RACCOLTA

DI

DOCUMENTI

CHE SERVONO A ILLUSTRARE

I TRE ULTIMI PERIODI RIVOLUZIONARJ

(1799, 1820, 1848)

DELLA STORIA DELL'EX-REGNO DI NAPOLI.

DIARIO

DEL

PARLAMENTO NAZIONALE

DELLE DUE SICILIE

NEGLI ANNI 1820 E 1821

ILLUSTRATO DAGLI ATTI E DOCUMENTI DI MAGGIORE IMPORTANZA
RELATIVI A QUELLE DISCUSSIONI

EDIZIONE FATTA PER CURA

DI CARLO COLLETTA.

NAPOLI
DALLA STAMPERIA DELL' IRIDE
29, Strada Magnocavallo

1864

A S. A. R.

IL PRINCIPE UMBERTO

PRINCIPE EREDITARIO DEL REGNO D'ITALIA

Altezza Reale,

Se lo studio del passato è grande ammaestramento a que' popoli, che aspirano a civil reggimento, a que' Principi è altresì necessario ch' ebbero in tutela il governo di liberi cittadini, perchè prendendo norma dagli istinti e qualità proprie di una gente, sappiano con moderazione e prudenza usare di quelle facoltà che vennero lor concedute dalla Provvidenza non meno che dalla volontà nazionale. E però nell' intitolare all' A. V. R. la presente Raccolta, io mi affido di far cosa che torni non meno grata che utile, essendo che in essa molte cose sieno da apprendere, secondo il genio dell' A. V., per la miglior cognizione di queste meridionali contrade, oggidì felicemente legate con un sol vincolo di legge e di amore alle rimanenti provincie d' Italia. E non minore per avventura è il diletto che può ricavarsi dalla lettura di queste carte, le quali ritraggono nel primitivo loro linguaggio le virtù maschie de' nostri maggiori, comechè commiste a scusabili errori, le costanti aspirazioni di un popolo generoso inutilmente guaste da

prevaricante corruzione. L' A. V. non può fare a meno di superbire per così bella eredità d' ingegno, di sapere, di energia, che un giorno o l'altro le sarà dato raccogliere sedendo sul trono dell' Augusto Genitore. Di cosiffatta eredità l' A. V. già pregusta i dolcissimi frutti, nell' affetto grandissimo che le portano queste napoletane popolazioni, nell' ammirazione sincera che tutti le professiamo, per le belle e non dubbie qualità che ornano l' animo nobilissimo dell' A. V. Alle tante prove che ne ottenne finora aggiunga ancora quest' una, la mia umile offerta; e intanto ho l' onore di raffermarmi con sensi di devozione e di gratitudine.

Napoli, 4 gennaio 1864.

Della Altezza Vostra Reale

Dev.°, Obb.mo Servo
CARLO COLLETTA.

PREFAZIONE

I movimenti rivoluzionari del 1820 se ebbero un cattivo successo nell'ex-Regno di Napoli per la sorte delle armi, non mancarono pertanto di lustro e splendore presso la tribuna parlamentare, la quale in quel tempo brillò de' lampi di un' attraente eloquenza, così da parere all'Europa tutta i nostri statisti non pur novelli ma vecchi campioni in quella specie di palestra politica. Disgraziatamente non bastò a salvarci cotanto sfolgorìo di eloquenza e dottrina dalla irrompente reazione europea, perocchè alla forza del dritto dovesse prevalere il dritto della forza; ma non è men certo però che gl' Italiani di oggi ebbero a godersi i frutti di quell'odio che i nostri rappresentanti seminarono con tanto senno ed ostinazione nel 1820 contro la dominazione austriaca, non che contro l'esoso governo de' Borboni. Depositari di una storia che onora altamente le elette intelligenze di questa estrema parte d'Italia, a noi giova non poco metterla nuovamente in mostra, perchè i più giovani abbiano a trarne esempi di patriottismo non meno che di parlamentare abilità, ed oggi sopratutto che di prudenza politica abbiamo non poco bisogno.

Questa parte della nostra Raccolta conterrà adunque le discussioni ch' ebbero luogo nel Parlamento Nazionale durante i nove mesi del nostro reggimento costituzionale, discussioni che non prima di ora videro interamente la luce, avvegnachè nè la stampa ufficiale del Parlamento giunse in tempo a pubblicarle tutte, nè la ristampa fatta nel 1848 potè compirsi anch' essa per una certa identità di sciagura. Più fortunati noi, che,

venuti in tempi migliori, possiamo soddisfare finalmente a un debito sacrosanto, qual è quello di purgar la memoria de' nostri maggiori da un'accusa che a torto fu lanciata lor contro, di troppo vaporosi e vaniloquenti oratori. Chi leggerà in queste pagine avrà da raccogliere assai di senno politico, non ostante che i tempi corressero grossi di pericoli e di agitazioni. E in esse si parrà pure con quanta dottrina fossero trattate le più ardue quistioni di amministrazione, con quanto buon senso si provvedesse a ristorare un edifizio cadente. Di questi atti amministrativi noi abbiamo voluto di vantaggio corredare la nostra Raccolta, parendoci bene che potessero giovare a coloro i quali soprintendono al governo delle nostre cose: e lo studio di certe specialità locali è pur troppo necessario prima di cercare una formola generale che tutto unifichi e concreti nell'interesse della Nazione.

E basti questo nostro desiderio a mostrare l' utilità di un libro, che dovrebbe andare per le mani di tutti coloro i quali son tratti sopra questo novello sentiero della nostra vita politica. Niuno apparecchio migliore all' avvenire della patria che la conoscenza del passato, e la conoscenza stessa del passato, più che da artifiziose narrazioni, si vuol trarre dal labbro di coloro che ebbero parte agli avvenimenti, perchè collo studio de' nostri bisogni vada collegato quest'altro, delle nostre passioni. Un esperimento già fatto può servirci di lezione meglio che tutti i precetti de'sapienti, e noi potremo siffattamente cansare que'pericoli che giustamente tengono preoccupato lo spirito di ogni Italiano, e che sono soltanto ne' desiderii de'nostri nemici.

C. C.

DIARIO DEL PARLAMENTO DELLE DUE SICILIE

PRIMA GIUNTA PREPARATORIA [1]

(22 Settembre 1820)

Alle undeci della mattina si son riuniti nella sala destinata per le sessioni delle Giunte Preparatorie, i Deputati al Parlamento Alessandro Begani, Alessio Pelliccia, Giuseppe Cardinal Firrao, Cavaliere Matteo Galdi, Tito Berni, Pietrantonio Ruggiero, Decio Coletta, Pietropaolo Perugino, Antonio Mercogliano, Tommaso Vasta, Ottavio de Piccolellis, Giancarlo Fantacone, Giuseppe Desiderio, Mariano Semola, Rosario Macchiaroli, Saverio Arcangelo Pessolani, Antonio Maria de Luca, Benedetto Rondinelli, Cavalier Gerardo Caracciolo, Gerardo Mazziotti, Lorenzo de Conciliis, Felice Saponara, Francesco Lauria, Matteo Imbriani, Carlo de Filippis, Carlo Corbo, Diodato Sponsa, Francesco Petruccelli, Innocenzio de Cesare, Domenico Cassini, Ferdinando de Luca, Giovan Tommaso Giordano, Francesco Paolo Jacuzio, Papiniano Jannantuono, Gianfedele Angelini, Marchese Domenico Nicolai, Giuseppe Maria Giovene, Raffaele Netti, Giuseppe Losapio, Michele Tafuri, Vito Buonsanto, Giovanni Maruggi, Ippazio Carlini, Francesco Vivacqua, Vincenzo Lepiane, Domenico Matera, Domenico Morice, Pasquale Caraldi, Giuseppe Poerio, Francesco Rossi, Domenico Sonni, Girolamo Arcovito, Amodio Ricciardi, Luigi Galante, Pasquale Borrelli, Biagio de Oratiis, Saverio Brasile, Gian Domenico Paglione, Marchese Luigi Dragonetti, Gio: Antonio Lozzi, Francesco Saverio Incarnati, Giuseppe Orazio, Michele Coletti, Michelangelo Castagna, Paolino Riolo, Vincenzo Natale, e Francesco Strano. Contemporaneamente si son presentati i Ministri Segretari di Stato, che han preso posto indistintamente fra i Deputati. Il Conte Zurlo, Ministro degli affari Interni, ha presa la parola dicendo, che siccome non esisteva la Deputazione permanente per presentare la lista de' Deputati, così a norma del decreto del 22 luglio per la convocazione del Parlamento, avea tenuto egli un registro nel suo Ministero. Ha quindi, secondo questo, fatto l'appello nominale de' Deputati al Parlamento, ed ha lasciato il registro sulla banca.

Avendo lo stesso Ministro dimandato, se qualche cosa occorreva alla Giunta, il Deputato Mercogliano gli ha fatto presente, che il locale di S. Sebastiano destinato pel Parlamento non era molto idoneo, e che il pubblico desiderava un locale più vasto, e se fosse possibile più dignitoso.

Il Ministro ha risposto, che la scelta del locale era nelle attribuzioni del Parlamento, ond'è che appena fosse stato costituito, potea liberamente indicar quel locale, che più gli sarebbe sembrato opportuno, mentre per la sua parte nulla avrebbe trascurato per adempiere ciò che si sarebbe voluto.

Qui il Deputato Matteo Galdi ha presa la parola dicendo: Che un locale migliore era desiderabile, che la Deputazione nazionale, distinta per patriottismo, per virtù, e per moderazione saprà degnamente corrispondere al voto della nazione, secondando il Governo in tutto ciò che potrà contribuire alla prosperità della patria, e che saprà dimostrare a tutti i popoli della terra, che la nazione delle due Sicilie sa essere libera, rispettando i principi fondamentali della costituzione, allontanando per mezzo della virtù, della moderazione, e della giustizia le ingrate nubi, che offuscar potessero la vaga stella della libertà apparsa sul nostro orizzonte, ed amando il suo Re, e la Real famiglia, che non mai sono stati tanto cari al cuore de' popoli delle due Sicilie, quanto il sono adesso. Ha quindi invitato il Ministro ad essere l'interpetre di questi sentimenti della rappresentanza nazionale presso il Re, il Principe, e tutti gl' individui della Real famiglia. Tutti han fatto eco a quel che il Deputato Galdi ha detto. Il Ministro ha preso novellamente la parola; ha assicurata la Giunta, che egli, e gli altri Ministri, si faranno un sacro dovere di annunziare al Re gli onorevoli, e virtuosi sentimenti, da cui vengono animati i Depu-

[1] Dopo che i Deputati eletti nelle Provincie si unirono in Napoli secondo le disposizioni date dal Governo, convennero la prima volta nella gran Sala Municipale di Monteoliveto. Erano presenti tutti i Ministri di Stato. Il Presidente eletto improvvisò un discorso analogo alla circostanza. Indi furono presso il Segretario depositati i poteri di ciascun Deputato.

tati al Parlamento, ed ha terminato facendo voti per la felicità della nazione, che produceva nomini così bene intenzionati pel pubblico vantaggio. Dopo di ciò, i Ministri si sono ritirati, e la Giunta ha proceduto come siegue.

Il Deputato Galdi è stato nominato presidente, il Deputato Berni segretario, provvisorii, per devenirsi all'appello nominale de' Deputati presenti, e per segnarsi gli assenti. In seguito di tale appello, si sono trovati presenti i sessantanove deputati como sopra, ed assenti i signori Giovanni Bausan, perchè in commissione: Melchiorre Delfico, Paolo Melchiorre, e Francesco Scrugli, perchè infermi: Vincenzo Catalano, Vincenzo Comi, e Ignazio Paternò, perchè in viaggio: Gabriele Pepe perchè in commissione; ed i Deputati delle Valli di Palermo, di Messina, di Girgenti, di Siracusa, di Trapani, e di Caltanissetta, perchè non ancora giunti.

Il presidente ha proclamata costituita la rappresentanza in prima Giunta preparatoria.

Il Deputato supplente della Provincia di Principato Ulteriore Carlo de Filippis ha rimpiazzato come ordinario il deputato Pietrantonio Ruggiero che, essendo anche stato eletto dalla Provincia di Napoli, ove ha il suo domicilio, dovea a termine dell'articolo 94 della Costituzione rappresentare questa Provincia, e non quella di Principato ulteriore, ove nacque.

Il Deputato supplente per la Provincia di Molise, Giuseppe Nicola Rossi, ha presa la parola, ed ha fatto osservare, che la stessa misura di rimpiazzo dovea aver luogo per la Provincia di Molise, poichè il Deputato Colaneri era stato nominato proprietario per quella Provincia, e supplente per la Provincia di Napoli. La Giunta preparatoria, osservata la diversità delle circostanze fra il rimpiazzo del Deputato de Filippis, e quello del Deputato Rossi, ha aggiornata la quistione pel di sette settembre, quando potrà essere legalmente discussa. Si è dopo di ciò proceduto alla nomina del presidente della Giunta preparatoria, dei due segretarii, e de' due scrutinatori; e sono stati eletti il deputato Matteo Galdi per presidente: i Deputati Tito Berni, e Vincenzo Natale per segretarii: e i Deputati Nazario Colaneri, o Pietrantonio Ruggiero per scrutinatori.

Terminata questa elezione, si è proceduto a quella degli individui, cho doveau formare la commissione, incaricata dell'esame, e verifica de' poteri de' Deputati, giusta l'art. 113 della Costituzione, e sono stati nominati, ed eletti i Deputati Pasquale Borrelli, Francesco Canonico Strano, Michele Tafuri, Domenico Sonni, ed Alessandro Begani.

Il presidente ha fatta la proclamazione del suddetti Deputati. Si è poi proceduto alla nomina de' tre, che dovevano esaminare i poteri de' cinque; sono rimasti eletti i Deputati Giuseppe Cardinal Firrao, Francesco Lauria, e Domenico Cassini. Il presidente ne ha pubblicato i nomi.

Proclamate, e riconosciute le due commissioni, i deputati han presentati ordinatamente i loro rispettivi poteri alla prima di esse, ed i cinque han presentato i loro poteri alla seconda.

Non dovendo la Giunta occuparsi di altro oggetto in questa prima unione, si è sciolta per riunirsi il di venticinque del corrente mese, giorno stabilito pel la seconda adunanza della Giunta preparatoria.

Matteo Galdi presidente — Tito Berni segretario — Vincenzo Natale segretario.

SECONDA GIUNTA PREPARATORIA [1]

(25 Settembre 1820)

Alle otto e mezzo della mattina si sono riuniti nella sala destinata per le sessioni delle Giunte preparatorie il cittadino Matteo Galdi presidente, i Deputati Tito Berni, Vincenzo Natale segretarii, Pietro Antonio Ruggiero, e Nazzario Colaneri scrutinatori, ed i Deputati Alessandro Begani, Alessio Petliccia, Giuseppe Cardinal Firrao, Decio Coletta, Pietro Paolo Perugini, Antonio Mercogliano, Tommaso Vasta, Ottavio de Piccolellis, Giovan Carlo Fantacone, Giuseppe Desiderio, Mariano Semola, Rosario Macchiaroli, Saverio Arcangelo Pessolani, Antonio Maria de Luca, Benedetto Rondinelli, cavalier Gerardo Caracciolo, Gerardo Mazziotti, Lorenzo de Conciliis, Felice Saponara, Francesco Lauria, Matteo Imbriani, Carlo de Filippis, Carlo Corbo, Diodato Sponsa, Francesco Petruccelli, Innocenzio de Cesare, Domenico Cassini, Ferdinando de Luca, Giovan Tommaso Giordano, Francesco Paolo Jacuzio, Papiniano Jaunantuono, Gianfedele Angelini, Marchese Domenico Nicolai, Giuseppe Maria Giovino, Raffaele Netti, Giuseppe Losapio, Michele Tafuri, Vito Buonsanto, Giuseppe Maruggi, Ippazio Carlini, Francesco Vivacqua, Vincenzo Lepiane, Domenico Matera, Domenico Morice, Pasquale Caraldi, Francesco Scrugli, Giuseppe Poerio, Francesco Rossi, Domenico Sonni, Girolamo Arcovito, Amodio Ricciardi, Luigi Galanti, Pasquale Borrelli, Biagio de Oratiis, Saverio Brasile, Giovan Domenico Paglione, marchese Luigi Dragonetti, Giovan Antonio Lozzi, Francesco Saverio Incarnati, Giuseppe Orazio, Michele Coletti, Michelangelo Castagna, Vincenzo Comi, Paulino Riolo, Francesco Strano.

Il segretario Berni ha fatto lettura del processo verbale della prima Giunta preparatoria tenutasi il di 22 del corrente mese.

[1] In questa seconda riunione fu fatta la discussione de' poteri; e si registrarono i nomi de' Deputati, la cui elezione non incontrava eccezione di sorta alcuna.

Il Deputato de Filippis ha fatto osservare, che fino a quando la costituzione non verrà modificata, ferme rimanendo le basi della medesima, era desiderabile, che si fosse usata la parola Corti, invece della parola Parlamento. Il Deputato Borrelli ha detto, che la parola Corti è spagnuola, che a questa perfettamente corrisponde la parola Parlamento affatto italiana; che quindi valea meglio usar questa che quella. Si rispetti, egli ha soggiunto, si rispetti la Costituzione, ma ove questa non soffre detrimento, si rispetti pure il nostro idioma. Il presidente avendo preso la parola, ha rapidamente, e dottamente tessuta la storia del termine Corti. Ha fatto conoscere la sua origine vandalica in Ispagna, e come poi sia stato adottato da quella virtuosa nazione. Ha dimostrato, che questo termine tra noi esprimea molte cose, alcune delle quali di uso anche volgare. Ha poi parlato del termine Parlamento, l'ha trovato nobile, e dignitoso, non solo in Inghilterra ed in Francia, ma benanche fra noi, come quello che destava mille casi, e dolci memorie della nostra prisca virtù. Laonde ha conchiuso, che dovesse usarsi il termine Parlamento. Il Deputato Angelini ha soggiunto che siccome questo termine trovavasi consacrato in tutte le procure date a' Deputati delle rispettive Provincie, parea, che non si potesse sostituirne altro.

Il Presidente ha invitata la Commissione de' cinque a fare il rapporto relativo all'esame e verifica de' poteri de'Deputati, e la Commissione de' tre a fare il rapporto relativo all'esame, e verifica de' poteri degl'individui componenti la Commissione de' cinque.

Il Deputato Borrelli uno della Commissione de' cinque ha detto. La Commissione aver esaminati ad uno ad uno i poteri di cui sono stati forniti gli onorevoli Deputati: aver osservato, che quanto alla forma si è rispettato religiosamente il modello dettato dall'art. 100 della Costituzione, e che si è stato solamente nella necessità di abbandonarlo in quella parte che concerne le modificazioni della nostra Legge Politica, salve però le basi dello stesso Statuto. Quanto alla sostanza, aver la Commissione rinvenute le seguenti difficoltà. Uno in ordine alla qualità del Signor Vito Buonsanti Deputato della Provincia di Lecce ex-Domenicano. Dopo la soppressione del suo Ordine avvenuta nell'anno 1819, non essendo rientrato nell'Ordine stesso, ristabilito dietro il Concordato, e non avendo peranche ottenuto dal Pontefice il breve di secolarizzazione, dovea egli riguardarsi com' Ecclesiastico regolare, o secolare? Una seconda in ordine alla qualità del Signor Francesco Saverio De Rogatis di Principato Ulteriore Deputato supplente. Trovandosi Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, senza missione in Tribunali inferiori, siffatta qualità osta a quella di Deputato supplente? Una terza in ordine al Colonnello Diodato Sponsa Deputato per la Provincia di Basilicata. Essendo egli stato Colonnello de' militi in quella Provincia, a' 24 Luglio, essendo stato richiamato in Napoli per avere un nuovo destino, che non ancora ha avuto, poteva essere eletto Deputato della Provincia medesima in Settembre dello stesso anno? Una quarta in fine in ordine al Signor Domenico Criteni. Trovandosi membro del Supremo Consiglio di Cancelleria, poteva essere eletto supplente per la Provincia di Calabria Citeriore? Il Deputato Borrelli ha conchiuso il suo rapporto, rimettendo alla Giunta Preparatoria l'esame delle quattro indirate quistioni, ed ha presentati due documenti relativi alla quistione del Deputato Sponsa.

Il Deputato Cassini, uno della Commissione de' tre, ha fatto il suo rapporto concernente l'esame de' poteri de' membri componenti la Commissione de' cinque. Quanto alla forma ha detto, essersi trovati in perfettissima regola: quanto alla sostanza esser insorto qualche dubbio in ordine alla qualità del Deputato per la Provincia di Lecce, Michele Tafuri. Giudice questi della G. C. Civile di Trani, che estende la sua giurisdizione anche sulla Provincia di Lecce: ma richiamato in Napoli con decreto, e quivi domiciliato, prima che avvenisse la sua nomina a Deputato, potea l'art. 97 della Costituzione essere applicabile al suo caso? Ha conchiuso, rimettendo alla Giunta l'esame di quella controversia.

Pria di procedersi alla soluzione delle proposte difficoltà, il Deputato Natale ha osservato, che la Commissione de' cinque dovea tener presenti le copie degli atti originali delle elezioni, che forse non erano state rimesse ancora dalle rispettive Provincie. Il Deputato Ruggiero ha fatto conoscere non essere ciò necessario, mentre i poteri stessi non erano, se non altrettante copie degli atti di elezioni. Il Deputato Poerio ha soggiunto, quegli atti doversi osservare nel solo caso che si fosse promosso qualche dubbio sulla forma, o che si fosse trovato qualche errore di nome, o altra siffatta variazione: ma che mancando ora una tale circostanza, diveniva inutile la formalità richiesta. Il Deputato de Cesare ha osservato, che la quistione era molto delicata, ma che dovendosi il Parlamento aprire improrogabilmente il dì 1 Ottobre, dovea tacersi sulla quistione promossa. Messa questa a' voti, con maggioranza assoluta è stato deciso, che le copie degli atti delle elezioni non erano necessarie.

Passatosi all'esame del primo dubbio sul conto del Deputato Buonsanti, il Deputato Berni ha preso la parola dicendo, che il decreto de' 7 Agosto 1809 soppresse tutti gli ordini religiosi possidenti, fra quali il Domenicano, ove trovavasi Buonsanti; che l'art. 5 dello stesso decreto ordinò, che i monaci formassero par-

le del clero secolare, ammettendoli a' benefizî e ad altre cariche ecclesiastiche; che questo stato di cose durò fino al 21 Marzo 1818 epoca della pubblicazione del Concordato colla Santa Sede; che in virtù dello stesso Concordato, non s' impose l' obbligo di rientrare nei chiostri a tutti gli ex-monaci, non permettendolo le ristrette circostanze economiche del Patrimonio regolare non alienato; che fu lasciato all' arbitrio degli individui degli Ordini ripristinati l' entrare, o no ne' chiostri rispettivi; che Buonsanti non vi entrò, come il fatto dimostra; che l' obbligo imposto di ottenere il breve di secolarizzazione da Roma, fu per la esazione della pensione, vale a dire, un espediente tutto economico del Governo; che infatti il non riceverlo importa decadenza dallo esigere la pensione, e non decadenza del godimento de' dritti civili, il che specialmente avrebbe dovuto esprimersi; che ciò nondimeno Buonsanti, per esigere la pensione, avea chiesta la sua secolarizzazione, fin da più tempo; che se questa non è finor venuta, non è sua colpa, potendo ciò nascere dalla molliplicità degli affari della Corte di Roma; che in fine il decreto de' 7 Agosto 1809 tacitamente riconosciuto ne' suoi effetti, dovea essere utilmente invocato da Buonsanti. Ha dunque conchiuso, che la nomina di lui a Deputato sia dichiarata valida. Il Deputato Borrelli ha fatto conoscere, che i semi della soluzione del problema erano nel Concordato, il quale lungi dal far contrasto, favoriva anzi la nomina di Buonsanti. Il Deputato Decio Coletti ha detto, che bisognava riportarsene al fatto, e che dal fatto si ha che gli ex-monaci non sono privati de' dritti civili. Dopo una lieve discussione, la quistione è stata messa a' voti per via di scrutinio segreto, e con una maggioranza assoluta è stato dalla Giunta Preparatoria deciso, che la nomina di Vito Buonsanti a Deputato della Provincia di Lecce è da tenersi come valida.

Passatosi all' esame del secondo dubbio sul conto del Deputato sapplente de Rogatis, che avea con sua petizione fatto conoscere essere incompatibile questa qualità con quella di Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, il Deputato Poerio ha detto, che il dubbio promosso dal Deputato supplente de Rogatis, dà luogo ad una quistione della più alta importanza. Essa può enunciarsi così: I Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia, sono ammissibili alla Rappresentanza Nazionale? Il dichiararsi per l' affermativa mi sembra conforme non solo alla lettera, ma benanche allo spirito della Costituzione. Difatti il divieto di eligibilità dell' impiegato pubblico di nomina del Governo vien limitato testualmente dall'art. 97 alla Provincia in cui egli esercita le sue funzioni, vale a dire in cui egli risiede. Ora i Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia risiedono o funzionano nella Provincia di Napoli. Perchè dunque non potrebbero essere eletti altrove? E perchè la rappresentanza Nazionale dovrebbe eternamente privarsi de' loro nomi, e della loro esperienza? È vero che la loro sfera giurisdizionale si estende a tutto il regno: ma l' impedimento legale non viaggia per i luoghi della loro giurisdizione: bensì si rimane nel luogo delle loro funzioni. Si badi alla gran differenza, che passa tra l' esercizio della loro giurisdizione, e quello delle funzioni di un Magistrato. La giurisdizione è un dritto: le funzioni sono un fatto. La giurisdizione può esercitarsi da lontano: le funzioni esigono necessariamente la presenza; queste voci sono distinte, e diverse tra loro quanto le idee, che rappresentano, e come senza improprietà di linguaggio non potrebbe dirsi, che i Magistrati residenti in Napoli stiano funzionando negli Abruzzi o nelle Calabrie, così non si potrebbe (senza violarsi il testo dell' art. 97) scambiare l' esercizio delle *giurisdizioni* coll' esercizio delle *funzioni*. L' esame poi dello spirito dello Statuto Costituzione ci conduce alla medesima conseguenza. E pria di tutto i Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia non hanno veruna giurisdizione territoriale. Il loro ministero è di semplice vigilanza, e questa stessa vigilanza non si esercita sopra i litiganti, ma sulle sostanze da essi denunziate, nell' interesse della Legge, non in quello delle parti. In secondo luogo è notabile, che la Costituzione in materie di eligibilità distingue fra gl' impedimenti assoluti, ed i relativi. Non possono essere Deputati i Ministri, nè i Consiglieri di Stato, nè gl' impiegati di Casa Reale, nè gli stranieri, quantunque naturalizzati. Ecco i soli impedimenti assoluti in ordine alle qualità personali, o alla carica. Tutti gli altri sono relativi. Si avvalsero della voce determinata di *Provincia*, e l' adoperarono nel singolare, evitando la voce indeterminata di luogo, e la pluralità della espressione. Con ciò dimostrarono essi apertamente, che l' ostacolo era non solo relativo, ma di semplice località, e circoscritto alla sola Provincia dell' esercizio delle funzioni. Ignoravano forse i costituenti spagnuoli, che vi fosse una sola Suprema Corte di Giustizia per tutta la Monarchia? Perchè dunque non scrissero l' impedimento de' suoi Consiglieri fra gli assoluti? Per una ragione assai chiara: perchè il divieto era limitato alla Provincia delle residenze.

Il Deputato Borrelli ha presa la parola, ed ha sostenuto, che l' art. 97 della Costituzione impedisce di scegliere a Deputato in una Provincia chi vi eserciti le funzioni di un' impiegato regio. La controversia è dunque ridotta a vedere se il Consigliere della Suprema Corte Signor de Rogatis eserciti funzioni nella Provincia di Avellino, in cui è stato scelto Deputato sostituto. Esercitare le funzioni di un impiego è oprare tutto ciò che l'impiego richiede

per l'adempimento de' proprî doveri in qualità di uomo pubblico. Io non credo, egli ha proseguito a dire, di potersi dubitare, che in questo senso un Consigliere della Corte Suprema eserciti funzioni in tutte le Provincie del Regno, poichè per tutte può ammettere, o rigettare de' ricorsi, per tutte può compromettere, o può liberare la vita, e la proprietà dei Cittadini. È vana cosa il pretendere, che le funzioni non possono esercitarsi se non nel luogo della propria residenza. Ne seguirebbe, che l'Intendente non l'eserciti se non nella Capitale della sua Provincia, e che andando in un Comune subalterno cessi di esercitarle nella Capitale. Da che il mondo coito ha una organizzazione amministrativa e giudiziaria si è sempre creduto, che le funzioni potessero esercitarsi sia di viva voce, sia per mezzo di ordini, di decisioni, o sentenze. Se il Consigliere de Rogatis può segnarne alcuna, che partorisca un'effetto nella Provincia di Avellino, è fuor di dubbio che in essa eserciti le sue funzioni Non meno inopportuno è il distinguerle dalla giurisdizione effettiva. Se ne ha una in tutt' i luoghi, ne'quali possono esercitarsi delle funzioni: poichè quegli che può operare in un luogo nella qualità d'impiegato, non può mancare di avervi una giurisdizione qualunque, e se non ogni funzione si lega alla giurisdizione medesima, ogni giurisdizione è implicata a delle funzioni. Si dice che nell' art. 95 la Costituzione esclude i Segretarî di Stato, ed i Consiglieri di Stato e gl'impiegati di Casa Reale, ma non gl'individui della Corte Suprema. Ma la Costituzione non avea l'obbligo di dir tutto in un fiato: dopo aver escluso nell' art. 95 i maggiori impiegati, ha esclusi nel 47 i minori; ma infine gli ha esclusi. Per gli uni non si appoggia che al carattere d'impiegato, per gli altri tien calcolo delle funzioni. Quindi il divieto pe' giudici di tutto il regno, era meglio collocato fra i secondi, che fra i primi, nè vi era d'uopo di menzione particolare. Se l'art. 95 ha l'intenzione di escludere le persone influenti nella Provincia elettiva, si può egli ammettere nel Parlamento un Consigliere di quella Suprema Corte, le di cui decisioni possono portare alla libertà, alla morte, alla povertà, ed alla ricchezza i di lui concittadini? Se avremo irriso una volta siffatto principio noi non dovremo dubitare di ammettere fra noi un Generale in Capo, il quale abbia il suo Campo ad un miglio di distanza dalla sua Provincia nativa. Noi potremo altresì ricevervi il Direttor Generale de' Demani, e 'l Direttor Generale di Polizia, se uno ne esistesse. Noi non dovremmo dubitare, che questi grandi funzionari potessero corrompere per via d'impieghi di speranze, o di paure i loro Elettori. Molto meno dovrebbe darci sospetto che ad un cenno di sua mano potesse volgere l'armata a sinistre vedute.

Se sarà tale la rilasciatezza della nostra disciplina sulla stessa aurora del Governo Costituzionale, che sarà mai in appresso? Ogni macchina politica va a logorarsi col moto. L'egoismo che tende sempre al suo centro, debilita incessantemente quella forza che tende tutta alla Patria, e che fa descrivere alle funzioni de'Cittadini la curva politica. Per quanto tempo la Costituzione avrà ella vigore fra noi, se non dubiteremo di violarla fin dal principio?

Il Deputato Poerio ha ripigliato così:

« Non già perchè i Giureconsulti meritino alcuna preferenza (assurdo, di cui non potrebbe darsi il maggiore in una Rappresentanza Nazionale), ma perchè l'art. 97 mi sembra chiaro, io persisto nella mia opinione.

L'onorevole Deputato Borrelli ha rilevato con molta forza, che i Consiglieri della Suprema Corte possono influire nelle elezioni delle Provincie le più remote. E certamente le ragioni da lui addotte potrebbero essere valutate nelle future modificazioni della Costituzione, ma per la sua osservanza attuale è manifesto, che essa teme la sola influenza immediata, e reale, quella cioè che viene dalla presenza del Magistrato, e non già l'influenza lontana e possibile, che non ha altri confini, fuorchè quelli della immaginazione. Sta bene, che la legge sia guardigna, e che si premunisca contro la seduzione degli uomini; ma non bisogna portare la precauzione sino alla diffidenza, il timore sino allo spavento, e supporre i Cittadini tutti si scevri di virtù, che qualunque lontano rapporto possa corromperli. Del resto, mi vien supposto un fatto, di cui però non posso garentire la verità, ed è, che nelle attuali Corti seggano da Deputati alcuni Consiglieri di quella Suprema Corte di Giustizia. Se questo fatto sussistesse, basterebbe esso solo a stabilire il vero senso dell'art. 97 e perciò qualora le opinioni fossero tuttavia discordi, si potrebbe differire la decisione di questa quistione ad altro giorno.

Il Deputato Ruggiero ha osservato, che al Deputato supplente de Rogatis non potea fare ostacolo la qualità di Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, poichè niuno articolo della Costituzione esprimea ciò Il Deputato Colaneri ha fatto riflettere, che la Suprema Corte giudicava nell'interesse della Legge, non in quello delle parti, e che perciò niuna influenza potea attribuirsi ad un giudice di quel Tribunale. Il Deputato Saponara ha soggiunto, che in questo caso non dovea darsi una interpetrazione lata, e la interpetrazione lata quando produce assurdi è falsa, mentre in contrario la scelta a Deputato si sarebbe ristretta in un angusto circolo. Messa a voti la quistione, la Giunta Preparatoria con voti 38 sopra 31 ha deciso, che al Deputato supplente De Rogatis fa ostacolo la sua qualità di Consigliere, ed è quindi rimasto escluso.

Passatosi all'esame del terzo dubbio sul conto del Colonnello Sponsa Deputato per la Provincia di Basilicata, il Deputato Lauria ha preso la parola dicendo: Che l'art. 97 della Costituzione non potea riguardare il Cittadino Sponsa. Ivi parlasi di pubblici impiegati, ed il Cittadino Sponsa, non essendo che un Colonnello di Militi, e non traendo alcun soldo dal Governo, non potea riguardarsi come pubblico impiegato; che al contrario la carica di Colonnello de' Militi era tutta Nazionale, e che perciò lungi dal temersi la perniciosa influenza che suppone il citato art. 97 dovea invece ispirar confidenza.

Il Deputato Borrelli ha detto che l'art. 95 della Costituzione, non esclude gl' impiegati regi, se non quando sieno stati eletti dalla Provincia, in cui spieghino le loro funzioni. Le spiegava egli nella saa Provincia il Colonnello Sponsa, allorchè venne eletto dalla propria Provincia? I due documenti da lui esibiti disciolgono intieramente la quistione. Secondo due lettere del Generale in Capo, egli era stato richiamato dal Comando delle Milizie Provinciali fin da' 24 Luglio 1820. Egli era stato insieme riserbato a novello destino nelle truppe di linea. È così vero di essere intanto cessate le di lui prime funzioni provinciali, che gli si era proposto ancora un rimpiazzo. Ei potea dunque legittimamente essere eletto. Il Deputato Poerio ha opinato, che non è la ragion di fatto, che risolve la quistione a favore del Deputato Sponsa; ma sibbene la ragion di dritto. In quanto al dritto, io confesso ingenuamente, ha detto, che gli argomenti dell'onorevole Deputato Lauria, e la vivacità del suo dire non giungono a persuadermi, che un Colonnello di un Reggimento di Milizia possa essere eletto nella Provincia, ov' egli comanda. Cosa importa, che il servizio de' Militi sia civico, sia gratuito, sia utile alla Patria? Oltre che queste caratteristiche concorrono in molte altre cariche, è degno di riflessione, che non si disputa della eligibilità di semplici individui, ma di quella degli ufficiali, e quello, che è più de' lor Comandante. Un soldato della linea può certamente essere scelto Deputato nella Provincia di sua guarnigione. Ma potrebbe esserlo il suo Colonnello, il suo Generale, che ivi comanda? I Colonnelli delle Milizie sono nominati dal Re: hanno una gratificazione pecuniaria: hanno un comando locale: esercitano una influenza effettiva, dunque non sono eligibili: questo è il diritto. In quanto al fatto però il Colonnello Sponsa sin dal mese di luglio era fuori dell'esercizio delle sue funzioni: era stato chiamato in Napoli dal Governo; non comandava, nè comandar potea le Milizie di Basilicata, le quali ubbidivano nel momento delle elezioni ad altro superiore. Il Generale in Capo aveva sin anco proposto il suo rimpiazzo. Come mai dunque se gli potrebbe applicare l'art. 97, che richiede l'esercizio attuale, e non già il passato?

Messa a' voti la controversia la Giunta Preparatoria all' unanimità ha deciso che la nomina del Colonnello Sponsa a Deputato per la Provincia di Basilicata era valida.

Passatosi all' esame del quarto dubbio sul conto del Cittadino Domenico Criteni, il Deputato Saponara ha detto, che la di lui qualità di Consigliere nel Supremo Consiglio di Cancelleria, non potea fare ostacolo alla sua qualità di Deputato supplente per la Provincia di Calabria Citeriore, mentre il Consiglio di Cancelleria era stato in gran parte abolito, ed ove nol fosse stato mai, un Consigliere di Cancelleria non potea paragonarsi ad un Consiglier di Stato, di cui parla l' art. 95 della Costituzione invocato dallo stesso Criteni. Il Consiglio di Stato nominato da Sua Maestà consisteva nel Consiglio de' Ministri, ed altri Consiglieri di Stato da essa nominati. Il Deputato Incarnati ha fatto rimarcare, che il Signor Criteni appartiene ad un corpo di magistratura, che all' epoca della elezione esisteva nominalmente, ma senza funzione. Ha fatto rimarcare in oltre, che male si farebbe applicazione al Signor Criteni de' principî adottati dal Parlamento nella esclusione del Signor De Rogatis, sì perchè il Signor De Rogatis funziona attualmente, e funzionava all' epoca delle elezioni nella Suprema Corte di Giustizia, e sì perchè in forza della Costituzione, la Suprema Corte deve esistere, e non il Consiglio di Cancelleria: e quindi nella ipotesi che il Signor Criteni dovesse da Deputato supplente divenir proprietario, il caso va a verificarsi quando il Consiglio di Cancelleria neppure esisterà nominalmente. Il Deputato Poerio il Deputato Borrelli, ed il Presidente han successivamente osservato, che non era già l' art. 95, quello, che potea in questo caso applicarsi; ma sibbene l'art. 97 come si era fatto pel dubbio insorto sul conto del Consiglier De Rogatis. Che se la Corte Suprema di Giustizia stendea la sua giurisdizione su tutte le Provincie per la parte giudiziaria, il Consiglio di Cancelleria anche ridotto com'era, stendea parimenti la sua giurisdizione su tutte le Provincie per la parte amministrativa. Messa a' voti la quistione, la Giunta ha deciso con maggioranza assoluta, che al Cittadino Criteni facea ostacolo la sua qualità di Consigliere nel Supremo Consiglio di Cancelleria.

Passatosi all' esame del dubbio sul conto del Cittadino Tafuri Deputato per la Provincia di Lecce, essendosi considerato, che con Decreto era stato egli richiamato dalla G. C. Civile di Trani a funzionar da Giudice in quella di Napoli, e ciò prima che avvenisse la sua elezione, la Giunta con maggioranza assoluta di voti ha deciso, che la sua nomina era da tenersi per valida.

Terminate così tutte le controversie insorte relativamente alla qualità de' Deputati, il Presidente ha data conoscenza alla Giunta di una lunga memoria rimessa dal Cittadino Melchiorre Delfico Deputato per la Provincia di Napoli, che si scusa per le sue infermità, e per la durezza del suo organo dell' udito. La Giunta all' unanimità ha deciso, che gli esposti non eran valevoli motivi da far perdere un Deputato così ricco di morale e di talenti; che egli avrebbe potuto intervenire alle adunanze del Parlamento semprecchè la sua salute gliel permettesse, e che si faceau voti ardentissimi, perchè questa fosse al più presto florida e vigorosa.

Essendosi formata una Commissione, composta da' Deputati Begani, Sponsa, e Morice per veder se si trovasse un locale più confacente al Parlamento; il Deputato Morice ha letto un rapporto della Commissione relativo alle indagini praticate per tale oggetto; si è raccolto da tal rapporto, che de' diversi locali veduti niun prestavasi all' uso, cui si volean destinare, alcuni per la loro situazione, altri per la loro materialità, ed altri per l' immensità della spesa, e la lunghezza del tempo. Che l' edificio maestoso, e veramente degno di una Rappresentanza Nazionale, sarebbe stato quello degli Studii pubblici, ma mille ostacoli vi si opponevano, specialmente quello nascente dalla immensità de' libri raccolti nella gran sala, e l' altro nascente dagli oggetti rarissimi, e d' immenso pregio messi nelle altre sale, e che forse poteano essere danneggiati, il che ci avrebbe resi risponsabili verso la posterità di una qualche perdita irreparabile. Ha conchiuso il rapporto dicendo, che per ora potea rimanersi nel locale di S. Sebastiano, che allorquando il Parlamento fosse costituito s'invitassero con un Programma gli Architetti della Capitale a presentare il progetto d' un edificio destinato esclusivamente alla riunione del Parlamento, e che intanto si cercasse di ovviare in parte taluni dei non lievi inconvenienti, che esistevano nel locale di S. Sebastiano.

Dopo di ciò l' adunanza della seconda Giunta Preparatoria si è sciolta alle ore due pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente, Tito Berni Segretario, Vincenzo Natale Segretario.

TERZA GIUNTA PREPARATORIA

(1 ottobre 1820)

Il cominciamento dell' adunanza fu annunziato dal Presidente col dar lettura d' una lettera officiale del Ministro degli affari interni, nella quale manifestavasi, che uniformemente al desiderio della Giunta, S. A. R. il Vicario Generale avea presi gli ordini di Sua Maestà, perchè la Chiesa dello Spirito Santo fosse destinata alla solenne apertura del Parlamento, come più capace di contenere un maggior numero di spettatori a preferenza della Chiesa di S. Sebastiano a tal uopo pria disposta.

Qui fu sollecito il Signor Rossi, priacchè altra operazione s' intraprendesse, a domandare, che fosse definita la quistione, se egli nominato supplente della Provincia di Molise, dovea funzionar da Deputato in luogo del Signor Colaneri, eletto deputato della stessa Provincia, e proposto anche per supplente dalla Provincia di Napoli. Fondava Rossi il suo assunto nell' art. 94 della Costituzione, ricavandone, che Colaneri invece di essere accettato per Deputato proprietario della Provincia di Molise, luogo di sua nascita, dovea riserbarsi per Deputato supplente nella Provincia di Napoli suo domicilio, nei termini dell' articolo citato, che preferisce il luogo del domicilio a quello della nascita. Ma Colaneri rispondendo, fece osservare con molta chiarezza, che l' art. 94 suppone il caso precisamente, che lo stesso individuo, fosse stato eletto Deputato proprietario e dalla Provincia della nascita e dalla Provincia del domicilio, ed in tale posizione non potendo rappresentare più di 70 mila anime per effetto dell' art. 31, era necessità, che rinunciasse ad una delle sue rappresentanze, e quindi la Legge indicava quella della nascita. Niente però l' art. 94 era applicabile alla controversia allora quando un' individuo nominato Deputato proprietario da una Provincia, si propone per supplente da un' altra; giacchè dovendo nel primo caso indubitatamente funzionare da Deputato per una delle due Provincie, che l' avevano eletto, veniva nel secondo ad esserne escluso per l'una, e per l' altra, ciò che sarebbe stato un' assurdo. Ai ragionamenti di Colaneri, fatte da Rossi talune repliche, il Presidente chiamò la votazione, e fu deciso colla maggioranza assoluta di sessantaquattro voti, che Colaneri fosse accettato come Deputato proprietario della Provincia di Molise, contro soli quattro voti, che furono a favore del Supplente Rossi.

Pervenuta allora una lettera del Ministro di Casa Reale, il Presidente diede notizia all'Assemblea, che S. M. avrebbe ricevuta alle sette pomeridiane la Deputazione de' 22 Individui, e de' due Segretari, in adempimento dell'articolo 119.

Chiamò poi l' attenzione della Giunta sull'atto del giuramento, che doveasi prestare giusta l'art. 117, rilevando, che tutti i Deputati erano per adempiere quell'atto augusto, tanto affrettato dalle comuni brame, atto che dovea avvertirli de' loro sagri doveri, e che non poteano, se non accompagnarlo con tutta la compunzione del cuore: esortò pure gli spettatori, che nel recarsi alle loro famiglie, annunziassero di essere stati i testimoni del vivo sentimento, che nella santa cerimonia tutti i petti

aveva invaso de'Rappresentanti della Nazione.

Apertosi quindi il libro de'Sagrosanti Evangeli, il Presidente siccome avea disposto, profferì in ginocchio il giuramento in mano de'due Segretari, secondo la formola contenuta nell' art. 117, e redatta al bisogno del nostro Regno sulla proposta del Deputato Colaneri approvata dalla Giunta. Eccone le parole:

1.° D. Giurate difendere la Religione Cattolica, Apostolica, Romana senza ammettere alcun' altra nel Regno?

R. Sì, lo giuro.

2.° D. Giurate di osservare, e di fare osservare religiosamente la Costituzione politica della Monarchia Spagnuola sanzionata dalle Corti generali, e straordinarie della Nazione nell' anno 1812, ed accettata per lo Regno delle Due Sicilie?

R. Sì, lo giuro, salve le modificazioni, che la Rappresentanza Nazionale, costituzionalmente convocata, andrà a proporre per adattarla alle circostanze particolari del Regno delle Due Sicilie, senza variare le basi della Costituzione sudetta, le quali rimarranno inalterabili, e ciò ne' termini precisi de'poteri rilasciati dalla Giunta elettorale della mia Provincia.

3.° D. Giurate di adempire pienamente, e fedelmente l' incarico, che la Nazione vi ha affidato, avendo in mira in ogni rincontro il bene, e la prosperità della stessa Nazione?

R. Sì, lo giuro.

4.° Se così farete Iddio vi premi, e nel caso contrario ve lo imputi.

I due Deputati Segretari Tito Berni, e Vincenzo Natale, prestarono il giuramento dopo il Presidente, e così tutti i Deputati a due a due, seguendo l' ordine come sedevano a tenore dell' appello, che qui si aggiunge.

Ruggiero Pietrantonio, Colaneri Nazario, Galanti Luigi, Oraziis Biagio, De Luca Ferdinando, Mercogliano Antonio, Jannantuomo Papiniano, Semola Mariano, Giordano Giov. Tommaso, Vasta Tommaso, Arcovito Giroiamo, Begani Alessandro, Firrao Giuseppe, Incarnato Francesco Saverio, Angelini Gianfedele, Rondinelli Benedetto, Brasile Saverio, Lepiane Vincenzo, Orazio Pietro Giuseppe, Matera Domenico, Castagna Michelangelo, Vivacqua Francesco, Coletti Decio, Tafuri Michele, Lozzi Giovanni Antonio, Morice Domenico, Maruggi Giovanni, Macchiaroli Rosario, Carlino Ippazio, Cassini Domenico, Buonsanto Vito, Giovine Giuseppe Maria, Ceraldi Pasquale, Losapio Giuseppe Tommaso, Pelliccia Alessio, Poerio Giuseppe, Imbriani Matteo, Ricciardi Amodio, Rossi Francesco, Riolo Paolino, Lauria Francesco, Sonni Domenico, Strano Francesco, Pessolani Saverio Arcangelo, Sponsa Diodato, Corbo Carlo, Fantacone Gian Carlo, De Piccoleilis Ottavio, Perugino Pietro Paolo, Nicolai Domenico, De Filippis Carlo, Petruccelli Francesco, De Conciliis Lorenzo, Dragonetti Luigi, Saponara Felice, De Luca Antonio Maria, Paglione Giov. Domenico, Ginestous Cesare, Borrelli Pasquale, Scrugli Francesco, Comi Vincenzo, Caracciolo Gerardo, Mazziotti Gerardo, Netti Raffaele, De Cesare Innocenzio, e Giuseppe Desiderio.

Eseguito quest' atto si venne alla nomina del Presidente del Parlamento in vigor dell' art. 118 e fu eletto a maggioranza assoluta di cinquantaquattro voti il Signor Cav. Matteo Galdi che era già stato il Presidente della Giunta.

Si passò alla elezione del Vice-Presidente, ma non ottenutasi maggioranza assoluta, risolse la Giunta sull' avviso del Deputato Borrelli seguire l' art. 164 del Regolamento interno delle Corti di Spagna, perchè il secondo scrutinio avesse luogo per coloro solamente, che avevano riportati dieci voti, e perciò il Deputato Borrelli con ventotto voti, il Deputato Cav. Ruggieri con sedici, ed il Deputato Ricciardi con dodici vi furono compresi. Mancata egualmente la maggioranza assoluta nella seconda votazione, furono destinati al terzo scrutinio i nomi del Deputato Borrelli con voti ventinove, e del Deputato Ruggieri con ventidue, che avevano ottenuta la maggioranza relativa. Indi risultò Vice-Presidente a maggioranza assoluta il Deputato Pasquale Borrelli.

Si venne alla proposta de' quattro Segretari: il Deputato Tito Berni fu eletto il primo. Nel nominarsi il secondo non vi fu maggioranza assoluta, e si passò ad una seconda votazione per il Deputato Natale, che aveva riportati trentadue voti, ed il Deputato Colaneri, che aveane ottenuto venti. Fu eletto il Deputato Vincenzo Natale. Per terzo Segretario risultò il Deputato Nazario Colaneri. La votazione sul quarto Segretario non diede maggioranza assoluta, riportando il Deputato Marchese Dragonetti ventuno voti, ed il Deputato Ferdinando de Luca venti. Alla seconda votazione restò de Luca eletto per quarto Segretario.

Si elesse infine per la intera esecuzione dell' art. 118 la Deputazione de'22 individui che furono i seguenti. I Signori Firrao, Ginestous, Ruggiero, Saponara, Lauria, Poerio, Cassini, Strano, Perugini, Caracciolo, Sponsa, Nicolai, De Cesare, Giordano, Ricciardi, Dragonetti, Coletti, Ceraldi, Scrugli, Netti, De Oraliis, Sonni.

Questa Deputazione coi due Segretari Berni, e Natale recatasi a Palazzo, fu introdotta dal Ministro degli affari interni nella sala del Trono, ove S. M. stavasi in piedi corteggiata dai Grandi della Corona, o dai suoi Gentiluomini. Il Deputato Cardinal Firrao portò la parola al Re e gli espose che già il Parlamento era costituito, ed il Cav. Matteo Galdi era risultato Presidente; che erano così appagate le brame generali della Nazione, riunendosi con più for-

li vincoli al suo Monarca, che era pure voto universale, affinchè la Maestà Sua fosse compiacente d'intervenire alla solenne apertura del Parlamento; che in un avvenimento sì fausto, e per sempre memorando, richiedea il Parlamento, che il Ministro del Culto ordinasse un Triduo per tutto il Regno, onde pregare l'Altissimo, che tutte le operazioni de' Deputati fossero dirette al bene ed all' onore Nazionale: e chiuse il discorso col porger voti per la salute del Re, per la conservazione di tutta la Real Famiglia, non tralasciando di rammentare il suo personale attaccamento.

Sua Maestà con gratissima accoglienza rispose, che restava intesa: che sarebbe intervenuta all'apertura del Parlamento: e che le piaceva di ordinare il Triduo. In questo punto ritirossi la Deputazione, e restituitasi nella sala del Parlamento, il Segretario Berni diede rapporto di tutto all'Assemblea, che allora fu sciolta dal Presidente.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

DIARIO DEL PARLAMENTO DELLE DUE SICILIE

Nel dì 30 Settembre comparve il seguente programma per l'augusta cerimonia da seguire il dì 1 Ottobre 1820 per l'apertura del Parlamento Nazionale.

PROGRAMMA

Domenica mattina 1 Ottobre il corpo delle truppe della guarnigione di Napoli, e de' Militi nazionali della capitale e delle provincie, attualmente di guarnigione in Napoli, si troveranno disposte in due ale dal Real palazzo lungo la strada di Toledo, fino all' ingresso della Chiesa dello Spirito Santo, destinata, per il detto giorno solamente, per sala del Parlamento.

Il locale del Parlamento sarà separato dal resto della Chiesa con una ringhiera, che lo renderà visibile a tutti, e che separerà gli spettatori.

Sua Maestà e la Real Famiglia entreranno per la porta della Chiesa che sporge verso il cortile grande del Conservatorio dello Spirito Santo. Entreranno pure da questa stessa porta i Deputati, i Segretarj di Stato, e le persone che hanno l' ingresso al Parlamento o alle tribune.

Il resto degli spettatori entrerà per la porta della Chiesa che sporge a Toledo.

Sua Maestà sortirà dal Real palazzo alle ore dieci di Spagna, per recarsi per la detta strada alla sala del Parlamento.

Precederanno con la corrispondente scorta della cavalleria della guardia, e col rispettivo loro seguito, alla partenza di Sua Maestà, le carrozze, nella prima delle quali S. A. R. la Duchessa di Calabria con S. A. R. il Duca di Noto; nella seconda le LL. AA. RR. i Serenissimi infanti il Principe di Capua ed il Conte di Siracusa; nella terza S. A. R. il Principe di Salerno; e nella quarta le LL. AA. RR. le Principesse D. Cristina e D. Antonietta, che anderanno incontro a S. M. nel suo arrivo alla sala del Parlamento.

Il corteggio di Sua Maestà marcerà nell'ordine seguente:

Un distaccamento di ussari e dragoni della guardia di sicurezza in avanti, per badare al buon ordine della strada;

Lo Stato maggiore del governo di Napoli;

Lo Stato maggiore de' militi nazionali di Napoli;

Un distaccamento della guardia nazionale a cavallo;

Gli alabardieri;

I battitori della cavalleria della guardia;

Le carrozze con la corte di Sua Maestà;

Un distaccamento di cavalleria della guardia.

La carrozza di Sua Maestà il Re, con S. A. R. il Principe Ereditario Duca di Calabria. Il tenente e l' alfiere delle reali guardie del Corpo, gli uffiziali maggiori della guardia, i cavallerizzi di campo, ed il consueto accompagnamento occuperanno i loro posti ai lati della carrozza;

Uno squadrone di cavalleria della guardia:

Un distaccamento della guardia reale a piedi;

De' distaccamenti di militi delle provincie, che trovansi in Napoli, e guardie di sicurezza.

Una salva di artiglieria annuncierà la partenza di Sua Maestà dal Real palazzo, e l'arrivo della Maestà Sua alla Sala del Parlamento.

Una gran Deputazione di Rappresentanti composta di 22 individui si troverà a' piedi delle scale della sala del Parlamento, e sarà destinata ad accompagnare alla tribuna S. A. R. la Principessa Ereditaria, i Serenissimi Infanti, e S. A. R. il Principe di Salerno, per attendere l' arrivo di S. M.

Un' altra gran Deputazione di 32 individui, fra' quali due Segretari i più giovani di nomina, attenderà la Maestà Sua a' piedi delle scale della sala del Parlamento, per accompagnare Sua Maestà il Re.

Le persone di servizio della Real corte si fermeranno avanti la porta. La Deputazione de' 22 accompagnerà S. A. R. la Principessa Ereditaria, e i Serenissimi Infanti nuovamente alla tribuna all' entrata di S. M. La Deputazione dei 32 accompagnerà al trono Sua Maestà il Re con le LL. AA. RR. il Principe Ereditario Duca di Calabria ed il Principe di Salerno.

Sua Maestà sarà assistita dal suo Maggiordomo Maggiore, dal Capitano delle guardie del corpo, dal Cavallerizzo Maggiore, e dal Somi-

gliere del Corpo, che staranno dietro la sedia di Sua Maestà nei posti, che rispettivamente li competono.

Sarà pure assistita dai Ministri e Segretari di Stato, che si faranno ancora trovare alla scala della sala del Parlamento. Si troverà pure con i Segretari di Stato il Generale comandante in capo l' armata nazionale.

Sua Maestà sul trono avrà alla sua sinistra S. A. R. il Principe Ereditario, Duca di Calabria, e S. A. R. il Principe di Salerno. I Segretarj di Stato, ed il Generale comandante in capo l' armata nazionale circonderanno il trono.

Il corpo diplomatico ed i forestieri distinti saranno collocati alla tribuna a ciò destinata. I Generali, i membri della Giunta di governo già terminata, ed altre persone distinte occuperanno l' altra tribuna.

L' assemblea si terrà in piedi all' arrivo di Sua Maestà.

Sua Maestà sederà sul trono: alla destra del quale in avanti vi sarà un *tabouret* con scettro e corona, ed indi i Deputati e tutta l' Assemblea sederanno al loro posto.

Il Presidente del Parlamento starà a man destra del trono, ma dopo gli scalini e sul pavimento della sala: i Segretari staranno dirimpetto al Presidente. Avranno una piccola tavola, sulla quale sarà posto il libro del Vangelo.

Quando S. M. ne farà il segno, il Presidente si alzerà e si avvicinerà al trono mettendosi a man destra. Due Segretari del Parlamento si situeranno dirimpetto a S. M., ed il più antico di nomina avrà nelle mani la formola del giuramento. Il Presidente terrà nella sua mano il libro del Vangelo. Il Re si alzerà, e tenendo sul medesimo la sua mano destra, pronunzierà il giuramento: finito il quale il Presidente ed i Segretari ritorneranno ai loro posti.

Durante quest' atto di giuramento, i Deputati e tutti gli astanti si alzeranno dalle loro sedie, e staranno in piedi.

Una salva sarà fatta al momento della prestazione del giuramento.

Il Presidente dirigerà un discorso analogo a Sua Maestà per questo giuramento. La Maestà Sua vi farà una breve risposta.

In seguito Sua Maestà farà l' apertura del Parlamento con un discorso, che in quell'atto la Maestà Sua passerà nelle mani di S. A. R. il Principe Ereditario Duca di Calabria, per leggerlo in nome della Maestà Sua.

Il Presidente risponderà brevemente, e con poche e rispettose espressioni al discorso di Sua Maestà.

Il Comandante in capo l' armata Costituzionale rassegnerà a piedi del trono a Sua Maestà il comando, che gli fu affidato fino alla convocazione del Parlamento.

Sua Maestà risponderà analogamente.

Finita l' augusta cerimonia S. M. scenderà dal trono, uscirà dalla sala del Parlamento, e ritornerà al Real palazzo per la stessa via, con lo stesso corteggio, e nello stess' ordine, in cui ci si è recata; e verrà seguita dalla Real famiglia.

Una salva di artiglieria annuncierà l' uscita di S. M. dalla sala del Parlamento, ed un' altra il ritorno al Real palazzo.

Nel giorno primo di Ottobre vi sarà gran gala; la sera vi sarà illuminazione nel Real Teatro di S. Carlo, e per tre sere, inclusa la domenica, illuminazione per la città.

PRIMA ADUNANZA

(1 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle ore nove antimeridiane nella vasta Chiesa dello Spirito Santo, destinata espressamente per celebrar l' atto augusto dell' apertura solenne del Parlamento, coll' intervento del Presidente Galdi, de' quattro Segretari, Berni, Natale, Colaneri, e de Luca, e degli altri Rappresentanti, Begani, Pelliccia, Firrao, Ruggiero, Delfico, Ginestous, Perugini, Mercogliano, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Desiderio, Morice, Melchiorre, Catalani, Macchiaroli, Pessolani, De Luca Antonio, Rondinelli, Caracciolo, Mazziotti, de' Conciliis, Saponara, Lauria, Imbriani, de' Filippis, Corbo, Sponsa, Cassini, de Cesare, Petruccelli, Giordano, Jacuzio, Jannantuono, Flamma Donato, Trigona, Grimaldi, Mazzoni, Strano, Riolo, Comi, Castagna, Coletti Michele, Orazio, Incarnati, Lozzi, Dragonetti, Paglione, Brasile, de' Orazils, Borrelli, Galanti, Ricciardi, Arcovito, Sonni, Rossi, Poerio, Scrugli, Ceraldi, Matera, Lepiane, Vivacqua, Carlino, Maruggi, Buonsanto, Tafuri, Losapio, Neili, Giovine, Nicolai, Angelini, e Semola.

Verso le ore nove e mezzo essendo giunta Sua Altezza Reale la Principessa Ereditaria e Famiglia, non che S. A. il Principe di Salerno; una Deputazione di 22 Rappresentanti li ha ricevuti a piè della scala del luogo destinato al Parlamento, e li ha accompagnati alla Tribuna preparata per le LL. AA. RR. La Deputazione si componea de' Rappresentanti, Scrugli, Firrao, Dragonetti, Perugini, Ceraldi, De Filippis, Poerio, Begani, Ricciardi, Cassini, Lauria, Ruggiero, Giovine, Tafuri, Semola, de Cesare, Strano, Arcovito, Giordano, Grimaldi, Fantacone, e Imbriani. Verso le dieci è giunta S. M. il Re accompagnato dal suo gran corteggio. Una grande Deputazione di 32 Individui si è fatta trovar parimenti a piè delle scale: essa era composta da' Rappresentanti, Riolo, Vasta, Desiderio, Pessolani, de Conciliis, Mazziotti, Sponsa, Macchiaroli, Corbi, Ange-

lini, Netti, Losapio, Carlino, Rossi Francesco, Sonni, Brasile, Paglione, Morice, Matera, Lozzi, Incarnati, Castagna, Vivacqua, Maruggi, Mercogliano, Coletti, Donato, Melchiorre, Catalano, de Piccolellis, Mazzoni, Trigona. I Ministri Segretari di Stato, e le LL. AA. RR. sono andati incontro a S. M. che accompagnata dalla Deputazione, e da' due Segretari più giovani di nomina si è messa sul Trono.

Il Pubblico si è visto ardente di un desiderio sì vivo di vedere il suo Re, che sembrava impaziente: ma questa nobile impazienza all'apparire del Re si è cangiata ben presto in un sacro e profondo silenzio. Il Presidente è andato a situarsi a dritta di S. M. tenendo in mano il libro dell'Evangelo: il Segretario Natale lo ha assistito, il Segretario Berni ha tenuto in mano la formola del giuramento. S.M. tenendo una mano sul libro degli Evangeli ha pronunziato con ferma e chiara voce il giuramento alla Costituzione. Quì replicate grida di viva il Re, e viva la Costituzione. Il Presidente Galdi ha diretto a S. M. il seguente discorso.

Sacra Real Maestà.

L'eterne leggi con le quali la Provvidenza regola e compone l'ordine dell'Universo, la loro costanza e la loro apparente discordia stessa, considerate dall'uom religioso non men che filosofo, e quindi ridotte a chiari teoremi ed a formole generali, costituiscono il codice delle verità di uso comune a tutt'i popoli incivilliti.

Se al contemplator geologo faran meraviglia il cangiato aspetto dell'isole e delle terre, i laghi e i mari disseccati, i nuovi continenti sorti dal seno delle onde, l'abbassamento delle montagne, le piante e gli animali totalmente spariti dalla superficie del globo, e quelli che vi si rinvengono di nuova creazione; non minor meraviglia recar debbono al filosofo politico le vicissitudini delle nazioni, delle monarchie, delle repubbliche, e i cangiati costumi, e le cangiate leggi, ed i cangiati governi, e la lor grandezza e decadenza, e le cause che le produssero.

Quella energica forza della natura che fa cambiar di continuo l'aspetto del mondo fisico, tende ancor di continuo a far lo stesso del mondo morale. Ma l'autor del tutto sostien da se solo con l'onnipossente mano, e conserva la gran mole dell'Universo; e affida all'uomo, ai monarchi, ai governi il conservar l'ordine morale e civile de' popoli: quindi dotò l'uomo di squisiti sensi, di ragion penetrante, e un raggio gl'infuse dell'eterna luce, lo rese inclinato alla sociabilità, a riunirsi in famiglie, in città, e quindi a comporsi uno Stato ben organizzato, onde gradatamente poi nacquero le grandi società e i grandi imperi.

Finchè l'uomo seguì i dettami della ragione e della giustizia, di poche semplicissime leggi ebber bisogno le società civili: non vi furono ostinate guerre e frequenti. I vecchi Patriarchi ressero il tutto e non trovarono ne'loro figli e concittadini che obbedienza e rispetto. Ma sopraggiunsero le ricchezze, e l'ambizione di dominio: crebbero i bisogni delle società, crebbero i delitti, e divennero necessari i complicati codici di legislazione. In mezzo a queste vicissitudini nacque la funesta discordia civile, mostro che ha mille diverse lingue, mille aspetti e sotto mendicati pretesti va divorando le popolazioni della terra. Si credè di poter rimediare a tanti mali con nuove leggi, ma spesso inefficaci, perchè mal sostenute dai costumi; si ricorse alla viva forza, e si aberrò fra gli eccessi della tirannide e della demagogia.

Talvolta per accrescere la felicità de'popoli si affrettò la loro rovina, facendo pompa di uno spirito esagerato d'innovazione e di perfettibilità; e dall'altra parte, credendosi tanti mali delle società prodotti dal filosofismo, si gridò contro le scienze, e gli scienziati, e si corse verso la barbarie.

Per questi vizi caddero in rovina i più fiorenti imperi, quando credeansi giunti all'apice della loro grandezza, perchè dominati dalla superbia e dall'avarizia; mentre senza tali sforzi della politica astratta, e solo per qualche resto di virtù antica, si rialzaron vegeti e robusti quelli che credeansi prossimi al loro decadimento. Restava ed ancor resta a sciogliere il gran problema di moderare l'orgoglio delle nazioni nella loro grandezza e prosperità, e di rincorarne lo spirito abbattuto dall'oppressione e dalle ingiustizie: ma il dito solo della Provvidenza nell'onorata scuola delle sventure potea indirare a' monarchi ed alle nazioni la stella polare che dovea salvarli dall'oceano de' mali.

Questa stella consistea in una Costituzione saggia, moderata, figlia di maturo sapere e di matura esperienza. Questa dovea consistere in un patto sociale che sottraesse i popoli dalle violenze de'governi arbitrari, e i governi moderati dall'esagerate pretensioni de'popoli, in un patto voluto dall'utile universale, sanzionato dalla religione più augusta, e che giungesse finalmente a comporre le due cose pria credute insociabili, la libertà e il principato.

Verso il declinar del passato secolo le cose di Europa giunsero a tale, di essere divenuto necessario il riromporne i patti sociali. Ma dov'erano i Re padri amorosi de' popoli? e dov'erano i popoli figli ubbidienti de' Re? I rimedi a' quali si ricorse furono veleni per l'ordine sociale: fummo minacciati di nuova barbarie, e delle tenebre di eterna notte. Ed ancora non poche nazioni vanno fluttuando nell'incertezza di loro sorte: non trovano il vero punto di equilibrio ove fissarsi, e nol troveranno per lungo tempo, se la divina mano

del Creatore non le ricompone in miglior ordine, come intorno al sole, per le leggi di gravità stabili le orbite de'pianeti nel dì che trasse il Mondo dal caos.

In mezzo alle sventure universali di Europa, le ultime Spagne erano state viemaggiormente afflitte da tutt' i mali, onde Iddio suol fare esperienza della costanza e virtù di un popolo. Quasi soggiogate da un bellicoso e fino a quel momento creduto invincibile esercito straniero: il commercio distrutto: le colonie ribellate: espugnati i baluardi della penisola: incenerita la marina: sbaragliato l'esercito, prigioniero il Re. Quando alla voce della Religione e dell'onor nazionale si rammentano gl' Ispani esser discendenti de' Consalvi e dei Mendozza: corrono alle armi: debellano il nemico: liberano da' suoi timori l' Europa: riconquistan le loro antiche Cortes: riconquistano il loro Re: si formano una Costituzione che ha servito a noi di modello, e che non sarà inutil monumento di ragion politica alle nazioni dell' universo.

Signore, questa Costituzione è figlia di lunga esperienza, e di quei che meglio dettarono i pubblicisti di Europa dalla metà del passato secolo fin' ora. Ella sembra aver colto il vero punto di riposo e di contatto fra i dritti dei popoli e le prerogative de' monarchi. Ella ha saputo distribuire a' figli l' avita eredità, lasciando al padre una ragionevole latitudine nelle sue disposizioni; è lontana da tutti gli estremi viziosi che lasciano sempre nell' incertezza la sorte delle nazioni.

Questa Costituzione procede e s' innalza come una maestosa piramide; ne formano l'ampia e solida base la dichiarazione de' dritti e doveri de' cittadini; prosegue nelle ben calcolate elezioni, assicurando una scelta di rappresentanti nazionali, cui presiede sempre la religione; assiste al più ch' è possibile il voto universale; si allontanano i germi di corruzione; si apre la strada al merito, che si fa passare al vaglio di moltiplici e severi esperimenti. Questa Costituzione istessa definisce e circoscrive i limiti del potere legislativo, quind' insensibilmente lo avvicina all' esecutivo per mezzo del Consiglio di Stato e dell' alta Corte di giustizia, e pianta alla sommità dell' edifizio il Monarca in tutta la sua grandezza circondato da' suoi Ministri, e da tutto lo splendore, e la forza del potere esecutivo: tutto è ordine e simmetria, tutto solidamente costrutto; non resta luogo di aggiungere, non di togliere una pietra angolare del grande edifizio senza deturparlo o farlo cadere in rovina: qual'è durerà immoto ed indistruttibile come la gran piramide di Egitto, che da quaranta secoli sfida il tempo e le stagioni, e rimarrà a sostenerne gli oltraggi per lunghi secoli ancora.

S. R. M. Signore, noi abbiam giurata colle lagrime della gioia e con religioso rispetto questa Costituzione: il popolo ha veduto la nostra commozione e le nostre lagrime. Vostra Maestà ancora ha giurato lo stesso, e il discendente e l' erede della religione di S. Luigi e delle virtù civili di Carlo III non giura in vano. Ecco stabilito fra il Re e il suo popolo un nuovo patto sociale che assicura ad entrambi la loro quiete e la felicità avvenire. Iddio d' Israele non isdegnò spesso di pattuire col popolo eletto, e perchè lo sdegnerebbero i Re? Con questo patto è assicurata la grandezza vostra, la vostra gloria, e la legittimità della vostra Dinastia. Ella non riposa più su la volontà di un solo, non su precarie alleanze straniere, ma su la nostra riconoscenza: ma su la volontà decisa di sette milioni di cittadini pronti a versare l' ultima stilla del loro sangue in difesa della Religione degli avi, della Patria, e del Re.

Quell' adorabile famiglia che vi fiorisce di intorno, come all' ombra del maestoso cedro del Libano crescono le sacre palme, que' rampolli del vostro a noi sì caro primogenito figlio, cresceranno anch' essi nelle avite e domestiche virtù; dalla M. V. apprenderanno ad imitar le virtù degli avi, gli arcani de' governi, la sana politica, e la dura milizia. Uno ne crescerà certamente fra essi che di unita alle arti di pace saprà coltivare quelle della guerra. Egli accopierà al brillante coraggio e all' alma intrepida di Francesco I e di Enrico IV il sapere militare del gran Condè; e se, tolga il Cielo l' augurio, sarà chiamato a combattere, lo vedrem circondato da' bellicosi Marsi, da' Dauni, da' Sanniti, da tutti i popoli della Magna Grecia e della Trinacria alle frontiere del Regno, come l' Angelo del Signore con l' adamantina spada in mano stava alla difesa del paradiso terrestre.

Or finalmente, accettata e giurata la nostra Costituzione, non sarà più chimerica e sperata invano nell' esercito la forza che ebbero nelle armi i nostri avi, ed il risorgimento della marina: non più inceppati i progressi dello spirito umano e dell' istruzione pubblica; non disordinato e dilapidato il pubblico erario; non compromessa la dignità del Monarca e della Nazione nelle politiche transazioni. Le pagine del codice di Astrea rimarranno immuni da qualunque macchia, e custodite da incorruttibili Sacerdoti; e il potente braccio e la volontà della Maestà Vostra, e le assidue e vigili cure del Parlamento Nazionale assicureranno sì bel retaggio fino alla nostra più remota posterità. Risorgeranno i Zeleuci, e gli Archili, gli Archimedi, e i Tulli, onore delle nostre regioni e del genere umano: risorgeranno i bei monumenti dell' arte antica in questa terra felice, e riuniremo in una sola epoca tutti gli onori onde fummo fregiati dal fiorir degl' Italo-Greci ai tempi d' Augusto, e

dal regno di Alfonso di Aragona a quello di Carlo III.

Deh ! tu onnipotente Iddio, arridi dal Cielo a si felice augurio : conserva nel Re il padre e benefattore del popolo: conserva nel popolo la famiglia e il baluardo del Re: conserva nel Parlamento Nazionale il vigile custode delle nostre Costituzioni e delle nostre leggi : e fa che viva e regni per lunghi anni l'augusto nostro Ferdinando, sì che divenga il Nestore de' Monarchi Costituzionali.

Il Re ha risposto al discorso del Presidente con le parole seguenti.

Gradisco sommamente i leali sentimenti, che il Parlamento per l'organo del suo Presidente mi esprime: e spero con la sua cooperazione vedere sempre più felice e tranquilla questa Nazione, che per tanti anni ho governato, e governo.

Son succedute alle parole del Re nuove acclamazioni, dopo le quali S. M. ha tolto il discorso di apertura, e lo ha consegnato a S.A.R. il Duca di Calabria, perchè lo leggesse. Ecco le parole del Re.

Signori Deputati,

Incomincio dal rendere grazie a Dio che ha coronato la mia vecchiezza, circondandomi de' lumi de' miei amatissimi sudditi. In voi considero la Nazione come una famiglia, della quale potrò conoscere i bisogni e soddisfare i voti. Non altro è stato mai il mio desiderio nel lungo regno che il Signore mi ha concesso, se non di ricercare il bene, e di eseguirlo. Voi mi presterete d'ora innanzi la vostra mano nell'adempimento di questo sacro dovere: ed io raccogliendo dalla vostra propria voce i voti della Nazione, sarò liberato dall'incertezza di doverli interpetrare.

Per conseguire l'oggetto delle nostre comuni cure, io debbo richiamare la vostra attenzione alle importanti operazioni che vi sono commesse, ed alle difficoltà che noi dobbiamo superare. Il conoscere queste sarà un'eccitamento maggiore alla vostra saviezza ed alla vostra prudenza: ci farà acquistare anche la gloria se avremo saputo trionfare degli ostacoli che ci presentano le circostanze de' tempi, e le conseguenze stesse delle nostre passate vicende.

Voi siete in primo luogo incaricati dell'importante opera delle modificazioni da farsi alla Costituzione Spagnuola, onde adattarla al nostro bisogno. Molte delle nostre istituzioni sono compatibili con qualsivoglia ordine politico. Tali sono la divisione del nostro territorio, il sistema di pubblica amministrazione, ed il nostro ordine giudiziario. Io sono sicuro che il Parlamento valuterà sopratutto il bene di evitare il più che è possibile i cangiamenti dell'ordine interno, e tutto quello in generale, che la nostra stessa esperienza ci raccomanda. Noi consolideremo la Costituzione, se la fonderemo sulle basi delle nostre antiche istituzioni e delle idee che ci sono familiari. Non intendo già che questa considerazione vi ritenga dal proporre quegli inevitabili cambiamenti che sono necessari a rendere solido, durevole ed utile alla generalità il nuovo ordine politico che oggi fondiamo. Il mio animo riposa tranquillo nella saviezza del Parlamento, che saprà scegliere il giusto mezzo tra la necessità e l'utilità.

Vi raccomando principalmente di assicurare l'ordine pubblico, senza del quale ogni sistema politico e civile resterebbe privo di effetto. Voi saprete dar vigore al Governo, la forza del quale si confonde con quella delle leggi, quando il suo andamento è da queste diretto. Custodite gelosamente le guarentigie individuali de' cittadini; ma sottoponete le volontà particolari alla generale, e rivestite l'autorità che la rappresenta di tutti i mezzi necessari a farla rispettare. Questo è il primo carattere d'ogni governo civile e di ogni Nazione che voglia far rispettare la propria indipendenza.

L'inviolabile attaccamento che la Nazione ha dimostrato alla nostra cattolica Religione, mi rende sicuro che il Parlamento ne custodirà la purità e conserverà con ciò il più bel pregio della Costituzione. Noi non siamo stati mai persecutori delle opinioni altrui, ed abbiamo sempre lasciato a Dio il giudizio della credenza degli altri. Il nostro suolo non è stato mai macchiato da persecuzioni religiose, anche nel tempo del fanatismo e de' pregiudizi. Ma i popoli che professano un'altra credenza, non hanno il diritto di contaminare, neppur coll'esempio, l'unità e la purità della nostra dottrina. I doveri dell'ospitalità non possono essere maggiori di quelli che noi abbiamo verso noi stessi.

Stabilite felicemente, come spero, le basi del nostro ordine politico, ed invocata l'assistenza e la protezione del Signore Iddio a tutti i travagli da' quali dipende il riordinamento del regno, noi potremo facilmente provvedere a tutti i nostri interni bisogni.

Io debbo prima di ogni altra cosa manifestarvi la soddisfazione che provo nel vedere intorno a me i Deputati dell'una e dell'altra Sicilia. Queste due parti della mia famiglia, e egualmente a me care, e da ciascuna delle quali ho ricevuto luminose pruove di attaccamento, non sono state per me giammai divise. I disordini parziali non decidono della volontà nè dello spirito di una Nazione. Io sono stato sempre persuaso che la Sicilia di là dal faro non avrebbe mai smentito il nobile carattere che l'ha sempre distinta; e mi compiaccio ch'ella siasi affrettata a confermare col fatto la mia opinione. Dai lumi uniti di due popoli, a' quali la natura è stata prodiga dispensatrice d'ingegno e di generosi senti-

menti, io non posso non ripromettermi misure, leggi e regolamenti tali, che assicurano con indissolubili legami di unità e di reciprocazione la rispettiva loro felicità.

Affinchè voi possiate avere una esatta notizia della situazione del regno, io ho ordinato a tutti i miei Segretari e Ministri di Stato di presentare, il più presto che potranno, un rapporto dello stato di ciascun ramo. Lo stesso desiderio, per quanto riguarda le sue operazioni, ho manifestato alla Giunta provvisoria di governo, che ha col suo consiglio assistito il mio amatissimo Figliuolo e Vicario, ed ha sì bene corrisposto alla fiducia mia e della Nazione.

Lo stato delle nostre relazioni coll' estero è dilicato; ma presenta difficoltà, a superar le quali può forse essere bastevole la moderazione unita ad un contegno nobile e fermo.

La necessità di questo contegno vi persuaderà altresì de' sagrifizi che la Nazione dee fare nel ramo delle finanze. Lo stato di queste non è solamente la consegnenza della nostra attuale posizione, ma anche delle circostanze nelle quali ci trovammo dopo l' anno 1815. Voi vedrete dal rapporto del Segretario di Stato Ministro di questo ramo gli sforzi da me fatti, onde soddisfare a tutti gli straordinari bisogni, e preparare alla Nazione una stabile prosperità.

Le medesime circostanze hanno influito, e influiscono attualmente nel dipartimento della guerra. La vostra saviezza vi guiderà naturalmente a distinguere lo stato momentaneo dal permanente, onde l' armata serva al suo scopo, e non divenga onerosa alla Nazione. Le nostre milizie ci presentano una forza interna che non aggrava il tesoro, e che è della più grande utilità a mantenere l' ordine e la tranquillità delle persone.

Le stesse considerazioni vi si presenteranno per la nostra marina, che noi dobbiamo principalmente rivolgere alla protezione del commercio marittimo ed alla difesa delle nostre coste.

L' interesse del nostro commercio, politicamente calcolato, vi sarà presentato dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni. Formerà questo uno de' più gravi e più importanti argomenti delle vostre deliberazioni.

Voi troverete preparate tutte le altre istituzioni dalle quali dipende l' interna prosperità del regno. Io ho conservato dopo il 1815 tutte quelle che l' esperienza ed il voto Nazionale indicavano come necessarie ed utili.

Raccomando alle vostre cure gli Stabilimenti di educazione, di beneficenza, di umanità, le prigioni soprattutto, lo stato delle quali è ancora lontano da quello a cui avrei desiderato di portarle.

Il dipartimento della Giustizia presso a poco è fondato sulle stesse basi che io avrei stabilite. Io mi sono giovato dell' esempio e dell' esperienza, ed ho adottato le leggi, che mi sono sembrate le migliori; perchè di niuna altra passione sono stato capace, fuorchè del bene de' miei popoli. Il mio Ministro di Grazia e Giustizia vi proporrà i progetti necessari per perfezionare questo ramo importante. Se altri miglioramenti giudicherete necessari alla libertà delle persone ed alla sicurezza delle proprietà, voi dovete esser persuasi che proponendoli, andrete sempre incontro al mio desiderio.

Quanto agli Affari Ecclesiastici l' ultimo Concordato ha fatto sparire tutte le antiche controversie con la Corte di Roma. Per esso è stata restituita la calma alle coscienze. Sono stati ridotti i Vescovadi, e si è preparata la dotazione ed il miglioramento del Clero. Per ottenere questi vantaggi è stato d'uopo di convenire di molte transazioni. Io vi ho consentito, perchè le ho riguardate come prerogative, alle quali non ho voluto sacrificare l'interesse principale de' miei popoli. Io son persuaso che in tutte le future transazioni il Parlamento si farà sempre guidare dal rispetto dovuto alla Santa Sede, e dalla necessità di stringere sempre più le relazioni di amicizia che debbono esservi fra due Stati vicini ed insieme legati per un comune interesse.

Dopo questa breve esposizione dello stato nostro, mi rimane solamente a dirvi, che non permettendomi ancora le mie forze di ripigliare tutte le cure del governo, io continuerò per ora ad affidarle al mio amato Figliuolo ed erede il Duca di Calabria nella qualità di mio Vicario Generale. Io sono stato compiaciuto del modo ond' egli ha corrisposto alla mia ed alla vostra fiducia. L' esperienza servirà a renderlo sempre più maturo nel governo ed a voi più caro. Io avrò verso la Nazione il merito di avere non solamente formato il suo cuore, ma di avergli altresì additati i mezzi di rendervi felici.

Signori Deputati, niun momento nella storia della monarchia è stato più importante di questo. L' Europa tutta ha gli occhi sopra di noi. L' Onnipotente che regge il destino di tutti i popoli, ci ha messo nella posizione di acquistare con la moderazione e con la saviezza la stima di tutte le Nazioni. È nelle nostre mani il consolidare le nostre istituzioni, ed il renderle stabili, durevoli, e tali che producano la nostra prosperità.

Quanto a me, non farò che secondare il voto de' miei popoli, e sarò unito ad essi con quella medesima fiducia che hanno a me dimostrata. Io desidero portare con me nella tomba la vostra riconoscenza, e meritare il solo elogio di aver sempre voluto la vostra felicità.

Il Principe ereditario con un sentimento vivo e toccante ha così detto all' augusto suo genitore.

« Nell'atto che ringrazio a voi, mio amato Padre e Sovrano, della bontà con la quale vi siete degnato di esprimervi benignamente a mio riguardo, vi assicuro che tutti i miei sforzi, sinchè avrò vita, saranno diretti al vostro servizio ed al vantaggio della Nazione. »

Qui vivissimi applausi.

Intanto il Presidente ha così risposto al Re.

Sacra Real Maestà.

Con vera riconoscenza da' nobili sentimenti che la Maestà Vostra si è degnata farci esprimere per mezzo del Principe Ereditario suo Vicario Generale, rileva sempre più il Parlamento Nazionale quanto le sia rispettabile e cara quella costituzione che, convalidata dal suo giuramento, diviene il più sacro pegno della nostra esistenza politica e del nostro ben essere avvenire.

Tutti i Rappresentanti della Nazione son convinti che le innovazioni troppo rapide e frequenti conducono al disordine e alla incertezza dello stato civile e politico de' popoli: ma tutti sono egualmente persuasi che quando siano indicate dal bisogno, ed eseguite col tempo, con la riflessione, e con l'aver solamente avanti gli occhi il bene pubblico, riescano vantaggiose e profieue, seguendo così di pari passo la lenta progressione de' lumi del genere umano.

Niuna cosa dev' esserci tanto inviolabile e cara quanto la Religione de' nostri antenati, e quella che abbiam professata e professiamo ancora noi illibata ed esente da qualunque macchia in mezzo a tutte le sue vicende; ma i Monarchi e i popoli delle Sicilie si vantarono e si vantano nel tempo stesso di una moderazione in siffatta materia, che non turbò mai la pace di alcuno, nè fece mai versare una lagrima.

La fraterna ed intima amicizia che ci unisce all'isola di Sicilia, la quale pur forma, mercè la nuova Costituzione, un solo Stato con noi, e ci riunisce con più stretti vincoli ancora, si è accresciuta dall'arrivo de'suoi Deputati che già siedono in Parlamento, e ci aiutano nei nostri travagli co'loro lumi e con la loro esperienza; speriamo che giungeranno fra breve anche quelli de' paesi che furono agitati da passeggiero spirito di vertigine, e che di questo si estingua finanche la più lontana rimembranza.

Con riconoscenza il Parlamento aspetta dai Ministri di V. M. i loro rispettivi rapporti su le cose interne, su le finanze, su le relazioni estere, su la giustizia e l'ecclesiastico, sicuro di trovarvi tutte le nozioni necessarie al migliore andamento degli affari, sopra tutto con maggiore impazienza si aspetta quelli dei Ministri della Guerra e Marina, per conoscere il nostro positivo stato di difesa.

Non dubita il Parlamento dell'esattezza e dell'estensione de' travagli della Giunta Provvisoria di governo, ed essi verranno presi in considerazione dal Parlamento istesso con tutta la meritata attenzione.

A fronte di sì bella prospettiva siam non poco rammaricati nel sentire che per motivi di salute non sia ancora la M. V. nello stato di riprendere il timone del governo; ma se vi è cosa che possa consolarci di questa passeggiera privazione, si è l'assiduità e sapere che dimostra il bene amato vostro Vicario Generale nel maneggio de' pubblici affari: che Iddio conservi la di lui salute per il comun bene, e renda alla M. V. tutto il vigore de' più freschi anni per la prosperità della Nazione e per la crescente sua gloria. Son questi i più ardenti voti di tutti i Deputati al Parlamento Nazionale, che la M. V. degni accogliere con quella bontà che forma uno de' più bei pregi del suo cuore generoso.

Dopo questo discorso il Tenente Generale Guglielmo Pepe ha letta la sua rinunzia del comando in capo dell'esercito così concepita.

Signore,

Io vedo la M. V. circondato da' Rappresentanti della Nazione, assisa sul Trono della gloria, oggetto dell'amore e della riconoscenza pubblica. Questa è l'epoca più memorabile e più felice della nostra istoria. I miei voti sono adempiti: fedele alla mia promessa ed ai precetti Costituzionali, io depongo a piedi della M. V. ed in presenza de'Rappresentanti della Nazione il comando in capo dello esercito, che il solo attaccamento alla mia Patria, ed ai veri interessi di V. M. e della sua augusta Dinastia mi han fatto accettare. Felice nella tranquillità, sarò sempre il primo ad eseguire gli ordini di V. M. ed a spargere il mio sangue per la difesa della Costituzione e del Trono, qualunque sia il grado che piaccia alla M. V. di assegnarmi.

Il Cielo colmi di felicità la M. V. e la sua augusta Famiglia, e la conservi alla riconoscenza ed all'amor del suo popolo!

Il Cielo conceda alla virtù ed alla fedeltà de' nostri cittadini il pacifico godimento di una Costituzione, che farà la nostra prosperità, e stabilisce il Trono sopra fondamenta irremovibili!

Sua Maestà ha risposto:

Accetto la vostra rinuncia, e nel tempo stesso vi accerto della mia soddisfazione e riconoscenza, per aver saputo così bene osservare l'ordine e la tranquillità nelle passate emergenze.

Le grida di viva il Re, viva la Costituzione si son ripetute più volte, e così l'adunanza si è sciolta.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

SECONDA ADUNANZA

(2 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle ore 10 antimeridiane nel locale di S. Sebastiano coll' intervento del Presidente Galdi, de' quattro Segretari, Berni. Natale, Colaneri, e de Luca, e degli altri Rappresentanti Begani, Pelliccia, Firrao, Ruggiero, Delfico, Ginestous, Perugini, Mercogliano, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Desiderio. Morice, Melchiorre, Catalani, Macchiaroli, Pessolani, de Luca Antonio, Rondinelli, Caracciolo, Mazziotti, de Conciliis, Saponara, Lauria, Imbriani, de Filippis, Corbi, Sponsa, Cassini, de Cesare, Petruccelli, Giordano, Jacuzio, Jannantuono, Flamma, Donato, Trigona, Grimaldi, Mazzoni. Strano, Riola, Comi, Castagna, Coletti Michele. Orazio, Incarnati, Lozzi, Dragonetti, Paglione, Brasile, de Oraziis, Borrelli, Galanti, Ricciardi, Arcovito, Sonni, Rossi, Poerio, Scrugli, Ceraldi, Matera, Lepiane, Vivacqua, Carlino, Maruggi, Buonsanto, Tafuri, Losapio, Netti, Giovane, Nicolai, Angelini, e Semola.

Uniformemente al disposto dell'art. 76, del Regolamento interno delle Corti di Spagna, adottato provvisoriamente dal Parlamento, il Segretario Natale ha fatto lettura del processo verbale della terza Giunta preparatoria, ed il Segretario Berni ha letta la lista delle Commissioni particolari, ad oggetto di facilitar l'andamento ed il disbrigo degli affari di competenza del Parlamento. Le Commissioni e i Deputati addetti ad ognuna di esse sono i seguenti:

I. COMMISSIONE.

Legislazione.

1. Lauria Francesco
2. Scrugli Francesco
3. Saponara Felice
4. Arcovito Girolamo
5. Catalani Vincenzo
6. Tafuri Michele
7. Pelliccia Alessio
8. Ceraldi Pasquale
9. De Cesare Innocenzio

II. COMMISSIONE.

Guerra, Marina, ed Affari Esterni.

1. Begani Alessandro
2. Bausan Giovanni
3. Rossi Francesco
4. Morici Domenico
5. Macchiaroli Rosario
6. Poerio Giuseppe
7. De Conciliis Lorenzo
8. Firrao Giuseppe Cardinale
9. Donato Tommaso

III. COMMISSIONE.

Milizie Provinciali, Gendarmeria ed ogni altro oggetto di Pubblica Sicurezza.

1. Sponsa Diodato
2. Perugini Pietropaolo
3. Borrelli Pasquale
4. De Piccolellis Ottavio
5. Coletti Decio
6. Melchiorre Paolo
7. Mazziotti Gerardo
8. Vivacqua Francesco
9. Corbi Carlo

IV. COMMISSIONE.

Finanze.

1. Matera Domenico
2. Ginestous Cesare
3. Grimaldi Giuseppe
4. Incarnati Francesco Saverio
5. Giordano Tommaso
6. Paglione Giovan Domenico
7. Pessolani Saverio Arcangelo
8. Losapio Giuseppe
9. Dragonetti Luigi

V. COMMISSIONE.

Commercio, Agricoltura, Arti ed Industria.

1. Angelini Gianfedele
2. Netti Raffaele
3. Coletti Ab. Michele
4. Giovine Giuseppe Maria
5. Jacuzio Francesco
6. Riolo Paolino
7. Lozzi Giovannantonio
8. Comi Vincenzo
9. Caracciolo Gerardo

VI. COMMISSIONE.

Istruzione Pubblica.

1. Petruccelli Francesco
2. Semola Mariano
3. Strano Francesco
4. Sonni Domenico
5. Jannantuono Papiniano
6. Lepiane Vincenzo
7. Flamma Paolo
8. Buonsanto Vito
9. Desiderio Giuseppe

VII. COMMISSIONE.

Esame e tutela della Costituzione.

1. Delfico Melchiorre
2. Ricciardi Amodio

3. Nicolai Domenico
4. Galanti Luigi
5. Maruggi Giovanni
6. Cassini Domenico
7. Vasta Tommaso
8. Ruggiero Pietrantonio
9. Imbriani Matteo

VIII. COMMISSIONE.

Amministrazione Provinciale e Comunale.

1. Carlino Ippazio
2. Rondinelli Benedetto
3. De Oraziis Biagio
4. Brasile Saverio
5. Trigona Salvatore Giuseppe
6. Fantacone Giancarlo
7. Castagna Michelangelo
8. De Luca Antonio Maria
9. Mercogliano Antonio

IX. COMMISSIONE.

Governo Interno.

1. Presidente
2. Segretario Berni
3. De Filippis Carlo
4. Mazzone Liberante
5. Orazio Giuseppe

Il Deputato Borrelli ha fatto osservare, non per rivenire sul già stabilito dal Presidente, ma per sua dilicatezza, ch'egli ritrovavasi Presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza, e che credea necessaria questa sua dichiarazione, trovandosi ora addetto anche alla Commissione, che tratta oggetti di Pubblica Sicurezza. Il Presidente ha risposto, che la fiducia, che il Deputato Borrelli ispirava, inaridiva il seme di qualunque dubbio a questo riguardo. Il Deputato Mazziotti ha presa la parola, dicendo che per verità la carica di Presidente di Pubblica Sicurezza non potea esercitarsi contemporaneamente colle auguste funzioni di Deputato al Parlamento: e che quindi sarebbe stato conducente, che durante la sessione della Deputazione, il Deputato Borrelli avesse sospeso il disimpegno delle funzioni di Presidente di Pubblica Sicurezza. Il Deputato Netti ha appoggiata questa mozione. Il Deputato Lauria ha presa la parola dicendo, che la quistione sull'incompatibilità delle due qualità nella persona del Deputato Borrelli era fuori di tempo. mentre essa dovea trattarsi nelle Giunte preparatorie, e quando faceasi la verifica de' poteri; ma che indipendentemente da ciò niuna incompatibilità vi esisteva. La Pubblica Sicurezza non è la tremenda Polizia d'un tempo, riducendosi ora ad una paterna vigilanza per prevenire i delitti. D'altronde la Pubblica Sicurezza non riguardava che la Provincia di Napoli, la quale non si estendea a tutto il Regno, e che il cittadino Borrelli era stato eletto dalla Provincia di Abruzzo Citeriore. Il Deputato Poerio ha opinato che la quistione promossa dal primo preopinante Mazziotti era importantissima, riguardandola in genere; e che quindi dovea esaminarsi con molta ponderazione se una stessa persona potesse esercitare il sacro Ministero legislativo, come uno de' rappresentanti della Nazione, e contemporaneamente una carica di potere esecutivo di non lieve influenza. Parecchi Deputati hanno appoggiata la mozione. Il Deputato Dragonetti ha fatto la mozione, che la stessa incompatibilità dovea dichiararsi relativamente a quei Deputati ch'esercitavano la professione dell'Avvocheria. Il Deputato Poerio ha appoggiato la mozione. Il Deputato Berni ha preso la parola, ed ha detto che il Parlamento avea provvisoriamente adottato il Regolamento interno delle Corti di Spagna, che l'art. 76 di quel Regolamento consegrava questa seconda adunanza alla lettura del verbale della terza Giunta Preparatoria, ed alla pubblicazione della lista delle Commissioni, senzachè potessero farsi nuove mozioni. Ha conchiuso perchè fosse aggiornata. Messe ai voti le proposizioni, a maggioranza assoluta si sono aggiornate per riproporsi in altra adunanza.

Il Deputato Poerio ha detto, che malgrado il rispetto dovuto al Regolamento interno provvisoriamente adottato, pure poteavi essere tal caso di urgenza, da esigere una eccezione al disposto da quel Regolamento. Urgentissima cosa era infatti la nomina del Consiglio di Stato, senza di cui infruttuósamente si sarebbe chiesta al potere esecutivo la sanzione di quelle leggi da farsi dalla Rappresentanza Nazionale.

Messa a' voti la proposizione si è preliminarmente dichiarata all'unanimità l'urgenza della mozione.

Ciò fatto si è cominciato a discutere intorno al numero de' Consiglieri di Stato. La Costituzione ne fissa 40 per la Spagna. Il Regno delle Due Sicilie deè averne altrettanti, o dee questo numero ridursi ? Siccome la risoluzione della quistione importar potea una modificazione all'art. 231 della Costituzione ; così il Parlamento ha deciso, che la mozione fosse rimessa alla Commissione dell'Esame e Tutela della Costituzione, perchè nella prossima adunanza presentasse il suo rapporto sull'oggetto. Il Deputato Riolo avendo osservato che nell'art. 232 della Costituzione parlasi di quattro Grandi di Spagna, che debbono far parte del Consiglio di Stato, ed avendo fatto riflettere che il Regno delle Due Sicilie non avea Grandi di Spagna, si è pure dal Parlamento incaricata la stessa Commissione di fare il suo rapporto anche relativo a questo punto.

Il Deputato Macchiaroli ha detto, che essendosi dichiarato affare urgente la nomina del Consiglio di Stato, era giusto di devenirsi senza perdita di tempo alla elezione della Commissione di cui parla l'art. 116 del Regolamento.

Il Deputato de Cesare ha motivato di modificarsi l'art. 116 del regolamento interno provvisoriamente adottato, relativo al modo di eleggere i Consiglieri di Stato. Si dice in esso che una Commissione dee presentar la lista de' Consiglieri di Stato, ma senza che sia limitata la facoltà delle Corti in nominar gli individui indicati nella lista. Ha soggiunto il preopinante di doversi lasciare ogni Deputato nella piena libertà di presentare una lista tripla del numero de' Consiglieri da eleggersi.

Il Presidente ha presa la parola, ed ha detto, che sebbene l'elezione del Consiglio di Stato dovea esser fatta al più presto possibile, non di meno era questa elezione di tanta importanza da non doversi avventurare; che bisognava lasciare un certo tempo a ponderare la rosa ed a conoscere le persone; e che quindi tanto la nomina della Commissione, quanto la modifica proposta dal Deputato de Cesare poteva benissimo trattarsi dopo che la Commissione dell' Esame e Tutela della Costituzione avea fatto il rapporto di cui era stata incaricata; e che in tanto per essere più uniformi al prescritto del regolamento, conveniva venire alla lettura delle comunicazioni fatte. Il Parlamento ha adottato questo sentimento: le due proposizioni sono state aggiornate, ed il Segretario Berni ha proceduto alla lettura de' due uffizi, l'uno diretto dal Ministro degli Affari Interni, l'altro dal Ministro degli Affari Esteri. Il primo facea conoscere essergli necessario qualche giorno di tempo fino allo spirare dell'entrante settimana, per rettificare la bilancia di Commercio, e raccogliere tutt' i dati tendenti a perfezionare il rapporto che ei far dovea al Parlamento dello stato del suo Ministero. Il secondo facea sentire ch' egli era pronto a fare il suo rapporto relativo alle relazioni del Regno delle Due Sicilie colle altre Potenze; che nulla vi era che non potesse essere pubblico, ma che ove il Parlamento avesse chiesti nuovi schiarimenti, era allora che lo pregava di unirsi in Comitato segreto.

Il Parlamento è stato d'avviso accordarsi al Ministro di Affari Interni la chiesta dilazione; sentirsi nella prossima adunanza il Ministro di Affari Esteri; e poichè come il Deputato Dragonetti, de Piccolellis ed altri hanno osservato strettissimo il legame che congiungeva gli Affari Esteri a quelli della Guerra, e della Marina, così ha pur deciso invitarsi ambo i Ministri di Guerra e Marina a fare i loro rapporti unitamente al Ministro di Affari Esteri nella prossima adunanza.

Il Presidente ha proposto di farsi un indirizzo al Re, ringraziandolo de' generosi sentimenti manifestati all'occasione della solenne apertura del Parlamento: la proposizione è stata approvata all'unanimità. Il Presidente ha nominata una Commissione di cinque Deputati per presentare al Parlamento nella prossima adunanza il progetto di indirizzo; e la Commissione è stata composta da' Deputati Poerio, Scrugli, Nicolai, Borrelli, e Flamma.

Riguardandosi come urgenti le tre modificazioni proposte dalla Commissione incaricata di un progetto di regolamento interno per sostituirlo a quello delle Corti di Spagna, provvisoriamente adottato; si è passato alla lettura delle tre modificazioni, ed il Deputato Borrelli, uno della Commissione, ha reso ragione di esse.

La prima riguardava il numero delle Commissioni, che sono state ridotte a nove colle seguenti denominazioni. 1. Legislazione. 2. Guerra, Marina, ed Affari Esteri. 3. Milizie Provinciali, Gendarmeria, ed altri oggetti di Pubblica Sicurezza. 4. Finanze. 5. Commercio, Agricoltura, Arti, e Industria. 6. Istruzione Pubblica. 7. Esame, e Tutela della Costituzione. 8. Amministrazione Provinciale, e Comunale. 9. Governo Interno del Parlamento. Questa modifica è stata discussa in comitato segreto, ed è rimasta approvata con qualche leggiera emenda d'espressione.

La seconda riguardava la votazione; non rilevandosi chiaramente dal Regolamento Interno delle Corti quando bisognava usare la votazione aperta, e quando la segreta: si era proposto di soggiungersi che la votazione sarebbe stata segreta ogni volta che si trattava di persone, aperta in tutti gli altri casi. Dopo una leggiera discussione, avendo presa la parola Vivacqua, Giovane, Saponara, ed altri, e dopo l'avviso del Presidente è rimasta modificata a questo modo: La votazione sarà segreta semprecchè si tratti di elezione; aperta semprecchè si tratti di affari pubblici; ed ove un' affare pubblico riguardasse ancor le persone, in tal caso deciderà il Parlamento se la votazione debba essere aperta, o segreta.

La terza riguardava il modo con cui le Commissioni dovevano regolare i loro travagli. Si era proposto, che esaminato da una Commissione un progetto di Legge, si passasse alle altre Commissioni parziali, e che ciascuna di queste lo esaminerà particolarmente, proponendo a maggioranza di voti l'emende, aggiunzioni, o sottrazioni a farvisi: che ciascuna Commissione deputerà uno de' suoi membri a dichiarare il parere da lei adottato; che questi membri riuniti determineranno a maggioranza di voti, se debba esser modificato, o no, e che dopo di ciò il progetto poteva esporsi alla totalità del Parlamento per esser discusso nel modo stabilito dalla Costituzione.

Il Deputato Saponara ha contraddetta questa modificazione, sostenendo che nella Costituzione vi eran presidii valevoli per non far aver d'uopo di tante precauzioni nell'esaminarsi un progetto di legge, precauzioni, che oltre all'essere inutili, finivan per generar l'intrigo e la cabala. Il Deputato Ruggiero ha sostenuta la stessa opinione, soggiungendo che col metodo indicato era ben difficile di ottenersi un mezzo di perfezionamento; che anzi esso giovava solo a rendere particolarmente affezionate le Commissioni alle loro opinioni, e quindi ad inceppare la libertà de'Deputati. Il Deputato Angelini ha detto che tutte le ragioni tratte dagli altri Regolamenti, e che aveano indotto la Commissione ad opinare in quel modo, non erano adattabili al caso nostro, e che il progetto riusciva dannoso. Il Deputato Vivacqua ha soggiunto, che il metodo era ineseguibile. Il Deputato Poerio ha detto, che la modifica suggerita, stante la divisione del Parlamento in tante Commissioni, il che assorbiva tutti i membri dello stesso, rendeva la pubblica discussione una semplice scena di apparenza. Il Deputato Flamma ha detto, che secondo il sistema proposto il minor numero avrebbe sempre vinto il maggiore. Il Deputato Dragonetti ha opinato, che trovandosi nella Costituzione il metodo col quale deve essere discusso un progetto di Legge, era inutile soggiungere delle nuove formalità, che lo Statuto non avea indicate.

Il Presidente finalmente ha detto che il calcolo della probabilità somministrava un potente argomento contro la modificazione proposta, che la quistione gli sembrava discussa abbastanza, e che quindi era tempo di devenirsi alla votazione. Messa dunque a'voti la modifica è stata rigettata a maggioranza di voti.

Dopo di ciò il Presidente ha detto, che nel giorno 3 Ottobre non vi era Adunanza, affin di dare alla Segreteria un certo sistema: che l'Adunanza rimaneva fissata pel dì 4 Ottobre alle ore dieci antimeridiane: che gli oggetti da trattarsi erano. I. Rapporto del Ministro della Guerra, e Rapporto del Ministro di Marina, ciascuno nel ramo di sua pertinenza. II. Rapporto della Commissione di Esame e Tutela della Costituzione relativamente al numero de' Consiglieri di Stato. III. Progetto d'indirizzo al Re.

In fine il Presidente ha dichiarato, che l'Assemblea era sciolta, e l'Assemblea si è sciolta alle ore tre e mezzo pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

TERZA ADUNANZA

(4 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle ore dieci antimeridiane nel locale di S. Sebastiano coll'intervento del Sig. Presidente Galdi, de'quattro Segretari Berni, Natale, Colaneri, e de Luca; e degli altri Rappresentanti Begani, Pelliccia, Firrao, Ruggiero, Delfico, Ginestous, Perugini, Merogliano, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Desiderio, Morice, Melchiorre, Catalani, Macchiaroli, Pessolani, De Luca Antonio, Rondinelli, Caracciolo, Mazziotti, de Conciliis, Saponara, Lauria, Imbriani, de Filippis, Corbi, Sponsa, Cassini, De Cesare, Petruccelli, Giordano, Jacuzio, Jannantuono, Flamma, Donato, Trigona, Grimaldi, Mazzoni, Strann, Riolo, Comi, Castagna, Coletti Michele, Orazin, Incarnati, Lozzi, Dragonetti, Paglione, Brasile, de Oraziis, Borrelli, Galanti, Ricciardi, Arcovito, Sonni, Rossi, Poerio, Scrugli, Ceraldi, Matera, Lepiane, Vivacqua, Carlino, Maruggi, Buonsanto, Tafuri, Losapio, Netti, Giovine, Nicolai, Angelini.

Lettisi i due verbali dell'Adunanza del 1 Ottobre, e dell'altra de' due; dietro l'osservazione del Deputato Dragonetti diretta acciò in questo ultimo verbale fosse inserita la sua mozione relativa ad interdirsi a' Deputati l'esercizio dell'avvocheria, il Segretario Berni ha fatto conoscere, che non essendovi il soccorso degli Stenografi, era impossibile che la memoria potesse ritenere tutto ciò che dicesi in Parlamento per via di mozioni e discussioni: chè perciò affin di rendere il più che fosse possibile esatto il verbale delle adunanze, era indispensabile che ogni Deputato, dopo la mozione o il discorso, avesse passato nelle mani del Segretario il riassunto dell'una, o dell'altro. La proposizione è stata accolta.

Dopo di ciò si è letto un rapporto del Tenente Generale Guglielmo Pepe sullo stato delle Milizie Nazionali, e dello spirito pubblico nelle Provincie. Il Parlamento ha deciso inviarsi alla Commissione di Guerra, e Marina, ed Affari Esteri, ed ove bisogno vi fosse di schiarimenti, invitarsi allora il Tenente Generale a darli sia scritti, sia a voce.

Il Ministro degli Affari Esteri ha letto dalla tribuna il suo rappòrto sulle relazioni politiche del Regno delle Due Sicilie colle potenze straniere; il quale è così concepito:

Signori deputati

» Il voto di tutti i buoni è esaudito. Un ordine costituzionale regola alla fine la Patria nostra. La Nazione ha preso quella nobile attitudine che conviene ad una santa e giusta causa. L'unione della libertà col Trono non è più un problema. Quella *rara felicità di tempi*,

in cui lice sentir ciocchè vuolsi, e dir ciocchè sentesi, e che il più liberale storico dell' antichità celebrò sotto l' impero di Nerva e di Traiano, noi la vediam realizzata a dì nostri, sotto il paterno regno di Ferdinando, assicurati anche del futuro dalla grande anima del suo real successore.

Ai Rappresentanti della Nazione riuniti in questo augusto consesso, con franchezza si presenta un ministro, allorchè dee render conto di ciò che ha operato lealmente il Governo pel bene dello Stato.

Vero è che il vantaggio stesso de' popoli esige di non pubblicarsi delle relazioni politiche, se non quello soltanto che permette la prudenza. Ma lo scopo a cui ha mirato il nuovo ministero degli affari esteri fin dal primo momento della sua installazione, potrà dagli alti lumi de' Deputati della Nazione essere giustamente apprezzato, sulla esposizione de' fatti che loro presenta.

All' epoca della nostra politica riforma, cioè in luglio del corrente anno 1820, il regno delle due Sicilie era in pace con tutte le potenze straniere.

Nei fasti della nostra diplomazia, il quinquennio, compreso tra la ristaurazione dell' augusta dinastia de' Borboni sul trono di Napoli e la nostra politica rigenerazione, è stato fertilissimo di stipulazioni di ogni genere.

Io ne farò una rapida e succinta indicazione, a solo fine di dare un' idea ai Rappresentanti della Nazione degl' impegni contratti dal Governo in quell' epoca colle potenze estere, riserbandomi di offrirne al bisogno i documenti che il Parlamento volesse richiederne.

Oltre gli atti di accessione al trattato del congresso di Vienna de' 9 giugno 1815, ed il trattato della santa alleanza de' 26 settembre dello stesso anno, sono state conchiuse nell' epoca sopraccennata le seguenti transazioni, le quali tutte adempite si trovavano in piena osservanza, prima del 6 luglio, data della nostra politica riforma.

Un trattato di alleanza tra la corte delle due Sicilie e l' Austria fu stipulato in Vienna il 12 giugno 1815 per la difesa reciproca del regno e degli Stati Austriaci d'Italia da ogni aggressione straniera. Il contingente di 25 mila uomini da noi promesso con quel trattato fu poi ridotto a 12 mila da una convenzione conchiusa parimente in Vienna il 4 febbrajo 1819.

La sicurezza della nostra navigazione, e la redenzione de' nostri concittadini schiavi, occasionarono i trattati di pace col Dey d'Algieri in data de' 3 aprile 1816, col Bey di Tunisi in data de' 17 aprile, e col Pascià di Tripoli in data de' 29 aprile dello stesso anno.

Per ottener la rinunzia al privilegio che l' Inghilterra, la Francia e la Spagna avevano della bandiera franca, furono stipulati i trattati colla prima di quelle potenze ai 26 settembre 1816, colla seconda il 28 febbrajo 1817, e colla terza il 15 agosto dello stesso anno, accordando ad essa in compenso una diminuzione del 10 per cento sul dazj delle mercanzie e de' generi indigeni importati sul bastimenti di quelle nazioni rispettive.

Varie convenzioni ebbero luogo ancora colla Santa Sede, cioè una de' 4 luglio 1816, per la consegna de' malfattori e de' disertori, un altra de' 19 luglio 1818, per la persecuzione de' malviventi, una terza de' 6 luglio 1819 per regolare i transiti delle dogane di Frontiera, una quarta de' 7 dicembre 1819, con un articolo addizionale in data dello stesso mese per istabilire la vendita de' generi di privativa in Benevento e Pontecorvo. Oltre a ciò il Concordato in data de' 16 febbrajo 1818 per regolare gli affari ecclesiastici del regno.

Onde soddisfare alle domande della Russia, dell' Austria e della Prussia, per un compenso pecuniario a favore del Principe Eugenio di Beauharnais, una dichiarazione da noi fu fatta il 9 settembre 1817, colla quale si stabilì sotto la mediazione dell' Inghilterra, che questo compenso dovesse essere di 5 milioni di franchi. La detta dichiarazione fu notificata dalla Russia il 10 novembre, dall' Austria il 25 novembre dello stesso anno, e dalla Prussia il 3 gennajo 1818.

La liquidazione de' rispettivi crediti risultanti da somministrazioni militari diede luogo ad una convenzione colla Russia in data degli 8 agosto 1818.

Colla Sardegna ne fu pure una stipulata il 29 maggio 1819 per la reciproca estradizione e consegna de' delinquenti.

Un' altra ebbe luogo poco dopo col Portogallo, cioè agli 11 dicembre dello stesso anno, per lo trasporto di molti condannati a Rio Janeiro.

E finalmente molte convenzioni e dichiarazioni sonosi fatte con quasi tutte le potenze di Europa, per l' abolizione de' dritti d' albinaggio e di detrazione di eredità e di emigrazione conosciuti sotto le denominazioni *di ius albinagii, ius detractus, gabella haereditaria et census emigrationis*.

E passando dalle transazioni, che concernono lo Stato a quelle che riguardano la Famiglia regnante, si sono stipulati nel periodo anzidetto tre contratti matrimoniali.

Il primo in data de' 15 aprile 1816 tra S. A. R. la Principessa Carolina Ferdinanda, figlia primogenita di S. A. R. il Duca di Calabria coll' infelice Duca di Berry, nipote di S. M. il Re di Francia.

Il secondo, in data de' 26 luglio 1816, tra S. A. R. il Principe di Salerno con S. A. I. e R. l' Arciduchessa Maria Clementina figlia di S. M. l' Imperatore d' Austria.

Il terzo finalmente, in data de' 3 agosto 1818, tra S. A. R. la Principessa Luisa Carlotta, fi-

gliuola secondogenita di S. A. R. il Duca di Calabria, con S. A. R. l'Infante D. Francesco di Paola, fratello di S. M. il Re di Spagna.

Seguita la istallazione del nuovo ministero degli affari esteri all'epoca del 6 luglio, la prima operazione del governo fu di comunicare l'avvenuto cangiamento ai rappresentanti delle potenze straniere residenti in Napoli, perchè ne avessero informato le loro rispettive corti. La stessa comunicazione fu fatta ai ministri di S. M. presso le potenze estere.

Suppose poi con ragione il governo che il gabinetto Austriaco sarebbesi grandemente allarmato degli avvenimenti del Regno: perlocchè appena dalle provincie pervennero le prime notizie della loro adesione al nuovo ordine di cose, pensò di spedire a Vienna il Principe di Cariati per darsene piena conoscenza a quella corte, onde non avesse preso occasione di contrariarle dalle espressioni di un articolo segreto del trattato de' 12 giugno 1815, il di cui senso ambiguo poteva dar luogo a qualche spiegazione. Era egli incaricato d'istruire l'ambasciatore principe Ruffo de' motivi che aveano indotto S. M ad aderire a' voti del suo popolo coll'adottare la Costituzione di Spagna, e di recargli ordini i più pressanti di assicurare il gabinetto austriaco, che tutte le relazioni esistenti tra i due Stati sarebbonsi mantenute scrupolosamente. Era egli incaricato ancora di presentare una lettera di S. A. R. il Duca di Calabria a S. M. l'Imperatore, non avendo potuto portar lettera particolare del Re, perchè allora ammalato, nè altra di gabinetto per non esser seguito ancora il primo giuramento alla Costituzione.

La disubbidienza del Principe Ruffo agli ordini del Governo, e più ancora l'avversione del gabinetto di Vienna alle nuove istituzioni, accresciuta nel caso presente dall'interesse di allontanarne l'esempio dal Regno-Lombardo-Veneto, rendettero infruttuosa la missione del principe di Cariati. Il principe di Metternich con lui si espresse « che il cangiamento avvenuto in Napoli era l'opra di una fazione, » che tendeva al sovvertimento dell'ordine so» ciale, e che non poteva dall'Austria giam» mai riconoscersi. »

Nel mentre ciò avveniva, il Re, dopo aver dato il suo giuramento alla Costituzione, notificò quest'atto, con lettere da lui sottoscritte il 19 luglio a tutte le potenze di Europa: ed il Governo ingiunse a tutti i suoi agenti presso l'estero di ricevere il giuramento di tutti i regnicoli che vi dimorassero e di rilasciare i passaporti a tutti quelli tra essi che fossero esiliati per causa di opinione.

Indi a poco, cioè ne' primi giorni di agosto, si spedì il duca Niccola di Serracapriola con lettere confidenziali del Re, e del Principe Vicario Generale per l'Imperatore d'Austria, con l'ordine al principe Ruffo di rendersi in Napoli a dar conto della sua condotta. Ma questa missione non ebbe un miglior esito della precedente. Il ministro austriaco si ricusò di presentare all'imperatore il duca di Serracapriola, s'incaricò egli di consegnar le lettere del Re e del Principe a S M. Imperiale, e si espresse colle solite prevenzioni, che l'Austria ha voluto far prevalere fin dal primo annunzio del nostro cangiamento, e simili a quelle che avea manifestate a Cariati. Ruffo dal suo canto ricusò nuovamente di obbedire, donde nacque la sua destituzione. Finalmente l'annunzio che fece Serracapriola della nomina del duca di Gallo, che dovea succedere in Vienna a quel nostro ambasciatore, produsse il rifiuto di riceverle.

Giunto il duca infatti a Klagenfurth, per ordine del Governo Austriaco dovè arrestare il suo cammino. Reclamò egli al principe di Metternich su questa strana ed inaspettata misura, ma ne ottenne in risposta « che l'Imperatore era nella impossibilità di riceverle, » che agende diversamente, rinuncierebbe ai » principi che gli erano di guida, che in se» guito di un sovvertimento, il quale distrug» ge dai suoi fondamenti l'edificio sociale, e » minaccia al tempo stesso la sicurezza dei » Troni, quella delle istituzioni riconosciute, » ed il riposo de' popoli, S. M Imperiale, » qualunque potesse essere l'attaccamento, » che professa a tanti titoli pel Re e per la sua » Famiglia, non potebbe sconoscere questi » stessi principj, ed agire in contraddizione » con essi ». In seguito di questa notificazione, il nostro ambasciatore uscì dagli Stati Austriaci, e si fermò in Bologna per attendere gli ordini del Governo.

Il principe di Cimitile, incaricato di una missione straordinaria alla Corte di Pietroburgo, potè anche vedere in Vienna il principe di Metternich, presso il quale aveva istruzioni di far valere le nostre ragioni: ma gli furono fatte da quel ministro le stesse osservazioni, che a Cariati ed a Serracapriola, i quali tutti e tre invano tentarono di combattere co' più solidi argomenti.

In Vienna, il principe di Cimitile ebbe inoltre il dispiacere di udire dal ministro russo presso quella Corte (sebbene in termini più urbani), che l'Imperatore Alessandro non poteva accettare la sua missione. Gli fu scritto dal detto ministro che « il suo Sovrano essen» do intimamente legato a' suoi Augusti Allea» ti con trattati ed indissolubile amicizia, ogni » attitudine, che porterebbe una specie d'ini» ziativa sarebbe una deviazione in questa nor» ma, soprattutto in un oggetto tanto grave, » quanto quello, che presenta le Stato attuale » delle cose nel Regno delle Due Sicilie, il qua» le reclama la mediazione di un accordo co» mune tra' garanti dell'Ordine Europeo. » Dopo ciò il ministro austriaco impose allo stes-

so Cimitile di lasciar gli Stati della monarchia, per io che si è recato anch'egli in Bologna per attendere gli ordini del Governo. Ma prima di partir da Vienna, avendo avuto luogo di rivedere quel ministro, il medesimo, fermo sempre nelle sue idee, si lasciò dire soltanto che non era avverso ai sentimenti di conciliazione, ma che credova impossibile di potervi giungere a motivo de'principi, con cui si è fatto il nostro politico cangiamento.

Due soli sono dunque i documenti uffiziali, che abbiamo delle disposizioni delle grandi potenze a nostro riguardo. Il primo ci dimostra le ingiusto prevenzioni dell'Austria e le sue mire ostili: il secondo ci fa conoscere il progetto della Russia di non prender l'iniziativa sulle nostre cose, e di trattarle d'accordo co' suoi Alti Alleati. Le altre potenze seguendo lo stesso sistema, e per deferenza alle due summentovate, non hanno risposto alla comunicazione del Re, e tutte, chi più e chi meno, agiscono con noi freddamente, eccetto la Spagna e la Svizzera che hanno risposto nel modo generoso ed amichevole, che già il pubblico conosce.

La Corte di Austria è però quella, che mostra di aver preso un sistema di opposizione al nostro politico cangiamento per semplice calcolo di prevenzioni e di principi a lei particolari, indipendentemente da ogni considerazione d'interesse generale, o derivante dalla situazione del regno. Essa sola ha scritto note alle grandi potenze, alla confederazione germanica, per impegnarle nel suo sistema contro di noi. Essa pure, per quanto portano le informazioni pervenute al mio ministero, ha offerto alle corti di Sardegna, di Toscana e di Roma di presidiare colle sue truppe i loro Stati, ritirandone quelle del paese, lo che l'è stato negato. Essa ha accresciuto le sue forze in Italia di circa 30 mila uomini di fanteria e 2000 di cavalleria, che unite a quelli che vi si trovavano, portan l'esercito austriaco a poco meno di 70 mila combattenti, numero superiore a ciò che potrebbe richiedere il mantenimento della tranquillità nelle suo Provincie Italiane. Ha rinforzato inoltre con circa 4000 uomini le guarnigioni dei castelli di Ferrara e di Comacchio, che ha dritto di presidiare in seguito delle decisioni del congresso di Vienna. Ha disposto, per quanto dicesi, la marcia di altri 20 mila uomini sull'Italia. Essa, in fine, ha stabilito una specie di singolare inquisizione contro il nome napoletano. E qui mi sia permesso di rendere un omaggio alla moderazione ed alla grandezza d'animo della nostra Nazione. Noi rispondevamo a tutte queste provocazioni con sentimenti e con atti ben diversi. Mentre il nostro ambasciatore era fermato su la frontiera dell'Impero Austriaco, una legazione di Austria rimaneva in Napoli tranquilla spettatrice de' nostri avvenimenti. Rispettata al par delle altre ha essa senza alterazione corrisposto col nostro Governo; ne ha ottenuto riguardi e facilitazioni d'ogni genere. Sicuri di noi stessi, abbiam veduto con piacere, che quella legazione facesse i suoi regolari rapporti alla sua Corte. Qual maggior prova della insussistenza di tutte le voci calunniose contro noi sparse?

Avremmo noi permesso, che un agente della Corte, che ci dichiarava la più decisa opposizione, fosse rimasto testimone delle nostre cose, se avessimo potuto rimproverarci il più piccolo eccesso? Vi è anche dippiù. Mentre i giornali di Vienna e di Milano parlavano così male di noi, i nostri, ancorchè potessero usare della libertà della stampa, rispondevano con moderazione Mentre un nostro console era rimandato da Milano, i consolati austriaci erano in piena attività nel Regno: la bandiera ed il commercio austriaco erano rispettati. Nè ciò si attribuisca a debolezza, chè tutt'altro presenta lo stato attuale della Nazione; ma ad un sentimento di longanimità che accompagna tutte le operazioni di un Governo liberale.

Praticati però tutti i tentativi per far sentire ragione all'Austria, e vedendo, che lungi dal riuscir nell'intento quella Potenza continua nel suo sistema di opposizione, il Governo ha creduto della sua dignità di domandarle una spiegazione categorica sullo straordinario aumento delle sue forze in Italia, o sui suoi progetti relativi al Regno. Una nota è stata inviata quindi al principe di Metternich, e copie ne saranno pure inviate a tutti gli agenti esteri qui residenti ed ai nostri ministri presso i governi di Europa.

Sembra che un congresso delle grandi Potenze avrà luogo in Troppau o in Teschen nel corso di questo mese, o che il principale oggetto ne saranno gli affari di Napoli. È da sapere che la verità e la giustizia vi trionferanno, e che i monarchi dell'Europa, meglio istruiti delle nostre cose, rispetteranno i nostri dritti, come noi abbiamo rispettati quegli degli altri, dandone sopratutto un luminoso esempio negli affari di Benevento o Pontecorvo.

Ci conforma questa speranza il contegno tenuto dalle principali Potenze verso gli Stati di Germania, che hanno adottato reggimenti costituzionali, e verso la Spagna medesima. L'imperatore Alessandro, il quale si era dapprima non favorevolmente pronunziato sul cangiamento politico avvenuto in quella Nazione, ha dato luogo poi a sentimenti più amichevoli. Cogli ultimi dispacci spediti dal duca di Serracapriola sappiamo, che il ministro di S. M. Cattolica, ultimamente giunto a Pietroburgo, ha spiegato il suo carattere diplomatico, avendoglielo permesso lo stesso imperatore, benchè trovandosi S. M. assente non aveva potuto ancora presentare le sue credenziali.

Le risposte date nel Parlamento Inglese da Lord Liverpool e Castelreagh, circa la non intervenzione dell'Inghilterra negli affari della Spagna, sono anche di un buon augurio per noi che ci troviamo nella situazione medesima, e che mettiamo il più grande impegno a conservare le relazioni politiche e commerciali esistenti con la Gran Brettagna. Finalmente, alcune comunicazioni verbali fatte al Ministro Inglese qui residente sull'invio di una flotta pel Mediterraneo hanno ottenuta la risposta che niuna flotta sarà spedita in questo mare con vedute ostili, ma che soltanto sapeva egli officialmente che la squadra da più tempo destinata pel Mediterraneo sarebbe stata cinforzata di qualche vascello non per altro oggetto che quello di proteggere il commercio inglese, e vegliare alla sicurezza delle Isole Joniche.

Ma se queste speranze riuscissero vano, il nobile slancio preso dalla Nazione, e la giustizia della sua causa le faranno difendere la sua indipendenza, i suoi dritti ed il Trono Costituzionale con quella energia, e forse con quel successo, di cui la Spagna ha dato un esempio sì nobile e sì memorando.

Intanto per non trascurare alcun mezzo alla diplomazia, il Governo ha disposto che il Principe di Cimitile, nominato inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Londra, si renda alla sua destinazione, ove si ha la sicurezza che sarà ben ricevuto, sebbene dovrà forse tardare alquanto a spiegare un carattere diplomatico.

Ha disposto che rimanga in Bologna il Duca di Gallo ond'essere pronto a recarsi innanzi, e tentare ogni via che gli sarà possibile per far valere le ragioni nostre.

Ha incaricato particolarmente il Duca di Serracapriola d'illuminar la religione dell'Imperatore Alessandro sulla vera situazione del regno, e sul pericolo che correrebbe l'Europa per la violazione de' nostri dritti.

Lo stesso si è ingiunto al Ministro di Londra Conte Ludolf, che si è mostrato degno finora colla confidenza in lui riposta dal Re.

Il Principe di Castelcicala essendosi negato di prestare il suo giuramento alla Costituzione, ed essendo perciò stato privato di tutti gli onori ed impieghi che aveva, si è inviato a Parigi il Cavaliere Biancia come incaricato di affari, ed il Principe di Cariati con commissione straordinaria. I legami che uniscono il Re a S. M. Cristianissima, e la politica che dovrebbe regger la Francia offrono la lusinga, che abbiano queste missioni un esito migliore.

Il Duca di Canzano è stato spedito ambasciatore in Madrid, onde stringere vieppiù i nodi che ci uniscono alla Spagna, e far conoscere a quell'illuminato Governo la identità della causa nostra con quella della prode sua Nazione, ed il bisogno che abbiamo di sostenerci mutuamente: lo che non ha mancato di fare con zelo anche il Principe di Scilla, richiamato ora ad altro posto in Napoli.

Si sono, infine, inviati presso le principali potenze intelligenti e fedeli Segretari di legazione, i quali generalmente mancavano alla nostra diplomazia.

Non si è creduto dal Governo di cangiar dapprincipio tutti i nostri rappresentanti all'estero, per non far supporre che l'avvenuto cangiamento fosse una reazione. Altronde il rifiuto della maggior parte delle missioni ha pienamente giustificato quella credenza.

In forza di una recente organizzazione stabilita dal passato ministero degli affari esteri, ma che il ministero attuale ha sol cominciato ad eseguire, si è ottenuto, che la probità ed i talenti siano le sole qualità richieste per gli impieghi diplomatici, i quali conferivansi prima esclusivamente al rango.

Dopo avere esposto ciò che riguarda quest'interessi, mi sia permesso di far parola di quelli della Famiglia Regnante, che co' primi avventuratamente ora si confondono. La viva parte che prende il Parlamento alla felicità di questa Famiglia Augusta gli farà udire con gioia che un matrimonio tra l'Infante D. Michele, figlio secondogenito di S. M. Fedelissima, e l'Infanta D. Cristina, figlia del nostro Principe Vicario Generale, è vicino ad esser conchiuso. L'assenso per queste nozze e lo stabilimento della dote essendo nelle attribuzioni del Parlamento, in forza degli articoli 208 e 216 della Costituzione, certamente i Signori Deputati, nel sanzionare le speciali proposizioni che loro ne saranno fatte, daranno una nuova prova della loro divozione alla dinastia de' Borboni e del loro affetto per l'Augusto Padre della Infante.

Tale, o Signori, è il quadro delle nostre relazioni politiche. Esso non è ridente; ma se un giorno solo i Monarchi dell'Europa faranno sparire le prevenzioni, ricercheranno la verità de' fatti, e consulteranno le impulsioni del loro cuore, tutte le nubi forse si dilegueranno, e la pace non si allontanerà dal nostro suolo.

Il ministro degli affari esteri, fedele al suo istituto, che dovrebb'esser quello della conciliazione, non lascerà mezzi intentati per fare evitare alla Nazione i mali della guerra, purchè questi mezzi sieno compatibili con la dignità e con la indipendenza, senza le quali non vi può esser giammai stato di pace solido, nè altro a' popoli rimane che d'implorar il soccorso del Dio degli eserciti. »

Terminato il rapporto, il Deputato Borrelli ha chiesti tre schiarimenti; 1. desiderava sapere se il Console inviato a Milano era stato ivi ricevuto; 2. se il Ministro Metternik avea date ulteriori spiegazioni dopo quel lontano lampo di conciliazione; 3. se il Re avea vera-

mente scritta di suo pugno una lettera all' Imperatore d' Austria, come era corsa la voce. Il Ministro ha risposto alla prima domanda, che se il nostro Console non era stato ricevuto in Milano, ciò non era indizio di sicura ed imminente guerra. Il nostro Console in Milano, città senza porto, avea pure un certo carattere diplomatico, ed ecco la ragione per cui si è forse negato di riceverlo. Due Consoli nostri d' altronde vi erano in Trieste ed in Venezia. Ha risposto alla seconda dicendo, che oltre alle due note ricevute dal Principe di Metternik non vi erano ulteriori spiegazioni: alla terza, che il Re avea scritto di suo proprio pugno non solo all' Imperatore d' Austria, ma benanche a' Principi delle altre Potenze, o che ove il Parlamento volesse averne un documento, non avrebbe che a chiederlo.

Il Deputato Poerio ha fatta la mozione perchè il rapporto del Ministro si fosse stampato, onde poi passarsi alla Commissione, cui riferiscesi, e che quista di unita alla Commissione di Finanza, avesse fatta la sua relazione in ordine alla dote da darsi alla Infante D. Cristina. Il Deputato Borrelli ha detto che ciò era conseguenza del Regolamento, o che quindi non incontrava difficoltà di appoggiar la mozione.

Il Presidente ha dimandato al Ministrò se qualche partecipazione erasi fatta della nostra riforma politica alla Porta, ed agli Stati Uniti di America. Il Ministro ha risposto affermativamente; ha fatto osservare, che era questa la prima volta che il Regno delle due Sicilie mettevasi in relazione cogli Stati Uniti, e che non ancora eran venute le risposte.

Si è dopo di questo invitato il Ministro della Marina a fare il suo rapporto. Avendo egli detto che il rapporto stavasi imprimendo, e che il desiderio di presentare al Parlamento alcuni quadri rettificati avea ritardato di qualche giorno la completazione del suo lavoro, il Parlamento ha risoluto di sentirsi questo rapporto in una delle adananze dell' entrante settimana.

Essendosi letto in seguito un affizio del Ministro della Guerra, con cui domandava di accordarglisi un giorno di tempo per leggere il suo rapporto, il Parlamento vi ha aderito.

Si è pur ricevuto un'altro uffizio dello stesso Ministro, col quale si dà parte al Parlamento, che il numero de' congedati richiamati giungeva a molto migliaia; che molti Corpi di fanteria eran già al completo: che le armi facoltative, la Gendarmeria, e la Cavalleria sarebbero state subito completate: ma che giungendo da tutti i punti del Regno numerosi convogli di uomini, era impossibile dar loro una destinazione. Proponeva quindi di aumentare della metà l'organico delle compagnie: ma che questa misura apporterebbe una spesa di circa ducati cinquecentomila, mentre non eran meno di diciassettemila i congedati che si potevan recare la folla ai depositi, animati da un vivo ed ardente amor di patria. Che se tal partito volea rigettarsi, conveniva allora per via telegrafica prescrivere a' Consigli di reclutamento ed ai Comandanti generali di far cessare all' istante ogni altra spedizione.

Da molti Deputati, e particolarmente da Lauria, da Poerio, e da Morice si è conosciuta tutta l' urgenza della proposizione: ma si è conosciuto, che senza sapersi lo stato delle nostre forze, e quello delle nostre finanze era impossibile di prendersi qualunque partito. Il Deputato Incarnati ha detto non esservi in questo alternativa, e che uno era il partito, quello di non fare arrestar punto l' arrivo dei congedati. Il Presidente ha fatto la seguente mozione.

Il Presidente Cav. Galdi ha fatto osservare, che la cattiva riuscita de' nostri armamenti, la diserzione, l'indisciplina delle truppe in tutti i tempi, sia del decennio, sia dell' ultimo quinquennio, è derivata dalla mancanza di caserme, e di tutti quegli altri militari stabilimenti, che servono ad accogliere le reclute, e ad esercitarle.

Infatti, oltre Napoli, Capua, Gaeta non vi sono altri stabilimenti militari nel regno. La fortezza di Pescara appena offre una posizione militare da potersi sostenere per pochi giorni. Se si volesse formare un Corpo di esercito nelle Calabrie, negli Abruzzi, nelle Puglie non vi sarebbe il modo di alloggiarlo: bisognerebbe disperderlo in diverse città senza caserme, senza magazzini, e farlo alloggiare per plotoni in case di particolari. Or ecco perchè al primo aspetto l' entusiasmo che si mostrò nelle nostre reclute andò ad estinguersi per li successivi maltrattamenti, per la poca cura che si ebbe della loro salute, per i loro alimenti, e per la loro disciplina Così si sbandarono gli eserciti del 1799, del 1806, del 1815. Così si sbanderanno tutti gli altri se non si provvede al primo ed essenziale bisogno della truppa d' essere cioè dal principio ben accolta, e trattata. La Commissione di guerra e marina dovrebbe di ciò primamente occuparsi: esaminare i punti centrali delle Provincie del nostro Regno, ove potessero crearsi gli stabilimenti militari, che non esistono. Se vogliamo avere un' armata dobbiamo avere questi stabilimenti. In opposto i nostri eserciti diverranno sempre vaganti, come orde di Tartari: mai potranno servire la patria: il soldato non acquisterà amore per le bandière, o diserterà al primo colpo del cannone nemico.

Il Deputato Borrelli ha mostrato tutta la importanza di provvedere al di loro buon trattamento, onde uomini che correano volontariamente a difendere la patria non lasciasse-

ro temere la diminuzione del loro entusiasmo.

Si è però dal Parlamento deciso, che si fossero invitati e il Ministro di Guerra, e quello delle Finanze a recarsi domani immancabilmente al Parlamento a fin di sentire i loro rapporti: che intanto si scrivesse al Ministro della Guerra, perchè si mettesse di accordo con quello delle Finanze, e che non era punto espediente l'avviso di sospendere la spedizione de' congedati, e coscritti; che anzi doveau questi essere ben trattati sotto la sua responsabilità. Qui il Deputato Poerio ha osservato, che non si potea chiamar risponsabile il Ministro della Guerra, se prima non si conosca, se quello delle Finanze gli abbia dati i fondi; ma il Deputato Vivacqua ha replicato, che saranno risponsabili entrambi, e che quindi si fosse scritto ad ambedue. Il Parlamento ha accolta quest'ultima proposizione, e si è scritto a' Ministri.

Il Deputato Cassini, uno della Commissione di esame e tutela della Costituzione, ha letto il rapporto di questa; intorno al numero dei Consiglieri di Stato per lo Regno delle due Sicilie, ed intorno a' Grandi di Spagna, ai Vescovi ed Ecclesiastici di cui parla l'art. 232 della Costituzione. Il tenor del rapporto è stato il seguente.

La Commissione nel ricevere l'incarico di proporre le opportune ragioni per determinare il numero, e la condizione de' Consiglieri di Stato, avendone conosciuta l'urgenza, ha creduto dover essere sollecita a presentare il suo parere.

Il suo incarico è limitato a tre semplici quesiti, de' quali i primi due debbono per necessità riportare una sola e complessiva risposta. 1. Dee ridursi il numero de' Consiglieri di Stato stabilito dalla Costituzione? 2. Dovendo ridursi, quale ne sarà il numero? 3. La condizione richiesta dalla Costituzione per un numero de' Consiglieri di Stato, debb' esser conservata o pure modificata in questa parte la Costituzione? Ecco i tre oggetti del nostro impegno, il quale si aggira sugli articoli 131 e 132 della Costituzione già adottata.

Se la Commissione per adempire un tale incarico avesse voluto solo tener presenti le più semplici considerazioni che possono fondarsi su la popolazione di uno Stato, sul numero della rappresentanza nazionale, sullo esempio di quella Nazione, che imitando ammiriamo, il problema sarebbe di facile risoluzione. E poichè la Spagna tenendo presenti le suddette ragioni determinossi pel numero di 40, cioè per lo quinto della sua rappresentanza, seguendo tale norma per il numero di 20 (cioè pur per lo quinto quasi del nostro) ci saremmo determinati.

Ma la Commissione, non tralasciando le numeriche proporzioni, anche necessarie all'uopo, ha stimato dover tenere ragione di altri motivi più proprii a fissare l'oggetto. Questi sono stati, la somma del travaglio, la quantità delle attribuzioni, ed i modi dell'esercizio, cose che tutte concorrono a rischiarare le idee, che sul nostro oggetto debbonsi portare.

Di fatti considerando, che il Consiglio di Stato si dee presso a poco occupare degli oggetti medesimi di questo augusto Congresso, e ciò fare, ora per iniziativa, ed ora per modo di esame; e quindi ha bisogno di fondare i suoi pensieri con i più maturi giudizi, ragion vuole, che tal rispettabile Consesso sia pur diviso per Sezioni, relative alla varietà degli oggetti, presso a poco come noi ci siamo regolati. Se dunque debb' essere così costituito; se per rendere utili le Sezioni esse debbono essere di un certo numero; se per le votazioni degli oggetti più interessanti lo Stato si richiede un maggior numero che per i semplici affari di particolare giustizia, sembra chiaro che il numero di venti debba comparire troppo ristretto al pubblico bisogno.

La Commissione perciò tenendo presenti tutte si fatte ragioni, e che qualche soldo di più per sì grave cosa non può essere che di debole conseguenza al pubblico tesoro, ha stimato rapportare, che il numero de' Consiglieri di Stato possa portarsi a 24, restando così soddisfatte le più giuste vedute che si volessero avere in mira. E quindi l'art. 131 della Costituzione Spagnuola può essere, senza offesa de' suoi principi fondamentali, modificato in quella parte, che il numero riguarda dei Consiglieri di Stato.

In quanto al terzo ed ultimo articolo della commessa, relativo cioè alla condizione richiesta dalla Costituzione ne' Consiglieri di Stato, è di facilissima soluzione. Il quesito riguarda i quattro Grandi di Spagna, ed i quattro Sacerdoti secolari, cioè due precisamente Vescovi, o due altri Ecclesiastici di un ordine inferiore.

La Commissione ha osservato, che in quanto ai quattro Grandi di Spagna, l'articolo costituzionale è per lo Regno delle due Sicilie a considerarsi come inapplicabile al nostro sistema Civile; imperocchè nelle due Sicilie non mai ha esistito un corpo di nobiltà, che avesse goduto, e molto meno che godesse quelle prerogative che sono proprie a costituire un Grandato, nel senso della Costituzione Spagnuola: quindi siccome manca il soggetto, la legge costituzionale a questo riguardo si rende per lo Regno delle due Sicilie inefficace, ed anzi inoperosa. Tutti son cittadini di uno Stato, che riunendo que' requisiti che son proprî del Ministro del consiglio al Principe, hanno un dritto a partecipare di un tanto onore, cui è unita non minore obbligazione.

Non può così dirsi della parte che riguarda

i quattro Ecclesiastici. Noi professiamo la Religione istessa che gli Spagnuoli professano; noi riconosciamo la istessa istituzione canonica; noi riconosciamo non altrimenti che gli Spagnuoli, gli stessi Ministri del Santuario del Signore. Quindi, siccome di poco si è alterata la regola di proporzione tra i Parlamentarii ed i Consiglieri di Stato in quanto al loro numero, così la Commissione opina, che debbasi osservare con esattezza in quanto al numero degli Ecclesiastici, che per Costituzione debbono far parte del Consiglio di Stato. Essi non potranno essere che due soli, uno precisamente Vescovo, ed un altro Ecclesiastico secolare di un' ordine inferiore; restando per tal modo l'art. 132 modificato, senza di averne alterato le basi.

Quando la Sovrana Assemblea stimerà opportune e regolari le rapportate modificazioni, le quali corrispondono a' tre articoli del ricevuto incarico, potrà procedere alla formazione della triplice nota, non già presa in massa di 72, bensì su di 24 terne, affinchè su ciascuna di esse cada la scelta di un solo.

Tanto, e tale è il nostro preciso dovere, e questo a ppunto è il risultamento della nostra Sessione in Comitato

Qualche discussione s' è impegnata sull'oggetto. Pria però di essere deciso, il Deputato Catalani ha fatta la mozione dicendo, ch'era ben da esaminarsi se dovea darsi alla Sicilia un determinato numero di Consiglieri di Stato uniformemente a quello che trovasi stabilito a quest' oggetto nello stesso articolo 232 per le Provincie di oltremare.

Questa proposizione è stata contraddetta dai Deputati Cassini, Galanti e Flamma. Questo ultimo ha sostenuto, che un fiume qual'era il Faro, che divide la Sicilia da Napoli, non era da somigliarsi al vastissimo oceano che divide le Indie dalla Spagna; ha soggiunto che il Regno di Napoli e Sicilia era da considerarsi come uno; e che intanto fidava troppo ne' lumi e nella giustizia della Rappresentanza nazionale per non temere, che dal Consiglio di Stato fosser rimasti esclusi i Siciliani. Questo discorso ha riscosso i dovuti applausi dell' Assemblea. Han pur parlato sulla mozione i Deputati Ricciardi, Lauria, Poerio, Borrelli, e Natale, il quale ha fatto la emenda che non si dovessero eleggere ventiquattro Consiglieri di Stato, ma tanti quante sono le Provincie e Valli del Regno delle due Sicilie, e che ognuno uscisse dalla sua rispettiva provincia. Il Deputato Incarnati ha appoggiata la mozione, come pure il Deputato Mazziotti con progetti scritti. Vivacqua ha osservato che la quistione era intieramente alterata dai limiti delegati ed eseguiti dalla Commissione, e quindi si era nella impossibilità di portarvi una deliberazione matura senza previo rinvio alla Commissione medesima. Non i Siciliani ed i Napolitani si contrastano la nomina dei Consiglieri di Stato. Sono tutte le Provincie, le quali componendo la Nazione, perchè questa non divenga un nome astratto, chiedono di avere ciascuna la sua quota de' Consiglieri di Stato nati nel suo seno. Esse bramano perchè la proposta ne sia fatta da' rispettivi Rappresentanti, como quelli che più conoscono i loro compatriotti, e che la scelta possa cadere sui loro figli, come gli unici, e soli che possono conoscere i bisogni della madre Provincia, il personale de' funzionari, e quanto altro sarà necessario per le funzioni di un corpo intermedio tra il potere legislativo, ed esecutivo.

Riconoscendosi l'estrema delicatezza della quistione, il Parlamento ha deciso rinviarsi la mozione alla Commissione di Esame, e Tutela della Costituzione per farne rapporto.

È giunto in questo momento il Ministro della Guerra, inviato da S. A. R il Vicario Generale, per far noto al Parlamento essere arrivato sul momento un pacchetto da Sicilia, ed aver recate le seguenti nuove. Il General Pepe essere accampato a tre miglia da Palermo: aver costantemente battuti i rivoltosi: aver preso loro trenta pezzi di artiglieria: aver loro intimata la resa, sebbene infruttuosamente, per esser sordi alle voci di sommissione, e di perdono, malgradochè intestinamente eran lacerati dalla dissenzione; non dubitare però del lieto evento, ma desiderar che gli s'inviasse altra provvista di cartucci e di pietre focaie come pure un maggior numero di chirurgi per l'ambulanza.

Il Presidente ha risposto che il Parlamento era sommamento grato alle sollecitudini che animavano S. A. R. il Vicario Generale, o che queste lo rendeano sempre più caro al suo popolo. Intanto il Segretario Berni ha fatto note al Ministro le risoluzioni prese dal Parlamento in ordine al di lui rapporto pe' congedati. Il Ministro ha quindi lasciata l'assemblea.

Il Deputato Poerio ha fatta la seguente mozione.

Fu sulla mia mozione che voi dichiaraste l'altro ieri l'urgente bisogno di organizzarsi prontamente il Consiglio di Stato: ma la celerità non deve degenerare in precipitanza. Io veggo che la Commissione di esame e tutela della Costituzione ha proposto la riduzione del numero de' Consiglieri di Stato, e veggo che mentre ella pensa a ragione di non doversi riconoscere nel Regno delle Due Sicilie alcuna classe di Grandi di Spagna col dritto esclusivo di un dato numero di voci nel Consiglio di Stato, vorrebbe poi accordare questo privilegio alla classe degli Ecclesiastici. Qualunque possa essere la ragionevolezza di queste proposizioni, contenendo esse delle modificazioni importanti al nostro statuto politico, doveano per mio avviso essere precedute da una quistione indispensabile, ed è quella di vedere se

la Rappresentanza Nazionale in ordine a'cambiamenti della Costituzione debba riguardarsi come corpo Costituente, ovvero come corpo Costituito. Ognuno di voi sente la notabile differenza che passa fra queste due caratteristiche. Nel primo caso le determinazioni del Parlamento si promulgano e si eseguono: nel secondo caso poi vestendo esse le qualità di una semplice legge, vi bisogna la sanzione del Re. Io credo questo dubbio di facilissima soluzione, ma l'onor de' principi, e la nobiltà, e la franchezza che debbono presedere a tutte le deliberazioni delle radunanze nazionali reclamano che questo articolo sia preliminarmente esaminato dalla Commissione competente.

D'altronde io osservo che il calore delle discussioni ha dato luogo a due altre gravissime quistioni. La prima, se ferma rimanendo l'unità della Monarchia delle Due Sicilie, debba almeno accordarsi alle Provincie al di là del Faro un determinato numero di Consiglieri di Stato; e la seconda (che potrebbe rendere superflua la precedente) se nel Consiglio che siedo intorno al Re, debba di necessità ogni Provincia del Regno avere un'individuo, che conscio de' suoi bisogni e del merito dei suoi concittadini possa consigliare il Monarca con i lumi propri, e non tolti a prestito da altri.

Entrambe queste quistioni mi sembrano importanti, ed il discorde sentimento manifestato da molti de' Signori Deputati mi conferma nell'idea della loro gravità. Intanto noi ignoriamo quale sia su di esso il parere della Commissione che ci ha presentato il suo progetto, che con i suoi lumi potrà molto rischiarare la materia. Credo perciò che debba il progetto restituirsi alla Commissione anzidetta, perchè se ne occupi di bel nuovo tenendo presenti le quistioni nate nel corso della discussione.

Il Deputato Borrelli ha presa la parola per dimostrare, che una tal controversia andava rinviata alla Commissione di esame e tutela dello statuto politico.

Il Segretario Berni ha letta una proposizione del Deputato Netti relativa allo stesso oggetto. Han parlato contro di siffatta mozione i Deputati de Cesare, Arcovito, Galanti, Ruggiero, Borrelli, Lauria, Flamma, ed altri. Essi son convenuti nella idea che il Parlamento era Assemblea costituente per le modifiche da farsi alla Costituzione, salve le basi: che la chiesta dichiarazione diveniva inutile, oziosa, che non era omai necessario dichiarar ciò che era dichiarato dal giuramento del Re, dal Decreto di adesione al voto della Nazione, e dai poteri dati a ciascun Rappresentante. Il Parlamento ha deciso rinviarsi la mozione del Signor Netti alla Commissione di esame e tutela della Costituzione.

Si è quindi passato alla lettura dell'indirizzo al Re redatto dal Deputato Nicolai uno della Commissione a ciò destinata. Il Deputato Mazziotti ha opinato di doversi mettere l'indirizzo all'esame di tutto il Parlamento, giusta ciò che vedesi praticato in simili circostanze in Inghilterra: la mozione non è stata appoggiata; lo indirizzo è rimasto approvato, ed il Presidente ha nominata una Commissione di dodici individui per presentarlo a S. M. La Commissione è stata composta da' Signori Nicolai, Borrelli, Poerio, Scrugli, Begani, Ricciardi, Giovine, de Filippis, Mazzoni, Orazi-Giuseppe, de Orazlis Biagio, e Strano. L'indirizzo è stato il seguente.

S. R. M.

Il Parlamento Nazionale, ed il Popolo rappresentato, hanno udito colla emozione più viva profferire dalle labbra della M. V. l'augusto giuramento del patto sociale, ch'è la più salda base de' Troni. Ognuno scorgea negli occhi del suo Re tutta la tenerezza di padre, l'impeto della gioia proruppe; e sopra ogni bocca, nel colmo della esultanza, suonò dolcemente il caro nome del venerando Monarca. Ma quando la Maestà Vostra per l'organo dell'adorato suo primogenito Sua Altezza Reale il Vicario del Regno, si è degnata indirizzare il discorso a' Rappresentanti della Nazione, allora ognuno di noi conobbe con meraviglia che il nostro sublime contento avea potuto aumentarsi. Perchè tutti coloro cui dolce non suona il nome de' popoli dell'una e dell'altra Sicilia, che tentano di turbare la nostra gioia con imputazioni sinistre, non furono presenti alla memoranda cerimonia, che ha di già cancellato da' nostri pensieri la rimembranza delle sventure, di cui ridondano i nostri annali? Perchè tutti quegli stranieri, che ignorano la nostra detestazione per ogni spirito di parte, e il caldo amore per la M. V., non lessero nel di lei volto il sentimento del cuore soddisfatto? Perchè mai non ascoltarono le voci affettuose di un Re, che si sente più tranquillo e più forte per lo patto giurato in favore del popolo d'innanzi al Dio di giustizia? Ma un tal popolo, o Sire, osiamo noi pronunziarlo, non è già indegno de' teneri affetti, e delle cure benefiche del suo Monarca. Vostra Maestà, per la voce de' suoi Ministri, manifestò il volere di accrescere le forze militari del Regno; e ad un'istante le schiere dei giovani, abbandonando i loro focolari, e le più radicate affezioni, si sono spinti a stringere le armi per la tutela de' dritti, e per la gloria del Trono. Il grido delle madri, e la desolazione delle spose non accompagnano al campo i nostri soldati; la coscrizione forzosa può già dirsi abolita, perchè ogni prode già corre spontaneamente ad accrescere i sacri battaglioni del Regno; perchè ognuno non ha

più bisogno di sprone, ma piuttosto di freno allo impeto, che lo comanda; perchè la Patria ed il Re hanno creato in ogni petto il piacere della gloria, e de' sacrifizi. Che cosa non potrà conseguire nelle sue intraprese un Re circondato da popolo così generoso? Che cosa non potrà promettersi un popolo secondato da un Monarca sì caro? Ma V. M. si compiacque di farci conoscere, che la moderazione e la nobiltà del contegno avrebbero facilmente trionfato di tutti gli ostacoli che si frappongono al nostro riposo per riguardo alle nazioni straniere. Queste parole recarono la fiducia in ogni animo. Ed il popolo delle Due Sicilie, benchè d' ora innanzi non tema altra cosa che il disonore, nun ha saputo resistere alla fondata speranza, che tutti i Potenti del Mondo vorranno essere giusti con noi. La nostra Patria si gloria, che la sua Costituzione rispetta la Religione de' suoi padri, e che i Rappresentanti del popolo, ed il suo Monarca han giurato concordemente di conservarla illibata da ogni macchia straniera nell' una, e nell'altra Sicilia. Questo accordo de' lumi coll' unico culto della nostra Nazione, che frena ad un tempo la licenza ed il pregiudizio, porta nel cuore de' popoli le più sagge speranze su i suoi destini. Malgrado le conseguenze delle passate sciagure, malgrado le posizioni attuali, i voti de' popoli si appagheranno, e i sacrifici reclamati dall' Impero delle circostanze, non faranno temere della loro perpetuità; ed ognuno è commosso di aver udito annunziare dalla Maestà Vostra, ch' ella ha diviso i sacrifizi con noi, adoperando degli sforzi virtuosi per soddisfare ai bisogni straordinari della Nazione. Il Parlamento farà tesoro delle cognizioni e dello zelo de' Ministri di Vostra Maestà; e spera di dare all'Europa l'esempio, che può esistere Costituzione senza l'urto continuo di Rappresentanti del Popolo col Ministero. Son questi i voti ch' esprimono gli abitanti dell' una e dell' altra Sicilia, giacchè il traviamento di pochi, come V. M. ha profferito, non basta per dare ai popoli situati al di là del Faro il carattere della ingiustizia e dell' ambizione. Il desiderio della concordia accompagnerà i Rappresentanti della Patria in ogni loro deliberazione. Il Parlamento rivolgerà le sue cure alle modificazioni della Costituzione reclamate dallo stato del nostro Regno, e porterà i suoi sguardi su tutt' i rami di pubblica Amministrazione. I Rappresentanti della Nazione esprimono alla Maestà Vostra il costante lor desiderio di consolidare la felicità della Nazione, e di impiegare nel tempo istesso tutti gli sforzi per accrescere la consolazione nell' anima dell' Augusto Monarca. Che un popolo così caro al suo Re possa vederlo tra poco ritornare al governo, al cui ha ceduto per ora le redini, per quella parte che secondo il patto sociale potea delegarsi al suo figlio Sua Altezza Reale, il Vicario del Regno, fermato dal Cielo per avvalorare tutte le nostre speranze! Dio protegga con la Reale Famiglia la testa canuta del discendente di S. Luigi, che ha giurata la convenzione col popolo! il Nestore de' Re nel grembo della felicità del giusto vegga per lunga serie di anni tornare il giorno più memorando per noi »!

Si è risoluto scriversi al Ministro di Grazia e Giustizia, per sapersi quando il Re potea ricevere la indicata Commissione.

Il Deputato Poerio ha fatta la mozione, perchè durante l' assenza del Deputato Bausan, fosse chiamato il primo Supplente il Colonnello Visconti. Il Deputato Colaneri si è opposto, sostenendo che bisognava conoscersi l'impossibilità che Bausan venisse.

I Deputati Saponara, Ruggiero, e Poerio han creduto che nell'articolo della Costituzione si parlasse d' impossibilità relativa e non assoluta. Messa la quistione a' voti, è stato risoluto che il Colonnello Visconti supplisse il Deputato Bausan durante l' assenza di questo.

Berni ha fatta lettura di due petizioni avanzate al Parlamento da vari Capitani delle Milizie Legionarie, e da parecchi Uffiziali delle compagnie scelte. Il Parlamento ha deciso rinviarsi alle rispettive Commissioni.

Il Presidente ha fissati per l' adunanza del di cinque Ottobre i due rapporti del Ministro di Finanze e di quello di Marina, ed ha dichiarato che l' Assemblea era sciolta: e l' Assemblea in fatti si è sciolta alle ore quattro pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

QUARTA ADUNANZA

(5 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella sala delle sue ordinarie adunanze coll' intervento del Presidente Galdi, de' Segretari Berni, Natale, Colaneri, e de Luca Ferdinando, e de' Deputati Semola, Angelini, Begani, Nicolai, Pelliccia, Giovine, Firrao, Ruggiero, Netti, Ginestous, Losapio, Perugini, Mercogliano, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Desiderio, Morice, Melchiorre, Catalani, Macchiaroli, Pessolani, de Luca Antonio, Rondinelli, Caracciolo, Mazziotti, de Concilliis, Saponara, Lauria, Imbriani, de Filippis, Corbi, Sponsa, Cassini, de Cesare, Petruccelli, Giordano, Jacuzio, Jannantuono, Flamma, Donato, Comi, Castagna, Coletti Michele, Trigona, Riolo, Orazi, Incarnati, Grimaldi, Mazzoni, Strano, Lozzi, Ricciardi, Borrelli, Dragonetti, Pagliofine, Brasile, de Orazils, Galanti, Arcovito, Sonni, Rossi, Poerio, Scrugli, Geraldi, Male-

ra, Lepiane, Vivacqua, Carlino, Maruggi, Buonsanto, Tafuri.

Approvato il processo verbale dell'adunanza de'4 si è passato a leggere tutte le petizioni pervenute nel Segretariato. Quanto alle petizioni de' giornalisti, il Parlamento ha risoluto che i Segretari pensassero a disporre l'occorrente, perchè i redattori de' diversi giornali avessero un sito nella Sala del Parlamento.

Per le altre petizioni si è deciso rinviarsi ciascuna di esse alle rispettive Commissioni.

Dopo ciò si è invitato il Ministro della Guerra a fare il suo rapporto, e lo stesso ha cominciato dal fare un quadro esatto del disordine e dell' avvilimento in cui era la nostra armata. Ha proseguito dando un ragguaglio preciso di tutte le cause che erano concorse al deplorabile suo decadimento. In seguito è passato a far conoscere il modo ed i principi che erano adottati da lui per riordinare l'armata, o renderla ferma e vigorosa.

Qui è terminata la prima parte del rapporto del Ministro della Guerra, per riprendersi in altr'ora e dar riposo al Ministro.

È stato invitato il Ministro delle Finanze. Ha questi letto dalla tribuna il seguente suo rapporto.

Signori,

» Lo stato di finanze che ho l'onore di rassegnare al Parlamento Nazionale riguarda il servizio corrente, ed il modo di chiudere la contabilità a tutto lo scorso giugno per dar luogo ad un nuovo conto basato su' principi costituzionali e che dovrà terminare con il corrente anno.

Poichè il conto delle finanze del 1818 fu dato, liquidato, e giudicato dalla Gran Corte dei conti, ora presento quello del 1819, nel quale va compreso ogni esercizio anteriore. Questo conto ultimato interamente potrà esser passato alla liquidazione ed al giudizio della Gran Corte de' conti.

Presento ancora la situazione a tutto il 30 giugno scorso dell' esatto e pagato dalla tesoreria generale. Così chiuso il conto di cassa del primo semestre, potrà esser appoggiato dalle carte legali corrispondenti; e, considerato come un seguito del precedente, potrà egualmente rimettersi alla liquidazione ed al giudizio della detta Gran Corte de' conti.

Per chiudere l'esercizio de' rimanenti sei mesi, conviene saldare in questo tutte le reste precedenti, affinchè lo stato discusso del 1821 sia quale esser debba quello di un Governo Costituzionale, chiaro, preciso, e tale da richiamare su' Ministri la risponsabilità prescritta dalla legge.

Dal qui annesso stato n. 1 si rileva che al 1 luglio gli esiti presenti de' due esercizi ascendono a ducati 14,369,061.91, e l'introito presente a ducati 13,894,242.77. Quindi il deficit non sarebbe che di ducati 465,821.14; ma questo, qualora il credito da esigersi fosse sussistente.

La comparazione dell'esatto ne' primi sei mesi del presente anno con quello dei primi sei mesi dell'anno scorso, e con lo Stato discusso dell'anno corrente, giusta lo Stato n. 2 offre un risultato in meno di rendita di circa ducati 3,914.800.

In gran parte questa diminuzione dipende dalla riduzione del dazio del sale che importa circa un milione e mezzo, poichè, diminuito l'introito, rimane ferma la maggior parte della spesa; dalla mancanza delle rendite oltre il Faro, di un milione cento trenta sei mila ottocento, e degli altri cespiti di dogana, registro e bollo, lotteria, poste, e tavoliere di Puglia, come si rileva dal detto Stato n. 2, i di cui prodotti per le circostanze de' tempi risultano diminuiti.

Merita osservazione che il registro e bollo sebbene sembri dare un dippiù, non è realmente così, poichè nello Stato discusso dell'anno corrente questo ramo finanziero figura per il netto prodotto, mentre per disposizione posteriore versa in tesoreria generale il lordo, ed i pesi dell'amministrazione vengono pagati dal tesoro.

A questa mancanza si deve aggiungere un vuoto antico che si covriva in ogni anno colte rendite dell'anno seguente. Tutto ciò che maturava in dicembre si pagava con la rendita di gennaio; semestre del debito pubblico; bimestre di pensioni d'ogni natura; soldi e ruoli provvisori, spese fatte in dicembre, erano a carico dell'anno appresso.

A questo arretrato aggiunta la piccola partita dovuta alla Casa Reale in ducati 53,350, si forma la somma di ducati 1,619,378.86. Unite le tre reste sopraddette si ha un vuoto di circa 6,000,000, che a mio parere si deve saldare, qualora si voglia formare lo Stato discusso del 1821, in modo che la Nazione possa chiaramente e senza incertezza giudicare dei suoi bisogni annuali.

Per accorrere a tale mancanza propongo i mezzi e gli espedienti che mi somministra lo stato dei crediti straordinari dello stesso tesoro.

Le vendite dei beni fondi fatte e da farsi: il 1,000,000 esistente in azioni nella cassa di sconto, e le obbligazioni della Sicilia oltre il Faro, danno un risultato di ducati 6,233,971 e grana 14. Quindi vi è un avanzo da rimanere in riserva per il venturo anno in credito della Nazione.

Ma queste risorse sono appoggiate a tre decreti da me reclamati, e da S. M. d'accordo con la Giunta provvisoria di governo sanzionati.

Il primo riguarda il credito apertomi di 1,000,000, con decreto de' 17 agosto compreso in quello che ora domando, e che in piccola parte ho potuto realizzare, non avendomi le circostanze permesso operazioni, che avrebbero ribassato maggiormente il valore delle iscrizioni.

Il secondo de' 22 agosto con il quale si agevolarono le vendite de' fondi dello Stato già prescritte da' precedenti decreti. E queste vendite assorbendo buona porzione delle iscrizioni, avrebbero dovuto, supplendo alla mancanza delle ricerche estere, sostenere il valore di circolazione delle rendite sullo Stato. Ma pochi sono stati finora i compratori. Molti non hanno ravvisata la sicurezza negli acquisti, pensando che la dispensa dagl' incanti, e da altre formalità partir dovesse dall' auspicio del Parlamento Nazionale: ed altri osservando non appartenere, secondo la Costituzione, che al Parlamento stesso il sanzionare l' alienazione de' beni dello Stato.

Quindi tutti attendono le determinazioni del Parlamento, che istantemente lo sollecito, così per realizzare il credito già apertomi, come per sostenere il pubblico credito delle rendite dello Stato. Se quel decreto meritar potrà qualche facilitazione nelle misure di esecuzione, sarà l' oggetto della discussione quando verrà aperta; ed io non mancherò di farne presenti le mie osservazioni.

Il terzo decreto finalmente della stessa data riguarda gli statuti della nuova cassa di sconto. Si è riconosciuto sotto importanti considerazioni e rapporti indispensabile il chiudere ed abolire la precedente cassa; come similmente farò presente, quando il decreto suddetto verrà chiamato a discussione.

Da questa istituzione nuova nel regno potranno risultarne i vantaggi de'quali da lungo tempo godono le altre nazioni; ne seguirà aumento d' industria, di manifatture e di commercio, dacchè aumenterà la circolazione dei valori appoggiati ai crediti privati.

Il Governo altronde col trarsi di mezzo da siffatto stabilimento, lo renderà solido e indipendente, ridonandolo alla naturale fiducia che le nazioni incivilite ripongono in somiglianti istituzioni, e potrà ad un tempo disporre del milione che vi tiene impiegato, e che forma un vuoto nel Tesoro.

La negoziazione intiera consultata allorchè furono compilati i detti statuti, attende con impazienza la sanzione del Parlamento in essi contemplata, ed i capitali rigettati ora dal languente commercio saranno presto impiegati all' acquisto delle azioni della nuova cassa di sconto.

Quindi mentre presento l' annesso progetto di decreto per la chiusura dei conti precedenti, e per la formazione de' nuovi crediti necessarj all'esercizio corrente, domando al Parlamento di volere approvare il più presto possibile i due decreti del 22 agosto su dei quali è appoggiato ogni credito del Tesoro.

Ogni ritardo è penoso, e potrebbe compromettere il pubblico servizio. Non ho mancato di coraggio e vigilanza nel percorrere i tre passati mesi col grave peso delle finanze appoggiato a basi non abbastanza solide ed indebolite dalle circostanze. Diminuzione di fiducia e di credito nel Governo; minorazione di rendite; difficoltà di esazione: aumento di imperiose spese, e molte di natura imprevisto nello Stato discusso dell' anno. Ecco in accorcio la situazione nella quale mi son trovato. Desidererei che il Parlamento nominasse una commissione per esaminare particolarmente le finanze dei tre scorsi mesi. Forza irresistibile di circostanze ha talora potentemente comandato di deviarsi da' principj di severa amministrazione. In casi tanto straordinarj non potendosi conseguire il bene che nel minore dei mali, è nella rettitudine delle sue intenzioni, e nel puro zelo per l' interesse generale che l' amministrazione trovi la giustificazione della sua condotta e la calma del suo cuore.

Adempiuto a questa prima parte del mio dovère, ora il Governo sta preparando gli elementi che dovranno formare lo Stato discusso del 1821. Debito pubblico consolidato, o da consolidarsi; imposta fondiaria da ripartirsi pel venturo esercizio; principj di buona ed economica amministrazione da adottarsi, sono quelli gli oggetti importantissimi di meditazioni e di travagli che precederanno il progetto dello Stato discusso dell' esercizio medesimo. Il Governo non desidera che vedere la Nazione disgravata da pesi; ma nello stesso tempo adempite le contrattate obbligazioni, ed il pubblico servizio assicurato. Nella conciliazione d' interessi sì eminenti e cari, incessanti sono e saranno le cure e le sollecitudini sue, affidandosi al prezioso sentimento che l' amore del bene è il primo gran passo per ottenerlo. »

Il Ministro delle Finanze interino,
MACEDONIO.

Il Presidente ha detto, che questo stato di finanze, lungi dallo spargere lo scoraggiamento, non facea che dileguare ogni temenza. Lo stato della Nazione mostrava tutta la floridezza possibile, nè potea dirsi che esiste vuoto presso una nazione, ove, senza imporre nuovi tributi può subito sovvenirsi al bisogno, neppure urgente, ma destinato solo a mettere in regola lo Stato discusso dell'anno 1821.

Il Deputato Saponara ha domandato al Ministro, se per far fronte a' soccorsi straordinari chiesti dal Ministro della Guerra, potesse egli far noti i mezzi di cui potea disporre.

Il Deputato Castagna ha detto, che essen-

dovi delle pensioni di grazia malamente accordate, non dovessero queste essere pagate, o che almeno ne fosse sospeso il pagamento, fino a che non si sarà presa qualche risoluzione sull'oggetto dal Parlamento.

Il Deputato Mazziotti ha appoggiato la mozione, dicendo.

« Considero che la classe peggiore de' consumatori in uno Stato è quella de' pensionisti. Il rispetto che si dee alla proprietà, ci obbliga rispettare le pensioni di giustizia. L'umanità c'impone di rispettare le piccole pensioni accordate per grazia all'indigenza. Le grandi pensioni non servono che ad aumentare il lusso degli uomini doviziosi.

» Considero che il Ministro della Guerra ha de' bisogni pressanti, ed altri ne possono sopravvenire da inattese circostanze. La nostra indipendenza è preferibile al certo al mantenimento del lusso di pochi cittadini.

» Quindi domando, che si sospenda il pagamento delle pensioni accordate per grazia, le quali sorpassano la somma annuale di ducati 300. »

Il Deputato de Piccolellis ha detto, che i mezzi suggeriti dal Ministro per ripianare il vuoto, non eran sicuri, poichè dipendenti dallo volontà de' compratori, e che perciò era indispensabile che si sospendesse il pagamento delle pensioni per accorrere a' bisogni della Guerra.

Il Ministro ha risposto, che finora alla guerra non erano mancati i soccorsi straordinari chiestigli: che egli proponeva que' tre decreti alla sanzione del Parlamento, ad oggetto che il nuovo stato discusso sia qual'esser debba in un governo Costituzionale.

Il Deputato Borrelli ha detto che la quistione era aberrata. Il dare una risposta categorica al rapporto di jeri del Ministro della Guerra concernente i congedati e coscritti richiamati, era l'oggetto principale che avea fatto decidere al Parlamento di sentire questa mane ambo gli onorevoli Ministri. Che i loro rapporti prestan sufficienti lumi per far prendere al Parlamento una misura analoga a ciò che era stato chiesto dal Ministro della Guerra: che dovea dunque occuparsi interamente di ciò l'Assemblea, senza divertire in mozioni, che doveano e potean aver luogo, quando il rapporto del Ministro delle Finanze dovea essere esaminato e discusso nella Commissione di Finanze, e poi in pieno Parlamento.

Il Deputato Poerio ha detto, che appoggiava la mozione del preopinante, e che bisognava far unire al più presto possibile le due Commissioni di Guerra e Finanze, sentendo i Ministri di ambo i Ministeri.

Da' Segretarj si dà comunicazione al Parlamento d'un indirizzo del Tenente Generale Guglielmo Pepe del tenor seguente.

Ai deputati del Parlamento Nazionale.

Signori,

« La vostra riunione rende quest' epoca la più gloriosa e memoranda nella nostra storia.

Lode ed onore al voto unanime della Nazione, che sostenuto dal contegno dell'esercito e delle milizie, e secondato dal cuore del nostro Sovrano e di tutta la Real Famiglia seppe procurarci tanto bene.

Poichè la Rappresentanza Nazionale è legittimamente convocata; il Re ch'è il comandante Costituzionale di tutte le forze della Monarchia, non ha bisogno di generale in capo. Mi son perciò fin da ieri dimesso dal mio comando.

Benchè io fossi determinato di eseguir questo passo fin dal 9 luglio, pure le circostanze del momento vollero il contrario; ed io non seppi negare al bene delle cose, anche il sacrificio dell'amor proprio.

Cercai non di meno di manifestare fin d'allora i sentimenti che mi animano, facendomi un dovere di dipendere in tutto dall'autorità del Principe, e cedendo al ministero della guerra quasi tutte le attribuzioni che mi dava il decreto ancora vigente del 18 dicembre 1816, riserbandomi i soli movimenti e la disciplina dell'esercito.

Ne' primi giorni del nostro politico cangiamento, mi si proponeva generalmente di accamparmi nelle vicinanze di Gaeta, e fare di quella piazza una seconda isola di Leon.

Io che conosceva i progressi fatti tra noi dello spirito pubblico, trovai superflua questa precauzione. D'altronde in simili casi si muore, ma non si diffida: l'esito ha giustificata la mia condotta.

Rappresentanti della Nazione! Eccomi al mantenimento della mia promessa. Io ho rassegnato al Re, ed ho deposto innanzi alla Rappresentanza Nazionale il comando in capo dell'esercito, nel momento in cui regna la maggior calma nelle Provincie, ed i principj costituzionali sono consolidati ne' cuori di tutti.

Profittando della bontà del Principe, il quale si degnò di ammettermi al consiglio de' Ministri tutte le volte che mi vi presentai, e secondato dalla giunta governativa, la quale mi ascoltò sempre, fui a portata di far decidere fra l'altro.

1. Che tutte le milizie si portassero al livello di quelle di Principato Ultra e Capitanata.

2. Che le truppe si ritirassero dalle Provincie, onde organizzarsi tra Castellammare, Napoli, Capua e Gaeta.

3. Che si richiamassero i veterani ossiano i congedati.

4. Che si organizzassero le legioni.

5. Che i sottouffiziali richiamati rimanessero ne' loro gradi rispettivi.

Da tutte queste disposizioni incamminate, deriva che prendendosi dalla Rappresentanza Nazionale misure tanto energiche, come è vibrato l'entusiasmo di tutte le popolazioni del regno, per la fine del corrente mese, noi avremo un esercito di 60,000 uomini quasi tutti veterani, ed ammaestrati nelle guerre del decennio: avremo sessantaquattro battaglioni di milizie, compresa la guardia di sicurezza interna della capitale: ed avremo quindici legioni forti di centoventimila legionari, indipendentemente da oltre tutti gli aiuti che potrà dare la Sicilia oltre il Faro.

Se il Parlamento amasse conoscere la continuazione delle mie idee sul proposito, mi farò un dovere di svilupparglielе: esse avranno sicuramente il pregio della sincerità, perchè emanano dalla decisa mia volontà di ottenere il pubblico vantaggio, e troveranno nella saggezza del Parlamento stesso tutte quelle rettifiche, di cui potranno aver bisogno.

Lo spirito veramente patriottico e l'entusiasmo, che anima le legioni e le guardie nazionali, rendono le nostre montagne tante fortezze inaccessibili e tremende per chi volesse traversarne le gole.

Questi generosi cittadini non abbisognano che di esser ben condotti per mettersi al confronto di un esercito agguerrito. Oltre la conoscenza del territorio, essi riuniscono il vantaggio del numero, della decisione e della giustizia della causa. Son essi che comandano ad essi stessi la propria difesa. L'appello alla guerra non servirà loro che come segnale di riunione e di vittoria.

Principato Ultra e Capitanata, oltre i veterani che in gran numero hanno raggiunto i corpi dell'esercito, daranno 24,000 legionarj e militi. Il solo battaglione di Avellino che passai in rivista il 27 dello scorso settembre, mi presentò 3200 legionarj.

Le Calabrie sono impazienti di far che l'Europa parli di esse per la terza volta. Le altre quattro divisioni gareggiano con le prime nell'entusiasmo: e per poco che questo Parlamento si occupi (com'è fuor di dubbio) del ramo della guerra, noi saremo altrettanto forti, quanto siamo stati rispettosi al Re, tranquilli nell'interno, e savj verso le estere nazioni.

Finalmente senza spargere una sola stilla di sangue, e senza che siasi commesso un solo arresto arbitrario, siamo giunti alla desiderata riunione della Rappresentanza nazionale, innanzi alla quale il nostro ottimo Sovrano ha rinnovato il sacro giuramento di mantenere inviolata la Costituzione.

Le mie funzioni di comandante supremo dell'esercito sono cessate: ed io sciolgo le truppe, le milizie ed i cittadini armati nel primi giorni di luglio da ogni impegno che contrassero di dipendere da' miei ordini, finchè l'avrei creduto opportuno per il bene del servizio.

S. A. R. testimonio della moderazione che avea distinto l'esercito, mi assicurò che avrebbe al più presto ricompensato i militari che si erano così ben condotti. Io non mi autorizzai a pregiudicare i loro interessi; ma la loro generosità uguagliò il loro patriottismo. Essi ricusarono le ricompense che vennero decretate, e vollero rapportarsene a' veri organi della pubblica riconoscenza, il Parlamento ed il Sovrano.

Intanto malgrado la saviezza con cui si è condotta la Nazione, malgrado le paterne sollecitudini del Re, malgrado il quasi annullamento de' delitti e de' malfattori prodotto dal novello regime, malgrado insomma una calma senza esempio che godiamo nell'interno, pure de' giornalisti esteri pretendono che siamo minacciati da una guerra altrettanto pericolosa che ingiusta.

Rappresentanti della Nazione! Io mi trovo di aver già esposto a quest' Assemblea gl'inesauribili mezzi di difesa che ci offre lo spirito pubblico; non mi resta che ad abbattere la calunnia di taluni stranieri, i quali scrivono che una fazione ed un generale reggono il nostro avventuroso cangiamento.

Non dirò che una parola sola per abbattere ogni calunnia. Dalle truppe, dalle milizie, e da' cittadini da me comandati quando si è gridato nell'eccesso dell'entusiasmo. « *Viva la Costituzione* » non si è dimenticato mai di gridare « *Viva il Re* ».

Io avea anche promesso di smentire gli esteri detrattori della virtù nazionale con l'allontanarmi dalla mia Patria, ma la sola probabilità di una guerra vicina non rende più lecito questo passo.

Ho preso il partito però di pregare il Principe di esonerarmi da ogni carica, e di considerarmi nella non attività col mio antico grado di tenente generale, pronto a combattere per la causa comune al primo grido di guerra. La mia esistenza è ligata interamente alla indipendenza ed alla gloria Nazionale. Io non commetterò mai la viltà di abbandonare il nostro suolo sino a che si parlerà d'invasione estera, nè soffrirei di sopravvivere alla perdita della nostra libertà. Sarò sempre pronto a richiamare sul mio capo tutti i pericoli che potessero minacciarla.

E quando io dovessi rimanere seppellito sotto le rovine del Trono e della nostra politica rigenerazione, sarà quella tomba onorata il più lusinghiero compenso, che come cittadino e soldato potrei ottenere sul campo di battaglia. »

Napoli 3 ottobre 1820.

Il tenente generale,
GUGLIELMO PEPE.

Il Deputato Dragonetti ha fatta la seguente mozione : « Dalla lettera del Sig. Generale » Florestano Pepe, che ieri ci venne comu- » nicata, e dalle incerte parole degli Agenti » del Governo rapporto agli affari della Sici- » lia, io ravviso con dolore, che per quella » rilevantissima impresa da cui pende il no- » stro destino, e l' onore delle armi Napolita- » ne si è adottato il solito e fatale sistema » delle mezze-misure, che a noi sempre costò » molta vergogna e molte lagrime. Passò il » tempo, o Signori, delle ignobili transazioni. » Per noi fortemente volenti non è impossibi- » le che ciò che è ingiusto! Bella in vero è la » clemenza fra le armi, e bella la modera- » zione fra l' ebrezza della vittoria, ed il fra- » gore delle battaglie — Ma queste sante vir- » tù possono anche esse divenire funeste, ove » si tratti di sterminare una spaventevole idea » divoratrice. Io apprezzo quanti altri mai » le virtù Siciliane, e venero la terra natale » di Empedocle e di Archimede. Nè tace nel » mio cuore la pietà per tutti i buoni, che » gemono su i mali di quella classica regione, » e risentono le conseguenze terribili di un » cieco tradimento. Ed anzi è questo un mo- » tivo di più, per cui non esiterò a pronun- » ziarmi dell' opinione, che col solo vigore, » colla sola inflessibile energia porre si possa » un termine a tante sciagure di quei nostri » infelici fratelli, de' quali abbiamo fra noi » gli onorevoli e stimabili rappresentanti. Non » fu certo colla debolezza in sembianza di mo- » derazione che il Console Francese spense l' in- » cendio della Vandea, che tutta la Francia » minacciava di seppellire in un vasto sepol- » cro. Io quindi porto parere che il Parla- » mento debba altamente pronunziarsi, onde » con ogni mezzo, che senta in forza, o la di- » gnità, sia spinta al suo fine una guerra, che » non dovea mai cominciarsi, o si debba ono- » ratamente terminare. »

Il Ministro della Guerra ha proseguito a fare il suo rapporto parlando dello stato attivo dell' Armata, de' Militi, del materiale, e delle fortificazioni. Ha fatto conoscere, che vi eran circa 41mila uomini di truppe di linea, e che l' armata potea portarsi fino a 52 mila uomini; che si sarebbe subito giunto a questo numero, se si adottava il mezzo proposto di render le compagnie forti di 150 uomini l' una, in vece di 100 come lo sono, ripartendo fra i diversi corpi il numero de' congedati, e coscritti richiamati, i quali giungevano in folla; si è applaudito dello spirito pubblico spiegatosi nelle Provincie, e delle sagge misure prese dai pubblici funzionari. Ha fatto sentire, che la Cavalleria, il Treno, l' Artiglieria, ed il Genio sono pressocchè formati secondo i progetti proposti; che il vestiario sarà subito al completo, che le armi esistono, che l' istruzione non manca.

Il materiale di artiglieria in questo mese sarà proporzionato all' armata; che le sussistenze sono assicurate a tutto settembre dell' anno 21; che la Gendarmeria progredisce nell' organizzazione; che lo Stato Maggiore si sta ordinando; e che il Genio lavora col nuovo metodo amministrativo. Quanto al suo progetto dell' armamento interno ha fatto conoscere, esser diviso in tre forze, Militi, Guardia Urbana, e Gendarmeria; che i primi atti a portar le armi fuori delle Provincie, possono ammontare a 219,827: che la guardia Urbana, da rimaner sempre nelle Provincie rispettive, potea ascendere a 400 mila uomini: e la Gendarmeria a 5000, senza nuocere agl' interessi dell' Agricoltura. Ha però soggiunto che in quanto al piano di difesa, nel caso di un' attacco e quanto a qualche altro oggetto, opinava esser conveniente di unirsi il Parlamento in Comitato segreto, per far noto l' occorrente.

Il Parlamento ha approvato la proposizione. Intanto i due Comitati di Finanze, e di Guerra si son ritirati in una sala contigua col due Ministri, affin di presentare al Parlamento le loro idee in ordine alla domanda fatta di un soccorso straordinario di 500,000 ducati per rinforzare l' Armata coi coscritti e congedati richiamati.

In questo frattempo il numero de' Deputati rimasti essendo in numero competente, si è proposta dal Presidente la nomina di un Questore, o Tesoriere, e dopo qualche discussione si è deciso, che la mozione fosse rimessa alla Commissione del governo interno del Parlamento, perchè ne faccia rapporto. Si è proposta la nomina degl' Impiegati addetti al burò della Segreteria per la corrispondenza, la redazione, i registri, e la spedizione, nomina già fatta dal Presidente e da' 4 Segretari, ed il Parlamento ha approvato la nomina fatta in persona de' cittadini D. Tomaso Gaeta, e D. Raffaele Polenza, capi di Ripartimento: D. Michele Farina, e D. Francesco Marciano, capi della Corrispondenza; D. Luigi do Forlis e D. Giuseppe Galifi, uffiziali di Corrispondenza; D. Giovanni Ceccoal, al registro di Corrispondenza; D. Michele Giovine, uffiziale al registro di petizioni; D. Vincenzo Buonopane, spedizioniere, ed addetto al registro; D. Ferdinando S. Elia, uffiziale all' Archivio; D. Luigi Leanza, e D. Giovanni Orlolano, uffiziali al Protocollo, e al registro di petizioni.

Quanto poi alla nomina degli altri impiegati, che debbono essere addetti alle diverse Commissioni, il Parlamento ha deciso, che la nomina venga fatta dalle rispettive Commissioni, come quelle, che meglio posson conoscere il loro bisogno, e meglio le persone, che possono addirsi ad ognuna di esse. Il Segretario è stato invitato a presentar loro un quadro di tali' i petizionari.

Giunto un officio del Ministro degli affari interni, col rapporto del Generale Florestano Pepe sugli affari di Sicilia, si è fatta la lettura di questo rapporto.

Giunto un altr'officio dallo stesso Ministro, con un volume di documenti riguardante l'Indipendenza pretesa da' Palermitani, unitamente ad una lunga relazione fatta dallo stesso Ministro intorno alle trattative avute colla Deputazione venuta da Palermo, si è pur fatta la lettura di questo rapporto. Vista l'alta importanza dell'affare, e la maturità che dovea portarvisi, si è risoluto stamparsi il rapporto e quindi inviarsi le carte alla Commissione di esame, e tutela della Costituzione.

Il Deputato Borrelli ha opinato, che ciò era regolare, perciò che riguarda le pretensioni de' Palermitani; ma che perciò che riguarda lo stato delle nostre truppe nell' isola era della massima urgenza di dar loro i soccorsi chiesti. Il Deputato De Cesare ha opinato, che ciò apparteneva al potere esecutivo. Il Deputato Colaneri ha osservato, che nel rapporto del General Pepe non esisteva alcuna richiesta di soccorsi, tranne quelli enunciati nell' adunanza di ieri dal Ministro della Guerra.

Essendo ritornate le due Commissioni nella sala del Parlamento, ed insiem con esse il Ministro della Guerra; si è a questo domandato, se erasi provveduto quanto dal General Pepe veniva richiesto pei cartocci, per le pietre focaie, e per qualche Chirurgo dippiù. Il Ministro ha risposto affermativamente, ed ha pur fatto conoscere, che gli si mandava un soccorso di 15,000 ducati per sovvenire a' bisogni dell'armata. Il Deputato Poerio ha letto il rapporto delle due Commissioni su l' indicata domanda del Ministro della Guerra del tenore seguente.

Signori,

Nella seduta di ieri fu letto, e discusso il rapporto del Segretario di Stato Ministro della Guerra concernente i militari congedati, e richiamati straordinariamente sotto le bandiere in forza dell' ultimo Real Decreto de' 3 settembre corrente anno.

Esponeva il Ministro, che numerosi convogli di soldati del vecchio esercito si dirigevano da tutte le Provincie del Regno sulla Capitale: che la loro affluenza era tale da renderne piuttosto imbarazzante la scelta: che bisognava farli passare subito ne' Corpi. Domandava perciò a questo fine la somma di ducati cinquecentomila per prima messa, ovvero il permesso di far sospendere anche per vie telegrafiche la marcia de' richiamati verso Napoli.

Delle due proposizioni alternative del Ministro, il Parlamento non volendo reprimere lo slancio patriottico de' difensori della Patria, rigettò all' unanimità la seconda: ma nel tempo stesso riconobbe, e dichiarò l' urgenza di dover decidere sulla prima, e si riservò di farlo nella seduta di oggi dopo aver inteso i rapporti de' Segretari di Stato Ministro della Guerra, e delle Finanze.

Questi rapporti pienamente ascoltati, si sono per disposizione del Parlamento riunite le due Commissioni di Guerra, e delle Finanze: ed avendo discusso alla presenza de' due Ministri tutto l' affare, hanno osservato:

1. Che il mezzo più semplice, più sollecito, e più sicuro per mettere in attività i richiamati, sia quello proposto dal Ministro della Guerra, di portare le Compagnie dell' infanteria della linea al numero di 150 individui ognuna.

In tal guisa senza la formazione di nuovi Reggimenti, il che esige sempre maggior tempo, e maggiore spesa, l' esercito si accrescerà in pochi giorni di diciassette mila uomini, e giungerà a circa cinquantadue mila individui di ogni arma, il che per ora può credersi bastevole.

2. Che la maggior forza delle Compagnie di linea in tempo di guerra è indicata dalla ragione, e dalla esperienza.

3. Che la spesa di prima messa per diciassette mila uomini può presumersi di circa mezzo milione di ducati, e ciò senza pregiudizio de' risparmi, che la nazione è in dritto di attendere dall' Amministrazione della Guerra.

Dietro queste osservazioni le due Commissioni sono state assicurate dal Ministro delle Finanze, che egli poteva disporre della suddetta somma senza interruzione del pubblico servizio corrente, e ciò con de' valori a diverse scadenze attualmente esistenti nel suo portafoglio, quali valori sarebbero stati negoziati in piazza o ceduti al Collega suo, con uno sconto: delle di cui misure egli avrebbe fatto il soggetto di un separato rapporto.

Queste assicurazioni avendo dato alle Commissioni riunite la certezza non solo della utilità, ma della esecuzione di quanto ha proposto il Ministro della Guerra, sono state di avviso di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di decreto redatto giusta le formole prescritte dall' art. 109 del Regolamento

Dopo qualche discussione di ordine, il Parlamento sul rapporto delle Commissioni riunite di Guerra, Marina, ed Affari Esteri, e delle Finanze;

Attesa l' urgenza dichiarata nella seduta di ieri di mettere prontamente in attività i congedati, i quali accorrono da tutte le Provincie del Regno alla difesa della Patria;

Avendo esaminata la proposta fatta dal Governo per mezzo del Segretario di Stato Ministro della Guerra di portare le compagnie della infanteria della linea al massimo delle

loro forze, e di accordarsi per ora le spese di prima messa, hanno approvato;

1. Che le Compagnie della Infanteria della linea siano aumentate a misura, e sino alla concorrenza di 150 uomini per ognuna, a termini del prugetto d'organizzazione dell'armata approvato provvisoriamente coi Real decreto de' 17 agosto corrente anno.

2. Che il Segretario di Stato Ministro delle finanze apra a favore di quello della guerra un credito di ducati cinquecentomila per le spese di prima messa, e del di cui impiego si darà conto in conformità delle leggi.

Il Presidente ha annunziato, che l'indomani 6 ottobre si sarebbe sentito il rapporto della Commissione di Esame, e Tutela della Costituzione, relativo al numero de' Consiglieri di Stato.

Dopo di ciò il Presidente ha dichiarato, che l'adunanza era sciolta, e l'adunanza si è sciolta alle quattro pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

QUINTA ADUNANZA

(6 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella solita sala delle sue adunanze coll'intervento del Presidente Galdi, de' Segretari Berni, Natale, Colaneri e de Luca Ferdinando, e de' Deputati Lanria, Scrugli, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, de Cesare, Begani, Visconti, Rossi, Morice, Macchiaroli, Poerio, de Concillis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, Borrelli, de Picciulellis, Coletti Decio, Melchiorre, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Matera, Ginestous, Grimaldi, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Dragonetti, Angelini, Netti, Coletti Michele, Giovine, Jacuzio, Riolo, Lozzi, Como, Caracciolo, Petruccelli, Semola, Strano, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Delfico, Ricciardi, Nicolai, Gaiante, Maruggi, Cassini, Vasts, Ruggiero, Imbriani, Orazii, de Filippis, Mazzone, Mercogliano, de Luca Antonio, Castagna, Fantacone, Brasile, Trigona, de Oraziis, Rondinelli, Carlini.

Si è cominciato dal leggere, ed approvarsi il processo verbale dell'adunanza precedente. Si è quindi passato alla lettura delle petizioni, e poi a quella delle mozioni scritte da parecchi Deputati. Quanto alle petizioni, sono state inviate alle rispettive Commissioni. Quanto alle mozioni, si è deciso d'inviarsi benanche alle loro Commissioni, tranne quelle, che avendo per oggetto la controversia messa sull'ordine del giorno, dovevano venire in discussione nella stessa mattina.

Dopo ciò il Deputato Incarnati ha fatto la mozione, perchè si rinviassero i militi in Provincia, rinvio che avrebbe prodotto un risparmio di circa 1400 ducati al giorno, ed il Deputato Dragonetti ha appoggiata la mozione.

Han prestato il giuramento nelle mani del Presidente il Cittadino Decio Coletti, Deputato per la Provincia di Terra di Lavoro, che trovossi infermo, allorchè fu prestato dagli altri, ed il Cittadino Ferdinando Visconti Deputato supplente per la Provincia di Napoli, chiamatu dal Parlamento a supplire il Deputato Bausan, durante l'assenza dello stesso.

Il Deputato Nicolai ha quindi letto il seguente rapporto.

« La Commissione di Tutela, ed Esame della Costituzione, cui ho l'onore di appartenere, ha posto in discussione severa i tre articoli seguenti, che le furono proposti, onde su di essi manifestasse il suo parere.

» 1.° È egli necessario, che il Parlamento Nazionale si dichiari assemblea costituente, prima che rivolga le di lui cure alle modificazioni del patto Costituzionale?

» 2.° Dee la Sicilia al di là del Faro avere un dato numero di Consiglieri di Stato?

» 3.° È egli vantaggioso alla Nazione, che ogni Provincia dell'una, e dell'altra Sicilia abbia un Consigliere di Stato?

» Le tre quistioni proposte al nostro esame, furono in tutti i di loro aspetti maturamente ponderate.

» Per la prima di esse, la Commissione concordemente opinò, che il Parlamento Nazionale, avendo per lo patto sociale, giurato dal Re, il potere di fare senza bisogno alcuno di sanzione de' cangiamenti alla Costituzione, nessuna legge gl'imponeva di dichiararsi espressamente assemblea costituente, e che la materia decideva dell'oggetto.

» Il nodo della seconda quistione fu sciolto senzacchè tutti gl'individui della Commissione avessero un voto concorde. Si vide che la Costituzione Spagnuola nell'art. 232 accorda un dato numero di Consiglieri di Stato, anche a coloro, che fanno parte d'una stessa nazione; che la rimembranza delle discordie si cancella più agevolmente coll'aderire che col resistere ai voti de'popoli quando non si sovvertono le massime conservatrici d'una Nazione. Si portò inoltre lo sguardo alle condizioni della Sicilia, situata al di là del Faro, e fu facile lo scorgere, che essendo una popolazione minore, e che per conseguenza avea un numero di Deputati inferiore, di quanto ne ha la Sicilia posta al di quà del Faro, quest'ultima avea una preponderanza numerica nel Parlamento Nazionale, quantunque la giustizia, e la delicatezza di tutt'i Rappresentanti della Nazione bastassero, per allontanare ogni dubbio, e per assicurare la calma nel cuore di tutti. Que-

» ste considerazioni ci hanno condotti a pensare, che la Sicilia al di là del Faro, possa » avere un numero di Consiglieri di Stato corrispondente alla sua popolazione. E siccome » in altro rapporto il Comitato opinò, che il » Consiglio di Stato debba essere composto per » tutto il regno di ventiquattro individui, così » abbiamo creduto di proporre il numero di » sette Consiglieri per la Sicilia oltre il Faro.

» Il terzo dubbio non incontrò alcun disparere nella sua soluzione. L'intero comitato » convenne che l'attuale distribuzione delle » Provincie non permetteva di adottare un » principio generale per ciascuna di esse e che » assegnare un Consigliere di Stato a ciascuna » delle Provincie, tanto fra di loro diverse per » lo numero degli abitanti, violerebbe apertamente le proporzioni stabilite dalla giustizia, » e dal patto sociale per lo numero de' Deputati. Fu quindi pronunziato, che non debbasi nella scelta de' Consiglieri di Stato seguire » il numero delle Provincie.

» Ecco sull' assunto le nostre opinioni, che » son sottomesse alla vostra eccelsa deliberazione.

Il Deputato Dragonetti ha presa la parola dicendo:

» Signori Deputati — Quattro grandi ruote » informano la vostra macchina sociale, alla » quale noi cerchiamo d'imprimere il movimento il più semplice, ed il più regolare. » Ove una ne togli o debiliti, l'attrito consuma la forza di tutte, ed ogni azione si arresta.

» Il Consiglio di Stato nella Costituzione Spagnuola è una istituzione tale, che ove se ne » minori il numero, tutt'i vantaggi risultanti » da questo corpo intermedio si dileguano, e » l'oligarchia vi si stabilisce, poichè sempre del » picciol numero essa si compiace, e trionfa. » Se quaranta Consiglieri stabilì lo Statuto delle Spagne, perchè noi per meschine vedute » d'improvvida economia, ne mutileremo cotanta parte, assegnandone soli ventiquattro » allo regno delle Due Sicilie? Forse le teorie » della politica Costituzionale debbono tutte » indistintamente soggiacere ad un calcolo di » proporzione tra un popolo e l'altro, e non » ve ne sarà alcuna, che racchiuda un vero » assoluto, e da considerarsi come tale per » tutt'i popoli costituiti? Nè il numero di 40 » è poi sì spaventevole che presenti una sproporzione in mezzo a sette milioni di amministrati. Roma non possedea ancora un'impero più vasto del recinto delle sue mura, » e già vantava centu senatori, e ventimila votanti ne' suoi popolari comizî.

» E considerando la quistione sotto il punto » di veduta più rilevante, io vi prego, o signori, a por mente in questo pensiere, che » colla istituzione del Consiglio di Stato hanno » i saggi Spagnuoli voluto allontanare il bisogno di una camera alta, da cui presso due » grandi Nazioni tutti piovono i mali del dispotismo, che tanto è più detestabile, quanto » che si copre della splendida larva di una » venale, o corrotta rappresentanza. Che se » per altro questo corpo della Costituzione Spagnuola, non ha le felici sembianze del senato » degli anziani degli Stati Uniti di America, la » forza del tempo, e dell'esperienza, l'indole » de' reggimenti rappresentativi, e le regole » istesse della sociale architettura, ci condurranno alla necessità di avvicinare i rapporti, e moltiplicare i punti di contatto. Lungi » da me, e da voi tutti il pensiere di una camera ereditaria di pari, poichè per essa dal » seno di libertà il dispotismo rinasce e si afferma. Qual per altro sarà il mezzo più sicuro, per francare la Patria nostra da tanto » pericolo di servitù, mentre l'esempio di civilissime genti, e la perigliosa autorità di » scrittori principi fra i difensori delle garentie Costituzionali, e fra gli apostoli di liberali principî, persuadono il bisogno di una » prima camera, che a loro senno, forma una » gradazione tra il popolo, ed il trono; che il » separa senza dividerli; li unisce senza confonderli, e li difende dagli scambievoli attacchi » senza offendere alcuno? Essi affermano, che » ovunque vi è collisione d'interessi, ovunque » degli uomini hanno opposti diritti a difendere, fa d'uopo esser tre, poichè fra due può » non esservi azione, ma l'urto vi sarà sempre.

» E noi risponderemo a questo gergo misto » di verità, e di sofismi, che un Consiglio di » Stato saggiamente costituito può ben supplire a tanti bisogni. E perchè tale proposito » non incontri ostacolo ne' suoi stessi elementi, noi incominceremo a gittarne questa mane le basi costituendolo in numero da potere agevolmente rispondere a queste salutari » intenzioni, e resistere con massa imponente » alle fatali seduzioni del potere esecutivo, » che non tarda a signoreggiare i pochi, e » trova spesso le sue armi impotenti in mezzo » a molti cuori, e molte sicure coscienze. La » stabilità poi ed immobilità del Campidoglio » Transilvano, che da otto lustri sta, e contempla senza oscillare la commozione procellosa di tutti gli Stati, che vantano anzianità di incivilimento, e di sapienza politica, » ci fa vedere che non a vita, ma a tempo si » debba istituire il Consiglio di Stato. Intanto » se alcuno opinasse, che il numero di 40 Consiglieri sia per fare soverchio peso alle finanze dello Stato, gli rammenteremo, che la » libertà è un tale dono del Cielo, che nè le » ricchezze degli uomini, nè il sangue loro » stesso, saprebbero abbastanza pagarlo, se » pur colle sagge e ben librate istituzioni, e » colla loro immobile fermezza non fussimo » certi di coprire con egida immortale, e le » sostanze, e le vite de' Cittadini ».

Il Deputato Catalani ha opinato, perchè la Sicilia avesse i suoi Consiglieri, perchè ogni Provincia avesse il suo, e perchè il loro numero si limitasse a ventiquattro.

Il Deputato Melchiorre ha sostenuto, che il voler dare ad ogni Provincia un Consigliere di Stato, era un sovvertire i principi della buona politica, che la scelta dee farsi, ove si trova chi meriti di essere scelto, e che il numero di 24 gli sembrava non sufficiente.

Il Deputato Lauria ha detto, che il Parlamento costituisce la rappresentanza Nazionale, ma che il Consiglio di Stato non ne forma, che una magistratura; che quando abbisogna crear leggi alle quali ogni individuo ha voto, la nazione si congrega ne' prescritti comizi, e nomina i suoi Deputati al Parlamento; ma quando trattasi di farle eseguire ella l'affida al Re, che circonda d'un Consiglio di Stato, e che così il Parlamento esercita il potere legislativo, ed il Consiglio di Stato assiste all'esecutivo. Nè si opponga che la Nazione ne propone i membri, poichè il Re sceglie; nè che il Re debba sempre consultarli, da che il Re può non seguirli; il loro voto è pretto consultivo. Da questi principi egli era mosso a credere, che il Consiglio di Stato non dovesse formarsi assolutamente da ciascuna Provincia; e per trarre esempio da' nostri antichi maggiori, egli ha pur detto, che quando Roma « volea pronunciar leggi, chiamava i Cittadi» ni ne' comizi, ed allora correvano tutti gli » abitanti dell'Italia, a' quali la guerra socia» le avea dato il diritto di Cittadinanza; ma » quando nominava i suoi Consoli, o Pretori, » li sceglieva dovunque » — Nè i Sanniti, nè i Lucani, nè Roma istessa avean privilegio. Sceglievasi colui che era il migliore. Arpino offrì quasi in una istessa età Mario ed i due Ciceroni, ed essi furono scelti Generali, Consoli, Pretori, ed Auguri. Como produsse i due Plini ed essi furono chiamati a governare le flotte, e l'Impero Romano; ogni Italiano, come Cittadino, avea diritto di intervenire a' Comizi, ma non già di essere magistrato. Questo era riserbato al merito, ed il merito non si forma per clima. Le scienze e la morale non hanno sede fissa: talvolta l'angolo di una Provincia presenterà molti valenti uomini, e talvolta un occhio indulgente non saprebbe rinvenirne un solo in una Provincia intera. I privilegi dei ranghi furono sempre fatali, e la restrizione della scelta, fu presso tutt'i popoli il primo passo al dispotismo. Egli ha soggiunto, che se vorrà riformarsi la Costituzione su quest'articolo, se ne distruggeranno le principali basi. Non isfugge ad alcuno, che l'equilibrio de'poteri è il grande avvantaggio delle Costituzioni. Stabiliti i limiti dell'autorità legislativa, ed esecutiva, l'una non potrà abusare dell'altra, ed i Cittadini tranquilli ne' loro dritti, non ne vedranno un solo attaccato. Ma per poco, che l'una sconfina sull'altra per quanto sia lieve l'usurpazione, ella nel corso degli anni, e col favor degli accidenti a poco a poco tale addiviene, che tutto l'edifizio Costituzionale distrugge. Ora la Costituzione che noi adottammo, e giurammo stabilisce una rappresentanza Nazionale, con qual dritto ne andremo noi a costituire una seconda? I nostri poteri, e 'l patto giurato col Re accordarono a noi la potestà di riformare la carta Costituzionale, ma, salve le basi: or come le infrangeremo? Inoltre questa rappresentanza di ciascuna Provincia quali facoltà si avrà? La semplice, è passiva di essere consultata, e il più delle volte non seguita. E quale in conseguenza è mai questa? La Nazione Sovrana or per mezzo dei suoi Deputati fa leggi, or giudica i Ministri, or approva, or niega l'assenso ai trattati concertati tra 'l Re, e le Potenze Straniere, ed ora non potrà, che consigliare, richiesta!

Finalmente i Deputati appartengono alla Nazione, non alla Provincia. Essi tutti formano un tutto: essi adunque hanno il dritto di dar voto sopra tutta la nota de' Consiglieri: con quale autorizzazione i Deputati abbandoneranno i dritti della loro particolare Provincia, e mentre essi deggiono aver cura che tutti i Consiglieri di Stato sieno prescelti fra gli ottimi, lasceranno a' Deputati di ciascuna Provincia la cura di mandare i propri ad onta, che potrebbe pur tutta volta avvenire, che i tre, o quattro Parlamentari di una Provincia, transigendosi fra loro, scrivessero il nome del congiunto, dell'amico, e non del saggio, e dell'onesto. Almeno per fare questa riforma abbisognerebbe una nuova procura, ed un'altra legge.

« L'istesso Deputato Lauria ha fatto rifle» tere, che il Parlamento trovasi aver risoluto, » che il numero de' Consiglieri fosse ristretto » a 24. Desiderandosi poi, che ciascuna Pro» vincia ne abbia uno, ne sopravanzerebbero » due; giacchè le due Sicilie sono già divise in » 22 Provincie — Che si farà in questo caso? O » con una seconda legge casseremo la legge » fatta il giorno innanzi; o lasceremo a qual» che Provincia l'odioso privilegio, che si » avesse due Consiglieri più che l'altra. Sa» rebbe indecente, ed ingiusto l'uno, e l'altro » sistema.

» Che intanto non lo rimoveano dalla sua » opinione, le ragioni esposte per la Sicilia di » là del faro; che ella cioè ne sarebbe stata » malcontenta, e che l'allontanamento, e dis» senso di Palermo era addivenuto espressa» mente, perchè si credea, che il bene della » Costituzione rifluirebbe tutto sopra de' Napo» litani, sorvanzandoli nel numero di Parla» mentari. Egli non calcolava il dissenso di » una Valle, mentre sei di esse avrano già ac» cettata la Costituzione; e non temea di Pa» lermo, perchè se avesse voluto ancora riflu» tarsi, non potea alterare perciò il ben'essere

» de' Napolitani, i quali non aveano risentito » alcun danno quando da Carlo I d' Angiò fi» no ad Alfonso di Aragona, furono da tutta la » Sicilia perfettamente separati; e che in fine » se volevano essere giusti, non dovevano per » una popolazione minore di due milioni pre» tendere sette Consiglieri sopra cinque milio» ni di Napolitani a' quali soli quindeci ne re» stavano. — Sarebbe così mancata quella pro» porzione, che fu il desiderabile bene dell'e» guagllanza dei dritti fra tutti ».

Il Deputato Galanti ha opinato perchè i Consiglieri di Stato si scegliessero ovunque si trovino senza distinzione di Provincia, nè di Sicilia.

Il Deputato Nicolai ha detto » I ragionamenti degli egregi preopinanti non mi rimuovono dall' opinione manifestata nella lettura del rapporto per rispetto alla Sicilia, collocata oltre il faro. Tuttociò che passo ad esporre su di questo argomento non è che lo sviluppo dei motivi che han diretto gl' individui del comitato, i quali nel maggior numero deliberarono doversi assegnare all' una, ed all'altra Sicilia un numero di Consiglieri di Stato corrispondente alla popolazione di entrambi. »

» Il volere non può essere coronato velocemente dal successo, se l'impero del passato abbia fatto nascere delle abitudini vincitrici degli ostacoli più poderosi. Il giudice inflessibile nelle sue decisioni dee coprire gli occhi di un velo, allorchè lancia il fulmine, che gli ha consegnato una legge, ch' ei non può giudicare. Ma le sagre attribuzioni del Legislatore sono più estese, e più care: egli patteggia colle opinioni degli uomini, ne accarezza sovente la sensibilità dilicata, e cogli stabilimenti accomodati alle diverse propensioni de' popoli, ottiene sovente l' eccelso premio delle sue cure nella concordia di tutti. È infatti i Padri della Nazione Spagnuola che da' recinti di Cadice: nel silenzio di personali passioni, faceano partire i colpi sterminatori della tirannide, e coll' occhio dell' aquila misuravano l'estensione de' bisogni, e delle abitudini d' una vasta Nazione, non poteano certamente obbliare la tutela di America. Il palpito del cuore benefico regnava in quel Congresso immortale: invano l' egoismo, e l' orgoglio dipingean l' America come nido d' inospitalità, di ignoranza: la voce del saggio, e del giusto sorge pur anco in favor del selvaggio, e l' America, quella infelice Colonia, abbandonata per lo dianzi al bottino di un dispotismo insaziabile, fu anch' ella chiamata espressamente a dare i suoi figli al Consiglio del Re. »

» Con queste armi si vincono i cuori, ed il bisogno della concordia e della civilizzazione si afforza negli uomini: così quelle leggi, che sembrano a primo aspetto provocare la divisione tra i popoli, sanno creare l' unanimità del volere. Ma questi principi si cingono di una forza meravigliosa, se si vogliono applicare al nostro soggetto. Per somma ventura fra gli angusti rappresentanti del popolo, non si elevò alcuna disputa nè sul peruviani, nè sugli altri abitanti del nuovo mondo. Un popolo illustre, che non dimentica gli antichi suoi fasti, era per indole del suo governo separato da noi; ora il comune beneficio d'un patto sociale a noi lo congiunge. Ma tutte le abitudini non sono cangiate, tutt' i timori non sono spariti, ed il grido del rabbioso disordine ancora s'innalza dal seno di una oligarchia non domata a seminare la calunnia, il sospetto, e la rabbiosa discordia: ancora i petti sentono i colpi delle spade fraterne! Ed anche il cittadino di pace, anche l'oppresso dalla feudalità, e dall' avarizia, teme talvolta quel danno che gli annunzia insidiosamente il suo stesso oppressore, per eternare le secolari catene. »

» Io volendo accordare alla Sicilia oltre il Faro, un certo numero di Consiglieri di Stato, non voglio, quel che si avvisan di credere i miei preopinanti, disarmare co' doni gl' inimici de' popoli: io non voglio piegare la fronte al delirio d' una Oligarchia in disperazione, crudele per timidezza; io non ignoro essere scritto nella storia degli uomini, che l' Oligarchia codarda motrice di ciurmaglia feroce, si emenda soltanto collo atterrarla: che la tirannide aristocratica, madre feconda di popolare licenza, adulando orribilmente gli eccessi del tiranno e del demagogo, fitta sempre ha nell' anima la vendetta furente contro gli amici dell' uguaglianza de' dritti: io non dissimulo per ultimo, che le pretensioni di una camera di ottimati, e di separatisti da Napoli, sono le più violente inimiche dell' una, e dell' altra Sicilia. Ma vorremo ancora chiudere le orecchie a' voti de' giusti situati oltre il Faro, vigorosi baluardi contro la licenza, ed il dispotismo, che opponendoci delle antiche memorie, gridan fra noi di vincersi la calunnia colla giustizia, dimostrare ai nemici del popolo la nostra ferma lealtà con un eccesso, vorrei dire di garanzia, di palesare in fine all' Europa, che i popoli dell' una e dell' altra Sicilia, han fatto sparire il Faro perchè uniti di cuore sentano il bisogno di gareggiare in buona fede, ed in amore fraterno? La giustizia e la beneficenza, mei perdonino i miei contraddittori, non mai sapranno alimentare la divisione. Un popolo appagato ne' suoi desideri, deponendo qualunque sospetto, alzerà la voce per dire, erano superflue le reclamate precauzioni; la garanzia de' nostri dritti è fondata sulla giustizia dell' intera nazione. Ma ora che il nostro sentimento di concordia, e di affetto, è pien di forza, ma ora che i popoli dell' una, e dell' altra Sicilia non si conoscono individualmente abbastanza, e che gli uomini eccelsi per probità, per sapere, situati al di là del Faro, per

colpa antica di quel secreto tenebroso, ch'è l'anima di un governo assoluto, non sono tutti a noi rilevati; appagbiamo le intenzioni de' popoli: diamo agli onesti cittadini la sicurezza che siederanno nel consiglio de' Re, coronando in tal guisa i prodigi del nostro risorgimento con deliberazioni immortali. La storia de' tempi comanda a' popoli il rispetto pe' Re, ed i Monarchi e le Nazioni, nel suolo il più memorando, appresero grandi cose in un punto. »

Il Deputato Natale ha sostenuto, che la sua mozione, per eligersi un Consigliere di Stato da ciascuna Provincia, e Valle, non riguardava una sola parte del Regno, come sarebbe la Sicilia, ma interessava tutto il Regno, perchè contemplava tutte le Provincie, e che egli avea per iscopo il vantaggio generale, sostenendo con varie ragioni il di lui assunto reclamato.

Il Deputato Angelini ha opinato, che la Sicilia dovesse avere i suoi Consiglieri di Stato: che uno ne dovesse avere ogni Provincia: e che sembravagli competente il numero di 24.

Il Deputato Borrelli ha presa la parola dicendo:

Signori,

Veggo elevarsi al vostro cospetto due gravi quistioni. Qual sarà il numero de' Consiglieri di Stato? Si sceglieranno essi indistintamente fra tutti i nazionali, o si dovrà necessariamente nominarne uno per ciascuna Valle o Provincia? Sia norma direttrice di questo scrutinio la estension de' vostri poteri: vi sovvenga che il popolo non vi autorizzò giammai ad alterar le basi dello statuto spagnuolo, ma v' inculcò anzi di rispettarlo scrupolosamente: non vogliate quindi permettervi una modificazione che sia capace di scuoterlo e d' indebolirlo.

Tutta la macchina legislativa che si è tra noi elevata, riposa evidentemente sopra due leve: il Consiglio del Principe, ed il Parlamento della Nazione. Guidar le cose per modo che l' uno e l' altro cospirino al medesimo oggetto, e che quindi lungi dal mettersi in collisione, vicendevolmente si aiutino, è possedere il segreto dell' azione politica, ed essere in caso di darle il necessario andamento.

Come mai, cittadini rappresentanti, potrete ottenere un vantaggio sì considerabile? Voi farete in guisa che il Parlamento e il Consiglio sien atti del pari a conoscere la verità ed eseguirla: è in essa che ritroveranno la loro concordia.

La Rappresentanza nazionale è mai sempre popolosa, e può promettersi da' numerosi ingegni che ha nel suo seno, l' abbondanza dei lumi. Scelta in oltre da coloro che si difficilmente s' ingannano nella valutazione de' meriti cittadineschi, ha nella sua stessa formazione un documento della sua sufficienza.

Egli è vero che influisce nella elezione del Consiglieri di Stato, ma non può che proporne un catalogo triplo: ed il Re sempre lontano dal contatto del Popolo è ben soggetto al pericolo di non iscerre i migliori. Tosto che però li abbia scelti, il di loro impiego è perpetuo: la sperienza adunque li erudisce, il Parlamento l' illumina, ed il maneggio istesso degli affari li forma.

Non è dunque necessario, e non è anzi giovevole, ch' eglino sieno tanto numerosi, quanto i Deputati. Come mai, se lo fossero, non nutrirebbero un sentimento di superiorità decisa, e non si sentirebbero naturalmente portati a degli urti? Il monarca non ritarderebbe allora l' effetto di tutte le decisioni parlamentari, ed in mezzo a questo conflitto non s' infrangerebbe lo Stato?

Saggiamente adunque lo Statuto del quale siete seguaci, lo Statuto che per la Spagna esige 184 Deputati, si contenta di soli 40 individui nel Consiglio di Stato, ossia di poco più che di un quinto.

Certamente ne' corpi esecutivi più si accresce il numero, più manca il vigore. Questa osservazione che il filosofo di Ginevra ha dedotto da un raziocinio assai semplice, non può indistintamente applicarsi alle Assemblee deliberative, ed assai meno alle Consultive. Nelle une e nelle altre evvi fuor di dubbio un punto, oltre a cui la copia degl' individui, che sembrava prometter quella delle conoscenze, non serve più che alla confusione ed all' imbarazzo. Ma qual calcolo algebrico ha mai scoperto un tal termine? E qual' è mai la norma sicura, per determinare di quanto il numero di 40 individui superi quello di 24, o di 30 nell' attitudine al vero?

Io mi contenterò adunque di serbar presso a poco la proporzione spagnuola fra il Parlamento ed il Consiglio. Nella ristrettezza del nostro stato e nella moderazione indivisibile dalle nostre finanze io mi contenterò di 24 individui. Io ritrovo in questo numero ciò che può esser sufficiente alla istruzione del Principe, senza infondergli la brama di prevalere all' Assemblea. Io vi ritrovo di che formarne le commissioni particolari per preparar lo scrutinio delle diverse materie. Voi, cittadini rappresentanti, voi giudicherete superiormente di questo parere.

Molto men soggetta all' arbitrio mi sembra poi la quistione se ogni Provincia debba o no somministrare il suo Consigliere. Qual' è, o signori, la natura del corpo a cui appartenete, e qual' è la natura del corpo che voi andate a formare? Se il primo è rappresentativo di sua natura, il secondo certamente non è che consultivo. Sta il primo in luogo del po-

polo, che non potrebbe utilmente comporsi in un' immensa Assemblea : ma il secondo non ha che il mandato d' inspirare all' orecchio del Principe il soffio della verità, del patriotismo : il primo adunque va formato di membri necessariamente trascelti da ciascuna Provincia : il secondo non richiede, se non uomini atti a sentire il ben pubblico, ed a farlo sentire in qualunque luogo sien nati.

Cittadini rappresentanti ! che mal vi si propone di fare ! Circoscriver la nomina di ciascun Consigliere a ciascuna Provincia, a trasformar quindi il corpo consultivo in rappresentativo. Non è ciò forse un'alterare le basi della Costituzione, e non è anzi snaturarne l' oggetto di cui vi occupate ?

Accompagnate con l' occhio della riflessione un così funesto progetto in tutte le sue conseguenze, ed astenetevi, se vi è possibile, dall' averne ribrezzo.

I membri del nuovo corpo rappresentativo che vi si propone di stabilire, non si riguarderan poco a poco forniti de' vostri medesimi titoli, e non crederanno successivamente di divider con voi la vostra stessa missione ? Non passeranno rapidamente a prender con voi il tuono decisivo, e non finiranno per occasionare fra voi ed essi una lotta ? Lo stato costituito fra un Parlamento naturale ed un Parlamento abusivo non sarà egli abbandonato alle più terribili fasi ?

Ma una Provincia che può fornire quaranta Amministratori e cinquanta Giudici, può non esser in caso di dare un sol Consigliere di Stato : e dieci Consiglieri potranno ritrovarsi in un' altra, che non potrebbe produrre un sol Giudice ed un' Amministratore. Sarà dunque necessario il negliger la pianta nelle terre che ne son feraci per andarne in cerca fastidiosamente in mezzo a' deserti ?

Accordando alle Provincie una Rappresentanza sì assurda nel Consiglio di Stato, vi sovvenga almeno con quanta differenza esse sien popolose. E vi parrà egli plausibile che settecento mila abitanti debban circoscriversi a somministrarvi quel Consigliere di Stato, che ricercherete a gran pena fra cento mila ?

Con l' imporvi una legge sì poco giusta, voi non limiterete solamente quelle facoltà che lo Statuto vi dona, e non vi obbligherete solamente a trovare fra pochi ciò che trascurerete fra molti. Voi trasferirete ad alcuni Deputati quel dritto che spetta al Parlamento. Se nominerò in fatti un' individuo che si giaccia oscuro nel fondo della mia Provincia nativa; se fortificherò il mio voto con quello degli altri tre Rappresentanti della medesima ; chi fra gli altri membri dell' Assemblea legislativa oserà d' impugnare un' opinione di cui non conosce gli elementi ? Non dovrà egli accordare al mio concittadino quella stessa indulgenza, di cui sarà prodigo al suo ? Ed il giudizio di molti non sarà allora sagrificato al giudizio di pochi ?

Incatenando la scelta alla località, e schiacciando il criterio con la passion di paese, voi sarete almeno frequentemente costretti ad indicar persone valenti, ma non conosciute abbastanza : istruite dalla meditazione, ma non dagli affari : addimesticate a piccoli maneggi, ma non a grandi vedute. Voglia il Cielo che lo spirito di un patriottismo parziale non si spanda allora intorno del Trono, e che la sperienza delle Nazioni e de' secoli non resti muta e negletta innanzi a quella de' luoghi e degli anni ! Voglia il Cielo che la fiducia del Principe, divergendo per ogni dove da' suoi Consiglieri, non affluisca ad altri uomini, e che il poco prudente amor Provinciale non tolga quindi alla Nazione intera il suo maggiore sostegno.

O voi che siete premurosi di allontanar dalla reggia la bassa adulazione, e la indulgenza servile, pensaste voi abbastanza al mezzi naturali di riuscirvi ? Siete voi sicuri che l' alterezza patriottica sia il patrimonio esclusivo di quei che visser lontani dalla Capitale del Regno, e non ebber luogo di mescersi alla corruzione delle Corti ? Ma la luce de' Troni è tanto più atta ad abbagliare, per quanto meno l' occhio si abituò a sostenerla : ed il veleno aulico non è mai più potente, che quando non tocca le vene de' Mitridati politici. Quanti uomini ho visti, ch' eran Curii e Catoni in mezzo a' solchi nativi, e che il sorriso di un Principe cangiò tosto in Sejani ! Quanti che confondono la libertà col cinicismo, la temperanza con l' avarizia, e la nobile fierezza con l'insolenza ! Quanti che metton l' affisso di gelosia democratica alla più ruvida invidia, e di magnanimità e d' intrepidezza alla villania, son pronti a far cambio di tutti i lor sentimenti con un ciondolo cavalleresco, con una pensione o un impiego ! Ma coloro che videro grandeggiar da vicino il poter de' Monarchi, e non ne furono oppressi; coloro che non si avvalsero della lor grazia per alimentare l' orgoglio, e non passarono su 'l ponte della viltà per arrivare alla fortuna, garentiscono bastantemente la fermezza del loro carattere con le loro abitudini, e son ben lungi dal far temere inurbanità o debolezza.

Cittadini rappresentanti ! Non voglia già dispiacervi ciò che piacque a' progenitori della vostra indipendenza. Nati per la massima parte, come voi, in fondo alle Provincie, non credettero di favorire la causa di esse col sovvertire l' essenza del corpo consultivo, nè sottoposero le virtù ed i talenti alla divisione geografica. Voi tornerete fra poco alla vostra terra nativa. I vostri concittadini non vi ringrazieranno punto di aver elevato un di loro ad un posto sublime, ma vi chiederan con premura se voi abbiate accresciuta la sicurtà dello Sta-

to: se abbiate sminuito le gravezze finanziere: se abbiate restituita alla giustizia il suo scettro, alla tranquillità interiore la sua consistenza. Applaudiranno al vostro giudizio se dovran questi doni ad un uomo qualunque che voi avrete collocato nel Consiglio del Principe; e non cureran di sapere, se voi sapeste chiamarlo dalle rive del Tronto o pur da quelle del Trigno. Ma se schiavi di una legge che vi sia piaciuto prescrivervi, preferirete il mediocre di una Provincia all'eccellente di un'altra, niuno saprà perdonarvi di aver immolata ad un riguardo topico l'utilità generale, e di essere stati men cittadini delle Due Sicilie che di Calabria o di Puglia.

Io non potrei consigliarvi di attemperare il rigore di così fatti principi, che per servire alle circostanze della Sicilia: ed in ciò ancora in marcere i su le orme che i Rappresentanti delle Spagne ci hanno tracciate. Se il paese oltre al faro non è diviso dal nostro, come una colonia di America l'è dalla propria metropoli; certamente non gli è tanto attaccato, quanto una delle nostre Provincie l'è all'altra. Mentre noi ci occupiamo con tranquillità dello Statuto politico, e veggiam brillare fra noi i Deputati di Catania, di Siracusa, e di Messina; i nostri fratelli son costretti a perseguitar con la spada la plebe di Palermo, e domandar col sangue una collisione fatale di sentimenti e di voti. Generosità per chi ci odia, riconoscenza a chi ci ama. Abbia pur la Sicilia tanti suoi Cittadini nel Consiglio di Stato, quanti può esigerne la sua popolazione in paragon della nostra. Ma questo tributo che vi piacerà di pagare alla sola prudenza, non sia mai un'oltraggio al buon giudizio ed al merito: quì ancora si fugga il velenoso partito di sacrificare alla nascita la virtù ed il talento; quì ancora si avverta che una Provincia può fornire più Consiglieri di Stato, ed un'altra niuno. La misura ch'io godo raccomandarvi, non dovrà essere eterna. Il Governo Costituzionale raddoppierà in breve fra i popoli delle Due Sicilie i legami non mai rotti di fratellanza. Tutti pugneremo d'ora in avanti sotto le stesse bandiere: una sola Corte Suprema fisserà in ultima analisi i nostri interessi privati e contenziosi; correrem tutti gli stessi rischi, tutti saremo animati dalle stesse speranze politiche: il sorriso ed il pianto ci saranno in somma comuni. Sentiremo allora con la più grande evidenza la necessità di avere fra noi la più stretta unione. Potremo quindi richiamare tutto il rigor de' principj, e non solleciti che di far sedere la probità e la scienza nel Consiglio del Monarca, curerem poco di averle ritrovate in Siracusa o in Teramo.

Il Deputato Mazziotti ha opinato, che la Sicilia debba avere i suoi Consiglieri di Stato: che ogni Provincia debba avere il suo, e che dovesse il numero corrispondere a quello delle Provincie.

Il Deputato Incarnati ha detto che il Consiglio di Stato ha come tutti i Deputati l'iniziativa della legge, mentre può suggerire al Principe di fare la mozione di una legge al Parlamento per mezzo de' suoi Ministri, e che ha pure il veto; il Parlamento isolatamente non può far la legge, ma in concorso col Re; e che quindi sembravagli il Consiglio di Stato far parte del potere legislativo ed in certo modo dello esecutivo, proponendo a' beneficj ecclesiastici ed agl' impieghi giudiziarj: che in questo caso sorge un nuovo bisogno, che i Consiglieri di Stato sieno scelti da ogni Provincia, come quelli, che con cognizioni proprie, e non improntate, possono proporre persone addette agl' impieghi per talenti, e morale.

Il Deputato Vivacqua ha sostenuto, nella macchina Costituzionale nostra, il Consiglio di Stato doversi considerare come il rettificatore del poter esecutivo, e legislativo; non esservi altro metodo per adempir quest' oggetto che assegnare ad ogni Provincia il quoziente del Consiglio di Stato.

Il personale de' funzionari attribuito a questo corpo rende la scelta per Provincia più imperiosa. Che quanto alle modifiche della Costituzione, la controversia essere semplicissima: la Costituzione doversi migliorare, e qual miglioramento maggiore? Lasciare intatto il potere del Re, e limitar quello de' Rappresentanti, che potendo vagare per tutto il Regno si restringeano a percorrerle Provincia per Provincia? Ha terminato dicendo: chi di noi ardirà di dire alla sua madre Provincia, voi avreste avuta una quota di Consiglieri, ma io vostro Rappresentante ho voluto contro, ed ho contribuito alla maggioranza che ve ne priva?

Il Deputato Poerio ha soggiunto che la discussione dava luogo all'esame di tre quistioni.

I. Se il numero de' Consiglieri di Stato fissato dalla Costituzione Spagnuola debba nel nostro Regno ridursi e di quanto.

II. Se debba accordarsene un numero determinato alla Sicilia.

III. Ed infine se la nomina debba lasciarsi indistinta, ovvero ordinarsi in modo, che ciascuna Provincia abbia nel Consiglio del Re un cittadino affezionato al suo suolo, e conoscitore delle sue risorse, e de' suoi bisogni

La Commissione a tutti coloro, i quali han pensato doversi ridurre i Consiglieri a soli 24 son partiti da principj che incontrano nel mio animo le più grandi difficoltà. Chi ha qualificato il Consiglio di Stato per un potere equilibratore: chi lo ha rassomigliato ad un alta Magistratura; chi lo ha creduto un corpo intermedio tra il potere legislativo e l'esecutivo, e come tale ha voluto proporzionarlo alla popolazione, ed alla Rappresentanza Nazionale.

Ma tutte queste definizioni mi sembrano poco esatte.

Il Consiglio di Stato nel senso della Costituzione Politica delle Spagne è uno de' più felici pensieri di pubblicisti moderni È il Senato di fiducia della Nazione, che rischiara la coscienza del Re. Quanto sono auguste, salutari, e sublimi le di lui funzioni! Esso può assicurare con la proposta di buoni Giudici la retta amministrazione della giustizia: esso può impedire le guerre precipitose, e le alleanze funeste: esso può diminuire nella sanzione delle leggi gli appelli al popolo, che come rimedî di ultima salute non debbono esser frequenti. Questo corpo eminente è destinato ad allontanare la corruzione, e la diffidenza dalla reggia, ed a rendere sempre più stretti i vincoli tra la Nazione, ed il suo Capo. Sotto tutti questi rapporti, il Consiglio di Stato è una vera salvaguardia della libertà politica, la di cui maggior forza consiste nel maggior numero de' suoi componenti, ed in conseguenza non si comprende perchè nel nostro Regno questo Senato dovrebbe essere men numeroso, che nelle Spagne. Perchè dunque la nostra popolazione è men forte, dovremo noi avere più deboli garentie ed esser men liberi? E potranno mai mettersi a calcolo delle considerazioni finanziere quando si tratta della tutela de' nostri dritti? Io son sì persuaso di questa verità, che con la soverchia riduzione de' Consiglieri di Stato mi sembra distrutta, o almeno di molto indebolita una delle basi della Costituzione: il che potrebbe anche farci dubitare se ne abbiamo il potere.

L'accordar poi alla Sicilia un determinato numero di Consiglieri di Stato non equivale ad alcun privilegio. Di fatti con questa misura non si fa, che assicurare le Provincie al di là del faro de la loro partecipazione ad uno de' principali beneficî Costituzionali. Ma questa sicurezza è necessariamente comune alle Provincie al di quà del faro: perchè, se della totalità de' Consiglieri di Stato se ne concede una parte qualunque all' Isola, la rimanente parte non appartiene forse al continente? Nè ciò si oppone all'unità politica della Monarchia, ed un recente esempio ce ne han dato gli Spagnuoli nelle loro Provincie di oltremare. Certamente noi non formiamo co' Siciliani, che una sola nazione: ma ciò non impedisce che si abbiano per loro que' riguardi, che la propria situazione può reclamare, e che adeguando i loro bisogni, contribuiranno forse a rendere la nostra unione veramente indissolubile. Il decidere su di essi mentre una gran parte do' loro Deputati non è ancor fra noi, mi sembra non sol prematuro, ma contrario alla prudenza, alla giustizia, e sinanco alla civiltà.

La terza ed ultima quistione, che ha impegnato quasi esclusivamente la discussione, e su di cui i sentimenti degli onorevoli preopinanti sono stati più discordi, mi sembra ciò non ostante di facilissima soluzione. Non può dubitarsi, che se il Consiglio di Stato potesse comporsi di uomini di vero merito tratti da tutte le Provincie, offrirebbe alla Nazione una fiducia più generale, ed ai Re de' lumi più sicuri. Neppure può dubitarsi, che le Provincie dando de' Legislatori, si presuma, che possano dare de' Consiglieri di Legge. Ma come non vi è presunzione, che non ammetta una contraria possibilità, così sia meglio chiamare col fatto i Consiglieri di Stato da ogni Provincia, che proclamarne la necessità di dritto. Se gli eligibili esistono da per tutto, qual forza umana potrà impedire che sieno scelti? Gli elettori non siamo noi medesimi Deputati delle Provincie al Parlamento Nazionale? Come dunque potranno esse temere di essere trascurate, quasichè le terne si proponessero da terze persone, e non già da' loro Rappresentanti? Che se poi qualche Provincia non offre soggetti idonei, non è pericoloso di sottoporsi alla servitù della località?

Per queste considerazioni, e specialmente per quelle concernenti la Sicilia, le quali sono nel mio animo preponderanti, io credo, che per ora si possano proporre a S. M. venti terne d'individui tratti col fatto, per quanto sarà possibile, da tutte le Provincie del Regno, ed incluse quelle al di là del faro, che hanno mandato i loro Deputati: salve le vostre future deliberazioni sul numero definitivo de' Consiglieri di Stato, e sulla quota della Sicilia. Così S. M. avrà un Consiglio: la Costituzione non sarà in questa parte modificata, o lo sarà dietro serie meditazioni; e niuna quistione delicata verrà precipitosamente decisa.

Il Presidente ha presa la parola: ha ripercorso rapidamente tutte le opinioni de' Deputati, ch' eran successivamente saliti alla tribuna: ha poi fatto conoscere l'alta importanza della controversia in cui trovavasi impegnato il Parlamento: ha terminato appoggiando la mozione del Deputato Poerio relativa alla nomina di un Consiglio di Stato provvisorio. Questo sentimento non è stato accolto, e quindi la discussione si è chiusa, e si è passato alla votazione. Si è elevata la prima quistione a questo modo. Il Consiglio di Stato per lo Regno delle Due Sicilie sarà composto di quaranta individui, o di un numero minore? Si è votato con appello nominale, e si è ottenuto il seguente risultamento. I Deputati Poerio, Sponsa Gimestuus, Dragonetti, e de Luca Ferdinando han votato pel numero di 40; i rimanenti 75 Deputati per un numero minore.

Il Presidente ha pubblicato siffatta decisione.

Si è quindi elevata la seconda quistione: dovendo essero meno di 40 i Consiglieri di Stato a quanti dovranno ascendere? Si è vota-

lo con appello nominale, ed il risultamento è stato il seguente.

Sponsa è stato per 39; Dragonetti per 38: Saponara, e Visconti per 20; Rondinelli, Mazziotti, Giordano, Netti, Tafuri, Lozzi, Natale per 22; Ginestous, Perugini, Mercogliano, Macchiaroli, de Filippis, Petruccelli, Morice, Poerio, Melchiorre, Donato, de Luca Ferdinando, e Colaneri per 30; Begani, Pelliccia, Firrao, Ruggiero, Delfico, Coletti Decio, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Desiderio, Semola, Pessolani, de Luca Antonio, Caracciolo, de Conciliis, Lauria, Imbriani, Corbo, de Cesare, Cassini, Jacuzio, Jannantuono, Flamma, Mazzoni, Angelini, Nicolai, Giovine, Losapio, Buonsanto, Maruggi, Carlini, Vivacqua, Lepiane, Matera, Ceraldi, Scrugli, Rossi, Sonni, Arcovito, Ricciardi, Galante, Borrelli, de Oratiis, Brasile, Pagiione, Incarnati, Orazi Giuseppe, Coletti Abate, Castagna, Comi, Riolo, Strano, Grimaldi, Trigona, Catalani, Berni, Galdi per 24. Il numero degl'individui, che hanno opinato per 24 Consiglieri di Stato essendo 57, il Presidente ha pubblicata la decisione per il numero di 24 Consiglieri di Stato.

Si è finalmente elevata la terza quistione; se dovesse scegliersi un Consigliere di Stato da ciascuna Provincia o Valle, ovvero scegliersi ovunque si trovano i più idonei per questo Ministero? Si è fatto l'appello nominale, ed il risultamento della votazione è stato come siegue.

Ginestous, Perugino, Mercogliano, de Piccolellis, Fantacone, Macchiaroli, Pessolani, de Luca Antonio, Rondinelli, Caracciolo, Mazziotti, de Conciliis, Corbi, Sponsa, Petruccelli, Giordano, Jacuzio, Morice, Flamma, Angelini, Netti, Losapio, Tafuri, Buonsanto, Carlini, Vivacqua, Le Piane, Matera, Scrugli, Poerio, Rossi, Sonni, Arcovito, de Oratiis Biagio, Brasile, Pagiione, Dragonetti, Lozzi, Incarnati, Orazi, Castagna, Comi, Riolo, Strano, Donato, Grimaldi, Trigona, Catalani, de Luca Ferdinando e Natale sono stati, perchè da ogni Provincia si scegliesse un Consigliere di Stato: Begani, Pelliccia, Firrao, Ruggiero, Delfico, Coletti Decio, Vasta, Desiderio, Semola, Saponara, Lauria, Imbriani, de Filippis, de Cesare, Cassini, Jannantuono, Mazzoni, Melchiorre, Nicolai, Giovine, Maruggi, Ceraldi, Ricciardi, Galante, Borrelli, Coletti Abbate, Visconti, Colaneri, Berni, e Galdi sono stati perchè si scegliessero ovunque si trovino i più idonei. Siccome il numero de'primi è di 50, quello de'secondi di 30, così è rimasto deciso che nella formazione del Consiglio di Stato ogni Provincia o Valle abbia un Consigliere.

Si è finalmente fissato dal Presidente che vi sarebbe adunanza lunedì nove del corrente, in cui si sarebbe inteso il rapporto della Commissione di Esame e Tutela della Costituzione, sulla clausola, se il numero degli Ecclesiastici eligibili a membri del Consiglio di Stato possa esser ridotto, e se la durata de'medesimi Consiglieri debba essere a vita o no.

Il Presidente ha dichiarato sciolta l'Adunanza, e l'Adunanza si è sciolta in fatti alle ore quattro pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

SESTA ADUNANZA

(9 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella solita sala delle sue adunanze coll'intervento del Presidente Galdi: dei quattro Segretari, Berni, Natale, Colaneri, e de Luca Ferdinando: non che de'Deputati Begani, Pelliccia, Ruggiero, Ginestous, Coletti Decio, Perugini, Mercogliano, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Semola, Macchiaroli, Pessolani, de'Conciliis, Saponara, Lauria, Imbriani, de Filippis, Corbo, Sponsa, Cassini, Jacuzio, Jannantuono, Morice, Flamma, Mazzoni, Melchiorre, Angelini, Nicolai, Giovine, Netti, Losapio, Tafuri, Buonsanto, Maruggi, Vivacqua, Lepiane, Matera, Ceraldi, Scrugli, Poerio, Sonni, Arcovito, Ricciardi, Galanti, Borrelli, de Oraziis, Pagiione, Dragonetti, Lozzi, Coletti Abate, Castagna, Comi, Riolo, Strano, Grimaldi, Catalani, Visconti, Incarnati, Orazio, Firrao, Desiderio, Rondinelli, Giordano, Donato, Trigona, Pepe, e Brasile.

Letto ed approvato il processo verbale, si è proceduto come siegue.

Si è fatta lettura delle petizioni, che sono state rimesse alle rispettive Commissioni.

Il Deputato Nicolai ha fatto il suo rapporto sull'adempimento dell'incarico affidato alla Commissione destinata a presentare al Re un indirizzo, per ringraziarlo de'sentimenti da lui manifestati nel dì dell'apertura del Parlamento.

Il Deputato Borrelli ha letto il rapporto favorevole della Commissione de'poteri relativo all'esame del mandato del Colonnello Gabriele Pepe Deputato per la Provincia di Molise, che trovavasi per commissione in Siracusa; e d'Ignazio Paternò Deputato per la Valle di Catania.

Il Parlamento ha deciso, che tanto il Colonnello Pepe, quanto il Deputato Paternò potessero prestare il loro giuramento; il primo in fatti lo ha prestato in mano del Presidente, non così il secondo, perchè assente dalla sala.

Si è letta una lettera del Gran Priore del Capitolo di S. Nicola di Bari, che offre al Parlamento, per parte del Capitolo, ducati duecento, per impiegarsi a pro della Nazione, nel modo che i Rappresentanti della stessa crederanno espediente. Il Parlamento ha risoluto

accettarsi l'offerta, depositarsi nella Tesoreria del Regno, e farsi nel processo verbale menzione onorevole degli offerenti.

Si è letto un uffizio del Ministro degli affari esteri con cui fa noto al Parlamento, che il Re de' Paesi Bassi ha riconosciuto il nostro novello regime politico.

Si è letto un uffizio del Ministro della Guerra, con cui si partecipa al Parlamento la nuova, che la truppa di spedizione di Sicilia il di 5 e 6 aveva occupati i forti, il dintorno, ed il molo di Palermo.

Si è letto un rapporto del Ministro di affari esteri, con cui si fa noto al Parlamento che la Duchessa di Berry aveva dato alla luce un maschio. Il Parlamento dividendo la giusta letizia del Re e del Principe Ereditario, ha deciso che una gran Deputazione si porti all'uno ed all'altro per felicitarli in ordine al fausto avvenimento. Il Presidente ha nominata la Commissione, che è stata composta de' seguenti individui, de Conciliis, Mazziotti, Natale, Donato Desiderio Pepe, de Piccolellis, Caracciolo, Lauria, Dragonetti, Mercogliano, Vivacqua, Calaiani, Borrelli, Visconti, Incarnati, Sonni, Carlini, Morice, Fantacone, Netti, Rossi, Angelini e Conti.

Si è letta una mozione del Deputato Carlini relativa alla nomina de' Consiglieri di Stato.

Si è fatta la prima lettura di una mozione del Deputato Dragonetti, relativa al numero dei voti di cui si ha bisogno, per farsi una modifica alla Costituzione.

Si sono lette tre mozioni del Deputato Mazziotti, una delle quali relativa alla quistione se un Presidente della Pubblica Sicurezza possa esercitar la sua carica mentre trovasi Deputato al Parlamento, il che involge l'altra, se debba esservi un Consiglio di Pubblica Sicurezza. Il Deputato Borrelli ha fatto lettura di due documenti, l'uno contenente la dimanda sua al Ministro di Grazia e Giustizia, per ottenere un permesso fino a che non cessi la durata della sessione Parlamentaria; l'altro concernente la partecipazione del Ministro di Grazia e Giustizia con cui gli fa noto che S. A R. il Vicario Generale accorda al Cittadino Borrelli la dimandata sospensione temporanea dall'impiego di Presidente di Pubblica Sicurezza. Il Sig. Mazziotti si è limitato alla seconda parte, se debba esservi cioè un Consiglio di Pubblica Sicurezza.

Si è quindi passato alla quistione messa sull'ordine del giorno, così espressa: Rapporto della Commissione di esame, e tutela della Costituzione sulla clausola, che restringe il numero degli Ecclesiastici eligibili a membri del Consiglio di Stato, e della durata de'Consiglieri medesimi.

Il Deputato Flamma ha opinato che non debba esser ristretto il numero degli Ecclesiastici.

Il Deputato Cassini ha opinato, che gli Ecclesiastici debbon esservi nel Consiglio di Stato, ma che non oltrepassino il numero di due, e che i Consiglieri di Stato sieno a vita.

Il Deputato Poerio ha opinato che non si faccia un privilegio alla Classe Ecclesiastica di appartenere al Consiglio di Stato, ma che non si limiti neppure il loro numero. Si scelgano, egli ha detto, fra quelle classi ove trovasi la virtù. Quanto alla quistione se debbano essere a tempo o a vita.

» Non ripeterò veruna delle moltiplici e solide ragioni allegate dagli onorevoli preopinanti in sostegno del parere della Commissione.

» La convenienza, la giustizia, l'interesse pubblico reclamano concordemente che chi perviene a sedere nel Consiglio del Re abbia il diritto a restarvi. Questa verità ormai riconosciuta da tutti i pubblicisti è stata quest'oggi ampiamente dimostrata. Ma io oso aggiungervi un argomento che credo trionfante, e che tratto dal seno del nostro Statuto politico, merita preferenza.

» In due soli modi i Consiglieri di Stato potrebbero essere temporanei, o rendendoli amovibili a volontà del Monarca, o assegnando loro una durata fissa. Nel primo caso quali vie apprireste alla potenza Ministeriale? Quale sarebbe la forza morale di Senatori che possono congedarsi dal governo a proprio piacimento? E chi potrebbe più contare sulla imparzialità e sulla intrepidezza di un Consiglio precario?

» Nel secondo caso poi un Consiglio di pochi, che emana dalla Rappresentanza Nazionale, e che vien rinnovato ad epoche determinate, degenererebbe in una seconda camera della più bizzarra composizione. Cosa sarebbe in fatti un Consiglio non abbastanza forte per resistere a veruna autorità, e consclo della sua fuggevole esistenza? »

Il Deputato Saponara ha opinato, che l'art. 232 debba essere modificato solo per la parte, che riguarda i Grandi di Spagna, e gli Ecclesiastici.

Il Deputato Ceraldi ha opinato, che vi siano i due Ecclesiastici voluti dalla Costituzione.

Il Deputato Colaneri ha opinato perchè si stia al prescritto dalla Costituzione.

Il Deputato Arcovito ha opinato perchè i Consiglieri di Stato siano a vita.

Il Deputato Morice ha opinato che stante gl' inconvenienti figli della decrepitezza, o delle infermità, avrebbe desiderato, che si fosse trovato un rimedio legale per ovviarli, ovvero, che siano per un determinato numero di anni.

Il Deputato Pelliccia ha opinato perchè gli Ecclesiastici, anche al di là di due, sieno nel Consiglio di Stato.

Il Presidente riassume le quistioni.

1. Ridotto il Consiglio di Stato a 24 individui, il numero degli Ecclesiastici eligibili a Consiglieri di Stato sarà ridotto a due, colla clausola di non potesvene essere di più, giusta l'art 222 della Costituzione, ovvero se ne sceglieranno quanti il merito ne presenterà?

Messa la proposizione a' voti e passatosi all'appello nominale, due Deputati hanno opinato per un solo Ecclesiastico; cinque per sceglierne tanti quanti ne presenterà il merito; e 69 perchè a due soli si fosse limitato il numero.

Il Presidente proclama quest'ultima decisione.

Si è letta la mozione del Deputato Perugini, che vorrebbe biennale la carica di Consigliere di Stato. Si è chiusa a questo riguardo la discussione; ma sulla mozione scritta dal Deputato Galanti, che vi vogliono due terzi di voti per fare una modifica alla Costituzione, e che quindi la risoluzione di prendere un Consigliere di Stato da ogni Provincia abbiasi ad aver come non avvenuta, perchè senza i due terzi de' voti; si è elevata la quistione, se per tutto ciò, che importa modifica alla Costituzione, vi volessero due terzi di voti, ovvero uno più della metà. Borrelli ha sostenuto, che certamente sarebbe un distruggere l'art. 382 della Costituzione, se si volesse opinare che per le modifiche da farsi alla Costituzione medesima, il numero de' voti non dovesse essere quello de' due terzi fissato con infinita saggezza da' Legislatori Spagnuoli.

Natali ha opinato poter rimanere vero il principio, e non trovarsi poi nell'applicazione. Allorchè si quistionò del numero de'Consiglieri di Stato, si apportava realmente una modifica alla Costituzione, e questa fu risoluta con voti 57, ovvero con due terzi di voti: trattandosi della scelta di un Consigliere di Stato per ogni Provincia, era questa un'operazione economica, che non vulnerava punto lo Statuto politico.

Il Deputato Jacuzio ha con vari argomenti sostenuto la stessa opinione.

Il Deputato Poerio ha detto, che non bisognava più ritornare sul fatto; ma che bisognava determinare dovervi esser sempre due terzi de' voti, quando conviene fare una modifica alla Costituzione; altrimenti questo bel monumento dell'umana sapienza sarebbe rovinato ben presto; ha conchiuso dicendo:

» Deciderete voi con tanta leggerezza che la » Costituzione possa riformarsi alla semplice » maggioranza? Ma riflettete, o Signori che » noi dobbiamo rispettare le basi dello Statuto. Or non sarà una delle principali basi di » questo maestoso edifizio il metodo della sua » riforma? E potremo noi cambiar questo metodo, e sostituire il voto per pluralità a quello per due terzi, senza oltrepassare i limiti » del nostro mandato? Ad ogni modo non è » questo un argomento da potersi trattare al- » l'improvviso, e senza neppur consultare la » Commissione competente. »

Il Deputato Angelini ed il Deputato Mazziotti han sostenuto di non doversi aderire alle mozioni fatte, poichè queste erano dirette a distruggere quel che era già stato deciso: e che certamente il primo bisogno del Parlamento era di rispettare le sue decisioni.

Il Deputato Colaneri ha detto, che l'art 382 della Costituzione era benissimo applicabile alla controversia già decisa; che quando erasi conosciuta una svista, dovea attribuirsi a gloria di coloro, che pel bene generale della Nazione ne facevano una ingenua confessione, e sagrificavano la propria opinione alla verità.

I Deputati Rossi e Scrugli han sostenuto, che si dovesse preliminarmente decidere se la mozione del Deputato Galanti dovea essere rinviata alla Commissione di Esame e Tutela della Costituzione.

Il Deputato Vivacqua ha detto: unica e sola è la quistione in disamina, cioè se la mozione in iscritto fatta dal preopinante Deputato Galanti debba rinviarsi alla Commissione rispettiva. Necessità quindi di una deliberazione del Parlamento, per escludere o includere il rinvio.

La maggioranza assoluta di cinquanta voti sopra trenta ha già compreso, che il rinvio di siffatta proposizione mena ad annullare la decisione resa, perchè ogni Provincia abbia un Consigliere di Stato: i voti che la compongono non abbandoneranno mai l'opinione manifestata, per non mostrare lo spettacolo: Oggi siamo saggi, e dimani ci pentiamo di esserlo stati Fermi dunque i cinquanta a sostenere l'operato, si dimanda come sarà deciso il rinvio a maggioranza assoluta, o a due terzi di voti?

Nel primo caso la maggioranza assoluta di cinquanta voti negherà il rinvio. Nel secondo la minorità di trenta non potrà giammai convertirsi in due terzi per ottenere il rinvio, ma potrà soltanto arrestare la decisione. Ora l'arresto della decisione, ossia la non decisione, è l'istesso che escludere il rinvio: perchè dunque prolungare una discussione, che menerà sempre a risultato favorevole della maggioranza di cinquanta?

Si passi alle voci, se si vuole esperimentarlo col fatto. Nessuno de' cinquanta voterà pel rinvio.

Il Presidente ha tentato di conciliar la discordanza delle opinioni.

Il Segretario Berni ha fatto osservare che il timore concepito da' Deputati che avevano votato, perchè ogni Provincia avesse il suo Consigliere di Stato, avrebbe dovuto dileguarsi, perciocchè nel processo verbale letto, ed approvato da tutti, la controversia pei Consiglieri di Stato delle Provincie portavasi come decisa, malgrado la semplice maggioranza as-

soluta; che indarno si vorrebbe ritornar sopra ad un punto già sanzionato solennemente; che inonde poteva benissimo rinviarsi alla Commissione di Esame e Tutela della Costituzione la mozione dei Signor Galanti, mentre era della più alta importanza di fissare, che per le modifiche alla Costituzione il numero de'voti doveva essere quello di due terzi.

Dopo questa osservazione si è risoluto da tutta l' Assemblea, che la mozione dei Signor Galanti venga rinviata alla Commissione: ma siccome la nomina de' Consiglieri di Stato trovavasi già formalmente decisa, così che dovesse togliersi dalla mozione la parte che riguardava il punto in controversia.

Dopo ciò si è messo a' voti se i Consiglieri di Stato debbano essere a vita, giusta il senso della Costituzione, ovvero amovibili. Si è chiamato l' appello nominale

I Deputati Netti, Rossi, Morice, Rondinelli, de Luca Antonio, Desiderio, Mercogliano, e Perugini sono stati per l' amovibilità, ed i rimanenti settanta Deputati hanno opinato, che la carica di Consigliere di Stato sia a vita.

Il Presidente ha pubblicata la decisione. Avendo già la Commissione di Esame e Tutela della Costituzione sin dalla terza Adunanza fatto il suo rapporto in ordine all' applicabilità per la parte che riguarda i Grandi di Spagna, ed il numero degli Ecclesiastici eligibili a Consiglieri di Stato, si è passato ad elevar la quistione, per poi devenirsi alla votazione.

Il Deputato Vivacqua qui ha detto che l'art. 252 della Costituzione non accorda a' Grandi di Spagna ed al Clero alcun privilegio. Esso restringe anzi la eligibilità di quelle due classi, quando tassativamente si esprime, quattro e non più di ciascuno. È quindi il più bel monumento dello spirito di libertà, ed indipendenza della Costituzione, il limite apposto, onde non abbiano i Grandi ed il Clero ad assorbire la maggioranza del Consiglio del Re, ed in altri termini, onde il Consiglio di Stato non degeneri in una Camera di Pari col fatto, se le combinazioni portassero, che Grandi e Clero nella perpetuità delle funzioni ne componessero gli elementi,

Il mio voto è perciò, che stante la necessaria esistenza del Clero in una classe distinta, che stante la necessaria esistenza di suo carattere indelebile, si debba per regola d'eccezione chiudere l'adito a più di due di essi di formar parte del Consiglio di Stato. Non riconosciuta tra noi il Grandato di Spagna, e non classificata dall' orgoglio la razza do' nobili nel nostro paese; qualunque restrizione che si volesse pronunziare sul di loro conto equivalerebbe ad una condanna di degradazione civica pel resto non eligibile. Considerando dunque i così detti nobili come la massa de' Cittadini, il merito ed il talento aprirà loro l' adito all' eligibilità su qualunque numero.

Il Deputato Borrelli ha sostenuto che affin di non rendere il Consiglio di Stato un' asilo di Aristocratici, era indispensabile portarvi quelle precauzioni stabilite dalla Costituzione, non meno riguardo agli Ecclesiastici, che riguardo a' nobili.

Il Deputato Poerio ha detto in ordine alla elevata quistione: È chiaro che i Costituenti Spagnuoli nell' accordare quattro posti a'Grandi di Spagna, e quattro agli Ecclesiastici, vollero nel tempo stesso rispettare quelle due Classi, e diminuire la loro influenza. Il Grandato di Spagna formava colà un corpo riconosciuto, e privilegiato Ed il Clero in un paese, in cui l' Inquisizione era in onore, non potea non essere terribile. Fra noi queste due Classi non offrono nè i medesimi dritti, nè i medesimi timori La nobiltà del nostro Regno, ricca di splendide reminiscenze, non ha che Grandi di Spagna puramente onorifici, i quali non godono qui di verun primato. Il nostro Clero non ha formato mai un corpo distinto Gli Ecclesiastici dunque ed i nobili non differendo in nulla dagli altri cittadini, non debbono avere alcun privilegio sia di favore sia di rigore, ed il loro numero nel Consiglio del Re non devo avere altro limite, che quello delle loro virtù.

Si è elevata a questo modo la quistione riguardante gli Ecclesiastici. Ridotto il Consiglio di Stato a ventiquattro individui, il numero degli Ecclesiastici eligibili a Consiglieri di Stato sarà ridotto a due, colla clausola di non potervene essere di più, giusta l' art. 222 della Costituzione, ovvero se ne sceglieranno quanti il merito ne presenterà? Messa a' voti, e passatosi all'appello nominale, i Deputati Pepe, o Brasile sono stati per un solo Ecclesiastico; Rondinelli, Desiderio, Giordano, Firrao, e de Luca Ferdinando sono stati perchè se ne scelgano tanti quanti il merito ne presenterà; e tutti gli altri Deputati nel numero di 69, sono stati perchè fossero due, e non più. Il Presidente ha dunque pubblicata la decisione del Parlamento.

La quistione concernente i Grandi di Spagna si è così elevata: L' art. 232 della Costituzione, per la parte che riguarda i Grandi di Spagna, è applicabile al Regno delle Due Sicilie? Siccome la votazione è stata sommaria per via di sedute e levate, così con una molto grande maggioranza di voti è rimasto deciso, che il citato articolo della Costituzione per la parte che riguarda i Grandi di Spagna non è applicabile al Regno delle Due Sicilie.

Il Presidente ha detto, che l' indomani 10 del corrente mese si sarebbe inteso il rapporto del Ministro della Marina, e si sarebbe proceduto alla nomina de' Deputati, che deggiono comporre il Tribunale del Parlamento, giusta il prescritto dell' art. 52 provvisoriamente in vigore.

Ha pur dichiarato che l'Adunanza era sciol-

la; e l' Adunanza si è sciolta alle quattro pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

SETTIMA ADUNANZA

(10 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle ore 11 e mezzo antimeridiane per essere stato prima riunito in comitato segreto, coll'intervento del Presidente Galdi, de' 4 Segretari Berni, Natale, Colaneri, e de Luca Ferdinando, e de' Deputati Lauria, Saponara, Delfico, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, Begani, Visconti, Rossi, Morire, Macchiaroli, Poerio, de Concilis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, Borrelli, de Piccolellis, Coletti, Melchiorre, Mazziotti, Vivacqua, Corbo, Matera, Ginestous, Grimaldi, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Dragonetti, Angelini, Nitti, Coletti, Giovine, Jacuzio, Riolo, Lozzi, Comi, Caracciolo, Petroccelli, Semola, Strano Sonni, Janantnono, Lepiane, Fiamma, Buonsanto, Desiderio, Delfico, Ricciardi, Nirolai, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Imbriani, Orazi, de Filippis, Mazzone, Mercogliano, de Luca Antonio, Castagna, Fantacone, Brasile, Trigona, de Oratiis, Rondinelli, Carlini. Visconti, e Pepe.

Si è letto il processo verbale, e dopo alcune osservazioni, fatte ed ammesse, è stato approvato.

Si è proceduto alla lettura delle petizioni. Quelle che riguardavan dimande da farsi al potere esecutivo, è stato deciso dal Parlamento, che fossero rimesse a' rispettivi Ministri per l' uso conveniente Quelle poi, che riguardavano la competenza del potere legislativo, si è deciso dal Parlamento doversi rinviare alle rispettive Commissioni.

Si è proceduto alla lettura de' diversi uffizi fatti dal Ministro della Guerra in numero di 11: otto di essi sono stati trasmessi alla Commissione di Guerra; due alla Commissione delle Milizie Nazionali e Pubblica Sicurezza, ed uno a quella di Legislazione.

Si è fatta lettura della mozione del Deputato Mazzoni relativamente al modo da tenersi nella nomina de' due Consiglieri di Stato superanle li ventidue da trarsi da ciascuna Provincia, o Valle.

Si è fatta lettura di una mozione del Deputato Morice, relativamente ad un progetto pel locale del Parlamento.

Si è letta una lettera di Lorenzo Festa Campanile da Trani, notiziando lo spirito pubblico che anima gli abitanti della Provincia di Bari.

Si è letta una lettera venuta dal General Pignatelli Strongoli, con cui dedica al Parlamento un' opera riguardante gl' importanti miglioramenti, che esige il sistéma di difesa del Regno: si è deciso farsene onorevole menzione nel processo verbale.

Lettasi per la seconda volta la mozione scritta dal Deputato Incarnati, appoggiata dal Deputato Dragonetti sul rinvio de' Militi, che sono in Napoli, nelle loro rispettive Provincie, il che avrebbe dato un risparmio di duc. 1400, al giorno, è stata rinviata alla Commissione, cui appartiene.

La stessa risoluzione si è presa per le mozioni già lette due volte dal Deputato Giordano, l' una relativa alla pensione da pagarsi ai Consiglieri di Stato, e l' altra all' aumento dei Deputati al Parlamento in proporzione di uno per ogni 45 mila anime.

Lettasi per la seconda volta la mozione del Deputato Buonsanto in ordine al modo di stabilirsi una Stamperia propria del Parlamento, è stata rimessa alla Commissione del Governo interiore del medesimo.

Lo stesso è stato risoluto per la mozione del Deputato Arcovito, già letta per la seconda volta, riguardante il modo, onde presto formarsi la Biblioteca del Parlamento.

Fattasi la seconda lettura della mozione del Deputato Delfico. per le modifiche da farsi alla Costituzione, e dell' altra del Deputato Galanti indicante i modi di votazione ordinati dalla Costituzione, sono state rimesse entrambe alla Commissione di Esame, e Tutela della Costituzione.

Le tre mozioni del Deputato Mazziotti, l'una riguardante il Consiglio di Pubblica Sicurezza, l' altra la riforma dello Statuto Penale Militare per la pena della bacchetta, e l' ultima la sospensione del pagamento delle pensioni di grazia; sono state lette per la seconda volta, e rinviate alle rispettive Commissioni.

Si è fatta seconda lettura della mozione del Deputato Poerio. relativa alla decretazione del Regolamento Provvisorio del Parlamento, ed allo stabilimento di una Commissione per la redazione del Giornale; ed è stata rinviata alla Commissione cui si appartiene.

Si è fatta seconda lettura della mozione del Deputato Catalani per dichiarare, che il Generale Guglielmo Pepe, ed i bravi che lo han circondato, hanno ben meritato dalla Patria, e che se si crede, il Generale faccia un quadro dello stato dell' Armata quando ei depose il comando. Si è risoluto rinviarsi alla Commissione rispettiva.

Si è fatta lettura per la seconda volta della mozione del Deputato Colaneri, onde stabilirsi un monumento consegrato al Re nella Sala del Parlamento, una piramide sulle alture di Monteforte, una pietra Costituzionale in ogni Comune del Regno, un premio a favore di chi darà la storia migliore del nostro cambiamen-

to politico. Si è deciso rinviarsi alla Commissione cui appartiene.

Ciò fatto, il Presidente ha invitato il Ministro di Marina a fare il suo rapporto.

Il Ministro di Marina è alla tribuna per ragguagliare il Parlamento intorno al Ministero da lui diretto. Dopo un breve proemio nel quale discovre la necessità di una marina militare ad un paese come il nostro bagnato per tre lati dal mare, scende a sporre le particolarità della nostra marina. In due parti egli divide il suo rapporto: nella prima tocca il materiale e il personale della marina militare: nella seconda discovre le operazioni eseguite dopo la sua entrata al Ministero, e la parte economica della marina nello stato che era prima di lui. La prima parte comprende sette sezioni; e la seconda tira dritto al suo termine senz'alcuna suddivisione.

Nella prima sezione egli parla del numero e dello stato de' bastimenti della marina militare: essi sono 146, distinti in tre classi, bastimenti atti al servizio marino; bastimenti fuori di servizio ma suscettivi di riparazione; e bastimenti condannabili ossia non suscettivi di riparazione: 65 appartengono alla prima classe; 51 alla seconda; e 30 fanno parte della terza classe.

Egli espone come una Commessione destinata alla disamina di questi bastimenti ha stimato che quelli della terza classe potrebbero dare, vendendosi duc. 62540; e che per la ristaurazione di quelli di seconda classe vi bisognerebbe la spesa di duc. 88830 [1].

---

[1] *Rapporto del Segretario di Stato Ministro della Marina, al Parlamento Nazionale.*

Signori Deputati.

Nulla sarebbe più degno della specie umana quanto il costituirsi in modo da poter far senza e delle armate e delle flotte; ma questo beato ordine di cose è al di sopra della natura mortale. I nostri pensieri adunque hansi a volgere a ciò che i mezzi di nostra difesa sien tali da assicurarne contra ogni aggressione straniera, senza che sorpassino le nostre forze.

Circondati dal mare, separati per breve intervallo dalle reggenze di Affrica, che per la natura dei loro governi, e per la maniera di esistere di quei popoli mai possono rispondere della perpetuità de' trattati, egli non può essere soggetto di discussione per noi, se abbiamo o no ad avere una marina militare: imperciocchè dove la necessità parla, il deliberare è superfluo.

Vi furono tempi, egli è vero, in cui ridotta la nostra patria a condizione di Provincia, non ebbe più nè armi nè navi proprie: ma tra i mali nati da cosiffatta degradazione, vi fu quello appunto che popolazioni intere divennero vittima o preda de' pirati; le coste rimasero abbandonate; gli uomini si accumularono su i monti; e quindi l'ingorgamento ne' fiumi, l'insalubrità dell'aere, e la spopolazione progressiva.

Quando anche però la nostra posizion geografica non ci obbligasse a sostenere una forza marittima, voi non ignorate certamente che marina mercantile non può esistere senza una marina protettrice; ed una marina mercantile può e dev'essere considerata come la nudrice ed il sostegno di ogni ramo d'industria. Uno Stato, che non ha mezzi propri coi quali trasportare le sue produzioni, vede ben presto abbassarne o svanirne il valore ad arbitrio de' popoli navigatori; ed in conseguenza scoraggita l'agricoltura, e proscritte le manifatture e le arti. Io discorro leggiermente queste verità, perchè le credo notorie: ma non sarà superfluo il farvi osservare che nei passati secoli la mancanza di una marina, la nullità dell'industria, l'avvilimento dell'agricoltura, ed il pressochè nullo valore delle terre furono calamità contemporanee, e cause ed effetti insieme della nostra umiliazione.

In fine, la marina sia militare sia mercantile, può e vuol essere considerata come un'industria produttrice anch'essa; dappoichè oltre allo accrescere il valore de' boschi, de' minerali, de' canapi, de' lini e delle resine, crea col solo trasporto nuovi valori. Nazioni intere, voi lo sapete, han dovuto e devono la loro ricchezza ai prodotti della navigazione. E nel nostro paese, qualsisia lo stato non florido della marina, egli è certo che attualmente trecentoventimila individui circa traggono sussistenza direttamente dal mare; numero per verità molto inferiore a quello cui il mare potrebbe dare sussistenza, ma di gran lunga superiore a quello di cento anni fa, epoca in cui non avevamo alcuna o pressochè alcuna marina militare.

Egli è ciò tanto vero che noi abbiamo attualmente ne' dominii al di qua del Faro 3127 bastimenti da traffico, e 1047 barche da pesca: ed al di là del Faro 438 barche da pesca, e 1431 bastimenti da traffico; il che vi prova sino a qual punto la marina, sia militare sia mercantile influisca anche nell'attuale stato di cose ad accrescere le nostre produzioni agricole e manifatturiere, e ciò oltre ai valori che crea col solo trasporto.

Tal è lo stato attuale della nostra marina mercantile: ma se la provvidenza seconderà i nostri voti, perchè non sperare che un giorno l'accrescimento delle produzioni, le comunicazioni interne rese più facili, e l'industria fatta più libera e più ingegnosa, non spingano un numero decuplo de' nostri concittadini per le vie del mare?

E quando anche tutte queste cagioni rimanessero inefficaci, ve n'è una cui nulla resiste, *la necessità.*

L'Europa d'oggidì non è più quella di trenta anni fa. I progressi e l'estensione dell'agricoltura nel Nord dell'Europa, e nell'America settentrionale; il basso valore delle terre e de' fitti di esse in quelle contrade; la facoltà di esportare le loro derrate; le piantagioni da per tutto crescenti degli ulivi che una volta eran creduti piante esclusive dell'Italia o della Grecia; le preparazioni sostituite alle nostre sode, la propagazione delle merine ec. ec. han fatto sì che i cereali, nostra principal produzione, o non trovino più compratori, o abbiano molti rivali: gli olii vi è da temere che soffrano tra qualche altro anno un abbassamento di prezzo: le sode non hanno più alcun valore; e le nostre lane si vendono già ad un terzo meno di quelle di Spagna, di Francia, d'Inghilterra, e dell'alta Italia.

Questo nuovo ordine di cose per verità non produrrebbe che un'alterazione ne' prezzi, e non un male reale, se noi potessimo far senza delle produzioni straniere, e ridurre in un'istante le nostre contribuzioni, il nostro stato militare, e sopra tutto le spese private; ma questa economia generale, cui pure bisogna tendere è più l'opera del tempo e dei costumi che delle leggi. Quindi in questo momento è importantissimo ed urgentissimo di aver ricorso ad

Nella seconda sezione il Ministro espone lo stato dell' arsenale, da cui conchiude che l'arsenale eva in istato di povertà assoluta [1].

La terza sezione è destinata a sporre i particolari del parco di artiglieria di marina, ed egli conchiude che tutte le armi hanno bisogno di restaurazione; epperò che il parco manca di molti ed interessanti articoli [2].

Nella quarta sezione il Ministro espone lo stato de' porti, de'legni, e degli altri locali addetti alla marina [3].

La quinta sezione è destinata allo stato del-

altri espedienti, se vogliamo ristabilire il livello tra i nostri bisogni ed i nostri mezzi; e questo espediente è un solo, e consiste nel ricorrere alle altre sorgenti della ricchezza.

Queste sono le manifatture e la navigazione. Mercè questi due rami d' industria le Nazioni colte di Europa han sostenuto e sostengono la loro superiorità, imponendo a noi ed a qualche altro Stato che ci somiglia un volontario tributo; imperciocchè non bisogna dissimulare che siam noi quelli che alimentiamo la loro industria operosa, le loro arti, la loro navigazione.

Ciò posto, non può, io ripeto esser soggetto di discussione per noi se abbiamo o no a sostenere una marina militare; ma quale e quanta, con quali mezzi, con quali ordini, e come amministrarne i fondi.

Or acciocchè voi, Signori Deputati, possiate pronunziare sopra cose pria note, io dividerò il mio lavoro nelle parti seguenti.

Vi esporrò nella prima parte lo stato in cui attualmente la nostra marina militare si trova, ossia quale è la condizione ed il numero de' bastimenti da guerra, de' porti, dell' arsenale, de' bagni, de' corpi militari e telegrafici, e del personale addetto a tutti i succennati rami; quale la spesa annuale che lo Stato soffre per lo mantenimento della marina in generale; e quali obbligazioni essa trovasi di aver contratto verso i suoi fornitori.

Vi renderò conto nella seconda parte della situazione in cui io trovai la cassa della marina all'epoca in cui ne intrapresi l' amministrazione . . . . , delle somme da me ricevute fino al dì 31 settembre p. p., e dell' impiego fattone . . . della situazione in cui la stessa cassa si trovava in quest'ultima epoca; e finalmente vi farò manifesto di quali soccorsi la marina abbia tuttavia bisogno per soddisfare gl'impegni verso i suoi creditori, e per continuare il servizio per tutto il resto dell'anno.

Vi presenterò nella terza parte il progetto organico della marina militare, ossia lo insieme delle riforme che io credo possano aver luogo in avvenire; ed insiem con esso il prospetto delle spese necessarie a sostenerla.

E finalmente sulla considerazione che tutte le parti del nuovo sistema organico non possono incominciare ad avere esecuzione in un istante, e che possa il medesimo ricevere nella discussione o cangiamenti o modificazioni, io mi riserbo di presentarvi in definitivo il Budjet dell' anno 1821, dopo che avete statuito sull' accennato progetto.

[1] Esistono attualmente quattro mila carri di legname da costruzione in Napoli, e carri 197 in Sicilia.

Millecentodiciotto pezzi di alberatura in Napoli, la maggior parte atti a servire ai piccoli legni o del tutto inutili; e novantotto in Sicilia.

Remi 3300 in Napoli e 514 in Sicilia.

Cantaia 59 di bronzo, e cantaia tre di acciaio in Napoli.

Cantaia 1917 di ferro in Napoli, e cantaia 495 in Sicilia

Piombo cantaia 324 in Napoli, e cantaia 21 in Sicilia.

Rame e chiodazzioni libbre 49832 in Napoli, e libbre 3381 in Sicilia.

Sartiame per uso de' bastimenti cantaia 1432 in Napoli.

Sartiame per ormeggi passi 8749 in Napoli.

Vele diverse num. 292 in Napoli.

Da tutto ciò risulta che l' arsenale è in istato di povertà assoluta.

[2] Esistono in bronzo 178 cannoni di diverso calibro, de' quali 131 in Napoli, e 47 in Sicilia.

Mortai n. 7, de' quali 5 in Napoli, e 2 in Sicilia.

Carronate, obici e petriere n. 46, de' quali 38 in Napoli ed 8 in Sicilia.

Cannoni di ferro n. 1131 compresi quelli sulle navi, de' quali 895 in Napoli, e 236 in Sicilia.

Un mortaio di ferro in Palermo.

Milleduegentocinquantotto affusti per bocca da fuoco, de' quali 1163 in Napoli, e 95 in Sicilia.

Palle n. 197505, delle quali n. 167257 in Napoli, e 30248 in Sicilia.

Bombe 1398, delle quali n. 1663 in Napoli, e 335 in Sicilia.

Granate, incluse quelle da mano, n. 3040, delle quali 2252 in Napoli, e 788 in Sicilia.

Pezzi diversi per mitraglia (la maggior parte inutile) n. 16243, de' quali 15046 in Napoli, e 1197 in Sicilia.

Polvere da guerra cantaia 1796, delle quali 1643 in Napoli, e 153 in Sicilia.

Armi da fuoco, cioè fucili, boccacci e pistole n. 5110, delle quali 3989 in Napoli, e 1121 in Sicilia.

Armi bianche, cioè sciabole, spontoni e picche a mano n. 6570, delle quali 4409 in Napoli, e 2161 in Sicilia.

E finalmente diversi altri minuti articoli.

È da osservare però che io ho compreso nel sopra esposto inventario così le bocche da fuoco, le armi, le munizioni, i proiettili che si trovano a bordo dei rispettivi bastimenti da guerra, che quelli tenuti in riserva nel parco. Ed è pure da osservare che tutte le succennate armi han bisogno di essere o riformate o riparate, dal che risulta che il parco manca di molti ed interessanti articoli.

[3] Noi contiamo ne' domini al di quà del Faro undici porti militari, detti militari, non perchè sien muniti e fortificati come farebbe di uopo, ma sol perchè la marina militare ne ha cura.

I medesimi sono.

Porto di Napoli, del Granatello, di Castellammare, di Baia, di Gaeta, di Ponza, di Cotrone, di Taranto, di Brindisi, di Manfredonia e di Tremiti.

Dodici ne conta la Sicilia, e tutti militari.

I medesimi sono, porto di Palermo, di Messina, di Siracusa, di Augusta, di Trapani, di Girgenti, di Catania, di Pantelleria, di Marsala, di Cefalù, di Melazzo, di Lipari.

Su i porti di Sicilia non potrei dare che delle vaghe notizie. In quanto però a' porti de' dominii al di quà del Faro, io ve ne presento lo stato preciso N. V.

Dal medesimo rileverete che per restituir loro la natura e la condizion di porti, vi abbisogna una somma di duc. 272400 circa, e tutto questo oltre alla spesa periodica del loro mantenimento.

Oltre i porti, sono addetti alla marina i locali dei bagni. Ne' dominii al di quà del Faro ve ne ha dodici in tutto (giacchè io non conto tra i bagni il forte

l' Arsenale, ed è diviso in 31 classi, 1. gli Uffiziali del Ministero della Marina; 2. gli Uffiziali Generali; 3. gli Uffiziali naviganti; 4. l' Amministrazione di Marina; 5 il Pilotaggio; 6. i Sotto-Uffiziali di mare; 7. i *Timonieri*, i *maestri di stiva*, i *sommozzatori* e i *cuochi di equipaggio*; 8. la Marineria; 9. la Maestranza; 10. il corpo de' Marinari cannonieri; 11. il parco di Artiglieria e Compagnia degli Artefici; 12. il Reggimento Reale Marina; 13. il Corpo degl' Ingegneri Costruttori; 14 il Corpo del Genio milita e idraulico; 15. il Corpo di Custodi e Comandanti de' Bagni; 16. i servi di pena; 17. il Corpo telegrafico; 18. l' Accademia di Marina divisa in 1.° e 2.° Collegio; 19. il Seminario Nautico in Palermo; 20. i Chirurgi ed Infermieri; 21. i Cappellani; 22. le Segreterie militari; 23. gli Ospedali militari; 24. i Capitani de' porti; 25. l' Ascrizione marittima; 26. i Maestri di razione; 27. i Portieri, i Barandieri, le Ordinanze e i Facchini; 28. i Padroni e uomini di mare destinati sui legni di servitù dell' esercizio idraulico; 29. gl' individui non appartenenti a' Corpi organizzati; 30 i Pensionisti e Sussidiarj; 31. gli Individui designati pel ritiro.

La sezione sesta è destinata a sporre la spesa annuale che lo Stato fa per lo mantenimento della marina in generale, la quale ascende a duc. 1,822,304. Questa sezione è suddivisa in 47 articoli; 1. il Ministero di Marina; 2. gli Uffiziali Generali; 3. gli Uffiziali naviganti; 4. l' Amministrazione di Marina; 5. il Pilotaggio; 6. i Sotto-Uffiziali di Marina; 7. i Timonieri, i Maestri di stiva, Sommozzatori e Cuochi di equipaggio, 8. la Marineria; 9. la Maestranza; 10. il Corpo di Marinari cannonieri; 11. il Parco di Artiglieria e Compagnia degli Artefici; 12. il Reggimento della Reale Marina; 13. il Corpo degl' Ingegneri costruttori; 14. il Corpo del Genio Militare Idraulico; 15. il Corpo de' custodi e comandanti dei Bagni; 16. il Mantenimento de' servi di pena; 17. il Corpo telegrafico; 8. l' Accademia di Marina; 19. il Seminario nautico in Palermo; 20. i Chirurgi naviganti infermieri; 21. i Cappellani; 22. le Segreterie militari; 23. gli Ospedali militari; 24. i Capitani de' porti cogli individui addetti a questo ramo; 25. l' Ascrizione marittima; 26. i Maestri di razione; 27. i Portieri, Barandieri, facchini ed ordinanze; 28. i Padroni ed uomini di mare destinati sul legni di *servitù* del Genio idraulico; 29. gl' individui non appartenenti a' Corpi organizzati; 30. i Pensionisti o Sussidiarj; 31. gl' individui designati per lo ritiro; 32. l' Ospedalità; 33. le Spese di viaggio; 34. i Viveri; 35. gli Averi d' imbarco; 36. le gratificazioni a' marinari in terra; 37. le spese di armamento; 38 la manutenzione de' legni; 39. le riparazioni, gli acconcii e le piccole costruzioni; 40. gli approvisionamenti di arsenali; 41. le spese di carta e di stampa per tutte le officine; 42. le spese di giustizia; 43. le spese per liti; 44. i lavori idraulici; 45. le prigioni militari; 46. il mantenimento de' fanali ne' porti; 47. le spese eventuali.

La sezione settima tratta dello stato de' contratti con i Fornitori della Marina, ed è suddivisa in otto paragrafi; 1. i viveri e le *minutenze* (generi di metallo, di resine, di ferro ecc.); 2. il legname per costruttura; 3. il legname di abete; 4. il contratto di somministrazione di altre qualità di legname; 5. la somministrazione del zappino; 6. la somministrazione di canapa; 7. la somministrazione di telerie; 8. la somministrazione di carte e stampe.

Nella seconda parte espone il Ministro tutto ciò che riguarda l' economia che può farsi, e lo stato di cassa.

Conchiude il rapporto colla preghiera del Ministro perchè il Parlamento deliberi sulla proposta vendita de' bastimenti inutili, affinchè il dipartimento della marina possa col ritratto de' medesimi, 1.° compiere la restaurazione delle due fregate e degli altri legni minori esposti nel rapporto; 2.° e dopo a mano a mano provvedere a' bisogni dell' arsenale e del parco di artiglieria, e riparare i porti ed

di S. Elmo, riportato per tale nello stato suddetto) capaci di contenere quattromila condannati circa.

Non parlo de' bagni di Sicilia, perchè non potrei darne che vaghe notizie.

E finalmente addetti alla marina militare vi sono altresì i seguenti locali tutti ne' dominii al di quà del Faro.

L' arsenale di Napoli, e gli edifici al medesimo annessi.

Un palazzo sito in S. Lucia attualmente addetto al ministero di marina.

Il locale dell' accademia delle guardiemarine in Sanseverino. Il loc le della corderia al ponte della Maddalena.

Il forte di Villena.

Il locale sito al Granatello.

Il cantiere e gli edificii annessi al cantiere di Castellammare.

I magazzini di Cotrone.

Gli ospedali di Piedigrotta, di Castellammare e di Brindisi.

Un palazzo contiguo allo spedale di Piedigrotta, addetto agl' impiegati di detto spedale.

Il locale dell' Immacolata addetto al comandante del porto, ed alla deputazione di salute

Una sezione de' granili al ponte della Maddalena.

Il vasto edifizio della cristalliera in Castellammare.

Il soppresso monistero de' Gesuiti, ed il contiguo edifizio destinato di alloggio del genio marittimo anche in Castellammare.

Una casa in Gaeta addetta al capitano del porto.

Diversi magazzini ed alloggi in Ventotene.

Tutti questi edifizi però han bisogno anche essi di riparazioni, e la spesa si fa ascendere approssimativamente a duc. 111100.

i bagni: su le quali cose il Ministro si propone di volgere attenzione nel progetto delle spese per lo 1821; dopocchè il Parlamento avrà stabilito sul nuovo sistema organico della Marina, di cui egli proporrà il disegno al più presto possibile.

Il Parlamento ne fa l'invio del detto rapporto alle Commessioni unite di Guerra, Marina, e Finanze.

Lo stesso Ministro ha letto un rapporto intorno alla morte del bravo Comandante Barone de Cosa, ed ha sottoposto al Parlamento il progetto per accordarsi una pensione alla madre ottuagenaria, e ad una sorella del defunto inferma, e carica di anni, che dopo di lui non lasciò che la rimembranza dolorosa de' suoi onorati servizi, e della perdita sua [1].

Il Parlamento ha deciso rinviarsi un tal rapporto alle Commissioni di Guerra e Marina, e Finanze.

Il Deputato Dragonetti ha fatta la mozione perchè i Ministri che vengono a fare i loro rapporti, vadano alla Tribuna.

Essendo giunto il Ministro di Affari Esteri per far qualche comunicazione importante, il Parlamento si è riunito in Comitato segreto.

Sciolitosi il Comitato, e pria di procedersi alla elezione de' Deputati, che deggiono formare il Tribunale del Parlamento per giudicare le cause Criminali de' Deputati, il Cittadino Arcovito ha fatta la mozione, dicendo, che questo Tribunale dovea comporsi di due Camere, una di prima, l'altra di seconda Istanza, perchè così erano organizzati i Tribunali in Ispagna. Ma siccome tra noi l'ordine giudiziario criminale non conosce che un solo Tribunale, così gli parea, che dovesse preliminarmente decidersi, se di una, o di due Camere dovea comporsi il detto Tribunale. Il Deputato Vivacqua ha appoggiata la mozione, che è stata rimessa alla Commissione di Legislazione, perchè nella prossima Adunanza avesse fatto il suo rapporto sull'oggetto. Il Deputato Incarnati ha fatta la mozione, perchè gli Ecclesiastici non potessero far parte del Tribunale del Parlamento; ed è pure stata rimessa alla Commissione di Legislazione.

Il Presidente ha dichiarato, che il Parlamento si sarebbe tenuto giovedì 12 del corrente mese, per sentirsi il rapporto della Commissione di Legislazione intorno alle due precedenti mozioni, per quindi devenirsi alla elezione de' Deputati, che deggiono comporre il Tribunale del Parlamento.

Ha dichiarata sciolta l'Adunanza, e l'Adunanza si è sciolta alle ore tre pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

[1] Il barone Giuseppe de Cosa, uno de' più intrepidi ed antichi uffiziali della nostra marina, cessò di vivere della morte de' prodi il dì 19 settembre p. p. nelle acque tra Termini e Palermo. Contavansi egli quarantotto anni di servizio e trentadue campagne di mare, delle quali diciassette da comandante di diversi legni, tre da comandante di divisione, una da maggiore di divisione, ed una da maggiore di squadra. Si trovò in molti combattimenti, e fece parte di tutte le spedizioni pericolose.

Nel 1784, si distinse con particolarità nella spedizione contra Algieri.

Si distinse pure nella spedizione di Tolone, dove fu destinato in terra al comando di 200 uomini di truppa e di due cannoni di campagna, ed in ricompensa di sua bravura ebbe il comando di una galeotta.

Nel 1795, destinato al comando della stessa galeotta, combattette e sommerse uno sciabecco francese dopo averne salvato tutto l'equipaggio.

Il dì 4 maggio 1810, comandando la corvetta *la Fama*, sostenne nel golfo di Napoli un combattimento di cui noi fummo spettatori, con la fregata inglese *la Spartana*; e quantunque la corvetta fosse in quell'azione rimasta disalberata, senza timone, e con 89 individui a bordo tra morti, e feriti, pure egli seppe ricondurla in Napoli. Ebbe egli allora una dotazione di duc. 1000 annui col titolo di barone, che già era nella sua famiglia; dotazione che indi perdette per effetto della rivocazione delle donazioni seguita nel 1815.

Nello stesso anno 1810, destinato a combattere le forze inglesi nel canale di Messina, si fece ammirare da quella brava nazione per il coraggio e l'ardire mostrato in tutte le sue imprese.

Nel 1815, seppe conservare allo Stato le fregate *Cerere* e *Cristina* bloccate in Taranto dagl' Inglesi, e le ricondusse in Napoli colla fregata *Amalia* e col bric il *Calabrese*; ed in riconoscenza n'ebbe da S. M., con decreto de' 29 gennaio 1819, una pensione di annui duc. 200.

In agosto prossimo passato, comandando la fregata *Sirena*, il bric *il Calabrese*, ed una cannoniera fu destinato a scortare un convoglio di truppe per Trapani, indi a restare in crociera tra Trapani e Termini, ed a riunirsi, ove il bisogno il richiedesse, alla divisione comandata dal barone Bausan, affin di cooperare coll'esercito al ristabilimento dell'ordine in Palermo. Questa spedizione è stata l'ultima per lui, ma forse la più gloriosa per i tratti di valore e d'intrepido coraggio che lo hanno distinto.

Nel giorno 19 settembre, l'esercito era alle porte di Termini, e trattavasi della cessione della città e del castello: le ostilità erano sospese. Otto cannoniere palermitane ed una lancia armata, che si erano ritirate sotto le batterie di Solanto, tentarono di profittare di quel momento di tregua per darsi alla fuga. Mentre le nostre cannoniere erano intente a dar loro la caccia, la fregata *Sirena* si frappose in molta vicinanza tra quelle ed il forte di Solanto per impedire che le batterie di terra proteggessero le cannoniere fuggitive. Cominciato un vivissimo fuoco dall'una e dall'altra parte, tre palle le quali colpirono la fregata in quel momento ritenuta da istantanea calmeria di mare, recò la morte al solo comandante, il quale intrepido si stava sul cassero, mirando il fuoco delle batterie e dirigendo le opportune manovre.

Il barone Giuseppe de Cosa non ha lasciato altra eredità che il suo nome e la sua morte.

OTTAVA ADUNANZA

(12 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle dieci antimeridiane nella Sala delle sue Adunanze, coll'intervento del Presidente Galdi, de' 4 Segretari Berni, Natale, Colaneri, e Ferdinando de Luca, non che de' Deputati, Scrugli, Tafuri, Pellecchia, Rossi, Morice, Macchiaroli, Poerio, Firrao, Donato, Pepe, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Matera, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Netti, Jacuzio, Riolo, Caracciolo, Semola, Strano, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto, Desiderio, Nicolai, Maruggi, Vasta, Carlino, Rondinelli, de Oraziis, Brasile, Trigona, Fantacone, de Luca, Mazzone, Orazio, de Conciliis, Paternò, Lauria, Saponara, Arcovito, Geraldi, Begani, Visconti, Borrelli, Coletti Decio, Melchiorre, Ginestous, Dragonetti, Coletti Abate, Giovine, Lozzi, Comi, Petruccelli, Flamma, Ricciardi, Galanle, Cassini, Ruggiero, Imbriani, Mercogliano, de Filippis, Angelini, Castagna.

Letto si ed approvato il processo verbale si è proceduto come siegue.

La Deputazione destinata per felicitare il Re, ed il Principe Ereditario all'occasione dello sgravo della Duchessa di Berry è al suo destino. Il Ministro della Guerra ha fatto il suo rapporto delle operazioni dell'armata nella Sicilia, ed ha detto che il Generale Pepe era in Palermo: che ivi si era eretta una Giunta Provvisoria: che il General Campana era stato fatto Governatore di Palermo: che il popolo non era ancora disarmato; e che non si era creduto consiglio di prudenza di venire per ora a mezzi coattivi [1]. Ha pur detto che sopra un Cotter Inglese si era stabilita una convenzione con alcuni Deputati della Città di Palermo, per raccogliere il voto da ogni Città della Sicilia, in ordine ad una Rappresentanza particolare della Sicilia di là del Faro, indipendente da quella della Sicilia di quà dal Faro.

Il Ministro ha soggiunto, che come avrebbe ricevuti i rapporti uffiziali di questo affare, gli avrebbe comunicati al Parlamento: dopo di ciò è andato via.

Il Deputato Poerio ha detto che niuna parte prenda il Parlamento agli affari di Sicilia. se prima non gli vengono fatte le comunicazioni ufficiali, affine di non pregiudicare in menoma

[1] *Il tenente generale* D. Florestano Pepe, *comandante generale delle truppe in Sicilia.*

Siciliani!

I disordini, che hanno compromessa la tranquillità della capitale e di alcuni comuni della Sicilia son terminati. Tutto è rientrato nell'ordine; la legge che la forza sostiene e protegge, assicura la vita e la proprietà di ciascuno. Che i pubblici funzionari raddoppiando di zelo promuovano l'osservanza delle leggi ordinarie, fintanto che l'unico Parlamento o il Parlamento separato non ne abbia modificate. Voi sarete tranquilli, e per conseguenza felici; io avrò soddisfatto al voto a me più caro, contribuendo alla vostra felicità.

Dal quartier generale di Palermo, 2 ottobre 1820.

Il tenente generale,
F. Pepe.
Il capo dello stato maggiore,
Ten. col. R. Desauget.

Il tenente generale D. Florestano Pepe *comandante generale delle armi in Sicilia.*

Art. 1. Sono nominati membri della Giunta provvisoria di governo della città di Palermo, sino alle sovrane risoluzioni di S. A. R. il Principe Ereditario, Vicario Generale del Regno:

S. E. Il Sig. Principe di Paternò;
Sig. Governatore militare di Palermo;
Sig. Maresciallo di campo D. Ruggiero Settimo.
Sig. Principe di Pandolfina;
Sig. Principe di Torrebruna;
Sig. Cav. D. Emmanuele Reguesens.
Sig. Duca di Cumia;
Sig. Presidente Alcudi;
Sig. Console de' Sellari;
Sig. D. Antonio Ognibene Cancel. Segretario.

Art. 2. La suddetta Giunta si metterà subito in corrispondenza con tutte le autorità esistenti in Palermo, onde tutt'i rami del pubblico servizio si riattivino, e riprendano il di loro andamento ordinario.

Art. 3. La suddetta Giunta si riunirà al collegio e per le cure di S. E. il Principe di Paternò Presidente sarà istallata, e si metterà in esercizio in questo giorno medesimo.

Art. 4. Il Sig. Maresciallo di Campo Principe di Campana assumerà le funzioni di Governatore militare di Palermo, e comandante generale della nona divisione militare.

Il tenente generale,
F. Pepe.
Il capo dello stato maggiore,
Ten. col. R. Desauget.

Il tenente generale D. Florestano Pepe, *comandante generale delle truppe in Sicilia.*

Palermitani!

Io promisi obllo intero del passato, ma questo non autorizza a nuovi disordini. Vi esistono tra voi degli esseri degradati dal delitto i quali non mirano, che a disturbare la pubblica tranquillità col gettare l'allarme tra i timidi, o coll'avvisare a' mezzi di ricondurre l'anarchia. Io che sono garante della vita e delle proprietà di ciascuno, per assicurarla, formerò una corte marziale, la quale punisca severamente il delitto, come ho creato un magistrato d'interna sicurezza il quale si occuperà di prevenirlo, osservando i malvagi nel loro più oscuri ricettacoli.

I buoni troveranno in essa la guarentigia de' loro diritti, i cattivi soli paventeranno.

Dal quartier generale di Palermo, 8 ottobre 1820.

Il tenente generale,
F. Pepe.
Il capo dello stato maggiore,
Ten. col. R. Desauget.

parte il dritto della Rappresentanza Nazionale: il Presidente lo ha appoggiato; è stato risoluto unanimamente aspettarsi i rapporti ufficiali.

Si sono lette molte petizioni di particolari cittadini: si è risoluto inviarsi al Potere Esecutivo quelle che le riguardano, e ritener quelle, che competessero al Potere Legislativo.

Si è fatta la prima lettura delle mozioni presentate da' Deputati Catalani, Caracciolo, de Piccolellis, Rinlo, Imbriani, Pellicria, Mazziotti, Ruggiero, de Luca Ferdinando, e del due non sottoscritti; si è deciso farsene la seconda lettura.

Si è fatta la seconda lettura delle seguenti mozioni.

I. Del Deputato Angelini che propone alcuni dubbi riguardo ai modo di procedere nelle modificazioni da farsi alla Costituzione.

Del Deputato Morice pel locale del Parlamento.

Del Deputato Dragonetti perchè i Ministri pronunzino i loro rapporti dalla Tribuna; ed un'altro dello stesso per una emenda al progetto di legge concernente i Consiglieri di Stato.

Del Deputato Mazzoni per l'elezione de'due Consiglieri di Stato Ecclesiastici; e tutte sono state rimesse alle Commissioni rispettive.

Si è letto un'uffizio del Ministro di Casa Reale risponsivo ad un altro scrittogli dalla Segreteria del Parlamento, annunziando, che il Re alle ore 11 della mattina di giovedì avrebbe ricevuta la Deputazione destinata a congratularsi da parte del Parlamento, per la nascita del Duca di Borgogna; e che il Principe Ereditario l'avrebbe ricevuta nella stessa mattina.

Si è letto un'uffizio del Ministro di Grazia e Giustizia con cui fa noto, che lunedì prossimo sarebbe venuto a fare il suo rapporto per le cose dipendenti dal suo Ministero.

Si è letto un'uffizio del Ministro di Finanze con cui invia il conto del prossimo semestre del corrente anno.

Il Parlamento si è riunito in Comitato segreto.

Rientrato nella Sala delle sue Adunanze il Deputato Borrelli, uno della Deputazione inviata al Re, ed al Principe Ereditario, ha fatto rapporto delle lusinghiere accoglienze fatte dall'uno e dall'altro alla Deputazione del Parlamento.

Il Deputato Lauria ha fatto il suo rapporto in ordine al numero delle Camere che deggiono comporre il Tribunale del Parlamento.

Il Deputato Poerio ha detto, che per essere simili a tutti gli altri cittadini, le due Camere del Tribunale dovessero restare di un Tribunale, che decide in merito, e di un'altro che decide come Corte Suprema di Giustizia.

Il Deputato Saponara, ha opinato di doversi stare al Regolamento Interno.

De Piccolellis, de Filippis, Imbriani, Sponsa ed altri hanno appoggiata la mozione del Deputato Poerio.

Il Deputato Scrugli ha detto, che standosi al progettato del Deputato Poerio, sarebbe mancato l'altro Tribunale, cui la Seconda Camera avrebbe potuto rinviare.

Il Deputato Borrelli ha opinato di rinviarsi nuovamente la mozione alla Commissione Legislativa.

Il Deputato Vivarqua ha osservato, che secondo il principio stabilito dall'onorevole Deputato Poerio, cioè che la procedura ordinaria contro i Deputati è sospesa per un biennio, risulta che quella che si esige nel senso del Parlamento, è una procedura di eccezione: conseguenza dunque debbe essere, che invece di adattare a questa procedura di eccezione le leggi, e le forme ordinarie, si debbono piuttosto invocare quelle della giurisdizione di eccezione o siano le militari. Vi recherà meraviglia, Signori Deputati, ha egli soggiunto, se io vi dimostri, che le leggi militari sono più liberali dell'ordinarie. E pure in quel Codice l'imputato può ricusare uno de' Giudici senza addurre alcun motivo: e pure il Presidente vi ha in alcuni casi due voti quando entrambi sono favorevoli all'accusato: e pure gl'inimici capitali, le persone infami sono allontanate dal fare testimonianza. E in che altro mai può confidare l'innocenza che nell'imparzialità dei Giudici e nella purità de'testimoni? Conchiuse quindi che qualora non voglia adottarsi un procedimento, che distingue il giudizio ed i Giudici della sottoposizione d'accusa, da quelli del fatto e del dritto, si adotti per ora il Codice militare come meno mostruoso.

Il Presidente ha riepilogate tutte le opinioni, ed ha conchiuso che fosse rinviata alla Commissione di Esame, e Tutela della Costituzione.

Il Parlamento ha aderito a questa proposizione ed è stata rinviata.

Messa in discussione la mozione, se gli Ecclesiastici potessero far parte del Tribunale del Parlamento, si è deciso non potervi far parte per l'impedimento Canonico.

Si è letta una memoria.

Si è elevata la quistione sul modo di procedere alla nomina de' Consiglieri di Stato.

Il Deputato Borrelli ha opinato pel metodo prescritto dal Regolamento Interno.

Il Deputato Mazziotti ha opinato, che la Commissione fosse composta da 22 individui, prendendo un Deputato per ogni Provincia.

Il Deputato Incarnati è stato di contrario avviso pel numero di 22 come troppo complicato.

Il Deputato Saponara ha detto che si vegga se i due Ecclesiastici si debbano prende-

re dalla Provincia più ricca di abitanti, e di rendite.

Il Deputato Melchiorre ha opinato che basterebbe il numero di nove individui per comporre la Commissione.

Il Presidente ha opinato di formarsi una Commissione di 22 persone, un Deputato da ogni Provincia, o Valle.

Il Deputato Natale ha elevata quistione per sapersi come fare per le Valli, che non hanno mandato i Deputati al Parlamento.

Il Deputato Poerio ha osservato che il Parlamento è uno, che quindi dovesse sparire ogni idea di federalismo. Nel caso di Sicilia bastavano 18 Deputati per formare la Commissione

Il Deputato Cassini ha opinato che bastano nove individui a formar la Commissione. Il volerne tanti quanti son le Provincie rinnova l'idea di federalismo.

Il Deputato Poerio ha detto che il Parlamento ha piena latitudine di numero per Commissione, componendola di quel numero di Deputati che crede convenirne; ma sempre o di un numero minore, o di un numero maggiore di quello delle Provincie o Valli.

Il Deputato Mazziotti ha opinato pel numero di 22.

Il Deputato Ruggiero ha detto che il Regolamento interno avea segnato il numero degl'individui, che deggion comporre le Commissioni, limitandoli a non men di cinque, a non più di nove: che dovea quindi starsi al Regolamento.

Il Deputato Castagna ha detto che quella disposizione del Regolamento era applicabile alle Commissioni di nomina del Presidente, e non a quelle di nomina del Parlamento.

Il Deputato Colaneri è stato dello stesso avviso.

Chiusa la discussione si è elevata la quistione sul numero de' Deputati, che dovevano comporre la Commissione destinata alle liste triple de' Consiglieri di Stato per proporle al Parlamento, e con appello nominale si è proceduto alla votazione ch'è risultata come siegue.

Pepe ha opinato che la Commissione fosse composta di 21 individui. Berni, Tafuri, Ferrao, Losapio di 22. Scrugli, Catalani, Rossi, Morice, Marchiaroli. Mazziotti, Angelini, Caracciolo, Nicolai, Castagna, Orazio, di 18. Colaneri, de Luca Ferdinando, Lauria, Saponara, Arcovito, Ceraldi. Begani, Visconti, Borrelli, Coletti Decio, Melchiorre, Ginestous, Paglione, Dragonetti, Coletti Abate, Giovine, Comi, Petruccelli. Fiamma, Ricciardi, Galanti, Cassini, Ruggiero, Imbriani, Mercogliano, de Filippis, e Galdi hanno opinato perchè la Commissione fosse composta da 9 individui. E Natale, Pelliccia, Poerio, de Concilis, Donato, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Vivacqua, Corbi, Matera, Incarnati, Giordano, Pessolani, Netti, Jacuzio, Riolo, Semola, Strani, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto. Desiderio, Maruggi, Vasta, Carlino, Rondinelli, de Oriattis Brasile, Trigona, Fantarone, de Luca Antonio, Mazzone, e Paternò hanno opinato pel 25 individui.

Non essendovi stata maggioranza assoluta si son messe alle voci le tre opinioni, che avevano ottenuto un numero di voti al di là di dieci, quelle cioè, del numero di 18, che aveva avuti undici voti: del numero nove che ne aveva avuti ventotto: e del numero venticinque, che ne aveva avuti trentacinque.

Fattosi l'appello nominale la votazione ha sortito il seguente risultamento: Angelini, e Castagna hanno opinato, che la Commissione si componesse di diciotto individui, de Luca, Colaneri, Lauria, Saponara, Arenvito, Ceraldi, Begani, Visconti, Borrelli, Coletti Decio, Melchiorre, Ginestous, Dragonetti, Coletti Abate, Giovine. Lozzi, Comi, Petruccelli, Fiamma Ricciardi, Galanti, Cassini, Ruggiero, Imbriani. Mercogliano, de Filippis, Galdi hanno opinato pel numero di nove individui; tutti i rimanenti pel numero di venticinque. Siccome questi ultimi sono ascesi a cinquanta, i penultimi a ventisette, i terzultimi a due, così è rimasto deciso, che la Commissione incaricata di formar le liste triple de' Consiglieri di Stato fosse composta di venticinque individui.

Dovendosi passare alla elezione di questi, il Deputato Borrelli ha detto, che seguendo i dettami dell' art. 116 del Regolamento interno, il Parlamento poteva procedere alla nomina della Commissione nel modo, che più gli sarebbe sembrato convenevole. In questa immensa latitudine potevasi benissimo delegare al Presidente la facoltà di far la nomina. Il Parlamento vi ha assentito; ed il Presidente ha nominato Begani, Semola, Caracciolo, de Concilis, Cassini, Jannantuono, Netti, Tafuri, Lepiane, Scrugli, Arcovito, Ricciardi, Borrelli, Orazio, Comi, Strano, Fiamma, Grimaldi, Saponara, Poerio, Sponsa, Angelini, Paternò, Ruggiero, e Mazziotti.

Il Deputato Dragonetti ha fatte due mozioni d'ordine, l'una per gli onori da farsi alle Deputazioni del Parlamento, l'altra per un giornale uffiziale.

Il Presidente ha detto, che si sarebbe tenuta Adunanza sabato quattordici del corrente mese; e che intanto il Segretario avrebbe interrogate le Commissioni per sapere i rapporti, che erano pronti, e metterli sull'ordine del giorno.

Il Presidente ha detto, che l'Adunanza era sciolta, e l'Adunanza si è sciolta alle ore tre pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale — Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca.

NONA ADUNANZA

(14 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella Sala delle sue Adunanze alle ore 10 antimeridiane coll' intervento del Presidente Galdi, de' quattro Segretari, Berni, Natale, Colaneri, de Luca Ferdinando, e de' Deputati Delfico, Tafuri, Scrugli, Rossi, Morici, Macchiaroli, Poerio, Firrao, Donato Pepe, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, de Cesare, Corbi, Matera, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapin, Netti, Jacuzio, Riolo, Caracciolo, Semola, Strano, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto, Desiderio, Nicolai, Maruggi, Vasta, Carlino, Rondinelli, de Orazils, Brasile, Fantacone, de Luca, Mazzone, Orazij, de Conciliis, Lauria, Saponara, Arcovito, Ceraldi. Begani, Visconti, Borrelli, Coletti Decio, Melchiorre, Ginestous, Dragonetti, Colelli Abate, Giovine, Lozzi, Comi, Petruccelli, Ricciardi, Galanti, Cassini, Ruggiero, Imbriani, Mercogliano, de Filippis, Angelini, Castagna.

Si è letto ed approvato il processo verbale dell' Adunanza precedente.

Si è quindi fatta la seconda lettura delle seguenti mozioni:

1. Del Deputato Cassini affinchè la Commissione di Amministrazione Provinciale e Comunale si occupasse degli interessanti oggetti affidati alle sue cure.

2. Del Deputato Mazziotti, perchè si continuasse a pagare a' Veterani la gratificazione di grana tre al giorno.

3. Del Deputato Dragonetti, I, perchè venisse destinato un giornalista officiale del Parlamento, II, perchè alcuna Deputazione del Parlamento non sortisse d' oggi innanzi dal locale delle Adunanze senza essere accompagnata da un Picchetto di 24 uomini della Guardia Reale, onde la Rappresentanza Nazionale sia sempre circondata della dignità che conviene alla Maestà del popolo.

4. Del Deputato Imbriani, perchè si versasse nel Tesoro dello Stato una somma di duc. 150,000 che si trova depositata nella Cassa dell' Intendenza di Napoli per la Costruzione del Camposanto.

5. Del Deputato Pelliccia, perchè si versassero nel Tesoro pubblico tutte le somme attualmente depositate nelle Casse delle Intendenze, e Sotto Intendenze per la costruzione de'cimiteri, e che queste opere si eseguissero a miglior tempo.

6. Del Deputato Riolo, perchè il Parlamento si fosse occupato a deliberare come si debbano formare le terne pei due Consiglieri di Stato Ecclesiastici; e che si fosse eletta la Commissione a termini dell' art. 116 del Regolamento, per presentare il suo lavoro nella prossima seduta.

7. Del Deputato Ruggiero perchè fosse accordato al Redattore del Giornale Costituzionale un sunto degli atti principali del Parlamento.

8. Del Deputato de Luca, perchè s'insinuasse al potere esecutivo di usare verso i detenuti nelle prigioni quella indulgenza che si ebbe per i rei assenti.

9. Di un' altro Deputato, perchè s' invitassero i Comuni del Regno ad appalesare i loro voti al Parlamento relativi alla riforma dell' Amministrazione Provinciale, e Comunale.

10. Del Deputato Catalano, perchè si fossero chiesti al Ministro degli Affari Esteri degli schiarimenti sulla condotta attuale del Principe di Castelcicala.

11. Di un altro Deputato, perchè il Parlamento prendesse una decisione relativamente a' Napolitani impiegati presso i Governi Esteri.

12. Del Deputato Caracciolo a favore de'congedati richiamati alle bandiere.

13. Del Deputato de Piccolellis per stabilirsi la proporzione delle nostre forze di terra e di mare pel tempo di guerra, e per quello di pace.

Dopo ciò si è passato alla prima lettura delle mozioni seguenti.

Del Deputato Borrelli per domandarsi urgentemente al Ministro di Guerra varie importanti particolarità in ordine alla nostra truppa di linea: all' attuale suo numero: allo stato di essa: quanti possono partire immantinenti per le frontiere, e quale spesa occorre: qual' è il piano di difesa: quanti militi sono pronti a partire.

Riconosciuta l' urgenza della mozione, si è stabilito farsene più tardi la seconda lettura.

Del Deputato de Piccolellis, perchè il Re riprendesse la firma. Si è deciso farsene la seconda lettura.

Del Deputato Pepe relativamente alla Capitolazione conchiusa fra il Tenente Generale Florestano Pepe ed il Principe di Paternò. Egli ha fatto conoscere: primo, che quella Capitolazione aveva indignate tutte le classi della Nazione; secondo, che aveva violato l' art. 172 della Costituzione: terzo, che disonora la Nazione agli occhi di tutta l' Europa; quarto, che reca un colpo mortale allo spirito pubblico della Nazione relativamente al nuovo regime politico; quinto, che la Nazione corre i più gravi pericoli attese le conseguenze, che trarranno le Potenze Estere, che minacciano di aggredirci, ed i nemici interni non contenti dell' attual regime. Che però propone:

1. Che venga richiamato il Tenente Generale D. Florestano Pepe, onde render conto al Parlamento della fatta Capitolazione, o discolparsi mostrando le istruzioni ricevute.

2. Che gli succeda nel comando dell'esercito di spedizione un Generale energico.

3. Che la Capitolazione si abbia per non fatta, poichè la Nazione non potrà essere accusata d'aver violato un trattato, che ella non ha sancito, nè potrà mai sancire; trattato il quale compromette ed offende cotanto il di lui onore, ed interessamento.

4. Che un corpo di 6000 militi Calabresi vada a rinforzare l'armata di Sicilia al più presto possibile.

5. E in fine, che tutte queste disposizioni eseguiscansi il più celeramente possibile, attesa l'urgenza di prevenire nuove rivoluzioni o disordini nell'Isola.

Il Deputato Macchiaroli dice poche parole concernenti lo stesso oggetto.

Il Deputato Imbriani ha fatta lettura di una sua mozione anche relativa agli affari di Sicilia, chiedendo che il Parlamento avesse preso in considerazione immediatamente gli affari di Palermo, e che immediatamente si fosse riunito in comitato segreto, affin di prender tutti gli espedienti che gli convengano onde cancellare la macchia obbrobriosa, che la convenzione con Palermo imprimea alla nostra Nazione.

Questa mozione è stata corredata da molti argomenti di fatto, e di dritto.

Il Deputato Incarnati ha fatta la mozione perchè i Consiglieri di Stato non possan venire eletti Ministri.

Il Deputato Giordano, perchè il Parlamento si occupi sollecitamente della Capitolazione con Palermo.

Il Deputato Dragonetti, perchè il rapporto del Tenente Colonnello de Concilijs al Tenente Generale Pepe del giorno 7 luglio narrante l'accaduto in que' primi giorni, venga dato alle stampe, e si renda così al vero merito un tributo di lode. Ha presentato insieme colla mozione il rapporto di de Concilijs da stamparsi. Si è deciso farsene la seconda lettura.

Il Ministro di Marina nel suo rapporto al Parlamento avendo proposta la vendita de' bastimenti condannati, ed essendosi inviato alla Commissione di Guerra e Marina il rapporto suddetto, la Commissione è stata di parere, che si autorizzi la vendita de' bastimenti condannati esistenti nel dipartimento di Napoli, ed annoverati nella terza classe, salve le disposizioni da prendersi per gli altri esistenti nelle altre stazioni della Sicilia, dopochè si sarà verificato il loro stato: che questa vendita si esegua in conformità delle leggi, e regolamenti in vigore, e che le somme provenienti dalla stessa siano esclusivamente addette alla continuazione de' lavori per i legni in costruzione. Il Parlamento ha approvato all'unanimità il parere della Commissione, ed ha deciso farsi conoscere al Ministro di Marina questa risoluzione.

Alcuni uffiziali dell'undecimo reggimento di linea avendo dimandato, che la sola data de' brevetti debba servir di base organica, per fissare l'anzianità militare, ed essendosi rinviata alla Commissione di Guerra siffatta dimanda, la Commissione è stata di parere, che il Parlamento nel rimetterla al Ministro della Guerra, lo solleciti a presentare il suo progetto sulla base organica dell'anzianità militare. Messa a' voti, il Parlamento ha approvato all'unanimità il parere della Commissione.

Il Ministro della Guerra avendo fatti tre uffizi al Parlamento; l'uno relativo alle sussistenze dell'armata in campagna, l'altro al modo di assicurare il servizio degli equipaggi militari, ed il terzo per l'approvisionamento di dieci mila cappotti e di trentamila paja di scarpe; ed essendosi rinviati alla Commissione di Guerra e Marina tutti e tre gli uffizî, la Commissione è stata di parere dichiararsi, I. Che il servizio militare dell'armata deve essere immantinenti preparato sul piede di guerra: II. Che la esecuzione resta interamente a carico del Governo: III. Che il Ministro della Guerra far debba la domanda specificata de' fondi che gli son necessari, onde assicurare l'intero servizio per sei mesi: IV. Che infine presenterà subito all'approvazione del Parlamento i progetti delle ordinanze, le quali giudicherà più utili in ciascun ramo dell'Amministrazione militare, preferendo quello, che il bisogno della difesa rende più urgente.

Avendo gli uffiziali delle abolite compagnie scelte presentato al Parlamento Nazionale un reclamo per le ingiustizie, e torti cagionati loro dalla determinazione ministeriale de' 16 agosto 1816, chiedendo di essere reintegrati ne' privilegi, onori ed averi che godevano nella prima loro istituzione, ed essendo stato il loro reclamo rinviato alla Commissione delle milizie provinciali, questa è stata di avviso, che gli uffiziali reclamanti debban tenersi presenti nell'organizzazione della Guardia Nazionale; il Parlamento ha approvato l'avviso della Commissione.

I Capitani delle milizie Nazionali Domenico Mercurio, e Raffaele Vitale avendo offerto di voler formare un corpo di volontari, chiedendo dal Tesoro della Nazione il solo abbigliamento ed armamento, ed essendosi rinviata la loro petizione alla Commissione delle milizie provinciali, questa dopo aver lodato lo zelo degli offerenti, è stata di parere doversi attendere la discussione ed adozione del piano generale, di cui formeran parte integrante i modi di reclutamento, e la creazione de' corpi militari. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione, ed ha deciso, che dell'offerta de' Signori Mercurio e Vitale si fosse fatta onorevole menzione nel processo verbale.

Il Deputato Colaneri, avendo fatta la mozione di conoscersi la posizione attuale del Regno

intorno alla Pubblica Sicurezza, e di chiarirsi sul vero spirito degli Ecclesiastici; ed essendo stata inviata tal mozione alla Commissione di Milizie Provinciali e di Pubblica Sicurezza, questa è stata di avviso doversi scrivere al Ministro di Giustizia, come incaricato della Polizia, ed al Ministro degli Affari Ecclesiastici, che il Parlamento attende i loro rapporti sul divisati oggetti.

Il Ministro della Guerra con suo rapporto de' 5 ottobre avendo proposto di proibirsi gli armamenti non riconosciuti dalle leggi, rimettendo un progetto di decreto fatto di accordo colla Giunta Provvisoria, e non ancora sanzionato; ed essendosi rinviate queste carte alla Commissione di Milizie Provinciali e di Pubblica Sicurezza, ha questa proposto di rimettersi la risoluzione dell' affare in quistione al punto nel quale il Parlamento decreterà sulle armi, e sull'organizzazione della Guardia Nazionale. Il Parlamento ha approvata la proposta.

Il Deputato Iucarnati, appoggiato dal Deputato Dragonetti, avendo fatta la mozione di rinviarsi i militi in Provincia, ed essendosi rinviata alla Commissione di Pubblica Sicurezza, questa è stata di avviso di scriversi prima al Ministro della Guerra, per conoscersi, se l' invio de' militi può lasciare la Capitale senza una forza sufficiente al servizio pubblico. Il Parlamento ha approvato il parere.

Avendo il Ministro della Guerra fatto rapporto al Parlamento per modificare il decreto de' 3 settembre relativo all' organizzazione delle Legioni Provinciali, ed essendosi rinviato alla Commissione di Milizie Provinciali e Sicurezza Pubblica; questa avendo considerato, che il comando di tre soli uffiziali non poteva essere energico sopra compagnie molto numerose di molte centinaia, nascenti dalla popolosità di taluni circondari, ha proposto approvarsi dal Parlamento, che ne' casi sopraindicati ogni compagnia di Legionari si componga di un determinato numero di uomini, rimettendo provvisoriamente alla prudenza del Ministro le ulteriori particolarità, e ciò fino a che non sarà definitivamente decretata l'organizzazione di questo Corpo Nazionale. Il Parlamento ha approvato ciò che si è proposto dalla Commissione.

Si è letta per la seconda volta la mozione del Deputato Borrelli; messa alla discussione, è rimasta approvata, ed il Parlamento ha deciso scriversi al Ministro della Guerra per tutte le dimande in essa contenute.

Si è letto un' ufficio del Ministro della Marina, sollecitando l'approvazione della vendita de' legni condannati.

Si è letto un'ufficio del Ministro della Guerra, che invia al Parlamento il rapporto del Tenente Generale Florestano Pepe contenente le operazioni militari fatte nella Sicilia.

Si è letto un' ufficio del Ministro dell'Interno con cui fa noto, di esser pronto per mercoledì prossimo a fare al Parlamento il rapporto per tutte le cose dipendenti dal suo Ministero.

Si è letto un' altro ufficio dello stesso Ministro, con cui invia al Parlamento il rapporto del Tenente Generale Florestano Pepe, e gli articoli della convenzione fatta col Principe di Paternò.

Si è quindi fatta lettura e del rapporto, e della convenzione.

Si è pur letto un' ufficio del Ministro degli Affari Interni, con cui invia al Parlamento il sommario delle risoluzioni prese dalla Giunta Provvisoria di Governo.

Si è letto un' ufficio del Ministro delle Finanze riguardante i dazi di estrazione su i generi cereali di Sicilia, e si è deciso inviarsi alla Commissione di Finanza.

Il Canonico Strano Deputato ha letto due rapporti della Commissione di Pubblica Istruzione. Il primo relativo al suggello del Parlamento. La Commissione ha trovata felice l'idea dell' autore, ma che però potrebbe adattarsi a qualunque Parlamento Nazionale, e non esclusivamente a quello del Regno delle Due Sicilie, ed ha creduto potersi modificare in qualche altra piccola parte, come per esempio nel mettere de' gigli nel suggello, e nel ridurre l'iscrizione latina a queste due parole *sospitas, foedus*. Elevatasi quistione sulla mozione del Deputato Pepe appoggiata da' Deputati do Piccolellis, Perugini, Vivacqua ed altri, che la iscrizione dovesse essere italiana, è rimasto deciso che fosse in lingua latina; si è quindi risoluto rinviarsi nuovamente il progetto del suggello all' autore unitamente alle osservazioni della Commissione, perchè vegga di modificare il progetto da lui dato.

Il secondo relativo a due mozioni del Deputato Colaneri, l' una riguardante un premio da proporsi per chi scrive la più compiuta e fedele istoria del nostro risorgimento politico, l'altra per alzarsi un monumento pel Re nella Sala del Parlamento: una piramide sulla vetta di Monteforte: ed in ogni Comune del Regno una Colonna Costituzionale. La Commissione d'Istruzione pubblica è stata di parere aggiornarsi la prima: e la seconda eseguirsi in tempi più opportuni.

Dopo di ciò il Parlamento si è riunito in Comitato segreto, per discutere sull'affare di Palermo. Discusso questo affare si è ritornato nella Sala delle Pubbliche Adunanze, e si è fatta lettura della risoluzione presa dal Parlamento che è stata la seguente.

Il Parlamento Nazionale avendo visti i rapporti, le proposizioni, ed i documenti comunicati da S. E. il Ministro degli Affari Interni sulla convenzione militare conchiusa in Palermo il 5 ottobre 1820, tra il Tenente Generale D. Florestano Pepe ed il Principe di Pa-

ternò, ha considerato che questa convenzione è contraria a' principî stabiliti nella Costituzione sotto gli articoli 3, e 172, n.i 4 e 5; poichè tende ad indurre divisione nel Regno delle Sicilie: che è altresì contraria a' trattati politici ai quali una siffatta unità è ancora appoggiata; ch' è contraria ugualmente al voto manifestato da una grandissima parte della Sicilia oltre al Faro colla spedizione de' suoi Deputati all' unico Parlamento Nazionale; che infine è contraria alla gloria del Regno unito, alle sue convenienze politiche, ed all'onor delle armi Nazionali [1]. Quindi il Parlamento unico delle Sicilie ha dichiarato essenzialmente

FERDINANDO I.

Per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Re del Regno delle Due Sicilie, Re di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditorio di Toscana ec. ec. ec.

Noi Francesco Duca di Calabria Principe Ereditario, Vicario Generale.

A tutti coloro a' quali perverrà e che conosceranno il presente editto,

SAPPIATE.

Che noi abbiamo rimesso al Parlamento nazionale la convenzione militare seguente, fatta fra il nostro tenente generale D. Fiorestano Pepe comandante delle armi in Sicilia, ed il principe di Paternò.

Sua Eccellenza il tenente generale Pepe comandante delle armi in Sicilia, e Sua Eccellenza il principe di Paternò, per assicurare e per ristabilire l'ordine e la tranquillità nella città di Palermo, e de' paesi che si sono a lei uniti, hanno convenuto de' seguenti articoli.

1. Le truppe prenderanno quartiere fuori la città, laddove S. E. il tenente generale comandante crederà più opportuno. Tutti i forti e batterie gli saranno consegnati.

2. La maggioranza de' voti de' Siciliani legalmente convocati deciderà dell' unità o della separazione della rappresentanza nazionale del regno delle Due Sicilie.

3. La Costituzione di Spagna del 1812, confermata da S. M. Cattolica nel 1820, e riconosciuta in Sicilia, salve le modificazioni che potrà adottare l'unico Parlamento ovvero il Parlamento separato per la pubblica felicità.

4. Ad unico, e per niun altro oggetto, di esternare il pubblico voto su la riunione o separazione dei Parlamenti del regno, ogni comune eleggerà un deputato.

5. S. A. R. il Principe Vicario deciderà dove dovranno riunirsi i suddetti deputati.

6. Tutti i prigionieri esistenti nell' armata napoletana in Palermo, saranno subito resi all' armata suddetta, qualunque siasi il loro grado e lo di loro nazione.

7. Il Parlamento unico o separato può solamente fare o abrogare le leggi. Fintantochè non sia convocato, le antiche leggi saranno osservate, tanto in questa capitale, quanto nel rimanente dell'isola. S. A. R. sarà anche sollecitata onde primo che il Parlamento non si riunisca, le modifichi ol possibile per il bene del popolo.

8. Le armi del Re e le sue effigie saranno rimesse.

9. Intero obblio coprirà il passato, anche per tutti i comuni e persone che abbiano presa parte agli avvenimenti pe' quali l'obblio suddetto è stato pronunziato. In conseguenza di che i membri componenti le deputazioni che si trovassero fuori dell' isola, saranno liberi di ritornarvi se essi lo vogliano.

10. Una giunta scelta tra i più onesti cittadini governerà Palermo provvisoriamente, finchè S. A. R. non dia le sue sovrane risoluzioni. Essa sarà preseduta dal Signor Principe di Paternò. Il comandante delle armi potrà farne parte.

Fatto a bordo del Cutter-Racer di S. M. Britannica, comandato dal Signor Charles Thurtel, nella rada di Palermo, il dì 5 ottobre 1820.

Ed avendo Noi, nel rimettere la detta convenzione, proposte tutte le difficoltà sulla medesima incontrate, il Parlamento ha con deliberazione della data d' ieri dichiarato quanto segue:

Il Parlamento nazionale avendo visto i rapporti, le mozioni ed i documenti comunicatigli da S. E. il Ministro degli affari interni sulla convenzione militare conchiusa tra S. E. il tenente generale D. Fiorestano Pepe ed il Principe di Paternò, ha considerato che questo atto è contrario a' principii stabiliti nella Costituzione sotto l' art. 172 n. 3, 4 e 5, poichè tende ad indurre divisione nel Regno delle Sicilie: che è altresì contrario a' trattati politici, a' quali una siffatta unità è ancora appoggiata: che è contrario ugualmente al voto manifestato da una grandissima parte della Sicilia oltre il Faro, con la spedizione de' suoi deputati all' unico Parlamento nazionale: che infine è contrario alla gloria del regno unito, alle sue convenienze politiche ed all' onore delle armi nazionali. Quindi il Parlamento del regno unito delle Sicilie ha dichiarato essenzialmente nulla, e come non avvenuta la convenzione militare conchiusa tra S. E. il tenente generale Pepe ed il principe di Paternò nel giorno 5 ottobre 1820.

Comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, ed autorità tutte, tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempiere ed eseguire in tutte le sue parti l' enunciata dichiarazione contenuta nel presente editto.

Siatene intesi per lo suo adempimento; e disporrete che s' imprima, si pubblichi e si renda noto a tutti.

Napoli, il dì 15 di ottobre 1820.

FRANCESCO, Vicario generale,

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni.
GIUSEPPE ZURLO

nulla e come non avvenuta la convenzione militare conchiusa tra S. E. il Tenente Generale Pepe ed il Principe di Paternò nel giorno 5 ottobre 1820, ed ha determinato di spedirsi al Governo un messaggio per indicargli formalmente la presente Decretazione.

Dietro il rapporto della Commissione di esame, e tutela della Costituzione presentato dal Deputato Galanti sulla nomenclatura così del Regno che delle Provincie, nomenclatura desunta dalla Storia gloriosa del nostro Regno, sorge una lunga discussione.

Il Parlamento aggiorna questa discussione ordinando la stampa del rapporto.

Il Deputato Castagna a nome della Commessione Provinciale, e Comunale legge il seguente rapporto.

Signori,

« La Commessione si è occupata di lunghe discussioni sul progetto dell'onorevole Deputato de Luca Ferdinando, in ordine allo Stabilimento di una Cassa di sovvenzione in Foggia atta a promuovere l'agricoltura, e la pastorizia, principali sorgenti della prosperità Nazionale.

Prescindendo dalle circostanze particolari in cui può trovarsi per la scarsezza de' mezzi quella Provincia ricca di risorse, la Commessione trova espediente la cassa proposta, come quella che offre un mezzo sicuro a'proprietarj industriosi ne' bisogni sempre urgenti dell'agricoltura, e della pastorizia, la quale fa ritornare a larga copia le ricchezze nelle mani de' cittadini in tempi precisi dell'anno: e credo di più che questa misura debba adottarsi in tutte le Provincie del Regno, ove se ne conoscesse il bisogno.

E se piacerà al Parlamento Nazionale d'inerire al parere della Commessione, potrà pure fissar le regole di Amministrazione della cassa di sovvenzione su i dati esposti nell'annesso progetto, che sono la conseguenza della suddetta discussione.

Progetto di decreto per la cassa di sovvenzione in Foggia.

Art. 1. Resta autorizzata la città di Foggia capitale della Capitanata, ad avere una cassa di sovvenzione destinata a promuovere l'agricoltura, e la pastorizia in quella Provincia.

Art. 2. La stessa città somministrerà gratuitamente il locale.

Art. 3. Il capitale della cassa di sovvenzione sarà di 200 mila ducati divisi in 1000 azioni, ciascheduna di 200 ducati.

Art. 4. Questo capitale potrà nel tratto successivo essere aumentato coll'autorizzazione della deputazione provinciale, ma solamente per la creazione di nuove azioni, rimanendo proibito qualunque aumento dell'azione fissata definitivamente per duc. 200 ciascuna.

Art. 5. Le azioni saranno rappresentate da una iscrizione nominativa sopra un doppio registro, che sarà tenuto presso la cassa, e di cui essa rilascerà degli estratti certificati sotto il numero d'ordine progressivo.

Art. 6. I fondi degli azionarj non potranno mai per qualsisia motivo essere soggetti a sequestro, o ad imposizione di qualunque natura.

Art. 7. Queste azioni potranno essere trasmessibili: il trasferimento avrà luogo mediante delle semplici dichiarazioni de' possessori sul registro della cassa.

Questi atti di alienazione saranno firmati da' proprietarj delle azioni, o dai loro procuratori speciali: e la loro validità sarà certificata dal decurionato del luogo della loro dimora col visto della deputazione provinciale rispettiva, o in sua mancanza dall'Intendente. Le carte di questa cassa saranno esenti da qualunque bollo.

Art. 8. Le operazioni della cassa di sovvenzione consisteranno.

Ad accordare delle somme in sostegno dell'agricoltura, e della pastorizia, a qualunque cittadino, che abbia industria in Capitanata, che ne darà la corrispondente ipoteca.

Art. 9. Qualunque somma d'accordarsi dovrà essere cautelata su'beni fondi del petente, il quale dovrà colla domanda presentare il ruolo di fondiaria, l'iscrizione d'ipoteca, e pruova di non essere tutt'i suoi beni soggetti ad ipoteca legale, eccettuatane quella del Tavoliere. Non si ammetterà fidejussione che coll'incartamento de'dinotati documenti del fidejussore.

Art. 10. Sarà ammessa la cautela del deposito di oggetti preziosi metallici superiore all'equivalenza.

Art. 11. Non sarà permesso di accordarsi una somma maggiore di duc. 6000, preferendosi sempre le domande di sommo minori in concorso delle maggiori.

Art. 12. Vi sarà un libro a tallone per le somme che si danno: metà del corrispondente foglio sarà rilasciato a quello che prende la somma, e l'altra metà resterà presso la cassa: in esso saranno notati il nome della parte prendente, la somma presa, l'epoca in cui fu data, la specie di cauzione, e le firme di due terzi almeno de' direttori.

Art. 13. Le somme accordate per l'agricoltura non potranno esser ripetute che nel tempo della raccolta: e quelle per la pastorizia nel tempo opportuno. Il tutto sarà fissato da un regolamento particolare, che la deputazione provinciale sottometterà all'approvazione del Parlamento.

Art. 14. Il termine fissato dal regolamento potrà essere prolungato, dietro domanda fattane, dalla deputazione provinciale riunita al consiglio degli azionarj.

Art. 15. L'interesse, al quale la cassa darà le sovvenzioni sarà fissato in ogni anno nel mese di settembre dalla deputazione provinciale riunita col consiglio degli azionarj, il quale non potrà mai eccedere il nove per cento l'anno.

Art. 16. Il credito della cassa di sovvenzione è dichiarato privilegiato sui frutti dell'agricoltura, e della pastorizia, a preferenza di qualunque altro.

Art. 17. La cassa di sovvenzione sarà amministrata da nove direttori scelti fra gli azionarj. I quali potranno essere rappresentati dal loro procuratori. La scelta appartiene alla de-

putazione provinciale di Capitanata, sotto la cui speciale tutela la suddetta cassa è posta.

I Direttori si rinnoveranno per terzo in ogni anno nel mese di settembre, cominciando dal rimpiazzare i più antichi: nel solo secondo anno però potranno essere riconfirmati.

Art. 18. Gli azionarj avranno un consiglio di quindici persone scelte da essi stessi; o dai loro procuratori tra' cittadini della Provincia residenti in Foggia.

Art. 19. La deputazione provinciale nominerà gl' impiegati della suddetta cassa sopra una lista tripla proposta dal consiglio degli azionarj: il regolamento dettaglierà quanto occorre al bisogno.

Art. 20. Gli azionarj della cassa non potranno richiamare le di loro azioni, se non dopo scorsi dieci anni. Essi ne faranno la dichiarazione almeno sei mesi prima.

Art. 21. In mancanza della deputazione provinciale ne farà le parti il tribunale di commercio esistente in Foggia, il quale, riunita la deputazione, dovrà informarla di tutto, e desistere da qualunque altra operazione all'oggetto.

Art. 22. Il regolamento che la deputazione provinciale proporrà al Parlamento, dirigerà tutte le operazioni della suddetta cassa.

Art. 23. Ogni provincia avrà dritto allo Stabilimento di una simile cassa adattata ai suoi bisogni. »

Il Deputato Giordano così parla.

» Se per l'infelice Capitanata sono stati proposti rimedj particolari, alcuno non deve meravigliarsi di questa eccezione. Non comuni colle altre Provincie sono le piaghe con cui è stata barbaramente tormentata dalla sorte, e dal pesantissimo braccio del dispotismo ministeriale; e se queste non si curano con rimedj non comuni, la Capitanata non potrà mai più risorgere.

Avendo per qualche anno agl' industriosi Dauni sorriso la fortuna, coll'ubertà della raccolta, e col prezzo non basso delle di loro derrate, cominciarono a profondere sulle terre l'avanzo che l' introito aveva loro dato sull'esito. Fu allora che si abbellì la faccia di quella terra già condannata alla più insensata delle schiavitù: e con ciò a vantaggio della ricchezza Nazionale acquistò un valore che prima non le fu concesso di avere. Questi Sacerdoti di Cerere, che per lo culto prestato ad una Diva così benefica meritavano dalla società incoraggiamento, protezione, e premio, da una stolida e feroce cupidigia ministeriale furono stimati degni di pena, per aver tolta alla natura la sua selvatichezza, e per aver rivolto ad uso degli uomini quello che era destinato per le sole pecore. Ed ecco in gennajo del 1817 uscir due leggi, e se pur così possano chiamarsi due atti i più arbitrarj, nemici egualmente della giustizia e del buon senso; le quali sottopongono que' benemeriti agricoltori a pagare le pene del benefizio da loro fatto alla Nazione. Così la Daunia, e la sola Daunia e quelli che posseggono beni fondi nel tenimento di essa fu obbligata con tutti i rigori che accompagnano vacazioni fiscali, a cacciare dal suo seno, in pochi anni, da circa quattro milioni di ducati per multa. Con questo orribile sistema, che fa fremere ogni cuore sensibile, fu tolto a' proprietarj tuttociò che tenevano in riserba per le anticipazioni necessarie alla di loro coltivazione: per fare le quali furono rostretti a ricorrere a' prestiti, che non si ebbero a meno del trenta per cento. Ciò concorse a maggiormente rovinare una classe degna de' favori di un governo illuminato.

Ma ciò non basta. Dopo quest' epoca fatale seguono tre scarsissime ricolte di cereali, le quali sono per maggiore sventura accompagnate da un prezzo così basso, che l' introito non basta a covrire i due terzi dell'esito. Ciò ha ridotto que' disgraziati proprietarj all' assoluta impotenza di poter più seminare: quindi gran parte de' territorj della Daunia non produrranno frutto alcuno nell' anno colonico già cominciato. Anche le altre Provincie sono soggette alle scarse ricolte, ed ai basso prezzo de' loro prodotti; ma in esse i prodotti sono moltiplici, e diversi, e non tutti in un anno possono essere soggetti alla medesima disgrazia: laddove la Daunia non ha che i soli cereali, i quali o mancanti o avviliti di prezzo, non le rimangono più quelle risorse, di cui le altre Provincie sono fornite.

Questi ed altri che per brevità tralascio, sono i mali particolari della Daunia, alla curazione de' quali non credo sufficiente il proporsi e farsi gli statuti di una cassa di sovvenzione che non esiste; giacchè i mali reali non possono curarsi con rimedj veramente ideali; io dunque credo più convenevole, che dalla cassa di sconto dello Stato si deputino duc. 200000, da darsi a mutuo a' proprietarj della Daunia, colle seguenti regole:

1. Che siano accettate dalla cassa di sconto, solamente per questo prestito, cambiali di una sola firma, purchè questa sia di un proprietario, che documenti il suo possedibile coll' estratto del catasto fondiario, vistato dal capo politico della Provincia, con una fede del Sindaco, e tre Decurioni scelti dai Decurionato, tra i più ricchi, che attesti di essere il detto proprietario il padrone effettivo dei fondi portati nel catasto sotto il di lui nome, e che su di essi non graviti alcuna ipoteca legale, o giudiziaria, e col certificato del conservatore delle ipoteche, da cui apparisca essere i fondi liberi da qualunque ipoteca convenzionale.

2. Che i fondi liberi di questo proprietario restino legalmente ipotecati alla cassa di scon-

to, la quale dovrà essere privilegiata in primo luogo, su qualunque altro debito posteriore.

3. Che il mutuo debba durare non per tre mesi, ma a tutto luglio di ciascun anno.

4. Che per tale maggiore dilazione la cassa esiga l'interesse dell'otto per cento.

5. Che ciò non tolga a' medesimi proprietarj la facoltà di scontare egualmente che gli altri cittadini con cambiali firmate da tre conosciuti negozianti di questa capitale. »

Il Deputato de Luca Ferdinando,

« Signori. Il progetto di legge, di cui vi state occupando, è la conseguenza di una mia mozione. Lo Stabilimento di una cassa di sovvenzione in Capitanata è reclamato dallo stato infelice, nel quale tante circostanze hanno ridotto una Provincia, la cui floridezza rigurgita sopra tutto il Regno. Una doppia censuazione del Tavoliere di Puglia, fra le quali la seconda contraria a de' patti generalmente riconosciuti, in opposizione colle leggi, e poggiata solo sopra la presunzione di una voluta lesione, ha dato l'ultima mano alla miseria della più ricca Provincia di questa Monarchia, perchè ne ha estratto il contante. E quella Daunia che non ha guari confondea in un sol periodo la storia delle sue industrie, e delle sue ricchezze, or trovasi spinta da leggi finanziere in uno stato, nel quale le sue istituzioni sono divenute appoctatrici di disgrazie. Nè è difficile renderne ragione: tralasciando l'avvilimento de' nostri cereali per l'abbondanza di quelli dell'estero, e per la mancanza di savie leggi commerciali emanate a fin di eguagliare almeno con imposizioni doganali i prezzi dei grani esteri e nostrali, una delle principali cagioni delle disgrazie di Capitanata fu la mancanza del numerario versato per la doppia censuazione del Tavoliere: quindi si cominciò a vedere diminuita la seminazione, e con ciò diminuite le sorgenti della ricchezza. Non più il colono prodigava sui suo campo le sue cure, i suoi travagli, il suo tempo, perchè riponendo in essi parte della sua sossistenza, procurava d'impiegarli altrove per trarne profitto. Ecco i terreni divenuti sterili per mancanza di studiata coltura. Allora cominciarono le obbligazioni a superare le proprie forze; si ricorse agli usurai per ajuti: e fu così compiuta la ruina di tante famiglie, fra le quali non poche cinonate altre volte per ricchezze di ogni sorta. Nello stato attuale molti mezzi vi sono per riportare quella Provincia ai suo antico splendore: l'abolizione dell'ultima legge sul Tavoliere; una proporzionata imposizione dognnale sull'immissione de' cereali; delle facilitazioni per l'estrazione dei nostri; una riforma nell'economia agricola non esclusivamente abbandonata alla sola coltura de' grani; la riproduzione de' boschi; finalmente la diminuzione delle contribuzioni sono tutte provvidenze che io non lascerò d'implorare dai vostro patriottismo per ricondurre la floridezza in una delle più belle Provincie di questo regno. Ma queste istituzioni debbono affidarsi al freddo calcolo figlio di mature riflessioni. Ciò che può sul momento arrestare le disgrazie, dalle quali la Daonia è ulteriormente minacciata, è lo Stabilimento appunto della progettata cassa di sovvenzione: essa è reclamata dall'urgente bisogno di quella Provincia, e da quanti sono ivi addetti all'agricoltora ed alla pastorizia; ed io la imploro dal vostro patriottismo. »

Il Deputato Saponara oppone ch'era necessaria una loro offerta, e che vi deve essere un documento da loco sottoscritto, per avere la sicurezza della loro volontà.

Il Deputato Arcovito fa rilevare l'importanza di chiedere su di ciò l'avviso della deputazione provinciale.

Il Deputato Perugini propone, che la cassa di sovvenzione non deesi istituire nella sola Capitanata; ma generalmente in tutte le Provincie del Regno.

Il Deputato Incarnati dice, che non conveniva fondarla senza una carta degli azionarj per la cautela.

Il Deputato Netti, dichiarandosi di accordo con tutti gli altri per lo Stabilimento di una cassa di sovvenzione, non approva il metodo d'istruzione adottato dalla Commessione, perchè col solo invito, da farsi a' particolari proprietarj non si sarebbe ottenuto l'intento; ma che bisognava accordare delle abilitazioni da parte del governo.

Il Deputato Borduela chiama l'attenzione sull'art. 131 al num. 21 della Costituzione, per promuoversi, e fomentarsi l'industria Nazionale, non riconoscendo necessario il parere delle rispettive deputazioni, per accordare ad ogni Provincia una cassa di sovvenzione. Poichè era così manifesta l'utilità, e sì urgente, e generale il bisogno, che il Parlamento dovea senz'altra ricerca accordarla.

Il Deputato Pepe riflette che l'industria della Puglia dovea cangiare, poichè non potea tenere la concorrenza per li cereali trà tante nazioni agricole, che innondano l'Europa colle produzioni, che ottengono in copia dalle loro ubertose contrade.

Il Deputato Vivacqua espone de' dubbj sulla utilità di quello Stabilimento, giacchè una cassa di sovvenzione può giovare agli speculatori azionarj, e non già a' poveri agricoltori; i quali non tirerebbero profitto dalla cassa, come oggi non lo traggono da' proprietarj, appunto perchè non possono corrispondere ai loro impegni.

Il Deputato Macchiaroli dice che sarebbe più opportuno all'oggetto un monte frumentario.

Il Deputato Jacuzio rileva che la Puglia avea

delle ragioni particolari, poichè pagava nu eslaglio allo Stato; e quindi era interesse dello Stato medesimo abilitarla a coltivare le terre, e comune n'era il vantaggio.

Il Presidente propone che i sentimenti manifestati si riducono a due: gli uni che vogliono accordare la cassa di sovvenzione, gli altri che per accordarla vogliono richiedere il voto delle deputazioni provinciali. Presenta quindi la quistione. Vi piace decretare al momento la istituzione di una cassa di soccorso, o vi piace attendere il voto delle deputazioni provinciali?

Il Parlamento pronunzia d'attendersi il voto delle deputazioni.

Il Presidente ha annunziato che vi sarebbe stata Adunanza il dì 16 ottobre; che in questa Adunanza sarebbe venuto il Ministro di Grazia e Giustizia a fare il rapporto sul ramo di sua pertinenza; che si sarebbe sentito il rapporto della Commissione di Legislazione in ordine all'affare de'Generali Church, e Naselli; che si sarebbe sentito il rapporto della Commissione di esame e intera della Costituzione sul dubbio insorto per le modifiche alla Costituzione, se vi bisogni maggioranza assoluta, ovvero due terzi de'voti; ha infine dichiarato, che l'adunanza era sciolta, come in fatti si è sciolta alle ore 5 pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

DECIMA ADUNANZA

(16 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle ore 10 antimeridiane nella solita Sala delle sue Adunanze coll'intervento del Presidente Galdi, dei quattro Segretari Berni, Natale, Colaneri, de Luca Ferdinando; e de' Deputati Scrugli, Catalani, Tafuri, de Cesare, Rossi, Morice, Macchiaroli, Firrao, Sponsa, Perugino, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Jacuzio, Riolo, Caracciolo, Strano, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto, Nicolai, Rondinelli, Brasile, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio, Saponara, Arcovito, Pelliccia, Ceraldi, Begani, Visconti, Poerio, de Conciliis, Donato, Pepe, Borrelli, de Piccolellis, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Dragonetti, Coletti Abate, Giovine, Comi, Petruccelli, Semola, Souni, Flamma, Desiderio, Ricciardi, Galante, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Imbriani, Carlino, de Oraziis Biagio, Trigona, Mercogliano, de Filippis, Mazzoni, Orazii, Paternò.

Lettosi il processo verbale, e quindi approvato, si è proceduto come siegue.

Essendo giunto il Ministro delle Finanze per comunicare qualche cosa di urgenza alla Commissione di Finanze, questa sull'invito del Presidente si è ritirata per sentire le comunicazioni del Ministro suddetto.

Il Presidente ha invitato il Ministro di Grazia e giustizia a fare il suo rapporto.

Questi salito alla Tribuna pronunzia il seguente discorso:

Signori,

» Chiamato da S. M. a nuovamente assumere il Ministero, che veglia alla retta amministrazione della giustizia, una delle mie cure principali è stata quella di mettere tutto lo studio a conoscere pienamente il personale così dell'alta come della bassa magistratura. In questo esame il mio spirito ha ritrovato e motivi di rallegrarsi, e motivi di rattristarsi. Ho trovato, che tra'magistrati attuali ve ne ha un buon numero non solo di antica, ma anche di recente nomina, non solo de' collegiali, ma anche di semplici giudici di circondario, i quali, e per lumi, e per morale, e per amore della giustizia, e per amore al travaglio, e per la pubblica estimazione formano il lume e l'ornamento della magistratura. E la mia gioja è giunta al colmo quando ho veduto, che al giudizio, che io mi avea formato di alcuni magistrati, ha corrisposto esattamente il giudizio del pubblico, che con pienezza de' suffragi ne ha deputati non pochi a sedere in questo augusto consesso, dal che onor sommo provviene ed alle loro persone, ed al corpo della magistratura di cui fan parte.

Ma se queste idee da un canto rallegrano lo spirito, non mancano delle altre in questa materia, che lo rattristano altamente. Il pubblico che onora in generale la magistratura, non lascia di vivamente desiderare una riforma in essa. Tuttodì si ode, che l'amministrazione della giustizia è caduta in un languore mortale: che la spedizione de'giudizi è in molti collegi ritardata: che ciò arreca danno gravissimo specialmente ne' giudizi penali; che non vi è costanza di massime di giurisprudenza: che i più sacri canoni di dritto si veggono talora violati da quegli stessi che han l'obbligo d'insegnare a rispettarli: e che tutto ciò rende precaria la proprietà, l'onore, la libertà, la vita de' cittadini, i quali in siffatto stato di cose debbono considerare come la maggiore delle disavventure il trovarsi nella necessità di ricorrere a' magistrati per giustizia. Questi mali, che son quanto gravi tanto veri, si attribuiscono al personale, non tutto conforme della magistratura; ed io trovo, che il pubblico non s'inganna in questo suo giudizio. Imperciocchè prescindendo da ogni altro esame, a chi non è noto, che fra i magistrati attuali, v'ha non pochi, i quali oppressi da grave età, da croniche incurabili malattie, mancano affat-

lo del vigore di corpo e di mente, necessario a sostenere il non lieve peso di una carica giudiziaria? A chi è ignoto, che fra i magistrati attuali vi ha di quei, che avendo conosciuto nel solo esteriore l'antico sistema de' giudizj, non han saputo piegar l'animo loro al nuovo ordine giudiziario, alla novella giurisprudenza? Siano quanto si voglia pure le costoro intenzioni; qual bene può da essi attendersi l'amministrazione della giustizia? Le voci dunque del pubblico, che reclamano una riforma nella magistratura sono giustissime: ed il bene generale della Nazione esige, che sieno secondate.

Queste voci erano giunte alle orecchie del Re; ed egli avea già preparata questa riforma. Se non che l'animo suo giusto, e religioso voleva, che fosse piuttosto ritardata, che fatta con qualche ingiustizia. Il tempo è giunto in cui i voti concordi e del Re e della Nazione debbono in questa parte ricevere il loro compimento. Noi siam passati ad un Governo Costituzionale; i magistrati divengono immobili nell'atto stesso di loro nomina. Ora se trasandando una riforma, questa inamovibilità si accordasse sul principio a soggetti non atti, a soggetti non degni, si comincerebbe dal convertire in esiziale alla società una istituzione saggiamente diretta al suo bene. Questa riforma poi non dee punto differirsi. La giustizia è il primo bisogno di un popolo: i disordini in questo ramo producono ad ogni istante irreparabili danni: conviene perciò non perder tempo ad apportarvi opportuno rimedio.

Ecco, o Signori, l'oggetto gravissimo intorno al quale son venuto a richiamare la vostra attenzione. Perchè in questa sì necessaria operazione si proceda con giustizia e con regolarità; io non farò che presentarvi delle osservazioni, che proporvi de' dubbj. Sarà della vostra saviezza valutar le une, risolvere gli altri.

I. E primieramente è giusto esaminare, se nel presente stato delle cose una riforma dei magistrati possa eseguirsi senza incontrare ostacolo o nelle leggi del regno o della Costituzione.

In quanto alle prime debbo rammentare al Parlamento le due leggi organiche dell'ordine giudiziario; l'una del dì 29 maggio 1817, risguardante questa parte del regno; l'altra del dì 7 giugno 1819 risguardante la Sicilia oltre il Faro. Ambedue dichiarano, che i giudici collegiali non divengono inamovibili, se non quando concorrono in essi i due requisiti:

1. Che abbian dato saggio di lodevole condotta in alcuno de' collegi giudiziarj per lo spazio di tre anni;

2. Che, dopo quest'epoca, abbiano ottenuto un decreto di nomina a vita.

Gioverà qui ricordare le precise parole della legge. Eccole:

» I giudici non saranno inamovibili, che
» dopo tre anni di lodevole esercizio in uno
» de' collegi giudiziarj. Essi, dopo questa epo-
» ca, riceveranno il decreto di nomina a vita;
» e quindi non potranno essere privati delle
» loro funzioni, che dietro un formale giu-
» dizio ».

1. Per rispetto alla magistratura della Sicilia oltre il Faro, il triennio di sperimento non è ancora spirato per alcuno.

2. Per rispetto a' magistrati di questa parte del Regno (eccetto quei, la cui nomina è posteriore alla organizzazione) il triennio spirava il dì 29 maggio di questo anno. Ma prima che questo termine arrivasse, un real decreto aggiunse ai tre un quarto anno di sperimento. Di questo quarto anno non sono trascorsi, che quattro mesi, e pochi giorni.

3. Niuno de' magistrati ha per anche ottenuto il decreto di nomina a vita.

Intorno a questo decreto, sembra degno di osservazione essere impossibile spedirlo per tutti coloro, che ne son degni nel momento stesso, che spira il tempo dello sperimento. Fino all'ultimo istante di questo tempo si raccolgono gli elementi; si fa, dirò così, una istruzione per giudicare del merito dei magistrato. Per pronunziare un giudizio su questi elementi occorre per necessità altro tempo. Il semplice silenzio intanto dalla parte del Governo, non importa approvazione. La legge ha voluto una dichiarazione positiva, un'approvazione espressa, un decreto di nomina a vita.

Le conseguenze che derivano da queste osservazioni si presentano da se stesse. O il tempo dello sperimento non è compinto; ed allora non si ha diritto alla inamovibilità; o il tempo dello sperimento è compinto; ed allora si ha diritto, che si pronunzii sulla condotta tenuta di quel tempo. Se questa è stata buona si ha diritto al decreto di nomina a vita; non così se non è stata lodevole. Siam dunque in tempo di fare questo importantissimo esame.

Ciò per le leggi del Regno. In quanto alla Costituzione; egli è vero, che per essa è consacrata la massima della inamovibilità de' magistrati. Ma questo favore della Costituzione chi può riguardare, se non i magistrati costituzionali, i magistrati eletti secondo le norme della Costituzione? Prima dunque vestiamo l'abito di magistrato costituzionale, e poscia invochiamo quella inamovibilità, che la Costituzione accorda al magistrato.

II. Per le cose fin qui discorse, sembra chiaro, che la riforma di cui è quistione, sia quanto necessaria, quanto reclamata dal pubblico bene, tanto giusta. Ma se è così, a chi sarà dato il non facile, e dirò ancora il non piacevole incarico di farne il progetto? È questo un punto di altissima importanza. Bisogna provvedere da una parte alla garentia del ma-

gistrato, dall' altra alla garentia della Nazione. Il magistrato debb' esser tranquillo nella giustizia di sua destinazione: la Nazione debb' esser tranquilla, che posto da banda ogni umano riguardo, le si daranno degni magistrati. La soluzione di questo problema è lasciata alla saviezza del Parlamento. Io non farò, che espurgli sopra ciò poche osservazioni.

1. Sembra indispensabile affidare questo scrutinio ad un collegio di uomini sommi circondati dalla pubblica estimazione, e che abbiano avuto l'opportunità di conoscer di persona un buon numero di magistrati. Senza un collegio, non potrebbe ottenersi la tanto necessaria garentia. Questo collegio però non dovrebbe essere molto numeroso; e ciò sì per diminuire gli ostacoli, che per avventura potrebbero i componenti incontrare in materia sì delicata a pronunziare liberamente il lor voto non favorevole ad alcuno, come per impedire la propalazione di quelle discussioni, che il collegio crede doversi tener segrete.

2. Comunicar dovrebbe con questo collegio il Ministro della Giustizia, siccome quegli, che anche per amor proprio, dee desiderare alla Nazione ottimi magistrati; e che, per l'esercizio della carica, ha dovuto acquistare molti elementi per formare giudizio esatto del merito di ciascuno.

3. Il collegio dovrebb' esser libero a fare tutto ciò, che crederà conveniente per giungere allo scoprimento del vero; ma il suo procedimento dovrebb' esser affatto economico, e la sua convinzione puramente morale.

III. Fatto lo scrutinio a questo modo, quali misure si prenderanno intorno a coloro, che saran giudicati riformabili? È chiaro, che non tutti lo saranno per lo stesso motivo. Se ne farà dunque una classificazione, e si prenderà un provvedimento particolare per ciascuna classe; ovvero si prenderà un solo provvedimento per tutti? L'uno, e l'altro sistema ha i suoi commodi, ed i suoi incommodi. La classificazione riesce grave a coloro, cui si usi meno riguardi, ma è più conforme a' principii della giustizia. Un provvedimento comune per tutti offende quei, che meriterebbero dei riguardi nella classificazione, ma rende minore il rincrescimento di coloro, che dovrebbero entrare nella classe meno degna di considerazione. Sarà della saviezza del Parlamento il giudicare quale di questi due progetti meriti la preferenza.

IV. Se per effetto dello scrutinio rimarranno vòte alcune piazze si penserà subito a provvederle, o si differirà a tempo migliore? È qui necessario, che io anticipi al Parlamento alcune idee.

L'attual sistema giudiziario sembra dover subire qualche riforma. Il voto generale, e l'esempio di altre colte nazioni, che si governano costituzionalmente, par che consiglino lo stabilimento del giurì ne' giudizii criminali. Or questo non può aver luogo senza portar dei cambiamenti al presente sistema giudiziario; ed in conseguenza al numero, ed alle qualità de' magistrati; ed io presenterò quanto prima al Parlamento de' progetti su questo proposito. Posto ciò sembra espediente, che la nomina de' nuovi magistrati da farsi secondo le norme della Costituzione, si differisca al tempo, in cui sarà pronunziato su tali progetti; perciocchè allora le nomine si fanno secondo le piazze, che saranno stabilite nel sistema, che si crederà adottare.

Comunque sia, è importante, che lo scrutinio cominci il più presto; poichè mentre è certo, che non può esser compiuto in poco tempo, è necessario che lo sia almeno per lo punto; in cui sarà deciso intorno a nuovi progetti organici. Allora si potrà per avventura tenere un sistema intorno alle nomine, che sembra molto prudente ed umano, cioè, di comprendere in un decreto i nomi di tutti coloro, che saran destinati ad occupar le piazze dell' ordine giudiziario, che sarà adottato di passare sotto silenzio i nomi di tutti gli altri.

V. Fin qui ho parlato de' giudici collegiali, de' giudici perpetui. Uopo è dir qualche cosa intorno agli attuali giudici di circondario.

Ecco i quesiti da esaminarsi intorno ad essi:

1. Vi è necessità di portar subito qualche riforma sul personale di questi funzionarii? Per l'affermativa, basta por mente al loro numero estesissimo. È egli mai sperabile, che tanti funzionarj, rivestiti di molte ed importanti attribuzioni, malamente compensati con tenue soldo, e la cui scelta per mancanza di opportuni soggetti, non ha potuto sempre esser quale si sarebbe voluta; è sperabile, dico, che dopo lo sperimento di più anni non si scovran di quei, che o per una o per altra cagione, mal corrispondono alla fiducia in loro riposta, e che è di pubblico danno far rimanere in carica?

2. Sarebbe questa riforma per avventura contraria alle leggi del Regno, o alla Costituzione? Quanto alle prime è da ricordare, che per esse, la inamovibilità è data a' soli giudici collegiali. Quanto alla Costituzione, ripeto, che la inamovibilità da essa accordata non può riguardare, che i giudici costituzionalmente eletti. Oltrechè, è anche da esaminare se i nostri giudici di circondario vanno assomigliati a giudici di partito, ovvero agli alcaidi; perciocchè in questo secondo caso, sembra non essere inamovibili per Costituzione, poichè degli alcaidi non è fatta menzione nello articolo 252, ove si sanziona la inamovibilità de' magistrati e de' giudici.

3. Se vorrà darsi luogo a questa riforma, a chi sarà dato il carico di farne il progetto? Io farò due osservazioni a questo proposito. La

prima è, che l'articolo 263 della Costituzione attribuisce alle udienze di giudicare delle cause di sospensione, o destituzione de' giudici inferiori del loro territorio, e darne conto al Re. L'altra osservazione si è che presso noi un sistema presso a poco simile si è tenuto per lo passato; perciocchè una Commessione composta de' presidenti, e de' regi procuratori criminali e civili di ciascuna provincia, dava il giudizio sul merito de' rispettivi giudici di circondario. Quando però si stimasse adottare questo sistema, dovrebbe aggiungersi, che il giudizio dovrebb'essere ragionato, ed indicare con precisione gli elementi, su cui è fondato.

4. Finalmente, nel fare il progetto della riforma, si dovrebbe procedere con una certa indulgenza, limitandosi per ora a quei soli soggetti, i quali è manifestamente dannoso conservare in carica. Trattandosi di funzionarj temporali si potrebbe allo spirar del tempo prescritto pensare ad una riforma più esatta.

Le cose, che ho fin qui esposte, o Signori, sono ben degne di tutta la vostra attenzione. Esse interessano la Nazione in una materia la più importante e delicata. S. A. R. il Vicario Generale, cui le ho rassegnate, mi ha incaricato di esporle al Parlamento, siccome ho fatto.

Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia,

RICCIARDI.

PROGETTO DI DECRETO.

Art. 1. Una Commissione composta di cinque Consiglieri di Stato destinati dal Re, sulla proposizione del Ministro di Grazia, e Giustizia, e di accordo col medesimo, proporrà a S. M. gli attuali Magistrati Collegiali, che meriteranno di esser conservati.

Art. 2. A quei, che non verranno conservati, e che non avranno diritto ad una pensione di Giustizia secondo le leggi in vigore, potrà assegnarsi, sul parere della Commissione indicata nell'articolo precedente, una pensione di grazia proporzionata alla loro età ed ai loro bisogni.

Questa sarà graduata da un quarto fino a due terzi de' loro soldi attuali.

Art. 3. Quanto ai Giudici di circondario, si osserverà sino a nuova disposizione il sistema finora praticato.

Rapporto di S. E. il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia per lo sistema delle elezioni de' Magistrati, letto al Parlamento Nazionale nell'adunanza del dì 16 ottobre.

Signori,

La riforma della Magistratura, ed il numero considerabile delle nuove scelte, che ne risulterebbe, ove quel progetto fosse adottato dal Parlamento, richiamano l'attenzione sulle modificazioni, che potrebbero meritare (nell'adattargli alle nostre circostanze) gli articoli 171 § 4 e 237 della Costituzione, i quali dispongono che il Re nomina i Magistrati de' Tribunali sulla lista tripla, che gli vien presentata dal Consiglio di Stato.

Questa disposizione singolare (mentre tutte le Costituzioni conosciute, non esclusa quella degli Stati Uniti di America, lasciano al potere esecutivo la libera scelta dei Giudici egualmente e di tutti gli altri impiegati) toglie ad un Ministro responsabile ogni ingerenza su di una materia, che la legge affida alla sua vigilanza, e la trasferisce ad un corpo che non è, nè può essere responsabile di sua natura.

Certamente un Ministro di Giustizia sarebbe più tranquillo, e direi quasi felice se potesse sottrarsi al perenne conflitto con l'ambizione e con l'amor proprio de' pretensori. Ma non è da riguardarsi la comodità del Ministro: il solo oggetto delle leggi è l'utilità generale. La quistione è delicata, e quindi degna di tutta attenzione. Io la discuterò dinanzi a voi con la sola guida del pubblico interesse; persuaso che gli uomini passano, ma le istituzioni restano; e che ogni ambizione, il cui scopo non sia il bene generale, tragga la sua origine da una vanità puerile.

A me sembra che l'iniziativa di una nomina qualunque debba essere l'opera

1. Di chi sia a portata di conoscere da vicino i candidati, ed avere i mezzi da graduarne il merito.

2. Di chi abbia un particolare interesse alla buona scelta.

Il Consiglio di Stato ha quei mezzi, e quell'interesse?

Il Consiglio di Stato non può avere estese notizie sulle qualità de' candidati, a meno che in loi non sieno trasfusi tutti i poteri, e tutti i doveri del Ministro della Giustizia. Ciò per la prima parte.

Per la seconda, que' corpi morali, che non rinnovandosi periodicamente mancano di una interna emulazione, sono di lor natura meno sensibili alla lode o al biasimo di quel che siano isolati individui.

All'opposto il Ministro della Giustizia ha il mezzo di riunir nelle sue mani l'insieme di tutta la classe de' candidati, onde poterne graduare il merito.

Come individuo è sotto la potente influenza del biasimo e della lode.

Come Ministro della Giustizia debb'essere interessato, se non altro per amor proprio, che ne prosperi l'amministrazione.

Ma se ciò può dirsi da una banda, potrà taluno opporre dall'altra che il potere esecutivo ossia il Ministro, può cercare d'impadronirsi del potere giudiziario, come il più grande del

mezzi di dominazione, poichè ritiene sotto la sua influenza tutta la libertà civile, e quindi se si pervenisse a riunire in una sola mano questi due poteri, la libertà politica anderebbe a soccumbere.

In tutte le questioni relative alla libertà mi sembra importante, Signori, il garentirsi dai panici timori, che mostrando vani pericoli, ne diventano essi il più grande ed il più funesto. Le leggi debbon considerar l'uomo tal quale egli è di sua natura per farne buono uso nella società civile con volgere le sue passioni a pro dell'interesse comune. Quindi nel costituirsi le autorità, egli è d'uopo vedersi in qual modo si possa profittar delle virtù e dei talenti de' pubblici funzionarii, senza che abbiasi a temere de'loro vizii, e della loro incapacità: di toglier loro il mezzo di nuocere, senza impedir loro un salutare intervento nella cosa pubblica; insomma di render saldo il loro potere con ridurlo alle sue vere dimensioni.

Qual sarà dunque il mezzo da mettere a profitto i lumi, e le utili e generose passioni del Ministro della Giustizia, con allontanare il sospetto puranche che egli possa fare il male?

Io credo, Signori, che a lui debba affidarsi l'iniziativa del lavoro, con riserbarsene l'esame al Consiglio di Stato.

I corpi politici del pari che i corpi scientifici vogliono molto nell'esame e nella censura. L'amor proprio è un perenne stimolo che ha l'uomo per sindacare le cose altrui; ma oltre a ciò i molti, e sieno pure di non acre ingegno, poichè ciascuno di essi esamina l'affare da un lato diverso, danno la risultamento esatta decisione.

Ma se allo stesso Consiglio si desse l'iniziativa della proposta, potrebbe ottenersi sull'opera sua una censura eguale a quella che eserciterebbe sull'opera altrui? Sembra dunque che il Consiglio di Stato dovrebbe limitarsi all'esame delle proposte, così richiedendo il pubblico interesse.

Ma ove si accordasse l'iniziativa delle proposte al Ministro della Giustizia, in qual modo adempirebbe egli a questo dovere?

Credo necessario distinguere le nomine primitive dalle promozioni.

La nomina primitiva offre massima difficoltà nella scelta. L'uomo nella sua vita privata, confuso in una immensa massa di popolo, ritiene la sua parte morale in uno Stato per lui salutare di oscurità, gettando lume sulla sua persona allora soltanto che gli occorre presentarsi al pubblico per un lato favorevole. Ardua impresa è quindi una nomina primitiva, ed utile chiamar molti a parte del lavoro. Gioverebbe perciò che ciascun tribunale civile proponesse quello, che giudica il migliore tra candidati di sua giurisdizione, alla Corte da cui dipende, la quale manifestando il suo giudizio su quei candidati, ed altri di sua conoscenza, servisse di scorta al Ministro della Giustizia, da cui si formerebbe in seguito la terna da sottometterla all'esame del Consiglio di Stato.

E meglio ancora si accerterebbe la scelta, se i candidati si prendessero con preferenza dalla classe de' Giudici uditori, e dagli alunni di giurisprudenza, e questi stessi non venissero ammessi senza un esame in diritto, eseguito con la debita severità; cose le quali fanno parte del lavoro, che sottoporrò al giudizio del Parlamento, tostochè potrò occuparsi di quella parte che riguarda il sistema de'giudizi.

Sorge intanto sul proposito una importante quistione.

Il disposto ne'citati articoli 171 e 237 della Costituzione è applicabile alle sole nomine primitive de'Magistrati, o benanche alle promozioni?

Da una banda potrà dirsi che in ogni promozione vi è una nomina, e che quindi il senso letterale si dichiara per l'affermativa. Che per la stessa affermativa si dichiara lo spirito e lo scopo della legge, giacchè essendo la speranza ed il timore due passioni che operano presso a poco con egual forza sul cuore dell'uomo, colui che potrà togliere la carica, e colui che potrà fare o non far concedere una promozione, avranno la stessa influenza sull'animo dell'impiegato. Si potrà soggiungere che il Ministro talvolta ascolterà più delle pubbliche le private affezioni; sagrificherà il merito modesto al favore, i giudici resti a' giudici condiscendenti. Ma si potrà dire all'opposto che l'indipendenza di animo nel Magistrato si reclama principalmente per quella parte delle sue funzioni che emana tutta dalla opinione e dal pensiero, e sulla quale non è facile perciò a verificarsi la responsabilità, non già per l'altra che d'ordinario è tutta di azione, di esecuzione.

Il potere tremendo, che accorda attualmente la legge al Magistrato criminale è quello di cumular nella sua persona le qualità di Giudice del fatto, e di Giudice del dritto, il che in certo modo potrebbe assomigliarsi alla riunione de' poteri legislativo ed esecutivo nelle stesse mani; circostanza che sparirà tostochè la Nazione riceverà dalla vostra saviezza la istituzione dei giurati, lavoro in cui mi sto occupando per sottoporlo al vostro esame. Ben vedete, che tolto a' Magistrati il giudizio del fatto, ciò che loro rimane a fare è tutta azione, esecuzione; cose che se pur possono in menoma parte influire sulla sorte degl'imputati, in essi la responsabilità è ben facile a diffinirsi. Quindi il Ministro con la speranza della promozione, o col timore di ritardato avanzamento, potrà tener sempre viva l'attività di un buon Magistrato, e spingere al la-

voro l'inerte; giammai potrà soggiogare il loro animo. In Inghilterra al contrario, ove la istituzione de' giurati non pare così vicina, ogni menoma influenza del Governo su de' Magistrati è dannosa.

Fin qui per il ramo penale. Quanto a' Magistrati civili, sin da che il fisco perdette i suoi privilegi, e litiga *aequo iure cum privatis*, ed all'avvocato fiscale che interveniva alle deliberazioni del collegio è stato sostituito l'avvocato della legge, nessun privato ha più temuto della contraddizione del fisco: ma spesso i Ministri di Finanze si son doluti presso il Ministro di Giustizia della eccessiva equità dei magistrati.

Ho creduto, Signori, mio dovere l'esporvi con schiettezza quanto a mio avviso potea dirsi e prò e contra nell'esposta quistione. Ad ogni modo parmi certo che nelle promozioni più che nelle nomine primitive, il Ministro debba prendere per interesse pubblico una parte assai attiva.

Quel Magistrato che non vedrà nel suo vigilator naturale il garante del suo merito, ed il mezzo da farlo valere, poco attenderà a distinguersi, ed ove si privino i Magistrati delle vie oneste da ottenere una considerazione personale, si perverrà a renderli pieghevoli all'interesse o all'intrigo. Oltre a ciò quell'ammasso di lumi della condotta de' Magistrati che per tanti dati, in tante minute e variate occasioni, e per non brevo tratto di tempo il Ministro della Giustizia raccoglie per effetto delle sue attribuzioni; quell'insieme che egli soltanto può avere sul merito di tutti i Magistrati, tutto ciò non dee restare inoperoso.

Parrebbe quindi doversi af più stabilire, che in ogni vacanza, che dia luogo a promozione, il Ministro della Giustizia debba presentare all'esame del Consiglio di Stato la proposta del Magistrato da lui designato per la carica vacante, e darsi al detto Consiglio la piena libertà di rigettar la proposta con sua ragionata deliberazione, e richiederne altra, o di dimandare tutti quegli schiarimenti che riputerà necessarj all'oggetto.

A questo modo il Ministro farà premiare il vero merito, che egli solo, o almeno meglio che ogni altro potea distinguere con riunire a prò di quello tanti elementi disseminati in lungo tratto di servizio; o non potrà mai, in discapito degli ottimi o dei buoni, portare innanzi i mediocri.

Due altre importanti quistioni sorgono sul proposito medesimo.

1. La nomina degli uffiziali del Ministero pubblico dev'essere fatta con lo stesso metodo?

2. Questi Magistrati saranno anche essi inamovibili, o potranno essere destituiti a volontà del Governo, cioè del potere esecutivo?

Queste quistioni mi sembrano di facile soluzione. Gli uffiziali del Ministero pubblico han due caratteri: quello di Magistrati, e l'altro di agenti del potere esecutivo. Come Magistrati par certo che debbano esser nominati, come gli altri, e godere della stessa inamovibilità, quanto al carattere di Magistrati: ma quanto alla loro *missione*, cioè alla qualità di agenti del Ministero pubblico, mi sembra che non abbiano diritto di ritenerla, allorchè o perdono la fiducia del Governo, o questo gli ha sperimentati poco atti alle loro funzioni. In tal caso è chiaro ch'eglino debbono rientrar nella classe, donde sono usciti, deponendo soltanto la qualità di agenti del potere esecutivo, o sia la missione.

Non tutti i buoni Magistrati possono essere egualmente buoni uffiziali del Ministero pubblico. Le funzioni di questo ministero esigono particolari qualità, che non così facilmente si rinvengono. Tal Giudice che si distinguerà nel collegio per esatto lavoro, e per fermo e saggio voto, non avrà poi un chiaro e colto dire; non sarà celere nel lavoro della sua officina; non sarà l'uomo, insomma, che il potere esecutivo possa adoperare per l'utilità del pubblico servizio, unico scopo di tutte le istituzioni sociali.

A me quindi sembra indispensabile accordarsi la indicata facoltà al potere esecutivo, che se ne varrà certamente nella sola veduta dell'interesse generale.

S. A. R., cui ho rassegnato tutte queste mie idee sulla modifica che potrebbero meritare i due citati articoli 171 §. 4 e 237 dello Statuto costituzionale, mi ha comandato di sottometterne la proposizione al Parlamento, siccome mi ho fatto un dovere di adempire.

Si ordina di stamparsi tanto il rapporto quanto il progetto di Legge.

Il Deputato Saponara ha letto il suo rapporto per l'affare di Church, e Naselli da cui si è ricavato, che si dovesse scrivere al Ministro di Grazia, e Giustizia per alcuni schiarimenti. Il Parlamento ha trovata giusta la dimanda, e si è scritto al Ministro.

Il Deputato Imbriani ha fatta lettura di due sue mozioni. l'una relativa a doversi dare al redattore del Giornale Costituzionale i processi verbali delle Adunanze del Parlamento, perchè ne faccia un sunto nel suo giornale; l'altra perchè il Colonnello Gabriele Pepe, e Pietro de Luca, vadino anch'essi in Sicilia come due Commissionati del Parlamento per rettificare le operazioni traviate de' Comandanti.

Il Deputato Pepe ha presa la parola dicendo che il Generale destinato alla spedizione aveva i mezzi ed i motivi per ben riuscire nell'impresa.

Il Deputato Poerio ha detto, che trattandosi di una prima lettura della mozione, dovevasene attendere la seconda lettura; ma egli poteva assicurare il Parlamento, che il Generale eletto dal Potere Esecutivo (Colletta) aveva non

solo i talenti, ma la volontà di bene eseguir la commissione ricevuta.

Il Deputato Galanti ha letto il rapporto della Commissione di esame, e tutela della Costituzione, relativo al dubbio, se le modifiche alla Costituzione suddetta debbano esser fatte con maggioranza assoluta, o da due terzi di voti. Il parere della Commissione di Stato, che vi volessero due terzi di voti per ogni modifica.

Il Deputato Catalani ha letto un discorso da cui si è ricavato, che l'art. 383 della Costituzione, dal quale si richieggono due terzi di voti per le modifiche, non può essere applicabile al caso nostro.

I Deputati Vivacqua, Angelini, e Poerio hanno opinato, che il rapporto della Commissione dovesse restringersi al solo oggetto messo sull'ordine del giorno.

Il Deputato Cassini ha fatto conoscere, che realmente il rapporto non versava che sopra quell'oggetto solo.

Il Presidente ha fatto conoscere, che sarebbe stato utile di rinviarsi alla Commissione, perchè questo punto venisse in esame con tutti gli altri oggetti da modificarsi, e che ogni rapporto delle Commissioni si stampi prima, e poi si dispensi ad ogni Deputato, e quindi vada sull'ordine del giorno.

Il Deputato Borrelli ha opinato, che dovesse rinviarsi alla Commissione per decidersi insieme con tutte le altre modifiche da farsi alla Costituzione.

Il Deputato Morice ha detto, che la quistione era facile a risolversi, e che quindi non si dovesse perder tempo.

I Deputati de Cesare, Macchiaroli, ed altri hanno appoggiata la mozione del preopinante.

Il Deputato Poerio ha detto, che essendovi state delle mozioni fatte da' Deputati all'oggetto, essendo state queste rimesse alla Commissione di esame e tutela della Costituzione, e per equivoco la Commissione non avendo avute sott'occhio le mozioni, bisognava, che si fosse rinviata, e decisa nel tempo più breve possibile.

Il Deputato Vivacqua ha detto, che si dovesse rinviare la quistione per decidersi, dopochè la nomina del Consiglio di Stato, fosse fatta.

Messa a' voti la quistione, se dovesse cioè rinviarsi, ovvero decidersi nella stessa mattina, e fattosi l'appello nominale, è stato risoluto con una maggioranza di 41 voti sopra 37, che fosse decisa la stessa mattina.

I Deputati che hanno votato pel rinvio sono stati i seguenti, Berni, Natale, Colaneri, de Luca, Saponara, Ceraldi, Visconti, Poerio, Donato, Borrelli, Coletti Decio, Melchiorre, Vivacqua, Ginesious, Incarnati, Angelini, Coletti Abate, Giovine, Petruccelli, Semola, Strano, Sonni, Fiamma, Ricciardi, Nicolai, Galauti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Carlini, de Oraziis Giuseppe, Trigona, de Filippis, Orazio, Paternò, Galdi. I Deputati che hanno opinato per la decisione sono stati Scrugli, Arcovito, Catalano, Tafuri, Pelliccia, de Cesare, Begani, Rossi, Morice, Macchiaroli, de Conciliis, Firrao, Pepe, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Corbi, Maiera, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Dragonetti, Netti, Jacuzio, Comi, Caracciolo, Jannantuono, Leplane, Buonsanto, Desiderio, Imbriani, Rondinelli, Brasile, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio, Mercogliano, Mazzone, Riolo. Messa dunque nuovamente alla discussione la controversia, il Deputato Melchiorre ha opinato, che vi volessero due terzi de' suffragi.

Il Deputato Mazziotti ha opinato, che vi volesse solo maggioranza assoluta.

Il Deputato Ruggiero ha sostenuto, che l'affare era di grave importanza, che quindi dovesse starsi a' due terzi di voti.

Il Deputato Incarnati ha detto, che bisognava distinguere le basi della Costituzione dagli oggetti non essenziali della stessa; la religione, i limiti de' due poteri legislativo, ed esecutivo erano basi; non così tutte le altre cose, che direttamente non mirano a questi oggetti. Il rito da tenersi nel far le modifiche non potea chiamarsi base: che questo rito non dovea essere quello prescritto dall'art. 10 della Costituzione, poichè ivi si parla di Costituzione già esistente, e noi siam nel caso di una Costituzione nascente: ivi se la modifica non si ammette, rimane la Costituzione; e tra noi se non si ammette, potrebbe avvenire la paralisi del corpo politico. Che d'altronde se si dovesse procedere coi due terzi di voti, non si sarebbe giammai finito, mentre una quistione si sarebbe immersa capricciosamente nell'altra all'infinito; ha terminato con ricordare il disposto della legge civile, che alle espressioni ambigue convien dare l'interpetrazione più naturale, quella che partorisce un effetto, a che se si volesse estendere l'applicazione del disposto dal Capitolo X. della Costituzione al caso nostro, lungi dall'aver qualche effetto, si avrebbe la paralisia.

Il Deputato Saponara ha detto, che la Costituzione di Spagna era la più liberale, che sarebbe desiderabile, che non fosse neppure toccata: che quindi il volervi stabilire due terzi di voti per ogni modifica assicurava l'esistenza, ed integrità dello Statuto, laddove con maggioranza assoluta, lo Statuto medesimo avrebbe sofferto molte modificazioni.

Il Deputato Borrelli ha sostenuto con un discorso pieno di amor patrio, che vi volevan due terzi di voti.

Il Deputato Pepe ha opinato, che per ogni modifica vi volessero due terzi di voti, perchè

in questo modo le modifiche saran più difficili, più rispettata la Costituzione.

Il Deputato Cassini ha detto, che per principi politici, per principi generali, e per ragion di prudenza, vi vogliono due terzi di voti.

Il Deputato Poerio ha soggiunto sulla quistione, se le riforme della Costituzione debbano votarsi alla pluralità, ovvero con due terze parti almeno delle voci, io mi uniformo al parere della Commissione relatrice, ma non mi determino a ciò per la tema di alcun pericolo. Protesto anzi altamente, che comunque sarà la Costituzione modificata, sia dalla maggiorità, sia dalle due terze parti dei Deputati, le modificazioni devono presumersi savie, e certamente lo saranno.

La ragione unica adunque, che m' induce a credere necessaria le due terze parti di voti, è l' espresso divieto Costituzionale di fare altrimenti.

Difatti due soli luoghi esistono nella Costituzione, in cui si parla del metodo di votare. Il primo è sotto il titolo della formazione, e sanzione delle leggi, ed ivi nell' art. 139 si stabilisce il principio della maggiorità assoluta. L' altro è sotto il Capitolo delle riforme della Costituzione, ed ivi nell'art. 383 si stabilisce il bisogno di due terzi.

Non è dunque dubbioso, nè presuntivo, ma certo, e testuale il precetto di non poter noi modificare la Costituzione alla semplice pluralità.

Dopo ciò, il Deputato suddetto si propose cinque obbiezioni, in cui restrinse tutto il sistema di opposizione.

» I. Che l' invocato art. 385 è scritto per il
» corpo rappresentativo costituito, e non già
» per il corpo costituente.

» II. Che detto articolo non va preso isola-
» tamente, e scisso dal precedenti.

» III. Che nel sistema delle due terze parti
» il minor numero vincerebbe il maggiore.

» IV. Che in detto sistema si perderebbe
» moltissimo tempo, e le riforme utili sareb-
» bero impedite, od almeno ritardate.

» V. Ed infine, che noi dovendo adattare la
» Costituzione a' nostri bisogni, ci troviamo
» nel medesimo caso de' costituenti Spagnuoli,
» che la formarono secondo i bisogni loro. Ora
» nelle Spagne la Costituzione fu decretata
» alla maggiorità: perchè noi non faremo lo
» stesso?

Il medesimo Deputato Poerio ha risposto alla prima obbiezione dimostrando che la Rappresentanza Nazionale agisce necessariamente come corpo costituito quando propone, o approva le leggi, e come corpo costituente quando aggiunge o toglie alla Costituzione, e la modifica; e che l' art. 383 è scritto evidentemente in questo ultimo senso.

Sulla seconda difficoltà ha detto, che l' art. 383 inteso unicamente al metodo della votazione, non ha bisogno per essere a noi applicabile, degli articoli precedenti, i quali sono relativi alle precauzioni, che debbon serbarsi nelle riforme politiche. Noi siamo dispensati da dette precauzioni, ma non possiamo scambiare il modo di votare.

La terza obbiezione è stata riguardata dal Deputato come una vera petizione di principio, poichè (ha egli detto) tanto vale disputare, se debba prevalere il maggior numero quanto se debba vincere la pluralità. Ha soggiunto che le due terze parti non si richieggono per fare, ma per disfare una Costituzione già fatta. Il minor numero ha dunque la presunzione dello Statuto, ossia » ha per se il voto Nazionale.

Sulla quarta obbiezione ha osservato che le perdite di tempo saranno doviziosamente ricompensate dalla stabilità dell' opera.

In ordine alla quinta, ed ultima obbiezione ha mostrato l' oratore le grandi differenze, che passano tra noi, ed i costituenti Spagnuoli dell' anno 1812.

Dopo averle percorse tutte, si è fermato su quella essenzialissima, che nelle Spagne la Costituzione fu decretata da' Rappresentanti della Nazione in assenza del Re, ed alla maggiorità: e nel Regno delle Due Sicilie è stata decretata direttamente dal popolo alla piena unanimità, e di accordo con S. M. Or se gli Spagnuoli non ardiscono modificarne alcuna parte senza due terzi di voti, saremo noi meno riverenti?

Il Deputato de Cesare ha opinato che le modifiche nelle quali è per impegnarsi il Parlamento, sien fatte con due terzi di voti, e che per le modifiche da farsi alla Costituzione modificata, i voti dovessero essere due terzi.

Il Deputato Natale ha opinato dicendo: Signori, somma è la difficoltà del problema, che devesi risolvere, cioè se le modificazioni dello Statuto debbano eseguirsi a maggioranza assoluta, o con due terzi di voti. La saviezza dei Deputati Spagnuoli molti argini volle apporre al cambiamento d' una Costituzione già stabilita, ed in ciò non vi sarà chi non l' ammiri, nè ragione si troverà assai sufficiente per non imitarli. Una custodia volevano quei sapienti formare, ed era ben giusto, che tutt' i passi da muovere per un cambiamento non trovassero molta facilità, ma un ritardo continuo per dar luogo ad ogni possibile meditazione; ma se questo motivo, Signori, possa trovarsi opportuno nel fissare di nuovo le modifiche d' una Costituzione, anzi che nel conservare queste modifiche stesse, giova molto il conoscerlo. A me pare, che nel formare un'edificio è d'uopo più tosto, che se ne agevoli la costruzione in vece di renderla difficile. Noi abbiamo la Costituzione nelle basi, l' abbiamo negli articoli,

e non esigono modificazione; non l'abbiamo affatto per quegli articoli che meritano ridursi, e conformarsi a' nostri bisogni. In quanto a ciò dunque si tratta d'alzare una fabbrica, e non di conservarla.

Ma gravi dubbi si muovono, se sarà della prudenza che deve servir d'eterna regola al Parlamento, il commettere questo voto alla maggioranza assoluta, che è quanto a dire alla metà più uno de' Deputati al Parlamento, oppure a due terze parti dello stesso. Con queste due terze frattanto noi non saremo più sicuri nella votazione

Eccone la prova. Un progetto non riporterà i due terzi di voti; il progetto sarà perciò rigettato; ma l'avrà rigettato la maggioranza de' lumi, e delle volontà, che noi ricerchiamo per la maggior sicurezza, oppure la minorità? Certamente la minorità, poichè una terza parte con un voto di più, è sufficiente a determinare il rifiuto del progetto, appunto perchè impedisce, che le due terze parti per l'affermativa, non si troveranno complete. Noi dunque, invece di sfuggire, corriamo incontro alla minorità, come faceva ben rilevare un'uomo sommo della Francia in somigliante quistione.

Proseguendo su questa ipotesi dobbiamo pure osservare che cosa seguirà, allorchè non si vuole una modificazione da due terze parti de' votanti? Al certo noi non otterremo di provvedere ad un bisogno indispensabile della Nazione, poichè su questi articoli necessari a modificarsi, questo esame può unicamente riguardare, e tale bisogno colla negativa di una terza parte più uno sarà ricusato alla nazione?

Debbo ripetere però che attualmente esige l'urgenza di formarsi un'edificio. Questo costroito, nasce il bisogno, che l'edificio si custodisca; allora cade a proposito, che per la gelosia di conservare, vi si frappongano tutti gl'impedimenti, e riesce utile, che anche la minorità fosse nel caso di reclamare la conservazione. Questa minorità può allora quando non avrà potuto ritenere un solo voto, il quale possa fare preponderanza, congiungendosi colle due terze parti, non è lecito più il dubitare del bisogno d'una riforma.

Ma se questo bisogno di riforma è proclamato dal Sovrano, e dalla Nazione, che vollero la Costituzione di Spagna, pare che il definire tali punti d'urgenza non dee rimettersi che al giudizio della maggioranza assoluta, la quale maggioranza riesce in effetti quella stessa, che richiedesi dai Signori Deputati, che hanno opinato per avere il voto delle due terze parti.

Questa mia soluzione frattanto in nulla può pregiudicare la facoltà del Parlamento, di riguardarsi, vale a dire, in tali modifiche come costituente, che non abbia affatto bisogno di ricercare la sanzione del Re, ma di ordinarne assolutamente la pubblicazione.

Il Deputato Vivacqua ha detto; patto fra la Nazione, ed il Re, poteri, che ci hanno dati le Provincie, sono i due Angeli che hanno operato la nostra resurrezione politica, e ci hanno congregati a Parlamento. Nel patto si è apposta la condizione delle modificazioni da farsi alla Costituzione delle Spagne, per renderla adatta alla nostra Nazione. Ne' poteri si sono accordati a' Deputati le facoltà di adempiere alla condizione espressa.

Due conseguenze dagli esposti principj. I. Presunzione, che la Costituzione di Spagna non è adatta a noi. II. Necessità di portarvi una decisione, onde non rendere illusoria la condizione del patto, ed inutile l'esercizio della facoltà accordataci da' committenti.

Ridotta a questa semplicità la controversia, il problema a risolvere è il seguente. Ritrovare un metodo di votazione, perchè un'Assemblea debba emettere una decisione necessaria.

Si ardirà di asserire, che la votazione a maggiorità di due terzi dia per necessità una decisione? Quando la maggiorità non si ottiene non vi è decisione. Quando non vi è decisione cosa resta? L'articolo della Costituzione Spagnuola che sanziona il foro ecclesiastico. Ma il Re, e le Provincie hanno dichiarato, che la Costituzione Spagnuola non è adatta a noi, e noi senza alcuna decisione, o sia illudendo la condizione del patto, e non facendo uso de' poteri, renderemo l'una, e gli altri inefficaci per mancanza di metodo.

La maggiorità assoluta dà sempre una decisione necessaria. Resta l'articolo della Costituzione Spagnuola? È un effetto di decisione. Il Re nel patto, e le Provincie ne' poteri non esigono, che una decisione.

Si è già osservato, che le leggi di creazione non sono quelle della conservazione. Chi potrà disconvenire, che chiamati noi dal Re, e dalle Provincie a modificare, non ci troviamo al periodo della creazione? Ora i sapienti di Spagna nell'adattare il metodo della maggiorità di due terzi, erano al periodo della conservazione. Ma come votarono essi la creazione della Costituzione? Tutti l'ignorano, ma io so, che noi andremo a decidere questa quistione de' due terzi, e della maggiorità con l'unica e solo guida che dà una decisione necessaria, cioè con la pluralità assoluta, e che gli Spagnuoli per decidere necessariamente han dovuto questo, e non altro metodo seguire.

Conchiuse quindi, che per non violare il patto, e per rendere operante la facoltà espressa ne' poteri, si dovea adottare l'unico, e solo metodo della pluralità assoluta.

Il Deputato Ceraldi ha opinato, che tutta la quistione può ridursi a questi precisi termini: se l'art. 383 della Costituzione adottata debba rigorosamente applicarsi al caso delle nostre

riservata modificazioni, o debbano queste considerarsi come altrettante leggi, da fissarsi perciò un' altro metodo di votazione.

Ha fatto quindi osservare, così precisata la quistione, che il buon senso e l'ermeneutica della ragion pubblica e privata impongono l'applicazione dell' articolo al caso. Dove è la stessa ragione ha luogo lo stesso dritto: è dessa la famosa regola, di cui sovente usava il Principe de' Giureconsulti Romani. Ma nella specie in teoria per gli Spagnuoli e pratica per noi, è sensibile l' identità della ragione: da che si tratta di modificazioni, che si voglion sottomettere alla possibile maturità di giudizio. Ha perciò inferito che non sia un problema degno di molta discussione. A togliere poi il dubbio dell' enunciata identità, ha fatto rilevare, che oltre l' identità di motivi, che han consigliato quel rito, suppone l' art. 383 la preesistenza della Costituzione, siccome questa era formata nelle Spagne, e formata eziandio per noi fin dal momento, che fu adottata; preesiste adunque. Non sono in conseguenza le modificazioni contemporanee alla Costituzione, ma posteriori. E quand' anche fossero simultanee le nostre, e successive quelle della Spagna, essendosi dichiarate dalla Nazione a dal Re inalterabili le sue basi, la differenza non è, che di un solo accidente, accidente che non toglie l' identità della ragione. Infatti lo spazio di otto anni, che dalla Costituzione si richiede per la sua qualunque modificazione, non è essenzialmente diverso de' pochi giorni, o mesi che da noi potranno impiegarsi a quest' uopo, moralmente almeno, se non fisicamente. L' incontinenti è quasi indivisibile, ma l' ex-intervallo è indefinito. Il pensiero contrario, ha soggiunto, offende l' intero spirito della Costituzione, ed espone le deliberazioni fondamentali ad un pericolo incalcolabile. Ha domandato per questi riflessi l' osservanza del succitato articolo.

Il Presidente ricapitolando tutte le opinioni ha poi esposta la sua facendo conoscere quanto fosse più sicuro, e di qual freno salutare fosse mai il votare nelle modifiche con due terzi di voti.

La discussione si è chiusa. Il Segretario Berni ha elevata la quistione ne' seguenti termini. Procedendosi alle modifiche da farsi alla Costituzione, vi vorran per queste due terzi di voti, ovvero la maggioranza assoluta?

Fattosi l' appello nominale è rimasto deciso, che le modifiche alla Costituzione dovessero essere fatte con due terzi de' voti, essendo stati 34 opinanti per la maggioranza assoluta, e 44 per li due terzi.

I 44 sono stati i seguenti, Berni, Coleneri, de Luca Ferdinando, Saponara, Arcovito, Pelliccia, Ceraldi, Begani, Visconti, Poerio, de Concilliis, Donato, Pepe, Borrelli, de Piccolellis, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Dragonetti, Coletti Abate, Giovine, Comi, Petruccelli, Semola, Sonni, Flamma, Desiderio, Ricciardi, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Imbriani, Carlino, de Orazlis, Trigona, Mercogliano, de Filippis, Mazzone, Orazii, Paternò, Galdi.

I 34 sono stati Natale, Scrugli, Catalani, Tafuri, de Cesare, Rossi, Morice, Macchiaroli, Firrao, Sponsa, Perugini, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Jacuzio, Riolo, Caracciolo, Strano, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto, Nicolai, Rondinelli, Brasile, Fantacone, Castagna e de Luca Antonio.

In seguito il Deputato Poerio ha fatta lettura di un rapporto della Commissione di Guerra, e Marina, in ordine a due offici diretti dal Ministro della Guerra al Parlamento, l' uno sotto la data del 5 ottobre relativo alle disposizioni di rigore contenute nell' art. 7, del Decreto del 6 dicembre 1817, se, cioè intendevansi rivocare, o rivocabili dopo lo scioglimento de' battaglioni provvisori, operato col decreto de' 18 luglio ultimo; l' altro sotto la data de' 6 ottobre, relativo alla gratificazione corrispondente al quarto del soldo per gli uffiziali da Colonnello in sotto, e grana tre al giorno pe' bassi uffiziali, e soldati, accordato fino al 30 settembre ultimo a tutte le truppe accantonate in Napoli, Gaeta, Capua, e dipendenze rispettive, ed alle truppe esistenti in Sicilia fuori delle guarnigioni fisse ne' forti.

E nell' uno e nell' altro la Commissione non avendo trovato proposizione specifica, è stata di avviso. I. Che il Parlamento mandi al Segretario di Stato Ministro della Guerra la sua proposizione specifica sopra i due detti rapporti. II. Che ove il presente parere venga approvato, se ne rimetta copia ai Ministri Segretari di Stato per loro intelligenza, e per l' esecuzione.

Il Parlamento ha approvato il rapporto.

Lo stesso Deputato Poerio ha letto un' altro rapporto della Commissione di Guerra e Marina, in ordine ad un uffizio del dì 4 ottobre del Ministro della Guerra, riguardante le somministrazioni fatte alla truppa, ai Militi, ed ai Cittadini armati nella Provincia di Principato Ulteriore dal dì 2 al dì 15 luglio ultimo. Siccome in quel rapporto il Ministro propone, che la contabilità del Signor Riccardo Tupputi, Amministratore temporaneo dell' armata Costituzionale, debba rimettersi alla scrivania di razione, per la debita verificazione a norma de' regolamenti in vigore, e quindi pel pagamento del soldo al Signor Panchein con imputarsi al ramo della Guerra le somministrazioni fatte a' corpi di truppa, ed a' Militi, ed al ramo dell' interno quelle delle forniture fatte a' Cittadini armati; così la Commissione è stata di parere doversi approvare la proposizione del Ministro della Guerra.

Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

Il Presidente ha annunziato che vi sarebbe stata Adunanza mercoledì 18 del corrente mese; e che in questa Adunanza vi sarebbe stata la lettura delle mozioni e petizioni fatte nei giorni 16, e 18; che vi sarebbe stato il rapporto della Commissione di legislazione, relativo alla dimanda di 30 detenuti nel bagno, che vorrebbero la libertà, e sortir nelle milizie: ed il rapporto della Commissione del governo interno, relativo alla Commissione incaricata della redazione del giornale del Parlamento.

Ha pur dichiarato, che l'Adunanza era sciolta: e l'Adunanza si è sciolta alle ore tre e mezzo pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale — Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca.

UNDICESIMA ADUNANZA

(18 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle undici pomeridiane nella solita Sala delle sue Adunanze coll' intervento del Presidente Galdi, de' Segretari Berni, Natale, Colaneri, do Luca Ferdinando, e de' Deputati Scrugli, Catalani, Tafuri, de Cesare, Rossi, Morice, Macchiaroli, Sponsa, Peruggini, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Jacuzio, Riolo, Caracciolo, Strano, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto, Nicolai, Rondinelli, Brasile, Fantacono, Castagna, de Luca Antonio, Saponara, Arcovito, Ceraldi, Begani, Visconti, Poerio, de Conciliis, Donato, Pepe, Borrelli, de Piccolellis, Coletti Decio, Melchiorre, Malera, Ginestous, Dragonetti, Coletti Abate, Giovine, Comi, Petruccelli, Semola, Sonni, Flamma, Desiderio, Ricciardi, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Imbriani, Carlino, de Oraziis Biagio, Trigona, Mercogliano, de Filippis, Mazzone, Orazio, Paternò.

Si è letto, e si è approvato il processo verbale dell' Adunanza antecedente. Quindi si è proceduto come siegue.

Si è fatta la lettura di molte petizioni. Si è deciso rimandarsi per l'uso conveniente al Potere Esecutivo quelle che il riguardavano: ritenersi quelle che riguardavano il Potere Legislativo, e rinviarsi ciascuna alla sua Commissione competente.

Si sono lette in seguito diverse mozioni fatte dai Deputati Giordano, Mazzone, Dragonetti [1], Paglione, Caracciolo, Netti, Lepiane, Maz-

[1] Nel gelo dell' età e nel silenzio degli affetti tal nel cuore umano s'ingenera un sentimento di trepida circospezione, che ovunque un passo abbia a farsi con forte animo e virile coraggio, lo spirito atterrito rifugge, ed immobile si rimane tra l'invito imperioso della coscienza, e la forza centipetra della codardia. Gli uomini, cui sempre piacque d'ingentilire i vizi con ispeciosi ed onesti nomi, avvisarono chiamarlo *prudenza;* ed Elvezio non dubitò di asserire che dessa era una peste della società, perchè la prudenza è un velo al difetto di ogni virtù positiva. Io non farò comento a quel sublime concetto, nè porterò opinione che non ci sia una prudenza, la quale abbia i caratteri ed aver debba il culto della virtù; ma dirò solo che ove quella falsa di sopra significata, che della vera usurpa il nome e le sembianze, nelle assemblee de' liberi Stati di molti cuori s'impadronisca, la cosa pubblica già declina al più terribile deperimento: perciocchè invece di liberi sensi scoppianti dal profondo dell' anima e del sacro linguaggio di quell'eterna ragione che dall'alto di una rupe contempla le umane vicende, ed impassibile ne porta il giudizio; si ascolterà solo il gergo di quello spirito d'indolenza e di transazione che gelidamente discorre le teorie e non si avvisa del verme distruggitore de' civili istituti.

Signori, nel considerare l'indole e l'andamento delle grandi riforme politiche, io ne ho ravvisata un' immagine solenne nel primo pittore delle antiche memorie. Sorge Enosigeo scuotitor della terra: ei fa tre passi; al quarto è giunto. È questo il corso rapido, irresistibile delle rivoluzioni, che muovono dalla prepotente necessità delle cose. Noi pure sorgemmo tremendi per lo volere di tutti, stampammo la prima orma profonda, e quel passo fu vigoroso e pieno di bello ardimento e di severo contegno. Ma ricaderemo noi nella indolenza, in quel vasto sepolcro ove giacciono le rovine de' templi più rinomati della libertà e della virile fortuna? Disdegnosi di ritrarre il piede, e mal sicuri nell' avanzarlo, brancoleremo noi tra i ruderi del dispotismo e le inferme fondamenta della civil libertà? Disgraziato colui che molto osando s'inoltra, e non sa compiere l'audace impresa! La scure del carnefice lo punirà, perchè invase il patrimonio de' fortissimi petti, cui solo è dato di avere un punto di appoggio al di là del difficile, e trarre a fine le immaginate imprese.

Una cieca superstizione nel severo adempimento di ogni articolo, avvegnachè regolamentare, della Costituzione, era il più sacro de' nostri doveri, e noi abbiamo apertamente obbliato quanto essa prescrive nel n. 5 dell' art. 131, e gli articoli 210 e 212, ed il n. 3 dell' art. 172, che non è dato a noi di violare, avvegnachè riguardino l'oggetto più sacro de' nostri voti, il conforto e la delizia di quanti sono abitatori delle Due Sicilie. Imperocchè e quel Magnanimo cuore non sa regnare che per la legge, e noi non dobbiamo stabilir le leggi che per vederle adempite. Che se al primo raggio di libertà, mentre quel Sole divino sfolgoreggia appena sul nostro orizzonte, noi la porremo in non cale, rapidamente le tenebre ci si addenseranno d'intorno, e noi nel pianto e nel silenzio di ogni luce più non sentiremo che il rumore ed il peso di sterminate catene! Volgete uno sguardo a quel popolo, che non ha guari si nominava la *Grande Nazione.* Esso ottenne una Carta, ed a grado a grado fece transazione co' più luminosi principii da lui stesso santamente fondati nel suo primo sollevarsi da' mali della monarchia assoluta. Scorsero appena quattro anni tra le proscrizioni e lo giogo degli stranieri, e finalmente la nebbia di Carlsbad indusse le nubi più oscure su quella terra, l'astro Costituzionale disparve, e ne rimase appena un fallace parelio. E così quella stessa generazione che tre vol.

ziotti, de Luca Ferdinando, Macchiaroli, Borrelli, e Semola.

Il Parlamento ha deciso farsene la seconda lettura.

Si è poi fatta la seconda lettura delle mozioni del Deputato Piccolellis riguardante l'esecuzione dell'art. 188 della Costituzione. Il Parlamento ha deciso rinviarsi alla Commissione di esame, e tutela della Costituzione.

Della mozione del Deputato Incarnati con cui si propone che i Consiglieri di Stato non vengano promossi a Ministri; il Parlamento ha

te fondò il regno di libertà, lo ha tre volte veduto declinare, e forse discenderà nel sepolcro senza sentirne il redivivo conforto!

Il metodo poi, o Signori, delle nostre discussioni ci fa prodighi troppo di un tempo prezioso, di cui siamo altamente responsabili a' nostri committenti. Ed è in vero doloroso il ravvisare il nostr' ordine del giorno occupato dalla quistione se 30 detenuti a' bagni possano divenir liberi, mentre è ancora a dubitarsi se con tale procedimento sette milioni di Napoletani proseguiranno, o per meglio dire, incominceranno ad esserlo! E come io non ne dubiterò, mentre lungi dall' affrettarsi a circondare il Monarca di saggi ed illuminati Consiglieri, noi facciamo subbietto di grave discussione, se il Parlamento debba o non debba avere un giornalista, che ne sia il fedele interpetre cogli assenti nostri concittadini? E come potrò assicurarmene, se godendo i beneficii della più liberale delle Costituzioni, in mezzo ad un popolo tutto quanto interessato alla tutela dell'ordine, io veggo tuttavia il più funesto lievito del potere assoluto, l'agente impuro de' sospettosi tiranni, la polizia, che non può essere in un governo liberale con gli attributi e le forme istesse che ebbe sotto il reggimento monarchico? Nè vale che onestato ne abbiano il nome con lo specioso titolo di *Pubblica Sicurezza*. È questo un artificio ormai riserbato ai fanciulli, ed il sottile trovato può francamente attribuirsi a colui, che si avvisò di proteggere la stampa, come già protesse i comuni e gli ospizi! Così Cesare Ottaviano confortava la repubblica romana dell' usurpato potere, popolarizzandolo col nome di podestà tribunizia, di quella podestà che rammentava i più bei giorni della sovranità popolare. E come, infine, ne sarò certo, se lungi dallo stabilire il più santo de' poteri, il potere municipale, palladio sicuro, in che tutta è riposta la somma delle franchigie Costituzionali; noi lasciamo tuttora al Governo le cento braccia di Briareo ne' suoi panurghi amministrativi, che sempre furono i primi e più operosi strumenti della militare tirannide? Signori Deputati, se in questa capitale abbiamo uno spiraglio di libera luce, nelle Provincie si sentono ancora tutti gli affanni del dispotismo e della terribile reazione del potere assoluto e degli avversi partiti. Le deputazioni provinciali in alcuni dipartimenti si sono sciolte per lo fastidio della inazione, poichè una mano segreta tiene salde tutte le antiche istituzioni amministrative!

Io vi denuncio che gl' Intendenti, i Consigli d'Intendenza e degli ospizi dividono ed usurpano ancora tutte le attribuzioni di quelle deputazioni alle quali elettori di Provincia, noi abbiamo commessi tutti i nostri destini. E dagli ultimi confini del regno mi si fa conoscere un decreto ministeriale de' 30 sett. ult., il quale, ad oltraggio della Costituzione, prescrive, che quelle deputazioni non s' ingeriscano negl'affari di pubblica beneficenza e nella distribuzione della fondiaria. E gl' Intendenti tottavia fanno le terne dei Sindaci, e mandano i così detti *feroci* nel sacrario delle domestiche mura del cittadino. Vogliamo noi la Costituzione di nome o di fatto? No: non può dessa consolidarsi, se non se col rendere indipendente il potere municipale, e col l'infondere una vita operosa alle deputazioni provinciali, che pochi burocrati vogliono annientare con la inazione e con la impotenza.

Signori, o vigore inflessibile e volontà decisa ed onniveggente, o servitù: la scelta è nelle vostre mani, e non molti sono i giorni che ci son concessi a determinarci. Noi siamo in presenza di molti e potenti nemici. I funzionari ed agenti del governo non hanno eglino la sembianza di farci una guerra quanto misteriosa, altrettanto terribile? Nelle Spagne erano appena scorsi venti giorni dalla riunione delle Corti, e già ottocento indirizzi di felicitazioni si erano inviati a quella veneranda assemblea da' diversi corpi dello Stato. E noi in 19 giorni quanti ne abbiamo ricevuti? La reazione più tremenda e più spaventevole si è quella del silenzio ch' è figlio di umiliante disprezzo, ed è il termometro più sicuro del caldo amore delle catene, che fruttano pensioni ed onorificenze.

Infine, o Signori, le finanze e la guerra debbono essere in questo momento le sole nostre occupazioni. E siccome le finanze non si soccorrono, e la guerra non si fa vigorosa se non se allorquando il popolo materialmente si persuade, che facendo gli ultimi sacrifici va incontro ad una non ingannevole prospettiva di pubblica felicità, e morendo per la Patra tramanda a' figli ed a' più tardi nepoti una preziosa eredità di rispettate memorie, e di garantie sempre al coperto dell' ambizione infaticabile dei potenti; così vengo a proporvi, che sia primamente ed irrevocabilmente stabilito il potere municipale, per cui gli abitatori stessi delle campagne veggano apparire improvvisa in mezzo a' loro affumicati abituri la bellissima delle dive, la libertà, che tuttavia non è per essi se non nome voto di senso. 2. Che sia consecrata per voi la massima, che giammai, tranne il caso di una guerra difensiva, possa l'imposta fondiaria oltrepassare il decimo della rendita imponibile, mentre questo è il termine conciliatore tra la giustizia di un dazio diretto sugl' immobili, e l'aumento e la prosperità dell'industria agricola 3. Che sia con solenne rito deciso, che tutti i debiti dello Stato saranno religiosamente liquidati e pagati in beni fondi, o iscrizioni al gran libro nell' improrogabile termine di un triennio, a contare dal presente giorno. Si formi quindi un indirizzo a' nostri committenti, e loro si mostri quello ch' essi debbono in questo critico istante alla cosa pubblica, l'evidente necessità de' loro soccorsi, la consolante prospettiva delle nostre risorse e delle nostre speranze, l' insieme de' nostri bisogni, e la santità de' nostri diritti: in fine quello che voi avete già fatto, quel che vi resta a fare, e la certezza in cui siete che tutto è possibile, nulla è difficile all' onore ed all' entusiasmo dei popoli delle Due Sicilie. Quindi con sicuro successo voi potrete dimandare al generoso lor patriottismo l' anticipazione dell' ultimo bimestre fondiario del corrente esercizio, per provvedere agli urgenti preparativi della guerra. Potrete così parimente aprire una soscrizione di offerte volontarie, del progressivo stato delle quali si darà in ogni decade conoscenza al Parlamento, che per la carità della patria dee mostrarsi magnanimo ne' suoi consigli, ed onnipotente nelle sue risorse. Signori, rendiamoci sensibili alla Nazione col Ministero de' beneficii, e la Nazione non mancherà certamente a' bisogni di un governo che la vuol libera, indipendente e felice.

deciso rinviarsi alla stessa Commissione di esame, e tutela.

Della mozione del Deputato Caracciolo relativa alla elezione do' Consiglieri di Stato.

Della mozione del Deputato Dragonetti, perchè si dasse alle stampe il rapporto del Tenente Colonnello de Conciliis fatto al Tenente Generale Guglielmo Pepe il dì 7 luglio. Il Parlamento ha deciso rimettersi alla Commissione del governo interno.

Delle mozioni de' Deputati Imbriani, e Lepiane, perchè il Colonnello Pepe, ed il Signor Pietro de Luca accompagnino il Generale Colletta nella spedizione di Sicilia, in qualità di Commissari del Parlamento, affin di vegliare le istruzioni del Ministero, e rettificare le operazioni traviate de' Comandanti. Messe alla discussione, il Colonnello Pepe ha sostenuto, che ciò apparteneva al Potere Esecutivo, e che quindi le mozioni non dovessero essere rinviate. Il Parlamento in fatti ha deciso che non fossero rinviate.

In fine si è fatta seconda lettura di una mozione del Deputato Imbriani con cui vien proposto, che gli atti del Parlamento siano pubblicati oel giornale Costituzionale con diverse condizioni. Il Parlamento ha deciso inviarsi la mozione alla Commissione del goveroo interno.

Essendo giunto il Ministro degli Affari Esteri per fare qualche comunicazione segreta al Parlamento, questo si è riunito in comitato segreto, e l' Adunanza si è sciolta.

Il Presidente Matteo Galdi — I Segretari Tito Berni — Vincenzo Natale — Nazario Colaneri — Ferdinaodo de Luca.

DODICESIMA ADUNANZA

(19 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle undici pomeridiane nella solita Sala delle sue Aduoanze con l' intervento del Presidente Galdi, dei Signori Segretari Berni, Natale, Colaneri, de Luca Ferdinando, e de' Deputati Scrugli, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, de Cesare, Begani, Rossi, Morice, Macchiaroli, Pepe, Sponsa, Peruggini, de Piccolellis, Mazziotti, Corbi, Matera, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Dragonetti, Netti, Jacuzio, Comi, Caracciolo, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto, Desiderio, Imbriani, Rondinelli, Brasile, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio, Mercogliano, Mazzone, Riolo, Saponara, Ceraldi, Visconti, Poerio, Donato, Borrelli, Coletti Decio, Melchiorre, Vivacqua, Ginestous, Incarnati, Angelini, Coletti Abate, Giovine, Petruccelli, Semola, Straoo, Sonni, Flamma, Ricciardi, Nicolai, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Carlino, do Orazìis Giuseppe, Trigona, Orazio.

Letto ed approvato il processo verbale dell' Adunanza antecedente, si è proceduto come siegue.

Si sono letto le prime mozioni de' Depotati Dragonetti, Colaneri, Giordano, Scrugli, Fantacone, Castagna e Poerio. La mozione di questo ultimo tendente a fare un' appello al popolo per aprirsi una soscrizione volontaria, cominciando da' Deputati, che dovrobbero offrire una somma non minore di duc. 100, è stata appoggiata da tutti, e particolarmente dal Deputato Pepe, che ha offerti prontamente i duc. 100; dal Deputato Dragonetti, che ne ha offerti duc. 300, e dal Deputato de Piccolellis, cho ha offerta una simile somma.

Di tutte le mozioni il Parlamento ha deciso che se ne facesse la seconda lettura.

Si è fatta poi la seconda lettura delle seguenti mozioni.

Del Deputato de Luca Ferdioando per formarsi una Commissione per le petizioni; e perchè il Parlamento cominci ad occuparsi dell' Amministrazione Comuoale.

Del Deputato Mazziotti, che vorrebbe i Consiglieri di Stato dell' età non minore di anni 50.

Del Deputato Lepiane perchè la rivista delle truppe sia sempre fatta in dettaglio, e non in totalità.

Del Deputato Mazzone che propooe ristabilirsi provvisoriamente in Sicilia la Commissione di Pubblica Sicurezza.

Del Deputato Semola sul modo di eleggersi i Consiglieri di Stato.

Del Deputato Dragonetti per lo versamento nel Tesoro dello Stato delle somme destinate ai Campo-Santi, e per far pagare ai Comuni la rata di questa imposta nel 1821: proponendo i modi come assicurar questi esiti ai Comuni.

Dello stesso Deputato per ristabilirsi l' antica Cassa di Sconto.

Del Deputato Macchiaroli per l' inversione de' fondi di Pubblica Beneficeuza alle speso di armamento.

Del Deputato Borrelli perchè la Commissione del governo interno presenti il progetto di un Regolamento da adottarsi dal Parlamento.

Dello stesso Deputato per chiedere al Ministro delle Finanze alcune carte necessarie al travaglio della Commissione Finanziera.

Del Deputato Mazzone per ristabilir l'ordine in vari paesi della Sicilia.

Del Deputato Giordano per sospendersi il pagamento delle pensioni accordate su le rendite delle Commissioni Diocesane.

Del Deputato Caracciolo per dimandarsi al Ministro delle Finanze una lista d' introito, ed un' altra di esito.

Il Parlamento, messa alla discussione cia-

scuna delle indicate mozioni ha deciso che fossero rinviate alle rispettive Commissioni.

Si è fatta lettura di due rapporti della Commissione di Milizie Provinciali, l'uno relativo ad un uffizio del Ministro della Guerra, per reclami avanzati da parecchi Uffiziali delle Milizie senza serbar il rispetto dovuto alle autorità; l'altro relativo ad un secondo uffizio dello stesso Ministro, per la continuazione della giornaliera razione di foraggi da darsi agl' individui montati della Guardia Nazionale a cavallo. Col primo la Commissione, esaminata la memoria degli Uffiziali ed il rapporto del Ministro, è stata di avviso, I. Tenersi presenti i reclami degli Uffiziali nella formazione del piano generale, sicuro il Parlamento che questo qualunque si fosse, non saranno obbliati i titoli di coloro che han servita la patria. II. Dichiararsi non essere oggetto delle attribuzioni del Parlamento il conoscere l'esistenza, o la inesistenza della insubordinazione, di cui il Ministro accagiona gli Uffiziali delle Milizie. Il Parlamento ha approvato l'avviso della Commissione. Nel secondo rapporto, avendo maturamente preso tutto in considerazione, la Commissione è stata di parere che si continui la somministrazione de'foraggi agl'individui montati della Guardia Nazionale a cavallo; ma provvisoriamente fino a che non si sia conosciuto, se il Governo intendesse che si fossero dati i foraggi, dopo di che la Commissione si sarebbe unita con quella dell' Amministrazione Provinciale e Comunale, per conoscere da qual ramo debba farsi l'indicata somministrazione. Si è elevata una lieve discussione sull'oggetto, ma è rimasto finalmente approvato dal Parlamento il rapporto della Commissione.

Il Deputato Borrelli ha fatto rapporto di ciò che la Commissione dei poteri aveva opinato in ordine ai due Deputati per la Valle di Messina, Isaia, e Santo Romeo; l'uno Giudice di Circondario in quella Valle, l'altro medico sanitario.

La Commissione ha veduto che la qualità di medico sanitario non faceva ostacolo a quello di Deputato: e che quindi Santi Romeo potesse venire al Parlamento. Non è stato lo stesso l'avviso sul conto del Signor Isaia. La Commissione ha osservato che un Giudice di Circondario fosse un' impiegato pubblico, e quindi colpito dall'art. 97 della Costituzione: ha opinato dichiararsi il supplente per la Valle di Messina; e poichè da questo eranle stati presentati i poteri che si son trovati in regola così è pure stato di avviso che potesse ammettersi a prestare il suo giuramento.

Il Parlamento ha approvato l'avviso della Commissione, e si è deciso chiamarsi il Supplente in vece del Deputato Isaia, e chiamarsi sollecitamente il Deputato Santo Romeo.

Si è letto dal Deputato Incarnati un rapporto della Commissione di Finanze relativo a tre progetti presentati dal Ministro di quel ramo, e si è risoluto stamparsi, dispensarsi ai Deputati, e poi mettersi sull'ordine del giorno.

Si è fatta lettura di un rapporto della Commissione di esame, e tutela sull'esistenza del Consiglio di Pubblica Sicurezza, e si è risoluto stamparsi, dispensarsi ai Deputati, e poi mettersi sull'ordine del giorno.

Il Deputato Borrelli ha letto una sua mozione per regolarizzare, sollecitare i lavori del Parlamento, e renderli quindi più spediti. Egli ha proposto che le Commissioni dovessero anticipatamente far note tutte le materie che trovansi già discusse nelle rispettive Commissioni e che sono al caso di esser messe sull'ordine del giorno; che i rapporti delle Commissioni si diano alle stampe e si distribuiscano ad ogni Deputato, almeno un giorno prima che l'oggetto venghi in discussione. Il Parlamento ha approvata la mozione.

Si sono letti parecchi rapporti della Commissione di legislazione.

Il primo per la dimanda di trenta condannati al bagno, che chiedevano la libertà per passare nelle Milizie.

La Commissione considerando che l'Indulto accordato da S. M. non li riguardava; che nell' Amministrazione della giustizia niente è più odioso della indulgenza parziale, e che la difesa della Patria deve sempre affidarsi a cittadini onesti; è stata di avviso rigettarsi la loro dimanda. Il Parlamento ha approvato l'avviso della Commissione anche per l'altra considerazione, che non vi era certamente penuria di soldati in un momento, in cui l'entusiasmo Nazionale aveva piuttosto bisogno di freno che di sprone.

Il secondo rapporto riguardava la domanda di stabilirsi nella Sicilia al di là del Faro una Commissione feudale. La Commissione è stata di parere di aggiornarsi la domanda per quel tempo, in cui si tratterà di questi oggetti, ed il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

Il terzo relativo al reclamo di Egidio e Luigi Udatti per ingiustizie, che dicono aver ricevute dal Regio Giudice e dal Presidente del Tribunale, e per essere reintegrati nel possesso di un loro fondo. La Commissione è stata di avviso, non essere questo affare di competenza del Parlamento; ed il Parlamento ha approvato l'avviso della Commissione.

Il quarto in fine in ordine alle domande di Antonio Cassitti di Pisa. La Commissione osservando che gli oggetti contenuti nelle domande non vanno comprese tra le materie di competenza del Potere Legislativo, ha opinato dichiararsi non esservi luogo a deliberare. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

Il Deputato Arcovito ha letta una sua mozione contenente vari mezzi per riunire non lievi somme, onde far fronte alle urgenti spese della guerra.

Si è fatta lettura di molte petizioni, e si è deciso rimettersi alle rispettive Commissioni quelle soltanto, che possono riguardar la competenza del Potere Legislativo.

Il Deputato Poerio ha proposto per facilitazione de' travagli, che si facesse una triplice divisione di tutte le petizioni, secondo l' oggetto ch' esse contengono. Il Deputato Colaneri ed il Deputato de Luca Ferdinando han proposto che si fosse formata una Commissione di petizioni, prendendo un Deputato da ogni Commissione; la proposta è stata approvata, ed il Presidente ha nominati tutti i Segretari delle altre Commissioni per formar quella delle petizioni.

Si è fatta lettura di una lettera diretta da Castelnuovo al Deputato Catalani, manifestandogli che molte famiglie si stan prendendo la cura di far gratuitamente coltivare le terre de' soldati congedati, e richiamati alle bandiere. Il Parlamento ha deciso farsi onorevole menzione di questo eroico tratto nel processo verbale.

Il Presidente ha annunziato, che si terrebbe Adunanza sabato 21 del corrente mese; che sull' ordine del giorno si sarebbe messo il rapporto della Commissione di Legislazione per Church, e Naselli, ed il cominciamento su la discussione de' tre progetti di legge presentati dal Ministro di Finanze.

Ha annunziato che l' adunanza era sciolta; e l' adunanza si è sciolta alle ore due e mezzo pomeridiane.

Il Presidente Galdi — I Segretari Tito Berni — Vincenzo Natale — Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca.

TREDICESIMA ADUNANZA

(21 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito alle 11 pomeridiane nella solita sala delle sue adunanze coll' intervento del Presidente Galdi: de' Segretarii Berni, Natale, Colaneri e de Luca Ferdinando: e dei Deputati Scrugli, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, de Cesare, Begani, Rossi, Morici, Macchiaroli, Pepe, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Corbi, Matera, Paglione, Pessolani, Losapio, Dragonetti, Netti, Jacuzio, Comi, Caracciolo, Jannantuono, Lepiane, Buonsanto, Desiderio, Imbriani, Rondinelli, Brasile, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio, Mercogliano, Mazzone, Riolo, Saponara, Ceraldi, Visconti, Poerio, Donato, Borrelli, Coletti Decio, Melchiorre, Vivacqua, Giuestous, Incarnati, Angelini, Coletti Abate, Giovine, Petruccelli, Semola, Strano, Sonni Flamma, Ricciardi, Nicolai, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Carlini, de Oraziis Giuseppe, Trigona, Orazio, de Filippis.

Letto il Processo verbale è rimasto approvato.

Il Sig. Pulcio nominato Supplente per la Valle di Messina è chiamato a supplire il Sig. Isala, la nomina del quale era stata già dichiarata invalida per l' art. 97 della Costituzione: ha prestato il suo giuramento in mano del Presidente.

In seguito si è letto un lungo rapporto della Commissione di legislazione per l' affare di Naselli, e Church esponendo minutissimamente tutt' i fatti avvenuti a questo riguardo, e terminando col presentare lo avviso della Commissione, che non vi fosse luogo a deliberare per la parte che riguarda la responsabilità dei Signori Tenenti Generali Naselli, e Church, e che non fosse di competenza del Parlamento la parte che riguarda l' abbandono dell' Isola, del che vengono imputati i suddetti Tenenti Generali.

Il Parlamento ha deciso, che il rapporto unitamente al parere della Commissione, ed ai documenti giustificativi fosser dati alle stampe, distribuiti ad ogni Deputato, e quindi si fosse appuntata la discussione.

Si è passato alla discussione del progetto di decreto proposto dal Ministro delle Finanze per chiudere l' esercizio del 1820, e covrire il vuoto approssimativo di circa sei milioni, ed al quale la Commissione di Finanze aveva inerito.

Il Deputato Netti ha detto.

Cittadini Deputati.

La Commissione delle Finanze ha in tutte le sue parti adottato il progetto di decreto presentato dal Ministro, per appianare l' asserito *deficit* di sei milioni nell' esercizio del secondo semestre del corrente anno. Il mio avviso è contrario a quello della prelodata Commissione; ma spero di esporre le mie ragioni con tanta semplicità, e moderazione, che alcuno non abbia a rimanerne dispiaciuto; entro subito in materia esaminando il progetto di decreto articolo per articolo.

Art. 1. Che i conti dell' anno 1819, e dei primi sei mesi del 1820 debbano essere giudicati a norma delle leggi vigenti in quel tempo: è cosa giustissima, non potendo le leggi avere alcun effetto retroattivo. Ma mentre per l' esercizio degli ultimi sei mesi del corrente anno ci si presenta un *deficit* di sei milioni, senza chiaramente dimostrare, che questo *deficit* non deriva in alcuna parte da anteriore malversazione, è altresì giustissimo di sottoporre quei conti anteriori all' esame del Parlamento, non già per giudicarne definitivamente, ma per riconoscere la giustizia del-

l'asserito *deficit*, e della nuova posizione del conto. D'altronde indipendentemente da questa potente ragione nascente dal *deficit* asserito, e non dimostrato, convien riflettere, che lo stato discusso generale per l'esercizio di un'anno intero forma un complesso di tanti esiti ed introiti, i quali nel loro sviluppo non sempre presentano un'andamento regolare, ed uniforme; quindi mentre quel tutto vuol dividersi in due parti, si richiede una delicata liquidazione di spettanze; e perciò quando anche si volesse essere indulgenti sul conto del 1819 non ancora reso; non potrebbe il Parlamento dispensarsi dall'esaminare i conti del primo semestre di quest'anno corrente, senza offendere il paragrafo sedicesimo dell'articolo 131 della nostra Costituzione, e senza privarsi del beneficio di avere una quarta posizione di conto nuovo per l'attuale 2, 3, esercizio, stabilita con giustizia, e con piena cognizione di causa. Io dunque opino, che questo decimo articolo del progetto di decreto dovrebbe in questi o simili termini essere riformato.

» L'esercizio dell'anno 1819, e de' primi » sei mesi del 1820 restano chiusi a tutto il dì » 30 giugno 1820, ed i conti saranno immanentenenti presentati al Parlamento per riconoscere la spettanza degli esiti, e degl'introiti, » o la finale posizione di conto; e per indi rimetterli con le sue osservazioni alla G. Corte de' Conti, acciò ne giudichi secondo le » leggi fino a quell'epoca in vigore ».

Art. II. Rettificato il primo articolo, questo secondo non richiede alcun cambiamento, perchè da quel primo articolo dipende, e tutto a quello si riferisce.

Art. III. Non così l'art. 3, il quale nelle sue prime tre disposizioni parmi, che contenga pratiche contrarie ai principi della buona economia, e dell'ultima disposizione basata sulle obbligazioni della Sicilia, non può giudicarsene bene senza prima essere informati della sorte delle nostre armi in quell'isola sventurata, e della situazione in cui la guerra civile ha messo le casse pubbliche, e le private sostanze.

Or per quello che riguarda le citate tre prime disposizioni, io fo osservare a questa rispettabile Assemblea, che mettere in vendita l'ingente somma di duc. 131,423,00 di rendita iscritta sul Gran Libro, e voler effettuire questa vendita nel breve giro di due mesi, e nelle attuali circostanze, vale lo stesso che mettere il colmo al discredito in cui sono cadute quelle rendite. Sovrabbondanza di offerte di vendita, ed urgenza di vendere portano naturalmente avvilimento di prezzo. Quindi avverrà forse, che con grande difficoltà si troveranno a vendere li duc. 131,423,00 di rendita, e per certo non se ne ricaveranno i ducati un milione, e 600,000 assunti dal Ministro, attesocchè il cambio dovrà necessariamente decadere dal termine di duc. 60 per ogni ducato 5 di rendita, come pare che abbia calcolato il Ministro suddetto.

Il ritirare poi il milione addetto alla Cassa di Sconto distrugge finanche l'idea di veder risorgere questo tanto commendevole Stabilimento, che tanto ha contribuito per lo passato a mantenere il credito pubblico, o che recentemente colla sua caduta ha portato il primo colpo fatale alla pubblica fiducia.

Contro la terza disposizione militano le stesse ragioni addotte contra la prima, e tutte tre insieme vicendevolmente si arrecano nocumento, e portano al colmo la pubblica diffidenza, e l'avvilimento del prezzo ne' fondi pubblici.

Io son sicuro che queste tre partite, se si volessero prontamente realizzare in effettivo numerario, darebbero valute assai minori delle presenti: occasionerebbero un novello *deficit* in questo ramo; e porterebbero tanto discredito nel tutto da far temere un pubblico fallimento. Io non debbo passar più oltre su questo articolo delicato.

Art. IV. Il quarto articolo poi il quale esclude le rendite iscritte al Gran Libro nella vendita de' beni Nazionali, e prescrive pagamenti in contante effettivo, sembra dettato appositamente per far cadere nel massimo avvilimento quelle rendite; e con ciò si oppone alla buona riuscita delle operazioni indicate nell'articolo precedente.

Noi terremmo altro ragionamento se si potesse supporre, che l'avvilimento de' prezzi nelle rendite iscritte al Gran Libro entri nelle mire del Governo; ma non è questa la nostra quistione.

Questo articolo stesso propone la vendita de' beni Nazionali senza la formalità delle subaste, e ciascun vede come questa disposizione espone lo Stato a gravi perdite, e come portante in se la caratteristica dell'urgenza nel vendere, fa scemare la pubblica fiducia, ed aliena gli animi dal comperare quei beni stessi, che con tanta precipitazione si vogliono vendere.

Art. V. Questo articolo potrebbe omettersi, perchè tacitamente è compreso nello antecedente.

Art. VI. In questo articolo il Ministro si assume l'incarico fiduciario, di negoziare le sopraannotate partite con la maggiore economia che potrà ottenere, ed egli personalmente merita piena ed illimitata fiducia. Ma pur troppo ruinoso è questo novello sistema di mettere in commercio i fondi pubblici, e ciascuno sa quali ingenti fortune private sono repentinamente surte da questo commercio in cui lo Stato fa la figura d'un povero Signore, che per mancanza di fondi di anticipazione, cede con grave sua perdita le non ancora maturate rendite de' suoi poderi.

Dopo queste osservazioni sembra naturale il proporre altri mezzi come appianare il preteso *deficit* di sei milioni, ma questo ci farebbe perdere di mira l'oggetto della presente sessione limitato all'esame del progetto di decreto a noi presentato dal Ministro delle Finanze. Quindi se il decreto sarà in tutto, ovvero in gran parte rigettato, non mancherò di proporre un metodo di pubblico prestito Nazionale, il quale appianerà non solamente l'attuale *deficit*, ma potrà servire allo Stabilimento d'una gran Cassa di Sconto, la quale emanciperà le rendite dello Stato dalle usure dei privati, ed allontanerà dal Ministro delle Finanze quell'andamento mercantile, che lo deturpa.

Il Deputato de Luca Ferdinando ha emessa la sua opinione dicendo.

Signori Rappresentanti.

Il progetto del Ministro delle Finanze per ripianare il *deficit* presumibile a tutto dicembre del corrente anno, considerato astrattamente è un savio espediente di risorsa per una Nazione, che ha bisogno di tutto; ma è esso vero in tutta l'estensione ciocchè in questo progetto si suppone? Cioè la posizione delle nostre Finanze è tale quale ci viene dipinta? Abbiamo noi effettivamente un *deficit* di circa sei milioni, e trecentomila ducati? Questa conoscenza non può essere che il risultamento di quella di tutto il ramo delle Finanze. Ma ci ha fatto ancora il Ministro delle Finanze un rapporto adeguato di tutti i nostri bisogni, di tutti i nostri doveri, di tutti gl'introiti effettivi, onde aver sotto gli occhi i principi per appoggiare a dati sicuri le nostre operazioni, e per far sì che le disposizioni parziali non siano che il risultamento del sistema generale? No Signori. Noi ignoriamo ancora lo stato vero delle nostre Finanze; è a noi ignoto come agiscono le innumerabili ruote di questa macchina complicata, e quale rapporto hanno le une alle altre, e quel che è peggio, mentre volgiamo lo sguardo sopra di un rapporto appoggiato sulla presunzione del vero, e sulla costante buona condotta di un Ministro intiero ed esatto, ascoltiamo una voce che colla pruova de' fatti guardatevi, ci dice; la buona fede del Ministro è sorpresa; voi siete ingannati. Ma rimettendo queste considerazioni a più maturo esame, ed a più dettagliati e fedeli rapporti, noi siamo qui chiamati ad occuparci per ora de' mezzi per far fronte ai nostri bisogni, ed ogni discussione, che ne ritardasse le disposizioni, potrebbe farci sentire il rimprovero, che i bisogni della Patria sono superiori ad ogni consiglio.

Signori quattro mezzi propone l'onorevole Ministro delle Finanze, su' quali il nostro Comitato ha portato un esame pari al noto zelo, ed agli stessi lumi degli onorevoli Deputati che lo compongono.

Io non posso non ammirare la prudenza di questi ottimi Cittadini, allorchè sulla prima risorsa, essi acconsentano alla domanda dell'onorevole Ministro; ma confidando nel suo amor patrio e nella sua esattezza, questo doppio sentimento di confidenza e di patriottismo, e la condotta economica, che s'inculca nell'articolo 6 del progetto di legge, mentre formano l'elogio di quelli che ne sono gli autori, ci rendono certi, che questa prima risorsa possa riuscire giovevole, e che perciò debb'adottarsi con quella restrizione richiesta dal bisogno. Vi sono delle operazioni finanziere, le quali possono portare a de' vuoti non preveduti, o che almeno sono dubbie, e tale mi sembra la seconda risorsa, ossia il ritirarsi dalla Cassa di Sconto il milione pertinente alla Nazione: ve ne sono delle altre, che conviene adottare con sicurezza, anche quando dal bisogno non siamo a ciò spinti, e tali mi sembrano le altre proposte dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Chi non conosce i vantaggi della nostra Cassa di Sconto?

Basta consultare quelli che uomini istruiti in Finanze hanno posto sotto i nostri sguardi. Il Governo ha preso mille azioni di 1000 ducati l'uno sulla stessa Cassa: sembrerebbe tutto semplice, ch'esso nel bisogno possa francamente ritirare le sue azioni, per farle supplire da quelle di particolari cittadini. Ma si è sicuro che questa seconda operazione non distrugga l'esistenza della Cassa di Sconto?

E dato che ciò non sia, quale influenza il Governo dovrebbe esercitare sulla stessa formata di sole azioni particolari?

Ecco perchè gli onorevoli Deputati del Comitato di Finanze, nell'atto che hanno annuito al progetto dell'onorevole Ministro, si hanno riserbato un più maturo esame sulla nuova legge progettata dal Ministro, legge la cui base dev'essere la lealtà del Governo, e l'indipendenza degli azionari da qualunque operazione fatta come Governo.

Io però, serbando alla Commissione delle Finanze quel rispetto, che gli è dovuto, credo che questo affare meriti ancora più maturo esame, e ciò tanto più, quanto che sembra certo che il *deficit* indicato non sia di 6 milioni e 300 mila ducati in circa, come nel progetto di legge si annuncia, e che taluni, tra i quali sono io, potrebbero non conoscere bene tutte le segrete molli della Cassa di Sconto. Sulla quarta risorsa, ossia sull'esazione dell'arretrato di Sicilia, chi non potrebbe non unire le sue premure a quelle del Comitato di Finanze, perchè questa somma sia al più presto possibile versata nel Tesoro Nazionale? La vendita de' beni Nazionali reintegrati allo Stato, o riservati, o demaniali è la terza risorsa.

Signori, ripeterò io la tanto nota verità economica che i fondi presso le mani morte, o so-

no la rovina degli Stati, o si rendono inutili pe' loro bisogni? E quali sono le mani morte, se non i corpi morali, ne' quali ogn' interesse è diviso, ogni amministrazione inceppata, ed ogni operazione ritardata o dalla mala fede, o dalle noiose formalità, o dall'una e dall'altra. Scorriamo le Città, ed il Regno, e vedremo de' palazzi desolati a fianco di case provvedute di tutto; de' campi derelitti, e condannati ad alimentare un'erba spontanea a fianco di terreni coltivati, sui quali lussureggiano le piante dell'accorto agricoltore. I primi sono beni dello Stato, o di corpi morali, sui quali la mano distruttrice degli affittatori ha lasciato le orme della desolazione: gli altri sono quei fondi salubri, da' quali i Cittadini ritraggono il di loro agio, e lo Stato la vita. Cittadini rappresentanti; siate generosi, quando si tratta di far passare la proprietà dal pubblico ai particolari: voi vedrete verdeggianti, e cariche di derrate quelle stesse campagne, le quali offrivano l' aspetto della desolazione, e che nulla rendevano allo Stato: passate nelle mani de' Cittadini, porzione de' frutti si versa nel Tesoro Nazionale. Che si offrano vantaggi ai compratori. Ciò non nuoce allo Stato, e giova a'Cittadini. Cosa erano quegl'immensi campi sul mar Nero, quando il Governo Russo gli possedeva, e sdegnava di alienarli? Osservateli ora, che l' imperatore Alessandro ne ha fatto il dono a' Popoli: essi sono coperti di grani, e la Russia, che pochi anni fa aveva un commercio passivo di frumenti e di biade, ora, per opera di un Grande Sovrano, è la più ricca in queste derrate: ne rifonde a tutta l' Europa; ha veduto sorgere ne' suoi stati Odessa, uno de'porti più commercianti del Mondo, d' onde tante ricchezze si versano nell' Interno dell' Impero, ed ha benanche cambiata la bilancia economica e commerciale dell' Europa. Noi dunque riserbandoci un più maturo esame sulla seconda risorsa proposta dall'onorevole Ministro delle Finanze, dobbiamo, senza tema di errare, sanzionare per ora le tre altre, come quelle che sono essenzialmente utili allo Stato. Ma cosa ci gioverà aprire il Tesoro Nazionale agl' introiti che queste risorse ci offrono, se noi lo vedremo subito esaurito da mani parasite, che correranno in fretta a cercare chi soldi strabocchevoli: chi pensioni vistose e forse non meritate: e chi più soldi e pensioni nel tempo istesso? Che ci gioverà trovare de' mezzi per empire la Cassa del Tesoro Nazionale, se non ci occupiamo ancora di frenare degli esiti capricciosi, ed ingiusti, che esauriranno ben presto ogni qualunque risorsa? Cittadini rappresentanti, non v'è alcuno di voi, che non ha manifestato il suo voto per la riduzione almeno momentanea de' grandi soldi, e delle pensioni non meritate o percepite insieme coi soldi. Io dunque a voi mi rimetto, e domando che il Comitato di Finanze si occupi subito di tante mozioni fatte all' oggetto, affinchè non ci sia fatto il rimprovero, che mentre noi tanto ci occupiamo a rintracciare fondi per arricchire il Tesoro, non sappiamo poi economizzare il frutto di tanti travagli, barattandolo miserabilmente, o tra le ingorde mani di uomini accorti a trar partito da tutto, o presso di persone, che ammireranno la nostra prodigalità, e gli effetti di una generosità inopportuna, e da essi non aspettata.

Pria di procedersi oltre, il Ministro delle Finanze ha pregato il Presidente di far leggere una sua risposta ad una promemoria scritta da un'amico impiegato, e distribuita a tutti i Deputati. Il Segretario Berni ha fatta la lettura della risposta, e si è deciso che si faccia stampare, e si distribuisca a' Deputati.

Il Deputato Nicolai ha detto. I due primi articoli del progetto deggiono cancellarsi, perchè ora trattasi di venire al soccorso della Nazione, e di farla rispettare da' suoi calunniatori, non già di sanzionare alcuna cosa su i conti della pubblica Amministrazione, che formeranno fra poco l' oggetto delle nostre cure.

Per riguardo all' art. 3, onde non abusare del vostro tempo prezioso, io non mi arresterò a vedere se presso d' una Nazione ricolma di prosperità, debba o no dirsi pregevole l' istituzione d' una Cassa di Sconto di proprietà del Governo. Ma dovrà su di ciò elevarsi alcun dubbio: se l' usura si divori le viscere di uno Stato: se la proprietà sia divenuto un dono funesto, e se tutta quanta sia consumata da un vorace interesse. Non fa di mestieri dissimularlo; son queste le posizioni in cui il Ministero de' cinque anni ritrovò la Nazione, dopo le sventure accumulate dal sistema continentale, dalla enormità de' tributi, e da una profusione oltraggiosa. Sorge una Cassa di proprietà del Governo: le cambiali che ascendo da ogni linea di limitazione, hanno sempre prodotto il più grave interesse, si scontano con una somma leggiera: Un tal beneficio rifluisce su tutta la massa della Nazione. L'usura è domata, il credito della proprietà fondiaria è riconquistato: spariscono, o di gran lunga si scemano i sanguinosi contratti de'speculatori educati a bella preda nella generale desolazione: impiegasi il danaro al sei per cento, ed al quattro per cento si acquistano i fondi. Noi fummo gli spettatori di tale cangiamento nella pubblica fortuna, cangiamento, che fu sin d' allora turbato da operazioni nefande: io ben conosco, o signori, che non si addice ad un Governo di essere proprietario, e negoziante, ma quando si imbriglia l' usura, e rialzasi il prezzo de' fondi, si diventa non già mercante, ma il benefattore di una Nazione.

Non è mio scopo di proteggere la condotta del Ministero cessato, ma conviene senz' alcun

dubbio alla magnanimità d'un popolo legislatore, e de' suoi rappresentanti, di non aggravare col tuono perpetuo dell' invettiva, i torti d'un Amministrazione viziosa; nè deve negarsi al Ministro quella giustizia, che compete ad ogn'individuo d'una Nazione. Non può, nè deve dubitarsi, che nella passata gestione un poco di bene si è mescolato ad un male strabocchevole, e che lo ha alquanto scemato. Ma lo Stato grida al soccorso! Nessuno più di me sente con emozione un tal grido: nessuno più di me conosce la necessità d'incontrare un inconveniente per ischivarne un altro maggiore.

Se in effettivo argento esiste una somma nella Cassa di Sconto, s'impieghi per ora, e sarò il primo a gridare per lo ristoro dell'Amministrazione. Ma dove il tesoro di una Cassa, non è altra cosa, che fantasmagoria finanziera, vorremo noi vendere il nulla? vorremo noi far diluviare sul banco un nembo d'azioni onde per sempre atterrarlo?

Io credo, che nè nel fatto, nè nel dritto debba nelle posizioni attuali pronunziarsi l'abolizione d'una Cassa di Sconto di proprietà del Governo: questa operazione.. avvalorando le brame feroci dell' usuraio ucciderebbe tutte le nostre speranze !!

E siccome le altre parti del progetto non possono a mio credere meritare censura, io finirò col riflettere, che prima di pronunziarsi alcuna novità sulle vendite de' beni della Nazione, debbano queste accrescersi coll'abbattere le donazioni avvenute dopo il trattato di Casalanza. Ognuno conosce abbastanza, che nel governo dei cinque anni vi furono, e donazioni senz' alcun velo, e donazioni mascherate con titoli speciali dettati dal sofisma forense; ognuno già sente che questa opinione non ha bisogno di alcun sostegno.

Il Deputato Incarnati ha detto in sostegno del progetto del Ministro, e del parere del Comitato di Finanze.

Che il primo e secondo articolo relativi ai conti del 1819, e 1820 sono regolarissimi; a meno che non voglia darsi alle leggi la retroattività.

Che i conti materiali non sono mai di competenza del Parlamento, articoli 350 e 351 della Costituzione: che il Parlamento degraderebbe dalle sue augusto funzioni assumendo la caratteristica di razionalia: e che mancherebbe di tempo per ciò eseguire.

Che i conti morali, ossia la responsabilità del Ministro sarebbe invano reclamata pel 1819 e primi sei mesi del 1820, quando i Ministri dovevano ciecamente ubbidire agli ordini del Re.

Che il *deficit* presunto nel terzo articolo non era, e non poteva essere il risultato de' conti non ancora esaminati, e molto meno delle spese, che vanno a farsi nel resto dell' anno corrente; ma che era verisimile, notorio, e ben ragionato nel rapporto del Ministro; che la decretazione delle risorse progettate nei seguenti articoli non escludeva la responsabilità del Ministro, e l'esatto conto, da non doversi anticipare, ma rendersi dopo l'esercizio; finalmente che quando vi fosse stato un eccesso nelle risorse, poteva servire di fondo di Cassa nel Budjet del futuro anno 1821.

Il Deputato Dragonetti ha detto. Non è certamente sfuggito alla diligente analisi, che la Commissione di Finanze ha portato sul progetto di legge dell' onorevole Ministro, che il vuoto da lui supposto per la somma di sei milioni era fondato sopra dati incerti e fallaci, principalmente poichè la diminuzione del prezzo del sale non potea produrre una mancanza d'introito pari ad un milione e mezzo di ducati, mentre la Commissione lo ha per lo contrario calcolata per sei in settecentomila ducati, a motivo che di questo genere si accresce di molto il consumo, ove se ne minori il prezzo. Ma la Commissione istessa non ha potuto dimenticare, che il Ministro della Guerra domandava un nuovo credito di due milioni e mezzo di ducati, ed un altro di 500000 ducati ne reclamava il Ministro di Marina. Ha d'altronde considerato, che le risorse dal Ministro proposte erano tali che in diverse epoche successive poteano ripianare il vuoto in quistione, mentre i nostri bisogni erano urgenti, ed imperiosi.

Lungi quindi dal portare una disamina sul più o meno del credito da aprirsi al Governo per far fronte a tutti i nostri attuali bisogni, la Commissione ha creduto, che la suprema legge fosse la salute della cosa pubblica; e che alla stabilità dell' ottenuto regime Costituzionale ben si dovevano per questa volta sacrificare le buone teorie degli economisti. Dall'altra parte era a riflettersi, che l'imprestito ottenuto dall' onorevole Ministro per la somma di tre milioni, era a tali condizioni, quali in mezzo ad una profonda calma poteano conseguirsi.

Il vendere infatti le iscrizioni del Gran Libro al 70 per cento, mentre declinavano al 66 è stata un'operazione, che ha confermate le nostre timorate coscienze, le quali vedeano la necessità di un grande sacrifizio Nazionale, ed erano costernate nel vedere, che i negozianti della nostra Capitale ricusavano al Governo Costituzionale delle Due Sicilie quella confidenza, che spontaneamente gli concedevano i capitalisti francesi, che delle nostre cose hanno a giudicare sulle infami imputazioni del *Journal des debats, e de la quotidienne*, e di tutto il nembo de' giornalisti controrivoluzionari dell' Europa, e perciò la Commissione non ha dubitato di appigliarsi al più pronto, e meno dannoso partito che le circostanze le offrivano.

In quanto alle vendite de' beni dello Stato, si è creduto di accordare la dispensa delle subaste, per l'impero delle nostre necessità, e la Commissione è stata di avviso, che si stabilisse per un tal privilegio il termine a rigore a tutto il mese di gennaio 1821, e così ha creduto minorare i danni di siffatta misura, accelerando insieme l'incasso de' fondi occorrenti.

Riguardo finalmente alla Cassa di Sconto, siccome parmi, che le vostre coscienze non siano state abbastanza illuminate su di un articolo di tanto interesse, io vi prego di sospenderne la decisione, separandola dal presente decreto, che per lo rimanente credo della massima urgenza. Così noi potremo fare una matura, e particolare discussione su di un oggetto così dilicato, ed io fin da ora mi propongo d'intrattenervi sull'argomento, e dove mancherà il sapere supplirà la diligenza delle ricerche.

Il Ministro delle Finanze ha ragionato sulla necessità di approvarsi il progetto da lui presentato. Ha detto, che siccome la maggior rendita del sale si fa ne' due mesi di novembre, e dicembre, così la mancanza è stata fissata come un medio approssimativo, calcolato tutte le circostanze, ch'egli avrebbe desiderato per giustificazione del suo Ministero; che il conto del 1° semestre di questo anno, e quello dell'anno 1819 si fosse dato alle stampe, e che quanto agli Statuti della Cassa di Sconto il Parlamento poteva occuparsene in altro tempo, mentre si proponeva di fargli pervenire copie stampate degli Statuti della Cassa medesima, onde conoscersene i vantaggi.

Il Deputato Borrelli ha detto, che pria di tutto il Parlamento si fosse riunito in Comitato segreto per esaminare il contratto, che presenterà il Ministro relativo alla vendita de'131 mila ducati d'iscrizioni.

Il Deputato Poerio si è proposto l'esame di tre quistioni.

I. Se il conto finanziere del Regno a tutto giugno 1820 debba rivedersi dalla Corte dei Conti, o pure dal Parlamento.

II. Se esiste un *deficit* reale per le spese dell'anno corrente.

III. Se i modi di ripianarlo proposti dal Governo, ed abbracciati dalla Commissione delle Finanze meritino di essere approvati.

Sulla prima quistione l'onorevole Deputato sostiene, che la responsabilità Costituzionale del Ministero non ha potuto cominciare, che con la Costituzione, la quale non ha, nè può avere forza retroattiva; e quindi crede applicabile al conti a tutto giugno le leggi allora esistenti.

Sostiene però nel tempo stesso, che il Parlamento può portare la sua vigilanza, ed il suo sguardo su tutt'i conti passati, e molto più su quelli non ancora resi. Questo dritto imprescrittibile (ha egli detto) non può essere contrastato alla Nazione, e per essa alla Rappresentanza Nazionale.

Ma come dalla combinazione degli articoli 131 n. 16, e 351 apparisce chiaramente, che l'approvazione che fa il Parlamento de' Conti della Tesoreria Generale sia *finale*, così è manifesto che la loro reddizione nella Corte dei Conti debba necessariamente precedere la revisione della Rappresentanza Nazionale comunque esercitata.

Sulla seconda quistione l'oratore riconosce una sicura diminuzione d'introito, primo nella abolizione della metà del dazio sul sale: secondo nel ristagno della percezione. È vero (ha egli detto) che il nostro cambiamento politico ha rassomigliato più ad una festa, che ad una rivoluzione. Ma gl'istessi trasporti della gioia pubblica, e le fondate speranze di una diminuzione de' tributi ne hanno ritardato il pagamento.

Riconosce poi un aumento di esito. 1. Nella guerra, che ha dovuto farsi per terra, e per mare contro i rivoltosi di Palermo. 2. Nella mutazione di molti agenti diplomatici. 3. Nell'accrescimento considerabile dell'armata. Un *deficit* dunque esiste, e per assicurare il pubblico servizio dell'anno corrente, conviene accordare al Governo de' fondi estraordinari.

Sulla terza quistione l'oratore adotta i mezzi proposti dal Governo, ed approvati dalla Commissione di Finanze, meno che un solo: il milione cioè su la Cassa di Sconto.

Trova l'onorevole Deputato, che l'avvalersi delle iscrizioni esistenti nel portafoglio della Tesoreria Generale valga assai meglio, che il cercarne.

Trova, che la vendita de' beni demaniali sia utile, politica, necessaria.

Trova, che l'eseguire della vendita senza subasta ad epoca fissa, e con iscrizione sul Gran Libro, siano i modi migliori, onde vender da vero, vender presto, e mantenere il credito de' fondi pubblici.

Ma trova l'oratore, che il darsi da ora al governo il milione di credito sulla Cassa di Sconto è lo stesso che chiederla col fatto, ossia è lo stesso che decidere premsturamente, e con precipitanza la grave quistione sulla quale è divisa l'opinione pubblica, se la Cassa di Sconto debba essere soccorsale del banco, ovvero indipendente da esso.

Opina a favore del progetto, e domanda l'aggiornamento per questa ultima circostanza.

Il Deputato Mazziotti ha sostenuto. 1. Che il Parlamento Nazionale dovea conoscere i conti de' Ministri anche relativi al primo semestre di quest'anno; e non già la Gran Corte de'Conti, stante non vi è retroattività in materia di competenza. 2. Che i beni stabili Nazionali non fossero alienati, ma censiti, o riservati al difensori della Patria, ed in tutt'i casi non si fossero venduti senza subastazioni.

il Presidente è stato di avviso, che si fosse il Parlamento ritirato in Comitato segreto onde esaminare il contratto che il Ministro avea conchiuso per la vendita de' 131 mila ducati d'iscrizione sul Gran Libro.

Il Parlamento si è in fatti ritirato, e dopo di aver discusso l'affare in Comitato segreto, è ritornato nella sala delle pubbliche adunanze ove si è letto, che:

Il Parlamento visto il rapporto della Commissione di Finanze, approva gli articoli 3, 4, e 5, del progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze, e così concepiti.

Art. 3. Per ripianare il *deficit* presumibile per l'esercizio di diversi Ministeri a tutto dicembre corrente anno, nascente da introito minorato, e da esito aumentato nel ramo della Guerra, e Marina dal primo luglio corrente anno in poi, rimane autorizzato il Governo ad avvalersi delle seguenti risorse, cioè.

Prodotto approssimativo di duc. 131,423 di rendita sul Gran Libro esistente nel portafoglio della Tesoreria Generale duc. 1,600,000.

Prodotto approssimativo delle iscrizioni di rendite in pagamento della vendita de' beni reintegrati, riserbati, o demaniali ducati 1,800.000.

Esazione dell' arretrato di Sicilia ducati 1,856,971-14.

Art. 4. Per supplire a tutte le mancanze eventuali degli enunciati cespiti, sarà proseguita fino a tutto gennaio del futuro anno 1821 la vendita de' beni Nazionali reintegrati, riserbati, e demaniali in iscrizioni sul Gran Libro, e contante senza la formalità delle subaste, ma colle regole prescritte nel Real Decreto de' 22 passato agosto.

Art. 5. Dal primo febbraio 1821 in poi, il beni esposti venali, che non si troveranno venduti, dovranno subire la ritualità delle subaste.

Il Deputato de Luca Ferdinando ha detto, che avendo il Deputato Mazzoni proposto di scegliersi i due Ecclesiastici pel Consiglio di Stato, l'uno dalla Sicilia di là del Faro, l'altro dalla Sicilia di quà del Faro, e non essendosi ancora nulla risoluto su questa mozione, era importante che il Parlamento se ne fosse subito occupato, onde potersi poi mandare al Potere Esecutivo tutte le modifiche fatte alla Costituzione di Spagna per la parte che riguarda i Consiglieri di Stato.

Il Parlamento ha considerato ch' essendovi la limitazione della classe, non potea più mettersi quella della località; ha deciso, che, pel due Ecclesiastici da nominarsi Consiglieri di Stato, non fossero essi soggetti alla limitazione delle Provincie, ma che si scegliessero quelli che più ne fosser meritevoli.

Il Presidente ha annunziato che lunedì 23 del corrente mese si sarebbero sentiti i rapporti dei Ministro degli Affari Interni, e del Ministro di Grazia, e Giustizia, come pure alcuni rapporti della Commissione di Finanze, ed alcuni altri rapporti della Commissione della Guerra, e Marina.

Ha pur dichiarato, che l'adunanza era sciolta, e l'adunanza si è sciolta alle ore 4 e mezzo pomeridiane.

Il Presidente Galdi — I Segretari Tito Berni — Vincenzo Natale — Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca.

QUATTORDICESIMA ADUNANZA

(23 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella solita sala delle sue adunanze alle ore 10 antimeridiane coll' intervento del Presidente Galdi, de' Segretari Berni, Natale, Colaneri, de Luca Ferdinando, e de' Deputati Begani, Pelliccia, Firrao, Ruggieri, Ginestous, Coletti Decio, Peruggini, Mercogliano, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Desiderio, Semola, Macchiaroli, Pessolani, de Luca Antonio, Rondinelli, Caracciolo, Mazziotti, de Conciliis, Saponara, Lauria, Imbriani, de Filippis, Corbo, Sponsa, Petruccelli, de Cesare, Cassini, Giordano, Jacuzio, Jannantuono, Morici, Melchiorre, Catalani, Angelini, Nicolai, Giovine, Netti, Losapio, Tafuri, Buonsanto, Maruggi, Cariino, Vivacqua, Lepiane, Matera, Ceraldi, Scrugli, Poerio, Rossi, Sonni, Arcovito, Ricciardi, Galanti, Borrelli, de Oraziis, Brasile, Paglione, Dragonetti, Incarnati, Orazii, Coletti Abate, Castagna, Comi, Riolo, Strano, Flamma, Trigona, Grimaldi, Massoni, Pulcio, e Visconte.

Si è letto ed approvato il processo verbale dell' adunanza antecedente.

Si è fatta la seconda lettura delle seguenti mozioni.

I. Del Deputato Giordano per l'annuo trattamento de' Consiglieri di Stato. Messa in discussione, si è risoluto rimettersi alle Commissioni di esame e tutela della Costituzione, e delle Finanze.

II. Del Deputato Scrugli, perchè gli impiegati delle Commissioni sieno scelti dietro esame. Messa la discussione, si è risoluto rinviarsi alla Commissione del governo interno.

III. Del Deputato Fantacone, perchè si esaminassero dal Parlamento i conti della gestione del Ministero delle Finanze per l'anno 1819, e pel primo semestre dell' anno 1820, come pure i conti materiali e morali degl' Intendenti, e delle Deputazioni delle opere pubbliche: messa a discussione è stata rinviata alla Commissione di Finanze.

IV. Del Deputato Castagna per l'abolizione de' Consigli d' Intendenza, e perchè il contenzioso amministrativo sia del Tribunale Civile:

messa alla discussione è stata rinviata alla Commissione di esame, e tutela della Costituzione.

V. Del Deputato Colaneri che progetta l'organizzazione della Guardia Nazionale di Napoli: messa alla discussione è stata rinviata alla Commissione delle milizie provinciali, gendarmeria, e sicurezza interna.

Il Deputato supplente Boccapianola ha chiesto che sia ammesso alla soscrizione volontaria di duc. 100 come tutti gli altri Deputati. Il Parlamento ha accettata l'offerta soscrizione.

Si è fatta la prima lettura delle mozioni dei Deputati Natali [1], Dragonetti [2], Massoni, Nicotai, Castagna, Netti, Morice, de Piccolellis, e Pepe. Siccome la mozione di quest'ultimo era tendente a far che si spiegasse tutta l'energia possibile dal potere esecutivo, e tutta la possibile vigilanza dal potere legislativo, affinchè il nemico nel caso di attacco non ci sorprendesse: il Presidente ha quì preso la parola dicendo, che la giustizia della nostra causa, la moderazione delle alte Potenze di Europa, l'attitudine marziale della nazione delle Due Sicilie, l'amor della Patria che anima gli abitanti di essa, 52 mila uomini di truppa di linea, e 150 mila militi pronti a marciare, dovevan dileguare ogni ombra di timore: che la calma dello spirito è la vera generatrice del maschio coraggio, e che la prudenza della Rappresentanza Nazionale avrebbe saputo allontanare ogni rischio: che la pace di Europa era costata trent' anni di sangue e di stragi, e che non si sarebbe così facilmente rinnovato il grido di guerra. Questi sentimenti han meritato vivi applausi dal Parlamento.

Dopo di ciò il Presidente ha invitato il Ministro degli affari interni a leggere il suo rapporto sulla situazione del Ministero affidato alle sue cure.

Egli ha cominciato per dare un rapido sguardo sullo stato del Regno delle Due Sicilie da un'epoca anteriore a Carlo III, fino all'epoca del 1819. Ha poi parlato dell'Amministrazione Civile, sviluppandola in tutte le sue più minute parti; dello stralcio delle operazioni demaniali, e degli Archivi del Regno. Ha proseguito parlando della Beneficenza, tessendone la storia dall'epoca anteriore al 99 sino all'attuale stato di essa. La Crociata, i Conservatorii, i Ritiri, i Luoghi Pii, gli Orfanotrofii, gli Ospizii di mendicità, la casa dei matti, i projetti, l'istituto di vaccinazione, le prigioni di Napoli e di Provincia han formato parte del suo rapporto sulla Beneficenza. È quindi passato a dare una idea di tutte le opere pubbliche del Regno, e della Capitale, e della Pubblica istruzione, facendo un esatto racconto di quelle, e dando un'idea molto precisa di questa; ha parlato delle Biblioteche, del Museo, delle Stamperie, delle case di educazione, delle Scuole primarie e speciali, dei teatri, degli scavi, e delle adunanze de' dotti. Ciò di cui ha più occupato il Parlamento è stato il commercio, e la sua bilancia, facendo conoscere le gravi perdite che procura il contrabbando alla Nazione, i mezzi di riparare al male delle tariffe, i gravi danni delle manifatture per l'eccedenza dell'importazione dei generi; ed i mezzi onde ovviarli, suggeriti dall'esempio delle altre Nazioni; ha parlato del commercio di esportazione, e di alcune misure prese pel commercio esterno, ed interno. Le arti, le manifatture, l'agricoltura, e le loro rispettive dipendenze, sono stati altrettanti oggetti di cui l'onorevole Ministro ha dato non lieve ragguaglio nel suo rapporto. Nell'ultima parte di questo ha parlato della salute pubblica, ha parlato della statistica, della popolazione, della contabilità. Egli ha presentati in vari volumi i documenti giustificativi dell'esposto, e varie mappe per la più facile intelligenza delle cose. Ha detto che avrebbe successivamente presentati al Parlamento tre progetti di legge; l'uno relativo all'Amministrazione Civile, l'altro all'istruzione pubblica, ed il terzo alla bilancia di commercio, ed alle tariffe doganali. Ha conchiuso chiedendo scusa se mai la lunghezza del lavoro, e le sue particolarità avessero indotta la noja nei Rappresentanti.

Il Presidente in nome del Parlamento ha assicurato il Ministro che la estensione del suo lavoro lungi dal recar tedio, non potea che destar piacere, contenendo conoscenze di fatti molto utili e molto opportune.

Ha quindi invitato il Ministro di Grazia e Giustizia, che ha letti due suoi progetti, l'uno relativo allo Stabilimento de' giurati, e l'altro all'abolizione delle oblazioni e delle quarte decime che i Vescovi esigevano dalle Chiese, e dalle Parrocchie. Ed ha detto:

Signori,

L'art. 307 della Costituzione Spagnuola dispone quanto segue; « Se col tempo credessero le Corti che convenisse qualche distinzione

[1] Propone l'abolizione delle dogane interne giusta il prescritto della Costituzione.. Egli domanda che sia libera di dogana l'immissione e l'estrazione delle manifatture e de' prodotti indigeni dell'isola di Sicilia nelle nostre provincie, e viceversa; e che questo diritto sia esercitato con discipline acconce a prevenire gli abusi. Fa succedere altra proposizione concernente gli usi civici i quali, nella Sicilia, sono tuttora soggetto di quistione tra i cittadini e gli antichi baroni. Appoggiato da molti deputati.

[2] S'inviti il ministro della guerra a dire perchè vennero congedati 60 veterani reduci all'esercito; e si mandino truppe negli Abruzzi perchè la presenza della forza faccia persuasi quegli abitanti esser noi nello stato di difenderci contra ogni ostile aggressione.

fra i giudici del fatto, e quelli del dritto, lo stabiliranno nella forma che giudicheranno conveniente ».

Gli autori della Costituzione Spagnuola si occuparono dunque della quistione, se ne'giudizii penali dovesse la dichiarazione del fatto affidarsi a' giurati, ed ebbero qualche ritegno dal consacrare la istituzione del giurì come massima Costituzionale. Que' sapienti dubbiosi sopra i risultamenti di questa istituzione, crederono di doversene formare un oggetto di legge, piuttosto che di Costituzione; poichè preferendo il primo di questi due modi si preparavano, in caso di una infelice esperienza, una più facile ritrattazione; e forse ancora perchè le calamità de' tempi non permettendo allora di adottarsi nelle Spagne forme così liberali, le differivano così a miglior tempo.

Tra noi non esiste una ragione che possa consigliarci di differir la sanzione di una legge che istituisce il sistema de' giurati. Noi godiamo oggi della più perfetta calma: dopo il felice cambiamento politico, i gravi reati van giornalmente decrescendo; noi dippiù possediamo oggi un gran vantaggio sugli Spagnuoli del 1812: essi allora uscivano appena dalle barbarie del processo scritto, e noi da dodici anni proviamo i felici risultamenti della pubblica discussione, dalla quale non dee sembrarci arduo il passaggio al sistema de' giurati.

È perciò che io mi sono affrettato di proporvi un progetto di legge per l'istituzione del giurì.

Questa saggia istituzione è così essenziale ne' governi Costituzionali, che senza di essa un popolo o non avrà mai vera libertà civile, o ne avrà una precaria e vacillante, che mai potrebbe reggere agli urti de' grandi poteri, ed al tempo. La tutela de' dritti più cari del cittadino, la vita, l'onore e la libertà sono affidati alla giustizia penale. Il solo sospetto, che questo ramo di pubblica Amministrazione possa talvolta trovarsi sotto l'influenza del governo, basta a recar tale inquietudine, che gli animi più sicuri non saprebbero vincerla. Il cittadino non riposa sulla inviolabilità de'suoi dritti, se non quando è persuaso che la giustizia penale non potrà servire all' altrui vendetta, favore, o ambizione: e questa persuasione può esser soltanto ispirata dalla istituzione de' giurati, i quali sono sottratti ad ogni influenza superiore, sono sceveri di ogni spirito di corpo, ed animati sempre dall'interesse comune al resto de' cittadini, quello cioè di protezione all' innocente, di punizione ai malvagi.

Non insisterò maggiormente su queste verità, sicuro che ogni cittadino le riguarda come il baluardo della libertà civile; ma servirà a metterle in più gran luce la confutazione degli argomenti che vengono prodotti contra il sistema de' giurati.

La prima obiezione che si fa generalmente contra l' odierno sistema penale, e che nelle sue conseguenze si oppone alla istituzione dei giurati, dipende da un vecchio pregiudizio non del tutto ancora sradicato tra noi, che vorrebbe accordare al processo scritto ed alle pruove legali la preferenza sulla pubblica discussione e sul criterio morale. Ma costoro che pensano a questo modo, e che pretendono di farci retrogradare da quello stato di civilizzazione a cui siam pervenuti, sono così poco, e i loro argomenti sono così futili, che io parlando innanzi a questo consesso, il quale riunisce i lumi più grandi della nazione, mi dispenso da lunghi ragionamenti. Solamente fo di passaggio osservare, che non essendo possibile all' ingegno dell' uomo di dettar norme su tutte le infinite combinazioni dalle azioni umane, di definire esattamente la ragion sufficiente di ciascuna, e di trovar con sicurezza lo scopo al quale ogni azione è diretta, si è conosciuta la necessità di abbandonare il criterio legale, e di affidarsi al criterio morale, alla logica in somma de'giudici di fatto. Or al criterio morale va essenzialmente legata la istituzione del dibattimento, della quale noi abbiamo già fatta felice e non breve esperienza. È il solo dibattimento che nell' intima coscienza de' giudici di fatto può crear la convizione. In questo atto solenne la verità emerge limpida dal conflitto, e se talvolta l'artifizio umano giunge a covrir di velo impenetrabile la reità, gli è però impossibile di gettare sull' innocente la divisa di reo.

La seconda obiezione che suol farsi contra il sistema de'giurati, è il timore di veder molti delinquenti impuniti. Si crede che i giurati trasportandosi sempre col pensiero dal fatto alla pena, possano ceder troppo al senso della compassione verso l'accusato, e che non sappiano determinarsi quanto basta a divenire stromenti della sua punizione.

Ma sono esagerati questi timori. Ne'giurati, scelti tra le classi de' cittadini più fortemente attaccati all' ordine pubblico, il senso della commiserazione non farà tacer l'istinto della propria conservazione dipendente da quella de' diritti sociali, che la legge ha riposta nelle lor mani. L'odio del reato comune a tutt' i buoni cittadini, perchè dovrebbe esser men profondamente impresso nell' animo de' giurati? Ma se per la fermezza de' giurati ha bisogno di esser rafforzata, vengono tra noi apprestati due grandi soccorsi: 1. Una certa latitudine che in molti casi si lascia a' giudici di dritto nell' applicazione della pena; 2. La facoltà di raccomandare alla regal clemenza i condannati, quando gravi circostanze consigliassero questo atto. Per tal guisa l'animo dei giurati non sarà spaventato dalla necessità di una pena sempre fissa ed inevitabile. Finalmente se qualche volta avvenisse che un de-

linquente fosse sottratto alla pena, questo male il quale non potrà essere che raro, sarà largamente compensato dal sentimento della sicurezza individuale; e sarà senza dubbio un male minore della inquiètudine che in noi produce il solo pensiere di essere esposti al giudizio di uomini lungamente, ed esclusivamente abituati ad esercitare il più tremendo de' poteri, quello di vita e morte. Mentre dobbiamo attenderci da'giurati quel raccoglimento di animo, quei religioso rispetto per l'umanità che si pruova necessariamente quando si esercita di rado l'alta funzione di pronunziar sulla libertà, sulla vita e sull' onore de' cittadini, e ci priveremmo di questa consolante prospettiva, se si riponesse il giudizio di fatto nelle mani de' magistrati penali. È una verità dispiacevole, ma pure è un fatto nella natura umana; siccome gli uomini avvezzi all'aspetto de' mali, contraggono senza avvedersene una certa durezza di carattere, così i giudici addetti continuamente alla punizione de' malvagi, ed a svolgere le carte che contengono le storie de' più atroci misfatti, acquistano senza lor colpa una prevenzione sfavorevole per l'umanità, che potrebbe talvolta esporre a' pericoli l' innocenza.

Le altre obiezioni contra il sistema de' giurati sono di una natura diversa: non attaccano direttamente il sistema, ma si fondano per escluderlo su circostanze particolari.

Si dice che lo stato della nostra civilizzazione non ci permette di avere un numero di cittadini istruiti, che sia sufficiente per adempiere senza molto incomodo le funzioni di giurati.

Io non discenderò qui a' minuti ragguagli sulle misure prese, onde i giurati non abbiano ad essere spesso distolti dalle loro cure private; nei progresso di questo discorso tornerò a suo luogo su questo esame. Per ora basterà osservare, che la istruzione non è tra noi così limitata come si vuole far credere: da 20 anni a questa parte i lumi han fatto rapidi progressi in tutte le classi, e il nostro popolo non è forse oggi inferiore a' popoli più civilizzati di Europa. Del resto per esser giurato non è necessario il corredo di cognizioni difficili, e di scienze sublimi: i giurati non dovranno pronunziare che una risposta semplice dettata dalla convizione che si forma nella loro coscienza; ed a ciò sono qualità sufficienti un cuore retto, ed una mente di ordinaria penetrazione. Or di tali cittadini il numero non potrà esser mai scarso.

Si dice in ultimo luogo, che il predominio delle fazioni potrebbe far de' giurati tanti stromenti di vendetta, o d' impunità; e che quando anche lo spirito di partito non giungesse a contaminare i loro cuori, pure il timore potrebbe render non libera la loro dichiarazione.

Ma ragionando di buona fede, siamo noi in circostanze da temere siffatti disordini? Quali sono le fazioni, di cui si vuole spaventarci? Respingiamo con disdegno le voci maligne di coloro che vorrebbero dipingerci in preda a turbolenze intestine. Il felice accordo di tutti gli animi nella nostra rigenerazione politica: la general fiducia nella lealtà del padre del popolo, il nostro Monarca, e del suo augusto successore: la nostra unione intorno al legittimo trono de' Borboni, alla cui ombra riposa la libertà nazionale: lo spirito pubblico che ogni giorno si manifesta con nuovi tratti d' illuminato patriottismo: l' amore per la giustizia, che ormai è divenuto un sentimento comune: tutte queste virtù ci garentiscono da ogni timore di fazione, e d' influenza sulle dichiarazioni de' giurati. »

PROGETTO DI LEGGE E RAPPORTO SU I GIURATI.

TITOLO I.

Delle corti di assise.

Art. 1. Ne' giudizi penali per *misfatto*, la parte del giudizio che risguarda il fatto appartiene a' giurati: la parte che contiene l'applicazione delle pene è riserbata a' giudici di dritto.

Nondimeno ne' *reati di qualunque specie* in materia di stampa, il giudizio di fatto appartiene anche a' giurati.

Art. 2. Vi sarà per ogni distretto una corte di assise composta da dodici giudici di fatto, o sia giurati, e da tre giudici di dritto. Questa Corte procederà con pubblica discussione ai giudizii penali indicati nell' articolo precedente.

Art. 3. I giudici che abbiano pronunziato il loro voto nel giudizio di accusa, non potranno essere giudici di dritto per l'applicazione della pena presso la corte di assise.

Art. 4. La corte di assise procederà a' suoi giudizj nel Capoluogo del distretto. Potrà esser convocata anche in altro Comune del distretto, quante volte il pubblico esempio, o altre circostanze urgenti, ne mostrassero il bisogno. La facoltà di convocare la corte di assise fuori del Capoluogo del distretto appartiene ai Magistrato che dee presiedere ai giudizio, previo il permesso del Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 5. Ad ogni corte di assise assisterà il Procurator Generale presso la corte di giustizia, o un suo sostituto, e presederà il Presidente, o un giudice della medesima.

CAPO I.

Del numero de' giurati per ciascun distretto, e de' cittadini che hanno la capacità di esser giurati.

Art. 6. Il numero de' giurati per ogni distretto sarà proporzionato alla popolazione, almeno come sei a mille.

Art. 7. Godono della capacità di esser giurati i seguenti cittadini.

1. I laureati in una facoltà qualunque.
2. I precettori de' licei, o università di studi, i membri di società accademiche riconosciute dal governo.
3. I precettori di scuole private autorizzate secondo le leggi, eccetto quelle de' primi rudimenti.
4. Gli avvocati, i patrocinatori presso i collegi giudiziari patentati secondo le leggi.
5. I notai.
6. I cittadini che pagano un' imposizione diretta non minore di duc. 60 annui.
7. I cittadini che percepiscono un soldo, o pensione maggiore di duc. 600 annui.

Quando i cittadini di tutte queste classi non giungono a formare il numero de' giurati indicati nell' articolo precedente, si discenderà a' cittadini che pagano un' imposizione minore di duc. 60; e ciò gradatamente fino al compimento di detto numero: in niun caso però si potrà discendere fino a coloro che pagano una imposizione minore di duc. 25; ancorchè il numero de' giurati non giunga a quello fissato nell'art. 6.

Art. 8. Oltre di una delle condizioni esposte nell' articolo precedente, per esser giurato, bisogna ancora il concorso delle tre seguenti condizioni.

1. Che il cittadino abbia 25 anni compiuti.
2. Che goda attualmente de' dritti civili.
3. Che sappia leggere e scrivere.

Art. 9. Il cittadino di anni 70 compiuti potrà, per ragione della sua età, essere esonerato dalle funzioni di giurato.

Art. 10 Le funzioni di giurato sono incompatibili con quelle.

1. Di Ministro di Stato.
2. Di Deputato attuale al Parlamento.
3. Di Consigliere di Stato.
4. Di Giudice, Cancelliere, o uffiziale giudiziario.
5. Di Ecclesiastico.
6. Di Capo politico di una Provincia, o distretto.
7. D' impiegato nel ramo di polizia investigatrice.

CAPO II.

Della formazione delle liste de' giurati di ogni distretto, e del modo di eleggere il giurì.

Art. 11. Le autorità municipali di ogni comune, assistite dal giudice di circondario, o da uno de' suoi supplenti, e dal parroco, formeranno in gennaio di ciascun anno il notamento degli individui del comune, i quali a norma degli articoli precedenti, sono compresi nella classe de' giurati.

Art. 12. Questi notamenti comunali dovranno essere rimessi al Capo politico della Provincia nella fine di gennaio di ciascun anno. Il Capo politico ordinando questi documenti per distretto, formerà la lista de'giurati di distretto, che, ridotta in ordine alfabetico e numerata, verrà impressa e pubblicata in tutti i comuni del distretto ne' primi quindici giorni del mese di febbraio.

Art. 13. Ogni cittadino potrà reclamare per l'esclusione dalla lista di persone che non potevano esservi ammesse, secondo le regole stabilite negli articoli precedenti; o per l'ammissione di persone che non vi sieno state riportate.

Art. 14. I reclami prodotti a' termini dell' articolo precedente, saranno presentati alla prima autorità municipale di ciascun distretto, nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione delle liste. Scorso questo termine, i reclami saranno rimessi al presidente della corte di giustizia, la quale pronunzierà su i medesimi inappellabilmente.

Art. 15. Fissate a questo modo le liste, i nomi de' giurati di ciascun distretto saranno trascritti in piccioli cartellini, i quali saranno posti in un'urna. Vi sarà un'altra urna eguale vuota, per l' uso che verrà qui appresso designato.

Art. 16. Le urne indicate nell'articolo precedente saranno conservate nella Cancelleria del Tribunale distrettuale: saranno chiuse a due chiavi, delle quali una resterà in potere del Sindaco del luogo, e l' altra in potere del Presidente del Tribunale distrettuale.

Art. 17. Prima di cominciar le assise si formerà un ruolo de' giudizi che debbono esservi trattati. Questo ruolo sarà fatto, ripartendo il mese in due quindicine.

Art. 18. Dieci giorni almeno prima di ciascuna quindicina saranno estratti a sorte dall' urna i cartellini, che contengono i nomi dei giurati, per intervenire a'giudizj che saranno trattati nel corso della quindicina medesima.

Art. 19. Questa estrazione sarà annunziata nel Capoluogo del distretto con affissi, almeno due giorni prima di essere eseguita.

Art. 20. Nel giorno stabilito si procederà all' estrazione de' cartellini nella sala della corte di assise. L' estrazione sarà fatta in pre-

senza dei presidente, e de' giudici dei tribunale distrettuale, dei cancelliere, e del sindaco del luogo. Se il presidente delle assise si troverà arrivato, presederà egli all'estrazione.

Art. 21. I nomi de'giurati che si estrarranno, saranno notati in una lista che dovrà essere di 36 giurati. Il cancelliere formerà questa lista, che sarà cifrata dalle persone intervenute, secondo l'articolo precedente.

Art. 22. Non saranno segnati in questa lista i nomi di coloro, che nelle cause poste a ruolo nella quindicina figurano da testimonj, interpetri, periti, parti, o congiunti dell'imputato, o delle parti offese, fino al quarto grado inclusivamente di affinità o consanguinità. I cartellini che contengono questi nomi, saranno rimessi nell'urna. Non saranno nè anche segnati i nomi di coloro, che posteriormente alla loro inclusione nell'urna si trovassero fuggitivi per mandato spedito dalle autorità competenti, o detenuti, o condannati, durante la condanna e la interdizione che potrebbe essere ne la conseguenza: il cancelliere terrà una nota particolare di tutti costoro, per essere esclusi a misura, che i loro nomi usciranno dall'urna.

Art. 23. Formata la lista de' 36 giurati, i cartellini che contengono i nomi di costoro, saranno passati nella seconda urna, e questo sistema sarà seguito ne'giudizj successivi, finchè la prima urna rimarrà interamente vota. Allora sarà ricominciata la stessa operazione, onde a questo modo un giurato non possa essere nuovamente chiamato, senza che vengano esauriti gli altri nomi.

Art. 24. La lista de' 36 giurati estratti, sarà notificata al pubblico ministero, all'accusato, ed al suo difensore almeno tre giorni prima della pubblica discussione.

Art. 25. Il presidente della corte di assise spedirà una lettera per citare i 36 giurati ad intervenire nel giorno stabilito per la pubblica discussione della causa.

Art. 26. Prima dell'apertura di ciascuna pubblica discussione, che si farà nel corso della quindicina si procederà alla chiamata dei giurati compresi nella lista. Se i presenti non giungono al numero di trenta, si completerà questo numero de' giurati domiciliati nella residenza della corte di assise. A tal effetto si terrà sempre pronta una lista particolare, che contiene i nomi di costoro, i quali saranno agitati in un'urna, ed estratti a sorte fino al compimento del numero di trenta giurati.

Art. 27. Compiuto secondo l'articolo precedente il numero de' 30 giurati presenti, si leggerà la lista dal cancelliere. Il pubblico ministero potrà ricusare nove giurati, senza allegarne il motivo: l'accusato ed il suo difensore potranno ricusarne dodici, senza nè anche addurne alcun motivo. Queste stesse ricuse avranno luogo, se il numero de'giurati presenti oltrepassi i trenta.

Art. 28. Se dopo queste ricuse il numero de' giurati resta maggiore di dodici, si estrarranno a sorte i nomi de' dodici, che dovranno comporre il giurì.

Art. 29. Se le ricuse prodotte a'termini dell'art. 27 riducono i giurati a meno di dodici, questo numero sarà completato nel seguente modo:

Dalla lista particolare de'giurati domiciliati nella residenza della corte di assise, si estrarranno per ogni giurato mancante i nomi di tre giurati, tra' quali uno può essere ricusato per parte dell'imputato, ed un altro per parte del pubblico ministero; continuerà l'estrazione fino a che sarà compiuto il numero di dodici giurati che assisteranno alla causa.

Art. 30. I giurati compresi nella lista della quindicina, non saranno adoperati per le cause della quindicina successiva. Ma cominciata una causa nella loro quindicina, dovranno terminarla anche nelle quindicine successive.

Art. 31. Nelle cause che il presidente prevede dovere esser di lunga durata, potrà fare assistere uno o due giurati di più, per far da supplenti in caso di qualche impedimento che potrà sopravvenire. I giurati supplenti saranno scelti secondo le norme stabilite nell'art. 29, quando non potranno aversi dalla stessa lista della quindicina nel caso dell'art. 28.

CAPO III.

Del giurì speciale.

Art. 32. Nelle cause di abuso della libertà della stampa, di falsa moneta, di falsità nelle pubbliche scritture, vi sarà un giurì speciale.

Art. 33. Pel giurì speciale il presidente della corte di assise formerà la nota de' 36 giurati. Questa nota sarà notificata al pubblico ministero, ed all'accusato, e si procederà in seguito secondo le norme stabilite nell'art. 24 fino all'art. 28, per ridursi il numero de' giurati a dodici.

Art. 34. Nel caso dell'art. 29 in vece di estrarsi a *sorte* i giurati mancanti, saranno nominati dal presidente tra quelli domiciliati nella residenza della corte di *assise*. Le parti potranno esercitare il dritto di ricusa sanzionato in detto articolo.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 35. Essendovi in una causa più accusati, potranno essi mettersi di accordo per le ricuse, e potranno farle anche separatamente. In ciascuno de' suddetti casi le ricuse non potranno eccedere il numero stabilito negli articoli precedenti.

Art. 36. Se la convizione dei giuri sembrerà a' tre giudici di dritto contraria all'evidenza, essi prenderanno le seguenti misure:

Se la convizione abbia portato danno all'accusato, il presidente dopo di avere esortato il giurì a rettificare la sua dichiarazione, pronunzierà co' giudici la pena stabilita dalle leggi. Ma i giudici possono d'accordo sospenderne la esecuzione, e farne un distinto rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia, per implorar la grazia sovrana per commutazione, o condonazione di pena.

Se poi la convizione è favorevole, i giudici dopo l'esortazione corrispondente al giurì, eseguiranno la dichiarazione che questo avrà pronunziata, meno che non credano esservi stata prevaricazione, nel qual caso il Ministero pubblico può perseguitare i giurati come prevaricatori, e se i medesimi verranno condannati, la loro dichiarazione rimane di dritto annullata, e l'accusato sarà tradotto innanzi ad un nuovo giurì.

Art. 37. I giurati che non compariranno nel giorno stabilito, e che non avranno giustificata la loro assenza, saranno da' giudici condannati la prima volta ad una multa da duc. 10 a duc. 50: la seconda ad una multa da duc. 20 a duc. 200; e la terza, oltre questa multa, saranno con deliberazione della corte di assise dichiarati incapaci di esser giurati per cinque anni, e ad ottenere cariche pubbliche. Questa deliberazione sarà stampata ed affissa.

Art. 38. Niun cittadino iscritto nelle liste de' giurati potrà ottener cariche pubbliche, se non avrà provato con certificato del pubblico ministero presso la corte di assise, nella cui giurisdizione risiede, che egli non ha riportata alcuna condanna per mancanza d'intervento al giurì.

Art. 39. Chiunque non trovandosi in alcuna delle classi stabilite nell'art. 7, desiderasse di venire ammesso all'onore di essere giurato, potrà esporre i suoi meriti alla deputazione della provincia. Questa dopo le più diligenti informazioni, se crederà potersi aderire alla domanda, ne trasmetterà le carte al presidente della corte di assise, la quale potrà ordinare di comprendersi il postulante nella lista de' giurati del prossimo anno.

Niente dunque a me pare che impedisca di conservare in una legge il precetto che il giudizio di fatto sia dato a' giurati nelle cause penali. Questi sono i miei voti, che io vi presento e come cittadino, e come ministro di un dipartimento direttamente interessato al miglioramento della giustizia.

Fissata questa teoria passo all'esame del progetto di legge su i giurati.

La quistione che potrebbe agitarsi, e che non risguarda principalmente la istituzione del giurì, ma un oggetto secondario di questo sistema, consiste nel diffinire se il giurì sarà adoperato per tutt'i reati di qualunque specie, o soltanto pe' misfatti.

Tralasciando ciò che hanno scritto sommi ingegni su questa materia, esporrò brevemente le ragioni che mi fanno inclinare ad includer per ora i soli misfatti nel giudizio del giurì.

Il numero de' reati minori non è ancora tra noi diminuito al segno da render compatibile il loro giudizio co' giurati. Se a' giudizi correzionali si desse anche il giurì, la classe de' cittadini che somministra i giurati verrebbe troppo spesso distolta dalle sue occupazioni. D'altronde in mancanza di un giurì ho pensato di circondare di altri presidi questi giudizi: la prigionia correzionale, che oggi si estende fino alla durata di anni cinque, sarà limitata a due, o tre anni: la giurisdizione correzionale non sarà più affidata ad un sol giudice di circondario, ma ad un collegio, che sarà formato nel circondario medesimo; le sentenze di questo collegio saranno appellabili.

E poichè questa parte è coordinata colla legge organica giudiziaria, prima di parlare della composizione del giurì, e delle altre disposizioni che debbono precedere il suo giudizio, vi farò un rapido cenno del nuovo riordinamento del potere giudiziario per la parte che è in rapporto col sistema de' giurati. Mi riserbo poi di dare alle idee tutto lo sviluppo necessario, quando vi presenterò il progetto di legge organica.

Vi sarà quasi in tutt'i distretti un tribunale, il quale oltre la giurisdizione civile, e la correzionale in appello, somministrerà due giudici ad una corte di assise che si unirà in alcuni mesi dell'anno.

Vi sarà in ogni provincia una corte di giustizia, la quale oltre di esser corte di appello nelle cause civili de' tribunali distrettuali, avrà il giudizio preliminare di accusa pe' misfatti, e spedirà ne' distretti un giudice che farà da presidente alle corti di assise.

La corte di assise di ciascun distretto sarà composta di dodici giurati, e di tre magistrati: i primi saranno i giudici di fatto, ed i secondi applicheranno la pena.

Su questi principii sono scritte le disposizioni contenute ne' primi 5 articoli del presente progetto.

Mi asterrò dall'entrare in minuti ragionamenti sugli altri articoli del progetto; poichè da ciascun articolo traluce chiaramente la ragione delle disposizioni che vi son contenute.

Mi limiterò ad esporvi le disposizioni più importanti, e quelle soprattutto che han migliorato, a parer mio, il sistema de' giurati, ch' è oggi in vigore presso altri popoli.

L'art. 6 del progetto dispone che il *minimum* del numero de' giurati per ogni distretto sia nella proporzione di sei a mille. I nostri di-

stretti essendo composti di circa 70 mila abitanti, ogni distretto avrà al di sopra di quattrocento giurati. Ogni giurì assiste ad una sessione di quindici giorni (art. 18): la lista del giurì è composta di 36 giurati (art. 21): dunque avremo un numero di giurali sufficiente per dodici sessioni, ossia per un continuato lavoro di sei mesi in ciascun anno, che sono un tempo soprabbondante per disbrigar tutte le cause criminali di un distretto, già istruite e pronte per la pubblica discussione.

Forse in qualche distretto la popolazione non giunge a 70 mila abitanti. Ivi il numero de' giurati sarà dunque minore: ma sarà anche minore il numero de' misfatti, e minore per conseguenza sarà il bisogno delle sessioni delle corti di assise.

Secondo questo calcolo non sarà grave ai giurati l'esercizio delle loro funzioni, perchè nello spazio di un anno non potranno essere impiegati che in una sola sessione. Assicurano l'inviolabilità di questo vantaggio le disposizioni degli articoli 15 e 23, in forza delle quali niun giurato intervenuto alle assise, potrà esservi nuovamente chiamato se non dopo esaurita la lista di tutt' i giurati del distretto.

È questo un miglioramento portato alle leggi di Francia e d' Inghilterra, e tratto dalle leggi degli Stati Uniti di America.

L' art. 7 del progetto novera tra' giurati i precettori di scuole private, autorizzati secondo le leggi, ed i patrocinatori presso i collegii giudiziarii patentati secondo le leggi. Ho creduto esser sufficiente uno di questi titoli per venire incluso tra' giurati: la condizione apposta di dovere essere tanto il patrocinatore, quanto il precettore munito di autorizzazione nella forma stabilita dalle leggi, ci garentisce della loro buona condotta nel geloso esercizio delle funzioni di giurato.

L' art. 20 del progetto ordina che i nomi de' 36 giurati che debbono comporre il giurì di ogni sessione, sieno estratti a sorte dall' urna. In Francia il Prefetto forma la lista di 60 giurati, ed il presidente delle assise la riduce a 36. In Inghilterra la lista si forma dallo sceriffo; tutto ciò porta l' impronta dell' autorità dell' uomo, che non è sempre impassibile. Mi è sembrato perciò di dover toglier di mezzo la mano del pubblico agente, e lasciare alla sorte la composizione del giurì come oggi si pratica negli Stati Uniti di America.

L' art. 24 dispone che la lista de' giurati sia notificata all' accusato, ed al pubblico ministero, almeno tre giorni prima della pubblica discussione. In Francia la notifica non può esser fatta prima della vigilia della causa.

Queste timide precauzioni escogitate per non dar tempo all'accusato di fare alcuna prevenzione a' suoi giudici, li privavano spesso di uno de' principali mezzi di difesa, quello cioè di prender conto delle persone de' giurati, ed avvalersi al bisogno del dritto di ricusa. Ho creduto perciò di doversi in ciò equiparare la condizione dell' accusato a quella del pubblico accusatore, ed accordarsi ad ambidue la notizia de' giurati con la prevenzion di tre giorni; e questo termine è sufficiente per informarsi di persone che domiciliano nello stesso distretto.

L' art. 27 stabilisce le norme per le ricuse de' giurati.

In Inghilterra oltre il dritto che ha ogni accusato di ricusare i giurati, per le ragioni riconosciute dalle leggi, può anche ricusarli senza addurre motivi. In Francia è vietato dire i motivi di ricusa. Questo secondo sistema mi è sembrato preferibile; poichè non potendosi nel sistema de' giurati produrre le ricuse che al momento dell' apertura del dibattimento; se si dovesse venire alla loro discussione, si aprirebbe largo campo alle cavillazioni forensi, ed il corso de' giudizj rimarrebbe lungamente arrestato. D' altronde in questo articolo del progetto vien data una latitudine di ricusare così estesa, che renderebbe superfluo il doppio dritto accordato in Inghilterra; tanto più che la differenza tra una lista estratta a sorte ed una formata dalla mano dell' uomo, influirà sempre sull' esercizio delle ricuse. Finalmente è da mettersi a calcolo che in forza delle disposizioni contenute nell'art. 22, la lista dei giurati vien fuori depurata per quanto è possibile da' nomi di coloro che sono indegni delle funzioni di giurato, o che potrebbero esser particolarmente sospetti alle parti.

Il citato art. 27 del progetto dà il dritto all' accusato di ricusar dodici giurati sopra la lista di trenta, vale a dire due quinti, e limita al pubblico accusatore l' uso della stessa facoltà a soli nove giurati. Questa disuguaglianza che non esiste in Francia, mentre non nuoce alla giustizia, onora la sollecitudine del legislatore nel ricercare i mezzi di protezione all' uomo accusato, a di cui danno già si è aggravata la pubblica opinione.

Lo stesso art. 27 dispone che il dritto di ricusa si eserciti prima dal pubblico ministero, ed in seguito dall' accusato. In Francia i nomi de' giurati compresi nella lista si gittano in un' urna, e poi si estraggono a sorte; ed a misura che un nome vien fuori dall' urna, l' accusato è il primo che dee dichiarare se intende ricusarlo, e poi il pubblico accusatore può avvalersi del suo dritto. Questo metodo rende assai vantaggiosa la condizione del pubblico accusatore, perciocchè si mette quasi in agguato, ed allorchè osserva che un nome, che egli avea notato fra i ricusabili, sia stato già rescinso dalla lista per opera dell' accusato, passa allora nella sua nota un altro nome, e così trova il modo di estendere il dritto di ricusa.

Passo all' esame del capitolo sul giurì speciale.

Vi sono alcune cause di lor natura così difficili che richieggono, anche nelle funzioni attribuite al giurì, tali conoscenze, da doversi a parer mio eccettuare dalle norme generali.

Per queste cause, che nell' art. 32 del progetto sono ridotte all' abuso della libertà della stampa, alla falsa moneta, ed alla falsità nelle scritture pubbliche, propongo un giurì speciale. La liberalità de' principii esposti di sopra, garentisce da ogni taccia questa limitata eccezione, che reputo sommamente necessaria alla giustizia. D'altronde la specialità del giurì consiste solamente nel dare al presidente la formazione della lista: tutte le altre disposizioni dei giurì ordinario, e delle ricuse, restano intatte.

Ci auguriamo dopo l' esperienza di qualche anno, che anche per questi reati saremo nel caso di non appartarci dalle regole generali.

L' art. 35 prevede il caso in cui sembrasse a' giudici di dritto, che la convizione dei giurì fosse evidentemente erronea. Questo caso, benanche rarissimo, pur dovea esser preveduto; ed in fatti non è stato obbliato dalle legislazioni inglese, e francese.

Le leggi inglesi si risentono in questa parte dell'inconveniente di far presedere un sol giudice al giurì: quindi sono obbligati a ritardare nel caso proposto lo sviluppo delle loro disposizioni. Le leggi francesi poi giungono talvolta a concedere a' giudici la facoltà di sospender l' eseguimento del giudizio, e sottometter la causa ad un nuovo giurì.

Il nostro progetto distingue due casi: se la convizione è a danno dell' accusato, ed i giurati avvertiti vi persistono, i giudici pronunziano la pena, ma sospendono l' esecuzione, e raccomandano il condannato alla clemenza del Re. Se poi la convizione è favorevole all'accusato, i giudici liberano il reo, meno che non credano di doversi accusare i giurati di prevaricazione; allora il reo sarà portato a nuovo giudizio nel solo caso in cui i giurati subiranno una condanna.

È da sperare per altro che di questo articolo, che riunisce la previdenza per la giustizia con la liberalità verso l' accusato, non abbia mai a farsi uso tra noi.

L' art. 36 dispone, che i giurati i quali chiamati mancano alle assise, senza giustificar la causa dell' assenza, vengano condannati a pene pecuniarie. Per la terza mancanza è stabilita la pena di esser cancellati dal ruolo dei giurati per cinque anni, e dichiarati incapaci per lo stesso spazio di tempo ad altre cariche pubbliche. Questa è la pena caratteristica per colui che ostinatamente ha negletto funzioni così onorevoli.

L' art. 37 dispone che niun cittadino scritto sulla lista de' giurati possa ottener cariche pubbliche, se non dimostri di non aver subito condanna per mancanza alle funzioni di giurati. Questa stessa disposizione è omogenea ai principii dell' articolo precedente.

L' art. 38 ch' è l' ultimo del progetto stabilisce il modo come un cittadino di merito singolare, il quale non si trova compreso tra le classi designate per somministrare i giurati, possa conseguir quest' onore. Io trovo utile questa disposizione che può accrescere il numero de' giurati, senza pericolo di vedersi intromessa una persona non degna. Chiuderemo noi la porta delle assise al vecchio militare, il quale avrà consumato la sua età sulle vie dell' onore, sol perchè gode una pensione di ritiro più tenue di quella che si richiede rigorosamente dalla legge per esser giurato?

Presento di ordine di S. A. R. agli alti lumi del Parlamento questo progetto, che contiene soltanto le prime norme del sistema dei giurati. Le altre disposizioni, che debbono regolare tutto l' andamento dei giurì, saranno l' oggetto delle leggi di procedimento.

Napoli, 23 ottobre 1820.

Il Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia.
Ricciardi

Ambi i progetti di legge si è deciso, che fossero passati alla Commissione.

Il Deputato Dragonetti ha letto un lungo rapporto della Commissione di Finanze relativo alle diverse mozioni rinviatele, per aver pronto numerario, onde far fronte alle urgenti spese della guerra. Il Parlamento ha risoluto che si fosse stampato, distribuito a' Deputati, e quindi messo in discussione.

Si è letto un rapporto della Commissione di guerra sulla domanda di alcuni militari, sull' anzianità de' gradi da regolarsi con l' epoca de' rispettivi brevetti, e sulla diversità de'soldi degli uffiziali dello stesso grado. La Commissione è stata di parere scriversi al Ministro della Guerra perchè presenti al più presto un regolamento circa l' anzianità, e gli avanzamenti militari: dopo di che si sarebbe deciso l' occorrente dal Parlamento. Ha questi approvato il parere della Commissione.

Si è letto un'altro rapporto della stessa Commissione sulla proposta de' Cittadini Paolo Castilla, ed Antonio Dente, che hanno presentato un piano di organizzazione militare pe' congedati che si son presentati, formandosene nuovi reggimenti, con la denominazione di Dauni, Irpini, Sanniti, Bruzii ec. La Commissione, dopo di aver lodato lo spirito patriottico, e la sagacità de' proponenti, avendo considerato che trovavasi per più salde ragioni approvato il progetto del Ministro della Guerra circa siffatta organizzazione, è stata di avviso che per lo stesso oggetto non vi sia luogo a deliberare.

Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

Sulla domanda di D. Irene Vollaro perchè suo marito il Tenente Generale D. Andrea Pignatelli fosse richiamato dall'esilio, e rimesso nell' impiego, la stessa Commissione è stata di parere che non si debba dare sfogo alle domande di questa natura, eccetto il caso che si voglia esaminare la responsabilità de' Ministri. Il Parlamento ha deciso di aggiornarsi la domanda per discutersi in altro tempo.

La Commissione medesima pel progetto presentato dall' Architetto Mastriani per la formazione di un corpo di Pompieri, e di una cassa da mantenerlo, ha opinato che riguardando la sicurezza interna ed il ramo di Finanze, fosse rimesso alle Commissioni, cui questi oggetti appartengono. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

Sulla mozione del Deputato Catalani tendente a far dichiarare dal Parlamento, che il Generale Guglielmo Pepe, ed i bravi che lo hanno circondato, abbian ben meritato dalla Patria, la Commissione suddetta, considerando che la distribuzione de'premi è la più interessante parte della legislazione Costituzionale: che tali premii non debban esser prodigati, poichè in tal caso il merito sarebbesi confuso col demerito, la virtù col vizio, la fortezza colla viltà; che nel presente caso non basta distribuir premio a qualcheduno, dovendosi far giustizia a tutti coloro che han ben meritato della Patria; la Commissione è stata di parere che si formi una special Commissione di nove individui, la quale raccogliendo i documenti giustificativi, prenda nel più breve tempo possibile le dovute indagini, onde conoscersi il merito di coloro, che hanno maggiormente influito all' attuale politica rigenerazione, e proporsi gli onori, ed i premii loro dovuti. Siccome nella mozione del Sig. Catalani vi era ancora che si fosser chiesti al General Pepe gli schiarimenti per l' attuale stato dell'armata, così per questa parte la Commissione ha detto ch' ella aveva già soddisfatto a questo interessante dovere. Il Parlamento ha deciso che questo rapporto della Commissione si fosse stampato, distribuito a' Deputati, e quindi messo sull'ordine del giorno.

Il Deputato Borrelli, uno della Commissione de' poteri, ha fatto favorevole rapporto del mandato del Sig. Giuseppe Falletti Lamberti Deputato della Provincia di Prima Calabria Ulteriore, ed ha conchiuso dicendo, che potea prestare il suo giuramento. Il Parlamento ha approvato il parere del Deputato.

Il Deputato Poerio ha letto un rapporto della Commissione di Guerra sulla esuberanza dei congedati, ed il Parlamento ha deciso che si fosse stampato e distribuito ai Deputati.

Il Presidente ha annunziato che vi sarebbe stato Parlamento il dì 25; che si sarebber sentiti i rapporti della Commissione di Legislazione, e di quella di Amministrazione Provinciale e Comunale; e dell' altra del governo interno sopra parecchi oggetti delle loro rispettive competenze.

Ha pur dichiarato che l'adunanza era sciolta; e l' adunanza si è sciolta alle ore quattro e mezzo pomeridiane.

Galdi Presidente — Berni Segretario — Natale Segretario.

QUINDICESIMA ADUNANZA

(25 ottobre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella solita sala delle sue adunanze coll' intervento del Presidente Galdi, de' Segretari Berni, Natale, Colaneri, e de Luca Ferdinando, e dei Deputati Begani, Pelliccia, Firrao, Ruggiero, Ginesious Coletti Decio, Perugini, Mercogliano, Vasta, de Piccolellis, Fantacone, Desiderio, Semola, Macchiaroli, Pessolani, de Luca Antonio, Rondinelli, Caracciolo, Mazziotti, de Conciliis, Saponara, Lauria, Imbriani, de Filippis, Corbi, Sponsa, Petruccelli, de Cesare, Cassini, Giordano, Jacuzio, Jannantuono, Morici, Melchiorre, Catalani, Angelini, Nicolai, Giovine, Nelli, Losapio, Tafuri, Buonsanto, Maruggi, Carlino, Vivacqua, Scrugli, Poerio, Rossi, Sonni, Arcovito, Ricciardi, Galanti, Borrelli, de Orazlis, Brasile, Paglione, Dragonetti, Incarnati, Orazio, Coletti Abate, Castagna, Comi, Riolo, Natale, Strano, Flamma, Trigona, Grimaldi, Mazzone, Puleio, Visconte.

Si è letto, ed approvato il processo verbale dell' adunanza precedente.

Il Sig. Giuseppe Falletti, Deputato per la Provincia di Prima Calabria Ultra, ha prestato il suo giuramento in mano del Presidente.

Si è fatta la seconda lettura delle seguenti mozioni.

I. Del Deputato Caracciolo con cui presenta un progetto di economia campestre. Messa in discussione è stata rinviata alla Commissione di Commercio, Agricoltura, Arte, ed Industria.

II. Del Deputato Morici, perchè fosse tolto il dazio della importazione della polvere da sparo, ed armi da fuoco. Messa in discussione è stata rinviata alla Commissione delle Finanze.

III. Del Deputato Mazzone riguardante alcune misure del Commercio di Sicilia. Messa in discussione, si è rinviata alla Commissione di Finanze.

IV. Del Deputato Castagna, perchè l' organizzazione del ramo di guerra sia subito perfezionata. Messa in discussione si è rinviata alla Commissione di Guerra.

V. Del Deputato Pepe dello stesso genere

dell' antecedente. Messa in discussione si è rinviata alla Commissione di Guerra.

VI. Del Deputato Dragonetti, perchè il Parlamento confermi le due medaglie concesse agli Irpini, a de Conciliis, ed a Morelli, e perchè una Commissione attribuisca il compenso dovuto a' loro seguaci. Messa in discussione si è rinviata alla Commissione speciale proposta dal Comitato di Guerra, per valutar le ricompense da darsi a' primi, che concorsero alla politica rigenerazione.

VII. Del Deputato Natale, proponendo un progetto di abolizione delle Dogane interne per le Due Sicilie. Messa in discussione si è rinviata alla Commissione di Commercio, Agricoltura, Arti, ed Industria.

VIII. Dello stesso Deputato, con cui progetta lo scioglimento de' Demanii Baronali ed Ecclesiastici della Sicilia di là dal Faro. Messa in discussione si è rinviata alla Camera di Legislazione.

IX. Del Deputato Dragonetti, perchè la Guardia de'Militi di ogni Provincia abbia una Compagnia di Artiglieri, ed un parco di sei cannoni almeno. Messa in discussione si è rinviata alle Commissioni di Milizie Provinciali di Guerra.

X. Del Deputato de Piccolellis, perchè si esamini l'ammontare del debito pubblico fino al 1819, non meno che le somme iscritte nel 1820 a favore di chi, e perchè, proponendosi un'imposizione la meno gravosa per supplire a questi pagamenti. Messa in discussione si è rinviata alla Commissione di Finanze.

XI. Del Deputato Borrelli, perchè si prenda in considerazione il disposto dell'art. 181 del regolamento di Spagna. Messa in discussione si è rinviata alla Commissione del Governo Interno.

XII. Del Deputato Nicolai con cui domanda, che s' indirizzi un discorso a'Comuni del Regno unito, per far loro conoscere le cure, che occupano al presente il Parlamento, per raccogliere i lumi necessari a procedere nelle riforme, soggiungendo, che ove la sua mozione sia bene accolta, presenterà un progetto d'indirizzo. Messa in discussione, il Parlamento ha fatta accoglienza alla mozione, e si è deciso, che si legga il progetto d' indirizzo nella prossima adunanza.

XIII. Il Deputato Dragonetti, perchè si domandi al Ministro della Guerra il motivo per cui siano stati rimandati in Castrovillari loro Patria sessanta congedati venuti alla Capitale, e perchè si mandi una forza imponente nelle Provincie limitrofe allo Stato Romano.

XIV. Sulla mozione del Deputato Catalani si è deciso scriversi al Ministro di affari esteri, chiedendo i dovuti schiarimenti sulla condotta attuale, e sul contegno osservato dal Principe di Castelcicala ex Ministro del Governo presso la Corte di Francia.

XV. Sulla mozione del Deputato Netti, il Parlamento ha deciso, che si scriva al Ministro di Grazia e Giustizia, perchè dia i più minuti schiarimenti sull' asserita cospirazione di Palladino e compagni contro lo Stato, e sulla sorte di questi detenuti.

Si è fatta la prima lettura delle mozioni del Deputati Riolo, Incarnati, e Dragonetti. Si è deciso farne la seconda lettura.

Il Deputato Pepe ha letto un' uffizio della Deputazione della Provincia di Molise relativo alla violazione dello Statuto, e si è deciso rimettersi alla Commissione di esame e tutela della Costituzione.

Si son letti due indirizzi diretti al Parlamento, uno della Gran Corte Criminale di Salerno, ed un altro della Deputazione Provinciale di Principato Ulteriore. Si è deciso pubblicarsi per mezzo delle stampe.

Si è letta una lettera del Sig. Vincenzo Cattaneo, che offre duc. 10 per accorrere alle spese della Guerra, ed acchiude una fede di credito di simil somma. Si è deciso farsene onorevole menzione nel processo verbale, accettarsi l' offerta, e girarsi al Tesoro.

Essendo giunto per mezzo della posta uno scritto diretto al Parlamento dal Senato di Messina censurando ragionevolmente la conchiusa capitolazione il giorno 5 ottobre tra il Tenente Generale Florestano Pepe, ed il Principe di Paternò, se n'è fatta lettura, e si è deciso farsene onorevole menzione nel processo verbale, e che si stampi.

Si sono letti i seguenti rapporti della Commissione di Legislazione.

1. Sul ricorso di Giovanbattista Maggi Presidente della Camera Notariale di Lecce. Avendo egli esposto di essere stato arrestato nel 1817 per opinioni politiche, e reintegrato nel suo impiego all' epoca della rigenerazione politica del Regno delle Due Sicilie, ha soggiunto di non essergli stati pagati i soldi di due anni, ed otto mesi; ne ricorse al Parlamento. Rinviatasi la dimanda alla Commissione di Legislazione, questa è stata di parere doversi rimettere al Ministro di Grazia e Giustizia la dimanda del Maggi perchè la prenda in considerazione. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

2. Sopra un ricorso del detto Maggi, di Valsani, e Leggieri indicanti coloro, che nella Favignana aveanli soccorsi, e coloro che aveano su di loro inferocito; la Commissione è stata di avviso non esservi oggetto di deliberazione della domanda. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

3. Sulla domanda di Antonio Bozzoli di Siena, che ha chiesto il diploma di Nazionalità per aver dimorato da 11 anni nel Regno, e per aver tolto in moglie una Cittadina di Avellino, come ha documentato; la Commissione ha considerato che col num. 3 dell' art. 5 del-

la Costituzione vengono qualificati come Nazionali tutti coloro, che contino dieci anni di domicilio ottenoto a norma delle leggi in qualsivoglia paese della Monarchia; e che i decreti di Nazionalità sono di competenza del Parlamento; è stata di avviso doversi concedere al Sig. Antonio Bozzoli di Siena il chiesto decreto di Nazionalità. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

4. Sulla petizione de' Cittadini del Circondario di Cicolano nel Secondo Abruzzo Ulteriore, che dimandano abolirsi l'articolo dei Concordato relativo alla rendita di annui duc. 50 pel patrimonio de' preti; la Commissione avendo osservato, che tal dimanda riguarda la disciplina ecclesiastica, e che il Parlamento dovrà occuparsi di essa quando il Ministro di affari ecclesiastici avrà fatto il suo rapporto su tale oggetto; è stata di avviso non esservi luogo a deliberare. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

5. Sulla domanda fatta da Filippo Calabrese di Bovino per l'indennizzazione degli alloggi militari, e perchè si formino de' padiglioni; la Commissione di Amministrazion Provinciale e Comunale è stata di avviso per la prima parte rinviarsi la domanda al Ministro per l'uso conveniente; per la seconda aggiornarsi, fino a che la Commissione di Guerra farà il piano generale all'oggetto. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

6. Sulla petizione del Sig. Spiridione Perifano di Foggia, che ricorre avverso una decisione del Consiglio d'Intendenza di quella Provincia, la Commissione anzidetta è stata di avviso, che non vi sia luogo a deliberare, trattandosi di cosa non pertinente alla competenza del potere legislativo. Il Parlamento ha approvato il parere della Commissione.

7. Sulla petizione degli Amministratori del Comune di S. Giorgio la Montagna, S. Nazaro, e Calvi in Principato Ulteriore, esponendo di esser gravati del peso di quattro decine nel grano, granone, ed altre vettovaglie a favore del Cardinal Ruffo, preti di Montefusco, Monaci di Montevergine, ed altri; la Commissione medesima è stata di avviso rimettersi il ricorso al Ministro degli affari interni, il quale incaricandosene, qualora nol trovi in contraddizione colle leggi vigenti, e non esaurite dai Giudicati, faccia dare i provvedimenti di giustizia da Tribunali competenti.

8. Lettosi un reclamo contro il Sig. Magdonè per abuso di potere, si è deciso inviarsi alla Commissione di Legislazione.

La Commissione di Guerra avendo progettato, che per i compensi da darsi a tutti coloro che hanno benemeritato della Patria nell'epoca della nostra rigenerazione politica, si raccogliessero le notizie di fatti più sicuri; il Presidente ha nominato i Signori Deputati Begani, Dragonetti, de Filippis, Orazi, Flamma, Borrelli, Lauria, Visconti, e Sponsa. Dopo essersi deciso a maggioranza di voti, che il Parlamento delegava al Presidente la facoltà di eleggere la suddetta Commissione, la nomina di questa, come sopra, è rimasta approvata.

Sulla mozione del Deputato Borrelli, perchè il progetto del regolamento interno venga formato dalla Commissione del Governo interiore del Parlamento, questa, cui la mozione era stata inviata, ha opinato, che spettando a lei precisamente la conoscenza degli oggetti regolamentarii, potesse approvarsi il parere dell'onorevole Deputato, ed il Parlamento approvando l'avviso della Commissione l'ha incaricata, perchè nel più breve tempo possibile, presenti il progetto di regolamento interno.

Dietro la mozione del Deputato Scrugli, perchè gl'impiegati da eleggersi dalle rispettive Commissioni siano eletti previo esame, la Commissione del Governo interno è stata di avviso, che trovandosi le nomine già fatte dalle Commissioni in seguito di delegazione avutane dal Parlamento, non vi fosse luogo a deliberare. Prima che il Parlamento decidesse sull'oggetto, il Deputato Scrogli ha ritirata la sua mozione, poichè egli ignorava che le scelte fossero già eseguite.

Essendosi rinviate alla Commissione del Governo interiore due mozioni del Deputato Dragonetti, tendenti a far che per deliberazione del Parlamento si fosse stampato il rapporto del Tenente Colonnello de Conciliis del dì 7 luglio al General Guglielmo Pepe unitamente ad altri documenti presentati, affinchè il vero merito non sia sconosciuto; la Commissione è stata di avviso rimettersi tali carte alla Commissione speciale di nove individui scelti per lo detto oggetto ed il Parlamento ha approvato il parere.

La stessa Commissione avendo fatto rapporto, perchè si fosse stabilita nel locale del Parlamento una stamperia di proprietà di esso parlamento: perchè si fosse subito determinato il prezzo di ogni foglio del Diario: perchè questo si fosse dichiarato foglio uffiziale e di privativa del Parlamento: ed in fine onde gli atti e la stampa del Verbale non soffrissero il ritardo, si facessero trasportare nel locale del Parlamento i torchi ed i caratteri, che ha offerto di somministrare il signor del Re, il tutto provvisoriamente, fino a che non si avesse una stamperia di conto del Parlamento; si è deciso, che questo rapporto venga stampato, distribuito a' deputati, e quindi messo nell'ordine del giorno.

Si è fatta la prima lettura delle mozioni dei Deputati Vivacqua, De Luca, Tafuri, e Pessolani [1].

[1] **Nel Diario manca il seguito riportato dal Giornale Costituzionale de' 27 ottobre 1820.**

Il Deputato Natale dà la seconda lettura della sua mozione intorno all'abolizione delle Dogane interne fra le due Sicilie concepita nei seguenti termini.

Signori,

I savi uomini che dettarono lo statuto Spagnuolo, pensarono sul fatto delle Dogane interne co' sentimenti che io trascrivo.

I falsi principj adottati dagli economisti dei tempi dell'ignoranza, per render facili a' Governi i mezzi di soddisfare la loro insaziabile voracità; hanno introdotto il fatale sistema delle Dogane interne. La loro esistenza è incompatibile con la libertà nazionale, con la felicità de' Popoli, e col decoro di una Costituzione. Deesi affrettare il momento di mettere in prattica un articolo, il quale le proibisca per sempre, meno che quelle delle frontiere e de' porti di mare, giacchè il vizioso sistema delle contribuzioni nominate *detentas*, che sussiste oggi giorno, obbliga a sospendere sino al suo abolimento gli effetti di un sistema cotanto importante.

Da siffatti motivi si persuasero eglino, per stabilire l'art. 354 che abolisce le Dogane interne. Nè siffatti principj sono ignoti al nostro sistema amministrativo, che sta in vigore. Non si sa dunque per quale sciagura e per quale inconcepibile contraddizione le Dogane interne sieno abolite in alcuni luoghi, e restino tuttavia in altri luoghi delle due Sicilie di qua e di là del Faro. Unico si tiene da noi e si riconosce dalle potenze straniere il nostro Regno: unica per tutte le ragioni dee riguardarsi questa gran famiglia, che ne compone le due parti. Ond'è dunque la differenza, che se un genere trasportato da Taranto ed immesso nel porto di Napoli o altro porto di questa parte di Regno, non va soggetto a Dogane; ma trasportato da Messina, da Catania, dee sottoporsi alle Dogane? Perchè le derrate e le manifatture, che da questa parte si recano in Siracusa, in Trapani, in Palermo devono come merci straniere obbligarsi a' Dazj Doganali, e di questi Dazj vanno esenti, se si portano in Brindisi, o in altro luogo marittimo di questa parte del regno? Se vero è il principio che le Dogane interne debbono abolirsi, perchè il commercio, l'industria e la prosperità nazionale l'esige; non può trovarsi ragione, meno che una ragione ingiusta, dispotica, abominevole, la quale non consigli di abolirsi le Dogane tra le due parti del Regno. Quindi propone che il Parlamento decreti.

Art. 1. Sia libera ed esente de' dritti di Dogana ne' porti del Regno, l'importazione e l'esportazione di qualunque genere, produzioni, manifatture, provvegnenti dall'una e dall'altra Sicilia di qua e di là del Faro.

Art. 2. Che tale facoltà si eserciti con le necessarie cautele disposte dalle leggi in vigore, per evitarsene l'abuso.

Il Deputato Incarnati dà la seconda lettura della sua mozione dicendo.

» Signori. Insistò perchè il sistema delle Finanze sia riformato giusta l'art. 78 della Costituzione.

Abbandonando ogni nuovo progetto per l'aumento della rendita dello Stato, egli chiede minorazione di spese. Attacca l'amministrazione delle acque e foreste e perchè inutile e perchè invisa al popolo, e mostra come si potrebbe vegliare la direzione delle prime e la conservazione delle seconde con saggie leggi all'uopo prescritte. Trova inutile e le intendenze e le sottointendenze per le quali si erogano duc. 615,000 l'anno, senza che diano alcun vantaggio. Descrive di quanti abusi quelle autorità sieno cagione. Aggiunge essere voto della sua provincia vedere diminuite le imposte e riformata l'amministrazione delle intendenze, al che unisce talune sue idee per supplire a quelle autorità con cariche temporarie e puramente provinciali. E questo oggetto, egli dice, è di tanta importanza, e sì profondamente è scritto nel cuor mio, che non mi tacerò fino a quando questo augusto consesso non lo prenderà in considerazione, e non farà pagbi i voti de' miei committenti, che son pure i voti della nazione intera. L'onorevole Deputato vuole intanto soppresso il soldo di ogni impiegato il quale o non lavora o malamente lavora; che sieno tolte le pensioni a coloro i quali per età e per utili talenti possono seguitare a servire, ed amano rimanere in ozio e non essere nuovamente impiegati; che le pensioni di grazia sieno diminuite, stabilendo non potere le maggiori oltrepassare i duc. 8 mila: (*È troppo, è troppo*). Il Signore Incarnati: *Questo è il mio avviso: tocca a voi modificarlo. L'onorevole Deputato prosegue.* Sieno diminuite le rendite de' Vescovi, i quali hanno minori bisogni ed i quali per loro istituzione non possono avere dovizie senza opporsi alle massime del Vangelo; sia determinata la congrua di tutti i Vescovadi e sia la massima di duc. 6000, che potrebbe concedersi al solo Vescovado di Napoli. Il Parlamento decida nella sua saviezza, se le dotazioni de' Vescovadi debbono essere in beni fundi o in pensioni. Vengano in tutte le amministrazioni diminuiti gl' impiegati, il numero eccessivo de' quali anzichè esser di utile è a quelle solo di aggravio. Spariscano le amministrazioni inutili, e si riuniscano in uno le moltiplicate direzioni, fra le quali quelle de' Dazj diretti ed indiretti ec.

Il Deputato Dragonetti per la terza volta sale alla Tribuna perchè i militi degli Abruzzi sieno rimandati nelle provincie. La guarnigione di Napoli è di 18 mila uomini, e tutta di forza regolare. L'oratore invoca l'osservanza della

Costituzione la quale prescrive, che in caso di necessità il Re potrà disporre di quelle forze entro i limiti delle rispettive provincie. Dà egli fine al suo dire invitando i Deputati a far succedere a quelli degli Abruzzi i militi di altre provincie, ove il Parlamento opinasse tenere in Napoli parte di quella forza nazionale.

Il *Deputato Tafuri*. Legge due rapporti della Commissione di legislazione concernenti dimande di particolari cittadini; e quindi una mozione nella quale, in seguito di progetto di legge proposto dal Ministro degli affari Ecclesiastici, l'onorevole Deputato dimanda l'abolizione della *testa di procurazione*, del *sussidio caritativo*, del *sinodatico*, del *cattedratico*, della *quarta decima*, della *quarta funeraria*, della *quarta dell' oblazione spontanea* e di altri diritti che i Vescovi esigono dal Clero. L'onorevole Deputato aggiunge esser suo divisamento che i Vescovi, intendendo la dignità del loro carattere, vogliano con spontanea rinuncia prevenire le disposizioni della legge. (*Bravo! Bravo!*).

Il Presidente ha dichiarato, che l'indomani 26 del corrente vi sarebbe stato comitato segreto, per esaminar la lista de' Consiglieri di Stato giusta l'articolo 116 del regolamento. Ha pur dichiarato che venerdì ventisette del corrente si sarebbe tenuto Parlamento; che si sarebbe discusso il rapporto stampato della Commissione di finanze relativo a' mezzi proposti per accorrere alle urgenze della guerra; che si sarebbe letto il progetto d' indirizzo del Deputato Nicolai; che si sarebbero similmente letti due rapporti della Commissione di esame e tutela della Costituzione, l'uno relativo al soldo da fissarsi pe' Consiglieri di Stato, e l'altro al dubbio se questi possano venir preposti a' Ministri.

Ha dichiarato che l'adunanza era sciolta, e l'adunanza si è sciolta alle quattro e mezzo pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Tito Berni Segretario — Vincenzo Natale Segretario.

SEDICESIMA ADUNANZA

(27 ottobre 1820)

Si è riunito il Parlamento alle ore dieci della mattina nella sala delle sue adunanze coll' intervento di Galdi Presidente, de' tre Segretari Natale, Colaneri e de Luca, mancando per malattia il Segretario Berni, e degli altri Deputati, Lauria, Scrugli, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Bansan, Rossi, Macchiaroli, Morice, Poerio, de Concillis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, Borrelli, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti, Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Dragonetti, Angelini, Netti, Coletti Abate, Giovine, Iacuzio, Lozzi, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semola, Sonni, Iannantuono, Lepiane, Fiamma, Buonsanto, D siderio, Ricciardi, Nicolai, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Cartino, Rondinelli, de Oraziis, Massone, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca Anton Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Puleio, Borduela, Scio, Falletti.

Il Presidente ha proclamata aperta l'adunanza, e vien letto, ed approvato il processo verbale della passata seduta.

Si viene alla seconda lettura delle precedenti mozioni.

I. Quella del Deputato de Luca Ferdinando, per esservi in ogni settimana quattro sedute ordinarie del Parlamento, due delle quali si dovessero unicamente destinare a' graudi affari del Regno, senz'ammettersene altri estranei, e per stabilirsi un regolamento di governo interno in luogo di quello provvisoriamente adottato; è rimessa alla Commissione del Governo interiore.

La mozione del Deputato Riolo sul progetto di legge per lo censimento de' fondi appartenenti a'corpi morali della Sicilia al di là del Faro, rimessa alla Commissione di legislazione.

L'altra del Deputato Pessolani, perchè la Commissione de' venticinque avesse rettificata la lista de' Consiglieri di Stato uniformandosi all'articolo 232 della Costituzione, ed all'articolo 116 del regolamento interno; rimessa alla Commissione de' 25.

Un'altra mozione dello stesso Deputato, per dichiararsi di urgenza lo stabilire le modifiche della Costituzione, prima di passare ad altro esame: o per lo meno di assegnare alternativamente una seduta per le modifiche, ed un'altra per le restanti deliberazioni; viene rimessa alla Commissione del Governo Interno.

La mozione del Deputato Vivacqua per fissarsi un regolamento sui travagli delle Commissioni, rimessa ancora alla Commissione già detta.

Alla stessa Commissione è pure inviata un'altra mozione del medesimo Deputato sul progetto di tenersi tre registri, uno di mozioni, petizioni, ed ufficii Ministeriali: il secondo di rinvio alle Commissioni, e de' loro rapporti; l'ultimo delle deliberazioni del Parlamento.

Una terza mozione del Deputato stesso, affinchè per le quistioni insorte tra talune deputazioni Provinciali, e gl' Intendenti si chiamassero le carte del Ministero degli affari interni, per venire esaminate dal Parlamento, siccome facoltà delle sue attribuzioni, rimessa alla Commissione di esame e tutela.

Una mozione del Deputato Tafuri rimessa

alla Commissione di legislazione è del tenor seguente.

Il Ministro degli affari Ecclesiastici vi ha presentato un progetto di decreto per l'abolizione di due esazioni, che fanno i Vescovi, ed Arcivescovi pe' loro Cleri rispettivi. Egli si è fondato non tanto su gli abusi dello prestazioni, quanto sulla incompatibilità di continuarsene il pagamento nel momento, che i Vescovi ed Arcivescovi, in virtù del Concordato percepiscono una rendita vistosa.

Ma non due sono le prestazioni, che i Prelati esigonò da' loro Cleri. Molte altre ve ne sono, sia perchè abusive, sia perchè i Vescovi già godono una considerevole rendita: conviene che unitamente nel tempo istesso siano abolite.

Io le enuncierò tutte, onde il Parlamento possa, se lo stima, vietarne l'esazione.

I. La procurazione. Questo dritto consiste nel pagamento del solo vitto, o viaggio, che ogni Clero dà al suo Superiore quando visita la Diocesi. Sia che i Vescovi vadano, o no in visita, la tassa si esige.

II. Il sussidio caritativo. Questo si somministra dalle Chiese inferiori al proprio Prelato ne'suoi sommi bisogni. Colla tassa innocenziana si stabilì di esigersi una sola volta nel primo ingresso del Vescovo in quella Diocesi, che era solito di esigersi. Ciò ch'era l'effetto di un accidente, divenne un peso costante.

III. Il Sinodatico. Questo si somministra dalle Chiese inferiori al proprio Vescovo nelle convocazioni de' Sinodi Diocesani.

IV. Il Cattedratico. È una contribuzione, che si paga alla Cattedra Vescovile da' Beneficiati delle Chiese inferiori in segno della loro soggezione. In fatti vien detto ancora, Ricognizione della Cattedra, Canonica, Protopatia. Questo non è altro, che un testatico, e sogliono per tal causa esigere i Vescovi dodici carlini annui per ogni Prete beneficiaio.

V. Quarta decima, oppure quarta canonica, o quarta de' censi. Consiste questo dritto nel pagamento della quarta parte delle rendite di ogni Clero alla Mensa Vescovile.

VI. Quarta degli obiti, o quarta funeraria, o tassa de' morti, e consiste nella quarta parte che i Cleri pagano a' Vescovi di quanto esigono pe' mortorii.

VII. Quarta delle obblazioni spontanee, ed avventizie; queste si esigono da taluno Mense Vescovili.

VIII. La visita *ad limina*. I Vescovi quando sono consagrati dai Pontefice, tra le varie cose, che con giuramento si obbligano, vi è pur quella di visitare lo stesso in ogni tre anni. Per questa visita taluni Vescovi esigono da'loro Cleri una somma. Essi non vanno in Roma, e l'imposizione in ogni tre anni si esige.

IX. La porzione che i Vescovi ricevono come Canonici, sia dalla massa comune, sia dalle prebende canonicali.

Spero, che con l'abolizione di queste prestazioni, che avviliscono chi le riceve, ed umiliano chi le somministra, possano i Vescovi comprendere la dignità, e gli obblighi del loro carattere, onde senza il bisogno di altra determinazione possano da se stessi astenersi dal percepire anche quelle altre forzose obblazioni, che si ricevono nell' amministrare i Sagramenti dell'Ordine Sagro, e dolla Cresima. Essi si ricorderanno sicuramente del precetto del loro Maestro: *gratis accepistis gratis date*.

Un rapporto del Ministro di Guerra contenente la proposta di un regolamento su' gradi militari, a domanda della Commissione di Guerra, è rimesso alla Commissione medesima.

Un rapporto dell' Intendente di Avellino per definirsi se sia nelle attribuzioni della Deputazione Provinciale l'esame del conto materiale delle Amministrazioni Provinciali, e Comunali, è mandato all'esame delle Commissioni riunite di Amministrazione Provinciale, e di esame e tutela della Costituzione.

Un rapporto dell' Intendente di Catanzaro, che provoca la considerazione del Parlamento su di un atto decurionale di Monteleone, per coniarsi tre medaglie di oro, ed erigersi una colonna di marmo in attestato di onore, che la Patria destina al benemerito Morelli; vien rimesso alla Commissione dei premii.

Il Deputato Pelliccia presenta rettificato il progetto da lui proposto sull'emblema del suggello del Parlamento. Riconosce egli che la Commissione d' istruzione Pubblica avea indicato a proposito l'emblema di due monti fumanti, come divisa delle Due Sicilie, i quali poteansi apporre in faccia dell' ara, rimuovendone il tralcio di gramigna, che starebbe ben collocato nello spazio fra le teste delle due figure principali; aggiungendovi al di sopra i tre gigli, emblema dell' augusta Dinastia regnante, ed in ciò uniformavasi al parere della Commissione. Ma rilevando, che le regole araldiche non soffrono due motti, non approva, che si fosse scolpito, secondo la Commissione, oltre quello *sospitas regni, foedus populi*, l'altro *utraque unum*, il quale umava piuttosto corretto *in uterque unum*, per la maggior purità del linguaggio. Quando dunque non si avesse voluto adottare il primo motto, potersi sostituire quello più breve di *foedus sospitale*. Il progetto viene con questo sol motto approvato.

Un rapporto del Deputato Delfico manifesta di rimettere al Parlamento, come già Presidente della Giunta Provvisoria di Governo, gli atti originali del processo verbale, e del giuramento profferito dal Re Ferdinando I, e dai suoi Augusti figli Francesco Duca delle Calabrie, e Leopoldo Principe di Salerno, in un col giuramento dal medesimo Delfico pronunziato in quella circostanza col carattere già detto di Presidente della Giunta. Vi accompagna in oltre un esemplare della Costituzione

giurata, affinchè tutti questi atti servissero di monumento sacro alla storia, che segna l'epoca della rigenerazione Nazionale. Rimette infine a nome della Giunta la serie autentica delle sue operazioni, registrate in un manifesto ad esempio delle Corti di Spagna.

Lo stesso Deputato espone in altro rapporto la debolezza della sua salute, i malori da cui incessantemente era travagliato, e la rigida cura a lui imposta da' medici; conchiudendo, che il Parlamento avesse ordinato, quanto era conveniente, ed il Parlamento determina, che il Colonnello Visconti, cessando di essere supplente per il Deputato Bausan, il quale già era venuto in seno all'assemblea, proseguisse a funzionare invece del Deputato Melchiorre Delfico.

Il Deputato Borrelli riferisce per la Commissione di scrutinio l'avviso di trovarsi in regola i poteri esibiti dai Deputati per la Provincia di Trapani Niccolò Borduela, e Michele Scio.

In quanto a' poteri presentati dal Colonnello Giovanni Bausan il relatore parla in tal modo.

» La virtù, ed i talenti del Deputato Visconti avevano fatto obbliarci, che v'era un voto fra noi. Ma questo voto esisteva. Era lontano dall' assemblea il Colonnello Bausan.

» La Patria lo avea incaricato di guidare in Sicilia le poche forze marittime del nostro Regno; quelle forze, alla testa delle quali egli ha sì spesso onorato il nome Napolitano, e con cui ha provato ai dominatori istessi del mare, che il genio di Caracciolo non è spento fra noi. Dopo aver esercitato il suo braccio, ci presenta ora il suo senno all' assemblea Nazionale. La forma de'suoi poteri corrisponde all' art. 100 dello statuto politico. Niuna difficoltà gli si offre per la qualità di Deputato. Esibendovi adunque il parere della Commissione di scrutinio, io credo, ch' egli possa essere ammesso a confermar quel giuramento che già da tanto tempo egli ha prestato col cuore ». Questo parere della Commissione viene approvato, e quindi i tre Deputati prestano il loro giuramento in mano del Presidente coll' assistenza di due Segretari, per mettersi in esercizio delle loro funzioni.

Il Deputato Strano legge una deliberazione presa in Catania dalla Municipalità, e da tutte le autorità ivi residenti, per dichiarare il voto delle Città, e domandare, che si fosse annullata dal Parlamento la Capitolazione conchiusa tra il Generale Pepe, e gl' insorgenti di Palermo, come distruttrice della Costituzione giurata, e de' dritti di tutti gli altri Siciliani. Il Parlamento determina che se ne facesse onorevole menzione.

Le seguenti mozioni passano per prima lettura.

Il Deputato Catalani propone che l' art. 1, della legge degli 11 dicembre 1816 su i privilegi de' Siciliani è visibilmente incompatibile coll' unità della Monarchia delle Due Sicilie, con l'esistenza del Parlamento Nazionale, e colla Costituzione di Spagna da noi adottata.

Detto articolo è così concepito.

» Tutte le cariche, ed ufficii civili ed ecclesiastici della Sicilia, al di là del Faro, saranno conferiti privativamente a'Siciliani, a tenore de' capitoli de' Sovrani nostri predecessori, senza che potranno aspirarvi mai gli altri nostri sudditi de' nostri domini al di quà del Faro; nello stesso modo, che i Siciliani non potranno aspirare alle cariche, ed agli uffici civili, ed ecclesiastici dei sudetti altri nostri reali domini ».

Questa disposizione legislativa tendente a stabilire una eterna barriera tra queste e le altre Provincie di uno stesso Regno; a conservare col fatto una divisione abolita per dritto; a scindere gli animi, e ad impedire loro di fraternizzare nelle idee, ne' costumi, nelle abitudini, urta diametralmente la Costituzione, la Monarchia, ed il Parlamento.

Per quale assurdo motivo debbono essere privati i nostri fratelli al di là del Faro di occupare cariche in Napoli, e di godere de' benefici di questo clima beato, eterna invidia delle altre Nazioni? E per qual ragione debbe victarsi ai Napolitani di avere uffizi in Sicilia, ed essere a parte de' prodotti di quel fertile suolo?

Questa legge di separazione nella stessa gran famiglia dee sparire. La sua ulteriore esistenza, mentre sarebbe contraria ai principi di unità, porrebbe il Consiglio di Stato nel caso di non sapere come condursi, allorchè dovrà presentare al Re le terne per gl'impieghi giudiziari, e per i benefici ecclesiastici.

Io quindi sommetto al Parlamento il seguente progetto di legge.

» L' articolo primo della legge degli 11 dicembre 1816, e tutti gli altri articoli di detta legge, che tendono a stabilire, o conservare distinzione, e divisione tra i cittadini nati nelle Provincie della Monarchia di quà e di là del Faro, sono aboliti ».

Il Deputato Macchiaroli legge quanto siegue:

Mi si permetta che io reclami un atto di riconoscenza Nazionale a favore della infelice famiglia di Lucido Caruso di Aquara, sergente de'militi che fece parte di una colonna di onesti cittadini della Provincia di Salerno, che cooperarono per la nostra politica rigenerazione.

Il sergente Caruso perdè disgraziatamente la vita in marcia sopra Nocera, nell'atto che di buon mattino la colonna si allineava per mettersi in movimento, con un colpo di fucilata che fu scaricato sulla medesima, per eccita-

re il disordine, da qualche nemico della buona causa.

La giustizia si occupa alla ricerca del malfattore per procurarne il castigo; ma nella vendetta sul reo la famiglia di Caruso non trova il rimedio dell' estrema sciagura, in cui si trova immersa per la perdita del suo capo che ne formava l'unico sostegno. Composta ora della vedova, e di cinque figli tutti minori di otto anni, essa rinnova sull' ara della Patria, colla sofferenza della miseria, e dell'abbandono, in mezzo alle nenie del dolore il sacrifizio dello sposo, e del padre, che lasciando i lari e posponendo le tenere affezioni del suo stato coniugale volò alle bandiere della libertà, e dell' Indipendenza Nazionale, per non rivederli mai più.

Soffrirete ora, cittadini rappresentanti, che un'atto di riconoscenza Nazionale non accorra a calmare le pene di questa famiglia, e raddolcire il dolore della sua tristissima situazione?

Vi spinga a farlo il senso di umanità, che vi distingue, se non volete ricorrere alla ragion politica che dispone i premi e le pene.

Io sono obbligato a farne rispettosa istanza, tanto per servire come Deputato alla volontà generale, quanto per essorvi particolarmente interessato. Fui io che invocai nel nome sacro della Patria il concorso de'cittadini di Aquara al sostegno della buona causa, per sentire ora il dovere d' invocare nello stesso nome gli effetti della vostra filantropia a favore della famiglia, che Caruso raccomandava alla Nazione ne' suoi ultimi accenti.

Il Deputato Arcovito riproduce la mozione. Sono tanto necessari in bene ordinata Repubblica i premi per le buone azioni, quanto le pene per le triste. Ma di quai premi parierò io sul bel fiorire della nostra Nazionale grandezza? Pensate!

Sono questi i premi per coloro, che non travagliano già per la cosa pubblica, ma pel privato loro interesse, e per quelli di un solo: son questi nell'essenza, nella natura, negl'interessi del Governo assoluto. Per noi non così.

Dimando io qui: quali sono le nobili caratteristiche della nostra rigenerazione politica, e tutte sue proprie?

Essa non poteva essere vestita di più luminosi caratteri di onore, di gloria, di virtù.

L' amore, il solo amore di Patria fu principio, mezzo, e fine di quegli slanci felici che ci dierono tanto bene.

Tutt' i bravi di Monteforte a' quali la prima gloria è dovuta, rinunziarono generalmente ai guiderdoni ordinari, a' compensi, agli ascensi, che grato il governo aveva loro apprestato. Credettero essi, e ben lo credettero, che compensi di questa natura avrebbero oscurata la gloria che la generosità de' sentimenti aveva loro acquistato.

Riconoscenza di Patria, ecco il massimo guiderdone al quale aspirano le anime grandi; ecco il più luminoso compenso, che può dare la Patria.

I' saggi Spagnuoli, che ci precedettero nel passi di gloria, hanno già nella sala delle Corti un quadro dove sono scritti i nomi di coloro, che han ben meritato sotto l'epigrafe di degni servitori della Patria. Istituzione degna della gloria Nazionale, e dell'impero della virtù, che sul rinascere è già adulta fra noi Cittadini, io dimando che questa istituzione sia stabilita dal Parlamento; e per evitare di ripetere le cose, vi esprimo tutte le mie idee col seguente progetto di legge.

Articolo I. La dichiarazione di avere un cittadino ben meritato della Patria, è il principale onore, che accorda la riconoscenza Nazionale.

II. Questa dichiarazione sarà fatta dal Parlamento per quo'cittadini, che colle loro grandi azioni nel servizio della Patria l' avrau meritata.

III. Vi sarà nella sala del Parlamento un quadro, nel quale in lettere di oro saranno scritti i nomi de' benemeriti.

IV. Essi avranno dalla Nazione una medaglia di oro, nella quale sarà scritto — Al benemerito della Patria.

V. Il decreto del Parlamento che accorda tale onore sarà inserito in tutti i pubblici fogli della Monarchia.

Il Deputato Poerio inerendo alla mozione del Deputato Catalani propone. Merita un giusto tributo di lode la mozione dell' onorevole preopinante Signor Catalano, come quella che tende a consolidare l' unità politica tra le due grandi parti della Monarchia: ma mentre si stabilisce la più perfetta promiscuità, il più ampio cambio di lumi e di dritti fra gli abitanti delle due Sicilie, è degno della vostra giustizia, e della vostra prudenza di assicurare ai Siciliani la partecipazione de' diritti Costituzionali, ed incoraggiare nel tempo stesso la loro nascente prosperità.

Il Parlamento Nazionale è stato rigido verso una città di Sicilia che si era rivoltata: dove ora mostrarsi generoso o magnanimo verso l'intera Isola, ch' è stata sì zelante e fedele.

Io propongo dunque, che il Parlamento nella bilancia politica della Monarchia distingua temporaneamente la parte attiva della Sicilia dalla passiva.

Che la parte attiva sia fissata al quarto dei diritti, e la passiva al quinto degli obblighi di qualunque natura.

Che dopo 30 anni la parte attiva e la passiva siano eguagliate tra loro.

Che un' articolo dello Statuto Politico assicuri a' Siciliani la partecipazione de'diritti attivi nella quota fissata.

Che per effetto di quest' assicurazione, ogni

quarta legislatura l' unico Parlamento Nazionale si riunisca in una delle città di Sicilia, che sarà determinata dal Parlamento precedente. Lunga e calma meditazione mi hanno convinto esser questi i modi migliori per rendere indissolubile la nostra unità Politica. Appartiene a voi di rettificare le mie idee, alle quali mi riservo di dare lo sviluppo convenevole a tempo opportuno. Il Deputato Caracciolo fa la mozione. Quanto sembrami giusto accordare un soldo proporzionato a' Consiglieri di Stato, altrettanto credo di essere avanzato quello di duc. 3000.

Un governo Costituzionale deve essere basato su la moderazione, e la parsimonia.

Il governo non deve gravarsi di gran soldi per gl'impiegati, mentre non è che fomentare le di loro passioni, e renderli più ostentosi.

Il lusso persiano non deve regnare in un governo Costituzionale, ma dobbiamo occuparci a' suoi bisogni della vita. Il prodigare i soldi è lo stesso, che gravitare su la classe de' laboriosi, dacchè in proporzione debbono aumentarsi le imposte.

È vero, che ci resta il desiderio, ma non la speranza di vedere fra noi i modelli degli Aristidi, de' Temistocli, de' Cincinnati, perchè i costumi cambiano co' secoli, ed i bisogni coi costumi; ma non è perciò, che le cariche invece di sollevare debbono sotto al peso di strabbocchevoli soldi opprimere la Patria.

Quindi opino che possa limitarsi il soldo a duc. 2000, o tutto al più 2400, essendo un soldo bastevole per un decente, ed onesto mantenimento.

Lo stesso Deputato avanza un' altra mozione, per chiedere dal Ministro delle Finanze una lista de' cespiti d'introito delle Finanze, con le somme in margine. Chiedere allo stesso in contraposto le ragioni di esito, ancora in lista, ramo per ramo con le somme in margine, per così esaminare quali sono gli esiti da poter ritardare, e quali somme sono disponibili per l'urgenza del momento. In questo modo il popolo resterà convinto delle nostre operazioni.

Si passa alla discussione sul rapporto della Commissione delle Finanze; il Deputato Netti, facendosi a difendere l'espediente di uo imprestito sopra i particolari, piucchè altro mezzo proposto nel rapporto, riflette « che un im» prestito invece di portare le impressioni di » una violenza come pensava la Commissione, » avrebbe assicurato i buoni, distribuito con » equità, ed imposto colla certezza di essere » restituito insieme coi frutti: non sarebbe » piaciuto a' malvagi, che per niun conto pos» sono giammai con altro mezzo contentarsi: » ma l'avrebbe però interessati alla conserva» zione dello Stato, tostocchè da tale conserva» zione dipende in gran parte la loro fortuna. » Imprestito per altro, che potea essere giu» stificato da straordinari ed urgenti bisogni » della Nazione, senza ledere in nulla la ra» gione privata.

» Ma per l'opposto una violenza morale pro» duce in effetto la soscrizione volontaria pro» posta dalla Commissione; violenza, che gra» vitava solamente sul cuore de' buoni forse » non molti di numero, e che punto non fa» ceasi sentire nel petto de' cattivi, che in tutti » i tempi han formato la gran moltitudine; » quindi di poco momento se ne dovevano at» tendere i risultati. Ma ancorchè oltre l'e» spettazione si verificassero, sempre è vero, » che la soscrizione volontaria porta l'impron» ta della pubblica miseria, e del vacillamen» to, quando l'imprestito presenta una forza » legale sostenuta dalla pubblica confidenza, e » dalla stabilità delle cose.

» Presenta egli perciò l'avviso che si fosse » aperta una cassa d'imprestito Nazionale alla » ragione di un' interesse annuo del 6 per 100, » e questa cassa si fosse garentita colla ipote» ca speciale de' beni Nazionali da non potersi » vendere, o alienare, se non all'oggetto di re» stituire le somme prese ad imprestito; che » si fosse obbligato a versare un decimo della » rendita colui, che possedesse una rendita » fondiaria imponibile da 60, a 300 ducati; » due decimi chi ne possedesse da 301 a 1000 » tre decimi chi ne possedesse da 1000 a 3000 » quattro decimi chi da 3001 ne possedesse » sino a 10000: finalmente cinque decimi chi » avesse una rendita qualunque maggiore di » 10000; che lo stesso obbligo de' proprietari » si ordinasse agl' impiegati civili, ed eccle» siastici in qualsivoglia modo beneficiati, non » meno che ai pensionisti, secondo la propor» zione indicata di sopra; che s' incaricassero » gli uffiziali municipali per formare coll' as» sistenza di un Magistrato una tassa d'impre» stito sopra tutti i capitalisti, e commercian» ti; e che si esortassero i cassieri, ed Ammi» nistratori de' Comuni, e delle opere pubbli» che e di Beneficenza a versare in questa » cassa le somme esuberanti, e disponibili, » senza pregiudizio della rispettiva Ammini» strazione. Tale progetto, conchiude il Depu» tato, abbraccia la maggior parte de' dieci ar» ticoli proposti dalla Commissione ».

La discussione è aggiornata per la seguente adunanza.

È aggiornata non meno la lettura dell' indirizzo proposto dal Deputato Nicolai.

Il Deputato Galanti legge il rapporto della Commissione d'esame e tutela sulla modifica proposta dal Deputato Incarnati, affinchè un Consigliere di Stato non potesse promuoversi a Ministro di Stato. La Commissione all' unanimità presenta l'avviso di non ammettersi, perchè nulla s' innovasse senza bisogno nella Costituzione di Spagna; ed è desiderabile per l'opposto, che i Ministri fossero scelti tra soggetti, che hanno dato prova luminosa della

loro virtù, e de' loro talenti; e che fra uomini i quali aveano ben meritato la fiducia de' rappresentanti della Nazione, di già esperti nel maneggio degli affari, e forniti di tutti i lumi, poteasi determinare con più sicurezza la scelta del Sovrano, invece di andar vagando tra persone ignote.

In sostegno del suo progetto, Incarnati proferisce il seguente discorso.

» Ogni legge per essere giusta, saggia e previdente deve sacrificare nella collisione dei dritti i pochi a' molti, il piccolo al grande. In conformità di questi principi, la maggior parte de' politici identifica la giustizia col bene generale. Il legislatore adunque, come il finanziere, il guerriero, il moralista, deve pesare nella bilancia de' probabili i suoi decreti, e sanzionarli da quella parte, che gravita, maggiormente. Chi sarà quel legislatore, che nella promozione arbitraria de' Consiglieri di Stato a Ministri, vorrà sacrificare mille facili, e continui pericoli, alla difficile, e rarissima speranza di essere la Patria un giorno salvata da qualcb' an di essi innalzato a quel grado? Quando ancora potesse esitarsi un momento sul partito da prendere, converrebbe supporre ingiuriosamente per la Nazione, che un solo cittadino Consigliere di Stato, e non altri potesse salvare la Patria. Guai a quella Nazione, che si trovi ridotta a tali estremi, o questo cittadino ne diverrà il despota come Cromwello, e Bonaparte, o non la salverà come Citone. Converrebbe ancora dimostrare, che il tale uomo potesse salvarla come Ministro e non come Consigliere di Stato, ed io credo di buona fede questa dimostrazione assai difficile in politica.

» Inoltre l'argomento degli opponenti provando truppo, porta allo assurdo, mentre condanna, e proscrive implicitamente tutte le leggi di eccezione. Gli uomini p. e. non ancora all'età di 25 anni, e le donne non possono essere membri del Parlamento Nazionale. Ma se un giovine prematuramente abbia i talenti di Solone, e di Licurgo, e la morale di Socrate, abbia l'ingegno di Bentham di Mirabeau, di Filangieri; se una donna conoscesse la politica come Aspasia, le due Caterine di Russia, Madama Stael, potrebbe sedere in mezzo a voi?

» Non è poi straordinario, ed eccessivo l'eroismo, che si esige dal Consigliere di Stato nella rinuncia ad ogni movimento ascendentale. Non è sicuramente quello di Codro, o di Curzio. Ben poco vi è da vantaggiare nell' ascendere: vi è molto da perdere nel discendere; ed il Consigliere di Stato come uomo pubblico dovrà sacrificare la sua ambizione al bene della Patria: come uomo privato non vorrà cimentare il certo per l'incerto ».

Il Deputato Arcovito porta il parere della Commissione, pensando, che se a' Consiglieri si negava il pretendere ad altra carica, sarebbe stato lo stesso, che punirli senza delitti ad una diminozione di capo.

Il Deputato Dragonetti, sostenendo che nessun' altra carica dovessero occupare, conchiude facendo riflettere, che nemmeno un delitto si poteva attribuire ai Deputati della Nazione, e ciò non ostante a nessuna carica poteano aspirare nel tempo del loro Ministerò.

Il Deputato Borrelli osserva « ch'erano spesso lodevoli le precauzioni dirette al mantenimento di un sistema liberale; ma che portate all'eccesso non erano più utili, che a compromettene la consistenza. In tal guisa non approva egli che al Consigliere di Stato si dia la interdizione di divenire Ministro, e non trova sussistenti in alcun modo le ragioni dette in sostegno di questa opinione. I Consiglieri son l'opera del Parlamento Nazionale, e scelti cua la sola norma della virtù, e del talento, non fan temere gli effetti della corruzione.

» Non vi è quindi luogo a dubitare, che il desiderio di accrescere il loro potere e la loro fortuna ne imponga alla loro fermezza. — Egli soggiooge che una piazza di Minisiro non presenta tanta latitudine alla speranza di 24 individui, da poter sedurre la loro ambizione; e che d'altronde la possibilità di servire la Patria in impieghi più utili, era uno stimolo potentissimo, per animare il loro zelo. — Il Deputato non trova giusto il sospetto, che il Re volesse dispensarsi di un Consigliere incomodo per lo suo molto patriottismo, trasferendolo al Ministero, e poi destituendolo. Prescindendo in fatti dal carattere ingiurioso di questa ragione, è impossibile il non vedere, che un'uomo sì fatto da incomodare il Monarca, non si saprebbe risolvere ad abbracciare il Ministero: e che abbracciandolo, preferirebbe allora il suo utile all'amor della Patria, e più quindi non sarebbe qual viene supposto. Fa inoltre onta alla Nazione il pretendere, che il Consiglio di Stato non abbia se non uno, o due patriotti, che trasferiti al Ministero lascino deserta del tutto la causa pubblica, e che in luogo di loro il Parlamento non abbia persone ugualmente forti a surrogare ».

Sopra tutto il Deputato sostiene « di non potersi comprendere come possa un Consigliere divenire incomodo al Re, che può Costituzionalmente non arrestarsi al Consiglio ».

Viene poi all'esame se la inamovibilità conceduta dall'art. 239 della Costituzione a' Consiglieri di Stato abbia nulla a fare con la impossibilità di esser Ministri, e conchiude « che il dritto di non esser rimossi dall' impiego senza processo, non può caratterizzarsi per interdizione di giungere al Ministero.

» Il Deputato vuole anzi augurarsi — che

» S. M. non d'altronde scelga i Ministri, che
» da un corpo di uomini illustri, indicatigli
» dalla Rappresentanza Nazionale. Egli chiu-
» de il suo discorso, con la istante preghiera
» di non voler alterare su questo oggetto lo
» Statuto di Spagna, e di voler essere contenti
» di quella libertà, che ci è stata insegnata da
» una Nazione istruita dalle sventure ». Egli
dimostra il pericolo di deteriorare lo stato dei
nostri dritti, con la premura eccessiva di ac-
crescerli, e rammenta il voto del popolo, ed
il giuramento de' suoi rappresentanti, per la
conservazione di questa legge politica.

Il Deputato Vivacqua dice « Suppongo che
» tutti gli argomenti esposti in favore della
» mozione limitativa, sieno stati già vittorio-
» samente abbattuti. Mi trovo quindi alla Tri-
» buna per richiamare la vostra attenzione
» sopra un inconveniente di un genere peri-
» coloso.

» Ammessa la restrizione cosa ne avverrà?
» Questo primo anno il governo non potrà sce-
» gliere un Ministro fra cento e più Deputati,
» o supplenti, e fra 24 Consiglieri. Nell'anno
» appresso si moltiplica il numero degl'ineli-
» gibili poichè l'incapacità temporanea dei
» Deputati del primo anno non è terminata.
» Mancanza quindi di soggetti eligibili nel po-
» tere esecutivo.

» E di quali soggetti! Di quelli, che la pub-
» blica opinione ha prescelti. Allora come il
» padre di famiglia non cangia di domestici,
» benchè ritrovati infedeli, per tema di non
» incontrarsi in peggiori, così il potere ese-
» cutivo tollererà i Ministri qualunque essi
» fossero.

» E noi, o Signori, anderemo a pronunziare
» la necessità di perpetuare quegli esseri, di
» cui la perenne instabilità forma il carattere
» del governo Costituzionale, quei Ministri in
» fine, che dovrebbero vivere nella carica non
» più degli uomini, che sursero da'denti semi-
» nati da Cadmo.

» Noi siamo nell'aurora della Costituzione.
» Quando avremo progredito nella carriera,
» tutti i poteri prenderanno il loro posto, e si
» ainteranno vicendevolmente sotto il regime
» della opinione pubblica. In Inghilterra un
» Ministro che non ottiene la maggioranza in
» Parlamento è destituito Il Re dunque non
» isceglie che l'ottimo. Ma se fra noi si sce-
» glierà il più cattivo de' Consiglieri di Stato.
» le Provincie vi guadagneranno, eligendo in
» rimpiazzo un Consigliere migliore, ed il go-
» verno non ottenendo dal Parlamento alcun
» risultato, dovrà dismettersene ».

Il Deputato Morice riflette « che nelle os-
» servazioni politiche non doveva fidarsi tanto
» agli argomenti, e raziocinii astratti, quanto
» alla esperienza: che quanti i preopinanti
» avevano detto delle speranze, e de' timori,
» era applicabile così se si volesse ammettere
» che i Consiglieri di Stato potessero esser pro-
» mossi a Ministri, come se si volesse ammet-
» tere che no. Che in tali casi era utile di con-
» sultare l'esperienza; ed i preopinanti non
» potevano ignorare, che un gran popolo avea
» perduto la sua libertà per questo facile pas-
» saggio dal Senato al Ministero.

» I timori ed i sospetti (soggiunge) non ci
» provvengono dal Re. Egli ne' governi Costi-
» tuzionali siede al di sopra di tutti i sospetti
» o timori. La di lui persona è sacra, ed invio-
» labile, ed è un delitto sospettare di lui.

» Ma i Magistrati che possono avere delle
» passioni come tutti gli uomini, possono fa-
» cilmente servirsi del metodo di far promuo-
» vere a loro collega un Consigliere di Stato
» che si opponesse al di loro dispotismo ».

È dunque il Deputato di parere « che i Con-
» siglieri non possono essere promossi a'Mini-
» stri o a qualunque altra carica ».

Il Deputato Catalani espone « che l'articolo
» della Costituzione, che riguarda la non ri-
» mozione de' Consiglieri di Stato, non avea
» nulla di comune con l'altro articolo, che or-
» dina di non potersi destituire i giudici, poi-
» chè il vocabolo rimuovere abbraccia un sen-
» so più esteso che quello destituire; poichè si
» rimuove chiunque è tolto da una carica, e
» messo in un' altra sia maggiore, sia minore;
» e si destituisce colui, che da un impiego pub-
» blico rientra nella vita privata. Quindi egli
» dimostra, che le stesse ragioni, che esistevu-
» no per vietare ai Consiglieri di Stato di es-
» ser promossi a Ministri, dovevano valere per
» le cariche di capi politici, di capi di Tribu-
» nali, di generali, d'inviati residenti presso
» l'estero, o per ogni altra, e qualunque ca-
» rica; e conchinde che fosse vietato di trasfe-
» rire i Consiglieri di Stato ad altra carica qua-
» lunque, acciò fossero esenti in ogni tempo
» da'motivi di timori, e da ogni motivo di spe-
» ranza ».

Il Deputato Pepe fa osservare « che la se-
» conda espressione o a qualunque altra carica
» era troppo generale, o che poteano risultare
» l'inconveniente, che nel Consiglio di Stato
» esservi poteva un generale, che nel bisogno
» avesse potuto essere il difensore, ed il salva-
» tore della Patria, e che intanto non avrebbe
» potuto avere il comando dell' armata; ch'es-
» servi potea un diplomatico abile negoziatore
» il quale avrebbe potuto trattenere, e con-
» durre a fine qualunque utilissima negoziazio-
» ne, e che attesa quella espressione, non si
» sarebbe potuto destinare in ambasceria ».

Si risponde a tal dubbio dal Parlamento, e
si determina, che siffatte destinazioni erano
Commissioni, e non cariche.

Il Deputato Poerio sostiene il parere della
Commissione. Egli riduce a quattro gli argo-
menti addotti in favore del sistema di opposi-
zione, e li va partitamente confutando.

» Non riguarda il Consiglio di Stato come » una frazione della Rappresentanza Nazio- » nale.

» È un Corpo proposto dai rappresentan- » ti della Nazione, e scelti dal Capo del Go- » verno; ma appunto per questo non è un » Corpo rappresentativo ». E perciò non crede applicabile a' Consiglieri di Stato il divieto di eligibilità al Ministero scritto per i soli Deputati.

Neppure è scosso dalla obiezione, che si desume dalla loro inamovibilità. « I Consiglieri » di Stato sono inamovibili nel senso a lor fa- » vorevole, cioè, che il Capo del Governo non » possa congedarli a suo talento: e questa sag- » gia disposizione del nostro statuto politico » costituisce tutta la forza, e tutto il prestigio » morale di questo Senato consulente, come » l'inamovibilità de' giudici costituisce la vera » indipendenza del potere giudiziario. Ma de- » riva da ciò, che i giudici, ed i Consiglieri » di Stato non possano esser promossi col loro » consentimento ad altra carica? Deriva da » ciò, che spenta ogni emulazione, e chiusa » ogni prospettiva debbano restare eterna- » mente nel medesimo posto? »

Passa egli ad esaminare i pretesi inconvenienti, ed i decantati pericoli messi in campo dagli opponenti: e procura di trasformarli in ragioni a se propizie. « Di che si teme? (ha » egli detto); di due cose assai opposte tra lo- » ro. Che il Ministero possa aggiungersi un » Consigliere di Stato corrotto, e che possa » sotto il velo di una passeggiera promozione » disfarsi di un Consigliere di Stato incorrut- » tibile ». Ebbene: bisogna ringraziare in entrambi i casi il Ministero. Nella prima ipotesi è una fortuna, che il cattivo Consigliere di Stato esca da quello augusto consesso per dar luogo ad un successore, che si presume buono. E nella seconda ipotesi è una fortuna anche maggiore, che il Ministero, ed il Consiglio, abbiano entrambi un uomo forte nel loro seno.

Egli conchiude così:

» Tutti questi pericoli sono nell'immagina- » zione; ma il pericolo reale consiste in ciò, » che moltiplicati gl'impedimenti, e ristretta » la sfera di eligibilità al Ministero, la scelta » de' primi agenti del potere esecutivo cadrà » sopra persone, che forse non offriranno tutte » le garentie. Potreste rispondere negativa- » mente al Monarca che vi domandasse il per- » messo di scegliere i suoi Ministri fra gli uo- » mini di Stato di lumi, e di esperienza, che » godono la fiducia della Nazione, e che sono » stati nominati da voi? Or questo permesso » esiste nella nostra Costituzione, e voi vogliate » distruggerlo? »

Sulla quistione, se detta dichiarazione importasse una semplice splega da farsi alla maggiorità, ovvero una riforma dello statuto da non potersi fare che con due terze parti, il sopradetto Deputato, ha detto.

» Questa sottigliezza non è degna della gra- » vità dell' assemblea. Introdurre nello statu- » to un divieto, che non vi esiste, non è lo » stesso che modificarlo? E come potrebbe » questa modificazione operarsi per via di co- » mentari? Una Costituzione politica, che a- » vesse bisogno di comenti, sarebbe una fune- » sta assurdità.

» Il Deputato Borrelli, ripiglia la parola, » ed osserva che modificazione non vale se non » mutazione di stato; che una tal mutazione » si verifica, sia con l'aggiungere alcuna cosa » alla legge politica, sia col toglierla, sia col » surrogare una parola ad una altra: che quan- » do ciò ancora non fosse logicamente chiaro, » il diverrebbe per la lettura dell' art. 376 » della Costituzione; che bisognava quindi ri- » solversi, o a lasciare il titolo sul Consiglio » di Stato nella sua attuale posizione, o a de- » cretare il divieto del Ministero, come rifor- » ma bisognosa de' due terzi di voti. Il Depu- » tato ha soprattutto insistito di non doversi » questa riforma introdurre come interpetra- » zione dell' art. 239 ». Gli è sembrato infatti pericolosissima alla libertà il farla dipendere dalle sottigliezze della interpetrazione: e gli è sembrato indegno della gravità del Parlamento il cominciare di buon' ora una giurisprudenza politica, che potrebbe rendersi emula della forense.

Il Presidente dopo di aver riassunte le opinioni diverse de' Deputati preopinanti, espone in tal modo il proprio sentimento.

» Quantunque sia stato d'avviso, che in » quanto all' inamovibilità de' Consiglieri di » Stato, l' art. 239 della Costituzione era chia- » rissimo, e non meritava alcuna spiegazione, » nè commentario, pure ora debbo soggiun- » gere, che volendosi dargli assolutamente una » spiegazione, questa esser debba la seguente, » cioè — I Consiglieri di Stato non potranno » esser rimossi da' loro impieghi; dinota, che » non solo sono a vita, come già questo rispet- » tabile Collegio ha determinato, ma altresì, » che non possano esser trasferiti alla carica » di Ministri, nè ad altra qualunque.

» Il Consiglio di Stato è una emanazione » del Corpo legislativo: è il sostegno, e l'ap- » poggio del potere esecutivo: serve di punto » di contatto all' uno, e all' altro, e vicende- » volmente il rafforza, e sostiene.

» Allorchè il potere legislativo presenta un » oggetto di legge al Monarca, il Consiglio di » Stato è quello, che lo consiglia di accorda- » re, o negare la sanzione: ed allorchè il Mo- » narca per mezzo de' suoi Ministri invia un » progetto di legge al potere legislativo, non » può senz' ascoltare l' avviso del Consiglio di » Stato; in tal guisa questo Consiglio, perciò » che riguarda la formazione delle leggi, ha

» la più grande, e la più estesa influenza in » tutto il corpo dello Stato, secondo la nostra » Costituzione.

» Ch' anzi sotto tutti gli aspetti io lo ri» guardo come una specie di Camera alta, » o se pur si voglia, come un Senato conser» vatore.

» Colui dunque che giunge all' altezza degli » onori di Consigliere di Stato, dev'essere ina» movibile a vita, e non essere trasferibile ad » altra carica qualunque; poichè non ve n' ha » di più degna, non ve n' ha superiore, nè più » elevata, ed augusta.

» Di fatti se un Consigliere di Stato potes» s' essere trasferito ad altra carica a volontà » del potere esecutivo, o lo sarebbe ad una ca» rica inferiore, e ciò è impossibile, senza de» gradarlo: o ad una carica eguale, e ciò non » converrebbe alla dignità, ed allo spirito del » Consiglio di Stato, perchè si riguarda per » corpo, non per individuo: e la sola ambizio» ne d' esser Ministro potrebbe sedurlo sotto » l' apparenza d' un efimero splendore, e di » un momentaneo potere, che presto sva» nisce.

» E poi quando più non piacesse ai Sovrano » il Consigliere di Stato divenuto Ministro, » tornerebbe costui degradato al suo posto? » Non verrebbe umiliato a fronte de'suoi col» leghi e della Nazione? Non si potrebbe av» vilire tutto un intero Consiglio di Stato ele» vandone i membri successivamente a Mini» stri, e poi restituendoli al loro posto? Che » sarebbe allora della Costituzione, che sa» rebbe di quelli che ne sono i custodi, e che » ora pongono limite alle aberrazioni del Cor» po legislativo; or moderano la forza del po» tere esecutivo ne' suoi Ministri?

» Non sia adunque permesso di trasferire » un Consigliere di Stato ad altra carica qua» lunque: così è salvata, ed interpetrata se» condo il vero suo spirito la Costituzione; ro» sì questo Corpo venerando e sublime sarà si» curo di tutte le passioni, senza speranza, » perchè ha tutto conseguito; senza timori; » perchè garentito dalla sua inamovibilità; » senza ambizione; inaccessibile a qualunque » seduzione, ed occupato esclusivamente dei » propri doveri, dell' amor della Patria, e di » meritarsi fino all' ultimo respiro la confi» denza, e l' ammirazione di quelli, che lo » elevarono alla maggiore di tutte le dignità » dello Stato ».

Il Deputato Fiamma piglia la parola per rilevare, che egli non temeva tanto della corruttibilità del Consiglio di Stato, quanto della malizia del Ministro, che col pretesto di una nuova carica si potrebbe disfare del zelante, e forte Consigliere.

Il Deputato Vivacqua ritorna a parlare in tal modo. « Io ho esposto contro la mozione il » più grave pericolo, cioè la protrazione in ca» rica de' Ministri. Invaso da questo timore la » mia ragione non avvertiva il resto. L'onore» vole Presidente, ed il Deputato Fiamma, mi » hanno pienamente convinto, che ammessa » l' eligibilità del Consigliere a Ministro, si » darebbe al Governo un mezzo per insidiare » la virtù e rendere l' inamovibilità del Con» sigliere illusoria. Rendo quindi il più bel » tributo alla utilità della discussione, e di» chiaro che recedo dalla opinione manifesta» ta, e mi unisco a'contropinanti ».

Chiamata la votazione si promuove il dubbio, in quale aspetto doveasi presentare la quistione, se doveasi dire, che un Consigliere di Stato non può passare a Ministro di Stato come stava proposta la modifica, ovvero, che non può trasferirsi ad altra carica qualunque, essendo il Parlamento abilitato a variare e modificare la proposizione discussa a' termini dell' art. 137 della Costituzione.

Si passa quindi a definire tale dubbio, e vien deciso con voti 55 sopra 27, che si fosse detto — non può trasferirsi ad altra carica qualunque — Si chiama la votazione per la modifica, ed è stabilito con voti 60 sopra 22, che l' art. 239 della Costituzione fosse modificato nel seguente modo.

» I Consiglieri di Stato non potranno essere » rimossi senza motivo giustificato innanzi al » Tribunale Supremo di Giustizia; e nemmeno » trasferiti ad altra carica qualunque ».

Si legge dopo di ciò dal Deputato Nicolai per la Commissione di esame e tutela il rapporto per determinarsi lo stipendio de' Consiglieri di Stato, ma si rimette a nuova discussione.

Il Presidente annunzia gli articoli dell' ordine del giorno per la seguente sessione.

I. Continuazione dell' esame sul rapporto della Commissione delle Finanze.

II. Rapporto della Commissione di Legislazione su i giuochi di azzardo.

III. Rapporto della Commissione di esame e tutela sull' età de' Consiglieri di Stato.

IV. Discussione del rapporto della medesima Commissione sullo stipendio de' Consiglieri di Stato.

V. Lettura dell' indirizzo proposto dal Deputato Nicolai.

Quindi dichiara sciolta l' adunanza, e l' adunanza si è sciolta alle ore quattro e mezzo pomeridiane.

C. Matteo Galdi Presidente — Vincenzo Natale Segretario — Nazario Colaneri Segretario.

DICIASSETTESIMA ADUNANZA

(30 ottobre 1820)

Si è riunito il Parlamento alle ore dieci della mattina nella sala delle sue adunanze coll' intervento di Galdi Presidente: de'tre Segretari Natale, Colaneri, e de Luca, mancando per malattia il Segretario Berni): e degli altri Deputati Lauria, Scrugli, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Bausan, Rossi, Macchiaroli, Morici, Poerio, de Concilijs, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, Borrelli, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti (Decio), Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglioni, Pessolani, Losapio, Dragonetti, Angelini, Netti, Coletti Ab., Giovine, Jacuzio, Lozzi, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannuntuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggiero, Imbriani, Carlino, Rondinelli, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca Anton Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pnicio, Borduela, Scio, Falietti.

Il Presidente dichiara aperta la sessione, ed è letto ed approvato il processo verbale della precedente adunanza.

Si passa a dar lettura delle comunicazioni del Governo.

Il Ministro di Casa Reale annunzia che S. M. avea disposto ricevere alle ore sei e mezzo pomeridiane la Commissione, che doveva presentare il decreto di modifica per taluni articoli della Costituzione, su i Consiglieri di Stato. Leggesi quindi tal decreto; e siccome gli articoli che conteneva erano stati discussi ed approvati in varie sedute, si dispone che ciascun articolo portasse in margine la data corrispondente, e fosse in fine segnato il giorno, in cui si è letto nell' adunanza.

Sono intanto designati dal Presidente quei Deputati che devono comporre la Commissione secondo l' appello che segue : Poerio, Dragonetti, Saponara, Imbriani, Nicolai, Sponsa, Arcovito, Grimaldi, Mazzone, Sonni, Lepiane, Desiderio, Fantacone, Incarnati.

Il Ministro degli affari Interni trasmette un rapporto del Ministro delle Finanze, col quale chiede essere abilitato ad un imprestito su i fondi destinati alla costruzione de' Camposanti. L' esame di tale domanda è riserbato alla discussione del rapporto della Commissione delle Finanze, per la proposta de' mezzi alle spese straordinarie.

Il Ministro medesimo manifesta che Pasquale Bevilacqua, maestro di scuola in Roccaguglielma, aveva ricusato di prestare il giuramento alla Costituzione; e perciò eransi dal Ministro dati gli ordini per la sua destituzione.

La disposizione è approvata.

Rappresenta lo stesso Ministro la proposta avanzata a Sua Altezza Reale dall'Ispettor Generale delle Milizie, affinchè dalle Provincie, oltre il sacco di pelle, si somministrasse la giberna agl' individui delle legioni.

Il rapporto si rimette alle Commissioni riunite delle Milizie provinciali, ed Amministrazione Comunale.

Sono anche trasmessi dal Ministro già detto due rapporti degl' Intendenti di Campobasso, e di Aquila, ad oggetto che il Parlamento conoscesse i voti de' cittadini illuminati di ciascuna Provincia, per le utili riforme dell'Amministrazione provinciale e comunale.

Ambidue s' inviano all' esame della Commissione corrispondente.

Il rapporto del Ministro della Guerra, su gli assegni straordinari accordati alle truppe ed a' militi, è mandato alle Commissioni riunite di Guerra e Milizie provinciali.

Il rapporto dello stesso Ministro, per istabilirsi dal Parlamento che non sieno obbligate a presentarsi talune classi di soldati congedati, è rimesso alla Commissione di Guerra.

Un terzo rapporto dove il detto Ministro rappresenta che sebbene la forza dell'esercito ascendeva di già a 52114, tuttavia arrivavane de' congedati, la di cui marcia egli crede di non doversi arrestare, ma rinviare piuttosto alle proprie famiglie coloro i quali diedero dei cambi, che stavano servendo nelle milizie, Rimettesi alla Commissione anzidetta.

Due altri rapporti finalmente del Ministro già detto, l' uno, dove trasmettesi la proposta dell' Ispettor Generale per organizzar prontamente le Milizie, le Legioni provinciali, e la Guardia d' Interna Sicurezza, è mandato alla Commissione delle Milizie provinciali, come affare di urgenza; l' altro, sul progetto di formare un Reggimento di Cacciatori a Cavallo in Capitanata, si rimette alla Commissione di Guerra.

Il Ministro di Grazia, e Giustizia invia tre indirizzi di felicitazione diretti al Parlamento dalle Gran Corti Criminali di Trani, Chieti, e Potenza. Il Parlamento ordina di stamparsi, e di farsene onorevole menzione.

Dallo stesso Ministro si annuncia che una Deputazione della Corte Suprema, ed un' altra della Gran Corte Criminale di Napoli chiedevano di voler presentare le loro congratulazioni al Parlamento. Dopo essersi elevato il dubbio, se debbansi ammettere, oppur manifestar loro che scrivessero degli indirizzi, vien risoluto a proposizione del Presidente che si ammettessero, avendo citato il Deputato Poerio l' esempio delle Corti di Spagna, le quali ricevono le Deputazioni della Capitale, mentre da' Collegii de' Tribunali provinciali accolgono gl' indirizzi. È quindi stabilito di scriversi al Ministro, che può introdurre l'una e l'altra

Deputazione per la seduta di lunedì 6 novembre, giorno ch' egli indicava di venire a presentare i di lui rapporti.

Passano in seconda lettura le mozioni qui appresso indicate. Quella del Deputato Catalani per l'abolizione dell'art. 1, e degli altri articoli della legge degli 11 dicembre 1816, che tendono a stabilire destinzione tra i cittadini nati nelle Provincie al di quà o quelli nati nelle Provincie al di là del Faro: rimessa alla Commissione di legislazione.

Quella del Deputato Poerio che appoggiando il medesimo progetto, determina quale dovrebbe essere la parte attiva o la passiva dei diritti ed obblighi, a cui la Sicilia di là del Faro dovrebbe partecipare: rimessa alla Commissione di esame, o tutela.

La mozione del Deputato Caracciolo su l'assegnamento del soldo de' Consiglieri di Stato: rimettesi alla discussione dello stesso giorno.

L'altra mozione dello stesso Deputato per prendersi in diligente esame gl' introiti delle rendite nazionali è rimessa alla Commissione di finanze.

La mozione del Deputato Arcovito per istabilirsi i premii da concedersi ai benemeriti della Patria è rimessa alla Commissione dei premii.

Viene in prima lettura la mozione del Deputato Colaneri, del tenore che si trascrive = Signori, come deputato di quel Sannio che fu veduto sempre rassegnato ai più dolorosi sagrifizii, e sempre pagato colla vile moneta dell' ingratitudine, mi vedo obbligato ad implorare la vostra attenzione sul penoso racconto delle sciagure alle quali quella infelice Provincia è esposta.

Degnatevi di accogliere con patriottico interesse le mie rimostranze, dettate dal desiderio che ho di preservare quella contrada dall'incendio anarchico, che già divampa in più luoghi della Provincia. Dovrei sommettere alla vostra considerazione i mali sofferti da quelle popolazioni, onde dimostrarvi quanto sono probabili, e quanto saranno terribili quelli da' quali sono al presente minacciate; ma la brevità del tempo me 'l vieta. Promulgata la Costituzione, un grido d' indignazione si alzò da ogni parte contro di quel Capo-politico, e contro del Segretario Generale. Mille rimostranze mi han fatto conoscere che la lunga amministrazione di costoro è stata una vera calamità per quella Provincia, anzi una pirateria armata contro quei cittadini. Temendo essi il risentimento di un popolo vilipeso ed oppresso si affrettarono a partire dalla Provincia, ed intanto questa, sono già tre mesi, trovasi senza governo, e senza amministrazione; quindi abbandonata agli eccessi di un pugno di faziosi, i quali profittano del disordine, e dello stato d' inerzia in cui sono tutte le autorità per mancanza di un capo che sapesse ricomporre gli animi, ispirar fiducia nel popolo, attivare le Amministrazioni, ed imporre a' facinorosi. Alcuni sono irritati nel vedere obbliato un cittadino che in altre epoche avea conservato l'ordine, essendo al comando delle milizie. Altri profittando del favore di colui che attualmente comanda quei militi, si permettono delle parziali vendette contro i primi, talora tollerate, talor comandate, e sempre impunite. I partiti si osservano fremendo, e questo fremito ben presagisce vicina la tempesta. Da un lato la rabbia, dall'altro la disperazione, si sono impossessate degli spiriti. I buoni gemono su la sorte della Provincia e temono una reazione. I malvaggi la desiderano, e la provocano apertamente. A buon conto la Provincia di Molise è per divenire ben presto teatro di spiacevoli avvenimenti, se questo Sovrano congresso non interpone tutta la sua autorità e tutti i mezzi che sono in suo potere, per ispegnere l'incendio in detta Provincia già acceso da qualche mano parricida, che si nasconde all' ombra del favore e dell'intrigo.

Onorevoli Deputati della Nazione ascoltatemi!

Non indugiate un solo istante ad acquistare de' titoli alla riconoscenza de' bravi Sanniti. Interponete la vostra mediazione, e facendo conoscere al Governo lo stato deplorabile di quei popoli, impegnatelo a delle pronte misure che da questi si reclamano, cioè:

I. Nomina di un nuovo Intendente che sia capace di rendere la sicurtà al popolo spaventato alla vista del delitto impunito; comprimere con fermezza i veri faziosi, e gli anarchisti; ispirar confidenza in tutti, e dar vigore e vita alle autorità subalterne.

II. Nomina di un uffiziale generale dotato di energia e di prudenza.

III. Destinazione fuori della Provincia all'antico Colonnello ed all' attuale, e per ora autorizzare un buon Maggiore direttore a prendere il comando de' militi.

IV. Esame de' conti della passata Amministrazione da eseguirsi dalla Deputazione Provinciale; poichè se è giusto imporre de' sagrifizi al popolo pei bisogni dello Stato e del Trono, non è poi giusto, nè soffribile, e noi non possiamo permettere, che le sostanze di tanti cittadini siano destinate ad impinguare il patrimonio di qualche pubblico funzionario. Signori, voi potete, anzi dovete reclamare i più pronti provvedimenti che sono indispensabili per la salvezza di una Provincia, mentre per ciò che mi riguarda, credo di aver adempito al proprio dovere, e non avrò sicuramente il rimorso d' essermi taciuto su i destini della mia Patria, vicina ad essere preda dell'anarchia e del delitto.

È appoggiata tale mozione dal Deputato Pepe, che chiede di prendersi in esame pronta-

mente, valendosi della opportunità per rammentare che la Commissione di esame e tutela era stata incaricata a riferire sui reclami di simil natura da lui presentati. Altri Deputati ancora esprimono il voto medesimo.

Il Deputato Strano legge una lettera del Sindaco Patrizio di Catania, diretta ai Deputati di quella Provincia per presentare al Parlamento un indirizzo, in cui altamente è pronunziato il volere di quella Città per l'organo di tutte la autorità civili, amministrativa, ed ecclesiastiche, affinchè non fosse divisa dal Regno di Napoli, in conseguenza della capitolazione conchiusa fra il Generale Pepe, e gl'insorgenti di Palermo. Il Parlamento determina che se ne fosse fatta onorevole menziane, e che l'indirizzo si stampasse.

Il Deputato Poerio legge un rapporto per la Commissione di Guerra. Questo fu approvato ne' sensi che seguono:

» La vostra Commissione di Guerra, Marina, ed Affari Esteri ha esaminato il rapporto de' 27 corrente del Segretario di Stato Ministro della Guerra relativo all'offerta di una Compagnia di 110 volontari, che la Città di Catanzaro ha organizzata e spedita per la difesa della Patria.

» Rilevasi dal rapporto del detto Ministro e da un indirizzo del Decurionato di detta Città che la stessa, indipendentemente dal dono patriottico di circa duc. 2000, ha radunata ed inviata a tutte sue spese sotto gli ordini di D. Eduardo Marincola la Compagnia anzidetta, composta di 90 Catanzaresi, e di 20 Crotonesi, scelti fra i cittadini più conosciuti per la loro bravura e per il loro attaccamento alla causa della Costituzione.

» Propone il Ministro della Guerra cha questa nobile offerta si accetti.

» Che l'indicata Compagnia venga denominata Compagnia Franca de' militi di Calabria Ultra; che essa venga destinata alle frontiere del Regno; che il trattamento dei sotto uffiziali, e soldati sia di carlini 2 al giorno al pari degli altri militi; e quello degli uffiziali equivalente alla linea.

» La pluralità della Commissione ha considerato, che la Compagnia essendo già organizzata, spedita, ed arrivata in Castellammare a spese di una Comunità del Regno, sarebbe contro tutti i principî rimandarla indietro.

» Che la sua composizione mentre non nuoce a quella dell'Armata, e delle Legioni reude utile il braccio di giovani caldissimi di amor patrio, ed esperimentati nel maneggio delle armi.

» Che la determinazione ed il modo di servizio proposti dal Ministro della Guerra, non solo sono conformi alle buone regole, ma racchiudono il germe di una misura generale ed omogenea, che potrebbe ai bisogno realizzarsi in tutte le altre Provincie del Regno.

» Per queste considerazioni la pluralità della Commissione è di parere, che il Parlamento debba approvare la proposizione del Ministro della Guerra ».

Accettata quindi l'offerta della Città di Catanzaro, si determina di stamparsi l'indirizzo de' Decurioni, e di farsene onorevole menzione.

Il Deputato Cassini legge un rapporto per la Commissione di esame e tutela, il quale fu approvato siccome si trascrive.

» Il Deputato Mazziotti propose, che i Consiglieri di Stato dovevano essera scelti dal numero di quei che avessero l'età da 50 anni in sopra.

» La mozione, dopo la ritualità della doppia lettura fu inviata alla Commissione di esame e tutela dello Statuto.

» La Commissione ha osservato, che lo Statuto Politico, determinando le qualità dei Consiglieri di Stato, e riducendole tutte a qualità eminenti d'intelletto, di probità, e di servigi prestati; che per lo più sono accompagnati dalle prime, sempre silenzioso fu su la capacità relativa agli anni cha si vogliono esigere dall'onorevole Deputato proponente; per cui sarebbe questo un caso di addizione all'articolo Costituzionale, oppure un caso di dilucidazione all'articolo istesso:

» Quando l'art. 231 si volesse considerare come suscettibile di schiarimento, si potrebbe ragionare per analogia con l'atà che la Costituzione esige nel rappresentante, cioè di anni 25.

» La Commissione però ha considerato, che siccome lo Statuto Politico della Monarchia esige fra le altre qualità del Consigliere, quelle de' lumi, e delle cognizioni a preferenza degli eminenti servigi prastati ne' rami di politica, di civile e militare amministrazione; quali cose per natura o per circostanza non si possono manifestare in tempi precisamente determinati della vita di ciascuno, perciò non può tenersi sull'assunto una misura esatta e decisiva; ma bensì esigendosi nel Consigliere di Stato *lumi, e cognizioni, o servigi prestati*, è di necessaria consegnenza, che la scelta riguardi persone che abbiano già percorso uno stadio non breve della loro vita.

» E quindi la Commissione è di parere di non aggiungere cosa alcuna su tal proposito all'art. 231, ma bensì cada la scelta indistintamente su le persone di qualunque età, purchè sien distinte per vero merito, per costanta probità, o per importanti servigi resi allo Stato ».

Il Deputato Pepe nell'appoggiare ed approvare il parere della Commissione fa riflettere,

che non conveniva scoraggiare la gioventù, ricordando vari nomi di uomini già sommi e famosi, tuttocchè di età giovanile.

Il Deputato Mazziotti non lascia tuttavia di esporre:

« I. Non avendo lo Statuto Costituzionale » precisata l'età de' Consiglieri di Stato, dee » rimanere indeterminata, o fissarsi all'età di » anni 50 ?

» La natura ha distinto due età nell'uomo, » quella dell'azione, e quella del consiglio: » cioè la gioventù, e l'età senile. In fatti la » prima è fornita di vigore necessario al mo» to, e l'altra di esperienza necessaria alla » providenza. È altrettanto ridicolo il vecchio » nel campo di battaglia quanto un giovane » nel Senato di una Nazione. Quindi presso » tutte le Nazioni, con la legge, o col fatto i » vecchi composero sempre i loro consigli, ed » in diverse lingue dalla medesima radice de» rivano i diversi vocaboli che dinotano l'età » senile, e'l Consiglio della Nazione.

» III. L'uomo fluttua continuamente tra di» verse opinioni nella gioventù; prende final» mente un sistema di idee che più non ab» bandona. I suoi nervi prendono una più du» ra consistenza, e per così dire le sue idee si » ossificano. L'uomo dabbene, ed il malvagio » sino a cinquant'anni, lo saranno quindi per » tutto il corso della vita. Il Parlamento eleg» gendo un uomo dabbene quinquagenario po» trà esser sicuro che lo sarà sino alla morte.

» IV. Non vale l'argomento che l'età di » anni 25, è sufficiente per un Deputato del » Parlamento. La Deputazione parlamentaria » è biennale; l'errore si può corriggere: ma » un perverso Consiglio di Stato è un male » cancrenoso che non è suscettibile di guari» gione.

» V. I partigiani dell'amovibilità de' Con» siglieri di Stato ritroveranno nel mio siste» ma in sviluppo della loro opinione. Quando « i Consiglieri di Stato sono di anni 50 la na» tura ne farà presto la rinnovazione.

» VI. Finalmente l'attuale vecchio Re po» trebbe egli ascoltare con facilità il Consiglio » dei giovani? Altronde un giovine Re che po» trebbe succedere al Trono ascolterebbe con » prevenzione il Consiglio dell'età senile.

» VII. Resto nella mia opinione che i Con» siglieri di Stato dovrebbero essere dell'età » quinquagenaria. Del resto non insisto sulla » mia mozione per non tirare più a lungo lo » esame sul Consiglio di Stato, e perchè es» sendosi già principiata la elezione, la di» scussione n'è divenuta contemporanea.

Si passa alla discussione per istabilirsi il soldo de' Consiglieri.

Il Deputato Dragonetti si esprime in questi sensi « Con l'ultima vostra decisione su l'im» mobilità de'Consiglieri di Stato la quale eb» be la più severa interpetrazione, e la più » conforme ai gelosi diritti della libertà, che » sempre le mezze misure ed i piccioli riguar» di han sepellita e distrutta presso le genti » più illustri, parmi che voi abbiate di già » collocata quella dignità nel supremo apice » della nostra politica gerarchia. Dietro sif» fatta deliberazione che io reputo una delle » più luminose riprove del vostro senno, io » non so come possa seguire il parere della » vostra Commissione di esame e tutela della » Costituzione, la quale ha portata opinione » che a soli ducati 2,600 si limitasse il soldo » di quei supremi funzionarii, cui si è tolta, » a pubblico beneficio, la più dolce delle uma» ne affezioni, vale a dire la speranza di af» ferrare il crine della fortuna con la divisa » di *Eccellentissimo Signore*.

» A me sembra che ciò sia un abbassare la » oggi quello che ieri avevamo eminentemen» te esaltato, poichè fa d'uopo qualche volta » rammentarsi che tale è la natura dell'uomo » che nel giudicare dell'importanza d'un im» piego per una trista abitudine ne misura la » altezza dal soldi che gli corrispondono. Io » non istituirò qui il confronto tra tale asse» gnamento, a quello degli attuali Magistrati, » poichè la suddetta vostra Commissione ha » pronunziato che tutti debbono minorarsi; » ma solo io vi farò considerare che se noi » non daremo a' Consiglieri di Stato un soldo » col quale si possa decentemente vivere in » questa grande Capitale, sì piena di lustro, » e stare vicino al soglio, senza degradarne la » maestà con un ributtante cinismo, noi di » quelle auguste funzioni ne faremo una pri» vativa delle ricche famiglie, alle quali di » generazione in generazione saranno affidate. » In fine, Signori Deputati, è un pretendere » di troppo dall'eroismo de' buoni Cittadini » il volere che impiegando essi tutt' i talenti » e le cure alla pubblica prosperità, invece » di farne uso ed accrescere e conservare l'a» vito loro censo, non abbiano dal loro altis» simo impiego tutti i mezzi per sostenere la » loro dignità, e fare che le proprie famiglie » fruiscano di quegli agi modesti che in mez» zo all'odierno incivilimento sono bisogni im» periosi ai quali noi vediamo correr dietro » un'intera generazione con tutte le arti dello » ingegno, anche le meno delicate ed oneste. » Io quindi opino che il soldo de' Consiglieri » di Stato non possa essere affatto minore di » annui ducati 3000. E dove l'economia non » offenderà la maestà di un popolo costituito, » io sarò severissimo indagatore, e molte e » ricche sorgenti noi scopriremo d'immensi e » desiderati risparmii, ai quali non si porte» rà mai una mano troppo sollecita e troppo » nuda di quella pietà che blandisce i pochi » a danno dell'universale.

Prende quindi la parola il Deputato Mazziotti.

» Considerò, ei dice, che non bisogna es-» ser prodigo delle finanze dello Stato a pro » delle pubbliche cariche. I pubblici funzio-» nari rigurgitano di oro, ed i padri di fami-» glia periscono nella miseria : il pubblico » bene è quello della gran massa di cittadini, » non già di pochi consumatori.

» Però propongo che tanto pei Consiglieri » di Stato, quanto per tutti gli altri impiegati, » non si possano cumulare nella medesima » persona due soldi, e che nella classe de' sol-» di si comprendano le pensioni ed i beneficii » ecclesiastici di qualunque genere.

Il Deputato Catalani succede nella parola, e così dice.

» Non possono lodarsi abbastanza le idee » economiche de' Deputati componenti la Com-» missione, ed io credo che le stesse idee sono » in mente di tutt' i rappresentanti.

» È forza diminuire i pesi, se si vogliono di-» minuire i dazii. Ma queste stesse idee se si » portino al di là del giusto, l'economia di-» viene sordidezza, ed il risparmio si cangia » in avarizia.

» Il Consiglio del Re è il primo Corpo nello » Stato, dopo il Parlamento. Esso deve soste-» nere con decoro la sua dignità. I suoi com-» ponenti non debbono esser nel caso di aver » bisogno, se si vogliano rendere superiori » ad ogni intrigo, ad ogni subornazione. Con-» viene prendere in considerazione che il po-» polo non è tutto filosofo. Le apparenze, il » lusso, i ricami, gli equipaggi ne impongo-» no più a' suoi occhi, che tutte le virtù fru-» gali di Diogene e di Epicuro.

» Il Consigliere di Stato dee esser di conti-» nuo alla presenza del Monarca, a vista dei » grandi che lo circondano nella Regia, ove » tutto ispira magnificenza e splendore. Se gli » si tolgono i mezzi di adattarvisi, qual me-» schina figura non dovrebbe egli fare?

» La più parte de' Consiglieri deve venire » dalle provincie, conducendo seco le proprie » famiglie, ed abbandonando per conseguenza » alla fede di un amico o di un agente tutti » gl' interessi familiari. Se non trova nella » carica un' appannaggio corrispondente, ne » verrà, che il Parlamento sarà sempre oc-» cupato a fare delle surroghe al dimissionari » o dovrà limitarsi a non proporre che la » classe de' ricchi.

» Avendo questa assemblea tolta a' Con-» siglieri la speranza di migliorare le loro » sorti con cariche più lucrose, è giusto e » ragionevole che questa privazion di spe-» ranza trovi un certo compenso nel soldo an-» nesso.

» Che sono mai ducati 72 mila annui pel » collegio più augusto, più interessante, più » necessario nella Monarchia delle due Sici-» lie? E vorremo noi per un risparmio di cir-» ca ducati 14 mila negare un maggior lustro » al Consiglio di Stato? Questo meschino ri-» sparmio si otterrà con la soppressione di » una sola porzione di pensioni di grazia tra » le tante che assorbiscono i fondi della Na-» zione.

» Io quindi son di opinione che il soldo dei » Consiglieri di Stato non debba esser minore » di ducati 3000 annui. »

Viene quindi chiamata la votazione con lo appello nominale su la quistione: se il trattamento de' Consiglieri di Stato debba fissarsi ad annui ducati 2400, secondo l'avviso della Commissione, ovvero ad annui ducati 3000, secondo la proposta de' Deputati, Dragonetti e Catalani. Si ottiene il risultato di 65 voti pel soldo di ducati 3000: di 10 per ducati 2400: di 5 per 3600; di due per 2600.

Il Decreto perciò disteso, ai termini dell' articolo III del regolamento provvisorio, è dal Parlamento approvato come segue:

Il Parlamento usando delle facoltà ad esso accordate dall'articolo 240 della Costituzione, ha decretato:

Il soldo di ciascuno Consigliere di Stato è fissato ad annui ducati tremila.

La discussione del rapporto della Commissione di Finanze è aggiornata.

Il Deputato Arcovito legge per la Commissione di legislazione il rapporto sul divieto de' giuochi di azzardo [1]. Il Parlamento ne or-

[1] In nome della Commissione, alla quale erano state inviate le varie petizioni intorno all' appalto de' giuochi di azzardo, comincia il suo discorso dal ricercare la sorgente di questo vizio sin ne' tempi favolosi; provando con autorità di antichi scrittori che si giuocava nell'olimpo, in terra e nell' inferno. Percorre quindi i tempi storici, e trova perduti giocatori presso gli Ebrei, i Greci ed i Romani. Avvicinandosi a' tempi moderni, vedonsi giuochi di azzardo fra tutte le nazioni incivilita, e finanche presso le tribù erranti di America, e delle terre di fresco scoperte.

Pure si propone provare, che i giuochi di azzardo sono distruttori del privato e pubblico costume, perchè cagione di frodi, d' inganni, di falsità e di ogni maniera di delitti, e la rovina della privata e politica economia, perchè procura la povertà delle famiglie e quella di tutta la società.

Le ingenti somme che gli appaltatori pagano ai Governi ne' paesi ove i giuochi sono autorizzati, le gravi spese che essi soffrono per mantenimento di quella sventurata sorgente di mali, e le ricchezze che malgrado ciò spesso acquistano, fan di leggieri comprendere non potersi ciò ottenere senza grave rovina delle famiglie.

Il giuoco alimenta l' ozio, distrugge l' industria, il commercio, l' agricoltura, e tutte le opere d' ingegno e di mano; vale a dire l' unica, vera ed onorata sorgente delle ricchezze.

L' oratore confuta le ragioni di quelli che preferiscono il giuoco pubblico sotto la vigilanza del Governo, ai giuochi privati, ove, egli dice, più liberamente regna la frode. Cerca le cagioni onde tante leggi in tempi diversi sono rimaste senza ef-

dina la stampa prima di portarsi alla discussione.

Per ultimo leggesi dal Deputato Nicolai lo indirizzo in nome del Parlamento ai popoli delle due Sicilie, che si determina imprimersi, restando approvato come si trascrive.

» Coloro che seggono nel Parlamento nazionale sono l'opera delle vostre mani. Caldi, come tutti lo sono, di un amor di Patria, che dovrà fare la bella invidia dei posteri, e colmi di venerazione per un Monarca, che lealmente ha concorso alla grande opera della rigenerazione, non potevano riscuotere un premio più lusinghiero di quello che ottennero dalla fiducia, che in lor collocaste, consacrandogli alle più eccelse funzioni del cittadino. I vostri desideri sono una legge per noi: tutt' i vostri dolori, tutt'i vostri piaceri parlano con eloquenza nei nostri cuori. Le vostre pene si addensano dentro di noi e ci fan divorare, con una brama irrequieta, quel tempo che ci separa dal prezioso momento in cui potremo con mano cittadina saldare le piaghe d'un popolo illustre per le sue sventure, e per la dignità nel soffrire. Il Parlamento ha di già rasciugato le lagrime sulla guancia de' prodi; una schiera di giovani, di gran lunga avanzando le nostre brame, inonda la Capitale del Regno. Chi potea credere che l'amore di patria dovea fra noi in pochi istanti moltiplicare a dismisura i prodigi? Il Ministro non attendea tanto frutto dal decreto Reale che chiamava alla gloria della difesa i congedati guerrieri. I nostri concittadini non avean di uopo di tale appello: essi riguardano lo statuto militare come il premio più dolce al santo ardore di gloria che è divenuto la norma di tutt'i loro pensieri. L' onorevole Ministro della Guerra si trovò quasi oppresso per un momento dal successo medesimo delle sue sagge intraprese: la rapidità con cui tanti forti accorreano da ogni angolo delle Provincie, la quantità portentosa de' cittadini guerrieri, non permisero di provvedersi ampiamente al loro bisogni. Ma il Ministro fa suonar la sua voce innanzi ai Rappresentanti del popolo: un sacro entusiasmo si impadronisce di essi: tutti sono agitati dal caro bisogno di ristorare dei generosi fratelli: i voti della Patria e del Re sono appagati: Il Parlamento pronunzia, che l'armata si accresca: che una somma considerevole sia versata all' istante nelle mani del Ministro per lo stipendio de' prodi. Così ora sulle labbra de' nostri soldati non ascoltasi alcun lamento, che il di loro zelo non fu ascoltato; così l'amor della Patria sa trionfar degli ostacoli più poderosi; ed intanto la Nazione, salda nel suo proposito di aumentare i portenti, non si stanca d'inviare il fiore dei gagliardi a stabilire il baluardo della Libertà, e del Trono: nel suolo dell' indipendenza soltanto, il buon volere è coronato da sì pronto successo, e ad un cenno solo sorge un' armata, ed il soccorso di essa! Ed intanto la Nazione raddoppia i suoi prodigi, ed il Parlamento conosce che i campi de'soldati accorsi all'esercito son fecondati in parecchi comuni del Regno dal generoso sudore de' cittadini. I più poderosi tributi son divenuti leggieri per affetto di Patria, e gl' Irpini accorrono a versare nel Tesoro Nazionale 50000 ducati, dopo di avere con rara esattezza soddisfatto alle imposizioni che stan gravitando su i popoli: esempio secondato da alcune altre Provincie, e che d'ora innanzi diverrà la norma di tutte! Ed intanto i Rappresentanti di un Popolo legislatore, venerandi per la vostra stessa fiducia, impiegano le loro cure, onde ad ogni lato si accresca la consolazione ne' vostri cuori, e i frutti mortiferi del potere assoluto più non maturino in una contrada ridente. Ma nelle operazioni difficili, ad onta delle più fervide cure, la volontà generosa non è sempre velocemente seguita dallo sperato successo. Noi dividiamo coi popoli rappresentati, e col generoso Monarca l'impazienza del bene; questa impazienza è divenuta la nostra pena; e noi saremmo avventurati oltremodo, se la condizione delle cose ci permettesse di prevenire coll' opera i voti della Nazione risorta. »

» Ma presso un popolo inimico delle catene, se la pianta di libertà sorga all' istante tutta

fetto, e sostiene esser ciò avvenuto perchè erano ristrette alle classi più deboli, risparmiando le classi privilegiate; perchè quelle leggi furono promulgate da Governi corrotti e date a popoli corrottissimi: perchè non favorite da costituzioni liberali e benefiche, non accompagnate da pubblica istruzione. Conchiude finalmente il suo discorso con dire che i lumi del nostro secolo e gli effetti benefici della nostra costituzione sono tali, che si troveranno rimedi opportuni per allontanare per sempre un vizio sì mostruoso; tanto più che la volontà generale si è manifestata contro di essi fin dal primo momento della nostra politica rigenerazione.

L' onorevole Deputato presenta un progetto di Legge. Eccone il sunto. Saranno generalmente proibiti tutti i giuochi di azzardo. Non sarà indicato alcuno con particolare denominazione perchè la legge non sia elusa. I giuochi di azzardo saranno puniti con multe e con la prigionia; la recidiva con la privazione temporaria de' dritti di cittadino. Sarà maggiore la pena per quelli che prestano le case e sono gli autori o i complici di questa specie di delitti. I giuocatori saranno puniti con due fino a sei mesi di carcere; con dieci fino a cinquanta ducati di multa; coloro che prestano le loro case e che sono autori del giuoco saranno puniti con sette mesi fino a due anni di carcere: con cinquanta fino a cinquecento ducati di multa. Resteranno confiscati gli oggetti del giuoco ed i danari. Sono prescritte le pene per coloro che giuocano nelle strade, nelle bettole ec. I recidivi saranno puniti col massimo della pena e con la privazione di due a quattro anni de' dritti di cittadino. Tutte le disposizioni contrarie saranno abolite; la legge avrà vigore fino alla pubblicazione del nuovo codice penale.

bella di fiori, non se ne veggono con uguale celerità i frutti abbondanti; anche le opere più prodigiose abbisognano dell'umano sudore onde mettano salda radice: e coloro che si sono avvezzati ai portenti per la rapidità del nostro risorgimento, deggiono fare un sacrifizio alla Patria, della loro stessa generosa impazienza, volgendo in pensiere che presso di noi antico è il desiderio, ma nuova è l'opera di libertà: che grandi cose deggiono crearsi, e che noi per iscemare l'enormità delle vostre gravezze, abbiamo giurato di scegliere maturamente que' mezzi, che menano alla prosperità Nazionale. Ed attendendo tranquillamente giorni più prosperi, ed ugualmente gloriosi voi non lascerete languire lo Stato, nè assiderare le sue risorse arrestando per un solo istante il pagamento di que' tributi, che or più non sono i sacrifizi comandati dal potere arbitrario, ma i pegni della libertà Nazionale, che ne assicureranno la fermezza contro le insidie degli inimici del bene. Il Parlamento Nazionale non avrà il cordoglio di vedere un popolo immolare all'interesse del momento tutta la felicità dell'avvenire !.»

» La storia de' popoli che ci han preceduti in sì gloriosa carriera v' annuncia abbastanza, che i vostri Rappresentanti non sono già lenti nella lor santa intrapresa. Non da lung' ora si sono spalancate le porte del santuario de'dritti: non da lung' ora il giuramento è partito con una dignità cittadina dalle labbra del candido Monarca, ed in una breve serie di giorni si sono ascoltati i lunghi rapporti del Ministero. Il quadro de' nostri affari per rigoardo allo straniero è di già presentato alla Nazione: lo stato della nostra economia ha finito di essere un segreto impenetrabile allo sguardo dei cittadini: già sono conosciute con esattezza le operazioni che prendon di mira la nostra gloria, e la nostra difesa.

Il Consiglio di Stato, che sorgerà tra poco al soccorso della Patria e del Re, merita le nostre cure più assidue; e voi guidati dalla giustizia di una Nazione Sovrana, non mai perdonereste ai vostri Rappresentanti un' indegna, e precipitosa eleziona di coloro, che deggiono tenere nelle loro mani il cuore del Principe: ponderare le intraprese del Ministero, e che diverranno o i perturbatori de' popoli, o i genii della Concordia fra la Nazione, ed il Re! »

» E mentre noi cerchiamo di preparare le basi di una felicità costante, a voi si appartiene corredarci di lumi, onde avanzare con sicurezza nella carriera del bene. Noi conosciamo abbastanza, che al grido della libertà tutte non si son dissipate le pene de' popoli, che i vizi di una Amministrazione arbitraria pesano ancora su i vostri cuori. Il Parlamento impiega le sue più fervide cure, e cerca adunare de' materiali preziosi onde si purghi da' suoi perniciosi difetti l' Amministrazione Municipale ed acquisti tra poco un' indipendenza reclamata dalla Costituzione, e dal voto di tutti. Noi attendiamo il momento, in cui le Deputazioni Provinciali faccian splendere per lo soccorso delle Comuni tutta la pompa delle loro sublimi funzioni, ed arricchiscano i vostri Rappresentanti di quei lumi, che avidamente addimandano.

E il nostro desiderio non può certo appagarsi di generali nozioni. Il dritto di presentar petizioni è accordato ad ogni cittadino dal codice della nostra indipendenza. impiegate pertanto un tempo prezioso a descriverci minutamente ciò che vi addolora, ciocchè bramate da noi! Togliete a' vostri Rappresentanti l' amaro dritto di ripetervi allorchè deporranno il loro potere « non ci avete svelato tutte le vostre piaghe, e perciò il soccorso non venne. »

» Popoli degni di una libertà non insanguinata dalla discordia, rendete sempre più bello il vostro risorgimento, rispettando sempre voi stessi nelle leggi, e ne' depositarii delle autorità Nazionali !!! Ove la voce del Magistrato è accolta con venerazione, ove la discordia ed il tumulto domano la di loro baldanza, colà si asside con sicurezza la libertà, e non teme a ragione le minacce straniere. Ma se l' uomo credesi libero, perchè si fa giuoco delle leggi, e dei depositari del potere, perchè si tinge impunemente del sangue del suo fratello; questi' uomo è già divenuto lo schiavo di se medesimo, e già prepara alla Patria le più ignominiose catene; il disordine e la licenza hanno in ogni epoca creata la servitù; la licenza, ed il disordine la fan ritornare nelle nazioni più libere. Il cittadino non dee brandire le armi, che per la tutela de'dritti; ei deve proteggere, non frastornare le decisioni de' Magistrati; ei deve cingere, e deporre la spada, secondo il voler della legge; ei dee dar soccorso, non mettere ostacolo alla pubblica forza, ed affollarsi contro i nemici della Patria, non già per sostegno di private passioni, che deggiono tutte morire al soffio di libertà. Il Parlamento avvalora le sue speranze di una costante prosperità della Nazione nel grembo di una stabile indipendenza, perchè non ignora che in molte contrade del regno riunito, si è grandemente scemato il numero de' misfatti. Ecco il più bell' omaggio, che l' uomo possa tributare alla sua libertà: essa sorge, e mette radice ove l' uomo rispetta se stesso. »

I Rappresentanti del popolo sarebbero oltremodo perplessi su' destini della Patria, se conoscessero (tolga il cielo un nero ed inopportuno augurio) che la nostra rigenerazione avesse moltiplicato i misfatti: se vedessero alzare la fronte alla discordia civile: se ascoltassero il grido dell' insubordinazione fra i guerrieri che, coll' accorrere generosamente al bi-

sogno della Patria, hanno contratto il dovere di obbedir ciecamente al cenno delle autorità; perchè il servaggio non potrà penetrare agevolmente in quelle contrade, ove trionfa la militar Disciplina: la sommissione al comando è fra le truppe il carattere de' liberi Eroi: la turbolenza e l' arroganza sono il patrimonio de' servi. Popoli degni de' vostri alti destini ! Coloro cui affidaste il sacro deposito de'vostri dritti, devoti alla Patria, al Monarca ed alla Real Dinastia, rinovano quel giuramento, che profferirono ne' loro cuori allorchè la vostra voce li volle chiamare alla tutela, ed alla rappresentanza de' popoli. La gloria della Nazione non sarà per noi venduta ad alcuna politica considerazione: le convenzioni fulminate dallo Statuto politico, son già atterrate dall' intrepidezza di un Parlamento, che è inesorabile, allorquando si attenti alla Sovranità Nazionale. Nessun sacrifizio non reclamato dalla libertà della Patria sarà imposto ad una Nazione oppressa da non meritate sventure. Ognuno di noi giura di morire onorato, abbracciando la candida pietra della Costituzione. Popoli generosi, sperate ! I vostri Rappresentanti rispettano il vostro giudizio, ed il giudizio de' Posteri. »

Dopo di ciò si annunzia per l' ordine del giorno della seduta ventura.

I. L' elezione del nuovo Presidente, Vice-Presidente, e Segretario;

II. Rapporto della Commissione di esame e tutela per lo ricorso dell' Arciprete di Majo;

III. Discussione del Rapporto della Commissione di Legislazione, riguardo ai Tenenti Generali Naselli, e Church.

IV. Rapporto della Commissione del Governo interno per dichiararsi officiale il Diario del Parlamento; fissarsi le condizioni delle associazioni; e portare nel locale del Parlamento una Stamperia o propria, o data provvisoriamente dallo stampatore che finora ha impresse tutte le carte.

In questo punto il Presidente annunzia un Comitato segreto per il giorno appresso, e dichiara sciolta l' adunanza, la quale si scioglie alle ore tre e mezzo pomeridiane.

Matteo Galdi Presidente — Vincenzo Natale Segretario — Nazario Colaneri Segretario.

DICIOTTESIMA ADUNANZA

(2 novembre 1820)

Si è riunito il Parlamento nella sala delle sue adunanze, con l' intervento di Galdi Presidente: de' tre Segretarii, Natale, Colaneri, de Luca (proseguendo la malattia del Segretario Berni): e degli altri Deputati Lauria, Scrugli, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Bausan, Rossi, Macchiaroli, Morice, Poerio, de Concilüs, Firrao. Donato, Sponsa, Perugini, Borrelli, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti (Decio), Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolano, Losapio, Dragonetti, Angelini, Netti, Coletti Abate, Giovine, Jacuzio, Lozzi, Caraciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Strano, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlino, Rondinelli, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna. de Luca Anton Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Pulcio, Borduela, Scio, Falletti.

Il Segretario Natale annunzia che pria di procedersi ad altra operazione, che sarebbe stata irregolare, egli leggeva l' art. 34 del regolamento interno provvisorio, affinchè il Parlamento si fosse, a preferenza, occupato della elezione del nuovo Presidente, del Vice-Presidente, e dei Segretario. Dopo la lettura dell' articolo si viene alla nomina del Presidente, e non riportata maggioranza assoluta da nessuno nominato, si rimettono ad un secondo scrutinio i nomi del Deputato Borrelli, per aver ottenuti 27 voti, del Deputato Vivacqua per 23, e del Deputato Ruggieri per 15, secondo la disposizione dell' art. 104 dello stesso regolamento; ma non risultando maggioranza neppure questa volta, si ricorre al terzo scrutinio per Borrelli con 34 voti, e per Vivacqua 32; e quindi la maggioranza riportasi da Borrelli con 44 voti sopra 38, ottenuti da Vivacqua.

Eseguita l' elezione, il Presidente Galdi discende dal suo posto, chiamandovi il nuovo Presidente Borrelli, che fa procedere il Parlamento alla nomina del Vice-Presidente, la quale si ottiene dal Deputato Ruggieri, con la maggioranza di 43 voti.

È nominato quindi il Deputato Dragonetti per Segretario, in luogo di Berni, con la maggioranza di voti 47; e di già venendo anch'egli a sedere nel sito de' Segretarii, il Presidente ordina di cominciarsi la sessione, colla lettura del processo verbale della precedente adunanza, il quale viene approvato.

Si da in seguito la partecipazione delle carte del Governo.

Il Ministro della Guerra, in opposizione a quanto aveva proposto con un rapporto antecedente, chiede di incorporare all' armata la compagnia di 110 volontari, offerta, ed inviata dal Comune di Catanzaro. Questo rapporto eccita una discussione.

Il Deputato Poerio è primo a parlare. Egli dà conto de' motivi che determinarono la Commissione ad aderire al primo progetto del Ministro della Guerra.

Egli sostiene che il Parlamento, avendo approvato il parere della Commissione, ed avendo decretato l'esistenza della Compagnia Franca de' Militi di Calabria Ultra 2. non potesse tale Compagnia sciogliersi, e rifondersi nell'esercito, come il Ministro si avvisa di proporre col suo secondo rapporto. L'onorevole Deputato confuta le ragioni addotte dal Ministro, e dimostra che sì per l'espressione letterale dell'offerta, che per la qualità degli offerenti, tutti volontari non appartenenti a veruna coscrizione, la Compagnia non dovesse formare parte dell'armata di linea, ma servire durante la guerra e nel posto di maggior pericolo. Dà sul proposito nuovamente lettura del rapporto della Commissione, dei primo e secondo rapporto del Ministro, e degl' indirizzi della Città di Catanzaro, che contenevano l'offerta; uno de' quali diretto al Parlamento, e l'altro a S. A. R. il Vicario Generale.

Quindi il Deputato Vivacqua piglia la parola in tal modo. « Io avrei desiderato di essere » impedito a salire sulla Tribuna per un grido » d'indignazione, e che tutti i Deputati aves» sero manifestato il proponimento di non sen» tir parlare di proposizioni, che tendono a » distruggere la sera ciò che siasi decretato la » mattina.

» Qual è la quistione? il Ministro della Guer» ra, tre giorni innanzi, ha fatto la proposi» zione di dichiararsi Compagnia Franca la » Compagnia offertà dal Comune di Catanzaro, » e di accordarlesi l'onore di marciare ai con» fini del Regno per attendere il primo incon» tro di qualunque nemico volesse attaccare la » nostra politica rigenerazione. Questa propo» sizione fu approvata dal Parlamento due » giorni sono. Ma il Ministro riviene sulla di » tui domanda, ed insiste perchè abbiasi come » non fatta. Egli certamente non doveva sa» pere che su tale proposta vi era caduto un » decreto. Con quali argomenti intanto vuolsi » indurre il Parlamento a rivocare il decreto » emesso, per timore che tutte le altre Pro» vincie non avessero inviate altre simili com» pagnie? Felice pure la Nazione, la cui rap» presentanza trovasi nel caso di dover frena» re l'entusiasmo nel concorrere alla difesa » della Patria! I Calabresi han chiesto l'onore » di tirare il primo colpo di fucile, ove l'ini» quità diplomatica lo rendesse necessario, e » dalle loro lontane Provincie vogliono ren» dersi alle frontiere del Regno. Ma l'esame » cade, se un decreto preso sulla proposizione » di un Ministro è rivocabile il giorno appres» so per una proposizione contraria. Diverre» mo noi, conchiudo, il *pupazzo* dell' Inghil» terra, che alzava ed abbassava la testa al se» gno di approvazione o disapprovazione mi» nisteriale. Perciò son di avviso, che non vi » sia luogo ad ulteriore esame ».

Il Deputato Morice dimostra che doveva restar fermo il decreto.

Il Deputato Incarnati dice che, pigliandosi quell'esame a rigore di dritto, non doveasi recedere dalla risoluzione; ma se consideravansi talune circostanze di fatto è bene il discutere, se gl'individui di quella Compagnia, in vece di esser volontarii, fossero tanti sbandati, secondo la voce che correa.

Il Deputato Colaneri risponde a tal dubbio, che l'esame di esser volontarii o sbandati non può mai più riguardare quella Compagnia, già riconosciuta con un decreto dal Parlamento; ma che può cadere benissimo sulle Compagnie che sarebbero offerte in appresso. La risoluzione intanto del Parlamento non può più rivocarsi.

Il Deputato Lauria porta opinione di nulla innovarsi, e che se per equivoco aveva decretato il Parlamento, felice l'equivoco, che mette lo Stato in circostanze di avere tanti bravi da combattere l'inimico.

I Deputati di Piccolellis e Mercogliano fanno conoscere che potevano esservi delle ragioni sopravvenienti, per cui il Parlamento può nella sua saviezza emendare ciò che trova degno di correzione; che la proposta della Città di Catanzaro nell' indirizzo fatto a S. A. R., e rimesso dal Ministro, era espressa nei sensi che quella Compagnia dovesse far parte dell'armata, e non già di considerarsi qual Compagnia Franca; e che la maggior parte degl'individui che la compongono, non meritano di esser chiamati volontari, nè gli Uffiziali che la comandano meritano quel grado.

Il Presidente, richiamando l'opinione degli uni e degli altri, propone per prima quistione da votarsi: se puossi tornare a discutere il soggetto in esame. Fatto l'appello nominale, si decide, con 53 voti sopra 31, di non esservi luogo a riesame.

Un altro rapporto del Ministro di Guerra per alcune domande di fondi, onde provvedere ai bisogni dell'armata, è rimesso alla Commissione di Guerra. Così egualmente si rimettono alla Commissione medesima tre rapporti dello stesso Ministro. Il primo, che riguarda la reintegra degli Uffiziali delle altre Compagnie scelte delle Legioni; il secondo, in ordine alle ragioni delle promozioni ultimamente fatte nella classe de'Capitani e Tenenti; ed il terzo sulla domanda di D. Pasquale Brigantini di Capua, per essere autorizzato a formare una Compagnia di Artiglieri volontari.

Il Ministro di Grazia e Giustizia fa conoscere lo stato in cui trovasi la causa di Paladino: il rapporto è rimesso alla Commissione di esame e tutela.

Il Ministro degli affari interni indica le ricerche fatte per raccogliere le carte che trovavansi nella Gran Cancelleria sull'abolizione della feudalità in Sicilia, e, rimettendone al-

cune, ne promette altre in appresso. Si inviano alla Commissione di Legislazione.

Trasmette ancora i riscontri degl'Intendenti di Cosenza, e di Lecce alla circolare spedita dal Parlamento, colla data de' 18 ottobre scorso. Questi riscontri si mandano all'esame della Commissione di amministrazione provinciale.

Si passa alle mozioni di prima lettura.

Il Deputato Netti propone la seguente.

» Sia lode all'onorevole nostro Ministro delle Finanze, il quale ha fatto annunziare nel Giornale Costituzionale, n. 97, che i conti del 1819, e quelli del primo semestre del 1820 sono già sotto i torchi, per essere pubblicati: locchè dimostra ch'egli con animo veramente patriottico accolse le nostre osservazioni al 1 articolo del progetto di decreto discusso il giorno 27 corrente. Ci resta però a complere l'opera, e a deliberare formalmente sopra le seguenti quistioni, la cui decisione per avventura porterà una riforma al n. 16 dell'art. 131 della nostra Costituzione. Ecco le quistioni.

» Primo. I conti del 1819, e quelli del primo semestre del corrente anno con quali leggi debbono essere riveduti e giudicati?

» Secondo. Da chi, ed in qual forma deve esercitarsi questo tanto importante sindacato?

» Per la prima parte sarem tutti di accordo, che non dovendo le leggi esercitare alcuna azione retroattiva, con i vecchi regolamenti debbono que' conti esser giudicati. Non così agevolmente converremo nella seconda parte, cioè nel determinare chi deve su que' conti portare il suo primo giudizio.

» Or il nostro Regno, in questi ultimi tempi, è andato soggetto a sì frequenti cambiamenti politici, che questa quistione non deve affacciarsi come nuova, ma bensì considerarsi come più volte risoluta col fatto. In effetto tribunali di nuova istituzione hanno spesso giudicato di vecchie controversie, secondo le vecchie leggi; e mai alcuno si è avvisato pretendere che gli antichi tribunali dovessero giudicare quelle antiche vertenze. La Commissione feudale, tribunale di novella istituzione, giudicò le antiche vertenze de' Baroni coi Comuni, e tutta la Nazione applaudì a quei giudicati. Quindi i zelatori del rito non dovrebbero, per *iscrupolo di coscienza*, pretendere che i conti del 1819, e quelli del primo semestre del 1820 fossero rimessi con cieca fiducia alla Gran Corte de' Conti e dovrebbero con buona pace soffrire che il Parlamento, Corpo di novella istituzione, ma già in pieno esercizio di tutte le sue facoltà, secondo il § 16 dell'articolo 131 della Costituzione, esaminasse ed approvasse i conti suddetti.

» Il voto generale della Nazione c'impone quest'esame, e non dobbiamo dissimulare che l'arbitraria, e tenebrosa amministrazione delle Finanze è quella che principalmente ci ha spinti a domandare una Costituzione.

» Per quella buona fede però che deve assisterci in tutte le nostre discettazioni, io confesso che *l'esame e l'approvazione de' conti*, attribuito al Parlamento dall'articolo 131 § 16 della Costituzione, pare, che debba essere preceduto dall'*esame di tutti i conti de' capitali pubblici*, assegnato ad una *Contadoria maggiore di conti* nell'articolo 350; perchè altrimenti le decisioni del Parlamento anderebbero soggette a quelle della citata Contadoria maggiore; locchè è assurdo.

» Ma di grazia, dobb'amo noi in tutto seguire alla lettera la Costituzione Spagnuola, e ci dimenticheremo di aver giurato di doverla modificare secondo le nostre usanze, e secondo i dettami della ragione, suprema legislatrice delle Nazioni libere?

» Noi abbiamo la Gran Corte de' Conti, che può bene corrispondere alla *Contadoria maggiore;* ma dove è mai la Contadoria *di valore*, e la Contadoria *della rendita pubblica*, di cui si parla nell'articolo 348 della Costituzione?

» Cittadini rappresentanti, in altre deliberazioni noi forse a ragione siamo stati molto circospetti, e non abbiamo voluto soverchiamente emancipare la Nazione, temendo d'offendere quella forma di governo che abbiamo adottata, e che dev'essere inviolabile: ma ora che siamo a trattare di Finanze diamo a questa Nazione stessa istituzioni veramente liberali, cioè tendenti efficacemente al bene di tutti. Il Re non può in questa parte avere desiderii, i quali discordino da quelli del suo Popolo; e questo popolo vuole con cognizione di causa soffrire le sue gravezze, e riconoscerne la necessità nel buon uso fatto di quelle gravezze medesime. Non si quistioni dunque per sapere quello che la Costituzione Spagnuola prescrive, ovvero quello che si pratica in Ispagna; ma liberi nei nostri giudizii vediamo soltanto quello che più giova ordinare intorno al rendimento de' pubblici conti. E se nell'amministrazione delle rendite pubbliche per l'anno 1819, e per i primi sei mesi del corrente anno s'incontra cosa che altamente offende la giustizia, non vada l'iniquità impunita, e si faccia conoscere a tutti che la pubblica pazienza ha anche essa i suoi limiti! La pubblica vendetta, o almeno la pubblica osservazione, lo colpisce!

» Ammesso dunque, che i conti dello Stato debbano essere rimessi alla Gran Corte dei Conti, perchè li esamini e li giudichi, e che indi questo primo giudicato debba essere sottomesso, come in ultimo appello, all'esame ed approvazione del Parlamento, vediamo come deve essere istruito questo processo, che tanto interessa la Nazione tutta, e quali informazioni debbano precedere la sentenza, affinchè i giudici possano giudicare con piena

cognizione di causa, ed avute presenti le ragioni addotte dall' una e dall' altra parte.

» Or chi sono le parti che compariscono in questo alto giudizio? Io veggo da una banda i pubblici Amministratori, che nel rendere i loro conti si fanno scudo dei rispettivi stati discassi, e de' particolari regolamenti dati per norma alle loro Amministrazioni; e dall'altra parte, o Signori, chi opporremo a tanti e sì potenti avversari?

» Chi ci garentirà la verità de' fatti asseriti? Ci abbandoneremo interamente allo zelo e alla religione de' Giudici?....

» No certamente, no. Questo è contrario a tutte le regole di una retta giudicatura. La causa della Nazione non deve agitarsi senza difensore; lo zelo, e la religione de' giudici dev'essere eccitato ed istruito dalle ragioni e dai fatti allegati dal suo difensore.

» Or la moltiplicità de' fatti che cadono in esame, e l' alta loro importanza richiede che la parte stessa, voglio dire, che la Nazione in corpo e da se stessa, difenda la sua causa, informi ed istruisca i suoi giudici.

» Difficile impresa, dirà taluno, e tumultuario giudizio ci si propone. No cittadini rappresentanti, il ciel mi guardi ch' io voglia in alcun modo dare al popolo occasione di uscire da quella calma, e da quella fiduciaria rassegnazione che garantisce il rispetto alle leggi, ed ai magistrati; ma la stampa rende facile l' impresa, e ci offre il mezzo di raccogliere il voto di tutti, senza chiamar alcuno a concione.

» Serviamoci di questo nobile moderno ritrovato in tutta la sua estensione; e mentre il sistema rappresentativo, con salutare provvedimento, allontana il popolo dal deliberare individualmente ne' pubblici affari, la stampa offre a ciascuno il mezzo facile di manifestare il suo voto pacificamente, e d' istruire coloro cui è riserbato il deliberare ».

» Se interpellate il pubblico voto su i conti dello Stato, prima che su questi conti sia portato alcun giudizio legale, la pubblica voce, che non può essere frenata da particolari segreti maneggi, farà tremare i malversatori, eserciterà una salutare censura, istruirà i giudici, e li metterà nella necessità di essere giusti. Ma se il voto del pubblico è posteriore al giudizio de' conti medesimi, prenderà quel voto tutte le apparenze di una irrispettosa, e riprovabile maldicenza, e servirà piuttosto ad alimentare il pubblico malcontento, che a correggere gli errori. Facciamo dunque in maniera che la forza della pubblica opinione serva prima di ostacolo alle colpe, ed indi di flagello ai colpevoli, se mai ve ne fossero. Preceda sempre l' ammonizione al castigo: la voce pubblica ammonisca, castighi la legge.

» In conseguenza del fin qui detto, io propongo di adottarsi in massima, che i conti dello Stato debbano in primo luogo pubblicarsi colla stampa, e diffondersi in tutto il Regno, per sentire il giudizio della generale opinione: che in secondo luogo il Parlamento, raccolto quel pubblico voto Nazionale, espresso colla libertà della stampa, e fattosi interpetre della più sana opinione generale, debba rimettere quei conti colle sue osservazioni alla Gran Corte de' Conti, acciò li giudichi a norma delle leggi; e che debba in ultimo luogo il Parlamento richiamare a se quei conti giudicati, ad oggetto di nuovamente esaminarli, ed approvarli o riprovarli, come ultimo supremo giudice in tale vertenza.

» Io domando finalmente che questa disposizione sia applicata ai conti del 1819 ed a quelli dei primi sei mesi del corrente anno; e che in conseguenza si principii da farli subito pubblicare in tutto il Regno.

» La Nazione vuole questa giustizia, vuole conoscere lo stato suo, vuole giudicare i suoi passati amministratori, quelli che l' han portata ad un passo violento, e periglioso, se non colle loro colpe, almeno colla loro tenebrosa procedura. E chi mai avrà il coraggio di sostenere che la Nazione la quale è pronta a far tutti i sacrifizi, per difendersi dagli esteri nemici, non debba ottenere dai suoi rappresentanti la consolazione di conoscere almeno quali e quante sono le sue piaghe?

Ogni uomo ragionevole pazientemente sopporta qualunque gravezza quando ne conosce la necessità, e questa necessità allora in tutta la sua estensione si appalesa, quando i conti dello Stato vengono sottomessi all' esame del pubblico.

» Non si tratta di punire con una nuova legge le vecchie colpe, ma si quistiona unicamente intorno al miglior metodo per eseguire una legge già esistente. Tra noi e presso tutte le nazioni colte gli Amministratori pubblici sono stati soggetti a rendere stretto conto della loro amministrazione, e da noi sicuramente nulla più di questo si domanda.

» Ma poichè crediamo che cogli antichi metodi il rendimento de' conti non corrispondeva all' oggetto, vogliamo adottare metodi nuovi, dalla retta e libera ragione dettati.

» Sia detto in due sole parole. Nei vecchio e nel nuovo ordine di cose i ministri sono tenuti al rendimento de' conti; ma noi crediamo che nel vecchio sistema i conti si rendevano in un modo tutto illusorio, e perciò facciamo voti, affinchè nel nuovo ordine di cose i conti siano renduti in una maniera la quale porti nell'animo di tutti la persuasione della giustizia, e la calma della verità.

» Cittadini rappresentanti, rendiamo omaggio alla pubblica opinione. Noi saremo salvi, se avremo dal canto nostro l' opinione pubblica. Le leggi di finanze le più gravose saranno in silenzio ricevute, e con animo volontario

eseguite, se dalla pubblica opinione riceveranno l'ultima, la tacita, ma la più efficace sanzione.

» Il Deputato Nicolai.

» Le armate, che ingombrano colla di loro estensione le superficie più vaste, che schiacciano col loro peso tutta la nazionale prosperità, e che fanno confondere le lagrime del vinto colle lagrime di un popolo vincitore, conculcato dagli stessi trionfi, formano le sagre falangi del dispotismo, scaltro sovente nelle sue turpi intraprese. Ed in fatti gli eccessi della coscrizione forzosa, quel gregge umano innumerevole ch'è strascinato a stringere un ferro non mai liberatore di Patria, uniscono per lo governo assoluto il doppio avvantaggio di trar vigore dai servi, e di lasciare irremovibile nelle sue basi il vetusto edifizio della tirannide. Ecco i figli della Nazione trasformati in servi de' Re, ecco la profusione persiana consegrata nei militari stabilimenti. Così le più belle speranze della Patria divengono i suoi flagelli, così la disciplina severa contribuisce ancor essa ad alimentare nel cuore de' giovani l'abitudine del servaggio, e i cuori i più ardenti di amor di famiglia, e di carità della Patria, vanno per gradi perdendo le più preziose affezioni in una carriera che separa gli uomini dalle domestiche cure, e dalle più care funzioni del cittadino. Ma nella terra beata ov' esiste una saggia distribuzione de' poteri, dove l'uomo disdegna di fare al trono il sacrificio de' dritti suoi più sublimi, dove il Re confonde le sue speranze e i suoi timori coi timori e colle speranze del cittadino, le poderose armate, che colla reclamata mercede si suggono la vigoria d'uno Stato, non sorgono che ne' giorni di calamità cittadina, o quando i potenti custodendo, come il fuoco di Vesta, il tesoro del dispotismo, maturassero ne' tenebrosi pensieri l'impresa codarda della degradazione de' popoli. Ma al primo sorriso di pace non finta, si dileguano gli eserciti poderosi fatali alla Patria data loro in tutela, e la Nazione, di gloria vigile ancora nel suo stesso riposo, accumula le forze di alta difesa pei giorni della sventura, arma il pugno dei suoi figli senza allontanarli dal domestico tetto, e brilla nel recinto del cittadino la spada vendicatrice de' dritti d'appresso all' aratro fecondatore di terre. Gli stipendiati guerrieri, per quanto sia esteso il di loro numero, non mai potran dirsi una nazione armata: ma le cittadine milizie presentano esse sole lo spettacolo di un popolo famelico di vittoria contro i nemici della sua dignità, d'un popolo che esprime il suo volere di non cangiare la sua libertà col riposo. Avventurata quella Nazione ch' abbia saputo creare istituzioni conservatrici di generose cittadine milizie! Sventurato quel popolo che serba ne' battaglioni stipendiati i germi corruttori che ne avvelenano il bene, e tendono a privare la Patria del braccio agguerrito de' suoi cittadini!

» Al grido dell' onore irritato da minaccie straniere, il popolo delle due Sicilie recente creatore di libertà nell' Italia, corre a brandire nobilmente la spada, e non mercenarie cittadine milizie, moltiplicate con bella gara, già annunziano ai nemici del bene, che il voto delle nazioni non cangiasi per le calunnie di folliculario impudente, o per gli ululati di ambasciatore infedele. Lo spirito dell' ordine presiede all' ardire de' forti; luminose istituzioni spogliate della rugine de' pregiudizii, stan secondando il santo ardore de' popoli, e la dottrina di libertà, protetta dalle leggi, genera non vani prodigi nella militar disciplina.

» Ma l' estesa capitale del Regno non siegue il sistema adottato dalle provincie, e le di lei milizie illustri per amor di Patria, e per ubbidienza alle leggi, hanno sofferto una perniciosa alterazione da un decreto bizzarro, che ha stimato abbracciare per Napoli principi affatto diversi da quelli che sono comuni a tutte le milizie del regno. La guardia circondata dal lustro di onorate memorie, che due volte protesse nei giorni scabrosi per la pubblica causa la tranquillità non facile a serbarsi in una città popolosa, ben meritava che per lei s' impiegassero de' principi più provvidi, e più conformi alle massime di un governo non assoluto. Era ben giusto che si premiasse ogni individuo col bandire dalle istituzioni ogni tendenza all' aristocrazia; era d' uopo che il lusso fosse intieramente proscritto, e che la moderazione nell' uniforme, e la generale modicità sulle spese secondassero i voti unanimi d' un popolo, per cui l' amor della Patria è divenuto il più imponente bisogno; e dovea osservarsi che sempre sorge una classe privilegiata, velenosa inimica dell' ordine, allorchè un' istituzione, per gli ostacoli che frappone, allontana dall' esercizio delle funzioni di Patria un grande numero de' cittadini: ed è per ultimo incontrastabile, che un patrio Stabilimento và ben presto a perire, tostocchè l'ambizione individuale non sia frenata, e la volontà del cittadino resti spogliata dal sacro dritto dell'elezione. Che dee per tanto pensarsi d'una milizia in cui la professione, quasi divenuta un sistema, non permette l' ingresso, che ai cittadini più agiati, in cui non perdesi il grado distinto, che colla vita?

» E che dovrà dirsi se a ciò si aggiunga, che il decreto emanato dal governo nei giorni anteriori alle funzioni del Parlamento, balzando dal rango coloro che han tanto meritato dalla Patria, non ha permesso che gli uffiziali delle milizie fossero scelti dagl' individui del corpo? Il grido universale ha prevenuto i miei lamenti, ed il ristabilimento dell'ordine e dei retti principii nella milizia, ch' è il più fermo

baloardo della Nazione dee operarsi colla medesima velocità con cui si son sovvertite dal decreto in quistione le basi della giustizia, e dell' uguaglianza concorde alla militar disciplina

» Il Parlamento Nazionale getterà prontamente uno sguardo su di un progetto tendente a distruggere un male che esiste, ed a prevenirne un più grande. Un cittadino inferiore a molti per ingegno, non secondo ad alcuno per carità di Patria, o per costanza nel suo proposito, otterrà senza dubbio, anche da coloro che rifiuteranno il suo progetto, la lode d' immacolate intenzioni.

» 1. Tutti gl' individui del Regno delle due Sicilie, che abbiano le qualità espresse negli articoli 3 e 4 dell' attuale decreto, d' un età non minore di 18, e non maggiore di 35 anni, son chiamati a far parte delle milizie Nazionali. Gl' individui d' un' età maggiore saranno accolti come volontarii durante il servizio di pace, cioè per guardie, esercizii, e rassegne, purchè possano per le loro circostanze esser proprii al servizio, e non oltrepassino i 45 anni compiti. In tempo però di necessità pubblica il servizio sarà obbligatorio anche per quest' ultimi; e perciò tutti dai 18 sino ai 45 anni saranno iscritti ne' ruoli delle milizie.

» 2. Il loro uniforme sarà di color verde. Ogni ricamo è proibito, anche per gli uffiziali. Le spalline di quest' ultimi deggiono essere di argento, ma di poca spesa; e tutti deggiono far uso del cappello colla coccarda, e senza alcuna guarnizione.

» 3. Ogn' individuo deve avere un' annua rendita di fondiaria non minore di duc. 20. o una professione qualunque. I serventi domestici, i così detti giornalieri; i così detti giovani di bottega, ed altri mercenari di simil fatta restano eccettuati: potranno però essere ammessi ad ogni loro richiesta, purchè provino di aver la rendita fondiaria di annui ducati 20.

» 4. Tutto ciò che fa perdere la qualità di cittadino del Regno delle due Sicilie, secondo l' art. 44 della Costituzione; tutto ciò che ne sospende le funzioni, a tenore dell'art. 45 della Costituzione medesima, farà escludere gli individui dalle milizie provinciali o per sempre, o finchè duri l' impedimento, secondo gli enunciati articoli.

» Resta però fermo ciò che si è detto nel l' art. 3 per riguardo ai servi domestici.

» 5. Ogni Compagnia sarà composta di 85 individui In ognuna di essa vi sarà un Capitano, un Tenente, ed un Sotto-tenente.

» 6. Quattro compagnie formeranno un battaglione, e saran comandate da un Maggiore; e tre battaglioni formeranno un reggimento, che sarà comandato da un Colonnello, che abbia appartenuto alla truppa di linea.

» 7. Ogni reggimento della guardia sarà comandato da un Colonnello, che abbia appartenuto alla truppa di linea.

» 8. Tutti i reggimenti della guardia saran comandati da un Generale o in attività, o ritirato, scelto a tal' uopo dal Parlamento.

» 9. Tutti gli Uffiziali deggiono essere eletti dagli individui del reggimento, ad eccezione dei Colonnelli. Quest' ultimo sarà scelto, a pluralità assoluta, da tutti gli Uffiziali dei reggimento.

» 10 Tutti gli altri Uffiziali del reggimento saranno scelti dagl' individui del reggimento, a maggioranza relativa. Tutti gl'individui che deggiono formare una Compagnia, eleggeranno il loro Tenente, Capitano, e Sotto-tenente. Gl' individui che deggiono formare un battaglione eleggeranno il Maggiore.

» 11. Il Generale non potrà restare nell' impiego più di tre anni. Gli altri Uffiziali non potranno restarvi più di due anni. Non si dà luogo a conferma.

» 12. Vi sarà per ogni provincia una Compagnia di militi a cavallo: e sarà vietata ogni scuderia di Corpo, o di Compagnia.

» 13. È nella facoltà degl' individui di aggregarsi nella Compagnia de' fanti, o a quella de' cavalieri.

» 14. In ogni festa di doppio precetto si faranno le evoluzioni militari; e nell'ultima settimana di aprile si faranno gli esercizii generali nei capoluogo della provincia. Il dippiù è rimesso alla discrezione dei Maggiori, Colonnelli, e Generale.

» 15. Ogni Compagnia passerà rivista due volte al mese nel giorno di Domenica. Ogn'individuo, oltre il fucile in buono stato, dovrà mostrare alla rivista venti cartucci di carica.

» 16. Il Governo all' occorrenza dovrà provedere ogni reggimento di milizie provinciali de' competenti artiglieri, e della competente grossa artiglieria.

» 17. In ogni reggimento vi dovrà essere una Compagnia stipendiata: essa sarà pagata dalla cassa comunale di ciascuna provincia.

» Le autorità militari potranno disporre di tali Compagnie, come degli altri soldati di linea: non potranno però esser chiamate a prestar servizio fuori della provincia, senza un'ordine del Generale dei militi.

» 18. Le Compagnie non stipendiate dovranno equipaggiarsi a loro spese: le Compagnie stipendiate dovranno equipaggiarsi a spese delle rispettive provincie. Lo stipendio sarà proposto dalle Deputazioni provinciali, e fissato dal Parlamento, che darà una regola generale per tutte le provincie.

» I militi giunti all'età di anni 45 potranno ritirarsi dal Corpo.

» 19. Coloro che mancheranno in offizio saranno per la prima volta avvertiti dai superiori; per la seconda volta, condannati a pagare una multa di carlini 20, che il Capitano

distribuirà ai poveri; la terza all'arresto nelle loro abitazioni, per un tempo non maggiore di giorni quattro. La quarta mancanza sarà punita col denunziare al reggimento che tali individui hanno mai meritato della Patria. Se gli stessi individui continueranno a mancare, perderanno per anni tre i dritti civili per riguardo alle elezioni. Per delitti e misfatti contemplati dal codice penale, gl'individui delle milizie dovranno essere giudicati, come gli altri cittadini, dai tribunali ordinarii.

» 20. Le due prime pene di cui si è parlato nell'articolo antecedente saranno applicate dal Capitano; le altre due dal Colonnello, dopo aver inteso il parere di dieci proprietarii individui del Comune dell'individuo, che avrà mancato, distinti per la loro probità, e di un'età non minore di anni 50.

» 21. Perchè abbia luogo tutto ciò che trovasi scritto nell'articolo decimnuono, è d'uopo che le mancanze siano avvenute senza di alcun interrompimento.

» 22. Coloro che hanno ben meritato della Patria coll'attaccamento ai doveri contratti nell'aver fatto parte del corpo delle milizie provinciali, dietro un rapporto concorde degli uffiziali della Compagnia, Maggiore, e Colonnello, saranno premiati dal Parlamento Nazionale, col farsi di essi onorata menzione in un'atto che sarà depositato nell'Archivio del Parlamento medesimo.

» 23. L'attuale guardia di Sicurezza di Napoli è aggregata al corpo delle milizie provinciali, colle condizioni esposte negli articoli precedenti di questo decreto.

» 24. Restano abolite tutte le leggi con gli atti emanati sin oggi da qualunque autorità per rapporto alle milizie provinciali, e Guardia di Sicurezza.

» 25. Il Ministrò della Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Deputato Trigona:

» Voi non ignorate che non è mai abbastanza prospera quell'associazione politica in cui vi sia alcuna classe di cittadini, che estranea a molti riguardi ai rapporti sociali, vive sua vita a spese delle classi utili e laboratrici. Della qual cosa persuasi molti Governi che intendono al bene generale de' loro Stati, han sottratte alle Società tutte le corporazioni di peso, ed alcuna volta dannose.

» Le comunità religiose, le quali esistono nel Regno, e specialmente in Sicilia, non sono, che una classe numerosissima d'individui destinata a marcire nell'ozio, ed a trarre alimento dai sudori dell'industre agricoltore. Esse in oltre producono un gran male, mentre l'abolizione della feudalità e de' fedecommessi ha restituiti al libero commercio dei Cittadini le proprietà d'ogni maniera, la conservazione delle comunità religiose mantiene perpetui e inalienabili i loro beni fondi, ed arresta in parte quella libera circolazione che le migliori leggi han proclamata. È fuori dubbio quindi che questa classe numerosa di uomini debba rivolgersi a più utile destinazione. Così è stabilito in tutte le parti della culta Europa: così fu praticato in Napoli una volta; così dovrà essere per la Sicilia.

» In conseguenza di tutto ciò, vi propongo la soppressione degli ordini religiosi. Ma perchè da un bene non ne risulti una ingiustizia, e, a dir così, un'attentato all'altrui proprietà, eccito la vostra rettitudine a dar destino regolare ai beni che oggi dalle comunità si possiedono. Tutti i beni attualmente posseduti dalle comunità religiose non sono nella massima parte, che largizioni spontanee fatte nei vari tempi dagli abitanti di quel Comune ove gli ordini religiosi sono stabiliti; e dippiù tutti i frutti di tali beni in quel Comune regolarmente si consumano. Per la qual cosa sembra chiaro che avverata la soppressione, debbano i beni dei religiosi soppressi ritornare al Comune da cui partirono, ed in cui la consumazione si è fatta. Per altro noi abbiamo moltissimi Comuni che non hanno alcun patrimonio, ed i cui abitanti non possono altrimenti sostenere la loro composizione politica, che a via d'imposte, le quali tanto più riescono gravose, quanto più sono inseparabili dalle contribuzioni verso lo Stato.

» Premesse queste idee, ecco il progetto che propongo, e sottometto alla vostra discussione.

Art. 1. Tutte le comunità e corporazioni religiose sono soppresse.

Art. 2. I beni di qualunque natura dalle stesse sinor posseduti formeranno patrimonio di quel Comune, ove attualmente esistono le corporazioni sopradette.

Art. 3. Gli ex-frati tanto maschi, quanto femmine professi, o che avranno compito il loro noviziato, goderanno di un vitalizio di grani quaranta al giorno per ciascheduno, pagabile da quel Comune che ne possiede i beni.

Art. 4. I beni divenuti comunali saranno distribuiti e dati a censo redimibile a piccole partite agli abitanti di quel comune, nel di cui territorio esistono, preferendosi quelli che non hanno proprietà, o che ne hanno poca.

Art. 5. Le rendite annuali saranno destinate:

» 1. Al pagamento di debiti legittimi.

» 2. Alla costruzione e riparazione delle strade comunali territoriali.

» 3. Alla istituzione di un monte agrario.

» 4. A tutti gli oggetti di beneficenza.

Il Deputato Dragonetti.

» Gl'infelici nostri fratelli della guarnigione di Palermo, dopo aver fatti de' prodigi di valore il giorno 17 e 18 luglio, per soffocare nel suo nascere la ribellione di Palermo, fu-

rono soverchiati dal numero, e condannati a vivere nello squallore della carcere, senza vitto, e senza vestimenti,

» Lungi dall'essere considerati dal nostro Governo come prigionieri di guerra, il che sarebbe legittimare la più atroce delle popolari rivolte, io domando che essi siano riguardati come degni di molta lode e di premio.

» Quindi propongo che loro siano pagati i soldi in attrasso, per i mesi che sono stati nella deplorabile posizione di vedersi ad ogni istante vittime della plebe furente, che li caricava d'insulti e di contumelie.

» Dippiù propongo che la piccola gratificazione concessa loro dalla clemenza del Principe Vicario Generale, per coprire la nudità della persona, e delle rispettive famiglie, se non si può aumentare dalla vostra generosità e giustizia, non sia almeno ad essi imputata come parte de'soldi, dei quali vanno creditori. »

Il Deputato Mazzone:

» Sin dai più rimoti tempi è stata la Sicilia lacerata dalle aggressioni baronali, e fin da allora degli aggressori se ne è riconosciuta la mala fede. Quindi nell'anno 1443 si dispose nella città di Siracusa il congresso di un Parlamento all'oggetto di esaminarsi quali fossero le terre baronali, quali le demaniali; ma siccome quel Parlamento fu composto di tanti Baroni, ed un Barone primario usurpatore funzionava da vice-regnante, così il risultato dello stesso riuscì a vantaggio dei medesimi Baroni.

» Verso il sedicesimo secolo però sorse un uomo quanto coraggioso, altrettanto zelante pel demanio, ed iscorgendo le serie dilaniazioni, e le profonde piaghe al demanio recate, pensò di bene rimontare alla origine dei feudi, castella, tonnare, ed a tutt'altro di pertinenza demaniale, e così descrisse topograficamente di ognuno de'medesimi la qualità, i prodotti, la legittimità degli acquisti, o la usurpazione fattane al demanio per la imbecillità de'Regnanti, o per l'avarizia de'suoi Ministri.

» Dispiacque oltremodo questo lavoro cotanto esatto ai baroni usurpatori, chè essi si impegnarono d'involare la vita all'autore di una tale opera, il quale si rifugiò nelle Spagne ove ricevette asilo, e sussistenze.

» Questi si fu il rinomato Luca Barbieri; ma intanto i Baroni adoperarono presso il Sovrano di quel tempo tanti sutterfugii, che giunsero a riportare una provvidenza colla quale si prescrisse che i capibrevi di Luca Barbieri non si dovevano attendere, e soltanto le di lui allegazioni allegar si potevano nel foro per potersene ritrarre dei lumi.

» I Sovrani successori più attenti ai propri doveri emanarono di mano in mano delle ordinazioni per reintegrare al demanio tutti i beni dismembrati; i quali per essere di natura demaniali erano inalienabili; ma siccome un Barone sempre veniva prescelto a quel Vice-regnato, così qualunque disposizione stabilita per sì fatta reintegra rimase elusoria, ed inoperativa: quindi l'Erario ha dovuto soffrire l'indigenza, e quei popoli sono stati costretti supplire ai bisogni dello Stato coi sudori delle proprie fatiche: mentre che i Baroni sollazzavansi nei stravizzi, nei divertimenti, e nelle orgie notturne.

» Or però, che la Provvidenza si è benignata farci abbracciare la politica Costituzione di Spagna, e che ci ritroviamo svincolati dal fantasma della feudalità e dell'Idra sdegnosa dei Baroni, sembra cosa ragionevole che tutto quanto del demanio si ritrova ingiustamente alienato, allo stesso venisse subito reintegrato; giacchè essendo inalienabile, ed intangibile ciò che è demaniale, qualunque sia il lasso del tempo, non può nel possessore apprestare un legittimo titolo al sostegno del possesso, da poichè per addursi la prescrizione abbisognano, il giusto titolo, la buona fede, ed il continuato possesso: lo che manca negli usurpatori Baroni.

» Per la pronta riuscita di tutto questo, sarebbe opportuno incaricare le Deputazioni Provinciali delle sette Provincie della Sicilia, le quali sotto la propria responsabilità, dovessero pubblicare un editto contenente che ogni possessore infra giorni quaranta debba esibire il titolo del suo possesso onde riconoscersi la legittimità, o illegittimità, altrimenti s'intendono i beni devoluti alla Nazione. Nel caso della esibizione, le dette Deputazioni, ognuna per la sua provincia, ne debbe fare lo esame, e rilevando che il titolo esibito sia illegale, o apocrifo, deve eseguire la reintegra a pro della Nazione. Di tutte le operazioni le Deputazioni devono farne ragionato rapporto in un coi documenti presentati a questo Parlamento per potersi osservare se la condotta della Deputazione sia stata imparziale ed esatta.

» Acciò si possano sapere quali siano stati i beni usurpati, sarà di scorta l'opera enunciata di Luca Barbieri, della quale se ne conservano due esemplari nelle librerie di Palermo, dette del Senato, e del Collegio nuovo.

» Col modo inibitorio similmente le stesse Deputazioni Provinciali reintegreranno alla Nazione tutti i beni dei Monaci, Conventi, Grancie, Romitaggi e Monasteri, e su le rendite dei medesimi assegneranno ad ogni Monaco Sacerdote lo rendale voluto dal Concordato ultimo, e ad ogni Monaco professo, senza che sia Sacerdote, la medietà di quanto si costituisce al primo. Alle Monache professe assegneranno tarì tre siciliani, per ognuna delle medesime. Quello che sopravanzerà, unito alla rendita degli altri beni che si reintegreranno, s'impiegherà alla soddisfazion de'pesi e delle contribuzioni, che quei co-

muni son tenuti a corrispondere allo Stato nazionale ed al mantenimento del culto divino delle opere di pietà e pubblica beneficenza, a che fossero forse tenuti i conventi per disposizione dei pii istitutori.

» Non mi affatico a dimostrarvi la giustizia di queste proposizioni, poichè ognun di noi ne rimane pienamente convinto. Mi auguro perciò che i vostri perspicaci ingegni, che avete sviluppati con tanta facondia e maschia eloquenza in questo augusto consesso, saranno per accoglierle. Saggi Deputati, non indugiate su di questo importante affare, a dare la providenza, poichè arrecherete bene sommo alla Nazione e mostrerete ai popoli, che la giustizia (come dice uno dei Padri della Chiesa S. Agostino serm. 80): la giustizia spezza le catene ingiuste. *Injusta vincula rumpit justitia.* »

Il Deputato Giordano — Il Segretario di Stato Ministro della Guerra, con due decreti reali del 27 dello scaduto ottobre, da lui sottoscritti, ha fatto sanzionare dal potere esecutivo due decreti del Parlamento, il primo con cui si ordina di aprirsi allo stesso Ministro della Guerra un credito di ducati 850000, ed il secondo con cui al medesimo Ministro si apre un nuovo credito di ducati 50000.

» È inutile il ricordarvi, o Signori, che ciò sia contro la Costituzione, la quale, se per le leggi vuole la sanzione Reale, per molti oggetti, e precisamente per quelli di cui si tratta nei succennati decreti nè la vuole, nè può volerla. L'articolo 131 ha 26 numeri, i quali non possono avere tutte le caratteristiche, le quali convengono al primo, con cui si accorda al Parlamento la facoltà di proporre e decretare le leggi. La sanzione, secondo ci avvisano i savii Spagnuoli, è un correttivo dell'impero della moltitudine in materie che impegnano nel medesimo tempo le virtù ed i difetti dello spirito, e tali non sono tutte le materie di cui fa menzione l'articolo 131, se per tutti i 26 numeri del summentovato articolo si ricerca la sanzione reale. Il Re con negare la sua sanzione renderebbe nulla per un anno la nomina del Tutore dato al Re minore, ed il dritto del Parlamento di recare ad effetto la responsabilità dei Ministri. Se per ciò che riguarda il numero dei soldati, o le spese della Pubblica Amministrazione, i decreti del Parlamento hanno bisogno della sanzione Reale, il Re col dritto di negarvi la sua sanzione potrebbe far restare la Nazione senza soldati, e senza rendita per un anno; assurdi troppo grandi e visibili e che dispensano dal bisogno di marcarne le ulteriori pessime conseguenze.

» Di più dalla lettura dell'articolo 111 del regolamento interno si ha che non tutti i decreti del Parlamento siano soggetti alla sanzione Reale; e perciò questa deve restringersi nei soli casi dove la Costituzione espressamente le richiede, e debbono i numeri 2 e 26 dell'articolo 131 considerarsi come tante eccezioni del numero 1 e perciò non soggette le cose in essi contenute alla sanzione del Re.

» Ciò posto io propongo di esaminarsi dal Parlamento se la sanzione fatta dare dal Ministro della Guerra ai due surriferiti Decreti sia o no, regolare; e di procedersi a quanto si conviene per la stretta osservanza della nostra Costituzione.

Il Deputato De Luca Antonmaria:

» Nella collazione di Benefici Ecclesiastici, specialmente di canonicati, in alcune Diocesi si è praticata una ingiuriosa privativa, per quei soli aspiranti, nati ne' Capi-luoghi delle Diocesi e delle Cattedrali. La prepotenza baronale, l'ambizione e l'intrigo degli aspiranti, e talvolta l'imbecillità, o il favore degli Ordinari, ha fatto conservare questo mostro d'ingiustizia, che tuttavia opprime il merito e l'eguaglianza dei dritti di ciascuno aspirante diocesano, con essersi conferiti, come di esclusiva giustizia, i Canonicati a soggetti che altri luminosi meriti non avevano, se non di essere nati nelle residenze Cattedrali.

» Un simile abuso deve scomparire nell'epoca in cui siamo, e perciò, facendone oggetto di discussione, domando dal Parlamento l'abolizione di tal consuetudine, che suona lo stesso che dispotismo feudale chiesastico.

Il Deputato Ferdinando de Luca:

» Se il voto dei Popoli della Monarchia delle due Sicilie vi ha qui riuniti per esporvi i di loro bisogni, la Daunia, ben infelice pel rapido passaggio dalla ricchezza alla povertà, viene per mezzo mio ad implorare le dovute benefiche provvidenze, il vostro soccorso. Troppo felice la Capitanata all'ombra delle sue industrie, e delle provvide leggi di Alfonso di Aragona, godea i frutti di una estesa agricoltura, e di numerosi armenti nudriti dai suoi salubri pascoli. Ma tanta felicità, e le ricchezze de' Danni restarono vittime della rapace avidità di stranieri, e di leggi finanziere, progettate da un Ministero, che ignorava quel paese.

» Vastissime campagne seminate di cereali, verdeggianti pianure coperte di armenti, ecco le ricchezze della Puglia, che formavano la più gran parte della prosperità nazionale. L'agricoltura e la pastura, primigenie, e feconde sorgenti della vera ricchezza, si davano a vicenda la mano per assicurare perenni dovizie a coloni pugliesi, ed una costante base di prosperità al Regno tutto.

» Queste due fonti di ricchezza nazionale erano così sicure ed inesauste nella Daunia, che tutte le cure furono all'agricoltura, ed alla pastura consegrate, quindi ne' tempi di ignoranza tutto fu in Puglia sagrificato a que-

ste primitive sorgenti di ogni prosperità, ed i boschi, e la vite, e l'olivo.

» Ciò posto era ben facile al Governi di formar con quella della Puglia la ricchezza del Regno: bastava proteggere l'agricoltura, e rispettare le verdeggianti pianure che danno il desiderato pascolo agli armenti.

» Or non si vedrebbe quella sitibonda terra scoverta di piante reclamare l'industre mano dell'agricoltore, che non più vi porta da per ogni dove l'aratro. In pochi anni tutta è cambiata in triste apparato di miserie la ricchezza dei Dauni. Il primo passo fatto per la distruzione di quella Provincia fu la legge emanata nel decennio, colla quale i possessori del tavoliere furono obbligati, fra un termine perentorio di censire le terre a coltura, ed i pascoli, sopra i quali avevano già profuse le di loro sostanze. E chi mai avrebbe fatto trascorrere il perentorio, per perdere quegli stessi feraci campi, su' quali tante migliorie avea fatto! Quel Governo profittò di questa circostanza, e riscosse dai Pugliesi incalcolabili somme, a pagar le quali taluni versarono quel capitale che dovea far fronte alle spese necessarie per le industrie, taluni venderono ai speculatori i prodotti futuri, ed altri, cadendo tra le mani d'ingordi usurai, han finito per ceder loro i campi, le industrie, e fin le case da essi abitate. Moltissimi esempi si contano di queste vittime infelici della loro buona fede, e non v'ha paese in Puglia, che non ne conta più e più casi funesti. Ciò ha prodotto un altro male, ed è che caduti i fondi nelle mani di questi avoltoi ignoranti, la maggior parte dei campi, poco producendo sotto la cura di persone inesperte, è finalmente rimasta incoltivata, a danno della ricchezza Nazionale. La seconda causa della povertà de' Pugliesi fu l'avvilimento de' prezzi de' cereali, tanto pei favori accordati all'immissione de' grani di Crimea, quanto per l'impedimento dell' estrazione fatta per mezzo di leggi doganali alterate. Finalmente gli ultimi passi fatti dal caduto ministero contro la prosperità dei Pugliesi furono le leggi de' 13 e de' 29 Gennaio 1817, colle quali si pose in campo una frode presunta su' contratti stipulati, non ostante il trattato di Casalanza, con cui erano rimaste approvate le vendite e le censuazioni fatte nel decennio, e non ostante una legge posteriore, che approvò le censuazioni di Puglia: quindi contro ogni dovere si attaccarono come nulle o difettose le censuazioni già eseguite ed approvate dallo stesso Governo, e si ordinò una nuova censuazione immaginata per trarre nuove somme dagli infelici proprietari. Fu allora che le prime famiglie di Puglia caddero nell'avvilimento, altre fallirono sul momento, altre di mano in mano; e già sentiamo cadenti, con universale stupore, delle famiglie milionarie, ricche d'altronde di fondi, e d'industrie. Fu allora che i poveri coloni caddero irremisibilmente tra gli artigli degli usurai; fu d'allora che in Puglia cominciò a diminuire la seminazione che tuttavia va sempreppiù scemandosi; fu da allora in fine, che l'infelice proprietario spogliato de' suoi averi, senza speranza di migliorare il suo stato, cominciò a meditare una riforma ministeriale, o politica, ma d'accordo col Re, il cui solo nome svegliava nel petto di tutti amore ed impegno di sottrarlo dall'inganno in cui era. Si alzò la voce degl'infelici, spingendosi sino al Trono; ma la lega ministeriale avea talmente circondata la regia del migliore de' Re, che le voci de' popoli o non giungevano a lui, o si proclamavano per voci rivoltose di pochi miserabili. E come no, se mentre i Pugliesi domandavano o un respiro per adempiere al versamento delle somme dovute, o il pagamento in derrate, se mentre l'ottimo Re toccato dai bisogni de' suoi popoli non era alieno a loro accordare l'una e l'altra delle grazie domandate, tali domande si respingevano dal ministero, e le derrate de' debitori si facevano vendere all'incanto, fino alla metà de' prezzi che allora correvano? Quale rovina per un povero proprietario, che dalle sue derrale contava ritrarre una somma di mille, allorchè l'oppressione la riducea alla metà? Dietro di questo racconto, ritratto dai fatti, immaginatevi, o Padri di una Nazione avvilita, che invoca il vostro soccorso, qual'è lo stato presente della Capitanata.

» Sarei troppo lungo se volessi in una sola mozione parlarvi di tutti i bisogni di quella Provincia, dei mali che soffre, e dei rimedii costituzionali che attende da voi, e dal Re, or non più circondato da persone intente solo a far la di loro fortuna, ma da un'Augusta Rappresentanza, e da un figlio adorato, che noi tanto amiamo, e che forma la delizia di questo Regno. Mi riserbo di farlo a tempo più opportuno, quando provocherò dalla vostra giustizia l'annullamento delle leggi de' 13 e de' 29 gennaio 1817, e la ritenzione del quinto sui canoni del Tavoliere, dovendo l'imposizione fondiaria esser a carico del padrone diretto, e non del censuario. Ma per darvi ora un'idea della mia patria infelice, non saprei altrimenti esprimerlo, che coll'esempio di Tantalo, il quale immerso nell'acqua, moriva di sete.

» Ogni Pugliese ricco in beni fondi, in armenti ed in ogni specie d'industrie è vicino a restare oppresso dalle sue stesse ricchezze, perchè mancante de' mezzi per spingere innanzi le industrie.

» Intanto mentre dei pagamenti scaduti minacciano un fallimento generale, e già delle case ricchissime han fatto punto, la mancanza del contante che prontamente necessita per la seminazione minaccia un abbandono generale

della maggior parte delle terre di già preparate. Io lascio a voi il riflettere a quale inevitabile rovina andrebbe incontro questo Regno se ciò accadesse, che pur disgraziatamente accaderà se un pronto rimedio non salverà quella Provincia del Regno tanto benemerita.

» Quindi non posso trascurare un solo istante per implorare l'autorità vostra in un'affare di tanto interesse, e che trascurato porterebbe ad una inevitabile perdita una delle più belle e più ricche Provincie del Regno Quanti campi sono minacciati di rovinoso abbandono per mancanza di denaro, onde compiere i lavori agrarii! I più ricchi Pugliesi sono questi i primi che rimarranno le loro terre incoltivate, se loro mancheranno gli opportuni soccorsi. Gli ingordi usurai, attenti a fabbricare la loro fortuna sulle rovine altrui, non saranno più contenti delle antiche usure: essi vorranno aggiungervi delle nuove. In questo stato di cose quella Provincia, che pur merita un vostro riguardo, implora per mezzo mio, non già porzione delle vostre proprietà, non parte dei fondi dello Stato, non diminuzioni di pesi, che pure è pronta a pagare, finchè la vostra saviezza non crederà giunta l'epoca fortunata per fare sentire ai Popoli delle due Sicilie il vantaggio di un'ordinanza paterna: essa implora la vostra autorità per uno stabilimento qualunque, atto a far loro trovare dei pronti soccorsi, affinchè sulle terre già preparate possa farsi la seminazione de' cereali, la cui mancanza farebbe mancare gran parte delle risorse nazionali.

» Uno dei mezzi più conducenti che da quella Provincia mi viene indicato egli sarebbe lo stabilimento in Foggia di una cassa di sovvenzione, formata, come la cassa di sconto progettata, di azioni de' particolari: quelli che domanderanno somme potranno ottenerle, dopo aver presentato alla suddetta cassa il registro di fondiaria e l'ipoteca, e pagheranno un tanto per 100. Io presento alla vostra saviezza un progetto di decreto all'oggetto, e domando che voi, dichiarando urgente questo affare di tanto interesse, ne facciate la discussione nel più breve termine possibile. »

Il Deputato Netti fa riflettere, che il progetto aveva rapporto col regolamento generale per disporre le casse di sconto per Provincie; è quindi la mozione rimessa alla Commissione corrispondente.

La mozione di seconda lettura fatta dal Deputato Colaneri su i disordini della Provincia di Molise, e su i provvedimenti per portarvi rimedio, è anche rimessa alla Commissione Provinciale e Comunale.

Il presente che il Sig. Cagnazzi invia al Parlamento del primo volume della sua opera col titolo — Saggio sulla popolazione del regno di Puglia nei passati tempi, e nel presente — Napoli 1820. Dalla Tipografia di Angelo Trani — viene accolto; e si ordina di farsene onorevole menzione.

Per la memoria di economia politica del Duca di Craco, si ordina similmente che se ne faccia onorevole menzione.

Si da lettura d'alcuni progetti presentati al Parlamento da vari Cittadini: si stabilisce di mandarsi per l'esame alle Commissioni corrispondenti.

Il Deputato Arcovito presenta al Parlamento alcune osservazioni sulle modifiche della Costituzione, fatte dal Cittadino Domenico Oliva. Si ordina di rimettersi alla Commissione di esame e tutela, e di farsene onorevole memoria.

Il rapporto dell'anzidetta Commissione, sulla dimanda dell'Arciprete di Maio, si determina di stamparsi insieme col ricorso.

La Deputazione Provinciale di Terra di Otranto fa un rapporto sullo stato di quella Provincia. Si determina di mandarsi alla Commissione Provinciale e Comunale.

Dietro l'invito del Presidente, il Deputato Poerio dà conto, ne' seguenti termini, dell'incarico eseguito dalla Deputazione spedita a S. M. il giorno 30 ottobre.

Signori! La deputazione da voi nominata per presentare a S. M. il decreto del Parlamento contenente le modifiche della Costituzione sul Consiglio di Stato, si recò, giusta l'avviso, al Real Palazzo alle sei della sera del 30 ottobre. Onorato da' miei compagni dell'uffizio di portar la parola, e prese prima le loro istruzioni, mi espressi presso a poco in questi termini.

» Sire! Uno de' principali doveri della Rappresentanza Nazionale era quello di adattare la Costituzione Politica delle Spagne di cui V. M. ci ha fatto dono, ai bisogni delle nostre Provincie.

Il Parlamento, nell'occuparsi di questo importante lavoro, ha creduto di dover incominciare dalla parte organica del Consiglio di Stato. La pronta esistenza di questo Senato, di fiducia della Nazione, destinato a rischiarare la coscienza del Monarca, è indispensabile per mettere in attività il sistema costituzionale, ed il Parlamento, nel dar la preferenza a quest'oggetto, ha inteso di secondare i nobili desiderii della M. V., e di assicurare i suoi veri interessi, inseparabili da quelli della Nazione, che si fa una gloria di averlo per suo Capo. Il numero di 40 Consiglieri, essendo sembrato superfluo, è stato ridotto a 24.

» Due soli Ecclesiastici, e non più, sono stati creduti sufficienti a portare i loro lumi in questo consesso.

» Non essendovi fra noi che de' Grandi di Spagna puramente onorifici, è stata giudicata inapplicabile al nostro Paese quella parte dello Statuto, che accorda loro un privilegio di classe. Ma nel tempo istesso, e per la stessa

ragione, non è stato posto verun limite al numero de' Nobili, che possono entrare nel Consiglio di Stato. In tal guisa i discendenti dei nomi istorici, de' quali abbonda questo Reame, chiari per illustri ricordanze, e pari agli altri Cittadini non avranno altra misura per ottener quest' onore, che quella del loro merito.

» La certezza che indistinto ed uguale sia l'affetto di V. M. verso le Popolazioni tutte del Regno, e che egualmente vivo sia il loro attaccamento, e la fedeltà loro verso la sua augusta persona, ha determinato il Parlamento al pensiero che le proposte de' Consiglieri di Stato siano fatte per Provincia. Così V. M. sarà nel grado di conoscere i bisogni ed i voti di tutto il suo Popolo; così potrà Ella circondarsi de' lumi dell' universale; così non vi sarà alcuna parte della Monarchia, che non abbia presso il Trono l' uomo inteso de' suoi mali, e delle sue risorse.

» In fine per assicurare sempre più l'utilità de' loro consigli, e per non far perdere il frutto dell' esperienza, ha creduto il Parlamento che i Consiglieri di Stato non possano essere trasferiti ad altra carica.

» Queste sono, Sire, le modificazioni apportate in questa parte della Costituzione. Esse son contenute in questo decreto, che la Deputazione a' termini dello Statuto, in nome del Parlamento, ha l' onore di presentarle. Lo spirito che l' ha dettate è quello del più deciso attaccamento, e della più salda fedeltà per la M. V., e la sua Real famiglia.

S. M., ha risposto presso a poco in questi termini.

» Ringrazio il Parlamento di quanto mi ha esposto. Ricevo con piacere l'atto che mi avete presentato. Lo prenderò in esame ».

È tempo della discussione sul rapporto della Commissione della Legislazione per li detenuti Generali Naselli e Church.

Avverso il parere della Commissione, che aveva proposto di non esservi luogo a procedere, il Deputato Saponara, che ne fa parte produce il suo avviso particolare.

» Altra volta vi esposi quanto a S. A. R. il Vicario di S. M. riferirono i Signori Tenenti Generali Naselli, già Luogotenente Generale nella Sicilia, e Church già ivi Comandante delle armi su i disastri avvenuti in Palermo nella metà dello scorso luglio: Vi esposi il *Cenno Storico* che ne scrisse l' officiale Caflero, col Real Decreto per lo quale S. A. R. ad una giunta mista di togati e militari chiese l'avviso se abbiasi ad autorizzare la giudiziaria procedura su quei disastri riferibile per quello che riguarda essi Signori Naselli, e Church, giusta i reali decreti de' 19 ottobre 1818 e 22 luglio 1820. Vi esposi la decisione de' 29 scorso settembre, per la quale quella giunta, per l' art. 226 della nostra Costituzione, disse che tale affare sia di competenza del Parlamento: Vi esposi in fine l' opinione della Commissione di Legislazione, la quale nell' affare medesimo, in cui finora non vi sono altre scritture, che le asserzioni di quei due Tenenti Generali negli esposti di loro due rapporti, e di cui la giudiziaria procedura, od istruzione non solo non è compita, ma non è neppure aperta, o cominciata; e ciò non ostante essa Commissione di Legislazione ha deliberato diffinitivamente non esservi luogo a procedere riguardo alla responsabilità de' Signori Naselli e Church, e non essere di sua cognizione l' abbandono dell' Isola della Sicilia, che loro si volesse imputare. Vi proposi quindi che cinque oggetti di esame l'esposte scritture presentano alla giustizia del Parlamento, reclamata da quei due Tenenti-Generali, dietro gli energici officii per l' inglese Sig. Church reiterati dal Ministro di S. M. il Re del Regno riunito della Gran Brettagna, presso S. M. che felicemente ci regge.

» I. I Tenenti-Generali Naselli e Church hanno, o no, ben diretta, e distribuita la forza de' soldati in Palermo, e ne' di lei Castelli di Sanità, Castellammare e Palazzo Reale contro il popolaccio Palermitano, che vi ha commessi i noti misfatti che sono i più orrorosi della storia ?

» Hanno essi, o no, giusta le leggi militari, la Sicilia transfretana difesa ?

» Prima di tali disordini, e della pubblicazione della Costituzione delle Spagne le Piazze di Palermo, e di tutta quella Isola, per la diligenza delle autorità politiche o militari competenti, erano, o no, provvedute di milizie, armi e viveri sufficienti a ripararli ?

» II. È questo affare, o no, fra le attribuzioni del potere legislativo del Parlamento, ovvero fra quelle del potere giudiziario?

» III. Se è di competenza giudiziaria debbono, o no, applicarvisi gli articoli 226, 228, 229, 261, num. 2 della Costituzione, e gli articoli 118 a 125 del regolamento interno del Parlamento, riguardanti la risponsabilità dei Segretarii del Dispaccio, e dei Ministri, mentre nè il Tribunale Supremo di giustizia, nè gli altri Tribunali costituzionali sono stati ancora organizzati ?

» IV. Se tali articoli non fossero all' affare applicabili, e potesse a quei due Tenenti-Generali imputarsi reato in officio, vi ha luogo, o no, a procedura giudiziaria senza l' autorizzazione di S. M., ossia senza che ella se ne ritiri la Regale garenzia ?

» V. Se tale autorizzazione debba interporsi o no, per quali vie legali deve esserla ?

» Sul primo e secondo oggetto osservo che l' *esaminare se* il Tenente-Generale Church, ed il Tenente-Generale, già Ministro Naselli, abbiano bene osservato, o no, le leggi politiche, e militari per resistere alla molto nume-

rosa ciurma Palermitana, che i ben noti orrorosi misfatti commise, per ragion di necessità, appartiene, non al Corpo legislativo, ma all'autorità giudiziaria pagana, o militare, e ciò giusta gli articoli 241, e 250 della Costituzione.

» Sul terzo e quarto oggetto riguardanti la responsabilità del Ministro Luogotenente-Generale Naselli, e del Tenente-Generale Church, e la loro regale garanzia, osservo che è vero che per le leggi francesi, un tempo qui adottate, (cioè, per gli articoli 4, 5, e 7 della sezione 4 de' Ministri cap. 2, tit. 3 della Costituzione de' 14 settembre 1791, per gli articoli 25 e 29 della legge del 27 aprile 1793, per l'art. 152 della Costituzione de' 5 Fruttidoro anno 3, per l'art. 10 della legge de' 10 Vendemiale anno 4, per gli articoli 72 e 73 della Costituzione de' 21 Frimaio anno 8), i Ministri sono risponsabili di tutti i delitti da essi commessi, contro la sicurezza nazionale e la Costituzione, della inesecuzione delle leggi, e de' regolamenti di amministrazione pubblica, di ogni atto di Governo soscritto da essi, e dichiarato incostituzionale, degli ordini particolari da loro dati, se questi ordini sono contrarii alla Costituzione, alle leggi, ed ai regolamenti: e nessun ordine del Re può essere eseguito se non è soscritto da lui, e sottoscritto dal Ministro. In nessun caso l'ordine del Re verbale o scritto può sottrarre un Ministro dalla risponsabilità.

È vero che il Senato Consulto de' 28 Fiorile anno 12, art. 101 stabilì un'alta Corte di Giustizia in Francia per conoscere de' delitti di risponsabilità di officio, commessi dai Ministri, incaricati specialmente di una parte di amministrazione pubblica, delle prevaricazioni de' Generali di terra e di mare; è vero che per le stesse leggi francesi, (cioè per l'art. 8 della citata sezione 4 de' Ministri, della Costituzione de' 14 settembre 1791, per l'art. 22, cap. 5 tit. 2 della stessa Costituzione, per l'art. 41 della citata legge de' 27 aprile 1791, l'art. 12 della citata legge de' 10 Vendemiale anno 4, e l'art. 73 della Costituzione de' 22 Frimaio anno 8), nessun Ministro in funzione, o fuori di funzione può essere inquisito per fatto della sua amministrazione, o per misfatti, che attaccheranno la sicurezza generale dello Stato, senza un decreto di accusa del Corpo legislativo, ed innanzi un'alta Corte, senz'appello e senza ricorso in Cassazione; è vero, che per gli articoli 101, 102 a 105, 120 a 131 del citato Senato Consulto de' 28 Fiorile, anno 12 fu stabilita in Francia un'alta Corte, che composta dall'Arci-Cancelliere, da' Principi, dal Titolari delle grandi dignità, dal Ministro della Giustizia, dai più antichi 60 Senatori, dai sei Presidenti delle Sezioni del Consiglio di Stato, dal più antichi 14 Consiglieri del Consiglio medesimo, e dai più antichi 20 Consiglieri della Corte di Cassazione, per giudicare i delitti di risponsabilità di officio commessi dai Ministri, ed ove sono determinate varie solennità per la garanzia costituzionale di tali Ministri: ma la savíezza spagnuola non volle caricare il Corpo legislativo della cognizione della risponsabilità dei Ministri, e degli altri funzionarii pubblici, e della garanzia costituzionale per ogni sorta di misfatti, che fossero loro imputati. Per la cognizione di tali e tante particolari cause sarebbe stato esso distratto dal concepire, ponderare, e decretare le leggi che la felicità universale della Nazione producono.

» Quindi, per l'art. 226 della Costituzione politica delle Spagne, la risponsabilità de' Ministri, o dei Segretari del dispaccio alle Corti, o al Parlamento, non è determinata che per gli ordini da essi autorizzati o suggeriti contro la Costituzione o contro le leggi, senza che possa servir loro di scusa l'ordine avutone dal Re. Per l'art. 220 della medesima quando si debba tale responsabilità de' Ministri ridurre ad un effetto, le Corti (o il Parlamento) decreteranno prima di tutto che vi è luogo a formazione di causa. (Vedi l'art. 2, cap. 3 della risponsabilità de' Segretari del Dispaccio, dei 26 gennaio 1812 in Spagna). Per l'art. 229 fatto codesto decreto, le Corti, (o il Parlamento), rimetteranno la causa con tutti i documenti opportuni al Supremo Tribunale di Giustizia, il quale *procederà e deciderà a tenore delle leggi*.

» Ma nel titolo 5 della Costituzione medesima, sotto il titolo de' Tribunali è prescritto nell'art. 261, num. 2 che frai dritti del Tribunale Supremo di giustizia è quello di processare i Ministri, qualora decretino le Corti esservi luogo a formazione di causa, (come è prescritto nel sopracitato art. 328); e nel num. 4 dello stesso art. 261 è stabilito che fra' dritti del Supremo Tribunale di Giustizia è il giudicare le cause criminali de' Ministri, de' Consiglieri di Stato e de' Magistrati delle udienze.

» Dunque le Corti delle Spagne, (o il Parlamento giusta i citati articoli non debbono decretare che vi è luogo a formazione di causa, che solamente ne' casi, nei quali i Ministri sono risponsabili di avere pubblicati ordini del Re contro la Costituzione, o le leggi, ancorchè il Re l'avesse loro ordinato.

» In tutti gli altri misfatti de' Ministri sono essi giudicati ed in fatto, ed in dritto dal Supremo Tribunale di Giustizia, che differisce dall'attuale Suprema Corte, la quale non giudica tali cause, ma ne annulla le illegali decisioni, e ne rimette alle altre corti l'esame.

» A' Tenenti Generali Naselli e Church, per le scritture per ora esistenti, non si imputa di aver autorizzati ordini di S. M. con-

trarî alla Costituzione o alle leggi; dunque nel loro affare finora, nello stato della procedura non ancora cominciata, non vi ha quistione di risponsabilità regolata dal suddetto art. 226 della Costituzione, fuor di proposito dalla Commissione citato, nè per ora potrebbe darsi luogo alla risponsabilità ministeriale spagnuola anche perchè non è stato ancora istituito il Tribunal Supremo di Giustizia, cui le Corti, (o il Parlamento), dopo la sua dichiarazione di esservi luogo a formazione di causa, dovrebbe la causa col suoi documenti rimettere; ed in tal caso poichè il corso della giustizia non può essere sospeso, nè ritardato, l'affare, di cui si tratta, in vigore della legge 30 *dig. de judic.* deve nei termini, in cui si ritrova esser rinviato alla Suprema Commissione mistà, ove cominciò, e pende per lo solo oggetto della sopra esposta regale garanzia, e dalla quale S. M., prima che il Parlamento fosse stato istituito, chiese l'avviso, se dovea ella autorizzare l'autorità giudiziaria competente a procedervi.

» E ciò perchè due volte fu così deciso nello stesso nostro caso dalla Corte di Cassazione in Francia, a' 4 Messidoro anno 12, a relazione del Sig. Audier Massillon, ed a' 6 marzo 18 2, sulle requisitorie di Merlin, perchè non era ancora stata organizzata colà l'alta corte di giustizia (Vedi Merlin *Repertoire*, alle parole *haute cour imperiale* in fine, e alla parola *competence* §. 3).

» Sul quinto oggetto riguardante i mezzi pei quali S. M. dovesse autorizzare l'autorità giudiziaria competente a procedere nell'affare dei Tenenti Generali Naselli e Church, a garentirli da ogni procedura, osservo che quando la fralezza della condizione umana anche le prime autorità dello Stato a' giudizii criminali deve sottoporre, acciò la loro gloria sovente invidiata non sia vittima della calunnia, nè il popolo sovente si scandalizzi, nè senza ragione, di leggerezza il Governo imputi per averle inconsideratamente scelte, nè ingiustamente ne diffidi.

In tutt' i tempi, coloro che han regolato le civilizzate nazioni, hanno adoperato le meglio ponderate precauzioni, acciò la calunnia, non avesse il nome e le virtù delle prime autorità nazionali distrutte. È questa la ragione per la quale prima del 1789 in Francia, nelle Spagne, nelle Sicilie, ed in tutti i Governi ben civilizzati, allorchè misfatto a' primi funzionarii dello Stato veniva da taluno imputato, il Governo, prima che il giudizio criminale se ne aprisse, il giustificato parere ne avesse di sommi magistrati distinti per la loro probità, e cognizioni per autorizzare l'apertura della procedura. È questa la ragione per la quale in Francia, e nelle Sicilie, dopo il 1789 sono state prudenti leggi pubblicate sulla garenzia de' funzionarii pubblici dalla calunnia. Si è veduto con quanta dignità la Francia nell'anno 12 a tant' importante oggetto providde per la istituzione dell' alta Corte di Giustizia, ed osserviamo come vi ha provveduto la Costituzione Spagnuola pe' sopracitati articoli, e per lo 250, con prescrivervi precauzioni per la risponsabilità de' Ministri, e pei misfatti a loro od a Generali militari imputati.

» È questa la ragione per la quale S. M. a dì 19 ottobre 1818, e 22 luglio 1820, quando già la Costituzione erasi pubblicata, ordinò che i pubblici funzionarii non avessero potuto pei reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale, senza la di lei autorizzazione, cui sarebbe preceduto l'avviso del Supremo Consiglio di Cancelleria pei reati in officio che fossero imputati a' di lui Reggenti, a' Consiglieri, ed agli altri pubblici funzionarii inferiori indicativi. In tali decreti, e specialmente nella legge de' 19 ottobre 1818 è prescritto quanto dalla prudenza è determinato per la garenzia de' pubblici funzionarî dalla calunnia, e per la provvida procedura che vi deve precedere. Nulla vi si legge pei misfatti imputati ai Ministri, o Luogotenenti-Generali, destinati da S. M. o dal di lei Vicario. E per quale ragione? per quella stessa per cui per centinaia d'anni in Roma non fu pubblicata legge contro il parricidio. È fra' politici doveri il presumere essere moralmente impossibile, e da non prevedersi l'imputazione di facinorosità a sì onorevoli autorità, e quindi non vi si debba provvedere.

» Ma i Lestrigoni, o Cannibali Panormiti che ricalcitrano contro la saggezza delle migliaia de' gloriosi discendenti de' Sicani, dell' Ebro, e del Tago han prodotto l'affare nella storia orrorosa, che interessa per connessità, ed il Tenente-Generale Church, ed il Luogotenente-Generale Naselli.

» Tristi ed infelici sedotti coloni della vasta, ed un tempo assai culta e ferace terra di Cerere, oggi spopolata ed avvilita, perchè invasa dal feodalismo assai più che la insana demagogia nemica de' Re, e dei popoli, sottraetevi dalle insidie, e dagli artigli di tanto antipolitico mostro che minando la libertà dell' Italia Meridionale, non aspira che a rendervi sue vittime, ed incatenarvi a glebe.

» . . . . *Utraque Tellus.*

» *Una siet;*

Riconoscete le paterne cure della Deputazione Nazionale, e di S. M., che per giuste leggi vi reintegreranno in latifondi dal feodalismo usurpativi, e da' dritti od usurpazioni personali feodali vi libereranno: Ricupererete i vostri dritti tutti sui vasti latifondi chiesastici, dei quali non la Santa Cristiana religione, no, ma la ignoranza superstiziosa vi spogliò nei barbari tempi. Vi saranno conservati quei dritti inalienabili, ed imprescrittibili dei vostri naturali, e civici usuarii alimenti di

vostra vita, di vostra esistenza che la sicula barbarie feodale ancora v' insidia. consolatevi che sotto l' egida della pace e della libertà di Europa, sanzionate dal Trattato di Vienna, e dalla nostra politica Costituzione, la unità della Monarchia delle Sicilie, essendo stata dichiarata, e non esistendo più Faro tra l'Ausonia, e la Trinacria, per dritto di politica riunione ed incorporazione siete reintegrati a godere le stesse nostre libertà del feodalismo eversive. Siate riconoscenti e fedeli alle virtù del nostro benefico Re, e del ben amato di lui degno Vicario, di tanti gloriosi moderni Geroni, che non amando, che la nostra comune felicità, per lo nostro patto sociale, hanno ecclissato i nomi degli Aurelii, e dei Traiani che non amaron mai . . . . *tanti foederis aequam legem* . . . .

Oh quanto è da lodarsi la provvida prudenza di S. M. e del di lei degno Vicario, allorchè fu profferito il reale decreto a dì 11 scorso agosto sul rapporto del Ministro della Guerra su quel tristo affare, mentre, nè il Parlamento era stato istituito, nè vi erano, come non vi sono ancora Tribunali Costituzionali organizzati!

Trattavasi di un affare misto politico-militare, per lo quale autorità giudiziaria ordinaria non vi era, cui la legge avesse affidato la facoltà di rassegnare al Sovrano il parere, che ne avesse richiesto sulla garentia di quei due primi pubblici funzionarii. È questa la ragione per la quale S. M. in quel misto affare politico-militare tal parere su quella garenzia richiese alla Commissione mista di Supremi Magistrati politici e militari, quali sono i Consiglieri Costituenti la Sezione Criminale della Suprema Corte di Giustizia, ed i Generali che costituiscono l'Alta Corte Militare. E perchè mai non poteva S. M. chiedere a tali Magistrati il parere sul potersi, o no, da essa autorizzare l'apertura del giudizio nel molto grave affare, che interessa quei due Tenenti-Generali Church e Naselli? o sia se in esso vi siano indicii ad inquirere? È molto futile l' opposizione, che si mena innanti, che se mai tale autorizzazione fosse stata conceduta, sarebbe essa equivalente all'atto di accusa da cui, se avessero voluto quei Tenenti-Generali per annullamento ricorrere, non avrebbero potuto nella Suprema Corte di Giustizia il giudice rinvenire; mentre chi non sa quanto differisca il formale atto d'accusa, che devesi dal Ministero pubblico, compilata l'istruzione criminale, pronunciare, dalla Sovrana autorizzazione per l' apertura di una procedura giudiziaria, di cui si tratta. E quando anche tale autorizzazione volesse ad atto di accusa paragonarsi, forse, come ne' casi di ricusa di un intiero Tribunale, non si potevano altri giudici come supplenti chiamare, cioè quelli dell' altra Sezione della Suprema Corte di Giustizia, ed altri militari, che avessero su tal ricorso giudicato?

» Futile è altresì l' opposizione che si mena innanzi dalla Commissione mista contro il decreto di S. A. R. il Vicario di S. M. e che si vuole trarre dall' art. 247 della Costituzione, per lo quale nessun cittadino può esser giudicato nè in cause civili, nè criminali da veruna Commissione, ma solamente dal Tribunale competente anteriormente determinato dalla legge, poichè S. A. R. il Vicario di S. M. non avocò la causa da' Tribunali ordinarii, non commise veruno di quegli atti arbitrarii pei quali un despota, per distruggere un cittadino, lo sottrae dalla giurisdizione ordinaria de' di lui giudici, e lo sagrifica all' adulatoria parzialità di nuovi giudici a quel fatale oggetto creati; ma il prudente Real Vicario chiese soltanto un parere a quella mista Commissione sulla garenzia di quei due funzionarii, perchè tale parere non era fra le attribuzioni del Supremo Consiglio di Cancelleria, e fu dal Serenissimo Vicario, giusta l' inveterata osservanza, richiesto agli 11 scorso agosto, prima che il Parlamento, ed i Tribunali Costituzionali fossero stati, come non lo sono ancora istituiti.

Finalmente non è da considerarsi il motivo per lo quale quella Commissione mista ha deliberato non esser essa, ma il Parlamento, competente ad ordinare se in questo affare vi sia luogo ad istruzione del processo, giusta l' art. 228 della Costituzione, e ciò per lo motivo che leggesi nel decreto di S. A. degli 11 agosto, che non si trovava allora convocato il Parlamento, e non esisteva Corpo Costituzionale, cui appartenesse il giudizio di un Ministro di Stato Luogotenente del Re, si perchè, come sopra si è dimostrato, il citato art. 228 riguardante la responsabilità de' Ministri non è applicabile alla garanzia di cui si tratta, ed il Supremo Tribunale di Giustizia. che dovrebbe, quando anche di risponsabilità si trattasse, giudicarla, non è ancora istituito, come non lo sono gli altri Tribunali Costituzionali. Per la qual cosa, per la garenzia di cui si tratta, devesi agire, come si agiva prima dell' istituzione del Parlamento, acciò per gli non creati ancora Tribunali Costituzionali, il corso della giustizia non si sospenda, nè si ritardi.

» Son queste le ragioni per le quali osservo che l' esaminare se il Tenente-Generale Church, ed il Tenente-Generale già Luogotenente-Generale Naselli abbiano bene osservato, o no, le leggi politiche e militari per resistere alla molto numerosa ciurma palermitana, che i ben noti orrorosi misfatti commise, per ragion di connessità. appartiene, non al corpo legislativo, ma all' autorità giudiziaria pagana, o militare, giusta gli articoli 232, e 250 della Costituzione.

Che riguardo alla risponsabilità del Tenen-

te-Generale già Luogotenente-Generale Naselli, e del Tenente-Generale-Church, ed alla loro regale garanzia, vi sono, nello stato attuale di procedura, non anco cominciata, inapplicabili gli articoli 226, e 227 della Costituzione, come risulta, e da questi, e da quegli articoli 229, e 291, num. 2 e 4; e quindi la Commissione mista nella sua decisione de' 29 settembre vi ha malamente applicato il citato art. 228, anche perchè il Supremo Tribunale di Giustizia, e gli altri Tribunali Costituzionali non sono ancora istituiti, nè organizzati, nè il corso della giustizia dev' essere sospeso, o ritardato nell' affare della garenzia, di cui si tratta, introdotto innanti la Commissione mista, per gli sopra esposti reali decreti de' 29 ottobre 1818, 22 luglio ed 11 agosto 1820, prima che il Parlamento fosse stato istituito.

» Osservo che nessuno per misfatto, o delitto *indicta causa* può essere detenuto, condannato, od assoluto prima che per le informazioni legali non vi sia l' istruzione del processo completamente terminata; ma nell'affare riguardante i Signori Tenenti-Generali Church e Naselli già Luogotenente-Generale, per ora la giustizia non vede che i sopraesposti due di loro rapporti, e l' esame pendente innanzi la Commissione mista, se debbasi, o no, autorizzare l' apertura, od il cominciamento della procedura.

» In oltre, per gli articoli 170 e 171 della nostra Costituzione, è dell' autorità del Re tutto quanto conduce alla conservazione dell' ordine pubblico per lo interno, ed il provvedere affinchè in tutto il regno si amministri pronta, e completa giustizia.

Finalmente voi ascoltaste dal Ministro dell' interno, ch' egli progetterà al Parlamento in nome di S. M. la legge sulla garenzia nei reati in officio imputati ai funzionari pubblici, od agenti del poter esecutivo, i quali sono talmente sotto la dipendenza del governo che essi non possono giammai aver nell' esercizio delle loro funzioni abituali, e giornaliere altra opinione che la sua, nè tenere una condotta opposta a quella ch' egli loro traccia o da se, o per mezzo de' suoi agenti superiori. Merlin *Repert.* alle parole *garantie des fonctionnaires publics*, n. V. Tali previe procedure di autorizzazioni e di garenzie si praticano presso tutte le Nazioni civilizzate, acciò di leggieri, o inconsideratamente non si paralizzino le operazioni di un governo attivo, per mezzo d' imputazioni de' funzionari pubblici, sovente prodotte dalla calunniosa invidia.

» Per tali ragioni opino che il Parlamento, dichiarando nulla, e come non avvenuta la decisione della Commissione mista de' 29 scorso settembre, decreti che, nello stato dell' attuale legislazione, l' esaminare se giusta la legge de' 19 ottobre 1818, ed i reali decreti de' 22 luglio, 11 e 23 agosto 1820 debbasi, o no, autorizzare l' apertura della procedura nell' affare del Tenente-Generale Church già Comandante delle armi in Sicilia, e del Tenente-Generale Naselli, già Luogotenente-generale, intorno a' disordini avvenuti in Palermo nello scorso luglio, e che non è fra le attribuzioni del potere legislativo del Parlamento, ma bensì fra quelle del potere giudiziario, il quale nello stato attuale (a cagione della procedura criminale ancora in vigore, per non essersi ancora organizzato il potere giudiziario costituzionale, e specialmente il supremo tribunale di giustizia), vi si debba regolare soltanto per la divisata autorizzazione dalla saggezza di S. M., giusta quella legge, i tre citati regali decreti, e gli articoli 170 e 171 della Costituzione, poichè osservo che non a tempo opportuno la Commissione legislativa, mentre non ancora si è aperta, o cominciata la istruzione criminale, od il processo informativo, o d' indagini, abbia definitivamente deciso non esservi luogo a procedere sulla risponsabilità de' Signori Naselli e Church. Non è ancor noto per dolo, o colpa mtittare lata di chi, novecento galeotti o carcerati facinorosi, effratte le porte de' luoghi dei supplizi, e delle carceri, abbiansi prese le armi ed i cannoni de' Castelli e le abbiano impugnate a sterminio della Libertà.

» Generali Naselli e Church! Se mentre vi fu da S. M. affidato il governo politico, ed il comando delle armi in Sicilia, compita che sarà l' istruzione del processo ne risulterà che aveste a cuore le virtù di Wellington, e di tutti coloro che han rigenerata la libertà e nelle Spagne, ed in questa parte d' Italia, i vostri sforzi, benchè di esito non felice, dalla giustizia del nostro buon Re, e della nostra Nazione saranno meritevolmente considerati; ma soggiacerete a quello che la legge prescrive, se la nostra Nazione, e l' onor militare e della Gran Brettagna, e dell' Italia meridionale ledeste. »

Qui il Deputato Scrugli protesta che la volontà della Commissione, a cui apparteneva, era appunto di esprimere che non eravi luogo a deliberare, e non già a procedere; la quale espressione potè correre per errore di stampa.

Il Deputato Mazziotti parla in tal modo:

» Qual parte i Signori Naselli e Church abbiano avuto nell' insurrezione di Palermo è un fatto da dense tenebre circondato. I documenti a noi trasmessi dal ministero sono i rapporti rispettivi de' due imputati, un rapporto di Pepe, e quello di un tal Cafiero impiegato presso il Ministero della Guerra. Possiam noi far conto di due rapporti degli imputati? Possiamo trarre degli schiarimenti da un brevissimo rapporto del Tenente-Generale Pepe, che nulla contiene d' importante? Qualche raggio di luce ci somministra la relazione di Cafiero, dove si vede il popolo di Palermo,

al primo annunzio della Costituzione, ebbro di gioia, il giorno 14, scorrere le strade, abbracciare e ringraziare i Napoletani insigniti della coccarda tricolore. Alcuni nobili intanto promoveano la voce per la indipendenza siciliana, e per la loro particolare Costituzione recentemente abolita. Il popolo sostenne le acclamazioni per l'indipendenza, e per la Costituzione Spagnuola, e rigettò con orgoglio la voce della Costituzione Siciliana, perchè favorevole ai soli Baroni. La notte sorte Church con i suoi aiutanti. Ordina ai militari insigniti degli ordini carbonarici di ritirarsi. Il popolo, non si sa per qual motivo, assalì allora quel Tenente-Generale, e non avendolo potuto avere nelle mani, spoglia la sua abitazione, e ne brucia la roba, perchè non fosse imputato di rapina.

» Il popolo era senz'armi, ed era facile, colla prudenza, di richiamarsi all'ordine: ma la notte del 16 la truppa, dietro l'ordine de' suoi superiori, inaspettatamente attacca il popolo; ed il popolo irritato rovescia tutti gli ostacoli e vince. Ecco come dell'imprudenza o della malizia di un solo i popoli pagano il fio! Ecco donde la guerra di Palermo ebbe origine!

» Dopo varie fasi, che io non percorro, la causa relativa all'imputazione di Naselli e di Church, nell'insurrezione di Palermo, è stata inviata dal Ministero al Parlamento, per la discussione conveniente.

» Qui non vi è quistione di garenzia. Tal privilegio ciecamente l'adottammo dalle leggi francesi: il suo scopo era di abilitare il ministero a faro tutto ciò che volea, senza timore di pena. Gli agenti del potere esecutivo, per beneficio della garenzia, non poteano, senza il permesso del potere medesimo, essere tradotti in giudizio. Or ciò è precisamente contrario ai principi della nostra Costituzione.

» La controversia se il sig. Naselli abbia agito in qualità di ministro del Re, e quale parte abbia egli e Church preso effettivamente negli affari di Sicilia, è tutto ignoto al Parlamento. Hanno essi suscitato le voci per la Costituzione siciliana cumulata, e colorita colla causa dell'indipendenza? Hanno essi inaspettatamente attaccato il popolo per suscitare la guerra civile? Il tutto di certo è ignoto.

» In tale oscurità potrà egli deliberare se sia competente a pronunziarlo, o vi sia luogo in effetti alla posizione in istato di accusa? Le Gran Corti Civili in Francia, il Gran Giury in Inghilterra, non pronunzia tali decisioni che dietro una completa istruzione. Noi emetteremo il nostro voto colla benda avanti gli occhi?

» Io non parlo della causa di Church: ella è indivisibile da quella di Naselli. È nella natura delle cose che una causa identica si debba citare presso l'istessa magistratura.

» Quindi, mancando la previa istruzione della causa, e potendosi con facilità completare, oggi che Palermo è tranquillo, sono di opinione che il Parlamento deliberi dietro le dovute istruzioni. »

Il Deputato Cassini succede nella parola, e dice:

» Caduta la Città di Palermo in una sommossa popolare, vi fu chi ne accagionò il Luogotenente generale D. Diego Naselli, il Tenente generale Church, che reggeva le armi di quell'Isola. Questi infatti erano stati costretti dalla circostanza, abbandonare i loro posti, e colla fuga salvarsi in Napoli.

» S. A. R. il Duca delle Calabrie cui in vero sta grandemente a cuore la giustizia, nel dì 11 di agosto, di accordo colla Giunta provvisoria di Governo, nominò una Suprema Commissione, composta di una Camera della Suprema Corte di Giustizia, e de' Militari di alto grado, per risolvere due oggetti: 1º *Se si dovesse, o pur no, aprire un processo a carico dei Tenenti Generali Naselli e Church;* 2º *se essendovi luogo a procedimento, si potesse loro accordare la così detta garentia.*

» La Suprema Giunta stimò preliminarmente di proporre una quistione, che sembrava evasiva della risoluzione, quella, cioè, di chiedere, se, decidendo per l'apertura del processo, gl'imputati avessero potuto godere il mezzo dell'annullamento; ciò che sarebbe riuscito impossibile nel caso della risoluzione affermativa.

» La Giunta di Governo rispose che, aggirandosi la quistione sulla garentia, il ricorso era inutile, dove questa fosse ammessa; e dove fosse rigettata, si sarebbe proceduto costituzionalmente dal giudice del fatto.

» La Suprema Commissione si dichiarò incompetente; quindi l'affaro è inviato al Parlamento, per esaminare: *Se contro il Tenente Generale Naselli, e 'l Generale Church, siavi luogo a procedimento.*

» La Commissione legislativa ha detto che non vi è luogo a deliberare, o che l'affare voglia considerarsi ne' termini *di abbandono*, il Parlamento è incompetente; o in linea di responsabilità, e 'l processo non offre alcun elemento d'imputabilità.

» Questo rapporto è alla discussione del Parlamento. Esaminiamolo. È nella facoltà dell'assemblea, *di recare ad effetto la responsabilità dei ministri segretari di Stato, e degli altri pubblici Funzionari, art. 131 n. 25.* Se non può dubitarsi, che i sig. Naselli e Church sono due Funzionari di altissima considerazione, non potrà dubitarsi della facoltà del Parlamento, in chiamarli alla responsabilità dei loro impieghi.

» La Commissione ha detto, che per quanto riguarda l'abbandono della carica, il Parlamento non è competente a giudicarne. Sembra questa una proposizione da non potersi

adottare, e sarebbe veramente pericoloso l'adottarla; imperocchè, se le mancanze di un pubblico funzionario sono, in quanto alla dichiarazione del procedimento, di competenza dell'assemblea, vi sarà distinzione tra una, ed un'altra mancanza? Sarà il Parlamento competente nelle mancanze di minor conto? ne saranno sottratte quelle di maggior peso? All'opposto la competenza è giudizio di facoltà, ed ogni facoltà percorre dal massimo al minimo. E siccome nella estimazione delle mancanze nel proprio uffizio l'abbandono della carica occupa sicuramente il primo posto, così io credo con fermezza, che dell'abbandono sia competente il Parlamento, in quanto all'apertura del processo. Ed in ciò opino tutt'al contrario di quello che ha opinato la Commissione.

» Ma hanno abbandonato il loro posto i Tenenti Generali Naselli e Church? Quest'appunto è la quistione; Signori, esaminiamola con brevità, con attenzione, e con rigorosa giustizia senza farci sorprendere da alcuna prevenzione. E primieramente in quanto al Tenente Generale D. Diego Naselli. Egli, da Ministro Segretario di Stato, fu da S. M. destinato Luogotenente della Sicilia ulteriore; e quindi, come munito di un Alter-ego, non rappresentava nell'esercizio della sua carica, che la stessa Somma Potestà, la quale non è limitata in lui dalla definizione del mandato, ma spesso è limitata dalle secrete istruzioni che sogliono accompagnare ogni Luogotenenza. Queste istruzioni però possono restringere e non dilatare i confini del mandato, il quale non è spedito ad altro oggetto, nè viene accettato con altra intenzione, se non con quella di mantenere in quiete, ed in obbedienza il regno, o la provincia. Sino a che la Città di Palermo non fu in sommossa popolare, il Generale Naselli di nulla può accagionarsi; il regno fu tranquillo, il regno tollerava in pace gli spiacevoli effetti di un sistema governativo che precipitosamente se gli faceva adottare.

Nel giorno 14 di luglio, alla notizia della Costituzione politica che S. M. avea data ai due suoi regni, i Palermitani, senza di attenderne la promulgazione, ne anticiparono gli *Evviva;* ma dopo poche ore, rendendosi alcuni di essi *sediziosi*, gridarono: *viva la indipendenza.* Il Luogotenente Naselli, come si raccoglie dal processo, oppose ora la prudenza, ed ora la forza per reprimere i *sediziosi;* questi aumentarono, e dalla sedizione si passò in un momento alla *sollevazione*. Tutta la Città è in sommossa popolare: si prendono le armi: si insultano le autorità: s'incendiano gli edifizi: si desertano tutt'i pubblici stabilimenti: la voce del comando è smarrita: le immagini del Re sono abbattute: la somma delle cose passa nelle mani della più vile gentame, ed i servi di pena s'innalzano al grado di sostenitori di cotanto infami operazioni; e così i Palermitani che alla notizia della Costituzione furon *sediziosi*, dopo alcuni momenti cambiaronsi in *sollevati*: in un altro giorno divennero ferocissimi Cannibali. Se questi fatti sono veri, vediamo quale sia il giudizio a profferirsi sul conto del Luogotenente Naselli.

» Egli era un mandatario *pro quiete populi;* e quindi ogni suo dovere si estendeva nell'adoperare i mezzi corrispondenti alla manutenzione del regno, alla quiete, ed alla ubbedienza de' sudditi; ma questo dovere è obbligatorio, sino a che il popolo si versa nella sedizione; ma quando poi è sollevato, cessa il dovere, perchè un mandatario di Luogotenenza reprime, ma non soggioga; ed il popolo sollevato si soggioga, e non si reprime. Se dunque il Luogotenente Naselli abbandonò la Città nello stato di sollevazione, non è colpevole, nè risponsabile. E come infatti rendere risponsabile un Luogotenente che interamente ha perduta la voce del comando? come renderlo risponsabile, quando il popolo sollevato cerca la sua testa, uccide i suoi domestici, brucia la sua casa, lo insegue con mano armata di ferro, e di fuoco? La memoria del Duca d'Alba è macchiata nella storia de' secoli, per una condotta opposta, ch'ei tenne con i popoli sollevati de' Paesi-bassi. E perciò io sou di avviso, sullo stato del processo, di non esservi luogo ad apertura di giudizio, per gli effetti della responsabilità del Tenente Generale Naselli.

» E qual delitto troveremo mai nella condotta del Tenente Generale Church? Sarebbe più opportuno il domandare, quali lodi a codesto Tenente Generale son dovute! È scritto nel Codice militare, che quando un soldato per una fisica necessità è impedito di fare ciò che dovrebbe, non commette delitto; *Si milites necessitate quadam externa, vel physica impediantur, quo minus obligationibus suis satisfaciant, sed impellantur potius ad contraria agenda, non dilinquunt.* Engelhardo, cap. 4. § 546; ed anzi è dovere preciso dell'ottimo soldato, di non esporre la truppa che comanda, ad un cimento che confina colla perdita sicura. I sollevati eran tanti, quanti eran gli abitanti di una primaria Città; i soldati di sua dipendenza eran bravi, ma pochi; dunque fu prudenza assai, quando nella necessità di combattere, ne salvò il maggior numero, anzi tutti. Il popolo sollevato, oltre di essere inferocito nel sangue, era insolentemente scorretto ne' dileggiamenti, e nelle ingiurie: il Tenente Generale Church non tollerò assai senza avvilirsi; e la voce sul conto suo sparsa da ignoto e sicuramente vilissimo autore, di avere maltrattato un sollevato, che lo invitava all'*Evviva* dell'indipendenza, quando anche fosse vera, dimostra il sacrifizio del naturale risentimento. Risentimento da non aver l'u-

guale ne' gradi della sensibilità, perchè provocato da un invito ingiurioso al buon' ordine, pronunziato per disprezzo, fatto ad un Tenente Generale, proposto da un Prete. E quindi, invece di dar luogo ad alcuna iniziativa di accusa, io son di avviso, nello stato attuale non esservi luogo a procedimento contro un militare che con intrepidezza, e con prudenza di vecchio soldato ha servito il suo Monarca, e che con una fortezza degna di un inglese, volontariamente vuol decretato il suo destino. »

» Il Deputato Incarnati così esprimesi:

» Un affare della massima importanza si è portato all' esame del Parlamento; un affare, che riguarda, (niente meno), la guerra civile suscitata in Palermo, e la sicurezza interna compromessa nell' intiera Sicilia oltre il Faro. Quest' oggetto momentoso per sua natura, interessantissimo per le conseguenze che ne sono derivate, si propone alla deliberazione del Parlamento, non solo sfornito delle necessarie indagini e documenti, ma mancante delle basi, e degli elementi a deliberare. La quistione che si agita è giudiziaria, e di alto criminale; e può precisarsi ne' seguenti termini. La guerra civile suscitata in Palermo riconosce la sua cagione, o l' appoggio, dal dolo, o almeno dalla imprudenza del Tenente-Generale Church, dall' imprudenza, e mancanza di energia del Ministro Naselli Luogotenente di S. M. in Sicilia?

» Or l' esame di questa quistione richiede accusatore, accusati e giudici; ed io non trovo attualmente che i soli giudici, cioè il Parlamento. Io rispetto moltissimo tutti i miei colleghi, ed in particolar modo i membri componenti il Comitato di Legislazione; ma non trovo consona la procedura alle istituzioni giudiziarie ricevute presso le nazioni civilizzate; e molto meno al nostro regolamento Costituzionale. Prescrive egli infatti nel cap. 12 art. 118 e 123, che gli accusati sappiano le imputazioni, e possano difendersi: prescrive nell' art. 119 e seguenti, l' accusatore, ed il rito per l' esame. Tutto ciò manca nel caso presente.

» Nè vale di replicare in contrario, che il Parlamento debba esaminare la risulta, o decisione emessa sul proposito a 29 settembre corrente anno dalla Giunta Suprema; sì perchè questa obbiezione lascia intatta la necessità dell'accusatore, e degli accusati in questo giudizio; sì perchè la decisione motivata non riguarda il merito della controversia, ma la competenza o incompetenza della Giunta stessa in questo giudizio. Molto meno vale l'altra obbiezione di doversi trattare l'affare dal Parlamento, come si è trattato nella enunciata Suprema Giunta, senza accusatore perchè, (quando anche un esempio dovesse formarsi legge) nella Giunta esisteva il Ministero pubblico, che presso il Parlamento non esiste; ed infatti l' avvocato Generale Sig. Nicolini vi ha funzionato con questa caratteristica.

» Del resto, Signori Deputati, da' pochi elementi del presente giudizio, rapportati dalla Commissione di Legislazione, non si rileva per verità alcun dolo, o macchinazione de' due Generali Church e Naselli; ma traspare qualche picciola imprudenza, qualche inattività e mancanza di energia, che potrebbe da qualche rigido censore considerarsi, se non causa efficiente almeno concomitante della guerra civile. Riflettete a quanto narra il Sig. Cafiero (pag. 23 del rapporto della Commissione), e vedrete chiaro, che Church, e più Naselli si imputa di poca energia, d' irrisoluzione e di abbandono. Egli così si esprime: Fin qui il popolo era senz' armi, i Napolitani erano rispettati, non era impossibile di smorzare l' incendio, colla prudenza, colla persuasiva e colla imponenza della guarnigione impiegata con saviezza, e moderazione. Ma è inconcepibile, che sin d' allora il Governo fu abbandonato in tutt' i rami. Or se ciò fosse vero, l' accaduto, certamente darebbe luogo ad una discussione, a termine degli articoli 120 e seguenti del regolamento.

» Comprendo bene che il dolo dista molto dalla colpa, e che per questa ultima non sia adottato il rigore delle leggi, ma perchè un uomo non potrà essere punito con tutto il rigore delle leggi, lo lasceremo noi nella perfetta impunità, colla conservazione del suo grado, de' suoi soldi, della sua opinione?

» Inoltre non è forse tra i possibili, che nello sviluppo de' fatti, e nel dibattimento tra accusatore, ed imputato risulti il dolo, che ora sta nascosto sotto il velo del timore, della irrisoluzione e della mancanza di energia? Se S. A. R. il Principe Vicario Generale del Regno, grande per le sue cognizioni, giusto per la purità de' suoi sentimenti, sensibile e generoso per le affezioni del cuore, se S. A. R. ripeto, avesse in buona fede creduto quanto ci vuol persuadere la Commissione di Legislazione, avrebbe mai permesso che Church fosse detenuto nel Castello dell' Uovo, e Naselli sottoposto ad un giudizio capitale? La risoluzione che ci suggerisce il Comitato di Legislazione, riguardata per questo aspetto, contiene implicitamente la disapprovazione di quanto ha sul proposito operato il Governo, ed una disapprovazione non decorosa, perchè non fondata sopra nuove indagini, e documenti.

» Io finalmente non trovo nel rapporto della Commissione precisata la quistione, a l' esame di essa.

» Si propone in due aspetti; ma effettivamente poi l' uno è incluso nell' altro. La responsabilità de' Ministri, e de' pubblici funzionarii, può benissimo dipendere dall' abbandono dell' isola senza permesso del Governo, e

senza necessità, quando per necessità non voglia intendersi la guerra civile non repressa a tempo, perchè in tal caso vi sarebbe petizion di principio. Non si comprende quindi come la Commissione opini che l'abbandono dell'Isola, sotto questo aspetto criminoso, non sia della conoscenza del Parlamento. Molto meno si comprende, perchè opini di doversi esaminare la risponsabilità de' Ministri qualora diano ordini, o li autorizzino contro la Costituzione, e non quando trascurino ed omettano di dare gli ordini necessarii a favore, ed in sostegno della stessa. Il Ministro della guerra dunque, il Generale sarà responsabile unicamente quando darà ordini contro la Costituzione; ed avrà l'impunità quando ometta le disposizioni di difesa, e paralizzi tutta la forza militare colla sua indolenza, e trascuratezza? Signori Deputati, il consacrare questi principii nella presente causa non solo mi sembra pericoloso, ma che a marcia sforzata ci trascini nella perdita, e nella ruina.

» Io dunque opino:

» I. Che la decisione del Parlamento sia aggiornata all' arrivo de' Deputati di Palermo in questa angusta Assemblea.

» Questi per difendere la di loro provincia probabilmente si faranno accusatori, ed il Parlamento sarà nel caso dell'art. 119 del regolamento. Mancando anche dopo tale arrivo l'accusatore, il Parlamento potrà scegliere nel suo seno uno, o più Deputati, per sostenere il Pubblico Ministero, ed invitare alla discussione il Ministro di Grazia e Giustizia, che con lettera officiale de'sei passato ottobre si è offerto di dare sul proposito degli schiarimenti.

» II. Opino che sia uffiziato il Governo perchè il Tenente Generale Church sia posto in libertà, in forza dell' art. 287 della Costituzione, e che goda, come sta godendo Naselli della sicurezza individuale ».

Il Deputato Ricciardi fa rilevare ch'era ben differente la causa di Naselli dalla causa di Church. Che questo secondo non era che Generale delle armi in Palermo; e se mancò alle leggi militari, non poteva, che essere sottoposto alla giurisdizione militare, nè il Parlamento avea dritto ad inquirere su di lui. Non così però di Naselli, che essendo un Ministro di Stato Luogotenente del Re, era con effetto in tutto risponsabile al Parlamento. Egli è di avviso, che il Tenente-Generale Church si mandasse al Consiglio di Guerra, e si dichiarasse una competenza del Parlamento l'esame sul Tenente-Generale Naselli.

Il Deputato de Cesare dice, che la Commissione avea opinato non esservi luogo a deliberare, poichè il Parlamento era incompetente per Church, e mancava di documenti per giudicare su di Naselli.

La stessa opinione manifesta il Deputato Arrovito.

Il Deputato Nicolai manifesta il suo parere in tal modo.

» Io penso, come i miei preopinanti Cassini, e de Cesare, riguardo alla competenza del Parlamento ».

» Per riguardo all' abbandono dell' Isola, lo divido l' opinione del Deputato Incarnati. I misfatti di Palermo non autorizzavano al certo nè il Luogotenente, nè l'assessore, nè il Generale a lasciare l' intera Sicilia nell'abbandono, ed alla vigilia di una guerra civile. L'ordine e la concordia presedevano all'altre parti della Sicilia oltre il Faro, e davano un sicuro asilo alle autorità involate agli orrori di Palermo. Chi non conosce quanti mali abbia fruttato un abbandono così sconsigliato? Sono dunque fermo nel credere che non vi sia luogo a procedimento, per l' accusa non militare di avere i Generali Church e Naselli dato ordini avverso alla Costituzione: penso che vi sia luogo all'accusa per l' abbandono dell' isola. »

Il Deputato Vivacqua produce de' dubbii di fatto per dimostrare il bisogno di chiedersi schiarimenti dal Ministro di Grazia, e Giustizia.

Propone il Deputato Orazio che, trovandosi nella causa complicato un militare, era d'uopo tenersi presente lo Statuto militare.

Il Deputato Decio Coletti, rilevando alcune circostanze del rapporto, protesta che per la parte di Church, se non trova dolo, riconosce l' imprudenza; ed in quanto a Naselli riconosce che, invece di mantenere la tregua, eccitò il fuoco n la guerra; e queste erano tracce per conchiudere che eravi luogo ad inquirere, e di chiedere più esatte notizie per deliberare.

Il Deputato Saponara di nuovo parla, esponendo che non vi era processo, e che l' aver S. A. R. mandato alla Giunta un tale esame era stato sd oggetto di ricavare delle notizie, se vi era luogo ad inquirere: infatti mancarci ogni pruova ed ogni documento per discernere se vi sia, o no luogo a delib rare.

Il Presidente, riassumendo la controversia, fa osservare che differentemente poteva decidere il Parlamento la propria competenza sulla responsabilità dell' un Tenente-Generale, e dell' altro; perchè dunque il giudizio si fosse fatto con esattezza, era necessità il far cadere la deliberazione prima sopra Naselli. Egli rammenta quale sia la procedura indicata in tal caso dal regolamento; e propone che prima di ogni altro il Parlamento si pronunzii se creda un tal' esame di competenza del Parlamento, o del foro militare.

Eccitandosi de' dubbi su tale deliberazione perchè il Parlamento mancava delle notizie necessarie per determinare, chiama una votazione preliminare: se vi è luogo a pronunziare in quella sessione sulla competenza del Parlamento, oppure aspettarsi nuovi schiari-

menti. È deciso, che si aspettino nuovi schiarimenti.

Si passa quindi alla votazione per il Tenente-Generale Church.

Ma prima di procedere ai voti, il Deputato Saponara propone che non può farsi deliberazione senza altre notizie al proposito.

Il Deputato Colaneri riflette, appoggiando la mozione del Deputato Ricciardi, che qualunque fosse la reità di Church, non può essere competente il Parlamento. L'opinione è appoggiata dal Deputato de Luca, e da altri Deputati.

Il Deputato Arcovito emette il parere che altre notizie erano necessarie per deliberare.

Il Deputato Mazziotti dichiara il suo avviso di doversi rimettere alla competenza militare.

Il Deputato Vivacqua, ripigliando la parola approva il sentimento, che la competenza del Parlamento può estendersi a Naselli, e non a Church, come militare.

Ma dice che bisogna pure vedere, se per la complicazione della causa il foro militare attira il pagano, ovvero il pagano il militare.

È chiamata la votazione, ed il Parlamento determina, che anche pel Tenente-Generale Church si domandassero nuovi schiarimenti.

Il Presidente annunzia l'ordine del giorno per la ventura sessione.

I. Rapporto della Commissione interna per dichiararsi officiale il Diario del Parlamento, per fissarsi le condizioni delle associazioni, e per portare nel locale del Parlamento una Stamperia o propria, o provvisoriamente data dallo stampatore che fin ora ha impresso tutte le carte.

II. Rapporto della Commissione di Guerra e Marina pel Capitano Cosa.

III. Discussione sul rapporto del Ministro della Guerra intorno alla esuberanza dell'Armata.

IV. Rapporto della Commissione Comunale, e Provinciale perchè nelle Deputazioni Provinciali siano fusi gli attributi de' Consigli di Intendenza, Segretari Generali e Sotto Intendenti.

Idem sul mantenimento de' Projetti.

Idem sull'Amministrazione di Pubblica Beneficenza.

Idem per varî articoli di esito, de' quali devono sgravarsi i Comuni.

E quindi dichiara sciolta l'adunanza, che si scioglie alle quattro pomeridiane.

Galdi Presidente — I Segretari Vincenzo Natale — Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca.

DICIANNOVESIMA ADUNANZA

(4 novembre 1820).

Si è riunito il Parlamento nella sala delle sue adunanze, coll'intervento di Borrelli Presidente, de' quattro Segretari Natale, Colaneri, de Luca, Dragonetti, e degli altri Deputati Galdi, Lauria, Scuggti, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pellicciа, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Bausan, Rossi, Macchiaroli, Moriel, Poerio, de Concіliis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Colelli (Decio), Melchiorre, Matera, Ginestous, Incaroali, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Colelli Michele, Berni, Giovine, Jacuzio, Lozzi, Caracciolo, Comi, Petruccelti, Semola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Riccardi, Nicolai, Gatanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Cartino, Rondinelli, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Puleio, Borducla, Scio, Fatielli.

Annunzia il Presidente aperta l'adunanza, e vien letto ed approvato il processo verbale della passata sessione.

Un indirizzo di Odoardo Marincola si presenta al Parlamento, in cui smentendo egli le voci sparse contro di lui e della Compagnia ch'egli comanda de' 110 volontari spediti dal Comone di Catanzaro, si protesta così da parte sua che degli altri uffiziali, di esser tutti pronti a rinunciare il loro grado, e a servire anche nel posto di soldati.

Il Parlamento determina, che l'indirizzo sia pubblicato colle stampe, e che se ne registrasse onorevole menzione.

Si dà lettura di due proposizioni del governo per organo del Ministro delle Finanze.

Chiedesi colla prima, che per l'urgenza, in cui trovasi la pubblica finanza, è necessario di approvarsi dal Parlamento senza ritardo gli Statuti sulla nuova cassa di sconto.

Coll'altra si domanda l'approvazione di un censimento di parte del Regio Tratturo preteso dal Marchese Dragonetti.

L'una sulla proposta del Deputato Poerio, è rimessa come affare d'urgenza alla Commissione di Finanze: ed alla stessa Commissione è mandata anche l'altra.

Da ciò pigliando occasione il Presidente, fa osservare che le operazioni proposte dallo Statuto con preferenza riguardano finanze, e sicurezza esterna ed interna. Per ottenere quindi sì importante oggetto, e per la sollecitudine ed esattezza come condurre i travagli del Parlamento, egli propone un piano, su di cui richiede l'approvazione. Letto tal progetto vie-

ne approvato, ed il Parlamento ordina ancora di stamparsi, siccome aggiungesi.

Progetto di regolamento pe' travagli dell'Assemblea Nazionale.

Titolo I.

I. Il Parlamento si occuperà delle diverse materie di sua competenza, nel seguente ordine.

I. Finanze, esterna ed interna sicurezza.

II. Economia interna.

III. Giustizia.

IV. Istruzione pubblica, Commercio, Arti, ed Industria.

II. Corrispondentemente alle quattro classi degli oggetti che si sono indicati, tutto il tempo della presente legislatura s'intenderà diviso in quattro periodi.

III. L'apertura e la chiusura di ciascuno di questi periodi s'indicherà con un cartello che dovrà affiggersi nell'interno del Parlamento.

IV. In continuazione di ciò che si è fatto nello scorso mese di ottobre, il primo periodo corrispondente alle finanze, ed all'esterna ed interna sicurezza, rimarrà aperto nel prossimo giovedì.

V. In ogni settimana vi saranno almeno tre sedute ordinarie, ed una straordinaria; le prime, in ogni lunedì, giovedì, e venerdì: l'ultima in ogni martedì.

Nelle prime si tratteranno le materie corrispondenti a quello dei quattro periodi che si troverà in corso.

Nell'ultima si tratteranno:

Le materie urgenti di qualunque classe;

La riforma alla Costituzione.

Tra le cose urgenti saranno prese particolarmente in veduta quelle relative al mettere in piena attività l'amministrazione comunale e provinciale.

Si proporranno pure quelle mozioni e quelle comunicazioni de' Deputati che non concernono il periodo corrente.

Titolo II.

Metodo preparatorio alle sessioni.

VI. Il travaglio del prossimo lunedì verrà regolato secondo il solito.

VII. Si aduneranno al più presto le Commissioni di Finanze, di Guerra, ed Interna Sicurezza; e non più tardi del lunedì indicheranno alla Segreteria del Parlamento i rapporti che possono aver pronti pel prossimo giovedì, e venerdì, onde il Presidente l'annunzi nella sessione di martedì.

VIII. Questi rapporti saranno impressi nel corso del lunedì, onde il martedì si distribuiscano a' Deputati, e dal giovedì in poi si possano discutere.

IX. Le indicate Commissioni terranno per l'appresso il metodo medesimo, in guisa che il Presidente possa annunciare nella precedente seduta l'ordine del giorno che segue; e niun rapporto venga a leggersi nella sessione pubblica, che i Deputati non lo abbiano avuto un giorno prima in istampa.

X. Tutte le altre Commissioni indicheranno anche fra il corso della giornata e dell'indomani, quali materie urgenti esse abbiano a proporre nel prossimo martedì; e ciò in modo che il Presidente possa annunciarle nella sessione del lunedì, ed i rapporti possano distribuirsi ai Deputati nel medesimo giorno.

XI. Quanto si è stabilito per le Commissioni di Guerra e di Finanze, non che d'interna ed esterna sicurezza sotto l'art. 9 di questo progetto, sarà messo in pratica anche per le altre Commissioni ne' loro rispettivi periodi.

Titolo III.

Metodo del travaglio in ciascuna sessione.

XII. Gli onorevoli Deputati al Parlamento sono pregati di voler ridurre le mozioni loro a delle semplici proposizioni. Ad esse potranno unirsi delle memorie ragionate che le sostengano nella pubblica seduta: si leggeranno le sole proposizioni, e le memorie che l'accompagnano serviranno per istruire le Commissioni a cui simili oggetti verranno rimessi.

I Deputati motori potranno anche leggere queste memorie, allorchè sui rapporti delle Commissioni indicate, e dietro l'ordine del giorno si aprirà la discussione sull'oggetto in proposito.

XIII. Allorchè le mozioni non riguardano le materie corrispondenti al periodo che sta decorrendo, gli onorevoli Deputati potranno riserbarle alla sessione straordinaria, secondo l'art. 5 di questo progetto.

XIV. A questa sessione, e non altra, dovranno pure rimettersi tutte le comunicazioni che i Deputati credon di fare all'assemblea, senza aumentarvi alcuna proposizione.

XV. Le petizioni de' cittadini si annunzieranno in sommario, e saranno quindi esaminate sul rapporto della Commissione rispettiva.

Le petizioni importanti si distribuiranno stampate unitamente a questo rapporto.

Titolo IV.

Di ciò che dee farsi successivamente in ciascuna sessione.

XVI. Per disporre i risultamenti di ciascuna sessione, vi saranno quattro registri.

1. Per le mozioni e manifestazioni de' Deputati fatte in quel giorno;

2. Per le comunicazioni del Governo;
3. Per le petizioni de' Cittadini;
4. Per le risoluzioni del Parlamento.

XVII. I tre primi registri garantiranno la sollecita distribuzione delle carte alle rispettive Commissioni

XVIII. Dal quarto registro si dedurranno giornalmente due cataloghi, l'uno per affiggersi al corridoi del Parlamento, e l'altro per pubblicarsi nel giornale del Governo.

XIX. Se alcuno de' Deputati bramerà far inserire il suo voto nel processo verbale, dovrà darlo disgiunto da qualunque ragionamento a' termini dell' art. 107 del regolamento di Spagna provvisoriamente adottato.

Il Segretario Natale, per l'articolo addizionale al progetto, propone che qualsivoglia parere su di cui cada la decisione del Parlamento sia firmato dal Deputato, che n'è l'autore, di modo che serva l'originale nell' Archivio del Parlamento, e non si dipenda dal solo verbale.

La proposizione è accettata.

Romeo, Deputato per la provincia di Messina, i di cui poteri erano già esaminati ed approvati, presta il giuramento nelle mani del Presidente, coll'assistenza dei due Segretarii, per mettersi in esercizio delle sue funzioni.

Si viene alle mozioni di seconda lettura.

La mozione del Deputato Giordano, per esaminarsi le regolarità delle sanzioni, che per via del Ministero di Guerra eransi date a due decreti del Parlamento, è rimessa alla Commissione d'esame e tutela.

La mozione del Deputato Trigona, per l'abolizione degli ordini Religiosi, e per la destino da darsi ai loro beni è rimessa alla Commissione di Legislazione.

La mozione del Deputato de Luca Antonio, per proibirsi la consuetudine di concedersi i benefici ecclesiastici a' soli aspiranti de' Capiluoghi delle Diocesi, e delle Cattedrali, viene rimessa alla suddetta Commissione.

La mozione del Deputato Netti sul modo di riveдersi, e giudicarsi i conti del 1819, e del primo semestre 1820, alla Commissione di Finanze.

Quella del Deputato Nicolai, sul progetto di una Guardia Nazionale; alla Commissione delle Milizie Provinciali.

Quella del Deputato Dragonetti, per soddisfarsi gli attrassi de' soldi agl' individui della truppa tenuta prigioniera in Palermo: alla Commissione di Guerra.

La mozione del Deputato Comi, per chiedersi dal Ministro delle Finanze lo stato di tutte le rendite, e di tutti gli esiti annuali dell'Erario: alla Commissione di Finanze.

La mozione del Deputato Mazzone, sulle reintegre de' Demani della Sicilia oltre il Faro: alla Commissione di Legislazione.

Si dà anche lettura di varî progetti di cittadini, che si rimettono per l'esame alle Commissioni corrispondenti. Leggonsi non meno due rapporti della Deputazione provinciale di Terra di Lavoro su taluno quistioni, riguardo alla sua istituzione, ed alle proprie attribuzioni. Sono mandati all' esame della Commissione di Amministrazione Provinciale e Comunale.

Otto altri rapporti della Deputazione provinciale di Bari, presentati dal Deputato Netti, vengono rimessi alle Commissioni corrispondenti. Essi concernono le difficoltà che gli Intendenti oppongono alle attribuzioni delle Deputazioni Provinciali.

Il Deputato Ruggiero manifesta che il Ministro degli affari interni, in un congresso tenuto colla Commissione, avea dichiarato che tali attribuzioni, lungi di restringersi doveansi estendere: e propone essere opportuno non definirle senza prima esaminare il progetto che si sarebbe avanzato dal Ministro.

Il Deputato Ricciardi risponde, che l'urgenza non permette di ritardarsi ancora un tale esame; poichè una circolare dello stesso Ministro avea paralizzate le Deputazioni; e che sia di necessità ricorrere sul momento ad una misura provvisoria, finchè non arrivi tal piano di riforma.

Il Deputato Castagna avverte che un simile oggetto riguarda il rapporto della Commissione d' Amministrazione provinciale sull' ordine del giorno, e perciò puossi riserbare a quella discussione.

Il Deputato Bausan porta a notizia del Parlamento un rapporto a lui diretto dal Tenente di Vascello Fischetti, Comandante una cannoniera, intorno alla tranquillità attuale, all' umore, ed al disarmo di Palermo: intorno la disposizione del rimanente dell' Isola, ed alla direzione presa da' varî legni della Flottiglia.

Passano in prima lettura le seguenti mozioni.

Il Deputato Maruggi parla ne' termini seguenti:

» Permettetemi, cittadini rappresentanti, ch' io vi parli con quella libertà che questo sacro luogo mi accorda.

» È più di un mese che il Parlamento è riunito: è più di un mese che si fanno mozioni, e discussioni.

» Qual importante affare è andato al termine? Di tanti rami di Amministrazione qual'è quello che si è esaminato, fissato? Siamo coperti di rapporti, di piani, di memorie, di promemorie. Si sono per avventura ponderati, discussi, acclarati? Temeta Signori, l'intrigo Ministeriale. Questo ci tira all' inviluppo: ci vuol tenere nell' incertezza: ci vuol far passare il tempo in parole.

» Non vengo a dettagli, potrebbero offendere la delicatezza di qualcuno. Dico solo, che siamo per toccar l'anno nuovo, immensi travagli dobbiamo percorrere: ed intanto?

» Ricordatevi, Signori, che la Patria attende da questo augusto consesso i suoi più alti destini. Vuol ella sentir fissata sulle più salde basi la sua indipendenza: vuol vedere alleviati i suoi figli dalle più ingiuste enormissime contribuzioni; sottratti i medesimi all'artiglio Ministeriale, liberati dalle immense arpie, che sott' occhio tolgono loro le vivande.

» Non c' illudiamo, Signori: questi sono i voti di sette milioni di uomini, che gemono nell' indigenza, e bevono a trabocco le lagrime.

» È già vicino gennaio; l' anno nuovo è per aprirsi. Pubblichiamo noi gli stessi piani, le stesse Amministrazioni, o variati solo di nomenclatura ?

» Non voglia mai Dio! Che direbbero i nostri committenti? Con qual coraggio torneremmo alla nostra Provincia ? A che avrebbero servito tanti sforzi de' prodi cittadini, tanti sacrifizi della Nazione, e del Re? Voi ardenti di amor di Patria, ne sentite la forza; voi nutrite gli stessi sentimenti, le medesime premure. Bisogna non star sempre a discutere, ma a deliberare, ad eseguire.

» Modificazioni di Costituzione, semplicizzazione di Finanze sono i voti de' buoni cittadini. Modificazioni che non indeboliscan le basi, su cui si erige l' indipendenza, semplicizzazione che tolga l' immenso numero di agenti che divorano le nostre sostanze.

» A tal oggetto fo le mozioni seguenti :

» I. Definire cosa sia base, e cosa sia modificazione alla Costituzione per avere una norma cui riportare le nostre idee.

» II. Fissare i rami di Amministrazione, e quindi le spese necessarie per l' anno vegnente 1821.

» III. Togliere subito la privativa del tabacco, come ingiusta, gravosa, tirannica.

» IV. Si diano subito i regolamenti per elggere gli alcadi, i reggitori, i sindaci procuratori colle rispettive attribuzioni ; e tutto ciò che riguarda l' Amministrazione delle Provincie.

Il Deputato Dragonetti presenta la mozione che segue — » La spedizione di Sicilia, egli dice, è uno di quegli avvenimenti che nella storia delle Nazioni sorgono a dimostrare, che tutti i popoli hanno i loro giorni di gloria e di grandezza, perchè la virtù ed il coraggio nascono ovunque i costumi e le leggi ottengono un meritato rispetto. Una capitolazione, che prostituiva un governo libero e forte alle transazioni più turpi, eccitò negli animi nostri quell' impetuoso dispetto che sente ogni cuore gentile alla proposta di patti umilianti ed oscuri; ma il vero già si disgombra dalla caligine che da prima lo involse, e Florestano Pepe ci si appresenta in tutto lo splendore della sua militare fortuna ; e l' esercito, che l' ha seguito nell' alta impresa, la memoria ci risveglia delle più chiare azioni, che questo secolo hanno illustrato nella funesta carriera delle stragi, e de' guerrieri potenti.

» Quel generale infatti, con cinquemila combattenti di deliberato coraggio e di grandi animi, dissipò e vinse 40 mila furiosi armati che da ogni lato minacciavano attacco, mentre, sotto le mura di una città ricca di artiglieria, ed a fronte di molti castelli che vomitavano il fuoco e la morte, egli era privo di tutti i mezzi, menocchè di un facile, e di molta intrepidezza nel cuore di ogni soldato. Questa a mio senno, è una di quelle imprese strategiche, che onorerebbero gli annali di ogni popolo più celebrato.

» Un tale pensiere potrebbe qui incolparci di esagerazione, se non fosse discorso di quel prode che divise la gloria di Rapel, il più memorabile assedio de' nostri tempi, e che in Ispagna e nella Germania associò il suo nome a tutti gli avvenimenti pe' quali gli eserciti francesi vivono ancora nell' ammirazione degli uomini.

» Io propongo pertanto che il Parlamento sollecitamente dichiari aver ben meritato della Patria l' esercito in Sicilia; e qualora si dimostri che non ha fatto abuso di potere nel capitolare coi ribelli, si rendano i debiti onori a quel condottiere, che con piccola mano di prodi, ha rischiarati i fasti della nostra politica rigenerazione con una breve campagna, la quale se affligge i nostri cuori, per essere stata diretta a danno di traviati fratelli, ci può ispirare il più nobile orgoglio, perchè ci ha persuasi, e persuaderà l' universo che non molti Napolitani bastano a vincere molti nemici, i quali non abbiano a difendere una causa bella al pari della nostra ».

Una seconda mozione vien proposta dallo stesso Deputato. Eccone le parole.

» Un assai breve cammino abbiamo noi fatto nello stadio che ci è dato a percorrere, ed una voce imponente e severa già ne grida : Depositari, della pubblica confidenza, è scorsa omai la metà de' giorni, che per la prima volta vi sono concessi a rimarginare con cittadina pietà le piaghe di una Patria infelice; ed ancora per voi non sorge un monumento che ne attesti il passaggio di quel benefico genio, che deve accompagnarvi nella difficile e santa vostra carriera !

» Signori, è questo il grido della popolare impazienza, ed insieme il lamento dell'universale, cui divora le viscere un' occulta cancrena. Mentre noi discorriamo il vasto campo delle congetture, spingiamo lo sguardo acutissimo là dove stanno i mali che i vizi futuri frutteranno alla generazione degli uomini. L' ottimo è il più grande nemico del buono. Incominciamo dunque a far bene, e non aspiriamo alla falsa gloria di sentire da coloro che verranno dopo noi, quello che Alessandro di-

ceva delle rapide imprese di Filippo suo padre.

» In tutti i nostri petti vive il buon desio di formare la pubblica felicità: ma intanto i fatali momenti s'incalzano, e non è lungi l'aurora del 31 dicembre, giorno nel quale la nostra politica rigenerazione dovrebbe per opera vostra essere compiuta, e fondata sopra eterne irremovibili fondamenta.

» Non dissimulerò in vero che tutte le vostre Commissioni sono di proposito occupate dai rilevanti e gravissimi lavori, e che desse ne ritardano la discussione solo perchè i Ministeri non ancora ne sono cortesi delle notizie richieste, e de' piani promessi. Ma noi gemiamo da molto tempo sotto la mole di estremi mali, che senza alcun dubbio sono de'mali; nè vi è bisogno di farne un programma alle accademie d' Europa per dichiararlo.

» Su questi dunque portiamo una sollecita mano riparatrice: e poichè da ogni nostro petto ne erompe il gemito e la querela, dichiariamoci, direi quasi, in seduta permanente, finchè alcuno di questi affanni non sia radicalmente sanato. Ed ove si parli di finanziera riforma, non vi sia chi mi opponga che le imposizioni non possono minorarsi, se prima non si vegga l'ammontare degli esiti necessari. Signori Deputati, se in tutti i nostri cuori non si ha la sicurezza, che le pubbliche spese debbano di molto diminuirsi, ed il fermo proposito di mitigare le imposte, noi dichiareremo che inutilmente siamo qui riuniti, e che inutile, e dirò anche ingiusta si fu la nostra immacolata riforma.

» Stolto è quel padre di famiglia che formando lo stato della sua casa non consulta che i suoi molti bisogni; ed a questi poi proporziona le sue brevi risorse, moltiplicandole come le pelli di Birsa. In fine i governi sono fatti per gli uomini, e non gli uomini pe' governi: e quando sarà stabilito qual sia la somma che potrà imporsi alla Nazione, senza disseccare la sorgente della pubblica e privata esistenza, allora potremo più sicuramente determinare ciò che a ciascuno governante è dovuto, in compenso delle sue cure e fatiche, e ciò che a noi è concesso per agevolarci la strada di quella perfettibilità alla quale siamo corsi finora, versando lagrime, ed esalando lo spirito, simile a colui che corre all' acquisto degli agi e delle ricchezze prodigando la salute, ed abbreviandosi la vita; o piuttosto a colui che per avere un fastoso palagio, e splendide suppellettili, ed un marmoreo gentilizio sepolcro, aliena tutt'i suoi capitali produttivi, ed imita quel popolo selvaggio che per cogliere il frutto, recide l' albero dalle radici. Che se per tali nostre misure avverrà che la mensa degli Dei, imbandita dal potere assoluto ai suoi numerosi agenti, si vedrà scemata di qualche conviva; e qualche cibo vi sarà di meno appresiato, Signori, avrete motivo di consolarvene, giacchè per voi sarà compito il voto magnanimo di Enrico IV, a pro dei Francesi; ed ogni Napoletano, che ora bagna di sudore, e di pianto il pane della sventura, avrà d' ora innanzi la compiacenza di poter celebrare il giorno del riposo, col ristoro di un cibo che allegri la innocente famigliuola, e faccia ad essa riguardare il dì festivo come il giorno che le ha dato il Signore.

» Stabilita con tali ragionamenti la necessità di addolcire, almeno con la speranza, le più gravi imposizioni, io reputo indispensabile il limitarsi primamente a determinare con legge, che la contribuzione fondiaria non debba, nè possa mai oltrepassare il decimo dell' imponibile incominciando nell' anno 1822, mentre per il nuovo anno debbono saldarsi le ferite fatteci dagli immensi preparativi di guerra, e dalla spedizione di Sicilia. E perciò sarà stabilito che di un sesto solo sia minorata la imposta fondiaria dell' anno 1821, tranne però il caso di una guerra difensiva, alla quale dobbiamo esser pronti, non ostante tutte le odiose voci, onde si cerca di sopire la nazionale energia.

» Nè il fissare un tale principio, come stabile fondamento, è pregiudiziale alla cosa pubblica, e di troppo favorevole a' possidenti. Adamo Smith vuole che la quota parte dell'imposta, che ciascuno dee pagare, sia certa ed invariabile. Tutte le nazioni sono state di accordo, ne' tempi della giustizia, a non volere oltrepassare la decima de'prodotti. Ed a voi non è certamente ignoto che per questo nell' antica Roma *agri decumani* erano denominati quei campi, i quali soffrivano il peso della imposizione. Del rimanente egli è dimostrato, che attualmente il regno di Napoli ha un' anno per l' altro, in prodotti agricoli una rendita di circa 80 milioni di ducati, e quindi il decimo, ove la ripartizione si faccia più equabile, siccome è della massima necessità, non sarà minore di otto milioni, qualora le circostanze della Patria esigano un tanto sacrifizio dalla parte più utile, e più produttiva della nazione.

In secondo luogo due grandi assiomi dello stesso economista asseriscono che ogni imposizione debbe essere percepita all'epoca, e secondo il modo che si può presumere il più comodo a' contribuenti; e calcolata in maniera che faccia uscire dalle mani del popolo il meno possibile di numerario, al di là di quello che cola nel tesoro. Quindi è indispensabile ed urgente il determinare che in luogo di bimestre esazione, questa si faccia per ogni quadrimestre, onde le scadenze arrivino quando la natura è cortese de'suoi prodotti, e quando il commercio anima i cambi; ed insieme si faccia il più gran risparmio possibile nelle crudeli spese di coazione, che in ogni anno

ascendono ad oltre un milione di ducati. Finalmente, a tutela del commercio, può decretarsi fin da ora la diminuzione del 15 per 100 sulla tariffa doganale, che riformata sulle proporzioni della giustizia, darà un doppio profitto, perchè il controbando non sarà più richiesto dalla necessità; e quindi ancora potrà deliberarsi sull'abolizione pel 1822 della carta da bollo, la quale non dà un prodotto nello maggiore di duc. 400 mila. Ed a questo dazio potrebbe sostituirsi quello più giusto delle patenti sui pubblici negozianti, i di cui capitali sovra ogni altro fruttiferi, non sentono alcuno de' pesi della società; che ne garentisce le sostanze.

» Queste a mio senno, sono le riforme che debbono, o possono farsi senza esitare: e lo debbono senza indugio, onde non per lo solo bello ideale, che non cape in tutte le menti, ma ancora pei positivi, e reali vantaggi, che ne derivano, il popolo incominci a gustare un ordine di cose, che tutti forse dovremo difendere a prezzo della vita, e di tutt' i beni, che vi sono aderenti.

» In ultimo luogo io non posso dispensarmi dall' avvertire, che le Deputazioni provinciali debbano essere organizzate; e mai nol saranno a mio credere, finchè gli agenti del governo siano chiamati a dirigerne i movimenti, ed i pensieri. Signori, adoriamo col culto della superstizione lo Statuto delle Spagne, ma non in quelle cose nelle quali è meno liberale delle nostre passate istituzioni. I nostri Consigli provinciali, che sotto lo straniero dispotismo ebbero una esistenza, non soffrirono mai che ne facesse parte alcun' autorità, e molto meno che ne ottenesse la presidenza: e noi che vogliamo fondare come saldissima base di verace libertà il potere municipale, soffriremo che due agenti supremi dell' Amministrazione provinciale facciano assoluto ed arbitrario governo della volontà di coloro ai quali sono affidati gl' interessi tutti del popolo? Quì la modifica della Costituzione è richiesta dalla ragione, e dalla necessità delle cose, ed il trascurarla farà sì, che le Provincie, lungi dal sentire le dolcezze di una moderata libertà, cadano finalmente negli errori della licenza, che non trova rimedio a' suoi mali, se non nell'impero della forza, e nell' argomento della violenza.

» E di non minore urgenza io stimo il prontissimo ordinamento della Guardia Nazionale, a norma dello Statuto Spagnuolo: poichè senza di essa il disordine succederà alla calma di cui ora vantiamo il nobile godimento; le franchigie Costituzionali non avranno giammai un sicuro, e temuto garante.

» Ricapitolando le idee sparse in questa mozione, io sono di avviso che la salute pubblica sempre riposta nell' amore de' popoli al loro politico reggimento, ora si debba consolidare:

» 1. Con una legge filantropica sull' imposta fondiaria.

» 2. Con l' abolizione pel 1822 della carta da bollo, che non deve essere di quà dal Faro mentre non è tollerata al di là del medesimo, sostituendovi le patenti della negoziatura.

» 3. Con la riduzione della tariffa doganale, ed un pronto rimedio all' immenso danno, che dalla pessima Amministrazione de' dazi indiretti risulta alle finanze dello Stato.

» 4. Col rendere *indipendenti* ed attive le Deputazioni provinciali

» 5. Con l' organizzazione di una sola forza cittadina, la quale abbia il glorioso ed unico titolo di Guardia Nazionale.

» Ciò fatto noi avremo già illustrata la nostra carriera legislativa, e la nostra sessione del 1820 potrà già dichiararsi benemerita, e memorabile nei fasti della rigenerazione del popolo delle due Sicilie »

Il Deputato Natale, in quanto alla prima, considera, che non può passare per prima lettura, dimostrando che bisogna rispettare l'amor proprio, la più forte molla del cuore umano, e che ciò sarebbe un eccitamento a maggiore discordia tra l'una, e l'altra Sicilia. Egli soggiunge che i Romani, la di cui magnanimità devesi avere l'ambizione d'imitare, non menarono mai trionfo nelle guerre civili su i loro cittadini vinti, ancorchè con una sola battaglia decideasi del destino del mondo.

Se la madre commette ad un suo figlio di reprimere e punire il traviamento di un'altro figlio, può ella perciò festeggiare l' un fratello, può insultare la sciagura dell' altro fratello?

Come dunque la Patria in tal circostanza potrebbe decretare onore a taluni figli, in dispregio ed in avvilimento di tali altri? Conchiude che la mozione fosse rigettata.

Il Deputato de Concilils raccomanda al Parlamento i bravi, che hanno i primi elevato il grido della libertà nazionale; e coloro che hanno più di ogni altro cooperato al novello stabilimento politico. Egli propone che sia inalzato in Avellino un monumento atto a rendere eterno il giorno della nostra felice rigenerazione e tramandare alla posterità i nomi di quei prodi, che ne furono i promotori.

Il Deputato Pepe — » L'uffizialità del nostro esercito fa per mio mezzo in quest'oggi pervenire al Nazionale Parlamento la voce de' suoi voti, e de' suoi bisogni. Felice di esserne lo l' interpetre, imploro da questo augusto consesso quella solita premurosa attenzione, colla quale accoglie la domanda di tutti i cittadini, in favore della postulazione di quella classe di cittadini, che si dedica al mestiere delle armi, ed alla quale la Nazione affida le armi istesse per la di lei difesa.

» La nostra uffizialità adunque reclama presso la vostra giustizia contro una distin-

zione odiosa, che in tutti i rispettivi gradi della militar carriera si osserva fra persona a persona, e fra uffiziale a uffiziale. Vedesi con dispiacere il tale godere di un dato soldo, nel mentre il tale altro nell' istesso grado gode di un soldo assai minore. Questa differenza rammenta in ogni mese a ciascuno l' origine della differenza istessa; e con ciò rammenta alla memoria di tutti il sovvenire di un' epoca infelice pel nostro regno. Il Re, che restrinse al petto tutti i suoi figli nel ricupero de' suoi Stati ereditari, riunì colla legge del 15 giugno 1815 i due eserciti del decennio, e di Sicilia; e confermando ciascuno nel suo grado, accordò a tutti gl' istessi distintivi, gli stessi averi, le stesse cariche ».

Ma il genio del male si mischiò nell' opera del bene; e mentre il Re amalgamava tutti colla legge, quelli che lo circuivano buttarono nell' esecuzione della legge istessa il seme della divisione, che S. M. annientar voleva. Questo mal talento produsse il suo effetto: nè poteva avvenire diversamente, poichè, come ho poco anzi osservato, in ogni mese, ossia ogni qualvolta l' uffiziale percepiva i suoi stipendi, rammentavasi di quale militare provenienza egli era; e mirava con dispiacere nel suo compagno, in quello che stimar dovea suo fratello d' armi, un prediletto odioso, e non il suo eguale, un prediletto di partito, e non un distinto per azioni di bravura.

» Io domando quindi, che un tal pomo di discordia, che un tal germe di disgustose memorie, venga svelto dal cuore de' nostri prodi. Sia vostro interessamento di prendere in diligente esame un tal argomento, e sia vostra premura, nell'uguagliare i soldi per tutti i rispettivi gradi, di scolpire nell' animo di tutti la persuasione, che il Parlamento Nazionale veglia gelosamente alla giustizia, ed al bene generale; sia vostro interessamento infine, che si dica dalla maggior parte de' nostri militari — Malgrado la nostra felice rigenerazione da quattro mesi noi osservavamo ancora quella odiosa distinzione; ma, nel percepire il nostro stipendio di ottobre, noi abbiamo immantinenti avvertito che il Parlamento vegliava ai nostri interessi.

» Debbo ancora interessare l' attenzione di questa augusta assemblea in favore, ed in considerazione de' nostri uffiziali subalterni. Questa classe, o Signori, merita tutto il vostro interessamento per la parsimonia de' di lei stipendi. Il menomo burografo, il più infelice copista delle strabbocchevoli officine, gode di un soldo assai maggiore di quello di un Tenente, e di un Sottotenente; egli ottiene un tal vantaggio tutt'insieme, sia per qualche impegno di felice risultamento, sia sul leggiero merito di avere un mediocre carattere; nel mentre colui che ha per più anni sudato sotto le armi nella dura carriera di soldato, e di sotto uffiziale, allorchè perviene al primo scalino dell' uffizialità, si rinviene nella posizione incombinabile fra le sue finanze, e i doveri esteriori del suo novello grado.

» Prima di decidere sulla mia seconda mozione, piacciavi, o Signori, di chiederne il parere a quelli capi de' Corpi che potranno essere vostri amici, e vi sentirete generalmente rispondere dai Colonnelli con una frase, che in buon Italiano significherebbe tutt' altro, ma nel nostro vernacolo contiene l' idea in quistione. I subalterni non possono vivere. Piacciavi solo per ora di aver fiducia in chi è stato capo di Corpo, ed assicuratevi che la cura più spinosa per me era quel che poteva risecarsi dall' economia, che offre un corpo militare per sovvenire ai bisogni de' subalterni.

» Ma come ciò fare, mi si potrà obbiettare, come aumentare il soldo a tanti subalterni, senza gravare la Nazione di nuovi pesi? Io opino, che ciò possa farsi, altrimenti non mi sarei attentato a parlarne, e vengo a proporvene il mezzo.

Evvi nella carriera militare un posto interamente inutile, ed è quello del caporal foriere in ogni Compagnia. I di lui doveri non ad altro si riducono, che ad assistere alle distribuzioni degli oggetti di vittitazione, ed a precedere i Corpi nelle marce per preparare i quartieri; doveri che possono bene disimpegnarsi, e che il più delle volte vengono disimpegnati dai caporali. Il foriere non ha posto nell' ordinanza tattica e organica del battaglione, poichè questo grado è di recente invenzione; talchè, non sapendosi qual sito assegnargli, fu con regolamento provvisorio messo alla guardia della bandiera. Ecco adunque un grado che potrebbe abolirsi, senza che il militare istituto ne soffrisse alcun danno; ed ecco il grado che io vi propongo di abolire. Un foriere importa all' erario quasi dieci ducati mensili fra soldo, massa, assegno di fuoco, di vestiario, e pane. Evvi in ciascuna Compagnia un foriere, e due subalterni. Il mio progetto è dunque di aumentare il soldo di questi collo stipendio del grado che si abolirebbe. In tal modo il soldo di ogni subalterno sarebbe aumentato di duc. 5 mensilmente; e questo aumento è altamente reclamato dalla loro posizione, e dai loro bisogni.

Io raccomando amendue queste mozioni all' attenzione, e cura del Parlamento; ed affido particolarmente la seconda alla sagace considerazione degl'istruiti militari, i quali seggono in seno di quest' augusta assemblea. »

Il Deputato medesimo domanda, che per l' Amministrazione Comunale si richiamino in vigore gli antichi Parlamenti Comunali, istituiti da Federico II, ed aboliti nel 1806 colla istituzione del decurionato.

Il Deputato Nicolai presenta questa mozione.

» Al Re si appartiene di sanzionare le leggi proposteglì dal Parlamento (art. 140). Ma perchè si evlti ogni ombra di confusione, fa di mestieri mettere di accordo il citato articolo con qualunque altro della Costituzione.

» 1. Avviene sovente che il governo presenta al Parlamento un progetto di legge: spetta al Parlamenfo di ammetterlo, o di riprovarlo. E se la legge nel sistema Costituzionale è composta d'iniziativa, e di sanzione; quando la prima venga dal Re, la seconda non può ottenersi che dal Parlamento. È assurdo pertanto, ed incostituzionale, che il governo dopo di aver ottenuta la sanzione del Parlamento, ed averla anche espressamente dichiarata, passi a sanzionare di nuovo la stessa cosa. Questa superfluità non può che offendere i dritti dei Rappresentanti del Popolo. Ciò è accaduto nei giorni scorsi. Il Parlamento ha approvato un progetto del governo per affari di finanze; il governo ha confessata la sanzione del Parlamento, ed è, malgrado ciò, passato a sanzionarlo di nuovo. Questo pleonasmo non è certamente onorevole per la Nazionale Rappresentanza.

» 2. Non tutti i decreti, insegna lo Statuto politico, nell'art. 151, abbisognano di reale sanzione. Spetta al Parlamento, non al Re, di pronunziare sulle spese della pubblica Amministrazione, e di determinare a richiesta del governo le armate di terra, e di mare. La nazione, dicono i sapienti di Cadice nelle lettere preliminari, è libera a determinare i fondi d'onde si hanno da ricavare, e la quantità e qualità delle somme da doversi erogare. Le Corti porranno il pubblico danaro a disposizione del Re. Il servizio militare è un sacrifizio tanto più difficile per gli uomini, quanto più restringe la di loro libertà. Le Corti dovranno fissare annualmente il numero di truppe di terra, e di mare, che converrà creare, o conservare. Queste parole bandiscono ogni idea di sanzione.

» Non è dunque concorde alla Costituzione, che il Re dica di sanzionare ciocchè il Parlamento ha disposto per la quantità dell'armata dell'anno corrente: nè il Ministro delle Finanze e della guerra dee conservare la parola sanzione, ove trattasi di determinare le spese di guerra; violazione avvenuta ne'giorni scorsi.

» Quando sia indispensabile la sanzione, il Re dee scrivere di proprio pugno (141) sul progetto — Si pubblichi per legge — La legge sarà pubblicata nelle Corti (art. 154). Quindi se ne darà avviso al Re, ondo tosto la faccia promulgare solennemente; ed allora dee dirsi nel tèsto della legge di averla sanzionata (art. 155). Ma allora quando avvenga che il Parlamento abbia sanzionato un progetto del governo, o che abbia disposto di cose su cui non richiedesi l'approvazione del Re, fa d'uopo escludersi qualunque parola, che indicasse sanzione: ed in questi due casi il regolamento di Spagna prescrive le formole di cui si debba far uso. L'art. 109 dell'indicato regolamento comanda che il Re non debba apporre che il solo comandiamo, ove trattasi di progetti del governo approvati dalle Corti. L'art. 3 prevede il caso de' decreti delle Corti, in cui non si richieda nè la iniziativa, nè la sanzione del Re; ed ove ciò avvenga, le Corti debbono dire di aver fatto uso delle facoltà loro accordate dallo Statuto politico. Tutto ciò deve farsi noto con celerità al Ministro della Guerra, al Ministro delle Finanze; anzi a tutto il Corpo ministeriale. Il Parlamento deve farsi un sacro dovere di non distruggere il pregevole equilibrio de' poteri creati dallo Statuto Spagnuolo; ma il Ministro dee rispettare religiosamente le sacre attribuzioni de' Rappresentanti del popolo, e non far sanzionare ciò che deve ciecamente eseguire ».

» Questo soggetto, o Signori, richiama tutta la vostra attenzione, ed ogni indugio sarebbe funesto.

» Se si sono obbliati i veri principi della Costituzione in decreti di guerra, e finanze, che non dovrà temersi ove si tratti di apporre delle modificazioni allo Statuto politico? E non sarebbero attaccate nel loro centro le franchigie del popolo, e l'augusto carattere de' loro Rappresentanti non sarebbe oltremodo vilipeso, se il Ministro si avvisasse di usare in tal caso la parola sanzione? La Sovranità della nazione non sarebbe ella diroccata da questa sola espressione?

» Io abbandono tutto ciò alla vostra meditazione, e vi ricordo che bisogna esser lenti a cangiare in minima parte un codice di libertà, ma saldi, ed irremovibili nel sostenerlo ».

Questa mozione si stabilisce, che sia stampata, e che si pigli subito in esame dalla Commissione di esame e tutela.

Il Deputato Vivacqua — » Il Ministro delle Finanze sempreppiù c'incalza coll'espnsizione di nuovi bisogni. La creazione di una nuova armata: la campagna gloriosamente terminata in Sicilia contengono pur troppo la verità delle dimande.

» Il Ministro intanto non ci propone dazi ad imporre. Egli conta sulle sue risorse, ed il Parlamento applaude al suo patriottismo. Ma perchè abbandonare il potere esecutivo, in tanta urgenza, ed in tanto bisogno? Circondiamolo di tutta la fiducia della nazione; rendiamo i suoi passi fermi, sicuri e tali che lo straniero ed il cittadino si affollino a calcarne le orme, sicuri di non incontrare nel cammino alcun periglio. Cosa dobbiamo fare noi? Dichiariamo garentito il debito pubblico consolidato in qualunque epoca, e da qualunque governo contratto. Lasciamo a noi l'esame delle sole largizioni intempestive.

» Un' atto di giustizia così solenne sarà il

grido della buona fede, e con noi gli esteri accorreranno, con i tesori privati, ad accrescere quella circolazione, la di cui celerità costituisce la ricchezza delle nazioni ».

Letto e discusso il rapporto della Commissione del governo interno sulla Stamperia del Parlamento è approvato:

1. Che l'impressore D. Giuseppe del Re provvisoriamente trasporti nel locale del Parlamento, secondo la propria offerta, i torchi ed i caratteri necessari al servizio, sotto la condizione, che ciascun suo lavoro sarà stimato da' periti da eleggersi dal Parlamento medesimo, fintantochè si commettano a nome del Parlamento otto buoni torchi e venti fogli di caratteri, secondo il bisogno, che riuniscano eleganza e bontà.

2. Che il diario del Parlamento Nazionale sarà con questo solo titolo riconosciuto officiale.

3. Che si spedisca gratis a tutt'i Comuni del regno delle due Sicilie.

Leggesi, e si approva il rapporto della Commissione di guerra, per la pensione d'accordarsi alla madre e sorella del defunto Capitano aggregato di fregata, Barone D. Giuseppe Cosa. Eccone il tenore

Signori,

» Le vostre Commissioni riunite di guerra, marina ed affari esteri, e delle finanze hanno esaminato il rapporto dell'onorevole Ministro della Marina, col quale dandovi ragguaglio dei distinti servizi prestati dal fu Capitano aggregato di fregata Barone D. Giuseppe Cosa, e della sua morte accaduta il dì 20 settembre ultimo in un combattimento ch'ebbe luogo sotto Termini; ed esponendo che detto illustre uffiziale ha lasciato nel bisogno la vecchia madre, ed una sorella nubile, raccomanda questa benemerita famiglia alla riconoscenza nazionale.

» Di due cose si sono occupate le Commissioni riunite:

» 1. Di ben fissare in fatti i servizi, ed i meriti del defunto.

» 2. Di esaminare in dritto se, e fino a qual punto, le leggi della monarchia permettono di contemplare la sua famiglia. In ordine al primo esame, i documenti, allegati nel rapporto del Ministro, dimostrano che il barone D. Giuseppe Cosa contava 48 anni di servizio e 32 campagne di mare, delle quali 17 da Comandante di divisione, una da maggiore di divisione, ed una da maggiore di squadra.

» Egli si trovò in molti combattimenti, ed in tutte le spedizioni pericolose.

» Nel 1784 fece parte della squadra spedita contro Algieri, e vi si distinse.

» Si distinse similmente nella spedizione di Tolone, dove fu destinato in terra al comando di 200 uomini di truppa, e di due pezzi di campagna, ed in ricompensa di sua bravura ebbe il comando di una galeotta.

» Nel 1795 preposto al comando della stessa galeotta combattè, e sommerse uno sciabecco francese, dopo averne salvato tutto l'equipaggio.

» A 4 maggio 1810, al comando della corvetta la *Fama*, sostenne in questo golfo di Napoli un combattimento, di cui noi fummo spettatori, colla fregata Inglese la *Spartana*. E quantunque la corvetta fosse rimasta in quella azione disalberata, senza timone, e con 89 individui a bordo, tra morti e feriti, pure egli seppe ricondurla in Napoli. Fu in tal circostanza che ebbe una dotazione di duc. 10000 col titolo di barone, che già esisteva nella sua famiglia; dotazione che indi perdè per l'effetto della rivoca di tutte le donazioni seguite nell'anno 1815.

» Nello stesso anno 1810 destinato a combattere le forze inglesi nel canale di Messina, si fece ammirare da quella brava nazione, per l'arditezza delle sue intraprese.

» Nel 1815 seppe conservare allo Stato le fregate *Cerere*, e *Cristina*, bloccate in Taranto dagli Inglesi, e le ricondusse in Napoli colla fregata *Amalia*, e col Brik il *Calabrese*; ed in riconoscenza ebbe da S. M. una pensione di annui duc. 200.

» Finalmente in agosto p.p. al comando della fregata *Sirena* fu destinato a scortare un convoglio di truppe per Trapani; indi a restare in crociera sulle acque fra Termini, e Trapani, ed a riunirsi, ove il bisogno lo richiedesse, alla divisione comandata dal barone Bausan, affin di cooperare coll'armata di terra al ristabilimento dell'ordine in Palermo.

» Questa spedizione è stata l'ultima per lui ma forse la più gloriosa pe'tratti di valore che lo hanno distinto.

» Nel giorno 19 settembre, l'armata Napolitana era alle porte di Termini, e trattavasi della cessione della Città, e del Castello, per cui erano sospese le ostilità. Otto cannoniere Palermitane intanto, ed una lancia armata, tentarono di profittare di quel momento di tregua per darsi alla fuga. Mentre le nostre cannoniere furon destinate a dar loro la caccia, la fregata *Serena* si frappose in molta vicinanza, fra le medesime, ed il forte di Salanto, per impedire che le batterie di quello proteggessero le cannoniere fuggitive. Impegnatosi quindi un vivissimo fuoco dall'una e l'altra parte, accadde che una delle tre palle, che colpirono la fregata (la quale fu nello stesso tempo assalita da una istantanea calmeria) addusse la morte al suo Comandante, che intrepido si stava sul cassero, mirando il fuoco delle batterie, e sollecitando le opportune manovre.

» Fissato in tal modo il fatto, son passate

le Commissioni all'esame delle quistioni di dritto.

» L'ultimo soldo, di cui godeva il barone D. Giuseppe Cosa, come Capitano aggregato di fregata, era di duc. 60 al mese. Perciò se esso avesse lasciato o vedova, o figli, costoro in virtù degli articoli 6 e 7 del real decreto de' 6 settembre 1816, ne avrebbero ottenuto, a titolo di pensione vitalizia, il terzo, ossia duc. 240 l'anno.

» Le due Commissioni non han potuto dissimularsi che le disposizioni di detto decreto non sono applicabili alla madre, ed alle sorelle, le quali non sono chiamate dalla legge positiva al godimento delle pensioni militari. »

» Mentre però han riconosciuto tutto il rigor del principio, non han potuto non riconoscere che debba lo stesso talvolta piegare innanzi a considerazione di utilità pubblica. Non si tratta già di una semplice applicazione della legge: ciò si sarebbe eseguito dalle autorità competenti, senza intervenzione del Parlamento.

» Si tratta di una raccomandazione speciale, che il governo nel silenzio, e se si vorrà, nel divieto della legge, fa a' Rappresentanti della Nazione. È certamente ne' nostri poteri, anzi ne' nostri doveri, di provvedere a' casi straordinari, e subordinare i principî legali al gran principio che li abbraccia tutti, la dignità e la *prosperità Nazionale*. Gli atti umani non possono essere perfetti, e perciò un legislatore che si interdicesse la facoltà di fare qualche rara eccezione alle regole comuni, commetterebbe una grande imprudenza.

» Persuase le Commissioni di questa verità astratta, hanno osservato in concreto che i titoli di benemerenza trasmessi dal barone Cosa alla sua famiglia, si distinguono per tre nobilissimi caratteri: 1. per la congruità, ed utilità de' servizii; 2. per la chiarezza delle azioni; 3. per aver il defunto contribuito a cuimare una rivolta, che poteva nuocere alla nostra rigenerazione politica: rigenerazione ch'egli ha consolidata con la sua morte.

» La riunione simultanea di queste tre condizioni è sì difficile, e nel tempo stesso è sì preponderante, che l'eccezione reclamata dal Ministro della Marina non offende, per la rarità dell'esempio, l'economia; e giova, per l'importanza de' meriti, alla giustizia. Quale cosa infatti più giusta che il non far perire nella miseria la madre, e la sorella del prode ch'è perito per la Patria?

» Che combattendo per l'unità della monarchia, ha fatto trionfare la causa della Costituzione? Che dopo di aver logorata l'intera sua vita in onorevoli e perigliosi servigi, ha chiusa la sua carriera con una morte gloriosa? Per questo considerazioni le Commissioni son di parere, che, non a titolo di legge positiva, ma di riconoscenza Nazionale, si accordasse alla madre ed alla sorella nubile del defunto barone Cosa la pensione vitalizia di duc. 240 l'anno, metà per cadauna, e coll'accrescimento a favore della superstite ».

Si differisce alla ventura seduta la discussione del rapporto del Ministro di guerra sull'esuberanza dell'armata.

Il Deputato Castagna dà lettura di varii rapporti per la Commissione provinciale, e comunale.

Il primo, che propone d'esser fusi nelle Deputazioni provinciali gli attributi de' Consigli di Intendenza, Segretarii Generali, e Sotto-Intendenti.

Il secondo sul mantenimento de' proietti.

Il terzo sull'amministrazione de' fondi addetti agli Istituti di pubblica beneficenza.

Il quarto per alleviare i Comuni d'alcune spese, e caricarle sull'Erario nazionale. Per tutti si determina che sieno stampati, onde venire in discussione.

Il quinto rapporto della stessa Commissione, sul progetto di censimento presentato dal Sig. Martino, viene approvato secondo il parere proposto, cioè che prima di deliberare il Parlamento, fosse discusso dalla Deputazione provinciale per esecuzione dell'art. 335 dello Statuto.

Il sesto rapporto della Commissione anzidetta, per l'acquisto di un locale ad uso di macello, preteso dai Comuni riuniti di Nocera-Corpo e San Matteo nella Provincia di Salerno è anche approvato, affinchè s'interrogasse il parere della Deputazione, siccome fu d'avviso la Commissione.

È infine approvato l'ultimo rapporto, per rimettersi alla Deputazione provinciale la rimostranza de' cittadini di Castel-nuovo, e San Pio delle camere per separarsi dall'altro Comune di Barisciano.

Il Presidente annunzia l'ordine del giorno per la sessione vegnente come segue.

1. Discussione sul rapporto del Ministro della guerra.

2. Discussione sull'esuberanza dell'armata.

3. Rapporto della Commissione di pubblica sicurezza su varii oggetti concernenti questo ramo.

4. Rapporto della Commissione di legislazione, sul rapporto del Ministro di Giustizia per la riforma della magistratura.

5. Rapporto della stessa Commissione sull'indulto dimandato, a nome de' detenuti.

6. Rapporto della Commissione delle finanze relativo alle risorse progettate da taluni Deputati, per avere de' fondi.

Quindi dal Presidente si dichiara sciolta l'adunanza, e l'adunanza si è sciolta alle tre pomeridiane.

Borrelli Presidente — Natale Segretario — Colaneri Segretario.

VENTESIMA ADUNANZA

(6 novembre 1820)

Riunitosi il Parlamento nella sala delle sue adunanze coll' intervento di Borrelli Presidente: de' quattro Segretarii, Natale, Colaneri, de Luca, Dragonetti: e degli altri Deputati Gaidi, Lauria, Scrugli, Berni, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Bausan, Rossi, Macchiaroli, Morice, Poerio, de Conciliis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchierre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Coletti Michele, Giovine, Jacuzio, Lozzi, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Galanti, Marugi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlino, Rondinelli, de Oraziis, Mazzone, Braile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Puleio, Borduela, Scio, Falletti, Romeo.

Il Presidente annunzia aperta l' adunanza, ed è letto ed approvato il processo verbale della scorsa seduta.

Dal Ministro di Grazia e Giustizia vengono introdotte le due Deputazioni della Corte Suprema di Giustizia, e della Gran Corte Criminale di Napoli. Il Procurator Generale, Sig. Nicolini, legge, per la Corte Suprema il seguente indirizzo.

» L' augusto Senato de' Rappresentanti di una nazione è sempre per se stesso maestoso ed imponente; ma il primo consesso che una nazione rigenerata si ha eletto, quello che stabilisce le fondamenta del nuovo riordinamento politico, ha funzioni troppo più grandi delle ordinarie, per non richiamare a se tutta l' attenzione, tutta la cooperazione, tutto il rispetto de' cittadini. Se però la Sovranità del Popolo, così esercitata, eleva la nazione al di sopra di se stessa, la magistratura specialmente ne riceve il lustro maggiore per la sua indipendenza che la Costituzione proclama. Noi perciò e come cittadini, e come Magistrati, dobbiamo a voi l' omaggio della riconoscenza, ed il voto di risultamenti gloriosi ed immortali.

» Già dal momento in cui la volontà universale vi ha qui riuniti, la fiamma che anima i vostri petti si è comunicata all' ordine giudiziario: ei già risente la sua libertà, la sua forza, la sua dignità. Che sarà quando avremo leggi nuove, fondate sui veri principi di pubblica utilità, degne di voi, e derivate da una costituzione che del Re e del Popolo non fa che una famiglia? in questa unione sta la nostra forza; nella elezione che il popolo ha fatto di voi sta il monumento di un forte ed unanime volere, rischiarato dalla conoscenza de' veri comuni interessi; nella vostra saviezza sta la garantia delle nostre speranze. Quanti sentimenti dunque nelle anime veramente cittadine non desta oggi il vostro consesso, e per ciò che l' accompagna, e per l' avvenire che prepara? Noi, partecipi di essi, con quella vivacità che conviene ad un Corpo che presedendo tutti i Corpi giudiziarì, era il solo che potea dirsi costituzionale prima della Costituzione, non possiamo trattenerci di venirgli a manifestare al Parlamento. Accoglietegli, o Signori, come un tributo di rispetto, e come un pegno di felicitazione per tutto ciò che la forza della Costituzione, la saviezza delle vostre deliberazioni, e le vostre virtù individuali promettono alla Nazione ».

Il Presidente risponde:

» Signori Consiglieri della Corte Suprema! Le vostre parole, ed i vostri sentimenti sono degni del Corpo che voi rappresentate, e di cui fate parte. Il Parlamento le ha intese con molto piacere, e ve n'è riconoscente. Egli custodirà con gelosia le basi di quello Statuto politico che tanto amplia i vostri poteri: di quello Statuto che colloca nelle vostre mani la spada punitrice de' più grandi funzionari, e vi rende in una guisa i vendicatori della Nazione.

» Il Parlamento è persuaso che la luce delle vostre virtù crescerà con la grandezza dei vostri incarichi ».

Per la G. Corte Criminale il Presidente, signor Liberatore, legge un' altro indirizzo qual si trascrive.

» Signori Deputati! « I suffragi della nazione vi hanno prescelti all' onorata missione di rappresentar la volontà generale intorno ai più gravi interessi della patria; e voi caldi di zelo e di energia consegrate alle luminose questioni che vi si presentano, il vostro sapere, e la vostra applicazione. Intanto tutte le classi de' cittadini sono intente alle vostre discussioni, dalle quali si aspettano leggi, ed istituzioni atte a fondare la comune prosperità su quell' ordine politico che a tutti è caro, e che l' esperienza ha insegnato esser più d'ogni altro conforme alla presente condizione de' popoli civilizzati; cioè, sulla monarchia costituzionale. A noi sopratutto si appartiene di prestare una profonda attenzione ai vostri atti legislativi, e di discernere i principi, e le mire, da cui saranno dettati. Chi non sa che il sistema delle giurisdizioni penali è intimamente connesso colla Costituzione politica? poichè alle stesse incumbe d' impedir gli abusi, di reprimere gli attentati, e di preservare inviolati tutt' i presidi della libertà pubblica, ed individuale? Or se la natura delle nostre funzioni (di cui ci ha onorato l' ottimo de' Re) ci suggerisce pensieri, e sentimenti, che hanno una più vicina relazione colle im-

portanti vostre cure, con voi non dobbiamo tenerci in silenzio. Non v' incresca dunque di accogliere il nostro plauso, ed i nostri impazienti desideri di veder per opera vostra ricca la patria di una saggia e ben accordata legislazione. E principalmente accogliete i nostri voti di poterci noi stessi elevare nell' amministrazione della giustizia sino all' altezza delle nuove istituzioni: di poter divenire gli efficaci custodi e vindici de' preziosi diritti de' nostri concittadini: e di poter comparire non indegni del titolo di magistrati costituzionali.

Il Presidente risponde:

» Signori, voi siete stati nunzi de' sentimenti della G. Corte Criminale di Napoli, e col appartenete: vogliate presentare pur quelli del Parlamento Nazionale. Esso stima tanto importanti le vostre funzioni, come i' è al cittadino la pace della innocenza, il timor della pena, la tranquillità, la sicurezza. Il Parlamento non tralascia d'impiegar tutti i suoi mezzi per consolidare i vostri poteri, poichè va sicuro che voi non tralascerete di esercitarli colla norma della umanità e della giustizia ».

Il Ministro di Grazia e Giustizia è invitato a fare i suoi rapporti. Egli si protesta che non ha da occupare il Parlamento di vasti oggetti. Recita quindi i motivi ed un progetto di legge per reprimere i reati di furto, e si dispensa dal leggere gli altri due progetti di legge l' uno sulla detenzione, e l' altro su di un supplimento alla stato discusso dell' esercizio del corrente anno 1820 per le spese di sicurezza pubblica, nei tre ultimi mesi, promettendone la stampa immediatamente. Quindi egli si ritira.

Si passa alla lettura delle comunicazioni del Governo.

Il Ministro della Guerra rapporta la domanda d' una pensione di grazia avanzata dalle famiglie dei defunti Tenente Spagna, e Sergente Velez. Il rapporto si rimette alla Commissione di Guerra.

Lo stesso Ministro scrive perchè si stabiliscano dei tribunali competenti, onde giudicare de' reati militari, nel caso che l' armata dovesse mettersi in istato di guerra. Si manda alle Commissioni riunite di Guerra e Legislazione. Scrive egli ancora per la pensione dovuta alla vedova dell' incisore Aloia. Si rimette alle Commissioni riunite di Guerra e Finanze.

Il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette degl' indirizzi di felicitazioni al Parlamento della G. Corte Criminale di Molise, e Principato Ultra, e de' Tribunali Civili di Molise, ed Abruzzo Citra. Si ordina di stamparsi.

Il Ministro di Marina propone di accordarsi una sovvenzione alla famiglia del defunto secondo Pilota Francesco Caflero. Questo rapporto va rimesso all' esame delle Commissioni riunite di Finanze e Guerra.

Il Ministro degli affari Interni annunzia, che nella ventura settimana presenterà il progetto di legge sulle attribuzioni delle Deputazioni Provinciali, e delle Intendenze. Il Ministro medesimo rimette il rapporto originale del Presidente della Giunta preparatoria di Caltanissetta per la elezione de' Deputati di quella Provincia.

Dallo stesso Ministro si manda copia del rapporto del Luogotenente Generale Principe di Scaletta, sul ricapito della circolare del Parlamento alle Deputazioni Provinciali di Sicilia: si trasmette ancora un rapporto circa il visto da apporsi ai conti Comunali dalle Deputazioni Provinciali. Rimesso l' uno e l' altro alla Commissione Provinciale, e Comunale.

Dal Ministro medesimo si trasmette un rapporto della Intendenza di Capitanata, sulla generosa condotta degli abitanti di Panni verso le famiglie de' Veterani. Si ordina di stamparsi insieme cogli altri rapporti di simil natura. Questo Ministro in fine annunzia quando potrà terminare i suoi lavori per rimetterli al Parlamento, e rendere completa l' organizzazione del suo Dipartimento.

L' Intendente di Calabria Ultra Prima manifesta di aver pubblicata la circolare de' 18 ottobre, che invitava i cittadini a presentare de' progetti utili al miglioramento dell' Amministrazione Provinciale, e Comunale.

Il Vicario Capitolare dell' Arcidiocesi di Trani, e Salpi fa un' indirizzo di congratulazione al Parlamento. Si ordina di stamparsi.

Viene in seconda lettura la mozione del Deputato Maruggi sugli oggetti de' quali il Parlamento dee a preferenza occuparsi. Rimessa secondo i vari articoli alle Commissioni corrispondenti

La mozione del Deputato Pepe intorno al soldo di taluni Uffiziali Militari è rimessa alla Commissione di Guerra.

L' altra dello stesso Deputato, perchè si ristabiliscano gli antichi Parlamenti Comunali, è rimessa alla Commissione Provinciale.

La mozione del Deputato Nicolai, perchè si determinino i casi quando si richiede la sanzione del Re pe' decreti del Parlamento, è mandata alla Commissione di esame e tutela.

Finalmente quella del Deputato Vivacqua, perchè si dichiari garentito il debito pubblico, è rimessa alla Commissione di Finanze.

Una lettera del Segretario Generale dell' Intendenza di Salerno rappresenta che s' erano impiegate per le spese della riunione de' congedati i duc. 100, che avea donato il Deputato Caracciolo.

L' Ispettore Generale delle milizie domanda approvarsi dal Parlamento alcuni provvedimenti, che egli reputa necessarii alla buona organizzazione delle milizie e Guardie di Sicurezza.

Il Deputato Poerio legge per la Commissio-

ne di guerra il rapporto, che segue, intorno alla esuberanza dell' armata.

» La Commissione di Guerra, Marina ed affari esteri ha esaminato, per rinvio a lei fattone dal Parlamento, il rapporto del Segretario di Stato Ministro della Guerra, della data de' 2 corrente mese relativo all' aumento dell' Esercito.

» Riferisce il Ministro che i reggimenti dell' esercito sono quasi al completo, trovandosi ogni Compagnia di già pervenuta alla forza di 140 uomini, compresi gli uffiziali; che le prevenzioni de' Consigli di reclutazione lo assicurano molti convogli di congedati, e coscritti essere in movimento per la Capitale; che la riunione, e spedizione degli sbandati si continua senza ritardo, e che, proseguendosi in tal modo, l' armata sarà interamente completata, ed ogni Compagnia portata a 150 uomini. Atteso detto concorso, e per non dar luogo a qualche inconveniente, propone il Ministro di farsi ordine riservato alle autorità civili e militari delle Provincie, onde arrestino le ultime spedizioni, facendo solo l' allistamento di coloro che si presentano.

» La Commissione ha messo a calcolo le considerazioni economiche che sono suggerite dalla ristrettezza delle nostre finanze, e quelle di pubblica salute, che son suggerite dalla nostra posizione politica. Se le prime insinuano di doversi evitare ogni spedizione, ed ogni spesa superflua, le seconde comandano che l' armata sia immediatamente accresciuta, organizzata, e pronta alla difesa della Patria: ed ogni riguardo deve cedere a quello della nazionale indipendenza.

» Perciò la Commissione, mentre approva la proposizione di convertire in semplice allistamento la spedizione de' congedati esuberanti, pensa che la loro marcia non debba trattenersi se non si avrà prima la piena certezza che l' esercito sia stato già effettivamente completato. Quando dunque l' onorevole Ministro della Guerra potrà nella sua prudenza assicurare, che le Compagnie giungeranno infallibilmente al *maximum* fissato dal Parlamento, potrà il governo sospendere le spedizioni.

» Ma cosa si farà della esuberanza? Essa sarà la riserva de' futuri bisogni della Patria: ma, perchè questa riserva sia conosciuta ed allestita, è necessario regolarla sopra basi di giustizia e di prudenza.

» Or la giustizia non soffre che, richiamati indistintamente tutt' i congedati del vecchio esercito, ed accorsi tutti con egual fervore, ma con gl' indispensabili intervalli delle diverse distanze che han dovuto percorrere, e dei varii accidenti che hanno accompagnata la loro marcia, i soli primi arrivati abbian la gloria di difender la Patria, ed essi soli si espongano ai desiderati pericoli della guerra. Questo onore disputato da ognuno deve distribuirsi in modo che le virtù patriottiche sieno conciliate con le virtù domestiche, ed i bisogni della Patria con quelli delle famiglie.

» Ma nel tempo stesso la prudenza non permette che questa distribuzione si esegua in guisa da turbar menomamente l' organizzazion dell' armata, e quella delle milizie provinciali.

» Queste riflessioni hanno determinata la vostra Commissione di Guerra, Marina, ed Affari esteri a proporvi in forza dell' art. 359 della nostra Costituzione il seguente progetto di ordinanza militare transitoria.

» Art. 1. Tostochè il Governo avrà la certezza che l' armata sia giunta al suo *maximum* sul piede di guerra, sospenderà la marcia dei congedati del vecchio esercito verso la Capitale.

» Art. 2. Si formerà l' allistamento generale di tutt' i congedati con l' indicazione della loro età, professione, e stato di famiglia.

» Art. 3. L' esuberante al gran completo sul piede di guerra resterà ne' rispettivi Comuni; sarà riguardato come riserva dell' armata; e dovrà accorrere al primo bisogno.

» Art. 4. L' incardinazione alla riserva sarà eseguita col seguente ordine di prelazione ».

I. Coloro che fornirono de' cambii al vecchio esercito.

II. Gli uffiziali delle legioni.

III. I militi.

IV. I vedovi con figli.

V. Gli ammogliati con figli.

VI. Gli ammogliati senza figli.

VII. I sostegni di famiglia.

» Art. 5. Quando una sola parte di una di dette classi dovrà inviarsi alla riserva, saranno preferiti i primi presentati, e tra' presentati simultanei quelli di maggior età.

» Art. 6. Il passaggio alla riserva per coloro, che ne hanno il dritto, è assolutamente volontario.

» Art. 7. Questo passaggio sarà eseguito in modo, che l' armata sia sempre permanentemente al gran completo.

» Art. 8. Il richiamo della riserva si eseguirà con ordine inverso di quello stabilito nell' art. 4. »

» Signori, se vi compiacerete di approvare il progetto di questa ordinanza transitoria, otterrete il triplo vantaggio di aver composto l' armata di linea, di non aver decomposte le milizie, e di aver formato le une e le altre senza offender alcun nobil principio. Ad ogni modo è assai glorioso per la nazione, e pel monarca che la governa, e depone altamente a favore della nostra rigenerazione politica lo spettacolo interessante d' un affluenza sì generale, e sì spontanea de' nostri bravi che in men di due mesi si hanno non solo 52 mila combattenti, ma benanche numerosi Corpi di riserva. Ecco i veri portenti della libertà!

Il Depotato, dopo aver giustificato le diverse disposizioni dell'Ordinanza transitoria presentata dalla Commissione, ha soggiunto che un posteriore rapporto dell'onorevole Ministro della guerra assicura il Parlamento che l'armata sorpassa di già il numero di 52 mila uomini: vale a dire si trova al di là del gran completo sul piede di guerra. In conseguenza il rinvio degli esuberanti, e la sospensione della marcia degli altri congedati, mentre non è di verun danno per la nostra sicurezza, giova alla nostra Finanza.

Il Depotato Nicolai presenta il parere di non aver luogo l'arrolamento, e doversi sul fatto arrestare la marcia di coloro che senza essere sbandati appartengono alle Compagnie scelte. Perchè recar molestia a coloro che hanno adempito, o adempiscono a' loro doveri virtuosi verso la Patria? Inoltre opina eseguirsi sollecitamente il rinvio di quei appartenenti alle classi designate, che obbedienti al cenno della Patria si trovano oggi sotto le bandiere. È bello esser giusti, e pietosi, e di avere nel tempo stesso un numero esuberante di prodi.

Il Depotato Vivacqua dice:

» Qual'è la quistione in esame? L'armata è sì completo, ed i così detti sbandati si affollano tuttavia a correre sotto le bandiere. Che faremo noi di questa esuberanza? O aumenteremo l'armata, o arresteremo la marcia di quei valorosi Cittadini. Si oppone al primo espediente il Decreto fatto, e più ancora la Finanza Nazionale. Non resta quindi che abbracciare il secondo.

» La Commissione giungendo a questo propone una classificazione de' gagliardi, che saranno licenziati con una progressione del dritto di preferenza a non marciare, e del dovere di accorrere alle bandiere. Questa classificazione ha tutta l'apparenza della giustizia, che si desume da qualche legge preesistente, non già di quella eterna giustizia, che presiede al Corpo legislativo. La classificazione di coloro che hanno dato un cambio, degli ammogliati, de' vedovi, perchè si è fatta? Per eccezioni di regole di talune leggi. Ma le medesime leggi non aveano dichiarato tutti i sbandati sciolti dal servizio militare? E chi li ha dunque raccolti? La voce della Patria.

» Non v'era bisogno che la classificazione contenesse una riserva. Per richiamare in caso d'urgenza gli sbandati licenziati, si conosceva una voce d'incantesimo, che desta lo spirito e l'entusiasmo nazionale. Si dirà: correte tutti; e tutti correranno. Conchiudo di arrestarsi la marcia de' valorosi colla sola formola vera: l'Armata è al completo ».

Il Depotato Coletti Decio fa la domanda, se tali Corpi di riserva doveano includersi nella Guardia Nazionale.

Il Deputato Catalani riflette, che pria di risolvere sul rinvio de' congedati esuberanti si fosse riconosciuto se il numero di 52 mila fosse di truppe di linea pronte tutte a recarsi alle frontiere del Regno contro qualunque attacco ostile; ovvero se in tal numero fossero comprese le truppe che sono in Sicilia, la Gendarmeria a piedi ed a cavallo, dispersa per il Regno, gli uomini addetti al Treno di Artiglieria; in sostanza se li 52 mila uomini fossero tutti di baionette, e di sciable presenti nel continente del Regno, e facile a riunirsi sulle frontiere. L'onorevole Deputato ha soggiunto essere utile, che il Parlamento e la Nazione sieno a giorno del numero effettivo della truppa di linea, che potrà recarsi contro il nemico, affinchè le Provincie riposino sicure sulla quantità della forza destinata alla loro difesa.

Il Deputato Saponara espone, che il mantenimento della riserva sul numero proposto dalla Commissione importava la spesa di duemiladuecento ducati al giorno, spesa non sopportabile dalla Nazione: che le attuali circostanze non minacciavano una guerra imminente: e che nel bisogno si poteano chiamare i Cittadini i quali correrebbero pronti alla difesa della Patria.

Il Deputato Morici è d'avviso, che un numero di truppe eccedente non era necessario: oltre che la finanza nol comportava; l'esercito nemico non potrà avanzarsi in grande massa, come si è sparso il grido: nè d'una grande massa abbiamo bisogno per affrontarlo. Il piccolo numero diviene grande e forte, quando è di bravi. Volendo una grande armata finiremo a non averne niuna.

Il Presidente, riassumendo le opinioni, chiama la votazione su ciascuno degli articoli proposti dal rapporto della Commissione; ed è quindi deciso quanto si contiene ne' seguenti articoli.

Art. 1 Gli esuberanti giunti all'armata saranno rinviati alle loro famiglie a spese dell'Erario, con quella lode a cui ha diritto la nobile sollecitudine di difendere la Patria. I congedati non ancora giunti rimarranno ne' rispettivi Comuni.

Art. 2. Si formerà l'allistamento generale di tutti i congedati esuberanti, con l'indicazione della loro età, professione, e stato di famiglia.

Art. 3. Tutti questi esuberanti saranno riguardati come riserva dell'armata, e dovranno accorrere al primo bisogno.

Art. 4. La incardinazione alla riserva sarà eseguita col seguente ordine di prelazione.

1. Gli Uffiziali delle Legioni.
2. I vedovi con figli.
3. Gli ammogliati con figli.
4. Gli ammogliati senza figli.
5. I Militi.

Art. 5. Questo passaggio sarà eseguito in

modo che l' armata sia sempre permanente al gran completo.

Art. 6. Il richiamo della riserva si eseguirà con ordine inverso di quello stabilito nell' articolo quarto.

Il Deputato Vivacqua presenta per la Deputazione delle milizie Provinciali, e di Pubblica Sicurezza varî rapporti. Di essi non crede occupare l' attenzione del Parlamento, poichè gran parte de' progetti avanzati meritavano rimettersi alla discussione, che il Parlamento erasi riserbato di farne più opportunamente in appresso. Un'altra porzione riguarda fogli anonimi, che la Commissione non pensava di prendersi in esame, e di non riceversi mai più in avvenire; ovvero riguarda oggetti che non meritano determinazione del Parlamento. Il parere della Commissione su tutti questi rapporti è approvato.

Vien letto il rapporto della Commissione di legislazione sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia per la riforma della Magistratura. Si ordina di stamparsi.

Si passa ad un' altro rapporto della stessa Commissione, sulla mozione dell' indulto per i rei detenuti. La Commissione propone il parere di non accordarsi.

Il Deputato Mazziotti riflette, che l' indulto accordato ai rei fuori delle carceri, ed ai detenuti per delitti correzionali, riconosce un giusto motivo; e che tutti i patimenti d' una prigione doveano essere ragioni più convincenti ad indultarsi i detenuti, sul riguardo di più, che secondo i principî de' tempi scorsi i magistrati, ed altre autorità usavano ogni asprezza per arrestare confusamente i rei, e gli innocenti; ed in tale moltitudine fra mille, che gemono nelle prigioni, cento appena possono ottenere esaminati e decisi i loro processi.

Le G. Corti, usando delle possibili sollecitudini non potrebbero eseguire che un sol dibattimento al giorno; e perchè gli arrestati superano il numero de' giorni, così, dopo molti anni di detenzione, i pretesi rei tornano in libertà come innocenti: perciò conosce egli la necessità d' un truglio, con cui il Magistrato fosse abilitato a minorare la pena per coloro contro de' quali vi sono indizii sufficienti, e a mettere in libertà subito coloro pei quali non esistono indizii abbastanza. Coloro poi che non vorrebbero sottoporsi al truglio, devono essere giudicati regolarmente, ma non mai possono condannarsi a morte. Passati i tempi delle Corti speciali, delle Commissioni militari, e d' una polizia, che senza procedura, e senza legge ordinava l' esilio, o l' esterminio de' Cittadini, sebbene non perciò i delitti venivano meno, conviene riguardare gli arrestati como una riserva per gli occulti nemici dello Stato, e per l' estraneo invasore, se non s' interessano con beneficî al nuovo ordine di cose. Quindi propone questo progetto di legge.

Art. 1. Le Corti Criminali sono autorizzate ad aprire un truglio per tutti i detenuti.

Libereranno quelli pe' quali i processi scritti non somministrano indizii di convinzione; e condanneranno coloro che all' opposto hanno contro di loro bastevoli prove di reità, con un grado minore di pena, o lasciando però l' arbitrio a' rei di essere giudicati, se vogliono, in un giudizio regolare, nel quale, se risultano rei, subiranno la pena legale, che in ogni caso non può essere la morte, nè l' ergastolo.

Art. 2. Questa legge riguarda le colpe ed i delinquenti detenuti avanti l' epoca de' 6 luglio 1820.

Il Deputato Incarnati gli succede nella parola, esponendo varie considerazioni per dimostrare, che i detenuti devono godere dell' indulto con maggiore giustizia de' rei contumaci e latitanti. Considera in primo luogo espiato in parte il delitto di colui che è detenuto; che il detenuto palesa una maggiore ubbidienza alle leggi; e se non dimostra una migliore docilità nel suo spirito, dimostra maggiore facilità nell' essere sottoposto alle leggi, e quindi si ha pericolo minore nel restituirlo libero in società. Il riguardo della pubblica sicurezza gli presenta la sola difficoltà che si potrebbe opporre alle sue considerazioni, ma la pubblica sicurezza risponde non può essere offesa, mentre non tutti i rei indistintamente vi sono abilitati, e si eccettuano i rei di gravi delitti. Finisce col proporre, che l' indulto deesi limitare ai detenuti, che non abbiano pei loro delitti meritata pena maggiore della reclusione.

Il Deputato Poerio dice:

» Noi siamo combattuti, e fluttuanti tra le considerazioni di giustizia distributiva, e quella di prudenza politica.

» Non occorre dissimularlo: l' indulto accordato ad una classe numerosa di gravi colpevoli, che foggivano il rigor delle leggi punitrici, è un male; nè certamente bisogna raddoppiarlo, e renderlo forse fatale, vomitando nella società la terribile massa della maggior parte dei delinquenti, che sono nelle prigioni. Ma nel tempo stesso l' equità, l' umanità, e la giustizia possono rimettere una sì enorme disuguaglianza fra gl' imputati presenti, e gli assenti? Potrà soffrirsi, che il complice del medesimo identico misfatto sia tranquillo spettatore del supplizio del suo compagno? Bisogna perciò trovare la via legale onde giungere alla pubblica sicurezza, senza pubblico scandalo.

» Or questa via è indicata nel rimedio della grazia.

» I giudizii penali portati al loro termine serviranno all' esempio, e saranno ben anco calcolati negli effetti della recidiva. Le con-

danne saranno rimesse, e raddolcite dai privilegio che la Costituzione ha messo fra le mani dei Re. Basterà in conseguenza consacrare il principio, che la raccomandazione in grazia, facoltativa per tutti i condannati, a cagione di reati compresi nell'amnistia, debba essere forzosa per quelli che hanno de' complici assenti ».

Il Presidente chiama la votazione, proponendo il quesito: se l'indulto accordato ai rei assenti deesi accordare ai rei detenuti.

Il Parlamento decide di non accordarsi.

Sorge il dibattimento, se doveansi però raccomandare alla clemenza del Sovrano.

Quest'esame è aggiornato; e si rimette alla Commissione la mozione del Deputato Mazziotti, ed il parere del Deputato Poerio.

Si viene alla discussione del rapporto della Commissione di Finanze, ed è riletto dal Deputato Dragonetti.

Il Deputato Netti dichiara la sua contraria opinione, proponendo quelle medesime riflessioni da lui manifestate nella seduta de' 27 ottobre scorso; ed indi il suo progetto d'aprirsi una gran Cassa d'imprestito nazionale.

Il Deputato Dragonetti risponde alla difficoltà, che il proponente oppose al progetto principale della Commissione, sulle offerte volontarie.

» Queste, egli dice, non formano un tributo esatto colla forza di una coazione morale, che colpisce i soli buoni, e sinceri amici della Patria, ed è perciò molesto, illiberale, ed ingiusto, siccome pensa il sig. Netti. Or quale idea ci siamo fatta della libertà, e della giustizia del Reggimento costituzionale? Libero è quel popolo, che più obbedisce alle leggi, e più si arrende a'consigli della ragione; libero è quello, che corre alle armi, quando la nazionale indipendenza è in pericolo, e si assoggetta per sì caro interesse al duro giogo della guerriera disciplina; libero è quello che crede poter i genitori condannare a morte i figli, che impugnarono il ferro contro la Patria, e riportarono intempestiva vittoria a danno della militare subordinazione. E chiameremo noi un oltraggio alla giustizia il domandare delle spontanee sovvenzioni ai nostri concittadini, unicamente perchè può supporsi, che qualcuno per solo pudore si presti a sì libere inchieste? E sarà poi questo un male, e noi riguarderemo anzi come un atto di equità, il quale farà sentire il cruccio, e il peso della vergogna a coloro che maledicono la mano che ne sciolse le durate catene? E costoro saranno forse più generosi nell'affare, avvegnachè il facciano col dispetto, e col fremito, poichè, più degli onesti amici della libertà, han di mestieri di coprire con velo profondo gli odii, e lo sdegno, mentre solo chi aborre la servitù è generoso, e franco; e non conosce il scotimento del vile timore. Da ciò deduco, che inopportuno era il dubbio dell'opponente per la morale coazione, che si portava ai pubblico; che per l'opposto era questo il mezzo più efficace ad eccitare la energia nazionale; che tutti a gara avrebbero presentate delle offerto, ovvero si trarrebbe la maschera dell'ippocrisia, venendo in chiaro i nemici dell'ordine; che in mezzo a libera gente nulla è più conforme alla dignità del popolo, quanto il protestare, che nessuna immagine di forza credesi più opportuna ad ottenere quanto la volonterosa collezione di tutte le volontà.

E tale impulso, ed il tumulto stesso degli affetti, che in ciò si susciterà sarà un guadagno, e un trionfo per la causa della libertà. Ma il mezzo dell'imprestito proposto dall'opponente, invece di ottenere questa bella emulazione di virtù, oltre che era più incomodo per eseguirsi piuttosto colle baionette, che per la via del pudore, contenea l'incertezza della pubblica opinione, la quale in fatto di numerario vacilla sempre, e trascende i confini del vero; giacchè nulla è più instabile della fortuna della mercatura: o colui che oggi s'attira invidia, domani può essere oggetto di compassione. La posizione attuale de' negozianti è sì fatta, che tutte le vantaggiose condizioni offerte per un tale imprestito, non potrebbero distruggere presso lo straniero l'opinione, su di cui posa tutta la loro spesso apparente ricchezza.

Finalmente il fatto, come il più potente degli argomenti dovea persuadere pel progetto. Di già molti Comuni prevengono le deliberazioni del Parlamento colle loro offerte, e donano spontaneamente de'soccorsi, che la Patria loro facilmente chiede.

Il Presidente fa osservare, che un tale esame caderebbe in acconcio allorchè si sarebbe conosciuto dal Parlamento il piano in generale, ed in tutte le sue parti della Finanza Nazionale per le risorse che può presentare.

Il Deputato Poerio soggiunge « Giustissime sono le osservazioni dell'onorevole sig. Presidente, e di accordo con lui penso anche io che l'esame delle varie misure proposte per aumentare i fondi della Finanza debba differirsi al momento, in cui avremo conosciuto nel più gran dettaglio lo stato discusso generale del servizio dell'anno corrente, e di quello dell'anno prossimo. Ma pe' doni patriottici a che differirne l'ammissione? A che prolungare la pubblica impazienza, che attende dal Parlamento la norma, e l'esempio? Non dubitiamo della virtù de' nostri concittadini, che tante, e sì chiare pruove ne danno, e che gareggiano fra loro di zelo, e di sacrifizi.

» Non si tratta più di eccitare, ma di regolare lo slancio nazionale. Le Provincie, le Città, e gl'individui versano i loro doni nelle pubbliche casse. Diamo un centro di moto, e di vita a queste contribuzioni volontarie, e diamo

loro ancora una forma, ed un' insieme costituzionale. Nè perdiamo di vista, che gli organi migliori della volontà de'donanti sono le Deputazioni provinciali. Appartenga dunque a questi organi naturali del Parlamento, a questi Corpi popolari la nomina delle Commissioni destinate a raccogliere i doni patriottici in ogni Comune ».

Il Deputato Galdi fa rilevare, che la discussione era fuor di tempo, e si voleano fuor di ragione quasi profondere tutte le risorse dello Stato. Il Ministro pe' bisogni straordinari avea chiesto de'crediti straordinari. Se erano in gran parte accordati con di lui soddisfazione, non restava che a dargli un'altro milione per contentarlo interamente. Ma per trovare un tale fondo dovea attendersi la proposizione del Ministro, che dovea meglio d'ogni altro conoscere gli espedienti più utili, e meno dannosi. Dover indi maturarsi una tale proposta, e decidersi dal Parlamento anzi che prevenire il Ministro con altri progetti ed aprirgli il cuore a nuove domande con tanti mezzi escogitati a trovar danaro. Il di lui avviso è perciò di lasciare ogni esame su tale riguardo; di attendere le proposte del Ministro su i fondi straordinarii richiesti, e di premurarlo a presentare il budjet del venturo esercizio, per esaminare i veri bisogni dello Stato, e per modificarne gli esiti, per quanto ciò sarebbe permesso, onde non gravarsi la Nazione più di quello che la giustizia richiede.

Il Parlamento applaude al di lui parere, e decide, che la discussione debbasi ripigliare allorchè sarà venuto il Ministro ad esporre le sue proposte.

Si legge un rapporto della Commissione di Amministrazione Provinciale sulla rappresentanza della Deputazione Provinciale di Terra di Otranto, e si determina di stamparsi.

Passa in prima lettura la mozione del Deputato Cardinal Firrao per impedirsi i contrabandi che sono cresciuti a tale dismisura da recare grave danno all' Erario Nazionale.

Anche in prima lettura passa la mozione del Deputato Giordano per esaminarsi:

1. Lo scritto del sig. Pannain se realmente si trovano somme arretrate in mano de'Ricevitori;

2. Il progetto del sig. Apice e Compagni per togliersi la privativa de' Tabacchi, e vendersi quelli ch' esistono

3. Il divario delle due somme differenti, a cui si fa montare la cassa di sconto in due diverse scritture del Ministro delle Finanze, e chiedersi conto del dippiù di duc. 2, 450,000, che ora non comparisce.

Un progetto di legge presentato da alcuni membri della Commissione di Finanze sopra le pensioni vien letto, e rimandato alla intera Commissione per esaminarlo, e proporlo come affare d' urgenza.

Il Deputato Mazziotti propone, che il progetto per le pensioni, e la domanda del nuovo budjet si raccomandino alla Commissione di trattarli come oggetti di tutta sollecitudine.

Il Presidente annunzia per l'ordine del giorno della ventura seduta:

1. Discussione sulla Cassa di sconto.
2. Rapporto per la soppressione degli aumenti di soldi dell' Armata.
3. Rapporto della legge sulle promozioni militari.
4. Rapporto su gli Uffiziali sbandati.
5. Rapporto su i fondi specifici, che il Ministro della Guerra dimanda di aumento.

Quindi proclama sciolta l'adunanza, e l'adunanza si è sciolta alle tre pomeridiane.

Borrelli Presidente — Natale Segretario — Colaneri Segretario.

VENTUNESIMA ADUNANZA

(9 novembre 1820).

Riunitosi il Parlamento nella sala delle sue adunanze coll'intervento di Borrelli Presidente: de' quattro Segretarii Natale, Colaneri, de Luca, Dragonetti: e degli altri Deputati Lauria, Scrugli, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Strano, Riolo, Begani, Bausao, Rossi, Macchiaroli, Morici, Firrao, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti (Decio) Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Coletti Michele, Giovine, Jacuzio, Lozzi, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Comi, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlino, Rondinelli, Berni, Galdi, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Puleio, Borduela, Scio, Falletti, Romeo.

Si annunzia dal Presidente aperta l'adunanza, ed è letto ed approvato il processo verbale della passata sessione.

Si dà lettura delle partecipazioni del Governo.

Dal Ministro degli affari interni si rimettono varie domande di Comuni, e di particolari, per la censuazione, o per la compra d' alcuni fondi comunali. Si mandano tutte all' esame della Commissione Provinciale.

Il Ministro di Grazia, e Giustizia trasmette copia della petizione di Notar Saverio Maria Ricciardi che viene rimessa alla Commissione di Legislazione.

Il Ministro degli Affari Esteri, nel dar riscontro sulla domanda del sig. Mansueto Ca-

rabba di Lanciano, promette che presenterà al Parlamento i suoi progetti per l'organizzazione del suo ripartimento della diplomazia, e de' Consolati Nazionali presso l'estero.

Il Ministro stesso fa conoscere che il Re di Svezia, e di Norvegia ha risposto ne' modi più soddisfacenti alla lettera di S. M. colla quale gli annunziava il cangiamento politico avvenuto nel Regno [1].

Leggonsi due indirizzi degli Amministratori del Clero, e de' cittadini de' Comuni di S. Stefano Aratino, e Vinchiaturo, nella Provincia di Molise, in rendimento di grazie al Parlamento per lo interesse mostrato alle loro istanze.

Il Deputato Colaneri, annunciando lo giubilo universale, che ivi erasi manifestato per si fatta causa, rinnova la memoria al Parlamento, perchè si sollecili la esecuzione di quanto si era risoluto sulla di lui mozione attinente a quella Provincia.

Il Deputato Pepe rammenta con pari fervore la brama, e l'espettazione di quegli abitanti.

Si leggono due altri indirizzi della Deputazione Provinciale di Catania. Contestava l'uno per la Deputazione, e per tutta la Provincia, il proponimento invariabile di dover fare la Sicilia con Napoli unica Nazione, sotto unica legge, unico regime costituzionale, ed unico Parlamento. Nell'altro trasmettesi un indirizzo della Città di Aci Reale, che manifesta lo stesso voto.

Si determina di registrarsi onorevole menzione per ambidue gl'indirizzi.

L'Intendente di Napoli, rispondendo per la Deputazione Provinciale alla Circolare del Parlamento, rimette un progetto sulla libertà delle arti e de' mestieri, che s'invia alla Commissione Provinciale.

L'Intendente di Teramo avvisa quanto avea disposto per la esecuzione della medesima circolare.

L'Intendente di Salerno fa l'eguale discarico sullo stesso oggetto.

L'Intendente di Campobasso consulta il Parlamento sul numero legale per riunirsi la Deputazione Provinciale, affinchè le determinazioni fossero valide. Questo rapporto mandasi alla Commissione di Amministrazione Provinciale.

Il Ministro delle Finanze rimette gli ultimi decreti organici, colle istruzioni corrispondenti delle Amministrazioni del Registro e Bollo, del Pubblico Demanio, e de' beni donati reintegrati allo Stato. Soggiunge di essersi consegnata al sig. Salvatore Ferrari, Impiegato della Commissione di Finanze, una raccolta di leggi ed istruzioni relative all'Amministrazione de' dritti riservati, delle Dogane, e de'dazii di consumo. Di tutti si fa la rimessa alla Commissione di Finanze.

Il Ministro degli affari interni manda le carte relative alla naturalizzazione domandata dal sig. Giovanni Rotillo Pierantoni di Corsica.

Il Cavalier Tortora offre al Parlamento una sua operetta sulle finanze del Regno. Si ordina farsene onorevole memoria.

Il Colonnello de' Militi di Principato Ultra, ed il Giudice del Circondario di Chiusano fanno degli indirizzi di congratulazione al Parlamento. Si determina che si stampino insieme cogli altri.

Un rapporto della Commissione di Sicurezza sulla domanda avanzata da taluni relegati all' Isola di Pantelleria, viene approvato per rimettersi tal ricorso al Ministro di Grazia e Giustizia.

Sul ricorso del Canonico Pasquale Bevilacqua di Roccaguglielma, che si duole d' essere stato calunniato nel farsi supporre che avea egli ricusato di prestare il giuramento alla Costituzione, il Parlamento determina di scriversi al Ministro degli affari Interni per pigliarne conto.

Il Deputato Lepiane propone per parte della Deputazione Provinciale di Cosenza le offerte di voler somministrare a quella Provincia, per sei mesi, il carlino al giorno assegnato alle famiglie de' veterani nel numero circa di 850; di provvedere anche dal 1 novembre in poi al mantenimento di 80 militi attivi per lo servizio interno; e di soddisfare le indennità

[1] *Nos Carolus Iohannes Dei gratia Svecorum, Norvegorum, Gothorum, Vandalorumque Rex, serenissimo et potentissimo Principi, fratri consanguineo, et amico nostro carissimo Domino Ferdinando I Regi Regni utriusque Siciliae, Hierusalem etc. Infanti Hispaniarum, Duci Parmae, Placentiae, Castri etc. etc. Magno Principi Haereditario Hetruriae, etc. etc. etc. Salutem et prosperos rerum successus.*

Serenissime et potentissime Princeps, frater, consanguinee et amice carissime! Per litteras, die 19 mensis augusti praeterlapsi datas, Maiestati Vestrae placuit Nos de regimine feliciter mutato certiores facere, quod nuperrime in civitatibus Maiestatis Vestrae locum habuit per acceptam Constitutionem Hispaniarum, quibusdam necessariis factis modificationibus. Nobis in votis erit ut nova commoda, prosperitatemque perfectam et stabilem Maiestati Vestrae et subditis suis allaturus sit hic eventus. Hunc ideo utrique congratulantes, persuasum nobis habemus, quod spem quam de felicitate populi Siciliarum accrescente fovet Maiestas Vestra, impleta Summum Numen; cuius de caetero tutelae Maiestatem Vestram novumque Regni sui statum enixe commendamus.

Dabantur Stockolmiae, in arce nostra Regia, die 16 septembris 1820.

Maiestatis Vestrae

Bonus Frater, Consanguineus et amicus,

CAROLUS IOHANNES.

A. C. Rullberg.

Regni Utriusque Siciliae Regi,

a' suoi Deputati al Parlamento, senza pretendere le sovvenzioni dell'Erario.

Su di ciò fa osservare il Deputato Nelli che era necessario ponderare bene la proposta, e non illudersi dell'apparenza; mentre tali offerte sono causa d'insopportabili gravezze nelle Provincie.

Il Presidente riflette che l'offerta indica chiaramente un'imposta da non doversi accettare senza uno scrupoloso esame. È quindi rimessa alla Commissione d'Amministrazione Provinciale.

Un'altra mozione del medesimo Deputato Lepiane, la quale passa in prima lettura, così è concepita.

» Le notizie che universalmente si hanno dalle Provincie sul malcontento de' popoli, dimostrano l'esistenza de' mali intenzionati, come del pari la lentezza, e la poca energia di pochi impiegati. Leggete le memorie e i reclami che si presentano alla giornata. Esse ci avvertono di molti disordini imminenti, e d'altri già avvenuti. Questi disprezzati o negletti, turbar potrebbero l'ordine pubblico.

» Io potrei, ma non pretendo presentarvi un quadro del personale d'una parte di essi. Sarebbe una censura, che offenderebbe il mio carattere, e le opinioni de' medesimi, che fa d'uopo sempre rispettare. Voglio solamente ricordarvi che essendo noi depositarii de' poteri, e de' dritti de' popoli, e quindi della loro felicità, e de' mezzi di migliorarlo, non dobbiamo essere indolenti su i mali che lo potessero turbare. Risovvengavi che l'istesso Ministero ce ne ha avvertito.

» Molti onorevoli Deputati han fatto simili mozioni, ma non osservo che siasi dato importante riparo all'oggetto.

» Si dice d'esser questo un dovere che ai Potere Esecutivo si appartiene, ma è da notarsi, che la Sovranità è rappresentata esclusivamente da noi; ed è nostro sublime incarico di lanciare i nostri sguardi su l'avvenire che potrebbe giungerci assai terribile. Come dunque essere insensibili su i disordini attuali delle Provincie vicine, e sulle triste conseguenze che ne derivano? Ci contenteremo forse chiamare risponsabile la Rappresentanza de' Signori Ministri, dopo che la Patria, perdendo l'unità che ha fatto finora l'ammirazione dell'estero, si degradasse, scindendosi in partiti diversi? Vi sia presente il Rapporto dell'onorevole Ministro di Giustizia.

Ne' tempi tranquilli è adattabile la massima di rifondere a' Ministri di Stato la risponsabilità propria, e quella degl'Impiegati; ma nei tempi difficili, e quando la mala fede in alcuni traspare, appartiene all'Autorità Sovrana il vegliare sulla salvezza dello Stato.

Il sistema poi dal Ministero adottato nella emergenza presente, voi ben lo sapete, o Signori. Un impiegato che si rende colpevole in una Provincia, e che non vi si può più sostenere, si toglie da un luogo, e si manda in un altro. Or qual crudele spettacolo offre al buon senso temperamento sì nuovo? Qual ripiego incostituzionale, qual insulto è mai questo, che ai sagri dritti dell'umanità si vuol fare?

» Chi, o per ignoranza, o per malizia non sa, o non vuol mantenere il buon ordine nell'esercizio delle funzioni addossategli, merita d'esser privato d'impiego, o d'esser punito secondo la legge. Tutt'altro attualmente si osserva; ed intanto a passi accelerati corriamo alla reazione, o all'anarchia, che da mano maestra si organizza, e dirige.

» Dimando perciò che s'incarichi alle Deputazioni Provinciali di vegliare sugli andamenti delle persone sospette di qualunque classe esse sieno, notando le loro operazioni, ed istruendo il Parlamento se nelle medesime si rilevasse sospetto di cattiva condotta; e se nelle Provincie soprattutto si osservassero delle infrazioni alla Costituzione, affine di potersi adottare le misure tanto più energiche, quanto il richiede il più imponente bisogno, onde proteggere il buon'ordine, e la quiete comune.

» Tutt'altro che immaginava di aggiungere a questo ricordo, voi, o Signori, ben lo capiste; ed è perciò che mi taccio.

» La mozione del Deputato Dragonetti sulla riduzione di alcuni dazii passa per seconda lettura, ed inviasi alla Commissione di Finanze.

Sull'altra mozione dello stesso Deputato per dichiararsi benemerito della Patria il Generale Florestano Pepe, e l'Esercito di Sicilia si presentano delle difficoltà.

Il Deputato Colonnello Pepe dichiara che non trova dubbio d'accordarsi la corona civica a tutto l'esercito sopra Palermo, ed allo stesso Condottiere Floresiano Pepe; ma in quanto a lui, sino al giorno, che firmò il trattato cogli insorgenti, giacchè o lo fece di buona fede, o per astuzia, allo stile Napoleonico, non potea giammai meritar lode nell'uno, e nell'altro caso.

Il Deputato Natale rammenta quanto sul proposito avea rassegnato al Parlamento allorchè di tale mozione si fece la prima lettura, e chiama inoltre l'attenzione de' Deputati a conoscere che se ammettesi il progetto per discutersi, una pretenzione si autorizza col fatto, di poter cioè tutti coloro che violano la Costituzione aspirare ad un decreto d'onore. Il Parlamento nel decidere ch'erasi infranto lo Statuto da quella Capitolazione conchiusa in Palermo, ha insieme decretato la reità di coloro che ne furono gli autori, e la sottoscrissero. Ed il Parlamento caderebbe in ridicolo non solo per la contraddizione de' suoi decreti, ma per le ricerche che farebbero gli stranieri su degli eserciti, e de' Generali de-

bellati, allorchè si passerebbe ad un tal decreto d'onore. Rappresenta per ultimo che non conviene irritare gli animi di coloro che in gran parte s'erano sottomessi per volontà, e per amor di pace, e non per la forza. Chiede per tutto ciò che la mozione sia rigettata.

Approvato tal parere dal Parlamento, e manifestandosi che la discussione non procedesse più oltre, il Deputato Dragonetti dice:

» Consacrando la massima, quando così » piace alla pluralità de' Signori Deputati, » che una sola delle parti in contraddizione » abbia a parlare, si stabilirebbe la più dura » schiavitù del pensiero nel santuario istesso » della libertà, e trionferebbe sempre quel » sentimento che più si accordasse co' pregiudizii della maggioranza, la quale venisse a » ricusare la luce della discussione.

Ma in vigor del Regolamento, il Presidente vieta che egli prosegnisse.

Il Deputato Poerio piglia la parola dicendo:

» Certamente appartiene al Parlamento il » dichiarare se convenga chiudere o continuare la discussione. Ma questo dritto non può » esercitarsi dalla Rappresentanza Nazionale, » che secondo i principii generali della giustizia regolatrice di ogni Corpo deliberante. » Ora questi principii comandano che niuna » proposizione possa essere condannata senza » l'accusa, e la difesa. Si son presentati due » oratori per combattere la mozione del Segretario Dragonetti, e sono stati ascoltati. » Si presentano due altri per difenderla, e » non lo saranno? Si sono esagerati i pericoli, » gl' inconvenienti da una parte: perchè non » sentire le risposte, che si daranno dall'altra, e che faranno sparire qualunque dubbio? Ove sarebbe più la libertà de' nostri » pensieri, e l'indipendenza delle nostre deliberazioni se fosse lecito rigettare una mozione, e non onorarla neppure di un rinvio » alla Commissione competente senza averne » intesa la giustificazione. Il Parlamento può » chiudere la discussione; ma prima di chiuderla, deve aprirla, e non vi è discussione aperta, se le due contrarie opinioni » non sono state egualmente, e con pari calma e sofferenza ascoltate. »

Il Presidente risponde ch' egli dovea mantenere l'ordine, ed è la volontà stessa del Parlamento che a ciò lo ha chiamato. Egli legge in sostegno gli articoli 94, e 95 del Regolamento interno, e quindi rimane risoluto che non si ammetta la mozione.

Il Deputato Incarnati dà conto per la Commissione delle Finanze del Rapporto su i regolamenti della cassa di sconto. Sorgendo dei dubbii, il Presidente rileva, che il travaglio richiede ancora l'ultima mano.

Il Deputato Netti dichiara che la Commissione era divisa in due pareri, e ch' egli si unisce al sentimento del Deputato Incarnati.

Il Deputato Vivacqua riflette che il vantaggio dei rapporti risulta dai voti riuniti delle Commissioni, e non già dalla opinione individuale.

La discussione è inviata ad altra seduta.

Il Deputato Poerio espone il parere delle Commissioni riunite della Guerra e delle Milizie Provinciali sulla soppressione de' diversi aumenti de' soldi, accordati dopo il 7 luglio all' armata, ed a' militi in attività. Egli così si esprime.

» Le Commissioni riunite di Guerra e delle » Finanze hanno esaminato il rapporto del Segretario di Stato Ministro della Guerra, dei » 28 ottobre ultimo, del tenor seguente.

» In conformità della deliberazione del Parlamento Nazionale, comunicatami in data » del 25 dell'andante, ho l'onore di manifestargli i miei pareri, riguardo agli assegni » straordinari accordati alle truppe, ed ai Militi in attività.

» Sebbene tali assegni, e le concessioni dei » medesimi sono menzionati ne' precedenti rapporti del 6 e 12 di questo mese, pure io credo opportuno di farne qui appresso novella » menzione.

» 1. S. A. R. il Vicario Generale accordò, » fino a nuovo ordine una gratificazione di » grana 3 giornalieri ai sotto uffiziali e soldati » della Guarnigione di Napoli. Questa decisione dell' A. S. fu comunicata alle truppe » con ordine del giorno de' 24 luglio ultimo.

» 2. S. A. R. di accordo colla Giunta Provvisoria di Governo, concesse fino al 30 settembre prossimo scorso alle truppe, che doveano riunirsi per la novella organizzazione » d'Armata in Napoli, Gaeta, Capua, e dipendenze rispettive, ed alle truppe esistenti in » Sicilia, fuori delle guarnigioni fisse ne' Forti » una gratificazione corrispondente al quarto » del soldo per gli Uffiziali dal Colonnello in » sotto, e di grana tre giornalieri a' sotto Uffiziali, e soldati. In tale concessione fu specificato che dessa non era cumulabile colle grana due precedentemente accordate alla Guarnigione di Napoli.

» In fine furono accordati da S. A. R. carlini tre al giorno ai Militi in attività nella Capitale, invece di carlini due che debbono loro corrispondersi a norma de' regolamenti, » ed il soldo di linea agli Uffiziali de' Militi in » attività anche nella Capitale, in luogo dei » duc. 9 al mese che sono loro dovuti.

» La gratificazione del quarto del soldo agli » Uffiziali e delle grana tre alla truppa fu accordata fino al 30 settembre, non già perchè » S. A. R. e la Giunta Provvisoria avean intenzione di farla cessare dal 1 ottobre, ma » solo perchè consideraron che, convocatosi » il Parlamento Nazionale, si sarebbe deciso » se dovea, o no continuarsi.

» Io crederei, che tutte queste gratificazioni » dovessero essere dal 1 novembre per le Pro-

» vincie al di quà del Faro. In tal guisa la ri-
» soluzione, che sarà presa dalla Rappresen-
» tanza Nazionale, non avrà un effetto retroat-
» tivo, e le truppe, e le Milizie potranno esse-
» re contente.

» La continuazione di tali assegni straordi-
» nari non potrebbe continuare dal 1 novem-
» bre, senza aggravare le Finanze. Io ebbi
» l'onore di notificare al Parlamento un foglio
» del Ministro di quel Dipartimento, col quale
» egli annunciava la necessità di esonerare al-
» quanto la Tesoreria dal pagamento de'Militi
» della Capitale. La Rappresentanza Nazionale
» conosce infine i bisogni dello Stato. Son que-
» sti i motivi, che m' inducono a proporre di
» sopprimere le gratificazioni indicate dal 1
» novembre in poi per le Provincie al di quà
» del Faro.

» Per quelle al di là del Faro io dissi nel
» mio rapporto del 12 ottobre che il Tenente
» Generale D. Florestano Pepe aveva esposto
» che le fatiche della Guerra, sostenute dal
» Corpo di Armata sotto i suoi ordini, esige-
» vano che pel medesimo non fosse cessata la
» gratificazione fino a che non fosse rientrato
» in guarnigione. Egli aveva esposto ancora
» che l'equipaggio del soldato erasi totalmen-
» te rovinato.

» Io opino di doversi dimandare per ora
» l'avviso del Generale Comandante le truppe
» di Sicilia sulla continuazione degli assegni
» straordinari per quell' Isola.

» Attendo le risoluzioni del Parlamento Na-
» zionale.

» Le due Commissioni riunite hanno osser-
» vato che la soppressione de' soldi accordati
» in diverse occasioni all' Armata o a' Militi
» in attività era egualmente comandata; 1. dai
» principi di giustizia; 2. da ragioni di eco-
» nomia finanziera; 3. dal sentimento della di-
» gnità nazionale.

» Di fatti; non abbiamo forse delle leggi, e
» de' regolamenti in vigore che fissano i soldi
» della truppa di linea e de' militi attivati, e
» che distinguono il tempo di guerra da quel-
» lo di pace ? Si eseguano dunque le leggi per
» l'armata come per tutte le altre classi dei
» cittadini, e non si dia l'esempio di una lar-
» gizione, che imbarazza, ed aggrava il Teso-
» ro. Cosa è mai accaduto dopo li 7 luglio fra
» noi che possa giustificare questa prodigalità?
» Il vivere sotto il reggimento costituzionale
» impone anzi a noi Rappresentanti della Na-
» zione l'obbligo di essere più parchi della
» pubblica fortuna; ed all' armata quello di
» contentarsi degli assegnamenti ordinari. La
» nostra rigenerazione politica è dovuta all'ac-
» cordo unanime dell' intera Nazione coi Re; e
» noi non dobbiamo fare il torto alla riasse be-
» nemerita de'militari di far dubitare che il loro
» saldo amore di Patria, e le loro virtù cittadi-
» ne abbian bisogno di eccitamenti pecuniari.

» Stabilita la necessità della soppressione
» degli aumenti straordinari de' soldi, è facile
» il vedere che non debba distinguersi tra il
» Corpo dell' armata che sta nell' una Sicilia,
» e quello ch' è rimasto nell' altra.

» Le truppe nell' isola non tengono più la
» campagna, ma restano nella guarnigione, e
» nella Città. In tutte le Provincie del Regno
» riunito si gode della più perfetta calma, e se
» ci sovrasta alcun pericolo non è certamente
» dal lato del mezzogiorno.

» Una sola distinzione (non di luogo, ma di
» tempo) potrebbe adottarsi. E questa distin-
» zione è indicata dalla diversità di delle gra-
» tificazioni, talune delle quali sono state con-
» cedute a tempo fisso, ed altre a tempo inde-
» terminato. Quelle accordate a tempo indefi-
» nito debbon cessare dal dì della pubblicazio-
» ne del presente decreto ».

Il Deputato Mazziotti è di parere che sareb-
be di poco momento la lattura delle finanze
per i soldi straordinari accordati alle truppe.

Anche il tempo di continuarsi un tal paga-
mento è breve stando già l'esercito per mar-
ciare alle frontiere.

Non è poi l'opportunità di fare economia
per i difensori della Patria; e quindi conchiu-
de che deesi proseguire il pagamento dei gra-
na 3 al giorno ai soldati sin che l'armata met-
terassi in campagna.

Il Deputato Cotaneri domanda se questa pre-
stazione venne a cessare al 1 ottobre, oppure
qualche reggimento l'abbia esatta.

Il Deputato Poerio risponde di non essersi
esatta.

Il Deputato Incarnati propone che il primo
articolo del rapporto si tolga come ozioso.

Questo parere è appoggiato dal Deputato
Cotaneri.

Il Deputato Poerio sostiene la necessità del-
l'articolo.

Il Deputato Perugini fa conoscere che qual-
che Corpo ha esatto l'aumento del soldo dopo
il 1 novembre; e perciò passa nel parere che
l'esatto dopo quel giorno deve intendersi co-
me donato.

Il Deputato Vivacqua dice che si paghi sino
al presente giorno anche a quei Corpi che non
l'hanno esatto.

Il Deputato Morice non approva che si au-
torizzi l'abuso, e che si debba per l'opposto
reclamare l'osservanza del decreto di S. A. il
Vicario Generale.

Il Deputato Incarnati propone di pagarsi a
tutto il mese di ottobre. La proposta è appog-
giata da molti Deputati.

Il Deputato Decio Coletti opina che non po-
tea l'aumento pagarsi contro il decreto, e
quando si fosse pagato, si sarebbe pagato sen-
za autorizzazione.

Perciò l'esatto si ceda, ma non devesi cor-
rispondere quello non pagato.

Il Deputato Vivacqua osserva che una tal misura contiene una inglustizia, dando ad alcuni, e negando ad altri.

Il Deputato Colaneri riproduce la proposta di pagarsi a tutto ottobre.

Il Deputato Flamma distingue una tale risoluzione, per le truppe che stanno in Napoli, e per quelle che sono in Sicilia; giacchè l'ordine ivi arriverebbe più tardi, e l'aumento si troverebbe già pagato.

Il Deputato Pepe, per conciliare le opinioni, rappresenta di adottarsi un'epoca fissa a tutto ottobre.

Dal Presidente vien proposta la quistione se debbasi pagare l'aumento sino a 30 settembre, secondo l'avviso della Commissione, ovvero secondo altri Deputati sino a tutto ottobre, riserbando la votazione per le truppe che sono in Sicilia.

Il Deputato Vivacqua rammenta che il Ministro propone di pagarsi a tutto ottobre, e quindi interpetra la proposta come già eseguita. Perciò il Parlamento veniva a togliere ciò che il Potere Esecutivo avea dato. Aggiunge che il decreto di pagarsi sino a tutto settembre veniva tacitamente provocato con la domanda del Ministro.

Il Deputato Morice ritorna a raccomandare l'esecuzione del decreto.

Il Deputato Firrau dice d'interrogarsi il Ministro sul pagamento e poi decidere.

Il Presidente legge parte del rapporto del Ministro, e manifesta che vi ritruva lo scioglimento di tutt'i quesiti. Egli fa rilevare che la ragione, onde la Giunta provvisoria di Governo, ed il Vicario Generale avevan opinato di eseguirsi tale prestazione sino a tutto settembre, si era appunto, perchè il Parlamento doveva riunirsi al 1 di ottobre; e perciò, se il Parlamento non avea sin'ora decretato sul soggetto, la prestazione non era stata sospesa.

Si viene alla votazione sugli articoli siccome erano già stati presentati; e si decreta ciò che siegue.

» Gli aumenti de' soldi accordati sino a 30 » settembre debbono essere accordati a tutto » ottobre. E quelli accordati senza definizione » di tempo, s' intendono cessati dal momento. » E ciò senza distinzione fra i diversi Corpi » dell' armata, o in diversi luoghi dove stanno » servendo.

» Per le truppe in Sicilia la gratificazione » cesserà nel giorno in cui la disposizione sud» detta sarà ivi pubblicata ».

Si presenta dal Deputato Poerio il parere della Commissione di Guerra sulle basi organiche delle promozioni Militari, e si raccomanda all' Assemblea che nel caso di volerne ordinare la stampa, si degni almeno stabilirne la discussione nel più breve tempo possibile, ed a preferenza d'ogni altro affare, poichè l' organizzazione dell'armata non potea eseguirsi, senza la promozione degli Uffiziali.

Si ordina che il rapporto sia subito stampato; ed è rimessa la discussione ad altra seduta.

Viene approvato il rapporto della Commissione di Guerra, letto dal Deputato Poerio sulle ulteriori ricerche di fondi espresse dal Ministro pei bisogni dell' armata. Esso è del tenor seguente.

La Commissione di Guerra, Marina, ed Affari Esteri ha esaminato, per rinvio a lei fattone dal Parlamento, il rapporto dell' onorevole Ministro della Guerra della data de' 20 ottobre di questo tenore.

» Le deliberazioni prese dal Parlamento Na» zionale, ed a me comunicate da' Segretari » di lui, con foglio de' 25 dello spirante me» se, mi impongono l' obbligazione di espor» re gli ulteriori bisogni di fondi, per l' Am» ministrazione della Guerra, onde menare » innanzi i servizii a' quali si è dovuto prov» vedere per preparare la nostra Armata ad » essere messa, ove la necessità lo richieda, » sul piede di guerra, ed a mantenersi per » sei mesi.

» Le domande specifiche de' fondi che deb» bo mettere sott' occhio del Parlamento Na» zionale sono le seguenti:

» Pel servizio degli equipaggi militari, giu» sta il contratto stabilito, e per sei mesi, du» cati centotrentaquattromila e quarantasette, » duc. 134,047.

» Per la somministrazione in riserva di die» cimila cappotti, per ottenere i quali è già » stipulato un contratto, ducati quarantanove» mila dugentosessanta duc. 49,260.

» Per la fornitura di trentamila paia di » scarpe di riserva, il di cui contratto non è » ancora ultimato, ducati ventottomila e cin» quecento; duc. 28,500.

» Per l' approvisionamento di riserba nella » piazza di Capua, e ne' forti della Capitale, » regolato su'prezzi del contratto già conchiu» so, per quello delle piazze di Gaeta, di Pe» scara, di Civitella del Tronto, e del Forte » di Aquila, ducati quarantamila e settecento; » duc. 40,700.

» Per pagamento del soldo, e degli accesso» ri al soldo dovuti agli uomini aumentati al » pieno completo organico de' Corpi dell' Ar» mata, e per sei mesi, ducati quattrocento» trentaduemila trecentotto, duc. 432,308. » Totale 684,815.

» Io attendo dal Parlamento Nazionale le di» sposizioni necessarie onde avere in addizio» ne de' fondi dello stato discusso della Guer» ra l' indicata somma di ducati seicento ot» tantaquattromila ottocentoquindici — Napo» li 30 ottobre 1820 — Il Segretario di Sta» to Ministro della Guerra. Firmato — Cara» scosa — P. S. In adempimento delle richie-

» ste del Parlamento bo dovnto presentare le » suddette dimande specifiche. Il servizio pe» rò può andare per ora, senza assegnare ul» teriori fondi: basta solo che il Parlamento » sappia che nel corso di sei mesi andrà a ve» rificarsi il bisogno de' detti fondi. Resta » quindi alla saviezza del Parlamento il deci» dere da ora se creda accordare detti fondi » straordinari, il che si riduce ad un sempli» ce aumento di cifre, per adesso, sui vari Ca» pitoli, e non già come sortita effettiva dal » Tesoro di valore; ovvero attendere che siano » esaurite le somme ora esistenti ne' differen» ti Capitoli, ed allora rinforzarli con mettere » a disposizione la somma suddetta — Firma» to — Carascosa.

» La Commissione, delle due proposizioni » alternative dell'onorevole Ministro, crede » doversi dare la preferenza alla seconda, cioè » di attendere che siano esaurite le somme » de' crediti ora esistenti ne' differenti Capi» toli per rinforzarli a suo tempo con aprire » altri crediti sin alla misura de' bisogni.

» Ma siccome il Parlamento nelle ultime » sue sedute ha spiegato per punto generale il » sistema che prima di aprire de' nuovi cre» diti, o accordare altri fondi al Governo, deb» ba conoscersi col più gran dettaglio lo stato » discusso sì pel resto del servizio dell' anno » corrente, che per quello dell'anno prossimo, » così la Commissione, confermandosi a detta » decisione, è di avviso doversi scrivere al» l'onorevole Ministro della Guerra, perchè » si compiaccia di passare immediatamente al » suo Collega l'onorevole Ministro delle Fi» nanze il quadro generale, e giustificativo dei » bisogni del suo dipartimento sì per l' anno » corrente, che pel venturo, calcolandovi il » piede di guerra per sei mesi, e compren» dendovi gli aumenti de' crediti mandati col » detto rapporto de' 20 ottobre.

» In tal modo il Parlamento potrà assicura» re il servigio nella sua totalità. »

Il Deputato Morice legge per la stessa Commissione il rapporto su gli Uffiziali sbandati. La discussione è sospesa a motivo che il Ministro avea nel giorno stesso fatte delle proposizioni sul proposito: e si decide di rimettersi colle nuove proposte alla Commissione.

Il Deputato Perugini legge una mozione per evitare, che si riunisse nella Capitale un gran numero di servi di pena, e per trattare l'espediente di assicurarli in luoghi forti, e custoditi da truppa: viene rimessa alla Commissione di Pubblica Sicurezza.

Il Presidente annunzia l'ordine del giorno per la ventura sessione.

1. Rapporto della Commissione di Guerra e Marina relativamente ad un credito di duc. 528,309 chiesto dal Ministro della Marina.

2. Rapporto della Commissione d'Interna Sicurezza su gli Uffiziali de' Militi.

3. Continuazione dell'elezione del Consiglio di Stato.

E quindi dichiara sciolta l'adunanza; e l'adunanza si è sciolta alle tre pomeridiane.

Borrelli Presidente — Natale Segretario — Colaneri Segretario.

VENTIDUESIMA ADUNANZA

(10 novembre 1820)

Si è riunito il Parlamento nella sala delle sue adunanze alle ore nove della mattina con l'intervento di Borrelli Presidente: de' quattro Segretari Natale, Colaneri, de Luca, Dragonetti: e degli altri Deputati, Lauria, Scrugli, Saponara, Arcovito, Galdi, Catalani, Tafuri, Pellecia, Strano, Riolo, Begani, Bausan, Rossi, Macchiaroli, Morice, Firrao, Sponsa, Perugino, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angiolini, Netti, Coletti Michele, Giovine, Jacuzio, Lozzi, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Fiamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Galante, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlino, Rondinelli, Berni, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, Biscari, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Puleio, Bordiela, Selo, Falcitti, Romeo.

Annunzia il Presidente aperta l'adunanza, ed è letto, ed approvato il processo verbale della sessione precedente.

Si leggono le comunicazioni del Governo. Il Ministro della Guerra sollecita la risoluzione del Parlamento sull' aumento de' soldi dell' armata. Avvertesi dal Segretario Natale, che già si spediva in quel giorno medesimo il decreto sull'oggetto, stabilito dal Parlamento nel giorno avanti.

Lo stesso Ministro fa conoscere che aveva più d' una volta rinnovati gli ordini per destinarsi una Compagnia della Guardia Nazionale nella casa del Parlamento. Mancando però questa Guardia, richiede se vogliasi sostituire la truppa di linea. Si determina di rispondergli, che secondo l' art. 181 del regolamento interno provvisorio, tale guardia doveva essere di quelli stessi Corpi che servono nel palazzo del Re.

Il Ministro degli affari esteri raccomanda che dall'economia da portarsi ne'soldi de'pubblici funzionari, sieno esclusi gli agenti diplomatici. Il rapporto si rimette alla Commissione di Finanze.

Il Ministro di Grazia e Giustizia espone il desiderio della G. Corte Civile, del Tribunale e del Consiglio delle prede marittime di Napoli,

per presentare al Parlamento i loro indirizzi di felicitazione. Si risponde, che le di loro Deputazioni saranno ammesse nella seduta de'13.

Il Ministro degli affari interni rimette una copia del regolamento per la retta Amministrazione de' monti frumentarii del 1.° Abruzzo Ultra.

Lo stesso Ministro notifica le disposizioni date in rapporto alle istanze de'Comuni di Castelnuovo, e S. Pio delle Camere.

Si dà lettura delle mozioni. La mozione del Deputato Cardinal Firrao, per evitare i controbandi, viene rimessa alla Commissione di Finanze.

La mozione del Deputato Giordano sulla proposta del signor Panuaiu, sul progetto del sig. Apice, e sul divario delle somme nella cassa di sconto, è rimessa alla stessa Commissione.

Seguono le mozioni di prima lettura.

Il Deputato Caracciolo propone:

» Malgrado che io nuisca la mia alla pubblica opinione, riguardo alla urgenza del sig. Generale Carascosa Ministro della Guerra, pur tuttavia debbo confessare di non essere convinto perfettamente, che esista una forza effettiva di 52000 uomini armati, ed equipaggiati per marciare in campagna, e che i rapporti de' suoi commissionati sono tutti veridici.

» Quindi domando al Parlamento di destinare un ispettor generale, il quale possa dar conto dell' effettivo della forza, come de'viveri, foraggi, forniture, fortificazioni, approvisionamenti, artiglieria; e se il soldato gode del trattamento stabilito dalla legge.

» Lo stesso Deputato.

» Lo stato attuale delle cose non mi permette di usar silenzio.

» L'art. 341 della Costituzione dà l'indispensabile obbligo a' Ministri di presentare al Parlamento gli stati discussi, non che tutte le notizie di miglioramenti o riforme nelle prime sedute.

» Va a spirare il terzo mese, e malgrado che io mi sia reso noioso con replicate mozioni all'oggetto, pur tuttavia il Ministro di Finanze ci vuole all' oscuro, senza darci quelle notizie che faciliterebbero il nostro travaglio.

» L'esazione de' dazii indiretti è paralizzata per gli eccessivi controbandi, che invece d'impedirsi sono autorizzati dagli stessi agenti di dogana; e quindi il Governo poco, o nulla esige.

» Un attrasso visloso che si accusa dal Ministro di Finanze, e che egli ci obbliga a ripianare.

» Un bisogno pressante di riparare una aggressione, che ci si minaccia, ed in conseguenza ci obbliga ad una spesa di molti milioni.

» Mille altre ragioni di esito, che abbiamo, mi rendono importuno ancora per questa volta a pregarvi, signori Deputati, di chiamare il Ministro, e dargli un termine perentorio, onde dia gli stati discussi, e tutte le notizie all' oggetto, onde attivare l' esazione, e mettere in regola il ramo tanto importante delle Finanze. »

Lo stesso Deputato presenta un progetto sulla cassa di sconto. Rimesso alla Commissione di Finanze.

Il Deputato Orazii, espone al Parlamento nazionale « Secondo il parere de' più rinomati economisti il dazio diretto, non dee eccedere il 10 per cento, perchè in caso diverso gli agricoltori sono inabilitati alla coltura dei terreni. Infatti nell' antica Roma, *Decumani* si chiamavano gli esattori di tale tributo, e *Decumani* i terreni a tal peso soggetti. Ciò non ostante i Francesi ordinarono nel nostro regno, che il quinto, non il decimo fosse la quota della fondiaria. Con segrete insinuazioni poi fatte a' direttori, o controlori si vede, che assorbisce il trenta per cento; somma, che unita a tanti dazii indiretti priva la Nazione del quaranta per cento. Ma quel che rende più esorbitante tale peso, si è la grande disuguaglianza, con cui trovasi imposta a molte provincie. Per rimaner persuasi di questa verità, basta dar un' occhiata al seguente calcolo, che contiene la quantità delle miglia quadrate fruttifere di ogni provincia, sottratte dalla superficie del regno, la quale si calcola per 22 mila miglia quadrate, in circa, quattromila miglia per abitazioni, strade, fiumi, laghi, ed altri siti infruttiferi; e contione la taugente, che paga ogni miglio.

	Somma del tributo	Miglia quad. fruttif.	In ogni miglio quad.
Terra di Lavoro. . . .	933000	1362	686
Bari	589000	960	614
Lecce	548000	1512	339
Calabria Ultra	469000	2498	188
Salerno	445000	1390	320
Capitanata	417000	1985	210
Basilicata	393000	1876	210
Avellino	369000	914	404
Calabria Citra	342000	1800	191
Aquila	208000	1016	242
Chieti	198000	1027	198
Teramo	148000	660	224
Molise.	135000	990	130
	5194000	17990	3996

» Dal sopraddetto termometro si rileva a primo aspetto, che la fertilità di Terra di Lavoro in ogni sorta di prodotti, la situazione marittima, e piana, la dolcezza del clima, la residenza della Capitale, tutti attributi che in ragione cubica aumentano la floridezza di una provincia, è poco gravata a fronte dell' altra di Bari; che questa è gravata per lo doppio dell' altra di Lecce. Il peso della Calabria ul-

tra è mollo mile. Basta dire che è minore delle altre di Basilicata, Capitanata, Calabria citra, de' tre Abruzzi. Mitissimo è l' altro di Calabria citra. Basta dire che è molto inferiore dell'Aquila, di Chieti, di Molise. Salerno è gravato per la metà meno di Bari; la Basilicata e la Capitanata quasi per la metà meno di Avellino, e di Lecce; Molise porta peso minore di tutte le provincie. Chieti è gravato più di Teramo. Ma l' Aquila provincia la più rigida, la più montuosa, tutta mediterranea, confinante collo Stato Romano, dove provvede le manifatture, ed in conseguenza soggetta a maggiori dritti di dogana; ch' estrae danaro per generi di primitiva necessità; posseduta in buona parte dai Romani, Toscani, Genovesi; dove sei vescovi Pontifici posseggono le mense; dove vi è maggior quantità di Monasteri, di Benefici, di Ecclesiastici per la vicinanza di Roma, ed in consegnenza maggior quantità di beni ammortizzati; dove mancano le industrie, meschinissimo è il commercio, ed in ragione di tutte queste mancanze decresce la comodità delle famiglie; dove sottratta la base della Maiella, della catena de' nubiferi monti di Amatrice, di Lionessa, di Cittareale, e di altri monti, che serpeggiano in tutta la superficie, poco terreno piano resta; dove dispendiosissima è l' agricoltura, perchè un moggio di terreno in ogni biennio frutta soli tre, o quattro tomoli di grano, e perchè conviene nudrir gli animali nelle stalle coi foraggi; dove mille moggi di terreno si apprezzano in molti luoghi tre mila ducati, quanto ne costano due soli nella Campagna felice; dove molti terreni, come l' Isola di Spiringerga, sono sepolti in continue nevi, altri non sono addetti che al pascolo degli animali per soli due mesi di luglio, ed agosto. Or tale infelicissima provincia è gravata quasi per la metà più di Basilicata, Capitanata, Calabria Citra ed Ultra, di Teramo, di Chieti; per un quintuplo più di tutte le provincie fertili. Nè questo è tutto. Vi sono delle Comuni piantate sulle vette di altissimi monti, composte di mille, e più fuochi, che mietono il grano in settembre; spesso le campagne sono desolate dalla grandine, non ritraggono che l' annua rendita netta di circa ventiquattro mila ducati: non meno di dodici mila ne toglie la fondiaria. Nei paesi limitrofi questa si paga col danaro, che nello Stato Romano vanno a guadagnare cinquanta mila individui domiciliati ne' boschi.

» Sembra dunque troppo giusto, che pel prossimo anno 1821 si faccia una più uguale ripartizione su tutte le provincie, finchè il Parlamento non sarà nello stato di alleviar il peso in tutto il Regno; anche per esecuzione degli articoli 339 e 344 della Costituzione ».

Il rapporto del Deputato Matera sulla contribuzione diretta, è rimesso alla Commissione delle Finanze.

L' Intendente di Terra di Lavoro fa un indirizzo di congratulazione al Parlamento.

Un eguale indirizzo fa il Consiglio generale degli ospizi della stessa provincia, e promette de' progetti sul ramo della sua amministrazione.

Il Ricevitore generale della provincia di Molise, e gli amministratori di Campobasso, e di Guardia Generale mandano indirizzi di congratulazione al Parlamento. Si ordina di stamparsi con tutti gli altri.

Il Sindaco di Visciano di Nola domanda l' autorizzazione di organizzare una Compagnia di legionari volontari.

Si rimette alla Commissione delle milizie Provinciali.

Gli Amministratori del Comune di Monforte raccomandano il Giudice di quel Circondario D. Luigi Renzulli per aver cooperato alla politica rigenerazione. Il rapporto è mandato alla Commissione de' premi.

I cittadini d' Aquila si mostrano contenti dello zelo patriottico del Deputato della loro Provincia Marchese Dragonetti.

Il Comune di Marinella avanza un reclamo sulla condotta dell' arciprete di Malo. Si conferma la risoluzione già presa di chiedere degli schiarimenti.

Il Maggiore Raffaele Paladini domanda il soldo di terza classe, o qualche altro impiego che si crederà convenirgli. Il ricorso s' invia alla Commissione delle milizie Provinciali.

Taluni cittadini chiedono che il pagamento dei mandati pe' tabacchi si esegua secondo il loro numero progressivo; e reclamano contro l' inosservanza di tale legge, di cui se n' è dato l' esempio a favore di un tale la Marca. Alla Commissione di Finanze.

La Deputazione Provinciale del secondo Abruzzo ultra manda un' indirizzo di felicitazione al Parlamento. Si ordina di stamparsi.

Gli uffiziali che nel 1812 domandarono ed ottennero in Sicilia la dimissione dall' armata, allora divisa in Siciliani, e Stranieri, chiedono che potessero valere i loro servigi, e che l' anzianità de' loro impieghi sia quella stessa che godevano in quella parte del regno. Alla Commissione di Guerra.

Il Sindaco di Chiaromonte reclama sulla cattiva organizzazione recentemente data alla legione del distretto di Lagonero, e per non essersi ancora definite le attribuzioni de' Legionari, e de' Militi. Alla Commissione delle Milizie Provinciali.

Michele Passanesse di Siracusa Capitano d' un Gotter detto la Fortuna, lagnasi che fu sequestrato ingiustamente nel Porto di Palinuro dalla Deputazione Sanitaria, e per tal ritardo soffrì naufragio. Chiede quindi d' esser

indennizzato di tale perdita. Alla Commissione di Esame, e Tutela.

Giuseppe Dardano di Cotrone, dolendosi delle violenze che commettono le barche pescherecce pugliesi, o danno di una Tonnaia nel Jonio, offre alcune riflessioni su questo ramo d'industria. Alla Commissione di Commercio, ed industria.

Gli Amministratori Comunali di Venafro presentano delle riflessioni intorno al sistema dell'amministrazione civile. Alla Commissione d'amministrazione Provinciale.

Il Deputato supplente per la Provincia di Terra di Lavoro signor Armieri rimette una rimostranza della Municipalità, e del Clero di Venafro, per restituirsi la conrattedralità alla Chiesa di quel Comune; onore che perdette con l'ultima restrizione delle Diocesi. Alla Commissione di Legislazione.

Il medesimo Armieri domanda che nel locale del Seminario abolito di Venafro, vi si stabilisca un Collegio di educazione. Alla Commissione d'Istruzione Pubblica.

Gli Uffiziali destituiti nel 1815 reclamano contro il Ministro della Guerra, perchè, chiamati a far parte della spedizione di Sicilia, giunti in Napoli non furono adoperati. Essi domandano l'esecuzione della Capitolazione di Casalanza, o di esser giudicati da un Consiglio di Guerra.

Il Deputato Poerio fa rilevare, che due erano i reclami degli Uffiziali destituiti dopo la disastrosa campagna del 1815, ben diversi fra loro. L'uno, già esaminato dalla Commissione di Guerra, si limita ai vivo loro desiderio di essere adoperati in difesa della patria. Chiamati dal Governo per far parte della spedizione di Sicilia, e cessato il bisogno per quell'isola, domanda il loro nobile ardore di servire nei posti di maggior pericolo. La Commissione, perciò è stata di avviso che, ridotti in Compagnie, o in battaglioni fossero spediti alle frontiere, perchè dando prova della loro buona condotta, venissero repristinati ne'loro gradi. Ma questo parere della Commissione manifestato prima del rapporto del Ministro della Guerra, fu restituito a di lui istanza alla Commissione medesima per essere riesaminato insieme colle osservazioni del Ministro.

L'altro reclamo oggi letto, è assai ben differente. Gli Uffiziali destituiti dicono: la nostra destituzione fu ingiusta: noi vogliamo subire un Consiglio di Guerra. La domanda per quanto sia nobile non si può decidere sul momento. Trattandosi di un giudizio amministrativo, ed un atto del Governo eseguito sin da cinque anni indietro, non si deve annullare senza molta ponderazione. Sembra perciò che il reclamo meriti di essere inviato alla Commissione, e che sia inteso il Ministro del dipartimento. Portandosi più di una opinione di altri Deputati nel provvedere a tale domanda, il Presidente legge gli articoli 119, 120, e 121 del regolamento provvisorio: ed il Parlamento determina, colla loro norma, di rimetterla alla Commissione di Guerra, per prenderla in esame, e farne rapporto.

L'Impiegato dell'Amministrazione de'dazi-indiretti Giovanni de Girolamo offre al Tesoro Nazionale la somma mensile di duc. 3.25, che forma il terzo del di lui soldo cominciando da ottobre scorso. Si decide di accettarsi, e di farsene onorevole menzione.

Sul proposito il Deputato Netti progetta di aprirsi dal Governo una cassa de'doni patriottici.

Il Deputato Poerio, inerendo alla mozione del preopinante, prende questa occasione per chiedere di decretarsi il regolamento che da quasi un mese aveva proposto su'doni patriottici. « È un fatto, ei dice, che le offerte volontarie si succedono, e si moltiplicano. Come si esigeranno dal Governo, e qual uso se ne farà? I tributi volontari, che non la legge, ma l'amor di patria offre al trionfo della nostra indipendenza, non differiscono dagli altri tributi, che nell'essere più nobili, e più savi; ma per questa medesima ragione non se ne deve permettere la riscossione confusa e senza regola. Come si sapranno i risultamenti degli sforzi de'buoni cittadini se la raccolta dei loro donativi non avrà mai un'insieme, e se non se n'assicuri l'uso, cui sono destinati. Insisto in conseguenza perchè le Deputazioni Provinciali nominino una Commissione in ogni Comune, specialmente incaricata di promuovere, e di raccogliere le offerte volontarie.

» Insisto perchè il Parlamento ne dia l'esempio. Insisto in fine perchè le somme raccolte si versino in una cassa a parte, pei bisogni straordinari della Guerra ».

Si determina, che il Parlamento si occuperà delle mozioni de'due Deputati, Netti, e Poerio sullo stabilimento d'una cassa pe'doni patriottici.

I Cittadini del Comune di Avella domandano che Giuseppe Banda, ed i due suoi figli Ottavio, e Tommaso siano allontanati dalla Capitale, e mandati in un luogo, ove non possono congiurare contro il bene della Patria. Il ricorso si rimette subito al Ministro di Grazia e Giustizia per tenerlo in tutta la considerazione, trattandosi di pubblica tranquillità.

Il Capitano Francesco Longobardi chiede di essere restituito al suo grado, da cui fu spogliato nel 1815 per avere una volta fatto parte della classe degli Ecclesiastici.

Il Deputato Cassini su tale domanda fa osservare ch'è degna della più alta considerazione, imperocchè trovandosi un numero non insignificante di tali individui, e taluni di essi ammogliati con figli, questi esseri infelici, morto il genitore, trovansi nel caso di non poter succedere, perciò è necessario prendere

quelle misure, che son proprio delle nostre leggi. e della prudenza che non dee essere mai disgiunta dai casi di questa natura. Si manda alla Commissione di Legislazione.

Gli Amministratori della Città di Atri chiedono che si migliorasse li loro Comune, che per la località. ed altri requisiti poteva essere capo luogo di Distretto. Rimesso alla Commissione di Amministrazione Provinciale.

I medesimi Amministratori inviano un progetto, che riguarda i proietti. Alla Commissione già detta.

Vitangelo Morea presenta una sua traduzione del manuale del cittadino, ovvero motti, pensieri ec. di diversi Spartani, Greci, Itali-Greci, raccolti, e tradotti dal Greco da P. C. Levesque. Si ordina di farsene onorevole menzione.

Il Deputato Dragonetti presenta la domanda del Deputato Lozzi, affinchè, trovandosi egli attaccato da maiori, fosse rimpiazzato dai supplente. Il Parlamento gli accorda il congedo di un mese.

Il Deputato Poerio legge per la Commissione riunita di Guerra e delle Finanze il rapporto sul credito domandato dai Ministro della Marina; e sostiene il parere della Commissione per aprirsi un credito supplementario al Ministro.

Il Deputato Borduela domanda se le due Commissioni, verificato il vuoto nel ramo della marina, ne avessero indagata la causa; di modo, che non dubitandosi che il vuoto esista, il Parlamento ne potesse chieder conto, quando si rilevassero delle frodi; correndo pericolo in altro modo di pagar sempre, e di non curriger mai gli abusi.

Il Presidente invita gli altri Deputati se volessero fare degli altri quesiti; e per la parte sua domanda in qual epoca la marina si è trovata mai al corrente de' pagamenti.

Il Deputato Natale fa un'altra domanda Se la marina non si è trovata al corrente per lo passato, pare questo il tempo opportuno a ripianare tal vuoto, e abbiamo noi oggi miniere si doviziose da poterlo soddisfare?

Risponde lo stesso Deputato Poerio, che il vuoto era di vecchia data e che meritava tutto l'esame; ma che le Commissioni avevano riconosciuto il bisogno della dumanda dell'attuale Ministro della Marina; e quindi propone che almeno per ora si debba accordare la metà del credito supplementario ch'egli ha chiesto.

Il Deputato Gaidi domanda la paroia. Comincia dall'assentire che si accordi per ora la metà della somma dimandata dall'onorevole Ministro della Marina, e dal dichiarare che niun altro meglio dell'E. S. può saldare le piaghe antiche di sì vasta, e complicata Amministrazione. Fa un rapido quadro delle vicende de' nostri armamenti marittimi: delle loro epoche diverse: delle somme immense che costarono allo Stato: delle dilapidazioni che vi furono commesse, soprattutto dal momento che si volle avere una marina di alto bordo. Quindi ripete non poche delle nostre disgrazie politiche, senza lasciare di ascrivere a' nostri bravi marinari la meritata gloria. A tal proposito va enumerando le loro gloriose azioni, i fatti memorabili, cui preser parte nelle due Indie, sulle Coste di Africa, nel Mediterraneo intero, e specialmente a vista della nostra Capitale.

Soggiunge che la nostra Marina dee essere totalmente ricostrutta, e che la di lei Amministraziono dee essere totalmente riordinata. Tutto egli spera nello zelo, lealtà, ed assiduità dell'attual Ministro: assicura il Parlamento Nazionale di aver pronto a tal oggetto un travaglio di lunga lena, del quale si offre darne lettura al rispettabile Consesso nel corso della vegnente settimana, e che ne ha raccolto i materiali con tutta la diligenza che gli è stata possibile, parte nei diversi cantieri di diversi paesi di Europa che gli è riuscito di esaminare, parte da quelli del nostro regno, e dal Ministero istesso della Marina. Conchiude: 1. col replicare il voto che per ora si assegni all'anzidetto Ministero la metà della somma richiesta; 2. coll'invitarsi S. E. l'onorevole Ministro a far esaminare ancora più scrupolosamente i bastimenti, che costerebbero troppa spesa ad essere risarciti, o che sono sfuggiti alla prima indagine, per cui molti ne furono dichiarati inservibili; 3. che queste indagini si facciano al più presto, onde vedere se fra' legni condannabili se ne trovino ne' porti dell'isola di Sicilia, ond'essere parimenti venduti: 4. che tanto del prodotto della vendita de' legni da guerra, già autorizzata dal Parlamento Nazionale, a richiesta del Ministro, quanto di quelli che il medesimo sarà per proporre ulteriormente, se ne tenga esattissimo conto negl' introiti, ed esiti della marina, acciò nel prossimo budjet di tal dipartimento si possa tutto considerare, e decidere a ragion veduta.

Il Deputato Bausan soggiunge, che la vendita de' bastimenti da guerra condannati si esegua in dettaglio, metodo ch' egli trova più utile della vendita simultanea in massa, la quale si presta più a monopolio. Propone ancora pel bastimenti, che potrebbero condannarsi in appresso, di preferirsi alla vendita lo scasso per conto della Nazione. Egli crede, che ciò che si ricaverà di chiodaggione, rame, e legname servibile, supererà di molto il prezzo di una vendita.

Il Presidente, rendendo grazie all' onorevole Deputato Galdi, in nome del Parlamento, il quale avrebbe accolto il lavoro ch' egli promettea siccome si accolgono i travagli de'grandi uomini, e de' virtuosi cittadini, riduce l'esame della quistione, dichiarando qual era la domanda fatta dal Ministro; e quindi propone

in primo luogo se per coprire gli urgenti bisogni il Parlamento debba accordare la domanda. Il Parlamento determina di accordarsi.

Passa alla seconda quistione se devesi accordare tutta la somma richiesta secondo il parere della Commissione, oppure la metà, a tenore delle modificazioni del relatore Poerio. Si determina di accordarsi la metà della somma.

Perciò il decreto viene così concepito. Il Parlamento avendo esaminato la proposta del Governo per via del Ministro della Marina, e tenuto presente il rapporto della sua Commissione, ha decretato di approvarla con le modifiche, e nel modo seguente.

I. Che si possa aprire in favore del Ministro di Marina il credito supplementario di ducati 264, 154, 98, salvo a render conto dell'impiego di questa somma ne' modi voluti dalla legge.

II. Che il Ministro delle Finanze, mettendosi di accordo con gli altri Ministri, faccia conoscere al Parlamento Nazionale immediatamente lo stato discusso degli esiti, ed introiti di qualunque natura, distinguendo in ciascheduno de'due servizi il maggior esito, che l'aumento dell'armata al piede di guerra rendono necessario.

Il Deputato Netti soggiunge, che la votazione fatta per aprirsi quel credito al Ministro s' intendea all'oggetto di servire per il corrente, senza tenere conto degli arretrati.

Il Presidente per togliere l'equivoco produce un'altra quistione se il Parlamento, dopo la votazione per aprirsi il credito, voleva dare destino particolare a' fondi accordati.

Viene risoluto di null'altro aggiungersi alla votazione fatta.

Leggesi dal Deputato Perugini per la Commissione delle Milizie Provinciali il rapporto sulle istanze degli uffiziali delle Compagnie scelte.

Quindi adottando il Parlamento secondo il rapporto della Commissione, la proposta del Ministro, passa al seguente decreto.

Il Parlamento avendo esaminato la proposta del Governo per via del Ministro della Guerra sugli uffiziali delle abolite Compagnie scelte, ha decretato di approvare.

I. Che gli uffiziali delle abolite Compagnie scelte siano impiegati attivamente nella linea per ragione di merito, ed incorporati cogli uffiziali dello stesso grado e sotto uffiziali della medesima.

II. Che questi ascensi e ripristinazioni non dovranno cominciare ad avere effetto, se non quando sarà esaurita tutta la classe degli uffiziali disponibili, che non sono stati ancora impiegati, e che hanno dritto di esserlo in preferenza di quelli in quistione, e de' sotto uffiziali a promuoversi.

III. Che in riguardo de' servizii prestati, e della perdita da loro fatta de' soldi di linea, si conceda loro in seguito dell'esame de' titoli di ciascuno, il soldo di quarta classe, corrispondente a' rispettivi gradi.

Il Presidente annunzia nell'ordine del giorno per l' imminente seduta.

1. Discussione sulla cassa di sconto.

2. Progetto di legge su gli avvanzamenti militari.

3. Progetto di legge sulla Guardia Nazionale.

Proclama indi sciolta l'adunanza, e l'adunanza si è sciolta alle tre pomeridiane.

Galdi Presidente — I Segretarii — Vincenzo Natale — Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca.

VENTITRESIMA ADUNANZA

(13 novembre 1820)

Riunitosi il Parlamento, all'ore nove della mattina, nella sala delle sue adunanze, coll' intervento di Borrelli Presidente: de' quattro Segretari, Natale, Colaneri, de Luca e Dragonetti: e degli altri Deputati, Scrugli, Lauria, Saponara, Arcovito, Galdi, Catalani, Tafuri, Pelliccia, Strano, Riolo, Begani, Bausan, Rossi, Macchiaroli, Morice, Firrao, Spousa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Coletti, Giovine, Jacuzio, Lozzi, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Fiamma, Bunnsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Gaiante, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carfioi, Rondinelli, Berni, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, de Luca Antonio M., Castagna, Biscari, Fantacone, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Viscouti, Pepe, Poerio, Borduela, Scio, Falletti, e Romeo;

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza, e si è letto, ed approvato il processo verbale della seduta passata.

Si presenta il Ministro della Giustizia, ed introduce la Deputazione del Tribunale Civile di Napoli. Il Presidente dello stesso, signor Tavassi, legge un indirizzo di felicitazione al Parlamento, nel modo che si trascrive.

» Signori Deputati.

» La Costituzione è stata proclamata. I destini della nazione sono stati affidati a' personaggi, quali voi siete, fregiati di ogni più bella virtù, e distinti per cognizioni, e per merito.

» La più remota posterità segnerà coll'epoca di questo memorabile avvenimento i nomi di coloro i quali furono i primi a stabilire le

basi della politica Costituzione di questo Regno, e di corrispondere alle benefiche mire di S. M.

» È fama, che Milziade vincitore dei Persiani a Maratona, fo assai lusingato dal vedere che io un quadro, che un illustre pittore dipinse di quella famigerata battaglia, egli era delineato per modo che potea essere facilmente distinto da ogni altro combattente.

» Nel quadro politico, che offre il Regno delle due Sicilie allo sguardo di tutte le nazioni, voi comparite, o signori, espressi, con colori assai vivaci; voi che rappresentate l'intera nazione, e siete destinati a gittar le prime fondamenta della sua futura grandezza.

» Ma se la nazione ha riposto in voi tutta la sua fiducia, voi di già annunziate colla saviezza delle vostre osservazioni, che lungi di rimaner delusa, sarà di molto superata la comune aspettativa.

» L'amor della Patria, e del Sovrano, che accende il cuore di tutt'i buoni, anima il Tribunale Civile di Napoli ad affrettar con i suoi augurii quella gloria, di cui, per mezzo vostro, la nazione dovrà rispiendere. L'ordine giodiziario, che di già ne ha partecipato, coll'aver veduta consolidata la sua indipendenza, maggiore ancora ne attende dalle cure, a cui richiama questo ramo importante della pubblica Amministrazione, dal quale in gran parte dipende la felicità dello Stato. »

Firmati — Gaetano Tavassi Presidente
Giov. Monforte R. P. Sostituto
Francesco Navarro V. Presid.
Domenico Miceli V. Presid.
Giuseppe Biauculli V. Presid.
Michele Brancia R. P. S.
Emilio Capomozza P. R. S.
Salvatore Gallotti P. R. S.
Antonio Tavassi P. R. S.
Domenico Giannelli Giud.
Luca Zaccaro Giud.
Aniello M. Carfora Giod.
Michele Coco Giud.
Gaetano Melillo Gind.
Ignazio Mariglano Gind.
Gio. Battista di Avena Giud.
Fran. Nicola de Mattheis Giod.
Filippo Petroni Giud.
Gennaro Ricca Gind.
Franc. Sav. Fumaroli Giud.
Luigi Guida Cancelliere.

Il Presidente risponde.

Signori del Tribunale Civile.

» Il Parlamento è sensibile alle vostre espressioni. Esso onora il vostro Tribunale, come si onora il vestibolo della giustizia. Sa che ultimi nella gerarchia della magistratura collegiale gareggiaste sempre co' primi per amore di verità, per intrepidezza, e per liberalità di principii. La Costituzione non avrà nulla accresciuto alle vostre virtù; ma ne ha certamente assicurato il successo, ed il premio, poichè senza ritirarle dall'attenzione del principe, le ha collocate sotto lo sguardo della nazione. »

Il Ministro legge due suoi rapporti; nell'uno presenta un progetto sulle pene da stabilirsi pe' rei di falsità, o di omicidio; nel secondo propone la modifica secondo i principi Costituzionali di varii articoli del primo, e secondo libro delle leggi penali. Di ambidue conchiude che ne avrebbe mandata la stampa.

Si viene alla lettura delle partecipazioni del governo.

Il Miuistro di Guerra rimette un rapporto con alcune osservazioni sul rinvio di taluni de' congedati.

Rimesso alla Commissione di Goerra per darne prontamente il suo avviso.

Lo stesso Ministro scrive sulla formazione di uno squadrone di militi a cavallo nel 2.° Abruzzo Ultra. Alla Commissione delle milizie provinciali.

Il Ministro di Grazia e Giustizia manda dei documenti per l'esame dello stato discusso dell'ultimo trimestro del corrente anno, sul servizio della pubblica sicurezza. Alla Commissione di Finanze.

Il Ministro medesimo trasmette degl'indirizzi di felicitazione al Parlamento, delle Gran Corti Criminali di Catanzaro, Lucera e Teramo; e de' Tribunali Civili di Catanzaro, e Trani. Si ordina di stamparsi.

Il Miuistro di Finanze domanda, che il Parlamento designi un giorno per potere introdurre una Deputazione della Gran Corte dei Conti, che vuol presentare i suoi auguri di felicitazione. Si risponde di accordarsi per la seduta di giovedì prossimo.

Il Ministro stesso rendo ragione del ritardo per cui non rimette il piano generale dello stato discusso per l'anno venturo. Su di ciò il Presidente accenna ch'egli avea per l'urgenza dimandato dal Ministro di rimettere anche separati i varii articoli del nuovo budjet. Si determina di fargli nuove premure, non ammettendo un sì fatto estremo dilazione veruna.

Il Ministro degli affari interni manifesta il desiderio di presentare al Parlamento il giorno 14 un progetto sulle Deputazioni Provinciali, e sulle Amministrazioni Comunali. Si determina che venghi nel giorno indicato.

Il Deputato Natale annunzia che una lettera anonima alla direzione del passato Presidente Galdi recava un proclama pubblicato in Palermo a 31 ottobre scorso: legge il proclama, e vi aggiunge le seguenti riflessioni [1].

[1] L'avviso di cui favello annunzia una contribuzione richiesta dal Commissario civile signor Ma-

» La Sicilia al di là del Faro fa parte della nazione, e parte non piccola, non ultima, non ignobile. Se uno Statuto garentisce i diritti in generale della nazione, ed i diritti individuali del cittadino, questo Statuto deve esistere per la Sicilia, e per tutti gli abitanti di quell'Isola.

» Conosciamo però un proclama col quale militarmente si fa la requisizione di trecento mila ducati sopra la città di Palermo, fra un brevissimo corso di giorni. Chi in forza della Costituzione ha il diritto d'imporre contribuzioni, o chieder de' prestiti sotto qualsiasi oggetto?

» Lo ha forse il potere esecutivo?

» No signori: è questo unicamente un sacro diritto della Rappresentanza nazionale. Quanto poi possa essere giusta la distribuzione, voi lo ravvisate dallo stesso proclama. Tutte le botteghe, tutte l'entrate delle case sono gravate smisuratamente; e forse in quella tale casa una famiglia si ricovera, che manca del pane, e che non può covrire la sua nudità per le rapine sofferte. Con tutto ciò, se non paga prontamente, è condannata a pagare due volte.

» Io frattanto non intendo contrastare che i rivoltosi non devono obbligarsi alle spese di una guerra provocata. Ma un tale esame deve conoscerlo il Parlamento, e le spese devono gravitare su de' concitatori della insurrezione, su di coloro che la fomentarono, ed a cui giovava; e non mai su quella gran parte de' cittadini, che animati da giusti sentimenti resisterono alla violenza de' furibondi, si armarono, e batteronsi sintanto che per effetto de' loro sforzi l'armata potè entrare nella città, ed impadronirsi de' forti. Vi è dunque la classe rea, e vi è l'innocente: e deesi fra queste due classi metter distanza. Ma per tal riguardo si sono fatte delle indagini, onde scovrire gli autori della rivolta?

» Era ciò ben giusto: l'avrebbe desiderato il Parlamento; nè tuttavia si è soddisfatto. Della Sicilia inoltre, che cosa è avvenuto?

» Entrate le truppe in Palermo, ed annullata la capitolazione tra il Generale Pepe, e gli insorgenti, la città si è restituita in calma?

» Le popolazioni che presero parte alla vertigine politica sono rientrate nell'ordine?

» Le autorità legittime vi sono state rimesse?

» Le imposte vi sono esatte?

» Tutto ignora il Parlamento, e con lui alto silenzio e misterioso si è tenuto dal Governo.

» Finalmente perchè riscuotere una somma così ingente per pagare l'armata?

» Non abbiamo noi udito da questa stessa tribuna, che l'armata pagavasi dal Ministro delle Finanze?

» Per questa armata medesima non abbiamo noi aperti grossi crediti di milioni al Ministro della Guerra?

» Quante volte dunque dovrà ella pagarsi?

» Signori! Vi prenda pietà di quella isola sventurata, da tanti secoli abbandonata al caso, divorata da' Regii Ministri, oppressa dalla più feroce feudalità, e non per altro riguardata finora dal Governo, che per cavarne danaro. Oh sciagura! Ivi ancora nessuna legge liberale penetrò; l'umanità ivi reclama inutilmente i dritti suoi. Io dunque a gran ragione imploro la vostra giustizia. Dopo i mali di un fiero dispotismo, della feudalità, d'una intestina discordia, che tante città ha depauperate, e distrutte dalle fondamenta, restava per colmo di miseria, che de' commissarii vi ordinassero requisizioni tanto insopportabili, ed inumane.

» Io dunque vi propongo, per ora, che si chiamino dal Governo gli schiarimenti qui appresso notati.

1. Tutte le disposizioni che per questo conto dal Governo furono emanate nella Sicilia oltre il Faro durante gli avvenimenti di Palermo, non solo per riguardo a quella città, ma per gli altri luoghi non meno, che furono in preda del disordine, ed involti per causa qualunque nella vertigine politica.

2. Qual sia attualmente lo stato generale dell'Isola; se la tranquillità vi regna; se le autorità legittime vi sono rispettate; se i tributi sono soddisfatti.

3. Quali disposizioni sono state emesse dal Generale, che vi comanda l'armata: quali altre da' Commissarii Civili.

4. Quali indagini si son fatte per conoscere la causa e gli autori della rivolta.

5. Farsi conoscere tutte le prestazioni, che si sono esatte in tal periodo nella Sicilia, da qualunque funzionario, e per qualsiasi titolo.

6. Perchè sino a questo momento non si è reso di nulla conto al Parlamento Nazionale.

7. Finalmente si diriga un proclama a' Sindaci di tutt' i Comuni della Sicilia, perchè diano conto de' pagamenti da essi eseguiti per causa dell'armata, in virtù di requisizioni di

sone, decretata dalla Giunta provvisoria di Palermo, ed affidata per l'esecuzione allo stesso Commissario civile, con la facoltà di fare uso della forza militare. L'imposizione è ripartita secondo lo specchio seguente:

Onze 16 mila sulle gabelle;
12 mila sul ceto de' negozianti;
12 mila su i benestanti;
16 mila sui conventi di uomini e di donne, e sulle parrocchie;
12 mila risultanti da onze 4 per ogni portone;
12 mila circa sulle principali botteghe e magazzini tassati di onze 12 per ciascuno;
10 mila dalla tassa di 8 onze per ogni bottega di second' ordine;
Appiè dell'avviso è firmato il principe di Paternò presidente di quella Giunta provvisoria.

militari, e di Commissarii, rimettendo i documenti rispettivi.

Il Presidente osserva che quanto ha esposto il Deputato Natale non poteva essere considerato che come una mozione, e bisognava perciò, secondo la Costituzione ed il regolamento, ripeterne la lettura un'altra volta; che avrebbe allora potuto esaminarsi se si debba, o no, aprire la discussione; e che sia sull'ammissibilità della medesima, sia sul merito dell'oggetto in proposito, ciascun Deputato sarebbe stato libero di emettere, e difendere la sua opinione. Egli intanto chiama la discussione sulle materie indicate nell'ordine del giorno.

Il Deputato Natale replica ch'egli non aveva prodotto una mozione, ma che domandava sull'oggetto esposto al Parlamento di chiamarsi degli schiarimenti dal Governo; nè perciò poteva aver luogo altra lettura, o discussione; e quindi ne rinnova l'istanza. Il Parlamento accorda che gli schiarimenti si domandino.

Si passa alle mozioni di seconda lettura.

Quella del Deputato Caracciolo, per prender conto della forza effettiva dell'armata, è rimessa alla Commissione di Guerra.

Quella del Deputato medesimo, che ha per oggetto di regolarsi dal potere esecutivo la esazione delle contribuzioni dirette, è mandata alla Commissione di finanze.

La terza dello stesso Deputato, relativa alla cassa di sconto, è spedita alla stessa Commissione.

Il progetto del Deputato Oraziis, per una migliore ripartizione delle contribuzioni dirette in tutte le Provincie, è rimessa alla Commissione già detta.

Due mozioni del Deputato Berni; cioè una per chieder tra otto giorni gli stati discussi di tutt'i Ministeri; e l'altra di formarsi cinque Commissioni straordinarie di 14 Deputati, ed ognuna di queste sezioni occuparsi dell'esame de' varii rami de' Ministeri, proponendo i risparmii possibili. Sulla prima si è detto di darsi con effetto gli ordini in proposito. Sulla seconda poi, ch'è stata appoggiata da varii Deputati, si è risoluto di rimettersi al Presidente, ed ai Segretarii.

Viene introdotta la Deputazione della Gran Corte Civile di Napoli, ed il Presidente signor Montoni legge l'indirizzo seguente.

Signori Deputati!

» I primi voti della Nazione sono compiuti. L'edificio politico sorge maestoso sulla base del gran patto sociale. Il Genio dell'augusto figlio di Carlo III, guidato dall'amore di un popolo generoso, circonda di gloria immortale il Trono di Ruggiero.

» Assegnare ai bisogni dello Stato, ed alle obbligazioni di ogni cittadino limiti giusti e certi; confermare la Nazionale indipendenza; garentire colla libertà, e colla sicurezza personale le proprietà; preparare colla diffusione de' lumi la conoscenza de' pubblici diritti; provvedere in una parola, alla gran massa dei bisogni presenti, e gittare nell'avvenire i semi fecondi di maggiore prosperità: ecco, Cittadini Deputati, i secondi desiderii della Nazione. Quale immensa carriera a percorrere!

» Costituiti dalla libera volontà del popolo, e dalle vostre virtù, Depositarii primi di sì alti interessi, arbitri di tanti destini, i vostri magnanimi sforzi, i vostri generosi sudori rivolti al compimento di sì vasto edifizio, non possono non destare sentimenti di venerazione, o di universale riconoscenza.

» Interpetri noi de' voti di quel Collegio di Magistrati, ove la santità della cosa giudicata acchetа la lotta de' privati interessi; circondati dalla dignità, che la sanzionata indipendenza del potere giudiziario imprime a'sacerdoti della giustizia; pieni di alta commozione, tali sentimenti manifestati alla nostra prima riunione dopo l'apertura del Parlamento, depositiamo sull'altare della pubblica fidacia, e della nazionale riconoscenza. »

Il Presidente risponde.

Signori della G. Corte Civile.

» Ho spesse volte osservato assai da vicino le qualità eminenti del Corpo, che vi ha nel suo seno, qualità degne di chi esercita la censura su i tribunali inferiori, e rivede le loro sentenze. Mi trovo adunque ugualmente onorato, che compiaciuto dalla opportunità di essere l'organo del Parlamento nel dichiararvi la sua considerazione e la sua stima. Certamente lo Statuto politico, di cui vedete qui il santuario, non farà che rinvigorire l'autorità vostra, poichè è vecchio principio, che la libertà de' popoli non ama soggiornare, che laddove sono indipendenti i voti de' Giudici, e là dove si rispettano i giudicati. »

Il Tribunale delle prede marittime anche si presenta, ed il di lui Presidente, signor de Rosa, legge l'indirizzo seguente:

Signori Deputati!

Quando nel 7 di luglio si degnò S. M. dall'alto del suo Trono di annunziare a' popoli delle due Sicilie la Carta che doveva reggere i loro futuri destini, quella gioia che inebriò i primi gli abitanti della Capitale, si diffuse colla rapidità del baleno a tutte le Provincie del Regno. Per ogni dove le pianure, i monti, le valli rimbombarono delle grida di giubilo, e delle benedizioni dirette all'ottimo Principe, che ci ha donato un tanto bene.

» Impaziente la Nazione di veder riuniti intorno al Trono i suoi Rappresentanti, con

un' attività sorprendente attese alla elezione di essi.

» I Cittadini di ogni classe corsero a folla per cooperare al bene della Patria, fissando i loro suffragi su di persone degne della loro fiducia, e distinte per talenti, per morale, e per patriottismo, quali voi siete.

» Noi vi vedemmo col massimo trasporto riuniti nel dì 1 di ottobre, ed il Re giurò in mezzo a voi con atto solenne l' osservanza di quella Costituzione che aveva egli accordata a' voti, ed a' rispettosi preghi di tutta la Nazione. Questo giorno memorando, che appagò i nostri desiderî, svegliò anche in noi le più belle speranze di vedere prosperare queste beate regioni, e di veder fiorire in esse quelle virtù, e quello amor di Patria, che distinse i nostri illustri antenati.

» Fra le felicitazioni che sono a voi dirette da tutt' i punti del Regno, accoglietele anche quelle, che con tutta la espansione del cuore vi esterna un collegio di Magistrati, destinati dalla legge a decidere le più importanti quistioni di dritto pubblico, che presenta la materia delle prede marittime, e de' naufragi.

» Abbiamo nol disimpegnato questo delicato, o difficile incarico in un' epora in cui la violenza delle leggi speciali emanate da chi governava allora la Francia, facea palpitare ed ondeggiaro l' animo del Giudice tra la durezza della legge, e la tema di violarla. Malgrado ciò, le nostre decisioni furono regolate da una perfetta equità, che tenne contenti delle nostre operazioni e i nazionali, e gli esteri, che si trovavano impegnati nei giudizii di questa natura.

» Sieno sempre da noi lontane le lagrimevoli circostanze della guerra. La pace che ristabilirono gli sforzi combinati, e la saviezza de' Principi Europei, dia all' umanità quella calma, di cui ha troppo bisogno. Ma ove la fatalità ci portasse a questo disastro, non soggiaceremo più sicuramente a quelle angustie, onde fummo altra volta agitati.

» Dalla filantropia che distingue tutte le vostre deliberazioni, e dalla giustizia che accompagna sempre i consigli del Re, non dobbiamo attenderci, che regolamenti, i quali, non discostandosi dalle teorie riconosciute da tutte le Nazioni, lasciano l' animo del Giudice nel suo pieno equilibrio.

» Signori Deputati, quella mano della Provvidenza che ha diretto il cuore, e la mente del Re ad accordarci il bene imprezzabile di un Governo Costituzionale, regga anche tutte le vostre operazioni. Abbia da voi la Nazione tutto il bene che ci promettono i vostri lumi, e le vostre rettissime intenzioni: ci vedano gli esteri saggi e degni dell' alto grado a cui ci siamo elevati.

» Questi sono i voti che uniamo alle felicitazioni, e che vi facciamo.

» Siam sicuri, che dividete con noi i primi ed accelererete di buon grado le seconde. — Firmati — Prospero de Rosa Presidente, — Alessandro Petrucci, — Raffaele Stabile, — Duca de Dura, — Giovanni Jatta, Regio Procuratore Generale — Luigi Costantino.

» Risponde il Presidente.

» Signori del Tribunale delle Prede.

» Io mi congratulo con voi de' sentimenti che vi siete compiaciuti di esprimere. Essi sono quelli di buoni Cittadini, e di migliori Magistrati. »

» Il Parlamento Nazionale non potrà non vederli costantemente seguiti in tutte le vostre funzioni. Poichè da un canto non ignora la rettitudine vostra, e dall'altro è persuaso, che solamente sotto un Governo costituzionale il dritto delle prede può esaminarsi, senza che la legge sia in contrasto con la equità, e la mente de' Magistrati col cuore. »

Il Deputato Castagna presenta i seguenti pensieri sulla cassa di sconto.

» La cessata cassa di sconto fu stabilita con Real Decreto de' 23 giugno 1818, como opera soccorsale del Banco, ed aggiunta alla cassa di corte.

» Le istruzioni date da S. E. il Ministro delle Finanze, ed approvate da S. M. per lo sconto delle cambiali, ed altri valori commerciali sono della stessa data de' 23 giugno 1818.

» Colle suddette istruzioni fu stabilito l' interesse dello sconto a non più del 6 per cento l' anno, da diminuirsi a misura delle circostanze: l' interesse però da esigersi sugli sconti, che avrebbe dimandati la Tesoreria Generale, o altre amministrazioni finanziere, fu fissato alla ragione del 3 per cento.

» In seguito, con Ministeriale de' 19 dicembre 1818, fu partecipata la sovrana risoluzione presa nel Consiglio de' 14 detto mese, colla quale fu ribassato l' interesse dello sconto al 5 per cento l'anno, restando fermo però quello del 3 per cento sugli sconti della Tesoreria, e delle altre amministrazioni finanziere.

» Furono anche date con approvazione del Ministro le istruzioni per la condotta della scrittura della cassa di sconto.

» In data degli 8 agosto 1818 fu rimessa dal Ministro delle Finanze copia d' istruzione approvata da S. M. nel Consiglio de'3 del detto mese, per lo sconto delle rendite iscritte sul Gran Libro, e per rendere commerciabili le loro annualità da semestre in semestre.

» Con altra Ministeriale de' 31 detto mese di agosto 1818 fu anche autorizzata la cessata cassa di sconto, e permesso a' particolari di pegnorare le iscrizioni sul Gran Libro, ed i certificati di rendita delle due Amministrazioni Napolitane coll' interesse del 6 per cento l'anno, giusta le Ministeriali Istruzioni in data de' 24 detto mese.

» La cessata Cassa dava anche il comodo a tutte le Amministrazioni di scontare i soldi dei funzionarii ed impiegati.

» Erasi impiegato nella cessata Cassa di sconto un capitale effettivo ammontante alla somma di duc. 3,450,000.

» Da principio il fondo di cassa fu fatto col solo milione anticipato dal Tesoro al Banco: in seguito, ed in diverse volte, giusta la ministeriale autorizzazione, il Banco vi aggiunse gli altri duc. 2,450,000; nè questa somma presa dalla Massa Apodissaria dava il menomo urto al Banco, perchè tornava nello stesso giro dalla Nazione al Banco medesimo. Con questo capitale, nel corso di due anni ed un mese, si è fatto un giro di negoziazione, che è ammontato al capitale di ducati 25, 416, 959, e grana 34.

» L'utile ricavato dal suddetto negoziato pel tempo di sopra espresso è stato di duc. 240, 896, e grana 6.

» Da questo utile, oltre gli annui duc. 90 mila pagati alla Tesoreria per interesse sul milione, ne ha ritratto il Banco il supplemento alla sua rendita in somma non indifferente, locchè ora mancando, deve lo Stato supplire alla mancanza di rendite per la sussistenza del Banco.

» Gl'impiegati nella cessata cassa di sconto erano i seguenti.

» Il Razionale della Reggenza, D. Nicola Mascolo il quale ne portava la scrittura, a norma delle istruzioni, ed era anche il conservatore de' valori negoziati colla cassa; e per questa straordinaria incombenza riceveva una gratificazione di grana 8 per ogni duc. 1000 sulle somme, che s'impiegavano tanto in isconto di valori commerciali, quanto in pegni, andando a suo carico di soddisfare dall'importo della suddetta gratificazione le persone, delle quali si avvaleva per la condotta della scrittura della cassa di sconto.

» Il Segretario generale del banco D. Gio. Battista Gifuni, il quale portava la scrittura di Controllo: per questa straordinaria incombenza riceveva, come sopra, una gratificazione di grana 4 per ogni duc. 1000 e collo stesso obbligo di soddisfare esso i suoi amanuensi.

» L'esattore D. Francesco Fusco. A costui era stata stabilita la gratificazione di grana 10 per ogni duc. 1000; su'boni della cassa di servizio, e sulle cambiali a carico della Ricevitoria generale di Napoli, e di grana 30 sopra tutti gli altri valori, andando ugualmente a suo carico i suoi commessi.

» L'agente de' cambii D. Pietro Cianneili. Costui riceveva grana 5 a migliaio su gli sconti della Tesoreria ed altre amministrazioni finanziere; e grana 20 a migliaio sopra gli sconti de' particolari.

» Nella nuova cassa di sconto i principali impiegati, sono:

» Un Cassiere,

» Un Segretario Generale,

» Un Controllo,

» Un Compulista.

» Num. 16. Impiegati subalterni, per ora, e num. 2 Uscieri, oltre gli agenti de' cambi.

» L'interesse che attualmente si esige sugli sconti della nuova cassa è alla ragione del l'8 per cento l'anno, ed anderà sicuramente ad avanzarsi. Il suo negoziato è ristrettissimo, e non può supplire, che a' piccoli impegni, e quindi non porta veruna utilità al commercio.

» Fatto dunque il confronto fra la cessata cassa di sconto, e la novella cassa istituita col decreto de' 22 agosto 1820, che dev'essere ancora sanzionato dal Parlamento Nazionale, si rende chiaro, ed evidente l'utile, che si traeva dalla prima: la tenue spesa che portava, ed il vantaggio sommo che recava al commercio; e per l'opposto la spesa immensa, il niun utile, anzi il danno che deriva dalla cassa novella.

» Si dirà, che una cassa di sconto è necessaria per dar comodo al commercio, e forse si vorrà sostenere che non vi sono ora i mezzi come ripristinarsi una tal cassa nella sua primiera semplicità, senza far urlo alle operazioni del Banco. Ma questi mezzi sono facilissimi, e pronti.

» La generale Tesoreria, ritirando nuovamente il suo milione passato ora alla nuova cassa di sconto, che in sostanza è una cassa particolare di commercio, dovrebbe versarlo al Banco, ripianando così il suo debito verso il Banco, ch'è nella somma di duc. 557,439,02 che si compongono così: duc. 253.000, per resto dell'antico vuoto in argento: duc. 234,932, 92, per resto del vuoto in rame; e duc. 69, 506, 10 per resto di somma maggiore improntata dal Banco alla Tesoreria.

» Tutto il dippiù, che resterebbe per arrivare al milione, dopo pareggiato il credito del Banco, e che ammonta alla somma di duc. 442, 550, 98 potrebbe restare per conto della Tesoreria medesima, la quale verrebbe anche così a rappresentare una rata sulla cassa di sconto, e profittare delle sue operazioni, e degli utili corrispondenti.

» In tal modo, essendo ripianato il vuoto del Banco, verrebbe questo ad acquistare maggior fiducia nel giro della sua vasta negoziazione: potrebbe per suo conto con una prudente economia ripristinare la cassa di sconto, come opera succorsale del banco, nel modo come fu istituita col decreto de' 23 giugno 1818, e con quella semplicità, e tenuissima spesa, colla quale la cessata cassa era amministrata; e continuerebbe ancora l'opera della pegnorazione di oggetti preziosi, ch'è anche di antica istituzione del Banco, tanto utile al commercio, all'industria, ed al Banco medesimo, e che ha

sempre servito a mantenere depressa l'ingordigia degli usurai.

» Finalmente con questo mezzo, mentre il Banco riacquisterebbe tutta la pristina fiducia, anderebbe ad evitarsi un danno incalcolabile, che può avvenire alla nazione, nascente dagli attributi della nuova cassa di sconto stabilita col decreto de' 22 agosto. Questa cassa non è altro, che una banca particolare di commercio. Ora essendosi data a questa la facoltà di emettere de' biglietti all'ordine, che sono una carta monetata, si è venuto a dare, contra ogni sistema di governo, la facoltà ad un particolare di batter moneta, la quale poi nella circolazione non ha, e non può avere veruna garentia del governo. Chi non vede quali danni, e quali funeste conseguenze possan derivare da simile facoltà, che esser deve solo in mano del Governo, e giammai in mano de' particolari?

» E ciò indipendentemente dagli altri danni, e pregiudizii, che si son fatti rilevare nella memoria in istampa.

» Siccome però si è preinteso, che sia stato progettato di far rientrare alla general Tesoreria per supplire agl'impegni della medesima il milione, che di sua pertinenza trovasi come sopra passato alla novella cassa di sconto, sebbene non sa comprendersi come ciò possa aver luogo, mentre l'unica, e sola somma che ha di fondo la cennata cassa, è il milione anzidetto (le azioni, che si speravano dai particolari non si sono realizzate finora), così qualora questo progetto avesse luogo, sarà sempre giusto, che venga prima il Banco ripianato della sopraindicata somma di duc. 557,439,02, di cui va creditore, ed il dippiù vada a rientrare alla Tesoreria, giacchè impiegata tal somma nella cassa di sconto, si sapeva l'uso a cui era addetta, ed il Banco era sempre dalla cassa di sconto garentito del suo credito. Ma rientrando alla Tesoreria, resta il Banco scoperto sulla soddetta prima somma, che ai suoi creditori apodissarii appartiene. Nè vale il dire; che al Banco in forza del Real Decreto de' 12 dicembre 1816 sono ipotecati tutt'i beni dello Stato in generale, e specialmente tutte le rendite del Tavoliere di Puglia, perchè considerandosi questa nella sua qualità di semplice ipoteca per garenzia della cassa dei banco, che rappresenta il suo numerario, non produce nel momento l'effetto, onde supplire alla moneta, che si deve dalla Tesoreria al banco, e che manca nelle sue casse per soddisfare i suoi creditori particolari; e quindi, essendo comune a ciascun creditore il dritto di arrestare una somma che va ad entrare al suo debitore per essere ripianato del suo avere, lo stesso dritto e con più ragione può e deve esercitarsi dal Banco per esser ripianato di una somma, che teneva in deposito, e che a' suoi creditori apodissarii dev' essere soddisfatta. »

Il Deputato Nicolai si manifesta così sul detto oggetto.

» Questa controversia fu altre volte agitata d'innanzi a voi. L'onorevole Ministro delle Finanze in un progetto di legge vi propose un articolo, che riguardava la vendita delle azioni della cassa di sconto, ascendenti ad un milione. Voi vi arrendeste ad altre proposizioni dello stesso Ministro, ma dopo le mozioni di alcuni onorevoli Deputati, cui fece seguire un discorso, restaste saldi nella risoluzione, che nulla dovesse innovarsi sulle azioni della cassa di sconto. Così l'articolo, che riguardava tale oggetto, fu cancellato dal progetto di decreto. Ora con sorpresa vedesi tornare in campo una tale controversia. Si è fatta alcuna scoperta favorevole a ciò che domanda l'onorevole Ministro, onde voi possiate recedere dal vostro proposito?

» I bisogni dello Stato dopo i 21 d'ottobre, epoca della vostra decisione sull'oggetto, si sono egiino centuplicati, onde voi, cancellando ciò che allor risolveste, dobbiate adottare dello misure, che voi certamente nel fondo non approvate?

» Dopo ciò che allor vi dissi, a me resta poco ad aggiungere. Io dunque non deggio ripetervi, che non si deve negare il successo che una tale istituzione della cassa di sconto ha prodotto in una nazione che ha respirato all'aura de' suoi benefizi; non deggio ricordarvi che nel punto in cui una nazione sollecita col suoi voti in ogni Provincia una istituzione di cassa di sconto, ed ogn'una appoggia su di tale oggetto, almeno co' suoi desideri, le opinioni del Deputato Netti, un progetto tendente ad abolire per sempre una cassa di sconto di proprietà del governo, per innalzarne sulle sue rovine un'altra di proprietà de' negozianti, porta in scoraggiamento in coloro che non sono profani nella scienza della pubblica economia.

» Checchè possa dirsi, checchè possa promettersi, egli è indubitabile, che il peggiore dei governi non potrà mai alimentare de'principi tanto funesti al pubblico bene come coloro che educati alle speculazioni, e prosperandosi nella pubblica sciagura, non sono fatti per rincorare colle loro operazioni gli spiriti, e vorrebbero raddoppiare in breve corso di ore il capitale coll' interesse. Vorremo noi cedere a' negozianti quella cassa di sconto fatta a bella posta per arrestare il tarlo che l'usura mercantile avea posto nella universale fortuna?

» Vorremo noi dare al benefico domator dell' usura l'oggetto della speculazione ch'è sempre crudele ne' suoi bisogni, e ne' suoi risultati?

» Male avvisossi l'autore della promemoria a voi presentata, di esagerare i vantaggi di lucro che ha ritratti il Governo dalla cassa di

sconto. Potea pure una volta il finanziere schiudere il cuore a un sentimento benefico, non dovea calcolare l' utilità. delle casse di sconto, che dal movimento di utilità, che aveva propagato nel commercio, ed in tutta la pubblica fortuna: dovea pensare per ultimo l' accennato autore della promemoria, che se non si addice alla giustizia di un Parlamento di aggravare i torti di un Ministro cessato, non è certo permesso ad ognuno di rendere più gravi nell' anima delle acerbe rimembranze, prodigando lodi ampollose ad una amministrazione ciecamente feroce: e dovea contentarsi di mitigarne l' errore, rammentando modestamente l' innalzamento delle Iscrizioni, e la creazione di una cassa di sconto. Questa, o signori, merita la protezione de' legislatori: questa bisognerebbe togliersi dalle mani dei commercianti, se nelle loro mani da lungo tempo esistesse, e per darla al Governo. »

» E noi dubiteremo un' istante di rigettare un progetto contrario a ciò che abbiamo voluto, ci avviseremo di daro al negozianti ciò che dovrebbe lor togliersi, se da secoli il possedessero?

» Qual perdita non produrrebbe una vendita di azioni, dopo di aver a suon di tromba proclamato il bisogno?

» Ed il Banco resterebbe egli illeso dagli effetti d' una tale operazione?

» Io non credo, o signori, che la Patria dovrebbe cadere se ad essa mancasse un milione di azioni. Le nostre risorse non sono sì scarse, come se ne lusingano gli amici dell'obbrobrio delle Nazioni. Un armata si è già creata, senza aggravare i popoli di nuovi tributi: e se il bisogno della indipendenza, e dell' onor nazionale chiama la Nazione a' nuovi sagrificii, io vi ricordo, che dee da tutti dividersi il pianto nelle circostanze difficili, e che vi esistono delle classi su di cui è gravitata la severità finanziera, che l' antico regime ha creduti invulnerabili, e che a forza di prescrizioni lucivili non hanno acquistato il diritto di rispondere col sorriso della proprietà al lamento dell'agricoltore e del proprietario ».

Il Deputato Dragonetti propone il seguente avviso.

Non vi è sicuramente nazione civilizzata, nella quale il danaro circolante sia eguale all' annua consumazione, ed all' annua riproduzione. Così nello Stato delle due Sicilie sono appena in circolazione 16 milioni di ducati, nell' atto che la sua riproduzione in arti, manifatture, e prodotti agricoli oltrepassa annualmente la somma di 140 milioni. Quanto adunque più rapidi e frequenti sono i passaggi della moneta in più mani, tanto questa merce universale circolante è più atta a rappresentare le merci contrattabili, e perciò ad imprimere un più veloce movimento all' industria che riproduce. I Banchi pertanto, e tutte quelle pubbliche istituzioni, le quali tendono a raddoppiare la massa della moneta, tenendo in circolazione e la merce universale e la di lei rappresentazione, si debbono riguardare come de' mezzi efficacissimi per aumentare la Nazionale ricchezza, che sopratutto è riposta nell' accumulazione de' capitali produttivi. È dunque del maggiore interesse per un bene ordinato governo il fare in modo, che di una illimitata fiducia sieno circondati i pubblici Banchi, e che le casse di sconto accrescano il giro commerciale, coll' attribuire un valore effettivo alla fede, ed alla reputazione de' privati.

» Non mancavano per avventura simili stabilimenti al nostro Regno, ed i suoi pubblici Banchi associati da lunghissimi anni a tutti gl' interessi del popolo napolitano, benchè crollati due volte, e due volte risorti, hanno ognora ottenuta una tradizionale fiducia, che li rendette sempre depositari di molta parte della privata fortuna. E di recente una cassa di sconto ne avea fatta la dotazione, dando agli stessi il mezzo di trafficare senza grave pericolo, e con assai profitto i capitali che ne costituiscono un quasi perpetuo fondo.

» Sopravvenuto a 6 luglio il politico riordinamento, piacque al nuovo Ministro delle finanze di separare que' due consanguinei stabilimenti, e gliene fece senza dubbio ragione, il disquilibrio avvenuto nel Banco di Corte; conseguenza immediata di ogni civile oscillamento. E vago egli d' imitare le Nazioni, che più si distinguono per florido commercio, e per agiata opulenza, di tali desiderabili effetti ne vide esso la cagione precipua nella istituzione di una cassa di sconto, ossia Banco di circolazione, che avesse le radici e la base sulle private ricchezze, e sul credito de' più doviziosi cittadini, anzicchè sulla collettiva di tutte le proprietà di quell' ente morale, che noi chiamiamo Governo.

» Tale disposizione per altro non potè dirimere, che col fatto, alcune delicate quistioni, delle quali il pubblico e per esso il Parlamento Nazionale non estimò sì facile la soluzione. Io vengo brevemente a farvene l' esposizione e l' analisi comparativa.

» 1. Un reggimento costituzionale dà esso più guarentigia alla industria de' commercianti di quello che una compagnia di ricchi caratari, indipendenti da ogni azione governativa e solidalmente fra loro congiunti?

» Alcune voci risposero, che già tutti concordemente i reggitori de' popoli anche i più assoluti e dispotici, legitimi ed illegitimi aveano consacrata la massima, che siccome le dinastie succedendosi nel dominio delle Nazioni, subentrano a tutt' i dritti, ed a tutti gli obblighi insieme delle precedenti, così il debito pubblico è sempre la più sacra e veneranda delle proprietà cittadine, quindi le isti-

lazioni che maggiormente abbisognano di fiducia non possono più opportunamente aderire, che ad un essere, il di cui patrimonio sia immortale quanto le umane associazioni, e grande al pari di quel vasto demanio, che si compone della primitiva e perenne collazione di una parte degli averi che a tutela de' rimanenti effetti contribuirono, ed incessantemente contribuiscono i cittadini.

» Altre voci esclamarono, che fu antica sapienza de' primi ordinatori della società il segregare le pubbliche dalle private cose, e che i governi depositari di una parte delle private ricchezze, non potevano divenire mallevadori delle instabili fortune de' commercianti.

» 2. È egli dignitoso ed onesto, che un Governo saggiamente costituito ponga se stesso al cimento della mercatura, e con forze fuori di ogni proporzione concorra a partecipare degli utili del commercio in competenza dell'individuo?

» Si asserì, che i novelli sistemi finanzieri erano in sì fatta guisa ordinati, che il Ministro delle finanze a' dì nostri dovea necessariamente essere il capo ed il regolatore dei cambi, e le finanze non altrimenti dirigere, che come una gran casa di commercio.

» 3. È ragionevole che lo Stato abbia a tenere nella cassa di sconto un milione, nell'atto che sente la necessità di supplire i suoi bisogni con de' mezzi, di cui non saprebbe onorarsi una buona e saggia amministrazione?

» Si rispose, che alienando un simile fondo, e rovesciando lo stabilimento che ora è già in forse di vita, lo Stato veniva a perdere annui ducati 90 mila e la molto apprezzabile facilitazione di scontare i suoi effetti al tre per cento: il mezzo di tenere in circolazione la moneta ristagnante ne' Banchi: ed in fine la somma di circa ducati 30 mila che la cassa forniva al Banco per soppedimento di spese, che d'ora innanzi dovranno gravitare sulla generale Tesoreria.

» In mezzo a tali dubbiezze si affacciano alla mia mente le seguenti considerazioni.

» Le casse di sconto, o sieno banchi di circolazione hanno il grave inconveniente, che gl'interessi del bene generale vi sono spesso in opposizione dell'interesse momentaneo dei mercanti azionari. Che se gli amministratori di esse sposassero in questo senso alle passioni di essi azionari, e fossero più occupati di moltiplicarne i benefici che di ricondurle incessantemente allo spirito pubblico che debbe esserne la eterna guida, sarebbero egline esposti ai più gravi errori, ed il vero bisogno della cassa, ch'è quello di consolidarsi per meglio concorrere al suo scopo, sarebbe pressismente obbliato, siccome ebbe a riflettere il Conte Mirabeau in proposito de' Banchi di Francia.

» D'altronde il fatto ci dimostrò che i negozianti di questa capitale, non avendo fondi ad esuberanza, mentre tutti i loro capitali e profitti sono rivolti ai generi di consumo, il che fa manifesto che non vi è nulla di più del necessario; non può mai sperarsi, che i Nazionali facciano acquisto di molti carati. Quindi avverrà che lo straniero divenga il monopolista de' nostri cambi: e siccome non è presumibile che i negozianti Parigini possono interessarsi a lungo per una cassa di sconto sommessa ad una straniera amministrazione, così presto ne crollerà l'edificio, come avvenne ai Banchi di Madrid, ne' quali i Francesi sul declinare dello scorso secolo si avvisarono di acquistare moltissime azioni. E ciò contribuisce a dimostrare quello che M. Ganilh non dubitò di asserire, cioè, che i Francesi in fatto di teoria bancale punto non si conoscono, e non possono perciò arrogarsi il vanto d'insegnarne altrui.

» Ed in quanto alla quistione se i fondi dei privati meglio sieno collocati ne' Banchi del Governo, ovvero in quelli de' particolari negozianti, quistione che si pretende risoluta dall'esempio dell'Inghilterra, è degno di osservazione, che siccome in quell'Isola è antico e generale costume il confidare i capitali ai banchieri, in guisa che talvolta anche i pubblici dicasteri depongono nelle loro mani il denaro stagnante, senza trarne interesse, così è naturale che tutta la confidenza pubblica riposi vie maggiormente nei Banchi, che tutti quei privati banchieri solidalmente garentiscono. Ma in Napoli, ovo si fanno i depositi, ove la fiducia popolare, ove quella del Governo è riposta? Sicuramente ne' pubblici Banchi, più che nei privati; e quindi, prendendo a modello gl'Inglesi, parmi che la cassa di circolazione appoggiarsi debba sempre a chi ispira più sicurezza e solidità nella universale opinione, mentre simili stabilimenti là sono estremamente utili, ove conquistano una fede direi quasi superstiziosa.

» Ma in tanta divergenza di opinioni, è assai difficile una decisione che precida la controversia, e perciò io porto parere che senza deliberare sulla complicatissima teoria dei Banchi, che merita una più matura disamina, si debba;

» 1.° Autorizzare il Ministro a ritirare il milione del Tesoro, col cessare lo sconto di cui, essendosi fatto a meno per tanti anni, possiamo ancora esserne privi, finchè risorgano le nostre finanze, e con le buone discipline della politica economia ci diano campo da restaurare un così utile stabilimento, e propagarlo anche per le provincie del Regno.

» 2. Che colla metà di questo fondo si supplisca ai bisogni del Banco, il quale è creditore del Governo in ducati 557,438,92, per resie di conio antico, e per improntì fatti in

diverse volte. Così il Banco riacquisterebbe tutta la primiera fiducia, e potrebbe aumentare la pegnorazione, che in mancanza della cassa di sconto diverrebbe più necessaria.

» 3. Che il Banco medesimo, rianimato dal pristino suo credito, sia autorizzato a pegnorare anche le iscrizioni ed i mandati de' soldi degl' impiegati. E con siffatto lucro potrebbe esso per avventura supplire al sussidio che gli viene a mancare colla provvisoria abolizione della cassa di sconto.

» Con tali misure a me pare che si ovvierebbe a moltissimi inconvenienti; si farebbe il risparmio di ducati 40m. che al dire dello stesso onorevole Ministro importerebbe la vendita allo straniero del milione del fondo; si renderebbe al Banco quella fiducia di cui ha estrema necessità negli attuali nostri bisogni; e non si verrebbe in fine a sanzionare così precipitosamente una teoria, la quale non può stare, se non si dimostri che in Napoli, per quello stabilimento concorran le medesime circostanze che in Amsterdam, Londra, Glascow e Parigi concorsero ».

Il Deputato Cassini dice:

Tutt' i rappresentanti convengono su la utilità di una cassa di sconto; tutti egualmente conoscono la necessità di averla, e di moltiplicarla ne' luoghi più cospicui della Monarchia. L'opinione che divide i rispettabili Parlamentari riguarda il modo della sua istituzione. Vogliono alcuni che la cassa di sconto sia a credito de' particolari azionari, indipendentemente non solo dalla pubblica autorità, ma anche da quale si sia altro stabilimento, cioè dall' amministrazione del nostro Banco. Altri all'opposto sono di avviso che la cassa di sconto sia a credito della nazione, colla immediata dipendenza dall' amministrazione del Banco. Ora questo modo appunto, e non già l' utilità, e la necessità dello sconto, forma l'oggetto della quistione, e della discussione.

» Prima di osservare ciò che credo corrispondere all' oggetto, giova premettere alcune verità, alle quali dobbiamo essere sempre fermi, sempre tenacemente attaccati. 1. In fatto d' istituzioni economiche, è necessario improntare dalle teorie la invenzione; lo stabilimento però dobbiamo livellarlo alle circostanze. 2. Nelle circostanze di una scarsa finanza, non mai abbandonare l' utile medio e sicuro, per un utile massimo, ma sperabile solamente.

» La ragione della prima verità è riposta nella costante esperienza delle cose umane, che spesso la teoria non corrisponde con esattezza al fatto.

» La ragione della seconda verità è riposta nel tempo del passaggio dall' una all' altra istituzione, in cui cessa di necessità l' utile medio, che se produce danno nello stato d' opulenza, produce rovina nello stato di una povera finanza. Premesse tali cose, la soluzione del problema in esame è facilissima.

» Il progetto dell' onorevole Ministro delle Finanze, considerato e discusso secondo i principî generali di una amministrazione finanziera, non merita che l' elogio di savviezza, che veramente distingue il suo autore. È un principio che non ha replica: i Governi non debbono negoziare; ugualmente ch' è vero l' altro principio, cioè, le inversioni delle casse son pericolose; e le amministrazioni che si fanno dipendere dalla volontà di un solo amministratore s' invertono sempre ne' loro esercizi. Ecco le due verità che hanno determinato l'onorevole Ministro a progettare la cassa di sconto a credito degli azionisti, o stabilirla sola ed indipendente da ogni altra amministrazione.

» Ma se il progetto è lodevole in teoria, sarà tale in linea di economia, e delle attuali nostre circostanze? Ecco la quistione che va risoluta contro il progetto.

» È, per così dire, impossibile il trovare azionisti in tanto numero da poter formare un credito capitalista per una cassa di sconto. La nostra città non offre che pochi negozianti; e fra questi pochi è dubbio, se pochissimi ve ne siano capaci di collazionare un capitale, che in quanto ad essi non dà alcun frutto, perchè il 4 per cento non è sicuramente un' interesse calcolabile nel giro mercantile. Dico il 4, e non il 5 per cento, quanto è promesso, perchè debbonsi dedurre le spese, le quali ridurranno l' interesse al 3, piuttosto che al 4 per cento. Nè i particolari non negozianti impiegano le loro somme, se l' animo loro non è sgombro da ogni sospetto politico; e perciò basti a tener per fermo che il dar vita ad una cassa di sconto col danaro de' privati è difficile, anzi impossibile impresa.

» E qual sarà il destino del nostro Banco, se ciò accadesse? Sarebbe lo stesso di non averne alcuno; ed il voler distruggere una istituzione, che per la sua antichità, per lo suo giornaliero vantaggio, ha prescritto, per così dire la necessità della sua esistenza su' nostri usi, su le nostre abitudini, su' contratti che facciamo, su di tante e sì diverse convenzioni civili, sarebbe lo stesso che turbare l' ordine de' pubblici e de' privati nostri affari. E 'l rapporto che la cassa di sconto ha col nostro Banco è sì forte, che può dirsi vero rapporto di garantia. Ed è verità conosciutissima, che quando i Banchi non sono solidalmente garentiti, si riducono a Banchi semplici, che presto o tardi, vanno però sicuramente a disciogliersi. La durata del Banco dipende dalla gran fiducia, e questa deriva, non già dal danaro in gran quantità che il Banco tiene in deposito, ma dalla sicurezza del pronto pagamento su quale si sia circostanza. Ed è una massima sicura, che allora il Banco è buono, quando *punto non paga*, ed allora il Banco è ottimo, quando non

solamente *punto non paga*, ma quando le carte di riscontro, le fedi di credito, son ricercate nel giro commerciale con un *agio di dignità*, ch'è il vero segno della felicità nazionale.

» Ora, se presso di noi i Banchi si son renduti di una necessità indispensabile, è necessario proteggerli, è necssario garantirli. Ma lo sono come il dovrebbero essere? No; perchè, tranne la fiducia nazionale, che va sempre esposta ad interpetrazioni diverse, secondo la diversità delle politiche combinazioni, niente altro vi è di garanzia, perchè mancano di fondi.

» La sola cassa di sconto garentisce il nostro Banco; lo garentisce coo somministrare i pronti pagamenti nel ritorno delle fedi di deposito, quando il valore depositato è impegnato in altri giri; lo garantisce nelle non poche spese che i Banchi sono nella necessità di erogare. In fatti i nostri Banchi non banno che una meschina rendita di oltre i ducati 30 mila: le loro spese al contrario giungono a ducati 130 mila. Questa somma che manca, l'offre appunto l'utile dello sconto. Se questo beneficio mancasse, ne avverrebbe che o la Nazione dovrebbe giornalmente e mensilmente soccorrere, o i Banchi verrebbero a mancare. E qual disordine non invaderebbe le nostre pubbliche, e private faccende civili? E quindi considerato il progetto dell'onorevole Ministro, nel rapporto del nostro Banco, non può adottarsi.

S'immagini pure che sian lontani si fatti disordini, domando io: son queste le circostanze da introdurre una novità finanziera, a solo oggetto di ottenere un massimo vantaggio, promesso, ma non mai sperimentato, abbandonando un vantaggio minore, ma certo e sicuro? La politica nol soffre, e la prudenza detta il contrario.

» Quindi son di opinione: che nulla s'innovi sulla cassa di sconto; che si restituisca all'antico suo stato; che si riserbi il progetto del Ministro a tempo migliore ».

Il Deputato Catalani si esprime in tai sensi:

» Di massima importanza è la quistione sottomessa oggi alla discussione del Parlamento. Si tratta di decidere se al credito pubblico della Nazione, ed al bene del commercio in generale sia più utile la cassa di sconto stabilita col real decreto de' 22 agosto 1820, o l'altra abolita da questo, e creata coll' altro real decreto de' 23 giugno 1818.

» Io potrei servirmi di un argomento che, quantunque volgare, non lascia di porre nell'imbarazzo gli oppositori; volea dire il fatto, l'esperienza. È un fatto che la cassa eretta nel 1818 fu sommamente utile a' particolari ed ai negozianti, ai nazionali ed agli esteri; che il credito del Governo era risalito; che nello spazio di due anni non s'incontrò inconveniente alcuno; e che la Tesoreria, coll'aver posto un milione in quella cassa, giovando al commercio, fece un lucro certo di 90 mila ducati all'anno, come può osservarsi dallo stato formato dalla Reggenza del Banco. Or non è certamente degno di un buon padre di famiglia abbandonare un sistema riconosciuto utile, per adottarne uno diverso, di cui l'utile non sia ancora riconosciuto.

» Questo argomento acquista forza maggiore allorchè si è in materia di monetario, e di commercio, ove la più piccola variazione allarma, sconcerta e diminuisce la buona fede, prima base di tutte queste operazioni.

» Potrei dunque dire: si stia ai solito, perchè riconosciuto utile: perchè in due anni non ha presentato inconveniente di sorta alcuna.

» Questo argomento, essendo però volgare, come dicea, gioverà entrare in materia, e discendere l'uno e l'altro sistema paragonandoli tra loro, in quanto agli effetti.

» Ecco le differenze che vi ho trovato:

» 1. Pe' regolamenti della cassa di sconto, stabilita col decreto de' 23 giugno 1818, non i soli negozianti, ma tutt'i proprietari di cambiali, potevano scontare alla ragione del 6 per cento, che poi fu ridotto ai 5, calcolato a giorni, (art. 4 delle istruzioni de' 24 giugno 1818); in tal guisa la cambiale trajettizia, a firma di tre particolari facoltosi, abbenchè non negozianti, era scontata,

» Pel decreto de' 22 agosto 1820 la nuova cassa di sconto non riceve che cambiali con firme di tre negozianti, che godono una notoria riputazione di solvibilità (articolo 9, n. 1, detto decreto).

» 2. La cassa del 1818 scontava costantemente al 5 per cento, qualunque fosse la variazione de'cambi in piazza (art. 2, del decreto).

» La nuova cassa non ha sconto determinato. Esso è ad arbitrio della direzione (art. 12 del decreto); e già è stato portato all'otto per cento.

» 3. La cassa del 1818 scontava anche le cambiali del Governo tirate sul ricevitori di Capua, Salerno ed Avellino, colla ritenuta di 15 centesimi per ogni cento ducati, oltre del fisso cinque per cento, e colla calcolazione di altri cinque giorni d'interesse dall'epoca del maturo delle cambiali; mentre prima di tale istituzione si scontavano al 12 per cento (art. 4, delle istruzioni in fine).

» La nuova cassa ba tolto al commercio, ed al Governo questo beneficio, poichè, per lo citato articolo 9, n. 1, gli effetti di commercio debbono essere pagabili in Napoli. Quindi n'è derivato che le cambiali dello stesso Governo su Capua, Salerno ed Avellino, non si scontano che al 12 per cento, come anticamente.

» Egli è vero che coll'art. 16 si dice che la cassa sconterà, *sempre che potrà*, gli effetti, o i boni della Tesoreria generale sopra

i suoi ricevitori tanto di Napoli, quanto delle provincie, ma la postilla *sempre che potrà*, non ha fatto ancora verificare sconto su' ricevitori provinciali; e l'altra soggiunta, *qualora però siano pagabili in Napoli*, ha impedito che un appaltatore di Salerno, o di Avellino avesse potuto far seguire il pagamento nel suo paese, onde evitare il rischio del trasporto del danaro.

» 4. Per l'istituzione della cassa di sconto del 1818, l'importo del valore scontato era libero in mano di colui che lo chiedeva tra il giro di tre giorni: per la istituzione della nuova cassa ve ne vogliono sei, atteso che, in vece di pagarsi l'intera somma in polizza di Banco, si danno de' talloni, ed il compimento minore di ducati cento, in polizza. Or questi talloni debbonsi realizzare presso la stessa cassa. come vien prescritto dall'art. 9, n. 5. Questo sistema è assai strano. Una cassa istituita per facilitare il commercio dà fuori de' biglietti, o siano talloni, che non possono essere girati, e che non sono riconosciuti nè dal Banco, nè dal commercio.

» 5. Le spese per gl'Impiegati presso la cassa del 1818 erano di pochi ducati, perchè per la maggior parte erano gli stessi impiegati del Banco, cui l'antica cassa era annessa. Presso la cassa del 1820 queste spese ascendono a circa ducati 600 al mese, come rilevasi dallo stato della reggenza del Banco.

» 6. La cassa del 1818 scontava i valori della Tesoreria generale, quante volte era essa stessa che domandava questo sconto, alla ragione del 3 per cento, o sia un quarto per cento al mese. La nuova cassa non ha riguardi per le amministrazioni finanziere della nazione, e la direzione fissa l'interesse a suo arbitrio, come pratica con tutti gli altri particolari.

» 7. L'agente di cambio, nella cassa del 1818, non avea altro dritto che di esigere grani 5 per ogni cento ducati come viene stabilito dal numero 14 delle istruzioni. Nella nuova cassa questo dritto è raddoppiato, a motivo de' tanti talloni, che si rilasciano, i quali non possono oltrepassare i ducati cento.

» 8. Le spese di burò eran calcolate nella cassa del 1818 a circa ducati 60; oggi le sole carte stampate da Beranger ascendono, per la nuova cassa, a circa ducati 700.

» 9. I numeri 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto de' 22 agosto, autorizzando la nuova cassa di sconto a ricevere depositi, e a fare de' pegni, viene a privare il Banco delle Due Sicilie di un gran mezzo per eseguire le sue operazioni, e lo condurrà alla fallenza. Non pare prudente far pericolare un'antica istituzione nazionale, accreditata in tutta l'Europa, per dar luogo ad una nuova istituzione di cassa, di cui son dubbi i successi, e che in ogni caso non tende che al profitto de' particolari, e niente a quello del Tesoro Nazionale.

» 10. Finalmente, per effetto di questa tentata variazione nel monetario, e nel commercio, si è veduto che le cambiali al di là del maturo di tre mesi, che per lo periodo non erano scontabili, tanto nell'antica cassa, che nella nuova, e che si scontavano in piazza al 9 per cento, attualmente si scontano al tredici, perchè la nuova cassa ha aumentato l'interesse del suo sconto all' 8 per cento.

» Tutte queste differenze che sono a danno della nuova cassa, ed a favore dell'antica, devono far determinare ogni uomo di buon senso a sostener l'antica, e non la nuova cassa di sconto; tanto più che le considerazioni premesse al decreto de' 22 agosto 1820 non sono onorevoli pel Governo, e per la Nazione. Nelle due ultime si adduce per motivo, che la cassa di sconto del 1818, essendo un'operazione del Governo, ed un ramo del Tesoro, dee allontanare da se la fiducia nazionale, la quale è accordata più ad una istituzione privata, che ad una istituzione nazionale. Se queste considerazioni avessero avuto relazione ad un Governo assoluto, avrebbero pur potuto trovar sussistenza. Ma addarre tai motivi contro un Governo libero, in cui la buona fede ed i patti debbon essere tanto sacri ed inviolabili, quanto la stessa indipendenza della Nazione, quanto la sua stessa libertà, non è ciò insultare la Nazione, ed il Governo?

» Il Deputato Berni piglia la parola in tal modo.

» Pare che tutti convengono, che gli statuti della nuova cassa di sconto da stabilirsi non possan in modo alcuno approvarsi dal Parlamento, e per niun utile che la nuova cassa arrecherebbe, e pe' danni gravissimi di cui potrebbe esser funesta sorgente, e per la rovina, finalmente, che apporterebbe al Banco.

» Tutti dunque vogliamo il bene, ma il bene non basta volerlo: L'arte più difficile è di farlo conseguire. Or se noi disapproviamo in generale gli statuti della nuova cassa, non avrem fatto nulla. Avremo urtato l'amor proprio di uno straniero che assiste il nostro onorevole Ministro delle Finanze, e che ha meditato da molti anni la distruzione del nostro Banco, perchè forse in Europa non vi è nulla di simile; avremo contradetto il Ministro; ed avremo messi ambidue nella circostanza di non dar luogo alla istituzione, e di non ravvivare l'antica cassa di sconto. Allora il nostro Banco sarebbe sempre privo di questa opera soccorsale, e la Nazione del vantaggio dello sconto.

» Nè già si dica, che si stabilirebbe da noi dover rivivere l'antica cassa. Questa sarebbe sempre una legge: si avrebbe d'uopo della sanzione per essa, e forse non si darebbe. Che avremmo allora ottenuto?

» Io dunque richiamo la saviezza del Parlamento al problema: trovare un modo come disapprovare gli statuti della nuova cassa; dar vita all'antica, e non aver bisogno di sanzione.

» Il mezzo è facile, o Signori, se noi, anzicchè inoltrarci nella discussione degli statuti, ci fermeremo al solo primo articolo dei medesimi.

» Questo contiene l'abolizione della cassa di sconto antica. Or sarà egli permesso al potere esecutivo in un governo cozlituzionale di abolire una istituzione figlia di una legge? Chi oserebbe di essere per l'affermativa? Dunque l'antica cassa di sconto in dritto esiste fino a che il potere legislativo non abbia approvata la proposta del potere esecutivo.

» Ma il potere legislativo, per approvare l'abolizione di una istituzione, dee ponderarne i danni e gli utili. Ora quali sono i danni recati dall'antica cassa? Non ve ne hanno. Gli utili? Moltissimi. Voi avete rilevato ciò con filosofia e con eloquenza; e s'io volessi ridipingere le vostre idee non ne farei che una morta, e languida copia.

» Se dunque è così, l'articolo 1 degli statuti, senza discendere oltre, basta a risolvere il nostro problema. Si dichiari che non può approvarsi l'abolizione dell'antica cassa di sconto; ed eccola esistente in dritto, senza bisogno di sanzione, e senza che tema i nuovi statuti ».

Il Deputato Ruggieri così dice:

» Un decreto de' 22 agosto dell'anno corrente dichiarò abolita la cassa di sconto, attaccata al Banco delle due Sicilie, ed annunziò l'apertura di una novella cassa, governata da particolari azinnari. La sanzione de' novelli statuti fu rimessa al Parlamento Nazionale. Questa omologazione per lo appunto chiede il Ministro delle Finanze. Il Parlamento deve accordarla, o negarla.

» Se quel che fin'ora si è fatto convince della utilità de' suoi principî, perchè togliere alla Nazione il favore di goderne la continuazione? E se le novità, che si son fatte succedere, non hanno recato il bene che si sperava, perchè non si sopprimeranno immediatamente?

» La esperienza di due anni ha mostrato che la cassa di sconto, istituita nell'anno 1818, esercitata senza dispendî, e senza moltiplicazione d'impiegati, fu utile al pubblico, al Banco nazionale, ed al Tesoro. La medesima esperienza ha convinto la Nazione che la novella cassa non abbia avuti buoni successi. Chi non si atterrà al forte argomento della esperienza per ritornare alle utili istituzioni, ed abbandonare le nuove, che si scoprirono non solo inutili, ma dannose ancora?

» È ben facile determinarsi alla scelta, quando si ravvicinino, si osservino, e si calcolino gli effetti emanati in diversi tempi dalle medesime cagioni.

» La vecchia cassa di sconto istituita nell'anno 1818, ammetteva lo sconto delle cambiali, de' soldi degl'impiegati, delle rendite iscritte nel gran libro; ed era pure autorizzata a ricevere in pegno queste medesime iscrizioni. L'interesse fissato era del tre per cento, quando si scontava pel Tesoro, e del cinque per cento, per ogni altro particolare. Un milione di ducati avea il Tesoro assegnato alla cassa; e la cassa era unita al Banco del regno delle Due Sicilie, il di cui reggente provvidamente dirigeva i movimenti di amendue le amministrazioni, e, serbando tra esse un giusto livello, conservava a' depositi del Banco la massima lealtà o sicurezza; mentre d'altronde facilitava il commercio, ed apprestava delle risorse richieste dalla reggenza, e dalla imperiosa necessità, come con l'opera de' pegni, così con l'altra più estesa, e non meno importante dello sconto. Pochi impiegati fra' primi più sperimentati agenti del Banco, senza verun soldo, contenti di una modesta gratificazione, facevano procedere con regola e semplicità la ben istituita opera; ed il pubblico, soddisfatto de' vantaggi, che ne risentiva, vedeva con piacere repressa la usura, ed agevolato in tanti rami il commercio. I valori circolanti si erano moltiplicati; rassicurata era la fiducia nel Banco: o mentre una si ben composta amministrazione offriva al Tesoro annui ducati 90 mila di lucri, avea d'altronde dati al Banco pressocchè altri annui ducati 30 mila di guadagni, coi quali più commodamente comportava le spese della sua quanto utile, altrettanto vasta amministrazione; spese che ove manchi il cespite della cassa di sconto, debbon costringere la Nazione a de' sacrifizî per apprestarle.

» Eran questi i salutevoli risultati della cassa di sconto nella sua primiera formazione. Quali sono intanto i vantaggi derivati dalla cassa surrogata? Si sconta ad un interesse non già del cinque, ma dell'otto, e del nove per cento, per ora; e non senza tema che si aumenti. Niun azionario ha offerta una sola delle azioni, che si auguravano in gran copia. Il solo milione di pertinenza del Tesoro forma il fondo della novella cassa. La garanzia non parte che da' negozianti azionari, non dalla Nazione, cui lo stabilimento del Banco si appartiene. Molti impiegati addetti alle diverse lor funzioni assorbiscono una somma non lieve. Quindi le utilità annunziate sulla modicità dell'interesse, la facilitazione del commercio, la eccitazione delle transazioni sociali, la circolazione de' capitali ristagnati, son rimaste senza effetto: mille voci si son elevate, che disapprovando le inutili e perigliose novità, richiamano i beneficî perduti.

» Nè questa è la sola privazione che si è

sofferia. Vi hanno de' danni, che il Tesoro risente, o sopramodo il Banco della Nazione. Il Tesoro non più incassa gli annai fiscali 90 mila riparati da spese, e sarà inoltre soggetto ad indennizzare il Banco di una somma di circa mezzo milione, che gli deve pel completo della di lui dotazione non pienamente soddisfatta: richiesta che il Banco deve fare al Tesoro con una necessità tanto più impellente, quanto che gli manca il mezzo di supplire alle sue spese co' lucri che dalla cassa di sconto gli pervenivano. Il Banco delle due Sicilie infine risentirebbe l'urto il più pericoloso dalla invasione delle sue attribuzioni, colle quali fin' ora pel pubblico vantaggio esercitossi. I biglietti *all' ordine* che rassomigliano in fatto alle fedi di credito del Banco per altrettanti, e le polizze colla girata *a me medesimo*, soggette a delle falsificazioni non isconosciute nè insolite a commettersi in altre capitali dell'Europa, e prive di quella garanzia che offre il nostro Banco, minaccerebbero il Banco stesso di un abbandono; lo che farebbe la calamità di centinaia di oneste famiglie impiegate ne' varî rami della sua amministrazione, rinnovando le dolorose memorie de' fatti tra noi seguiti, dopo l'abolizione dei Banchi; e priverebbe la Nazione di quel metodo, e di quel bene, cui fu congiunta per secoli la sua fiducia, e la sua piena cautela pei depositi, e per le convenzioni.

» Se adunque, col rianimare la prima cassa di sconto, si provvede alla modicità dell' interesse, all' agevolazione del commercio, alla circolazione più facile de' valori commerciali; se col sistema della riunione della cassa al Banco, il Tesoro ne profitta, ed il Banco vi guadagna, senza alterare la esattezza de' suoi doveri, e senza minacciare la sua esistenza, si esiterà dal negare la sanzione ad una legge per la quale, abbandonato l' utile, si annunzia un vantaggio, che non si realizza, ed invece si arrecan de' danni non lievi?

» Attenda pure il Parlamento nazionale dal patriottismo, e dallo zelo dell' onorevole Ministro delle Finanze in altre occasioni gli attestati del felice suo ingegno, e le nobili premure pel bene delle finanze della Nazione; ma questa volta lasci vincere la verità evidente, che si pronunzia per la ripristinazione della vecchia cassa di sconto. »

» Il Deputato Laaria ha pure la parola:

» Moltissime, e tutte gravi osservazioni furono a voi presentate da' preopinanti oratori. Altri energicamente dimostrò, che le considerazioni, onde l' animo dell' onorevole Ministro fu mosso al progetto della cassa a credito dei privati non reggono all' esame. Altri, fatto parallelo fra gli statuti dell' antica cassa, e della nuova, fe' luminosamente risultare i vantaggi che la nazione ritrarva da' primi, e i detrimenti che avrebbe sofferti dai secondi. E infine hanno a gara sostenuto, che non doveansi apportare cangiamenti sopra di una istituzione, che per esperienza fu salutare al commercio, ed utile allo Stato. Nelle finanze è stolta la novità che manchi di oggetto. Ciò pare che abbastanza siasi detto: non vi sia grave spinger meco il pensiero ancor più oltre. Io parlo parere, che la cassa progettata non solo privi la Nazione di tutti quei beni che per fatto dalla prima cassa si ebbero, ma che dippiù prepari il rovesciamento della fortuna di molti, ed il disordine del nostro commercio.

» La prima cassa di sconto a credito de' privati fu istituita sotto la reggenza di Orleans dal famoso Scozzese Giovanni Law. Questi arricchito ne' giuochi d' Italia aprì un Banco di suo conto in Parigi: i suoi splendidi principii allettavano i capitalisti, e tutti gareggiarono di addivenire azionarii. La ricchezza della cassa alzò a tanta prosperità i progetti di Law, ch' egli ammirato o benedetto, come l' angelo tutelare della Francia, il cui commercio avea rianimato e reso floridissimo, in quattro anni fu feudatario, controloro delle finanze reali, Ministro, amico del Duca Reggente, mentre l' inorgoglita sua donna *non trovava animale più noioso di una Duchessa*. Ma l' ambizione di obbligar la Corte con pagarne i debiti, ed ottenerne il Ministero: l' eccesso de' profitti agli azionari, ed il suo lusso, votarono la cassa: sovvertirono i patrimonii d' infinite famiglie: rovesciarono il credito nazionale, e fecero ripiombare nel disordine il commercio, e lo Stato. Law intanto, fuggendo innanzi all' odio di tutti, andò ramingo, impoverito, a finire in Venezia una vita oppressa da' patimenti, e dalla generale esecrazione. Ecco la storia della prima cassa di sconto presso i privati. Law raccolse i capitali della Francia, e li distrusse.

» Chi potrebbe garentirci da una simile sorte?

» L' onestà de' banchieri?

» Narrasi che anche Law era onesto, o che mancò fortuna a' suoi progetti, non il suo cuore; ma qual prò a' commercianti ruinati?

» Per l' opposto la gran Banca di Londra ha quintuplicata la massa de' segni degli effettivi valori, che circolano nello Stato. Il suo *deficit*, è immenso, e non è più un arcano: intanto la gran Banca è in fiore: tutti vi portano i loro capitali, ed il commercio Inglese non ne risente alcun danno. Ma la Banca è sotto la protezione del Re: il Parlamento n' è garante. Ecco il risultamento di una cassa della Nazione: il Governo la cinge di sua autorizzazione e cura, e la pubblica fiducia si conferma, e spande su tutt' i rami del commercio la sua attività, e la sua forza.

» Dopo questo paragone chi di voi non esecrerà una cassa privata, e di più conceduta

a stranieri, e non vorrà confermata quella della Nazione?

» Nell' una debbonsi temere gravi perdite; nell' altra si otterranno grandi vantaggi. La prima offre terribili dubbii di mali desolanti: la seconda certezza di opportuni emolumenti: e potremmo essere così di noi fuori, da esitare un momento pec conclamare che sia confermata la cassa della Nazione?

» Cangi consiglio e cammino chi caduto in errore cerca ancora il suo bene; ma lasciare il sicuro, pec abbandonarsi al pericolo, più che stoltezza sarebbe nequizia. »

Il Deputato Netti espone questo parere.

» L' onorevole Ministro delle Finanze domanda nello stesso tempo due cose:

» 1. Che il Parlamento Nazionale sanzioni la legge pubblicata a 22 agosto passato, contenente gli statuti della nuova cassa di sconto.

» 2. Che il Parlamento stesso, per far fronte a' bisogni dello Stato lo autorizzi ad alienare le due mila azioni, pari ad un milione di ducati, formanti per ipotesi due terzi de' fondi della cassa suddetta e costituenti in realtà tutto il fondo della precitata cassa, giacchè l' altro terzo costituito da mille azioni, che per ipotesi avrebbero dovuto acquistare i particolari, attualmente non esiste, per la ragione che nessuno ancora ha voluto impegnarsi in quel l' acquisto.

» In quanto alla prima domanda, io trovo gli statuti della cassa di sconto regolari abbastanza per essere sanzionati dal Parlamento. Solo vorrei che con articoli aggiunti si dicesse:

» 1. Che lo stabilimento di quella cassa di sconto non toglie ad altri particolari negozianti riuniti la facoltà di creare altra simile cassa di sconto in qualunque parte del regno, sotto la vigilanza di un commissario del governo, principalmente incaricato d' impedire ogni abuso di potere in danno de' bisognosi richiedenti di sconto.

» 2. Che la cassa di sconto dovesse ogni sabato pubblicare a qual ragione farà lo sconto nella seguente settimana, e che per quel periodo non potesse l' enunciata ragione essere alterata nè in più, nè in meno.

» Questi due semplicissimi articoli, parmi che, senza ledere i dritti degli azionarii, darebbero alla ragione pubblica sufficienti garanzie per non essere sopraffatta da un sì grandioso stabilimento.

» Relativamente poi ai vendere le due mila azioni della detta cassa di sconto appartenenti al governo, parmi, che questa domanda debba dividersi anche essa in due separate quistioni, cioè:

» 1. Torna conto allo Stato di alienare queste due mila azioni?

» Si deve o no mettere a disposizione del Ministro delle finanze il milione di ducati, che se ne ricaverebbe?

» Or io son convinto che il governo deve quanto meno è possibile negoziare; ma non ignoro che talune volte, per non fac cadere repentinamente uno stabilimento, la necessità l' obbliga suo malgrado ad entrare in affari commerciali. Quindi opino che torna conto di vendere quelle azioni, purchè questa vendita non porti seco la rovina della cassa di sconto. Locchè in altri termini vale a dire, che debbano vendersi coll' obbligo che il compratore terrà impiegate quelle azioni stesse, come fondo della cassa di sconto per 25 anni a norma degli statuti.

» In conseguenza di ciò andrebbe tolta dal l' art. 38 degli statuti medesimi quella parte che riguarda lo scioglimento dell' associazione degli azionarii della cassa di sconto.

» Questa modificazione dell' art. 38 degli statuti della cassa di sconto punto non offende la mente perspicace di chi li dettò, perchè, secondo quelli, dovendo il governo essere interessato nella cassa di sconto per due terze parti, e richiedendosi il consentimento di tre quarti della somma di tutte le azioni per operarsi lo scioglimento dell' associazione, questo scioglimento non avrebbe mai potuto aver luogo senza il consenso del governo stesso. Ma nella posizione che il governo vende le sue azioni, l' esistenza della cassa di sconto rimane abbandonata interamente al privato arbitrio.

» Ma si dirà, per avventura: con quale giustizia vorremo noi imporre a' privati azionarii la dura legge di tenere vincolati i loro fondi per 25 anni?

» Rispondo: 1. Perchè la vendita delle duemila azioni potrà farsi con qualche perdita del governo, ed in conseguenza con beneficio de' privati acquirenti.

» 2. Perchè il governo dà gratis l' uso del locale della cassa di sconto.

» 3. Perchè val meglio non avere una cassa di sconto, che averne una, la quale da un momento all' altro può chiudere le sue operazioni, e portare un colpo fatale a tutte le transazioni commerciali, e finanziere.

» 4. Finalmente, perchè con questa condizione, e non altrimenti si vuole contrattare.

» La perdita poi che il governo dovrebbe sopportare nella vendita di queste due mila azioni, pari ad un milione, parmi che non dovrebbe eccedere il 4 pec cento, cioè ducati 40 mila. Riflettete, Signori, che senza la clausola speciale, cioè che le due mila azioni vendute dovranno per 25 anni rimanere vincolate come fondo della cassa di sconto, la contrattazione potrebbe divenire illusoria. La cassa di sconto potrebbe chiudersi un momento dopo la ratifica del contratto; il compratore potrebbe adempiere alle obbligazioni contratte col governo colla sola anticipazione di ducati 200 mila, e forse anche senza, e con i

fondi stessi della cassa di sconto, cioè con la cosa venduta; in somma alla fine di tre o quattro mesi il compratore sadetto potrebbe trovarsi di aver pareggiato tutte le partite col guadagno netto di circa ducati 50 mila, ed il governo di aver perduto il tanto utile stabilimento della cassa di sconto.

» Ciò sarebbe più chiaro, se si avesse presente il progetto di contratto offerto al Ministro delle Finanze per la compra del'e citate due mila azioni della cassa di sconto. Ma per quanto a me sembra questo n' è il vero risultato.

» Finalmente la necessità di mettersi a disposizione del Ministro delle Finanze un altro milione di ducati, io credo che non possa pienamente riconoscersi, se prima il sullodato Ministro non ne dimostra almeno sommariamente il bisogno, locchè potrebbe facilmente eseguirsi presentando al Parlamento un quadro dell' attuale posizione di tutti i conti correnti del Ministero delle Finanze. »

Il Deputato Poerio così parla:

» Signori. La materia è stata amplamente discussa: ma pure permettetemi poche osservazioni, che tenderanno non già a combattere il sistema degli onorevoli preopinanti, ma soltanto ad esaminare se debba mettersi in esecuzione adesso, o in momento più opportuno.

» Due verità vorrei che si tenessero presenti in questa discussione. La prima, che nelle mutazioni politiche molti mali si attribuiscono agli uomini, mentre realmente dipendono dalle cose. La seconda, che nel passaggio dai governi cattivi ai buoni, ed anche dai buoni a' migliori, le novità in materia di credito basato sulla pubblica opinione sono sempre pericolose.

» Siamo giusti, o Signori. La cassa di sconto soccorsale del Banco, o per meglio dire soccorsa da esso era ben indicata nell' anno 1818, in cui fu istituita, e lo sarà sempre che le medesime circostanze si riprodurranno. I danari rifluivano da tutte le parti nel Banco, e vi restavano oziosi. Gl' interessi della piazza erano alti. Il Ministro di Finanze accortamente pensò, che una cassa di sconto sussidiaria del Banco, e dotata convenevolmente dal Tesoro potesse far ribassare gl' interessi, ed aiutare mirabilmente le operazioni del governo. Sia resa lode a questo prudente pensiero che seppe mettere a profitto la pubblica fiducia, e che senza veruna scossa sensibile conciliò i guadagni dello Stato col comodo dei privati.

» Qualunque esser possa il rigor de'principi di dritto, è però un fatto innegabile, che l'antica cassa di sconto fu utile, e certamente non bisogna dir male di una istituzione, la quale, sinchè durò produsse del bene.

» Ma la nostra rigenerazione costituzionale ebbe luogo il dì 7 luglio: e benchè voluta da tutti, e proclamata dalla Nazione, di pieno accordo col Re, pure non mancò d' indurre qualche leggiera oscillazione nel nostro giro commerciale e finanziero. È questo il costante fenomeno, che accompagna tutti i cambiamenti politici. La trista esperienza del passato accrebbe i timori presenti: molti creditori apodissarii, non esclusi i più attaccati al novello ordine di cose, cominciarono a ritirare i loro danari dal Banco, e l' attività della cassa di sconto cominciò necessariamente a diminuire. Il male era nella fantasia. Il vero mezzo per guarirlo, od almeno per non aumentarlo era quello di non fare alcuna novità. Sarebbe stato perciò desiderabile, che i progetti di miglioramento si fossero differiti, e che si fossero adoperati tutt' i mezzi sugeriti dalla prudenza per restituire al Banco il suo credito. Ma il novello Ministro delle Finanze, animato dal caldo patriottismo che distingue tutte le sue azioni, e preferendo troppo sollecitamente il meglio futuro al bene attuale, propose l' abolizione dell' antica, e l' erezione di una nuova cassa di sconto, sopra basi più ampie, e l' ottenne con gran disparità di voci dalla Giunta provvisoria di governo, salva l' approvazione del Parlamento.

» Risultò da questa operazione, che il credito del Banco andò declinando, e che fu rovesciato il vecchio edifizio, pria che sorgesse il nuovo.

» In queste circostanze si è lungamente disputato quale delle due casse di sconto meritar debba la preferenza. Inutile disputa a mio avviso! Niuna di esse è necessaria. Ambedue sono utili.

» Restituito il Banco al suo splendore, ed alla sua floridezza; rincorata la pubblica fiducia, chi potrà negare l' utilità di una cassa di sconto sussidiaria, sotto la mano e la direzione del governo? L' esperienza si unisce alla teoria per far decidere l' affermativa. Ma nel tempo stesso, chi potrà rivocare in dubbio, che l' esistenza di una, o più casse di sconto create nell' interesse de' privati, e messe soltanto sotto la vigilanza dell' autorità pubblica giovi alla moltiplicazione de' valori, ed al loro più rapido giro? La rivalità di queste diverse casse di sconto sarebbe uno stimolo maggiore per l' attività del commercio, sarebbe il rimedio sovrano contro l' usura, sarebbe infine l' ostacolo più forte contro il monopolio metallico. Gli esagerati pericoli di questa istituzione si riducono ad un solo: l' introduzione della *carta moneta* nel Regno a volontà de'particolari. Ma una carta non è mai moneta, quando non è di recezion forzosa. Basterebbe dunque vietare che i biglietti al porgitore fossero ricevuti in pagamento necessario, e specialmente nelle casse pubbliche. Allora la misura della loro circolazione sarebbe quella del loro credito.

» Stabilita però l' utilità di ambedue le cas-

se di sconto non è men vero che rimane sempre a decidere, se il ripristinamento dell'antica debba aver luogo adesso, o in altro tempo. La soluzione di questo problema dipende dalla conoscenza perfetta delle risorse, e dei bisogni dello Stato; conoscenza, che non abbiamo ancora noi. Se l'aumento dell'Esercito sul piede di guerra, se la difesa della nostra indipendenza esigono de' grandi sagrifizii, converrà meglio imporre de' nuovi tributi ai popoli, o pure avvalerci del milione di dote residuale della cassa? Mi sembra perciò più sano consiglio limitarci oggi a decretare il ritorno dell'antica cassa sussidiaria del Banco, differendone però l'attività al momento in cui potremo disporre di quella somma senza offesa della pubblica causa, e frattanto incoraggiare la creazione di quante altre casse di sconto potranno sorgere per conto di privati uzionarii. »

Il Deputato Saponara ripiglia a sostenere, che il milione alla cassa di sconto devesi conservare, e dobbiamo valerci ne' bisogni urgenti de' beni ecclesiastici.

Il Deputato Vivacqua dice, che a' bisogni urgenti s'era provveduto, nè per l'esercizio corrente fa d'uopo ricorrere a quella misura proposta per togliere il milione dalla cassa di sconto; e che a' bisogni dell'esercizio venturo si provvederà, allorchè sarà presentato il piano delle finanze del 1821.

Il Deputato Dragonetti risponde che il Ministro erasi protestato di aver bisogno ai primo di gennaio di un milione e mezzo per pagare il debito pubblico.

Replica Vivacqua, che per l'anno 1821 devesi pensare in appresso.

Il Deputato Incarnati domanda la parola per difendere il progetto della Commissione, e presenta delle soluzioni a taluni dubbii proposti.

Il Presidente dimostra, che tutta la risoluzione relativa alla proposizione del Ministro sulla cassa di sconto dipendea dall'esame di una disposizione fondamentale contenuta nell'art. 1, degli statuti. Propone dunque ad esaminare:

1. Se dovesse, o no, approvarsi l'abolizione della vecchia cassa di sconto istituita nel 1818. — Si risolve di non approvarsi l'abolizione.

2. Se la vecchia cassa di cui era prescritta l'abolizione, dovesse, o no essere tuttavia un'opera dipendente dal Banco, ed allo stesso legata, come appunto fu istituita nel 1818. — Questa seconda quistione rimane sciolta dalla prima, ed è quindi mancato il luogo di esaminare, e molto meno di approvare gli statuti relativi alla nuova cassa.

Il Deputato Poerio, dando conto del rapporto della Commissione di guerra sul progetto di legge per gli avanzamenti militari, così parla:

» Signori! È vero che la nostra Costituzione politica mette tra le mani del Re la nomina degli Uffiziali di ogni grado. È questa una prerogativa inseparabile dalla corona. Ma questa prerogativa dev' esercitarsi con regole prescritte dalle leggi, poichè i buoni Principi non avendo altro interesse, che il bene pubblico, debbon sostituire sempre la volontà della legge a quella dell'uomo.

» Il gran problema, che deve sciogliere il legislatore in una ordinanza di questa natura è quello di conciliare i dritti che dà il tempo, con quelli, che danno le qualità personali. Antichità, e merito: ecco le due basi fondamentali, i due elementi organici di ogni promozione in generale, e specialmente delle promozioni militari.

» Quando debba signoreggiare l'uno di questi elementi: quando l'altro: quando debbano influire ambedue, è stata sempre la ricerca de' profondi conoscitori delle cose di guerra.

» Nel progetto, ch'è sotto i vostri occhi, la legge accompagna il soldato dagl' infimi gradi fino a' più sublimi. La legge adopera uguai diligenza nel formare un buon Caporale, e nel creare un buon Generale di armata. La legge si fa dar severo conto di ogni posto in questa nobilissima carriera. La legge infine mette a calcolo i diritti consagrati dal tempo, e le qualità della mente, e del cuore, e ne forma quel *bel misto*, che si chiama il *merito militare*.

» Comincia essa dal passaggio a sotto-uffiziale: ed è assai ingegnoso il mezzo escogitato per assicurarne l'utilità, e la giustizia. Una lista permanente di candidati sempre pubblica per potersi emendare le dimenticanze, ed i torti; formata dal Capitano della Compagnia come il miglior giudice del merito di ogni soldato, e come la persona verso la quale bisogna aumentare il rispetto de' subordinati; formata però sopra basi sicure, affinchè della sua autorità, e del suo giudizio egli non abusi; portata infine all'esame del Comandante del Reggimento, perchè scelga l'ottimo fra buoni.

» Osservate, Signori, l'estrema difficoltà, o direi quasi, l'impossibilità dell'errore, e del favore in questo sistema. È quistione dell'antichità del soldato? No decide la matricola, È quistione della sua condotta? il libro di punizione, e di disciplina risponde. È quistione della sua istruzione? Un Giury pronunzia. Aggiungete a ciò la pubblicità delle liste: lo scrutinio rigidissimo, che della loro esattezza faranno tutti gl'interessati: il diritto a' reclami: la censura scambievole, o vedrete, o Signori, che questo metodo è eccellente per ottenere de' buoni sotto-uffiziali; o sia per piantare il vivaio degli uffiziali, ed averlo sempre vegeto e pronto.

Eccovi al momento importante del passaggio a sotto-tenente. Badate, o legislatori, a que-

sia scelta: dal giovane, che vol eleverele a questo grado potranno un giorno dipendere i destini della Patria! Circondate questo ascenso di tutte le precauzioni possibili: sottraetelo ad ogn' influenza, sinanche a quella del tempo. Il merito, ed il solo merito nascente da esame, o da concorso sia la misura, ed il titolo di questa elevazione.

» Ma come si farà questo esame? Nel progetto il Ministro della guerra vorrebbe, che i rispettivi programmi di esame si formassero dagl' Ispettori generali di ogni arme, e si approvassero da lui. La Commissione però ha creduto di dover ricondurre il pensiero dell' onorevole Ministro a' principii costituzionali; e perciò ha conservata al governo la sola proposta dell' ordinanza legislativa su' programmi di esame, riserbandone al Parlamento l'approvazione.

La Commissione non ha perduto di vista le nostre belle scuole militari. È utile ch' esse diano al corpo degli uffiziali dell' armata (di cui sono altrettante sezioni) una quota di giovani alunni, e propriamente quelli che han trionfato negli esami proprii a ciascun arma. Ciocchè è utile per l'armata in generale, è necessario pei corpi facoltativi ne' quali gli uffiziali devono aver fatto que' profondi studii, che ormai i progressi della scienza hanno resi indispensabili.

» Una ordinanza particolare regolerà la quota, che le scuole militari somministreranno al primo scalino dell' uffizialità. In tal guisa il solo esame, o sia la sola giustizia, crea i sotto-tenenti. Essi derivano da' sotto-uffiziali di ogni Corpo, e dalle scuole militari d' ogni genere.

» Questi due fonti perenni purificati dal concorso, e dalla emulazione animeranno l'armata, e l' arricchiranno.

» Maggiori sono state le difficoltà per far pervenire i meritevoli al grado di uffiziali. Minori debbon esser quelle de' loro ulteriori ascensi.

» Se il merito del sotto-tenente è sentenziato da un Giury, questo merito dev' essere rivestito della presunzione di giustizia, che accompagna i giudicati; e finchè per delitto non si cambii in demerito, convien supporlo sempre esistente nell' individuo. È perciò che la Commissione ha esaminato con calma, se bisognasse seguire il progetto del Ministro, il quale da tenente a capitano fa derivar la promozione dall' antichità; ovvero bisognasse adottare il sistema di altre nazioni ricche di gloria militare presso le quali l' antichità alterna co' suffragi delle classi superiori, e con quelli del governo.

Molte cose potrebbero dirsi in favore di questi sistemi; ma i pericoli, ch' essi racchiudono hanno avuta la preponderanza ne' nostri animi, e ci hanno indotti a rigettarli.

» Si è detto che facendo influire la classe de' superiori nelle promozioni degl' inferiori, si consolida la subordinazione; ma si risponde, che la subordinazione nel militare dev' essere una qualità intrinseca, e non determinata da veruna considerazione d' interesse. Che l' essere ubbidiente a chi può promuovervi sente più di servilità, che di rispetto. Che d' altronde l' influenza de' superiori può degenerare in ingiustizia: e l' ingiustizia è scoglio contro cui frangono tutt' i doveri, e tutte le virtù.

» Si è detto, che bisogna calcolar sempre negli ascensi la buona, o cattiva condotta degl' individui. Ma si risponde, che se la cattiva condotta non porta a pene di degradazione, il togliere per semplici leggerezze all' uffiziale il grado cui ha diritto, è un atto arbitrario ed un inasprimento insoffribile. Se poi la cattiva condotta dà luogo a degradazione, l'obiezione svanisce, e la materia rientra nella disposizione del codice disciplinare.

» Per questi motivi si è data la preferenza al progetto del Ministro: e la sola antichità decide del passaggio da sotto-tenente a tenente, e da tenente a capitano.

» Ma qui si apre una novella carriera, quella degli uffiziali superiori in cui doveri diversi, ed un più largo orizzonte richieggono lumi più estesi, tatto più fino, esperienza maggiore, carattere più fermo.

» Siate assai circospetti, o Signori, in questa promozione. La sorte di un battaglione, o di un intero reggimento vi è legata; e spesso un reggimento ha deciso dell' esito di una campagna.

» Lo stesso principio che ha regolato il passaggio de' sotto-uffiziali nella classe degli uffiziali semplici, deve regolare il passaggio degli uffiziali superiori. Questo principio è stato l' esame. L' esame dunque deve signoreggiare nella promozione da capitano a maggiore. Ottenuto questo grado ritornano i riguardi dovuti all' antichità; e perciò sino al grado di colonnello, l' elemento dominante sarà quello del tempo. Ma mentre questi due elementi devono avere il primato, non può, come fra gli uffiziali semplici, loro accordarsi l' esclusiva. È giusto in questa sfera superiore lasciare al governo una discreta latitudine, che moderi ad un tempo il rigore de' principi sovraindicati, e permetta la ricompensa del merito modesto. È sembrato perciò alla Commissione, che la quarta parte de' Maggiori, de' Tenenti Colonnelli, e de' Colonnelli dovesso lasciarsi alla scelta del governo.

» I gradi poi degli uffiziali generali, dovendo darsi all' ingegno, alla scienza, a' servigi, al valore; in due parole, al merito eminente, altri non dovea farsene giudice, che il governo. Un esame per divenir Generale sarebbe un atto derisorio. Il divenirlo meccanica-

mente per sola anticbità, sarebbe stato pericoloso.

» Mentre però la Commissione di guerra ha riconosciuto, che il solo governo debba scegliere una qnota degli uffiziali superiori, e tutti gli uffiziali Generali dell' esercito, ha messo negli articoli 14 e 15 del progetto il più forte ostacolo all' arbitrio, ed il miglior rimedio contro ogni possibile obblio. Il merito dell' individuo promosso dev' essere non solo conosciuto, ma specificato nel brevetto.

» In tal modo si è preclusa la strada alle ingiuste predilezioni, ed alle promozioni subitanee, direi qaasi d' ignota origine, le qnali non possono che arrecare scandalo, e dispetto. Il Re nelle monarcbie costituzionali è il nome del bene. Egli non attende, che il nome, ed i titoli del più meritevole per innalzarlo agli onori della milizia: ma bisogna premunire la rettitudine delle sue intenzioni contro gli errori delle proposte. Obbligandosi il Ministro della guerra ad indicare il merito del candidato, ed a lasciarne indi un vestigio permanente nel brevetto di promozione, si toglierà ogni timore di abuso.

» Sieguono molte disposizioni particolari la cui necessità, ed utilità si fan sentire da tutti.

» Tal' è l' articolo, cbe conferisce al governo la nomina degl' ispettori generali di armi, e quella de' comandanti generali de' Corpi di armata, e delle divisioni attive, o territoriali.

» Tali sono ancora gli articoli, che secondo le varie discipline, ed i vari gradi ora stabiliscono gli ascensi per Corpo, ed ora per Arma: e danno in conseguenza regole distinte per le promozioni dell' artiglieria, del genio, e dello stato maggiore.

» Tal' è finalmente l' articolo, ebe concerne la guardia reale.

» Quest' ultimo ha fissato in an modo speciale l' attenzione della Commissione di guerra. Da una banda ella ha dovuto mettersi a livello di tutte le altre monarchie costituzionali dell' Europa, e riconoscere in questo regno l' esistenza di una guardia reale. Le virtù del monarca lo permettono, e lo splendore del trono lo impone. Dall' altra banda però ha dovuto altresì conciliare il mantenimento della guardia colla statuto politico, il quale sdegna i Corpi privilegiati, e colle regole della prudenza, le quali fan sentire il pericolo di un' Arma, che, addetta ad un servizio esclusivo, non dividesse i cimenti dell' intero esercito, e ne restasse quasi isolata. Gli stessi bravi che la compongono, sarebbero intolleranti di tal riposo, e di questo isolamento.

» La legge organica dell' armata preverrà molti di quest' inconvenienti. I reggimenti della guardia ne formeranno una parte integrante, e saranno nella prima divisione attiva.

» Ma la vostra Commissione non ha creduto bastevole questa sola precauzione. Nel distendere perciò il progetto dell' onorevole Ministro ha rassegnato alla vostra saviezza ana categoria in forza della quale:

» 1. I sotto-tenenti, tenenti, capitani, maggiori, tenenti-colonnelli e colonnelli della guardia sarebbero presi nella rispettiva Arma fra gli uffiziali dello stesso grado della linea, per merito riconosciuto, e specificato nel brevetto.

» 2. Le vacanze, che risulterebbero ne' vari Corpi della linea per questi passaggi sarebbero provvedute nella rispettiva Arma in persona d' individui della guardia, di grado immediatamente inferiore.

» 3. E finalmente i capitani, maggiori, tenenti-colonnelli, e colonnelli della guardia concorrerebbero negli avanzamenti ordinari del resto dell' esercito con quelli della linea. Ed il tutto si eseguirebbe colle regole comuni fissate dalla legge.

» Se vi compiacerete di approvar queste idee, la guardia reale non avrà altra distinzione, che quella di accorrere la prima alla difesa della patria. Col flusso, e riflusso perenne della guardia alla linea, e dalla linea alla guardia, cesserà in questo Corpo qael ristagno, che ne forma quasi una parte eterogenea.

» Il valore, e le qualità militari avranno una ricompensa di più: ma di tale ricompensa divenuta nazionale parteciperà successivamente tutto l' esercito. La linea darà alla guardia i suoi bravi, ma ne riceverà altrettanti. E l' onore del servizio attorno la persona del Re ambito da ciascuno, ed accordato a' più meritevoli, scorrerà tutti i Corpi, e tutt' i ranghi.

» Non vi è legge particolare, che non abbia il bisogno di disposizioni generali, o sia di que' principi luminosi, e fecondi, che spargon lume sulla materia, e servon nel tempo stesso di guida, e di freno alla interpetrazione, la quale abbandonata a se sola finisce sempre col guastare il testo.

» Non bisogna considerare le promozioni, come un semplice stimolo della virtù individuale. Principalmente intese al bene universale dell' esercito, esse non debbono nuocere alla facilità, ed all' armonia de' suoi movimenti; ma contribuire in vece alla graduale perfezione delle diverse Armi, che la compongono, alimentandovi l' emulazione senza farla degenerare in gelosia; scacciandone la licenza, come il morbo letale di ogni armata; e creandovi quel maraviglioso associamento di obbedienza, e comando, che costituisce la subordinazione gerarchica, e forma di tante volontà diverse una sola.

» Le disposizioni generali proposte dal Ministro estese e chiarite in qualche parte dalla Commissione corrispondono mirabilmente a questi fini.

» Prendendosi per unica, ed immutabile base dell' anzianità la data del decreto di nomina, si obbedisce alle leggi cronologiche ed a quella della giustizia; si toglie di mezzo una dannosa finzione per dar luogo ad un' utile realità; si fa sparire in fine ogni distinzione tra l'armata di Sicilia, e quella del decennio, divenute ormai un'armata sola, tutta egualmente fedele alla patria, ed al Re. Sia resa lode al governo, che ha prevenuto in ciò i desideri dell'intero esercito, non esclusi gli stessi illustri reduci, i quali dovean esser sdegnosi di un premio, che offendeva i diritti dei loro fratelli di arme.

» Frapponendo l'intervallo di tre anni nei passaggi graduali dal sotto-uffiziale a capitano, e di quattro da capitano a maggiore s'introduce nelle promozioni una saggia lentezza, che le rende più pregevoli, e più mature; e si evitano que' salti rapidi, i quali lasciano sempre de' dubbi sulla loro regolarità. E mentre il giovine soldato in tredici anni può divenire uffiziale superiore, i vecchi uffiziali non saranno comandati dalla gioventù.

» Eliminando l' *ascenso militare* dal numero delle ricompense, si consacra il principio, che il passaggio da un grado all' altro, ne' casi, e ne' modi voluti dalla legge, sia un *dritto*, e non una *grazia*: massima preziosa, la quale ricorda ad ogn' istante al governo di non accordare le promozioni lasciate alla sua latitudine, che al vero merito preponderante.

» Per una ragione omogenea si è stabilito, che il dritto agli ascensi si conserva soltanto col servire effettivamente ne' Corpi attivi dell' Esercito, ovvero rientrandovi. Si è voluto con questa disposizione nutrire lo spirito marziale, ed impedir le manovre di quelli uomini inutili, che hanno l' arte di annicchiarsi nei posti più comodi, e che, fuggendo sempre il maggior pericolo, e le maggiori fatiche, si trovano ciò non ostante alla testa degli altri.

» Ma le dighe opposte agli ascensi militari in tempo di pace rendonsi ingiuste, e pericolose in tempo di guerra. È allora che il legislatore dev' eccitare tutte le nobili ambizioni, e chiamarle alla difesa, ed alla vittoria. È allora che si sviluppano i talenti, e le azioni straordinarie. È allora, che i tratti di genio, di perseveranza, e di coraggio salvano la Patria, e conquistano, per così dire, la riconoscenza nazionale. Perciò la Commissione ha creduto di dover temperare i principi giusti, ma severi del progetto, proclamando il bisogno di una particolare ordinanza per le promozioni in tempo di guerra.

» Non restano che le disposizioni transitorie, o sia que' provvedimenti temporanei, che nel passaggio da una legge all' altra son sempre necessari per concatenare il vecchio col nuovo. I buoni legislatori procurano nelle mutazioni di mettere sempre in armonia ciocchè esiste, con ciò che dovrà esistere, e rispettando religiosamente i diritti acquistati, non tolgono, che gli atti perniciosi alla società i quali non son diritti, ma abusi.

» Guidata da questo principio la Commissione ha chiuso il suo lavoro, proponendo vari articoli: col primo de' quali si mette a calcolo nella scala dell'anzianità il servizio reso da' passati alfieri; col secondo si conservano le graduazioni puramente onorifiche, attualmente esistenti, vietandosi però in avvenire questo tributo alla vanità incompatibile con lo spirito modesto della vera subordinazione; col terzo si dichiarano proprietari del loro grado quelli uffiziali dell' armata del decennio, che lo avevano ottenuto coi così detti *approuvé*, e che non giunsero in tempo per farsene spedire il brevetto. La nomina ad un'impiego qualunque consistendo nell' atto del governo, e non già nella spedizione della lettera ministeriale, che n' è soltanto la pruova, la Commissione non potea non riconoscere dei gradi concessi per la maggior parte su' campi di battaglia, e garantiti da solenni trattati. Col quarto articolo in fine ha riconosciuto la classe de' colonnelli in 2.° ma come transitoria, e da estinguersi. Nondimeno i soli colonnelli in 2.° dell' artiglieria, e del genio sono stati riguardati come superiori a' tenenti-colonnelli, perchè in questi soli Corpi facoltativi i grossi-maggiori a' quali la classe de' colonnelli in 2.° è stata surrogata erano qualche cosa di più de' tenenti-colonnelli. Nelle altre Arme i grossi-maggiori esercitavano funzioni eguali a quelle de' tenenti-colonnelli, e la giustizia non permetteva di trasformare l'eguagiianza in comando.

» Ecco, o Signori, le idee della vostra Commissione di guerra su questa importante materia. Esse sono il risultamento de' lumi, e dell' esperienza de' miei colleghi. Ponderatele nella vostra saviezza e decidete ».

Dopo tale esposizione vari quesiti si son diretti al relatore. Ma il presidente fa rilevare, che mirano a difficoltà parziali, pocanzi riserbate alla discussione degli articoli corrispondenti del rapporto. Invita quindi, a parlare in ordine al primo titolo del progetto, coloro che volessero discutere.

Il Deputato Mazzone espone su questa prima parte il suo pensamento per avere più tosto un' armata di volontari, che di obbligati colla forza; e che l' elezione, in vece di farsi per anzianità, si facesse per merito.

Il Deputato Morici propone delle difficoltà al 7.° articolo dello stesso titolo. È chiamata poscia la votazione, l' intero primo titolo del progetto è approvato, senza altra emenda.

Si comincia la discussione del secondo titolo; ma viene aggiornata.

Il Presidente pubblica l' ordine del giorno per la sessione vegnente.

1. Rapporto del Ministro dell' Interno sull'amministrazione municipale.

2. Progetto di decreto dell' amministrazione Provinciale, e Comunale sullo stabilimento di una cassa di sovvenzione in Foggia.

3. Parere della Commissione provinciale, e comunale sulla spesa delle giberne delle legioni.

4. Parere sul reclamo presentato dal Marchese Ventapane per un credito, che rappresenta sulla Città di Napoli.

5. Rapporto della Commissione legislativa sulla mozione del Deputato Antonio M. de Luca a favore de' detenuti.

6. Modifiche della Costituzione, progettate dalla Commissione di esame, e tutela della Costituzione.

Indi proclama sciolta l'adunanza, che resta sciolta alle tre, e mezzo pomeridiane.

Il Presidente, Pasquale Borrelli — I Segretari Vincenzo Natale — Nazario Colaneri.

VENTIQUATTRESIMA ADUNANZA

(14 novembre 1820)

Si è riunito il Parlamento, alle ore nove della mattina, nella sala delle sue adunanze, coll' intervento di Borrelli Presidente: dei quattro Segretarii Natale, Colaneri, de Luca, Dragonetti: e degli altri Deputati Lauria, Scrugli, Berni, Saponara, Galdi, Arcovito, Catalani, Tafuri, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Rossi, Macchiaroli, Morici, Poerio, de Conciliis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pestolani, Losapio, Angelini, Netti, Coletti, Giovine, Jacuzio, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Galanti, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Carlino, Rondinelli, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trignna, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Puleio, Borduela, Scio, Falletti, Romeo.

Il Presidente annunzia aperta l'adunanza, ed è letto, ed approvato il processo verbale dell' antecedente sessione.

Si presenta il Ministro degli affari interni, il quale legge un rapporto, ed un progetto di legge sull'amministrazione provinciale. Il Ministro si ritira.

Leggonsi le partecipazioni del Governo.

Il Ministro di Grazia e Giustizia rimette uno stato de' detenuti nelle prigioni, e ne' bagni di Napoli.

Questo rapporto mandasi alla Commissione di pubblica Sicurezza.

Passano in prima lettura le seguenti mozioni.

1 Il Deputato Dragonetti propone che 1700 fucili sformati ch' esistono in Pescara, siano distribuiti a' militi della frontiera, nella provincia di Abruzzo Citra.

Lo stesso Deputato presenta una memoria del capitano Graziani, per essere autorizzato a formare delle Compagnie a cavallo di militi volontari.

Finalmente domanda che si provveda a' lavori, di cui ha bisogno la fortezza di Gaeta, mentre vi si procede lentamente.

2. Il Deputato Strano propone:

» L'articolo 90 nella parte, che riguarda l'elezione, e le facoltà de' supplenti, ha dato luogo ad interpetrazioni, che hanno forse fatto dare de' falsi passi relativamente al loro accesso nella capitale.

» Alcuni han detto che assistere alle corti importa intervenire alle sessioni del Parlamento, con tutte le attribuzioni, che la Costituzione dà a' Deputati; i supplenti non dovranno certamente intervenirvi, e perciò non dovranno portarsi nella Capitale per esser vicini al Parlamento, da cui ne' casi previsti dallo Statuto potranno essere chiamati. Altri han replicato: lo Statuto fu fatto in Ispagna, e le Provincie oltremare, che sono nell'altro emisfero, sono una parte del territorio Spagnuolo e debbono mandare i loro Deputati.

» Se uno di questi venisse a morire, o a parere delle corti esser dichiarato nell' impossibilità di rappresentare, dovrebbe chiamarsi il supplente.

» Se questi è restato nella sua provincia situata nell' altro mondo, la sua chiamata sarebbe certamente frustranea, giacchè il tempo che abbisogna per farne a lui arrivar la notizia, e quello che è necessario per arrivar poi egli stesso nella sede del Parlamento, è assai più lungo della durata delle sessioni parlamentarie, quando anche si verificasse la prorogazione del mese permessa dallo Statuto; ed in questo caso egli non verrebbe dall' America nell' Europa, che per andare a complimentare la Deputazione permanente, che si troverebbe istallata. A togliere dunque qualunque adito a dubbi, che potrebbero portare delle interpetrazioni capaci di far dare dei passi falsi, io propongo che il Parlamento, nel redigere il cennato articolo 90, s'incarichi della mia osservazione, onde impiegare qualche espressione più chiara, e precisa, che escludesse qualunque anche pretesto di far delle interpetrazioni ».

Il Deputato Mazzone presenta al Parlamento una rimostranza del Comune di Avola in provincia di Siracusa colla quale esprime i

suoi voti di felicitazione, ed implora alcune misure d' utilità pubblica.

Il Deputato Arcovito presenta il seguente progetto di legge.

Art. 1. I maioraschi sono aboliti in tutta l' estensione della monarchia. I beni a quelli soggetti saranno liberi in testa degli attuali gravati.

Art. 2. La legge del dì 5 agosto 1818, e le disposizioni contenute nella sezione settima del cap. 5 del titolo 2 della parte seconda del Codice per lo Regno delle due Sicilie, e tutte le altre contrarie a quella della prescritta legge sono abrogate.

Il Deputato Castagna insiste nella proposta di sospendersi le pensioni di grazia, e chiede di farsi premura al Ministro delle Finanze, per dimostrare la ragionevolezza di queste pensioni, e de' ruoli provvisori di giustizia, e sin' anco vuole che si faccia inibitoria al Ministro, finchè il Parlamento non esamini questa materia.

Il Deputato Donato propone delle considerazioni sul commercio, e sulla industria nazionale.

Il Presidente del Parlamento nazionale istruito che taluni egregi cittadini non rimossi dalle lor cariche, e non banditi dal Regno, se non per l' opinione di liberali, non sono stati peranche restituiti agli impieghi, propone di stabilirsi per punto generale, che vengano immediatamente attivati; e che ove no'l potessero per qualche impedimento delle rispettive amministrazioni, per lo meno abbiano un soldo provvisorio corrispondente all'antico.

Se si volesse risparmiare una legge, il Parlamento potrebbe farne immediatamente un uffizio a tutt' i Ministri.

Il Deputato Jacuzio propone alcune misure economiche per promuovere l' agricoltura, e la industria nella Puglia.

La municipalità di Presicce in Terra d' Otranto avverte il Parlamento degli abusi, e dei delitti commessi dall' ex-giudice di circondario Giuseppe Oronzio Valenti di Ruffano, affinchè non fosse reintegrato nella carica. Si rimetta alla Commissione di esame, e tutela.

Il sig. Raffaele Minichini rammenta al Parlamento, che il di lui fratello Luigi Minichini è uno de' promotori primarii della libertà Nazionale. Questa memoria è rimessa alla Commissione de' premi.

La Deputazione provinciale di Messina dà conto della sua istallazione, e delle sue operazioni in seguito. Alla Commissione di esame e tutela, per esaminarne la regolarità.

La stessa Deputazione rende grazie al Parlamento di aver annullata la capitolazione conchiusa in Palermo. Si ordina di farsene onorata menzione.

Alcuni uffiziali si protestano di non aver parte alcuna in quella carta, che circola per la capitale contro il Ministro Generale Carascosa, e domandano che il Parlamento prenda misure energiche per conoscersi gli autori. Il ricorso è mandato alla Commissione di guerra.

Il sig Francesco Fuoco offre alcune sue opere elementari per lo studio delle due lingue latina, ed italiana, e domanda che gli sia accordata la privativa a lui prima concessa dal governo.

Alla Commissione di legislazione.

Il Comune di Monteleone espone i disordini risultati nelle popolazioni Calabre per la divisione in due della Provincia 2. di Calabria. Altri 69 Comuni della Provincia divisa fanno la medesima istanza. Alla Commissione di esame, e tutela.

Alcuni uffiziali esteri dismessi dal servizio fanno presenti i titoli che vantano per essere ripristinati ne' loro impieghi. Alla Commissione di guerra.

Una memoria di Luigi Odoard sull'urgenza della strada da Lauciano a Roccarasa. Alla Commissione di amministrazione provinciale.

Gli amministratori di Rocca S. Giovanni in Abruzzo Citra domandano che invece di censirsi a favore d' un particolare la selva comunale detta Fontanella, si ripartisca a' cittadini mediante una retribuzione annuale.

La Deputazione provinciale di Terra di Otranto rimette un ricorso d' alcuni cittadini di Lecce su taluni abusi nocivi all' agricoltura. Questo e l' antecedente ricorso vengono ambidue rimessi alla Commissione di commercio ed agricoltura.

La Deputazione provinciale di Basilicata fa un indirizzo di felicitazione al Parlamento. Si ordina di farsene onorevole menzione.

Il sig. Carmine Lippi offre al Parlamento cinque sue produzioni letterarie, cioè:

Prime idee concernenti il miglioramento delle nostre istituzioni.

Programma per l' unione dell' Adriatico col Mediterraneo.

Dottrina de' canali di navigazione ne' terreni elevati.

Trionfo in Napoli, in Parigi, ed in Londra del ponte proposto pel Garigliano.

L' autore ne sollecita l' esecuzione.

La fabbricazione del Nitro nel gran genere, con mezzi, o nuovi, o poco conosciuti.

Si stabilisce di registrarsene onorevole memoria.

Il Deputato Dragonetti presenta una deliberazione decurionale del Comune di Accumoli nel secondo Abruzzo Ultra, colla quale si dimostra la necessità di separare quel Comune dal circondario di Amatrice.

Egli appoggia tale domanda per darsi un provvedimento, in forma dell'art. 11 della Costituzione. Rimettesi alla Commissione di Amministrazione provinciale.

Si legge dal Deputato Galanti per la Commissione di esame e tutela, il rapporto sulle modifiche della Costituzione, che riguarda il cap. 1, del titolo 2, intorno al cambiamento proposto sulla nomenclatura così del regno in generale che delle provincie, onde si compone. Varie difficoltà si promossero da taluni Deputati, che pensavano di non essere necessario, nè opporlano quel cambiamento, e d'alcuni altri che volevano rimettere tale esame ad altro tempo.

Il Deputato Natale osserva del pari, che fra le cure così rilevanti del Parlamento, vanissima discussione sarebbe a vedere, se gli attuali nomi debbonsi cambiare con antichi vocaboli. In quanto alla denominazione attuale di tutto il regno, volendo convertirla in quella di *Regno dell' Italia Meridionale*, sostiene che si confonderebbe il presente linguaggio diplomatico, e susciterebbesi la gelosia delle potenze poco disposte a nostro favore.

Le parole poi in se stesse non sono nè belle, nè brutte, se non per quanto esprimono le cose o buone, o cattive, ma servono bensì a dinotare gli oggetti; e quando ciò comunemente non si ottiene, manca il profitto essenziale del linguaggio. Come mai si vorrebbe pretendere che i nostri contadini, ed altri illitoti, che è quanto a dire la gran massa della Nazione, riconoscessero i vecchi nomi de' Bruzii, de' Lucani, de' Messapii, de' Frentani, e non si maravigliassero più tosto di tali suoni ignoti, non sapendo nemmen sospettare che loro potessero appartenere?

Ma que' nomi perchè potrebbonsi preferire ai moderni? In memoria certamente degli uomini, che seppero oprare magnanime imprese. Or imitiamo le gesta de' nostri antichi, ed i nostri nomi diverranno, come i loro non meno famosi, nè i tardi nepoti sentiranno un minore rispetto Siamo intanto contenti de'nostri nomi attuali.

Il Presidente dice, che chiamato il Parlamento Nazionale ad occuparsi in questa prima legislatura di gravissimi oggetti, malamente avrebbe impiegato il suo tempo, se l' avesse speso in discussione di vocaboli. Egli soggiunge che la mutazione di nomenclatura imbarazzava quasi sempre la mente del popolo, ed allarmava senza alcun bisogno le abitudini antiche. Ricerca nalla Repabblica francese, ed in quella di Napoli gli esempii di tutto il male che nasce dalla fatale dimenticanza di questo principio: e loda altamente la condotta dei legislatori Spagnuoli, che non solo han rispettato le antiche voci della lor nazione, ma si sono anche studiati di dimostrare, che la loro Costituzione consisteva in un semplice rinnovamento d' istituzioni vecchie. A nome quindi della Patria conchiude, che più non si riproducessero queste discussioni oziose; e che il Parlamento si fosse invece occupato di consolidar la sicurezza, e la felicità nazionale; e sia permesso il darci un nome qualunque, purchè non sia quello di vili, e di schiavi.

Il Parlamento decide che la discussione fosse aggiornata, ed il rapporto fosse stampato.

Il Deputato Castagna a nome della Commissione provinciale e comunale legge il rapporto in ordine allo stabilimento di una cassa di sovvenzione in Foggia atta a promuovere l'agricoltura e la pastorizia.

Il Deputato de Luca Ferdinando dichiara, che molti azionari erano pronti in quella provincia, a cautelare la cassa co' loro beni.

Il Deputato Saponara oppone ch' era necessaria una loro offerta, e che vi deve essere un documento da loro sottoscritto, per avere la sicurezza della loro volontà.

Il Deputato Arcovito fa rilevare l' importanza di chiedere su ciò l' avviso della Deputazione provinciale.

Il Deputato Incarnati dice, che non conveniva fondarla senza una carta degli azionari per la cautela.

Il Deputato Netti, dichiarandosi di accordo con tutti gli altri per lo stabilimento di una cassa di sovvenzione, non approva il metodo d' istituzione adottato dalla Commissione, perchè col solo invito da farsi a' particolari proprietari non si sarebbe ottenuto l' intento; ma che bisognava accordare delle abilitazioni da parte del governo.

Il Deputato Borduela chiama l' attenzione sull' art. 131 al num. 21 della Costituzione, per promuoversi, e fomentarsi l' industria nazionale, non riconoscendo necessario il parere delle rispettive Deputazioni, per accordare ad ogni provincia una cassa di sovvenzione. Poichè era così manifesta l' utilità, e sì urgente, e generale il bisogno, che il Parlamento dovea senz' altra ricerca accordarla.

Il Deputato Pepe riflette che l' industria della Puglia dovea cangiare, poichè non potea tenere la concorrenza per i cereali tra tante nazioni agricole, che invadono l' Europa colle produzioni, che ottengono in copia dalle loro ubertose contrade.

Il Deputato Vivacqua espone de' dubbi sulla utilità di quello stabilimento, giacchè una cassa di sovvenzione può giovare agli speculatori azionari, e non già a' poveri agricoltori; i quali non tirerebbero profitto dalla cassa, come oggi non lo traggono da' proprietari, appunto perchè non possono corrispondere ai loro impegni.

Il Deputato Macchiaroli dice che sarebbe più opportuno all' oggetto un monte frumentario.

Il Deputato Jacuzio rileva che la Puglia avea delle ragioni particolari; poichè pagava un' estaglio allo Stato; e quindi era interesse dello Stato medesimo abilitarla a coltivare le terre, e comune n' era il vantaggio.

Il Presidente propone che i sentimenti ma-

nifestati si riducono a due: gli uni che vogliono accordare la cassa di sovvenzione, gli altri che per accordarla vogliono richiedere il voto della Deputazione provinciale. Presenta quindi la quistione. Vi piace decretare al momento la istituzione di una cassa di soccorso, o vi piace attendere il voto della Deputazione provinciale?

Il Parlamento pronunzia d'attendersi il voto della Deputazione.

Il Deputato Castagna legge per la Commissione di amministrazione provinciale il rapporto sull'istanza del Marchese Ventapane, e si approva il parere della Commissione, per dimandarsi sul reclamo il parere della Deputazione provinciale.

Dallo stesso Deputato si legge per la Commissione anzidetta un'altro rapporto sulla spesa delle giberne per le legioni.

Il Deputato Netti è d'avviso che per l'acquisto di queste giberne si può ricorrere alle somme in cassa de' doni patriottici.

Il Deputato Arcovito dice che doveasi prima stabilire la cassa; ma intanto era urgente il bisogno di avere delle giberne, e facea d'uopo provvedervi in effetto.

Il Deputato Poerio piglia occasione di rammentare al Parlamento, che da più tempo avea egli proposto di crearsi quella cassa di doni patriottici: ma che tuttavia nulla erasi risoluto: qualunque poi fosse la sua domanda, una risposta il Parlamento dovea emetterla, sia con accettare, sia col rigettare.

Il Deputato Colaneri riduce la quistione a due articoli. Debbono accordarsi le giberne, e con qua' mezzi? Che si debbono accordare, è chiara la necessità: in quanto a' mezzi si facci uso de' doni patriottici.

Il Deputato Castagna riflette che se i doni patriottici esistono, tutto va bene; ma che non conveniva gravare di tale spesa i Comuni. Dal Deputato Vivacqua si aggiunge, che nelle provincie, e principalmente in quelle della Calabria, ogni particolare possiede la sua giberna, nè v'è d'uopo che d'altra se ne provvedesse con dispendio dell'Erario: ma se richiedevansi però alla foggia militare, allora dovea si impiegare una somma ingente.

Il Deputato Jannantuono dà per fermo, che i militari della sua provincia erano armati di tutto punto, nè di null'altro avean di bisogno.

Il Presidente domanda se la discussione delle giberne vuolsi decidere. Il Parlamento risponde per l'affermativa.

Chiama indi un'altra votazione.

Se devesi accordare alla totalità, secondo il numero de' militi, oppure la quantità chiesta dall' Ispettore Generale.

È deciso di accordarsi secondo la richiesta.

Si passa ad un'altra votazione. Se devono le giberne andare a carico de' Comuni, per esserne poi rinfrancati, o a carico d'altro fondo. Si determina di andare a carico d'altro fondo.

Il Deputato Flamma propone che in vece di assegnare de' fondi, un indirizzo a' Comuni bastava per farne provvedere copiosamente le legioni.

Il Presidente intima per ulteriore votazione: se la spesa delle giberne dee mettersi a carico della cassa de' doni patriottici, o di qualche ramo del tesoro.

Si stabilisce a carico della cassa de' doni patriottici

Annunzia quindi l'ordine del giorno per la seduta vegnente.

1. Continuazione della discussione sul progetto di legge per gli ascensi militari.

2. Rapporto della Commissione di Finanze sulla domanda del Ministro delle finanze per avvalersi temporaneamente delle iscrizioni appartenenti a' pubblici stabilimenti.

3. Progetto di legge sulla guardia Nazionale.

Dopo di ciò, intimando per l'indomani un comitato segreto per la nomina de' Consiglieri di Stato, proclama sciolta l'adunanza, che si è sciolta alle tre e mezzo pomeridiane.

Borrelli Presidente — Natale Segretario.

VENTICINQUESIMA ADUNANZA

(16 novembre 1820)

Si è riunito il Parlamento nella sala delle sue adunanze alle ore nove della mattina coll'intervento di Borrelli Presidente: de' tre Segretarii Natale, Colaneri, Dragonetti, mancando per malattia de Luca: e degli altri Deputati Lauria, Galdi, Berni, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Rossi, Macchiaroli, Moricone, Poerio, Firrao, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Giovine, Coletti, Jacuzio, Caraccinlo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlini, Rondinelli, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio Maria, Merrogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Pulcio, Borduela, Sclo, Failetti, Romeo.

Il Presidente proclama aperta l'adunanza, e viene letto, ed approvato il processo verbale della precedente sessione.

La Deputazione della Gran Corte de' conti di Napoli è ammessa, il di cui Presidente signor Vecchione legge l'indirizzo, come si trascrive.

» Signori rappresentanti

La riunione del Parlamento Nazionale, effetto de' voti comuni dell' ottimo Principe, che ci governa, e della nazione, cui abbiamo l'onore di appartenere, ha aperto il cuore alle più dolci speranze, poichè affidato alla vostra saviezza il bene dell' universale, la scelta non poteva essere migliore, come pruove ne danno i molti provvedimenti da voi fatti fin' ora, sia per consolidar l'ordine stabilito, sia per renderlo migliore. Ed altri la nazione intera se ne augura, per i quali la sua politica esistenza, e la libertà civile vengan rassicurati, ed in ispecie dalle leggi di rompimento dell' ordine sociale ultimamente stabilito.

La Gran Corte de' conti, parte anch' essa del popolo a' destini del quale voi presedete, non poteva con indifferenza osservare le opere, ed intenzioni vostre: e prescelti noi all' onore di rappresentarla nel vostro augusto consesso, ci facciamo il grato dovere di rendervi in suo nome le più vive, e sincere grazie, sia per quello che finora avete fatto, che per tutto ciò che farete; essendo sicuri che la prudenza e la moderazione, unite a' lumi de'quali gli studii, e la sperienza vi han fornito, vi saranno costantemente di norma in avvenire, come lo sono state per lo passato. »

Il Presidente risponde.

» Signori della Gran Corte de' conti.

» Interpetre de' sentimenti del Parlamento Nazionale, io non potrei che lodarmi de' vostri. Gli uni e gli altri corrispondono alla idea vantaggiosa, che di voi avete fornita nel dilicato disimpegno delle vostre funzioni. Lo Statuto politico potrà forse cangiarne sensibilmente la norma: ma non cangerà l' opinione delle vostre virtù, e non nuocerà punto alla giustizia che la nazione dee rendere a' buoni Magistrati. »

Si leggono le partecipazioni del governo.

Il Ministro degli affari interni rimette i verbali della nomina de' Deputati al Parlamento per la Provincia di Caltanisetta.

Si mandano alla Commissione d' esame dei poteri.

Dallo stesso Ministro si rimettono alcune carte relative ad una verienza per un dritto di macinatura fra i Comuni di Alroia, Malorano, Bucciano, Luzzano, e la Casa reale.

Alla Commissione dell'amministrazione provinciale.

Il Ministro anzidetto invia talune carte su di una transazione che han formato il Comune di Arcemaggiore, l'amministrazione de' beni donati, il patrimonio ecclesiastico, ed il cav. de Tarris.

Il rapporto è rimesso alla Commissione anzidetta.

Lo stesso Ministro trasmette un rapporto del delegato speciale della Giunta Preparatoria della Provincia di Caltanisetta circa le indennità da somministrarsi a' Deputati.

Alla Commissione d' amministrazione provinciale.

Il Ministro degli affari ecclesiastici rimette un rapporto del Pubblico Ministero presso il Tribunale Civile di Lecce su d' una domanda del Capitolo di Poggiardo, per dare in enfiteusi un picciolo fondo di sua proprietà.

Rimesso alla Commissione di legislazione.

Il Ministro della Guerra manda il progetto, per essere calcolato a' soldati de' sciolti battaglioni provvisorii il tempo del servizio prestato fin' oggi.

Alla Commissione di Guerra.

Lo stesso Ministro propone di accordarsi una pensione alla famiglia dell' ex tenente Feuli, divenuto demente.

Alla Commissione già detta.

Dallo stesso Ministro si sollecita la deliberazione dell'affare del tenente generale Church.

Alla Commissione di legislazione.

Il Ministro stesso rimette un rapporto sul numero de' tenenti generali, e marescialli di campo necessarii a compiere l' organizzazione dell' armata, ed assicurare il buon andamento del servizio.

Alla Commissione di Guerra.

Il Ministro della Marina promette di presentare fra quattro, o cinque giorni la seconda parte del suo progetto.

Si viene alle mozioni di seconda lettura.

La mozione del Deputato Donato sulla industria, ed il commercio nazionale:

Rimessa alla Commissione di commercio.

Quella del Deputato Dragonetti per esser concessi a' militi di frontiera in Abruzzo Citra 700 fucili che sono in Pescara, ed una porzione delle canne venute da Sicilia a'militi del primo e secondo Abruzzo Ultra.

Rimesse alle Commissioni riunite di guerra, e di milizie provinciali.

L' altra del Deputato stesso, per essere il Capitano Graziani autorizzato a formare delle Compagnie di militi volontari a cavallo, siccome per provvedersi a' lavori in Gaeta, che procedono lentamente.

Alle Commissioni riunite di Guerra, e milizie provinciali.

La mozione del Deputato Strano per la modifica dell' art. 90 della Costituzione, che riguarda i supplenti.

Alla Commissione di esame, e tutela.

L' altra del Deputato Mazzone, per darsi una norma dal Parlamento in quanto alle promozione ne' gradi militari, non approvando il principio dell' anzianità.

Rimessa alla Commissione di guerra.

Per quella del Deputato medesimo, che propone l' offerta del comune d'Avola, nella Provincia di Siracusa, e la domanda di taluni provvedimenti a pro di quel Comune.

Si ordina di farsi in quanto all' offerta, onorevole memoria; e rimettersi il rimanente alla Commissione d'amministrazione provinciale.

La mozione del Deputato Castagna per sospendersi le pensioni di grazia.

Alla Commissione di finanze.

La mozione del Deputato Jacuzio per promuovere l' agricoltura, e l' industria nelle Puglie.

Alla Commissione di agricoltura.

La mozione del Deputato Arcovito per l' abolizione de' maioraschi.

Alla Commissione di legislazione.

Quella del Presidente, per rimettersi agli impieghi i cittadini che ne furono rimossi per principii liberali.

Alla Commissione medesima.

Passano in prima lettura: La mozione del Deputato Riolo, per impedirsi la professione de' religiosi dell' uno, o dell' altro sesso.

La mozione del Deputato Macchiaroli 1. per l' incamerazione di tutt' i beni delle mense vescovili, ed arcivescovili a favore dello Stato. 2. per la soppressione di tutti gli ordini monastici ristabiliti nei quinquennio, e l' incamerazione de' loro beni a favore dello Stato. 3. per l' annullamento del Concordato nella parte che lede le nostre finanze. 4. per l'assegnamento in compenso di annui duc. 2000 ai Vescovi, e 3000 agli Arcivescovi, e la ripristinazione delle pensioni a' monaci. 5. per dichiararsi di urgenza questa discussione, designandosi per la medesima un giorno della entrante settimana, riunendosi altre materie che vi hanno relazione, e che sono notabilmente ritardate.

La mozione del Deputato Dragonetti, che chiede di stabilirsi ne' luoghi, ove il Ministro della Guerra stimerà opportuno, de' grandi magazzini di sussistenze per sei mesi, affinchè in caso di guerra non debbasi ricorrere alla violenza per lo mantenimento delle truppe; ben inteso che non solo si pensi all' armata di linea, ma benanche si provveda almeno per 60 mila guardie nazionali, che ove la necessità lo richiedesse, accorrerebbero alle frontiere.

Il Deputato Arcovito presenta una memoria del cittadino Tommaso Pascucci, di cui si ordina farsi onorevole menzione.

Due altre memorie, presentate per via del Deputato Antonio Maria de Luca; l'una di Niccola Mattia giudice del circondario di Valle, contenente riflessioni sulla Costituzione; l'altra del capitano Teodosio de Dominicis sul bene in generale della nazione, ottennero che se ne fosse fatta onorevole memoria.

Il Deputato Catalani presenta un' offerta di duc. 100 per parte del cittadino Paolo Patanè vecchio del Comune di Giarre, Provincia di Catania. Si determina che fosse accettata, e che se ne facesse onorevole memoria.

Si presenta il Ministro della guerra. La discussione sul rapporto per gli avanzamenti militari si ripiglia nell' art. 4, dove erasi lasciata alla seduta antecedente.

Il Deputato Galanti domanda il primo la parola, dicendo.

» La quistione che riguarda gli avanzamenti non pare saggiamente risoluta nel progetto del Ministro, sottoposto alla vostra approvazione, e più saggiamente ancora emendata dalla Commissione di guerra. Se darete tutto all' anzianità, allora di che utile vi saranno i talenti distinti che resterebbero sepolti nella loro lunga carriera ?

» E se darete tutto alla scelta libera, non otterrete che malcontento, disordine, urto di passioni. Non si possono meglio conciliare le contrarietà, che col sistema adottato nel regolamento, di essere cioè rigoroso nella scelta ad uffiziale, e di accordare più ampiezza alla scelta libera dal grado di maggiore in sopra.

» Da tal grado comincia a divenir necessario un merito superiore; giacchè non ignorate che la sorte di una battaglia può tante volte dipendere dalla buona direzione di un battaglione.

» L' emulazione non ci ha dubbio si estingue, allorchè l' anzianità rende sicuro l'avanzamento. In poche parole: i poltroni hanno anzianità; i bravi avanzamento per merito. Chi si sente debole, si affida al tempo: e chi si sente forte si poggia sull' azione. È giusta, e saggia cosa favorire più gli ultimi, che i primi.

Si può opporre, che l'avanzamento per merito può portare che le passioni, i vili servizii, le conoscenze, la importunità, i rapporti facciano scambiare il merito col favore, tanto più che il cerchio, che circonda i distributori di grazie, è sempre infetto. Ma a ciò è caduta incontro la Commissione, e con sagacità alla latitudine, che si riserbava il progetto ministeriale, ha aggiunto la circostanza, che nel brevetto debbansi esprimere i motivi, pei quali si dà l' avanzamento.

Ma coll' art. 17 del progetto della Commissione, questa, nell' atto che ha con molto accorgimento provveduto per non rendere la guardia reale un Corpo come staccato dal resto dell' esercito, ed oggetto di divisione nell' armata, ha lasciato a parer mio troppa latitudine alla scelta arbitraria. Per liquidare la preferenza di merito tra gli uffiziali della linea, a' quali si deve permettere il passaggio alla guardia, pare che vi bisognasse un giurì. L' indicare un requisito nel brevetto non distruggo la deferenza e la parzialità; potendovi essere requisiti più luminosi in persone neglette. Resta la latitudine per gli altri Corpi: ma in questo flusso e riflusso, che utilmente si propone dalla linea alla guardia, vi resterebbe troppo luogo a far giuocare il favore, ed a trascurare il merito, che non si vuol promuo-

vere. Questa osservazione pare non inopportuna, allorchè questi passaggi alla guardia, nella nota al detto art. 17, si riguardano come ricompensa.

Nell'art. 24 del regolamento i militari in Commissione vengono esclusi dagli ascensi. Le Commissioni spessissime volte non si debbono dare che a persone distinte per talenti, probità, e perizia nel mestiere. l'unirete la virtù, i talenti, ed i buoni servigi?

Il timore ragionevole di tal punizione terrà lontano il merito dalle Commissioni. Un militare professore di collegio, per premio di aver formato buoni ufiziali all'armata, perderà i suoi regolari ascensi?

Non troverete allora persona di merito per Commissioni tante volte della massima importanza.

Nello stesso art. 24 si rimettono i militari nella linea degli ascensi allorchè rientrano ne' Corpi attivi, avendone i requisiti, ed il vigore necessario. Pare che dovrebbero essere specificati questi requisiti, e pare che sul vigore ne dovesse essere fissata l'idea. L'età non sempre annunzia mancanza di vigore, come lo ha mostrato il generale Grescier, Blucher, nell'ultima fausta campagna. L'espressioni vaghe danno luogo a non piccoli torti.

Qualche altra leggiera osservazione, la serberò nella discussione parziale degli articoli. »

Il Presidente chiama la discussione all'articolo 11 del rapporto del Ministro, che corrisponde all'art. 12 della Commissione.

Il Ministro promuove delle obiezioni intorno a questo articolo, e vi risponde il relatore della Commissione Deputato Poerio nel seguente tenore.

» Cosa significa ottenere nell'armata un
» grado superiore ad un'altro? Significa ave-
» re un decreto di promozione, aver più sol-
» do, esercitare funzioni più importanti ».

» Ora si conviene, che ne' Corpi dell'arti-
» glieria e del genio i capitani in secondo,
» per essere elevati a capitani in primo, ab-
» bian bisogno di un particolare brevetto del
» governo. Si conviene che godono un soldo
» maggiore: si conviene che le loro funzioni
» sono più eminenti; e frattanto si disputa, se
» formar debbono un grado diverso? »

» Cosa importa che gli uni, e gli altri si
» chiamino capitani? Saremo noi schiavi del
» suono delle parole, o ubbidiremo piuttosto
» al senso delle cose? »

» L'onorevole Ministro della guerra ha op-
» posto che in tal modo in dette due armi vi
» sarebbe un grado di più con ritardo degli
» ascensi. Ha opposto ancora, che nella pro-
» mozione a maggiore la latitudine del con-
» corso sarebbe minore. Ma queste obiezioni
» per l'appunto han determinato la Commis-
» sione a proporvi detta modifica. Di fatti è
» un bene moltiplicare i gradi ne' Corpi fa-
» coltativi, i quali esigono profondità di co-
» gnizioni, e studi severi; opponendo così dei
» saggi ostacoli alle troppo rapide promozio-
» ni. E sarebbe un male, anzi un'ingiustizia
» far concorrere alla piazza di maggiore i ca-
» pitani in primo con quelli in secondo, che
» da quindici anni sono stati, e sono de' loro
» veri subordinati. Non sarebbe questo lo
» stesso che concedere a' capitani in secondo
» un' eguaglianza, ch' essi stessi sanno di non
» avere? Non sarebbe lo stesso che beneficarli
» col danno altrui? »

Il Presidente presenta la modifica, col dire:
» Il Ministro della guerra proporrà al più pre-
» sto possibile, il progetto de' programmi,
» con quel che segue, sino alla parola del
» Parlamento; troncato il resto dell'articolo.
» Così l'articolo rimane approvato ».

Venendosi all'art. 14 del rapporto della Commissione, il Deputato de Cesaro chiede di leggersi una memoria del capitano Patti per dimostrare, di non doversi esigere esame nel passaggio da capitano a maggiore, dovendo bastare la prova data sin' allora, e non esporre un uffiziale anziano ad essere superato da un giovine imberbe, ch' esce dal collegio.

Il Ministro fa osservare che la istanza non avea luogo, poichè ne' Corpi facoltativi un'altra dote di cognizioni era necessaria al maggiore più del capitano.

Egli richiede ancora il significato dell'espressione in *massa e non per corpo*, ed il Deputato Morici dimostra, che allora quando dicevasi Corpo, intendeasi una parte di quel tutto, che per l'aggregato di tante parti diceasi massa.

L'articolo è approvato, siccome l'avea proposto la Commissione.

Intorno all'art. 15 il Deputato Colaneri dimostra rincrescimento, che vari colonnelli di artiglieria con tanti studi, e con tanti meriti erano trascurati negli avanzamenti, quando giovani colonnelli della linea erano promossi; e su di ciò riscuote una risposta del Ministro.

Costui fa rilevare, che l'articolo non facea limitazione, talmente che i colonnelli in quistione poteano aspirare a tutte le promozioni, avendone il merito. Ma la loro professione non portava di saper guidare un'armata, e non poteano perciò ch' esser destinati alla difesa delle piazze.

Dallo stesso Deputato Colaneri si propone una modifica, che a tali colonnelli si riserbasse unicamente il comando delle piazze.

Il Ministro dice, che ciò era più regolare.

Il Deputato Morici dissente, e fa riflettere, che la difesa delle piazze non dovea accordarsi per una privativa, ma raccomandarsi agli uffiziali meritevoli, che sostenessero con maggior successo il servizio pubblico.

L'articolo è approvato senza cambiamento.

Sulla rubrica che precede l'art. 17 del

rapporto della Commissione, il Ministro non trova a proposito, che oltre i Corpi della guardia, siano indicati quelli del genio, e dell'artiglieria.

Il Parlamento dispone di rimanere la medesima rubrica, poichè ne' numeri appresso dello stesso titolo parlasi di que' Corpi.

Il Deputato Angelini avverte, che non debba dirsi, secondo il rapporto della Commissione, *guardia reale*, ma secondo quello del Ministro *guardia* solamente; poichè la Costituzione non conosce che milizia provinciale, e truppa di linea, ma l'una e l'altra della nazione. È stabilito che la parola *reale* fosse esclusa in tutto il contesto del regolamento. All'art. 17 si porta pure l'emenda di aggiungere dopo le parole *saranno presi* queste altre — *a' termini dell'art.* 14, per definire senza ambiguità le regole degli ascensi, contemplati nello stesso art. 17, che resta così approvato.

Per l'art. 18 della Commissione, il Deputato Vivacqua eleva de' dubbi sul significato della parola a grado, e classe, e ne chiede rischiarimenti.

Il Deputato Morici risponde, che per i corpi facoltativi v'era necessità di far uso di quella distinzione; mentre per passare da tenente, e capitano in 2.° a tenente e capitano in 1.° doveasi spedire un brevetto diverso: anche diverso era il soldo, e diverse le attribuzioni, locchè non avviene nella linea.

Il Ministro conferma tal differenza ne' Corpi accennati.

Il Deputato Poerio riproduce tutte le circostanze di differenza tra il tenente e capitano in 1.° ed in 2.° ne' Corpi che riguarda l'articolo; e dimostra la necessità di distinguere grado, e classe, necessità che per gli uffiziali della linea non si verifica.

Il Deputato Vivacqua insiste, che se i tenenti ed i capitani in 1.° e in 2.° non formano che una sola classe, l'equivoco consiste nella parola grado, che vorrebbe tolta.

Il Deputato Dragonetti in quanto agli ascensi per i Corpi della gendarmeria legge una memoria, per rilevare, che il passaggio dalla linea a quell'arma pregiudicava gli uffiziali di tal Corpo, accordandosi l'avanzamento per antichità di brevetto e non di Corpo.

Il Deputato Catalani osserva, che dopo la Costituzione molti uffiziali di linea sono stati inviati nella gendarmeria, cagionando torto agli antichi uffiziali di quest'Arma, che per gli statuti del di loro Corpo non potevano esser privati degli ascensi, o del posto che l'antichità di servizio nella propria arma garantiva loro. Da ciò n'è venuto che quel capitano, o tenente di gendarmeria, il quale non avea innanzi a se, che uno o due individui per anzianità di Corpo, si è trovato con 10, e 12 individui che sopravvenuti da altra arma, ed intrusi nella gendarmeria, il precede non per anzianità di Corpo, ma per anzianità di brevetto, il che ha prodotto un malcontento generale, perchè l'ingiustizia, ed il torto non sanno produrre che tali effetti. Sta perciò proposto che tutti i cambiamenti e passaggi fatti nella gendarmeria dopo la Costituzione siano rettificati a norma della nuova legge, avendosi come non avvenuti que' praticati fin' oggi.

Il Ministro rappresenta che potea questo essere un equivoco; ma tuttavia, non fidandosi della memoria per assicurare la negativa, desidera che gli fosse indicato l'individuo.

Il Deputato lo significa per nome.

Dopo la risposta del Ministro, aggiunge il Deputato Poerio.

» Non sono sfuggiti alla Commissione di
» guerra le profonde osservazioni dell'onore-
» vole preopinante; ma le stesse riflettono un
» fatto del governo, e noi stiamo attualmente
» discutendo la legge sulle basi organiche
» dell'anzianità. Se il potere esecutivo ha of-
» feso i principi legali allora esistenti, sarà
» questo un oggetto della risponsabilità del Mi-
» nistro; ma un tale esame, o per dir me-
» glio, una tale censura non può confondersi
» con l'esercizio del potere legislativo, il solo
» a cui oggi dobbiamo limitarci ».

Il Presidente richiama l'attenzione all'attuale esame. Egli rileva, che per la sicurezza dello Stato, tre Corpi, di qualunque nome si volessero chiamare, erano indispensabili; la truppa di linea per la sicurezza pubblica esterna, la guardia nazionale per la sicurezza pubblica interna, la gendarmeria, o qualunque altro Corpo si veglia, per la sicurezza interna privata. Restituendo quindi la quistione, donde era mossa, propone di determinarsi se il grado di tenente in 1.° ed in 2.° forman classe, o pure la classe si forma da questi due gradi.

Sorge la discussione sul grado, e la classe.

Il Deputato Begani considera che una controversia sì antica, si dirimeva col fatto, poichè il grado con diversità d'incombenze, con diversità di soldo, con diversità di brevetto, forma certamente una classe, ancorchè sin' ora nessun regolamento lo avesse espresso.

L'articolo anzidetto viene approvato.

L'art. 19 del rapporto della Commissione, che si rimette all'art. 18 del rapporto del Ministro, è anche approvato.

L'art. 20 della Commissione, che conferma l'art. 19 del Ministro, è approvato colla modifica elevata dal Deputato Galanti, sostituendosi alla parola *alternando* la parola *applicando.*

È approvato non meno l'art. 21 del rapporto della Commissione.

Intorno all'art. 22 della Commissione me-

desima, che corrisponde all' art. 21 del Ministro, il Deputato Strano porlò delle riflessioni ne' sensi, che si trascrivono.

» Grand' avvedutezza è da porsi sull' articolo dell' anzianità de' gradi militari, giacchè forma la base della legge degli ascensi. In esso si sono obbliate varie circostanze, le quali condurrebbero ad un risultamento opposto a quello che il Parlamento propone, cioè di distruggere le odiose eccezioni.

1. È obbliato che al ritorno del Re da Sicilia al 1815 s' istituì una giunta di scrutinio per tutt' i militari, che restando a Napoli non servirono durante il decennio. In seguito dell' esame sulla lor condotta, taluni furono ripristinati nel loro grado; ed altri nell' esserlo ugualmente, si dissero senza interruzione di servizio

2. Dietro a molte quistioni insorte sul rango di anzianità d' assegnarsi a questa classe di militari, in rapporto alle due così dette armate di Napoli, e di Sicilia, con decreto de' 30 gennaio 1820 si prescrisse per massima generale, che quei, senza interruzione di servizio, prendessero rango di anzianità dopo l' armata di Sicilia, e pria di quella di Napoli; ma gli altri mancanti di questa clausola s' intendean creati dal momento della loro ripristinazione.

3. I militari fatti prigionieri dal 1806 in poi, che si andaron restituendo dalla Francia alla Sicilia sino al 1815, nella loro ripristinazione, sul decreto vigente allora perderono l'anzianità del loro grado. Altri di questi prigionieri restituiti al 1815 in Napoli furono sottomessi alla giunta di scrutinio, e ripristinati con interruzione di servizio, e senza.

4. Vi sono de' militari, la di cui antichità di nomina del loro ultimo grado, in virtù dei decreti, ne cumula il servizio nell' istesso grado prestato ad altra nazione, come, sarebbero coloro, che son provenienti dal servizio di Spagna.

5. De' militari che hanno una graduazione superiore all' impiego, che occupano, quando conseguiscono quello corrispondente a questa graduazione, prendono l' antichità dal momento che sono stati graduati; in modo che si pregiodicano tutti gli uffiziali più antichi delle classi. Vi sono degli altri parimenti graduati, ma che non fruiscono del vantaggio dell' anzianità come i primi.

» Questo laberinto di accidenti prodotto dai principi assoluti combinati cogli avvenimenti politici e militari, unito al decreto de' 5 agosto 1815, che determina il rango di anzianità dal 23 maggio dello stesso anno per l' armata di Napoli, forma l' elemento, e l' istoria del presente ruolo di anzianità.

» Or se pria non si formi una legge colla quale si esprima, che la prigionia, o qualunque interruzione non per propria colpa, abbia o no un' azione sull'anzianità de' militari, è inevitabile che andrà a giocar l' arbitrio per tutt' i divisati casi. All' opposto come rivolgere al passato questa legge? Si vedrà dunque necessariamente, che seguendosi il principio della data del decreto dell' ultimo grado ottenuto, tutti gli offiziali ripristinati colle anzidette circostanze, da ultimi che ora sono nelle rispettive classi, diverranno i primi in pregiudizio degli uffiziali dell'armata di Napoli, e di Sicilia, i quali sono carichi di merito militare acquistato nello spazio di dieci anni; mentre i ripristinati si sono dati ad altre occupazioni. Sarà perciò l' antichità della carta, e non quella del servizio militare, che avrà la preferenza. È dessa che garantirà la legge, e non mai l' anzianità dei militari. Ne deriva da ciò che il mezzo indicato per torre le odiose eccezioni servirà per fare de' torti a' benemeriti della nazione. Ed allorchè gl' infimi nelle classi verranno a togliere gli ascensi ai primi, è inevitabile il disgusto generale dell'armata. E a chi mai incolperà la nazione se non il Parlamento?

» L'effetto necessario di questa legge dunque è quello, che alle odiosità presenti si unirà il disgosto generale dell' armata, e quindi la sua vera dissenzione. Non si sa quanto allora saranno soddisfatti i voti della nazione, che nell' armata contenta e soddisfatta vede il sostegno della sua libertà, e della sua indipendenza. Se si conosce la necessità di torre le volute odiose eccezioni, fa di mestieri adunque di proporsene altro mezzo; poichè la progettata legge non adempie all' oggetto desiderato. Ragion vuole, ed io perciò opino, che resti fermo il presente ruolo di anzianità, finchè altra legge conducente allo scopo del Parlamento possa rettificarlo. »

Il Ministro conviene dell' inviluppo, ch' erasi rilevato dal Deputato.

Il Deputato Pepe fa una domanda; se il Re può essere padrone del tempo; ed in ciò consisteva la difficoltà dell' esame.

Il Deputato Natale legge una memoria a questo proposito presentata al Parlamento. In essa difendeasi l' adempimento del decreto de' 23 maggio 1815. Egli soggiunge che la difficoltà perciò consisteva a vedere se una legge posteriore potea impedire l' effetto già seguito della legge precedente.

Il Deputato Incarnati chiede la parola e così dice. La rimostranza letta dal signor Deputato Natale giuoca sopra l'equivoco della legge, e della esecuzione, che la medesima abbia ottenuto per qualche tempo. La retroattività negata alle leggi è quella che riguarda di non distruggere quello, che ha già avuto effetto ed esecuzione in forza della legge stessa; e non quella di non poter distruggere le considerazioni, le basi, e la intera legge, che l' abbia preceduta. Altrimenti il potere legislativo sarà sempre inceppato dalle leggi an-

tecedenti ; e colle leggi che va formando impedirà delle catene alla riforma, quando ancora ne ravvisasse l'ingiustizia.

Quindi il ripristinare l'anzianità cronologica secondo l'epoca del brevetto, e durata di servizio, non porterà la retroattività a spogliare de' gradi quegli uffiziali, che vi si trovino per l'antecedente erronea anzianità ; ma servirà a regolare l'anzianità futura, ed a riformare una legge ingiusta. »

Il Deputato Poerio sull'oggetto parla in tal modo — Quale strana disputa è mai questa ? Un solenne trattato garantiva agli uffiziali dell'esercito del decennio i loro gradi, ed i loro averi, o sia garantiva la loro anzianità. Frattanto essi furono posposti a tutti gli uffiziali dell'armata venuta da Sicilia. Era giusto premiare la fedeltà di questi illustri reduci, che avean seguito, e servito il Monarca; ma lo era egualmente di non punire i bravi che avean servito la Patria. Ogni specie di ricompensa potea accordarsi all'armata di Sicilia, fuorchè quella, che distruggeva i diritti dell'armata di Napoli, che contro le leggi astronomiche accelerava il tempo nell'una, e lo retrogradeva nell'altra ; e che invece di farle fraternizzare amendue, lasciava fra loro un germe di fatale divisione, e di perniciosa gelosia. Ora che S. M. viene a consigli migliori, e per mezzo dell'onorevole Ministro della Guerra propone di far disparire questa assurda disuguaglianza, e di prendersi per unica immutabile base dell'anzianità la data dell'ultimo decreto di nomina, la rappresentanza nazionale si opporrà a questa nobile riparazione ?

E mentre il governo vuole la concordia fra tutti gli uffiziali dell'unico esercito nazionale, faremmo noi sussistere la disunione, e la discordia ?

Si è detto, che il Re potea far ciò che ha fatto, e che le leggi non devono retroagire sopra i diritti acquistati. Ma si risponde, che appunto perchè il Re potea far ciò che ha fatto, può ora disfarlo di accordo col Parlamento, e sarebbe terribile consacrare il principio di non potersi mai emendare gli errori legislativi. Nè può dirsi retroattiva la presente legge che sana i vizi della retroattività. Facciamo dunque plauso alla giustizia del governo, e sia questa l'ultima volta in cui si parli delle due diverse armate di Napoli, e di Sicilia; diversità che ricorda la temporanea separazione della famiglia nazionale, ormai divenuta una, ed inseparabile.

Il Presidente risponde che nessuno intendea contrastar l'articolo, e perciò si passa a' voti. L'articolo è approvato. »

Quanto agli avanzamenti contemplati nell'art. 23 della Commissione, il Deputato Arcovito propone il dubbio, che se già erasi stabilito negli articoli precedenti la norma di avanzare per anzianità; è superfluo in questo articolo l'intervallo proposto di tre anni, per passare da tenente a capitano, e di quattro anni da capitano a maggiore.

Il Deputato Pepe risponde, che tale restrizione riguardava la quarta parte degli ascensi lasciati all'arbitrio del governo.

Il Deputato Morici soggiunge, che oltre a ciò doveasi aver riguardo ai militari anziani, che non poteano mirare senza profondo rammarico de' giovani in gradi superiori, che dovrebbero loro cedere il posto; quindi la necessità di prescrivere quell'intervallo.

Il Ministro espone de' casi, in cui succede di dover promuovere uffiziali, i quali tuttora non hanno servito i tre, o i quattro anni nel loro grado ; la legge perciò riguardava tale circostanza.

Il Deputato Arcovito riflette che in un bisogno di guerra non poteansi aspettare quelli interstizii.

Il Deputato Poerio dà una soluzione, per cui il Presidente ripropone il dubbio, rilevando, che supponeasi il caso d'un bisogno straordinario in cui l'armata doveasi aumentare, o creare sul momento.

Il Deputato Poerio scioglie le difficoltà rispondendo, che l'ordinanza supponea un tempo di pace ; e quindi un'altra dovea regolare il tempo di guerra.

L'art. 23 suddetto è approvato.

Il Ministro palesa alcune difficoltà sull'art. 28 proposto dalla Commissione. In questo luogo s'impegna la discussione sopra il grado di colonnelli in 2, e di tenenti colonnelli.

Il Deputato Poerio tesse la storia della classe de' colonnelli in 2.

Parlano sull'oggetto i Deputati de Piccolellis, Perugini, Visconti, Scrugli, Begani, Colaneri

Vivacqua non trova opportuna l'idea di grado intermedio tra colonnelli in 2, e tenenti colonnelli, giacchè grado importava intervallo, tra quello che precede, o quello che succede ; propone quindi di cancellarsi la parola *intermedio*. Egli frattanto chiede dal Ministro che deponendo la delicatezza d'animo, che lo avea consigliato a riguardo di un suo fratello in quel posto, a tacere un tale articolo nel suo progetto, manifestasse la propria opinione.

Il Ministro, lasciato il riegno, espone che la differenza tra colonnelli in 2, e tenenti colonnelli si verificava ne' Corpi facoltativi, e non già nella linea.

Sorge frattanto un'altra quistione promossa dal Ministro per i così detti *approurè*, a cui risponde il relatore Poerio nel modo d'appresso.

» L'onorevole Ministro della Guerra vorrebbe dare effetto legale agli *approurè*, o sia alle nomine degli uffiziali fatti prima del 4 maggio 1815, e dichiarar nulle le nomine posteriori per motivi, che determinano questo desiderio

del Ministro: possono essere giusti: ma niun riguardo di giustizia individuale può legittimare una distinzione contraria al diritto pubblico ed alla diplomatica. Il governo del decennio spirò col Trattato di Casalanza, e noi certamente non possiamo farlo morire 17 giorni prima. »

Il Deputato Dragonetti fa osservare, che sanzionandosi ora le promozioni fatte nella campagna del 1815, che non aveano altro titolo che l' *approuvé* di Gioacchino Murat, era d'uopo far altrettanto per le decorazioni, che furono distribuite nel corso di quella guerra, nella quale non mancarono de' fatti d'armi, di cui il nome Napoletano possa onorarsi. Tali distinzioni furono acquistate a prezzo di mortali pericoli, e bisogna riconoscerne la legittimità, e darsi a que' benemeriti la decorazione di S. Giorgio succeduta all'ordine delle due Sicilie.

Il Ministro della Guerra risponde, ch'erasi a ciò provveduto; e che se qualcuno non avea ottenuta ancora la Croce di S. Giorgio, ciò doveva attribuirsi ad oscitanza de' decorati.

Il Deputato Dragonetti replica, ch'egli ne conosceva molti, i quali non aveano potuto ottenere una tale giustizia, ad onta delle insistenze le più diligenti, ed assidue.

Dopo di ciò il Ministro si ritira.

Procede la votazione per l'art. 24 della Commissione, che si riferisce all'art. 22 del Ministro; viene approvato col togliersi le parole, *e finalmente con concessioni di beni* secondo la proposta del Deputato Mercogliano, e di altri Deputati.

È approvato l'art. 25 della Commissione corrispondente all'art. 23 del Ministro, con aggiungersi dopo la parola *artiglieria di gendarmeria.*

Approvato similmente l'art. 26 della Commissione, in ordine all'art. 24 del Ministro.

Approvato l'art. 27 della Commissione in ordine all'art. 25 del Ministro.

L'art. 28 proposto dalla Commissione, dopo qualche dibattimento viene adottato, togliendosi la parola *e per gli anni di servizio.*

Si approva l'art. 1, delle disposizioni transitorie proposte dalla Commissione.

Si chiama la votazione in quanto al 2.° articolo, prima sulla proposizione generale, se i colonnelli in 2, attualmente esistenti debbono essere preferiti a' tenenti colonnelli. Fatto l'appello si stabilisce di non doversi preferire.

Si torna alla votazione per una proposizione particolare.

Ne' Corpi facoltativi vi dev' essere tale preferenza? Si determina che vi dev'essere.

Il Deputato Poerio propone altri tre articoli di disposizioni transitorie da parte della medesima Commissione.

Per questi nuovi articoli il Deputato Angelini è di parere di rimettersi ad altra discussione come nuovi; e di comunicarsi al Ministro per darne il suo avviso.

Il Parlamento stabilisce di approvarli tutti e tre.

Dopo di ciò la intera redazione del decreto di regolamento per le promozioni militari si è quella che si trascrive. Il Parlamento avendo esaminata la proposta del governo fatta per via del Ministro di guerra sulle promozioni militari, ha decretato di approvarla colle modifiche, e nel modo seguente.

TITOLO I.

Delle promozioni da qualunque grado inferiore a quello di sotto tenente.

Art. 1. Ogni capitano formerà un quadro nominativo de' candidati, pel completo organico di tutte le cariche de' fuochisti, caporali e de' bassi uffiziali della propria compagnia, come se dovessero provvedersi essendo vacanti. Il candidato, o i candidati corrispondenti alla qualità numerica d' individui di ciascun grado, saranno proposti fra quelli del grado immediatamente inferiore. Il cennato quadro formato una volta, pel numero delle piazze di ogni compagnia, sarà sempre tenuto al completo in modo, che se uno o più candidati sieno promossi ad un grado superiore, il capitano dovrà tosto supplire nell'enunciato quadro il numero corrispondente di soggetti proposti coll' indicata norma.

Art. 2. Nel fare il quadro de' candidati, il capitano avrà presente l' antichità di servizio, e questa avrà la preferenza sempre che concorrano negl' individui la buona condotta, e l' istruzione necessaria pel grado da occuparsi.

Art. 3. L' antichità di servizio si comprova coll' estratto di matricola per l' individuo che si propone, sotto del quale estratto vi sarà un quadro di paragone tra l' individuo proposto, e gli altri dell' istesso grado, che non si propongono.

La buona condotta si comprova coll'estratto del libro di punizione. I maggiori visteranno, e certificheranno sotto la di loro diretta responsabilità gli estratti di matricola, ed i libri di punizioni sopra indicati per le compagnie che fan parte del rispettivo battaglione, e divisione. E lo stesso sarà praticato per l' Arma di artiglieria da' tenenti colonnelli in ciascuna brigata di loro comando

L' istruzione sarà determinata da un giurì di esame composto dai tre uffiziali più elevati in grado, o più anziani del corpo, e dalla frazione del corpo che se ne trovasse distaccata, a cui l' individuo da proporsi appartiene.

Art. 4. I capitani faranno tenere sempre affissi nelle compagnie i divisati quadri dei

candidati, a fine di renderli pubblici, e dar l'agio agl' interessati di reclamare prima che alcuno de' candidati venga promosso.

Art. 5. Allorchè in una compagnia vacherà una piazza qualunque di bassi uffiziali, il capitano proporrà, per provvederla, tre individui di grado immediatamente inferiore, da lui scelti fra i sei più antichi corrispondenti candidati, presi fra tutt'i simili candidati de'quadri delle compagnie del proprio battaglione, divisione, o brigata. Il maggiore comandante del battaglione, o divisione, il tenente colonnello comandante la brigata n'escluderà uno della terna, ed il comandante del reggimento sceglierà fra i due rimanenti quello che sulle basi stabilite nell' art. 2 giudicherà più meritevole, e lo promuoverà all' impiego vacante. Ne' Corpi minori di 18 compagnie, cioè non divisi in battaglioni, o divisioni, o brigate, il capitano sceglierà come qui sopra è prescritto due, e non tre candidati, tra i quattro più antichi portati su i quadri di proposte delle compagnie: il comandante del Corpo sceglierà fra i suddetti due quello che giudicherà meritevole, giusta l' art. 2, e lo promuoverà al posto vacante.

Art. 6. Per massima generale i comandanti de' Corpi procureranno sempre di destinare gli individui promossi in una compagnia diversa da quelle, cui prima appartenevano.

Art. 7. Nel caso di vacanza di una piazza di aiutante sotto uffiziale di battaglione, divisione o brigata, i maggiori rispettivi, e per l' artiglieria il tenente colonnello comandante della brigata, nomineranno due candidati a loro scelta fra i quattro più antichi sotto uffiziali; ed il comandante del Corpo sceglierà quello da promuoversi. In generale però si procurerà sempre di dare le piazze di aiutante sotto uffiziale agli antichi, e buoni sergenti maggiori, e marescialli di alloggio in capo, che non si sentono nel grado di ottenere cogli esami la promozione al grado di sotto-tenente.

TITOLO II.

Delle promozioni da sotto uffiziali ad uffiziale

Articolo 8. Gl' impieghi di sottotenenti nell' infanteria, cavalleria, e di tenenti in 2 nell' artiglieria, saranno conferiti per mezzo di esami a quegli aiutanti sotto uffiziali del proprio Corpo, che ne risulteranno meritevoli, e che avranno dato pruove di buona condotta. Se fra gli aiutanti sotto uffiziali di un Corpo ne mancassero alcuni per provvedersi le piazze vacanti suddette per via d'esame, le piazze che rimangono saranno date anche per esame a' sergenti maggiori, o marescialli d' alloggio in capo che ne risulteranno meritevoli, e che avranno dato pruove di buona condotta.

Articolo 9. L' esame suddetto sarà eseguito da un giurì composto dal comandante del Corpo, e dai due uffiziali che lo seguono immediatamente nella linea della gerarchia e dell' anzianità ne' gradi. L'anzianità, che si comprova coll' estratto di matricola, come si è detto nell' articolo 3, sarà preferita in pari circostanza. La buona condotta sarà comprovata benanche come si è prescritto nell' articolo 3.

Articolo 10. Gli aiutanti sotto uffiziali, che per mancanza di talenti non avessero potuto subire l' esame, o che subendolo fossero risultati insufficienti per l' impiego di uffiziale, potranno uscire, quando vi saranno vacanze, da' Corpi d' infanteria e cavalleria per capitani di chiavi di piazze, o forti; dall' artiglieria per conduttori, per guardie, o per uffiziali degli artiglieri littorali; e dal Corpo dei zappatori per guardie, o soprastanti di fortificazione. Similmente i sergenti maggiori, e marescialli di alloggio in capo, privi di talenti per esaminarsi, ma di buona condotta, potranno dopo quattro anni di servizio nel loro grado, essere promossi ad aiutanti sotto uffiziali, ed indi aver l' uscita come aiutanti nel modo testè indicato.

Articolo 11. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicheranno al dritto che le diverse scuole militari hanno di far passare i loro allievi approvati, sia nel Corpo de' bassi uffiziali, sia in quello de' sotto tenenti delle diverse armi dell' esercito. L'esercizio di questo dritto sarà regolato da particolari ordinanze fatte, o da farsi dal Parlamento.

TITOLO III.

Delle promozioni a' gradi superiori a quelli di sotto tenente, e di tenente in secondo.

Articolo 12. Le promozioni a tenente, e da tenente a capitano saranno sempre fatte per sola anzianità nel Corpo stesso, in cui si serve ed a misura che in esso Corpo vi saranno delle vacanze.

Articolo 13. Gli ascensi da capitano a maggiore saranno fatti in massa, e non per Corpo nelle rispettive armi, e le piazze vacanti saranno conferite e per tre quarti in via d'esame, e per un quarto a scelta del governo per merito particolare dell' individuo da specificarsi nel suo brevetto. In pari circostanze la anzianità sarà prefecita. Da maggiore a tenente colonnello, e da questo a colonnello, si faranno le promozioni sempre in massa nell'Arma rispettiva, e per tre quarti per anzianità, e per un quarto a scelta del governo per merito particolare dell' individuo da specificarsi nel brevetto.

Articolo 14. Le promozioni da colonnello a maresciallo di campo, e da questo a tenente generale si faranno a scelta del governo per merito, che sarà specificato nel brevetto.

Articolo 15. Le Commissioni per comando generale di Corpo d'armata, per comando di divisioni attive, o territoriali, per ispezioni generali d'armi ec. saranno affidate dal governo a que' tenenti generali che stimerà più idonei al miglior andamento del servizio in pace, ed in guerra al successo delle intraprese ed alle operazioni meditate.

TITOLO IV.

Disposizioni particolari per la guardia, pel genio, per l'artiglieria, e per lo stato maggiore dell'esercito.

Articolo 16. Nella guardia le promozioni fino ad aiutante sotto uffiziale procederanno come si è di sopra stabilito per gli altri Corpi. I sotto tenenti, tenenti, capitani, maggiori, tenenti colonnelli, e colonnelli della guardia saranno però presi a' termini dell'articolo 13, nella rispettiva arma de' rimanenti corpi della linea fra i sotto tenenti, tenenti, capitani, maggiori, tenenti colonnelli, e colonnelli a scelta del governo in persona di coloro, che giudicherà più meritevoli per condotta, lunghi servizii, e distinte qualità; e nel brevetto sarà specificato il merito particolare dell'individuo, per cui col proprio grado il governo lo passa nella guardia dagli altri Corpi della linea. Gl'impieghi di sotto tenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, e colonnello, che risulteranno vacanti negli altri corpi della linea a cagione de' suddetti passaggi nella guardia saranno sempre provveduti rispettivamente in persona de' sotto uffiziali della guardia, per esame, giusta gli articoli 8, e 9; de' sotto tenenti e tenenti più antichi della guardia stessa, giusta l'articolo 12; e de' capitani, e maggiori, e tenenti colonnelli della medesima guardia, secondo le norme prescritte nell'articolo 13, e sempre per l'arma corrispondente. In oltre i capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della guardia concorreranno nell'Arma rispettiva con gli altri Corpi della linea per tutti gli altri avanzamenti ne' Corpi medesimi, sempre con le regole precedentemente stabilite.

Articolo 17. Nell'artiglieria, nel genio, e nella gendarmeria, gli avanzamenti si faranno in massa nella propria Arma, e a termini degli articoli 12 e 13. Ne' Corpi di artiglieria e genio il tenente in 1 e il capitano in 1 formeranno grado, e non classe relativamente al tenente in 2.° ed al capitano in 2.° siccome questi formano grado, e non classe relativamente al sotto tenente ed al tenente in 1.° de' Corpi medesimi.

Articolo 18. Le promozioni del reggimento de' zappatori avranno luogo nel corpo stesso sino al grado di capitano.

Per quelli da maggiore in sopra sarà applicabile a questo Corpo quanto è stato prescritto per la guardia, e quindi i capitani, ed uffiziali superiori di esso concorreranno negl'impieghi con tutta la fanteria, e co' principii di sopra fissati.

Articolo 19. Nello stato maggiore si entrerà da sottotenente con le norme prescritte nel regolamento; si avanzerà sino a capitano nel Corpo stesso, e da maggiore, o colonnello si seguirà la norma prescritta pe' zappatori; quindi i capitani ed uffiziali superiori di esso concorreranno negl'impieghi con tutta la fanteria e cavalleria, applicando il concorso, e l'anzianità, come è prescritto.

Articolo 20. Se ad un capitano, maggiore, e tenente colonnello de' zappatori, o dello stato maggiore con le norme prescritte toccasse un ascenso, e la vacanza esistesse nel proprio Corpo, questo dovrà essere provveduto di preferenza nella sua persona: in altro caso dovrà ricevere la promozione nel Corpo ove si verificherà la vacanza. Nella sola guardia non si potrà mai ottenere un ascenso nella guardia stessa, ma sempre in altro Corpo giusta l'articolo 16.

TITOLO V.

Articolo 21. Il ministro della guerra proporrà al più presto possibile il progetto dei diversi programmi e modi di esame per gli impieghi da darsi per concorso, giusta gli articoli 8, 13, 17, 18, onde sieno stabiliti con particolare ordinanza dal Parlamento.

Articolo 22. L'unico ed immutabile modo, come fissare l'anzianità in un grado qualunque, è quello di confronto di data del decreto col qual'è stato conferito il grado che si occupa. Su tale unica base saranno perciò subito stabiliti i ruoli di anzianità per ogni grado, per ogni arma, e rimarranno annullati tutti gli altri ruoli che finora han servito di norma di anzianità.

Articolo 23. Gli avanzamenti da sotto uffiziale a sotto tenente, o secondo tenente, da questo a tenente, e da tenente a capitano non si potranno ottenere senza prima aver servito per tre anni nel grado immediatamente inferiore a quello cui si deve esser promosso. Per avanzare a tenente colonnello nel genio, e nell'artiglieria, o a maggiore negli altri Corpi, sarà poi necessario aver servito per quattro anni nel grado di capitano.

Articolo 24. Giammai la promozione entrerà nella linea delle ricompense militari, eccetto il caso contenuto nell'articolo 27. Queste potranno concedersi in ordini del giorno portanti elogii, in decorazioni, e in passaggi alla guardia collo stesso grado.

Articolo 25. Il diritto agli ascensi si conserva solo servendo attivamente ne' Corpi di infanteria, cavalleria, genio, artiglieria,

gendarmeria, zappatori, e stato maggiore.

Tutti coloro che si trovano impiegati nelle piazze, in Commissioni, in altri Corpi scientanei, non possono acquistar dritto ad ascensi che rientrando in uno de' suddetti corpi attivi, avendone i requisiti, ed il vigore necessario.

Articolo 26. Gli uffiziali che si trovano impiegati nelle piazze possono per servizii, o per meriti essere promossi nella stessa classe d'impieghi, e da comandanti di piazze ascendere a comandanti delle provincie.

Articolo 27. Sarà stabilita dal Parlamento un'ordinanza particolare per le promozioni in tempo di guerra, e per gli anni di servizio che si acquistano per campagne, battaglie, assedii, e ferite, onde tenersene conto nella liquidazione delle pensioni di ritiro.

Disposizioni Transitorie.

Articolo 1. Gli anni di servizio nel grado abolito di alfiere saranno considerati come anni di servizio nel grado di sotto tenente, e con questi cumulati.

Articolo 2. Tutti gli uffiziali che ora si trovano godere la così detta *graduazione*, e non la proprietà di un grado qualunque, continueranno a goderla; ma non potranno ottenerne la proprietà che per le vie regolari stabilite nel presente decreto. Da oggi innanzi non si conferiranno più graduazioni militari onorifiche senza la proprietà.

Articolo 3. Tutti gli uffiziali dell'esercito del decennio, i quali furono nominati o promossi nella campagna del 1815 con i così detti *approuvé*, e che non avevano ancora ottenuto il loro brevetto, perchè dovea spedirsi dal Ministro della guerra che si trovava in Napoli, sono dichiarati proprietarii del grado loro conferito.

Articolo 4. I colonnelli in 2 ne'soli Corpi di artiglieria e genio formano grado intermedio tra i tenenti colonnelli, e colonnelli. Questo grado sarà transitorio ed andrà ad estinguersi.

Per la quota delle promozioni a colonnello, che si farà per antichità giusta l'articolo 13, i colonnelli in 2 avranno la prelazione. Per la quota delle promozioni, che giusta detto articolo è data al merito riconosciuto dal governo la scelta potrà farsi sì dai tenenti colonnelli, che dai colonnelli in 2.

Articolo 5. I colonnelli in 2 di tutti gli altri Corpi dell'esercito saranno considerati come tenenti colonnelli negli ascensi, e come tali riguardati ne'ruoli di anzianità: essi però continueranno a portare il distintivo onorifico di colonnello in 2, ed il loro grado sarà transitorio ed andrà ad estinguersi.

Il Presidente dichiara l'ordine del giorno della sessione vegnente.

1. Rapporto della Commissione di finanze sulla domanda del Ministro delle finanze medesimo, per avvalersi temporaneamente delle iscrizioni appartenenti a pubblici stabilimenti.

2. Progetto di legge sulla guardia nazionale.

3. Discussione del rapporto della Commissione del governo interno sui soldi degl'impiegati del segretariato del Parlamento.

Il Deputato Mazziotti legge una sua mozione, che ne riproduceva un'altra da più giorni avanzata sulle pensioni di grazia, e dimanda dal Presidente che ne fosse fatta la discussione nella seduta vegnente. Lo che accordando il Presidente, proclama sciolta l'adunanza e l'adunanza si è sciolta alle quattro pomeridiane.

Borrelli Presidente — Colaneri Segretario — Natale Segretario.

DIARIO DEL PARLAMENTO DELLE DUE SICILIE

VENTISETTESIMA ADUNANZA

(20 novembre 1820)

Riunitosi il Parlamento, alle ore dieci della mattina, nella sala delle sue adunanze coll' intervento di Borrelli, Presidente, de'quattro Segretarii, Natale, Colaneri, Dragonetti, de Luca, e degli altri Deputati, Lauria, Scrugli, Galdi, Berni, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafari, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Rossi, Macchiaroli, Morici, Poerio, de Conciliis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre. Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Giovine, Coletti, Jacuzio, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlino, Rondinelli, de Oraziis, Mazzone, Basile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca Antonio Marra, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Pulcio, Borduela, Scio, Falletti, Romeo.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza, e vien letto, ed approvato il processo verbale dell' antecedente sessione.

Il Deputato Castagna dà la prima lettura di una proposizione d' accusa col documento annesso a carico del Ministro degli affari interni, impulandogli di avere violata la Costituzione nell' art. 335 al num. 2 e 5 colla circolare dei 9 settembre 1820: La proposizione è così concepita :

» Il Segretario di Stato Ministro degli affari interni, con circolare de' 9 settembre 1820 diretta a tutti gl' Intendenti delle Provincie del Regno unito, ha infranta la Costituzione nel num. 2 e 5 dell' art. 335. Le attribuzioni delle Deputazioni Provinciali sono state ristrette da chi non ne ha il dritto. E quest' impiegati eletti costituzionalmente dal popolo sono paralizzati da' Consigli d' Intendenza. Il Re ha giurata la nostra santa Costituzione; chi potrà svellercela ? Un Ministro ? Ah non mai cittadini Deputati. La nostra Costituzione rappresenta la tavola della legge, che il Nume sul monte Sinai accordò al popolo Ebreo. Il nostro augusto monarca è il fonte d'ogni bene: è il sole che riscalda tutto il popolo del Regno unito delle due Sicilie. Il potere ministeriale è quella nube di gragnuola, che interponendosi fra il Re ed i popoli, versa su i medesimi tutte le sciagure, che un' nomo possa immaginare. Il Re non vuole il male, nè lo pensa giammai. Il Ministro lo pensa, lo vuole, e lo mette in movimento. La spada della giustizia dunque si scagli sul capo del Ministro.

» Io, in virtù dell' art. 226 della Costituzione, domando, che il Segretario di Stato Ministro degli affari interni sia dichiarato responsabile al Parlamento nazionale della circolare emanata nel giorno sopra citato contro la Costituzione, senza che possa servirgli di scusa l' ordine avutone dal Re.

» E già l' onorevole Deputato Ruggieri nella pubblica adunanza di venerdì decorso fece eco alla mia mozione, ed a quella di molti altri colleghi, dichiarando, che la Costituzione era stata infranta. Volendo serbar intatti i dritti del popolo, e far che il poter ministeriale rientri ne' limiti oltrepassati, io domando che il Segretario di Stato Ministro degli affari interni sia posto in istato di accusa. E per uniformarmi all' art. 119 del regolamento interno delle Corti, provvisoriamente in vigore, allego una copia legale della circolare prefata rimessa come documento di quest' atto di accusa dalla Deputazione provinciale di Aquila al Parlamento.

» Signori Deputati, sappia l' Europa, sappia ogni Deputazione Provinciale, sappia infine il popolo del Regno unito delle due Sicilie, che il Parlamento nazionale veglia, come Argo, sulle sue sacre franchigie, e sopra i suoi sacri dritti. »

Si viene alla votazione del progetto della Commissione di Finanze discusso nella scorsa adunanza relativamente alle iscrizioni appartenenti a' pubblici Stabilimenti. Il primo ed il secondo articolo è approvato secondo il parere della Commissione. Il terzo articolo è aggiunto a proposta del Presidente. Il quarto è ac-

cettato secondo l'emenda del Deputato Poerio. E n'è questo il tenore.

Art. 1. Il Ministro delle Finanze potrà temporaneamente avvalersi di partite di rendite iscritte a favore de' pubblici Stabilimenti fino alla somma di ducati cento trenta mila.

Art. 2. Dovrà restituire a' pubblici Stabilimenti queste partite in altrettante, che si otterranno dalla vendita de' beni dello Stato, secondo il piano annesso, di cui il deposito del decimo del valore minimo presuntivo per le offerte di compra già esistenti nelle casse di ammortizzazione ascende a ducati tred.cimila.

Art. 3. Le partite da restituirsi a' pubblici Stabilimenti subentreranno a tutti gli obblighi ed affezioni di quelle onde si sarà avvalso il Governo.

Art. 4. Il semestre corrente delle rendite, cedute come sopra, sarà pagato a'pubblici Stabilimenti il dì 31 dicembre del corrente anno. Le rendite surrogate lo saranno a lor favore col godimento dal 1° gennaio 1821.

Il piano citato nel decreto è quel che segue:

STATO

Delle offerte presentate alla Cassa di Ammortizzazione per compra di beni di proprietà delle Amministrazioni de' beni e rendite riserbate a disposizione di sua Maestà de' beni donati, e reintegrati allo Stato, e del Demanio pubblico.

AMMINISTRAZIONI Proprietarie	NOMI degli Offerenti	FONDI DIMANDATI in compra
Amministrazione dei beni riservati	Giovanni Fiorillo	Quattro territorii in Aradeo, provincia d' Otranto.
detta	detto	Due trappeti, ed una casa siti come sopra.
Demanio dello Stato	Salvatore Scazzeri	Bottega in Francavilla provincia sudetta.
Amministrazione dei beni riservati	Giuseppe Nicola	Due territorii in Pietramelara, provincia di Terra di Lavoro.
detta	detto	Altri due territorii siti come sopra.
detta	detto	Altri due territorii siti come sopra.
detta	detto	Altri tre territorii siti come sopra.
detta	detto	Altri 5 territorii siti come sopra.
detta	Francesco Tallarico	Territorio detto S. Angelo in Aradeo, provincia d'Otranto.
detta	detto	Tre territorii siti come sopra.
Demanio dello Stato	Vincenzo Marangio	Palazzo in Francavilla sito come sopra.
detto	Casimiro Genzano	Casa in S. Giovanni in Carico, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni riservati	Vincenzo Marangio	Masseria di Brindisi, provincia d'Otranto.
detta	Nicola Pandolfo	Selva in Sorrento, provincia di Napoli.
detta	Pietro Marchetti	Tre pezzi di territorio a Cicciano, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni donati	Giuseppe Niola	Tre territorii in Pietramelara, provincia suddetta
detta	Francesco Tallarico	Casa in Copertino, provincia d' Otranto.
Amministrazione dei beni riservati	Michelangelo Rota	Casa in Sorrento, provincia di Napoli.
Demanio dello Stato	Salvatore Scazzeri	Molino in Francavilla, provincia d' Otranto.
Amministrazione dei beni riservati	Leonardo Izzo	Territorio in Giugliano, provincia di Napoli.
detta	Vincenzo Marcinelli	Territorio alla Torre del Greco, provincia sudetta.
Demanio pubblico	Vincenzo Marangio	Casa in Lecce, provincia d'Otranto.
Amministrazione dei beni riservati	Giovanni Benedetto de Vico	Casa a Capo di Monte.
detta	Luigi Gallani	Territorio in due pezzi, provincia di Principato Citra.
Demanio dello Stato	Giuseppe Antonio Stagliani	Suolo di un molino diruto, nel Comune di Nicastro in Calabria Ultra 2.°
detta	Francesco Jaccone	Casa quasi diruta in Monteleone provincia suddetta.

AMMINISTRAZIONI Proprietarie	NOMI degli Offerenti	FONDI DIMANDATI in compra
Amministrazione dei beni riservati	Mariano di Pasquale	Porzione del territorio detto lo Giardino di Monsignore in Airola, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni donati	Andrea de Simone	Territorio olivetato seminatorio, in Bari.
detta	detto	Territorio in Conversano, provincia di Bari.
Amministrazione dei beni riservati	Cav. Ottavio de' Piccolellis	Territorio in Capua, provincia in Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni donati	Filippo Alberto Piccolomini	Giardino irrigatorio in Castellana provincia sudetta.
detta	Giuseppe Ignarra	Territorio in tre pezzi, in detta provinc.
detta	Cav. Giuseppe Rossetti	Casa Vico S. Brigida n. 6 in Napoli.
detta	Giovanni de' Siena	Territorio seminatorio in Altomonte, provincia di Cosenza.
Amministrazione dei bene riservati	Elisabetta Banichelte	Cortile Carrese, granile ed altro in Maddaloni, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Vincenzo Aveta	Territorio seminatorio, in Carinola provincia sudetta.
detta	detto	Altro territorio, sito come sopra.
detta	Francesco di Donato	Palude al Ponte della Maddalena.
detta	Luigi Giusso	Diversi fondi de' soppressi Camaldolesi, in Vico Equense.
detta	detto	Selva in Sorrento luogo detto Montechiaro.
detta	Vincenzo Rossi	Giardino a S. Maria de' Monti in Napoli.
detta	Michele Califano	Territorio a Bosco Tre Case, provincia di Napoli.
detta	Dom. Ant. Taglialatela	Territorio incolto di moggia 7 e mezzo in Gingliano presso il lago di Licola, detto Maione in Napoli.
detta	detto	Altro territorio di moggia 15 sito come sopra.
detta	Gabriele Villa	Giardino in mezzo la rampa che conduce alla marina di Sorrento.
detta	detto	Giardino piccolo in Sorrento.
detta	Mariano Clarelli	Territorio con casa in Napoli sulla contrada detta Fontanella.
detta	Signor Catalano	Territorio in Polvica, provincia di Napoli.
Amministrazione dei beni donati	Filippo Buono	Territorio in Ponticelli, provincia sudet.
detta	Mauro Gusman	Cinque pezzi di territorio in S. Eufemia del Golfo, provincia di Calabria Ultra 2.°
Amministrazione dei beni riservati	Mariano Clarelli	Diversi fondi siti in Capaccio, provincia di Napoli.
detta	Luigi Giusso	Selva in Sorrento, provincia di Napoli.
detta	Carlo Rossi	Territorio in cinque pezzi in Aversa, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Filippo Buono	Territorio di moggia 22 in S. Sebastiano in Napoli.
detta	Raffaele Talamo	Eramo, bosco, ed altro de' Camaldoli alla Torre del Greco, provincia di Napoli

AMMINISTRAZIONI Proprietarie	NOMI degli Offerenti	FONDI DIMANDATI in compra
Amministrazione dei beni donati	Raffaele Micciano	Giardino in Castellona, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni riservati	Nicola Melorio	Territorio in S. Pietro Corpo, provincia sudetta.
detta	detto	Territorio in S. Angelo in formis, provincia sudetta.
detta	Pietro Mauro	Due territorii in Arienzo, provincia sudetta.
Amministrazione dei beni donati	Giuseppe di Rogati	Due territorii a Caivano, provincia di Napoli.
detta	Emanuele Suarez Coronel	Tre territorii a Frattamaggiore provincia sudetta.
Amministrazione dei beni riservati	Principe di Luperano	Ex feudo di S. Pietro in Baragna, in Otranto.
Demanio dello Stato	Pietro Cace	Territorio con casa dirnia a Capodichino.
Amministrazione dei beni riservati	Donato Clemente	Due Territorii in Montuori provincia di Principato citra.
detta	Michelangelo Rota	Territorio in Arienzo, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Pietro Monti	Territorio in Reale, provincia sudetta.
Amministrazione dei beni donati	Andrea de Simone	Territorio in Monopoli, provincia di Bari.
Demanio dello Stato	Pietro Petrilio	Territorio di moggia tre a Capodichino in Napoli.
Amministrazione dei beni riservati	Domenico Soigettino	Territorio in Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni donati	Francesco Antonio Cegiie	Due territorii in Panicocoli, provincia di Napoli.
detta	Pasquale Fiorillo	Tre territorii in Cervinara, provincia di Principato ultra.
Amministrazione dei beni riservati	Andrea Cozzolino	Territorio in Pomigliano d' Arco, in Napoli.
detta	Giacomo Saotagata	Territorio in Pignataro, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Michelangelo Parrilli	Territorio in Striano, provincia sudetta.
detta	Pietro d' Elena	Territorio in Pignataro provincia sudetta.
Amministrazione dei beni donati	Antonio Ferri	Due territorii in Tricarico, provincia di Basilicata.
detta	Filippo Cervinara	Territorio in Cervinara, provincia di Principato oltra.
detta	Pasquale Carafa di Noia	Casa a S. Caterina a Chiaia in Napoli.
Demanio dello Stato	Forquet, e Ginsso	Locale detto Cantilena in Vietri, provincia di Principato Citra.
Amministrazione dei beni donati	Paolo de Perretta	Diversi territorii in Cervino, Forchia, Durazzano e S. Maria a Vico, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Giuseppe Carfagna	Due territorii in S. Maria la Fossa, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Nicola Fedele	Territorio a Parete, provincia sudetta.
detta	Raffaele del Pozzo	Territorio in Vitalaccio, provincia sud.
Amministrazione dei beni donati	Santo Ippolito	Territorio in Solofra, provincia di Principato Ultra.

AMMINISTRAZIONI Proprietarie	NOMI degli Offerenti	FONDI DIMANDATI in compra
Amministrazione dei beni riservati	Placido di Donato	Giardino in Sorrenio, provincia di Napoli.
detta	Gennaro Finizio	Territorio in Massa Lubrense, provincia sudetta.
Demanio dello Stato	Nicola Simeone	Casamento diretto in S. Angelo a Scala provincia di Principato Ultra.
detta	Gennaro Ranieri	Chiesa diruta nel Vico de'Mannesi in Napoli.
Amministrazione dei beni donati	Marchese di S.Eramo	Diversi territorii in Cervinara, provincia di Principato ultra.
Amministrazione dei beni riservati	Emmanuele di Grasset	Giardini in Castellammare, provincia di Napoli.
Amministrazione dei beni donati	Nicola Cipriani	Territorio in Marano detto quarto.
Amministrazione dei beni riservati	Donato Colletta	Territorio di moggia 100 in Somma provincia di Napoli.
Amministrazione dei beni donati	Orazio Pasquale	Diversi fondi in Casapulla, e Casanova, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni riservati	Raffaele Pinto	Territorio di moggia 4 detto la Valle in Ponticelli, provincia di Napoli.
Amministrazione dei beni donati	Cav.Giuseppe Rossetti	Diversi territorii in Arienzo, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni riservati	Francesco di Bisogno	Territorio di moggia 20 in Marano nel luogo detto Quarto, provincia di Napoli.
Amministrazione dei beni donati	Gaetano Gerardi	Masseria in più pezzi parte in Aversa, e parte in Cesa, provin. di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni riservati	Francesco di Martino	Diversi fondi in Sorrento, provincia sudetta.
detta	Luigi Giusso	Diversi fondi in Sorrento, provincia sudetta.
detta	Diego Vitale	Diverse Selve, e Boschi in Capranico a Castellammare, provincia sudetta.
detta	Michelangelo Parrilli	Territorio di moggia 18 detto Terranova, uno di cinque pezzi di territorio portato in tenimento di Succivo, e Casaprasana, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Luigi Lauro	Masseria nel Piano di Sorrento detta Fontanella, provincia di Napoli.
detta	Nicola e Tommaso Varo, e Giacinto Pellegrini	Territorio di moggia 66 in Maddaloni detto la Palude.
detta	Maria Celeste la Posta	Masseria di circa moggia 48 in Maddaloni detto Lagrima, provincia di Terra di Lavoro.
detta	detto	Diversi fondi in Maddaloni, provincia sudetta.
detta	Dionisio Pipino	Territorio di moggia 29 in Afragola detto lo Solice, provincia di Napoli.
detta	Vincenzo Angelini	Masseria di moggia 200 in Conversano, provincia di Bari.
detta	Luigi Lauro	Giardino in prima degli Agostiniani, provincia di Napoli.
detta	Floriano Jauch	Territorio di moggia 6 in Cervinara, provincia di Terra di Lavoro.

AMMINISTRAZIONI Proprietarie	NOMI degli Offerenti	FONDI DIMANDATI in compra
Amministrazione dei beni riservati	Vincenzo Guerra	Territorio di moggia 4 in Trocola, provincia sudetta.
detta	Gaetano del Vecchio	Masseria di moggia 40 in Acerra, provincia sudetta.
detta	Raffaele Pinto	Territorio in Giugliano, prov. di Napoli.
detta	Carlo Venato Dentice	Territorio campestre con taverna in Licola di moggia 640.
detta	Raffaele Leonetti	Territorio di moggia 16 in Caserta detto Pozzillo.
detta	Francesco Saverio Peccerillo	Diversi territori in Bellona, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni donati	Domenico de-Lucia	Territorio di moggia 3 in Arienzo, detto Tavernola, provin. di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni riservati	Francesco Capecelatro	Diversi territori in provincia di Terra di Lavoro.
detta	Luigi Lauro	Diversi pezzi di selve in Sorrento, provincia di Napoli.
detta	Sebastiano Majenza	Territorio di moggia 5 in Caserta, Terra di Lavoro.
detta	Angelo di Vasta	Territorio in Maddaloni, prov. sudetta.
detta	Michele de Flaviis	Diversi fondi in Cicciano, prov. sudetta.
Amministrazione dei beni donati	Vincenzo Maria Attanasio	Territorio di moggia 4 in Casal di Principe detto Roccella, provincia sudetta.
Amministrazione dei beni riservati	Michele de Flaviis	Territorio di moggia 4 in Casal di Principe detto Roccella, provincia sudetta.
detta	Tommaso Caico	Territorio di moggia 32 in Marano nel luogo detto Quarto, provincia di Napoli.
detta	Giuseppe Montemajor	Diversi territori in Cicciano, detti Cupola, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni donati	Cesare Puoti	Masseria in Cervino, e Forchia detto Sottongrano in detta provincia.
Amministrazione dei beni riservati	Vincenzo di Bisogno	Diversi territori in Aversa provincia sudetta.
detta	Saverio Veltri	Territorio in Panicocoli, detto lo Soriento, in provincia di Napoli.
detta	Michele de Flaviis	Diversi territori in Cicciano, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Nicola Mastelloni	Territorio di moggia 50, in Casalone, detto il Popono provincia sudetta.
detta	Cav. Ottavio de Piccoleilis	Territorio di moggia 19, detto S. Teodoro in Capua fuori le porte di Napoli, provincia di Terra di Lavoro.
Demanio pubblico	Vincenzo Minucci	Casamento diruto in S. Angelo a Scala, provincia di Principato Ultra.
detta	Duca D. Bartol. Parisani	Casa in Faiceio provincia di Capitanata
Amministrazione dei beni riservati	Maurizio Frangiacomo	Casa in Molfetta in Bari.
detta	Giovanni Pisanti	Casa in Maddaloni, provincia di Terra di Lavoro.
detta	detto	Casa in detto.
Demanio pubblico	Raffaele Miiillo	Casa in Montefusco, provincia di Principato Ultra.

AMMINISTRAZIONI Proprietarie	NOMI degli Offerenti	FONDI DIMANDATI in compra
Demanio pubblico	detto	Altra casa sita come sopra.
detto	Angelo Picciolo	Locale del Monastero de' francescani di Carapelia, provincia di Abruzzo Ultra 2.
detto	Giuseppe Bernardi	Due territori in Terlizzi, provincia di Bari.
detto	Giuseppe del Giudice	Taverna in Bomba, provincia Abruzzo Citra.
detto	detto	Molino in Bomba provincia sudetta.
detto	Giuseppe del Giudice	Molino in Archi provin. Abruzzo Citra.
detto	detto	Casa in Bomba, provincia sudetta.
detto	detto	Molino in detto luogo.
detto	detto	Diversi territori in Bomba, ed Archi, provincia sudetta.
detto	Paolo Stocchi	Territori Falerna, e Castiglione, provincia Calabria Ultra 2.
detto	Domenico Sonni	Territorio in Falerna provincia sudetta.
Amministrazione dei beni riservati	Ferdinando Miele	Territorio in Cicciano, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Filippo, Nicola e Girolamo Buono	Territorio di moggia 54 a Ponticelli provincia di Napoli
Amministrazione dei beni donati	Antonio, ed Angelo Porrino	Due territori in Arienzo provincia di Terra di Lavoro.
detta	Francesco Montefusco	Territorio alla Torre della Nocella in Principato Ultra.
Amministrazione dei beni riservati	Francesco Saverio Piccirillo	Tre territori in San Prisco, Marcianisi, e Capua, provincia di Terra di Lavoro.
detta	Luigi Lionetti	Masseria in Caserta, in Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni donati	Tommaso Cimmino	Territorio in Polistina provincia di Calabria Ultra prima.
Amministrazione dei beni riservati	Antonio Lionetti	Selva in Pollena, provincia di Napoli.
detta	Giuseppe Gennaro Apicelli	Masseria in Pollena provincia sudetta.
Amministrazione dei beni donati	Antonio de Clario	Tenimento in Arienzo, provincia di Terra di Lavoro.
Amministrazione dei beni riservati	Principe di Cassano	Masseria sita in Presicce, provincia d'Otranto.
detta	Gaetano Gerardi	Masseria in Marano, provincia di Napoli.
detta	Vincenzo Angelini	Masseria in Putignano, provincia di Bari.
detta	Antonio Losa	Giardini, e Case in Sorrento, provincia di Napoli.
Amministrazione dei beni donati	Salvatore Gargiulo	Territorio in Giagliano provincia sudetta.

Il Deputato Pepe presenta un' offerta di ducati cento a nome del maggiore Comandante la piazza di Taormina, Federico Omodei. Il Parlamento l' accetta, e ordina di farsene onorata memoria.

Dal Deputato Giordano leggesi per la Commissione di Finanze il rapporto sulla sospensione de' pagamenti di alcune pensioni. Si ordina di stamparsi.

Il Deputato Lauria dà conto per la Commissione di legislazione del progetto di un truglio, che opina di rigettarsi.

Il Deputato Tafuri sul proposito dimanda, che si legga una sua proposta per mettersi in libertà tutti i detenuti della Provincia di Lecce, siano, o no, stati condannati pei reati del 1817. Si legge.

Il Deputato Vivacqua disapprova il truglio, ma desidera tuttavia che si chiegga il parere del Ministro di grazia e giustizia.

Il Deputato de Cesare conviene col preopinante nel disapprovare tale truglio.

Il Deputato Poerio così si esprime:

» Finchè non è stato combattuto il parere della Commissione di legislazione, io ho serbato il silenzio; ma veggo che uno de' nostri onorevoli colleghi, opponendosi a questo parere, vorrebbe introdurre nel santuario della giustizia penale quella mostruosa condanna che nominavasi truglio. Una idea di questa natura mi obbliga ad offrirvi il tributo delle mie idee su' pericoli ch' esso racchiude. Cosa è mai un *truglio* nel senso fra noi ricevuto? È un funesto vestigio della impotenza, e della debolezza del Governo Viceregnale. È una vergognosa transazione della reità impudente o della innocenza avvilita. *Trugliare* ossia dare una pena minore di quella voluta dalle leggi, e darla senz' apparato giudiziario, è sempre una grande ingiustizia: e questa sola considerazione bastar dovrebbe per rigettarne il pensiero.

» Nel vecchio sistema il *truglio* avea luogo ordinariamente nella G. C. della Vicaria in grado di revisione di condanne pronunziate dalle Regie udienze, e si eseguiva fra l' avvocato de' poveri, e l' avvocato fiscale. Era un atto arbitrario; ma almeno cadeva sopra uomini condannati che aveau contro di loro la presunzione di reità. Ma fra noi quest' abberrazion della regola colpirebbe i semplici imputati. E qual cosa intrinsecamente più ingiusta?

» Si è detto, che il consenso preliminare allontana il timor d' ingiustizia. Ma chi consente ad avere una pena qualunque non si dichiara tacitamente colpevole? Il truglio dunque in questo caso equivale ad una minorazione, e commutazione della pena legale, ossia ad un vero esercizio del dritto di grazia. E perchè non riservarlo piuttosto al capo del governo nelle cui mani la costituzione l' ha collocato?

» Si è detto ancora che alla vigilia della istituzion de' Giurati, bisogna sgombrar le prigioni dalla gran moltitudine de' detenuti. Convengo della cosa; ma non del modo. Si sgombrino le prigioni con l' attività de' tribunali, e con la celerità de' giudizi. Si raddolciscano le condanne con le raccomandazioni al Re: ma non si torni al *truglio*, a questo misto di crudeltà, e di rilasciatezza, che contaminava l' antico sistema ».

Il Presidente, chiama la votazione se si debba o non si debba ammettere un truglio.

Si determina di non ammettersi. Domanda indi al Parlamento se dopo tale risoluzione debba rimettersi la proposta del sig. Tafuri alla Commissione. Si risponde per l' affermativa.

Si legge la nomina de' Consiglieri di Stato, come si trascrive.

Nomina de' Consiglieri di Stato fatta dal Parlamento Nazionale del Regno delle due Sicilie.

Provincia	Nome	Qualità
Napoli	D. Francesco Costanzo	Maresciallo di Campo, ispettore generale delle scuole militari.
	D. Ferdinando Rodriguez	Colonnello, e capo di ripartimento nella segreteria di guerra.
	D. Andrea de Angelis	Capo di ripartimento nella segreteria degli affari esteri.
Terra di Lavoro	D. Luigi Linguiti	Vice presidente della G. C. civile di Trani.
	Marchese Cedronio	Letterato distinto
	D. Giacomo Zuccari	Già Console presso la S. Sede.
Principato Citeriore	D. Roberto Filangieri	Già Intendente.
	D. Gherardo Sabino	Proprietario.
	D. Giosuè Sangiovanni	Membro dell'Accademia delle scienze.
Principato Ulteriore	D. Dionisio Pascucci	Giudice della G. C. Civile di Trani.
	D. Federico Cassitti	Sottointendente di Ariano.
	D. Luigi de Concillis	Giudice della G. C. civile di Napoli.
Molise	D. Francesco Magliano	Già Consigliere di Cancelleria.
	D. Raffaele Pepe	Proprietario.
	D. Filippo Salvatore	Giudice della G. C. civile dell' Aquila.
Capitanata	D. Matteo Tondi	Direttore del museo Orittologico.
	Duca d' Ascoli	Cavallerizzo maggiore di S. M..
	D. Francesco Paolo Bozzelli	Deputato e segretario generale della Sopraintendenza di salute.
Bari	D. Giuseppe Saverio Poli	Tenente colonnello, già Istitutore del Principe Ereditario.
	D. Tomaso de Liso	Procurator Generale della G. C. civile di Napoli.
	D. Domenico Cotugno	Membro dell' accademia delle scienze.
Lecce	D. Domenico Acclavio	Presidente della G. C. civile di Trani.
	Duca di Carignano	Proprietario.
	Cav. D. Nicola Libetta	Consigliere della Suprema Corte di Giustizia in Napoli.
Basilicata	D. Giuseppe Parisi	Tenente Generale.
	D. Giuseppe Bruni	Procurator generale della G. C. criminale di Basilicata.
	D. Vincenzo Sarli	Procurator generale sostituto nella G. C. criminale di Salerno.
Aquila	D. Saverio Petroni	Intendente di Basilicata
	D. Angelo Maria Ricci	Membro dell' Accademia delle scienze.
	D. Nicola Giannotti	Giudice della G. C. civile di Napoli.
Cosenza	D. Angelo Masci	Già Procurator generale sostituto della G. C. civile di Napoli.
	D. Nicola Marini	Consigliere d' intendenza di Napoli.
	D. Pietro Laboula	Proprietario.
Catanzaro	D. Guglielmo Pepe	Tenente Generale.
	D. Giuseppe Raffaele	Già Procurator generale della G. C. di Cassazione
	D. Giuseppe Marini	Intendente di Principato Ulteriore.
Reggio	D. Luigi Arcovito	Tenente Generale.
	Conte Michele Milano	Già Intendente.
	D. Domenico Muratore	Controloro delle Contribuzioni dirette.

Chieti	D. Giuseppe de Thomasis . .	Interino ministro di Marina.
	D. Giuseppe Nicola Durini . .	Già Sott' Intendente.
	D. Ignazio Sierlich	Membro dell' Accademia delle scienze.
Teramo	D. Generoso Carnacchia . . .	Consigliere d' Intendenza di Teramo.
	D. Orazio Delfico	Ispettor generale delle Acque e Foreste.
	D. Stefano Ottaviano.	Ufiziale di Carico nel Ministero della guerra.
Messina	Principe di Monforte.	Già Governatore nell'America per la C. di Spagna.
	D. Luigi Mannamo.	Già giudice della G. C. criminale in Palermo.
	D. Giuseppe Rizzotti	Giudice della G. C. civile di Messina.
Catania	D. Emmanuele Rossi.	Procurator generale della G. C. crim. di Catania.
	D. Domenico Rapisardi. . . .	Tenente Colonnello di Artiglieria.
	D. Giovanni Ardizzone	Giudice della G. C. civile in Messina.
Siracusa	D. Pietro Landolina	Proprietario.
	D. Pietro Pottera.	Presidente del Magistrato di Salute in Palermo.
	D. Antonio Montalto	Proprietario.
Girgenti	D. Cesare Raimondi	Consigliere nella Suprema Corte di giustizia in Palermo.
	D. Giovanni Mancuso.	Giudice della G. C. civile di Palermo.
	D. Vitale Spoto.	Proprietario.
Trapani	D. Giovambattista Fardella. .	Tenente Generale.
	D. Salvatore Palazzolo	Presidente della G. C civile di Catania.
	D. Antonio Venuti	Direttore del Porto Franco di Messina.
Caltanissetta	D. Gaspare Vaccaro	Già Segretario generale della pubblica Sicurezza di Palermo.
	D. Mauro Tuminelli	Presidente del Tribunale civile di Caltanissetta.
	D. Filippo Benintende	Giudice della G. C. criminale di Caltanissetta.
Palermo	D. Francesco Cupani.	Procurator generale della Suprema Corte di Giustizia in Palermo.
	Principe di Villarmosa. . . .	Già Ministro delle Finanze.
	D. Francesco Martinez. . . .	Presidente della G. C. criminale in Palermo.
Terna de' Preti	Abbate D. Teodoro Monticelli.	Segretario perpetuo dell'Accademia delle Scienze.
	D. Giustiniano Vecchi	Canonico della Cattedrale di Salerno.
	D. Donato Gigli	Membro della Pubblica istruzione.
Terna de' Vescovi	Monsignor Caputo	Vescovo di Lecce.
	Monsignor Balsamo	Arcivescovo di Monreale.
	Monsignor Tomasini	Arcivescovo di Reggio [1].

[1] Si leggono due lettere del Ministro degli affari Interni dirette ai Segretari del Parlamento, così concepite:

Eccellentissimi Signori

» Allorchè furono istallate le deputazioni provinciali, fu consultata la Giunta di Governo per regolare provvisoriamente, e momentaneamente le loro attribuzioni. La medesima in data de' 7 settembre di questo anno decise, che sino alle nuove determinazioni del Parlamento, le deputazioni apponessero il loro *visto* a' conti morali per esecuzione del disposto nell' articolo 335 della Costituzione num. 2. Il Governo diede gli ordini secondo il dettame della Giunta.

Alcune deputazioni si dolsero di questa restrizione che loro toglieva il *visto* de' conti materiali. Essendosi questo affare discusso nella Commissione della tutela della Costituzione, io dopo aver detto tutte le ragioni, che avevano mossa la Giunta a prender quella risoluzione come puramente transitoria, aggiunsi che il Governo non aveva difficoltà alcuna, anzi avrebbe proposto che sino alle deliberazioni definitive del Parlamento le deputazioni provinciali, in vece della ingerenza sul conto morale loro attribuita con circolare de' 9 settembre, aggiungessero il *visto buono* su i conti materiali, o facessero le loro osservazioni fra il termine di una settimana. Io promisi che il Governo avrebbe fatto subito di questo una proposizione formale.

Due giorni dopo fu mandato da me il rapporto, in cui dopo aver discussa la materia, conclusi nel modo seguente.

Se il Parlamento non ostante le ragioni esposte, non ostante ch'è prossima la nuova legge, che regolerà tutto, trova opportuno di far cadere il *visto* non già su' conti morali, ma su' conti materiali dei comuni, il Governo non solo non fa difficoltà alcuna, ma anzi propone formalmente, che in vece della ingerenza sul conto morale dei comuni attribuita a' 9 settembre di questo anno alle deputazioni pro-

Il Presidente annunzia l'ordine del giorno per la seduta seguente.

1. Rapporto della Commissione di esame, e tutela della Costituzione su di alcune modifi-

vinciali, sino a che non si sieno fatti la legge ed il regolamento definitivo sopra questa materia, le medesime deputazioni appongano il *visto* su' conti materiali. A questo effetto i Consigli d'intendenza dopo la liquidazione del conto, prima di decidere, lo passeranno alle deputazioni provinciali rispettive, che metteranno fra lo spazio di una settimana il loro *visto*, o faranno le loro osservazioni, se trovino dubbio. La comunicazione passerà per mezzo dell'Intendente. Adempito a questo, i rispettivi Consigli d'intendenza decideranno per ora nelle forme, e secondo le leggi veglianti, dando luogo a' legittimi gravami.

Questa proposizione fu uniforme ad una minuta fatta nella Commessione stessa. Io assicurai che per togliere ogni controversia, e per mostrare che il Governo non aveva dubbio alcuno, avrei regolato il mio rapporto al Parlamento, secondo le parole stesse che erano state scritte. Il mio scrupolo fu tanto, che non avendo potuto mandare il mio rapporto il giorno dopo, prevenni uno degl'individui della Commessione, che lo avrei spedito nel giorno seguente, come adempii in effetto.

Io attesi le risoluzioni del Parlamento, ma non mi pervennero. Non avendole ricevute, io non potrei dare disposizione alcuna. La circolare de' 9 settembre era fatta d'accordo colla Giunta di Governo. Il Ministro solo non poteva rivocarla, senza una disposizione del Parlamento, al quale io aveva fatta la mia proposizione.

Tutti i signori Deputati, che compongono la Commessione, possono ricordarsi che la risoluzione fu, che io avrei fatto un rapporto. In conseguenza doveva io attendere la risoluzione che si sarebbe fatta sul medesimo.

Io feci il rapporto due giorni dopo, e nel medesimo io faceva semplicemente una proposta, e mostrava chiaramente di non aver dati ordini. Bastava che mi si fosse detto che io l'avessi eseguita. Sarebbe stato immediatamente scritto alle deputazioni.

In vece di aver risposta, ricevei una comunicazione, dopo qualche giorno, di mandare subito un regolamento per le deputazioni provinciali, e pei comuni. Adempii a questo incarico, e martedì 14 del mese lessi il rapporto, ed il progetto del Parlamento. Gli art. 11, e 12 dal progetto che io presentai danno alle deputazioni non solo i conti morali, ma ancora la facoltà di apporre il visto ai conti materiali.

Premesso tutto questo, non ho potuto comprendere come si sieno presentate nella giornata di ieri nuove doglianze sopra questo assunto. Avendo fatto dalla mia parte tutto quello che mi era possibile, io ho dovuto pensare, che il rapporto de' 4 del corrente mese si fosse smarrito. A questo effetto invio copia del medesimo, e della lettera di comunicazione. Così si toglieranno tutti gli equivoci.

Io rimetto con altra lettera alle EE. LL. per ora 100 copie dell'ultimo rapporto, e progetto di regolamento, letto martedì scorso, acciocchè sia distribuito ai Signori Deputati. Rimetterò ancora subito copie in istampa dello incluso rapporto dei 4 del corrente mese, della lettera di comunicazione, e della presente, acciocchè ciascuno de' Signori Deputati sia informato del corso di questo affare ».

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni,
GIUSEPPE ZURLO.

Napoli, 4 *Novembre* 1820.

Eccellentissimi Signori

Ho l'onore di rimettere all' EE. LL. l'acchiuso mio rapporto, relativo al *visto* da darsi dalle deputazioni provinciali ai conti comunali, affinchè si servano passarlo al Parlamento Nazionale.

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni,
GIUSEPPE ZURLO.

Rapporto del Parlamento Nazionale.

L'art. 334 della Costituzione stabilisce le attribuzioni delle deputazioni provinciali.

Spetta alle medesime.

1. D'intervenire, ed approvare la ripartizione delle contribuzioni da prendersi dalle corrispondenti popolazioni delle provincie.

2 Di vigilare sul buon uso de' fondi pubblici di comuni, ed esaminare i conti, affinchè dopo l'apposizione del di loro *visto* ne possano ottenere l'approvazione superiore, osservando in ciò quanto prescrivono le leggi, ed i regolamenti.

3. Procurare, che si stabiliscano gli aggiuntamenti.

4. Proporre al Governo le imposizioni necessarie per le opere provinciali.

5. Promuovere l'educazione della gioventù, in conformità del piano approvato, ed incoraggiare l'agricoltura, l'industria, ed il commercio.

6. Partecipare al governo gli abusi che osservassero nell'amministrazione delle rendite pubbliche.

7. Formare il censimento e la statistica delle provincie.

8. Procurare che gli stabilimenti di pietà, e di beneficenza adempiano al di loro scopo, proponendo le regole, che stimeranno convenevoli, per la riforma degli abusi, che vi osservassero.

Nel sistema, che ha preceduto l'adozione della Costituzione, una parte di queste attribuzioni apparteneva a' consigli provinciali, e distrettuali. Il governo ne pronunziò l'abolizione, ed istallò le deputazioni, al momento istesso, in cui ebbe luogo la nomina de' deputati.

Dopo questo primo passo un altro era urgente, cioè di regolare le attribuzioni di questo nuovo corpo, mettendolo in armonia colle leggi attuali, le quali dovevano avere la loro forza sino a che non si fosse statuito nelle forme costituzionali. Due cose venivano in esame; 1. quali degli articoli indicati si potessero immediatamente eseguire; 2. come dovevano essere interpretati i rimanenti.

Il Governo in questo esame procedè sempre prendendo l'avviso della Giunta di Governo: questa era la sola garentia, che allora esistesse.

Quindi, d'accordo colla medesima considerò, che il numero 1 dell'articolo 334, il quale riguarda la distribuzione delle contribuzioni non poteva pel momento aver luogo, poichè bisognava, che prima il Parlamento le avesse fissate.

Quanto al num. 5, relativo alla pubblica istruzione, non è dato alla deputazione, che il *promuoverla in conformità del piano approvato*. Or non esisteva allora, come non esiste adesso, un nuovo piano, ed esistendo il vecchio doveva esser quello interinamente eseguito.

Quindi d'accordo con la Giunta, risolvè il Gover-

no con ordini de' 9 settembre, che le deputazioni provinciali dovessero dal momento della loro nomina, assumere le funzioni dettate dall' art. 335; della Costituzione; meno quelle indicate ne' num. 1 e 5 per quanto riguarda l' educazione pubblica, per la quale dovesse restare in piedi la Commessione della istruzione pubblica insino alle nuove leggi, e regolamenti del Parlamento.

Non ha dunque il Governo tolta alla deputazione, nè anche nello stato transitorio, alcuna delle sue attribuzioni. Le cose stabilite per i num. 1 e 5 non sono restrizioni, ma esecuzione della Costituzione medesima, e del suo senso, non già equivoco, o dubbio, ma evidente.

Il Governo non solo ha lasciato, e lascerà alle deputazioni l' uso libero delle sue facoltà, secondo la giusta intelligenza degli articoli della Costituzione; ma in tutti i casi ha chiesto il suo avviso per procedere con accerto.

Questo riguarda l' esecuzione. Resta ora a discutere il modo momentaneo d' interpretazione, che è stato seguito per alcuni altri numeri dell' art. 335.

La prima disposizione riguarda gli ospizi. Il num. 8 è concepito nei termini seguenti: « Procurare che gli stabilimenti di pietà, e di beneficenza adempiano al di loro scopo proponendo le regole, che stimeranno convenevoli per la riforma degli abusi che vi osservassero.

In questo articolo nulla vi è, che riguardi l' amministrazione. Una vigilanza, che le opere corrispondano al fine, con farne le proposizioni, acciò siano riformati gli abusi, è la sola cosa che viene ingiunta.

Il Governo d' accordo con la Giunta di Governo, non solo non limitò in questo articolo le attribuzioni delle deputazioni, ma chiese, che si occupasse subito di proporre le sue idee sugli articoli seguenti:

1. Se i consigli degli ospizi dovessero, o no rimanere soppressi; ed in caso di affermativa, come dovessero essere rimpiazzati.

2. Qualora dovessero continuare ad esistere, di quali attribuzioni dovessero essere rivestiti, e quali fossero gli abusi, che dovessero essere repressi.

Sarebbe inutile, dopo questa narrazione di aggiungere altro. Ognuno vede, che le deputazioni, quanto a questo articolo, non solo non sono state impedite, ma sono state sollecitate all' esecuzione.

Un' altra interpretazione è stata fatta dal Governo e dalla Giunta al num. 2 relativo a' conti de' comuni.

Le espressioni, che adopera la Costituzione, sono le seguenti: « Vegliare sul buon uso de' fondi pubblici de' comuni, ed esaminare i conti, affinchè dopo l' apposizione del di loro *visto*, ne possano ottenere l' approvazione superiore, osservando in ciò quanto prescrivono le leggi, ed i regolamenti ».

Queste leggi, e questi regolamenti non esistevano ancora, e non esistono. In difetto de' medesimi, bisogna eseguire le leggi attuali sino a che non vengano le nuove, se pure non vuoi rovesciarsi tutta l' amministrazione.

Ora secondo le nostre leggi, il conto dell' amministrazione, del peculio comunale, si divide in conto morale dovuto dal sindaco, ed in conto materiale dovuto dal cassiere.

Il conto morale consiste in render ragione del metodo di amministrazione, tenuto nell' anno precedente, e del modo, con cui si è eseguito lo stato discusso in ordine alle rendite, ed alle spese. Il sindaco lo presenta al decurionato nel mese di gennaio per l' amministrazione dell' anno precedente.

Il decurionato sceglie nel suo seno due, o più deputati per esaminare, e verificare il conto presentato dal sindaco, e per proporlo. Indi sul rapporto dei deputati approva, o disapprova l' amministrazione tenuta, ed assolve, o condanna il sindaco.

La deliberazione, il conto, e gli atti della discussione sono rimessi nel corso del mese di febbraio al Sottintendente il quale vi aggiunge le sue osservazioni, e le spedisce all' Intendente.

L' Intendente approva, rivoca, o modifica le deliberazioni decurionali. Deve il medesimo determinare, prima del mese di ottobre in ogni anno, tutti i conti morali dell' anno antecedente.

Fra due mesi si può ricorrere contra la decisione dell' Intendente. Se vi è ricorso, il medesimo deve prender l' avviso del Consiglio d' Intendenza e mandarlo al Ministro, a cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.

Io rimetto un dettaglio pratico di questo conto morale dei sindaci, acciocchè il Parlamento possa averlo sotto gli occhi.

Il conto materiale è reso dal cassiere. Egli deve giustificare l' introito effettivo, e l' esito fatto, le reste attive, e passive, il tutto sulle basi dello stato discusso, e di titoli originali. Contiene questo conto non solo l' equivalente del conto morale, ma le giustificazioni, ed i titoli per la cassa.

Vi è tempo a presentar questo conto sino alla prima settimana di marzo. Si verifica il conto su' registri e si spedisce per la fine di marzo.

La liquidazione, e discussione di questo conto appartiene interamente al contenzioso amministrativo, cioè al consiglio d' Intendenza, ed alla gran corte de' conti. È una lite che si tratta con le regole stabilite per controversie di questa natura, che riguardano l' amministrazione.

Premessi questi principi, che si trovano fissati nella legge del 12 dicembre 1816, ed in molte altre leggi, decreti, e regolamenti precedenti, è facile di vedere quello, che poteva, e doveva attribuirsi alle deputazioni provinciali.

Esse devono apporre il loro *visto*, per ottenersi l' approvazione superiore dall' Intendente che in Ispagna si chiama il Capo Politico, o occorrendo dal Ministro. Ora quest' approvazione riguarda il conto morale, e non il conto materiale.

Questo visto per l' approvazione delle autorità superiori deve esser fatto, osservandosi quanto prescrivono le leggi, ed i regolamenti. Ora le attuali leggi e regolamenti applicano l' autorizzazione superiore unicamente al conto morale.

In somma si è voluto in Ispagna, che la deputazione desse i suoi lumi al Capo Politico della provincia, il quale ne decida, e ne riferisca al Ministro. Questo nel sistema attuale della nostra legislazione può andar bene per la parte, che riguarda l' influenza economica delle autorità puramente amministrative, o governative, e per la parte che vi prendono. Ma per quella parte, che prende forme di giudizio, o di lite, la materia deve esser lasciata a' giudici del contenzioso.

Due altre considerazioni furono fatte su questa materia. La prima, che col conto morale dei sindaci si hanno tutti i dati per la vigilanza, senza che sia necessario di averne un dettaglio più lungo col conto del cassiere. La seconda considerazione più forte ancora, che un altro sistema avrebbe assolutamente ritardato il disbrigo de' conti.

tendenza, del Casermamento della Gendarmeria reale, e delle Strade Provinciali.

3. Discussione sul progetto di legge acciocchè alcune spese eccessive a carico de' Comuni vadino a carico del Tesoro.

4. Pareri sopra varii oggetti amministrativi.

5. Rapporto della Commissione di esame, e tutela della Costituzione sull'affare de' cittadini Commercî e Navarra.

6. Rapporto della Commissione di legislazione su' giuochi.

7. Discussione sulla creazione del tribunale del Parlamento.

Proclama indi sciolta l'adunanza, la quale si è sciolta alle tre e mezzo pomeridiane.

Presidente Borrelli — Natale Segretario — Colaneri Segretario.

VENTOTTESIMA ADUNANZA

(21 novembre 1820)

Si è riunito il Parlamento nella sala delle sue adunanze alle ore 10 della mattina, coll'intervento di Borrelli Presidente; de' tre Segretari, Natale, Colaneri e de Luca, mancando per malattia Dragonetti: e degli altri Deputati, Lauria, Galdi, Berni, Scrugli, Arcovito, Saponara, Tafuri, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesarè, Begani, Rossi, Macchiaroli, Morici, Poerio, Firrao, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Giovine, Coletti Michele, Jacuzio, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannantuono, Leplane, Flamma, Buonsanio, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Maruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlino, Uomlinelli, de Oraziis, Mazzone, Brasile, Trigona, Faniacone, Castagna, de Luca Antonio Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Poleio, Borduela, Scio, Falletti, Romeo.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza, e leggesi il processo verbale, della seduta antecedente, il quale viene approvato.

Si dà lettura delle partecipazioni del governo.

Alla fine di marzo al più tardi devono andare i conti al consiglio d'intendenza per la gestione dell'anno precedente. A tutto dicembre devono esser disbrigati, o al più tardi a febbraio dell'anno seguente, se non si vuol cumulare il conto della gestione di due anni.

La deputazione provinciale non deve, nè può esser giudice per il deposto della Costituzione e per la natura medesima delle sue funzioni. Deve esaminare, e vistare, e ciò esige del tempo. Se è quasi impossibile col metodo attuale di mandare in corrente i conti materiali, come si otterrà il fine con un nuovo ritardo, che risulterà da questo esame intermedio? Un arretrato potrebbe aver luogo, e quando vi è arretrato ne' conti, l'amministrazione è perduta.

Quindi, discusso pienamente, e per molte ore questo affare nella Giunta di Governo, fu deciso, che le deputazioni provinciali dovessero occuparsi de' conti morali, ed apporvi il visto, lasciando il conto materiale ai consigli d'intendenza, giudici del contenzioso amministrativo; e ciò sino alle nuove determinazioni del Parlamento. E non solo fu questo applicato al disposto del num. 2 dell'art. 335, che parla de' comuni, articolo che fu richiamato espressamente, ma col nome generale di tutte le amministrazioni provinciali, volle darsi tutta l'ampliazione possibile a questa facoltà dell'esame dei conti morali.

Sembra, che alcune delle deputazioni, non sieno state contente di queste dichiarazioni, e che intendano di esercitare le loro facoltà sui conti materiali. Io credo, che specialmente trattandosi di disposizioni transitorie, quelle, che sono state prese, sono fondate sopra ragioni plausibilissime Sino a questo momento, le deputazioni non hanno potuto ricevere conti morali, e non potrebbero riceverli, che a gennaio, epoca, in cui si presentano. Ma con questi conti avrebbero tutti i dati per vegliare all'amministrazione, senza la necessità di esaminare i conti materiali, oggetto, che oltre a' medesimi dati dei conti morali, presenta maggior complicazione coll'esibizione delle *pezze* contabili.

Siamo alla fine dell'anno. Si devono presumere tutti i conti in ispedizione. La stagione rigida e piovosa presenta in molte provincie una difficoltà di riunire i deputati, che spesso sono in paesi lontani. Questo può portare un ritardo pregiudizievole alla marcia dell'amministrazione.

Il Parlamento esaminerà nella sua saviezza queste riflessioni. Il Governo dèe aggiungere, che non ha, e non può avere alcuna difficoltà, che le deputazioni provinciali, invece di apporre il loro visto a' conti morali, lo appongano ai conti materiali, che presentano e la marcia dell'amministrazione e le *pezze* contabili. Se questo è secondo la Costituzione, dee farsi; e se anche non lo fosse, è una cautela, un'esattezza maggiore, alla quale il Governo concorre, e che non è solo compatibile colla Costituzione, ma conforme al suo spirito ed al suo fine.

Se dunque il Parlamento, non ostante le ragioni esposte, non ostante che è prossima la nuova legge, che regolerà tutto, trova opportuno di far cadere il visto non già su' conti morali; ma sui conti materiali de' comuni, il Governo non solo non fa difficoltà alcuna, ma anzi propone formalmente, che invece dell'ingerenza sul conto morale de' comuni attribuita a' 9 settembre di questo anno alle deputazioni provinciali, sino a che non si siano fatti la legge ed il regolamento diffinitivo sopra questa materia, le medesime deputazioni appongano il *visto* su' conti materiali. A quest'effetto i consigli d'intendenza, dopo la liquidazione del conto, prima di decidere lo passeranno alle deputazioni provinciali rispettive, che metteranno fra lo spazio di una settimana il loro visto; o faranno le loro osservazioni, se trovano dubbio. La comunicazione sarà fatta per mezzo dell'Intendente. Adempito a questo, i rispettivi consigli d'intendenza decideranno per ora nelle forme e secondo le leggi vegliantí, dando luogo a' legittimi gravami.

Napoli, a 4 Novembre 1820.

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni.
GIUSEPPE ZURLO.

Il Ministro delle finanze fa un rapporto sulla concessione d' un piccolo terreno del demanio del Comune di Guardia in Calabria Citra. Si rimette alla Commissione di finanze.

Lo stesso Ministro manifesta gli ostacoli per inviare il progetto di decreto disteso l' anno passato per l' abolizione delle dogane interne fra le due Sicilie. Alla Commissione di finanze.

Dal Ministro degli affari interni si fa rapporto di tutte le disposizioni da lui emanate riguardo alle Deputazioni provinciali. Alla Commissione di questo ramo.

Dallo stesso Ministro si annunziano i provvedimenti per inviare con celerità lo stato discusso del suo ministero.

Da lui si trasmette una deliberazione della Deputazione provinciale di Principato Ultra per la riunione del circondario di Volturaro al primo distretto della Provincia. Alla Commissione di amministrazione provinciale.

Si rimette ancora un rapporto del Luogotenente generale di là del Faro sulla elezione già seguita de' Deputati al Parlamento per la Provincia di Caltanissetta.

Il Ministro sudetto rimette indirizzi di felicitazioni al Parlamento, del Decurionato di Trani. de' Comuni di Nereto, S. Egidio, S. Omero in primo Abruzzo Ultra, del Consiglio d' Intendenza di Lecce, e di altre autorità della Capitanata. Si dice di stamparsi come gli altri.

Similmente rimette un rapporto della Deputazione provinciale di Trapani, che chiede rischiarimenti sulla scelta dell'Intendente Commissario, che dee presederla. Alla Commissione di amministrazione provinciale.

Rimette anche un rapporto dell' Intendente della seconda Calabria Ultra sull'eccezioni prodotte da D. Gaspero Ascuri per essere esentato dalla supplenza di Deputato provinciale. Alla Commissione di legislazione.

Il Ministro medesimo manda un rapporto dell' Intendente di Principato Ultra su i continui attestati di patriottismo, di cui danno esempio gl' Irpini. Si determina di farsene onorata memoria.

Tresmette pure un rapporto della Deputazione provinciale di Abruzzo Citra su l'eguali pruove di patriottismo, che manifesta quella Provincia. Si determina di farsene anche onorata memoria.

Finalmente rimette 100 copie in istampa del suo progetto sull' amministrazione provinciale, e le carte relative alla naturalizzazione domandata dall' avvocato Paolo Malfatti, che si ordina di mandarsi alla Commissione di legislazione.

Il Ministro di Marina domanda, che gli sia assegnato un giorno per presentare lo stato discusso del suo dipartimento. Si risponde di venire per la seduta di lunedì 27 del corrente.

Il Ministro di affari esteri fa la stessa domanda, e gli si assegna la sessione di giovedì 23 novembre.

Il Ministro di grazia e giustizia, annunzia che fra pochi giorni verrà a leggere in Parlamento altri suoi lavori già pronti.

Lo stesso Ministro scrive che seconderà le premure del Parlamento per lo stato discusso del suo dipartimento, e sollecita la risoluzione del Parlamento intorno al supplimento dell' ultimo trimestre riguardante il servizio di pubblica sicurezza.

Il Ministro medesimo per lo ramo dell'ecclesiastico rimette un contratto di cessione di un casamento fatto dal monistero della Solitaria, ch' è mandato alla Commissione di legislazione.

Inoltre invia alcune carte per l' alienazione di un fondo appartenente al Seminario di Capua che sono mandate alla stessa Commissione, ed a quella d' istruzione pubblica.

Il Ministro di guerra rimette due progetti; uno sul regolamento dell' amministrazione militare e l' altro sulle disposizioni legislative proposte in quanto al servizio de' fondi. Alla Commissione di guerra.

Un rapporto dell'Ispettor generale delle milizie provinciali sul progetto della legge organica della guardia nazionale, è rimesso alla Commissione delle milizie provinciali per riferire allorchè si discuterà il progetto.

Il Ministro degli affari esteri rappresenta le premure a lui replicate dall'inviato della Gran Brettagna sulla pendenza del Tenente Generale Church.

Taluni Deputati emettono varie opinioni su quest' oggetto. Il Presidente rammenta la deliberazione già presa, e quindi il Parlamento stabilisce che le carte arrivate sul conto de'Tenenti Generali Church, e Naselli si rimettano alla Commissione di legislazione per farne rapporto nella seduta immediata.

Il Deputato Pepe presenta un ricorso della vedova Maria Teresa Massari per ottenere una pensione.

Rimesso alla Commissione di guerra.

Legge ancora una mozione per accordarsi una gratificazione agli uffiziali tenuti in prigione a Palermo in compenso delle perdite sofferte. Passa per prima lettura.

Il Deputato Arcovito annunzia una memoria contro il parere della Commissione per la proibizione de' giuochi di azzardo, e dimanda che si dispensi.

Segue la lettura delle mozioni.

Quella del Deputato Ruggieri, su gli alloggi militari, è rimessa alla Commissione d' amministrazione provinciale.

Quella del Deputato Saponara, per dichiararsi tutt' i fondi ecclesiastici del Regno di dominio della Nazione, si rimette alla Commissione di legislazione.

Quella del Deputato Leplane, per alcuni provvedimenti che riparassero i mali dell' amministrazione delle Provincie: s' invia alla Commissione dell' amministrazione provinciale.

La mozione del Deputato Morici, per inviarsi a tutti i Ministri gli ordini del giorno, ed i rapporti stampati dalle Commissioni per assistere quando vogliono alle discussioni, è approvata per la esecuzione.

La proposizione d' accusa del Deputato Casiagna a carico del Ministro degli Affari interni è rimessa insieme coi documenti, e colle carte, che la riguardano, alla Commissione di esame, e tutela.

Il Deputato Bausan, ed il Segretario Dragonetti scrivono di non intervenire per malattia.

L' Intendente di Capitanata trasmette nove indirizzi di felicitazione al Parlamento di alcune autorità di quella Provincia.

Il Sottintendente di Altamura, il Consiglio d' Intendenza di Terra di Lavoro, e gli amministratori del Comune di Sant' Angelo fanno de' simili indrizzi, e si dice per tutti di stamparsi.

La Deputazione Provinciale di Terra di Otranto rapporta vari disordini esistenti in quella Provincia, ed il bisogno di provvedervi. Rimettesi alla Commissione di amministrazione provinciale.

Gli alunni della scuola del disegno fanno un progetto affinchè i regolamenti, e le decisioni de'concorsi si facciano esclusivamente dal corpo de' maestri dell' Accademia con i professori di pittura, e della Società reale, eccettuando dalla classe de' giudici quel maestro, ch'è padre, o congiunto di aspiranti. Rimesso alla Commissione d' istruzione pubblica.

Giuseppe Barba di Avella chiede provvidenze dirette al Ministro della giustizia per frenarsi l' odio di taluni suoi nemici, che gli vietano il ritorno in patria. Alla Commissione di sicurezza interna.

Domenico, e Gesnaldo Forte incaricati del Comune di Mazzone propongono alcune misure per migliorare lo stato di quella popolazione. Alla Commissione di amministrazione provinciale.

Gli amministratori del Comune di Poggio Imperiale in Capitanata, domandano la facoltà di censire alcuni fondi nel territorio del Comune. Reclamano pure il godimento d' alcuni dritti di pascolo, invasi dal Barone. Alle Commissioni riunite di amministrazione provinciale, e di legislazione.

Il Sindaco, e gli amministratori degli ospizii d' Aivignano in Terra di Lavoro, domandano che le rendite addetic all' ospedale degl'infermi di quel Comune vi s' impieghino esclusivamente senza permettersi che 150 ducati all' anno si comunichino all'ospedale di Caiazzo. Alla Commissione di amministrazione provinciale.

I cittadini di Pescara si dolgono, che quella Piazza sia sprovveduta di guarnigione, e d' armi. Alla Commissione di guerra.

Il Decurionato del Comune di Castiglione fa de' progetti per la riforma dell' amministrazione provinciale. Alla Commissione di questo ramo.

Il Comune di Telsi fa altri progetti per la riforma de' Tribunali: per la reddizione dei conti degli Intendenti: e per varie altre riforme. Alle Commissioni d'amministrazione provinciale, di finanze, e di legislazione, secondo i diversi oggetti.

Giauco Masi domanda la nazionalità. Alla Commissione di legislazione.

Il signor Bergantino chiede di essere autorizzato a formare una compagnia di artiglieria. Alle Commissioni riunite di guerra, e milizie provinciali.

Si viene alla discussione sulle modifiche della Costituzione. Il Deputato Cassini legge il rapporto per la Commissione d' esame, e tutela.

Dal Deputato Caiaiani si fa osservare, che le parole *decretata, e sanzionata la seguente Costituzione, ec.* non stanno al proposito, poichè il Parlamento non forma di pianta, ma dee unicamente modificare la Costituzione già adottata. Egli perciò è d' avviso, che si debba dire *ha modificata, e sanzionata la seguente ec.*

Il Parlamento accetta l' emenda.

Il Deputato Natale rappresenta, che ammessa una varietà fra il preliminare della Costituzione di Spagna, ed il preliminare della Costituzione per le due Sicilie, non deve trascurarsi la circostanza di grave peso, che il Regno di Napoli ebbe delle antiche leggi costituzionali, e quello di Sicilia fu sempre di natura costituzionale, e forse il più antico dei governi regolari in Europa. Riconosce quindi conveniente che si fosse detto *ponderate non solo le modificazioni proposte nel Parlamento sulla Costituzione medesima*, ma insieme le leggi fondamentali della monarchia, a tenore di quanto fu scritto dagli Spagnuoli, in eguali circostanze delle nostre.

Il Deputato Ricciardi risponde, che gli Spagnuoli formando la loro Costituzione poterono ciò dire; ma che noi avendo adottata quella Costituzione non siamo in tal caso.

Il Presidente manifesta che forse la parte più difficile d'una legge sia lo scrivere il proemio; ma che possa però riguardarsi come oziosa, perciò opina di tralasciarsene la discussione.

Sull'art. 1 il Deputato Netti manifesta il seguente avviso.

Per un popolo religioso, com' è il nostro, è certamente cosa santa, e ragionevole l'invocare il nome di Dio Onnipotente, Padre, Figliuo-

lo, e Spirito Santo nel bel principio della sua Costituzione politica ; ma non del pari il qualificare Iddio come autore, e supremo legislatore della società. Confesso la mia ignoranza in fatto di teologia, ma sono cristiano, sono stato educato cristianamente, e prima di leggere la Costituzione di Spagna, non mi è stato mai detto, che tra gli attributi dell'Essere Supremo vi fosse quello di autore, e supremo legislatore della società. Questa qualificazione mi sembra anzi contraria al fatto, ed irriverente.

È contraria al fatto, perchè il Signore Iddio, dopo aver dettato le sue leggi a Mosè, non più si è benignato di manifestarsi agli uomini, come immediato legislatore delle loro società civili ; e le nostre leggi posteriori sono state, e sono ancora ben diverse da quelle degli Ebrei.

È irriverente poi, se gli viene attribuita la caratteristica di legislatore delle società, per la ragione generale d'essere Egli il reggitore, ed il conservatore dell'Universo; giacchè quella generalissima caratteristica con volerla restringere alla sola nostra società umana, viene ad essere esposta sotto un aspetto parziale, ed imperfetto tanto da includere idee contradittorie, facendolo nel tempo stesso legislatore di Roma, e di Algieri, di Roma sotto Tiberio, e di Roma sotto Marco Aurelio.

Sia dunque tralasciata la giunta di *autore, e supremo legislatore della società*.

Lasciamo agli Spagnuoli il vanto d'esser teologi finanche nelle prime linee della loro Costituzione politica; e noi mostriamoci all'Europa semplici, ed umili adoratori dell'Essere Supremo, senza chiamarlo l'autore del bene, e del male, che nelle nostre istituzioni sociali potrà contenersi.

Il Deputato Lauria sostiene la convenevolezza di tali attribuzioni, poichè se Iddio è l'autore dell'uomo non può essere, che l'autore insieme della società, e delle leggi eterne della natura, donde emana ogni legislazione.

Il Deputato Ceraldi difende la stessa opinione.

Il Presidente così parla.

» Io non posso obbliare i doveri, che voi mi avete inculcato allorchè mi avete assunto all'onore di presedervi. Soffrite adunque che io richiami al vostro pensiero quelle sole quistioni, che voi dovete discutere, e da cui non potreste deviare senza sortir dalla linea delle vostre incumbenze. Un'armata forse ostile vi è a fronte; la tranquillità interna non per anche si appoggia a delle basi inconcusse; le finanze pubbliche son ben lungi dal riordinarsi, e dall'ispirare fiducia. È questo forse il tempo di abbandonarvi a delle controversie oziose ?

Più volte vi ho lasciato sentire la necessità insieme, e l'urgenza di pubblicare le modificazioni dello statuto politico. Più volte avete avuto la bontà di convenire, che la prestezza di questo lavoro era così interessante, come il bisogno di consolidare la libertà del popolo, e la sua indipendenza. Qual sicuro giudizio potrà infatti portarsi delle vostre intenzioni, se non cesserà del tutto il pericolo delle riforme ?

E si potrà egli accordare alle amministrazioni dello Stato un andamento certo, e sicuro, se gli articoli della Costituzione, che li concernono resteranno sommessi al pericolo di un cangiamento ?

Caldo, impaziente, inquieto è d'altronde il desiderio della Nazione. Ella chiede non aringhe brillanti, e non discussioni sottili, ma energia invincibile contro chi ardisce assalirla : ma pane per chi vive nella indigenza: ma conforto per chi versa il pianto dell'afflizione. Sarà egli un corrispondere a' voti generali l'investigar gli attributi, e le relazioni dell'Ente Supremo ?

Ma il popolo da voi rappresentato vi commise egli l'incarico di emendare ad arbitrio la Costituzione di Spagna, o di adattarla semplicemente a' vostri bisogni ?

Ed è forse tra essi la risoluzione della controversia teologica la quale ha già incominciato ad intrattener l'assemblea ?

Se vi è anzi una parte della legge politica, che il popolo desidera di conservarsi è tutto ciò, che corrobora l'idea dell'*Eterno*: è tutto ciò che santifica con la religione le istituzioni sociali. A nome adunque di quel Dio, che abbiamo invocato, sia dato un bando perpetuo alle discettazioni superflue. Libertà, indipendenza, e felicità nazionale, sien questi i soli temi de' nostri discorsi.

Il Deputato Gaidi recita un passo di Cicerone negli uffici per confermare il principio, che l'autorità di ogni legislazione deve ripetersi dal Nume, che per l'universo penetra, e governa.

Dal Deputato Jacuzio si trova opportuno, che invece di dirsi *società* in generale, si aggiungesse la parola *civile* per determinare l'idea.

Il Parlamento determina, che per questo punto nulla si cambii.

Allo stesso articolo primo, il Deputato Trigona osserva, che nel titolo primo della Costituzione ove si dice *della nazione delle Sicilie, e de' suoi Nazionali*, dovesse dirsi piuttosto : *della Nazione delle due Sicilie, e de' Siciliani*. Ciò sarebbe più uniforme alla Costituzione Spagnuola, la quale chiama Spagnuoli i suoi abitanti, e non già nazionali del regno delle Spagne. Perchè dunque non si deve dire Siciliani, ma nazionali del regno delle due Sicilie ? Il Deputato Scio appoggia il preopinante. Il Presidente mette la quistione a' voti. La maggioranza è per conservarsi il progetto della Commissione.

Si passa a discutere gli articoli 1, 2, 3, che

sono approvati. Sul quarto il Deputato Netti domanda — Perchè non si specificano quali sono questi altri legittimi diritti di tutti gl'individui? Sono forse tanti, che lungo sarebbe l'annoverarli? No certamente. Si teme forse annunciarli? Ma la benignità del nostro Re deve rassicurarci: I lumi del secolo non soffrono di farli rimanere occulti; e la santità della nostra missione c'impone il dovere di manifestarli, di proclamarli.

Quegli altri legittimi diritti sono la *sicurezza*, *e la resistenza all'oppressione*. La sicurezza consiste nella cooperazione di tutti per mantenere illesi i dritti di ciascuno. Quindi emana il diritto di accusare i colpevoli, ed il dovere di difendere gl'innocenti.

La resistenza all'oppressione consiste nell'impedire, che la Costituzione dello Stato sia cambiata, mediante l'uso illegittimo della stessa forza pubblica. La sicurezza dà una garanzia di fatto alla libertà civile. La resistenza all'oppressione costituisce nel popolo il dritto di conservar la sua Costituzione.

Questo dritto poi deve ricevere una garenzia di fatto in una savia legge organica relativa alla guardia nazionale.

Se questi due diritti vengono obbliati, tutto rimane abbandonato all'arbitrio, e presto ritorneremo allo stato primiero. Quindi opino, che questo quarto articolo potrebbe essere concepito ne' seguenti termini:

» La libertà civile, la proprietà, la sicurezza, la resistenza all'oppressione sono legittimi diritti di tutti gl'individui, che compongono la nazione, la quale è nell'obbligo di conservarli, e di proteggerli con leggi savie, e giuste.

Dal Deputato Angelini si osserva, che all'articolo due del capitolo 2, devesi togliere la parola *cittadinanza*, perchè non si trova nell'originale, e si parla nell'articolo di nazionalità.

Il Parlamento accetta la modifica, e così sono approvati tutti i nove articoli del capitolo 2.

Venendo al capitolo primo del titolo secondo, il Deputato Cassini legge una memoria del Deputato Galdi, siccome trascrivesi.

» Non pochi fra gli onorevoli nostri colleghi non mi sembrano bastantemente persuasi, o non affatto contenti della denominazione antica che il Deputato Galanti, uno de' membri della Commissione di esame e tutela della Costituzione, intese dare alle provincie del regno unito delle due Sicilie. Alcuni crudelmente manifestarono la loro avversione per gli antichi nomi Italo-greci, e Latini sostituiti a quelli de' barbari e de'semi-barbari. Altri si mostraron offesi che alla lor patria si era in certa guisa conservato il nome attuale, e poco armonioso, mentre altre provincie aveano avuto miglior sorte, nell'ottener quello che altamente suonava nella memoria, e nella mente di tutt'i popoli antichi, e moderni.

Io ho pregato il mio collega Deputato di soddisfar tutti, e credo, che a tutti abbia soddisfatto nella nuova nomenclatura che questa mane si offre alla vostra discussione; ed aggiungo di più, a fine di togliere di mezzo ogni ritardo, ogni disparità di voti, e di pareri, che vi si presentano la moderna, e l'antica nomenclatura, l'una a fronte dell'altra, affinchè non resti equivoco alcuno nè per noi, nè per gli stranieri, nè per chiunque altro da oggi innanzi avrà per le mani la nostra Costituzione, e le nostre leggi.

È vero che ai nomi sì celebri di popoli, e città antiche avrebbero potuto sostituirsi dalla vostra Commissione quelli delle montagne, e de' fiumi, come han praticato, e stanno ancor praticando alcune nazioni moderne, che coll'aiuto dell'Ente Supremo, e delle loro virtù giunsero a cangiar in meglio, e leggi, e stato, e costumi.

Ma la penuria di quelle genti è ignota a noi e non abbiam bisogno di ricorrere all'Ofanto, al Silaro, al Crati, al Volturno, al Liri, all'Aterno, e molto meno al Gran-Sasso, al Vulture, al Gargano, alle Sile, al Taburno, per esprimere, o disegnare i confini delle nostre provincie.

Molto meno ne abbisogna l'Isola di Sicilia piena tutta di antiche, e celebri memorie dei Greci, ove ogni città disegnava una potenza, ed ogni potenza si mostrava degna di combattere da solo a solo coll'impero romano, e col Cartaginese.

Cittadini, son care le memorie antiche, son cari gli antichi nomi, e la gloria, mentre fortuna arrise a' popoli dell'Italia meridionale: e queste memorie debbono esserci tanto più care, perchè serbansi scolpite, e parlano ancora in tutti i monumenti dell'arte, che maestosi, e vivi, e quasi intatti fra noi si conservano a fronte delle ingiurie de' tempi, delle invasioni de' barbari, delle iniquità della tirannide.

Con venerazione, e rispetto vengono gli stranieri ad ammirare gli ultimi avanzi delle nostre rovine; baciano la classica terra; un dolce fremito gl'invade all'aspetto delle Tombe di Tullio, e di Archimede; ritornano nella patria loro portando seco fino la più minuta reliquia, ed i ruderi negletti, che coprono il nostro suolo; e piangono insiem con noi la decadenza di quelle nazioni, in cui nacquero e fiorirono i Zeleuci, gli Archbiti, i Salusti, e gli Orazii.

E di ciò non contenti ancora vanno oltre l'atlantico mare nelle isole delle Indie, e del grande Oceano pacifico, e piantano a Washington un nuovo Campidoglio, un nuovo Pantheon. Nella Delaware rinvengono nuovo Tevere, e lungo le sue fertili rive un altro Circo, e un altro Campo Marzio.

E i Britanni cercarono anch'essi di abbellire i loro antichi nomi de'Druidi, e degli Scandinavi con quelli di Britannia, Caledonia, Iber-

nia perdonando a' Romani le loro vittorie, e i loro vizii, e serbando solo generose rimembranze della loro grandezza, e virtù. Nulla dirò de' Batavi che tutto grecizzarono, tutto latinizzarono nelle loro città, ne' pubblici Stabilimenti, e fin ne' nomi di famiglia. Popoli tre e quattro volte felici, che seppero scuotere nel tempo stesso il giogo della tirannide, e quello ancora non men duro, e funesto, del pregiudizio e della superstizione.

Or noi figli de' Sanniti, de' Marsi, de' Campani, de' Dauni, de' Lucani, e di tanti popoli illustri della Magna Grecia, sdegneremo le denominazioni sotto le quali fummo sì celebri, ed illustri, e per l' Isola di Sicilia saran preferiti i nomi di Valdemona, Mazzara, Val di Noto, e Val di Mazzara a quelli che offrono Palermo, Messina, Siracusa, Agrigento, e i tre famosi promontorii della vecchia Trinacria?

Dimenticheremo, che Carlo III, il primo nostro rigeneratore, cercò di richiamar nelle nostre truppe l' antico valore co'nomi antichi, ed alcuni de' nostri reggimenti portarono orgogliosi il nome di Lucania, Sannio, Messapia?

E che fin ne' nostri collegi un cittadino nostro, con infinito successo, e con alacrità somma della gioventù, assegnò il nome d'Italo Greco a quello di S. Adriano nella Brazia: di Tulliano ad Arpino: di Vibonese a Monteleone: di Sannitico a Campobasso: ed erano per sorgere l' Ovidiano in Solmona, il Venosino in Melfi, quando da strane vicende fu troncato il corso delle sue operazioni?

Cedete dunque all' evidenza, cedete al fatto, Cittadini, e colleghi. No: questo non è il secolo de' pregiudizii, non è il tempo da cedere allo *oscurantismo*, e alla fida sua seguace, la *mediocrità*.

È tempo di spiegare un più generoso volo, e renderci ancora noi degni di noi stessi e delle altre nazioni di Europa, che ammirano il corso felice e tranquillo della nostra politica rigenerazione.

Cittadini, bisogna dirlo svelatamente: un popolo che cambia leggi, e costituzioni, deve cambiare pure contegno, usi, e costumi. Quel che conveniva all' Abruzzese del regno viceregnale, non conviene al Marso del regno di Ferdinando I. Noi a poco a poco giungeremo alla meta di una perfettibilità forse anche ignota a' nostri più rimoti antenati. Sta nelle nostre mani, sta nella volontà nostra il sapervi giungere gradatamente senza scosse, senza mezzi violenti, senze ingiustizie. Sta in noi il saperne gittare le più solide fondamenta. I nostri figli, e le generazioni avvenire faranno il resto.

Ma bisogna sempre cominciare, è ben cominciare. Nè convien che uom si arresti per privati, o pubblici riguardi. La sola giustizia della causa sublime, che difende, il solo amore della patria, debbono guidarlo nella nuova carriera, difficile bensì, e non senza pericoli, e non senza danni, ma che sempre conduce a una gloria immortale, o a una morte onorata, siasi in seno delle nostre famiglie, siasi nel campo di onore.

Fuggite soprattutto, e odiate, o Cittadini, l' *oscurantismo*, *e la mediocrità*. L' *oscurantismo* colle scarpe di piombo, losco, e malcontanto, che vorrebbe lasciare tutto le cose nello stato in cui le rinvenne; e la mediocrità; che contenta di una superficie di scarse cognizioni non cerca, che fondara momentaneamente la sua fortuna or sotto il cangiante velo del suo limitato sapere, or sotto la menzogna, la cabala, l' adulazione. L'*oscurantismo* fuggirà dalle città nostre, dalla Reggia, dal Parlamento se coltiveremo con assiduità, e costanza le scienze più astruse, e severe; se avremo in vil dispregio coloro che mai osarono mettere il piede profano nel tempio di Minerva; e la mediocrità vilipesa tornerà di nuovo alle Reggie de' dinasti assoluti, ne' dorati tetti de' loro S–rapi, dei loro Tigellini, e de' loro Seiani, incapaci di reggere alla luce che sfolgoreggia in fronte del savio, ed alla fulminea eloquenza, che distingue, e fa innalzare col capo fino alle stelle il filosofo libero, e patriota.

Il Parlamento ordina di questa memoria la stampa.

Il Deputato Castagna propone, che l'articolo riguardante la numerazione delle provincie si riserbasse ad altro tempo; attesi i varî reclami che possono consigliare una nuova divisione.

Il Presidente osserva che il seguente art. 2, riserbava la facoltà di fare tale divisione, senza però sospendere la votazione dell' articolo in esame.

Il Deputato Scrugli manifesta che appunto in tale articolo doveasi tener conto di siffatto esame, poichè doveasi con esso definire il numero delle provincie.

Il Deputato Poerio dice, che nell'esame dell' attuale articolo trattasi di determinare il numero delle provincie, e dar loro un nuovo nome; ma la determinazione non può pregiudicare il dritto di una nuova divisione.

Dal Deputato Saponara è sostenuta la medesima opinione citandosi l' art. 2.

Il Presidente ripete la necessità di non sospendersi l' esame dell' articolo, mentre l' esame non riguarda la divisione delle provincie.

Replica il Deputato Scrugli, che nell' art. 2 della Costituzione di Spagna dicesi, che con altra legge costituzionale si dovea fissare una più convenevole divisione del territorio; in guisa che se viene adottata la legge medesima deesi aspettare il corso di 8 anni per ritornare all' esame da lui proposto.

Il Deputato Galdi osserva che senza un esame precedente non conviene discutere, e definire allo improvviso delle novità.

Il Presidente chiama quindi la votazione partitamente di provincia in provincia: se debba restare a ciascuna il nome attuale, oppure adottarsi la denominazione proposta dalla Commissione.

Si determina che la Provincia di Napoli ritenga lo stesso nome.

La Provincia di Terra di Lavoro, si chiamerà Campania con l'isole Ponzie:

Il secondo Abruzzo Ultra, provincia dei Marsi;

Il primo Abruzzo Ultra, provincia Pretuziana;

L'Abruzzo Citra, Frentania;

La provincia di Molise, Sannio;

Capitanata, si chiami Daunia, colle isole di Tremiti;

La Terra di Bari, Peucezia;

La Terra d'Otranto, Salento;

La Basilicata, Lucania Orientale;

Il Principato Ultra, Irpino;

Il Principato Citra, Lucania Occidentale;

La Calabria Citra, Calabria Cosentina;

La Calabria seconda Ultra, Calabria Brezia;

La Calabria prima Ultra, Calabria Reggina;

Per le provincie di là del Faro, sulla proposta del Deputato Natale, si stabilisce di ritenere i nomi attuali, che sono per altro simili agli antichi.

L'art. 2, si approva sulla proposizione del Presidente modificato in tal modo:

» Con altra legge Costituzionale potrà fissarsi una divisione più convenevole del territorio delle due Sicilie, subito che le circostanze politiche della Nazione il permettano. »

È introdotto il Ministro della guerra, che reca al Parlamento la risposta di S. A. R. il Duca della Calabria all'indirizzo rimessogli dal Parlamento. Si legge dal Presidente, e sulla proposta del Deputato Puleio, si ordina stamparsi, e rimetterne copia ad ogni Comune del Regno [1].

A domanda del Ministro il Parlamento si riunisce in comitato segreto.

Sciolto il comitato ritornasi alla votazione per le modifiche.

Sull'art. 12 il Deputato Lepiane è di avviso, che l'adottarsi il vocabolo *pubblico*, sarebbe lo stesso, che scuotere le basi della Costituzione, ed andar contro al giuramento emesso da ciascun Deputato.

Indi il Deputato Ceraldi parla in questi sensi:

» L'inviolabilità della Costituzione è la Sovrana Legge del novello regime da cui specialmente può sperarsi l'esistenza della felicità nazionale. Legge, che dalla ragione passando al cuore, e dal cuore alle labbra, voi stessi più volte proclamaste: legge di cui quasi ogni di con esemplare scrupolosità ne ricordaste la più severa esecuzione. Sarà dunque una temerità, e non piuttosto un dovere, se per la terza volta, e semprecchè l'uopo il richiegga, ancor io con voi ripeta: *inviolabilità della Costituzione?*

» Il mio pensiero è principalmente rivolto a quell'addiettivo *pubblico*, che io con sorpresa veggo aggiunto al sostantivo *esercizio* dell'art. 12; e mi permetto la libertà di esclamare contro siffatta inaspettata intrusione. Mi protesto da una parte del più alto rispetto alla savièzza civile, e politica della nostra Commissione di esame; ma è assai maggiore dall'altra il rispetto dovuto alla santità del nostro statuto. Il vocabolo dev'essere eliminato come anticostituzionale, e come oltremodo pericoloso.

[1] Signori Deputati al Parlamento Nazionale.

La fiducia, che mi esprimete col vostro indirizzo de' 12 del corrente, è il più dolce sentimento che io possa provare, siccome il bene della mia Nazione è il principio che anima tutte le mie azioni. Io non sono, così parlando, che l'imitatore ed il fedele interprete de' sinceri e generosi sentimenti del Re mio Augusto Genitore. I miei doveri verso di lui e verso della Nazione non mi faranno risparmiare nè veglie, nè travagli, onde veder stabilmente consolidata la fortuna della nostra comune Patria.

Ho ordinato al Ministro della guerra di darvi notizia di quanto si è già operato, onde mettere l'armata in uno stato imponente, e provvederla di tutto. Mi sono compiaciuto de' mezzi, che voi avete fornito, ed ho vegliato e veglierò, che di essi si faccia il miglior uso possibile.

La Nazione dee essere persuasa, che non si è trascurato di preparare in caso di un'aggressione (che il Signore Iddio tenga da noi lontana) tutti i piani delle operazioni militari più convenienti alla nostra posizione; io sarò in questo caso il primo, che correrò a mettermi alla testa dell'armata. Dal conto che il Ministro della guerra, latore della presente, vi renderà, voi vedrete, che già alcune truppe sono alla frontiera: che altre vi si avviano: che molti siti sono fortificati: che per i depositi di viveri e munizioni si sono già date delle disposizioni.

L'armata, mercè gli sforzi e la buona volontà della Nazione, ha in pochi giorni cangiato d'aspetto. Ma che giova l'esser numerosa e ben equipaggiata, se non sarà disciplinata? A quest' importante oggetto sono rivolte le mie cure. Io son certo, che al bisogno, il Parlamento non negherebbe quegli atti che sono di sua attribuzione, e che potrebbero divenire indispensabili per consolidare la disciplina, che è il primo garante di ogni operazione militare.

Io spero ne' nostri mezzi di difesa; ma son persuaso, che la nostra salvezza è riposta principalmente nella condotta saggia, prudente ed onorevole della Nazione. Questa condotta dirà agli esteri, se debbano stimarci o disprezzarci. Tradirei quella lealtà, che è stata sempre la divisa del mio carattere, se tenessi con voi un altro linguaggio; mancherei a quel titolo del migliore amico del mio popolo, di cui solamente mi sento glorioso. Il meritarlo sempre sarà, con l'aiuto dell'Onnipotente, la guida delle mie azioni. Io colgo con piacere l'occasione di assicurarvi di questi miei sentimenti.

Napoli, 18 Novembre 1820.

Francesco, *Vicario generale.*

Ecco la proposizione, che io ragiono colla mia solita brevità.

» I. Ardisco in primo luogo di rammentare, che nel proporre, o sanzionare una novità in affari che soprattutto interessano il dritto, e l'ordine pubblico, di cui certamente si tratta, la sola ragion di necessità, o di evidente utilità, dee garentirne il consiglio: *in rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet*, scrisse il gran Giureconsulto Ulpiano. L. 2, D. *de constit. Princ.*, ratificando l'opinione de' più degni savi dell'antichità, tra quali il divino Platone. Or nel nostro caso non solo non vi è del bisogno, e del vantaggio, ma invece del male, e gran male a temersi. La cosa è chiara.

» II. Vorrei al proposito richiamare l'applicazione di quella regola di ermeneutica legale, che dove la legge non distingue, non dobbiamo usar noi distinzione. L'articolo, il più sacrosanto articolo della Costituzione, dice *esercizio di qualsivoglia altra religione*. Perchè dunque vogliamo aggiungervi *pubblico*, producendo così la necessaria distinzione tra pubblico e privato? Come se il vocabolo *esercizio* da se stesso non fusse intelligibile; o potendo ricevere una indecente estensione, si volesse qualificare, o individuare per limitarlo al senso inteso da quei savii legislatori della Spagna. Il vocabolo è troppo chiaro, e non abbisogna di altro aggiunto, che potrebbe invece denigrarne la semplicità, e la grandezza. *Esercizio*, e niente più

» III. La forza degli aggiunti, o predicati (per farla un momento da pedante, e da logico) sa ognuno ch' esprimendo la qualità restringe l'idea del soggetto; è una forza in consegnenza trasformativa, che da universale, qual sarebbe una proposizione, la rende particolare. Non mi permetto, perchè non mi è lecito, di allegarne esempi. Ammessa dunque la voluta crisi, verrem noi per necessità a restringere il vietato esercizio, da esercizio in genere al solo esercizio pubblico. Chi non dice in fatti per una giusta illazione, che vietato il pubblico sia permesso il privato esercizio, restando così particolarizzata la più sacra universale proposizione?

» E dobbiam noi dar luogo a tali sinistre interpetrazioni, e tacite permissioni?

» Signori, siete voi versati in ogni genere di dottrina, ed animati da sentimenti della più pura religione. Ricordatevi perciò, che un aggiunto bene o male adoperato è stato sovente la cagione di una guerra, di una pace, di giustizia, d'ingiustizia, di verità, di errore: in una parola, la fausta, o la ferale cagione di un bene, o di un male. Comprendo bene, che non si è operato di mala fede; ma egli è perciò che io domando collo spirito della dovuta moderazione, che si fulga la nebbia, che può in parte oscurare la bellezza della nostra Costituzione.

» IV. Ma non è poi delle nostre facoltà l'aggiungere una lettera sola all'articolo dodicesimo. Se non è desso una delle basi dello statuto politico non suscettive affatto di modificazione, qual mai può esserlo?

» A me pare, che sia la base delle basi, e quindi sacro, ed immutabile, come immutabili ancor sono tutti gli altri articoli, che han con quello un essenziale rapporto; siccome basi dei pari sono per me, e per voi tutti gli articoli, che fissano la circonferenza de' tre poteri, legislativo, esecutivo, e giudiziario. Altri per conseguenza sono gli oggetti suscettibili di modificazioni.

» Se non che può darsi che un articolo, che sarà basale per la Spagna, ove affatto non convenga alle nostre topiche individuali circostanze, dee riputarsi modificabile, e già se n'è dato l'esempio. Ho creduto a buon conto, (mi si perdoni la libertà) che la teoria delle proprietà degli esseri, che sono immutabili, degli attributi, che riconoscono in quelle la sufficiente lor ragione, onde sono anch' essi immutabili, e degli accidenti, o qualità estranee, che la riconoscono altrove, variabili perciò a discrezione delle circostanze, possa essere il piano più esatto, e sicuro delle nostre aspettate modificazioni. Piano per altro, che prevenendo l'altrui pensiero severamente esegue la rispettabile Commissione di esame, e tutela.

» V. Finalmente, per esser noi conseguenti; se non vogliam noi impugnare il fatto proprio; se non vogliamo essere spergiuri mentre giurammo in termini assai precisi, e generali, di non ammettere altra religione, dobbiam ritenere inalterabile l'articolo della Costituzione Spagnuola divenuta già nostra in questa parte.»

Il Deputato Jacuzio riconosce necessaria la parola aggiunta.

Il Deputato Giovine sostiene, che ancora senza entrare nel fondo della cosa, doveva esaminarsi, se potesi rinvenire sul giuramento prestato da' Deputati facoltà per alterare comunque si fosse l'articolo duodecimo della Costituzione.

In quanto a se, egli dice, che dopo aver giurato l'articolo suddetto sicuramente, e semplicemente così come era scritto nella Costituzione Spagnuola, non si credeva lecito far delle distinzioni; giacchè mentre se gli era detto: Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana senza ammetterne alcun'altra nel Regno, avendo risposto: sì lo giuro, sembrava a lui che fosse un alterare il giuramento dicendo in pubblico nò, in privato sì.

Passa quindi a dire, ch' egli non credea neppure avere la facoltà di portare un'alterazione qualunque si fosse all' articolo in quistione, giacchè sicuramente l'articolo era una delle basi della Costituzione istessa, per esserne fatto un oggetto particolare di giuramento.

Dall' altra parte, le facoltà concedute dal mandato per le modificazioni della Costituzione erano ristrette dal precetto di non alterare, nè direttamente, nè indirettamente le basi della Costituzione. Conchiude perciò doversi rigettare l'addizione *pubblico* portata alle parole del testo dell' articolo della Costituzione, alle quali egli era sinceramente, invincibilmente, ed in tutta la sua purità attaccato.

Il Deputato Desiderio l' ammette nel senso di ciò che si pratica in Roma.

Il Deputato Pessolani fa osservare, che tralasciando quella parola, potrebbe avvenire qualche abuso.

Il Deputato Pelliccia e Semmola, dicono, che la parola *pubblico* nell' aggiungeva, e poteva togliersi; poichè l' esercizio d' una religione non può essere che pubblico.

Il Deputato Fiamma fa conoscere come era gran necessità di aggiungere quella parola, e che bisognava fare quel passo.

Il Deputato Macchiaroli deduce dai ragionamenti di Fiamma, e Jacuzio, la necessità di consacrare nello statuto politico la tolleranza de' culti; poichè se si facesse altrimenti, invece di secondare i lumi del secolo per progredire sotto questo rapporto, si sarebbe andato in senso retrogrado, non conservando nemmeno lo stato attuale, che tollera l' esercizio pubblico del rito *Greco* nella capitale.

Il Presidente considera che le opinioni, fra cui l' assemblea è divisa, son più conformi tra loro, che non si è tentato a pensare. Io mi rivolgo, ei dice, con fiducia a que' saggi Deputati, che sostengono valorosamente di non doversi alterare il testo spagnuolo.

Qual' è dunque in sostanza il lor sentimento? Pensan essi, che il governo penetrerà nell' arcano delle private famiglie: che corromperà la fede de' servi, delle consorti, e de' figli, per poter punire i padroni, i mariti, ed i padri: e che si crederà compensato di questi delitti, se mai ne raccoglierà la certezza, che vi si rispetti, o vi si sprezzi un precetto della chiesa?

Questi onorevoli Deputati son forse persuasi che i' Inglese, o il Tedesco, i quali si trovano in Napoli, non possano costituirsi nel lor sacrario domestico per dirigere nel lor rito le proprie preghiere all' Ente Supremo? Si credono adunque autorizzati a violar l'asilo il più sacro del cittadino, e dell'estero, ed a rendersi i persecutori delle coscienze? Non dubitano adunque di erigere l'inquisizione in sistema, e vogliono associare alla Costituzione que'mali, che noi soli in Europa, noi sfuggimmo sotto il giogo del governo assoluto? Ma chi oserebbe ingiuriare questi uomini illustri fino ad imputar loro un così strano parere? E quando mai emanarono un accento, od un cenno per lasciarvelo intendere? E quando mai dettero il più lieve sospetto di poter nutrire pensieri così illiberali? Null' altro adunque essi vogliono, se non che la Nazione professi la religione cattolica, apostolica, romana, ed impedisca l' esercizio pubblico di qualunque altra. È questo istesso il pensiere degli altri opinanti. Fra i due pareri non evvi adunque veruna altra differenza, se non che l' uno vuol esprimere ciò che l' altro sottintende. Tutta la quistione è dunque ridotta a vedere, se si voglia o no aggiungere al testo spagnuolo la parola dichiarativa *pubblico*. Io v' invito a votare.

Chiama in seguito la votazione, e si determina con 56 voti sopra 17 di ammettersi l'articolo redatto come segue:

» La religione della Nazione del regno unito delle due Sicilie, è, e sarà perpetuamente la cattolica, apostolica, romana, unica vera. La Nazione la protegge con leggi savie, e giuste, e proibisce il pubblico esercizio di qualsivoglia altra religione.

Si annunzia dal Presidente l' ordine del giorno per la ventura sessione:

1.° Rapporto del Ministro di affari esteri su di oggetti riservati;

2.° Lettura di una rappresentanza del Tenente Generale Pepe sulle milizie Provinciali;

3.° Continuazione della discussione del progetto di organizzazione della Guardia Nazionale;

4.° Rapporto della Commissione di sicurezza interna sulla consegna delle armi superflue;

5.° Discussione sul rapporto della Commissione di guerra per gli uffiziali destituiti nel 1815.

Si proclama quindi sciolta l' adunanza, che si è sciolta alle tre, e mezzo pomeridiane.

Il Presidente, Borrelli. — I Segretari, Natale — Colaneri — De Luca.

TRENTESIMA ADUNANZA

(24 novembre 1820)

Si è riunito il Parlamento nella sala delle sue adunanze all' ore dieci della mattina coll' intervento di Borrelli Presidente: de' tre segretari Natale, Colaneri, de Luca, mancando Dragonetti per malattia: e degli altri Deputati, Lauria, Scrugli, Gaidi, Berni, Saponara, Arcovito, Catalani, Tafuri, Ceraldi, Sirano, Riolo, de Cesare, Begani, Rossi, Macchiaroli, Moriei, Poerio, Firrao, Sponsa, Perugini, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre, Malera, Ginestous, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Giovine, Coletti, Jacuzio, Caracciolo, Comi, Petruccelli, Semmola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Fiamma, Buonsanio, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Ma-

ruggi, Cassini, Vasta, Ruggieri, Imbriani, Carlino, Rondinelli, de Orazis, Mazzone, Brasile, Trigona, Fantacone, de Luca Anton Maria, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Pulejo, Bordnela, Scio, Falletti, Romeo.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza, e vien letto, ed approvato il processo verbale della scorsa seduta.

Si dà lettura delle comunicazioni del governo.

Il Ministro degli affari interni rimette indirizzi di felicitazioni al Parlamento degl'intendenti di prima e seconda Calabria Ultra; della provincia di Bari: e de' sottintendenti di Vallo, e Palmi. Si ordina di stamparsi, e di farsene onorevole menzione.

Lo stesso Ministro rimette un rapporto della Deputazione provinciale di Trapani sulla ingiustizia del dazio sul macino: rimette ancora un' altro rapporto del sottintendente di Alcamo intorno alle disposizioni date per riordinarvi l'amministrazione. Ambidue mandati alla Commissione provinciale.

Dal Ministro medesimo si manifesta essersi dati gli ordini più efficaci per la riunione della Deputazione provinciale di Capitanata.

Il Ministro di affari esteri rimette lo stato discusso del suo ripartimento per l'esercizio del 1821, ed un rapporto insieme intorno ad una nuova organizzazione del ramo diplomatico. Rimesso l'uno e l'altro alla Commissione di affari esteri.

Succede la lettura delle mozioni, e dei reclami.

La mozione del Deputato Pessolani, per convertirsi il locale della Certosa di S. Lorenzo ad uso di due Collegi, l'uno per le scienze, l'altro per le arti; si rimette alla Commissione d'istruzione pubblica.

Quella del Deputato Lepiane per migliorarsi gli stabilimenti de' projetti. Alla Commissione d'amministrazione provinciale.

Il Deputato Nicolai chiama le più pressanti cure del Parlamento sullo stato raccapricciante delle prigioni di Napoli, e di tutto il regno. « Il Re, egli dice, nel giorno del giuramento additò ai rappresentanti un oggetto così grave; le grida dell'infelice stato de' detenuti assordano dovunque. Un sistema incivile ha da secoli trasformati in luoghi di tormenti i luoghi di detenzione: i disordini crebbero negli ultimi periodi del quinquennio, ed intenerirono il ministero cessato. La mutazione delle cose non fu favorevole ai detenuti: tutti i progetti di miglioramento s' intiepidirono col motivo, o col pretesto, che il Parlamento avrebbe soccorso a quei sfortunati. Intanto la miseria, la fame, l'immondezza, un'aria mortifera, opprimono delle vittime, che la prigione alla fine divora. E mentre la Costituzione consacra degli articoli sulla sorte de' detenuti, mentre il governo costituzionale dev' essere il protettore degli uomini, si serba sopra di ciò un silenzio, che non dee prolungarsi ».

Il Deputato insiste perchè subito si passino degli uffizi al potere esecutivo, onde presenti con esattezza un quadro dello stato attuale delle prigioni, con un progetto di legge, onde si abbattano degli orrori così disonorevoli.

Insiste ancora per esser fissato il giorno della discussione sul progetto di riforma della Commissione provinciale. Egli si protesta, che in caso di silenzio ripeterà ogni giorno questa sua mozione. L'una e l'altra passa per prima lettura.

Il Deputato Maruggi propone, che il giuramento pronunziato dal Re, ed i poteri de' Deputati si stampino, e si premettano invece di prefazione al Diario del Parlamento, ed alla Costituzione, che sarà per pubblicarsi. Prima lettura.

Il Deputato de Luca Ferdinando propone, che il Parlamento dichiari d' urgenza l'esame degli stati discussi de' diversi ministeri, e per non deviare la Commessione delle finanze dalle sue occupazioni, si nomini un' altra Commessione straordinaria per un tal' esame, colla facoltà di chiamare a se delle persone onde ottenere delle notizie di fatto; e che questa Commessione dovesse farne sollecito rapporto, e al più tardi per la metà del mese vegnente. Si approva la proposizione, ed è nominata la Commessione.

La Deputazione provinciale di Terra d'Otranto rimette un verbale intorno ad un progetto di minorazione per la fondiaria nel comune di Ceglie. Alla Commessione di finanze.

La Deputazione provinciale di Terra di Lavoro rimette talune osservazioni sulla formazione dello stato discusso. Alla Commessione d'amministrazione provinciale.

Il sindaco di Sesto presenta de' progetti per la riforma dell' amministrazione civile. Rimessi alla Commessione medesima.

La Deputazione provinciale di Napoli rimette un lavoro sull'abolizione delle assise. Alla Commessione già detta.

Dal Deputato Comi si presenta una istanza di alcuni fabbricanti di terraglia, ossia majolica, del comune di Castelli provincia di Teramo, affinchè si accordasse un incoraggiamento alle loro fabbriche decadute per vari ostacoli dalla loro antica prosperità. Rimessa alla Commessione d'industria, ed arti.

Inoltre si presenta una istanza di due curati del comune di Marro nella provincia medesima per aver restituite dall' amministrazione Diocesana le rate di rendita percepite da quella chiesa parrocchiale, oppure di assegnarsi loro ducati cinque al mese in compenso delle loro fatiche. Alla Commessione di legislazione.

L'arciprete e parrochi di Pietramelara in Terra di Lavoro propongono una diminuzione d'imposte, rettificando l'amministrazione comunale. Alla Commessione di amministrazione provinciale.

La municipalità di Castiglione rimette una memoria di riscontro alla circolare del Parlamento in data de' 18 ottobre scorso. Alla Commessione suddetta.

Il sindaco di Sangermano, rimette un progetto economico sulla riforma dell'amministrazione provinciale, e comunale. Alla Commessione comunale.

L'eletto ed il decurionato di Roccaspromonte in provincia di Molise, propone la divisione del loro comune da quello di Castropignano. Alla stessa Commessione.

Il sindaco ed eletti di Atri nel 1.° Abruzzo Ulteriore fanno il progetto d'aprire una strada di comunicazione da Atri alla strada consolare. Rimesso anche alla Commessione medesima.

Propongono similmente di restituirsi al loro comune tutti i beni ceduti al collegio di Caravaggio per accrescersi la dotazione poco sufficiente del seminario, supplire la congrua de' parrochi, e per stabilire una scuola secondaria. Alla Commessione d'istruzione pubblica.

Il sottintendente interino ed altri funzionari del distretto di Piazza, provincia di Caltanissetta, fanno un indirizzo di felicitazione al Parlamento. Si ordina di stamparsi, e di farsene onorevole menzione.

La giunta elettorale di Caltanissetta rimette l'atto di elezione de' Deputati al Parlamento per quella provincia. Alla Commessione di esame, e tutela.

Il Deputato Netti fa istanza, che non si prolungasse l'esame per conto del tenente generale Church; molto più che il Parlamento avea determinato di doversi discutere senza ritardo ulteriore.

Il Presidente risponde che sarebbe stato notato nell'ordine del giorno, se la Commessione non avesse rappresentato, che il tenente generale Naselli avea chiesto di produrre una memoria in sua difesa; cosicchè essendo unita la discussione, che riguarda l'uno, e l'altro tenente generale, fa d'uopo rimetterla alla seduta di lunedì 27 del corrente.

Leggesi un rapporto della Commessione di finanze sul reclamo di Pietro Mari, ed altri ricorrenti, onde ottenere il soldo di ritiro, come già impiegati di casa reale, sotto il regime di Murat.

Vari dubbi si muovono se tale esame può appartenere al Parlamento, e se doveasi adottare il parere della Commessione a chiedere dal Ministro di casa reale il parere consultivo sull'assunto, trasmettendogli l'incartamento.

Il Deputato Vivacqua dice « Alcuni ex-impiegati della cessata lista civile, si dolgono di aver perduto l'impiego nel 1815 e di non godere di alcuna pensione, mentre asseriscono di aver lasciata mensualmente la ritenuta dei 2 e mezzo per cento. La vostra Commessione vi propone di rinviarsi al Ministro di casa reale, perchè dia il suo parere. Un avviso di questa natura comprende la dichiarazione del principio: che il Parlamento può conoscere non dico del personale degl'impiegati; che a tenore della Costituzione è del potere esecutivo: ma di quel personale domestico ch'è nel potere del padrone. Comprende un procedimento incostituzionale, poichè converte i Ministri a' corpi consultivi del Parlamento, con cui non possono avere, che una comunicazione attiva, e tutto al più in linea di schiarimenti.

Ma questi ex-impiegati han diritto, o no a quello che dimandano? Signori, noi non siamo giudici, che si dirigano al Ministro del dipartimento, o che come torna allo stesso, vi si mandi dal Parlamento la loro petizione per l'uso conveniente. Qualunque altra ingerenza, lo ripeto, non solo attacca il potere esecutivo, e giudiziario, ma il primitivo di tutti i poteri, a cui nessuna legge positiva ha ancora messo limiti, il potere domestico ».

Il Deputato Cassini appoggia il parere di Vivacqua.

Il Deputato Incarnati come appartenente alla Commessione di finanze così anche parla. « Mi credo nell'obbligazion di dare de' schiarimenti sull'assunto.

» I reclamanti non sono impiegati pubblici, ma ufficiali della casa di Murat. Questi fecero una petizione di voler rilasciare il 2 e mezzo per cento sui loro appuntamenti a condizione di godere delle pensioni secondo le regole generali. Questa petizione venne accettata; ed essi fecero il rilascio del 2 e mezzo per cento, al quale non erano obbligati. Nel 1815 furono destituiti dall'impiego; ed allora fu che reclamarono, o la pensione, o la restituzione de' loro averi depositati all'oggetto, e che aveva nel totale formata la rendita annua di quattro mila, o più ducati. Il governo si negò alla richiesta, ed addisse la rendita ai servizi nazionali.

In questo stato di cose l'affare si è portato alla Commessione di finanze, la quale prima di emettere il suo parere, ha creduto necessario di chiedere i schiarimenti dal Ministro di casa reale. Questa disposizione unicamente istruttiva incontra difficoltà presso di vari Deputati, perchè si dice che il Parlamento non debba entrare in affari particolari: che questo affare è tutto del potere giudiziario, che non deve invadersi dal potere legislativo. Io opino, che non possa dirsi affare particolare il reclamo contro la nazione per debiti, che abbia verso qualche persona privata; opino,

che non sia invadere il potere giudiziario, quando un debitore faccia ragione al suo creditore, senza l'intervento di un tribunale, o di sentenza. Io vorrei, che la delicatezza, o lo scrupolo ad invadere l'altrui attribuzioni fosse egualmente serbata, quando si tratti d'invadere le altrui proprietà, o di ritenerle ingiustamente ».

Viene infine accettato il parere della Commessione colla emenda, onde dia sull'assunto *i necessari schiarimenti*.

È approvato un altro rapporto della Commessione medesima sulla censuazione d'una parte del tratturo fuori le porte della città di Aquila, chiesta dal marchese Dragonetti, affinchè siccome propone la Commessione, si respinga la domanda al Ministro delle finanze per provocarne l'avviso della Deputazione provinciale.

Altri due rapporti della Commessione di legislazione sono approvati. L'uno per ordinarsi che si spedisca il diploma di nazionalità ai fratelli Nicola, Basilio, e Nestore Andrenzzi, capitano il primo, tenente il secondo, sotto-tenente il terzo nella truppa di linea.

L'altro similmente per accordarsi il diploma di nazionalità a Filippo Padini di Siena, e a Giovanni Rutilio Pierantoni.

Il rapporto della Commessione d'amministrazione provinciale e comunale sul reclamo del decurionato di Aversa viene approvato nel primo e nel secondo articolo, secondo l'avviso della Commessione, e sospeso nel terzo; siccome se ne dà tutto il tenore.

» Signori,

Un dettagliato reclamo ha presentato al Parlamento nazionale il decurionato di Aversa coll'annessa conclusione, ed una deputazione di quel comune assiste per la risoluzione di esso.

Tutto ciò che si è esposto alla conclusione può ridursi a tre articoli.

1. La riduzione, o abolizione di varie tasse, e ratizzi per molte spese provinciali.

2. La esazione delle somme spese a titolo d'impronto per rami militari.

3. La restituzione delle somme prese arbitrariamente dai fondi di beneficenza.

La Commessione ha discusso il reclamo con tutta penetrazione, ed avvisa sull'articolo primo di attendersi l'esito della legge organica amministrativa, in cui saranno dettati i modi, ed i rami che graviteranno a carico de' comuni.

Sul secondo articolo, che possa servirsi contemporaneamente alla Deputazione provinciale per verificare l'ammontare delle anticipazioni fatte, e se le carte contabili sieno state o no rimesse ai rami corrispondenti per provocare le restituzioni, ed al Ministro della guerra onde sapersi se le restituzioni sieno o no fatte.

Sul terzo articolo opina, che la Deputazione provinciale si occupi di verificare le somme prese dai fondi di beneficenza di Aversa, intesi gli amministratori locali, e di riferire in dettaglio le osservazioni, che crederà di fare in proposito.

Il Deputato Giordano avendo su di ciò preso la parola, fa osservare al Parlamento, che molti Comuni del regno si trovano nel caso del Comune di Aversa, o per essere creditrici dello Stato, o per avere i di loro stabilimenti di beneficenza sofferta inversione de' fondi. E perciò propone di ordinarsi per gli altri comuni ciò che si era ordinato per Aversa. Il Parlamento inerendo a tale proposizione determina, che le Deputazioni provinciali fossero incaricate di liquidare i crediti che hanno contro lo Stato i Comuni delle rispettive provincie, che verificassero le inversioni accadute ne' fondi di beneficenza, e ne dassero del tutto distinto ragguaglio al Parlamento per le convenevoli disposizioni.

Si prosegue la discussione sul progetto organico della guardia nazionale.

Sull'articolo 6.° il Deputato Caracciolo porta opinione, che coloro, che devono servire nella guardia, s'iscrivessero presentandosi volontariamente: e non presentandosi fossero privi di voce attiva, e passiva, e non potessero conservar le armi.

Il Presidente fa conoscere che tal libero arbitrio non menerebbe all'oggetto, e quindi l'articolo viene approvato senza l'emenda.

Viene approvato così il settimo, e l'ottavo: per l'articolo 9 il Deputato Lepiane è d'avviso, che non si ammettessero scuse d'esenzione di servizio; poichè in tal caso si fingerebbe ognuno impedito.

Il Presidente risponde ch'erasi prevedata la difficoltà coll'esprimere impedimento legittimo; non eransi però notati tutti i motivi d'impedimento che sarebbe stata una lunga istoria.

Il Deputato de Cesare propone, che il padre possa surrogare il figlio.

Ma dice il Presidente che la sostituzione dovea farsi nella medesima classe, e perciò non poteva aver luogo.

Il Deputato Fantacone vuole, che per malattia non vi fosse obbligo di sostituire.

Il Deputato Vivacqua risponde, che a ciò provvede l'articolo 10, dove parlasi del fisico impedimento.

Il Deputato Borduela desidera, che non si dicesse unicamente impedimento fisico, ma anche legittimo, per non obbligare un uomo, che vive della sua fatica, a sostituire, e a dispendiarsi, come sono i marinai.

Il Deputato Perugini risponde che ciò era contemplato nell'articolo 12.

Intanto l'articolo 9 viene adottato.

Intorno all'articolo 10 riflette il Deputato

Caracciolo che per le mancanze nel servizio, il capitano ammonirà l'individuo alla presenza del capo del corpo, e deve rendere conto delle multe per evitarsi la frode.

Il Deputato Arcovito riflette che non si deve mai nelle pene disciplinari dar luogo a quella della sospensione de' dritti di cittadino. Questa pena per coordinarsi il Codice penale alla Costituzione deve essere compresa fra le pene del Codice di giustizia; in conseguenza non possono essere inflitte che per delitti, e misfatti comuni in seguito di giudizio; ed attribuire questa facoltà a' superiori militari, sarebbe l'istesso che contendere dei poteri: opina in conseguenza che si tolga questa pena dalle mancanze militari.

Il Deputato Nicolai riconosce, che una mancanza al servizio per la quinta volta sembra troppo rigorosamente punita colla intera sospensione dei dritti di cittadinanza. « io penso, che sarà sufficiente all' uopo la sospensione dei dritti di eligibilità, e di elezione. Se il tesoro dei popoli è riposto nel sacro dritto di cittadino, sospenderne l' uso agevolmente non sarebbe avvilirne il pregio nella opinione degli uomini? Le leggi oltremodo severe serbano l'ostacolo di vilificare quelle cose più care, che tolgono di leggieri ai cittadini. È d'uopo in ogni caso che il *consiglio*, per tal condanna presieduto dal Colonnello, conosca della mancanze, onde applicarsi una pena ben grave a chi sente gli avanzi della sua dignità.

E perchè la quinta mancanza generi la sospensione indicata, fa di mestieri, che non vi sia intervallo di adempimento, e che le cinque mancanze si succedano senza interrompimento. Non sarebbe egli ingiusto oltremodo strappare i dritti del cittadino ad alcun uomo, perchè nel lungo corso delle sue funzioni non ha trasgredito che cinque volte il suo dovere? »

Il Deputato Colaneri approva la pena, poichè un cittadino, che per la quinta volta manca al proprio dovere, non merita d'essere più onorato d' un tal nome.

Il Presidente considera, che le multe, e la loro gradazione, che rappresentano quasi una tariffa, non doveano aver luogo in un regolamento costituzionale, ed opina, che l' articolo si tolga.

Il Parlamento determina che resti sospeso.

Per l'articolo 2 il Deputato Colaneri approva l'esenzione proposta, ma pensa di doversi tutti gli esentati obbligare alla surrogazione.

Il Deputato Vivacqua difende il parere della Commessione, che ebbe in mira su di ciò di non daro la idea d' una imposizione.

Il Deputato Strano fa la domanda se esentandosi i soli ordinati *in sacris*, gli alliovi d' un seminario si doveano obbligare alla sostituzione.

Il Deputato Lauria dice, che si deve loro l' esenzione per l' esempio anche della Spagna, siccome devesi a' professori de' licei, e de' collegi.

Il Deputato Giordano osserva per la prima parte dell' articolo, che riguarda le incompatibilità del servizio, che vi si debbano comprendere le Deputazioni provinciali, ed i Consiglieri di Stato.

E rispondendo il Deputato Arcovito alla mozione del Deputato Lauria propone, che i professori de' Licei, e de' Collegi fossero compresi nella parte dell' incompatibilità piuttosto, che nella parte dell' esenzione; per questa seconda parte considera, che contiene una ridondanza di parole, e che invece di annoverare tutti i gradi Ecclesiastici, si dica gli Ecclesiastici ordinati *in sacris*.

Il Deputato Netti non approva la parola incompatibile, poichè non induce contradizione che un sindaco, o altro escluso dal dovere della guardia, possa riunire colla carica anche il servizio.

Il Deputato Angelini propone di esentarsi gl' impiegati nelle amministrazioni, e direzioni, e di fissarsi la somma del salario, per cui deesi sostituire.

Il Deputato Ruggieri non trova giusto che le Deputazioni provinciali fossero esentate, perchè il loro ministero dura per 90 giorni.

Il Deputato Castagna dice, che l' esenzione deve negarsi non solo alle Deputazioni provinciali, ma puro ai Deputati al Parlamento.

I Deputati Incarnati, e Castagna pensano che debbano nominarsi in generale i funzionari, che devono escludersi dal servizio, senza designarli d' uno in uno.

Il Presidente risponde, che una parola generica contiene degli equivoci, escludendo tutti di quel ramo, mentre alcuni non debbono esentarsi.

Sorge il dubbio se gl' Intendenti devono escludersi con tale denominazione, ovvero sotto il nome di capi politici.

Il Deputato Vivacqua sostiene che alla parola Intendente si sostituisca, la voce costituzionale *Capo politico*. Io non so, egli dice, perchè si debba dare ad una carica un nome estinto. La Costituzione se non ha prodotto l'effetto di cangiare un vocabolo, bisogna dire, che non avrà operato alcun cangiamento. Ma si oppone, che la legge usa le voci attualmente esistenti, e non ancor rivocate. Ciò ritorna allo stesso. La Costituzione è la madre delle leggi, ed attualmente esiste. Essa ha nominato il funzionario Capo politico. Chi oserà chiamarlo altrimenti? Una *modifica;* ma noi non ci occupiamo di questo. Quando vi giungeremo, si troverà forse la quistione di un nome della più grande importanza. Per ora invoco il possesso costituzionale.

Il Presidente risponde, che con un tal cangiamento non ancora riconosciuto, nè autoriz-

zato dalle leggi non può che produrre confusione.

Il Deputato Macchiaroli chiede di comprendersi fra gli esentati i componenti del Giurì.

Il Presidente considera, che il Parlamento debba por mente al tempo, in cui fa la legge, cioè quando questo Giurì tutt'ora non esiste.

Chiamata quindi la votazione sopra tutti i punti controversi; l'articolo 2 resta approvato nel tenore seguente. « È incompatibile il ser-
» vizio della guardia nazionale colle funzioni
» di Deputato al Parlamento, e di membro
» alla Deputazione provinciale, durante le sessioni, di Ministro del Re, di Giudice, di
» Procuratore generale, di Procuratore Regio
» presso le Corti ed i Tribunali, di Giudice di
» circondario, di professore delle Università,
» e de' Licei, di Ricevitore di qualunque ramo, di Conservatore d'ipoteche, di direttore, e sotto direttore delle amministrazioni,
» d'Intendente, Sottintendente delle provincie e distretti, di Sindaco, e d'Eletto, e
» d'altri uffiziali municipali. Coloro tra essi
» che riceveranno salario dal tesoro pubblico
» verranno obbligati a sostituire altri nel servizio.

» Tutti coloro che sono ordinati *in sacris*
» sono esenti dal servizio della guardia nazionale ».

Passandosi all'art. 12, il Deputato Flamma dubita, che in una grande Città, come Messina, non si avrebbe guardia; poichè il gran numero costa di operai, di domestici, di giovani di bottega, che si vogliono esentati.

Il Presidente dichiara, che nell'articolo non si parla di esentare tutti gli operai, ma coloro fra questi, che non hanno domicilio fisso, o che non possono vivere senza la fatica delle proprie mani.

Il Deputato Netti propone che in vece di dirsi semplici bracciali si sostituisca i bracciali chiamati a servire. L'opinione è appoggiata dal Deputato Colaneri.

Il Deputato Vivacqua è di parere comprendersi nell'articolo anche i guardiani salariati di armenti.

Il Deputato Caracciolo vuol definire per bracciale colui, che abbia meno di tre ducati di rendita al mese.

Nasce la difficoltà se ritenendo l'espressione di semplici bracciali, possa essere oziosa l'altra seguente — *e tutti coloro, che vivono colla giornaliera fatica delle loro braccia.*

Il Deputato de Luca Anton Maria considera che sarebbe una espressione troppo estesa il dirsi *fatica* giornaliera; ma fa d'uopo esentarsi coloro che vivono colla fatica giornaliera, e che nulla o pochissimo posseggono di proprietà.

Discussi tali dubbi l'articolo viene così adottato.

» Non presteranno nè anche il servizio del-
» la Guardia nazionale gli operai privi di do-
» micilio fisso, i domestici, i giovani di bot-
» tega, i guardiani salariati di armenti, i
» semplici bracciali, e generalmente tutti co-
» loro, che non vivono, se non colla giorna-
» liera fatica delle loro braccia, purchè essi
» non si dolgano di questa disposizione: ma
» nel caso dell'appello generale prenderanno
» posto tra le compagnie del proprio quartie-
» re, per contribuire alla comune difesa.

È accettato l'articolo 13.

Intorno all'articolo 14 riflette il Deputato Ruggieri, che si debba dire per fisico impedimento riconosciuto.

Il Deputato Caracciolo oppone, che sarebbe ciò aprire una miniera alle frodi; e colui che sarà riconosciuto in tal modo impedito dovrebbe daro il rimpiazzo sino al giorno della rivista; e non mai dovrà escludersi dalla contribuzione se le di lui circostanze il comportassero.

Il Deputato Pulejo aggiunge che l'impedimento debba riconoscersi dal medico, o chirurgo municipale.

Il Parlamento adotta l'articolo, riserbando a fissare nel regolamento i modi di verificare il *fisico impedimento.*

Adotta similmente l'articolo 15.

Per l'articolo 16 il Deputato Mazziotti è di parere, che si tolga.

Il Deputato Netti dice di doversi riunire col seguente articolo 17.

Il Presidente presenta la redazione dell'uno, e dell'altro, e si approvano ambidue riuniti in uno, come viene trascritto.

» Art. 16. La guardia nazionale sarà ordi-
» nata per distretti, per circondari, per co-
» muni, se questi somministrano una quanti-
» tà bastante di abitanti.

» A tal riguardo le sezioni delle città saran-
» no considerate come circondari, e le città,
» che hanno una popolazione al di là di 50 mi-
» la abitanti si valuteranno come distretti.

Si approva l'articolo 18, che riuniti i due articoli antecedenti piglia il numero di 17.

Per l'articolo 12 che in quanto all'emenda già detta passa in luogo di 18, presenta delle difficoltà il Deputato Caracciolo riguardo al numero degl'individui, che compongono le compagnie.

Il Deputato de Piccolellis è d'avviso che tali difficoltà non esistono.

Il Deputato Pepe, appoggiando la riflessione del Deputato Caracciolo, avverte che compagnia e plotone vale lo stesso.

L'articolo perciò si emenda, ed è adottato nel modo di appresso.

» Art. 18. Ogni compagnia sarà divisa in
» due sezioni, e quattro squadre.

» Ogni sezione sarà comandata da un sotto
» tenente, ogni squadra da un sergente, e due
» caporali ».

Si approva l' articolo 19.

L' articolo 20 è modificato, ed approvato come si trascrive.

L' art. 21 adattasi pure così modificato « Lo » stato maggiore d' un battaglione si comporrà d' un maggiore, o d' un ajutante maggiore; lo stato minore d' un ajutante sott' ufficiale, ed un porta bandiere: vi sarà pure » un tamboro istruttore :

È approvato l' art. 22 e 23.

Il Deputato Pepe pensa che non può eseguirsi il sorteggio contemplato nell' articolo 24, poichè non era il caso di far riunire i reggimenti di tutte le provincie per tirarne la sorte.

Il Presidente risponde, che quel sorteggio riguarda non già i reggimenti delle varie provincie, ma i diversi ranghi del reggimento d' ogni provincia, e nel far ciò saggio fu l' accorgimento del legislatore, che lo avea dettato in Francia, poichè toglieva per questa via la invidia della preeminenza.

Si approva l' articolo, siccome il 25, il 26, il 27.

Sull' articolo 28 il Deputato Morici dimostra la difficoltà di potersi realizzare

Il Presidente risponde, che la Commessione avea preveduta tale difficoltà; ma avea insieme tenuto in mira il tempo avvenire; affinchè la guardia, che dee formare la difesa essenziale della nazione non mancasse d' artiglieria, allorchè porteranno le circostanze di potersi realizzare il progetto.

È accettato l' articolo, e quindi l' art. 29.

L' articolo 30 è redatto, ed adottato in tal modo.

» I distretti, circondari, o comuni hanno la » stessa facoltà : e quelli che non potranno » comporre una intera compagnia ne formeranno la metà, o un quarto.

L' articolo 31 è pure redatto, ed accettato come segue.

» Una brigata si comporrà di dieci cavalie» ri, e ne avrà il comando un brigadiere : » due brigate, che sono il quarto della com» pagnia, avranno 20 cavalieri, ed un mare» sciallo d' alloggio, che la comanda : qual» tro brigate saranno comandate da un sot» to tenente : otto da un tenente e dal capi» tano.

Gli articoli 32, 33, 34 sono pure approvati.

All' articolo 35 si porta l' emenda, che la nomina degli uffiziali deesi eseguire con iscrutinio segreto. Eccone il tenore.

» In seguito il Presidente avviserà che si » proceda alla nomina degli uffiziali con iscru» tinio segreto, ed a pluralità assoluta di voti, » indicandosi nelle medesima cedola il capi» tano, il tenente, ed i sotto tenenti, che pos» sono essere eletti dalla totalità degli indi» vidui ascritti nel comune. La seconda parte » dell' articolo resta come sta scritto.

L' articolo 36 è approvato cancellandosi la parola *o di caporale*.

L' articolo 37 si adotta.

L' articolo 38 adottasi pure emendandosi la parola cartella colla parola *cedola*, e così si determina d' emendarla in tutti gli articoli seguenti.

È approvato l' articolo 39 mutando la parola *vase* colla parola *urna*

Così restano approvati gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Nell' articolo 48 si aggiunge dopo *alla scelta* la parola, *de' tenenti colonnelli*.

Quanto all' articolo 49 il Deputato Perugini così riflette.

» Il rinnovamento delle elezioni in ogni » triennio, sebbene sembri liberalissimo, col» pisce l' amor proprio, e paralizza ogni en» tusiasmo. Il cuore dell' uomo è troppo sen» sibile a tutto ciò, che può compromettere » l' onore, ch' è il sentimento, che anima, e » dirige in preferenza il guerriero ».

Voi avete consagrato nel rapporto sulle promozioni militari il principio, che l' emulazione, e la speranza di onorevoli ricompense accordate al merito, e non al favore, non che la nobile ambizione di ascendere a gradi più elevati producono quei generosi slanci verso la gloria, donde il risultato felice delle più ardue imprese.

Voi comprenderete bene che gli uffiziali si formano, non nascono tali; che una grande risponsabilità è ad essi indossata, e che hanno bisogno di quel fino tatto per ben combinare il comando sopra cittadini a loro eguali, e l' adempimento de' propri doveri : e vorreste che in ogni triennio se ne rinnovi l' elezione? Chi mai vorrà accettare una carica, che lo cuopre di obblighi gelosi, e non gli presenta una prospettiva lusinghiera, ma espone anzi per l' avvenire il suo onore al capriccio di una scelta, sulla quale una infinità di circostanze possono influire a segno da far rimanere conculcato o obbliato il merito? Signori Deputati, noi non avremo uffiziali nella guardia nazionale col metodo proposto di rinnovare le elezioni in ogni triennio, e rimettendo al giudizio de' cittadini la rielezione, la quale essendo libera potrà succedere ancora che un capitano venga rieletto a sotto tenente, o ad altri gradi inferiori. Senza speranza, e senza compenso non si va avanti nella carriera militare; col metodo in quistione è chiusa l' una, e l' altra strada, e tutto si affida all' amor di Patria. Ma dove sono gli Eroi a tempi nostri?

La storia ce ne somministra vari esempli nell' antichità, ma ben pochi nei tempi a noi vicini. È vero che i Duci Romani terminate le loro imprese, ed anche dopo l' onor del trionfo rientravano nei propri focolari, ma vi entravano similmente le truppe permanenti, ed assoldate, come oggi per necessità di equi-

-librio, e di prudenza si pratica presso le nazioni; e quindi volendo organizzare una guardia nazionale per avere fra l'altro un contropposto alla truppa permanente, onde assicurare le franchigie del popolo dagli attentati del potere esecutivo, fa d'uopo modellare presso a poco la guardia sul senso della linea, per quanto è compatibile con le circostanze di cittadino. Or se la forza dell'esecutivo ha compensi, ha speranze, ha lusinghe, priveremo noi la guardia nazionale di tali vantaggi? Assoggettati gli uffiziali alla rielezione triennale come potranno contraporsi, e bilanciarsi con quelli della linea, che oltre l'assiduità delle manovre vengono animati dalla sicurezza del loro destino con la dolce speranza di un migliore avvenire dietro regolari ascensi?

Che se poi il bisogno chiami la guardia nazionale all'attività, o nei limiti della provincia, o anche fuori; si è detto nel precitato articolo 50, che le elezioni, di cui è parola, si rinnoveranno in ogni triennio, eccetto il caso, che i battaglioni si trovassero in attività di servizio contro i nemici della patria. Or supponiamo che degli uffiziali siansi distinti sul campo, che abbiano avuto un ascenso, una gradoazione, cessato il bisogno, e rientrati i battaglioni, li soggettierete voi all'eventualità di un'elezione a voti segreti, dove il votante non è frenato dal pudore a dar corso al più vergognoso capriccio, e dove l'invidia gelosa della gloria altrui può con oscuro intrigo umiliare l'orgoglio dignitoso di un prode? La storia è sciaguratamente ricca di simili tratti d'ingratitudine del popolo verso i cittadini più onorevoli, e benemeriti della patria. Lo dicono i Temistocli, i Scipioni, i Ciceroni, e mentre noi fremiamo di giusta indignazione per tal procedere de' Greci, e de' Romani, per altra parte modelli di virtù, e di eroismo, permetteremo che possano ripetersi tra di noi?

Quest'idea di rielezioni mentovate dai regolamenti francesi sulla guardia nazionale del 1791, non ha potuto istruirci sulla idoneità, mentre organizzata appena quella guardia marciò alle frontiere contro le potenze coalizzate, e fu il germe di quelle formidabili legioni, ai di cui urto nulla seppe resistere: non si è dunque veduto in Francia l'effetto delle rielezioni nell'utilizialità.

Nel regolamento di Spagna sulle guardie nazionali pubblicato in aprile del corrente anno non si fa menzione di rielezioni periodiche, e vorremo noi cimentarci a questa pruova nel momento, che siamo minacciati dal nemico, per disorganizzare 100 mila militi, con disgustarne gli uffiziali, rendendo ad essi problematica l'ulteriore rispettiva distinzione? E chi mai può sperare tratti di zelo, o di eroismo da uffiziali soggetti in ogni triennio al vortice delle elezioni? Appena appena potrà calcolarsi la loro condotta dietro i limiti del dovere, ma senza lo slancio di zelo non si hanno nè operazioni, ne' risultati decisivi. Lo ripeto, Signori, non avremo uffiziali a questo modo, e quelli che vi sono, si negheranno.

Dietro le considerazioni su esposte vengo a proporvi una modifica al cennato articolo 50, la quale può conciliare il bene del servizio con gl'interessi degli uffiziali, e garentirlo la nazione dagli abusi. Uno scrutinio triennale per compagnia, per battaglione, per reggimento sulla condotta dei bassi uffiziali, ed uffiziali di qualunque grado, può adempire al triplice oggetto.

Il risultato dello scrutinio gli farà accordar de' premî, ed ascensi ai meritevoli, e la degradazione a chi si sarà non ben condotto.

Le rispettive municipalità assistite da quattro veterani, come dall'articolo 112, scelti a sorte, formeranno un verbale sulla condotta di ciascun uffiziale, o basso uffiziale della propria compagnia, ed invieranno tali verbali sottoscritti da tutti i membri della municipalità, e dai quattro veterani al capo della municipalità centrale del battaglione, e questo si eseguirà per la fine di dicembre di ciascun anno.

Nella 1. decade di gennaio il cennato corpo municipale del luogo centrale del Battaglione, unitamente al consiglio di disciplina, articolo 99, esaminerà i verbali summentovati, ed emetterà su di ciascuno il suo voto sottoscritto da tutti.

Nel caso che alcuno de' componenti il consiglio si trovasse attaccato sulla condotta, cessa di far parte del consiglio, e voteranno gli altri soltanto.

Tutto il divisato incartamento verrà spedito al capo della municipalità del luogo centrale del reggimento. Nella decade seguente si riunirà tutta la municipalità, e 'l consiglio di amministrazione del registro, esamineranno i verbali rimessi dai battaglioni, segneranno il loro voto sotto di ciascuno, e sottoscritti da tutti gli spediranno alla Deputazione provinciale, la quale pronunzierà consultivamente sul conto di ciascuno, e riterrà nel suo archivio gelosamente tali carte, per inviarle, scorso il triennio, al Parlamento Nazionale, per la decisione definitiva, confrontando i verbali di ciascuno uffiziale sulla propria condotta pel corso di tre anni.

In tal guisa mi sembra conciliarsi la libertà delle elezioni col bene del servizio, e gli uffiziali poggiando sulla loro condotta raddoppieranno di zelo per la patria, la quale saprà rimunerarli colle promozioni, ed ascensi regolari.

Il Deputato Mazziotti difende l'articolo come adattato all'indole dell'attuale regime; ed il Parlamento lo adotta siccome adotta i seguenti articoli 51, 52, 53 sino al titolo quinto.

In questo punto il Presidente annunzia l'ordine del giorno per la seduta seguente.

1. Discussione del budjet del Ministro di pubblica sicurezza.

2. Discussione dell'affare de' tenenti generali Naselli, e Church.

3. Continuazione della discassione relativa al progetto organico della guardia nazionale.

4. Discussione del rapporto relativo agli uffiziali destituiti nel 1815; ed infine dichiara sciolta l'adunanza, che si è sciolta alle tre pomeridiane.

Borrelli Presidente — Natale Segretario — Colaneri Segretario.

TRENTAQUATTRESIMA ADUNANZA

(30 novembre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella sala delle sue ordinarie adunanze coll'intervento del Presidente Borrelli: Segretarii Natale, Colaneri, de Luca, Dragonelli: e degli altri Deputati signori Ruggiero, Galdi, Carlino, Sonni, Lauria, Cassini, Giovine, Colelli Abate, de Piccolellis, Berni, Mazziotti, Caraccinlo, Petruccelli, de Cesare, Tafuri, Pessolani, Brasile, de Orazils, Saponara, Ricciardi, Catalano, Arcovito, Imbriani, Paglioni, de Conciliis, de Filippis, Donato, Angelini, Comi, Galante, Pelliccia, Romeo, Incarnati, Vasta, Melchiorre, Coletti Decio, Giordano, Buonsanto, Morici, Mazzone, Trigona, Grimaldi, Scio, Paleio, Losapio, Borduela, Nicolai, Corbi, Visconti, Pepe, Begani, Orazio, Lepiane, Flamma, Desiderio, Bausan, Netti, Perugino, Rondinelli, Castagna, Riolo, Scrugli, Vivacqua, Firrao, Fantacone, Semmola, Macchiarolo, Strano, Matera, Sponsa.

Si legge il processo verbale della seduta precedente, e resta approvato nella sua integrità.

Si leggono i seguenti atti del governo.

1. Il Ministro dell'Interno trasmette una domanda di censuazione del signor Tiberio Valente per le fabbriche del sedile di Bitonto. Si rimette alla Commessione dell'amministrazione provinciale.

2. Lo stesso Ministro trasmette altra domanda del signor Scoppa per una permutazione de' suoi fondi con altri del Comune di Guardavalle. Si rimette alla Commessione dell'amministrazione provinciale.

3. Lo stesso Ministro trasmette copia delle istruzioni annesse al decreto de' 25 agosto 1818, relative all'amministrazione di Sicilia oltre il Faro. Si rimette alla Commessione dell'amministrazione provinciale.

4. Lo stesso Ministro trasmette alcuni indirizzi delle autorità municipali di S. Vito, Gallina, Castellana, Taurasi, Luogosano, S. Andrea, Cassano, S. Angelo de' Lombardi, Montemarano, Avellino, S. Agata di sotto, Frangeto, Monforte, Bisaccia, Montrone, Valenzano, S. Nicandro, Noja: più, del Clero di S. Andrea, di Consa, del Collegio insignito di Cassano, e del sotto-Intendente interino di S. Anna de' Lombardi. Il Parlamento delibera che se ne facci onorevole menzione nel processo verbale; e che intanto si stampino.

5. Il Ministro di affari Ecclesiastici trasmette una domanda delle monache di Ariano per la censuazione di alcune case dirute di Don Tommaso Valente. Si rimette alla Commessione di Legislazione.

6. Il Ministro delle finanze trasmette un'indirizzo di felicitazione del ricevitore generale di Salerno. Si decide farsene onorevole menzione nel processo verbale, e stamparsi.

Si dà lettura della petizione di alcuni membri della Deputazione provinciale di Basilicata, con cui si reclama la divisione di quella Provincia in due, lasciando ad una per Capitale Potenza, ed all'altra Matera. Si rimette alla Commessione dell'amministrazione provinciale per riferire dopo d'aver inteso il parere di quella dell'esame, e tutela della Costituzione.

Si sospende la lettura di altre petizioni, mozioni, e proposizioni.

Avendo il Parlamento deliberato di proseguire l'esame delle modifiche della Costituzione, il Presidente ricorda la questione rimasta indecisa nell'adunanza precedente sulla votazione dell'art. 157, e propone doversi deliberare qual numero di Deputati debba per la Sicilia di là del Faro sedere nella Deputazione permanente, se due secondo l'opinione di 42 votanti, o tre secondo l'opinione di 25.

Il Deputato Arcovito manifesta il parere, che tale definizione di numero non può riguardarsi come modifica, ma una disposizione regolamentaria, ed in conseguenza non ha bisogno de' due terzi de' voti.

Il Deputato Poerio ha detto, signor Presidente, l'essenziale era di stabilire il principio che nella Deputazione permanente la Sicilia dovesse avere ancor essa i suoi Rappresentanti. Poco importa quale ne sia il numero preciso; ma importa moltissimo che resti intatta la massima di non potersi modificare la Costituzione alla semplice maggiorità. Questa massima è il vero baluardo dello Statuto Politico. Bisogna custodirla con gelosia, ed applicarla con rigore. Or chi potrà in buona fede sostenere che l'aggiungere all'art. 157 una disposizione ch'esso non contiene, non sia lo stesso che modificarlo? È degno della nostra lealtà il confessare che jeri l'opinione contraria ai Siciliani non ottenne il numero de' voti richiesto dalla Legge per alterar lo Statuto.

Comprendo che converrà sempre riformare l'art. 157, il quale restando letteralmente come sia scritto si rende inapplicabile. Ma se vogliamo evitare l'imbarazzo di una nuova discussione, vi è un modo più semplice. Una parte della minorità si unisca alla maggioranza, sicchè offrino assieme i due terzi dei voti. Io mi offro a darno l'esempio, e son certo di trovar dei compagni. Questa via è più onorevole dell'altra di andar cavillando una regola da noi non ha guari proclamata.

Il Deputato Pessolani dice, che mancando i due terzi per aversi la votazione decisiva, non debba pensarsi più nè a due, nè a tre, ma rimanere l'articolo como stava scritto.

Il Segretario de Luca sostiene, che la definizione del numero de' Deputati per la Sicilia nella Deputazione permanente del Parlamento che si vuole ridurre a due, sia una modifica, giacchè la Costituziono non ne assegna che tre alle provincie di oltremare.

Il Deputato Netti crede estranea tale controversia, poichè la Spagna parlò dell'America da se divisa, e vi pose quella differenza; ma i nostri due Regni formandone oggi un solo unito, non dovesi entraro in alcuna distinzione.

Il Presidente riandando le varie opinioni manifesta la sua. Egli reputa cho quella sia una modifica, e che l'attuale esame cade nel vedere quale delle due opinioni debba seguirsi, se quella de' 42 votanti per esservi due Deputati della Sicilia Ulteriore nella Deputazione permanente, o de' 25 che opinano per tre.

Il Deputato Scrugli ripete l'opinione del Deputato Pessolani, cho non potendosi stare alla votazione fatta, mancando i due terzi, non altra poteva essere la conseguenza, che quella di non parlarsi più nè di due, nè di tre, e lasciar fermo l'articolo proposto dalla Commessione.

Il Deputato Poerio risponde, che un tal dubbio vien risoluto dall'aritmetica. Il Parlamento, egli dice, nel momento della deliberazione di jeri aveva 67 Deputati presenti. Di questi 42 votarono perchè nella Deputazione permanente vi fossero due Siciliani. Gli altri 25 votarono perchè ve ne fossero tre. Il meno è compreso nel più; dunque i due posti sono stati assicurati alla Sicilia, non solo con due terze parti, ma alla piena unanimità delle voci.

Il Deputato Natale dice, che non volendo entrare in discussione se una modifica non dovesse riputarsi modifica, egli presenta una difficoltà assai più interessante al Parlamento, ed è appunto che se una votazione è stata jeri già fatta, ed è risultata negativa, vale a dire che due terzi di voti non poteronsi riunire per dichiarare il numero di due, in vece di quello di tre, come l'indomani si ripropone la votazione medesima per farla divenire affermativa, ossia per risolversi, se debba essere di due, oppure di tre il numero de' Deputati Siciliani nella Deputazione permanente? Propone egli prima d'ogni altro tale esame, che importa secondo lui, il conoscere se il Parlamento può volere nel tempo stesso, e non volere la cosa medesima.

Il Deputato Mazziotti si protesta di essere giusto, ed assicura, che il Parlamento aveva determinato che un numero di Siciliani di là del Faro fosse nella Deputazione permanente, e che il definire questo numero aveva portato una seconda votazione, la quale scaturiva dalla prima risoluzione già presa. Egli si pronunzia pel numero di tre.

Il Deputato Lauria ha dimandata la parola, ed ha detto, precisamente perchè le due Sicilie sono unite in un Regno solo non deve esistere fra esse alcuna distinzione. Quel richiedersi che non abbiasi maggiore o minor numero di Deputati nell'assemblea permanente, è un volere una marca che contenga in se stessa un ricordo, ed un fatto di separazione. Que' popoli, che la prima volta vanno ad unirsi possono apportar nella confederazione una varietà di stato, e pretendere una varietà di diritti, ma noi non siamo popoli che oggi ci uniamo. Nel giorno che in Napoli fu proclamata la Costituzione, noi già formavamo un popolo solo: il novello regime dovè riguardare lo stato del momento. La Provincia degl' Irpini, gli abitanti di Napoli, ed i Campani potevano pretendere della preeminenza, dacchè per essi questo bene fu a noi dato; e pure, poichè erano parti di questo Regno, essi non aspirarono che all'eguaglianza dei diritti. Or come potrebbero pretenderlo i Siciliani che fino a questo momento non contribuirono al nuov' ordine di cose, se non con danni, e rovine? Nelle rivoluzioni dell'Olanda, o dell'Elvezia, nelle quali le città con varia sorte si unirono, e confederarono, non fu presa altra norma che la popolazione. Così ne' stati vasti, così presso tutti. Quale ragione dunque vi sarebbe perchè per la sola Sicilia oltre-Faro avremmo noi a cangiar le regole che tutt' i popoli hanno seguite? Quali meriti ha essa? Quale regime particolare l'impone a noi?

Si finga per un momento che le Valli di Sicilia non fossero eguali alle nostre Provincie, e che potesse immaginarsi un Regno unito all'altro, quali sono i pregi di quel Regno da calcolarlo sopra le nostre condizioni? Se volesse mettersi nelle coppe di una bilancia la popolazione, forza, fortuna, ricchezze, rapporti di luogo, di Stato, e tutto in somma quelle considerazioni, cho ragione, e politica calcola in un popolo, potrebbe allora la Sicilia oltre-marina seder al pari di noi?

Fuggiamo questo parallelo: esso non po-

trebbe giovare, nè piacere; ed i Siciliani siano contenti una volta, che noi mescendo le comuni masse, non facciamo più distinzioni, e *Tros Rutulusve fugat nullo discrimine habetur.*

Il Deputato de Cesare protestandosi attaccato alla Sicilia, riproduce l'opinione, che la Sicilia non può considerarsi come l'America fuori Europa; e quando due terzi di voti non hanno determinato la deliberazione, dichiara che nessun numero fisso di Deputati debba assegnarsele per la Deputazione permanente.

Il Deputato Strano manifesta, che se per togliere la difficoltà di formarsi due terzi di voti erano necessari altri due, egli recede dal suo voto, siccome recede il Deputato Riolo dal volerne tre, e si riunisce agli altri Deputati che avevano votato per due.

Il Presidente chiama la votazione per risolversi, se la votazione già fatta debba intendersi per due, o per tre Deputati della Sicilia oltre il Faro nella Deputazione permanente.

Si fa l'appello nominale, e si determina che nella Deputazione permanente vi sieno due Deputati della Sicilia di là del Faro.

L'art. 158 resta sanzionato coll'addizione, che uno sarà delle Provincie di qua, ed un'altro di quelle al di là del Faro.

L'art 159 si sanziona coll'emenda seguente — durerà per tutto il tempo, che intercede fra un Parlamento ordinario, e l'altro.

Resta sanzionato l'art. 160 cambiando la parola *particolarizzati* in *ordinati.*

Restano sanzionati gli art. 161, 162, 163, 164, 165, 166.

Sull'art. 167 il Deputato Incarnati fa osservare che l'articolo in questione deve redigersi diversamente, mentre il periodo diviso in due membri fa nascere l'idea che la Deputazione permanente possa proseguire nelle sue funzioni anche nel corso del Parlamento; quandochè è unicamente destinata a rimpiazzarlo nella sua inesistenza; quindi conchiude che debba esser redatto così: *La Deputazione permanente del Parlamento continuerà le funzioni che le sono assegnate dagli art. 111, e 112.* Il Parlamento adotta l'emenda proposta, togliendo dall'art. indicato *ed adempirà quelle prescritte.*

Si approva l'art. 168, e l'art. 169 ad esclusione della parola *Cattolica.*

Si approva benanche l'art. 170.

L'art. 171 resta sanzionato dopochè si è rigettata con votazione l'osservazione del signor Angelini, il quale avrebbe voluto in vece di *ragguaglio* la parola *conto.*

Il signor Angelini osserva, che il paragrafo 6 dello stesso art. 171 dovrebbe emendarsi con sostituire al verbo *presentare* l'altro *nominare.*

Il signor Pepe sostiene, che secondo il testo Spagnuolo, dovrebbe dirsi *provvedere* in vece di *presentare.*

Il signor Tafuri fa osservare, che trattandosi di beneficî, e dignità di regio padronato, deve dirsi *nominare*, perchè in questi casi la nomina spetta assolutamente al Re.

Il Parlamento decide che il paragrafo in quistione debba esser redatto come segue « Dietro la proposta del Consiglio di Stato, presentare, e nominare a tutt'i Vescovati, ed » a tutte le dignità, e beneficî Ecclesiastici di » Regio Patronato.

Il signor Angelini osserva inoltre che il paragrafo 9 del detto articolo dovrebbe esser redatto come segue. *Disporre della forza armata, distribuendola nel modo più convenevole*, in vece di: *distribuirla nel modo più convenevole.* Resta sanzionato.

Il paragrafo 16 dello stesso articolo vien'emendato, sostituendosi al verbo *separare*, l'altro *dimettere* a suo piacimento i *Ministri*, articolo 172.

Il primo paragrafo è sanzionato.

Il 2, viene emendato sostituendosi al verbo *assentarsi*, l'altro *uscire* dal Regno.

Il 3, si approva coll'emenda seguente. « Se » per qualsivoglia ragione volesse abdicare il » Trono a favore della persona del suo imme» diato successore, non potrà farlo senza l'as» senso del Parlamento ».

Il paragrafo 4 è approvato.

Il paragrafo 5 è approvato, sostituendosi alla parola *permesso* l'altra *assenso.*

Il paragrafo 6 è pure sanzionato colla precedente emenda.

Il 7. Lo è egualmente come sopra emendato nella parola *permesso.*

L'8, ed il 9 paragrafo sono sanzionati.

Il 10, si sanziona egualmente cassandosi la parola *conosciuto* innanzi all'altra *necessario*, restando, e *quando in alcun caso fosse necessario.*

L'undecimo resta approvato, sostituendosi all'aggettivo *afflittiva* che siegue *pena*, la parola *alcuna*, e dicendosi, *nè imporgli da per se stesso pena alcuna.*

Il duodecimo resta sanzionato nel modo seguente. « *Il Re pria di* contrarre matrimonio » ne darà parte al Parlamento per ottenerne » l'assenso; o se lo facesse senza di ciò, s'in» tenderà di aver abdicata la corona.

L'art. 176, si sanziona come segue. « Il Re » nel suo avvenimento al Trono, e nell'assu» merc dopo la minore età il governo del Re» gno, presterà giuramento innanzi al Parla» mento nella seguente forma = N. (qui il » nome del Re) per la grazia di Dio, e per la » Costituzione della Monarchia Re del Regno » unito delle due Sicilie, giuro in nome di » Dio, e sopra i SS. Evangelii, che difenderò, » e conserverò la Religione ec. ec. Più che » non esigerò giammai quantità alcuna di frut» ti, nè somma alcuna di danaro, nè altra » cosa ec. ec. ec. più che rispetterò sopratut-

» to la libertà politica della Nazione, e la per-
» sonale di ogni individuo ec. ec. »

CAPITOLO II.

La discussione sopra questo capitolo resta aggiornata per leggersi le disposizioni successorie del Regno che sono in vigore presso di noi.

CAPITOLO III.

Gli art. 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 e 192, sono sanzionati nella totalità come sono nel progetto.

L'art. 193 resta approvato, col sostituirsi la parola *Cittadinanza* a quello di *Nazionalità*.

L'art. 194 è approvato.

L'art. 195 è approvato, sostituendo al *nei termini che verrà etc. nel modo che verrà stabilito dal Parlamento.*

Gli articoli 196, 197, 198, 199, e 200 sono approvati come sono redatti.

CAPITOLO IV.

L'art. 201 è approvato.

L'art. 202 è pure sanzionato togliendosi il titolo d' *Infanti*, e sostituendosi *Principi Reali delle due Sicilie.*

Il Parlamento a proposta del Deputato Galdi, risolve di consultarsi il Re circa gli altri titoli della famiglia. L'art. 203 è parimenti approvato, sostituendosi agl' *Infanti della Monarchia, Principi Reali.*

L'art. 204 è approvato colla stessa sostituzione.

L'art. 205 è approvato colla seguente emenda. I Principi Reali delle due Sicilie godranno i titoli, le distinzioni, e gli onori ec.

Gli articoli 206, e 207 sono approvati come sono.

L'art. 208 è approvato nel seguente modo.
» Il Duca di Calabria, i Principi, e le Prin-
» cipesse, e i di loro figli, e discendenti sud-
» diti del Re, non potranno contrar matrimo-
» nio senza il di lui assenso, e quello del Par-
» lamento sotto pena, ec.

L'art. 209, e gli art. 210, e 211, sono approvati come sono redatti.

L'art. 212, è approvato coll'aggiunzione seguente: *che difenderò, e conserverò la Religione*, ec.

CAPITOLO V.

L'art. 213 è approvato.

Molti onorevoli Deputati, e fra questi il signor Catalano, secondati da acclamazione uniforme hanno fatto osservare, che il primo periodo dell'art. 214 doveva esser redatto come segue: *apparterranno al Re, ed ai suoi successori tutti gli edifici reali di cui egli ha goduto finora* resta approvato.

Relativamente poi al 2° periodo, benchè tutti fossero nell'intenzione di non alterare in menoma parte lo stato attuale delle cose, pure perchè trattasi di legge costitutiva, e non transitoria, sono essi d'avviso, che tale periodo non potrebbe affatto cambiarsi o modificarsi senza alterare la Costituzione e le attribuzioni del Parlamento, e che perciò dovrebbe restare come trovasi nell'originale. Viene ammessa l'opinione: e resta il periodo approvato come trovasi redatto, per provvedersi a quanto conviene, allorchè dovrà il Parlamento occuparsi di tale oggetto.

L'art. 215 è approvato, colla sostituzione di *Principi, e Principesse ad infanti, ed infante.*

L'art. 216 è approvato, cambiando il titolo d'infante in quello di Principesse.

L'art. 217 è approvato con il cennato cambiamento di titolo, e con sostituirsi *somma a quantità* nel fine dell'articolo.

Gli articoli 218, e 219, sono approvati come trovansi redatti.

L'art. 220 è approvato con sostituirsi al vocabolo *rendita* la parola *dotazione.*

L'art. 221, è approvato nella sua integrità.

CAPITOLO VI.

Il signor Donato osserva che nell'art. 222 vi è un'omissione, cioè di non esser notata nel numero delle Segreterie di Stato quella degli Affari Esteri, la quale dovrebbe segnarsi in primo luogo.

Il signor Dragonetti appoggia la proposizione del signor Donato, perchè in tutt'i Regni di Europa la Segreteria o Ministero degli Affari Esteri è sempre considerata la prima.

Il signor Cassini si oppone alla mozione suddetta, e sostiene, che la prima Segreteria, o Ministero, debb' essere quello di Grazia, e Giustizia, com'è stabilito in Ispagna, poichè il titolo di questo Ministero indica per se solo la facoltà del potere esecutivo cioè di far grazia, e di far rendere giustizia.

Il signor Donato proseguendo la sua mozione propone, che le Segreterie dovrebbero essere ripartite nel seguente modo: 1. Affari Esteri: 2. Grazia, Giustizia, e Sicurezza Pubblica: 3. Finanze: 4. Interno: 5. Guerra: 6. Marina.

Il signor Mazziotti prende la parola, ed osserva che sarebbe ormai tempo di non più far motto del dipartimento finora distinto col nome di Sicurezza Pubblica, poichè questa, o debbe affidarsi alle autorità municipali, o ai magistrati, i quali sono indipendenti dall'influenza ministeriale. Non vi sarà mai, egli

dice, sicurezza per la libertà individuale, e per la proprietà de' cittadini, quando vi saranno de' funzionari, incaricati a garentirle, i quali non sono sottoposti a formole legali, e si trovano sotto la immediata influenza ministeriale. In questo caso si andrà sempre incontro all' arbitrio, ed all' abuso di potere, sotto la veste di pubblica sicurezza, ed intanto la libertà dei cittadini sarà sempre compromessa, ed a disposizione di coloro a cui ne viene affidata la garentia.

Il signor Donato prende la parola, e dimostra coll' esempio delle più colte, e liberali Nazioni tanto antiche che moderne, che le teorie politiche non sono giammai, o ben di rado in corrispondenza con gli avvenimenti pubblici de' popoli, e con la pratica; poichè se le Leggi fossero sufficienti a reprimere, ed a contenere i malintenzionati, non vi sarebbero nè carceri, nè altre istituzioni sociali per riparare i tristi risultati del vizio che campeggia nelle società; e perciò fa d' uopo che vi sia un' autorità pubblica, la quale incaricata della prevenzione de' delitti, abbia tutta la latitudine per impedire che l' uomo vizioso vi si abbandoni a danno del suo simile, e per arrestare ancora chiunque avesse osato attentare all' ordine pubblico, ed alla sicurezza individuale de' cittadini, per sottoporlo al rigore delle leggi punitrici, e fare che l' offeso sia vendicato e la giustizia sostenuta, e rispettata.

Non essendo sufficientemente esaminato il cennato articolo, e bisognando avere altri rischiarimenti per risolvere definitivamente, ad istanza di molti Deputati, se ne sospende la discussione.

L' art. 223, è approvato sostituendosi *Cittadinanza a Nazionalità.*

Gli articoli 224, 225, 226, e 227, sono approvati come trovansi redatti.

L' art. 228, è approvato coll' emenda seguente: *onde ridurre ad effetto* la responsabilità *de' Segretari di Stato Ministri, il Parlamento* etc.

L'art. 229, è approvato col sostituire all' indicazione *di Tribunale Supremo*, l'altra di *Corte Suprema di Giustizia.*

L' art. 230, è approvato.

CAPITOLO VII.

L' art. 231, è approvato, sostituendosi a *Nazionalità, Cittadinanza.*

Gli articoli 232, e 233, sono approvati.

L' art. 234, è approvato con aggiungersi dopo la proposizione, *ed ogni terna si comporrà da tre individui nati*: la particella *o*, in vece di *e domiciliati.*

Gli articoli 235, e 236, sono approvati.

Il Relatore della Commessione incaricata del progetto di modifica signor Ricciardi, fa osservare che a questo articolo si è fatta un addizione per ottenersi con più probabilità dotti, ed onesti Magistrati. Egli con molta eloquenza sostiene, che per avere buoni Magistrati, e per talenti, e per morale fa d' uopo dare ai Tribunali stessi la iniziativa della proposta de' Giudici; poichè non altri che i Magistrati possono essere pienamente a giorno della bontà intellettuale, e morale di coloro che possono a sì alte funzioni aspirare. Un Magistrato che debbe giudicare della vita, e della proprietà de' Cittadini, debb' esser circondato e dalla confidenza della Nazione, e dalla stima de' suoi colleghi, e non potrà giammai ciò conseguirsi, se la proposta di essi non sia fatta da coloro che conoscono profondamente la condotta, ed i talenti di colui che ha saputo meritare la considerazione dei Collegi di Magistratura, e la opinione favorevole del pubblico. Se si lascia la iniziativa della proposta al Consiglio di Stato, non potranno mai aversi buoni Giudici, e le Provincie saranno sempre obliate; poichè si ridurrà la scelta fra coloro che nella Capitale sono avvezzi all' intrigo, oppure hanno la fortuna di farsi conoscere a quel Corpo, il quale non può risedere che nella Capitale, e che per le sue alte funzioni non può essere giammai in contatto con coloro i quali alla professione legale si consacrano nelle Provincie, e che forse dovrebbero meritare con preferenza la considerazione del Governo; Più fa il medesimo Relatore osservare che i Tribunali non potrebbero giammai proporre uomini di poco merito, o immorali, poichè venendo ripulsata la proposta, verrebbe a compromettersi la di loro dignità, e quella considerazione di cui debbono essere circondati, e per parte del Governo, e per parte della Nazione. Molti esempi egli adduce delle trascorse epoche del nostro Regno, e molte pruove di fatto acquistate nel lungo esercizio della Magistratura, per giustificare la proposizione, e sostenere il progetto di modifica.

Il Deputato Poerio è alla Tribuna: Signori, ei dice, bisogna applaudire allo zelo dell' onorevole Deputato Ricciardi; e confessare che il pensiero di accordare ai Tribunali l' iniziativa della nomina de' Giudici, gli sia stato suggerito dal desiderio di assicurare la retta amministrazione della Giustizia; ma perchè un tal desiderio sia lodevole, conviene conciliarlo col nostro giuramento, e co' nostri mandati. Or chi rivocherà in dubbio che la *competenza* del Consiglio di Stato non sia una delle basi fondamentali dello Statuto? I legislatori Costituzionali che crearono questo Senato consulente del Monarca lo investirono di quelle attribuzioni che furono giudicate necessarie alla sua politica influenza, il più nobile dei suoi poteri è il diritto di proporre *per terne la provvista di tutti gl' impieghi di giudicatura*;

diritto che cessa di esser tale se non si esercita liberissimamente. Ora nel progetto a voi rassegnato dal preopinante le terne partono sempre, ed unicamente dai Tribunali; e se non vengono tosto approvate, sono loro restituite perchè ne formino delle altre, in guisacchè in ultim'analisi non vi sarà un sol Giudice in tutta la estensione della Monarchia che non sia stato nominato da' suoi compagni. Chi non vede che in tale sistema, il Consiglio di Stato sarebbe spogliato di una delle sue più eminenti facoltà, e che ridotto ad essere un organo passivo dell'altrui volontà, la sua ingerenza diverrebbe quasi meccanica? Ad ogni modo esso non eserciterebbe più il diritto di proporre i Giudici, bensì quello assai diverso di censurare le loro proposte. E chi sarebbero i veri proponenti, anzi i veri Elettori? I Tribunali i quali usurpando i poteri del Consiglio del Re si recluterebbero da se medesimi! Qual forza preponderante non avrebbe allora l'ordine giudiziario? Per altro io non intendo escludere i Tribunali da ogn'influenza in questa scelta. Penso al contrario che sia utile, onorevole, e dirò ancor necessario il consultarli. Il Consiglio di Stato in una proposta sì importante può circondarsi della opinione dei corpi Municipali, delle Deputazioni Provinciali, e di tutte le autorità costituite. Ma deve chiedere ed apprezzare quella de' collegi giudiziari, e del Ministero di giustizia che corrispondendo con essi, e vigilando le loro persone, ed i loro lavori, si presume ed è nel caso di dar le notizie più esatte, ed i lumi più sicuri. Queste notizie però, e questi lumi, debbono rischiarare, non già forzare la coscienza de' Consiglieri di Stato, poichè lo Statuto vuole che le terne sieno formate da essi e ripone in essi la sua fiducia. Del resto, o Signori, questa è materia regolamentaria. Il Consiglio di Stato non può certamente esercitare le sue funzioni senza un regolamento. L'art. 238 della Costituzione attribuisce al Re ed al Parlamento la facoltà di formarlo. Apparterrà allo stesso di stabilire l'ordine, ed il modo onde giungere alle migliori nomine possibili, e la parte che dovranno prendervi i Tribunali, ed il Ministro di Giustizia. Senza riformar dunque lo Statuto, rimettiamo al regolamento l'esame di queste particolarità, le quali non possono aver posto in una Costituzione.

Il signor Cassini va alla Tribuna, e sostiene che l'addizione proposta all'art. 237 debbe rigettarsi, poichè è anti-politica anti-costituzionale, e nociva per la Nazione. Anti-politica perchè con essa si alterano le attribuzioni del Parlamento, opera del quale è il Consiglio di Stato dotato per Costituzione della eminente facoltà della iniziativa per la nomina della Magistratura. Togliere a questo Corpo tale facoltà, e privilegio, è lo stesso che diminuire, e limitare la sovranità del Parlamento, da cui cotal corpo emana con sì sublime prerogativa per investirne un'altro corpo, ch'è dal Parlamento indipendente, e che per questa sola facoltà si renderebbe forse un potere il più preponderante nello Stato. È anti-costituzionale, perchè è base positiva della Costituzione, che i poteri sieno distinti, e che il Potere giudiziario tragga la sua esistenza e dal Potere legislativo, e dal Potere esecutivo per opera di un Corpo intermedio, qual'è il Consiglio di Stato: e che intanto resti nella totale indipendenza dell'uno, e dell'altro nell'esercizio delle sue funzioni: è nociva poichè basta corteggiare i magistrati, ed avvicinare le di costoro famiglie per meritarsi senza alcun titolo l'affezione, e quindi il voto di essi; cosa che non può così facilmente avvenire co' Consiglieri di Stato, i quali non debbono essere in contatto con uomini di tal sorta, come lo sono i Giudici per effetto del loro incarico.

Il signor Angelini sale alla Tribuna, ed in sostegno del preopinante fa osservare che tale addizione è in opposizione coll'art. 245 della Costituzione.

Il signor Vivacqua ha detto. Poichè non si può aderire al progetto del Ministro, che esclusivamente volea arrogata al Ministero di Giustizia l'iniziativa della proposta de' Magistrati; e si ritrova anche pericoloso l'attribuirla ai Collegi rispettivi, lasceremo perciò il Consiglio di Stato senza limiti? Non trovereste opportuno il circoscrivere le classi degli uomini del Foro, dalle quali si debbano scegliere i Magistrati, ed elevare una scala per le promozioni dal seno istesso della magistratura? Così la Nazione sarebbe al coverto dalle aberrazioni umane, e non vedrebbe, come spesso ha veduto, l'uomo senza idee positive di dritto innalzato a giudicare; ed i Giudici non soffrirebbero il dolore di vedere alle piazze graduate, o ai Collegi superiori portati per salto i favoriti, i quali non cesseranno di esistere.

Essendosi sufficientemente discussa la quistione, si passa alla votazione, ed il Parlamento decide che l'art. 237 debba restare come trovasi nel testo originale dello Statuto, e che sia cancellata l'addizione progettata dalla Commessione.

Gli articoli 238, 239, 240, e 241 sono approvati come trovansi redatti.

Il Presidente dà conoscenza dell'ordine del giorno per la seduta di venerdì 1° dicembre, cioè:

1. L'elezione del nuovo Presidente, vice Presidente, e dei Segretario, in rimpiazzo dei signori Borrelli, Ruggiero, e Natale.

2. Continuazione della discussione sulle modifiche della Costituzione.

3. Continuazione della discussione sulla Legge organica della Guardia Nazionale.

4. Approvazione dello Stato discusso del Parlamento per la parte degl' impiegati di esso, e le sue Commessioni.

Alle quattro pomeridiane il Presidente chiude la sessione. L'adunanza si discioglie.

Il Presidente Borrelli — Segretarii Vincenzo Natale — Nazario Colaneri.

TRENTACINQUESIMA ADUNANZA

(1.° dicembre 1820)

Il Parlamento si è riunito nella sala delle sue ordinarie adunanze coll' intervento del Presidente Borrelli: Segretarii Natale, Colaneri, de Luca, Dragonetti: e dei Deputati Rossi, Perugini, Vivacqua, Lepiane, Rondinelli, Serugli, Riolo, Mazziotti, Macchiaroli, de Luca Antonio, Fiamma, Bausan, Desiderio, Mercogliano, Morici, Losapio, Grimaldi, Sponsa, Corbi, Jannantuono, Trigona, Romeo, Falleti, Begani, Maruggi, Nicolai, Mazzone, Borduela, Giordano, Pepe, Piccolellis, Petrucceili, Pessolani, Tafori, de Cesare, Caracciolo, Scio, Imbriani, Ricciardi, Visconte, de Orazjis, Comi, Cinnirella, Tumminelli, Catalani, Melchiorre, Saponara, Semola, Vasta, Brasile, Lauria, Sonni, Galdi, Giovane, Coletti, Berni, Incarnati, Arcovito, Buonsanto, Matera, Poerio, Donato, Cassini, Netti.

Si dà lettura del processo verbale della seduta del giorno 29 del passato mese di novembre; e dietro alcune osservazioni fatte relativamente a qualche mozione, esso viene sanzionato nella sua integrità.

Non si legge il processo verbale della seguente seduta, perchè è mancato il tempo necessario a redigerlo. Il Segretario ne darà lettura nella seduta del giorno 2 del corrente.

Si leggono gli atti del Governo e sono;

1. Rapporto del Ministro della Guerra relativo alla domanda della signora Sujot vedova del maggiore de' dragoni signor Ristori, la quale ha domandata una pensione. Rimesso alla Commissione di legislazione.

2. Dal Ministro di Giustizia si rimettono due rapporti relativi alla progettata riforma della Guardia Nazionale, uno dell' Intendente di Principato Ultra, ed un altro simile dell' Intendente di Abruzzo Citra 1. Rimessi alla Commissione delle milizie provinciali.

I Deputati eletti dalla Giunta Elettorale del Valle di Caltanisetta al di là del Faro, per far parte del Parlamento Nazionale, signori Cinnirella Giuseppe, e Tuminelli Francesco, presentano le copie dell' atto di loro elezione, per essere riconosciuti in tale qualità. Rimesse alla Commissione dell' esame e tutela della Costituzione per farne subito rapporto.

Si sospende la lettura d'ogni mozione, proposizione e petizione, per dar principio ai travagli indicati coll' ordine del giorno.

Il Presidente annoncia che va a procedersi alla elezione del nuovo Presidente a termini del regolamento in vigore. Si dà principio alla votazione per scrutinio segreto.

Raccolte le cartelle di nomina, se ne fa lo spoglio, e risulta favorevole per il signor Ruggiero Pietrantonio con 57 voti contro 24. Quindi egli è stato nominato, proclamato e riconosciuto Presidente del Parlamento per lo corrente mese di dicembre. Installato nel suo posto, con sensi di riconoscenza, ma dignitosi, ringrazia l' Assemblea, facendo conoscere, che si sforzerà nell' esercizio delle sue sublimi funzioni di corrispondere alla confidenza de' suoi colleghi, e d' imitare in zelo, attività e rettitudine i suoi predecessori signor Galdi, e Borrelli.

Nello stesso modo si procede alla nomina del vice Presidente. Il primo scrutinio non presenta maggioranza assoluta per alcuno, ma bensì relativa a favore de' signori Ricciardi, de Cesare, e Borduela. A termini del regolamento si deviene ad un secondo scrutinio sul conto de' nominati individui, e si ha la maggioranza assoluta per il signor de Cesare Innocenzio, il quale con 49 contro 30 voti è prescelto vice Presidente, e per tale proclamato e riconosciuto. Egli prende la parola, e ringrazia il Parlamento, per averlo onorato della sua confidenza, elevandolo ad una dignità cotanto eminente.

Si procede finalmente alla nomina del Segretario, e con 45 voti contro 36 vien prescelto il signor Pulejo.

Questi occupa il suo posto secondo l' ordine di nomina, vien riconosciuto nella cennata qualità; e con trasporto di gratitudine ed ammirabile moderazione ringrazia l' Assemblea, dichiarando esser egli persuaso, che tale distinzione di fiducia è data al suo paese piuttosto che alla sua persona: e perciò si crede nel dovere di raddoppiare la sua attività e zelo, onde corrispondere a tale e per se, e per la sua Patria tratto di stima e di confidenza.

Il Presidente dichiara, che va a principiare la discussione sul progetto di modifica della Costituzione, e propriamente sul Titolo V.

Gli articoli 242 e 243 sono approvati come trovansi redatti.

L' art. 244 è similmente approvato coll' emenda seguente: in luogo di *rituali forme* devе dirsi *formalità* de' processi.

Gli articoli 245 e 246 sono approvati come stanno.

L' art. 247 dà luogo alle seguenti osservazioni.

Il signor Imbriani sostiene che oltre il Giurì di fatto dovrebbe essere stabilito ed indicato il Giurì d' accusa, egualmente necessario a garentire la libertà individuale.

Il Relatore signor Ricciardi in sostegno del progettato articolo fa osservare, che i desideri del preopinante son giusti; ma non poteva la Commissione occuparsene nel redigere il citato articolo che tratta di giudicato, e non d'ammissione di accusa.

Il signor Netti fa osservare che mal si propone un'uguaglianza di procedimento giudiziario e per gli nazionali e per gli stranieri, quando il diritto di albinaggio non è stipulato con tutte le estere nazioni.

Il Relatore summentovato in sostegno del progetto risponde, che è ben liberale cosa l'accordarsi agli stranieri nelle procedure giudiziarie le stesse guarentigie, che godono i nazionali, mentre il diritto di albinaggio non ha rapporto che alle semplici successioni: quindi non può essere d'ostacolo all'accettazione del progetto il non essersi a tutte le nazioni accordato.

Il signor Vivacqua è alla tribuna per sostenere l'opinione del signor Imbriani. Egli insiste, perchè trattandosi del Giurì di fatto, si tratti pure di quello di accusa: e dimostra, che adottandosi l'articolo suddetto, con cui il primo Giurì viene indicato, non già l'altro, si reca pregiudizio alla discussione su lo stabilimento del secondo.

1. Sulla quistione promossa dal signor Vivacqua, se debba esservi un Giurì di accusa, il Deputato Poerio pensa che questa materia appartiene più alla legislazione positiva che allo Statuto politico. Tutti convenghiamo (ha egli detto) che nel Regno unito delle due Sicilie debba introdursi la salutare istituzione de' giurati ne' giudizi penali. Nè vi sarà alcuno (spero) fra noi, che crederà i progressi della nostra civiltà in tanto ritardo da escluderci da questo beneficio. Ma il regolare l'uso e l'applicazione di un principio costituzionale, il decidere se basti per ora il solo Giurì definitivo sul merito, o debbesi anche stabilire quello sull'accusabilità dell'imputato, sono ricerche le quali esigono la conoscenza di molte circostanze, e che possono differirsi. Io son persuaso che il Parlamento adotterà sempre le massime più liberali. Contentiamoci dunque di dare un passo di più de' Costituenti Spagnuoli, e proclamiamo adesso come un principio immutabile dello Statuto l'esistenza e l'introduzione di un Giurì la cui discussione è imminente.

Il signor Morici — Opina perchè resti fermo l'articolo come sta nel testo, non trovando necessaria l'addizione progettata dalla Commissione.

Il signor Vivacqua — Riassumendo la proposizione del signor Poerio, opina, che l'articolo resti sanzionato come trovasi nel testo, colla facoltà di decidere in seguito la quistione relativa al Giurì; mentre se si vuole ora sanzionare l'addizione proposta, si verrebbe a stabilire che i Magistrati avessero il diritto di accusa.

Il signor Catalano — Trova regolare l'addizione progettata ed in nulla contraria al testo, nè all'opinione de' preopinanti, perchè fa d'uopo da ora gettare la base che debb'esservi il Giurì.

Il signor Deputato Lanria ha preso la parola, ed ha detto che il Giurì di accusa era un vero giudizio, e non un procedimento, e che esigeva una legge Costituzionale, e non un regolamento. Quando il processo inquisitorio apriva il procedimento, cominciando dal gittar nelle carceri l'accusato, il giudizio di accusa era composto da una istanza del fiscale, e finiva con un mandato di arresto. L'incolpato non era ammesso nè a presentare nè a dir le sue ragioni. Allora i Magistrati credevano meglio riempiere le prigioni d'infelici, per poi vedere se meritavano una pena; e per lunghe età han tenuto forte ad un sistema, che gli obbligava a ciascun anno rimandare alle famiglie corrotti, nudi, e languenti due terzi di coloro, che aveano ingiustamente arrestati: allora (guardate tempi!) rispettavasi *male carceratus, bene detentus*.

Una antica querela su questo iniquo sistema rimbombava già nelle volte de' nostri Fori, e non mancarono illustri giureconsulti, che ne dipinsero l'acerbità; ma la giustizia penale era ancora cinta dall'ombre dell'ignoranza, e si sentiva ancora l'orrore del terrorismo, che l'aveva creata. Quindi le prigioni aperte al cenno di qualunque minor magistrato criminale addivenivano i sepolcri dei vivi.

Finalmente l'umanità alzò i suoi pianti; la giustizia l'ascoltò, e formò il nuovo giudizio di accusa. Al finir del processo, quando è d'uopo comunicar all'incolpato la sua imputazione, allora i giudici debbono conoscere, prima se l'accusa prodotta possa dar luogo ad un giudizio penale; e poi essendosi assicurata la verità, è chiamato a difendersi.

In questo modo son salvi dalle prigioni, e dalle ferali conseguenze di un arresto penale tutti coloro, che avran potuto nei giudizi di accusa mostrar la propria innocenza, e quelli che per loro fortuna non avran prova a condanna. Ma nel Codice vigente, nel quale la prima volta apparve il nome di questo salutare giudizio d'accusa, ne fu annichilita la speranza. Quattro giudici, *giudicenti*, senza accogliere nè voci, nè pruove di avvocato o difensore, ma coll'assistenza e domanda del pubblico accusatore pronunziano questo giudizio.

L'onorevole Deputato Imbriani domanda, che sia adottato il giudizio di accusa, ma per mezzo dei giurati. Questa pregevole mozione, che il successo generale già approva, deve aver sua base nella Costituzione, e non in un

regolamento, come altri opinò. Non è quistione con quali forme si praticherà un procedimento criminale; ma se ne' nostri giudizi penali vi saranno due, o un solo giudizio; e se questo giudizio di accusa per giurati apparterrà al rito o al sistema dei giudizi.

In somma, appoggiando la domanda del cittadino ottimo Imbriani, io opino, che debba stabilirsi nella Costituzione, che esisterà un giudizio di accusa per giurati.

Rassegnerò all' Assemblea a suo tempo le norme ed i precetti che devono regolar questo giudizio.

Il signor Borrelli succede al preopinante, e con somma avvedutezza legge l'articolo 307 della Costituzione, col quale si lascia al Parlamento la facoltà di decidere, se debba essèrvi distinzione fra giudici di fatto e giudici di diritto. Quindi conchiude, che quando dovrà discutersi questo articolo, potrà ben il Parlamento occuparsi dello stabilimento dei Giurì; mentre il voler ora discettare su tale oggetto è lo stesso che invertire l'ordine della Costituzione, e consumare il tempo in discussioni fuori luogo, e totalmente importune. Il Presidente, ad istanza di molti Deputati, chiede la discussione, e sottopone al voto questa proposizione: Si vuole l'articolo come è nel testo, o pure come viene progettato dalla Commissione?. La maggioranza di due terzi di voti si dichiara per la prima proposizione, e resta sanzionato l'articolo senza l'addizione: *Nè può essere giudicato altrimente.*

L'art. 249 dà pur luogo alle seguenti osservazioni.

Il signor Pelliccia fa osservare: 1. che per effetto del Concordato ultimo debb' esservi un Foro Ecclesiastico; nè può apportarsi a questo trattato alcun cambiamento senza la corrispondente proposta per parte del potere esecutivo; 2. che ai Vescovi si appartiene il correzionale su i *Preti*; e gli si appartiene esclusivamente, come per detto di S. Paolo si dimostra ad evidenza; 3. È un canone del Concilio Tridentino, che al Foro Ecclesiastico si appartiene esclusivamente la conoscenza della validità, o nullità de' matrimoni; della validità o nullità de' voti. L'onorevole Deputato francamente confessa, che mille abusi si son commessi per parte di coloro che preti e giudici nel tempo stesso hanno obliato i precetti della carità e quelli della giustizia; ma non può però convenire colla Commissione che progetta di sopprimersi l'art. 249, il quale potrebbe essere modificato nel modo che propone, cioè, che vi sia un Foro Ecclesiastico per il solo correzionale, e per tutto ciò che alla disciplina chiesastica appartiene.

Il signor Strano succede al preopinante nella Tribuna. L'onorevole Deputato osserva, che il delitto uguaglia tutte le condizioni, come la Legge parla lo stesso linguaggio al nobile, al plebeo, al ricco, al povero, al laico, al prete; e questa non dee avere che un solo organo, quello cioè de' Tribunali. Questo principio politicamente saggio, annullando la moltiplicità di Fori, che contrariandosi a vicenda rendevan nulla l'amministrazione della Giustizia, ha fatto ancora sparire il Foro Ecclesiastico.

La Spagna però, seguendo più le regole della Religione, che i precetti della filosofia, l'ha conservato. E perchè la Spagna proclamando per unica, vera ed esclusiva Religione l'Apostolica Cattolica Romana, ha voluto conservare un foro distinto pe' ministri di questa Religione; così noi, che per base abbiamo confirmato l'articolo relativo all'esclusivo esercizio della detta Religione, dobbiamo considerare ancora come base l'esistenza di un foro particolare pe' suoi ministri. Ed ancorchè si volesse pur cedere all' influenza dello spirito del secolo, sottomettendo l' ecclesiastico degradato dal delitto al giudizio de' magistrati laici, non si potrà mai però permettere che sia egli umiliato ed avvilito al cospetto de' popoli; umiliazione che non offende la persona, ma il suo sacro carattere. Quale scandaloso spettacolo fecondo di tristi risultamenti il vedersi un ministro del Santuario vilmente arrestato da uomini condannati all'ignominia, e rinserrato nelle prigioni istesse, che racchiudono gli esseri i più abominevoli della società? Questo porterebbe con se il disprezzo per i sacerdoti del Signore, e quindi per la Religione istessa. Conchiude quindi che, formando gli ecclesiastici una classe distinta, sia per essi stabilito non già un foro speciale, ma una procedura particolare; onde sottrarsi all' avvilimento, al disprezzo, ed all' ignominia; ed in modo che nell' ecclesiastico degradato pure dal delitto si distingua sempre un essere rivestito di carattere sacro, che il pubblico non dee giammai disprezzare; e perciò l'articolo suddetto in vece d'essere soppresso, sia modificato nel modo che il Parlamento crederà più opportuno.

Il signor Galante dice, che l' articolo potrebbe restare, poichè a' termini delle leggi in vigore nel Regno il Foro Ecclesiastico non può conoscere che in linea di sola disciplina chiesastica.

Il signor Firrao prende la parola; e facendo osservare che la giurisdizione correzionale de' Vescovi debbe per precetto apostolico limitarsi alla sola fraterna correzione; perciò l'articolo è ben soppresso, poichè l' indicata facoltà de' Vescovi può esercitarsi senza bisogno di alcun speciale Foro.

Il Deputato Lauria ha preso la parola; ed ha detto: Alto e vero rispetto per la Religione, e per i suoi sacerdoti. Un napoletano non saprebbe avere altri sentimenti. Ma il dimandare che s' istalli fra noi un Tribunale Eccle-

siastico non è servire alla Religione, ed è un aperto contraddire lo Statuto Costituzionale. In questo è detto, *che gli Ecclesiastici continueranno a godere del Foro del loro proprio Stato nei termini prescritti o da prescriversi dalle leggi*. Questo articolo istanto, che in Ispagna fa continuare la giurisdizione Ecclesiastica come era, non può aver luogo fra noi, perchè il sacerdozio (ligato ai vescovi per la disciplina) ha sempre presso noi sostenuto le sue ragioni nei Tribunali laicali, se come proprietari, o contraenti si è piaciuto muovere ad altri controversia, ed ha sempre subito il giudizio presso il Foro de' laici, se si sono obliati sino al bruttarsi di misfatti. Eccone la storia.

Quando i dettami di Gregorio Ildebrando, e l'autorità della Cattedra di S. Pietro facevano del potere ecclesiastico un' eccezione presso tutti i popoli, i Normanni che fondavano la nostra Monarchia, ne arrestarono il corso, e Guglielmo II. con la Costituzione *De personis Clericorum* ordinò espressamente, che i preti caduti in reato fossero tradotti innanzi ai suoi giudici laicali. Questo sistema fu conservato per secoli, come la Sicilia conservò la perpetua *legazione a latere*. Solo pel Concordato dell' egregio Carlo III. si derogò alla Costituzione, creando la giunta del Cappellan maggiore, la quale non per tanto fu tutta formata di togati, e la diplomazia di allora esigè, che per non trarre ad esempio la presidenza di un sacerdote, si nominavano in tutte le cause nuovi consiglieri, e di diversi Tribunali, e fu consagrata la formola : « compiacendosi Sua » Maestà di derogare per questa sola volta al» la Costituzione di Guglielmo II., in modo » che questo Tribunale doveva considerarsi » come un' eccezione del momento ».

Nel decennio fu abolita anche questa Giunta, e i preti furon giudicati dalle stesse corti de' secolari. Ritornato l'antico Governo si è continuato l'istesso sistema. In questo stato come ammettere l'articolo della Costituzione, che presuppone l'esistenza di una giurisdizione Ecclesiastica, che nel nostro Regno non esistè mai? Ma perchè tanto agitarsi i nostri ottimi sacerdoti? Essi temono dello avilimento del loro sacro carattere nell'esser confusi con gli altri rei nello stesso carcere, e sullo stesso banco de' rei. Ma i loro timori sono ingiusti. I sacerdoti sono stati sempre detenuti nel miglior carcere, e la Religione, ed il magistrato han sempre allontanati da loro l'insulto, e l'ignominia. In fine non evvi ragione da creare un' autorità che non esiste, ed accordar privilegi per i delitti di persone che dovrebbero esserne lontani per indole, e per dovere.

Il signor Dragonetti — Egli è del più grave interesse che il sacerdozio presenti il modello di tutte le virtù, e sia tale che le virtù che in un cittadino qualunque sono dei belli ornamenti, nel ministro del tempio sono altissimi doveri. Il popolo deve in essi riguardare il modello de' suoi costumi, e le leggi ordinarie sono troppo vaghe per determinare una sì severa condotta. Quindi il sacerdozio stabilì negli Ecumenici Concilii delle regole di rigore, alle quali si debbono uniformare i soli ecclesiastici. Ciò posto, egli è indispensabile che i Vescovi abbiano il dritto di applicare a' loro subordinati le pene disciplinari, quali con molta saviezza vi ha enumerato il rispettabile Deputato Cardinale Firrao — Nè perciò, a mio giudizio, vi è d'uopo di consacrare con un articolo della Costituzione che vi debba essere un Foro Ecclesiastico, che le nostre leggi attuali non riconoscono. Io dunque propongo, che l'art. 149 sia espresso ne' seguenti termini. Saranno conservate agli Ordinari le giurisdizioni delle quali godono attualmente, per applicare delle pene disciplinari agli ecclesiastici ne' soli casi di mancanze non colpite dalle leggi comuni.

Il signor Vasta soggiunge — Per gli affari comuni così civili che criminali non vi è che un solo foro per ogni classe di persone, non esclusi gli ecclesiastici, lo lo trovo conveniente, almeno secondo la polizia oggi ricevuta nei Regno. Ma non vi deve essere un Foro Ecclesiastico per le cause, ed i delitti meri ecclesiastici, e per le mancanze, o difetti dei chierici in materie di disciplina ecclesiastica; io non lo trovo giusto.

Vi sono certe cause, come le matrimoniali, che per quei che riguarda il matrimonio come sacramento e la sua validità, i riti, la benedizione nuziale, e gl'impedimenti canonici, non possono appartenere che al Foro Ecclesiastico. Le leggi canoniche e civili, i concordati antichi e moderni, e la polizia sempre ricevuta ed osservata nel nostro Regno son d'accordo riguardo a questo.

Vi sono de' delitti meri ecclesiastici, come la simonia, la profanazione de' sacramenti, la infrazione del sigillo sacramentale, ed altri: e di queste la cognizione spetta di dritto al Foro Ecclesiastico.

Vi sono certi difetti ne' clerici, che derivano dall' inosservanza della disciplina ecclesiastica, che son delitti pe' clerici non già per i laici, che sono punibili nel clero non già nei laici, come il non portar l'abito e la tonsura ecclesiastica, l'ubbriachezza, la caccia clamorosa, la negoziazione, l'esercizio di certi impieghi. Che se di queste ne togliete la cognizione al Foro Ecclesiastico, non potendone prender conto i Giudici laici, a' quali le leggi civili non li presentano come delitti, resteranno impuniti, e la disciplina ecclesiastica anderà a perdersi, ed il clero facendosi lecito quel che non conviene al suo grado, ed al suo carattere, in vece d'istruire ed edificare il popolo Cristiano, gli sarà anzi di scandalo, e servirà alla corruzione dei pubblico costume.

Una Religione divina ne' suoi principi, nei suoi dommi, e nella sua morale: una Religione che alle minacce della legge contro i delitti aggiunge quella d'un giudice giusto, contro del quale non giovano nè le tenebre, nè le domestiche mura: una Religione che frena e dirige tutte le passioni; che non è gelosa soltanto delle azioni, ma de' desideri finanche e de' pensieri; che unisce il cittadino al cittadino ed il suddito al sovrano; che disarma la mano dell'offeso nel mentre ordina al magistrato di vendicare i suoi torti: Una Religione di tal fatta, che da noi si professa, non può non essere il più valido appoggio e sostegno della società e dell'ordine pubblico, specialmente quando i suoi ministri ne sono i maestri coll' istruzione, e gli esemplari co' costumi. Ma quando questi non corrispondono alla loro vocazione, la morale pubblica si corrompe; e la società non ha nè buoni cristiani, nè buoni cittadini. Interessa dunque non meno la Religione che la società che si conservi e si garentisca l'ecclesiastica disciplina, con lasciarsi al Foro Ecclesiastico la facoltà di frenare e punire le mancanze di disciplina nel clero colle pene canoniche, ma colle forme regolari, onde non vi sia luogo all'arbitrio.

Per la milizia vi deve essere un foro militare per le mancanze nel servizio, e nella disciplina militare; ed il clero, che pure può riguardarsi come una milizia ecclesiastica, non avrà il suo foro per le mancanze nel servizio e nella disciplina ecclesiastica?

Senza pregiudicare dunque nè la Costituzione, nè le leggi vigenti, nè la polizia di questo Regno, deve per le cause mere ecclesiastiche, per i delitti ecclesiastici, e per le mancanze in materia di ecclesiastica disciplina ammettersi, e riconoscersi il Foro Ecclesiastico.

Il signor Strano soggiunge—Non vi ha dubbio, o Signori, che il delitto avanti alla legge è come la morte avanti alla società; esso uguaglia tutte le condizioni. La legge parla lo stesso linguaggio, al nobile, e al plebeo, al ricco, e al povero, al laico e all'ecclesiastico: essa dee metter sempre la stessa pena a lato dello stesso delitto; e questa legge non dee avere che un solo organo, quello de' Tribunali, a cui tutte le classi de' cittadini devono ubbidire. Questo principio politicamente saggio, di cui si è debitore a' lumi, e allo spirito del secolo, annullando quella moltiplicità mostruosa di fori, che contrariandosi a vicenda rendevan nulla l'amministrazione della giustizia, ha fatto nel nostro Codice sparire fra gli altri il foro degli ecclesiastici.

La Spagna però, guidata più da' riguardi della Religione che dalle regole della filosofia, l'ha conservato, ed io son ben persuaso, che quello stesso sentimento, che la spinse a proclamar per sua la Religione Cattolica Apostolica Romana, la mosse ancora a conservare il foro alle persone, che ne sono i ministri. Io dovrei dunque sostenerne il privilegio, facendo osservare, che siccome si riconobbe da noi come una delle principali basi della Costituzione, che abbiamo abbracciata, la professione della stessa Religione Cattolica Apostolica Romana, così come base dovrebbe parimenti riconoscersi il foro che la Costituzione accorda a coloro, che ne esercitano il ministero.

Ma se una influenza potente dello spirito del secolo, a cui nulla par che possa resistere, imprestando molto più la sua forza da una apparenza di saggezza e di giustizia, farà sì che l'ecclesiastico non debba essere giudicato da altro Tribunale se non da quello, che giudica tutti gli altri cittadini; si vorrà stendere questo scrupolo, direi, di coscienza civile, sino a non permettere, che un ministro dell'Altare, ancorchè degradato dal delitto, non avesse anche a piedi del Tribunale, che dee giudicarlo, de' riguardi, che lo faccian distinguere da ogni altro semplice cittadino: riguardi dovuti meno alla sua persona, che al sacro carattere di cui è rivestito? Quale spettacolo scandaloso e proprio a produr conseguenze più pericolose di quel che non si teme in un popolo pieno di religiosità, portata sempre all'eccesso nel volgo, e confinante perciò al fanatismo: quale spettacolo, diceva, scandaloso; osservare un ecclesiastico, che poco prima si è veduto esercitare le più venerande ed auguste funzioni del suo sublime ministero, essere pubblicamente arrestato, e per le vie condotto da subalterni della giustizia, gente necessaria, ma la più abborrita della società: esser chiuso nelle pubbliche prigioni, e confuso con l'altra miserabile canaglia di delinquenti; vederlo assiso indistintamente nel posto umiliante del reato al cospetto di un Tribunale, e avanti agli occhi insultatori di un pubblico? E quand'anche la ripetizione dei medesimi atti facesse col lasso del tempo scemar la forza delle impressioni e perder l'orrore, che debbon sulle prime ispirare, e ci mettesse a coverto de' disordini, che nascer potrebbero dal vedere un ministro dell' Altare così malmenato, questa stessa indifferenza alla vista di uno sconcio sì scandaloso non è un male maggiore del primo? Questa indifferenza non è l'espressione più energica del poco conto, in cui si tengono gli Ecclesiastici; e questo spirito d' *indifferentismo*, e perciò di disprezzo pe' Ministri della Religione, non è un facil gradino all'indifferenza e al disprezzo della Religione istessa? Negate il Foro, io vi dico, agli Ecclesiastici: non vedete in essi che cittadini; ma permettete, che anche cittadini abbiano una distinzione, che mantenendoli tali agli occhi della legge non li renda spregevoli agli occhi del pubblico. Voi non

potete negare, che essi formano una classe distinta nella società civile. Ubbidiendo alle disposizioni fondamentali della Costituzione Spagnuola, che abbiamo abbracciata, nelle terne de' Consiglieri di Stato da presentarsi al Re voi non li confondeste cogli altri cittadini; ne formaste due terne separate.

Ma quali distinzioni credete voi, o Signori, che io pretenda per gli Ecclesiastici? Voi lo sapete, le mie pretensioni hanno sempre per guida la moderazione, come per base la giustizia. Io non pretendo altro se non che, dovendosi eseguire l'arresto di un Ecclesiastico, si faccia d'una maniera, che porti la minor pubblicità e la maggior decenza possibile; che nel dibattimento non abbia lo stesso sedile degli altri rei; che la sua posizione, in una parola, sia tale, che nell'Ecclesiastico degradato pure dal diritto si distingua sempre on essere rivestito d'un carattere sacro, e sublimato da un Ministro che il pubblico non dee cessar giammai di profondamente rispettare.

Propongo dunque che l'art. 249 in vece d'essere interamente soppresso, sia modificato dal Parlamento con quelle espressioni, che crederà più opportune, dietro l'idee, che io ho avuto l'onore di sottometterglí.

Il signor Fiamma è alla tribuna. Egli osserva, che lo stato sacerdotale non ha alcun rapporto con le altre professioni e stati della società. Se i Preti come tali non si fan rei di delitti comuni intrigandosi in affari estranei alla di loro professione, debbono avere un foro proprio, ed è quello del Vescovo, a cui la chiesiastica disciplina è affidata, ne' limiti però prescritti da una religione di pace e di fraterna carità. Ma se de' Preti, obbliando il loro stato e i propri doveri, ciascun voglia essere nella vita sociale un laico, allora è ben giusto, che come ogni altro cittadino sia giudicato dai Tribunali ordinari. Conchiude che l'articolo può restare come sta, poichè col'l'articolo antecedente si fissa chiaramente, che pe' delitti comuni uno è il Foro: quindi l'articolo in quistione non dee riguardare che la sola parte disciplinare.

Il signor Incarnati — Non comprendo perchè l'art. 249 della Costituzione sia stato soppresso dalla Commissione di esame; e molto meno perchè la esistenza dello stesso sia ora cagione di allarme in vari onorevoli Deputati. L'articolo non presenta nella sua redazione alcun dubbio di potersi colla conservazione del medesimo alterare la nostra attuale legislazione, la quale non concede ai superiori ecclesiastici se non la giurisdizione disciplinare. Quale potrebbe essere la ragione per conservarsi l'art. 250, e sopprimersi l'art. 249? Se la Nazione ha bisogno di conservare la disciplina militare, non è meno interessata a conservare la disciplina canonica. Se io vece di avere Ministri edificanti della religione che professiamo, avremo degli scandalosi che la discreditano; noi avremo non solamente contravvenuto al giuramento di mantenere la Religione; ma avremo minata la società politica, la quale poggia sulla Religione medesima.

In oltre conviene riflettere che vi sono affari di tale natura, che necessariamente vanno esaminati dal potere ecclesiastico; perchè sono di assoluta esclusiva legislazione canonica; come quelli che riguardano sacramenti, e ritualità di culto. Finalmente conviene riflettere, che talune azioni od omissioni tollerate sul comune de' cittadini non sono immuni da pene, e non debbono esserle relativamente agli ecclesiastici. Quindi quando non esista giurisdizione privilegiata, avverrà che le quistioni puramente canoniche, e quelle relative alla disciplina personale de' Ministri dell'altare resteranno sempre indecise.

Opino quindi, che l'articolo venga conservato, ma con modifica, onde togliere qualche equivoco.

Il signor Saponara trasportandosi all'epoche in cui furono promulgate le diverse leggi in materia di giurisdizione ecclesiastica, fa osservare, che tanto quelle promulgate sotto Tanucci, quanto quelle del decennio, come le altre dopo il Concordato, tutte dimostrano, che se mai vi fu un foro ecclesiastico, questo fu sempre per delegazione del Principe, il quale ha ben il diritto di ritirarlo a suo piacimento. Opina che l'articolo resti, ma per le sole correzioni fraterne de' Vescovi.

Il Deputato Poerio è alla Tribuna.

Signori, ei dice, il santo zelo religioso che anima tutti noi, ci fa deviare dal vero stato della controversia. Di che si tratta questa mane? Di eseguire l'espresso mandato ricevuto da' nostri committenti: di adattare la Costituzione Spagnuola alla nostra Monarchia, salve sempre le basi. Chi vuole adattare le leggi di un popolo ad un altro, deve sopprimere necessariamente quelle disposizioni che non trovano materia applicabile: altrimenti non si applicherebbe lo statuto estero alle circostanze nazionali; ma si cambierebbero queste per servire a quello. Premessa questa verità, si rende evidente, che l'art. 249 debba assolutamente sopprimersi. Dal luminoso discorso dell'onorevole Deputato Lauria avete rilevato, che gli Spagnuoli hanno tuttavia un foro ecclesiastico, e che noi non ne abbiamo. Poteva esser giusto e saggio, che nelle Spagne gli ecclesiastici *continuassero a godere* del foro del loro stato. Tra noi sarebbe assurdo e pericoloso. Questo è il vero caso in cui lo statuto non può applicarsi per mancanza di materia. Badate, o Signori, che noi stiamo esaminando il cap. 1 del titolo V. della Costituzione, che porta questa epigrafe: *de' Tribunali e della Amministrazione della giustizia ci-*

vile e criminale. Se noi lasceremo l' art. 249, verremo a riconoscere de' Tribunali ecclesiastici, che non esistono nella Monarchia, ossia verremo a crearli, turbando tutte le giurisdizioni, ed eccedendo tutt' i poteri. La soppressione adunque dell' articolo è indispensabile.

Soltanto potrebbe disputarsi di due cose. La prima, se nella persecuzione de' loro reati gli ecclesiastici debbano godere de' riguardi tendenti a fortificare la riverenza che si deve al loro rispettabile carattere. La seconda, se debba farsi menzione nello statuto della giurisdizione disciplinare de' Vescovi.

Or chi di voi esiterà a risolvere entrambi questi quesiti negativamente? Quale distinzione possono meritare mai gli ecclesiastici delinquenti? Il delitto degrada, come la virtù innalza. I rei sono tutti eguali agli occhi della legge; e se in grazia degli accusati addetti al culto divino possibilmente innocenti si volessero introdurre de' privilegi, che ricordassero il loro stato, lungi dall' aumentare il profondo rispetto dovuto a' Ministri della Religione, si correrebbe il rischio d' indebolirlo.

Il secondo quesito poi non è degno di occupare una Rappresentanza nazionale. Le Costituzioni de' Popoli sono de' Fari luminosi, che additano la via a' legislatori, ed impediscono i naufragi politici. Esse non debbono contenere che i soli principi generali, da' quali procedono i codici e le leggi positive. Lo statuto Spagnuolo abbonda troppo in *particolarità*. Non accresciamo questo suo difetto. I timori de' rispettabili ecclesiastici nostri colleghi si calmino. Il trionfo costituzionale della nostra sacrosanta Religione è scritto irrevocabilmente nell' art. 12 dello Statuto « La Religione » della Nazione è, e sarà perpetuamente la » Cattolica, Apostolica, Romana unica vera. » La Nazione la protegge con leggi savie, giu» ste, e proibisce il pubblico esercizio di qual» sivoglia altra ». Quanto è sublime, e feconda questa disposizione! Essa basta a tutti i bisogni, risponde a tutti i desideri. Essa permette, e suppone le diverse Gerarchie de' Ministri dell' altare, e tutte le discipline ecclesiastiche. Qual necessità vi è di farne parola nello Statuto? Se parliamo della vigilanza dei Vescovi su' loro inferiori, perchè non parleremo di quella de' Padri sopra de' figli, dei Tutori sopra gli amministrati? Di grazia, Signori, non facciamo ridere l' Europa inserendo nella Costituzione un trattato di diritto Canonico.

Il signor Buonsanto opina per la soppressione dell' articolo; giacchè l' unità del Foro per ogni classe di persone nell' amministrazione della giustizia *civile e criminale*, di cui tratta il titolo V, è definita coll' articolo precedente.

Ad istanza di molti Deputati si chiede la discussione, e si sottopone dal Presidente alla votazione la quistione: deve sopprimersi l' articolo 249, o pure deve conservarsi? Con 57 voti contro 26 si dichiara che l' articolo suddetto sia soppresso.

L' articolo 250 dà luogo alle seguenti osservazioni.

Il Deputato Poerio osserva che le parole *godranno il loro Foro* sono improprie pe' militari. Propone che si sostituisca questa redazione « I militari per reati militari sono giu» dicati da' loro Tribunali competenti ne' ter» mini che prescrivono le ordinanze presenti, » o future ».

Il signor Arcovito trova più regolare sostituire al vocabolo *ordinanze* quello di *leggi* militari.

Il signor Mazziotti osserva che, secondo i regolamenti Spagnuoli, le ordinanze non sono soggette a sanzione come le leggi: e perciò opina, che si conservi l' indicazione *di ordinanze militari*, perchè più liberale ed esclusiva attribuzione del Parlamento.

Il signor Arrovito risponde, che se il regolamento Spagnuolo ciò dice, è perchè tali ordinanze furono pubblicate nel 1812, quando eravi una Reggenza, alla quale le Corti non accordarono la prerogativa della sanzione delle leggi o ordinanze; ma queste se le comunicavano per la semplice promulgazione; ma in effetti le ordinanze come le leggi debbono essere sanzionate: è perciò senza oggetto l' emenda proposta dal preopinante.

Il signor Mazziotti confuta il suo contraddittore, citando le ordinanze del 1820 delle Corti, le quali sono comunicate al potere esecutivo per semplice promulgazione.

Il signor Scrugli — Lungi di giovare a' militari, con accordar loro un Foro speciale, si reca ad essi nocumento. Opina perchè ai militari si conservi la sola punizione disciplinare.

Il signor Pepe — L' articolo è ben redatto. Egli esprime quanto può mai desiderarsi su questo oggetto, purchè si cancelli la parola *Foro*.

Il signor Dragonetti — La semplice enunciazione di *militar servizio* è troppo generica e vaga, per dar luogo a mille interpretazioni e cavilli a danno dell' umanità sofferente: quindi è di mestieri, che siano più precisamente spiegati i delitti di militar servizio.

Si chiude la discussione: o sottoposte alla votazione le proposizioni: deve restar l' articolo come è redatto dalla Commissione, oppure nel seguente modo?

I militari per reati militari saranno giudicati dai loro rispettivi Tribunali ne' termini dello statuto penale in vigore, o di altro, che potrà essere pubblicato in appresso? — Unanimamente resta sanzionata la seconda proposizione, e l' articolo sarà redatto negli stessi termini di questa.

L' art. 251 viene impugnato dai sig. Netti,

il quale dice, che l'età di 25 anni non è abbastanza matura per poter esser giudice. Egli in sostegno della sua proposizione cita vari perniciosi esempi di tal sorta, che presentò il decennio.

Il signor Mazziotti — Se si può essere Consigliere di Stato dell'età di anni 30, come voleste decidere contro la mia mozione, è ben regolare l'età di 25 anni per esser giudice.

L'articolo è approvato com'è redatto, aggiungendosi a *cittadino* l'aggettivo *nativo*.

Gli articoli 252 e 253 sono approvati.

Il relatore Ricciardi, nell'esporre la modifica fatta all'art. 254, fa osservare la necessità di definirsi con precisione i fatti pe' quali può il Magistrato essere responsabile. Se i pubblici funzionari, e particolarmente coloro che della vita e delle sostanze de' cittadini dispongono, debbono essere responsabili pe' falli che possono commettere; non è men giusto, che si dia a costoro una positiva guarentia contro le accuse, e le capricciose ed insussistenti procedure, che potrebbero contro di essi essere intentate. Un magistrato è ben punibile se commette delle ingiustizie; ma il suo carattere, e la sua dignità debbono essere poste al coverto delle calunnie e delle folli incolpazioni; e perciò fa d'uopo fissare i termini ne' quali può essere egli chiamato alla responsabilità.

Il signor Mazziotti La responsabilità dei magistrati è la guarentia della libertà e della proprietà de' cittadini. Debbe rispettarsi la legge, e non già il magistrato quando dalla legge si allontana; quando abusa del suo potere, o per malizia, o per omissione. La responsabilità debb'essere intera e senza alcuna limitazione. Opino, che l'articolo resti come è nel testo.

Il signor Angelini fa osservare, che l'addizione fatta all'articolo è contraria allo spirito della legge: poichè, se non evvi accusa, il magistrato resterebbe impunito. Più, osserva, che la modifica proposta riguarda piuttosto un articolo di regolamento di rito che di Costituzione. Opina che l'articolo del testo resti, come è scritto, senza modifica.

Il signor Saponara opina che l'articolo del testo è chiaro, poichè senz'altra spiegazione il magistrato è responsabile quando per dolo o colpa lata giudicasse contro la legge.

Il signor Cassini ha opinato, e dimostrato, che l'artcolo 254 è mal redatto. Le nullità di un processo non possono mai portare la responsabilità de' giudici, perchè le leggi hanno determinato i mezzi come ridurre un processo colpito da una nullità, e rimetterlo nello stato della sua efficacia: e questi mezzi sono indicati, o per la via ordinaria, o per la via straordinaria: e di questi mezzi può farsi uso alle volte nel corso del processo; e quando fosse dedotta la nullità, ed omessa in giudicando, evvi il ricorso per restituire nel primiero stato il caso non deciso. In quanto poi alla responsabilità del giudicato contra *legem* è necessario distinguere quando è pronunziato contra *jus litigatoris*, da quando è pronunziato contra *jus constitutum*. Nel primo caso evvi la via de' rimedj legali: nel secondo caso il giudicato è nullo per se: ed all'occhio della Legge questo giudicato non esiste, perchè pronunziato dal giudice oltre i termini del suo mandato. Dove non vi è mandato non vi è potere; e dove questo manca non può concepirsi in alcun senso l'efficacia della sentenza: ed in questo caso evvi luogo a nullità per rimettere il processo nell'antico suo stato; ma non mai potrà darsi luogo a responsabilità di giudice. Questa ha luogo, quando può sperimentarsi un'azione in linea di subornazione, di prevaricazione, come sarebbero appunto i casi della *presa a parte*.

Si chiude la discussione, e si passa ai voti, e all'unanimità vien rigettata la modifica proposta, restando l'articolo del testo nella sua integrità.

L'articolo 255 resta approvato come è nel testo.

L'articolo 256 viene approvato, cancellandosi la indicazione *di giudice di pace*, e sostituendosi l'altra di *giudici patentati*.

L'articolo 257 dà pur luogo ad osservazioni, cioè, se il nome del Re debba mettersi in fronte ad ogni specie di sentenza.

Il signor Borrelli opina, che debbansi in questo seguire gli usi del nostro Regno, o non quelli che forse sono in vigore nelle Spagne, dove il potere giudiziario trovasi diversamente organizzato.

Il signor Angelini — È ben diversa cosa una sentenza di Tribunale inferiore, di cui può sospendersi l'esecuzione a semplice gravame di un privato, da quella di un Tribunale superiore inappellabile ed esecutoria, come pare voglia indicare l'articolo in quistione. Quindi sembra ben giusto che il nome del Re non sia apposto che alle sole provvidenze o sentenze, le quali non possono soffrire alterazione, nè sospensione di esecuzione. Opina perchè resti l'articolo testuale, e non già quello proposto dalla Commessione.

Il signor Catalano — Le sentenze interlocutorie sono pur esse eseguibili nel termine stabilito dalla legge: per gravarsene quindi debbono ancora avere in fronte il nome del Re; altrimenti non possono avere la esecuzione come sopra.

Il signor Mazziotti — Quante volte ci allontaniamo dal testo della Costituzione Spagnuola, ci perdiamo in lunghe discussioni, senza oggetto, e senza alcun utile risultamento. La Costituzione suddetta parla di sentenze esecutorie, e non delle diffinitive o interlocutorie. Che si sostituisca la parola *esecutorie* a quelle

impiegate dalla Commissione, e così si avrà conseguito in un'istante l'intento da tutti bramato.

Il signor Arcovito fa eco a quanto il preopinante ha detto: ed opina perchè resti il testo della Costituzione in vece della modifica.

Il signor Saponara — Si serbi la clausola *esecutorie*; poichè esecutorie sono le decisioni de' Tribunali superiori, ed esecutorie pur quelle di qualunque Tribunale inferiore che giudica in ultima istanza, e che in questo caso può ben egli chiamarsi Tribunale superiore.

Il signor Scrugli — Tutte le sentenze da qualsivoglia Tribunale pronunziate, portano con esse la clausola esecutoriale; quindi non potendo una sentenza qualunque eseguirsi che in nome del Re, a cui il potere esecutivo si appartiene, debbe perciò ogni sentenza portare in fronte il nome del Re.

Si chiude la discussione. Si sottopongono dal Presidente alla votazione le quistioni, cioè:

Debbe restare l'art. 257 come è redatto dalla Commissione? o pure dirsi: la giustizia si amministrerà in nome del Re, e le sentenze, decisioni ed ordinanze porteranno in fronte lo stesso nome? Il Parlamento adotta la seconda proposizione; e l'art. 257 sarà in tal modo redatto.

Gli articoli 258, 259, 260 sono approvati come trovansi nel progetto.

L'art. 261 dà luogo alle seguenti osservazioni.

Molti Deputati vogliono che si sostituisca all'indicazione *Tribunali speciali* quella più chiara di *Tribunali di eccezione*. Vien sanzionata la domanda.

Il Deputato Borduela fa osservare, che i saggi legislatori, nello Statuto politico che noi ci siamo proposti d'imitare, stabilirono un supremo Tribunale di Giustizia. Attribuirono ad esso molti vari incarichi, anche la facoltà di dirimere le competenze tra un Tribunale e l'altro per tutto il Regno, e tra un giudice ed un altro; come altresì conoscere e giudicare i gravami sul vizio o difetto di nullità che s'interpongono contro le sentenze date in ultima istanza, col solo fine di rinnovare la lite, e rendere pubblica, se vi ha luogo, la responsabilità, di cui tratta l'art. 254.

Conobbero però que' saggi legislatori, che le popolazioni oltre-mare del Regno non avrebbero potuto far uso di que' segnalati vantaggi per la distanza da detto Tribunale; per cui pensarono farne eccezione per detti popoli oltre-mare, come si legge nel n. 9 del cennato articolo e nel seguente art. 268 della Costituzione.

E che saremo noi meno saggi forse? o non presenta il nostro Regno circostanze simili alle Spagne? La Sicilia è divisa da Napoli per via di mare; e quella popolazione possiamo di buon dritto chiamarla oltre-marina. Il mare è quell'incostante elemento, che nè da tutti, nè in ogni tempo si può valicare. Vorremo noi dunque permettere che l'orfano, il pupillo, la vedova più frequenti vittime dell'oppressione de' grandi, e più a portata di esser trascurati da' Tribunali, guidati talvolta dal favore, si portino sino a Napoli per ritrovare il sacro palladio di Astrea? O che inabilitati dalla morale, quasi diciamola pure, impossibilità di presentarsi al supremo Tribunale, bevano inconsolabilmente le lacrime dell'avvilimento e dell'oppressione?

Ecco il perchè dimando che si eriga in Sicilia anzi che si conservi un supremo Tribunale di Giustizia oggi detto di Cassazione. E se non pensa il Parlamento munirlo dell'ampiezza de' suoi poteri, almeno che possa dirimere le competenze tra i magistrati, ed i Tribunali di quella parte del Regno; che conoscano, ed esaminino i gravami sul vizio, o difetto di nullità contro le sentenze date in ultima istanza; esaminino le liste delle cause civili e criminali degli altri Tribunali, onde promuovere la pronta amministrazione della giustizia, e rimetter tali liste al Governo, e per l'istess' oggetto.

Avrà così la Sicilia al di là, nel suo seno, come sempre ha avuto anche dopo dichiarata nel 1816 Regno unito con quello di Napoli, un Tribunale che serva di freno agli abusi dei magistrati, ed il debole, il pupillo, la vedova potran più agevolmente trovar sollievo alla loro oppressione.

Io che appartengo a quella parte di Regno, non posso dispensarmi dall'esporre i suoi bisogni, ed implorare dal Parlamento le analoghe provvidenze: e ciò per due principali motivi. Primo: per dimostrar la giustizia della domanda. Secondo: perchè sappia la Sicilia al di là, che se non fruisce in questa parte de' vantaggiosi effetti della politica rigenerazione, ciò non nasce da mancanza di zelo de' suoi rappresentanti.

Il signor Trigona—L'unicità del Regno non è certamente l'opera dello Statuto adottato, ma un effetto di anteriori disposizioni del Re. Se prima di adottarsi lo Statuto lo più liberale, il Regno era uno, e la Sicilia godeva di una totale indipendenza nel giudiziario, poichè era ivi stabilita una suprema Corte di Giustizia; come si potrà ora essere così severi per privarla di questo beneficio, per la esclusiva ragione d'esser uno il Regno? Ma volendo pur rinunciare a sì giusta pretensione, non potrà però non insistere, che siavi almeno colà una sezione della unica Suprema Corte residente presso del Re.

Il signor Falletti, appoggiando la mozione del Deputato Trigona, fa osservare al Parlamento, che anche dopo il decreto di dicembre 1816, in cui s'ordinò la riunione delle due Sicilie per formare un solo Regno, rima-

se sempre un' idea di divisione, coll' essersi costantemente conservata al di là del Faro la permanenza d' un Luogo-tenente; sistema, che si osservò religiosamente anche dietro la nostra politica rigenerazione: perchè allontanatosi da quell' Isola il Generale Naselli, non mancò S. A. R. di destinare col parer della Giunta un nuovo Luogo-tenente. Rimarca in fine, che nella nuova forma politica rolà introdotta, onde confermarsi l' unità delle istituzioni per l' intiero Regno, si videro oltre gl' impieghi propri a ciascuna Valle, piantate le generali direzioni, totalmente separate ed indipendenti da quelle di Napoli, ed una Suprema Corte di giustizia specialmente eretta per il ramo giudiziario. Crede egli intanto potersi combinare coll' inalterabile principio dell' unità il desiderio de' Siciliani, accordandosi una seconda o terza sezione del Tribunale Supremo che si va ad istallare: che formi la sua residenza nell' Isola stessa, essendo tra le facoltà del Parlamento, per l' art. 260, quella di stabilire il numero de' Magistrati, e la distribuzione delle aule; dando sempre il primo rango a quella sezione che trovasi nella rispettiva Presidenza del Principe, per non essere in contraddizione col' art. 259 modificato dalla Commissione.

Il signor Mazziotti — In appoggio di quanto han detto i preopinanti, opina, che trattandosi di dirimere le competenze de' Tribunali, sarebbe la giustizia ivi attrassata, se si volesse obbligare i Siciliani a venire in Napoli per far risolvere tali quistioni.

Il signor Cassini — Uno è il Codice per lo Regno unito delle Sicilie, ed una debb' essere la Giurisprudenza, quindi una la Corte suprema.

Se dopo la dichiarazione dell' unità del Regno fatta nel 1816, la Sicilia ebbe una Corte suprema a se, non ebbe però esenzione di stallaggio, abolizione di Dogane interne, e tanti altri vantaggi che va ad avere per effetto dell' unione che colla Costituzione si dichiara, ossia non dovrà esservi dogana intermedia fra i due paesi, non diritto di stallaggio, non scala franca; e perciò fa d' uopo convenire, che la vera e reale unione de' due Regni debba rispettarsi dall' adozione dello Statuto; e perciò a questo si debba stare ancora in tutto ciò che ha rapporto al potere legislativo, esecutivo, e giudiziario.

Più la quistione è pure vana, poichè non trattasi ora che delle attribuzioni della Suprema Corte, e non già del sito dove debb' essere istallata. Opina perchè si conservi l' articolo come è progettato dalla Commissione.

Il signor Pulejo propone, che finchè non sarà fatta una più perfetta divisione delle Provincie, e dei Circondari del Regno, sia osservato in Sicilia oltre il faro il piano del chiarissimo Piazzi, che fu dissestato nell' officina del passato ministero coll' assistenza di vari interessati; per il di cui motivo l' Amministrazione della giustizia in Sicilia, lungi di adempiere al suo fine, ha lasciati quei popoli in una perfetta anarchia.

Il signor Moriei vuole, che si serbi l' articolo testuale; poichè trattasi ora delle sole attribuzioni di detta Corte, e non di altro.

Il Deputato Puerio fa osservare, che quantunque debba esservi una sola Corte suprema di giustizia per tutta la monarchia, pure è sempre degno di esame il vedere se convenga prendere qualche misura legislativa che, salva sempre l' unità politica e giudiziaria, facilitasse in Sicilia l' amministrazione della giustizia. Questo riguardo specialmente diviene imperioso nella materia de' conflitti di giurisdizione, che di lor natura sono urgenti; e meritano la più grande celerità. Propone quindi, che il Parlamento si riserbi il diritto di farlo con leggi. Questa riserba è dettata dalla prudenza.

Il signor Pepe — È ben diversa la condizione di coloro che abitano nel Messico, nel Perù, nelle Filippine, da quella dei Siciliani da noi divisi da uno stretto canale. Se fu giusto in Spagna l' accordare alle sue Provincie di oltre mare un' indipendenza giudiziaria dal supremo Tribunale di Madrid, non è giusto l' accordarla alla Sicilia, che i nostri popoli continentali veggono ad occhio nudo.

Le Canarie, le Isole di Majorica, Minorica ec. son pure divise dal mare, e pure dipendono dal Tribunale di Madrid. Opina che l' articolo progettato sia conservato.

Il signor Pulejo — La quistione può essere rimessa, allorchè dovrassi discutere l' articolo 268, mentre senza alterarsi la Costituzione potrà allora il Parlamento prendere in considerazione le circostanze de' Siciliani, ed accordare ad essi qualche abilitazione a poter esperimentare le loro ragioni in tutti i gradi giurisdizionari con minore dispendio, e con più utile.

Si chiude la discussione ad istanza di molti Deputati, e vien deciso, che il primo paragrafo di detto art. 261 resti come trovasi redatto colla modificazione fattavi, e di sopra indicata.

Il Presidente annunzia, che l' ordine del giorno per la seduta di domani 2 dicembre è: 1. Continuazione della Discussione sulle modifiche della Costituzione. 2. Continuazione della discussione della legge organica della guardia nazionale. 3. Discussione dello stato discusso per la direzione di Pubblica Sicurezza.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta, e questa si scioglie alle ore quattro e mezzo pomeridiane.

Pietro Ruggiero Presidente — Nazario Colaneri Segretario — Ferdinando de Luca Segretario.

TRENTASEJESIMA ADUNANZA

(2 dicembre 1820)

Il Parlamento si riunisce nella sala delle sue ordinarie adunanze, sotto la presidenza del Deputato Ruggiero, assistito dai Deputati Segretarii Colaneri, de Luca, Dragonetti, Pulejo, e sono presenti gli altri Deputati, Galdi, Berni, Natale, Lauria, Srrugli, Saponara, Arcovito, Catalano, Tafuri, Pelliccia, Ceraldi, Strano, Riolo, de Cesare, Bausan, Rossi, Macchiaroli, Morici, Poerio, de Concilis, Firrao, Donato, Sponsa, Perugino, Borrelli, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Colelti (Decio), Melchiorre, Matera, Incarnati, Giordano, Paglione, Pessolani, Le sapio, Angelini, Netti, Coletti (Abbate), Giovine, Caracciolo, Comi, Petrucceili, Semola, Sonni, Jannantuono, Lepiane, Fiamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Galante, Maruggi, Cassini, Vasta, Imbriani, Carlino, Rondinelli, de Orazlis, Mazzone, Brasile, Trigona, Fantacone, Castagna, de Luca, Mercogliano, de Filippis, Orazio, Visconti, Pepe, Biscari, Borduela, Romeo, Falletti, Scio.

Si legge il processo verbale della seduta del giorno 30, e viene sanzionato nella sua totalità. Si dà inoltre lettura del verbale del giorno primo corrente, e resta ugualmente sanzionato.

Il Deputato Borrelli fa il rapporto relativamente ai poteri presentati da' Deputati del Vallo di Caltanissetta signor Giuseppe Ciminella, e Francesco Tuminelli. Il rapporto è favorevole, e fa conoscere che la elezione di tali Deputati è regolarmente eseguita, e che nulla osta a cho i medesimi entrino a far parte del Parlamento Nazionale.

Dietro la sanzione unanime del Parlamento i nominati due Deputati, con le formalità prescritte dai regolamento in vigore, prestano il giuramento costituzionale, e sono riconosciuti nella loro qualità.

Il Deputato Poerio legge una lettera diretta dal cittadino Pasquale Calcagni di Arce al Parlamento Nazionale, con la quale egli offre alla Patria una compagnia di uomini a cavallo montata, armata, e vestita di tutto punto. L'offerente dichiara di voler servir nella stessa da semplice soldato, e domanda due sole cose: La prima che l'uniforme della Compagnia sia di color celeste con paramani rossi, la seconda che venga denominata *i Nuovi Fabj.*

Il Parlamento rimette l'offerta alla Commissione analoga, ed ordina farsene onorevole menzione.

Sospesa ogni altra lettura di mozioni o petizioni, si passa al progetto di modifica della Costituzione, che incomincia dall' art. 261, §. 2.

Il Deputato Angelini—Un progetto di legge organica del Potere giudiziario si attende dalla nostra Commessione di legislazione. Potrebbe questo progetto offerirci delle facilitazioni nella discussione degli articoli dello Statuto relativi a' Tribunali, ed alle attribuzioni di essi; quindi sarebbe utile provvedimento sospendere ogni discussione sugli articoli in quistione, ed attendere il rapporto sulla legge organica, per combinarli in modo, che non offrano contraddizioni; ed intanto occupare più utilmente il tempo a discutere altri titoli della Costituzione.

Il signor de Cesare — Separando dagli articoli fondamentali e statutari tutti quelli che han rapporto piuttosto alla procedura, può continuarsi la discussione su i primi, e sospendersi pe' secondi.

Il signor Catalano — Fa d' uopo distinguere legge costitutiva, da legge organica. Il nostro Statuto ci offre e l' una, e l' altra; o perciò sarebbe ben saggia cosa fare tale distinzione, lasciando in questo tutti gli articoli di legge costitutiva, e sbarazzandolo da quelli, che son proprî solamente di una legge organica.

Il signor Vivacqua — L' onorevole Deputato Angelini saggiamente opinò, quando disse che si sospendesse ogni discussione sul titolo in quistione, insino a che ciascun Deputato conoscendo le basi della legge organica del Potere giudiziario vicino a stamparsi in progetto, possa con più sano consiglio emettere il suo voto sulle proposte modifiche della Costituzione, che han rapporto a' Tribunali, ed all' amministrazione della giustizia. Il precipitare una decisione qualunque su questa importante materia, sarebbe motivo di giusti rimprovrri e pentimenti fuor di tempo. Il Ministro di Giustizia ha proposto un progetto di legge organica. La Commissione di legislazione, esaminato che l' avrà, ne farà rapporto ragionato; ed intanto la Commissione di esame della Costituzione, e tutti i Deputati ban l' agio di maturamente considerare la cosa, e pronunziarsi con convinzione pel meglio.

Il signor Natale—Divido pienamente l' opinione de' signori Angelini, o Vivacqua, perchè questa discussione sia sospesa per le ragioni da essi addotte; e perchè fa d' uopo conoscere il rapporto del Ministro di Giustizia relativo all' esistenza di una Suprema Corte in Sicilia, affinchè possa il Parlamento con ponderazione e calma risolvere la quistione promossa nella seduta precedente dal signor Borduela per lo stabilimento di una Suprema Corte al di là del Faro.

Il signor Saponara — Si continui la discussione, e si tralascino tutti gli articoli relativi a legge organica.

Il signor Vivacqua — Si sospenda la discussione. Modifiche alla legge organica del Potere giudiziario, ed alle attribuzioni de' Tri-

bunali ci vengono proposte dal Governo. Modifiche allo Statuto relative allo stess'oggetto vengono proposte dalla nostra Commessione di esame, e tutela. Il Governo col suo progetto par ch'esiga un cambiamento allo Statuto in questa parte. La Commessione altri cambiamenti propone allo Statuto che sono forse in urto colla legge organica. Come potrassi conciliare quest'affare? Una matura conoscenza dell'uno e dell'altro avviso ci metterà nel caso di saggiamente, e sollecitamente decidere su di tale quistione. Opino che sia sospesa la discussione.

Il signor Castagna — Le leggi organiche debbono modellarsi sui precetti, o dettami della Costituzione. Si modifichi questa, e con le norme stabilite costituzionalmente si faccia poi la legge organica. La Commessione incaricata di questo lavoro avrà allora tracciate le linee sulle quali deve basare la legge organica. Opino che la discussione sia continuata.

Si raccolgono i voti, e la maggioranza si dichiara per la continuazione della discussione sulle modifiche proposte all'art. 261.

Il signor Coletti (Decio) — Trovo più regolare e più chiaro che si dica nel § 2, del citato articolo che vi ha luogo a cognizione di causa, o a formazione di processo, piuttosto che nel modo com'è redatto, *che vi ha luogo a deliberare*.

Il signor Dragonetti — Trovo meglio che sia detto: *vi ha luogo a formazione di causa.*

Il signor Gaidi — In Ispagna deve dirsi formazione di causa, poichè ivi ciò esprime tutto. In Francia si direbbe istruzione di processo, e sarebbe meglio espresso; equivalendo a quanto i primi vogliono intendere con dire: *ofrmazione di causa*. Presso di noi *formazione di processo* indica chiaramente ciò che può aver riguardo ad un procedimento giudiziario.

Si sottopone a' voti la quistione, e resta deciso che debba dirsi: *istruzione di processo.*

Il signor Vivacqua — Se alla Suprema Corte di Giustizia appartiene il giudicare i Segretari di Stato Ministri, non è perciò ch'ella debba giudicare tutti gli altri pubblici funzionari, potendo questi esser giudicati da altri Tribunali inferiori. Si tolga dunque dal detto §. l'indicazione: *e gli altri pubblici funzionari.*

Si decide, che debba cancellarsi l'indicazione suddetta.

Si passa alla discussione del §. 4.

Il Relatore signor Ricciardi, in sostegno della modifica fatta al §. 4, fa osservare esser più sano consiglio commettere al magistrato di più alto rango nella procedura l'istruzione del processo per gl'individui indicati in tale paragrafo, che al Capo Politico, mentre il primo esercita un potere indipendente, ed è più adatto per tali funzioni; laddove il secondo è nella totale dipendenza del Poter' Esecutivo, per essere sotto la influenza de' Ministri, e deve supporsi poco istruito in materia di procedura giudiziaria, per quanto potesse esser profondo conoscitore delle amministrazioni provinciali.

Il signor Scrugli — Trovo irregolare anzi, che un funzionario indipendente per legge Costituzionale sia messo sotto il Capo Politico della Provincia, il quale è nella totale dipendenza del Poter' Esecutivo.

Il signor Catalano — Fa d'uopo distinguere dal Capo politico superiore di una Provincia, che corrisponde agli attual' Intendenti, il Capo politico semplice, che corrisponde ai nostri Sindaci. La Costituzione di questi ultimi parla, e non dei primi; e perciò sarebbe veramente compromettere la dignità e la riputazione de' magistrati, o di altri pubblici funzionari, se si commettesse l'istruzione del processo ai Sindaci, i quali sono ordinariamente imperiti, e poco atti a sì alte e difficili funzioni. Opino che resti la modifica proposta su di quest'oggetto.

Il signor de Cesare — Il Capo politico non può avere alcuna deferenza pe' magistrati; e perciò può con più imparzialità procedere in tali occorrenze.

Il signor Arcovito — Non veggo ciò che si è opposto; vale a dire, che destinandosi un magistrato per la formazione del processo, il magistrato sarebbe giudice di fatto e di dritto. L'istruttore non è mai giudice di fatto. Il giudice di fatto è il giurì che nei dibattimento stabilisce il fatto. Il giudice istruttore che ancora è magistrato, non giudica del fatto, ma registra le dichiarazioni dei testimoni. Così non si oppone alle funzioni del magistrato l'istruzione del processo. E tanto più non si oppone nel caso presente, mentre altro magistrato istruisce, ed altro giudica. Opino in favore del progetto della Commessione.

Il signor Flamma — Potrebbe conciliarsi la divergenza delle opinioni con apporsi agli articoli in quistione l'emenda seguente; *appartenendone la conoscenza a que' magistrati che saranno fissati dalla legge organica.*

Il signor Coletti Decio — Conosciuta la necessità e l'utilità dello stabilimento de' giurì, come potrà più intendersi il paragrafo in esame nella parte in cui dice: *apparterrà la istruzione del processo, e l'invio di esso alla suddetta Corte Suprema?*

Quando sarà inviato il processo? pria, o dopochè i giurì di accusa e di fatto hanno eseguito il loro incarico?

Il signor Vivacqua — L'osservazione del signor Coletti (Decio) è ben regolare. In Ispagna era ben detto: la Corte Suprema conoscerà, e giudicherà, poichè ivi non esistevano de' giurì: non così può praticarsi presso di noi che anderemo ad avere un giurì reclamato da chiunque sa conoscersi, ed è capace di

valutare la pregevole qualità di cittadino, e di uomo libero Perchè il Capo politico (se è permesso così esprimersi) è eterogeneo al potere giudiziario, io crederei che sia assai più utile commettere l'istruzion del processo al Capo politico. Intanto opino per la sospensione di ogni decisione su tale quistione, perchè riguardando piuttosto la procedura, giova aggiornarla insino a che non si pronuncierà sopra l'articolo relativo allo stabilimento del giurì.

Si chiude la discussione.

Il Presidente propone se deve starsi al testo dello Statuto, oppure deve differirsi la decisione.

La maggioranza si dichiara per la prima proposizione.

Il paragrafo 6 del predetto articolo che la Commissione aveva soppresso, si decide ritenersi.

I paragrafi 7 ed 8 restano soppressi.

Il paragrafo 9 dà luogo alle seguenti osservazioni.

Il Deputato Angelini—La responsabilità dei pubblici funzionari è uno degli oggetti costituzionali da serbarsi colla maggiore severità, di cui un popolo sia capace. Essa non deve rimaner estinta per negligenza, o ritegno dei privati a provocarla; ma la legge istessa che la stabilisce, dev'essere vindice inesorabile in ogni incontro. Or come soffrireste dietro tali principî, che fiaccata vi fosse quella difesa, che dalla Costituzione Spagnuola vi fu preparata, mercè l'art. 254 del quale una modifica vi è proposta? « Vi si vorrebbe dettare che i giudici restino solo risponsabili » quando esista difetto di osservanza di forme » legali prescritte a pena di nullità, che invocata espressamente dalle parti nel corso » de' processi civili, o criminali, sia stata » omessa, o che per dimanda fattane dalla » parte interessata siasi indi dichiarata la nul» lità degli atti relativi ». Se dunque non vi sarà l'invocazione o la dimanda delle parti, non vi sarà pure la risponsabilità de' giudici. Ma l'originale articolo è scritto in modi semplici, ed assolutamente senza la minima condizione. Siffatta responsabilità, cittadini rappresentanti, è una delle più sublimi attribuzioni che la Costituzione medesima vi affida coll'art. 131 num. 25: nè potreste dispensarvene giammai.

Le altre parole del progetto di modifica conducono ancor lontano dallo scopo, e potrebbero servire colle anteriori al più di materia per una legge di procedura, non già per uno Statuto politico. Opino perciò non doversi fare novità.

Il signor Borrelli—Con il paragrafo in quistione si stabilisce qual sia l'autorità della Suprema Corte relativamente alla responsabilità de' magistrati; ma perchè tutto si rapporta all'art. 254, è ben chiaro, che con esso non s'intende parlare che de' soli falli de' magistrati che dan luogo a responsabilità, e non già di nullità di forme, o di erronea applicazione di Legge. Se il potere giudiziario è indipendente, e per costituzione è esso il terzo potere: se la Suprema Corte di giustizia deve conservarsi nella sua integrità, perchè le nostre circostanze son ben diverse da quelle di Spagna: e se fra le facoltà di questa Corte vi è pur quella di decidere per l'annullamento di sentenza, anche senza dolo del giudice che l'ha pronunziata, ma per semplice errore di forme, o di erronea applicazione di Legge, facoltà che fa d'uopo conservarle; conviene perciò che il paragrafo 9 sia scritto come trovasi nel testo, e che un altro paragrafo si aggiunga, con cui sia pur indicato che la Suprema Corte conosce e giudica de' gravami per motivi di nullità derivata da vizio di forme, o erronea applicazione di Legge.

Il signor Cassini—L'art. 261 nel paragrafo 9 parla della semplice e sola responsabilità, di cui si è parlato nell'art. 254. In questo paragrafo si parla di quei casi, ne'quali un magistrato può essere responsabile, e che si dice propriamente *presa a parte*. Questo rimedio presso di noi si sperimenta come ogni altro rimedio straordinario, e secondo lo Statuto politico si attribuisce alla sola Suprema Corte di giustizia, la quale esaminando il processo nella dedotta nullità, dove questa avesse luogo, la Corte rimette il processo nell'antico suo stato, e se vi abbia luogo giudica la responsabilità de' giudicanti.

Il signor Arcovito — Tutto nel paragrafo 9 vien compreso, nè vi è bisogno di altra addizione di articolo, ma solo di più chiara enunciazione.

Il signor Vivacqua — Tutto si ottiene se si aggiunge al paragrafo, o per violazione di Legge.

Il Deputato Ricciardi ha opinato che la responsabilità personale a danno de' magistrati debba aver luogo solo ne' casi di omissione di forme portate dalla Legge a pena di nullità, dalla parte interessata espressamente invocate; e per diretta contravvenzione ad espressa disposizione di Legge.

Il Deputato Poerio è alla tribuna. Signori, el dice, il num. 9 dell'art. 261 è strettamente legato con l'art. 254. Voi deste jeri pruova di gran senno ritenendo letteralmente l'uno. Perchè vorrete oggi modificar l'altro? I suddetti articoli rimettono in osservanza un'aurea massima del dritto Romano andata infelicemente in disuso, e restituiscono all'autorità destinata ad invigilare sull'amministrazione della giustizia quel vigore di cui mancava. Sarebbe cosa assai dura che ogni nullità di rito, ed ogni violazione di Legge rendessero personalmente responsabile il giudice che vi

fosse incorso. L'errore è il retaggio degli uomini, ed il legislatore non può pretendere ch' essi sieno infallibili.

Ma nel tempo stesso sarebbe cosa assai ingiusta il lasciare impuniti gli oltraggi volontari della legge, il disprezzo impudente delle regole, l'obblio de' principî, le recidive ostinate. In questi casi il Giudice distrugge col fatto la presunzione della sua imparzialità, manifesta il suo dolo, e la sua *lata colpa*, come dicevano i Giureconsulti Romani, rende sua la lite, ossia ne diviene responsabile.

Lo Statuto Spagnuolo ha voluto evitare le due estremità egualmente pericolose di chiamare personalmente a ragione i Giudici per tutti gli errori, o di non chiamarveli per alcuno. Perciò nell' art. 254 ha consacrato il principio della loro responsabilità: ma nell' art. 261 n. 9 ha confidato l'applicazione di questo principio alla Corte Suprema di giustizia, come a quella che, esercitando il potere discrezionale della censura, ed il dritto di vigilanza, è nel grado di conoscere e valutare se la nullità fu innocente, o colpevole. Ecco perchè la Costituzione distingue fra la rinnovazione della lite, e la responsabilità del Giudice che ha pronunciato. La lite si rinnova sempre che la sentenza è stata annullata; ma la responsabilità si dichiara, *se vi è luogo:* distinzione equa, salutare, e ricevuta in tutte le buone legislazioni, specialmente nella Francese; e che, non so per quale fatalità, non fu compresa nella ultima nostra legge organica giudiziaria. Rallegriamoci che lo Statuto l'abbia ristabilita.

La discussione si chiude ad istanza di molti Deputati.

Si passa alla votazione, e mercè della maggioranza richiesta dal regolamento, si decide, che il paragrafo n. 9, si debba redigere come segue.

» Conoscere, e giudicare i gravami sul vi» zio, o difetto di nullità, che s' interpongono » contro le sentenze date in ultima istanza col » solo fine di rinnovare la lite, e ridurre ad » effetto, se vi ha luogo, la responsabilità di » cui tratta l' art. 274 ».

Messa al voti la proposizione del signor Borrelli di aggiungersi altro paragrafo al 9, la maggioranza necessaria si dichiara per l'affermativa — La Commissione di esame e tutela ne farà la redazione, ed il progetto al Parlamento.

I paragrafi 10, e 11 sono approvati. L'art. 262 dà luogo a delle osservazioni.

Il signor Catalano — Volendo stare alla redazione dell' articolo non potrà più la Suprema Corte ordinare il rinvio di una causa ad un' altra Corte di giustizia fuori della Provincia. È questa una contraddizione, e toglie alla Suprema Corte la più bella, ed utile delle sue facoltà.

Il signor Fantacone — Si faccia all' articolo questa aggianzione: — eccetto le cause di rinvio ad altra Corte di giustizia — Si approva.

L' art. 263 dà luogo ad osservare quanto segue.

Il signor Angelini — A termini dello Statuto, dovrebbero esservi tre gradi di esperimento giudiziario, ossia tre istanze. Perchè noi vogliam togliere ai cittadini un terzo esperimento di giustizia? Uopo è che si rifletta che due sentenze contrarie si distraggono negli effetti. Ed ove potrassi trovare un terzo Giudice, che faccia scomparire la mostruosità di due sentenze che sono in opposizione totale fra loro? Atmeno si escogiti come dare ai popoli la terza istanza, che solamente può garentire la proprietà, e l'onore di tutti.

Il signor Ricciardi — Lodo l'opinione del preopinante, poichè è ben conosciuto che la rettitudine di un giudicato è basata sopra due sentenze conformi; ma come poter introdurre fra noi un secondo appello senza alterare di molto l'esito delle finanze dello Stato? In Ispagna sono due le udienze di appello in ogni Provincia, e per conseguenza due gli appelli. Presso di noi si è cercato di suppiire al doppio appello col ricorso in cassazione, ossia alla Suprema Corte. Questa benchè non conosca del fatto, pure fa d' uopo convenire, che esaurito ogni mezzo per conoscere il fatto in prima ed in seconda istanza, non vi sarebbe a discettare che solamente sul rito, e sull' erronea applicazione della legge; e perciò si è supplito all' indicata mancanza di due appelli col ricorso per cassazione.

Il signor Saponara — In Ispagna vi sono: 1. l' Alcade; 2. il Giudice di Partito; 3. l' Udienza che giudica in grado di gravame. Ma queste udienze sono sempre separate in due sezioni di diverso numero, ed ogni cittadino può sperimentare il secondo appello, passando la causa da una sezione all'altra. Opino che in tal modo si ottiene la giustizia con sicurezza e più facilmente di quello che potrebbe sperarsi da due sentenze conformi.

Il signor Castagna — Si vince una lite in prima istanza con quattro voti, e si perde in appello con soli 4 voti, mentre gli altri tre si sono dichiarati favorevoli. In questo caso, chi non vede la deformità del nostro Potere giudiziario, mercè del quale si è obbligato di vedere che quattro voti sono più di sette, e che la giustizia sia più fra quattro Giudici, che fra sette.

Il signor Perugini — Il popolo vuole che gli si renda giustizia. Questa non si avrà mai se non si stabilisca un secondo appello; e perciò è d' uopo de' sagrifici finanzieri, onde basare l' amministrazione della giustizia sopra principî liberali, e conosciuti.

Il Deputato Poerio — Io veggo, che per l'impazienza di far presto il bene, ci precipitere-

mo nel male. Veggo che vuol portarsi l'idolatria per la Costituzione Spagnuola, fino a farci retrogradare nella nostra civilizzazione interna. Si pensa niente meno che di distruggere la nostra organizzazione giudiziaria, che è una delle migliori d'Europa, e ritornare alla necessità della doppia conforme, o della terza istanza, e s'istituiscono de' calcoli di probabilità che l'esperienza smentisce. Ma non è questo lo stesso che violare il nostro mandato? I nostri committenti ci hanno ordinato di adattare lo Statuto Spagnuolo alle leggi, agli usi, allo stato de' lumi, alle circostanze della nostra Patria, e non già di far piegare violentemente tutt'i nostri Codici innanzi allo Statuto. Si rispettino le basi di questo maestoso edifizio; si custodiscano tutte le franchigie individuali e politiche; si faccino sparire quelle leggi che sono incompatibili coi principî costituzionali, e con la libertà; ma si mantengano quelle, che lungi dall'offenderla, la consolidano. Tali io reputo in generale le leggi organiche giudiziarie. Perciò domando, che si stia alle medesime, o che si differisca la discussione.

Il signor Cassini — Giustissima l'osservazione del signor Angelini: giuste egualmente quelle de' signori Ricciardi, e Perugino, perchè le cause sieno esaminate pria analiticamente, e poi colla guida della sintesi: ma, Signori, non precipitiamo queste decisioni. Gravi sconci potrebbero avvenirne, e l'ordine stabilito nell'amministrazione attuale di giustizia non debb'essere nell'istante rovesciato e turbato con novelle istituzioni. Si aggiorni la discussione, ed intanto la Commissione potrà nella redazione di cotali articoli sul ramo giudiziario tener presente la legge organica in vigore, e fare in modo che non sia alterato senza positiva utilità l'ordine stabilito.

Il Parlamento approva il parere del signor Cassini, lasciando sospesa la discussione su gli articoli 263 a 307 inclusivi — Intanto la Commissione presenterà al Parlamento per l'approvazione gli articoli su de' quali è sospesa la discussione, modificati in modo, che sia ad essi adattabile la legge organica attuale in tutto ciò che può migliorare l'andamento della giustizia.

Essendo le quattro pomeridiane, il Presidente dichiara chiusa la sessione. L'adunanza si scioglie.

Pietro Ruggiero Presidente — Nazario Colaneri Segretario — Ferdinando de Luca Segretario.

TRENTASETTESIMA ADUNANZA

(3 dicembre 1820)

Il Parlamento si riunisce nella sala delle sue sedute ordinarie sotto la presidenza del signor Ruggiero. Sono presenti i Segretarii Colaneri, de Luca, Dragonetti, Poiejo: ed i Deputati signori Borrelli, Lauria, Saponara, Arcovito, Tafuri, Strano, Riolo, de Cesare, Begani, Macchiaroli, Morici, Poerio, Firrao, Donato, Sponsa, Perugino, de Piccolellis, Mazziotti, Vivacqua, Corbi, Coletti Decio, Melchiorre, Matera, Incarnati, Giordano, Pessolani, Losapio, Angelini, Netti, Coletti Michele, Giovane, Caracciolo, Comi, Sonni, Leplanc, Flamma, Buonsanto, Desiderio, Ricciardi, Nicolai, Cassini, Imbriani, Rondinelli, de Orazila, Mazzone, Brasile, Fantacone, Castagna, de Luca, Mercogliano, de Filippis, Pepe.

Si dà lettura del processo verbale della seduta del giorno due, e trovato esatto nella redazione, si approva.

Si fa la seconda lettura della mozione del signor Nicolai relativa allo stato pur troppo deplorabile delle prigioni. Il Parlamento, avendo trovata giusta la domanda dell'onorevole Deputato, ha deliberato che si domandi dal Ministro del carico esatta esposizione dello stato delle carceri, ed un progetto per migliorarne la condizione.

Si dà lettura di tre mozioni fatte dal signor Beroi.

Colla prima egli propone un decreto sulla carta bollata, che si trascrive.

Art. 1. Il Parlamento a contar dal primo gennaio 1821 non accorda sul ramo della carta bollata che soli ducati 300,000 approssimativi, incluse le spese, in vece di ducati 559,000 approssimativi, che, incluse le spese, rendea questo ramo delle rendite pubbliche.

Art. 2. Per effetto di quanto trovasi stabilito nel precedente articolo, a contar dal primo gennaio 1821, la carta bollata non avrà che due soli fogli intieri, l'uno piccolo di grana 3 al foglio, e l'altro grande di grana 6.

Art. 3. I Bolli dimensionali e gradnali sono aboliti; i mezzi fogli sono pure aboliti.

La seconda contiene altro progetto di decreto relativo al dazio fondiario concepito come siegue:

Art. 1. Il Parlamento Nazionale, a contar dal primo gennaio 1821, non accorda sul ramo della fondiaria sulle piccole proprietà della rendita di 20 ducati in sotto all'anno, che il dieci per cento, e su quelle di 6 ducati in sotto di rendita, che il 5 per cento.

Art. 2. L'ammontare di tale diminuzione vien detratta dal ramo della fondiaria.

Art. 3. Il Parlamento si riserba di far su questo ramo altre diminuzioni cessata l'urgenza della guerra, e discussi i progetti di

legge relativi alle diverse riforme da farsi nell' amministrazione pubblica.

Colla terza, presenta un altro progetto di decreto relativo al registro, del tenor seguente:

Art. 1. Il Parlamento Nazionale, a contar dal primo gennaio 1821, non accorda alcun dazio sul ramo del registro, la istituzione del quale è mantenuta come cautela delle parti, e non come rendita pubblica.

Art. 2. Ogni specie di multa in questo genere è abolita.

Art. 3. Per ogni carta da registrarsi non vi sarà che il pagamento di grana dieci.

Art. 4. Le carte per conciliazioni saran registrate gratis.

Art. 5. Le sentenze di qualunque genere esse siano, e da qualunque Giudice, Tribunali, o Corte emanino, non saranno soggette al registro; la loro data è sufficientemente garentita da quella che vi appone l' autorità giudiziaria.

Art. 6. Legge particolare determinerà i luoghi, ed i modi da stabilirsi nel Regno le diverse officine di registri per gli atti di uscieri, per gli atti notarii, e per gli atti privati che le parti dovessero registrare.

Il signor Dragonetti — È più tempo, che furono da me provocate uguali disposizioni, che ora si domandano dal signor Berni. Con pena si veggono attrassate le più importanti provvidenze, reclamate dal voto pubblico ed uniforme della nazione: e perciò domando, che il Parlamento se ne occupi a preferenza d' ogni altra cosa, e che ne dichiari l' urgenza.

Il signor de Cesare—Approvo quanto osserva il signor Dragonetti su la materia di cui è quistione, ed unisco le mie alle sue premure, onde sollecitamente si discutano gl' indicati progetti.

Il signor Natale — Se il Ministro delle Finanze non trasmette al Parlamento lo stato discusso generale, noi non possiamo in alcun modo occuparci di progetti presentati per diminuzione di pubblici pesi; poichè questi debbono regolarsi in corrispondenza degli esiti necessari dello Stato. Se questi non si conoscono, e non si fissano, non si potrà mai stabilire alcuna riduzione regolare delle pubbliche gravezze.

Il signor Berni—Un calcolo approssimativo può ben metterci in grado degli esiti dello Stato ne' diversi rami, a' quali appartengono, e perciò ben si può deliberare sulla quantità necessaria della rendita nazionale da mettersi a disposizione del Governo per le spese del venturo anno.

Il signor Mazziotti—Non si debbono le rendite modellare sulle spese, ma queste debbono regolarsi in proporzione di quelle. Si fissino le rendite in ragione delle pubbliche risorse, e nelle linee della giustizia, e poi si regolerando le spese sul quantitativo delle rendite.

Il signor Saponara domanda che si solleciti il Ministro delle Finanze per l' invio dello Stato discusso, poichè, senza aver questo sotto gli occhi, non si potranno fare le economie opportune su tali materie; e per conseguenza non potranno ridursi le pubbliche imposte.

Il Segretario de Luca fa conoscere, che si è più volte scritto ai Ministro, e che già se ne hanno i primi risultati; poichè sono pervenuti al Segretariato gli Stati discussi del Ministero degli affari ecclesiastici, e del Ministero degli affari esteri. Intanto si è ripetuto altro ufficio presso il detto Ministro all' oggetto con data di jeri.

Il Parlamento si pronuncia con uniformità di voti per discutere la indicata quistione in linea della maggiore possibile urgenza.

L' assenza del signor Galdi relatore della Commissione di esame e tutela della Costituzione per rapporto al progetto di modifica relativa al governo Provinciale e Municipale, dà luogo ai Deputati Colaneri, Cassini, e Natale, appoggiati dal Presidente, per domandare, che si aggiorni la discussione del titolo VI. per attendersi il detto signor Galdi, la di cui presenza potrebbe molto facilitare la discussione. I signori Castagna e Vivacqua dimandano all' opposto, che si prosiegua la discussione del detto titolo VI., e perchè tutti i Deputati conoscono già il progetto di modifiche fatto dalla Commissione, e perchè tutti sono persuasi, che questo travaglio è interessantissimo e d' urgenza, acciò possano i comuni procedere nel giorno 15 del corrente alla elezione de' loro amministratori.

Il Parlamento si dichiara per l' opinione de' secondi, ed il Presidente apre la discussione sul titolo VI. del *Governo interno delle Provincie e delle comuni*. Capitolo 1, della riunione de' Corpi Municipali art. 309.

Il signor Castagna — Questo articolo come sta redatto nel progetto presenta la dispiacevole idea della servitù, a cui si vogliono condannare i Comuni del Regno. Invece di offrire alle popolazioni libertà e giustizia, si offrono catene ed oppressioni. Perchè mai si vuole accordare agl' intendenti ed ai Sotto-Intendenti la prerogativa di presedere ai corpi Municipali? Sono eglino coloro che l' hanno finora tenuti in ceppi, e che sono giustamente dai popoli odiati ed abborriti. Opino che si riformi l' articolo in questa parte.

Il signor Mazziotti ripete ciò che l' onorevole preopinante ha detto, e fa inoltre osservare, che se il Parlamento non riforma l' articolo in questione, noi ci esporremo alla pubblica indignazione; e lungi di essere i protettori della libertà de' popoli, ne diverremo i carnefici; poichè gl' Intendenti e Sotto-Intendenti incaricati della così detta Polizia, non

sarebbero che gli oppressori, e i despoti delle popolazioni.

Il signor Rondinelli — La Commessione ha sicuramente equivocato nell' adattare ai Capo Politico il titolo d' Intendente; mentre non sono quelli che i Sindaci; a noi l' abbiamo chiaramente spiegato allorchè ci occupammo dell' art. 75 del progetto di modifica, 81 della Costituzione.

Il signor de Luca Ferdinando—Signori. La Costituzione adottata da noi dà la *presidenza* degli aggiuntamenti al Capo Politico, dove n' esiste uno; a dove no, all' alcade. Or questa disposizione è poco plausibile, poichè il Capo Politico nelle capitali delle provincie è anche Presidente della Deputazione provinciale, la quale avendo un rango superiore, ed una giurisdizione sopra tutti gli aggiuntamenti, egli è irregolare che un funzionario pubblico sia Presidente nello stesso tempo di una corporazione superiore, e di una subalterna. Egli è anche irregolare che l' alcade possa esser Presidente dell' aggiuntamento; imperciocchè le principali funzioni dell' alcade sono piuttosto giudiziarie, che amministrative, e queste due funzioni non debbono esser cumulate insieme; sì perchè manca il tempo per poterle esercitare bene tutte due, quanto ancora che i principi, su' quali debbono esser basate tali funzioni, sono di un genere diverso. L' esperienza spesso ha fatto vedere che un buon giudice di tribunale non è un buon amministratore, e si dee stimare imprudente a pericoloso il riunire più funzioni in uno stesso individuo, e soprattutto la economica e la giudiziaria, poichè questa riunione non rare volte produce la prepotenza. La Commissione ha creduto migliorare l' articolo della Costituzione; ma io credo che non ci sia riuscito. Non avendo conto de' nuovi nomi di Sotto-Intendente, e di 1.° e 2.° Eletto, che si trovano introdotti in questo articolo modificato, nomi che a parer mio debbono svanire, giacchè nella Costituzione mancano gli equivalenti; non avendo di ciò conto, dicea, la Commissione ha ritenuta la disposizione che gli aggiuntamenti debbano esser preseduti nelle capitali delle provincie dagl' Intendenti considerati come Capi Politici, ed in mancanza degl' Intendenti, ha chiamato i Sindaci a presedere gli aggiuntamenti. Riguardo alla presidenza degl' Intendenti mi rimetto a ciocchè ho detto qui sopra: riguardo poi a' Sindaci debbo dire ch' egli è ben strano che il Sindaco possa esser Presidente dell' aggiuntamento; imperciocchè gli aggiuntamenti esercitando in certo modo le parti di potere legislativo de' Comuni, ed i Sindaci quelle di potere esecutivo; e poichè per principio generale il potere esecutivo non dee prender parte nelle funzioni legislative; ne segue che nè anche il Sindaco possa esser Presidente dell' aggiuntamento. Tutto al più i Sindaci potrebbero intervenire negli aggiuntamenti per far delle proposizioni; giacchè come persone incaricate della esecuzione, possono somministrare dati e notizie, ch' esigono de' regolamenti, o delle disposizioni generali. D' altronde sono ben noti gli sconcerti dovuti alla facoltà di presedere a' decurionati data a' Sindaci dalla legge de' 12 dicembre 1816. Sembra dunque che il Presidente degli aggiuntamenti o decurionati debba esser nominato tra gli stessi decurioni dal decurionato medesimo, e ciò è conforme a tutt' i principi di un governo Costituzionale. Ciò posto, per adattare il meglio possibile alle nostre circostanze l' art. 309 della Costituzione col minimo dei cambiamenti, è uopo riflettere; che in detto articolo non si parla che di Alcadi, Sindaco, Reggitori, e di Capo Politico, che abbiamo veduto di non dover essere il Presidente degli aggiuntamenti. Or gli alcadi non possono far parte di detto articolo, giacchè sarebbe sconcio, che gli agenti del potere giudiziario debbano far parte di un corpo amministrativo. Neppure possono farvi parte il primo e secondo Eletto, che non corrispondono ad alcuna delle autorità enunciate dall' articolo suddetto: debbono dunque farci parte i Reggitori, ossia decurioni, ed i Sindaci. Ma quanti saranno questi Sindaci? L' art. 315 della Costituzione ne limita il numero a due, e ciò l' avrà fatto per due ragioni: cioè per far uno sostituto di un altro, nel caso che questo mancasse; o per le circostanze di una grande popolazione, nella quale un sol Sindaco non bastava. Avendo riguardo a tutte queste cose, l' art. 309 della Costituzione potrebbe con una leggierissima modificazione esser a noi adattato, redigendolo nel seguente modo. « Pel » governo interno de' Comuni vi saranno dei » Sindaci, e de' Decurionati. Il Sindaco potrà » esser uno o più, da fissarsi con una legge a » tenore della popolazione, e ciascheduno avrà » un supplente, che lo sostituirà in caso di » sua mancanza. I decurionati saranno com» posti di decurioni, e ne sarà Presidente uno » di essi nominato a maggioranza assoluta da» gli altri. Il Presidente e Vice-Presidente sa» ranno rinnovati dopo il primo semestre, e » potranno esser rieletti. Il Sindaco col decu» rionato formano il corpo municipale di ogni » comune ».

I signori Riolo, Giordano, Pulejo appoggiano la proposizione del preopinante.

Il signor Dragonetti — Uopo è fare una distinzione. Evvi un Consiglio municipale chiamato presso noi decurionato. Evvi poi il Sindaco, il 1° e il 2° Eletto, e due decurioni, che uniti ai primi tre formano positivamente quel corpo, che nelle Spagne si chiama aggiuntamento; e perciò conviene non confondere in un sol corpo due corporazioni distinte; una

incaricata dell' amministrazione per la parte esecutiva, o l'altra per la parte consultiva, e deliberativa ancora.

Il signor Pepe — Sottraete i comuni dal giogo degl' Intendenti, e voi avrete assicurata la pubblica felicità. Emancipate le popolazioni dei Regno dall' arbitrario potere de' Capi Politici delle Provincie, e vedrete la Nazione ben presto adulta, e capace di grandi azioni.

Il signor Imbriani — L'opinione del signor Dragonetti la trovo non approvabile, poichè non comprendo, nè si può certamente comprendere la ragione che determina il preopinante a stabilire in un comune due corpi municipali, e siano due consigli per l'amministrazione de' medesimi.

Il signor Incarnati — Nell' art. 309 veggo aggiunte talune parole, che non sono nel testo Spagnuolo. Quale sia la mia opinione sugl' Intendenti, e Sotto-Intendenti, è bastantemente nota al Parlamento per la mia memoria sulla riforma finanziera data alle stampe. Non ho ora alcun motivo di recederne, anzi ho tutte le ragioni per insistervi. Siano dunque cassate e soppresse le inutili, anzi nocive parole d' Intendente e Sotto-Intendente.

Passo alla presidenza affidata col citato articolo al Sindaco ne' Decurionati. Il signor Deputato de Luca la riprova, perchè si confonderebbe nella stessa persona l'attribuzione dispositiva, ed esecutiva. Altri onorevoli Deputati opinano, perchè al Sindaco sia conservata la presidenza. Io volendo conciliare le due opinioni propongo, che il Sindaco presieda, ma senza voto; e così si avrà la separazione desiderata tra autorità dispositiva, ed autorità esecutiva: così si avrà la presidenza nella prima autorità del comune, e le proposizioni da farsi da colui che governa.

Non convengo sulla soppressione degli eletti, perchè non sono effettivamente supplenti del Sindaco, come opina l'onorevole Deputato de Luca. Il primo eletto ha le sue particolari attribuzioni, che non possono confondersi con quelle del Sindaco.

Divido il mio parere finalmente coll' onorevole Deputato Imbriani, perchè nulla s'innovi sopra l'unico consiglio municipale. Non trovo utile quanto il collega signor Dragonetti propone di formarsi, cioè oltre il decurionato, un consiglio più ristretto, di eletti e decurioni consiglieri. Sarebbe pericoloso questo secondo consiglio, e darebbe continui elementi di quistioni tra l'uno, e l'altro consiglio, perchè non vi sarebbe barriera visibile tra le attribuzioni rispettive.

Il Parlamento composto dall' intero popolo esigerà i suoi rappresentanti ed amministratori, e quindi i rappresentanti ed amministratori governeranno.

Il signor Saponara — Trovo regolare la ritualità e l'istituzione de' Parlamenti per l'elezione di coloro che debbono amministrare, o governare i Comuni. Quando costoro sono stati eletti, formano essi l'aggiuntamento, e deve intervenire l'alcade, ossia il giudice municipale, per impedire che qualunque disturbo ed inquietudine potesse avvenirvi, come si praticava nei scorsi tempi, quando il governatore locale interveniva ne' Parlamenti per questo solo oggetto.

Il signor Arcovito — Non c'impegniamo a cambiare i vocaboli attualmente noti; surrogando i nostri nomi conosciuti a quelli della Costituzione, e serbando l'articolo testuale dello Statuto, si uniranno tutte le opinioni. Premettasi che i sindaci, gli eletti, e i decurioni non saranno più per l'avvenire di regia nomina, ma di nomina del popolo. Ciò posto cesserà quel ribrezzo che sorge da' nomi come oggi si trovano. Dunque serbandosi il testo, e ritenendosi i nostri nomi, si potrà redigere l'articolo nel modo seguente.

» Pel governo interno de' comuni vi saranno de' corpi municipali composti dal sindaco, eletti e decurioni. Queste riunioni saranno presedute dal sindaco, ed in mancanza di costui dal 1.° o 2.° eletto del comune ».

Il signor Morici — Conservare que' nomi, che rammentano tutte le triste e deplorabili conseguenze del potere arbitrario; che rinnovano tutte le dispiacevoli impressioni della servitù e dell' oppressione, sarebbe lo stesso che agire in controsenso d'una saggia politica. Si cambiano gli ordinamenti amministrativi non adattabili al sistema liberale e costituzionale; ma si cambiano con essi ancora i nomi, mentre il popolo non è capace di fare astrazioni, e vede ne' nomi l'istessa schiavitù ed oppressione che ne' passati tempi tali nomi accompagnavano.

Per rapporto poi al Capo Politico fa d'uopo distinguere quello della provincia, che è nominato dal potere esecutivo, da quello dei comuni, che vien nominato dal popolo; ed è questo che, a' termini della Costituzione, debbe presedere agli aggiuntamenti. Si conservi il testo della Costituzione, e si cambino solamente i nomi; è questa la mia opinione.

Il signor Angelini — Le opinioni discordi del signor Imbriani e del signor Dragonetti han forse origine dall' epigrafe del capitolo, che dice, *della riunione de' corpi*, e non già come dovrebbe dire *del corpo municipale*.

Fa d'uopo osservare che il primo eletto, ed il secondo ancora non esercitano alcun potere amministrativo, come forse crede il signor Dragonetti; ma l'amministrazione è tutta affidata al decurionato; poichè i detti due funzionari non hanno altro incarico, cioè il primo della polizia urbana, e rurale: ed il secondo supplisce il sindaco quando questo manca.

Ma chi presederà al decurionato o al corpo municipale? il sindaco; ma questo, dice il signor de Luca, avrà preponderanza sul decurionato. Questo timore svanisce quando al sindaco Presidente non si accorda il dritto di votare, ma solamente quello di presedere, per dare gli opportuni schiarimenti.

Mi sorprende poi di veder soppresso il nome d'un funzionario indicato dallo Statuto, cioè l'alcade. Ma si darà a' comuni il dritto d'eliggere il proprio municipale giudice, a cui l'alcade corrisponde? Se si toglie loro questo diritto, saranno essi spogliati della più interessante facoltà. La Costituzione l'ha prescritto, e noi non possiamo, nè dobbiamo alterarla, togliendo ai comuni il diritto di eliggere un giudice locale. Abbia questi, o la facoltà di conciliatore, o pur quella di giudice di pace, o gli si vuol dare pure il correzionale; basta che vi sia un giudice locale di libera scelta del popolo, e noi ci concilieremo la stima della nazione, senza alterare lo Statuto. È questo un dritto, che non si può togliere alle popolazioni: e lo stesso governo decennale ne fu convinto; poichè sulle prime volle che i giudici di pace dovessero scegliersi sulle terne che presentavano i decurionati.

Il signor Galdi — Non mai si è avuta l'intenzione di togliere alle popolazioni dei comuni il dritto di scegliersi il proprio giudice locale; ma sarebbe non solo una stranezza, ma una cosa tutta impolitica, se nell'amministrazione municipale prendesse parte un funzionario giudiziario. A quali conseguenze porterebbe cotale assurdo politico?

I titoli poi di sindaco, di eletto, e di decurione debbono conservarsi, perchè noti a tutti, per essersi usati fin da' più remoti tempi.

Il signor Castagna — Si cambino i nomi per le ragioni addotte dal Deputato Morice: ma si conservi quello di sindaco che significa procuratore, ed è tale per il suo incarico. A quello di primo eletto si sostituisca il nome di Edile, perchè bene indica questo nome le sue attribuzioni. Si sopprima la carica di secondo eletto, la quale è superflua, e senza oggetto; ed in caso che il sindaco mancasse, vengbi questo sostituito dal più anziano de' decurioni. Finalmente l'alcade si chiami giudice municipale, e sia eletto dal popolo.

Il signor Falcone — Il secondo eletto è pur necessario per supplire il sindaco; nè può il più anziano decurione rimpiazzarlo, come dice il preopinante; poichè sarebbe assurda cosa e pericolosa, che colui il quale come decurione deve esaminare i conti del sindaco, possa nel tempo stesso esercitare le di costui funzioni. Egli sarebbe in tal caso giudice, e parte.

Il Deputato Poerio è alla tribuna—Signori, egli dice, perchè disputar tanto sulle parole, quando siamo di accordo sulle cose?

Si conviene che l'alcade è un agente municipale eletto dalla popolazione, il quale esercita una specie di giurisdizione, come apparisce chiaramente dal numero secondo dell'art. 321; si conviene che in un comune possa esservene più di uno.

Non si mette in dubbio che i reggitori corrispondano agli antichi nostri reggimentari, ed agli attuali decurioni.

Non si niega in fine che il sindaco procuratore, e i sindaci sieno l'equivalente dei nostro sindaco, e de' nostri eletti.

Vogliamo tutti il sistema municipale, e lo vogliamo sulle basi dello Statuto Spagnuolo, che sono buone, e per lo più inalterabili.

Frattanto da due ore stiamo discutendo. Adottiamo le idee organiche di detti uffizi, e qualunque nome, il quale renda queste idee, purchè sia Italiano non Arabo, si lasci correre.

Il signor Mazziotti — Veggo con pena che nell'art. 309, redatto e modificato dalla Commissione, siasi omesso l'alcade, o sia il giudice locale. Si stia allo Statuto, e non sia giammai alterato.

Molti Deputati fanno osservare, che di questo funzionario se ne parlerà nell'art. 282.

Il signor Mazziotti—Son fermo nel mio proponimento, ed insisto perchè sia in questo articolo nominato pure l'alcade, o sia il giudice locale, o municipale.

Il signor Borrelli—Cessino pure le dispute. Coll'articolo in discussione si parla del governo interno de' comuni: si comprende nel governo interno tanto quello che ha rapporto all'amministrativo, quanto quello che al giudiziario municipale si appartiene; e perciò non vi allarmi il vedere, che nella Costituzione si dica, che il giudice, ossia l'alcade, fa parte del governo interno; poichè con altri articoli poi s'indicano le attribuzioni de' diversi funzionari, che sono nominati nell'articolo 309; ed in fatti, osservato appena l'articolo 282, si vedrà quali siano le attribuzioni dell'alcade, o sia giudice municipale; opino perciò, che l'articolo della Costituzione debba conservarsi come sta nel testo.

Molti onorevoli Deputati osservano, che conservandosi l'articolo come trovasi nel testo, l'alcade, ossia il giudice presederebbe poi al corpo municipale in mancanza del sindaco; e questo si è fatto da molti osservare come cosa assurda e perniciosa.

Si chiude la discussione ad istanza di alcuni Deputati, e si sottopone ai voti la proposizione seguente.

Il giudice municipale potrà presedere al corpo municipale giusta il testo della Costituzione, o pur no?

Raccolti i voti nominali, la maggioranza di 34 voti contro 19 si dichiara per il sì, o sia perchè l'articolo testuale dello Statuto resti

pienamente in vigore, redatto però nel seguente modo.

» Per lo governo interno dei comuni vi saranno de' corpi municipali composti dal sindaco; dal giudice o giudici municipali; da due o più eletti, e dai decurioni. Questi corpi saranno preseduti dal sindaco, ed in sua mancanza dal giudice municipale, e dal primo nominato fra questi, se ve ne fossero due, e più. Colui che presederà a tali corpi non avrà mai voto ».

Il signor Pulejo — Trovo contraddizione in questo articolo. Coll'ultimo periodo si dice, che un comune che abbia 1000 anime debbe avere una municipalità, ossia si prescrive necessariamente il numero di 1000 anime per avere una municipalità, nel mentre che col primo periodo si dice, che ogni comune avrà una municipalità, senza indicare il numero delle anime, le quali potrebbero essere al disotto di 1000. Opino che il secondo periodo sia cancellato.

Il signor Angelini—Ma perchè non si vuole stare al testo della Costituzione? Questa si esprime con chiarezza, poichè dice *presso le popolazioni che non l'abbiano, e presso quelle cui convenga*: vale a dire, si lascia la latitudine alle Deputazioni provinciali di stabilire delle municipalità dove credono convenire, nel mentre che prescrive poi, che quelle di 1000 anime debbano averla necessariamente.

Si stia al testo.

Il signor Pulejo—Sarà questo articolo adattabile pe' comuni di quà del Faro, ma non già per le piccole popolazioni al di là del Faro, dove appena possono trovarsi i soli curati che sanno scrivere. Fa d'uopo osservare che nel fissarsi una municipalità per quei comuni che abbiano 1000 anime, dovrebbe aggiungersi; *qualora abbiano il personale, per fornire il numero necessario per tutti i funzionari, ed i mezzi d'esistenza.*

Il signor Fantacone — Il testo prevede tutte, poichè dicendo *presso quelle a cui convenga*, intende parlare della convenienza personale, e non già locale.

Il signor Castagna—Le Deputazioni provinciali hanno l'incarico di accordare le municipalità alle piccole popolazioni, onde non c'imbarazzjamo di quest'oggetto.

Il signor de Cesare — Le Deputazioni provinciali non possono agire contro le prescrizioni Costituzionali; e perciò fa d'uopo fissare ora queste punto. Intanto appoggio pienamente la mozione del signor Pulejo.

Il relatore signor Galdi — La Commissione ha opinato che si stabilisca la municipalità presso tutti i comuni che non l'abbiano, a sol'oggetto di soddisfare i voti di tante piccole popolazioni del regno, già manifestati al Parlamento; e per andare incontro ai desideri di molte altre, che giustamente vogliono un'amministrazione propria ed indipendente.

Il Deputato Poerio — Signori, questo articolo non merita di essere modificato: l'idea del legislatore è chiarissima, è giustissima. Rispetta ogni comune esistente, qualunque sia il numero de' suoi componenti: permette la creazione di comuni nuovi, se il bisogno delle popolazioni lo consiglia; ma non permette che vi sia una popolazione di 1000 anime, senza essere eretta in comunità, vale a dire, senza che abbia in se un governo interno, ed un corpo municipale. Cosa si oppone a questa saggia disposizione?

Lo stato di rozzezza di molti villaggi non permette che si organizzino in tal modo: ma si risponde, che lo Statuto col detto articolo si propone per l'appunto d'incivilire le popolazioni, e di non perpetuare la loro rozzezza.

Si chiude la discussione. Si passa ai voti; e resta colla maggioranza Costituzionale approvato l'art. 310 redatto nel seguente mode.

» Si stabilirà un corpo municipale presso i comuni che non l'abbiano, ed ai quali possa convenire. Ogni comune che ha 1000 anime in se stesso, o nell'estensione del suo territorio, deve avere una municipalità ».

L'art. 311 vien approvato come è redatto.

L'art. 312 è approvato coll'addizione di *giudice, o giudici municipali.*

L'art. 313 dà luogo alle seguenti osservazioni.

Il signor Dragonetti—Il farsi l'elezioni municipali nel mese di dicembre, come è scritto nella Costituzione, potrà convenire ai Spagnuoli, ma non potrà giammai adottarsi presso di noi. Conoscendo gli usi, ed i bisogni dei miei concittadini degli Abbruzzi, debbo assicurarvi, che fissare l'elezione suddetta nel mese di dicembre, sarebbe lo stesso che privare del dritto dell'elezione molti, anzi Immenso numero di questi abitanti, costretti in tale epoca dell'anno, ed abituati ad emigrare dalle rispettive patrie, e portarsi o nello Stato Romano, o nella Puglia; i primi a coltivare l'agro Romano, i secondi a condurre numerose greggi ai pascoli della Daunia. Opino perchè si stabilisca il mese di settembre per tali elezioni.

Il signor Mazziotti — Son dispiaciuto in vedere, che si vuole alterare lo Statuto ancora nel mese destinate per le elezioni municipali. Non deve alterarsi lo Statuto per pochi Abruzzesi che vogliono espatriare, e che ciò fanno per un'abitudine contratta da più e più anni. Opino perchè si stia alla Costituzione; anche perchè altrimenti facendosi, s'incorrerebbe nello sconcio, che i comuni del Regno non potrebbero fare le di loro elezioni per l'anno prossimo, e gli attuali amministratori si perpetuerebbero infino al venturo settembre.

Il Deputato Dragonetti soggiunge, che non

è certamente una irregolare e perniciosa abitudine, ma è la posizione, ed il bisogno positivo di quei popoli, che li obbliga a ciò fare: e che non è esclusiva da' soli Abruzzesi, ma che costantemente si osserva presso tutte le Provincie montuose.

Il Deputato Pulejo — È mia opinione che gli stessi compromessari, i quali deggiono nominare gli elettori parrocchiali, nominassero gl' indicati funzionari municipali, per non raddoppiarsi le stesse operazioni dal popolo, come le giunte elettorali di Provincia eleggono nel primo giorno i Deputati al Parlamento Nazionale, e nel secondo quei della Provincia.

Il Deputato Poerio, aderendo alla mozione del signor Dragonetti, e rispondendo al dubbio del signor Mazziotti, ha detto: Signori, si abbia per lo Statuto Spagnuolo un rispetto religioso, ma non superstizioso: si conosce che nel mese di dicembre le assemblee primarie per l' elezioni municipali in molte Provincie del Regno saranno poco numerose, io altre deserte. Perchè non destinare a questa scelta importante un altro mese? Quale difficoltà ragionevole vi si può incontrare?

Il Parlamento adotta pienamente la proposizione del signor Dragonetti, e resta fissato il mese di settembre, in vece di dicembre: ed adotta pure la proposizione del signor Poerio per la formazione di una legge transitoria, con cui per la sola elezione di questo anno resta stabilito che si faccia nel mese di dicembre.

I segretari sono incaricati della redazione della indicata legge transitoria, e del pronto invio al governo, perchè possa commetterne l' esecuzione.

L' art. 314 è approvato coll' addizione di *giudice, o giudici municipali* dove va posto.

L' art. 315 approvato coll' addizione, come sopra *del giudice, o giudici municipali*.

L' art. 316 è approvato, dopo essersi rigettata la mozione del signor Pessolani per la immediata rielezione, o conferma del solo giudice municipale, poggiata sulla ragione, che ne' piccioli paesi non si trovano soggetti in numero tale, e capaci a far da giudici.

L' art. 317 approvato coll' addizione del *giudice municipale*.

L' art. 318 approvato colla stessa addizione del *giudice municipale*, e con cancellarsi l' ultima indicazione relativamente alle milizie nazionali.

L' art. 319 approvato.

L' art. 320 è approvato colle emende, cioè, di sostituirsi a *segretario*, *cancelliere archivario*, e più, *che possa esser questi rieletto in ogni anno*.

[1] Qui finisce il Diario pubblicato d' ordine del Parlamento.

L' articolo 321 è approvato colle seguenti emende.

§. 1. Deve dire la *polizia di salubrità*.

§. 3. Deve essere redatto come segue « l' amministrazione e l' impiego delle rendite provenienti da' fondi patrimoniali, e da tasse civiche de' rispettivi comuni ».

§. 2. Il signor Netti fa osservare, che coll' approvazione di detto paragrafo si ritorna all' antico sistema della imposte dirette, ed alla percezione e ripartizione delle medesime. Il Parlamento l' approva come trovasi redatto.

§. 5. È approvato con cancellare il verso, *vigilare sulla condotta de' maestri, e maestre*, e sostituirvi, *prender cura delle scuole elementari*.

§. 6. Il signor Galdi fa osservare, che si è creduto utile togliere dal testo la indicazione di casa de' *projetti*, poichè è ben deplorabile lo stato degl' infelici bambini, che si abbandonano non alle cure di madri adottive, ma alla rapacità degl' ingordi amministratori; alla miseria; alla nudità; al sudiciume, e ad una certa morte. È ormai dimostrato, che di cento bambini che in queste case sono gittati, appena 10 sopravvivono all' età infantile. Giova più che si distribuiscano alle nudrici particolari, perchè queste, meno divagate, s' interessano alla sorte de' figli adottivi, e n' è più sicura la nutrizione; quindi l' esistenza di cotali esseri disgraziati è assai meno precaria.

Il paragrafo è approvato coll' emenda seguente:

» Aver cura particolare degli ospedali, esposti, ospizi, stabilimenti di beneficenza, e di ogni altro di tal sorta, in conformità ec. ec.

L' art. 322 è approvato.

Resta sospesa la discussione sull' art. 323, per riattivarsi nella prossima tornata del Parlamento.

L' adunanza per disposizione ed annuncio del Presidente si scioglie alle 4 pomeridiane.

Cav. Ruggiero Presidente — Colaneri Nazzario Segretario — De Luca Ferdinando Segretario [1].

TRENTOTTESIMA ADUNANZA [2]

(4 dicembre 1820).

Il Parlamento si riunisce sotto la presidenza del Signor Ruggiero; presenti i Segretari Colaneri, De Luca, Dragonetti e Paleio.

In quest' adunanza il Parlamento ha stabilito di non perdere mai di mira gli oggetti qui sotto segnati nel corrente periodo delle sue tornate.

[2] Estratto dagli Atti del Parlamento del 1820 pubblicati nel 1848 e dal Giornale Officiale del 1820.

1. Amministrazione comunale, e provinciale.

2. Amministrazione finanziera. Esame dei stati discussi del 1821.

3. Esame delle leggi organiche della Guerra, a Marina.

4. Amministrazione giudiziaria.

Il Parlamento si è riunito in questa tornata in comitato segreto, e per quanto dicevasi, per riceverne delle comunicazioni importanti del Ministro degli Affari Esteri intorno alla mediazione della Francia nelle quistioni politiche fra Napoli, e la Santa Alleanza; a quale oggetto amiamo qui esporre ciocchè ci costa, come un fatto di cui non può dubitarsi, di tutto ciò che risguarda la detta pretesa mediazione, della quale tanto si è parlato. Noi riproduciamo il fatto qui com'è avvenuto.

» Di buon mattino il Ministro degli Affari Esteri signor Principe di Campochiaro si presentò al Parlamento in comitato segreto ed era vestito con abiti comuni (da paesano). Lesse una lettera particolare venutagli da Parigi, nella quale dicevasi che il signor D. Pietro de Angelis nostro concittadino, allora residente in Parigi, aveva inteso il signor Pasquier Ministro francese che diceva » non essere difficile che il Re de' Francesi richiesto » per una mediazione l'avrebbe accettata onde » pacificare il Regno, e liberarlo da una invasione straniera ». Richiesto il Ministro Campochiaro se questa comunicazione fosse fatta al Parlamento da parte del Governo, rispose di no; a quale oggetto egli non si era presentato da Ministro, ma da semplice Duca di Campochiaro. Ritiratosi, questi fu osservato; che se il Parlamento si fosse lasciato imporre da una comunicazione non diplomatica ma particolare, avrebbe potuto essere tirato in una rete; poichè se il Parlamento avesse presa l'iniziativa di domandare la mediazione della Francia avrebbe fatto due mali; sulle prime si avrebbe arrogato un dritto che costituzionalmente apparteneva al Potere Esecutivo, lo che avrebbe potuto accreditare presso il governo francese la voce sparsasi dall'Austria che il Re era come prigioniero del Parlamento: in secondo luogo avrebbe potuto sottoporre la Nazione napoletana e la Costituzione a una decisione del Governo francese probabilmente fatale al Governo costituzionale delle Due Sicilie. Poichè suppongasi che il Parlamento Napolitano avesse esso il primo dato il passo irregolare ed imprudente di chiamare la Francia come mediatrice fra la Nazione Napolitana, e la Santa Alleanza stretta allora da forti vincoli; e suppongasi pure che dopo questa domanda irragionevole la Francia, assumendo la qualità di mediatrice, avesse deciso che prima di tutto ogni cosa tornasse nello stato prima di luglio 1820, dopo di che essa avrebbe interceduta per qualche condizione governativa più libera, cosa avrebbe dovuto fare allora il Parlamento? Esso non poteva distraggere la Costituzione giurata, perchè non era ciò ne' suoi poteri; neppure poteva, usurpando un dritto al Potere Esecutivo, sottomettere la Nazione ad un'evento, la cui probabilità era tutta contraria all'ordine politico allora esistente. Laonde con molta saviezza fu all'unanimità risoluto che il Parlamento avrebbe ringraziato il Duca di Campochiaro delle premure ch'egli mostrava a pro della Nazione; dicendogli che i trattati diplomatici appartenevano al Potere Esecutivo: chè se la saviezza del Governo del Re avesse creduto utile il cominciare delle trattative per una mediazione favorevole dalla parte della Francia, l'avesse fatta pure, e con tutta la libertà, e con tutta la prudenza degna di un Governo libero, e legale: avesse fatto conoscere al Parlamento il risultato delle sue operazioni, in conformità della Costituzione giurata; poichè il Parlamento, in vista delle comunicazioni che gli sarebbero stato fatte dal Governo, avrebbe preso le sue determinazioni in conformità de' suoi poteri, e degl'interessi della Nazione ch'essa rappresentava.

Questa saggia risoluzione che meritò allora tante lodi, e che procacciò al Parlamento il titolo di *saggio*, fu poi snaturata dopo gli avvenimenti infelici di questo Regno; e continuano ancora i rimproveri contro il Parlamento del 1820 di aver ricusata la mediazione della Francia ».

Pietro Antonio Ruggiero Presidente — Colaneri e de Luca Segretarii.

TRENTANOVESIMA ADUNANZA

(6 dicembre 1820)

Nella sala delle sue sedute ordinaria, il Parlamento si riunisce presieduto dal signor Ruggiero, presenti i Segretari Colaneri, de Luca, Dragonetti e Puleio.

In quest'adunanza è stata fatta dal Ministro dagli Affari Esteri la proposizione a nome del Re, che la Francia sarebbe stata la mediatrice tra noi, e le altre Potenze di Europa, a condizione di un cangiamento di Costituzione: il Parlamento dopo varie discussioni sull'oggetto ha risposto al Re col seguente indirizzo,

Signore

La sollecitudine, che V. M. prende per la salvezza del Regno è ben conveniente ad un monarca, il quale ama il suo popolo, e n'è idolatro. Il primo effetto della espressione dei di lei sentimenti, non può, che esser quello della gratitudine più rispettosa, e più viva.

Noi non saremo mai stanchi di tributargliela.

Osserviamo pur troppo le difficoltà, che si oppongono alla conservazione della pace; a non ci dissimuliamo i disegni de' nostri nemici; ma secondo i sacri principi, che V. M. ci ricorda, noi preferiamo il partito di essere vittima, a quello di comprarcela colla viltà, e col delitto.

Sire

Gli avvenimenti, che tra noi ebbero luogo son conosciuti in Europa, e lo saranno per sempre. I popoli delle due Sicilie anderanno persuasi di poter trovare la felicità nella costituzione di Spagna. La M. V. ne andò persuasa essa stessa, e perciò congiunse il suo voto al voto di tutti; Surse quindi il nostro patto sociale: i nostri cuori lo strinsero: le nostre bocche lo espressero: la religione medesima lo benedisse. Da quell' istante in poi, la nostra legge politica fu meno un trattato fra gli uomini, che un deposito collocato nelle mani di Dio.

Tutt' i cittadini del regno lo hanno avuto per tale, e non han quindi dubitato che fosse intangibile. Regolando i nostri poteri, eglino ci hanno inculcato di rispettar le fondamenta dello statuto di Spagna. Che se ci hanno insieme permesso di renderlo conciliabile colle circostanze del regno, non han fatto, se non confermarci quella facoltà istessa, ch'è nel decreto del 6 luglio 1820; e che la M. V. spontaneamente ci avea accordato.

Noi ci unimmo nella sala delle nostre adunanze. La prima delle nostre funzioni fu quella di presentare i nostri poteri. La seconda fu di ratificare innanzi la terra, ed il Cielo, che avremmo serbata rigorosamente la Costituzione di Spagna: che l' avremmo solamente adattata ai bisogni nazionali: che il desiderio del popolo, le determinazioni di V. M., ed il giuramento comune sarebbero stati in sicuro.

Ciascuna delle nostre discussioni ha riconosciuto per regola il nostro patto sociale: ciascun giudizio, che ha ella apportato sul merito de' nostri decreti n'è stato un nuovo ricordo.

Una fama intanto si è sparsa per l'estensione del Regno. Si è minacciato, che alcun potente della Terra voglia decretare una modificazione del nostro statuto. Si è avuta pena di credere, che egli si stimi nel caso di dettar leggi al più antico Monarca di tutta l'Europa, e ad un popolo degno di averlo per capo. Ma il solo sospetto di una ingiustizia sì nuova, e sì poco aspettata ha fatto fremere i cuori di tutt'i cittadini, e ne ha messo in tumulto le menti. Da per tutto essi giurano delle alleanze difensive; e le provincie più esposte alla incursione de' nemici, sentono meno l' orrore di subirne il contrasto. Delle deputazioni son giunte nella capitale. Esse ci han chiesto la grazia o di tener lontano ogni macchia dalla dignità regia, e dall' onor nazionale, o di sottrarsi colla morte alla propria vergogna.

Qual potrebb'essere, o Sire, la nostra opinione in tale circostanza? Premurare un altro Sovrano a farsi mediatore di pace; sarebbe egli mai un acconsentire a transigere sulla costituzione di Spagna? Sire! Essa è segnata indelebilmente ne' nostri poteri, nei nostri giuramenti, nelle nostre coscienze, nella religione di V. M. e nella volontà generale dei popoli, che rappresentiamo. Evvi altra cosa, che alcun de' dominatori del mondo possa bramare da noi, all'infuori di un cangiamento della nostra legge politica? Ne attenderemo o Sire con ansia le manifestazioni, e delibereremo secondo la norma, che la di lei gloria, la felicità nazionale e la costituzione di Spagna sapran suggerirci.

Nell' appigliarci ad un partito così indispensabile, non sapremmo occultarcene la conseguenza, ed i pericoli. Ci siam anzi studiati di presentarne il quadro più nero alla immaginazione infiammata de' cittadini. Non ci stanchiamo di dipingere campagne desolate, tuguri fumanti, ed accumulati in cataste i moribondi, e gli uccisi. Ma più, o Sire, s' ingrandisce l'effetto di una grande ingiustizia, più s'inferocisce la brama di allontanarla.

La pruova di questi sentimenti non è forse lontana; sarà forse vero ciò che il sublime carattere dell' imperatore d' Austria ci fa stimare impossibile? Sarà vero, che numerose armate sian forse pronte ad inondare questa terra innocente? Pugnerà per esso la disciplina servile, l' oppressione, ed il numero. Pugnerà per noi il dritto delle genti, la opinione de' popoli, la giustizia della nostra causa, la libertà Nazionale, la veneranda canizie di V. M., l'ombra di Errico IV., e di S. Luigi.

Non osiam prevedere qual possa essere lo effetto di questa pugna inaudita. Ma siam sicuri, che il sangue di un popolo libero non può, che rendere universale il fenomeno che ora spaventa in un punto del cielo d' Italia.

Voglia Iddio per lunghi anni conservare la M. V. La di lei saviezza, ed il di lei attaccamento al suo popolo, saran forse bastanti a conservarci la pace. Ma tutta l' ingiustizia degli uomini non farà ch' Ella, o il Parlamento delle due Sicilie rinunci alla gloria [1].

[1] Paragonando le due comunicazioni fatte dal Ministro degli Affari Esteri nella tornata del giorno 4, ed in questa del 6, che risguardano la mediazione della Francia, si osserva chiaramente con quanta saviezza il Parlamento si negò a prendere la iniziativa in questo affare: poichè se avesse ciò fatto imprudentemente, avrebbe dovuto ricevere la legge, e sarebbesi trovato nel bivio, o di accettare la mediazione, e con ciò rinunziare alla Costituzione Spagnuola scelta dalla Nazione, ed approvata dallo

QUARANTESIMA ADUNANZA.

(7 dicembre 1820)

Nell'apertura dell'adunanza, dopo letto ed approvato il processo verbale della precedente tornata, si presentano tutt'i Ministri, i quali in corpo domandano di essere ascoltati in Comitato segreto. Il Parlamento sospende le ordinarie sue occupazioni, e col Ministero si ritira nel comitato segreto che dura molto tempo: indi si ritorna nella sala delle udienze, e si dà al pubblico, impaziente di aspettare, la notizia del seguente messaggio del Re rimesso al Parlamento per lo mezzo de' Ministri, così concepito:

FERDINANDO I. ec.

A' miei Fedeli Deputati del Parlamento.

I sovrani di Austria, Prussia e Russia, uniti in congresso a Troppau, mi hanno inviato tre lettere colle quali m' invitano a rendermi personalmente a Laybach per prendere parte al nuovo congresso che ivi si terrà.

Dalle lettere stesse, delle quali ho ordinato al mio ministro di affari esteri di darvi comunicazione, scorgete l'importanza dell'oggetto di tale invito, ch'è quello d'interpormi come mediatore fra i sopradetti Sovrani e la Nazione.

Penetrato intanto l'animo mio dallo stato delle circostanze, e desideroso di fare qualunque sacrificio per istabilire solidamente la felicità della Nazione, mi appiglio ad ogni espediente che mi offre la speranza di poterla conseguire. In conseguenza son risoluto di vincere tutte le difficoltà, che mi presentano la mia avanzata età, ed il rigore della stagione per rendermi prontamente all'invito; giacchè i Sovrani anzidetti mi hanno fatto dichiarare che non avrebbero ammessi altri a trattare, compresi anche i Principi della mia Famiglia Reale. Io parto colla fiducia che la Divina Provvidenza voglia porgermi i mezzi, onde darsi l'ultima pruova del mio amore per voi, facendo evitare alla Nazione il flagello di una guerra.

Lungi da me, e da voi il pensiero che l'adesione a questo progetto possa farmi per un momento dimenticare il bene del mio Popolo. Partendomi da voi è degno di me il darvene una pruova, e solenne guarentia. Dichiaro perciò a voi, ed alla Nazione che farò di tutto, onde i miei Popoli godano di una Costituzione saggia, e liberale. Qualunque misura verrà esatta dalle circostanze relativamente all'attuale nostro stato politico, ogni mio sforzo sarà adoprato, perchè rimanga sempre fondato su le seguenti basi:

1. Che sia assicurata per una legge fondamentale dello Stato la libertà individuale, e reale de' mie amatissimi sudditi;

2. Che nella composizione de' Corpi dello Stato non si avrà alcun riguardo ai privilegi di nascita;

3. Che non possano essere stabilite imposte senza il consenso della Nazione legittimamente rappresentata;

4. Che sia alla Nazione stessa, ed alla sua Rappresentanza renduto il conto delle pubbliche spese;

5. Che le leggi sien fatte d'accordo colla Rappresentanza Nazionale;

6. Che il potere giudiziario sia indipendente;

7. Che resti la libertà della stampa, salve le leggi ristrettive dell'abuso della medesima;

8. Che i ministri sieno responsabili;

9. Che sia fissata la Lista Civile.

Io dichiaro inoltre, che non aderirò mai, che alcuno de' miei sudditi sia molestato per qualunque fatto politico avvenuto.

Miei fedeli Deputati, assumendo io questa cura per convincervi del mio amore, e della mia sollecitudine per la Nazione, desidero che una Deputazione, composta di quattro membri a scelta del Parlamento, mi accompagni, e sia testimone del pericolo, che ci sovrasta, e degli sforzi fatti per ischivarlo.

È necessario pure che in sino all'esito delle negoziazioni il Parlamento non proponga novità alcuna ne' diversi rami, rimanendo le cose nello stato, in cui si trovano attualmente, e limiti la sua cura alla parte ch'è chiamato a prendere per l'organizzazione dell'armata, giacchè quanto agli stati discussi per una necessità di tempo, e di circostanze devono essere continuati per lo nuovo anno come si trovano già fissati per quello, ch'è prossimo a spirare. È mia ferma volontà di portare nelle spese la maggiore economia in tutti i rami, subito che le circostanze lo permetteranno.

Partendo io lascio tra voi tutto quello, che ho di più caro. Voi continuerete per la mia Famiglia Reale ne' sentimenti di attaccamento, che avete sempre professati.

Confermo al mio amatissimo Figlio il Duca di Calabria le facoltà di mio Vicario; quali sono espresse ne' miei atti de' 6 luglio, e degli 11 ottobre di quest'anno.

Sono convinto che accoglierete questa comunicazione come una prova de' miei senti-

stesso Re, o di rifiutarla e acquistare un inimico dippiù nella Francia, la quale avendo una squadra nella rada di Napoli poteva cominciare le sue ostilità contra la Metropoli. Al contrario essendosi il Parlamento rifiutato alla prima comunicazione cioè a domandare la mediazione, costrinse il Potere Esecutivo a prendere esso stesso la iniziativa e potè rispondere con quella dignità che spetta ad un corpo legislativo.

menti, e come l'effetto della necessità, che ci obbliga a preferire ad ogni altro interesse secondarlo la salvezza della nostra patria.

Napoli, 7 dicembre 1820.

FERDINANDO.

Il segretario di Stato ministro degli affari esteri,

DUCA DI CAMPOCHIARO.

Le lettere di S. M. il Re di Prussia, e di S. M. l'Imperatore delle Russie sono identicamente uguali alla sottoscritta.

Signor mio Fratello, e carissimo Suocero

Triste circostanze non mi hanno permesso di ricevere le lettere che V. M. mi ha dirette da quattro mesi. Ma gli avvenimenti, a cui tali lettere han dovuto riferirsi, non han cessato di formare l'oggetto delle mie più serie meditazioni; e le Potenze Alleate si sono riunite a Troppau per considerare insieme le conseguenze, di cui questi avvenimenti minacciano il resto della Penisola Italiana, e forse l'Europa intera. Nel deciderci a questa comune deliberazione, Noi non abbiamo fatto, che conformarci alle transazioni del 1814, 1815, e 1818; transazioni delle quali V. M. non meno che l'Europa conosce il carattere, e lo scopo, e sulle quali riposa quell'Alleanza tutelare unicamente destinata a guarentire da qualunque attacco l'indipendenza politica, e l'integrità territoriale di tutti gli Stati, come altresì ad assicurare il riposo e la prosperità dell'Europa, col riposo e colla prosperità di ciascuno de' paesi che la compongono. V. M. dunque non dubiterà che l'intenzione de' Gabinetti qui riuniti non sia se non quella di conciliare l'interesse, ed il ben essere, di cui la paterna sollecitudine della M. V. deve desiderare di far godere i suoi popoli, con i doveri che appartiene a' Monarchi alleati di adempire verso i loro Stati, e verso il Mondo. Ma i miei Alleati, ed io ci feliciteremmo di eseguire questi solenni impegni con la cooperazione di V. M., e fedeli a' principi che abbiamo proclamato: Noi domandiamo oggi siffatta cooperazione.

Appunto per questo solo oggetto proponiamo alla M. V. di riunirsi a Noi nella Città di Lubiana; la vostra presenza, o Sire, affretterà, ne siamo sicuri, una conciliazione così indispensabile; ed è in nome degl' interessi i più cari del vostro Regno, e con quella benevole sollecitudine, di cui crediamo di averle dato più di una testimonianza, che Noi invitiamo V. M. di venire a ricevere nuove pruove della vera amicizia, che le portiamo, e della franchezza, la quale forma la base della nostra politica.

Ricevete le assicurazioni della distintissima considerazione, e dell' inalterabile attaccamento, colle quali sono.

Di V. M.

Il buon Fratello Genero ed Alleato
FRANCESCO

Troppau il 20 novembre 1820.

Le sorprese, che avevano eccitato ne' Deputati la partecipazione di questo messaggio si comunicarono a tutto il popolo presente. Il Parlamento elesse tosto una Commessione straordinaria preseduta dal Deputato Borrelli per preparare pel giorno seguente la risposta al suddetto messaggio.

QUARANTUNESIMA ADUNANZA

(8 e 9 dicembre 1820)

Alle 7 della mattina, le tribune e la corte del Parlamento erano ingombre di cittadini. Il messaggio da S. M. diretto al Parlamento il giorno precedente rendea universale il più ardente desiderio di conoscere senza indugio la deliberazione de' Rappresentanti del Popolo. In mezzo a questa agitazione, somma era la calma della città, e la folla de' cittadini riunita nel Parlamento serbava rispettoso contegno.

Alle 10 della mattina si aprì l'adunanza.

Il Presidente diede principio alla tornata, dirigendo sapientissime parole al Popolo, cui rammentò, che se la rappresentanza nazionale avea avuto ragione di applaudirsi della nobile tranquillità costantemente osservata in tutte le precedenti sessioni, avea ora forma sicurezza che si sarebbe serbato quella nobile calma che accompagnar dee le discussioni di un congresso a cui è commessa la tutela delle franchigie e della prosperità pubblica. L'universale silenzio provò al Presidente la profonda impressione che fatto aveano que' detti nell'animo dei cittadini, per i quali sono potentissimi bisogni l'amore della libertà e dell'ordine. Approvati, con leggiere modificazioni gli atti delle due tornate precedenti, furon letti dal segretario Colaneri parecchi documenti, fra' quali quelli dell'offerta di duc. 60 inviata al Parlamento dalla Società Sebezia di Scienze ed Arti, e l'altra di duc. 300 e del terzo de' suoi soldi fatta da S. E. il conte di Camaldoli, segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per tutto il tempo che durassero i bisogni della Patria.

Il Deputato Borrelli, relatore della Commessione degli affari stranieri e della guerra e marina, comparve alla tribuna; e, facendo un rapido cenno della storia della nostra rifor-

ma politica dal suo cominciamento fin'oggi, imprese a ragionare sull'ultimo messaggio di S. M., e ad esporre il parere della Commessione, cui il Parlamento avea commesso l'esame di quell'atto del Governo. L'oratore conchiuse esser la Commessione di parere;

1. Che il Parlamento dovesse rappresentare a S. M. di non avere facoltà alcuna di aderire a tutto ciò che il messaggio contenea di contrario a' comuni giuramenti, ed al patto sociale che stabilisce la Costituzione di Spagna;

2. Che il Parlamento non avea facoltà di aderire alla partenza di S. M., se non in quanto fosse diretta a sostenere la Costituzione di Spagna comunemente giurata.

Il signor Borrelli è alla tribuna.

Signori,

» Il messaggio che S. M. vi diresse nello scorso giorno, era ben giusto, che occupasse tutti i vostri pensieri. Desiderosi di risponderVi con quella calma prudente, che non può essere divisa dalla maturità dei consiglio, voi nominaste a tal uopo una Commessione novella. Non potrei esibirvi i motivi della di lei opinione, se non riproducessi nella vostra mente la storia di taluni fatti notabili.

I rapidi e luttuosi avvenimenti, i quali distinsero il fine del secolo scorso, aveano alterata sensibilmente la marcia della nostra vita politica. La pietà ed il terrore aveano scossi gli spiriti: il sentimento patrio era divenuto più energico, e le cognizioni più estese: la coscienza della propria forza non era più muta nel popolo: e gli svantaggi di una libertà intemperante aveano insegnato a desiderarne un'altra più moderata e più cauta.

Le sempre nuove e sempre varie vicende, che hanno sconvolta l'Europa, non avean fatto, che fortificare questa disposizione dei Popolo: esse non eran, che errori della democrazia o della monarchia assoluta; ed eran quindi i più atti ad indicare il bisogno di un partito intermedio Era facile d'altronde osservare, che contro gl'incerti fenomeni di talune repubbliche efimere, reggea tuttora, e prosperava la Costituzione d'Inghilterra.

Mentre tali riflessioni serpeggiavano, oscure nelle menti de' più; gli amici del potere arbitrario, o non eran capaci di scorgerle, o trovavano nel dissimularle il proprio vantaggio. Sorgeva quindi fra l'opinione ed il governo quel sordo e grave contrasto, che annuncia sempre vicini i cangiamenti. Invano il vigore di Gioacchino Murat e la sua premura di mostrarsi popolare avean cercato di estinguere là effervescenza degli animi. Invano il tentativo di rendersi liberi avea richiamata negli infelici Abruzzi la rabbia del dispotismo militare. Il capo di quel governo era stato costretto ad accorgersi, che la civilizzazione dei popoli non può essere mai illusa dall'artifizio delle corti, e molto meno superata dalla violenza. Dopo aver vacillato per lungo tempo tra i voti del Regno ed i proprj; fra l'ambizione ed il dovere, ei cadde, in fine, dal trono. Fu allora, che lasciossi sfuggire una costituzione apparente, come l'avaro in seguito si lascia sfuggire un deposito, che ha lungamente negato. Il Re legittimo si preparava intanto a rientrare nell'eredità de' suoi avi. Era per lui il coraggio di quegli eserciti immensi, che aveano rotta la fortuna de' conquistatori di Europa, ed avean cangiata la politica dell'universo. Ma la bontà naturale del di lui cuore era stata perfezionata dalla sofferenza de' mali: egli avea meditato per due lustri intieri nel più incomodo ma più istruttivo gabinetto de' Principi, io vò dire, nel gabinetto della sventura. Et conosceva la smania degli antichi suoi sudditi per sciogliere i vincoli del proprio servaggio. Non seppe adunque riprendere la comunicazione con essi, che lusingando la più cara delle loro speranze, quella di essere liberi. Furon chiare le voci, che egli emanò nel proclama del primo maggio 1815, essendo ancora in Palermo: egli promise la sovranità al Popolo, *e la più energica e più desiderevole Costituzione allo Stato*. Professò anzi, che avrebbe solo ritenuta per sè medesimo la più bella e modesta facoltà de' Monarchi, quella di serbare in tutto; e far eseguire le leggi.

Una dichiarazione sì nobile e sì generosa non mancò di produrre le conseguenze più utili. Fu dessa, e non il valore alemanno, che ne' piani di Macerata dissipò ad un tratto le schiere de' nostri campioni. Così la mano di Ferdinando Quarto impugnò di nuovo lo scettro: e la di lui anima non dimenticò le intenzioni, con cui lo aveva riacquistato. Si sa infatti, che solamente fra i tristi la fortuna è la morte delle promesse.

Sventuratamente de' rapporti fallaci, e non di rado maligni della situazione dei suoi popoli, gli persuasero la necessità di ritardare l'effetto dei suoi proponimenti. Se le cose in seguito occorse han potuto occasionargli alcun dispiacere, è stato solamente quello di non aver prevenuti i desideri col benefizi.

Continuati intanto ed accesi erano questi desideri. Ciò non ostante rimasero in certa guisa inattivi, sino a che il governo blandilli con una condotta liberale. Non sì tosto incominciarono a venire irritati dalla persecuzione, che proruppero all'improvviso in uno scoppio violento.

Egli è vero, che i primi segni ne apparvero sulla vetta de' colli di Monteforte. Ma vennero prodotti da un movimento comune alle provincie vicine, e propriamente a quelle di Capitanata, Avellino e Salerno. Fu il popolo, che diè la spinta a 140 individui del reggimento Borbone. Ed è perciò, che la bandiera da essi

inalberata non tardò a circondarsi di centomila proseliti.

Chi ritrova l'origine di questo provvedimento nella diserzione militare, deduce in vero il principio della sua conseguenza. Ei crede nata la marea in quel punto del lido in cui l'onda si è rotta.

Il grido del riscatto arrivò tosto alla Regia, e vi risvegliò la memoria delle antiche promesse. Non tardò ad apparirne l'effetto nel decreto de' 7 luglio 1820. In esso il Re si compiacque di fondare ne' suoi Stati la Costituzione di Spagna, con quelle sole modificazioni, che la rappresentanza nazionale avesse potuto proporre.

Era questa la maggior parte del regno allorquando venne scossa da questa nuova. Nè ascoltolla da' valorosi di Monteforte, ma dal proprio Sovrano. In tal guisa la libertà, che in alcuni siti era stata chiamata, giunse in altri inattesa: ma in tutti fu accolta con quel vivo entusiasmo, che accompagna la soddisfazione delle lunghe speranze.

Ma la riconoscenza del Popolo superò la sua gioja. Non acclamò egli giammai la Costituzione di Spagna, senza mescervi il nome di colui, che gliela avea accordata: e Ferdinando I. non mai potè tanto su la sua Nazione, che quando mise una legge al proprio potere.

Sentì egli la sua gloria, ed accumulò tutti i mezzi di consolidarla. Sette giorni appena eran corsi, dacchè egli aveva adottata la Costituzione: ed innanzi la Giunta preparatoria recentemente creata, ei ratificò la sua scelta col suo giuramento. Tutti i Principi suoi Figli seguiron l'esempio: e la sua Famiglia ed il suo Popolo non ebbe quindi che un patto.

Comparve il giorno più celebre ne' nostri annali politici, il primo di ottobre. Nel volto d'infiniti spettatori si vedea brillar la sorpresa, la riverenza ed il gaudio. Un tenero e taciturno contegno era visibile ne' vostri sguardi ed in tutti i vostri movimenti. La conferma della Costituzione di Spagna uscì appena dalle labbra del Re, ebbe egli appena invocato il tremendo nome di Dio, ed un immenso concento di voci, che tutti insieme esprimea gli affetti più cari, scosse le mura del tempio; egli vide, che la più soave sensazione di un monarca, è il grido festivo e spontaneo della riconoscenza di un popolo.

Fu d'uopo osservare che sorbì egli la soddisfazione per fino all'ultima stilla. Un fiore non fu sparso, non fu emesso un accento che non risvegliasse nel di lui cuore un piacere distinto: egli adornò con l'augurio della vostre salute la giocondità della mensa, e protestò che i suoi sonni erano divenuti più dolci: non si nascose il vantaggio di aver vestito il suo trono di luce novella. Fin dal sette luglio dell'anno corrente avea egli approvato con anticipazione quegli atti che il suo Vicario Generale avesse creduto opporlano per mandare ad effetto lo Statuto di Spagna. Fu spiegato ai 22 luglio il più importante fra essi: fu stabilita in fatti la pratica dell'elezione de' Deputati, e fu determinata la formola de' vostri poteri. Il governo medesimo credette allora limitargli a mantener salde le basi di questo statuto politico; nè veruna modificazione vi lasciò in dritto di fare, quando non fosse richiesta dalla necessità di adattarla alle circostanze del Regno.

Unisoni a questa formola furono i nostri poteri: unisoni a questi poteri furono i vostri giuramenti: ed unisoni a questi giuramenti furono quelli del Re, ed il decreto de' 7 luglio.

L'obbligazione di rispettare i principi dello statuto di Spagna, e l'impossibilità di sottometterlo a delle riforme importanti, è dunque radicata nel nuovo patto sociale, nella stessa indole de' vostri mandati, nella religione del Re, e nella vostra.

So, che l'invidia del bene ha posto in opera ogni macchina della calunnia: so che la gloria di un Monarca, il quale affrancava il suo popolo, si è detarpata colla taccia della violenza. I posteri crederanno appena, che l'ardimento della menzogna sia stato condotto sì oltre da voler togliere alla notorietà la sua evidenza. Ma se la natura istessa de' fatti non rispondesse all'accusa, gioverebbe a smentirla un documento della maggiore importanza. Modificando la Costituzione di Spagna, il Parlamento aveva prescritto che per ogni provincia si eligesse un consigliere di Stato. Sua Maestà si persuase, che questa norma restringesse le sue prerogative. Non si stette allora in silenzio, e non si contentò di protestarsi. Usando anzi francamente de' regi suoi dritti, richiamò alla memoria dell'assemblea il patto sociale, il giuramento comune, l'inviolabil dovere di conservare le fondamenta della Costituzione adottata. Mostrò in tal guisa di non esser egli men libero, allora quando aderiva alla rappresentanza del popolo, che allora quando resisteva alla di lei opinione. Se l'unità di questo caso è sufficiente ad escludere la soggezion del Sovrano; non l'è meno a render noto l'accordo fra i due principali poteri, che dirigon lo Stato.

Era questa la marcia sempre posata e prudente del nostro regime, allorchè delle nuvole incominciarono a stringersi verso il nostro orizzonte politico. Gelosi della nostra indipendenza noi non avevamo offesa l'altrui. Nè ragion di fratellanza, nè opportunità di sito, nè utilità di dominio ci aveano indotto a ricevere sotto il nostro patrocinio le città sollevate di Benevento e Pontecurvo.

Gli ambasciatori de' Sovrani di Europa avean goduto nelle nostre contrade di tutta la stima e di tutti i vantaggi, che il loro grado esigeva. La nostra libertà era del pari innocente, che urbana e tranquilla; e pure i rap-

presentanti della nostra Nazione trovavan chiuse le porte di varie Corti di Europa. E pur delle penne, vendute alla menzogna ed al biasimo, non tralasciarono di ventilar la fama della nostra anarchia.

La curiosità di sapere il motivo di questi modi spiacevoli pareggiava la certezza di non averli meritati. Fra i nostri agenti diplomatici vi fu chi prese ad appagarci. Ecco ciò, che in data de' 14 novembre egli scriveva sul luogo « L'avversione dei gabinetti d'Europa, a cagion del modo con cui la costituzione si è ottenuta, sembra formare il nodo più forte della quistione europea per la sua essenza. La camera unica de' deputati; le restrizioni della prerogativa reale; l'incoerenza di partecipare ad una assemblea le negoziazioni diplomatiche; la deputazione permanente; la norma agli impieghi de' quali dispone il Parlamento; l'inceppamento del potere esecutivo; l'odiosità del veto lasciato al solo governo; e questo veto anche inefficace, perchè solamente sospensivo; ed altre disposizioni della Costituzione Spagnuola si trovan dalle varie Potenze come tanti germi di disordine e di anarchia, e incompatibili con la tranquillità di Europa »

» L'autor del rapporto indicava i mezzi opportuni a riparar questi mali. « Mi sembra (ei dice) di potere asserire, che tutti questi mezzi si riducano ad un solo; la rifusione della Costituzione Spagnuola, o piuttosto la formazione di una Costituzione Napolitana. Mi pare che il punto decisivo sia questo. E riguardo a questo punto il dilemma è breve; o venire incontro con dignità ai desideri dell'Europa; o aspettarsi la guerra, e le conseguenze che ne verranno; o modificar da noi stessi la Costituzione; o aspettar che altri venga a modificarla. »

Il nostro agente diplomatico aggiungeva un consiglio. Era quello di domandar l'intervento di una gran Potenza di Europa, onde in compenso delle riforme, che avremmo apportate alla nostra legge politica, ci procurasse la pace.

Noi non fummo persuasi della esistenza dei mali, e detestammo i rimedi. L'unità della camera avea per noi un compenso nel Consiglio di Stato: non ci sembrava ristretta la prerogativa reale, ma il poter de' ministri: non leggevamo prescritta la necessità d'indicare alla assemblea legislativa le negoziazioni diplomatiche, ma di render conto de' risultamenti di esse; trovavamo incapace di esser molesta al Governo una deputazione destinata alla sola vigilanza: ignoravamo che il Parlamento Nazionale avesse su gl'impieghi altri dritti fuorchè quello di presentar le terne per lo solo Consiglio di Stato: se la forza esecutiva è inceppata nel male, la vedevamo sciolta nel bene: o il *veto* non ci si mostrava sotto l'aspetto di odioso, o credevamo che l'odiosità dovesse ferire il Consiglio assai più che il Monarca: non ci era dato, infine, il convincerci della inefficacia di un atto, che poteva differire per anni la sanzione delle leggi, e che necessitava con questo mezzo il consenso de' due poteri sovrani.

Era ben lungi dalla vostra mente il pensiero, che gli Alti Alleati di Europa volesser gradire il progetto dell'autor del rapporto. La indipendenza del nostro regno è tanto sacra per essi, quanto il dritto delle genti, e la opinione illibata della loro giustizia. Quella storia che, avara per le generose azioni, ha profuso il suo lusso per gl'illustri misfatti, non ci presenterà l'esempio di un principe, che abbia snudata la spada per costringere una nazione ad avvilir le sue leggi. L'abolizione de' sacrifici umani coronò una volta il trionfo di un re di Siracusa, e fu scritto ch'egli allora stipulava per l'umana natura. La servitù insanguinata di un popolo disonorerebbe il più grande di tutti i trionfi: e si scriverebbe che si è combattuto, e si è vinto per lo vitupero del buon senso e per l'infortunio dell'uomo. Chi osò mai di supporre disposizioni sì triste nei magnanimi regolatori dell'Europa attuale? Che se aveste obliata la di loro virtù e la di loro grandezza, non avreste potuto non sovvenirvi dei vostri poteri. Voi avreste sempre letta nel tenore di essi l'impossibilità di aderire ad un cangiamento essenziale del vostro statuto. Voi avreste riputato contrario alla dignità di quel popolo, che rappresentate, ed alla vostra costanza, l'andare incontro all'intervento di una Potenza straniera per offerirle di permutare la libertà con la pace.

Riceveste adunque con gratitudine quel messaggio reale, che domandò il vostro parere sulla mediazione; ma quando il Ministro, che vi presentò il foglio, congiunse ad esso i progetti dello autor del rapporto, tutti i vostri sentimenti vi sboccaron dal cuore, e vi suggeriron l'indirizzo de' 5 novembre. Esprimeste in esso l'attaccamento ai vostri doveri, la vostra piena fiducia nei giuramenti reali, la decisione irremovibile de' vostri committenti, la vostra.

I Troni di Austria, di Russia e di Prussia erano stati fin qui circondati da un cupo silenzio. La prima voce che da essi ci venne fu la prima testimonianza della loro giustizia. Non c'intimò essa quello sdegno che non abbiam meritato, ma il desiderio di accordare un posto nel di loro consesso al nostro Monarca.

Fu giusto un introdurre nel gabinetto di Laybach la santità de' di lui giuramenti, la legittimità del nostro cangiamento politico, la indipendenza, l'autorità del nostro patto sociale.

S. M. ci diresse il messaggio de' 7 dicembre e noi vi scorgemmo due parti; manifestò l'uno il disegno di consentire all'invito de' suoi alti

rileati; manifestò l'altra le basi di una costituzione novella, e ci premurò a sospendere alcuna delle nostre incumbenze.

La vostra Commessione, o signori, non può ravvisare nell'una che le intenzioni reali: non può ravvisare nell'altra, che un dispiacevole equivoco del redattore del foglio. È sicuramente degno del cuore di Ferdinando I. l'abbellir l'adunanza del signori del Mondo, ed il prender parte nella sublimità de' loro consigli. Ma come mai avrebbe egli pensato di essere in caso di aderire ad una costituzione novella? Avrebbe egli cancellato il decreto de' 7 luglio, i suoi giuramenti solenni, le sue ripetute proteste, la nobiltà del proprio carattere? Più non tornerebbero alla di lui rimembranza quelle lagrime di tenerezza, le quali vennero sparse nel 1 ottobre, quelle acclamazioni solenni, che accompagnaron la conferma dello Statuto di Spagna, quegli accenti interrotti, quei fiori che tanto interessarono il di lui cuore commosso? La virtù e la condotta del Capo della vostra Nazione più non sarebber sinonimi? E colui, che godeva chiamarsi il Fondatore e Protettore del vostro statuto, presterebbe la mano a divellerlo? E voi, destinati, obbligati a mantenerne intatte le basi, potreste voi consentirvi? Un cangiamento preparato da venti anni diventerebbe adunque per vostra colpa retrogrado?

Rispetto, o signori, alla lealtà, alla fermezza del vostro Monarca. Tutto ciò ch'è contrario alla di lui dignità è per lui impossibile. Se egli è pronto a partire per lo congresso di Laybach, non può essersi proposto, che il generoso disegno di dileguar le calunnie dei nostri nemici, di render sicura la felicità con la indipendenza del regno, e di provare all'universo, che non il palpito del timore, ma lo slancio della gloria gli dirigeva la mano, allorchè egli aderiva liberamente alla Costituzione di Spagna. Immaginare in lui altri fini è non riputarlo inviolabile, e trasandar lo statuto. Non evvi in fatti profanazione maggiore della persona sacra di un re, che il supporlo non ricordevole della propria parola.

Qual'è dunque lo stato della controversia, che voi avete a risolvere? Negherete alla unione de' Sovrani il desiderato intervento di chi ha stabilito fra voi il regime attuale, e vi priverete del più gran difensore della vostra indipendenza? Perderete la opportunità di spedire un argomento vivente del vostro buon dritto? Ed alla chiamata della giustizia risponderete ferocemente col grido di guerra?

No, cittadini, non è tale il parere che la vostra Commession m'impone di esporvi. Ella ha creduto di unir nel decreto, di cui vi rassegno il progetto, la vostra dignità, la vostra intrepidezza, la vostra fiducia nella virtù del Monarca e dei suoi Alti Alleati, la franchezza e l'onore del Popolo da cui tenete i poteri. Il vostro criterio ne giudichi: il Dio della verità e della buona fede assicuri il vostro giudizio.

P. Borrelli.

N. B. La Commessione, cui questo parere appartiene, era composta dai Deputati Galdi, Poerio, Berni, generale Begani, colonnello Baùsan, Di Donato, presidente Ricciardi, colonnello Visconti, e Borrelli relatore.

Il Deputato Poerio è alla Tribuna.

Signori

» Non mai Popolo nel rigenerarsi fu più innocente del nostro. Non mai Nazione, per il suo nobile contegno, acquistò diritti maggiori alla stima de' contemporanei ed all'ammirazione de' posteri.

È frattanto l'istoria antica e moderna non offrono forse l'esempio di una situazione più penosa e meno meritata di quella in cui, noi rappresentanti di questa Nazione, oggi ci troviamo!

Il nostro venerando Monarca è improvvisamente invitato a formar parte dell'augusto congresso che va ad aprirsi nella città di Laybach fra i più alti potentati di Europa. Egli, risoluto di consolidare la felicità del Popolo, affronta il rigore della stagione, non cura la sua avanzata età, e vuol rendersi all'invito. Ma l'istessa identica dichiarazione, che ci annuncia questa novità contiene, e per la forma e per le cose, degli atti assolutamente incompatibili con la Costituzione che abbiamo giurato di difendere! Degli atti a' quali non potremmo aderire senza renderci colpevoli! Degli atti, infine, che non riprovati ecclisserebbero la gloria nazionale e quella del Re!

Cosa faremo, o Signori, in una sì difficile circostanza? Ciò che de' mandatari fedeli debbono a loro stessi, a' loro committenti, ed al capo della generosa Nazione che rappresentano. Noi discuteremo il contenuto del messaggio reale con calma; decideremo con coraggio: agiremo con costanza, e metteremo nella nostra condotta la più grande franchezza e verità.

La vostra Commissione straordinaria ha inteso l'importanza dell'esame preliminare a lei affidato. Essa si è penetrata de' diversi obblighi dell'assemblea, e perciò ha distinto nel messaggio la parte benevole ch'è tutta del Re, dalla parte anti-costituzionale che non è nè può esser sua, e che dee unicamente attribuirsi ad erronei ed imprudenti consigli.

Questa distinzione ha guidato la Commessione a quel parere saggio, dignitoso e prudente che l'onorevole Deputato relatore vi ha rassegnato illustrandolo.

Non ci discostiamo, o Signori, da questa distinzione salutare: avitiamo di pronunciare una negativa assoluta, e riflettiamo, che il de-

stino di sette milioni di nostri concittadini ne dipende.

A che serve il dissimularlo? il nostro risorgimento politico ha avuto sin da' primi momenti i suoi detrattori. È vero che l'esagerazione, e gli spettri, creati a nostro danno dalla malignità e dall'invidia han dovuto cedere alla forza dell'evidenza. È vero, che ormai è stabilita l'opinione generale in Europa a nostro riguardo, e che niuno crede più questa terra ospitale nell'anarchia e nei disordine. È vero, infine, che le scene funeste enfaticamente presagite da pochi giornalisti servono dappertutto ai dileggio de'falsi profeti. Ma pure non han cessato i nostri nemici di andar predicando un errore, al quale si deve principalmente attribuire l'incertezza delle nostre relazioni diplomatiche. Diciamolo arditamente e senza alcun velo: si è voluto accreditare un pregiudizio ingiurioso; si è osato dire che la Costituzione delle Spagne fu proclamata fra noi da una fazione, che il Re non fu libero nell'assentirvi.

Signori, poichè questo ingiustissimo rimprovero si lega intimamente al soggetto che stiamo trattando, è utile, è onurevole, è necessario dileguare questo errore, e combattere siffatto pregiudizio. Ne risulterà un argomento in favore dell'avviso della vostra Commessione straordinaria.

Ma permettete che la mia dimostrazione non derivi da ricerche politiche di un ordine eminente. Soffrite che io deduca il mio sistema da soli fatti passati sotto i nostri occhi, noti all'intero universo, e divenuti ormai il demanio dell'istoria. Anzi soffrite, che per rendere questo sistema irresistibile, io, rappresentante di un popolo libero e costituito, impronti il linguaggio de' partigiani del potere assoluto, e confuti le loro accuse co'loro stessi principi.

Chi non sa che il desiderio ardente, e dirò febbrile de' popoli delle Due Sicilie è stato sempre quello delle istituzioni liberali? Senza perdersi nell'antichità, sul cui terreno combatteremmo con una inutile superiorità, limitiamoci al periodo degli ultimi 25 anni.

Le idee sviluppate da una rivoluzione francese, di cui la lontananza ingrandiva la magnificenza, e nascondeva i disordini, ebbero qui sin dal 1795 de'seguaci di semplice inclinazione. Il Governo prese le teorie per congiure; e questo sbaglio fatale produsse i suoi immancabili effetti. Le idee liberali si diramarono fra le classi più illuminate e più distinte della società, e l'incursione francese, avvenuta nel 1799, diede loro una forza preponderante, che il rigore non giunse mai a spegnere.

L'invasione, che Bonaparte fece nel 1806 del regno di Napoli, ed il Governo assoluto che ne fu la conseguenza, non poterono svellere la brama di libertà, che la riflessione, l'esperienza e l'esempio degli errori di altre nazioni avevano convertito in bisogno di un reggimento costituzionale. I popoli non si fecero illusione di splendide apparenze, e manifestarono con diverso linguaggio una medesima volontà. Nel 1812 le Calabrie, nel 1813 gli Abruzzi si muovevano senza concerto nello stesso senso per ottenere una Costituzione. E dal 1812 in poi quali sforzi non fece la Sicilia per migliorare la sua? il mare, ed anco i governi dividevano i due popoli; ma un interesse ed un desiderio concorde gli riuniva.

Nel 1814, la nobiltà, la magistratura e la armata chiesero solennemente una Costituzione a Gioacchino. Fu promessa con pompa, ma non fu data, se non negli ultimi istanti del suo governo, e quasi fusse l'unica tavola del suo naufragio. Ma questa concessione era troppo tardiva, e fu presa per un atto di derisione.

Ma qual bisogno ho io di argomenti, e di congetture? La proclamazione del 1 maggio 1815 [1], che S. M. diresse da Palermo agli abitanti del regno di Napoli e nella quale per eccitarli a scuotere il giogo straniero, e prepararli alla libertà, il magnanimo Re restituiva a'suoi popoli i nomi antichi, perchè imitassero le prische virtù; questo atto solenne in cui si annunciava il ritorno al trono del Re legittimo in nome del Congresso degli alti alleati, che con tanti pericoli e tanta gloria avevano fatto trionfare la causa della legittimità; questo editto di consolazione e di pace contiene le seguenti memorabili parole. « Un gover-
» no stabile, savio, religioso è per voi. Il po-
» polo sarà il Sovrano, ed il principe il depo-
» sitario delle leggi, che detterà la più ener-
» gica e la più desiderevole delle costituzio-
» ni ». Quale omaggio più puro e più vero po-

[1] Questa proclamazione viene espressamente e solennemente menzionata nell'editto, che S. M. pubblicò da Messina il dì 20 maggio 1815, e che forma parte del Bollettino delle leggi. Ad ogni modo due fatti sono indubitati. Il primo, che la proclamazione del 1 maggio 1815, data da Palermo, fu sparsa in quel tempo dalla Sicilia, sì nel Regno di Napoli che fuori. Essa girò in istampa per molte provincie, e vi produsse un effetto assai sensibile: anzi, non ostante la severa vigilanza della polizia di allora, penetrò sin anco nella capitale. Fu ancora divolgata in qualche giornale estero. Il secondo fatto poi è, che quantunque il governo non l'avesse inserita negli atti officiali, contentandosi soltanto di farne cenno nell'editto posteriore de' 20 maggio; pure non si avvisò mai di negarne l'esistenza o di disapprovarla. Questa condotta creò la costante pubblica opinione, che la volontà decisa di S. M. fosse stata quella di concederci un reggimento costituzionale, e che *circostanze straordinarie e di un ordine superiore* differito aveano l'esecuzione delle sue promesse.

La proclamazione del 1 maggio 1815 può leggersi nel Censore e nell'Imparziale, ed in altri fogli periodici, che l'hanno restituita per intero al pubblico.

tea rendersi alla impazienza, in cui erano i popoli, di una rigenerazione politica? Il capo del governo che stava per perderne le redini, e S. M. che stava per ripigliarle parlavano lo stesso linguaggio: il solo che i popoli intendessero e gustassero, perchè il solo, che conveniva a' loro bisogni, che poteva guarire i loro mali e cicatrizzare le loro ferite. Come immaginare, che in seguito l'obbliassero? Le nazioni soffrono talvolta in silenzio; ma niuno ha mai rinunziato alla speme; e molto meno all'aspettativa della sua felicità.

Difatti, nel mese di giugno del 1815, S. M. fece ritorno in Napoli, e la sua amministrazione dolce e paterna creò ne' cuori di tutti la più viva riconoscenza, aumentò l'amore dei popoli; ma non smorzò ne' loro petti il desiderio antico; non fece dimenticare la recente promessa: nè cancellò dalla loro mente la verità, che gli uomini passano e le istituzioni restano.

Se vogliamo essere veridici, non negheremo, che dal 1815 al 1820 si bramò piucchè mai una Costituzione tra noi; e che a diversi intervalli, in alcune Provincie, se ne alzò altissimo il grido, in altre le preghiere, in tutte la speranza.

In tale stato di cose, de' prodi si riuniscono il dì 2 luglio in Monteforte, ed hanno il nobile ardire di esternare i primi il pubblico voto per un reggimento costituzionale. Essi eran pochi di numero; ma i loro sentimenti eran quelli dell'universale del Regno.

Giunge la nuova di questo avvenimento in Napoli, ed i primi passi del ministero sembrano diretti a voler far uso della forza; ma bentosto si accorge della sua vera posizione, e la svela tutta intera al Re. Il venerando Monarca inorridisce al solo pensiero del sangue civile; egli chiama a consiglio i suoi vecchi ministri, ed in mezzo ad essi, e solamente con essi si determina ad appagare i voti unanimi, e già antecedentemente conosciuti, della Nazione, e concederle, infine, quel sospirato dono, da lui promesso nella pienezza della sua libertà, e mentre affiancato dalle Alte Potenze stava per ritornare fra noi: dono prezioso, che rende i popoli più liberi, il trono più stabile, l'impero delle leggi più forte.

Siamo giusti, o Signori. Tra la mattina del 2 luglio, in cui cominciò il movimento, e la notte del 6, in cui S. M. lo fece saggiamente ed avventurosamente terminare, proclamando la Costituzione delle Spagne, quale regione del regno fu scossa, quale perdè la sua calma, quale si emancipò dall'autorità regia? Al contrario tutte le 22 provincie della monarchia vivevano sotto l'ubbedienza del Re. Il maggior numero di esse non solo ignorava del tutto gli avvenimenti; ma non vi sarebbe stato il tempo d'istruirnele, neppure per le vie telegrafiche; dimodochè la Sicilia, le Calabrie, le Puglie, gli Abruzzi, la Basilicata, il Sannio, la Capitale, e sinanco le provincie limitrofe non si diedero esse la Costituzione, ma la ricevettero dalla mano del Re. La ricevettero bensì con gioja, e con planso come il primo de' loro bisogni, come il pegno della loro prosperità, come il vincolo che le stringeva più tenacemente alla dinastia regnante: ma infine, se non si vuole falsificare l'istoria, devesi convenire che lo statuto spagnuolo fu conceduto ai popoli dal monarca, e fu pubblicato in suo nome dalle autorità costituite.

E si osa attaccare la legittimità e la spontaneità di questo atto memorando? E si osa attribuirlo al timore? Sì, certamente fu per nobile timore che S. M si determinò a questo passo: il timore, cioè, degno della coscienza di un Re religioso, che un governo senza guarentie non bastasse più al nostro ben essere ed al suo riposo.

Qual meraviglia se, rischiarato dalla esperienza, commosso da voti ferventi ed unanimi, memore delle sue promesse e sollecito di vedere il popolo stabilmente felice, avesse infine dato un termine alle tempeste politiche, e fissato il timone del Governo quasi in un porto sicuro fra le basi del patto sociale? Ma perchè la sua risoluzione fu più calcolata sarebbe perciò meno libera? E quale politica costituzione, qual trattato diplomatico, quale alleanza, quale pace non fu determinata da forti ed impellenti motivi?

I nostri detrattori non si stancano di prodigare ai bravi di Monteforte il titolo di rivoltosi, di esagerare la loro influenza, e di attribuir loro esclusivamente il nostro cambiamento politico. Ma qual cosa fu mai di questa men vera? No, che il movimento di Monteforte non fu la causa ma l'occasione della concessione a noi fatta. La causa ne fu il volere libero del monarca conforme a quello della intera Nazione. No, che la nostra non fu una rivoluzione, ma una festa nazionale in cui i primi lumi furono sciolti in lode del Re. No, che gli uomini del 2 luglio non han preteso mai d'influire sulle operazioni del governo, anzi col più delicato disinteresse han ricusato le cariche, i premi, e gli onori, che il governo aveva loro offerto. E la posterità imparziale e severa giudicherà, se vi fu mai una rigenerazione costituzionale più legittima, più dignitosa, più immacolata della nostra!

Fin qui dell'editto de' 7 luglio. Ma seguono atti, e fatti di non minore importanza.

S. M. ed i suoi Augusti Figli giurano la Costituzione innanzi alla Giunta provvisoria: si congregano per ordine reale i consigli elettorali: si scelgono i deputati della Nazione: si riunisce il Parlamento. Il Re lo apre in persona, e rinnova il suo giuramento!

Il fuoco della ribellione e della discordia si accende in una città della monarchia: i popoli si stringono intorno al Trono, e la riconducono sotto la obbedienza del Re!

Una guerra straniera vien creduta possibile: il Vicario Generale del Regno, questo illustre Principe benemerito della Patria richiama in nome del Re sotto le bandiere i congedati dell'antico esercito, ed a questo invito non accorrono, ma volano tutti alla comune difesa!

E quali altre prove si possono dare della forza del Governo, della piena libertà del Monarca, dell'amore e del rispetto del popolo?

Ma di tutti gli atti governativi due meritano, o Signori, di fissare la nostra attenzione: il real decreto, che regolò la riunione de' consigli elettorali, e la dichiarazione relativa al modo di comporre il Consiglio di Stato. Questi atti dimostrano due cose; che le basi della Costituzione Spagnuola sono inalterabili, e che lo sono per le volontà combinate della Nazione e del Re. Nel primo di essi è il Governo, che, dettando il tenore delle procure de' Deputati al Parlamento, dichiara lo Statuto Politico delle Spagne intangibile nelle sue basi: passo utile, ma ardimentoso, che un solo Governo sicuro dell' affetto e della condiscendenza dei Popoli potea dare. I consigli elettorali eseguirono rispettosi il real decreto, ed i nostri poteri furono limitati alle sole modificazioni necessarie per adattare la Costituzione a questo regno.

Nel secondo atto, è S. M che in via conciliativa, ma libera, resiste alle modificazioni portate dal Parlamento sul modo costituzionale di proporre i Consiglieri di Stato, e raccomanda la più stretta osservanza dello statuto. Di questa dichiarazione autografa ciascun di voi, onorevoli Colleghi, ritiene nella memoria e nel cuore le gravi sentenze, con cui il religioso nostro Monarca si chiama *il datore della Costituzione ed il primo fondatore della Monarchia Costituzionale*.

Cosa si desidera di più? Questo atto solo basta a rendere vittoriosa la dimostrazione della legittimità del nostro risorgimento politico: poichè è il Re stesso che se ne dichiara l'autore, e tale si dichiara non richiesto, ma spontaneo, e nell'esercizio attuale della prerogativa.

In queste circostanze, nulla poteva accadere di più avventuroso per la nostra patria dello invito fatto a S. M. di recarsi al congresso di Laybach.

Quale immensa fiducia non debbono, infatti, ispirare quei Monarchi giusti, i quali protestano di voler custodire gelosamente il principio della indipendenza delle Nazioni? È notabile bene, Signori, che di qualunque natura esser possano le prevenzioni de' gabinetti stranieri contro la nostra rigenerazione politica, S. M. il Re non sarebbe stato chiamato a dissiparle nella qualità di mediatore fra il suo Popolo e gli Alti Potentati. No, perchè la mediazione è sempre di un terzo, ed egli è concorso nell'atto con cui siamo stati costituiti. Il Re dunque andrebbe al congresso degli altri principi, come il loro eguale in grado, e come il loro anziano in regno ed in età. Egli andrebbe a difendere in via conciliativa, e nello stato di pace gl'interessi della Nazione, come gli difenderebbe alla testa dell'esercito se fossimo in guerra. Egli andrebbe a sostenere la Monarchia Costituzionale di cui è il fondatore. Egli, infine, andrebbe a disingannare de' sovrani ingannati.

E certamente, Signori, se il messaggio reale non contenesse, che la domanda del consenso costituzionale del Parlamento alla partenza del Re, chi di noi potrebbe dissentirvi? Chi vorrebbe chiudere la strada ad una negoziazione diretta ed immediata fra il capo della nostra Nazione ed i più grandi monarchi della Terra?

Ma la redazione veramente anti-costituzionale del Messaggio ha reso per noi complicato ciocchè sarebbe stato semplice, impossibile ciocchè sarebbe stato agevole, criminoso ciocchè sarebbe stato innocente. Di fatti; come potremmo noi aderire ad un atto, che contiene la notizia della partenza del Re, e non già la richiesta preveduta dallo Statuto? Ad un atto in cui si annunciano le basi di una Costituzione novella, quasicchè la Nazione non ne avesse una giurata da' suoi Rappresentanti e dal Re? Ad un'atto in fine, che prescrive la paralisi indefinita di questa Assemblea?

Errori sì gravi possono correre inosservati sotto l'occhio vigile di un Parlamento fedele? No, che non si transige co' propri doveri e coi propri giuramenti. Noi sediamo qui non già per formare il patto sociale, ma in forza del patto preesistente. La Nazione, secondando i desideri del Re, non ci ha delegato la facoltà di cambiar lo Statuto di Spagna, ma quella soltanto di adattarlo a' nostri bisogni, vietandoci espressamente di alterarne le basi. Questo divieto preclude la via ad ogni discussione, di modo che se potesse immaginarsi che il Re, o gli alti potentati volessero prendere l'iniziativa di un politico mutamento, la sola Nazione potrebbe deciderne. Ma cosa potremmo far noi senza mandato, anzi contro il mandato? Il nostro obbligo è un solo, quello di difendere intrepidamente i dritti nazionali, e la costituzione che ci ha legittimamente creato.

Ma lungi da noi qualunque ipotesi irriverente, che offenderebbe la lealtà del Re nostro e la magnanimità degli altri Monarchi. Diciamolo con confidenza: le parti anti-costituzionali del messaggio non sono, e non possono essere state nella loro volontà.

Non nella volontà del Re, il quale, *datore* dello Statuto, ed il quale n'è stato sempre il più severo custode, con replicati giuramenti ed aperte dichiarazioni ha manifestato di volerne la più stretta osservanza.

Non nella volontà degli Alti Alleati, i quali rispettano il principio dell'indipendenza delle

Nazioni, i quali riconoscono le costituzioni politiche di tutti i popoli, ed i quali hanno precisamente riconosciuto quella della Spagna nel suolo natio. Perchè vorrebbero combatterla nel suolo adottivo?

Dunque le parti anti-costituzionali del messaggio non devono, nè possono attribuirsi, che a cattivi consigli, ed è ne' nostri poteri, anzi è nei nostri doveri di separarle dalle intenzioni non dubbie del Re di consolidare la felicità nazionale ed il suo trono.

Ma questa stessa separazione deve ubbidire alle regole dello Statuto. Perciò la vostra Commessione straordinaria ba escogitato quella formola negativa, ma condizionale, che concilia la nostra fedeltà verso il popolo con quella verso la persona sacra ed inviolabile del Re: i dritti della nazione con quelli del suo capo: la difesa coraggiosa dello Statuto politico con i riguardi dovuti a grandi Monarchi. »

Io voto, o signori, per il parere della Commissione.

Il Deputato Nicolai sale alla Tribuna.

» L'affetto del Re per un Popolo, che non può soffrire catene, vuol fargli accettare un sagrifizio, cui il Parlamento di una Nazione rigenerata dee vigorosamente resistere. I potenti di Europa conoscono, che la benda dello inganno è squarciata; che l'uomo più non conosce prescrizioni crudeli: che la voce del cuore trionfa: che la libertà nella calma della intrepidezza, e sgombra degli antichi furori, sa maturare de'cangiamenti immortali; il grido de'popoli s'innalza nel congresso de'forti, le speranze dei nemici delle Nazioni e della vera gloria de'Re non sono più baldanzose, ed una epoca memoranda pe'traviamenti de' Monarchi e de' popoli: è spuntata alla fine quella universale opinione, che detesta del pari la codardia della servitù e la baldanza d' una licenza sfrenata. Cittadini legislatori! i Re generosi non si adunano per lo pianto de' popoli; i principi della terra pronunziano concordemente alla fine: *Transazione co' Popoli!* Cittadini Legislatori! La libertà non è più tinta dal sangue de'cittadini, i suoi più fervidi adoratori pronunziano concordemente *moderazione e costanza!* Ma la *dignità* de' Monarchi e delle Nazioni è il fondamento del loro patto sociale: se la *dignità* non trionfa, si desta il suono delle antiche catene, gravi finanche a' Re assoluti, che sedotti da' Ministri malvagi sovente perfezionano le sventure de' popoli. Ma questa *dignità*, che rassoda i nostri legami, sarebbe atterrata, se il Parlamento dubitasse un istante sul partito da scegliersi per ciò, che S. E. il Ministro degli affari esteri ci fè ieri conoscere. Ei ci annunziò la partenza di un Re adorato dalla Nazione e da'suoi rappresentanti: egli ci palesò, che il Monarca era atteso in un congresso propizio alla pace de' popoli: egli ci offre un foglio in cui giurava il Monarca, che a dispetto di qualunque sventura resisterebbe salda una parte delle nazionali franchigie. Ma questa volta, conviene pur confessarlo, il messaggio del Re ha destato il nostro dolore. Ciò che ci si offre a nome del Re offende la Nazione nei suoi rappresentanti: offende il Monarca medesimo; e noi abbiamo giurato di conservare lo splendore del Monarca e del Popolo. Io voglio presentare al vostro pensiero questa *duplice offesa*, e la importanza del soggetto mi renderà degno della vostra attenzione.

I rappresentanti della Nazione sentono ancora quel sacro fremito, che il giuramento ha destato ne' loro petti. Le loro mani, che si sono arrestate sul libro della eterna salute, sul codice dettato da Dio, per promettere fedeltà illibata alla Costituzione di Spagna, stringeranno esse forse con compiacenza quel foglio, che, lasciando ferma alcuna parte della Costituzione giurata, minaccia di sovvertirne le basi. Con qual coraggio il ministero ci ha presentato una carta, che non ripete il giuramento della eterna sovranità del popolo, sovranità senza di cui la Costituzione stessa ci diverrebbe spregevole? Con qual coraggio si vogliono atterrare i limiti che lo Statuto ha posti al potere del Re? Con qual coraggio si serba un silenzio sul Consiglio di Stato, quell'eccelso senato, che dee illuminare la mente del Principe, ed eletto da' rappresentanti della Nazione, altra voce non farà sonare nella reggia, che la voce di amore e di concordia col popolo, che ha sospirato abbastanza? Con qual coraggio in un detto vuol patteggiarsi, che si distrugga una sillaba del codice di libertà? Ma l'intrepidezza del Ministro non si è quivi arrestata. Se il solo consenso del Parlamento può fare, che il Principe si allontani dal regno, non dovea certo a noi nudamente annunziarsi, che il Monarca ne andava al congresso de' potenti di Europa, non dovea sostituirsi la semplice comunicazione ad una espressa domanda, che lo Statuto, con severa determinazione, reclama. E che dee dirsi di tale violazione, se la stessa domanda sarebbe un oltraggio? La bocca de' rappresentanti del popolo ancora calda del giuramento di serbare illeso quel codice, che è la sola nostra speranza, dovrà ella con un ardire sagrilego contaminarsi a pronunziare, che corra il Monarca al congresso de' forti, onde ascolti annunziarsi, che si dee dar bando alla Costituzione giurata? Nè l'oltraggio è al suo colmo: si vuole, che quattro rappresentanti del popolo, con ferma fronte e con occhio sereno, odano il patto giurato contro la nostra riforma: odano progetti di transazione, sempre ignominiosi e nefandi, allorchè calpestano il giuramento, che a noi domanda non transazione, ma forza? E il Re medesimo, che a noi comandò nel 22 luglio di non attentare, nè direttamente nè indirettamente alle basi dello statuto politico, non uniformerebbe egli forse la sua

voce alla voce del popolo per chiamarci spergiuri, ed invitare sulle nostre teste inlte le pene del tradimento? Si racconsoli il buon Monarca, e sgombri dall'antica sua fronte la nebbia della tristezza!... Il suo popolo per l'organo di fedeli rappresentanti non accetta un sacrificio si acerbo: ei resterà con noi a consolidare la nostra felicità: a rallegrare il suo cuore, tra le voci della pubblica riconoscenza: ad accrescere con la sua fermezza la opinione della generosità nazionale. Quale spada oserà drizzarsi contro de' petti consacrati dal giuramento, e che non conoscono, che la necessità di resistere? E chi non vede d'altronde, che il bisogno di libertà cangia in piacere il pericolo, e che la minaccia della ingiustizia, accresce il vigore dell'innocente, che brama una pace non bruttata dal disonore? Ma io quasi dimentico gli oltraggi, che a noi si fanno, se volgo gli sguardi alle offese, che prendon di mira l'augusto e coronato vegliardo, che gode fra noi della santa letizia di vedere destati a nuova vita i suoi figli.

Non voglio qui ricordare, che non si rispetta la verità di un Monarca col domandargli ch'ei calpesti un giuramento, ch'egli stesso ha dettato a' suoi figli, e venga a giurare altro patto, ed obbedisca alla volontà de' potenti. Ma se la Nazione volesse trasgredire ogni confine di dignità, se il nostro Padre volesse avere un rango nell'imminente congresso, qual mai sarebbe la sua divisa? Giungerebbe a Laybach un Re, che governa senza la nazionale rappresentanza? Ferdinando, o Signori, ha giurato, che ei regna per la Costituzione, ed è forte abbastanza per abborrire un carattere, che non si accorda col di lui giuramento. Sederebbe Egli forse tra i fratelli Monarchi con la insegna onorata d'un Re che governa la sua nazione per lo patto giurato, per la costituzione di Spagna? Ed una lega de' Re ingannati dal nostri nemici, non grida ella forse contro la nostra rigenerazione politica? Tutte le calunnie degli impudenti follicolari non si scagliano forse contro di noi? il nostro nome non desta forse il palpito d'indignazione nei cuore di alcun Ministro onnipossente? Taluno vuol cancellare dal catalogo delle nazioni il nome delle due Sicilie, perchè i popoli di tal contrada adorano un Monarca devoto alla Costituzione giurata. E tal Monarca si coprirebbe d'ignominia se prima di essere riconosciuto dai gabinetti di Europa col suo vero carattere, si avvisasse di presentarsi al congresso de' Re. I Monarchi d'Europa conoscano alla fine la estensione de' nostri doveri, conoscano che la nostra rigenerazione anzichè turbare il sistema sociale, vieppiù l'assoda: che la concordia è l'emblema del nostro nuovo regime, e stendano la destra di amicizia e di pace ad una Nazione che non ha comprata la libertà col delitto. Onorino i monarchi di Europa la vecchiezza di Ferdinando che lietamente fa plauso ai nostri alti destini, ed attende dal nuovo sistema una gloria che non fia grave di pianto! La costituzione da noi abbracciata più non desti persecuzione e sospetto: il Re costituzionale delle due Sicilie sia riconosciuto da' quei potenti, che lo invitano all'augusto congresso: il popolo delle due Sicilie ascolti alla fine che nessun monarca vorrà punirci per la giurata Costituzione di Spagna, e dopo così solenni promesse, il Re delle due Sicilie circondato dal pubblico amore, seguito dalle sincere benedizioni dei figli rigenerati, giungerà gloriosamente al congresso ad avvalorare nel cuore de' Principi con i suoi esempi paterni l'amore per quel sistema che consola i popoli ed assicura i monarchi. Le voci del più canuto fra i Re della terra trionferanno nel cuore de' potenti, o la causa dell'uomo in Europa accrescerà le speranze. Il Re delle due Sicilie narrerà lietamente ai monarchi che lo chiameranno lor Padre, che l'innocente suo popolo, ed i rappresentanti di esso non potean spergiurare, che era lor dolce la guerra, se dovea scoppiare per la tutela de' dritti: e che i forti di Europa possono numerare le nostre armate, ma non conoscere la vigoria dell'entusiasmo in un popolo che non può patteggiare colla bassezza. A questo prezzo soltanto i popoli delle due Sicilie potranno separarsi per poco dal cittadino Monarca. Ma se la minaccia e l'insulto risponderanno alle nostre voci di dignità, di concordia, finisca il buon Re di temere le sventure che la guerra farebbe piombare sul popolo rigenerato! Ogni petto incontrerebbe generosamente la spada, perchè la sua fermezza provveda all'onore di quel Monarca che si vuole oltraggiare allorchè s'insulta il suo popolo! La guerra ha pur anche le sue delizie se assicura la dignità nazionale; e conosceranno i posteri, se la pace non seconderà i pubblici voti, il grado de' sagrifizi di un popolo libero: conosceranno come un tal popolo saprà soffrire per la gloria del suo Monarca. Guai a quella Nazione che non freme, al nome dello spergiuro, ed accostasi senza un santo timore al codice della sua libertà! Sia degno di servire quell'uomo, che abbia potuto dubitare un istante della fermezza de' rappresentanti del popolo! »

Il Deputato Pepe. « Signori. Non si supponga che io sia asceso in tribuna per combattere il parere della Commessione; dico anzi che questo esser non potea più nobile, dignitoso, sublime, patrio, nazionale; nè uno che tal non fosse si poteva attendere da' lumi e dal patriottismo de' saggi eletti dal vostro seno qual primi consultori in un affare di tanta mole. Un tal parere però non esaurisce, che una sola parte del messaggio di S. M.; quella cioè della di lei partenza dal regno per portarsi in Laybach. Havvene un'altra di non minor

mole ed entità. Un messaggio che promette una Costituzione futura senza far alcun motto di quella che abbiam giurata: un messaggio che parla di una Costituzione da darsi su di basi e di principi diversi da quelli della Spagnuola, in virtù della quale noi siamo qui congregati: un messaggio, infine, in cui, sotto il velo dell'amor del Principe pe'suoi popoli, si fa a questi travedere una persecuzione che soffrir potrebbero pe'decorsi avvenimenti politici; un tal messaggio, dicea, non è che un atto totalmente incostituzionale e notoriamente avverso allo statuto che oggi regola la monarchia. Che perciò, avendo io ognor presente quanto sia ne'vostri cuori dei pari che nel mio profondamente scolpita la massima, che la persona del Re è sacra ed inviolabile, e soffrir non potendo che il sommo attentato dell'atto in quistione resti impunito, domando in nome del sacro codice così francamente violato, che tutto il ministero sia messo in stato di accusa ».

Il Deputato Dragonetti. « Io dirò breve, perchè la causa della ragione non ha mestieri di vaniloquio, e corte sono le parole con le quali si annunzia il vero sentito dall'universale. Uno scritto ci si è presentato in nome del Re, e si domanda a noi la risposta. Io dichiaro, che in questo sacro recinto non so intendere altro linguaggio se non quello della giurata Costituzione; e quella inconcepibile dichiarazione non è scritta sicuramente in questo idioma, che diverrà finalmente la lingua universale del mondo incivilito. Ma si perdoni un tanto errore di anacronismo allo autore di quel messaggio, salva la responsabilità de' Ministri, e si consideri come non avvenuto. Intanto le tre lettere de'Sovrani Alleati, ci autorizzano a rispondere, che la partenza del nostro Monarca può avvenire tutte le volte che egli si rimprometta di andare a difendere quello statuto che egli medesimo e noi abbiamo fermato con irretrattabile giuramento. E l'Europa conosca, che uno e costante è il volere del popolo delle due Sicilie, ed una la via di salvare l'Italia da una guerra desolatrice; quella di conciliare la salvezza pubblica coll'onore, che è il più grande bisogno delle nazioni generose ed indipendenti. »

Il Deputato Arcovito. « Momenti difficili; quistioni gravissime!

Questo linguaggio potrebbe adottarsi da chi, guardando l'esteriore delle cose, giudica dal loro primo aspetto.

Momenti gloriosi, quistioni onorevoli! Ecco quel che io dico nelle circostanze presenti.

Noi abbiamo argomenti certissimi dell'interesse, che il Re prende al bene del Regno: delle benefiche intenzioni de' potenti della terra. E quai sacrifici potrebbe il Re fare maggiori, che nella grave età sua abbandonarsi alla difficoltà di un viaggio spaventevole, agli incomodi di rigorosa stagione, agli stenti, ai travagli, alle vigilie, ed a quanto mai può concepirsi di difficile ed arduo?

Santa carità è nel suo cuore. Egli vuole, e non cessa volere che il bene.

Quali pruove più certe di loro favorevoli intenzioni possono darci i Monarchi del congresso, se non che quelle di chiamare fra loro il nostro Re, che andrebbe a presedervi, ed a far sentire la sua lealtà, la sua giustizia, la sua religione nel mantenimento della nostra Costituzione politica?

Ma crede il Re, che sia questo il solo mezzo per ottenere la salvezza del Regno e l'onor della Patria? Credono i Monarchi, che il nostro stato sia quale la calunnia, il maltalento, lo spirito di Satana ci han dipinti al loro cospetto, e che mani potenti sieno richieste al bene comune?

Il Re ci chiama deputati fedeli. Tali noi siamo, ma mostriamo di esser tali a tutta la terra.

Santa verità scendi dal cielo fra noi, e per nostro mezzo ti presenta al Re costituzionale. È nell'interesse del Re e della Nazione, che assuma egli di persona la missione di cui si tratta?

La verità che suona al mio cuore, e che pronunzio a questo augusto consesso, mi dice di no: non deve il Re partire, ed abbandonare il popolo alle conseguenze di passioni che potrebbero esaltarsi, di diffidenze e sospetti, che occulta lingua inimica potrebbe diffondere. La sua augusta presenza può mantenere essa sola la calma, che nei momenti di più acceso favore non fu punto alterata, che ha regnato e regna in tutta la monarchia.

Il Re deve rimanere fra noi e nel nostro cuore, siccome noi siamo nel suo. Dalla penna leale del Re vegga l'augusto congresso il nostro vero stato; conosca che non sono pericoli fra noi: che il Parlamento ed i Popoli impegnati a perfezionare di accordo col Re le istituzioni giurate in faccia alla terra ed al cielo, mantengono la calma la più perfetta, e danno pruova di essere degni della Costituzione che hanno.

Può bene il Re, ed io son certo e tutti dobbiamo essere sicuri che il voglia, assicurare il Regno da ostili estere misure, che non possono nel vero aspetto delle cose nostre aver luogo. Manterrà egli solo con la sua veneranda presenza la tranquillità, la pace, la calma del Regno. Qual sarebbe il suo dolore, se dopo un momentaneo allontanamento disastri e mali avvenissero? Da qual rimorsi non sarebbe accompagnata la preziosa sua vita?

S'illumini la mente ed il cuore del Re, su gl'interessi del Trono e della Nazione.

I Monarchi alleati spargono la loro beneficenza sulle altre nazioni, che potrebbero averne bisogno; e vero ragguaglio dimostri che

inalterabile reciproco amore lega il Popolo coi Re ed il Re al Popolo.

Il Re rimanga trà noi, e cooperi col Parlamento alla felicità ed al ben essere de' Popoli.

Questo io sento, questo io dico; tradirei la mia coscienza ed i miei giuramenti, de' quali debbo dar conto al Regno, al Re, alla terra ed a Dio, se portassi opinione diversa. »

Il Deputato Incarnati. « Signori Deputati. Non è difficile di ravvisare il redattore della comunicazione politica direttaci da S. M., quando si rifletta alla paralisi temporanea intimata al Parlamento. Chi dei Ministri ha interesse in questa inazione? Non quello della guerra e della marina, degli affari esteri, giustizia e finanze; perchè tutti debbono necessariamente desiderare riforme finanziere, onde migliorare le rispettive amministrazioni, e far fronte alle spese accresciute dell'esercito. Il solo Ministro dell'interno ha un interesse opposto per sostenere vari rami amministrativi, così antipolitici, quanto odiosi al popolo, e proscritti dalla nostra Costituzione.

Ma supponiamo, Cittadini Deputati, per un momento paralizzate le operazioni del Parlamento in tutt'altro, menocchè per l'organizzazione dell'armata; quale sarebbe il risultato della nostra rappresentanza? Non è difficile a prevedersi. La esecrazione e l'odio de' popoli, il malcontento e la minaccia di una guerra civile. Come è possibile conservare per l'anno futuro lo stesso stato discusso, se le spese per il ramo della guerra, marina ed affari esteri sono eccessivamente aumentate? Come faremo fronte alle medesime con l'identico introito dell'anno spirante? In grazia delle amministrazioni carezzate dal Ministro dell'interno, noi saremo obbligati a far nuove imposte e tirarci sopra le bestemmie della Nazione.

Colleghi, penetratevi di queste momentose circostanze, e riflettete, che la nostra così detta temporanea e parziale paralisi, equivale ad un atto che scioglie il Parlamento. L'organizzazione dell'armata è de' generali, e non nostra: ciò che pareva dal Parlamento decretarsi relativamente al numero, soldi, disciplina, ed avanzamenti, è gia eseguito: nulla rimane più al potere legislativo. »

Il Deputato Saponara. « Nelle circostanze attuali di tempo, non mi è permesso altro, che proporvi di rassegnare a S. M. che ella disponga, che le più solenni sacre preghiere s'intimino da' vescovi nelle chiese tutte del regno da dirigersi a Dio, acciò si benigni di felicitare S. M. il buon Nestore de' Re nel suo viaggio in Germania, di somministrargli la forza a sostenere la nostra libertà e d'illuminare i Sovrani augusti a determinare quello che conviene alla tranquillità ed alla felicità di Europa, con riserbarmi di pronunciare la mia opinione su quello che verrà conchiuso nel congresso di que' Sovrani sulla nostra felicità, e che sarà alle deliberazioni di questo Parlamento proposto. »

Il Deputato Galdi. « Signori a voi rappresentanti della Nazione, e per questa volta al popolo ascoltatore, non ripeto ciò che gli onorevoli preopinanti han detto con tanta energia, che l'onorevole relatore vi ha esposto, ma vi dico solamente, che la vostra Commessione di cui ho fatto parte ha adempiuto al suo dovere con tutta la dignità e la calma di una rappresentanza nazionale. Vi ricordo ancora ciò che altra volta ho detto, che se vogliam vincere, e far trionfar la nostra causa dobbiamo continuare i nostri travagli con quella calma e con quella tranquillità, che non debbono giammai andar disgiunte dalle nostre alte e profonde discussioni, e che cotanto imposero agli ambasciatori di Pirro, allorchè si presentarono al Senato Romano in nome del loro re vincitore. Come pure rammentatevi che la fermezza e la inimitabile calma di quell'augusto senato rinchiuso in una città assediata da potente vincitore esponendo in vendita il campo istesso ove Annibale accampava, sconcertò ed avvili il più furtunato nemico di quella repubblica. Calma dunque, e tranquillità, e noi trionferemo di tutti gli ostacoli, che la malizia e l'ingiustizia potessero opporre al ben'essere della nostra patria. »

Il Deputato Colaneri. « Questo atto del potere esecutivo è anti-costituzionale; è ignominioso; è degradante per la dignità della rappresentanza nazionale e del trono. Io voto per il progetto di decreto della Commessione. »

Il Presidente. Riassumendo le opinioni degli onorevoli oratori, insiste sul sentimento generale. Noi non troviamo, egli dice, ne' nostri poteri, ne' nostri giuramenti, nè nelle nostre facoltà il modo di recedere dalle basi della Costituzione di Spagna da noi giurata: giurata dal Re per ben due volte, e ratificata da tanti atti autentici, firmati con suoi sacri caratteri. E quando mai potessero le nostre circostanze permettere qualche simile modifica nel sacro codice della nostra costituzione giurata, l'iniziativa non potrebbe venire, che da quegli stessi nostri committenti, i quali consultando il voto della Nazione ne dessero le facoltà a noi stessi, o ad altri deputati. Egli quindi sottopone alla votazione il parere proposto dalla Commessione il quale viene approvato con unanimità di voti; tranne il Deputato Nicolai, il quale vota per il parere estrinsecato nella sua mozione; ed il Deputato Saponara che vota in conformità della sua.

Dopo le parole degli Oratori si viene alla votazione.

Quando si trattò di eseguire l'appello nominale per la sanzione, o per lo rifiuto del riportato parere della Commessione, bella, e mirabile vista fu quella che in un momento si osservarono sorgere da' loro scanni tutt'i Depu-

lati, e ad una voce coll'unanimità più assoluta sanzionare il parere della Commessione. Nè il timore dell'Europa armata, nè il parato imponente delle ostili minacce, nè pensiere alcuno potè fare oltraggio un'istante al coraggio, ed alla fermezza sublime dei Parlamento.

L'indirizzo del Parlamento al Re ed il Decreto sono concepiti ne' seguenti termini.

Sire,

» Ciò che in data dello scorso giorno V. M. si è degnata di scriverci non ha meno occupata la nostra attenzione che quella dei Pubblico. Da lungo tempo desideravamo conoscere le intenzioni vere degli Alti Alleati a nostro riguardo: ed un sentimento di fiducia nella loro giustizia ci rendeva superiori alle interpetrazioni odiose che i nostri nemici applicavano a talune apparenze. Il primo tratto di luce che quegli augesti Persoeaggi han diffuso verso di noi, è veramente atto a confermare i nostri presagi. Ben lungi, infatti, dal voler declinar la guerra ad un popolo innocente che non gli ha mai provocati, eglino bramano di far sedere nel loro consesso la M. V., o sia il Fondatore e Protettore del nostro Statuto politico.

Se Ella è paga di corrispondere a questo onorevole invito, ciò non può essere che per assicurarci sempre meglio il seu dono. Si compiacque Ella di farcelo sin dal 6 luglio, il ratificò bentosto innanzi alla Giunta provvisoria, e non mancò di suggellarlo col suo giuramento. Con decreto del 22 dello stesso mese, regolò materialmente la convocazione delle assemblee elettive, e somministrando la formola di redazione de' nostri poteri, vi espresse la necessità di conservare le basi della Costituzione di Spagna, e la facoltà di adattarla alle circostanze del regno.

Ciascuno di questi atti era bastante a formare la nostra sicurezza, ma non fu bastante a contentare la di Lei beneficenza. Sarà sempre caro alla di Lei virtù, alla nostra gratitudine ed all'ammirazione de' posteri il primo giorno di ottobre. Noi vedemmo la M. V., altamente penetrata di tenerezza e di gioja, deporre a piè dell'Altare il voto inviolabile di mantenerci illibata la Costituzione di Spagna con le sole modificazioni che noi avremmo proposte. Noi sentimmo echeggiare da per ogni dove gli evviva, che questo grandioso atto esprimeva da tutte le labbra, ed il nome di V. M. si scolpì allora per sempre nel cuore di tutti e particolarmente nel nostro. Stabilimmo il modo di scegliere i Consiglieri di Stato. Credette Ella che il suo potere non fosse stato mantenuto abbastanza: e, disapprovando il nostro decreto, ci rammentò in termini espressi il nostro comune giuramento, il giuramento di rispettare le basi della Costituzione di Spagna.

Se la libertà del volere della M. V. non risultasse a sufficienza da questa congerie di fatti; nulla sarebbe più utile a presentarne la pruova che il di Lei personale intervento al congresso di Laybach. Non mai, di fatti, un Monarca è più vivamente pressato dal suo eccelso carattere a far mostra di lealtà, di costanza e di attaccamento al suo popolo, che quando ha per testimoni e per ammiratori i suoi simili.

Senza sottrarci all'effetto di queste gravi avvertenze, noi non potremmo in tale ipotesi accettare il progetto ch' ella crede proporci; quello di farla seguire da quattro deputati. Non è, infatti, il loro occhio vigile che potrebbe farci sicuri; è la bontà del cuore di V. M., è il sentimento della dignità propria, è la parola del Re, è il ripetuto e solenne suo giuramento, è la veduta osservatrice di tutta l'Europa, è l'indipendente e severo giudizio dei posteri.

Ma il redattore del rispettabile foglio che ci si è presentato in suo nome, ha sensibilmente deviato da questi principi. Ha egli indicate le basi di uno statuto politico, quasi che uno di nuovo convenisse formarne, e ci ha tracciato un andamento totalmente opposto alla linea delle nostre funzioni.

Non avverrà mai, che s'imputi alla M. V. ciò che dissente in un modo così manifesto dalle di Lei note intenzioni, dalle di Lei abitudini, dalle di Lei ripetute proteste. Non abbiamo mai dubitato, che le di Lei voci scendessero dal fondo del cuore. Ed il cuore del Figlio di Carlo III è naturalmente un tempio di fede. Noi crederemmo far torto alla severità delle massime de' di Lei Alti Alleati, se ci paressero capaci di chiederle il più piccolo sacrificio dei di Lei sublimi voleri; faremmo un torto più grave alla M. V., se tutte le forze del mondo ci paressero capaci d'indurla a tale sacrificio.

Non ha Ella dunque bramato d'intervenire al consiglio di Laybach, se non per difenderci la Costituzione, che si è degnata di ammettere. Ella non può sostenervi verun'altro carattere, fuorchè quello di Monarca indipendente, che protegge il suo popolo, che garentisce il suo giuramento, che perora la causa della sua coscienza, della sua gloria, e della felicità del suo regno; che si prepara a spandere un lungo solco di luce nella carriera de' secoli. È solamente per un oggetto sì degno della sua grande anima, che V. M. può vincere il torpore degli anni, il rigore della stagione e la difficoltà del cammino. È solamente per questo oggetto, che l'Assemblea Nazionale può acconsentire di dividersi un momento da Lei.

Si oserebbe egli dar luogo ad un'ipotesi assurda? Si oserebbe immaginare un dissenso (veramente impossibile) fra l'oggetto del suo viaggio e la di Lei generosità e la nostra fiducia? Noi faremmo ciò che un Parlamento de-

gno della di lei stima è obbligato di fare: severi custodi dello Statuto di Spagna, non ci permetteremo di frapporre ai di lei passi alcun ostacolo fisico.

Noi frapporremmo il nostro amore, la nostra riconoscenza, il di lei giuramento, il decoro del di lei scettro, la santità inviolabile de' nostri doveri reciproci, la pace del Regno. La M. V. si congratulerebbe con se medesima di presedere ad un popolo, i cui Rappresentanti sostengono la vera gloria del Trono; e noi saremmo sempre più superbi di appartenere ad un Principe, la di cui regola è nella virtù; la di cui condotta è nel bene del Popolo. Son questi, o Sire, i sentimenti del Parlamento Nazionale. Son dessi, che ci han dettato il Decreto, che le rassegniamo. La M. V. lo troverà conforme alle sue sublimi vedute, poichè le sue vedute furon sempre conformi alla Religione, alla umanità, ed all' amore della sua Dinastia. »

Il Presidente Cav. Ruggiero — I Segretari *Nazario Colaneri. — Ferdinando de Luca. — Luigi Dragonetti. — Felice Pulejo.*

Decreto del Parlamento Nazionale.

Visto il Real Decreto de' 6 luglio, in cui vien consentita la Costituzione di Spagna, salve le modificazioni, che la Rappresentanza Nazionale potesse proporre;

Visto il Decreto de' 22 luglio, in cui conformemente al precedente Decreto, furono prescritte le formole per la redazione de' poteri de' Deputati;

Visti gli atti del giuramento prestato da S. M. innanzi alla Giunta Provvisoria ed al Parlamento Nazionale;

Visto l'atto de' 28 novembre, con cui S. M. dissente dal Decreto di modificazione relativo al Consiglio di Stato, salve le restrizioni, che i Ministri latori dell' atto medesimo, vi fecero a voce, che si trovano ne' processi verbali delle rispettive adunanze.

Vista la formola de' poteri de' Deputati al Parlamento Nazionale, e gli atti del loro giuramento;

Considerando, che da tutti i mentovati fatti e scritture risulta al Parlamento Nazionale la impossibilità di aderire a tutto ciò che ripugna alla Costituzione di Spagna, salve le modificazioni, che egli stesso proponga;

Considerando che questo principio dee regolare l'applicazione della facoltà, che gli concede il secondo numero dell'art. 172 della Costituzione di Spagna;

Il Parlamento decreta di doversi rappresentare a S. M., che non ha esso facoltà alcuna di aderire a tutto ciò, che il Real foglio spedito con messaggio de' 7 dicembre contenga di contrario a' giuramenti comuni, ed al patto sociale, che stabilisce la Costituzione di Spagna.

Secondo, che non ha facoltà di aderire alla partenza di S. M. se non in quanto fosse diretta a sostenere la Costituzione di Spagna comunemente giurata.

Il Presidente, Cav. Ruggiero. — I Segretari, *Nazario Colaneri. — Ferdinando de Luca. — Luigi Dragonetti. — Felice Pulejo.*

QUARANTADUESIMA ADUNANZA

(10 e 11 dicembre 1820)

Si è aperta l'adunanza colla lettura del secondo messaggio del Re indiritto al Parlamento, per lo mezzo del Ministro degli Affari Esteri.

Eccellentissimi signori Segretari.

Ho l'onore di rimetterle un messaggio firmato da S. M. il Re e da me controsegnato, il quale spiega la sua real volontà per quello, che col messaggio di ieri io ebbi l'onore di presentarle. Colgo questa occasione per dirmi con la più alta considerazione.

Napoli 8 dicembre 1820.

Div. ed obblig. servo
Il Duca di Campochiaro

Eccellentissimi signori Deputati al Parlamento.

FERDINANDO I. ec.

A' miei Fedeli Deputati del Parlamento.

Ho con infinito dolore dell'animo mio appreso, che non tutti han riguardato sotto un aspetto la mia risoluzione a voi comunicata in data di ieri 7 del corrente.

Ad oggetto di dileguare ogni equivoco, dichiaro che non ho mai pensato di violare la Costituzione giurata; ma siccome nel mio real decreto de' 7 luglio riserbai alla rappresentanza nazionale il potere di proporre delle modificazioni che avrebbe giudicato necessarie alla Costituzione di Spagna; così ho creduto e credo che la mia intervenzione al congresso di Laybach potesse esser utile agl' interessi della patria, onde far gradire anche alle potenze estere progetti tali di modificazioni, che, senza nulla detrarre ai dritti della Nazione, respingessero ogni cagione di guerra; ben inteso che, in ogni caso, non potesse essere accettata alcuna modificazione che non fosse consentita dalla Nazione e da Me.

Dichiarò inoltre, che nel dirigermi al Parlamento intesi ed intendo di conformarmi allo articolo 172. § 2. della Costituzione.

E finalmente dichiaro, che non ho inteso di insinuare la sospensione (durante la mia assenza) degli atti di Governo legislativi, ma di quelli solamente che riguardano le modificazioni della Costituzione.

Napoli 8 dicembre 1820.

FERDINANDO

Il Segr. di Stato min. degli Aff. Esteri
DUCA DI CAMPOCHIARO.

Il Parlamento risponde al detto messaggio col seguente indirizzo.

« Sire.

» Col real foglio degli 8 dicembre 1820, la M. V. si è degnata dichiararci che non ha mai pensato a violare la Costituzione giurata. Ella ha voluto aggiungere con queste sacre parole una nuova protesta alle antiche, e consolidare la fiducia, che da sì lungo tempo ha saputo ispirarci. Il maggior sentimento di gratitudine è appena capace di corrispondere a sì generosa condotta. Noi lo proviamo al segno più alto, e ci facciamo un dovere di esprimerlo.

La brillante e dolce memoria del di lei giuramento ci risveglia ad un tratto la idea di tutti i nostri doveri, di tutti i nostri dritti, di tutti i titoli, che il nostro patto sociale ci ha dati per esser felici. Ci è quindi impossibile il perdere di vista, che la Costituzione di Spagna da Lei conceduta alle brame della nostra Nazione non è ormai suscettibile di verun' altra riforma fuori quelle che al Parlamento sembri opportuno proporre. Tal'è il tenor del decreto de' 6 e 26 luglio, tal'è la clausola espressa di quella formola augusta, con cui sottopose il nostro nuovo regime alla tutela Divina, e tal'è il requisito che ci autorizza a spiegare le facoltà contenute nell'art. 172 num. 2 dello Statuto di Spagna.

Gli alti alleati di V. M. ascolteranno volentieri da Lei nel gran Consesso di Laybac, che la gloria di aver aderito alla libertà de' suoi Popoli appartiene interamente al di lei spontaneo volere, e che il dritto di aderirvi è così indipendente da ogni potenza straniera, come la facoltà di regolare la propria famiglia, e di esser giusto co' suoi. Quei sagaci e potenti dominatori del mondo non penseranno a privare un discendente de' Borboni del più gran privilegio dell' autorità di un monarca, nè meno equi saranno con V. M. di quel che si son mostrati col di Lei Augusto Congiunto, il Re delle Spagne. Innanzi alla loro grandezza non mai si alzarono invano i desiderii dei popoli: ed il dritto delle genti, e la opinione dei saggi, e la tarda ed austera solennità della Storia furon sempre considerati ne' loro giudizi.

» Lo saranno, o Sire, per noi. La M. V. adornò la sua Corona della libertà del suo popolo. L'adornerà in breve del merito di averla conservata. L'opera della di lei gloria non appartiene che a Lei; l'opera della riconoscenza che va ad esserle dovuta, appartiene a noi, ai nostri coevi, ai nostri posteri, all' umanità intera. »

Il Presidente Cav. BORGHESE. — I Segretari — *Nazario Colaneri*, *Ferdinando de Luca*, *Luigi Dragonetti*, *Felice Pulejo*.

QUARANTESIMATERZA ADUNANZA

(12 e 13 dicembre 1820)

Si apre l'adunanza colla lettura del terzo messaggio del Re al Parlamento che qui appresso si trascrive.

FERDINANDO I. ec.

Ai miei Fedeli Deputati del Parlamento.

La vostra decisione della data del dì 8 del corrente porta fra le altre cose, *che il Parlamento non ha facoltà di aderire alla mia partenza, se non in quanto fosse diretta a sostenere la Costituzione di Spagna comunemente giurata.*

Su di ciò io dichiaro, che la mia intervenzione al congresso di Laybach non ha altro fine, che quello appunto di sostenere la Costituzione di Spagna comunemente giurata ed il nostro patto sociale, e di soggiungere, dietro le manifestazioni da voi fattemi col messaggio de' 9 corrente, che tale è la decisa ed unanime volontà de' miei Popoli. Che se il messaggio del 7 corrente ha ricevuto altra interpretazione, io credo di aver dileguato ogni equivoco con l' altro mio messaggio del dì otto.

Dopo questa mia dichiarazione, io desidero, che il Parlamento decida, in termini positivi, se assentisce alla mia intervenzione al congresso di Laybach, nel fine di sostenere la volontà generale della Nazione per la Costituzione adottata, e di allontanare insieme le minacce di guerra.

Nel caso affermativo, desidero, che il Parlamento si spieghi sulla conferma del vicariato generale in persona del mio dilettissimo figlio il Duca delle Calabrie, da me propostagli.

Il Parlamento collocando in me una fiducia, che io giustificherò col favor di Dio, non ha creduto necessario di scegliere quattro personaggi che mi accompagnino. Su di questo punto io debbo dirvi, che io desiderava e desidero un tale accompagnamento, perchè amava ed amo di profittare de' lumi loro. Se dopo questa spiegazione, il Parlamento trovasse utile della misura, io non potrei esserne che

contento. Non intendo però di esigerlo come una condizione al mio intervento nel Congresso.

E finalmente, sul riflesso che i Sovrani congregati in Laybach aspettano una mia pronta risposta, desidero che il Parlamento pronunzi sollecitamente sulle sopra esposte cose.

Napoli 10 dicembre 1820.

FERDINANDO

Il segr. di Stato min. degli Aff. Esteri
Duca di Campochiaro.

Il Parlamento ha risposto col seguente indirizzo, e decreto.

Sire,

Rispondendo al terzo messaggio di V. M. abbiam l'onore d'inviarle il decreto ch'Ella ha motivato. La Costituzione, che in caso di assenza del Re non riconosce il carattere di Vicario generale, non ci ha somministrato altro mezzo di secondare le di lei intenzioni circa la provvisoria amministrazione del Regno, fuorchè quello di convertirlo in Reggente. Non dubitiamo che la nostra determinazione sia del tutto conforme alle vedute della M. V., ed è perciò che nel Reggente noi abbiamo trasfuse per lo tempo dell'assenza le di lei prerogative.

Circa la di Lei partenza per Laybach, ed il di Lei accompagnamento, nulla abbiamo da aggiungere a ciò che l'abbiamo rassegnato nei precedenti indirizzi; quando pur non sia il desiderio perpetuo della di Lei presenza, ed il dispiacere di esserne anche per poco privati. Piena intanto è la nostra fiducia ne'di Lei giuramenti, sarà pieno l'effetto della di Lei influenza per lo mantenimento della Costituzione di Spagna, e per la felicità del suo Popolo.

Noi siamo sicuri, che dopo il Congresso la M. V. tornerà a godere fra noi di una pace gloriosa, opera del suo amore paterno, o a partecipare della difesa della Nazione; in questo modo soltanto il Parlamento Nazionale può consentire che il Re si allontani dall'amato suo Popolo.

Noi riguarderemo come un nuovo pegno della di Lei passione per i nostri vantaggi, la immediata formazione del Consiglio di Stato, ed il compimento di ciò che le appartiene per rendere efficaci le modificazioni, che le trasmettiamo, dello statuto politico.

I nostri voti, o Sire, non lasceranno di spargersi per la di Lei gloria. Siam persuasi che i suoi saranno sempre diretti alla salute del Regno; e ciò che vuol dire lo stesso, alla libertà nazionale. »

DECRETO

Visti i reali fogli de' 7, 8 e 10 dicembre, il decreto emesso dal Parlamento in data degli 8, e gl'indirizzi dal medesimo scritti in data dello stesso giorno e de' 12 del corrente;

Visti gli articoli 172 num. 2, e 187, 188 e 190 della Costituzione del Regno;

Considerando, che in caso di fisico impedimento del Re la di lui autorità debba provvisoriamente esercitarsi ne' modi stabiliti dalla Costituzione; Che secondo l'art. 188, se l'impedimento si sviluppi nel tempo della minorità del Successore immediato del Trono, vi è luogo ad una Reggenza, la quale non cessa, se non quando, scorsi i due anni, e divenuto maggiore l'erede, può questi assumere la qualità di Reggente; Che l'art. 190 non omette nella composizione della Reggenza il successore immediato del trono, se non perchè allo svilupparsi dell'impedimento lo suppone minore; Che secondo questi principj, ritrovandosi egli maggiore, va naturalmente chiamato ad esser Reggente;

Considerando, che le qualità eminenti di S. A. R. il Principe Ereditario del trono meritano la maggior fiducia della Nazione,

Il Parlamento decreta.

I. Che ne' termini contenuti nel decreto degli 8 dicembre e negli atti correlativi di S. M. e del Parlamento medesimo, resti accordata la facoltà ch'egli chiede in virtù dell'art. 172, n. 2, della Costituzione.

II. Che avvenendo la partenza di S. M. l'autorità Regia, descritta nel titolo IV. Cap. I. della Costituzione di Spagna, adattata per lo nostro Regno, venga esercitata durante l'assenza nella qualità di Reggente del Regno da S. A. R. il duca di Calabria.

III. Che l'atto istesso della partenza di S. M. debba valere adesione al presente decreto, a quello degli 8 dicembre, ed alle idee contenute negl' indirizzi degli 8. e 12 dicembre.

Il Presidente, Cav. Ruggiero — I Segretari, *Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca — Luigi Dragonetti — Felice Pulejo.*

Il suddetto indirizzo, ed il decreto furono presentati al Re da una deputazione composta di 22 Deputati, e due Segretarj, avendo a capo il Deputato Borrelli, il quale pronunziò il seguente discorso.

Sire,

« Incaricati dal Parlamento nazionale, noi presentiamo la di lui risposta all'ultimo messaggio che V. M. gli ha spedito. Noi le faremo tenere nel corso del giorno le poche modificazioni dello statuto politico, quali abbiam creduto proporre, e che debbono compiere l'opera del nostro edifizio sociale. Esse potranno mostrarle quanta cura abbiam posta nel cu-

siodire il regio potere, le franchigie nazionali, il di lei giuramento ed il nostro. Ci voglia Ella intanto permettere d' intrattenerla un momento su di un oggetto che sveglia il nostro più caldo interesse.

V. M. si accinge a partire per lo Congresso di Laybach. Il Parlamento nazionale non può vederla vicina a separarsi dall' amato suo Popolo senza il più vivo dolore. Tutto egli avrebbe fatto per non esser privato un istante della sua augusta presenza; tutto, fuorchè dispiacerle e nuocere al bene del regno. Un solo pensiere può rattemperare il nostro cordoglio. Ella parte per sostenere la Costituzione di Spagna, la sua propria indipendenza e quella de' suoi popoli, la comune prosperità, il giuramento comune. Possa il Cielo secondare le di lei intenzioni ed i pubblici voti! Chi, o Sire, sarà più glorioso della M. V., e chi sarà più felice? Ella sarà circondata dalle benedizioni, dalle lagrime di tenerezza, dalle adorazioni di tutti. Ella avrà tanti troni per quanti sono i cuori de' cittadini il resto della di lei vita, che auguriamo lunghissima. Offrirà il più grande spettacolo di ammirazione a tutto il genere umano. Niun timore, niuna apprensione avvelenerà le nostre speranze. Alta ed illimitata è la fiducia che ci compiacciamo riporre nella magnanimità e nella costanza della M. V. Possa essere sopra di lei e sopra tutto il suo popolo lo sguardo di quel Dio, che protegge la buona fede, che assicura le buone opere, e che stringe nel suo pugno il destino de' Re e delle Nazioni! »

Il Re ha risposto:

» Io vado nel Congresso per adempire quanto ho giurato. Lascio con piacere l' amato mio figlio nella reggenza del regno. Spero in Dio che voglia darmi tutta la forza necessaria alle mie intenzioni.

Le parole di S. M., pronunziate coll' accento dell' amore, hanno destato vivissimo entusiasmo negli animi de' Deputati, i quali hanno unanimamente gridato *Viva il Re!*: grido di gioia, cui risponderà quello della Nazione intera, la quale è giustamente sicura di rinvenire nella fede e nel cuore del Re nuovi difensori delle franchigie e della Costituzione di unanime accordo giurata.

Si legge in seguito il decreto della nomina del nuovo Ministero, concepito come siegue

FERDINANDO I. ec.

Noi Francesco Duca di Calabria Principe Ereditario, Vicario Generale. Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Accettiamo la dimissione, che ci han chiesta,

Il Duca di Campochiaro, segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri;

Il conte Zurlo, segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Il conte di Camaldoli, segretario di Stato, Ministro di Grazia e giustizia e degli affari Ecclesiastici;

Il cavaliere Macedonio, interino segretario di Stato, Ministro delle Finanze;

Il tenente generale barone Carascosa, segretario di Stato, Ministro della Guerra;

Il cavaliere de Thomasis, interino segretario di Stato Ministro della Marina;

Art. 2. Nominiamo in luogo de' segretari di Stato ministri dimessi:

Il Duca di Gallo, D. Marzio Mastrilli, interino segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri;

Il presidente della gran Corte civile di Trani, D. Domenico Acclavio interino segretario di Stato, Ministro degli affari interni, e fino al di lui arrivo in Napoli il marchese Auletta;

Il procuratore generale della Suprema Corte di giustizia D. Giacinto Troysi, interino segretario di Stato, Ministro di Grazia e Giustizia e degli affari Ecclesiastici;

Il Duca di Carignano interino segretario di Stato, Ministro delle finanze;

Il tenente generale D. Giuseppe Parisi, interino segretario di Stato, Ministro della Guerra.

Il segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri è incaricato del portafoglio del ministero della Marina, ed il colonnello di marina D. Francesco Capecelatro è nominato direttore del detto dipartimento interinamente.

Art. 3. Tutti i segretari di Stato Ministri sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli 10 dicembre 1820.

FRANCESCO Vicario generale.

Il Segr. di Stato Min. degli Aff. Esteri

DUCA DI CAMPOCHIARO.

QUARANTESIMAQUARTA ADUNANZA

(14 dicembre)

L' adunanza si apre colla lettura del quarto messaggio del Re.

FERDINANDO I. ec.

Miei fedeli Deputati,

L' interesse, che io prendo per il bene dei miei popoli, esige, che io non differisca di un solo istante la mia partenza per Laybach, ove i Monarchi Alleati si sono già diretti.

Voi, nell'aderire alle mie paterne sollecitudini, desiderate, che io prima disponga tutto ciò che ha rapporto alla nomina de' consiglieri di Stato, ed alle modifiche della Costituzione.

La strettezza del tempo non mi permette di occuparmi che del solo consiglio di Stato: e son pago di rimanervi stabilito questo corpo, affinchè l' andamento degli affari non soffra nella mia assenza il menomo ritardo.

Le modifiche alla Costituzione han bisogno di più maturo esame, che non può essere da me compiuto nelle poche ore, che precedono la mia partenza. Rimane perciò affidata questa cara al Principe Reggente Duca di Calabria, mio dilettissimo figlio, il quale è rivestito dei miei poteri in tutta la di loro pienezza. Ma quando voi repatiate pur necessario, che ciò debba farsi da me medesimo, mi si potranno inviare, o si potrà attendere il mio ritorno dal congresso di Laybach che io mi auguro di effettuire in breve tempo.

Intanto la durata de' tre mesi, che la Costituzione prescrive alle vostre funzioni legislative, è prossima a spirare, mentre non sono ancora tutti esauriti gli oggetti delle vostre discussioni. Io desidero, che a' termini dell' art. 107 dello statuto, l' attual sessione del Parlamento si proroghi di un altro mese. Tanto richiedono i bisogni della Patria.

Napoli, 13 dicembre 1820.

FERDINANDO.

Per l' interino segretario di Stato
Ministro degli affari interni.
l' incar. del port. *Marc. di Auletta.*

FERDINANDO I.

Vista la proposta fattaci dal Parlamento Nazionale per la formazione del consiglio di Stato, noi usando del potere stabilito nella Costituzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Eleggiamo consiglieri di Stato Monsignor Balsamo arcivescovo di Morreale; il tenente generale D. Guglielmo Pepe; il principe di Villarmosa D. Giuseppe Saverio Poli; D. Luigi de Conciliis; il canonico D. Giustiniano Vecchi; D. Saverio Petroni; D. Nicolò Libetta; D. Giuseppe Rizzotti; D. Francesco Magliani; D. Cesare Raimondi; D. Roberto Filangieri; D. Angelo Masci; D. Andrea de Angelis; D. Giacomo Zuccheri; D. Giuseppe Bruni; D. Francesco Paolo Bozzelli; D. Salvatore Palizzoli: D. Orazio Delfico; D. Emanuele Rossi; D. Michele Milano; D. Gaspare Vaccari; D. Pietro Landolina; D. Giuseppe Nicola Darini.

Art. 2. Tutti i segretari di Stato Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 13 dicembre 1820.

FERDINANDO.

L' interino segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Giacinto Troysi.

Un avviso telegrafico della deputazione provinciale di Bari fa sapere i numerosi carichi di cereali che si fanno ne' porti di quella provincia per Ancona; e domanda le istruzioni all' uopo.

Il Deputato Pelliccia. « Non può dubitarsi essere parecchi agenti incaricati di provvedere di frumenti e di biade di ogni genere lo straniero, e sopra tutto un esercito che ostinatamente si vuol far credere radunato contro di noi. Da ciò l' incarimento di tutti i cereali, il quale di sommo vantaggio in seno alla pace, potrebbe divenire funesto ove questa venisse ad essere infelicemente sturbata. Al che giova aggiungere che il prezzo del frumento di soverchio incarito desta sempre il malcontento nell' ultima classe del Popolo, la quale, mancante delle cognizioni necessarie a giudicare esattamente delle cose, guarda l' accrescimento de' cereali come sicuro indizio di vicina carestia. E certamente sarebbe oggi saggio consiglio raccogliere nella Daunia i frumenti necessari a tutti i nostri futuri bisogni, e proibire ad un tempo l' estrazione di tutti i cereali. « L' opinione del Signor Pelliccia è seguita da molti altri deputati.

Il Deputato Imbriani è alla Tribuna.

Signori;

» Veggo elevarsi quistioni tra noi sui prezzi e sulla esportazione de' cereali. Lontano da questo paese ed ascoltando siffatte occupazioni del corpo legislativo, io crederei che il nostro regno fosse in imminente pericolo di carestia; trovandomi nel nostro regno e sedendo in questo medesimo consesso, io non saprei neppur credere a' sensi miei, che mi assicurano, che qui noi siamo nell' abbondanza. Tanto mi sembra strano alle nostre deliberazioni il soggetto! Ed in vero, dopo tutti i lumi, che nelle teorie di pubblica economia hanno sparso lo Italia, la Francia, la Inghilterra sommi uomini, egli è chiaro, che le particolari misure su di queste materie, misure di rarissima applicazione, sono oggetti di puro regolamento e di pura esecuzione, dovendo la legge aver sanzionati i più elevati principj di libertà a lasciato al governo la minima facoltà di prendervi parte ne' casi di estrema urgenza. Io temo non di dirne poco, ma, dicendone pochissimo, di averne detto troppo per la nostra dignità.

Il Parlamento occupandosi di oggetti generali non deve che fissare le leggi della pubblica economia: leggi, che non debbono in questi oggetti aver eccezioni, e se pur rare ve ne debbono essere, debbonsi usare da mani espertissime e con estrema sobrietà, onde le grandi basi di prosperità, fondate sulla libertà commerciale, non vengano scosse dalle fondamenta. Chi di voi ignora, o signori, che la libertà e la più gran libertà di cambiare è quella, che moltiplica i valori, ed estende le ricchezze? Chi di voi non senta, che questa libertà è gelosissima, e che ogni minima restrizione nuoce agl' interessi del produttore, del consumatore, del commerciante? Chi non vede che la ricerca libera accresce il valore nelle mani del produttore? Che il concorso alla vendita offre tutte le facilitazioni al consumatore? Che la economia e l' unità dell' oggetto e le abitudini formano l' utile del negoziante?

La natura ha con tanta sapienza ordinato questo corso commerciale, che tutte le istituzioni degli uomini, quando han voluto prendervi parte sotto gli speciosi nomi di soccorsi, d' incoraggiamenti, di previdenza, gli han sempre nociuto. Un paese ha voluto incoraggiar l'agricoltura ed ha paralizzato il commercio; un altro ha voluto promuovere le arti ed ha annientato l' agricoltura. Qui, compagnie esclusive si sono arricchite a spese delle altre classi e de'consumatori; là brevetti d' invenzione hanno estinto il genio contemporaneo. Anche a spese di qualche inesattezza, io dirò, che se si fosse potuto concedere un brevetto d' invenzione a Newton per il calcolo sublime, Leibnitz avrebbe perduta la sua gloria.

Ma dopo tanti sperimenti, in questi ultimi tempi i governi han veduto, che non bisognava far nulla, se si volesse la prosperità del commercio, e che la così detta bilancia non era che una chimera. Par tuttavia la natura particolare del commercio dei cereali è sembrata di esigere cure particolari, perchè ne dipende l' esistenza del popolo. Malgrado ciò, tutti i calcoli, tutti i risultati, tutti gli esperimenti sono stati per la libertà; e si è riserbato per qualche caso straordinarissimo il concedere qualche favore all' immissione o alla estrazione delle derrate cereali. La natura del commercio è come quella delle acque, che se voi non le ostruite, esse tendono a mettersi in equilibrio.

Non si cessa di gridare al monopolio: gran parola, che non ha senso: se vi è caso, in cui siavi qualche cosa di reale, è appunto quando il governo vuol prendervi parte. La concorrenza alla vendita mena sempre all' abbondanza; e per parlare delle circostanze in cui siamo, un mercatante non avrebbe sicuramente facoltà bastanti per incaparrare tutto il grano della fertile Europa e della Crimea, per affamare i popoli delle Sicilie.

Cessino, dunque i panici timori, o Signori, e non più ci occupiamo di un oggetto, che non è di nostra competenza. Se pur fosse necessario di occuparcene un giorno, noi lo faremo per formarne una legge, che assicuri questa tanto desiderata e ragionevole libertà. Per ora guardiamoci di parlare di un oggetto così sacro, che interessa l'esistenza del popolo; guardiamoci di parlar di una cosa, che allor sussiste bene quando men si discute, e che simile ai palagi incantati non esiste che per confidenza. Noi siamo nel più fertile suolo di Europa, circondati da nazioni, che hanno di questi valori oltre il bisogno; che se ci mancano specie, sono piuttosto sicuramente le monetate. Lungi dunque dal maledire ai negozianti, noi osiamo applaudire a degli uomini, che facendo il lor profitto nudrono il popolo, sostentano l' agricoltura ed il commercio, soccorrono i proprietari, e sono l' ancora sacra del pubblico tesoro.

QUARANTESIMAQUINTA ADUNANZA

(15 e 16 dicembre)

Dopo la lettura del processo verbale della precedente Adunanza il Deputato Giordano così imprende a dire:

« Giusta lo statuto S. A. R. il Duca di Calabria dee prestar giuramento nella sua qualità di Reggente del Regno.

Il Presidente nomina i Deputati Borrelli, Sponsa, Netti, Incarnati, De Conciliis, De Piccolellis, Poerio, Begani, Angelini, Matera, Orazio, Imbriani, Mazziotti, Pessolani, Scrugli, Corbi, Galanto, Donato, per formare una Commissione incaricata di presentare a S. A. R. il Duca di Calabria le congratulazioni del Parlamento, e di pregarla ad un tempo perchè si compiaccia far sapere il giorno in cui vorrà prestare il suo giuramento nella qualità di Reggente. »

Il Deputato Saponara legge il progetto di decreto redatto dalla Commissione di Legislazione sull' abolizione della feudalità nella Sicilia al di là del Faro così concepito.

Art. 1. La prammatica 42 *De Feudis* de' 4 ottobre 1759, promulgata dall'augusto Re Carlo Borbone, il regale dispaccio di S. M. felicemente regnante, diretto a di 8 novembre 1788 al principe di Caramanico allora viceré in Sicilia, la dichiarazione de'9 ottobre 1806, i decreti degli 11 novembre 1807, de' 20 giugno e 28 novembre 1808, de' 27 febbrajo e 16 ottobre 1809, e de' 17 gennajo 1810, la legge del dì 1 settembre 1806, il decreto degli 8 giugno 1807, e de' 3 dicembre 1808, de' 23 ottobre 1809, de' 10 marzo, 4 maggio e 3 luglio 1810 sulla eversione della feudalità e la divisione delle

terre demaniali pubblicati nella Sicilia al di quà del Faro, come altresì gli articoli 198 a 200 della legge degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione della Sicilia, saranno eseguiti nella Sicilia al di là del Faro per quanto non sono contrarj alla presente legge.

Art. 2. Tutti i così detti dritti proibitivi di trappeti, molini, palmenti, torchi, valchiere, forni, macelli, casalinaggi, osterie, e gli altri di simile natura, e quindi di forzare i singoli di portare le loro olive a macinare nei trappeti, i loro cereali ne' molini, le uve ne' palmenti o torchi, il pane per cuocersi ne' forni, i bestiami per macellarsi ne' macelli, i panni per valcarsi nelle valchiere degli ex-feudatarj, come altresì le prestazioni di generi o in danaro per la esenzione da' divisati dritti, tutti i dritti angarici, parangarici, privativi, proibitivi, o esclusivi signoriali o feudali, le regalie di qualunque natura, trasferiti ne' particolari, tutti i così detti dritti a prestazioni feudali personali, e specialmente quelli dichiarati abusivi dalla Commissione feudale al di quà del Faro da inserirsi nella presente legge, restano aboliti senz'altro compenso, non ostante qualsivoglia concessione, atto ricognitivo, compra o altro titolo gratuito od oneroso.

Sono personali quelle prestazioni le quali non nascono da causa di legittimo dominio di suolo.

Il giudicato anco con perpetuo silenzio, la transazione, la commutazione o surrogazione qualunque sui dritti indicati nel presente articolo rimangono estinti per virtù della presente legge come effetti dell'abolita causa di feudalità personale.

L'esercizio e la esazione de' mentovati dritti e delle mentovate regalie non potranno essere convalidati neppure dal consenso delle parti. Gl'intendenti delle rispettive valli e tutte le autorità giudiziarie ed amministrative sono in ogni tempo obbligate ad impedirne la continuazione o il rinnovamento.

Art. 3. Se il barone abbia ceduto al comune o a' cittadini uno de' dritti anzidetti, che possedeva con giusto titolo, e ne abbia ricevuto compenso con le dovute formalità in danaro, in fondi od in altro modo, il suddetto compenso non sarà ripetibile. Al contrario, se i dritti ceduti fossero stati dal barone posseduti senza giusto titolo, sarà restituito il solo compenso dato in fondi, in rendita o in prestazioni.

Art. 4. Saranno egualmente restituite a' comuni, non ostante qualsivoglia prescrizione, anche immemorabile, tutte quelle terre, quelle rendite, quegl'immobili e que' dritti che i già baroni hanno da essi acquistato per donazione, concessione ed altro atto senza causa di prezzo effettivo, o giusto equivalente; le terre, le rendite, gl'immobili ed i dritti dotali de' comuni, che sono le basi fondamentali del governo, venduti, o ad altro oneroso titolo alienati a' baroni potranno dalle comuni ricomprarsi restituendone il prezzo in utilità delle medesime versato.

Art. 5. Tutti i dritti, redditi, o prestazioni territoriali sotto il nome di decime, terraggi, terraggiuoli e simili, che gli ex-feudatarj pretendono dai comuni, o dai singoli sulla universalità del territorio della terra infeudata, non potranno eseguirsi, che alloraquando gli ex-feudatarj abbiano per titoli autentici dimostrato, che sopra territorio inabitato di pieno dominio di essi, o di coloro dai quali essi han causa, siansi chiamati altronde i coloni, ai quali tutto quel territorio siasi dato a colonia, e con l'assenso del Governo vi abbiano una popolazione costituita; nè gli ex-feudatarj per esentarsi da tale dimostrazione possono allegare qualsivoglia prescrizione, anche immemorabile.

Art. 6. Le platee, le terraggiere o altri libri baronali, quando anche fossero avvalorate da sentenze, o transazioni, non saranno in alcun caso riputate come titoli a sostenere le divisate prestazioni reali, *universali* di decime, terraggi, terraggiuoli ed altre simili.

Art. 7. La esibizione de' titoli di acquisto non sarà necessaria se gli ex-feudatarj riscuotan prestazioni reali su i fondi de' singoli, *non sulla universalità del feudo*, ma sopra parziali fondi come rendita di proprietà allodiale, e se ne abbiano il legittimo possesso, salvi i dritti ai singoli di dimostrarne la illegittimità.

Art. 8. Nel caso delle prestazioni reali legittime espresse nel precedente articolo, per la di loro commutazione in denaro, e per la loro ricompra si eseguiranno i decreti de' 20 giugno 1808, e 17 gennajo 1810.

Art. 9. La conversione delle sopraddivisate prestazioni reali in canoni o censi in danaro, prescritta ne' citati due decreti da farsi sul concervo della rendita netta di un decennio, dovrà eseguirsi con detrarsene il tempo della passata guerra.

Art. 10. Le divisate prestazioni reali saranno ridotte in prestazioni di censi riservativi pecuniarj redimibili a forma dell'art. 8. con ragguagliarsene il capital prezzo al cinque per cento netto di fondiaria.

Art. 11. Le prestazioni di decima o di altro su gli animali restano abolite senz'altro compenso.

Art. 12. Gli usi civici di pascere, compascere, cogliere ghianda, pervenire, ed occupar terre a seminaggione o franca, o sotto un fisso terratico ed altri dritti simili appartenenti ai comuni, o ai singoli su i demanj ex-feudali o ecclesiastici, anche per causa di commercio, saranno accantonati a pro de' comuni nelle corrispondenti porzioni di tali demanj ad essi usi equivalenti, e non minori del terzo de' demanj medesimi ne' luoghi più vicini allo abitato comunale nella forma disposta nelle so-

pracitate leggi, e specialmente in quella del 1 settembre 1806, e del decreto de' 10 marzo 1810.

Art. 13. I coloni delle terre ex-feudali di qualunque natura sieno le colonie, a breve o a lungo termine, o sotto qualunque convenzione, o tacita o espressa istraite, non potranno esser giammai rimossi se non per solo fatto proprio.

Art. 14. Le montagne, i boschi e tutte le terre, che per la loro natura hanno formato parte de' demaniali del feudo, saranno dichiarati feudali, se gli ex-baroni ne dimostreranno la concessione legittima, secondo le formole del tempo, in cui l'hanno ottenuta: dovunque si tratti di concessione generica, il possesso immediato e successivo dovrà spiegare la capacità conteouta nel titolo.

Art. 15 I dritti esclusivi di pesca, di caccia, di scafe, di molini o altre macchine indrautiche, dell' uso delle acque che dev' esser comune, sono aboliti, salva su tali oggetti l'osservanza delle disposizioni del Codice civile, delle leggi amministrative, e del codice rurale, riguardanti la navigazione e la conservazione degli altrui fondi.

Art. 16. La pesca de' tonni sarà permessa a chiunque; salve le compre delle tonnaje, che taluno per titolo autentico legalmente avrà fatte dal governo o dai comuni, e salvo a' comuni nell'agro dei quali sono i lidi o rive contigui a tali tonnaje, il dritto di poterle in nome del governo a proprio utile ricomprare, e spignorare, con pagarne al compratore o pignoratario il prezzo, ch'egli o i di lui antecessori si dimostrerà averne pagato in utilità dello Stato o de' comuni nel contratto di compra o pignorazione.

Art. 17. È dichiarato abusivo, ed è abolito ogni dritto dagli ex-feudatarj preteso su'demanj comunali, e su'feudi de' privati sì chiusi come aperti.

Art. 18. Poichè le circostanze politiche della Sicilia oltre il Faro, e la di lei felicità esigono, che le cause fra quei comuni e singoli e gli ex-feudatarj, colà incominciate da secoli e non ancora terminate, si terminino nel più breve termine, egualmente che lo furono nella Sicilia al di quà del faro negli ultimi tempi, e sotto l'impero di Carlo VI., e Carlo V., saranno su tale oggetto eseguite le sopracitate leggi, e decreti che ve lo furono nella Sicilia al di quà del faro.

Art. 19. Il pubblico Ministero dovrà d' officio, dopo di averne prevenuti i rispettivi comuni, proporre tutte le azioni che i medesimi potranno dedorre in forza della presente legge; questa disposizione però non deroga all'obbligo, che incumbe ai rispettivi intendenti a norma della legge organica sull' amministrazione civile.

Art. 20. I dritti de' comuni, in virtù della presente legge, possono reclamarsi, e sostenersi, non solo dai corpi amministrativi comunali e provinciali e degl' Intendenti, ma ancora da qualsisiasi cittadino, che vorrà promuovergli.

Art. 21. Per la esecuzione della presente legge potrà il governo tra' magistrati del Regno delle due Sicilie nominare coloro che vi saranno idonei.

Art. 22. Tutte le leggi e decreti, citati nella presente legge, vi saranno inseriti in fine, e faranno parte della medesima per tutto ciò in cui non vi si oppongono.

Art. 23. Tutte le leggi o decreti contrarj alla presente sono abrogati.

Il Deputato Poerio. «Signori: Perchè vogliamo complicare una cosa semplicissima? la differenza ch'esiste tra le provincie al di quà, e quelle al di là del Faro in quanto alla feudalità non è di diritto, ma di fatto; la sua abolizione è proclamata egualmente nel due paesi, e lo è in un modo sì positivo da non lasciar luogo alla menoma dubbiezza. Se non vi fosse altro atto che la legge fondamentale del dì 8 dicembre 1816 con cui i due Regni furono riuniti per costituire come costituiscono una Monarchia unica; questo atto solo sarebbe decisivo, poichè ivi si stabilisce in quanto all'abolizione della feudalità la più perfetta eguaglianza fra un Regno, e l' altro.

La vera differenza che passa tra il continente e l'isola, è che nel primo la legge abolitiva è stata pienamente, fortemente e felicemente eseguita, e nella seconda non se n'è neppure tentata la esecuzione. Gli abusi secolari consacrati dal tempo, ed appoggiati dall'ambizione, o dall' interesse non si sradicano con de' semplici atti legislativi. Vi bisogna ancora il concorso efficace del potere esecutivo, e la volontà ferma, e determinata del Governo. In Napoli questa operazione è finita. In Sicilia non è cominciata. Ecco la schietta verità.

Siamo giusti, o Signori. Tutto potrà sostenersi fuorchè l'assuoto di esservi ancora fra noi dei vestigii di feudalismo. Sediamo in quest' assemblea 64 Deputati delle Provincie al di quà del Faro, e possiamo, e dobbiamo assicurare che la feudalità è spenta da per tutto. Riceviamo tutto dì de' reclami di ogni genere; ma qual comune, quale individuo si è doluto di abusi feudali?

Ora se la feudalità fu combattuta, vinta e distrutta nel Regno di Napoli, e lo fu in guisa da contentare il voto de' popoli: perchè non potrebbe farsi l'istesso in Sicilia, e con eguali e felici risultamenti? Qual bisogno vi è di nuove leggi, e sopra tutto di leggi più rigorose?

Rammentate che al ritorno di S. M. nel 1815 le famiglie ch'erano state più colpite dalle decisioni della Commissione feudale elevarono le loro grida contro le stesse. Sua Maestà ridusse a sedici massime generali tutta la giu-

risprudenza legislativa che avea servito a rovesciare qui la feudalità, e creò una giunta di tre eminenti Magistrati, incaricandola di esaminare la giustizia delle massime anzidette. Questi Magistrati furono il Marchese Vivenzio, che nel suo splendido esercizio di avvocato fiscale della già camera della Sommaria avea dato i colpi più forti al baronaggio, il principe di Sirignano di cara ed onorevole ricordanza, che quantunque in generale poco amante di novità avea dovuto cedere alla evidente pubblica utilità, ed il Signor D. Giacinto Troysi ora interino segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, profondo conoscitore del dritto feudale. Questi insigni giureconsulti dopo lunga meditazione decisero che le massime sottoposte al loro esame erano conformi al diritto pubblico di Europa, ed alle leggi della Monarchia. Dopo tuttociò a me sembra che la via migliore, e più pronta da eliminare gli abusi feudali in Sicilia sia quella di applicare a questa isola illustre i regolamenti, le leggi, e la giurisprudenza che hanno avuto luogo in Napoli, tranne le leggiere diversità locali che possono essere giudicate necessarie. In tal modo le popolazioni di una parte della Monarchia non otterranno maggior favore; nè gli ex-feudatarj saran trattati con maggior rigore di quelli dell'altra parte. E questa mi sembra la sentenza più giusta. »

La deputazione inviata dal Parlamento per conferire con S. M., giunta alle quattro e mezzo pomeridiane sul molo di Baja, fece prevenire il Signor Marchese Ruffo, che desiderava l'onore di presentarsi a S. M. Le fu immantinenti risposto, che la M. S. l'avrebbe ricevuta con piacere. Imbarcatisi subito e montati sul vascello, furono i Deputati introdotti dal Signor Marchese Ruffo nella stanza ov'era il Re col suo piccol corteggio. Il Deputato Signor Cavaliere Donato parlò al Re ne' termini seguenti.

Sire,

« Due contrari affetti ha prodotto nel Parlamento Nazionale la partenza di V. M., di dolor sommo uno, per averla veduto allontanarsi da un Popolo che ama ed adora il Re, e di vivo piacere l'altro, per l'oggetto del vostro viaggio, diretto a consolidare il nostro reggimento politico nell'augusta unione de' più alti potentati di Europa in Laybach. Il vostro viaggio è sturbato dalla contrarietà dei venti; ma questa contrarietà ha, o Sire, il suo compenso; quello di porgere al Parlamento l'occasione di rinnovare alla M. V. i suoi sentimenti. Noi destinati al sommo onore di esserne gli interpreti, vi auguriamo il più prospero viaggio, il miglior successo nella grande impresa che fissar dee per sempre i nostri destini, ed il più pronto felice ritorno fra noi.

Il Re risponde con bontà, e con gioviale ilarità che faceva trasparire tutto il contento del suo animo:

« Ringrazio assai il Parlamento dell'interesse che prende per me. Son grato agli augurj che in suo nome mi rinnovate, e solo m'incresce il fastidio che vi siete dato di venir sin quà con cattivo tempo. Io attendo il buon vento per proseguire con l'aiuto di Dio l'intrapreso viaggio; e spero che tutto riesca come tutti desideriamo. »

Appena partito il Re da Baja il Principe Reggente indirizzò al Parlamento, ed ai Popolo delle due Sicilie il seguente proclama:

Miei amatissimi Popoli.

Il Re mio augusto genitore è già partito d'accordo col Parlamento pel congresso di Laybach, dove è stato invitato ad intervenire da' Sovrani alleati ivi congregati.

Il nostro buono Re e Padre non si è curato di esporsi, in questa rigida stagione e nella sua avanzata età e deteriorata salute, ad un sì lungo e penoso viaggio, per poter difendere da sè stesso la causa della Nazione, come ha dichiarato apertamente colla propria voce e nel suo indirizzo al Parlamento Nazionale de' 10 di questo mese.

Or tutti di comune accordo dobbiamo ergere fervidi voti al Cielo per la conservazione e prosperità del nostro augusto Monarca, ed affinchè lo assista, e gli dia forza nelle nobile intrapresa alla quale si è dedicato.

Io resto tra voi qui Reggente del Regno, e farò di tutto per corrispondere a questo nuovo tratto di fiducia, che la Nazione ed il Re hanno avuto verso di me, e raddoppierò le mie cure ed i miei travagli per il vostro bene, seguendo sempre esattamente la carriera che c'impone la Costituzione da noi giurata.

Sono egualmente sicuro che voi ascolterete la mia voce concorde alla stessa Costituzione. Ciò è tanto più necessario perchè con la vostra condotta saggia, moderata e ferma insieme dovete far forza agli argomenti che il Re mio augusto Genitore presenterà al congresso di Laybach in sostegno della nostra indipendenza nazionale, onde provare co' fatti che quella libertà che il Re con la sua generosità ha stabilita, non è punto pericolosa, ma che anzi l'attual nostro patto sociale non ha fatto che consolidare il Trono, basandolo sull'amore de' suoi Popoli.

Siate dunque tutti d'accordo non meno a sostenere i dritti della Nazione, che ad ubbidire alle autorità costituzionalmente stabilite, e ad allontanare da voi ogni spirito di discordia che altro non farebbe che indebolirci. Formiamo, in somma, un corpo solido e ragguarde-

vole, che ci metta fra il rango delle Nazioni più rispettabili.

FRANCESCO Reggente del Regno.

Per l'interino Segr. di Stato
Min. degli aff. int., l'incar. del port.
MARCHESE DI AULETTA.

QUARANTESIMASESTA ADUNANZA

(18 dicembre)

Questa mattina alle 9 tutti i belli reggimenti delle Guardie Nazionali e quelli della linea di guarnigione nella capitale erano schierati lungo il cammino, per il quale doveva traversare il corteggio di S. A.R. il Principe Reggente, per recarsi dal Palazzo Reale alla sala del Parlamento Nazionale.

All'ora indicata, una salva di artiglieria ha annunziato la partenza del corteggio reale, il quale è passato in mezzo ad una folla di gente desiderosa di salutare l'Ottimo Principe, che, collocato sì vicino al trono, ha saputo con le sue virtù conciliarsi l'amore dell'Augusto suo Padre, e quello di una Nazione generosa, la quale non obblierà mai dovere la sua indipendenza, la sua prosperità, la sua libertà a CARLO ed al suo Figliuolo FERDINANDO.

Una seconda salva di artiglieria ha annunziato l'arrivo di S. A .R. al Parlamento Nazionale. Due deputazioni sono allora andate appiè delle scale per ricevere il Principe Reggente e S. A. R. la Duchessa di Calabria, cui seguivano d'appresso le LL. AA. RR. il Principe di Salerno, il Duca di Noto, il principe di Capoa, il Conte di Siracusa, le Principesse D. Maria Cristina e D. Mariantonia.

Arrivato nella sala, il Principe Reggente è andato ad assidersi innanzi al trono: il Principe di Salerno si è assiso alla sua sinistra. S. A. R. la Duchessa di Calabria si è recata con la sua Famiglia nella tribuna dirimpetto il trono. I ministri ed i capi della corte han preso il loro posto dietro la sedia del Principe Reggente.

Presi gli ordini di S. A. R., il ministro dell'interno ha invitato il Presidente a dar principio alla cerimonia del giuramento. Il Presidente Signor cavalier Ruggiero, avvicinatosi al trono, ha presentato a S. A. R. il libro del Vangelo; ed il segretario Signor Colaneri, assistito dal segretario Signor De Luca, la formola del giuramento, che S. A. R. ha pronunziato ad alta, chiara ed intelligibile voce.

Terminata la cerimonia, il Presidente ha diretto a S. A. R. le parole seguenti:

Altezza.

» L'atto che Ella viene dal compiere ricolma i nostri cuori di tenerezza e di gioia. Fu sempre visibile l'attaccamento di V. A. R. al bene del popolo: lo vediamo ora confermato dalla di lei solenne promessa, e costituito nella guarentigia del Dio di giustizia. Il Parlamento, o Signore, non cessa congratularsi con se medesimo di aver a Lei confidata provvisoriamente la Reggenza del Regno. Egli sa di averla confidata a colui, che ama la Costituzione, che sa assicurarla, e che solo può diminuire il dolore della lontananza dell'Augusto Suo Padre. Sotto gli auspici di V. A. R., noi vedremo sempre più spiegarsi il lustro e la forza della nostra Nazione. Noi diverremo sempre più degni della stima degli uomini giusti; noi diverremo sempre più terribili a chiunque osasse attaccarci; noi mostreremo in somma all'Universo, che la nostra libertà è la custodia del Trono, e la protettrice del Popolo; che essa dimora incessantemente a fianco dell'ordine, che risponde con effusione all'amicizie, ed all'oppressione con forza; che di tutto in fine è capace una Nazione indipendente, la quale ha per suo capo un Principe Magnanimo. »

Il Principe Reggente ha risposto:

Signori Deputati!

» Sono a parte anche io con la massima sensibilità del mio cuore della pena, che vi cagiona l'assenza del Re mio augusto padre; ma molto più mi rincora il nobile oggetto, per cui ha egli intrapreso di trasferirsi al congresso di Laybach, quale è quello di sostener la causa della sua amata Nazione, e di procurare con tutti i suoi sforzi di allontanar da noi il flagello della guerra.

» Il nuovo titolo e le inerenti funzioni che voi mi avete affidato, di accordo col Re mio augusto genitore durante la sua lontananza, sono una novella riprova dell'affetto e della fiducia della Nazione a mio riguardo. È egli uno stimolo assai valevole ed efficace per far sì che io adoperi ogni mio studio, e non mi ricusi a qualunque travaglio per essere il vigile custode dell'attuale nostra Costituzione, e per promuovere colla scorta della medesima la gloria ed i vantaggi della nostra Nazione.

» Lungi sia da noi la pallida diffidenza ed il nero intrigo. Calchiamo a gara il sentiero dell'onore e della patria felicità. Voi con tutte quelle facoltà che la Costituzione dona al potere legislativo, ed io con quella energia o con quella libertà che la stessa assegna al potere esecutivo.

» Questi due poteri sempre distinti si assistano a vicenda per consolidare la macchina pubblica dello Stato.

» Facciam sì che, nel mentre il nostro Re e padre con la sua rispettabile voce difende la causa della sua Patria innanzi all'augusto consesso dei monarchi alleati, il nostro contegno nobile, fermo e leale gli fornisca sempre più delle valide ragioni a nostro favore.

« Le vostre deliberazioni sieno libere sì ma ponderate: esaminate con gravità i bisogni dello Stato, e trovate i mezzi necessari al ramo di guerra, onde metterci su quel piede che possa farci rispettare, e sostenere la nostra indipendenza. Sieno giusti ed attivi i nostri magistrati nell'amministrar la giustizia necessaria a mantenere l'ordine sociale, ed a facilitare i popoli. Tutto in somma cospiri efficacemente al pubblico bene per evitare delle ostili aggressioni e per renderci felici. »

QUARANTESIMASETTIMA ADUNANZA

(20 Dicembre)

Da tutt'i corpi costituiti e da tutte le municipalità del Regno giungono indirizzi al Parlamento di ammirazione per lo suo contegno nell'occasione del messaggio del 7 decembre.

Il Parlamento Nazionale ha in questi giorni dato termine ad importantissimi lavori, da' quali verrà sommo vantaggio alle Popolazioni. Sono state quindi inviate alla sanzione reale parecchie leggi, delle quali ecco l'indicazione.

L'abolizione de' maioraschi.

L'abolizione di varie prestazioni alle mense vescovili.

Ha vietata ogni autorizzazione de' giuochi di azzardo.

Ha decretato che dal 1821 in poi sieno disgravati i comuni de'soldi de'giudici regj di circondario; del soldo de'custodi e del mantenimento de'detenuti nelle prigioni dei circondario; del ventesimo comunale per lo mantenimento delle compagnie provinciali; della tassa per le spese militari del 1815; del mantenimento de'curati e vicecurati di qualunque grado e denominazione. Questi pesi dovranno gravitare sul tesoro, ed i comuni seguiranno a pagarli provvisoriamente, tranne il ventesimo comunale e la tassa per le spese militari del 1815, per rivolgerli, allorchè i ministri loro apriranno un credito, il che sarà fatto al più presto che sia possibile.

Il Deputato Arcovito in nome della Commissione di Legislazione fa il seguente discorso intorno all'abolizione de' Majoraschi.

» Cittadini rappresentanti.

La vostra Commissione di legislazione ha esaminato, dietro vostro rinvio, il progetto di legge, che io vi presentai, per l'abolizione de' majoraschi.

Le opinioni non sono state un istante sospese. Han tutti unanimamente riconosciuta la necessità e la giustizia di abolirsi al più presto una istituzione contraria alla ragione politica, al bene generale, in contradizione co'lumi del secolo, co'sistemi adottati, con tutti i principj.

E veramente parrebbe impossibile a credersi, che nel secolo decimonono in una Nazione, nella quale i feudi non esistono più, e le sostituzioni sono abolite, si fossero chiamati a vita novella i majoraschi, che sono in contatto co'feudi, e che possono dirsi sostituzioni qualificate.

La ragione dell'interesse generale non già, ma della politica dell'imperante, dettò l'atto imperiale del dì 30 di marzo del 1806, ed il senatoconsulto del dì 14 agosto seguente, ed i maioraschi risorsero in Francia. Si trattava di stabilire in nuova dinastia nuovo impero. Aveva quella bisogno di un corpo intermedio, tra il popolo e l'imperante, che per suo proprio interesse ne fosse il potente immediato sostegno. La ragione medesima sanzionò presso noi la legge del dì 21 dicembre 1809, ed il decreto de'16 febbraio 1810 in contradizione con tutte le istituzioni, e con tutta la legislazione allora vigente. Ma cessato il governo, cessata era ancora quella ragione ed affatto estinta al cospetto della dinastia imperante sul trono degli avi.

Onde dunque, e perchè la legge del dì 5 di agosto del 1818, per l'istituzione de'maioraschi ed i seguenti decreti?

Onde e perchè una sezione intera, nel corpo del diritto del 1819, al medesimo oggetto?

Cittadini rappresentanti, l'istituzione dei maioraschi costituisce nello Stato grandissimi proprietari; il vincolo di trasmissione e di inalienabilità; che ne costituisce l'essenza, inalienabilmente concentra nelle mani di classe privilegiata la massima parte de'beni della Nazione: toglie dalla circolazione incalcolabili masse: sempre più anzi, siccome è naturale, crescendo di giorno in giorno i maioraschi, cresceranno vie sempre più le masse concentrate, e sempre più irragionevole sarà la divisione della somma de'beni della società.

Quanti mali da ciò!

I piccioli proprietarj non potranno avanzarsi di un grado, i non proprietarj rimarranno sempre nello stato medesimo. Tutti generalmente saranno sacrificati ad una classe privilegiata, condannati in eterno allo stato di meschina proprietà, o alla mancanza assoluta. È l'agricoltura annullata, perchè chi nulla ha, nulla può coltivare: perchè chi ha molto non può coltivare che male: perchè molle nell'ozio, il grande proprietario di necessità si abbandona a mani mercenarie, che spremono il succo ancora da'sassi, e lasciano dopo l'ammi-

nistrazione sterili e nude le proprietà: è spenta l'industria, è soffocato il commercio, è estinto il travaglio; perchè, nella miseria del numero maggiore, nè industria può esistere, nè commercio può animarsi, nè fruttuoso travaglio può imprendersi. Sono in somma troncate le sorgenti della ricchezza nazionale, della nazionale grandezza.

Grande esser deve la Nazione. La grandezza di pochi in pregiudizio di tutti è un assurdo in politica.

Quindi è, che una bene ordinata repubblica non deve conoscere, che quelle istituzioni, che guardano il bene generale. Che sieno liberi i beni da ogni vincolo, una sola generazione produrrà la ragionevole divisione de' beni, tutti diverranno proprietari, tutti potranno coltivare, e l'agricoltura darà prodotti del triplo. Tutti saranno nello stato d'impiegare al comune vantaggio la loro industria, le loro speculazioni, il loro ingegno, il loro travaglio. Saranno tutti comodi, sarà la Nazione ricchissima, grande, forte, potente.

La ragionevole divisione de' beni agevolerà i matrimoni, darà stato a tutte le oneste fanciulle, produrrà maggior popolazione allo Stato, toglierà la venere vaga, ed impedirà gli attentati all'onore delle oneste famiglie.

I secondogeniti non saranno privi de' comodi della famiglia, nella quale sono nati e cresciuti, non vedranno nell'essere favorito dall'azzardo, che lo fece nascere il primo, il loro nemico, l'usurpatore di quello che credono bene esser loro dovuto: cesseranno gli odi di sangue, le interminabili liti; e santa carità sarà nel cuore di tutti delle particolari famiglie, e della gran famiglia della Nazione.

Se coll'istituzione de' maioraschi si creda, come stà scritto nella legge de' 5 agosto 1818, «conciliare l'utile generale, che risulta dall'abolizione de' fedecommessi co' riguardi dovuti alla conservazione ed allo splendore delle nobili famiglie del regno, « rispondo, che non può mai, per quanto si è discorso fin qui, conciliarsi l'utile generale colla grandezza esclusiva di una classe privilegiata: che l'utile della generale abolizione de' fedecommessi non rimane, che parola priva di senso: che i benefici effetti di essa sono elusi dalla istituzione de' maioraschi.

Ma si dirà son pochi, e non possono eccedere i 24 mila ducati di rendita. Sono pochi? Ma saranno molti di breve. Qual prima, qual dopo, gli antichi nobili ed i nuovi saranno in istato d'istituire un maiorasco. Tutti i beni in fine cadranno nella massa de' beni obbligati.

E ventiquattro mila ducati per ogni persona è limitazione?

Guardate la somma de' beni tutti della monarchia, e vedrete la rata che potrebbe spettare ad ognuno. Sarà chiaro allora quanti rimarranno esclusi dal diritto e dalla speranza ancora di una proprietà; se uno, se due, se cento, se mille inalienabilmente possederanno 24 mila ducati di rendita.

Ma se questo sistema non può sostenersi sotto un governo assoluto, può esistere sotto l'impero di una benefica, liberale Costituzione?

Non ha il trono costituzionale il bisogno dell'appoggio di pochi: esso è saldamente fondato nel cuore di tutti, e dal potere di tutti sostenuto. Non va mendicando falso splendore di qualità sovraposte, circondato dal vero splendore della Nazione, libera, virtuosa, opulenta, felice.

Il Re, Padre di grata, bene avventurosa famiglia, è la delizia di tutti, ed in se tutta la riunisce.

Virtù, merito vero, travaglio, ricchezze, proprietà ragionevolmente compartite, popolazione, eguaglianza de' diritti: ecco le basi del governo costituzionale. Queste basi sono offese, e dirò meglio distrutte da' maioraschi.

» Cittadini rappresentanti,

La vostra Commissione di legislazione conclude, che questa istituzione funesta debba disparire dalla nostra Monarchia. È d'avviso perciò, che debba adottarsi il progetto proposto, ch'è ne' termini seguenti.

Art. 1. I maioraschi sono aboliti in tutta l'estensione della Monarchia. I beni a quelli soggetti saranno liberi in testa degli attuali gravati.

Art. 2. La legge del dì 5 agosto 1818, e le disposizioni contenute nella sezione 7ma del Cap. 5. del titolo 2. della parte 2. del codice per lo Regno delle due Sicilie, e tutte le altre contrarie a quella della presente legge, sono abrogate. »

QUARANTESIMAOTTAVA ADUNANZA

(22 e 23 Dicembre)

In queste Adunanze si è trattato dell'atto di accusa presentata al Parlamento contra i dimessi Ministri.

Il Deputato Cassini in nome della Commissione di Legislazione legge alla Tribuna il seguente rapporto.

Signori,

» La Commissione, per speciale incarico vostro ha esaminato l'atto di accusa, proposta dal Deputato Colonnello Pepe, accompagnata dalla sua firma, da quella di altri Deputati, contro i Ministri Segretarj di Stato Signor Duca di Campochiaro, Signor Conte di Camaldoli, Signor Conte Zurlo, Signor Tenente generale

Carascosa, Signor Cavaliere Macedonio, Signor Cavaliere de Thomasis.

Ha similmente esaminato l'atto di accusa proposta dal Deputato Castagna, appoggiata da altri deputati, contro il solo Ministro degli affari interni Signor D. Giuseppe Zurlo.

I fatti che si rilevan dalle carte alla Commissione trasmesse, e che son caduti in considerazione della Commissione sono i seguenti.

I Ministri segretarj di Stato, cioè quello degli affari esteri Signor Duca di Campochiaro: quello di grazia e giustizia Signor Conte di Camaldoli D. Francesco Ricciardi: quello della guerra Signor Barone Tenente generale Carascosa; quello dell'interno Signor Conte D. Giuseppe Zurlo; quello delle Finanze, Signor Cavaliere Macedonio; quello della marina Signor Cavaliere D. Giuseppe de Thomasis, nel giorno 7 dicembre, alle 2. pomeridiane, presentarono al Parlamento Nazionale, occupato in ordinaria seduta, un messaggio di S. M. contenente le seguenti proposizioni: 1. L'invito che i Sovrani d'Austria, di Prussia, e della Russia facevano esclusivamente all'ottimo nostro Monarca, nel congresso di Laybach, ad oggetto d'interporre la mediazione tra essi e la nazione Siculo-napolitana 2. Che la M. S. abbracciava il partito di trasferirsi a Laybach, per mettere in effetto tutti i mezzi proprj ad allontanare il flagello della guerra 3. S. M. avrebbe fatto di tutto, affinchè i suoi popoli godessero una Costituzione saggia e liberale, e che avrebbe fatto ogni sforzo per avere una Costituzione fondata sulle seguenti basi: 1. libertà individuale e reale: 2. composizione di corpi politici senza distinzione di ceto: 3. consenso della nazione per le imposte: 4. reddizione di conto all'assemblea nazionale, de' rami di pubblica amministrazione: 5. formazione delle leggi unitamente col Re: 6. indipendenza del potere giudiziario: 7. libertà della stampa, salve le leggi restrittive del suo abuso: 8. responsabilità de' Ministri: 9. determinazione della lista civile.

4. La stessa M. S. dichiarava di non mai aderire ad alcuna molestia *per qualunque fatto politico avvenuto* 5. che per una testimonianza del pericolo che sovrasta, e degli sforzi per ischivarlo, S. M. bramava la presenza di quattro deputati a scelta del Parlamento.

6. Finalmente, che come necessaria conseguenza il Parlamento non avesse proposte delle novità ne' diversi rami, sino all'esito delle negoziazioni, rimanendo le cose nello stato in cui attualmente si trovano, limitando la sua cura all'organizzazione dell'armata, nulla innovando per un altro anno gli attuali stati discussi. Quest'appunto è la somma delle cose contenute nella lettera o indirizzo da S. M. sottoscritto, e dal Signor Duca di Campochiaro, nella qualità di Ministro Segretario di Stato degli affari esteri; e di questa furono apportatori tutti i Ministri, e letta, in loro presenza ed in pubblica adunanza, dal Signor Duca di Campochiaro.

Questo stesso indirizzo, unitamente alla lettera dell'Imperator d'Austria al nostro Re, fu dal Ministro Signor Conte Zurlo, spedito nel giorno istesso per *staffetta*, a tutti gl'Intendenti delle provincie, al quali lo stesso Ministro, con sua circolare prescrisse quanto segue: » Napoli, 7 dicembre 1820 — Ministero di Stato degli affari interni. Circolare agl'Intendenti. Signor Intendente. Le LL. MM. l'Imperator d'Austria, il Re di Prussia, e l'imperatore delle Russie hanno invitato S. M. il Re ad un congresso in Laybach, scegliendolo come il solo mediatore della sua nazione. Mentre S. M. ha accettato il sacrifizio di questo viaggio per il desiderio di evitare ai suoi popoli una guerra disastrosa, alla quale concorrevano già tutte le potenze di Europa, ha voluto dare alla Nazione una nuova guarentia delle ferme disposizioni dell'animo suo per il bene, e per la felicità della medesima. Voi rileverete dall'acchiuso indirizzo al Parlamento, le determinazioni della M. S. nel renderlo pubblico colla maggior celerità possibile, disporrete, Signor Intendente, che sien fatte pubbliche preci per la prosperità del viaggio, e della salute preziosa dell'augusto Sovrano, che dirige i destini del suo popolo. Nello stesso tempo, essendo il voto di tutte le Potenze alleate, che l'ordine, la tranquillità, la fiducia siano i sentimenti predominanti nel cuore di tutti i Napolitani, voi veglierete con tutti i mezzi della vostra autorità e della persuasione, che si ottenga questo sacro scopo dal quale principalmente dipenderà la salvezza, la gloria e la felicità della nostra Patria. S. A. R. mi ha ordinato di dichiararvi, che voi sarete responsabile di una condotta debole, che compromettesse la sicurezza dello Stato. Il Segretario di Stato Ministro degli affari interni, Giuseppe Zurlo. » Questi, non altri sono i documenti riuniti dal Parlamento, uniti agli atti delle due accuse.

La Commissione ha osservato, che i sopraddetti due atti sono stati letti per due volte in due distinte pubbliche adunanze, a' termini dell'art. 119 del regolamento. Che il Parlamento ha dichiarato, che vi era luogo a prendere in considerazione le proposizioni dei Deputati, a' termini dell'art. 120 dello stesso regolamento. Che dopo tali prescritte formalità, tanto le proposizioni, che i suddetti documenti sono stati rinviati alla Commissione, per esaminare e porre in regola i *carichi fatti*, giusta l'art. 121 dello stesso regolamento.

La Commissione, nella maniera che prescrive l'art. 122 del regolamento, propone le seguenti quistioni.

1. I carichi addossati a tutt' i Ministri se-

gretarj di Stato, sono, o pur no sufficienti a fondare un'accusa?

2. Se lo sono, saranno tutt'i suddetti Ministri sottoposti all'accusa, o alcuni di essi?

3. Per quei Ministri per i quali i carichi si dichiareranno sufficienti, sarà applicabile l'art. 172 n. 1 della Costituzione, o l'art. 226 della stessa?

La vostra Commissione, o Signori, ha ponderato con calma le proposte quistioni; e con quell'attenzione, e con quella prudenza ch'è propria dell'esame dei difficili affari, ha riflettuto, che nel sistema politico rappresentativo ogni felice sperabile risultamento degli affari governativi deriva dall'armonia de'due distinti poteri; questa può conservarsi con attenersi rigorosamente ne' proprj confini senza mai oltrepassarli; debb'esser condotte con de'mezzi di reciproca corrispondenza, puri, sinceri, religiosi; e questo mezzo appunto costituisce il nobile ufizio del Ministro Segretario di Stato: egli è l'interprete fedele, il grave ed onorato messaggio delle comuni espressioni; ed affinchè non disturbi l'armonia de'due poteri, affinchè l'esattissima bilancia non trabocchi, è necessario non solo la purità de'sentimenti, la sincerità della espressione, ma il dissenso rispettoso a tutto ciò che può turbar l'ordine delle cose, a tutto ciò che si oppone alla santità del giuramento, al senso della legge. Un messaggiero considerato in sè stesso, non è mai colpevole, nè imputabile per la irregolarità dell'ambasciata, ma un Ministro Segretario di Stato ha un obbligo più rigoroso ad adempire quando assume il carattere del messaggio, ed è appunto quello di avvertire umilmente il suo Principe, che l'ambasciata oltrepassa le seguenti e giurate facoltà; che l'ambasciata può far traboccare la bilancia de'poteri, e quindi può divenire il germe funesto della discordia. Quindi non è la idea semplice di messaggiero che costituisce il delitto, ma è la qualità di Ministro unita a quella del messaggio, cioè il dissenso non praticato, non espresso quando fu ricevuto l'incarico, che qualifica il volontario errore. Un Monarca può anch'egli cadere senza volere negli errori; un Ministro è nel sacro dovere di devotamente sottrarlo, d'illuminarlo: e dove i suoi sforzi sono inefficaci, la legge gl'impone di non prestarsi; ed in questo nobile coraggio risiede la salvezza della Patria; e dove questo si abbandona, la Patria soventi volte è in pericolo.

Queste considerazioni, che della vostra Commessione si son credute come tante verità, come principj ineluttabili, han dato luogo al seguente ragionamento. Cosa conteneva la lettera del nostro Re? Che egli era stato in Laybach chiamato al congresso de'potenti Sovrani di Europa; che egli partiva e sperava, mediante gli sforzi suoi, di dare una Costituzione saggia e liberale. Ma non la diede egli nel giorno 6 luglio? Non l'assicurò nel giorno 7? Non la strinse alla sua mente nel giorno 22? Non la riconobbe nel dì 1 di ottobre? Non la consolidò eseguendola nel suo *Veto* alla modifica del Consiglio di Stato? Non è saggia, non è liberale forse la Costituzione adottata? Che S. M. non avrebbe aderito ad alcuna molestia per qualunque fatto politico. E quali sarebbero stati questi fatti, se non quelli di una politica rigenerazione operata d'accordo tra la Nazione ed il Re? Quale imputazione può immaginarsi come giusta, come regolare contro quei che dalla voce degli Elettori, dalla voce del Popolo sono stati destinati a sedere in un Consesso generale della Nazione? Qual delitto sarebbe per i Deputati al Parlamento nel solo pensiero di non occuparsi all'esame degli stati discussi, dalla conoscenza de'quali presa dal Parlamento, attende la Nazione il maggiore de'beni, con la riforma delle complicate amministrazioni, con quella di una esazione viziosa e col dispendio del pubblico tesoro, che ritorna nel tempo stesso a danno de' popoli? Non è forse prescritto nello Statuto politico, che le prime obbligazioni dei Ministri, che le prime cure del Parlamento sono la esibizione e la discussione di questi stati? Perchè impedirne per un altro anno le conoscenza? Il Popolo che cambia di reggimento sopra un vantaggio, e per moderato che egli sia, di questo vantaggio n'è sempre impaziente; il trattenerlo, è lo stesso che mettere al cimento la tranquillità, che con mano diligente dee condursi ne' principj delle nuove istituzioni politiche. Il Parlamento di tali cose si occupa, e se ne occupa con quella ponderazione che corrisponde a'difficili passaggi da una ad un'altra istituzione; se ne occupa non già nel trovare il male da per tutto, ma nello scegliere il bene dove si trova. Poteva il Parlamento sospendere cure sì doverose ed interessanti? Non può immaginarsi che il nostro buon Re tanto abbia voluto, e dove si possa, il dovere del Ministro è nella rispettiva avvertenza. Questa manca. Questa costituisce la colpa; questa costituisce il fatto imputabile, sufficiente all'apertura del processo.

Su la seconda quistione. Se i carichi sono sufficienti, lo sono certamente perchè contro i principj e le leggi Costituzionali; ma perchè la proposizione non parte da' Ministri, potevan solamente costoro rispettosamente rifiutarsi, perciò la di loro mancanza può esser riposta o nel consiglio, o nel rifiuto, nel non prestarsi. In quanto al consiglio, manca il fatto, manca la pruova, ed in conseguenza mal si ragiona d'imputabilità e di colpa. Che i Ministri siansi initi presentati al Parlamento come messaggieri, non è certamente una conseguenza sicura che abbian consigliata la proposizione; e se la immaginazione ci trasporta a crederlo, sarà

sempre una congettura, e non mai un fatto; ma senza fatti permanenti e ben sicuri, mal si giudica delle altrui operazioni; mal s'imputa, iniquamente si condanna. E quindi la vostra Commissione, a maggioranza di voti, opina, che contro i Ministri segretarj di Stato, cioè conte di Camaldoli, conte Zurlo, cavaliere de Thomasis, in quanto al messaggio, non vi sia luogo a processo.

Ma siccome la proposizione fu firmata e sottoscritta dal Ministro degli affari esteri Signor duca di Campochiaro, il quale, quando si potesse supporre non consulente della medesima, il fatto dimostra in lui tutta la scienza, la intera notizia del contenuto nella proposizione, era egli nel preciso dovere di avvertire col più profondo rispetto il Monarca, che mal si conveniva ai comuni giuramenti. Il nobile rifiuto costituiva la gloria del Ministro, l'accettazione del comando costituisce la colpa. E ciò in quanto all'indirizzo.

Il Signor conte Zurlo in questo indirizzo, della lettera dell'Imperator d'Austria a S. M. fa uso; si dirige agl'intendenti delle provincie, e con una circolare spedita con precipitanza, spedita prima che il Parlamento avesse dato risposta al messaggio; ed anzi egli stesso si porta insieme con gli altri Ministri nell'assemblea per provocarla, quando la Circolare si era spedita, come se il Parlamento dar la dovesse, o negandola, poco importasse. L'indirizzo si affigge in più luoghi della città, si affigge all'ultim'ora del giorno, la novità accresceva il desiderio di conoscerne l'argomento, la notte spaventava, la immaginazione trascorreva in mille oggetti diversi, il tumulto popolare era prossimo, e se nulla di sinistro accadde, alla provvida cura del Signore che protegge il suo popolo tutto è dovuto, più che alla prudenza di quei che regolarono il destino degli innocenti abitanti. Ora, se il Ministro Zurlo si serve dell'indirizzo, e lo accompagna con una circolare col carattere di ordine a tutt'i popoli del Regno-Unito; se minaccia di responsabilità gl'intendenti nel caso di debole condotta, come può considerarsi non colpevole? Quindi la vostra Commissione opina, che il Ministro Zurlo dee sottoporsi al processo.

Su la terza quistione. Sarà applicabile al processo l'art. 172 num. 1, o l'art. 126 della Costituzione? Il primo è scritto così: « Non può il Re sotto pretesto alcuno impedire la convocazione delle corti nelle epoche, e ne' casi prescritti dalla Costituzione, nè sospenderle, nè scioglierle, nè in modo alcuno disturbarle nelle loro sessioni, e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero, o l'ajutassero in qualunque tentativo di simil fatta, sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali. »

Le Costituzioni politiche sinora conosciute, allorchè han sanzionato il gran principio della responsabilità di Ministri, han destinato i casi dell'accusa per occasion di tradimento; questi riduconsi ai seguenti:

1. Il complotto, i trattati, le negoziazioni coll'inimico, o colle potenze estere, se l'oggetto delle negoziazioni (non autorizzato) è pregiudizievole allo Stato.

2. Le intraprese o tentativi fatti contro la vita, la libertà o la sicurezza del Re, o dell'erede presuntivo del Trono.

3. Le intraprese, o tentativi fatti per sollevare, disperdere, o disordinare colla forza il corpo legislativo, le assemblee primarie, ed elettorali legalmente convocate.

4. Le intraprese, o tentativi fatti per sorprendere una piazza forte, un arsenale: il corrompere le truppe, ed i custodi degli arsenali, de' vascelli, dei magazzini, e delle piazze forti, incendiarle o introdurvi l'inimico.

5. L'arrollamento, o leve di truppe, lo stabilire imposte, o donativi non autorizzati dalla legge.

6. La resistenza a mano armata contro la esecuzione delle leggi; l'attruppamento con minaccia, e per via di fatto contro i magistrati, e le loro funzioni.

7. La sottrazione, o il dissipamento de' fondi pubblici per mezzo degli amministratori, o contabili.

8. L'impiego della forza armata contro i cittadini, fuori i casi previsti dalla legge.

9. Ogni provocazione verbale, o per iscritto, alla insorrezione contro le leggi; alla scissura, o indipendenza di una, o di più parti del regno ». Tali articoli sono ad un di presso uniformi agli art. del Codice penale de' Francesi.

Lo statuto politico però ha limitato i casi dell'accusa per via di tradimento, imperciocchè letteralmente prescrivo, che il tentativo sia di fatto; parta dal Re; che sia consigliato dal Ministro; che sia diretto al Parlamento, o per non unirsi, o per sciogliersi, o per disturbarlo dalle sue deliberazioni.

Ciò premesso, la vostra Commissione ha avvicinato gli esposti fatti alla legge; e primieramente in rapporto alla condotta del Ministro Campochiaro. Il tentativo di fatto debb'essere precettivo, coincidente, efficace. L'indirizzo partì dal Re, fu diretto al Parlamento, fu firmato dal Ministro, non fu espressa la parziale sospensione degli affari che per via di consiglio, cioè, come una conseguenza necessaria di ciò che si era premesso, cioè la partenza per lo congresso di Laybach; ma un messaggio in modo di consiglio, e di semplice proposizione che si assoggetta alla libertà dei voti del Parlamento, non prende il carattere di precetto, e quando si mandasse ad effetto, tutto rovescerebbe sulla condotta dell'assemblea. Se dunque la sospensione parziale, della quale si parla nell'indirizzo, non è un tenta-

livo di fatto, non può applicarsi l'art. 172 n. 1. della Costituzione.

All'opposto, il Duca di Campochiaro permise, che questa proposizione al Parlamento si consegnasse al Ministro dell'interno colla sua sottoscrizione, perchè a costui servisse come un ordine da comunicarsi alle Provincie, e di fatti come un ordine da eseguirsi sotto pena di responsabilità, fu con circolare diretto agl'intendenti; Campochiaro il rilasciò prima che il Parlamento avesse deciso, prima che ne avesse ottenuta la risposta; e le Provincie, se avessero eseguito il disposto della circolare, non avrebbero in sostanza eseguito, che l'ordine del Ministro Campochiaro. Sono dunque i Ministri che lo rendono precettivo ai popoli, mentre come messaggio al Parlamento non è che semplice proposizione, la quale non costituisce mai colpa, essendo libero a ciascuno di proporre quelle mozioni che meglio creda, purchè ne faccia parte all'Assemblea o per iniziativa, o per discussione e decretazione di una legge. Ma la studiata combinazione di un indirizzo consegnato come ordine, e la circolare che lo spingeva come un ordine imperioso, risoluto e pressante, a danno della giurata Costituzione, a danno della tranquillità di una nazione che merita rispetto; non può non far cadere i due Ministri nella costituzionale responsabilità; imperciocchè nello statuto è scritto. « I Ministri segretarj di Stato saranno responsabili alle corti degli ordini autorizzati da loro contro la Costituzione, o contro le leggi; nè potrà loro servir di scusa, di aver ciò fatto per ordine del Re. » Art. 226. Sarebbero responsabili se gli ordini, o per meglio dire, se l'indirizzo contenesse un ordine; lo saranno meno quando essi lo caratterizzano come ordine?

Ed è perciò che la vostra Commissione opina, a maggioranza, che de' Ministri messi in istato di accusa, la condotta de' Ministri Campochiaro e Zurlo offre la via al processo in linea di responsabilità. Resta a voi, o Signori, giudicare con calma, con giustizia e con prudenza. »

Il Parlamento ammette il parere della Commessione, e dichiara responsabili i Ministri degli Affari Interni e degli Affari Esteri, e dichiara fuori accusa i Ministri Ricciardi, De Thomasis, Carascosa, e Macedonio.

Il Deputato Nicolai è alla tribuna. » Il sublime incarico, egli dice, che ci hanno affidato i popoli, quello di ponderare le intraprese di coloro che, arbitri sovente del cuore dei Re fanno la gloria o il disonore delle nazioni, diventa terribile in questo giorno, o Signori, in cui debbesi o lanciare il fulmine di una libertà violata sul capo di sei Ministri, o intelarli delle accuse che si sono contro essi scagliate. La vostra Commissione pensò che il Ministro degli affari esteri, e l'altro degli affari interni dovessero sperimentare i rigori dovuti ad operazioni oltraggiose per i popoli, e che gli altri Ministri non dovessero nulla temere per quel turpe *messaggio*, che minacciava poc'anzi di sepellire la nazione nelle tenebre di una eterna ignominia. Tutti gli *ordini* che il Re potesse pronunziare in contradizione allo statuto politico ed alle leggi, debbono certamente attirare la severità del Parlamento sopra que' Ministri, che ne secondano l'opera. Ma tutto ciò che avvenne nel dì 7 di decembre, giorno memorabile per il dolore de' popoli, e per la codardia degli inimici del bene, contiene forse violazione incontrastabile della Costituzione giurata? Per essere un Ministro colpito nel santuario de' dritti da un decreto dei rappresentanti del popolo, sarà di mestieri, che gli atti, avversi all'eccelso statuto, portino secoloro la *firma* di colui che si fosse avvisato di secondarlo? Se l'espressioni sian calde nell'intrattenermi sulle due quistioni indicate, io spero, che sarà freddo ed imparziale il giudizio, onde rendermi degno dell'attenzione di questa augusta assemblea.

Un Re, o Signori, per *base di costituzione* è sempre il genio del bene, egli è l'amico del popolo, il sostegno dell'onor nazionale, egli ha in suo favore la *presunzione* indelebile di non poter trasgredire le norme della giustizia e d'ogni virtù più sublime. Ma, dimenticando per un istante questa costituzionale teoria, non può d'altronde negarsi, che pur tra gli orrori e le caligini, di cui si circondano i troni assoluti, il Monarca non può drizzare alcun colpo per la sventura de' popoli, se il di lui braccio non sia spinto da malvagi Ministri. Un Re, o Signori, è egli per le sue forze altra cosa che un uomo? Anzi nella magnifica solitudine de' suoi palagi, privo di ogni diretta comunicazione cogli altri individui del mondo, che non possono agevolmente penetrar nella reggia, non dee dirsi del tutto, pressocchè fisicamente incapace del male? Ma i consiglieri di corruzione, i perversi Ministri aguzzano il volere de' Principi per l'oppressione de' popoli, danno forza a *quel volere*, che è quasi sempre il risultato delle loro trame, armano il braccio d'infami esecutori di più infami decreti, rendono fatale a' popoli quell'intenzione, che senza il di loro concorso, o non sarebbe mai sorta, o resterebbe sepolta nell'abbisso del cuore. Ma l'opera nefanda dell'insidia ministeriale non si consuma soltanto in un reggimento costituzionale col costringere la nazione ad operare colla violenza ciò che dirocca le basi delle sue franchigie. Un decreto, che annunziasse a' popoli la ferma volontà del Monarca di atterrare la Costituzione, perchè lo credesse opportuno, in cui il Monarca dicesse; io sono sciolto da que' legami che il mio giuramento mi ha imposto; tal decreto, o Signori, dice forse altra cosa: Popolo, io

voglio abbattere da' fondamenti il tuo patto sociale, e tu col silenzio della sommissione devi obbedire al mio volere? Ogni comando emanato da qualunque potere, prima di esser coronato dalla esecuzione, non è altra cosa, che una ferma brama, un disegno, che può essere o no seguito dal successo. Ma questa brama e questo disegno lo Statuto punisce in quel Ministro, che li palesa alla nazione, e dichiara ad essa quella, che nel linguaggio ministeriale si denomina *volontà del Monarca*. Si volga per poco lo sguardo alla sfrontato messaggio del dì 7 decembre: dico per poco, o Signori, perchè nessuno di voi vanterà la forza di tener fitto lungamente il pensiere su quel monumento dell' umana bassezza. *Non si fa dire* in quel messaggio al Monarca; io voglio partire, e voglio creare una Costituzione novella; io calpesto il giuramento; e voi dovete tacervi? Tutto ciò che vilipende le franchigie di un popolo, che invano si vuole oltraggiare, se tale attentato parte dal potere esecutivo, non è forse un'invasione di dritti, non è un terribile comando indirizzato a' popoli di soffrire in pace l'incostituzionale *volontà* da' Ministri velata col pretesto della intenzione del Re? Pertanto, Signori, il messaggio contiene un *comando*, che sovverte la Costituzione, un comando che brillerebbe di eterna luce negli annali del dispotismo, se al capo d'opera dell' impudenza si fosse risposto col capo d'opera della viltà.

Nè per allontanare da tutto il corpo ministeriale il fulmine della patria vendetta, basta, o Signori, avvertire che il foglio dell' ignominia fu segnato da un solo, e che il Ministro degli affari interni è il solo autore della turpe lettera inviata alle autorità del regno per annunziare a' popoli l'agonia della libertà cittadina.

Invano cercherassi nel codice della nostra indipendenza la necessaria condizione di un foglio segnato da' Ministri per provocare contro di essi il rigore. Questa condizione, che si vorrebbe indispensabile, non è concorde alla giustizia, e se non bisogna aggravare crudelmente la mano sulla testa di quegli uomini, talvolta illustri, che circondano il trono, nemmeno è degno di noi consecrare principj tendenti a *rilasciare* la sacrosanta disciplina costituzionale. È egli giusto, o Signori, di volger solo lo sguardo alla segnatura dell'atto, che ci presenta il messaggio abominevole, eterno perturbatore di tutte le menti non basse? Un Ministro, che sottoscrive un atto, che non è conforme alla Costituzione, non fa che dire: questo è il volere del Re. La severità de' rappresentanti del popolo sovrasta al certo sopra di lui: ma ciò avviene perchè il Ministro colla sua firma accorda la solennità, e la forza alla pretesa volontà del Monarca. Ma se tutti i Ministri si presentarono d'innanzi a voi per annunziarvi delle disposizioni fulminate dallo Statuto, anzi per annunziarvi la prossima morte della Costituzione di Spagna, non diedero forse costoro la *promulgazione* più solenne, e più memoranda a quelle parole capaci di far sparire un popolo dal cospetto delle nazioni? Questo attentato nefando non è forse registrato nel nostro Diario? Non è forse scritto colà: « sei Ministri giunsero nel dì 7 decembre nell' arca del patto sociale, nel tempio della libertà nazionale per dare la più gran pompa all'insulto, ed annunziare, che dal naufragio imminente dell' intera Costituzione, nove articoli soltanto potean preservarsi? » E si vuol chiuder lo sguardo innanzi a tal verità, per pensare soltanto alla segnatura dell' atto? Popoli delle due Sicilie! sei Ministri si son presentati innanzi a' vostri inorriditi rappresentanti per promettere a tutti a nome del Re, che i nostri comuni misfatti saran perdonati. Sei Ministri han fatto dire al buon Re: io vi perdono la dignità nazionale: io vi perdono di avermi chiesta la Costituzione di Spagna: io prometto di perdonarvi que' due giuramenti, che con tenerezza e con trasporto di cittadino e di padre ho pronunziato innanzi alla terra ed al Cielo per la gloria e felicità del mio popolo! Qual sarà mai il confine della generosità de' Ministri? Un popolo che da secoli ci ha preceduto nella carriera di libertà, rammentava sinanche ne' giorni di gloria le sventure di Allia e di Canne. Noi al contrario cancelleremo dal numero de' giorni il dì 7 decembre, perchè i popoli liberi se possono essere dignitosamente disfatti, come i Romani al Trasimeno ed a Canne, non deggiono più sovvenirsi, che nell' entusiasmo, nell' aurora di libertà, alcuni avvisaronsi, anzi eran certi di rendere la nazione delle due Sicilie spettacolo di codardia a tutte le nazioni del globo. In un giorno accumularonsi quegli attentati, che nessun popolo costituito può contare ne' molti secoli di sua carriera. Cittadini rappresentanti! non è reo soltanto il Ministro forse più infelice degli altri, e che ha risposto intrepidamente alle minacce straniere ed ha fatto rispettare finora il popolo delle due Sicilie anche da' suoi detrattori. Tutti i Ministri in questo santuario di patria hanno insultato un popolo libero nei suoi rappresentanti: nessuno ha impiegata la violenza contro del parlamento, e la mancanza di tal violenza li schermisce dalle pene che il codice di libertà pronunzia contro de' traditori: ma tutti hanno insidiato la gloria e la indipendenza de' popoli, tutti deggiono rispondere di quest' orrendo attentato. Nè qui si affacci la debolezza colla divisa di quella prudenza, che suole sventare il *pericolo*. Cittadini legislatori! il pericolo diventa ruina, se resta invendicata la sovranità nazionale ne' primi giorni del risorgimento di un popolo. »

Il Deputato Dragonetti.

» Novelli nella politica costituzionale, non dobbiamo senza profonda meditazione decidere una delle più complicate e difficili questioni, che possano interessare un'assemblea, la quale in giusta bilancia abbia a pesare i doveri ed i dritti di ciaschedano. Gli uomini nel divenire ministri non rinunziano al certo alle franchigie, che il patto sociale severamente guarentisce ad ogni cittadino, e prima di macchiarne la fama, accusandogli, è di mestieri che una ben diligente analisi preceda la imputazione, che loro si ascrive. In verità io non sono punto prevenuto per questa specie di eminenti persone, e me ne fanno ragione i disastri di tutta quanta Europa, che da molti anni soggiace a desolanti miserie, ed è brutalmente sospinta a ritroso dell'immensa ed irrefrenabile corrente del secolo, solo perchè la oligarchia ministeriale comprime egualmente la giustizia dei Re e la libertà de' Popoli! Ma l'onor nazionale e l'interesse del vero sono in questo giudizio compromessi altamente, e non potrei senza colpa tacermi sopra un argomento, nel quale parmi che lo zelo della buona causa potrebbe farci obbliare l'imparzialità e la calma di giudici. Guardi il Cielo, che il più luminoso dei nazionali trionfi sia disonorato da un'ingiustizia: i caduti ministri, discendendo da quella sedia curule che sembra ispirare agli uomini anche più onesti il maleficio, e rientrando nella privata condizione, han dritto più che mai di attendersi dalla rettitudine vostra un giudizio degno dei rappresentanti di un popolo rigenerato, a' quali l'onore della Nazione e quello d'ogni particolare cittadino è singolarmente affidato.

Signori! Gli ultimi avvenimenti ci hanno collocati sopra un posto eminente dal quale non vi è permesso di scendere senza che i vostri ammiratori abbiano a dire, che la sapienza viene solo per intervalli ad illuminare le vostre menti. Anche la gloria è un peso, per la quale fa di mestieri di forti omeri; ed una grande celebrità non è sovente se non che il fardello di più severi ed imponenti doveri.

Sei ministri sono chiamati alla sbarra, e due sono le imputazioni ad essi comuni. La prima di aver consigliato il Re ad un messaggio di funesta memoria, e la seconda di esserne stati eglino apportatori. Ed in quanto alla prima è lagrimevole esempio per gli zelatori della libertà individuale, di vedere già compromessa la riputazione di un cittadino innanzi agli occhi di tutte le culte Nazioni per una semplice congettura, che fatti omai conosciuti contraddicono apertamente.

Il consiglio del Re, quando si fabbricava quello scritto, non si compose che di persone straniere al ministero; ed ancora dubbia è la fama se alcuno de' nazionali v' intervenisse. Egli non è dunque vero, che gli accusati vi prendessero parte, o almeno è di molto più incerto di ciò che noi medesimi abbiam temuto di attribuire a Naselli per gli avvenimenti di Palermo. Nè una presunzione mai fondata, e senza alcun indizio di prova, potrebbe mai costituire il soggetto di una terribile accusa di alto tradimento. Sventurata quella nazione che dimostrasse tanta leggerezza in materia di sì grave importanza; e così piccolo spazio frapponesse tra l'innocenza e la colpa!

Ma si aggiunge che dessi furono i latori del messaggio; e che si debbano perciò riguardare siccome complici, e quello in ispecie fra loro che il foglio ne sottoscrisse.

Signori! Chè non ci illudano le apparenze! I messaggi reali al Parlamento altro non sono che l'esperimento del dritto che la Costituzione concede al Monarca di prendere l'iniziativa delle proposte: noi deputati lo abbiamo comune con lui questo dritto prezioso, e certamente non sarebbe tradotto in giudizio quello tra noi che facesse alcuna mozione non conforme a' principj costituzionali. E ne vorremmo noi punito il Re, o coloro che ne portarono la voce, i quali non poteano ricusarsi al più comune de' loro doveri, che è quello di annunziare al Parlamento la volontà ed i desideri del Monarca medesimo? Ed in quanto a colui che firmava quello scritto, può egli chiamarsi responsabile, se rispettando la libertà di questa tribuna, ha egli fatto che il Re venisse per l'organo di lui a farci una proposizione che a noi la dignità nazionale e la convizione della santità de' nostri dritti persuasero di rigettare? Ma rammentiamoci dell'articolo 220 dello Statuto cui viene appoggiata l'accusa. In esso non si fa parola che della loro firma apposta agli *ordini*, perchè *gli ordini* sono quelli che producono le infrazioni, e provocano la punizione del ministro, il quale, apponendo la sua firma, gli dà la forza esecutiva. Ma nulla essa aggiunse ad un reale messaggio che noi dobbiamo riguardare, il ripeto, come una libera mozione, la quale è priva di ogni effetto; finchè la vostra sanzione non le imprima il carattere di legge. E che tale la considerasse quell'onorevole ministro, che noi medesimi abbiamo più volte salutato come il patriota per eccellenza, ben ve lo dimostrano le parole con le quali egli conchiuse il messaggio, e furono orali, perchè lo scritto gli fu consegnato come una formola di sacramento, in cui nulla poteasi alterare o aggiungere. Egli vi disse, *che S. M. attendeva con anzietà la risoluzione del Parlamento su quanto veniva ad esprimere.* Non sono questi forse i modi co' quali si domandano le approvazioni? Ed un ordine di Re che vuole, si sarebbe potuto annunziare con maniera che facesse più distintamente sentire la soggezione dell'oratore alle leggi costituzionali? Ed, in fine, stabiliremo noi, che un

ministro possa attentare alla libertà che ha il Monarca di recare innanzi a voi le sue opinioni, qualunque elleno sono, ed interdire a lui solo fra tutti i rappresentanti della Nazione il dritto di parlare liberamente su questa tribuna? Anche in Francia i ministri sono altamente responsabili delle infrazioni alla Carta; ma non per questo alcuno di quei caldissimi e sovrani difensori della libertà si avvisò mai di portare in giudizio i Signori Decazes e Siméon, perchè nell'ultima sessione delle camere costoro proposero a' deputati in nome del Re ed ottenero la sospensione di tutte le più care franchigie, che sono le basi e gli elementi di ogni liberale Statuto. Non sono dunque colpevoli i ministri per avere accompagnato il messaggio, nè può esserlo quello fra essi, che ha legalizzata la firma reale, perchè non era quistione di *ordine*, ma di una proposizione alla quale egli non ebbe alcuna parte; e perchè trovandosi nel messaggio trascritte le tre lettere degli augusti alleati, esse doveano di necessità autenticarsi dal ministro, alla di cui segreteria erano pervenute; senza di che nessuna fede avrebbero da voi meritata, e si sarebbe forse perduta la più felice occasione di mostrare a' potentati di Europa, che noi non siamo quali i vilissimi detrattori dell'umanità del secolo e della giustizia de' popoli ci dipinsero. E finalmente fa d'uopo risovvenirsi, che il Parlamento ha ricevuto un secondo messaggio in dilucidazione del primo, a che noi per esso abbiam dichiarato al Re ed al Mondo intero essere convinti di quanto eravi dichiarato. E dopo tale e sì generosa condotta, faremo noi che una medesima proposizione abbia due sensi diversi, per l'uno de' quali sieno rendute pubbliche lodi al Monarca, e per l'altro siano stretti in catene i ministri, e quello in specie che il secondo messaggio al pari del primo ha sottoscritto?

Ma se in costoro, cioè ne' segretari di Stato degli affari esteri, della giustizia, delle finanze, della guerra e della marina, io non veggo ombra di reità, ben colpevole io ravviso colui, che mentre il Re su questa tribuna emetteva un suo voto, egli lo faceva di pubblica ragione, affiggendolo per tutti gli angoli della città, calpestando i dritti della nazionale rappresentanza, ed usurpando le attribuzioni del ministro della giustizia e della pubblica sicurezza, al quale si appartiene la pubblicazione degli atti del governo. Fu allora appunto e per lui solo, che quell'informe e funesto messaggio divenne una violazione del nostro patto sociale; ed egli solo ne sconobbe l'indole e la natura, poichè si risovvenne dell'abituale energia del dispotismo per dargli tutta la pubblicità e la piena esecuzione. E ve ne fa prova la inconsiderata circolare agl'intendenti, nella quale non so se più la perfidia o la follia campeggi. Molto infatti è a dubitarsi se un *colpo di Stato*, ovvero una demenza debba chiamarsi quella serie di operazioni che per lo ministro dell'interno ebbero luogo dal momento, che quel messaggio si proclamava in questo recinto. E non fu per lui certamente che quella notte non ricoprisse di tenebre sanguinose la terra, e che il novello giorno non fosse spettatore di cieco tumulto e di spavento e di stragi.

Lode immortale agli abitatori di questa popolosa città, che in tanto e sì crudele agitamento presentarono all'Europa lo spettacolo di una vasta popolazione, cui solo corregge il filo invisibile della ragione, e che pari all'Ercole di Agatone fè nella maestà della calma trasparire tutta la imponenza delle sue forze e del suo cittadino vigore.

Lode ai generosi sentimenti delle provincie che, piene dell'elettrica fiamma che visibilmente discorre da Regio Julo alle scaturigini del Tronto, ed infonde una magica vita anche a' più rozzi municipj di questa bella parte d'Italia; con unanime indignazione accolsero gli ingiuriosi accenti del malaccorto ministro, e plaudirono ai nobili sensi da voi pronunziati in quella memorabile circostanza. Ma, dichiarato colpevole questo ministro, qual sarà la pena, che verrà ad esso applicata? Il delitto dell'infrazione dello Statuto è ignoto ai codici penali attualmente in vigore, e la corte suprema di giustizia, alla quale sarà mandato il processo, sarà inabilitata a procedere. Noi non ancora abbiamo fatta una legge contro i violatori della Costituzione, e colgo questa occasione per impegnarvi a siffatto lavoro, per la di cui tutela sia ricoperto di un'egida di eterne tempre il novello patto sociale. Nè facendo noi questa legge, potremo stabilire che dessa abbia una forza retroattiva per l'avvenuto ne' giorni 7 e 10 dicembre. Ma per tale difetto, faremo noi che un sì enorme delitto rimanga impunito? Signori; in questo caso io non ho altro a proporvi che un nobilissimo esempio dell'assemblea nazionale di Francia. Il Signor Duval montò sulla tribuna, e propose dichiararsi come non avvenuta la rivoluzione, e quindi dovere tutta la costituente assembla andare a' piedi del Re e della Regina, e circondare nuovamente il regio potere di tutto l'orrore dell'arbitrario, e dell'onnipotenza de' tempi andati. I signori Alessandro Lameth e duca di Montmorency con discorsi eloquentissimi si opposero a così folle divisamento, ed infine quell'immortale consesso non seppe altrimenti rispondere a quell'insana proposizione, che emanando un decreto col quale si dichiarava mentecatto il deputato Duval.

Signori, sono queste le pene colle quali si puniscono le colpe, che eccitarono la derisione invece del pianto, e che le leggi non ancora previdero. Sono esse, che sfuggendo le

ambascie del foro, colpiscono per la loro singolarità, e coprono d'indelebile infamia un sovvertitore dell'ordine sociale, il di cui nome dee passare alla posterità come quello di Erostrato e di quanti ottennero celebrità coi delitti.

Io dunque conchiudo: 1. che non può da noi dichiararsi soggetto di accusa l'avere i ministri recato all'assemblea nazionale il messaggio, e l'averlo alcuno d'essi firmato, senza offendersi da noi medesimi la libertà di questa tribuna. 2. Che debba dichiararsi reo d'infrazione dello Statuto politico il ministro dell'interno, che ha oltrepassato i suoi poteri e quelli del Monarca, onde rovesciare il presente ordine delle cose. 3. Che debbano istituirsi le indagini più severe per iscoprire gli scellerati consiglieri di quell'infausta proposizione di cui ora è discorso. Imperocchè, o Signori, io vado persuaso, ed ho grave motivo di sospettarlo, che il messaggio del 7 dicembre sia l'iniquo risultamento de' maneggi di quella medesima fazione oligarchica, che già coperse di tanto lutto la Sicilia insulare, e che ha fatto a fa lo stremo delle sue forze per contaminare di sangue e di anarchici orrori la immacolata nostra riforma; se non che una mano sicura ed onnipotente tiene saldo lo fila dell'emancipazione de' popoli, ed invano i bassi potenti della terra si attentano a distornare gl'immutabili consigli del gran motore dell'universo, che ha detto alla giustizia rifuggita nel cielo, « Va, ritorna ad abitare tra gli uomini, e vendica gli oltraggi che da sì lunghi secoli si fanno al tuo nume. Per poco ancora, e tutti gli altari di quel piccolo mondo fumeranno dinanzi alla tua divinità vendicatrice. »

Il Deputato Incarnati.

» Il fatto ha giustificato pienamente le congetture politiche, che vi esposi sopra questa tribuna il giorno 8 del corrente. Il ministro dell'interno con la sua circolare agl'intendenti si è smascherato, e ci ha convinti di esser egli l'autore, e non altri dell'anticostituzionale messaggio di S. M. Questo è il ministro, cui deve dirigersi la spada ultrice del nostro Statuto.

Signori, una breve analisi sulla circolare. Questa contiene una calunnia contro tutta l'Europa ad oggetto d'incitare nelle nostre truppe e nella Nazione il timore e lo scoraggimento: e contiene ancora una dottrina, che si conferisce agl'intendenti, a quest'autorità amministrative così odiate dalla Nazione. Si asserisce impudentemente che tutta l'Europa vuol farci la guerra, mentre noi siamo in pace con tutti. In Europa vi sono delle potenze, che ci hanno diplomaticamente riconosciuti; ed il semplice remoto sospetto della guerra sarebbe per loro ingiurioso. La Spagna prima ed il Portogallo, e l'Olanda e la Svezia sarebbero nel caso di farci la guerra? L'Inghilterra, la Francia, la Baviera, la Polonia e tutti gli altri Stati costituzionali, interessati come noi a sostenere la Monarchia moderata, vorranno aggredirci? Le altre potenze assolute, e non costituzionali non ci ispirano con la lealtà de' loro sentimenti, con la prudenza e giustizia delle loro risoluzioni, la maggior fiducia e speranza per lo mantenimento della pace? Eppure in contradizione di questi evidenti principj, il ministro dell'interno non ha incontrato riparo ad asserire che siamo minacciati da tutta l'Europa. La calunnia offende tutte le potenze, ed a queste si appartiene il vendicarla: ma spetta al Parlamento prenderne conto in ciò che poteva sinistramente derivare alla Nazione dalla calunnia spaventata ed atterrita. Riflettete, Signori, alle parole che usa nella circolare per autorizzare gl'intendenti ad ogni abuso di potere. Esse sono anche più forti ed illimitate di quelle che usava il senato di Roma, quando nelle gravi urgenze e maggiori pericoli conferiva a' consoli la suprema straordinaria potestà: *Videant consuli ne quid Respublica detrimenti capiat.* Con questa formola si facevan tacere le leggi, e si paralizzavano le altre autorità a magistrature. E perchè quella formola sembrava anche poco energica, il ministro dell'interno ha soggiunto, che sarebbe imputato a debolezza degl'intendenti ogni disordine nello Stato.

Voi, Colleghi, avete nella tornata di sabato passato proscritta l'enunciata circolare, ora vi rimane di chiamarne l'autore a responsabilità. Contro di questo bisogna agire, e quando si hanno degli oggetti reali e sicuri non si debbe correre presso vane ombre e chimere. La vaga accusa contro tutto il ministero è di riuscita problematica, e perde di energia mentre si dissipa tra tante persone e moltiplici oggetti. I documenti non esistono contro tutti i ministri, anzi per taluni esistono documenti d'innocenza. Per qualche ministro vi è documento apparente, e non reale e sicuro. In fatti il messaggio di S. M., contrassegnato dal ministro degli affari esteri, non è che un progetto, e non un ordine anticostituzionale. Tutto il suo nesso non presenta che narrativa, considerazione e consiglio, non disposizioni, non determinazioni contrarie alla Costituzione; come dunque potremo chiamare a risponderne il duca di Campochiaro, che ha legalizzata la firma del Re? Io non trovo alcun articolo nella Costituzione che punisca i progetti anti-costituzionali, ma gli ordini e le disposizioni. Nè potrebbe essere altrimenti, perchè ne diverrebbe il divieto di ogni proposizione tendente ancora alla migliorazione dello Statuto politico. Imiterà il Parlamento quell'antica repubblica, sì persuasa della eccellenza delle sue leggi e sì gelosa di esse, che obbligava gli oratori, quando volevano propor-

re qualche emenda, di comparire alla tribuna coi capestro alla gola per subire l'ultimo supplicio, nel caso che l'emenda non fosse rimasta approvata? — Non posso inerire alle considerazioni della Commissione, che intanto il Duca di Campochiaro sia responsabile, in quanto che permise, che il messaggio da lui firmato si consegnasse al ministro dell'interno perchè se ne servisse come ordine da comunicarsi alle provincie. Il permesso dal quale vuolsi dedurre la verità non costa, ed è ancora inverisimile. Un ministro per aver copia di carte esistenti in altro ministero non ha bisogno di permesso, e quando ancora occorresse, sarà per le carte legali, e non per una copia di semplice notizia. La semplice notizia deve supporsi domandata dal ministro dell'interno quando non voglia più giustamente credersi egli l'autore del messaggio, e che neppure la notizia abbia richiesto. Ma poi; con qual logica induzione potrà dedursi che il permesso implicitamente contenga lo scopo d'inviarsi il messaggio alle provincie come ordine effettivo? Io confesso la mia ignoranza e la mia poca penetrazione.

Io conchiudo, che il Parlamento adotti il parere della Commissione contro del solo ministro dell'interno, e che per gli altri ministri manifesti a S. A. R. il Principe Reggente il dispiacere della di loro dimissione dalla carica nella quale utili servigj potevano prestare alla Nazione ed al Re. »

Il Deputato Berni.

» Due sono le quistioni:

Il messaggio del 7 dicembre recato al Parlamento da tutti i Ministri responsabili?

È l'articolo 172 numero 1 quello che dee applicarsi, ovvero l'articolo 226 della Costituzione?

La vostra Commissione di esame e tutela, con un dotto rapporto, è stata di avviso: 1. che i ministri i quali han firmato il messaggio e la circolare son due, e che per quei due soltanto vi sia luogo ad istruzion di processo: 2, che per loro non è applicabile l'art. 172 num. 1, ma sibbene l'art. 226.

Signori, son principj costituzionali che il Re, inviolabile nel sacro posto che gli assegna lo Statuto politico, che il Re, augusto moderatore di tutti gli atti del potere esecutivo, i ministri, istrumenti della volontà del Re, sono i soli responsabili degli atti illegali che per avventura da questa emanino, quando essi gli eseguono, o quando per debolezza di cuore non vi si oppongono.

Ciò posto, chi è l'autore del messaggio de' 7 corrente? Non il Re: voi lo diceste, e la teoria costituzionale il proclama.

Dunque i ministri, perchè dee legalmente presumersi che essi glielo abbian consigliato, e perchè essi osarono profanare questo santuario augusto; e, complici tutti osarono intimarci l'inerzia, il perdono, la distruzion dello Statuto.

Ora il numero 1 dell'articolo 172 prescrive, che il re non può sciogliere il Parlamento, non *disturbarlo in alcun modo nelle sue sessioni e deliberazioni*, e che coloro i quali il consigliassero, o l'*aiutassero in qualunque tentativo di simil fatta* son dichiarati traditori. Dunque a tutti e sei i ministri, (checchè si voglia credere di non avere consigliato il Re, lo han certamente aiutato), a tutti e sei i ministri dee applicarsi il numero 1 dell'articolo 172. Io non ho d'uopo di far conoscere quanta sia l'importanza di quell'articolo: ognun di voi sa pur troppo, che se per poco si volesse lasciare inefficace, l'esistenza dell'ordine costituzionale sarebbe ad ogni istante compromessa, e la gran diga che rattiene il torrente del potere ministeriale sarebbe atterrata.

Ma, dicesi, non vi è forse l'articolo 226? Vi è certo: ma non per distruggere, o rendere inutile il numero 1 dell'articolo 172, che fa parte delle basi dello Statuto: vi è, ma per quei casi ne' quali i ministri sono responsabili per fatti propri o per altri diversi da quelli contenuti nel numero 1 dell'articolo 172.

Conchiudo quindi che il Parlamento dichiari esservi luogo ad istituzion di processo per tutti e sei i ministri, con questa sola differenza, che siccome pe' Signori Carascosa, de Thomasis, Macedonio e Ricciardi non è applicabile che il solo numero 1 dell'articolo 172, pe' Signori Zurlo e Campochiaro sono applicabili tanto lo stesso numero 1 del citato articolo 172, quanto l'articolo 226 della Costituzione.

Signori, non crediate che vi sia della severità in questa mia opinione. La natura mi fece di un'indole da abborrir la severità: ma è tanto gelosa la custodia dello Statuto affidatoci dai nostri committenti, che le affezioni del nostro cuore gli debbono essere immolate. »

Il Deputato Castagna. « Io avea dimandato poter ragionare sulla quistione che forma l'oggetto delle nostre discussioni, ma poichè l'onorevole deputato, che mi precedette alla tribuna, ha pienamente esaurito le mie idee ed i miei voti; perciò non stimo d'intrattener più a lungo la vostra attenzione. »

Il Deputato Borrelli. « Due articoli del regolamento delle Corti vogliono, che, prima d'intentar l'accusa, il deputato, il quale crede colpevole alcun de' ministri, debba dirigersi ad esso, indicargli le ragioni che rendono per lo meno sospetta la sua condotta, e chiedergli utili schiarimenti. Dopo ciò solamente può il deputato presentare la sua accusa all'assemblea nazionale. »

Il Deputato Saponara. » L'onorevole deputato si fa a dimostrare che la gravezza dell'oggetto esige somma diligenza, saggia ponderazione e singolare vigilanza nell'esecuzione

di quanto il rito prescrive. La nostra deliberazione, egli dice, interessa la tranquillità dell'Europa. E discorrendo la quistion principale, dichiara avere egli prove che quel messaggio fu dettato unicamente da' ministri stranieri intervenuti nel consiglio del Re in cui quella deliberazione fu presa. (Fremito generale di disapprovazione nell'assemblea. Gran numero di deputati insorge contra la mozione, e rende onorevole testimonianza a' sentimenti di tutti i ministri stranieri).

Il Deputato Poerio. » Signori. La discussione prende un carattere assolutamente sconvenevole, ed io imploro dalla vostra saviezza, che sia ricondotta a' suoi giusti termini. Noi ci stiamo occupando dell'accusabilità o della responsabilità degli ex-ministri, e segretari di Stato nell'aver taluno firmato, altri pubblicato, tutti accompagnato in questa assemblea il messaggio reale del dì 7 dicembre. L'esame è certamente della più alta importanza, ed esige molta attenzione, e soprattutto molta calma. Ma cosa han mai di comune in questo affare i rispettabili ministri delle alte Potenze a la tranquillità dell'Europa? Noi non possiamo, noi non vogliamo, noi non dobbiam prestar fede alle dicerie di un'ingerenza straniera ne' nostri affari interni. Queste voci ingiuriose contradiscono apertamente i magnanimi sentimenti espressi nelle lettere autografe, che i tre augusti Monarchi han dirette a S. M., a nelle quali si rispetta il principio della indipendenza politica delle nazioni. Il messaggio stesso non induce nè anche il sospetto di questi fantasmi della immaginazione. L'Europa sarà tranquilla, e ci lascerà tranquillamente adempiere i nostri doveri.

Non è dunque per un timore esterno, che io appoggio la mozione dell'onorevole deputato Borrelli: ma è per un omaggio alla giustizia, per un principio di dignità nazionale. L'art. 118 del regolamento prescrive, che i deputati i quali vogliono mandare ad effetto la responsabilità de' ministri si dirigano ad essi per sapere se abbiano osservazione a fare. È questa una specie d'istruzione preparatoria di cui vi è stato ampiamente dimostrato il fine e l'utilità. Spesso le apparenze sono contrarie, ed un fatto, un chiarimento opportuno possono dissiparle. Ecco il bisogno di una franca spiegazione preliminare fra il rappresentante della Nazione, che veglia attentamente l'osservanza dello Statuto, ed il ministro che viene rimproverato di averlo violato.

Nè deve muoverci il riflesso, che gli atti imputati a' Ministri, essendo di una pubblicità riconosciuta costituiscono una specie di notorio, che non abbisogna di veruna dilucidazione. No: questa teoria sarebbe funesta; le precauzioni di rito sono indipendenti dalla pruova e dalla convizione. Anche i rei confessi han dritto, che siano rigorosamente osservate le forme tutelari de' giudizj.

Io son persuaso, Signori, che se l'avvertenza, che si fa oggi sull'art. 118 vi fosse stata rassegnata nel primo momento, voi l'avreste accolta senza esitazione. La rigettereste adesso perchè giunge tardiva? Ma rifletto; che non è abbastanza tardi l'adempimento delle formalità prescritte da' regolamenti di un'assemblea legislativa, le quali son sempre d'ordine pubblico, anzi di ordine costituzionale. Anche ne' tribunali ordinarj l'infrazione delle formalità di questa natura produce nullità insanabile, che non si copre neppure col silenzio, ossia col tacito consenso dell'imputato presente. Ragion di più perchè il Parlamento Nazionale debba eseguire l'art. 118, al quale non si può presumere che gli ex-ministri assenti avessero rinunciato.

E qual ritegno possiamo mai avere a mettere in pienissima regola il giudizio? Non è questo il mezzo unico per assicurarne la santità, e metterlo al coverto di qualunque attacco? Noi, che abbiamo intrepidamente lottato contro la parte anti-costituzionale del messaggio del dì 7 dicembre, non avremo il coraggio della più impassibile imparzialità? Signori, gli ex-ministri come cittadini, e come uomini hanno il dritto all'osservanza dell'art. 118. »

Il Deputato Giordano. » Il Parlamento ha già deliberato; e non può eseguirsi l'opinione dell'onorevole Deputato. »

Il Deputato Pepe.

» Ove io, che sono stato l'accusatore di tutto il ministero, avessi mancato di uniformarmi a quelle formalità del regolamento che ora mi oppongono gli onorevoli Deputati Poerio e Borrelli, sarei compatibile e degno d'indulgenza, poichè io sono militare e non giurisperito. Mio dovere è quello di conoscere gli oggetti del mio mestiere e non le ritualità in materia legali; ed era dovere poi degli uomini dotti in tali materie di farmi avvertir l'errore, ed osservare allora ciò che oppongono oggi; mentre, anzichè avere ad onta un tale avvertimento, io l'avrei ricevuto con gratitudine. Ciò non pertanto benchè, come ho accennato, io non mi estimi nullamente istrutto in fatto di procedure, opino di aver agito con tutta regola nell'atto di accusa, e credo vane le nullità che mi si vogliono ora opporre. Le mie ragioni sono nella chiara intelligenza del regolamento istesso. Il contenuto nell'art. 118 non è prescrittivo; in esso si consiglia al deputato di dirigersi al Ministro che vuolsi accusare, *ove abbia delle osservazioni a fare*. L'articolo adunque, dandomi facoltà e non imponendomi il dovere di farlo, io ho opinato di non farlo, e sono partito avvalendomi dell'art. 119. Io sono, in somma, in regola checchè opporre ulteriormente mi si potrebbe. »

Il Deputato Morici. « Il delitto fu pubblico e pubblica dee essere la pena. In vigore dell'art. 118 domando che si proceda contro tutti i ministri. »

Il Deputato Angelini. « V'ha ragione da credere esser corsa qualche menda nella versione del regolamento dallo spagnuolo in italiano. E mi confermo in questa opinione da che veggio, che strano sarebbe il procedimento indicato dall'onorevole Deputato, autore della mozione che forma ora l'oggetto del nostro esame. Scorrendo inoltre tutti i particolari del rito da serbarsi nell'accusa dei Ministri, chiaro appare doversi l'accusa dirigere primamente al Parlamento, cui spetta quindi passarla al Ministro incolpato, dopo avere inteso l'avviso della Commissione e dopo avere su di quello deliberato. Ciò vero, la Commissione ed il Parlamento hanno esattamente seguito il rito prescritto. »

Il Deputato Castagna. » Appoggia la mozione, e mostra che il regolamento non obbliga il Deputato promotor dell'accusa a dirigersi primamente al ministro, ma gli concede il privilegio d'invitare, ove voglia, il ministro a rispondere alle ragioni che si hanno per crederlo reo di qualche delitto. Ove il Deputato, egli aggiunge, non voglia avvalersi di quel dritto, dovrà sempre l'accusa intentarsi nelle forme in questa circostanza seguite, giusta l'art. 122 del regolamento. »

Il Deputato Vivacqua. » Sarò breve. Lasciamo le quistioni cui da luogo il regolamento di dubbia interpetrazione; interroghiamo l'oracolo eterno ed inappellabile della ragione; con la guida della sua voce sentiamo i ministri, ed allora potremo convincerci chi di essi ebbe parte in quel disgraziato messaggio. Io sono sicuro che i ministri della giustizia e della marina non presero ingerenza a quell'atto. »

Il Presidente. « Io son di avviso che i ministri debbano essere interrogati dal deputato che gli accusa, ed essere intesi dal Parlamento allorchè si discute la loro accusa. È della dignità di questo augusto consesso, che vengano religiosamente osservati i regolamenti, chè grave rimprovero verrebbe a noi ove quelli venissero anche per poco negletti. »

Il Presidente mette quindi a partito la quistione, se deggia proseguirsi il procedimento, o seguirsi l'opinione di chi avvisa dovere esser prima dal deputato promotor dell'accusa invitato il ministro a rispondere alle incolpazioni. Si decide a maggioranza di voti per la continuazione del procedimento intrapreso.

Si ritorna alla quistione, se debba comunicarsi a tutti i ministri il parere della Commissione, o decidersi prima quali de' ministri sieno responsabili.

Il Deputato Giordano. Sostiene doversi dichiarare tutti i ministri responsabili.— Il Deputato Mazziotti ragiona per la stessa opinione.

Il Deputato Angelini. Si metta a'voti il parere della Commissione.

Il Deputato Poerio.

» L'art. 122 del regolamento prescrive, che il parere affermativo della Commissione sulla responsabilità de'ministri segretarj di Stato sia loro comunicato perchè *contestino*. Fissato indi il giorno della discussione, l'articolo seguente dispone, che gl'imputati possono allegare i loro discarichi. Il Parlamento non decide, che dopo questo atto. Se pronunziassimo oggi sulla deficienza de'carichi, la quistione della responsabilità sarebbe pregiudicata, ed implicitamente risoluta senza avere abilitato i due ex-ministri a presentare le loro possibili giustificazioni, il che non sarebbe degno della nostra giustizia. Bisogna perciò conformarci strettamente al regolamento. »

Il Deputato Morici. « Perchè il Parlamento Nazionale ha mostrata e la sua dignità e la sua eroica fermezza, con che ebbe la gloria di salvare la Patria dall'anarchia, e di custodire intatto il Palladio delle nostre franchigie, mostriamo al mondo intero che sappiamo esser pur generosi. I ministri caduti, coperti del pubblico disprezzo non danno più ragion da temerli; lasciamoli dunque nel loro nulla, e veliamo di eterno obblio i loro inutili tentativi contro la libertà nazionale. »

I Deputati Bausan e Castagna. A'voti. L'impunità apre la strada al delitto, e l'indulgenza dei Parlamento ridesterebbe ne'colpevoli la stolta speranza di nuove cariche e di nuove macchinazioni.

Il Deputato Galdi è alla Tribuna.

» Cittadini rappresentanti.

Tutti coloro che sono costretti a portar giudizio negli affari politici, debbono primieramente esser lontani da odio, amore, sdegno, inimicizie e da tutte le violente passioni dell'animo, che turbar potessero il libero impero della ragione. Le cose private e le cose politiche hanno di lor natura una giurisprudenza diversa, quelle appena interessano gl'individui e le città, e queste interessano le città, le nazioni e talvolta l'intera famiglia del genere umano. Quindi diverse ne sono le leggi, diverso il procedimento, e diverso il criterio morale. Nella giurisprudenza privata ristretto è l'arbitrio del giudice, determinato dalla legge e dalle cose antecedentemente giudicate. Le leggi appartengono ad una sola famiglia, e sono il prodotto della volontà concorde di una sola nazione: si giudica, si procede, si decide indipendentemente. Dall'altra banda o per tacito consenso, o per accordo seguito fra loro, le nazioni si hanno costituito un dritto pubblico universale, che dà luogo non solo al som-

mo diritto, ma ben anche a certe convenienze, a certi usi che non sogliono violarsi impunemente da chi volesse troppo restringere e interpetrare a rigore la legge delle genti. In somma può affermarsi, che siccome abbiam noi distinto e distinsero gli antichi il diritto sacro dal privato; così più ampiamente si distingue il diritto privato dal pubblico in tutte le transazioni politiche.

Abbiamo al cospetto due ex-ministri dichiarati responsabili alla Nazione, per avere ecceduto i loro poteri, e per aver violata quella Costituzione, oggetto sì caro de' nostri voti, conquistata a forza di tante lagrime, di tante privazioni, di tanti esilj: e questa Costituzione è violata nell'atto che appena era posta in vigore, se n'emendavano gli articoli non adattabili alle nostre particolari circostanze, e si aspettava dallo sviluppo progressivo de' suoi dettami la felicità delle due Sicilie.

Ma un genio maligno e funesto, invido del nostro bene, la cieca sorte sempre nemica delle magnanime imprese, vennero a turbare i nostri giorni sereni, e ne minacciarono le tenebre di eterna notte. L'anarchia era per succedere all'ordine, l'arbitrio all'impero delle leggi, il dispregio alla santità delle istituzioni, il disordine al regolare andamento de' pubblici affari, quando si risvegliò lo zelo, si accrebbe l'energia, si moltiplicarono le forze, si riunirono le volontà de' buoni, e salvarono la Costituzione e la Patria.

La stella che io, ne' primi atti di questo nobil congresso, vi dissi esser circondata da qualche nebbia che sempre accompagnar suole gli astri di prima formazione, la stella che veniva minacciata di lunga occultazione da' vapori d'infausta cometa, ora splende di più viva luce sul nostro orizzonte, e da noi dipende allontanar per sempre dal suo disco ogni influsso funesto, ogni caligine che tendesse ad ottenebrarla.

Cittadini rappresentanti, vi è fra voi chi vorrebbe severamente giudicati e puniti coloro che testè minacciarono la nostra pace e l'intero ordine sociale: vi è chi più indulgente vorrebbe, che non si funestasse questo primo e sì glorioso periodo delle nostre politiche vicende con un atto di eccessiva severità. Ascoltate le ragioni degli uni e degli altri, ascoltate e decidete. Presso gli antichi popoli del Lazio, quando stava alto l'Impero e la libertà latina, solea segnalarsi la gioventù nobile e generosa, con accusare pubblicamente qualche insigne personaggio, che avesse demeritato della Patria: nè questo tornava a di lei disdoro, ma dava a conoscere, che ben per tempo si avvezzavano gli animi de' giovani ad imitar la prisca severità de' costumi; e che ingenui, senza macchia, senza rimprovero eran quelli del giovine cittadino, che ardisse affrontare il pubblico, e cercare di abbattere la riputazione di un Paolo Emilio, di uno Scipione, di un Metello. Se la nostra gioventù può dir lo stesso di sè medesima, se vanta tanta virtù, tanta severità di costumi, tanto amore disinteressato di Patria, accusi pure, combatta e vinca; il suo coraggio sarà l'oggetto degli encomj de' presenti e de' posteri.

Ma più della vivace ed ardente gioventù veggo armata a danno degli ex-ministri la severa e fredda vecchiaia; questa impassibile, avvezza al rigore, coi cuore sempre aperto alle voci della pubblica vendetta, della ragion somma del sommo diritto, e chiuso alle voci di commiserazione e di pietà, si unisce di voto e prende vigore dall'assistenza della gioventù e severamente condanna »chi segnò il primo messaggio, chi segnò la corrispondente circolare sovversiva delle nostre franchigie e dell'attuale ordine di cose, se n'abbia pure il danno, che sia ridotto ad espiare secondo tutto il rigor delle leggi il suo misfatto. » E sono sì fermamente e costantemente questi due estremi della catena sociale nel loro proposito, e stanno per loro sì chiaramente i fatti e le conseguenze che gli accompagnarono, che vano sarebbe ogni sforzo, per rimuoverli dal loro proposito.

Ma quelli che conobbero,

> . . . . . come sa di sale
> Lo pane altrui, e come è duro calle
> Lo scendere e salir per altrui scale:

quelli che per libertà tollerarono prigionia, angosce di morte, povertà vergognosa, mesto e lungo esilio: quelli che s'istruirono nella scuola onorata di sventura, che videro e conobbero le vicende dei popoli in rivoluzione, le stragi figlie della discordia civile, le guerre desolatrici, e peggiori di tutte le guerre e di tutti i mali, valicarono la tempestosa onda civile, e pochi solamente addetti al Sommo Giove ed alle Muse ne giunsero in porto: quegli stessi, fatto cumulo di pellegrine cognizioni, di lunga esperienza, di costante abitudine ne' pubblici affari, quelli che non ignari delle umane sciagure si avvezzarono a compatire le altrui vicende, quelli, io dico, in altro aspetto veggon le cose, ed in placida calma ne giudicano.

Leggono essi gli atti ministeriali, senza dubbio condannabili, ma dicono a sè stessi nel loro cuore, forse non è tutta la colpa di chi segnò e di chi scrisse sì strani mandati, ma vi è una forza, una mano occulta, che diresse la penna restia. Forse ancora un misterioso velo per lungo tempo è ragione che copra un andamento di cose sì strano; forse per la comun pace e quiete converrebbe meglio di non alzare il lembo di questo velo; potrebbe sotto ascondervisi lo scudo di Atlante, che facea cader tramortito chi vi si specchiava. E quanti uomini illustri dell'età moderna e dell'antica

non ebbero a dolersi, per aver voluto troppo mirare e contemplar le cose, che la pace e la condizione del genere umano avrebbero esatto, che fossero rimaste eternamente in occulto! E quanti non pagarono il fio dell'impaziente loro curiosità, ed o ne furono essi stessi le vittime, o furon causa che molte vittime s'immolassero al genio del male?

Cittadini rappresentanti, io l'ho detto fin dal bel principio di questa mia qualsiasi arringa: nelle cose politiche bisogna seguire altro procedimento, che nelle private. Noi siamo padroni di noi stessi assolutamente nella nostra città, e per continuare ad esserlo a fronte di tutte le città che costituiscono la famiglia europea, bisogna avere mille considerazioni, mille riguardi, che non saran mai perduti per un popolo, il quale di recente si è slanciato nella carriera costituzionale.

La severità del nostro procedimento nuocer potrebbe ai nostri interessi politici; se non giungesse a nuocere a sì fatti interessi, nuocerebbe certamente all'alta riputazione di moderazione, di calma, di prudenza, che ci siamo acquistati in Europa fin dai primi momenti della nostra rigenerazione politica Questa riputazione è ancora illibata, ancora soggetto di ammirazione alle straniere genti; può dirsi, non senza nazionale orgoglio, unico e senza esempio nelle transazioni de' popoli! Deh non perdiamo sì bella e sì nobil prerogativa per impaziente desio di venir puniti quelli che minacciarono, ed invece contribuirono a consolidare la nostra esistenza politica, porgendoci occasione di sviluppare tutta l'energia del nostro spirito e tutte le forze della Nazione!

Ed i tre messaggi, che seguirono al primo ed alla male augurata circolare non basterebbero a disarmare il risentimento dell'anima istessa severissima di Catone? Non basterebbero a calmar le anime più sospettose quandochè ben per tre volte il nostro monarca ne rassicura della nostra indipendenza, e parte per l'augusto congresso, ove con la più alta e reiterata osservanza ha promesso di proteggere i comuni dritti, e conservare intatta ed illesa la Costituzione comunemente giurata?

Deh! non si torbi la pace del Re canuto e lontano; egli non ascolterà senza lagrime i tratti di severità avverso coloro, in cui ripose una volta la sua confidenza: deh? non si addolori il suo cuore! abbandonate al meritato obblio gli ex-ministri, e rispettate la pace dell'animo del Re.

Resta ancora, che io schieri avanti gli occhi vostri le tristi conseguenze delle reazioni politiche. Le antiche Repubbliche della Grecia per queste reazioni appunto perderono la loro libertà: quantunque di rado si fosse a quei cittadini delinquenti apprestata la tazza di Socrate e l'ostracismo, ed il volontario esilio avessero più sovente fiate colpito quelli che aveano per la loro potenza e per il loro valore ispirata diffidenza nel popolo, pure non vi fu che Aristide, il quale di propria mano segnasse il fatal decreto, ed il solo Temistocle si vide prostrato allo sgabello del gran Re implorare per la salvezza e la libertà di Atene: gli altri di città in città, di repubblica in repubblica portarono il loro risentimento e la vendetta; eccitarono l'orgoglio di Pausania, la perfidia di Lisandro, finchè l'astuto Filippo vinse i Greci col valor de' Greci, e l'ambizioso Alessandro fè perire in Asia d'indegna morte coloro che avea risparmiati la discordia civile.

Taccio de' Romani, di cui vi sono più note le storie, taccio delle dissensioni tra nobili e plebei, fra la potestà tribunizia e senatoria, delle congiure ordite a danno della Patria, tutto per aver voluto severamente perseguitare gl'illustri o potenti cittadini o per sospetto dell'abuso di potere o per invidia verso questo potere istesso; onde l'odio delle parti, le private vendette, le secessioni, i decemvirati, le dittature, e poi le aperte guerre civili, le usurpazioni de' grandi, le sanguinose leggi di Silla, le atrocità di Mario, e quindi a poco i triumvirati, la necessaria dittatura, e la necessaria morte di Cesare, e la caduta della Repubblica.

Specchiatevi poi nella storia delle Repubbliche italiche de' mezzani tempi, leggete in quadro scritti a caratteri di sangue i nostri mali. Ricuperata appena un'ombra di libertà, se ne abusa; la gelosia, l'amor di dominio invade ogni animo, invade ogni città, il cuore d'ogni cittadino. Già Milano, Firenze, Pavia, Verona, Padova si credono eguali e maggiori di Roma, combattono fra loro con tristi auspicj, mentre nel recinto delle loro mura scorre a rivi il sangue fraterno. Niuno è più capace di rinunziare all'odio di parti, niuno sa perdonare, niuno sa riconciliarsi coi proprii cittadini, con sè stesso, con la Patria. Ed altri cadono vittime della propria ostinatezzà; altri sotto le paterne mura al cospetto de' vecchi padri, delle caste spose, de' pargoletti figli rinnovano le tragiche scene di Eteocle e Polinice, ed altri alla fin fine sortono dalla lor Patria, giurando vendetta, serbando nero odio nel cuore, e meditando di esterminare le mura e i tempii, ove videro per la prima volta la luce del giorno.

Io non vi rammento le non men funeste storie d'Inghilterra, non vi rammento i trenta lunghissimi anni di angoscie, di rivoluzioni, di dissidi, per cui è sì dolente ancora e vestita a lutto la Francia; e tutto ciò per non aver saputo arrestarsi al punto ov'erasi trovato l'equilibrio ed il riposo, per essersi tropp'oltre spinta la divergenza delle opinioni tutt'anti delle fazioni; per non essersi trovato mezzo costante

e sicuro di ravvicinarsi tutti intorno all'ara della patria, e sacrificar su di essa tutte le passate rimembranze ed i privati risentimenti.

Cittadini rappresentanti, allontaniamo da noi tante immagini funeste; ho dovuto schierarle avanti ai vostri occhi da lontano, e ne ho finanche addolcite le tinte, per non avvezzarvi a sì tristi contemplazioni. Noi siam liberi, diciamolo pure francamente, noi siam liberi per opera della Provvidenza, e per le nostre felici disposizioni, per l'indole de' nostri concittadini, sempre tendente ad acquistar un certo grado di libertà. Il cielo ci ha fatto questo dono, niuna madre piange per lo stabilimento della nostra Costituzione; ella si è conservata, e si conserva per opera della volontà generale, che presso di niun'altra nazione del mondo fu sì spontaneamente ed energicamente spiegata; ella si conserva per la sapienza, prudenza e moderazione de' buoni. Il suo stabilimento non è giunto ad alterare niun ramo delle pubbliche amministrazioni; è stata rispettata la proprietà, la vita, l'onore de' cittadini; in vece di ridestare e riaccendere vendette, risentimenti, odi occulti, è stato al contrario il segnale di pace, di concordia universale; tutti hanno fatto a gara nel salutarsi vicendevolmente fratelli; di sette milioni di abitanti si è formata una sola famiglia; le nazioni estere hanno rammentato con elogio, e veduto con ammirazione la calma di questo popolo; un momento di periglio ci ha viepiù stretti e riuniti d'interesse e di amore; una moltitudine d'indirizzi di tutte le città, di tutte le popolazioni del regno vengono ad attestarvi la loro adesione a' vostri savi consigli; e che chiedete di più? Quai doni potea concedervi maggiori la Provvidenza? Imitate la sua immensità e grandezza, di cui un popolo libero è la sola immagine vera sulla terra: imitate la Provvidenza, e perdonate.

Vegga il mondo, vegga il Re, che quantunque il padre è lontano, libera e concorde sa conservarsi la sua famiglia: vegga il Principe Reggente, che noi sappiam rispettare egualmente il genitore lontano, ed il figlio presente; vegga soprattutto questo Principe generoso, che le virtù sociali fanno a gara colle virtù politiche nel Parlamento Nazionale; e che l'unico scopo di tutte le nostre cure è diretto, e lo sarà sempre alla conservazione del nostro Statuto costituzionale e della legittimità del trono [1]. »

---

[1] *Poche idee su l'accusa de' Ministri.* Fra le tante contraddizioni dello spirito umano che la successione de' secoli ci ha presentato e presenta, una delle più strane in vero può riguardarsi quella, di vedere il cangiamento della pubblica opinione intorno ad un soggetto proclamato già come fautore della libertà nazionale, e poi indicato e perseguitato come nuovo artefice e promotore del dispotico potere. — La storia in vero non è scarsa di tali esempli, ed ognuno sa come in certe circostanze è più facile lo svolgimento degli errori e delle fervide passioni. Ma s'egli è uno de' più distinti meriti della libertà, la maggiore agevolezza a trovar il vero, ed il sacro dritto e dovere a farlo comparire; l'occuparsene cogli opportuni mezzi dev'essere di general gradimento — Quest'opera però di umanità e di ragione, richiede tali modi e condizioni nello spirito, senza le quali qualunque travaglio si renderebbe inutile, e la verità e la giustizia che la siegue si cercherebbero in vano. La prima di queste condizioni è di metter l'animo in istato tranquillo, onde le operazioni indagatrici della mente si possano regolarmente eseguire, ed ecco ciò che si raccomanda a coloro che vorranno e dovranno giudicare.

Per tal modo essi incominceranno a riconoscere, che chi promosse la libertà per intrinseco sentimento e per ragione, non può divenire fautore all'istante di contrarii principii che gli si vogliono imputare. Se dunque gli vengono attribuiti de' fatti in apparenza meritevoli di tal' imputazioni, ogni ragion vuole che sieno essi considerati ed esaminati sotto tutte le circostanze e rapporti, che si devono tener presenti, per poterne giudicar imparzialmente, e non dar luogo ad antecedenti mal fondate prevenzioni. E qui mi fo lecito osservare, che se la pubblica opinione o giudizio merita di essere considerato, bisogna però distinguere l'opinione dalle voci sparse artificiosamente, ed in tutti i modi ripetute, per diffondere una generale diffamazione. Opera di malvagità, dai cui effetti fa uopo difendersi, per conservarsi in ogni giudizio libero ed imparziale. Tanto è ciò vero, che io potrei rammentare de' fatti imputati insidiosamente al soggetto in quistione, e dei quali non solo sono ben consapevole, ch'egli non ebbe parte alcuna, ma che fu opera altrui, ed esecuzione di chiara disposizione della legge, e che pure come un delitto gli si volle imputare.

Fortunatamente la nascente libertà incomincia a produrre i suoi effetti felici, e la verità, la giustizia ed i sentimenti di umanità devono essere i più preziosi risultati. Non siamo più in que' tempi, ne' quali si contò come un merito insigne il far comparire i delitti dove non esistevano, e trionfare di sì belle invenzioni. No, lo zelo per la libertà non deve divorare i suoi figli. Questa Diva benefica si circonda di luce per liberarci dal tardo pentimento dell'errore — E se la libertà di accusare è una delle più sacre guarentie della libertà nazionale, e se l'accusatore ha un merito distinto per patriottico zelo, il merito sublime di chi deve giudicare, è di spogliarsi di ogni prevenzione, e tener solo innanzi agli occhi la verità e la ragione. La calma interna ed esterna dev'essere così la prima condizione per trovar la giustizia; e l'applicazione tranquilla delle funzioni dello spirito potrà allora distinguere nelle azioni e nelle parole degli uomini quelle differenze caratteristiche, che marcano gli atti determinati dalla volontà, da quelli che sono stati mossi dall'errore; da quelli cui la sollecitudine delle circostanze e del tempo non diedero luogo a più matura riflessione; da quelli in cui un disturbo nella immaginazione non resero libero il pensiere; da quelli in cui ciascuno esaminando se stesso si crederebbe trovarsi degno di scusa.

Gloria eterna al nostro Nazional Parlamento: esso si trova in questa ben augurata posizione, che dall'alto del potere e della libertà, che ha nel cuore e nella mente, non può amar altro che l'umanità e la giustizia. Grazie all'avanzamento de' lumi, il pensiere non è più sotto l'impero della sofistica, e

QUARANTESIMANONA ADUNANZA

(del 27 28, e 29 dicembre)

Dopo la solita lettura del processo verbale della precedente adunanza il Presidente annunzia che l'ordine del giorno prescrive.

» L'esame della causa de' due ministri accusati di responsabilità e di alto tradimento: quello degli affari stranieri per aver sottoscritto il messaggio reale del 7 dicembre 1820; quello dell'interno per aver comunicato il messaggio stesso con sue lettere circolari a tutti gl'intendenti delle provincie ad oggetto di farne eseguire la più estesa pubblicazione. Giusta l'articolo 123 del regolamento interno del Parlamento, il Presidente permette al conte Zurlo di presentarsi nella sala delle adunanze, per assistere alla discussione e rispondere alle osservazioni degli onorevoli deputati. »

Il Signor conte Zurlo è introdotto; il Presidente gli concede favellare; e l'accusato pronuncia il discorso seguente:

« Signor Presidente, Signor Deputati.

Se io avessi avuto l'onore di essere interrogato su i primi atti di accusa prodotti contro di me, avrei forse prevenute molte delle discussioni fatte sopra tal soggetto. Non parlo di quelle, ch'erano comuni ai miei colleghi, perchè ne avete già giudicato. Se questo comune è con me il carico, comune è la ragione che l'ha fatto evanire, io non ho in quell'atto una parte maggiore, o diversa da quella degli altri ministri.

Parlo bensì di quel carico, che mi si fa per la comunicazione del messaggio del Re da me data agl'intendenti nella notte dei sette di questo mese. Voi avreste veduto, che io allora ministro incaricato della corrispondenza colle provincie, doveva dare scienza di ogni atto pubblico e noto, specialmente quando con cattive interpretazioni avesse potuto influire nella tranquillità e nel buon ordine del regno.

Si dice nel rapporto della Commissione, che il messaggio fu letto dopo le due pomeridiane. Se la memoria non m'inganna a me sembra che i ministri si fossero alquanto più tardi presentati al Parlamento. La sessione fu pubblica, il messaggio del Re fu letto dal ministro competente. Siccome non conteneva, che una proposizione alla rappresentanza nazionale, ricevè colla lettura la piena e totale esecuzione, la sola che corrispondeva alla natura dell'atto.

Non poteva adunque quella circolare avere altr'oggetto, che quello di comunicarne la notizia. Gli ordini se vogliamo chiamarli così, o le lettere ministeriali non potevano avere, che l'effetto solo d'indicare con verità quello, che il Re aveva scritto al Parlamento nel suo messaggio.

Le Provincie non dovevano nè approvarlo

le vere regole del ragionamento sono ormai quasi uno svolgimento necessario del più prezioso dono del Creatore. La verità non si nasconde più ai suoi veraci sacerdoti, e chi può dubitare ch'essi si trovino nella scelta della Nazione?

Tutti i saggi ormai convengono che la parola *libertà* debba esser inscritta in quella di *moderazione*: e qual Nazione più della nostra ne ha mostrato il più glorioso risultato? Non dobbiamo dunque smentirci innanzi all'Europa che ci ammira. — Un avvenimento impreveduto portò l'agitazione dalla Regia fino al più umile abituro. L'incertezza o il dubbio portò in alcuni la debolezza, in altri l'ardire, nel Parlamento il coraggio e la moderazione: tutto fu tranquillo, e la vera ragion di stato o la ragion dei popoli si rese più salda sulla sua base, ed il periglio si cangiò in sicurezza. Ritornata la tranquillità, niente di più ragionevole quanto il conoscere la ragion del passato turbamento, niente di più giusto che d'indicarne gli autori. O immaginazione autrice feconda di tante umane sventure: tu, sempre cagione de' panici timori, tu sola facesti sorgere l'universale agitazione. Ed ora che siamo tranquilli ne saremo pur la vittima? Già su i pubblici fogli si è veduto, che de' saggi oratori, diradando l'offuscamento degli oscuri avvenimenti, vi hanno riportata la luce della verità, e lo sgombramento del delitto, che suppone sempre una volontà determinata: e resterebbero dileguate anche le apparenze, se ciascuno fosse così sincero da mettersi in pari situazione degl'incolpati.

Il Parlamento ha già potuto conoscere, che nel suo seno non vi sono *ministeriali*, e che non potevano esservi; ed io stimo che ministri ragionevoli neppure possono essere amici della *prerogativa*; perchè sarebbero in contraddizione verso il Re medesimo; e se mai uscissero dalla loro linea, meriterebbero più il titolo di stolti che di malvagi, giacchè per la nostra santa Costituzione il Re e la Nazione formano unità politica, che non potrebbe cessare che con la distruzione.

Non dobbiamo dunque crear delitti dove in fatti non esistono: ma portar sentimenti di umanità e di ragione, dove la volontà non fece comparir la colpa.

Queste generalità mi sembrano applicabili all'intero ministero, e qualche piccola osservazione potrebbe dimostrare, che non può farsi cagione per lo autore della circolare, se si vuol por mente, che essa non fu dettata con spirito di parte, o con ree intenzioni, ma per quella previdenza che l'alterata immaginazione poteva suggerire.

Tale mi sembra l'idea che in istato di calma dobbiamo formarci degli avvenimenti che portarono la imputazione de' ministri. Se il Parlamento in principio fu mosso di santo zelo per la causa pubblica, par che oggi debba far mostra della dignità della Nazione e sua, in riguardare con tranquilla superiorità qualche umana aberrazione. E se generalmente tutto l'avvenuto si è potuto riguardare come un favore della Provvidenza, ed il risultato come un più forte scudo di difesa ai nostri dritti ed alle nostre attribuzioni, par che ogni ragion voglia, che l'avvenimento abbia fine sotto la scorta di quella sapienza che ci viene dettata dal cielo, e che ha finora distinto la nazionale rappresentanza. Ecco i sinceri voti di chi ha creduto poter meritare in ogni epoca il titolo di *amico della patria*.

ne rifiutarlo. Si trattava unicamente di darne loro la scienza: ora questo messaggio era divenuto legalmente pubblico, dacchè se ne era fatta lettura in una seduta pubblica della rappresentanza nazionale. Si sa, che questi messaggi e tutti gli atti che non si leggono in comitato segreto, non devono, e non possono più rimaner nascosti. Si intende subito che, data con questa forma una notizia pubblica e certa, se ne fa inevitabilmente ed immediatamente l'inserzione, non solo nel giornale officiale, ma in tutti gli altri giornali.

Si aggiunga a tutto questo, che in Napoli, questo atto, già pubblico per la sua lettura solenne, che andava ad esser noto per mezzo de'giornali e de'fogli volanti in istampa, fu subito conosciuto per via dell'affissione.

Se io mi fossi affrettato di comunicare alle provincie un atto indirizzato al Parlamento, e non ancora comunicato; se avessi fatto precedere nelle provincie la pubblicazione del messaggio prima dell'atto che lo rese noto alla capitale, questo potrebbe essermi forse imputabile. Ma la spedizione per le provincie seguì verso le due dopo la mezzanotte.

Quale fu dunque la ragione di far questa comunicazione, e di farla senza attendere il corriere ordinario, che partiva due giorni dopo? Non vi era motivo da far ignorare nelle provincie quello che già si sapeva nella capitale.

Se questa scienza non si fosse data, il silenzio del governo avrebbe accreditate le false voci, che precedevano, e che già si cominciavano a spargere. Per evitare l'esagerazione e gli equivoci conveniva dire in un modo officiale la cosa qual'era. Permettetemi, che io ne analizzi tutte le conseguenze che avrebbero potuto derivare dal silenzio. Voi potete immaginarle, e non può attribuirsi a colpa l'averle prevedute, o l'averle anche vanamente temute, ed aver cercato d'impedirne gli effetti.

È questa la vera e sola ragione della circolare, con cui si diede la semplice notizia di un atto già noto alla capitale, ed è questa ragione medesima, che fece nella circolare stessa raccomandare agli intendenti di conservare la tranquillità, l'ordine e la fiducia: questo prova chiaramente la intenzione colla quale fu spedita.

Le preci ordinate furono un voto del Re, che lo ha a tutti ripetuto, che non era ingiusto, e che non indicava, nè il tempo, nè il modo, con cui S. M. avrebbe intrapreso il viaggio.

Si giudica spesso diversamente, ed anche contraddittoriamente delle cose, secondo il punto di veduta dal quale si riguardano.

Ho potuto ingannarmi; ma io non veggo quale sia il difetto di dovere, o di prudenza, che possa essermi rimproverato: mi sembra, che la circolare non mi può essere imputabile, nè per se stessa, nè per le intenzioni che l'hanno fatta spedire, nè per le conseguenze che ha prodotto.

Quello che praticai nel primo messaggio del giorno sette, io eseguii nel messaggio del giorno otto, che ne spiegava il vero senso. Le Provincie ne furono informate con tanta celerità, che in alcuni punti il secondo corriere arrivò contemporaneamente al primo. Il giorno nove fui avvertito dal Parlamento, che doveva far direttamente comunicazioni alle deputazioni provinciali, e che quindi dovevano tenersi pronte le staffette per la notte. Io anche feci più di quello che si voleva; preparai de'corrieri acciò i plichi del Parlamento pervenissero con una celerità maggiore di quella, che avrebbe portato il servizio delle staffette, e gliene diedi subito conto. Una medesima ragione mi fece credere necessario, che pervenissero subito e gli atti del Parlamento e quelli del governo, senzacchè io sia stato più parziale per gli uni, che per gli altri. Signori, io mi limito a darvi semplici e brevi schiarimenti di fatto, e mi astengo da qualunque ragione di dritto. Rendo un tributo di stima agli onorevoli deputati autori dell'accusa, perchè in questo nobil offizio è riposta una delle principali garentie della libertà civile. Rendo un tributo di fiducia alla saviezza del Parlamento, lasciandolo arbitro del dritto. Rendo finalmente alla purità delle mie intenzioni quel tributo, che la mia coscienza mi detta. Ho potuto commettere errori, ma non colpe. Vi è memoria nell'antichità di qualche magistrato, che uscendo dalla carica, e non essendovi luogo a dir altre parole, giurò solo di averla bene amministrata. Sono sicuro anch'io con franchezza di aver fedelmente e legalmente esercitato la carica, che ho deposta, e di non avere in queste difficili circostanze demeritato dalla mia Patria. »

Il Presidente, udita la dimanda del conte Zurlo, gli permette ritirarsi.

Il Signor duca di Campochiaro è introdotto nella sala delle adunanze. Il Presidente espone l'oggetto della sua presenza nel Parlamento, e l'invita ad esporre le sue ragioni in difesa.

» Signor Presidente, Signor Deputati.

Gli uomini passano, le istituzioni restano, ha detto con maschia eloquenza uno dei più chiari oratori a questa tribuna. E comechè io creda, aver da me egualmente lontane le cause di favore e di odio, vi prego, o Signori, a dimenticare la persona del ministro, e colla severità de'principii, colla imparzialità che si conviene ai rappresentanti di una Nazione libera, con quella fermezza infine da voi mostrata nelle difficili circostanze, giudicare per modo di regola, se possa mai un ministro essere responsabile per avere soscritto un mes-

saggio, una proposizione diretta dal Re al Parlamento, per formare il soggetto di nua vostra deliberazione.

La vostra Commissione ha opinato essere lo incorso nella responsabilità per due fatti: 1 per aver scritto il messaggio: 2 per averlo rilasciato al ministro degli affari interni prima della deliberazione del Parlamento, onde comunicarlo come un ordine alle Provincie.

Alcuni Signori Deputati han difesa la mia causa, o per dir meglio quella del giusto, e l'han portata a tal punto di evidenza, che lo non dovrei nulla aggiungervi, se non credessi essere un omaggio dovuto alla dignità del Parlamento Nazionale il recitare lo stesso la propria difesa, che attingerò o Signori dal parere della vostra Commissione medesima.

Fra le imputazioni fatte al messaggio del giorno 7 corrente vi è quella di sospendere una parte delle attribuzioni del Parlamento, e forse la più importante, quanto la fissazione delle imposte per l'anno 1821. *Ecco in alcun modo disturbate le vostre Sessioni*,

Ecco il caso dell'applicazione del N. 1 dell'articolo 172 dello Statuto: caso terribile, di cui il solo pensiere mi riempie d'orrore, e la immaginazione spaventata rifugge. Caso, che suppone l'obblio del sacro giuramento del Re, e de' suoi doveri costituzionali. Caso infelice, frutto di trista esperienza, che non vorrei preveduto da una Costituzione, come il più sapiente legislatore dell'antichità non volle nelle sue leggi prevederne il parricidio, per non dichiarare ne' popoli possibile la sua esistenza. Caso infine che non macchierà il trono del fondatore della Monarchia Costituzionale. In qual modo risponde la Commissione, non dirò a questa imputazione, ma a questo dubbio per dileguarlo? *Un messaggio* (son parole del rapporto) *in modo di consiglio, e di semplice proposizione, che si assoggetta alla libertà de' voti del Parlamento, non prende il carattere di precetto; e quando si mandasse ad effetto*, tutto rovescerebbe sulla condotta dell'assemblea.

Riconosciuto che il messaggio non aveva il *carattere di precetto, di comando o di ordine*, che sono parole sinonime, e che contengono un senso istesso, ma che per contrario tutto dipendeva dall'alta vostra deliberazione, e non già da un *ordine autorizzato* dal ministro contro la Costituzione, svanisce non solo il tentativo previsto dall'articolo 172, n. 1 della Costituzione, come ha opinato la Commissione, ma ancora la responsabilità del ministro, prevista nell'art. 226. Ivi è stabilito, che i *segretari di Stato ministri saranno responsabili al Parlamento degli ordini autorizzati da loro contro la Costituzione, o contro le leggi*.

Il Re può fare al Parlamento Nazionale una domanda qualunque, il ministro al di cui ramo appartiene il soggetto della domanda, deve legalizzare la firma del Re. Con questo atto egli non *autorizza alcun ordine*, poichè chi propone non ordina certamente. Egli non fa che dichiarare, che la proposizione parte dal Re, e che nel di lui archivio se ne conserva l'originale.

Il ministro può, anzi deve negarsi ad autorizzare ogni *ordine contro la Costituzione o contro le leggi*. Ma non può nè deve negarsi a legalizzare una proposizione, un messaggio del Re al Parlamento, senza attentare direttamente al diritto che ha il Re di provocare una deliberazione qualunque del Parlamento, del pari che ogni deputato potrebbe farlo. Egli farebbe allora un'atto incostituzionale, opponendosi a quanto lo Statuto prescrive nel Titolo IV, Cap. I, Paragrafo 14.

Immaginate per un istante, che il governo credesse proporvi una legge di eccezione la quale sospendesse, o restringesse una o più franchigie dal nostro Statuto garantite; potreste mai dichiarare responsabile il ministro, che venisse alla tribuna, a presentarvene il progetto? Presso tutte le Nazioni costituite, la lotta tra il ministro e l'opposizione s'impegna grandemente, appunto quando siffatte leggi vengono proposte, ed i due partiti fanno ogni sforzo per vincere la decisione dell'assemblea.

È da questa lotta in fatti, che possono sperarsi i migliori e più gran risultati; è dall'urto delle idee contrarie che ne sorgono le verità salutari. Nè vi è memoria, che i più gelosi custodi della libertà nazionale abbiano accusato il ministro, non dirò semplice apportatore, ma autore del progetto sommesso alla discussione del Parlamento. Diversamente opinando sarebbe lo stesso, che ridurre il governo ad un perpetuo ingiusto silenzio con grave danno della nostra nazione.

La responsabilità è la gran diga *che rattiene il torrente del potere ministeriale*. Ma questa *diga* debb'essere quale la formò la Costituzione. Essa si compone di due articoli chiari, precisi, letterali, la di cui applicazione soppone un fatto positivo del ministro da potersi allogare tra i *tentativi*, o tra gli *ordini contro la Costituzione*, interamente consumato dal canto suo. Porre i messaggi al Parlamento alla stessa scranna de' tentativi e degli ordini contra la Costituzione, non è far uso della *diga* già esistente, ma formarne una nuova diretta a contenere la illimitata facoltà del governo di proporre al Parlamento Nazionale tutte quelle misure, che crederà proprie delle circostanze per il bene dello Stato. Se il governo s'inganna, siete voi nel dovere d'illuminarlo. Vorreste, o Signori, privare il Re della facoltà di chiedervi consiglio, di rapportarsene a voi nelle circostanze difficili, in cui può trovarsi la nazione? Avete forse a sdegno di regolare la sorte de' vostri concittadini, i quali liberi nella scelta vi confidano il sacro deposito de' dritti loro i più preziosi? Signori permetterete ad un

ruore cittadino una osservazione importante. Se darete l'esempio di dichiarare il ministro responsabile per aver soscritto un messaggio, del pari che se avesse autorizzato un ordine, i ministri ordineranno, e non proporranno.

Riduciamo il tutto ad un dilemma. Ho io autorizzato un ordine contra la Costituzione, ovvero ho segnato un messaggio apparentemente non compatibile in alcuni punti col nostro Statuto? La risposta è scritta nel decreto del Parlamento de' 9 corrente, il quale dice che non poteva *aderire* a tutto ciò, che il real foglio sembrava allora apportare di contrario allo Statuto. Nulla dunque aveva il Re ordinato, nulla il ministro autorizzato di contrario alla Costituzione, tutto era al vostro esame commesso. Che anzi io a voce pressai il Parlamento di una sollecita risposta, perchè il Re l'attendeva, onde darla ai ministri esteri, i quali premuravano per rinviare il loro corriere. Il processo verbale di quell'adunanza non mi farà mentire.

Ma vi ricordo, o Signori, che al messaggio de'7 corrente tenne dietro quello del dichiarativo del primo, e segnato anche da me. Voi rimaneste contenti della spiegazione, e dileguossi dall'animo vostro ogni dubbiezza sulle intenzioni del Re, annunciate nel precedente messaggio. A me sembra, che questi due atti sieno sì strettamente connessi tra loro, che formano un tutto solo impossibile a scindersi. Il messaggio del giorno 7 conserverebbe un senso odioso per il solo ministro, dopo che la dichiarazione del Re ha rimosso il più lontano sospetto di pretendere alcuna cosa che alla Costituzione si oppone? Darete allo stesso atto una doppia intelligenza solo per togliere il pretesto di accusare un ministro? Non è già che io intenda attaccarmi alla generosa idea di un tanto degno che eloquentissimo deputato, il quale perorando su questa causa ha detto: » Deh! non si turbi la pace del Re canuto e lontano; egli non ascolterà senza lagrime i tratti di severità avverso coloro in cui riposa la sua confidenza: deh! non si addolori il suo cuore i abbandonate al meritato obblio gli ex-ministri, e rispettate la pace del Re. »

Si rispetti sempre, sì la pace di un Monarca, che non desidera, che il nostro bene, ma non si oltraggi la giustizia di una causa, ed il cuore di un cittadino con un *non meritato obblio* e che io non richiedo. Io non saprei giammai vacillare nella scelta, preferendo sempre una gloriosa ingiustizia, a fronte di un generoso perdono. Signori, i vostri lumi, la vostra dignità, la vostra ragione, l'onor vostro tutto mi rassicura.

Passo alla seconda imputazione. Ha creduto la Commissione, che io avessi rilasciato copia del messaggio al ministro degli affari interni per spedirlo, *come ordine* alle Provincie. È questo un equivoco di fatto. Quel messaggio di cui non ho avuto parte alcuna del suo contenuto, scritto nella segreteria privata di S. M., io ricevei dalle mani auguste, in compagnia de' miei colleghi, pochi istanti prima, che mi recassi con loro a leggerlo in Parlamento Vi apposi la mia firma per certificare quella del Re. Era ciò un dovere del ministro di affari esteri, dappoichè quel messaggio era motivato dalle tre lettere autografe dei Sovrani in Troppau. Il dippiù mi era estraneo. La sera de' 7 per la prima volta nella segreteria di mio carico, ne furono recate 50 copie stampate. Io non ne aveva prima rilasciato alcuna di un originale, che non possedeva, nè ho diretta comunicazione alcuna a chicchessia, non dico ai miei colleghi, ma neanche agl' impiegati di mia dipendenza.

Il Ministro degli affari interni, come ogni altro Ministro, poteva liberamente comunicare il messaggio agl' impiegati dipendenti dal rispettivo ministero, nè per far ciò dovea io rilasciarne copia, anzi espressamente se avessi voluto vietarne la comunicazione, non era nella mia facoltà il farlo.

Ma fingiamo pure quel che non è e non può essere, di aver io lasciato copia del messaggio al Ministro degli affari interni. La copia certamente non conteneva più dell'originale; quindi altro non importerebbe questo atto, che una comunicazione di quanto si era da parte del Re diretto alla deliberazione del Parlamento. L'aggiunta dunque di servirsene il Ministro *come un ordine, e che le provincie avrebbero eseguito l'ordine del Ministro Campochiaro, è tutta gratuita, e lontana* affatto dal vero. La Commissione se fosse stata a giorno di questo fatto non avrebbe per ciò chiamato me a responsabilità.

Signori, sono sei lustri e più scorsi da me in servizio del mio paese, e qui come altrove non ho giammai servito da strumento di schiavitù; il giuramento da me dato con cuor puro e sincero, di non prestar mai la mano ad un atto contro la Costituzione e le leggi; la lealtà delle intenzioni del nostro Augusto Monarca, che a voi inviommi apportatore del messaggio, mentre raddoppiano in me la certezza in cui vivo della propria innocenza, mi rendono forse poco abile ad esporvi tutte le ragioni, le quali giustificano appieno la mia condotta in faccia alla Nazione. Quelle per altro, da me prescelte mi sembrano sì solide e positive tanto da dileguare ogni nebbia che potesse un momento offuscare la verità, e la giustizia. Ma se a consolidare l'edifizio costituzionale è necessario l'esempio di chiamare a responsabilità un ministro, siate pure ingiusti meco, e riserbate all'imparzialità della storia, al severo infallibile giudizio de' posteri la dichiarazione della mia innocenza. »

Il Presidente permette al Duca di Campochiaro di ritirarsi; e quindi propone all'assemblea se debba proseguirsi la discussione

della causa de' due ministri separatamente per ognuno di essi o simultaneamente per l'uno e l'altro. Il Parlamento decide doversi trattare ad un tempo l'una e l'altra causa, e si riserba di fare la distinzione che giudicherà dettata dalla giustizia, allorchè procederà a deliberare sull'assunto.

Il Deputato Macchiaroli. « Cittadini Rappresentanti! La quistione dell'accusa de' ministri sarà eloquentemente trattata da' miei onorevoli colleghi che hanno un eguale interesse per la salute della Patria, ed io potrei perciò limitarmi a votare. Ma in un affare come quello che si è passato al cospetto della Nazione intiera è difficile che si taccia un suo Rappresentante. Così io credo mio debito di assegnare le ragioni pubbliche della mia opinione, e giustificare l'accusa a cui lo presi parte.

Il messaggio de' 7 dicembre sovvertiva il nostro Statuto politico. Il dichiarò il Parlamento con la risposta degli 8, e ne confirmò l'idea con l'altra degli 11 di questo stesso mese.

Il sovvertire la gran Carta non è lo stesso che un atto incostituzionale, il quale lungi di attaccare l'esistenza della medesima, si riduce ad operare contro il suo senso.

Guidato da questi due principj io mi sento dalla ragione autorizzato a dichiarare, che la tentata sovversione della Carta debbasi considerare come un reato di alto tradimento, e non come una compromissione della responsabilità di un atto incostituzionale nelle persone contemplate sotto questo rapporto dalla legge.

Qualificata così la natura del reato colla norma del principio di un giudicato espresso dal Parlamento nelle sue risposte, degli 8 ed 11 dicembre è d'uopo ricercarne i colpevoli.

L'atto de' 7, dichiarato sovversivo della Costituzione, non è e nè può considerarsi come una emanazione della mente della Monarca. Le presunzioni della legge lo rendono infallibile, ma più lo rendono tale le ragioni morali che discendono dalle pruove irrefragabili della lealtà de' suoi sentimenti, della santità delle sue promesse e della dignità della sua corona immacolata.

Son dunque i ministri gli autori dell'atto; poichè lo Statuto li chiama ad esserne responsabili, e lo sono forse per averlo consigliato, o redatto contro i sentimenti del Re? Sì, io sarebbero tutti o sotto l'uno o sotto l'altro rapporto; ma il Parlamento ha voluto rispettare il gabinetto del Re con risparmiare ai ministri il processo di ciò che han potuto opinare, o operare nel medesimo. Avrebbero potuto essere riconosciuti colpevoli per aver appoggiato il messaggio con la loro intervenzione al Parlamento, e lo sarebbero stati ancor tutti. Ed il Parlamento generoso tuttavia non ha voluto conoscere queste colpe, quando ha deliberato che per le presunzioni del consiglio, e per l'intervenzione, i ministri della giustizia, della guerra, delle finanze, e della marina non erano ricercabili.

Implicitamente ha dichiarato allora con la classificazione fatta sulla totalità de' ministri accusati, che i ministri ricercabili erano il ministro delle relazioni straniere, ed il ministro dell'interno; e per i soli fatti che loro son personali, il primo cioè per aver osato presentare al Parlamento, e controsegnare non un atto incostituzionale, ma sovversivo della Costituzione, ed il secondo per gli ordini di esecuzione; poichè fece imprimere ed affiggere il messaggio nella città al momento medesimo che il corpo intero de' ministri si presentava al Parlamento, per darne comunicazione in comitato segreto, e che scrisse delle circolari agl'intendenti nei senso di richiamare la loro responsabilità per la più celere propagazione del messaggio nel regno, e per interessarli a reprimere il dritto santissimo di resistenza che potevano ben usare i cittadini in opposizione al messaggio distruttore della Carta, dritto ch'emana dal giuramento dello augusto e venerando Padre del Popolo, col quale acconsente di non dover essere ubbidito quando un atto spedito in suo nome attentasse alla libertà politica della Nazione.

Son dunque ristretti i colpevoli al ministro delle relazioni straniere ed a quello dell'interno, e lo sono d'alto tradimento per essersi dal Parlamento definito il messaggio de' 7 come un'atto sovversivo della gran Carta del Regno unito delle due Sicilie, cui diedero ajuto nel senso dell'art. 172 nom. 1 dello Statuto, e si può dubitare dell'alto tradimento? No; una cospirazione l'ha preceduto, e mi sarà facile il dimostrarvelo.

La nostra rigenerazione politica è come nelle Spagne, e nel Portogallo venuta dalle provincie nella capitale. Fu creduto che questo movimento potesse esser diretto dalla città, e si pensò a farlo degenerare. Delirio comune ai ministri! *Il fuoco sacro arde, e si sostiene loro malgrado.* Si pensò di spaventare la Nazione con le minacce della guerra e di una guerra generale. Giammai la Nazione non ha mostrato un sì nobile contegno. Essa non paventa i perigli, ed i suoi sforzi ed il suo slancio mirabile che ci riporta ai tempi eroici, attestano che la più ingiusta delle guerre sarà repressa col più ostinato coraggio. La Costituzione intanto nella pienezza della sua attività marciava tranquillamente verso il suo oggetto. I piani delle riforme erano prossimi a manifestarsi. I ministri ne allontanavano il momento per tradire la Nazione, impiegando il colpo di Stato, ch'essi preparavano con la repressione dello slancio nazionale, col creare elementi di reazione e malcontento, col discapito dell'onore, e della lealtà del Parlamento,

di cui volevano dimostrare la nullità per fare abbandonare il Popolo alla loro discrezione. Il colpo infine fu lanciato. Vi descriverò io lo effetto di quest'audacia insolente? — Un movimento d'indignazione spontaneo espresso da tutte le classi della società fece impallidire i ministri, e voi ne foste testimoni nella memoranda seduta del 7 — Essi non osarono compiere il nefando progetto, e la calma fu resa alla Nazione con la fermezza delle vostre rimostranze, e con la spiega fatta del secondo messaggio.

Che risulta dal compendio di questi fatti? Che vi è stata cospirazione contro la Carta, e contro la libertà della Nazione. La cospirazione è mancata, malgrado la parte attiva che vi ha preso il ministero, perchè la massa della Nazione ha respinto l'attacco. Ma l'attentato resta, e di questo attentato son responsabili i ministri.

Le generazioni future sapranno un giorno perchè la storia ne conserverà il sovvenire, che nel giorno 7 dicembre i ministri tentarono di rovesciare la Costituzione, e ch'essi lo avrebbero eseguito, se l'armata nazionale avesse potuto lasciarsi corrompere. Ma onore sia renduto ai veterani, che la Patria ha chiamato alla sua difesa. Essi hanno rigettato fieramente le seduzioni. Un'armata veramente Nazionale non è fatta per servire il dispotismo ministeriale. Essa non si rivolge contro i cittadini, di cui non cessa di far parte, e non ubbidisce che alla sola voce dell'onore, e della legge.

Non ce lo dissimuliamo, Signori. Si è cospirato contra la Costituzione, ed il seguito forse tuttavia esistente della cospirazione non sarà interrotto, se voi non date un esempio pubblico e severo di punizione. I ministri han tradito la confidenza del Re e della Nazione. Essi sono cospiratori contro lo Stato. I cospiratori non debbono esistere più, o non deve più esistere politicamente la Nazione che voi rappresentate. Scegliete. Io per non tradir la mia missione, voto per l'ammissione dell'accusa contro il ministro delle relazioni straniere e dell'interno, e richiamo nel tempo istesso la vostra attenzione sulla necessità di esser giusti, imparziali ed impenetrabili ai prestigi della eloquenza, che tende ad obbligarvi di esser generosi in una circostanza sì grave, qual è quella del giudizio di un attentato alla libertà del Popolo — Io sottometto alla vostra riflessione che la libertà conta poche vittorie contra l'eterno suo inimico, il dispotismo; poichè ha pugnato sempre con armi disuguali; la generosità e la moderazione sono le armi che sempre ha imbrandite la prima, e quelle della ferocia, e della inflessibilità il secondo. Abbastanza istrutti nelle disgrazie, per la disparità de' mezzi di difesa, vedremo noi con indifferenza il pericolo di veder nuovamente incatenata l'innocente libertà nazionale al carro trionfale del mostro ministeriale? Se dopo sì fatale esperimento alle stesse armi inefficaci abbandonate gl'interessi della Nazione, voi preparerete la morte della sua libertà, e condannerete me, se avrò il dispiacere di sopravvivere a tanta sciagura, al dolore di scrivere sul suo sarcofago « alla libertà perduta per la ingiusta generosità de' rappresentanti del Popolo. »

Il Deputato de Luca Ferdinando

» Signori. Se la storia non contasse de' fatti contra la libertà delle nazioni, son sicuro che i codici de' liberi governi non avrebbero fatto all'uomo l'onta di poterlo supporre capace di un delitto, che è il solo a parer mio, il quale rigurgita sull'innocente posterità. Ma a quali eccessi non si apre talvolta il cuore dell'uomo? Sotto la libertà, ove è aperto largo campo alla virtù cittadina, ben più libero campo rest'aperto al delitto, e sopra ogni delitto, circondato di orrore primeggia il tradimento. Ove esisto una Patria, l'opinione perseguita sotto questo nome d'infamia qualunque azione anche innocente, o del tutto, o in parte contraria alla sua indipendenza; e presso i popoli liberi l'opinione è ben spesso la sola vindice di quelle azioni, che la voce comune chiama proditorie, che la libertà circonda di orrore, e che non hanno nè codici, nè luogo, nè grado. La libertà vuole adoratori sinceri: i sentimenti che a lei si drizzano non debbono raccomandarsi che al linguaggio dell'entusiasmo, e giova ne' momenti difficili, che partano ancora dalle labbra del fanatismo. La fredda indifferenza, il calcolo del proprio vantaggio è un delitto nel tempio sacro della Patria, ed il deciso tradimento o è l'atto di demenza, o della più consumata scelleratezza. Ecco, o Signori, le basi della responsabilità ministeriale ne' governi liberali; un'azione indifferente può divenir responsabile, poichè il pubblico bene autorizza talvolta anche un certo che di arbitrario. Egli sarebbe quasi impossibile il fissare de' limiti e de' dati certi alla responsabilità de' ministri. E come assegnare tutti i casi di azioni legali caratterizzate da tradimento o da concussione, che sono i soli cardini, intorno a' quali la responsabilità si aggira? Ove trovare un ministro sì impudente da pronunciarsi con chiarezza sopra un atto anticostituzionale? Quindi avviene che l'atto il più difficile il più imbarazzante per i Deputati è quello della responsabilità de' ministri. Io ho voluto provarmi a ragionar meco stesso sull'accusa de' nostri ex-ministri dell'interno e degli affari esteri: ho invocato il nume della patria, ho studiato nel sacro codice del nostro Statuto i principii per dirigere il mio parere, e non contento di ciò, io voglio annunziarvelo per non saper resistere al rimprovero del silenzio in un affare che mi auguro di essere

l' unico ne' fasti della nostra libertà. Quindi brevemente esaminerò 1° se ciocchè s'imputa a' predetti ex ministri può esser caratterizzato per delitto di alto tradimento; 2° quale specie di responsabilità può applicarsi a ciascuno di essi.

Prima di tutto è mio parere che l' art. 172 n. 1 della Costituzione abbia bisogno per dilucidazione dell' art. 225. Si dice nel primo che non può il Re impedire sotto verun pretesto la celebrazione del Parlamento.... nè sospendere, nè in modo alcuno disturbare le sue sessioni o deliberazioni. L'articolo conchiude così « Chiunque gli desse aiuto o consiglio per qualsisia di coteste operazioni, sarà dichiarato traditore, e perseguitato come tale. » Dunque secondo le parole di questo art. non solo i ministri, ma qualunque cittadino desse aiuto al Re per qualsisia di quelle operazioni, sarà dichiarato traditore, e perseguitato come tale: tanto vale la parola *chiunque*. Or qui non si tratta di altri cittadini, che de' ministri; bisogna perciò vedere come conoscere quando i ministri dieno consiglio intorno a ciò che nel citato art. si dice. Or a termine degli art. 225 e 226 questa conoscenza non può aversi che dalla sottoscrizione di essi: imperciocchè, se gli ordini del Re debbono esser sottoscritti dai rispettivi segretari di Stato in virtù dell' art. 225, e se per l' art. 226, i medesimi debbono rispondere degli ordini dati contro la Costituzione e le leggi, atteso che la persona del Re è sacra ed inviolabile, chi non vede che ciocchè dicesi generalmente nel n. 1 dell'art. 172, viene poi specificato riguardo a' ministri nei due art. 225 a 226? cioè che l'unico mezzo costituzionale di conoscere quando un ministro ha dato al Re dei consigli, secondo l' art. 172, è la sua firma posta sotto i suoi ordini? Ed ecco perchè se mai dee esservi una responsabilità, questa non può riguardare che i due soli ex ministri dell' interno e degli affari esteri: quindi fe savio per questa parte il parere della vostra Commissione, e saviissima la vostra decisione. Ma questi ex ministri saranno rei di alto tradimento? Per esaminare questo punto di tanta importanza, bisogna riflettere alle parole precise de' tre citati articoli; giacchè per principio legale negli affari odiosi, le parole non possono nè debbono avere una estensione di significato. Or l' art. 172 dice che non può il Re impedire la celebrazione del Parlamento, nè sciogliarlo, nè sospendere, nè in modo alcuno disturbarne le sessioni o deliberazioni: l' art. 226 poi dice che tutti i segretari di Stato saranno responsabili al Parlamento di qualunque ordine autorizzato da loro contra la Costituzione e contra le leggi, senza che possa loro servire di scusa l' ordine avutone dal Re. Questi due articoli parlano di ordini del Re tendenti a qualchedeno di quegli atti che chiamano la responsabilità sui ministri. Val quanto dire che per caratterizzare i due citati ex ministri per rei di alto tradimento, il primo messaggio del Re avrebbe dovuto contenere un ordine dello stesso col quale o scioglieva il Parlamento o lo sospendeva, o ne disturbava le sue deliberazioni a sessioni: osserviamo questo primo messaggio: il Re propone in esso la necessità di partire per allontanare la guerra da noi: chiamato ad un congresso, era suo dovere il preveder tutte le proposizioni che poteano farsegli: quindi, qualunque esse potessero essere, egli ci assicura sempre una Costituzione liberale: ed è qui che il redattor del messaggio ha sbagliato; dovea dire Costituzione di Spagna. Si passa a ciò che fa al caso. È necessario, si fa dire al Re, che insino all' esito delle negoziazioni il Parlamento non proponga novità alcuna ne' diversi rami... e limiti la sua cura alla parte che è chiamato a prendere per l' organizzazione dell' armata. Or questo linguaggio non è quello del comando, non quello dell' ordine, come vuole la Costituzione, ma una semplice proposizione; e come potrebbe dirsi che esso contiene un ordine, se questa proposiziona contiene due limitazioni, una di tempo fino all' esito delle negoziazioni, e l' altra di espressione, che niuno dirà mai che sia di comando? Se il ministro di affari esteri annunziò al Parlamento che egli attende le sue risoluzioni, che provocava al più presto per una pronta risposta a' sovrani alleati? Dunque gli è chiaro che niuno de' due ex ministri sia reo di alto tradimento. Questa conseguenza porta direttamente ad un' altra, ed è che il ministro degli affari esteri non può neppure dichiararsi responsabile, giacchè se lo fosse lo sarebbe stato di alto tradimento. E come potrebbe esserlo se l' atto del Re da lui firmato non è mica un ordine come vuole l' art. 226, ma una semplice proposizione? Signori, siamo severi, ma giusti: io non posso perciò seguire il parere della Commissione riguardo all' ex ministro degli affari esteri. Non così debbo dire dell' ex ministro dell' interno. Esso trascorse al di là del dovere. Mentre il Re nulla avea ordinato relativamente alle proposizioni del primo messaggio, il ministro assume da sè la voce del comando: egli presago dell' indignazione de' popoli, invita gl' intendenti a resistere alle voci di quelli che reclamavano l'osservanza de' giuramenti, e cos' altro vuol dire » S. A. mi ha ordinato dichiararvi che voi sarete responsabili di una condotta debole, che compromettesse la sicurezza dello Stato », se non loro comandare di violare la fede giurata, e di opporsi con la forza a quelli che invocavano, contra le stolte novità proposte, la santità de' giuramenti? il ministro dell' interno ha trasformato in comando una semplice proposizione: quindi se non è responsabile di alto tradimento, perchè niun ordine del Re

ha segnato a termine del n. 1 dell'art. 172, io è di semplice responsabilità, perchè ha voluto troppo alto trascorrere con la sua circolare, assumendo un linguaggio gigantesco fino in nome di tutte le potenze alleate. Ma vi è anchè di più. Io domando, qual era mai l'impegno di pubblicare con la rapidità del fulmine un atto, di cui non può il Re averne concepito il disegno? Forse prevenire gli sconcerti, o cercare di spingere nel discredito il Parlamento, alla presenza del quale si pubblicavano atti, ne' quali non avea preso alcuna parte? Potea forse ignorare l'ex ministro dell'interno che in due soli casi può pubblicarsi un atto del governo, cioè, quando il Parlamento vi prenda l'iniziativa, ed il Re lo sanziona, all'opposto quando l'iniziativa è del potere esecutivo, e che il Parlamento lo approva? Potea egli ignorare che era un delitto il pubblicare un atto, il quale contenea proposizioni di modifiche costituzionali contrarie a' giuramenti comuni, sul quale il governo, e lo stesso Parlamento non potea transigere in modo alcuno senza oltrepassare i limiti delle procure? Ma come dobbiamo noi caratterizzare quest'atto di sopraffina politica, questo colpo di Stato dell'ex ministro dell'interno? Signori, io non so caratterizzarli diversamente che come l'atto della demenza: ed un demente è già bastantemente punito, fin dal momento, in cui ha abbandonato il suo ministero. Quindi io voto che l'ex ministro di affari esteri non è responsabile, e che quello dell'interno riporti per pena l'allontanamento dal ministero, che egli non ha saputo sostenere da uomo sano. »

Il Deputato Nicolai. Signori « È ben facile di sentire quanto sian poderosi i doveri di un popolo libero, che la indipendenza addimanda sovente sagrifizii acerbissimi, che la severità di una nazione rigenerata tutta quanta risiede ne'di lei rappresentanti, e che il giusto non di rado dee lagrimare sulle deliberazioni più provvide, che assicurano è vero, la forza e la dignità nazionale, ma costano ad un cuore nato per la consolazione degli uomini tutti, sforzi violenti e dolorose memorie; ognuno di noi nel ricevere, per il voto della Patria, il titolo prezioso della popolare rappresentanza, non avvisavasi che di rasciugare il pubblico pianto, recar la luce della speranza in ogni anima, e consolidare le basi di libertà senza che alcun uomo, come dicea quell'Ateniese, si fosse per noi coperto dell'abito della tristezza, e scemato avesse col suo dolore la gioia universale. Questo bene non ci fu accordato, cittadini legislatori! La durezza degli avvenimenti, l'odio di libertà che signoreggia nelle abitudini del Potere assoluto costringe i rappresentanti del popolo a cingersi del più saldo vigore, a colpire co'loro decreti gli uomini circondati poc'anzi della pompa del potere, e dare alle nazioni *esempii* certamente sublimi, ma oltremodo terribili per coloro che veggono più da vicino lo splendore del trono. Essi deggiono *rispondere* d'innanzi a noi d'ogni opera che non rispetti lo Statuto politico. E perchè si dileguì qualunque oscurità e brilli il vero nella sua limpidezza, a noi si appartiene nel grave soggetto delle nostre deliberazioni, determinare preventivamente il senso di quella *responsabilità*, che la Costituzione giurata pronunzia contro i ministri.

Lo Statuto politico soltanto allorchè fa motto degli attentati del potere esecutivo contro del Parlamento impiega la spaventosa parola di *tradimento*: ma non esiste al certo questo solo mezzo di tradire la Patria. La prodizione, o Signori, ha mille volti che l'uomo più chiaro veggente stenterebbe a *determinare*, ed allora quando la Costituzione si volge a parlare delle azioni *ministeriali* tendenti ad oltraggiare le leggi dello Statuto, azioni che come ognuno comprende, abbracciano e tradimenti e semplici violazioni, non fa che dire: i ministri deggiono *rispondere* degli ordini del monarca che sono in contraddizione collo Statuto, e con le leggi. Son queste parole gravissime che ogni colpa comprendono, e nel codice del rito costituzionale, e in tutte le sillabe della Costituzione medesima, che prendon di mira le facoltà che il Parlamento serba contro i *ministri*, per ogni opera punibile, voi trovate soltanto: *responsabilità* de' ministri! E se tal parola non abbracciasse che le sole colpe non accompagnate dal *tradimento*, non dovrebbe già dirsi che una sola classe di traditori esiste in politica, perchè lo Statuto senza nominare espressamente i ministri, specifica solamente coloro che turbano le fanzioni del *Parlamento*? Tutte pertanto le colpe ministeriali sono comprese nella parola *responsabilità*: nè giova dire, onde allontanare il rigore della legge dai due ministri accusati, che ogni uomo dee solo rispondere *del danno* non già dell'azione che nel produsse, e che le operazioni ministeriali, nel caso in quistione, lungi dall'aver cagionato alcun male, accrebbero lo slancio del popolo e consolidarono le nazionali franchigie. Io sono maravigliato di queste incivili teorie. Onde lanciare il fulmine della legge contra il sicario, farà dunque di mestieri, o Signori, che l'innocente sia caduto vittima del suo pugnale? Il delitto consumasi forse col solo successo? E la volontà che ha seguito con tutti i suoi mezzi un misfatto senza osservarsi se alcun ostacolo siasi o no frapposto al risultato, non basta essa forse per invitare tutto il rigore della società *conculcata*? Il successo non è in mano *dell'uomo*; l'azione accompagnata dal fermo volere, ecco ciò che imprime sulla sua fronte il marchio del misfatto. L'uomo in un detto *risponde* delle azioni, non già del *successo*; ed i ministri son colpiti dalla legge, se *l'ordine* che emana da essi, non riveste i caratteri che

la Costituzione reclama ancorchè la pubblica tranquillità sia rimasta salda e la libertà non ne abbia ricevuto alcun danno. Mal si oppone pertanto, a mio credere, chi pensa che la semplice dichiarazione di *responsabilità*, lasci illeso il ministro, e non permetta al tribunal di giustizia d'investigare il *tradimento* di alcuno. E se non bastassero le osservazioni indicate, se alcun dubbio ostinatamente volesse affacciarsi sopra di ciò che costituisce gli elementi della criminale teoria, e forma anche la ordinaria professione di fede per coloro che la conoscono nella nuda superficie, è egli malagevole lo scorgere, che tolta di mezzo la *responsabilità* di cui fan motto il codice costituzionale ed il codice del rito, non potremmo pronunziare alcuna cosa quest'oggi sopra dell'accusa?

La Costituzione nomina, egli è vero, una volta i *traditori*: ma il sacro Statuto è sempre pago della parola *responsabilità*, fuorchè nel caso in cui l'iniquità umana si scaglia ad oltraggiare la intera nazione ne' *suoi rappresentanti*, coll'impedire la convocazione del Parlamento, col tentare di *sospenderne* le funzioni: pare che il codice di libertà elevi al grado più eccelso del misfatto un tale attentato, par che non voglia vedere le ingiurie che possono farsi direttamente al popolo, allorchè volge lo sguardo alla *inviolabilità* santa delle operazioni di un *Parlamento*, che tutta in sè concentra la maestà popolare. Ed è facile avvertire che l'orrida lettera del conte Zurlo fatta spargere in un baleno per l'intera Monarchia, e che minacciava tanto e tanto lutto alla Patria, non comandava la perturbazione *delle funzioni* del Parlamento. E lo stesso ignominioso messaggio, dice esso forse ai rappresentanti del popolo: io decreto la sospensione del Parlamento, io comando che i rappresentanti del popolo deggiono solamente occuparsi degli affari di guerra? *È necessario* che ciò si faccia, dice l'impudente ministeriale messaggio, ma è questo un consiglio perverso, anzichè un'assoluto decreto. E se il duca di Campochiaro a noi disse in quel giorno, o Signori, e voi non avete dimenticato al certo una sillaba delle cose pronunziate in quel giorno esecrato, se a voi disse, io ripeto, che il monarca attendea con impazienza la risposta della nazionale rappresentanza, si è egli forse colmato di tradimento, attentando alla libertà delle sessioni del Parlamento? Queste potean turbarsi colla violenza o con un comando, e nè comando, nè violenza furono impiegati da esso contro la popolare rappresentanza. E se l'idea del tradimento pel duca di Campochiaro avesse sovrastato ai vostri pensieri, se tutto vi avesse mostrato, a suo danno, un nero misfatto, il messaggio de' 7 dicembre sarebbe egli rimasto invendicato? Voi non avreste certo pensato d'imprimere la cifra del *tradimento* su colui che ha segnato quello scritto abominevole, e d'onorare colla divisa dell'*innocenza* tutti coloro che han presieduto al *messaggio*, che si sono arrogati, permettete ch'io vel dica, con un'ardire sagrilego a palesarvi l'ultimo fato della Costituzione giurata. I compagni d'un traditore, che l'introducono nel tempio de' dritti per dare la forza ai tradimenti, dividono con esso lui, l'attentato, l'infamia e il supplizio. Ma il messaggio, giova ripeterlo, restò *invendicato*, e voi così toglieste da quello scritto una gran parte d'orrore.

Se però il tradimento per attentato contra la sacrosanta libertà delle nostre sessioni, non si manifesta nelle opere de' due ministri, l'intera Costituzione, oso dire, si avventa contro di essi per accusarli, e la vostra decisione de' 15 dicembre non gli schermisce dall'accusa severa. Ogni incostituzionale volontà del Sovrano, che in se racchiude un comando, si ritorce contra il ministro, che colla segnatura dell'atto l'ha renduto efficace e solenne, ed invita sopra di lui il rigore della libertà oltraggiata: non può il ministro allontanare gli effetti dell'accusa, col dimostrare che egli abbia obbedito all'ordine del suo Monarca: nessun comando dovrà distruggere nè il giuramento del cittadino (e io è pure un ministro) nè la libertà nazionale: queste parole terribili collocate nello Statuto politico, son ben'esse altra cosa, che pure *leggi di rito*. E voi d'altronde non v'avvisaste di decretare nel quindici dicembre, che anche l'autore della firma di quel messaggio, dovesse sventare il rigor *dell'accusa*.

E sebbene il ministro degli affari esteri avesse provocato una risposta del Parlamento, non può mai negarsi che il messaggio contenga non già un desiderio, un progetto, ma una incostituzionale volontà *che comanda*: ed è chiaro egualmente che un ingiusto comando, ancorchè non secondato da alcun successo, basta esso solo per sostenere vittoriosamente un'accusa. Il ministro non vi disse certo, o Signori, il Re brama di volare a *Laybach* per la tranquillità del suo popolo. Non contiene forse il messaggio questo senso crudele: io ho giurato di non allontanarmi dal regno senza che la rappresentanza nazionale il consenta; ma il giuramento mi è grave, ed io voglio partire. Io ho giurato che dovessero, in tutto il corso de' secoli, stare le basi dello Statuto politico, e a dispetto del mio giuramento, le basi dello Statuto forse crolleranno in *Laybach*; io piansi fra voi della gioja più limpida, giurando nella Costituzione la mia gloria, la mia felicità nella vostra: ma oggi è divenuto misfatto di *ribellione* anche *la libertà nazionale*, e tale misfatto vi sarà perdonato! Ciò basta, o Signori, per addolorarci: giacchè grave pena è per noi di abbandonare alla severità della legge un uomo che tante volte abbiamo qui veduto con soddisfazione, pronunziare parole di dignità, di rispetto per la libertà dei popoli, e ne abbia-

mo ammirato lo zelo. Io nol dirò colpevole di aver consegnato al conte Zurlo la carta dell'ignominia, non vi era d'uopo del duca di Campochiaro perchè tal messaggio volasse a palesare il ritorno ed il trionfo della schiavitù generale. Ma il duca di Campochiaro ha segnato quel *foglio*. Ciò basta, o Signori, perchè non cada l'accusa! E per passare all'altro ministro, io voglio raddoppiare la incertezza sopra l'autore di altro nefando attentato, quello io dico di preparare ai popoli una notte di sangue fraterno. Ingombrando in mezzo alle tenebre ed al pallido barlume di alcuna face, le mura di Napoli di quello scritto obbrobrioso che d'ora innanzi sarà fulminato col silenzio del fremito. Io mi arresto alla propagazione del messaggio nella intera Monarchia, ed alla lettera, che l'accompagnò dappertutto. Il ministro degli affari interni pose le ali a que' fogli di infamia, onde con la rapidità del baleno volassero a ristabilire il servaggio. E per togliere qualunque pudore al delitto, per vietare qualunque risposta ai suoi difensori, egli centuplicò gli oltraggi contra del Parlamento, facendo conoscere che ne schernia le deliberazioni come *trastulli puerili*, e gli lasciava l'agio di decretare, mentre l'opera s'era già consumata, e gli scritti aveano di già ottenuta la veneranda sanzione del *coraggioso ministro*. Si pensò dire che quella lettera e quel messaggio eran diretti ad impedire la sovversione della tranquillità nazionale. Ma il foglio del conte Zurlo, il messaggio del 7 dicembre, erano forse sostegni di pace? Lo sterminio della Costituzione, dovea mitigare i timori d'una nazione gelosa della nuova sua libertà? Il Parlamento deliberava, o Signori, ed era già volato il decreto. Io non ignoro che l'attentato del ministro dell'interno commesso lungi dal Parlamento, diventa men orrido, se si volge lo sguardo a ciò che vedeste qui dentro nel dì 7 dicembre. Ma io deggio rispettare quel che da voi fu pronunziato sulla condotta dell'intero corpo ministeriale; e meriterò il vostro perdono, se torna sempre il pensiere contro di quel messaggio recato da sei ministri nel Palladio di libertà, ch'è divenuta la *mia furia domestica*. Che l'avvenire rispetti la nostra libertà generosa, che resti la disciplina costituzionale per la tutela dei popoli e per lo spavento dei loro nemici, che tutte le nostre decisioni sian commendate dai posteri, come noi dobbiam rispettarle! È però certo, o Signori, che facendo per un'istante tacere la voce dei nostri doveri, il vostro cuore, se freme nel rammentare la lettera del ministro dell'interno, non trova nel duca di Campochiaro una colpa che agli altri non appartenga: anzi nel pallore del suo volto, nella sua voce medesima, voi conoscete in quel giorno, che egli non era formato per vilipendere i popoli, per atterrare la dignità de' giuramenti, per essere l'istromento delle altrui trame nefande. Voi comprendete, che dopo la deliberazione de' 15 dicembre, il nostro giudizio contra di esso diventa *odioso*, e che il nostro incarico ci dee colmar di dolore. Il nostro dovere non per questo sarà soggiogato, ma noi lagrimeremo sulla nostra deliberazione. Sia pur questa la nostra condizione acerbissima! la Patria reclama de' sagrifizj, e la compassione non glieli deve involare. Noi non pronunziamo d'altronde contra alcuna condotta: fondate imputazioni ci costringono a provocare sopra i ministri il giudizio della più eccelsa *Magistratura Costituzionale*, nè; perchè questa non siasi ancor stabilita, potrà taluno logicamente pensare che i ministri si trovan coperti dallo scudo della impunità, che nessuna legge fu scritta per essi, che una classe di cittadini non può nulla temere per qualunque misfatto politico. Quella sublime magistratura cui spetterà giudicare i ministri, dovrà discendere nell'arcano dell'intrapresa; essa penetferà nel consiglio che ha minacciata la salute dei popoli, essa saprà disgiungere la debolezza dal tradimento, la trama dall'errore; essa dovrà conoscere se la colpa, ove la vegga, debba essere o no sommessa alle massime del dritto criminale comunale; il di lei giudizio o fatale, o propizio agli accusati, saprà serbare intemerato il tesoro della gloria e della sovranità nazionale. Io voto, o Signori, perchè si mandi ad effetto la responsabilità de' due ministri, per gli art. 226, 228 dello Statuto. »

Il Deputato Incarnati. « Signori, Quale sia la mia opinione sull'accusa de' ministri è nota al Parlamento, è nota al pubblico. Essa si trova consegnata in due processi verbali, e si trova inserita ne' giornali politici. Non ho argomenti da recedere dalla medesima, malgrado le memorie apologetiche scritte in favore degli imputati, malgrado i discarichi e schiarimenti orali di essi, malgrado quanto dai colleghi preopinanti si è detto in sostegno, o in contraddizion dell'accusa. Dovrei dunque tacermi, e riportarmi al voto antecedentemente emesso; ma il vedere la questione fluttuante nello scopo, ed impegnata da taluni preopinanti in dispute estranee, mi ha fatto risolvere di montare un'altra volta per lo stesso oggetto sopra questa tribuna.

Taluni hanno sostenuto, che quando il Parlamento uniformandosi al parere della Commessione, decise non esservi luogo ad istruzione di processo contra de' ministri delle finanze, della giustizia, della guerra e della marina, implicitamente abbia pronunciato a favore degli altri due ministri dell'interno e degli affari esteri. Quindi hanno conchiuso di essere ora inutile agitarsi parzialmente questa causa.

Altri hanno creduto per l'opposto, che con l'essersi dichiarati incolpabili quattro ministri secondo il parere della Commessione, siano stati dichiarati soggetti all'accusa gli altri due,

e che però era inutile ed ozioso ritornare oggi a decidere quel che si trovava già deciso.

Gli uni e gli altri si uniformano circa l'inutilità dell'esame e della discussione, ma con ben diversa ed opposta conseguenza, perchè i primi li suppongono dichiarati innocenti, ed i secondi sottoposti all'accusa.

Altri finalmente pretendono di vedere tale identità nell'azione del duca di Campochiaro, ed in quella del conte Zurlo, che senza distinzione la di loro causa dovesse trattarsi.

Sembra a me, che il Parlamento non debba uniformarsi ad alcuna delle rapportate opinioni; e che sia della dignità della rappresentanza nazionale il dimostrare che la quistione non si è in alcun modo con le antecedenti decisioni pregiudicata. L'adesione del Parlamento al parere della Commissione per la incolpabilità de' quattro ministri, non racchiuse nè poteva racchiudere implicitamente la dichiarazione d'innocenza o di colpabilità degli altri due. Il Parlamento decise su'quattro per esecuzione dell'art. 124 del regolamento: non decise, e non poteva decidere sugli altri due ministri per l'art 122 dello stesso regolamento.

Signori colleghi, sapete benissimo che il regolamento distingue due casi; quando cioè la Commissione emetta il parere affermativo per l'accusa, e quando lo emetta negativo. Nel primo caso il Parlamento non può pronunciare definitivamente senza sentire prima in pubblica discussione gl'imputati; nel secondo può pronunciare interlocutoriamente ed in linea preliminare, che gl'imputati siano intesi, per quindi prendersi la risoluzione definitiva. Ora se dunque due sono i casi e si diversi fra loro, e per uno di essi il Parlamento ha inerito al parere della Commissione, e per l'altro si è taciuto; come doveva, qual pregiudizio con tal decisione si è fatta alla quistione attuale? L'equivoco di taluni preopinanti nasce dal supporre identico l'atto de'ministri che vennero al Parlamento e di que'che firmarono il messaggio, e la circolare: l'equivoco di altri nasce dal supporre, che adduttato il parere della Commissione per una parte, si dovesse riputare adottato per l'altra Dissipati questi dubbi ed equivoci, e considerato il Parlamento nella piena libertà e dritto di pronunciarsi, non posso inerire al voto di coloro, che optano di far causa comune, e dividersi simultaneamente le imputazioni del conte Zurlo e del duca di Campochiaro. Io domando che siano le quistioni separate e decise con parziale votazione. Non posso dissimularmi l'enorme distanza che passa tra l'azione dell'uno, e l'azione dell'altro ministro; e non mi fido di resistere alle agitazioni e rimproveri della mia coscienza, che si rivolta alla idea di mettere accanto ed associare la colpa alla innocenza; o perchè la colpa perda la sua deformità irradiata, ed abbellita dalla innocenza; o perchè la innocenza venga adombrata e macchiata dal contatto della colpa. Ricordatevi, onorevoli colleghi, che tra tutti i supplizi inventati dai tiranni, il più terribile fu quello di unire un corpo morto ad un corpo vivo.

Domando in secondo luogo, che il conte Zurlo sia raccomandato per la grazia a S. A. R. il Principe Reggente. Non è tanto la generosità, la filantropia, la gratitudine verso questo uomo, che in altri tempi ha così ben meritato della Patria, non è tanto l'umanità, e la commiserazione che mi persuade questa misura dignitosa e prudente; ma è il bene della nazione, della patria che difendiamo, della nostra indipendenza, del nostro Statuto politico. Se il conte Zurlo è reo di semplice imprudenza, merita di essere aggraziato; se reo di mire anticostituzionali, merita di esser negletto. Il partito si vince o almeno si assopisce col perdono; si accresce e s'irrita con la persecuzione. La punizione di uno fa sorgere mille nemici più accaniti. Profittiamo della storia di tutti i tempi, sacra e profana; e nel votare ricordiamoci, che Augusto non estinse le congiure ed il malcontento con la punizione; ma col seguire il consiglio della prudente e politica sua moglie Livia, cioè col perdonare. »

Il Deputato Poerio è alla Tribuna.

Signori « S'ingannerebbero di molto quegli stranieri, i quali intervenuti nelle nostre ultime discussioni, pensassero, che le terribili accuse lanciate sulla testa degli ex ministri, che le animatissime arringhe pronunziate in questa tribuna contro di essi, che il favor popolare dal quale è stata apparentemente accompagnata la opinione più rigida, partissero da sete di sangue e di vendetta. No, sentimenti sì volgari non alligunno presso un Popolo, costituito ormai sulle basi della vera grandezza: e coloro, i quali ci hanno osservato attentamente, e senza il desiderio di denigrarci, han potuto convincersi, che tutelari e non vendicativi sono stati gli atti di accusa, i discorsi degli oratori, i pubblici applausi.

Egualmente s'ingannerebbero coloro, i quali pensassero, che le voci più rare, ma non meno coraggiose ed onorevoli, che si sono elevate in questo recinto a pro di taluni imputati o di tutti, partissero da privati riguardi o da tiepidezza per la pubblica causa. No: questa debolezza sarebbe indegna da'rappresentanti di una Nazione libera.

Qual'è stata dunque la cagione dell'accusa o della difesa, del rigore o della indulgenza, de'voti di accusabilità o di quelli di obblio? Una sola: la carità di Patria, o Signori.

Sì, è stata questa santa carità che fe' temere a voi, Pepe, De Conciliis, Castagna, De Piccolellis, Giordano ed altri caldissimi difensori della libertà, che non volesse perpetuarsi un ministero, il quale non si era opposto al messaggio de'7 dicembre, anzi n'era stato l'ap-

portatore in questa assemblea, e v'indusse ad accusarlo meno per perdere i ministri, che per salvar la Patria.

E questa medesima carità fu quella, che, dimesso volontariamente il ministero, cessato il comune pericolo, spiegati da S. M. i veri sensi del suo animo, assicurato il trionfo della causa costituzionale, partito per l'alto congresso il fondatore ed il difensore dello Statuto, determinò la grande maggiorità di quest' assemblea nella seduta de' 15 del corrente a covrire di un velo fraterno i passati e non più temuti errori, e mettere fuor di causa quelli tra gli ex ministri, che non aveano apposta veruna firma, e riservare a più matura discussione l'esame della responsabilità de' due, che avean segnato gli atti incostituzionali.

Ma la vostra magnanima risoluzione de' 15 corrente non è stata da tutti veduta nel suo vero aspetto, nè calcolata al suo giusto valore.

Chi ha creduto, che in quel giorno non fosse stata del tutto eliminata l'idea di aprirsi un processo di alto tradimento, e perciò riproduce oggi contro i due supposti accusabili questa medesima tremenda minaccia.

Chi al contrario crede, che il giorno 15 esercitato si fosse da voi un atto di giustizia ordinaria, e proclamata quasi la indifferenza del messaggio, che tanto contristato avea la Nazione; e quindi non solo tenta di dimostrare l'innocenza de' due ex-ministri, ma vuole fargli ancora comparire esenti da qualunque biasimo.

Evitiamo dei pari, o Signori, queste due estremità, che offendono l'una l'umanità, l'altra la giustizia. La prima spiace come troppo severa: la seconda irrita come troppo rilasciata. Resiste a quella il vostro giudicato de' 15, a questa resiste la vostra decisione degli 8 del corrente.

A dimostrare questo assunto son necessarie tre ricerche, ed io mi propongo d'istituirle.

1. Se i due ex-ministri possano, come da essi si pretende, esser dichiarati irreprensibili.

2. Se i due ex-ministri possano, come si opina da molti onorevoli deputati, dichiararsi accusabili per l'articolo 172 dello Statuto, ossia per alto tradimento.

3. Se risolute negativamente i due primi quesiti, dobbiamo permettere, che si agisca contra i due ex-ministri in via di semplice responsabilità, ovvero ad altro espediente appigliarci, che sodisfi ad un punto tutti i nostri doveri.

Ascoltatemi con attenzione, o colleghi. Si tratta di una delle più scabrose discussioni, che siensi mai fatte in una assemblea legislativa, ed a rischiarar la quale indarno voi ricorreste agli esempi di altre genti. La nostra posizione politica è unica nella storia, ed appunto perchè unica, abbiam bisogno di regole particolari.

Ascoltatemi nel più profondo silenzio, o spettatori. Rispettate la libertà de' nostri pensieri su cui riposa quella delle vostre persone. Rispettate in noi ogni specie di entusiasmo. Quello della giustizia e quello della pietà sono egualmente nobili, e tendon del pari ad assicurare le vostre franchigie.

Possono ridursi a tre le ragioni che si allegano a pro de' due ex-ministri, una loro comune, e le altre individuali.

Vi dicono entrambi: niuna legge ha ancor definito la responsabilità ministeriale, ed i suoi diversi caratteri; niuna legge ha ancor fissato la pena di questo reato ed i suoi diversi gradi. Il tribunal competente non è stato ancora creato, nè composto. Dunque il giudizio di responsabilità sarebbe non solo anticostituzionale, ma benchè frustraneo ed inutile.

Vi dice l'ex ministro degli affari interni: io non ho apposto la mia firma al messaggio, e perciò non son responsabile del suo contenuto. Se l'ho comunicato con una mia lettera circolare alle provincie, è stato come una notizia del giorno, e non già come un atto del governo divenuto eseguibile. Sia qualunque la natura di questo atto, esso era già di pubblica ragione, ed io non poteva occultarlo. Non la sola capitale, ma tutto il regno doveva esserne istrutto: ed era giusto, era utile, era necessario, che ciò seguisse con la più grande celerità, affinchè la esagerazione non turbasse la fantasia e la calma de' Popoli.

Vi dice, in fine, l'ex ministro degli affari esteri: i ministri sono gli organi attivi del potere esecutivo, e gli organi passivi del potere reale. Nell'esercizio del potere esecutivo essi sono responsabili tutte le volte, che contrassegnano *ordini* contrarj alla Costituzione, ed alle leggi. Ma nell'esercizio del potere reale, in cui l'agente unico è il Re, essi non sono, che i testimoni della sua volontà libera ed indipendente. Io segnai (è vero) il messaggio del 7 dicembre: ma questo messaggio non era un ordine: esso non conteneva, che proposizioni di modificazioni allo Statuto dirette al Parlamento Nazionale. Ogni Monarca ha questo diritto illimitato, ed il ministro, che *legalizza* un atto di questa natura è immune da qualunque responsabilità non solo legale, ma ancor morale.

Ecco, se non vado errato, il sistema di difesa presentato in tutta la sua forza. Bisogna confessare, ch' esso ha de' pregi: ma noi dobbiamo esaminare, se al merito di essere ingegnoso, unisca quello di esser solido.

L'insussistenza del primo assunto vi fu egregiamente dimostrata ieri da molti oratori. Io non ripeterò ciocchè essi dissero, ma non posso astenermi dal rassegnarvi su questo argomento pochi pensieri. La responsabilità ministeriale non esprime l'idea semplice di un dato misfatto o delitto, ma sibbene l'idea complessa di ogni infrazione della Costituzione o

delle leggi. In tutti que' casi ne' quali questa infrazione è stata qualificata reato, si applicano le pene specifiche stabilite da' codici. Quando poi l'infrazione non è stata specificamente preveduta e punita, non perciò essa diviene un'azione indifferente: rimane sempre l'atto illegale ed anticostituzionale, ossia rimane sempre l'atto di cui si è responsabile. Questo è il principio regolatore della responsabilità de'ministri: principio severo, ma necessario, e senza il di cui concorso niuna diversità vi sarebbe tra' privati cittadini e questi primi agenti del governo, e niun presidio avrebbero le leggi, e la Costituzione contra i loro possibili attentati. Di fatti la materia legislativa essendo indefinita, come potrebbe mai pretendersi una precisa sanzione penale per ogni articolo dello Statuto violato? E presso quale nazione vi fu mai l'esempio di siffatta stranezza? Ecco perchè i migliori pubblicisti han riconosciuto in materia di responsabilità il bisogno di un potere discrezionale. Fra noi questo potere si esercita dalla Corte suprema di giustizia che d'istituzione omogenea al tribunal supremo stabilito dalla Costituzione ed a lei preesistente, è divenuto di pieno dritto competente contra i ministri responsabili.

E come potrebbe essere altrimenti? Se i ministri non fossero giudicabili per difetto di pena e di giudice, la loro responsabilità non sarebbe ancor cominciata; e, quel ch'è peggio, potrebbe non incominciare per altro tempo ben lungo; poichè le leggi suppletorie delle pre- iese lacune han bisogno della sanzione del Re; e se il ministero ottenesse il *veto*, guadagnerebbe per se una salvaguardia triennale alla cui ombra potrebbe costituzionalmente, ed impunemente ed a suo bell'agio distruggere la Costituzione. Diciamolo arditamente. Uno Statuto politico, che restasse un solo istante indifeso, e senza tutela perirebbe. Signori, la responsabilità de' ministri nacque nella monarchia il dì 7 luglio col nuovo patto sociale: e lo stesso benefico editto di S. M., che costituì la Nazione, costituì i ministri sotto la nazionale vigilanza.

Cosa dirò mai dell'assunto dell'ex-ministro dell'interno? Dirò, che comunque si tenti di conciliare le diverse parti della circolare, la stessa non può caratterizzarsi per una semplice notizia periodica, che le notizie si diramano, ma i soli atti del governo si affiggono, e si pubblicano. Dirò, che le troppo sottili interpretazioni non possono essere accolte da un'assemblea, la quale giudica soltanto dell'ammissibilità dell'azione. Dirò, infine, che qualunque possa essere stata la intenzione del ministro, appartiene al solo tribunal supremo di apprezzarla, perchè esso solo decide la quistione intenzionale: ma noi chiamati unicamente a pronunciare sull'avviamento del giudizio, come potremmo chiuder l'adito ad ogni esame, e dichiarar l'atto innocuo?

Eccoci all'analisi della difesa dell'ex-ministro degli affari esteri. L'aderire alle basi sulle quali è poggiata, potrebbe aver delle conseguenze importanti; bisogna perciò esaminarla con la più grande circospezione.

E pria di tutto, è ella vera, è ella utile in diritto pubblico costituzionale la distinzione messa in campo tra il potere reale ed il potere esecutivo? Il nome di Beniamino Constant viene in sostegno della opinione affermativa; ed il nome dell'illustre autore, che combatte le istituzioni illiberali merita il nostro rispetto. Ma senza pregiudicare un esame sì trascendente, chi non vede, che il distinguere nell'eccelso carattere del Re atti di natura diversa può alla lunga affievolire il prestigio morale, che dee circondare il Trono? Chi non sente, che il principio della ubbidienza passiva non aumenta la libertà del Monarca, ma la potenza de' ministri? Io posso ingannarmi: ma lo dico con tutta la effusione del cuore. In una Monarchia costituzionale quegli ordini politici mi sembrano i migliori ne' quali il Re non solo è inviolabile nella sua persona, ma intangibile ancora nella sua fama; ne' quali i ministri responsabili sempre non possono attribuire i propri errori alla di lui volontà e rallentar così a poco a poco il rispetto e l'affetto dei popoli; ne' quali finalmente i soli atti esterni del governo sono suscettibili di censura, ed il gabinetto del Principe è coverto di un mistero talmente impenetrabile, che i primi agenti dell'autorità, comunque accusati, imitando il dignitoso laconismo, che il più grande de' nostri drammatici fa serbare ad Arbace, limitar si devono a dire: *siamo innocenti*.

Del resto, anche ragionando nel sistema di chi sostiene la raffigurata distinzione, mi sembra innegabile la verità, che in un reggimento costituzionale l'autorità suprema è quella della legge. Niun cittadino può sottrarsene: ed i monarchi i primi si fanno una gloria di andarvi soggetti. Risulta da ciò che l'esercizio de' propri diritti, non esclusi quelli del *potere reale*, debba essere consono, e per il fondo, e per la forma, alle disposizioni dello Statuto e delle leggi; e che quando nol sia, per gli atti privati si dà luogo alle azioni ordinarie, e per gli atti della potestà regia si dà luogo alla responsabilità de' ministri.

Di fatti, senza uscir dagli esempi allegati dal dotto autore di una delle due memorie pubblicate in difesa degli ex-ministri, appartengono al Poter Reale le nomine degli agenti e funzionari pubblici, il diritto di far grazia, la concessione degli onori. Ebbene! In tutti questi atti non vi è forse bisogno delle firme de' ministri, e non vi son forse regole e limiti fissati dalla legge? E sarà lecito al ministero di violar le prime, e di oltrepassare i secondi? No, Signori, no; questa dottrina sarebbe fatale, e certamente un real decreto,

che nominasse uno straniero a ministro, un deputato al Parlamento ad intendente, un caporale a maresciallo di campo; che accordasse grazia prima della condanna; che concedesse onorificenze non riconosciute dalle leggi, sarebbe un atto ministeriale, e non regio, e quindi darebbe luogo a responsabilità.

Applicando questa teoria al messaggio de' 7 dicembre, cosa si dice per giustificare la soscrizion del ministro? Si dice, ch' egli non potea ricusare di controsegnare un atto, il quale non conteneva, che l'esercizio di un diritto prezioso del Monarca: quello, cioè, di proporre al Parlamento le modificazioni dello Statuto.

Sicuramente, o Signori, niuno di noi oserà contrastare al capo della Nazione una facoltà sì bella ed eminente. Ma la stessa, o doveva esercitarsi ne' termini dell' editto de' 7 luglio, del decreto de' 22, e de' nostri mandati, o nei termini, e nelle forme prescritte dalla Costituzione. E potrà dichiararsi *irresponsabile* il ministro, ch' è uscito da que' termini, o che si è discostato da quelle forme?

E d'altra parte, è egli sì chiaro, che l'atto non contenga, che proposizioni, e sole proposizioni di modificazioni? A me pare, che in tutte le dispute sul senso delle parole, il primo obbligo sia quello di rispettar le regole del linguaggio ricevuto. Parmi ancora, che quest' assemblea diede saggio di gran riverenza, allorchè, schivando le quistioni grammaticali si contentò, nel decreto del dì 8 decembre di dichiarare, che non era nelle sue facoltà di aderire a quanto il messaggio contenea di contrario alla Costituzione di Spagna, ed a' comuni giuramenti. E parmi, infine, che S. M. diede pruova di gran saviezza, quando spiegò francamente di non avere avuto giammai la intenzione di cambiar lo Statuto. I cuori del Re e de' fedeli deputati s' intesero: rinacque la confidenza ne' popoli: S. M. partì fra le benedizioni generali. Qual giorno memorando! Lo dimenticheremo noi oggi proclamando per *Costituzionale* un atto, che noi medesimi dicemmo contrario alla Costituzione? Ed attribuendo al Re una volontà, ch' egli ha assicurato di non essere stata la sua?

Chi fra i rappresentanti della Nazione, e dirò ancora, chi tra' cittadini del Regno nulla non brama, che i due ex-ministri risultino innocenti? Ma questo desiderio non dee giungere sino al punto di autorizzar massime perniciose alla tutela dello Statuto. È commendevole lo sforzo de' loro amici. L' amistà nell' infortunio è la più bella delle virtù, o per dir meglio, è il più sacro de' doveri. E se cosa mi spiace nelle liste de' difensori è di vederle poco numerose. Ma noi custodi della Costituzione, facciam plauso al loro zelo senz' arrenderci alla loro dialettica.

Ma dal perchè i due ex-ministri non posson oggi esser liberati come innocenti, deriva forse che sieno accusabili per alto tradimento? Signori, se quello è un eccesso di rilasciatezza, questo sarebbe un eccesso di rigore. Dirò anche dippiù. Nello stato in cui si trova l'affare un' accusa di tale natura sarebbe contraria alle regole del rito, a' principj della giustizia, ed agl' interessi della politica.

Il regolamento, infatti, distingue (nella imputabilità ministeriale) il caso in cui la Commessione di tutela dello Statuto trova sufficienti i carichi dal caso opposto. Nel caso affermativo se ne dà comunicazione al ministro imputato, perchè *contesti*. Si stabilisce il giorno della discussione, ed egli ha il diritto d' intervenirvi e di difendersi. Nel caso negativo poi il parere della Commessione può essere modificato dal Parlamento, il quale non ha certamente l'obbligo di conformarvisi meccanicamente, e quindi può trovar fondata la imputazione. Ma allora l'atto con cui l'assemblea dichiara la sufficienza de' carichi subisce il medesimo giro. Queste regole di procedura risultano dalle disposizioni testuali degli articoli 122 e 124, e poggiano sul principio di universale giustizia, di non doversi mai ammettere il giudizio di accusa senza piena o specifica difesa.

Or la vostra Commessione di tutela dello Statuto esaminando i carichi dati a' due ex-ministri, trattò due quistioni.

1. Se fossero responsabili a' termini dell' articolo 226 per aver firmato atti anticostituzionali, e la risolvette per il sì.

2. Se fossero accusabili per misfatto di alto tradimento, a' termini dell' articolo 172, e la risolvette per il *no*. Il Parlamento potea rettificare la risoluzione, e noi fece! Potea dichiarar sussistente l' accusa più grave, e noi dichiarò! Il solo avviso della Commessione fu comunicato a' due ex-ministri! Contro questo solo avviso si difesero ieri alla vostra presenza! E si pretende ora inasprire la loro sorte, e tradurgli ad un giudizio capitale! Signori, io lo confesso ingenuamente. Questo andamento mi parrebbe irregolare. Le formalità protettrici della libertà individuale mi parrebbero violate!

Si è opposto, che l' assemblea nella seduta de' 15 del corrente decise soltanto del destino degli altri quattro ministri, e che non si è ancora occupata della imputabilità di quelli dell' interno e degli affari esteri! Ma appunto perchè non se n' è occupata, non ha potuto riformare, e non ha riformato il parere della Commessione, ch' escluse l' alto tradimento. Ed appunto perchè fece *contestare* sul solo carico della responsabilità, deve restringere a questo il suo esame, e non può questa mattina uscir dai limiti della *contestazione*, ed inviare i due exministri al tribunal supremo come nemici della Patria.

D' altronde, Signori, è egli esattamente vero,

che voi nella tornata de' 15 implicitamente non assolveste (in quanto all'accusa capitale) anche i due ex-ministri? Soffrite, che io vi esprima i miei dubbi a tal riguardo, e che ne tragga a favore degl'imputati un argomento di giustizia intrinseca, o almeno di giustizia distributiva.

Le accuse prodotte erano ben distinte tra loro, e per le cose, e per gl'individui. Una colpiva il ministro degli affari esteri per aver segnato il messaggio. Una feriva il ministro degli affari interni per aver segnato e spedito la circolare. Una terza accusa era *solidaria* contro tutti e sei gli ex ministri per aver apportato il messaggio al Parlamento Nazionale. Molti onorevoli colleghi riguardarono questo intervento come un tentativo di sovvertire la Costituzione, e crederono applicabile a questo atto l'articolo 172 dello Statuto politico. La loro opinione fu rigettata dall'assemblea. E si dubita ora, se la decisione esclusiva di no carico comune a tutti gli ex ministri debba tutti favorire, ovvero soli quattro fra essi?

Si è detto, che somministri ragion di dubitare il vedere, che soli quattro ex ministri furono nominatamente messi fuor di causa, e che si serbò silenzio per gli altri due. Ma ammettete, o Signori, che contra i due rimaneva sempre il carico della responsabilità per l'articolo 226 dello Statuto: carico, che essendo stato accolto dalla Commessione dovea esser comunicato agl'interessati, e quindi non fu in quel giorno discusso, e non potea discutersi. Che per questo unico motivo non si parlò dei due ex ministri, e che il voler dedurre da questa riserva comandata dal regolamento per il loro vantaggio la conseguenza ferale di non dover essi partecipare al giudizio benigno pronunciato per i loro compagni e di esser tuttavia sospesa sul loro capo l'accusa di alto tradimento, sembra poco conforme alla equità.

Ed in verità la imputazione, che richiamava la sentenza più rigida non era forse indivisibile? E non era forse notoria? Non vennero egualmente tutti i ministri in questo recinto? Or non è lecito immaginare, che in un'azione indi·idua ed indubitata la imputabilità degli ag. nti non sia la stessa. E perciò quando il giorno 15 voi assolveste taluni degli ex ministri ·dall'accusa, questa dichiarazione giovò necessariamente a tutti, poichè voi decideste allora non della esistenza *del fatto*, che niuno negava, ma del suo carattere e della sua moralità legale. In buon conto, col dire i quattro ministri sieno fuor di causa; voi diceste: *l'aver tutti i ministri personalmente accompagnato il dì 7 dicembre il messaggio non gli rende accusabili.* E quindi sarà eternamente vero ciocchè con energia somma dissero ieri gli onorevoli deputati Pepe e Morici, i quali si elevarono contra ogni invida disuguaglianza. Ed io soggiungo: che la vostra deliberazione de' 15 costituisce, in quanto all'alto tradimento a favore de'due ex ministri o uno stretto giudicato, che la giustizia v'impone di rispettare o un esempio di cosa giudicata, che la equità vi consiglia di seguire.

Ma perchè non sembri, che precipitosa o per avventura troppo mite fosse stata la vostra decisione de'15 di cui si fanno sendo i ministri, permettete, che io chiuda questo argomento col rilevarne la saviezza, la maturità, la utilità politica. Si renda omaggio alla verità, e la nazione intera lo sappia; poichè il mezzo migliore per dirigere la pubblica opinione è quello di rischiararla.

I quattro ministri non aveau firmato alcun atto anticostituzionale, e quindi non vi era modo di recare ad effetto contra di essi la responsabilità ministeriale preveduta dall'art. 226. Ma restava però sempre la imputazione di avere attentato allo Statuto. E niuno di noi pensò mai, che i misfatti di questo genere dovessero assolutamente commettersi, e provarsi per via di sole firme. Questa restrizione funesta avrebbe lasciata la Costituzione in balia de'fatti, delle parole, de'consigli criminosi, ossia l'avrebbe lasciata senza difesa. Quali furono dunque le ragioni che determinarono a rigettar l'accusa? Furono non già le soscrizioni mancanti de' voluti rei, ma gli argomenti esclusivi della loro reità. La Commessione con sopraffino accorgimento, disse tutto in quelle poche parole: *In quanto al consiglio del messaggio manca il fatto, manca la prova, ed in conseguenza mal si ragiona d'imputabilità e di colpa.* Queste parole fermentarono ne' vostri animi, e schierarono innanzi a'vostri occhi gl'inconvenienti dell'apertura di un processo di alto tradimento. Voi sentiste quanto sarebbe stato pericoloso di dar sussistenza alle idee di congiura sopra mere possibilità. Voi rigettaste il pensiero, che de'cuori napoletani fossero stati capaci di tanta nequizia. Voi considerasle che fra noi la libertà era nata gigante, e che l'accordo più perfetto, la unanimità più assoluta, la pace più pura avean preseduto al nostro risorgimento, e l'avean accompagnato. Voi aveste a disdegno di rattristare questa beata contrada senza necessità. Voi leggeste nella esperienza de'secoli, che le persecuzioni di rado giovano e che son bene inutili presso una nazione in cui la volontà generale è irresistibile. Voi infine. Signori, deste uno sguardo alla posizione straordinaria in cui si trova la nostra Patria, ed all'aspettativa, anzi alla certezza in cui tutti siamo, che il nostro augusto Monarca consoliderà la nostra indipendenza. E questi sentimenti fusi insieme crearono la vostra decisione de'15. I 57 deputati, che formarono la grande maggiorità in quel giorno, emisero un atto di giustizia politica; e si rammentarono che il nostro paese non è una *oasi* nel deserto, e che la vera missione de' rap-

presentanti della nazione è quella di agire sempre nel senso della sua maggiore felicità.

Ma lontani dal pari da'due estremi, cosa faremo, o Signori? Come serberemo il giusto mezzo fra la totale assoluzione reclamata, e la capitale accusa temuta? Tre vie sono indicate dalla legge e dalla natura de'nostri doveri.

1. Il rinvio degli imputati al tribunale supremo per causa di semplice responsabilità.

2. L'aggiornamento indefinito del nostro giudizio.

3 Il contenersi della dimissione già data da due ex-ministri imponendo silenzio sull'affare. Ciascuna di queste tre strade ha i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti. E niuna di esse è riprovata dallo Statuto. *È costituzionale* la prima, anzi è la più strettamente conforme alla lettera della Costituzione. Questo è un gran pregio. Ma la responsabilità anche discrezionale non può esser dichiarata giudiziariamente senza processo. Ed un processo può aprirsi a volontà, ma a volontà non può chiudersi. Si può sapere come comincia, ma non come finisce. Risorgono quindi tutte le considerazioni fatte di sopra.

La seconda via non ci è interdetta dalla Costituzione, perchè le assemblee legislative non hanno, per il disbrigo degli affari, calendari e ruoli fissi. Il loro scopo è un solo. Quello di coordinare le loro operazioni in guisa, che si ottenga il maggior bene, che si eviti il maggior male.

Ora il partito di differire a tempo indefinito il giudizio serve a questo utile fine. Calma le passioni, rettifica le opinioni o troppo favorevoli o troppo severe del pubblico, mette in evidenza i fatti, dissipa le prevenzioni, lascia intatti i nostri poteri.

La terza via finalmente è ancor essa nella linea della nostra competenza. La rappresentanza nazionale quando giudica della responsabilità de'ministri può agire non solo come giurì di accusa, ma come depositario altresì della pubblica fiducia. Spesso uno di questi espedienti è più utile dell'altro; ed è dato alla prudenza dell'assemblea di calcolare a quale debba la preferenza. Ella può, e talvolta deve prevenire o impedire l'apparato giudiziario. La responsabilità ministeriale è più un rimedio de'mali futuri che una riparazione dei mali passati. A che insistere per far giudicare due ministri, chè si sono spontaneamente allontanati da'pubblici affari? Quale sarà il vantaggio di una solenne procedura? Contentiamoci piuttosto, o Signori, della loro volontaria dimissione, e seppelliamo in un profondo e perpetuo obblio gli errori di un sol momento. In questa unica maniera si può imporre silenzio sull'affare senza uscire dalle nostre attribuzioni, e senza rinnovare i nostri pericoli. Con questa formola soltanto si può troncar l'accusa senza esercitare il diritto di grazia, che a noi non appartiene, e senza distruggere la presunzion d'innocenza, che accompagna gli accusati sino alla condanna definitiva. Ed io non vel dissimulo, o Signori, amerei, che a questa misura più che a qualunque altra vi appigliaste, poichè vorrei, che repressa ogni inquietudine, bandita ogni diffidenza e cessata ogni lite interna, gli animi di tutti i cittadini si volgessero ai pensiero della gran lite, che dovrà forse in breve decidersi sulle frontiere. Vorrei, che tacessero le discordie di famiglia, e che la Nazione intera si trasportasse al bisogno in faccia a'nemici ed opponesse loro una volontà concordo ed invincibile. Vorrei finalmente, che il trionfo sulle nostre passioni assicurasse quello della nostra libertà.

Signori, de'tre mezzi che ho rassegnato alla vostra saviezza, il primo è più rituale, il secondo è più cauto, il terzo è più magnanimo. Tutti sono costituzionali. Scegliete. »

Il signor Catalani.

Signori.

È veramente singolare il voler persuaderci che negli avvenimenti ch'ebber luogo in Napoli nei giorni 6, e 8 dell'andante mese, non vi sia stata colpa di alcun dei ministri, neppur di uno tra quelli che han sottoscritto o il messaggio, o la circolare. Dunque la Costituzione violata, il popolo allarmato, l'ordine pubblico compromesso, la guerra civile pronta a scoppiare, la dignità del Parlamento attaccata, tuttociò unito insieme non costituisce almeno un misfatto mancato? e se è così, vi può essere misfatto mancato, o tentato senza autore?

Il Re non può esserlo, si perchè col secondo messaggio ha spiegato che la sua volontà non era stata quella che malamente si era espressa nel primo, si perchè la sua persona è sacra ed inviolabile. Altri dunque non può, per Costituzione, riconoscersi da noi autore, e responsabile che il ministero o sia i ministri, che, sottoscrivendo, hanno legalizzata la firma del Re, o dati, o soscritti gli ordini indipendentemente dalla soscrizione del Monarca.

Ma qui è da osservare, come, in che, e perchè i ministri possono essere dichiarati responsabili. L'articolo 225 dello Statuto prescrive. » che tutti gli ordini dei re dovranno » andare sottoscritti da quel tale Segretario » cui appartenga l'affare, e che senza questo » requisito non potrà eseguirsi l'ordine da veruu tribunale, nè da altra persona pubblica ». E l'articolo seguente 226 chiama responsabili i ministri in conformità della precedente disposizione, ove questi ordini siano contrari alla Costituzione, ed alle leggi.

Dietro questi principii conviene esaminare la condotta dell'ex ministro degli affari esteri,

relativamente al messaggio infausto de' 7 dicembre, da lui sottoscritto.

Ed in primo luogo, questo messaggio racchiude esso ordini, consigli, precetti, avvisi, o semplici comunicazioni? A dire il vero, per quanto abbia potuto debolmente esaminare, non ho ravvisato in questo foglio, che consigli, comunicazioni, avvisi, desiderî, promesse. Alcune espressioni, egli è vero, han tutta l'aria di ordini, ma in sostanza tali non sono, e l'articolo 225 richiede *ordini* del Re, e non espressioni vaghe che possano prendersi per consigli, o per avvisi. Nelle leggi penali l'interpetrazione estensiva non è permessa, allorchè questa tende a render più dura la condizione dell'imputato.

Or i primi due periodi del messaggio non contengono evidentemente che una comunicazione dell'invito ricevuto dagli alti alleati di recarsi il nostro Re al congresso di Laybach.

Le parole » Dichiaro a voi ed alla Nazione » che farò di tutto onde i miei popoli godano » di una Costituzione saggia e liberale » possono contenere l'idea di voler formare altra Costituzione, possono far supporre che una Costituzione non esista, ma niuno sarà per persuadersi che contengano *ordini*, a termini del citato articolo 225.

Le parole: » Io dichiaro che non aderirò » mai che alcuno de' miei sudditi sia molestato » to per qualunque fatto politico avvenuto » conterranno una dichiarazione, una promessa che suppone non solo la non esistenza di una Costituzione, ma l'esistenza ancora di reati politici, non conterranno mai *ordini*, a termini dell'articolo 225.

Più: » desidero che una deputazione com- » posta di quattro membri a scelta del Parla- » mento mi accompagni, e sia testimone ec. », questo periodo non racchiude certamente *ordini*, ma desiderio, invito, consiglio.

Finalmente si dice: », è necessario puro » che il Parlamento non proponga novità al- » 'cuna ne' diversi rami . . . . giacchè quanto » agli stati discussi per una necessità di tem- » po e di circostanze devono essere continua- » ti pel nuovo anno ec. » Quell' avverbio *pure* liga il senso di questo periodo agli antecedenti, e fa risolvere tutto a consigli, ed inviti, a desideri, dei quali è parola in tutto il messaggiò. Svanisce perciò l'aria di ordine quale potrebbe altrimenti concepirsi nelle parole *è necessario*, *devono* gli stati discussi.

In secondo luogo, esista pure nel messaggio una espressione qualunque che possa assomigliarsi ad un ordine del Re, per farsi luogo a responsabilità, è egli necessario che l'ordine sia firmato dal ministro al di cui ramo appartiene l'affare? L'articolo 225 par che decida affermativamente il quesito. Se fosse altrimenti, si confonderebbero i poteri, e l'un ministro potrebbe essere responsabile per l'altro. Così, per esempio, il ministro di finanze non dev' essere responsabile per oggetti che appartengono alla giustizia, nè quel di giustizia per oggetti che riguardano le finanze.

Or non cade dubbio che il messaggio dei 7 dicembre contiene parti ben diverse. Alcune di esse riguardano l'indulto dei supposti reati, e queste appartengono al ministro di giustizia; altre la sospensione dello stato discusso del regno, e queste sono del ministro delle finanze. Una sola è del ramo del ministro di affari esteri, ed è la comunicazione della lettera di S. M. l'imperatore di Austria; ed al certo questa semplice comunicazione non solo non comprende proposizioni contrarie alle leggi, ma non contiene ordine di sorte alcuna; pare quindi, a mio avviso, che la soscrizione del messaggio non possa produrre responsabilità nel duca di Campochiaro nella sua qualità di ministro di affari esteri, avvegnachè, replico, ogni ministro non dee, nè può rispondere che delle materie, e degli *ordini* relativi al suo ramo.

Nè può ostare a tale conseguenza quel che soggiunge la Commissione nel suo rapporto, cioè » che il Signor Campochiaro permise che » il messaggio si consegnasse al ministro del- » l'interno per servirgli come un ordine da » comunicarlo alle provincie. » Ed il ministro dell'interno, che era nel consiglio, e che avea forse avuta la più gran parte nella redazione del messaggio, avea egli bisogno che il ministro di affari esteri gli avesse permesso di estrarne copia? Ed è egli provato che il Signor Campochiaro permise la consegna del messaggio, o più tosto che il Signor Zurlo sen preso copia senza permesso? Non costa poi in alcun modo di essere stato a notizia del Signor Campochiaro che la copia del messaggio dovea servire, in mano del ministro Zurlo, come un ordine per le provincie, ed allorchè trattasi di accusa e di dichiarare che vi è luogo a formazione di processo, è forza non di presunzioni, ma di documenti; non di supposizioni, ma di prove.

Passo alla circolare diretta agl' intendenti, e firmata dal conte Zurlo. Questo esecrando foglio racchiude i semi di molti reati: impostura, abuso di potere, tentativo di rovesciamento del Governo Costituzionale, incitamento alla rivolta.

È impostura *che tutte le potenze di Europa concorrevano ad una guerra disastrosa*, contra la nostra innocente nazione. Gli alti sovrani sono troppo giusti e troppo accorti per far la guerra ad un popolo che non ha fatto male in effetti; nessun gabinetto ha dichiarata guerra al Regno delle Due Sicilie: noi siamo in pace con tutti.

È un abuso di potere il rendere pubblico un indirizzo al Parlamento pria che il Parlamento vi abbia risposto; in caso diverso è fa-

cile porre alle prese il popolo coⁿ 'a sua rappresentanza, inducendo quello in errore, e facendo che tutta la parte odiosa ricadesse su questa.

È tentativo di rovesciare il governo stabilito, pubblicando come non più esistente una Costituzione giorata dal Re e da Noi, e facendo sperare che altra ne possa sorgere su basi diverse da quelle, al di cui rispetto di osservanza il Re ed il Parlamento si erano obbligati con ripetuti giuramenti.

È incitamento alla rivolta autorizzare gli intendenti *ad usare di tutti i mezzi* (niuno escluso), affin di compiere lo slancio dell'indignazione nazionale allorchè fosse stato il Popolo istruito che la Costituzione di Spagna era annieulata e che i rappresentanti della Nazione erano inutilizzati; e maggiormente l'ultimo periodo della circolare caratterizza il tentativo alla rivolta, poichè si chiamano gl'intendenti *responsabili personalmente se avessero usata condotta debole*. Si prevedeva dunque lo scoppio, e si decretava la reazione. Si antivedeva il disgusto del popolo, e si ordinava di soffogarlo. Con che? Con tutti i mezzi. Dunque arresti, tormenti, patiboli, sangue, fuoco, saccheggi.

Sicchè i reati di cui è imbrattata la circolare de'7 dicembre entrano benissimo nella disposizione dell'art. 172. n. 1, relativamente al dichiarare traditore il conte Zurlo, e perseguitarlo come tale.

Ma non de' più dotti giureconsulti dei nostri tempi ha detto che non vi era tribunale nè legge preesistente per giudicare e punire tali reati nel conte Zurlo.

Con buona pace dell'esimio giureconsulto fo osservare, che nella monarchia esiste un tribunale supremo di giustizia; che fino a quando non sarà creato il nuovo tribunal supremo, dee l'attuale farne le funzioni; che in un sistema diverso tutti i ministri potrebbero impunemente delinquere e rendersi responsabili. senza che ci fosse giudice che potesse giudicarli. Si aggiunge a ciò che la maggior parte dei reati di cui è imputato il conte Zurlo, e contenuto nella circolare, entrano nelle classe de'reati comuni, come l'abuso di potere, il tentativo di rovesciare il governo stabilito, l'incitamento alla rivolta, e per giudicare di questi reati non vi è chi non possa creder competente la G. C. criminale, quando anche si volesse credere incompetente la Corte Suprema.

E con qual legge dovranno essere puniti i reati suddetti? È che? manca forse nella nostra monarchia un codice penale?

L'articolo 123 del nostro codice è così concepito: *E' misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il Governo.*

L'articolo 124 » l'attentato esiste nel mo» mento che si è commesso, o cominciato un » atto prossimo all'esecuzione. »

L'articolo 129 » chiunque eccitera la guer» ra civile. . . . tra gli abitanti di una stessa » popolazione . . . inducendoli ad armarsi gli » uni contro gli altri, è punito con la morte »; e molti altri articoli si troveranno opportuni al caso.

Dunque a mio avviso, l'ex ministro dell'interno, Signor conte Zurlo, come autore dei reati mancati contenuti nella circolare de' 7 dicembre, può essere assoggettato a processo a termini dell'articolo 123 del regolamento.

Ma può esistere reato senza una ragion sufficiente che ne abbia determinato l'autore? Confesso il vero, o Signori, io mi son confuso nell'indagarla.

Non han luogo i reati che o per disaccortezza, o per malizia. Niun tra noi potrà caratterizzare il conte Zurlo per disaccorto e sciocco. Egli è noto e tra noi, e tra gli esteri: una percezione facile, delle cognizioni positive, un lungo abito all'amministrazione delle cose pubbliche, l'esperienza figlia delle sventure, l'han fatto conoscere per uomo accortissimo e di Stato, a meno che non si dica con uno dei più faceti scrittori della nostra Patria che *si è calunniato sempre il conte Zurlo supponendogli dei talenti*. Ha dovuto dunque delinquere per malizia. Ma Dio buono! ed a quale oggetto?

Non certamente per motivo d'interesse, poichè questo vizio non l'ha mai contaminato, e sia ciò detto a sua gloria. Non per avversione al governo costituzionale, perchè i soli stupidi, ed imbecilli possono preferire il dispotismo alla Costituzione, la libertà alla servitù. Gli stessi bruti han ciò di commune con gli uomini ragionevoli, e certamente il conte Zurlo è ben lungi di essere imbecille, o stupido.

Non l'odio contra il popolo, perchè questi non gli aveva fatto male, che anzi l'aveva pazientemente sofferto, ed obbedito.

Non l'amor di gloria, perchè qual gloria nell'acquistare la celebrità di Erostrato, distruggendo la Patria, e suscitando la guerra civile?

Dunque o un momento di obblio, o una fatalità che conduce spesso gli uomini a grandi virtù, o a grandi delitti, ha trascinato il conte Zurlo a divenire parricida, o almeno a tentarlo. Chi sa qual nemico potere invisibile, qual nuovo Arimane ha guidata la sua colpevole penna nel vergare quei tristi caratteri della circolare de' 7 dicembre! Egli è ben perigliloso sollevare il velo opaco che cuopre questo luttuoso avvenimento. Tregua dunque su questo; ma permettetemi che vi conduca meco ad altre riflessioni.

Già il conte Zurlo, dietro la vostra decisione sarà tradotto (io mi figuro) innanzi la corte suprema o al cospetto della G. C. crimina-

le; già sarà giudicato, già condannato a morte. Chi tra voi, ed anche tra gli onorevoli deputati che l'hanno accusato, tra questi rappresentanti del popolo ardenti di fuoco patriottico, tra tutti, oserei dire, gli onorati e sensibili cittadini che stanno ascoltando, chi vedrà ad occhi asciutti sul patibolo l'uomo cui esclusivamente è dovuta la totale distruzione del feroce colosso della feudalità nel nostro regno? L'uomo, alla cui attività si deve la sollecita convocazione di questo stesso Parlamento? Il cittadino che, se ha commessi degli errori da ministro, è stato il modello delle virtù sociali da privato?

La Nazione è stata offesa, egli è vero; ma la Nazione non è essa generosa? Il popolo nostro non è più quello del 94, o del 99. . . Qual notabile miglioramento nel carattere di questo popolo sensibile! Esso stesso, o Signori, se fosse interrogato, sebbene altamente offeso, esclamerebbe *grazia, e vita*.

Che? Permetteremo noi che venisse macchiato il candido e vergine seno della nostra rigenerazione politica col sangue cittadino, e di un cittadino illustre abbenchè colpevole?

La catena dei prodigi che si son succeduti da'2 luglio fin oggi, sarà dunque spezzata e macchiata dal saugue. ? Non potremo più dunque cantare col nostro Rossetti:

. . . . . » Le armate falangi
» Sembran fiumi che inondan le strade,
» Ma su tante migliaia di spade
» Una macchia di sangue non v'è!

E la ridente aurora della nostra indipendenza, il lucido cielo della nostra libertà sarà dunque oscurato da un sol giorno di lutto? Nò. Da parte nostra giammai.

O il reato del conte Zurlo è derivato da imperizia e da sciocchezza, e si scusi, si compianga; o è provenuto da dolo e da colpa, e si disprezzi, si perdoni. Che anzi esclamar conviene: *Oh felix culpa*! Nel giorno 8 dicembre si consolidò il patto sociale, si riunirono tutti gli animi, la Nazione si strinse intorno la sua rappresentanza, ed il Parlamento in un giorno solo segnò nella storia lo spazio di un secolo. Che scossa fortunata allo spirito nazionale!

Facciam dunque conoscere all'Europa intera che una Nazione, la quale non tème, essa sola può essere generosa, e che la bassa vendetta è propria delle anime deboli e vili.

Riserbiamo l'energia delle nostre deliberazioni, e la forza de' nostri acciari contro il nemico che voglia ingiustamente attaccarci; non le usiamo contro un essere già abbastanza avvilito dai rimorsi della propria coscienza, rientrato nella classe degli ultimi cittadini, ed abbandonato alla compassione di tutte le anime sensibili. Di che si teme? Le cause giuste son protette dal Dio di pace. Un genio benefico veglia sicuramente sopra un popolo che dal 2 luglio in avanti è divenuto uno dei più grandi tra quei che ci rammentano i fatti dell'umano genere. L'offesa è fatta al popolo, ed i rappresentanti del popolo la perdonano.

Ma siccome il dritto di far grazia risiede nel R, così lo propongo d'inviarsi un messaggio a S. A. R. il Principe Reggente, con cui gli si faccia noto che quantunque la rappresentanza nazionale trovi luogo a formazione di processo a carico dell'ex ministro Signor conte Zurlo, pure il Parlamento non si oppone che questo affare, in tutte le sue linee, sia coverto nell'obblio.

Il Signor Pepe.

Signori.

Nella grave discussione sulla responsabilità de' due ministri strano non sembri che interloquisca anche colui il quale accusò tutti i ministri.

Io accusai tutto il ministero, poichè partir volli da una base certa, potente, giuridica, e questa base mi veniva somministrata dal di lui intervento in corpo in questa assemblea per notificarvi l'incostituzionale messaggio de' 7 dicembre. Fu allora, a parer mio, profanato il tempio della libertà e della sovranità popolare; qui è che fu consumata l'esecuzione dell'alto delitto di lesa Nazione, e tutti i ministri ne furono gli esecutori. Nulla per me rilevava e rileva il sapere chi progettò, chi dissentì, chi consigliò nel gabinetto di S. M. allorchè si preparava quell'atto col quale si sperava forse di vibrare un gran colpo di Stato in favor della Monarchia assoluta, senza prevedere il periglio d' incorrere col medesimo ad una libertà più illimitata. Nè io d'altronde potrei nè posso giuridicamente saperlo, poichè il gabinetto de' Re è sempre il cupo antro de' più grandi segreti, nè io poteva e dovea dietro sole ipotesi o prevenzioni incolpare il tale o scusare il tal altro; nè in avea in fine bisogno di mettermi a tortura l'intelletto per rinvenire chi fosse il più colpevole ed accusarlo, quando aveva chiaro argomento che tutti lo erano, poichè se nulla giova la ragione criminale che uno abbia consigliato un altro da un misfatto quando poi lo ha secondato nell'eseguirlo; se un'azione divien criminosa agli occhi della legge non quando si medita ma allorchè si esegue; se infine in linea costituzionale ciascun ministro è responsabile di ciò che nel suo ramo rispettivo avviene contro lo Statuto; tutto il ministero va soggetto a responsabilità quando tutti i ministri si mostrano, come è a noi successo, apportatori di un atto sovversivo dello Statuto intero.

A parer mio adunque il delitto de' ministri sta tutto nel di loro simultaneo intervento per notificare al Parlamento il messaggio dei 7 dicembre. Non amo di ricercar colpe anteriori

nella volontà di ciascun di essi; nè ho bisogno di indagare ciò che ciascun di essi abbia fatto posteriormente al citato giorno, per aggravare o diminuire l'attentato che vidi eseguire da tutto il ministero.

Ma quando il Parlamento ha deciso che non devesi riputar delitto il generale intervento de' ministri; che quattro di essi non erano accusabili; e che l'attentato consista solo nella circolare del ministro degli affari interni e nella firma di quello degli affari esteri; quando io veggo calcolar solo gli effetti senza tener conto della causa; quando infine rifletto che due soli sono chiamati ad espiare una pena a mio avviso dovuta a sei, strano parer non dee che io gridi consonamente alla mia votazione del dì 13 *o tutti o nessuno*.

Io mi rabbrividisco e ribollir mi sento il sangue ognor che rammento l'ora 4la pomeridiana del dì 7 dicembre. Riaccuserei tutto il ministero ove l'uopo il richiedesse, invocherei allora contro di esso non l'articolo 225 invocato dall'onorevole deputato Nicolai, ma l'articolo 171; ma ho l'animo assai giusto ed elevato per non soffrire che due soli vengano colpiti da quella giustizia punitrice e dalla Patria vendicatrice da me invocate contra tutti.

Nè ciò si creda volubilità di carattere. Si attribuisca anzi a' principii di giustizia che seguo e professo; poichè sarei ingiusto di votar contro due nel mentre reputo rei sei. E per nulla tacere a questa rispettabile assemblea, debbo anche l'ingenua confessione del mio temperamento. Io, come giorni fa qui dissi, non rassembro punto a que' guerrieri greci i quali, nel mentre fuggivan sempre allorchè compariva Ettore ne' combattimenti, corsero poi con viltà ad insultarne il cadavere quando fu spento dal Pelide. Io ho l'ardimento di affrontare e scuotere un colosso; ma una volta questo abbattuto, io dico a me stesso come Virgilio a Dante nel mistico viaggio.

Non ti occupar di *lui*, ma guarda e passa. — Questa natura di temperamento si è sempre più in me rafforzata in mezzo alle armi, in quel mestiere che professo fin dalla mia prima adolescenza, in quel mestiere in cui si sugge sempre il grande e nobile principio, che il vero onore e la vera bravura non van mai disgiunti da' sensi generosi. Opino anzi che qualunque pena possano temere ed attendere i due accusati, non potrebbe mai equivalere a quella già da essi subita nell' esser precipitati dal fastigio degli onori, e qui comparsi ed escolparsi colla sordida dell'accusa; oppure a quella di essere abbandonati al di loro rimorso, alla pubblica incuranza, al giudizio de' coevi; al giudizio infine della posterità la quale dirà che furono più magnanimi i giudici di quei che erano stati bassi i delinquenti nel voler rassembrare a Catilina senza averne nè la forza di animo, nè la feroce audacia, nè quelle altre forti caratteristiche lo quali sogliono, per così dire, sublimare ed imprimere una certa tal nobiltà ne' grandi delitti.

Il Signor Dragonetti.

Indagando le ragioni di quella sublime sapienza del Popolo Romano, che la Varrone reduce dalla disastrosa giornata di Canne, riferiva pubbliche grazie per non aver disperato della repubblica, io apprendeva dalle profonde lezioni della istoria, che i grandi popoli debbono a suo tempo infliggere memorabili pene, ed a suo tempo largire alti e generosi perdoni. Se in mezzo al desolamento di una immensa sconfitta non avessero que' sommi uomini risollevati i prostrati animi con uno di que' solenni ordinamenti, pe' quali lo spirito umano sembra elevarsi al di sopra della regione de' piccioli affetti e delle passioni che governano l'universo con assoluto dominio, ed avessero invece punito l'imbelle console, vinto dal cartaginese; forse le romane donne non avrebbero insegnato alla posterità che il sesso men forte sa immolare alla patria le sue più care affezioni, e la storia non ci avrebbe additato con sì nobile divisamento quell' altissimo vero, che i liberi popoli non si vincono col distruggerne sul campo le schiere; poichè la libertà ha sempre compagna la dea vendicatrice degl'ingiusti oppressori delle innocenti nazioni.

Io dunque porto opinione, che debba dichiararsi non esservi luogo ad accusa pe'l duca di Campochiaro, perchè la giustizia ce lo impone e con austero linguaggio; ed il conte Zurlo dicasi decaduto dalla confidenza pubblica, perchè nè leggi nè tribunali costituzionali vi sono per giudicarlo nelle debite forme, qualora si voglia rispettare il dominio dell' opinione, ed imitare gli esempi della venerabile antichità, che ne' casi straordinari colse sempre le occasioni di tramandare ai tardi nepoti esempi di magnanimità e monumenti di vera grandezza. Una nazione che temesse la vita e la libertà di un ministro privo di ogni influenza e d'ogni potere, sarebbe una nazione miserabile. Essa rassomiglierebbe a que' selvaggi, che metteano in brani i loro morenti padroni, per tema che non ricomparissero colla sferza nelle mani. Chè se per l'esempio dei ministri futuri si vuole adoprato il rigore contra colui che potrebbe dichiararsi colpevole, sappiano gli amici della patria, cui sarebbe a cuore una memorabile punizione, che la libertà non ha d' uopo del di lui sangue, o del suo ulteriore avvilimento, mentre poi i veri amatori di questa suprema divinità delle anime generose non saprebbero nella sventura di un ente già involato per sempre alle politiche scene, trovar compenso a quell' alto che le cieche passioni vorrebbero persuadervi, di rimettere cioè un colpevole ad un tribunale che non esiste, e commetterlo alla punizione di una leg-

ge futura. Sventurato quel popolo che crede uomini di una specie superiore alla comune i re ed i ministri, e li vuole puniti con leggi e modi discrezionali. I loro successori si persuaderanno di questa origine celeste, e quando loro ne verrà il destro si copriranno coll'egida delle leggi di eccezioni e la libertà sarà spenta. Così la Francia internava i Bailly, i Lavoisier, gli Hoche, i Vergneau, ed alla repubblica succedeva la tirannide.

Si faccia adunque una legge sulla responsabilità, e si stabilisca il tribunale supremo designato dalla Costituzione per giudicare questa specie di colpevoli, ed allora questo Parlamento non si vedrà più nella dura circostanza di vedere la colpa, e di doverla gratificare colla impunità, onde non infrangere i più solenni dettati della inviolabile sicurezza del cittadino, cui le sole leggi preesistenti possono dimostrare la linea de'doveri, e dar dritto alla società di punirli, ove le trasgredisca.

Queste cose lo dicea nella schiettezza de'miei liberi sentimenti, e tutti coloro che amano la patria e la gloria della nostra nazione sappiano, che io ne sono l'ardentissimo zelatore, e che ne do loro una ben alta pruova, anteponendo a questo santissimo affetto la mia stessa riputazione di liberale, che so peraltro di meritare da qualunque uomo, che vegga il meglio della cosa pubblica senza l'ingannevole prisma delle volgari passioni.

Il Signor Morici.

Egli osserva, che i Greci, i Cartaginesi, i Romani (fra gli antichi) i Francesi, gli Inglesi (tra i moderni) ci somministrano molti esempi di generali, di grandi magistrati, di ministri accusati con molta leggerezza. Che in generale questo è il difetto de'Popoli più liberi, poichè il genio della libertà è geloso del demone del potere, e sta sempre in guardia contro i suoi tentativi. Che perciò l'esperienza dell'istoria ha ammaestrato i pubblicisti, ed ha fatto sorgere la massima, che bisogna agire più contro la potenza, che contro le persone de'ministri. Un ministero caduto non merita di essere perseguitato. Per questa considerazione l'assemblea fu generosa nella seduta de'15 corrente, e mise fuor di processo i quattro ministri. Non siamo magnanimi a metà, e liberiamo tutti.

(Segni di disapprovazione dalle tribune. L'onorevole deputato ripiglia così)

Io mi attendeva, che la mia proposizione dovesse essere coverta da'pubblici applausi. E certamente ella finirà con l'ottenere i suffragi di un popolo generoso come il nostro. Io persisto nella medesima.

Viene accordata la parola al deputato Perugino il quale imprende a dire.

« Signori Deputati. Una macchinazione ordita da più mesi tra tenebrosi intrighi, e di cui qualche lampo fuggitivo trasparve nelle ambigue relazioni fatteci dal passato ministero in vari comitati segreti, e specialmente nei due ultimi che precederono il giorno memorando de'7 del corrente, in cui colma a ribocco la tazza di Pandora ci si offerse tutta intera, onde troncare con un colpo di stato l'esistenza costituzionale tra noi, si ardisce presentarcela come un fatto, non dico indifferente, ma bensì commendevole. Un eccesso di moderazione e circospezione della nostra Commissione di esame e tutela della Costituzione, che opinò colpevoli i soli duca di Campochiaro, e conte Zurlo ha potuto ispirare tanta audacia ad alcuni de'loro già colleghi da pubblicamente dichiararsene gli apologisti, ed i difensori? Se per effetto di questo stesso sentimento di moderazione fu opinato dalla Commissione applicabile ai due ministri imputati, non già l'art. 172 n. 1, ma bensì l'art. 126 dello Statuto di Spagna, si è avuta l'impudenza di dire, che non esistendo tra noi nè una legge definitiva della risponsabilità, nè il supremo tribunale di giustizia, non vi era ombra di delitto nel fatto dei due ministri, perchè non esisteva una legge, nè un tribunale anteriormente stabiliti? Finalmente ci si descrive il messaggio de'7 come una condizionale, non come una assoluta proposizione del Re al Parlamento; e l'orribile circolare come una semplice comunicazione di un fatto, che noto già nella capitale avean le provincie ancora il diritto di conoscerlo, per prevenire, dicesi, le impressioni esagerate delle notizie particolari, se avessero precedute le ufficiali.

Io esporrò brevemente le mie idee sul proposito, anche perchè non si creda, che *con animo agitato dalla sollecitudine del pubblico bene* avessi inconsideratamente sottoscritto l'atto di accusa.

Il fatale messaggio del dì 7 non è un semplice progetto, una proposizione condizionata fatta dall'esecutivo al Parlamento, ma fu un orribile attentato allo Statuto da noi giurato unitamente al Re; fu un attentato sovversivo delle basi principali dello Statuto medesimo, di cui non fu fatta la più piccola menzione; anzi si giunse ad offrirci un'amnistia per qualunque fatto politico; si disturbò l'andamento delle sedute del Parlamento, con prescrivere gli oggetti sulli quali doveva intrattenersi.

Ma dove, e da chi fu ideato e redatto quel messaggio? È certo che il cuore del Re, Persona sacra ed inviolabile, non è capace di scostarsi un poco, e non curare il bene del suo popolo: si sarà dunque sorpresa con perversi consigli la santità del Re, ed ogni ragion vuole che il ministro che l'ha sottoscritto ne sia stato il suggeritore, mentre traspare dal tenore del messaggio quel latebroso enigmatico contegno diplomatico da noi rilevato in varie ufficiali comunicazioni dal medesimo fatteci in comitato segreto. È quindi manifesto che il

duca di Campochiaro non ha solo sottoscritto, ma suggerito e redatto il messaggio in quistione, che recato in Parlamento da tutto il ministero, e può dirsi da tutto il ministero appoggiato col fatto, se non con la voce, richiamava sull'intiero ministero la responsabilità nella più lata interpetrazione, ed essendo che formando i ministri il consiglio del Re, essendo venuti in corpo a presentare il messaggio al Parlamento, deve conchiudersi che tutti egualmente concorsero ad estenderlo e suggerirlo.

Sia però ciò detto di passaggio.

Il Parlamento inerendo in questo al parere della Commissione ha dichiarato esserci luogo a processura per i soli già ministri degli affari esteri e dell'interno.

Se il messaggio fu criminoso lo fu maggiormente la circolare inviata dal ministro dell'interno a tutti gl'intendenti, che fu spedita, ed esattamente comunicata con la celerità dei fulmine dai Bassà del Gran Visir. Io non voglio richiamare la vostra attenzione agli antecedenti preparativi fatti per le provincie, voi avete inteso il rapporto della deputazione provinciale di Basilicata, che ha accusato formalmente quell'Intendente. Non si hanno uguali documenti per le altre provincie, ma sarebbe ben facile il raccoglierli, per mettere in veduta il materiale già pronto per lo scoppio di un incendio civile. Basta solo ricordarvi che non godendo la piena fiducia di questo ministro l'intendente dell' ultimo Abruzzo, ben noto per il suo patriottismo, fu antecedentemente richiamato sotto vago pretesto nella capitale,

Ma il tenore stesso della circolare non è forse incendiario? Oltrepassa i limiti del messaggio, se posson riconoscersi de'limiti in quello. Egli asserisce che tutte le Potenze di Europa concorrevano ad una disastrosa guerra, mentre gli autografi delle loro Maestà l'Imperatore di Austria e di Russia, e del Re di Prussia non ispirano che parole di moderazione; nè cosa contra di noi, ma piuttosto a nostro favore si è dai ministri inglese, e francese arringato nel congresso di Troppau.....Ma bisognava spaventare, scoraggire ed ingrandirci un pericolo inevitabile per far nascere una rivolta, per indossare tutta l'odiosità alla rappresentanza nazionale, che si dipingeva come quella, che esaltata da idee gigantesche, e senza calcolo preferiva piuttosto una guerra sterminatrice, ad una pace moderata, che ci si offriva dalle Potenze con la mediazione del Re, rinunziando alla Costituzione già giurata.

Se si confrontino i messaggi antecedenti ai 7 dicembre, e se ben vi ricordate le proposizioni fatteci dai nostri incaricati in Francia dietro delle comunicazioni semi diplomatiche avute colà, voi vedrete che il tutto era già preparato; e che chi ordì la trama di Sicilia, di cui restò impunito, avea già organizzato sopra un piano più vasto una totale reazione.

Finalmente nella circolare si dice che gli intendenti sarebbero responsabili *di una condotta debole che compromettesse la sicurezza dello Stato*, profanando il nome augusto di S. A. R. Se si fosse trattato di semplice comunicazione della circolare ai sottintendenti, ed ai sindaci, non si poteva minacciar la responsabilità per *condotta debole*; doveva piuttosto dirsi *condotta oscillante*: ma si aspettavano dagli intendenti dei fatti positivi, de'tratti di energia, che sono gli antipodi della debolezza. Ecco il giusto valore dell'espressione, e si farebbe un torto ai talenti dell'ex ministro, interpetrando diversamente la frase, *sarete responsabili* di una condotta debole.

Un ministro che richiama alla responsabilità i suoi agenti in caso di condotta debole, aveva dunque un'idea di responsabilità, ne conosceva l'estensione e le conseguenze, le pene ed i premi, i dritti ed i doveri. E con quale logica si può conchiudere in sua difesa che non esistendo presso di noi una legge definitiva della responsabilità, nè un apposito tribunale, non si poteva su questa linea agire contro i due ministri imputati?

Ma senza entrare nel merito, e vedere se è applicabile ai medesimi l'art. 172 n. 1, o l'art. 226 dello Statuto, di che si dovrà discutere in seguito, finisco con farvi ricordare, che furono affissi i messaggi per la capitale quasi contemporaneamente alla comunicazione fattane al Parlamento, fu spedita la circolare nella medesima notte, prima di aspettar la risposta del Parlamento stesso.

Rinnovo dunque il mio atto di accusa, e circa l'applicazione dell'art. 172, n. 1, e dell'art. 226 dello Statuto di Spagna mi rimetto alla saviezza e giustizia del Parlamento. »

Il Signor Giordano.

Signori.

Io non so basiantemente a me stesso ripetere il celebre detto delle antiche scene latine: *Hom sum, humani nihil a me alienum puto*: e quindi non posso non sentire nel mio animo compassion di quell'uomo, che dal vortice delle naturali comuni imperfezioni è spesse volte trasportato nell'errore o perchè ingannato nella concatenazione d'idee poco esatte e poco distinte; o perchè sopraffatto dalla forza de' pregiudizi, o perchè trascinato dalla violenza delle passioni. Essendo stato però da' miei committenti onorato a sedere in quest'augusta assemblea son costretto a sopprimere per poco questo sentimento del mio cuore ed a rivolgere insieme con voi la mia più scrupolosa ed instancabile attenzione alla custodia di quello Statuto, che è la base più solida della nostra libertà non meno, che della nostra felicità.

Ma vana del tutto riuscirebbe in quest'oggetto ogni nostra opera, se coloro, che con una mano sacrilega osano d'infrangere i nostri patti sociali non emendino con un esempio salutare il pessimo fatto, con cui tenendo un popolo sovrano in conto di pecore o di zebre, han cercato sostituire alla libertà la schiavitù e ad una saggia Costituzione il dispotismo, o una Costituzione peggiore dello stesso dispotismo.

Questi sono i principii, che mi hanno condotto a sottoscrivere l'accusa de'già dimessi ministri: accusa da me diretta non già contra gli uomini, ma contra il delitto; il quale al mio sguardo comparisce un colosso devastatore della floridezza del regno intero delle Due Sicilie, e distruttore della libertà di sette milioni di uomini. Io amerei d'ingannarmi; io avrei desiderato, che la nostra Costituzione fosse stata protetta e conservata da coloro, che sono accusati: ma se io non m'inganno, se i miei desideri non sono avverati, sarà della vostra religione e prudenza, di emettere que' provvedimenti, che la giustizia e la salvezza della Patria domandano.

Il Parlamento con l'indirizzo del dì 8 corrente ha sollennemente dichiarato, che il messaggio de' 7 dello stesso mese era in opposizione col nostro patto sociale e dove indicava le basi dello Statuto politico, che si prometteva, quasi che uno di nuovo convenisse formarne, e dove si tracciava un andamento totalmente opposto alle linee delle nostre funzioni. Da ciò scorgesi, che la Costituzione da noi giurata non si voleva solamente attaccare nel n. 1, dell'art. 172, ma si cercava tutta distruggere, ed in conseguenza cambiare intieramente la forma del nostro attuale governo. Questo a mio parere, è il reato commesso dal già ministro degli affari esteri, che ha firmato il messaggio, e del già ministro dell'interno, che l'ha eseguito: reato dichiarato già tale dal Parlamento, che ha rifiutato apertamente le due succennate parti del messaggio: reato, che non può negarsi dagl'imputati, mentre esiste la firma dell'uno e la circolare dell'altro.

Ma vi è chi oppone, che il messaggio non conteneva un ordine, ma una proposizione del Re fatta al Parlamento in virtù non del potere esecutivo, ma delle sue reali facoltà, ed in vigore del decreto de'7 luglio: e che il ministro degli affari esteri firmò il foglio non per autorizzare l'ordine e la proposizione, ma per legalizzare la firma di S. M.

Nel decreto de'7 luglio la facoltà di adattare la Costituzione di Spagna alle circostanze del nostro regno e proporne le modificazioni è riserbata al solo Parlamento, e non comunicata a chicchessia. La Costituzione Spagnuola nell'intiero titolo decimo offre invariabilmente gli stessi principii, i quali, nell'art. 3, non mai avvertito dal ministero perchè di poco suo grado, vengono chiaramente spiegati e dedotti dalla di loro sorgente. Quindi il messaggio non conteneva una proposizione del Re, ma era un foglio dettato dal ministero; il quale pensò di potere così abbattere la costanza, e la saggezza di questo illustre consesso, e far nuovamente risorgere la sua odiata onnipotenza: non era un atto del Re proprio delle sue facoltà reali, ma era un atto foggiato da chi ingannava il Monarca e rovinava la Nazione. Invano si pretende di scolpare il proprio delitto con l'abuso dell'inviolabile nome del Re; giacchè e noi tutti e l'Europa intera conosce ed ammira la magnanimità de'pensieri, la lealtà delle promesse, e la bontà del cuore del Nestore de'viventi monarchi della più culta parte del mondo.

Ascoltiamo intanto alcune espressioni del più volte nominato messaggio, onde a ragion veduta determinare il carattere che gli conviene: » E'mia ferma volontà (attendete di grazia a questi termini) è mia ferma volontà » di portare nelle spese una maggiore economia » in tutti i rami subito che le circostanze » lo permetteranno ». Queste parole non mostrano un consiglio, non una proposizione, ma bensì una dichiarazione di deciso volere che non concede che il solo merito della ubbidienza. Esse non manifestano la ragione, per cui questa economia non debba farsi per ora, ma riserbarsi a tempi migliori; non permettono al Parlamento, che deliberi sull'oggetto, ma in chiaro ed alto tuono ci dicono: è mia volontà. Ma di qual volontà si parla? Forse di una volontà semplice? Di una volontà che cerca di essere approvata? Di una volontà, che può variare? Non già, o Signori: ci si dice: è mia ferma volontà. Ma in qual proposito si cita questa fermezza di volontà? In quell'appunto, donde per lo n.° 12 dell'art. 131 della Costituzione deve esserne per sempre esclusa: e dove soltanto possono presentarsi al Parlamento de' piani più miti, quando le contribuzioni sembrassero al Re gravose e pregiudizievoli. Da questa ferma volontà nasceva la necessità di restringere le nostre attribuzioni, e limitarci alla sola organizzazione dell'armata, e non già alla partenza del nostro Augusto Monarca: poichè noi benchè dolenti per l'assenza di S. M., esercitiamo ciò non ostante quelle funzioni, che la pretesa necessità credeva incompatibili nel momento.

Affinchè poi si comprenda se la firma del già ministro degli affari esteri abbia servito per autenticità o per autorizzazione, io richiamo alla memoria de'miei onorevoli colleghi, che nel messaggio, con cui ci si recò il *veto* alle nostre modificazioni circa i consiglieri di Stato vi era la sola firma del Re.

Non vi fu allora il bisogno immaginario di chi l'autenticasse; nè il Parlamento mostrò difficoltà veruna in riconoscerla. Qual motivo

ha obbligato il ministero a deviare da questo metodo nel messaggio de' 7 dicembre? La ragione è chiara, e semplicissima: nel primo messaggio si annunziava il *veto*, che dal Re deve darsi, udito il Consiglio di Stato, e non già i ministri; nel secondo poi vi si nascondeva un ordine, che doveva autorizzarsi dal ministro.

Ma si soggiunge: questo reato non è menzionato nè dalla Costituzione, nè dal Codice penale. Io rispondo, che l'una e l'altro ne parlano espressamente: la prima cioè nell' art. 226, che costituisce responsabili i ministri di ogni ordine da essi autorizzato, che sia contrario alla Costituzione o alle leggi, e nel n. 1, dell'art. 172, con cui son dichiarati traditori coloro, che tolgono al Parlamento, e danno al capriccio ministeriale le facoltà di portare ad altri tempi il miglioramento dell'economia nella pubblica amministrazione; ed il secondo in quell'articolo, in cui determina per misfatto, e dà la pena all'attentato di coloro, che cercano cambiar la forma del governo. È vero, che in quest'ultimo si usano delle parole generali, che comprendono tutti gli uomini, senza specificare i ministri: essi per altro, deposta ogn' idea dell' antica loro divinità, avranno la moderazione di farsi noverare tra coloro, a cui dalla natura furono creati eguali.

Manca però il tribunale, che giudichi di questo misfatto: la Costituzione prescrive, che nessun reo può tradursi innanzi ad una Commissione particolare. Dunque adesso non vi è presso di noi quel tribunale che cassa la sentenza degli altri, decide delle competenze delle corti, ed agisce per l'interesse della legge? Se non vi è, non so come la suprema corte di giustizia si abbia arrogato degli attribuiti, che le sono cotanto alieni: se vi è, questo sarà il tribunale chiamato dalla Costituzione a giudicare della responsabilità de'ministri.

Ma il ministro dell'interno non ha fatto, che mandare agl'intendenti il messaggio con una narrativa del fatto, e con tre disposizioni, che non sono contra la Costituzione. Non sarà contra la Costituzione il pubblicare un ordine, che distrugge la Costituzione: e che nè parte, nè è stato accettato dal potere legislativo? Hanno i ministri la facoltà d'imporre a' vescovi di far innalzare le preci della di loro greggia all'Altissimo; e d'innalzarle per una partenza, la quale se non veniva autorizzata da questo senato, era dal num. 2 dell'art. 172 della nostra Costituzione riputata un atto solenne di abdicazione della corona? Popoli infelici! Quella stessa mano, che vi degradava, vi obbligava a pregare il Dio della giustizia per lo vostro degradamento. Si aggiunge a tuttò questo la detestabile calunnia, con cui si asserisce, che tutte le Potenze di Europa concorrevano a farci una guerra disastrosa. Dunque, o egli ignorava ciò che tutti sapevano, ed egli come ministro doveva più degli altri sapere, che la Spagna cioè, il Portogallo, gli Svizzeri, l'Olanda e la Svezia avevano già riconosciuta la nostra politica rigenerazione; o egli non considerava questi Stati come Potenze dell'Europa. Questa sola arditissima menzogna bastava a spargere o il terrore, o il disdegno figlio della disperazione in tutt' i nostri concittadini per indi portare l'eccidio di tante vittime sventurate; sopra delle quali eretto avrebbe il ministero il suo trono di sangue.

Ma non abbiamo noi ricevuti altri messaggi dal Re; e di non di essi non è stato latore insieme cogli altri suoi colleghi, e sostenitore acerrimo il ministro dell'interno? Perchè degli altri ha sinora taciuto; ed ha menato tanto rumore dell' ultimo? Si è voluto nascondere ciò, che si è fatto costituzionalmente: si è data la pubblicità ad un ordine ministeriale, con cui si voleva rovesciare la Costituzione. Perchè? per muovere il popolo; il quale per altro in questa occasione ha dimostrato una dignità che i ministri non attendevano. Ma donde quella gran fretta nella pubblicazione del messaggio? Si usi pure l' indulgenza di credere necessaria alla quiete di questa popolatissima capitale la celerità di rendere a tutti noto un ordine del governo, che soppresso dopo la lettura fattane nel Parlamento avrebbe potuto ingrandire, e variare gli oggetti, di cui faceva parola. Sarà però sempre inutile, anzi dannosa questa misura per le provincie, le quali colla posta de' 9 dicembre avrebbero ricevuto ed il messaggio del Re, e l'indirizzo del Parlamento, che calmava ogni tempesta. Si è dunque operato non per la tranquillità, ma per lo sterminio delle provincie; il quale dal ministro dell' interno si cercava d'impedire colle parole discordanti dal fatto e dalle sue mire, non perchè era questo il più sagrosanto dovere della sua carica, non perchè così esigeva il bene della Nazione, ma perchè era questo il voto delle Potenze Alleate. Tanto gli preme l'onore, e l'indipendenza della nostra Monarchia Costituzionale.

Queste sono le ragioni, ed i fatti, che io credo, che sostengano la mia accusa; spetta a' vostri alti lumi di ponderare il fatto con freddezza, ed imparzialità, e di decidere secondo la ben nota purità del vostro cuore, e rettitudine de' vostri giudizi.

Il Signor Berni.

Signori,

Dopo di avere espressa la mia opinione intorno alla responsabilità de' ministri io avea deciso di condannarmi al silenzio. Ma una memoria elaboratamente scritta da un onorevole ex ministro in difesa di due altri onorevoli ex ministri, mi sforza a romper la legge imposta a me stesso; non per estrinsecar nuovamen-

te la mia opinione, resa già di pubblico dritto, ma per dileguare alcune ingratissime nubi che tentan frapporsi fra la lucida verità e l'augusto Parlamento Nazionale ch' oggi più che mai dee renderle un omaggio sincero ed imponente. Io non farò dunque che rispondere brevissimamente ai sei argomenti contenuti nella difesa degli ex ministri.

Si comincia dal dire che il Parlamento sia nel dovere di conservar col mezzo della moderazione la gloria acquistata.

Moderazione o Signori! Rammentatevi che di questa voce soleasi servire il caduto poter ministeriale come di un soporifero per assonnare questo consesso; rammentatevi che all'ombra della nostra moderazione il poter ministeriale concepì direi quasi l'incestuoso messaggio de' 7 dicembre, che certo da posteri sarebbe stato messo al fianco del sanguinoso decreto della S. Bartelemy, se la forza dell' opinione, se il pubblico voto, se i lumi del secolo, e se la vostra calma nobilmente feroce che come baleno si comunicò alla capitale, ed alle provincie, non avesser repressi i giosti moti dell' ira pubblica pronti già a scoppiare; rammentatevi infine che quando la legge violata reclama una soddisfazione, la moderazione si cangia presto in ingiustizia. La vera moderazione o Signori, non può risiedere che nella giustizia, siamo giusti e saremo moderati.

Si dice, o Signori, che se il messaggio fu origin d' una colpa, il fu di una colpa felice, come quella di Adamo.

Ma per la felice colpa di Adamo fu data alla prima coppia l'eredità del pianto e della morte; ma per quella colpa felice tutta la generazion sua fu soggetta al tremendo flagello del peccato; ma per la felice colpa di Adamo bisognò che un Dio agonizzasse in croce.

Non esiste una definizione graduale e caratteristica de' reati di responsabilità, dunque i ministri non possono essere messi in istato di accusa.

Se ciò fosse vero, se questa perniciosa massima fosse consacrata chi potrebbe più rattener la potenza ministeriale? Sicura di dovere andare impunita che mai non si permetterebbe? Per pietà non gettiamo il guanto ad un nemico che non ha bisogno di sfida per correr l'arringo. Ma è poi vero che ove non esista una legge graduale, non può applicarsi pena ai reati? No certo. Nelle leggi di Atene non vi era legge pe' parricidi, non credendo possibile Solone che si fosse trovato un mostro di simil fatta. Se intanto avvenne in quel tempo un avvenimento sì tragico, direm noi, che stante il silenzio della legge, dovette quel figlio snaturato passeggiar libero e glorioso fra i non simili a lui? Quale ingiuria all'attica sapienza, quale offesa alla ragion naturale? Che anzi, o Signori, convien sapere che giusta l'opinione de' più accurati politici moderni non vi potrà mai essere una legge che definisca i casi di responsabilità. Dipendente in gran parte dal carattere più o meno debole del ministro, dal carattere più o meno imperioso di chi regge, e da ben mille altre circostanze difficili a prevedersi, non vi è che un giudizio di *discrezione*. Così Constant, così Pages, così Menou, così Lanjouinais, ed altri ancora. Del resto tocca a noi di esaminar questo articolo, o tocca al tribunale che dovrà dar sentenza? Quale fatalità potrebbe trascinarci ad invadere le attribuzioni del terzo, o come altri vuole del quarto potere dello Stato?

Manca il giudice che possa giudicar de'casi di risponsabilità, o quindi i ministri non sono giudicabili.

Signori, il tribunale esiste, è la Corte Suprema di Giustizia: Non dissimulo però che questa non è precisamente quella voluta dallo Statuto politico. Ma neppur le G. C. Civili: ma neppur le G. C. Criminali delle Due Sicilie son quelle precisamente volute dalla Costituzione. Dunque direm che tutto le sentenze fatte dal 7 luglio in avanti sono anticostituzionali; e che i delinquenti condannati a morte sono iti ingiustamente al patibolo? S' invoca l'art. 247. Ma l'art. 247 della Costituzione è fatto per troncar l'abuso delle Commissioni particolari, è fatto per ovviare all' inconveniente di non destinare i giudici dopo di sapersi il reo ed il reato. Or la nostra Suprema Corte di Giustizia non è certo una Commissione, che anzi voi sentiste qui dentro da uno dei suoi membri che venne in deputazione a felicitar la Rappresentanza Nazionale, la Suprema Corte essere il solo Tribunale Costituzionale del Regno, e voi faceste plauso a questa verità. La S. C. trovavasi benanche istallata da più anni. Voi avete nelle modifiche stabilito che la stessa Corte Suprema alle nobili funzioni di fida e vigile custoditrice delle leggi civili e penali, cumulasse le altre non meno nobili di Tribunale di Risponsabilità. E che dee volersi di più per punire un attentato contra la Costituzione? La dichiarazione del numero de' giudici e del numero delle Camere? Del resto lo ripeto, questo argomento è il solo che possa far qualche peso nel momento.

Perchè i ministri sien dichiarati responsabili è d'uopo che avessero autorizzati ordini contra la Costituzione o contra le leggi. La firma del ministro di affari esteri apposta al messaggio: la circolare con cui il ministro di affari interni la diffuse per le provincie (con una rapidità maggiore di quella con cui Napoleone diffondea per l' Europa la nuova delle sue vinte battaglie) non sono autorizzazioni di ordini contra la Costituzione o le leggi.

Io Signori, abbandono agli spasimati amanti delle parole il lungo dissertare sulle voci di ordine, e di determinazione. Io non voglio che le cose, e ad un'assemblea legislatrice al par

di questa non si dee ragionar che delle cose. Se realmente non dovessero essere dichiarati responsabili che quelli soltanto che autorizzano ordini contra alla Costituzione, ne nascerebbe il seguente assurdo. Supponete che un ambasciatore in vece di adoperarsi a negoziare nel senso diplomatico se ne stia inoperoso, e lasci andar la cosa a traverso; che un generale anzicchè resistere all'inimico, novello Alride vagheggi una Jole impudica e lasci violare dal ferro e dalla fiamma ostile il territorio nazionale: che un ministro di finanze lungi dal trovar le risorse esistenti per ripianare un *deficit* presumibile pensi a darsi bel tempio, e faccia ingantir tanto il male da non potervi più dare alcun riparo; in questi casi eglino non solo non hanno autorizzati ordini contro la Costituzione, ma han serbato il silenzio, ma sono stati inerti. Dunque dirassi che non sono responsabili? Tolga il Cielo un tanto assurdo. Ciò posto è facile a conoscere che la frase di ordini autorizzati non va intesa nel senso che le si vuole attribuire, mentre costituisce responsabile un ministro ogni suo atto tendente a violare lo Statuto, o le leggi. Anche il semplice atto di legalizzare la firma del Re? Principalmente quest'atto, io rispondo. Indarno dall'autor della difesa si vorrebbe somigliar la legalizzazione che fa un pubblico notaio a quella che fa un ministro, e indarno si conchiude che, purchè non legalizzi il falso, quella de' ministri è incapace d'impotabilità. Signori, è indispensabile quivi di ragionare per poco su i principii costituzionali. Quando si avrà innanzi agli occhi l'intreccio de' diversi poteri, il loro vicendevole bilanciarsi, le barriere sacre messe di tanto in tanto dallo Statuto, si conoscerà pur troppo che una legalizzazione di una firma fatta da un Ministro è ben altra cosa che quella di un notaio, è anzi quella che specialmente costituisce la responsabilità sua.

Affine d'interdire all'umana ambizione di muovere continua guerra a chi siede sul trono, e di conturbar di continuo la pace della società, il re costituzionale fu messo in una region celeste come alcun disse, e fu dichiarata sacra ed inviolabile la di lui persona con quella medesima legge che dichiara la sovranità del popolo. Come tale la sua testa non fu soggetta ai fulmini delle pene. Ma un re per sacro ed inviolabile che si fosse dichiarato era sempre un uomo. Se un mezzo indiretto non si fosse trovato, da limitare in certa guisa il funesto pendio dell'umana volontà, di lui si sarebbe fatto un despota tanto più tremendo, quanto che garentito dalla certezza dell'impunità. Perchè dunque un re costituzionale non fosse un vizio costituito, fu vietato che i suoi ordini fossero eseguiti se non eran sottoscritti da uno de' ministri, il cui capo fu fatto sacro alla vendetta della legge oltraggiata.

Ecco un freno salutare, un freno importante, un freno che tiene alle basi della Costituzione. Per esso un re malgrado la certezza di non esser punito è messo nella beata circostanza, nella circostanza di un Nume, di non voler che il bene, e per esso non può volere il male se prima non si fa complice il ministro che la legge fa garante del re, e che lo garentisce ov'egli si opponga ai voleri illegali di esso. Ciò posto la sottoscrizione di un ministro sarà valutata in un governo costituzionale come quella di un notaio? La legalizzazion di un ministro tiene al mantenimento dell'ordine pubblico, tiene ai più gravi interessi dello Stato, tiene all'equilibrio de' poteri, tiene al mantenimento dello Statuto. Egli è perciò che la semplice sottoscrizione voluta dall'art. 225 della Costituzione, si è chiamata autorizzazione nell'art. 226 poichè in certo modo il ministro responsabile autorizza il re.

Si leggano questi articoli, si confrontino, e la verità di quel ch'io dico sarà l'effetto del nostro giudizio. Quanto a me non farò neppur l'applicazione di queste teorie al fatto che oggi ci occupa. Rammenterò solo che se i ministri si fossero niegati a sottoscrivere, che vuol dir autorizzare, il messaggio, ed a promulgarlo per provincie,* il dì 7 dicembre non sarebbe costato tanti timori, tante dubbiezze, tante agitazioni e tanti affanni

Dicesi in ultimo che i ministri sono responsabili allorchè sono organi del potere esecutivo, e nol sono quando sono gli organi del potere reale, e che il messaggio non è che un atto del potere reale.

Senza trattenermi sulla distinzione, direi chimerica e metafisica del potere esecutivo dal reale messa in campo dal Constant, amo troncar le dispute, e dimandare per quale strana metamorfosi, per quale principio può attribuirsi tra le facoltà del potere reale quelle di fare il male? Il replicherò, un Re costituzionale non può voler che il bene, non può far che il bene. Sanzionare, o vietar le leggi, nominare i ministri ed altri pubblici impiegati, comandar le armate, far grazia, accordar gli onori non sono attribuzioni del potere reale? Certamente: ma non sono questi altrettanti beni: ma sono delegazioni fatte al Re sulla considerazione del pubblico vantaggio. Sarà egli forse un bene il messaggio? E come se la Rappresentanza Nazionale attribuì a chi poteva attribuirsi, e lo qualificò come dovea qualificarsi? E come se il Re con due suoi messaggi lo condannò, il pubblico il fulminò di sentenza; se l'Europa echeggia ora alla condotta del Parlamento che sarebbe da chiamarsi capricciosa, se il messaggio fosse stato innocente? E come se i ministri ne confessarono la incostituzionalità, e se lo stesso autor della difesa il chiama figlio dell'Errore? Non può dunque noverarsi fra le attribuzioni del Potere

reale quella di scrivere quel messaggio che concordemente fu dichiarato un vero male, e che già nelle provincie. . . , ma deh tiriamo un denso velo sul passato, e diciam solo che si difende meglio allorchè si rende un omaggio sincero alla verità che quando per vane discolpe si tenta di offuscarla.

Signori, ho voluto di proposito ribattere gli argomenti del difensore de' due onorevoli ex ministri per sola tema, che il credito, i lumi e l'autorità di un tant'uomo non mi avesse, mio malgrado, fatto rivenire dal mio precedente avviso, a cui con mio dolor vero, mi chiamò la voce imperiosa e non altro che la voce imperiosa del dovere.

Il Signor Netti.

L'uso del tempo è prezioso nelle attuali nostre circostanze, e vorremo noi abusarne in far vana mostra d'inquirere contro gli ex ministri conte Zurlo e duca di Campochiaro? Voi gli assolveste tutti, allorchè la maggiorità de' vostri voti si uniformò al parere della Commissione, allorchè soli tredici voti, tra quali il mio, dichiararono che tutti i ministri erano imputabili.

Erano essi veramente imputabili a tutto il passato ministero, o l'aver indotto il Re a concepire quel memorando messaggio de' 7 dicembre, o il non averlo dissuaso dal concepirlo. Tutti i ministri conoscevano quel messaggio, tutti se ne fecero autori venendo in corpo riuniti a presentarlo al Parlamento, ed in certo modo ad imporcene con la loro autorevole presenza. Nessuno de' ministri fece alcuna rispettosa rimostranza a S. M. per farle conoscere, che quell'atto era contrario alla Costituzione giurata; nessuno ebbe il coraggio di rinunciare alla eminente sua carica, piuttosto che trasgredirne i doveri; nessuno di loro si ricordò di quanta responsabilità è gravato un ministro Costituzionale, e tutti crederono ritornato il tempo passato.

La costanza del Parlamento, il pubblico grido dimostrò che si erano ingannati, ed il secondo messaggio di S. M. fu un attestato della costante volontà del Re a favore della Costituzione giurata, ed un tacito atto di accusa lanciato contra tutti i passati ministri. Cosa è detto in quel secondo messaggio? che la volontà del Re era stata malamente interpetrata. E da chi malamente interpetrata? Dal Parlamento, dal pubblico forse? no, per certo; perchè troppo chiaro n'era il senso. Dai ministri bensì, che quella regia volontà avevano espressa in maniera, che non corrispondeva affatto alla buona mente dell'ottimo nostro Re.

Il Parlamento intanto non credè, che queste ragioni fossero di gran peso, non volle ammettere che tutti i ministri erano egualmente imputabili, almeno come uomini deboli, ed incapaci di sostenere gli alti interessi della Nazione in faccia al trono; la pubblica opinione però gli ha già tutti condannati. Essi con domandare la loro dimissione se ne sono riconosciuti meritevoli, e S. M. accettandola ha tacitamente detto, ch' Ella era stata ingannata, o almeno non disingannata, da tutti i suoi passati ministri dimissionarii.

Dopo tutto ciò, che ci rimane a fare? . . ad esaminare la particolare risponsabilità, che si vuole addossare al duca di Campochiaro ed al conte Zurlo, per avere il primo firmato, ed il secondo pubblicato quel messaggio? Tempo perduto!

Io riguardo queste parti come per accidente loro spettate, e non so dividere la loro causa da quella de' loro colleghi, i quali tutti diedero mano a quell'atto; mentre questi due soli, per ragion di ufficio, ne procurarono la legale pubblicazione, l'uno munendolo di sua firma, e l'altro facendolo affiggere in questa capitale, e facendolo pervenire in tutte le provincie. La vera colpa non consiste nella pubblicazione del fatto, ma nel fatto stesso.

La causa de' ministri fu decisa in quel giorno fatale, in cui il Parlamento adottò il parere della Commissione. Noi gli abbiamo assoluti, il pubblico gli ha condannati, ed essi hanno accettata la loro condanna dando tutti la loro dimissione.

Quindi io credo perduto il tempo, che ulteriormente sarà dato a questa discussione.

Il Signor Dragonetti.

Io già vi esposi in una precedente adunanza, quale si fosse il mio particolare sentimento sulla colpa di responsabilità attribuita all'onorevole ex ministro degli affari esteri, ma le obbiezioni a lui fatte questa mane da alcuni deputati mi hanno fatta sentire la necessità di sviluppare più distintamente un pensiero, che potrebbe dissipare i dubbi non ha guari prodotti. L'onorevole deputato Berni avrebbe invero distrutto il fondamento del mio ragionare, se una luminosa teoria del maggiore de' filosofi politici, che vanti la Francia, si potesse distruggere con l'anatema di un'assoluta proposizione. Uditene dunque il breve argomento.

Il potere ministeriale, benchè emanato dal potere reale, ha una esistenza essenzialmente separata. Fondamentale è questa distinzione tra l'autorità responsabile e la inviolabile. Se voi infatti le confondete, due grandi quistioni divengono insolubili, l'una della dimissione e l'altra della responsabilità del potere esecutivo propriamente detto. Imperocchè se i ministri non avessero un potere, che in proprietà gli appartiene, e si dovessero considerare come puri agenti passivi, la loro responsabilità non sarebbe che un'assurda ingiustizia ed un labile fondamento delle Costituzioni. Ma il regio potere ha delle facoltà tutte proprie, siccome la prerogativa di riparare gli errori dell'umana giustizia e di mitigarne la inflessibile

severità col dritto di grazia, di nominare gli organi delle leggi, distribuire i favori e le ricompense, concorrere alla formazione delle leggi medesime, o proponendole, ovvero perfezionandole con la sanzione, o finalmente esponendole a più matura disamina col *veto* sospensivo. Queste ed altre facoltà, che lo tralascio, appartenendo esclusivamente alla giurisdizione di questo potere che fu detto neutrale perchè tutti gli altri affrena e bilancia; il potere esecutivo de' ministri diviene una potenza passiva allorchè si fa istromento degli atti i quali direttamente derivano da quelle peculiari prerogative. Ed in questa parte delle ministeriali funzioni la risponsabilità cessa di avere effetto, ed i ministri chiamati all'esecuzione di tali attributi, non possono ricusarne l'incarico senza offendere la inviolabilità di quei supremi diritti, e condannare il monarca ad un'assoluta impotenza. Imperciocchè non avvi, a mio senno, più schiavo e misero uomo di colui, il quale ricco di molto oro e di gemme si ritrovasse in mezzo ad un'isola disabitata e deserta, ove non apparisse vestigio di uomo, che potesse obbedire a'suoi cenni e procurargli alcuno degli agi della vita, non che dargli occasione di usare almeno di quel sollenne dono per cui natura ha l'uomo distinto dagli universi animali, cioè di articolatamente parlare! Ma qui mi si affaccia una grave difficoltà, che io non posso dissimularmi. Il messaggio, che forma il soggetto della presente accusa, può mai riporsi fra quegli atti, che pendono interamente dalla volontà del regio potere; di quell'autorità, che per una legale finzione, dee riguardarsi quasi stante in un'atmosfera superiore alle nubi delle umane passioni, e sulla vetta di un Olimpo, le di cui falde sono i termini sacri, che l'errore e la menzogna, vaganti sulla grande superficie della terra, non mai possono oltrepassare? . . . . Signori, io non potrei rispondere a questo grave quesito, senza pormi in contraddizione con quanto ebbi l'onore di esporvi il dì 8 dicembre. Io ben vi dicea, che incomprensibili erano per me le parole di quel reale messaggio, poichè per quanto addentro vi penetrassi coi lumi della mente, io non ritrovava in quei detti, che un gergo d'inesplicabile natura, e tale, che impossibile ne divenia l'interpetrazione in un consesso, ove la verità e l'onore nazionale hanno un tempio, o tante are, quanti sono i cuori di noi, rappresentanti di un popolo generoso, leale e tenace ne'suoi invariabili proponimenti! Ma, checchè ne sia di così ardua definizione, io non so concepire le ragioni per le quali possa rimanere in istato di accusa l'onorevole ex ministro degli affari esteri dopochè apertamente apparisce, ch'egli non ha comunicato il fatale messaggio all'ex ministro dell'interno (il quale ora ve ne ha fatta l'onesta dichiarazione): di che la vostra Commissione di *esame* e *tutela* lo ebbe incolpato. E come d'altronde potrà mai ad esso applicarsi l'articolo 226 della Costituzione, quando i legislatori di Codice sapientemente consacrarono in esso le parole *ordini*, sotto la quale rubrica egli sarebbe assurdo comprendere il messaggio in quistione, chè io non so di qual indole fosse, ma che in vero non può dirsi uno di quegli atti i quali appartengono esclusivamente al *potere* che io chiamo essenzialmente *esecutivo*: ed il ministro medesimo ve ne fece avvertiti, allorchè ne conchiuse la lettura con quelle parole, le quali impetravano il vostro parere su quanto egli veniva di esprimere. E la firma da lui apposta a legalizzare le lettere degli augusti Sovrani di Russia, d'Austria e di Prussia, contenute nell'*atto*, lo farà agli occhi vostri meno innocente di coloro fra' suoi colleghi, i quali con la presenza loro autenticarono la provvenienza, e l'origine di ciò ch'egli pronunziava sulla tribuna? E cosa è mai la *firma*, se non che un succedaneo della *effettiva presenza*, ed un mezzo trovato dagli uomini, per fare permanente ciò ch'è passeggiero, attestare ai posteri quanto fu dai *presenti* asserito, e supplire alla fede degli *assenti* coll'indizio il meno equivoco, che sostituire si possa al personale attestato? . . . Se dunque avete voi creduti immuni di reità coloro, che accompagnarono, e di loro presenza fortificarono il messaggio, come potrete caratterizzare per delitto nel duca di Campochiaro quello, che ne' suoi colleghi avete dichiarato non imputabile a colpa?

Io quindi altamente dichiaro, che volendosi sottoporre a processo l'onorevole ex ministro degli affari esteri, dopo avere gli altri ministri assoluti, si viene ad attentare alla sacra uguaglianza de' dritti, ed a commettere un grave abuso di potere, del quale io protesto rigettare la macchia. Poichè non solo nelle mani di un Re, ma in quelle ancora di una legittima assemblea, e di una moltitudine immensa al pari di un Popolo, abborrisco il potere dispotico, e qualunque saranno le vicende della mia vita, io non adulerò mai l'arbitrio de' pochi, o le passioni de' molti. Nè l'aura popolare, nè il favore de' potenti potrebbero mai farmi divergere dalla linea che i miei principii mi hanno segnata. Imperocchè il grido della mia coscienza sarà per me in ogni tempo linguaggio più forte, e più imperioso delle lusinghe e delle minacce degli uomini?

Il Signor Galanti.

Signori.

La giornata degli 8 dicembre fu senza dubbio gravissima per voi, ma nello stesso tempo gloriosissima: quella di oggi non è per voi men grave, ma non ne potete raccogliere ugual gloria. Allora si trattò di salvar la Pa-

tria, oggi di punire qualche individuo. In quel giorno l'oggetto più caro e più sacro, che mai aver si possa, eccitò tutta la vostra fermezza ed energia; oggi un oggetto odioso e meschino non può eccitare ai più, che lo sdegno. Allora tutti i cuori forti e magnanimi erano con voi, oggi son essi divisi ed incerti: imperciocchè il rigore disgusta, e disgusta pure l'indulgenza; piace la giustizia, ma piace pure la clemenza.

Io dirò francamente la mia opinione sul grave oggetto, che ci occupa; forte della mia coscienza non curo gli applausi, non temo la disapprovazione: patria e verità son la mia divisa.

La condotta del nostro passato ministero annunzia agli occhi miei più debolezza, che perversità: più mancanza di vero genio, che pravità d'intenzioni. Se i nostri ministri avessero amato governare secondo gl'interessi ed i veri bisogni della Nazione, oh! quanto tempo, quanti disgusti, quante fatiche e forse anche quanto danaro avrebbero risparmiato! Ma si è voluto uscir di strada, o pure si è voluto arrestarsi a mezzo cammino. Lasciamo stare la morale, che chi governa crede poter metter da parte, per interesse almeno, per pudore, se non altro per poltroneria dovrebbero i ministri governare coll'opinione comune. Si risparmierebbero e pene e disgusti, ed ansietà e pericoli, e farebber tesoro di stima e considerazione.

Gli errori nascono in gran parte dal credere, che dominare e governare sien la stessa cosa, confondendo tuttora le antiche colle nuove idee. Usciti appena alla luce della libertà, si resta per qualche tempo affetto dall'oscurità nella quale si era. Ma la nostra Costituzione proclamando, che noi non siamo nè possiamo essere proprietà di alcuna persona, dobbiamo essere governati non dominati. Il governo produce obbedienza e reclami, il dominio dipendenza servile o rivolta. Le vecchie abitudini sanno mal soffrire i reclami e fanno pender sempre alla dominazione.

La libertà debbe essere francamente sostenuta: e per libertà io intendo l'impero delle leggi mantenuto con vigore ed imparzialità. Invece di operazioni giuste e liberali, che contentan tutti, si son seguiti raggiri e tenebrose operazioni, che gettan la diffidenza in tutti; per soddisfare con una carica data ingiustamente un solo interesse, si sono ottenuti i reclami di mille, si è aizzato il dispetto in mille altri.

Diciamola liberamente: il nostro ministero avvezzo più a dominare che a governare, si è trovato imbarazzato sopra ogni cosa, perchè non ha saputo esser di buona fede sopra alcuna cosa. Nascondere accortamente la sua opinione o piuttosto non averne alcuna, farsi atleta in politica, invocare la Costituzione se è favorevole, o quando nè farsi forte sulle circostanze, contrariare l'opinione generale, spiare quale partito fa uopo lusingare, quale minacciare, ecco in che consiste l'ordinaria politica de' ministri.

Ma perchè non decidersi nobilmente e francamente pei nuovi statuti? Perchè non penetrarsi dell'alta importanza della loro carica e delle sublimità delle loro funzioni? Non bisogna dissimularselo; i buoni ministri sarebbero i veri angioli tutelari di una Nazione, la quale da essi principalmente ripete la sua prosperità o l'infelicità sua. Larochefoucauld ci spiega perchè le persone di grande autorità si oppongono all'opinione generale, il che tanto ci sembra strano. *L'orgoglio*, dic'egli, *più che la mancanza di lumi, fa sì che si oppongono ostinatamente alle opinioni più generali: il buon partito ha occupato il primo posto, e l'orgoglio non soffre che si tenga l'ultimo.*

Signori, tutte queste osservazioni se sono rigorose pe' ministri, se mostrano con quanta difficoltà si può da essi aspettare franca e leale condotta, vi mostrano nello stesso tempo la forza delle abitudini, e delle circostanze, la debolezza direi quasi inevitabile della natura umana. Manca ancora l'educazione costituzionale; e l'educazione richiede, che siasi più indulgente pe' primi che pe' secondi falli.

Non vi parlo poi delle cagioni politiche che altamente vi domandano di non andare troppo profondamente investigando ciò che dee restar seppellito nel cupo oblio; di non promuovere ciò che produce più danno, che bene. Le persone superficiali guardano le cose da un lato solo, e son facili a decidersi; ma quelle che hanno la vostra penetrazione non si arrestano alle prime impressioni, non giudicano sulle prime apparenze.

D'altronde la caduta dei ministri, nei quali la nazione non ha più fiducia, è il vero oggetto della risponsabilità ministeriale. L'apparato per ottenere tale scopo è tremendo, ma non deve ad esso corrispondere, nè mai gli ha corrisposto l'effetto. Il prendere alla lettera queste cose ci farebbero riguardar da' politici di Europa come novizii nella carriera costituzionale. Questi oggetti, che a prima vista possono sembrare interessanti, come le mine sventate, divengono nulli tolti semplicemente dal loro seggio. Del resto la vostra virtù trova nel proprio cuore i sentimenti magnanimi e generosi senza l'appoggio della politica; nè ha bisogno di altro sprone per condannare all'oblio le offese impotenti, quando anche fossero poco scusabili.

Tanti degni colleghi hanno già analizzato e sviluppato quanto poteva dirsi sull'accusa contro i ministri. Io sarò sempre pel lato di coloro, che riguardano il noto messaggio del Re, come una proposizione al Parlamento, che questo poteva accogliere o rigettare. Se voi

troverete tentativi, raggiri e cabale segreto per distruggere la Costituzione, avrete allora giusta occasione di farne punire gli autori, ma non mai potete prender altro conto di una proposizione reale, che di rigettarla quando non è consentanea alla Costituzione.

Colla mente quindi rivolta sull'Europa intiera, che attende il nostro giudizio, cogli occhi aperti sopra il nostro venerando monarca, che deve essere addolorato per questo giudizio, colla mano sulla mia coscienza che non ha mai sollecitato il menomo favore dal potere, e che non sa piegarsi ad altra forza se non a quella da essa dettata, do il mio voto, ed è che un cupo obilo copra tutto il passato, e che un vigile sguardo protegga sempre l'avvenire.

Il signor Antonio Maria de Luca.

Rispettabili Signori Deputati. Avendo il Parlamento nella seduta del 15 corrente deciso, che quattro ministri segretari non fossero sottoposti a processo, opino che debba all'ex ministro di Campochiaro spettare la stessa sorte.

Ecco la ragione:

Figuriamo per un momento, che seicentomila baionette nemiche affollate alle nostre frontiere, domandano al Re l'isola di Sicilia a loro disposizione: figuriamo che il Re per risparmiare una sanguinosa guerra nel continente, si decide accordargliela, e spedisca per il suo ministro di guerra al Parlamento cotal sua proposizione. Giudicheremmo noi per reo il ministro, che ha comunicata la proposizione suddetta del Re, o che sollecita la deliberazione del Parlamento per mettersi in esecuzione? Certo che no, giacchè non esegue questi una determinazione del Re contro la Costituzione, ma sommette al Parlamento una proposizione del Re, acciò l'approvi o la rifiuti. Ma se poi all'opposto quest'istesso ministro avesse per parte del Re, direttamente recato all'imponente armata nemica la cessione non dico dell'isola di Sicilia, ma di un solo, e nudo scoglio di essa, senza le risoluzioni del Parlamento; sarebbe reo in faccia alla Nazione? certo che sì.

Tal è il caso, Signori Deputati, dei due ex ministri Campochiaro e Zurlo: il primo recò una proposizione qualunque del Re al Parlamento, e ne chiese la risposta per parte del Principe; e perciò non può dirsi aver offeso la Costituzione, se per eseguirsi il messaggio, dovea attendere la deliberazione del Parlamento.

Non così il secondo, il quale dirige una circolare incendiaria agli intendenti delle provincie, senza aspettare la decisione del Parlamento, che ben previde contraria ai suoi disegni.

Conchiudo dunque, Signori deputati, che l'ex ministro Campochiaro non avendo agito contro la Costituzione, debba esser messo fuori causa. E che al contrario, debba esser sottoposto a processo con tutto il rigor delle leggi l'ex ministro Signor conte Zurlo.

Il Signor Macchiaroli. Signori. I principii regolatori della vita privata distano spesso da quei che la pubblica vita dirigono, e qualche volta distano in modo, che una stess' azione virtù nella prima, e vizio nella seconda si reputa. Se in questo concepimento non m'inganno mi si permetta di trarne partito per portare qualche lume sull'importante quistione del giorno relativa all'accusa de' ministri. Qualche onorevole Deputato ha fatto traspirare in proposito l'idea di essere un vilissimo pensamento quello d'insistere sull'accusa contra persone umiliate dalla disgrazia, per reclamare un atto generoso dal Parlamento, lodarlo come un'eroica aziono, e censurare coloro che non vi sono inclinati per amor della giustizia. In fatti, se un giudice assolvo un reo, può lodarsi di generosi sentimenti? Giammai, o cittadini rappresentanti. Sarà però generosa aziono il dar ricovero a quel reo istesso, che nel bisogno di evadere per sottrarre il suo capo al fendente che minaccia troncarlo, invoca dalla umanità un momento di asilo. Così operò l'illustre inglese per Lavallette in Parigi, e che poi rispose all'accusa che ne subì » gl'infelici non si sono giammai invano raccomandati alla generosità Inglese. » Sarà par generoso ed umano quel giudice istesso, che dopo di aver soddisfatto al voto inesorabile della giustizia che condanna il colpevole, gli offre da uomo i mezzi per alleviar la sua sciagura.

Con questi principii, cittadini rappresentanti, io ho regolato il voto che diedi ieri da questa stessa tribuna, il quale sarà irrevocabile. Io ho ubbidito allora alla forza del dovere di un deputato, di un procuratore, di un agente, di un servitore del Popolo, il quale tien l'obbligo di servire alla volontà generale. Non ho operato io allora da semplice cittadino o da uomo privato, per poter essere di fierezza censurato. Come tale io ho fatto gran forza per reprimere la mia sensibilità, o rinunciare ai sentimenti generosi che son divenuti ormai un patrimonio naturale di un cittadino del regno unito delle Due Sicilie, che ha riportato dalla sua rigenerazione politica la più singolare nobiltà di pensare.

Ieri per volersi concedere l'apoteosi alla generosità assoluta di un consesso di Stato, nel campo della discussione si presentarono delle idee dell'antica cavalleria da parecchi Deputati ornamento dell'assemblea Nazionale. Fu creduta una virtù necessaria, al pari di quella di risparmiare un cavaliere combattente già sbalzato dal suo destriero, la misericordia pei ministri colpevoli. Gli eroi dell'antica cavalleria combattevano per la propria gloria, e ben potevano imporre leggi di generosità a loro stessi; ma il Parlamento pugnar deve per la salvezza della libertà Nazionale, sulla quale non ha il potere di transigere, per non poter essere generoso.

Mi spingono a questa dichiarazione due motivi. Il primo, perchè son io intollerante dell'oscurazione della verità de'principii. Da quel momento mi discese nelle viscere una serpe divoratrice, e che ora espello con questa pubblica opposizione. Il secondo, per confessare le ragioni della severità del mio suffragio, ragioni che non m'impediscono di esser sensibile, e venire in altro modo in soccorso de'malori dell'umanità; per poter dichiarare, che io non mi oppongo ai proponimenti che conciliano la giustizia colla generosità avanzati nella seduta di ieri, quante volte il Parlamento v'inchini colla sua sapienza. *Vi è luogo a processo per alto tradimento, si raccomandino alla grazia del Re.*

Il Signor Lauria.

Come volle dovere, e come la grave causa esigeva, io tutta posi ieri la mia attenzione alle cose, che furon da voi, o onorevoli deputati, lette, o recitate pendendo dalle vostre bocche; io sento ancora le vive impressioni, che mi fecero sul cuore le parole del primo dicitore.

Egli volle mostrare, che i due ex ministri fossero traditori della Patria, e così terribilmente del misfatto e della pena parlava che riempiendomi il petto di una ragionevole ira, fece che con esso mormorando, dicessi anche io *si il primo de' misfatti è tradir la Patria, se è bello il morir per essa, quanto è turpe cosa il tradirla.* Chi può obliare i sensi primi di natura, l'amor della patria, è il più empio degli uomini, è il più feroce de' mostri; e seguendo le veementi idee dell'oratore susurrava anche io *morte al reo, morte al reo.*

Ma dopo venne alla tribuna giovin chiaro nelle armi e nelle lettere il quale, risentendo quel nobile disdegno, che senton tutte le anime generose, quando il nemico vinto gli è ai piedi, prese a dire, che il suo cuore aveva sentiti tutti gli impeti dell'ira al perigilo della patria. Che aveva il primo gridato all'accusa, poichè i nobili affetti non si sentono che vibratamente, e non si spiegano, che con energia.

Ma che egli avendo vedute le insidie svanite, ed i rei abbattuti, non credea più necessaria la loro pena, ma credea generosità il metterli in non cale.

Questi nobili sentimenti pronunziati con la vivacità di un franco militare così a poco a poco avean spogliato il mio cuore di quelle feroci idee, di che mi aveva il primo dicitore ricolmo, che come sgravato da enorme peso, passai a risentire quanto sarebbe stato grandioso il salvar la patria, e lo sprezzarne i già impotenti nemici.

Come avrebbe corrisposto al bel principio della nostra rigenerazione quel difendere la libertà nazionale, senza cagionare il lutto di un solo! Quello insomma difendere i nostri diritti dagli attentati di chiunque, e non cercarne vendetta!

La mia anima già si pasceva in mezzo a questi magnanimi pensieri, quando un terzo opinante rammorbidendo i fatti, e ragionando sul nostro Statuto costituzionale volle dimostrare, che gli ex ministri eran colpevoli di offesa risponsabilità, non di alto tradimento, ma che custodi di una libertà nascente abbisognava, che tutti avessimo la somma vigilanza per allontanarne gli insidiatori, e la fermezza di vendicarne gli oltraggi.

L'impunità non migliora i rei, accresce l'audacia de' malvagi, e spesso per non immolare alla giustizia un colpevole, moltissimi se ne incoraggiano. E così fortemente ragionando, egli non chiedeva morte, ma esigeva una pena. Incerto il mio animo tra questi tre primi pareri, fu ben colpito dal quarto, che assennatamente sostenne doversi mettere fuori dell'accusa, anche i due ex ministri, poichè così erasi opinato degli altri quattro. Se fu uno il consiglio, è stoltezza il calcolare la diversa cooperazione nell'eseguirlo. Ne' misfatti premeditati è consumato il fallo, quando i rei uniti ne hanno concertata l'esecuzione.

Tutt' i ministri adunque, che uniti vennero fra noi, tutti si contaminarono di reato, quando concertarono portare al Parlamento il messaggio; perchè intanto dissuguagliarli di sorte? Perchè lasciar, che quattro addiventino semplici spettatori delle pene de' soci? Poichè (egli conchiuse) non possono rimettersi in accusa i già assoluti si assolvino anche gli altri due.

Questa opinione non lasciò d' imporre al mio animo, poichè giustizia aver dee per sun primo carattere l'imparzialità. È iniquo ed intollerabile quel giudice, che non sia a tutti eguale.

Io mi pasceva di queste osservazioni, quando un nuovo oratore, ne' modi più facondi e dilettevoli, e con una dialettica viva e trionfale venne ad attaccare l'orazione a difesa dei ministri, che un dotto personaggio illustre per ingegno, e per onori ha con sobrietà, ma maestrevolmente scritta. Fin dal cominciamento io raddoppiai la mia attenzione e pendente dalle sue labbra io sentiva ed ammirava la catena de'suoi raziocini, la conseguenza de'suoi argomenti, la felicità della sua confutazione, quando questo nobile ingegno onestamente conchiuse, ch' ei risentiva la forza dell'eccezione che formavasi sulla mancanza di un tribunale competente. Chi giudicherà dei ministri a' termini della Costituzione, se niun tribunale è pur anche costituzionalmente istallato? Egli dunque finì per abbandonare alla saviezza del Parlamento l'esame di questa specie di difesa.

Questa mattina ho io continuata la mia attenzione, e di coloro, che già mi han preceduto altri intraprese a dimostrare, che il ministro dell'estere relazioni fosse rettamente in-

nocente, dacchè il messaggio non potrà giammai diffinirsi per un ordine. La parola importa un'avviso, le idee che racchiude suonano partecipazione e consiglio, lo intero ministero che lo presentò appalèsa la nulla alterazione alle solite convenienze dovute al Parlamento; e finalmente la risposta che se ne chiese indica che il governo uniformandosi, e rispettando la Costituzione cercava il consenso del Parlamento nazionale, ed altro oratore ha per lungo, e forse luminosamente provato, che il ministro dell'interno aveva per colpa, non per dolo ai suoi doveri mancato; talchè a ben definirlo era un disaccorto, e non un delinquente.

Altri coacervando e fatto e diritto, ed offesa e difesa, ed argomenti di giustizia e di prudenza, ha portato parere, che i due ex ministri si raccomandassero al Principe Reggente per la grazia.

Dietro questa marcabile fluttuazione di pareri vengo io per pronunziare la mia opinione, quindi non debbo dissimulare, che tanto ho agitata ed immersa l'anima tra le nobili idee, e potenti raziocini, e di chi sostenne, e di chi combattè l'accusa, che io non so prendere decisione fra essi.

In giro mi rimbomba ancora nell'orecchio or la voce di chi vuol'espiato per altrui esempio l'attentato contra la Patria; ora le voci di coloro, che o non trovarono misfatto, o pensarono doversi covrire di oblio. Se però non posso dalle vostre pugnanti opinioni prender ragione a scegliere piuttosto l'una che l'altra, io trovo nella varietà dei vostri opinamenti un dettame di giustizia a prendere in guida. Il giudice onesto tener deve il cammin della certezza. Ciocchè è dubbioso è fuori del suo calcolo. Dalla fluttuazione adunque dei vostri voti io debbo dedurre che l'accusa non è chiara, l'incertezza produce i dispareri, l'evidenza l'uniformità; e se per tanti è già pronunziata l'incertezza, io non debbo opinar per l'accusa.

Piacemi però aggiungere la sentenza di un grand'uomo, che in queste circostanze appoggia pure il mio parere.

Perpenna, che non seppe nè servire, nè comandare, dopo avere avvelenato Sertorio, perdè la sua armata incontro a Pompeo. Vile, a riscatto della vita, offerì al vincitore tutte le lettere de' patrizi e senatori dirette a Sertorio. Pompeo riflettè, che, aprendosi un giudizio penale su queste carte, potea portare il lutto nelle più cospicue romane famiglie, giacchè l'inquisizione potea scovrir dei rei nel senato, nelle magistrature curuli, negli stranieri alleati, in modo da rimettere Roma in un novello incendio. No, gridò Pompeo, che un pugnale chiuda nel petto di costui un tal segreto, che il fuoco incenerisca tutte le sue carte, e poichè la Patria è salva, sii salvo ognuno.

Il Signor Cassini.

Sono i giudici supremi de' pittori, che, come i ritratti, formano i loro decreti sul modello delle leggi; ed un parlamentario non è che una legge vivente. A questa legge si presenta ora una causa, che se non offerisse altra difficoltà, se non quella di esser nuova fra noi, di essere di rarissimo esempio negli annali della storia civile di Europa, basterebbe a far palpitare la coscienza più dura, basterebbe a render cauto chiunque ad abborrire la precipitanza del giudizio. Una causa pecuniaria trova sfogo della sua perdita in mille risorse, lo trova anche nel pianto; ma una causa di onore lo trova solo in un angoscioso tardo morire, nell'orribile pensiero dell'immortalità dell'infamia.

Se dunque è sì grave per noi, e per i prevenuti l'argomento che trattiamo, mettiamoci in calma, abbandoniamo ogni forza d'immaginazione, chiamiamo in soccorso la più tranquilla ragione, la più esatta giustizia, e non dimentichiamo le politiche circostanze, cioè la pubblica salvezza, la suprema legge dello Stato.

Confonderemo forse l'idea di un delitto di offesa maestà umana, con l'idea del delitto di offesa nazione? Coloro che in tal modo ragionano, cadono senza avvedersene nelle fallaci conseguenze. Rammento a voi, che quando per i trionfi della spada l'umanità divenne schiava; quando l'imperiale fastigio de' romani imparentò coi numi, i sospiri di un popolo non furon più un risentimento di libertà smarrita, ma divennero elementi criminosi di un'offesa maestà. I giureconsulti che tiravan spesso partito da un linguaggio che piaceva, collocarono il delitto di lesa maestà umana alla testa di tutt'i delitti. Cesare allora disse, la libertà del popolo romano è oramai un'ombra bassa e quieta, che non più turba il sonno mio. Roma cadde; i secoli accatastarono su la tomba delle sue ruine; ma l'uomo irrequieto sempre, ne disotterra le leggi; palesa la storia delle azioni di un popolo illustre; procura d'imitarlo; ma il coraggio è nascente, e dalla forza è vinto: le leggi si studiano; lo spirito dell'adulazione col quale furon proposte non si abbandona, e il delitto di lesa maestà umana non è più secondo al delitto di lesa maestà divina.

Un genio guerriero scuote l'universal sistema dell'Europa; combatte, vince, regna, ed attribuisce a tutti una maestà improntata. Ma quanto forte nella conquista, incauto altrettanto nel conservarla, si rende il procuratore della sua stessa disgrazia, lasciando i popoli incerti tra la libertà del sentimento, e la schiavitù di fatto. La incertezza si risolve come in transigendo tra sentimento e circostanze, nel miglior de' sistemi in un governo rappresentativo; lontana la popolaresca insania; lontana l'oppression de' potenti, la *moderazione* diven-

la l'unico e glorioso trionfo. Ecco il distintivo carattere di un vero governo liberale, ecco il grande uffizio di un parlamentario. Siam moderati ne' pensieri, moderati nelle azioni, moderati anche ne' momenti che ci scappano. La immoderazione specialmente negli urti de' Poteri genera de' partiti; questi germogliano la ferocia; la ferocia estingue la nobiltà dei sentimento; la libertà degenera in tirannia che va a poggiare nelle mani dello più scaltro ed inumano partitario.

I scrittori costituzionali nel profondo delle loro meditazioni tali verità han conosciute, e le hanno insegnate: essi han detto, che il codice de' delitti di offesa maestà umana è diverso dai codice de' delitti di offesa nazione; in quello l'arbitrario è sistema, in questo l'arbitrario è delitto, perchè l'arbitrario indebolisce l'amor della Patria, come s'indebolisce l'amor filiale nel suo legame, quando nella classe de' parricidi si colloca il furto del figliuolo, la imprecazione, e l'inobbedienza verso il genitore: non più il figlio contempla nel padre l'immagine di se stesso, ma quella di un terribile tiranno. Tal diviene un governo libero, che nel suo cominciamento si macchia di sangue: moderazione per dissipar la calunnia; saggezza per sciogliere l'intrigo; generosità per conservar rispetto; coraggio per non ismarrirci nell'arte difficile del rispondere, sono i soli nostri doveri, sono i veri mezzi da guadagnar la gran causa.

Ma qual differenza distingue il delitto di offesa nazione nel sistema rappresentativo? il nostro Statuto politico ha marcata sì fatta differenza. L'ha marcata in un modo preciso. Una sola è la base della Costituzione, essa è espressa nell'art. 320, la *sovranità della nazione*, presso cui essenzialmente risiede. Ora quel tentativo di fatto che si dirige contra la sovranità nazionale, costituisce il delitto di lesa nazione: questo tentativo può effettuirsi; o con impedire la convocazione dei Parlamento, o con sospenderne le sessioni, o con turbarne alcuna di esse; imperciocchè lo impedimento del Parlamento è lo stesso che la non riconoscenza della sovranità; la sospensione, o il turbamento delle sessioni equivale lo stesso. Questi sono i soli casi, ne' quali può darsi luogo ad accusa di tradimento; questi sono i soli casi, ne' quali dassi luogo al delitto di offesa nazione; ed è perciò che i legislatori di Cadice ne distesero un articolo a parte. Artic. 172. num. 1.

La Costituzione ha le sue leggi, e queste come una catena i di cui anelli più o meno lontani vanno a terminare all'unico scopo, la sovranità della nazione. Da qui deriva una triplice distinzione, di *Costituzione*, di *leggi costituzionali*, di *leggi positive*. È legge costituzionale che l'individuo goda una politica libertà, perchè se la nazione è sovrana, l'uomo è libero. Se ogni individuo è libero, tutti insieme uniti sono indipendenti. Ecco le due leggi primarie costituzionali, che, come necessaria conseguenza dipendono da una sola, che determina il *ius constitutum*; tutte le altre non sono che leggi preservatrici delle tre suddette leggi. Ora un ministro segretario di Stato, se alcuna cosa propone degna della sua risponsabilità, essa può riguardare o la *costituzione*, o le *leggi*. Artic. 226. Se riguarda la prima, si cade nella colpa del tradimento; se riguarda la seconda, è risponsabile in linea civile.

Premesse tali verità, è facile la soluzione del quesito sulla sufficienza de' carichi sul conto de' due ministri. Una minuta analisi del messaggio cosa mai ci fa conoscere? se un ordine al Parlamento, o per sospendere le sue sessioni, o per turbarne alcuna, l'artic. 172 sarebbe applicabile. Ma se non è un ordine, od è una semplice proposizione sottomessa al parere del Parlamento, l'articolo è inapplicabile. Come se nelle mani de' due ministri si è per loro volontà cambiato in ordine contra le leggi costituzionali, essi sono in altra linea risponsabili. Il Signor duca di Campochiaro ha detto, e si è difeso, che non mai passò nelle mani di alcuno il messaggio; dunque è ingiusto il volerlo rendere risponsabile.

Il Signor conte Zurlo ha confermato lo stesso sul conto di Campochiaro, ed ha confessato ciò che da' documenti appariva, cioè ch'egli lo ha diretto alle provincie, non per sovvertire, ma solo per diffondere in tutto il regno una notizia uniforme, per non dar luogo ad interpretazioni vaghe, a difformità di pensare, per evitare il disordine. Era possibile che il disordine fosse accaduto; ma una possibilità di questa fatta è calcolata secondo il modo diverso di pensare. Alcuni gridano alla malizia, altri all'imprudenza. I contraddittori de' primi sostengono, che il Signor conte Zurlo non poteva essere animato da uno spirito sciagurato; la sua inimitabile onestà negli impieghi; il suo alto posto; il suo talento; la sua premura nel far unire il Parlamento, escludono ogn'idea di malizia. Sia dunque imprudenza, ma scompagnata da malizia, sarà sempre una innocente imprudenza. Ed un carico di questa specie, sarà sufficiente ad aprire un processo?

Signori, formiamo i nostri decreti come i pittori, sul modello delle leggi: stabiliamo le accuse, i carichi, e la loro sufficienza, ne' rigorosi termini del giusto, perchè ne' governi rappresentativi l'ombra dell'arbitrario nuoce alla libertà. Ricordiamoci che si tratta di onore, e sarem moderati. E quando il sentimento della moderazione non persuade, persuada almeno la generosità; e se questa bella virtù si caratterizza per debolezza, non si dimentichi la prudenza, virtù necessaria sempre, virtù indispensabile nella circostanza in cui siamo, virtù che influisce grandemente alla sal-

vezza della Patria; e la salute pubblica è legge suprema.

Se la Commissione di cui io son membro, e redattore del rapporto pensò altrimenti, è da osservarsi, che i due prevenuti non furono intesi; e quindi il parere se allora sembrò giusto, non è ora sostenibile. Questo appunto è il risultamento dello spirito che giudica senza prevenzione.

Il Signor Palcio.

Signori Deputati.

L'oggetto della discussione è certamente quello di rinvenir la verità, che se ne sta sempre occulta fino a quel momento. Vi confesso il vero, onorevoli colleghi, le vostre prime dotte ed eloquenti mozioni mi avrebbero quasi portato in istato di decidere, se con poca avvedutezza avrei potuto rinunciare al mio sistema di sentir tutti, e massime coloro cui è concesso il dono della parola, i quali son sovente per il loro buon senso i seduttori dell'Assemblea. Quantunque però la materia, di cui trattasi, sia dilicatissima e scabrosa, pare io l'ultimo di voi, per sodisfar l'interno mio impulso, intendo rassegnarvi poche idee, e pochissime osservazioni su le vostre già esposte.

Abbiamo i Signori conte Zurlo, e duca di Campochiaro ex ministri in istato di accusa. Ho sentito per essi, chi li crede colpevoli di alto tradimento, e quindi, che siano perseguitati come tali, a' termini della Costituzione, e chi da clemenza vuol perdonarli, da magnanimo disprezzarli, o pure, intrecciando concertati fiori dei meriti personali, riguardarli da questo lato, e quasi premiarli.

Signori, non ci illudiamo! Questa sala è l'augusto tempio della verità. Il trono della rappresentanza Nazionale di un popolo sovrano, è l'ara della giustizia. La fonte delle grazie, è presso il trono di colui che esercita una monarchia moderata.

Le grazie sono presso il potere esecutivo esclusivamente. Il potere legislativo è ben distinto da quello. Rispettiamo la salutare linea di demarcazione, che ci divide. Gelosi fin oggi per la giurata Costituzione vorrem noi invadere le attribuzioni altrui? E che, non sarebbe questa una infrazione allo Statuto, quando per un'infrazione dobbiamo oggi decidere? Il Parlamento può e dee solamente esaminar di tutto rigore, se sulla risponsabilità dei ministri vi sia luogo a procedere. La dichiarazione di esservi luogo a procedere non è una decision definitiva del delitto, e del grado della pena, da applicarsi al colpevole. Tutti i pubblici funzionari di qualunque grado essi siano godono di una garentia, che il custodisce dal procedimento del terzo indipendente potere giudiziario per i delitti commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni. I reati, se vi avessero luogo, le autorità cui compete lo esame sciolgono il funzionario della garentia, e lo abbandonano al potere giudiziario per le operazioni di risulta. Quindi il decidere il Parlamento di esservi luogo o nò a procedere nei reati commessi, è lo stesso che decidere, vi ha, o no Costituzione? Si dee o no osservare? Ricordiamoci egualmente dell'alto nostro potere. Ogni deliberazione è una legge. Se si assolve chi ne è colpevole, e si obbliga chi ne è innocente, questo atto è una legge ingiusta in ambi i casi. Ciò che oggi sarete per decidere degli ex ministri, sarà riguardato come modo di regola per i loro successori. Quindi si richiami ora più che mai tutta l'attenzione in un oggetto altamente importante, da cui forse dipende la perpetuità della nostra libertà; e si facci uso di quella saggezza, che ha distinto, e distinguerà sempre il Parlamento delle Due Sicilie.

Esaminiamo da vicino una per una le accuse contro gli ex ministri Signor conte Zurlo, e Signor duca di Campochiaro.

Per quanto riguarda il primo, io misuro la sua condotta dall'intenzione, da cui partì e dagli effetti, che ne produsse. Giaceano i cittadini dei comuni, e delle provincie intere del regno nel dolce seno della più pura pace e tranquillità, e quasi in un certo consolante riposo contenti di aver sodisfatto al loro dovere, inviando a rappresentarli nel Parlamento Nazionale per trattare gli alti suoi interessi, gli ottimi Cittadini fra loro, menochè di me, che son l'ultimo di voi, e di voi medesimi. Eglino nel pacifico possesso di quella libertà, che loro era stata dall'ottimo e benefico Re spontaneamente conceduta, osservavano colla massima gelosia l'ordine e la tranquillità pubblica. I Cittadini con mutua esultanza ripetean fra loro « Oh che lieta aurora, che ci promette lunghi, sereni, e felici giorni! La santa Costituzione, che si è già giurata tra momenti, farà penetrare fino ad ognuno di noi i suoi benefici effetti. Pagherem noi quanto il bisogno esige: conosceremo noi questi bisogni. Proporzioneremo noi i dazi per soddisfarli. Oh santa Costituzione, degna di esser sostenuta fino agli ultimi fiati della nostra vita. »! Quando ad un tratto una nube tenebrosa oscura tutta l'atmosfera politica, e minaccia vicine tempeste!

Conobbe il conte Zurlo, che la pubblicazione di quello orribile messaggio dovea nelle provincie produrre la massima irritazione, e che i liberi Cittadini non avrebber per nulla sorbito quel calice amaro, che lor si presentava, procurò perciò di accompagnarlo con una circolare, diretta ai deputati delle provincie, affinchè prima incatenassero con tutti i mezzi della loro autorità i liberi Cittadini, e poi facesser loro malgrado, tracannare il veleno della schiavitù, da cui poco anzi si erano di-

sbarazzati. E non era la circolare in sostanza una distruzion della Costituzione? Dal 7 luglio a questa parte sono gli intendenti le autorità, che accompagnarono colla firma il messaggio del Re, e niun'altra particolare operazione ha fatta egli in seguito, quando avate assoluti gli altri cinque ministri, che lo accompagnaron anche taluni colla truce loro presenza? Valerà qualche cosa dippiù la firma che la presenza istessa? Se la segnatura fin'oggi non ha importata una autorizzazione, quale articolo di Costituzione applicherete voi contra il ministro degli affari esteri, senza infranger la Costituzione medesima? Creeremo noi a bella posta nuovi articoli, oltre di quei, che abbiam già sanzionati? Condanneremo indi un ex ministro con una legge ancor non fatta? Perchè adunque pensate prima di sopprimere i consigli d'intendenza, e non avete dichiarati responsabili i consiglieri, che han decise delle cause dal 7 luglio a questa parte, in opposizione alla Costituzione, che tali magistrati non riconosce? Signori emettete prima la legge; che la nuda firma di tutti i funzionarii posti all'immediazione degli agenti principali importi responsabilità ed indi dichiarate, che contra l'ex ministro degli affari esteri vi sia luogo a procedere. Egli in sostanza ha fatto col Re, ciò che i segretari generali, ed i cancellieri archivari fanno con gli intendenti, e coi sindaci, null'altro vi ha di differenza negli atti rispettivi, tranne di quella sola vi passa della gerarchia, che li distingue. Conchiudo con una domanda, che mi permetto di fare a me stesso. Della pubblicazione della stessa circolare (di sempre funesta rimembranza) dichiareremo responsabili i segretari generali, i segretari di sottintendente, i cancellieri comunali, che l'hanno accompagnata colle di loro firme, secondo il sistema non ancora abolito, e condanneremo i pubblici preconi, ed i subalterni, che ne hanno eseguita con tutte le solennità la pubblicazione, o dichiareremo responsabili gl'intendenti, i sottintendenti, ed i sindaci, che l'hanno ordinata, e dei quali perchè oggetti non presenti non se ne è parlato ancora? Se ai primi vorrete farla estendere, perchè è passata per le sue mani, potrebbe per avventura l'uomo di buon senso credere, che la responsabilità potesse anche comprendere quei cittadini, che l'han sentito.

Signori, per quanto son convinto della responsabilità dell'ex ministro dell'interno, per il quale avete sotto silenzio passata la prima indegna circolare, fatta alle deputazioni provinciali, detraendo parte delle loro legittime attribuzioni, altrettanto lo sono della innocenza dell'ex ministro degli affari esteri, al quale nulla vien affidato l'ordine pubblico, siccome io erano prima di quella felice epoca. Non avea S. A. R. intesa la giunta provvisoria, create le giunte della pubblica tranquillità, ed istallati i commissari di pubblica sicurezza? Può adunque un ministro distrugger ciò, che S. A. R. colla giunta provvisoria di Governo avea fatto, mentre il Parlamento stesso esercita le sue auguste funzioni? Per disposizione di un ministro si richiamano in attività le soppresse attribuzioni del dispotismo degli intendenti, per frenare i giusti movimenti dei cittadini? Signori, lascio alla vostra saggezza di riflettere, se l'intenzione poteva esser semplice, come si è fatta in questa sala figurare! E qual ordine pubblico poi dovean gl'intendenti (sotto la loro responsabilità) far osservare, se calma e tranquillità in ogni angolo della monarchia vi regnava? Era certamente da reprimersi colla forza il disordine, che l'affission di quel messaggio (di rimembranza amara) necessariamente dovea produrre. Eccone la vera intenzione.

Ma se di disordini capaci non sono i degni popoli del regno unito delle Due Sicilie, altri funesti effetti produsse quella impudente circolare; palpiti; perplessità; batticuore. Un generale squallore coprì i volti di tutti i buoni cittadini. E se tutte le loro speranze rifondeano nella fortezza del Parlamento, cui sta bene quel detto saggio

» Iustum, et tenacem propositi virum;
» Non civium ardor prava iubentium.
» Non vultus instantis tiranni
» Mente quatit solida.

e se erano sicuri, che ognuno dei deputati avesse detto a se stesso

» Si fractus illabatur orbis
» Impavidum ferient ruinae;

pure, o Signori, quelle ore o quei giorni, che passarono tra la comunicazione dell'acuto veleno del messaggio, con quello del dolce balsamo della decisione del Parlamento, furon per i buoni cittadini del regno ore e giorni di perfetta agonia. Eglino quasi in istato di esalar lo spirito, richiamati con le vostre decisioni a nuova vita, vi gridano giustizia, rispetto a quella tanto cara Costituzione, che si è giurata. Possiam noi, eccitati dall'ottima disposizione di magnanimità, di clemenza e di perdono verso il responsabile ministro, rispondere o decidere per tutti i nostri costituenti? La nostra volontà non sarà regolata dai poteri, che ci limitano alla perfetta osservanza della Costituzione? Faremo una legge di perdono in simili casi per tutti i ministri in avvenire? Signori, se voi siete magnanimi, ancor io sento di umanità; nè per questa passione sono l'ultimo fra voi; mi ricordo però, che avendo l'onore di seder fra voi, come giudice nella causa, di cui trattasi, io deggio emettere il mio voto, a' termini della legge, non secondo la mia sensibilità. Da deputato io segno il parere di esservi luogo a procedere contra l'ex

ministro dell'interno. Da cittadino correrò con le mie suppliche dal Principe Reggente, perchè sia fatta la giustizia al conte Zurlo, uomo uomo ai di cui nome ha debiti non indifferenti la libertà dei cittadini delle Due Sicilie, e massime quelli, che gemeano sotto la tirannide de'già baroni.

Per ciò poi, che riguarda l'ex ministro degli affari esteri, macchierei la stessa giustizia, che ho sentita contra quello dell'interno, quando responsabile lo volessi per il semplice accompagnamento della sua firma a quella di S. M.

Signori, finchè una legge non emetterete in distruzione di quella vigente, essa sarà sempre legittimamente osservata. Egli è vero, che lo Statuto collocando in una impenetrabile regione la inviolabilità del Re, vi abbia poi in spirito dello stesso Statuto rimediato, per impedire, che penetrino nelle nazioni costituite gli abusi di alcun Monarca non moderato, soggettando i ministri, che autorizzassero gli ordini del Re, contra la Costituzione. E' vero dei pari, che la firma possa riguardarsi come un'autorizzazione. Ma egli è verissimo però, che una legge fra noi esiste, che tutti i funzionari all'immediazione degli agenti principali di qualunque gerarchia essi fossero, deggiono accompagnare con la di loro firma, quella degli agenti stessi. La responsabilità però, non si estende, nè può estendersi fino a coloro, che niuna attribuzione hanno nell'atto, che si emette, ma tutto il dovere di accompagnarlo con la firma. È un fatto, che si eseguisce in seguito di quella legge, che io ho l'onore di rassegnarvi. i cancellieri archivari accompagnano con la firma i mandati del sindaco, e la responsabilità è del solo amministratore, e non de'cancellieri. La responsabilità han costoro della sola tenuta dell'officio e della esistenza in esso di quella carta, per il di cui solo oggetto si richiede la loro firma. I segretari generali uniscono la loro firma a quella degl'intendenti. La responsabilità della carica è per i soli intendenti. Così il segretario ministro ha segnato con la sua firma la carta del Re, della quale non ha altra responsabilità, che della esistenza di essa. Vorrete adunque Voi, o Signori, calcolar doppiamente il delitto dei ministro degli affari esteri, che avete trovato imputabile fino a quel momento, se imputabile può esser mai la continuazione di un'osservanza, non ancora abolita, dell'accompagnamento della firma. Son di avviso perciò, che contra l'ex ministro degli affari esteri, non vi ha luogo a procedere.

(In mancanza delle tornate de' 2 3 e 5 Gennaio 1821 non pubblicate dalla Stamperia del Parlamento, nè riportate negli atti del Parlamento del 1820 stampati nel 1848, riproduciamo il seguente rendiconto letto dal Segretario De Luca, inserito nel Giornale Costituzionale del Regno delle due Sicilie de' 9 Gennaio 1821 ed il discorso di Dragonetti letto nella seduta del 2 del Parlamento Nazionale)

Signori,

Chiamato da voi a sostenere la laboriosissima carica del Segretario del Parlamento, ho creduto di corrispondere alla meglio alla fiducia, che avete riposto in me, occupandomi con tutte le mie forze dell'organizzazione di esso insieme co'miei distinti colleghi Signor Berni, Signor Natale, Signor Colaneri. Ne' tre mesi precedenti mi sono cooperato a dividere successivamente co'segretarii di esercizio i di loro penosi travagli: io debbo un attestato alla di loro virtù, ed a ciò che in tutto questo tempo ho appreso da loro. Questi distinti deputati egualmente attivi per l'esercizio della di loro carica nel Parlamento e per il pronto invio dei decreti e delle risoluzioni del Parlamento medesimo, mi hanno segnato un cammino luminoso sulle tracce del quale io camminerò nell'esercizio difficile, che veggo affidato a' miei deboli omeri. Onorato del geloso ed arduo incarico di dirigere in questo mese il segretariato insieme co'miei distinti colleghi Sig. Dragonetti, Sig. Poleio, Sig. Imbriani, osservando, che la moltiplicità degli affari, e la mia debolezza potrebbero talvolta portarmi a qualche dimenticanza, in cui sicuramente la mia volontà non vi prenderebbe parte, ho voluto imporre a me stesso il dovere di farvi al principio di ogni settimana il rapporto delle disposizioni e decreti da voi formati nella settimana precedente, e dell'esecuzione che ad essi si è data dal segretariato. Prima però di sottomettervi il rapporto delle deliberazioni prese nella scorsa settimana, mi credo in dovere di sottometervi, che ho già da più giorni dato delle disposizioni perchè sia formato l'elenco di tutt' i decreti e leggi fatte dal Parlamento dal primo di ottobre fin al presente; che l'elenco compito mi è stato già presentato dal capo di ripartimento Signor Potenza, di cui non saprei giammai abbastanza lodare il zelo, e l'attività; che per mia disposizione sarà stampato, e sarà a voi distribuito nel più breve termine; e che delle copie saranno affisse nell'interno dell'edifizio del Parlamento. Questo stesso sistema terrò alla fine del corrente mese, tempo, in cui farò stampare e distribuire l'elenco de'decreti e delle leggi da voi fatte in tutta questa prima sessione per richiamarli alla vostra memoria. Ecco intanto ciò che voi avete deciso nelle tre tornate del corrente mese di gennaio.

Nella tornata del giorno 2 gennaio avete nominato tre vostri distinti colleghi ad occupare le piazze di presidente, vicepresidente e segretario in rimpiazzo di quelli, che tornava-

no nel rango di semplici deputati; di ciò se n'è fatta la debita partecipazione al Potere Esecutivo.

Il prode generale Napoletano, morendo, lasciò due orfani pupilli: la legge non dava loro alcun dritto a veruna pensione: ma voi non dimenticaste i servigi di quel bravo, che tanto contribuì alla nostra rigenerazione: la memoria del padre, la debolezza dei figli, e quel sentimento di generosità, che tanto vi distingue, vi parlò in favore di due pupilli, che bisogna educare per la Patria: quindi nell'adunanza del giorno 2 gennaio voi accordaste ducati 15 al mese a ciaschedunno di essi. Il Segretariato ha già partecipato al ministro della guerra questa vostra deliberazione.

La vedova del fu maggiore D. Annibale Ristoro aveva domandato una pensione: vi ostava la mancanza del regio permesso per la celebrazione del suo matrimonio: voi consultando la pietà e la giustizia, avete dispensato a questa formalità, e già si è scritto al governo per parteciparli questa vostra deliberazione.

I bravi corsi sotto le bandiere della Patria hanno già riempite le file de' difensori del Trono Costituzionale: ma oramai è vicino il termine di sei mesi, che il decreto assegnava al loro servizio militare. Voi ben conoscendo la lealtà, che si dovea a de' bravi, i quali avevano abbandonato i vecchi genitori, i figli, le mogli per suggellar col loro sangue la libertà della Patria, e del Trono di Ferdinando I, approvaste nel mese di dicembre la legge di coscrizione proposta dal ministro della guerra, per rimpiazzare quei bravi che, al finir del sesto mese, sarebbero ritornati in seno delle loro famiglie: mancava però un solo articolo, e fu questo da voi decretato nella tornata del dì 2 gennaio. Posso assicurare, che il mio predecessore Signor deputato Colaneri, si sta occupando della redazione dell'intiera legge, per rimetterla al potere esecutivo.

Una fatale apatia ministeriale ha paralizzato tutt'i vostri desideri per compiere in questa prima sessione l'organizzazione del ramo finanziere, e per alleviare i popoli da' pesi enormi che soffrono: l'attuale ministro di finanze stretto dal tempo credè miglior partito il far continuare gli esiti del 1821 sugli stati discussi del 1820, e ne chiese autorizzazione dal Parlamento. Voi l'avete autorizzato nella tornata del giorno 3 a pagare sul sistema del 1820 pel solo mese di gennaio, e l'avete imposto di presentare per tutt'i 15 del corrente lo stato discusso generale sotto la sua responsabilità, e già questa vostra decisione è stata partecipata al predetto ministro. Avete benanche nella stessa tornata del dì 3 gennaio corrente ribassata la fondiaria di un sesto, ed il decreto è stato rimesso al ministro delle finanze.

Avete aboliti taluni dritti, che inceppavano il commercio de' piccioli legni nella stessa seduta del giorno 3 gennajo, ed io ho già firmato il decreto e la lettera per la partecipazione corrispondente.

Voi approvaste nel mese di dicembre lo stato discusso della pubblica sicurezza, ma ne aggiornaste la decisione sui soprasoldi, pensioni, gratificazioni ec.

Il cittadino Perrini revisore delle produzioni teatrali, che a titolo di gratificazione riceveva un compenso a' suoi travagli, fu colpito da questa vostra decisione. Il ministro di grazia e giustizia, richiamò la vostra attenzione sopra di quest'oggetto: voi rispettando le vostre decisioni passate, e volendo insieme esser giusti, avete, nella tornata del giorno 5 gennaio, deciso, che la vostra Commissione di finanze vi presentasse subito un progetto sulla parte aggiornata dello stato discusso predetto. Il segretario ha già partecipato alla predetta Commissione la vostra decisione.

Voi nella stessa tornata del giorno 5 avete accordato all' inglese Guglielmo Warche il dritto di nazionalità, ed il segretariato ne ha passato il corrispondente avviso all'interessato, riserbandosi di spedirgli il diploma di nazionalità quando la Commissione di legislazione avrà approvata la forma di esso.

La Costituzione assegna al Supremo Tribunale di Giustizia delle attribuzioni, che l'attuale Suprema Corte di Giustizia non ha. La vostra Commissione di legislazione riflettendo, che nell'attuale sistema ciò era un vuoto, credè presentarvi un progetto di decreto per autorizzare la Suprema Corte di Giustizia esistente in Napoli ad esercitare provvisoriamente queste funzioni. Voi riflettendo all'importanza dell'oggetto, ne ordinaste la stampa per assoggettarlo a più maturo esame: il segretario ha adempito al dovere dell'esecuzione delle vostre deliberazioni.

Il ministero di grazia e giustizia propose una riforma sull'attuale magistratura per sostituire a' vecchi, agl' infermi, ed a' nemici dell'ordine costituzionale de'soggetti più adattati alle sublimi funzioni di applicare le leggi al fatto. La vostra Commissione modificò la proposta del ministero, e si uniformò a' voti del medesimo per provvedere a' bisogni di quelli, che venissero colpiti dalla progettata riforma. Voi facendo delle piccole modificazioni al progetto della Commissione, lo decretaste. Questo vostro decreto sarà partecipato al Governo nella presente giornata.

Una delle prime vostre occupazioni fu la guardia nazionale: dietro il rapporto della vostra Commissione rispettiva voi avete decretato delle ordinanze all'oggetto, per dare alla Patria una istituzione tanto necessaria al sostegno della sua indipendenza. Le vostre ordinanze saranno fatte note al Governo nel giorno di dimane, giacchè ho dato delle disposi-

zioni per le copie solite, le quali si stanno eseguendo nel segretariato.

Tra le altre occupazioni, che consumarono buona porzione del vostro tempo prezioso, vi fu la formazione delle terne per la scelta del consiglio di Stato. Questo corpo costituzionale è già in attività; ma uno de' consiglieri nominato dal Re ha ottenuto la domandata dimissione. Conveniva proporre una terna di soggetti per rimpiazzarlo. Voi l'avete fatta nella tornata de' 5 del corrente mese, ed il segretariato l'invierà nella giornata al Governo.

La Sicilia reclamava da voi delle leggi per la sua tranquillità e prosperità: un onorevole deputato di quell' isola richiamò la vostra attenzione su di quest' oggetto. Voi decideste, che si scrivesse al governo per farci delle proposizioni che potessero dar luogo a delle leggi tendenti ad ottenere l'oggetto, che l'onorevole deputato si proponeva. Questa partecipazione è stata fatta, e non resta, che le lettere siano firmate da me e dal mio onorevole collega Dragonetti.

Impegnato voi a dare alla Nazione delle istituzioni costituzionali, ed a rimpiazzare le presenti leggi organiche con altre conformi al sistema costituzionale, mi ordinaste di domandare a tutt' i ministri le leggi organiche, che dovevan compire la riforma de' rispettivi rami loro affidati. I vostri ordini furono subito da me eseguiti, e voi lo rileverete dalle risposte venute da vari ministri, delle quali vi darò conoscenza fra breve.

Tale, o Signori deputati è il quadro delle vostre deliberazioni prese nelle tornate de' 2, 3 e 5 gennaio: io mi farò un dovere di sottomettervi l'elenco delle altre, che prenderete, affinchè possiate aver sotto gli occhi quello che avete fatto, per disporvi a ciò che ci resta a fare per il bene della Patria comune.

Signori Deputati,

Stanche le città della Sicilia dell' avara e superba dominazione de' Romani Proconsoli, deliberarono affrancarsene, dall' Epiro invocando il soccorso, onde mandare ad effetto l'ardito consiglio. Il quale adempito per le armi di Pirro, si avvidero assai presto quei popoli, che il giogo di re straniero men grave non era della tirannide proconsolare: e lo storico latino narra aver eglino esclamato: Perchè mai dell' antico stato dolersi, se ora le medesime gravezze si avessero a tollerare? Di nessuna ingiuria essere in vero più acre il sentimento e più acuto lo stimolo quanto di quella che partisse da colui, il quale vindice esser dovea delle passate sciagure!

Guardi il Cielo, o Signori, che a noi si renda applicabile un così desolante rimprovero, a noi chiamati dalla fiducia di un'oppressa Nazione per ridestare immantinente in essa il vigore di una vita fuggitiva e languente. Egli infatti non è d'uopo ripetere, che il politico rivolgimento nel nostro paese avvenuto altra causa non riconosce, se non se quella somma di mali, della quale il cieco destino del quinquennio accresceva ogni giorno la mole, sottraendone crudelmente i rimedii!

Ecco intanto caduto l'anno memorabile della nostra rigenerazione, terminate le ordinarie adunanze della prima sessione legislativa, ed il regno delle Due Sicilie star tuttavia sotto le ferree mani di un illacrimabile fisco, che ne sugge avidamente gli umori! Sette milioni di generosi cittadini da più mesi festeggiano il fausto apparire della libertà; ma intanto essi gemono ancora per gl' innumerevoli mali, che già gli facevano, e gli fanno ancor doloroso il sentimento istesso della vita. Chè se cinquanta o cento liberi scrittori liberamente consegnano i lori pensieri al pubblico giudizio, quella classe numerosa, che i legislatori debbono aver sempre dinanzi agli occhi, punto non ne trae conforto a mitigare i suoi gravissimi affanni, e per essa (il di cui grosso buon senso io mi compiaccio dividere) libertà altro non suona se non che privazione e tregua di mali!

Ma, i *prudenti* esclamano, che il bene non può farsi tutto in un punto, e che col tempo ogni disordine ed ogni abuso sarà pienamente rettificato. I sofisti con importuna declamazione altamente ripetono, che un popolo sovrano tutto dee volere immolato alla conservazione delle sue franchigie e della sua gloria, poichè il linguaggio del vile interesse debbe tacere innanzi al supremo diritto di essere libero ed indipendente. I *moderati* si protestano di arrossire, allorchè si favella da qualche *imprudente* di una amministrativa riforma, mentre sarebbe improvvido divisamento il sovvertire l'ordine di cose, ereditato dal quinquennio, disgustando così qualche centinaio di pubblici funzionari, primachè il nostro orizzonte politico sia sgombro di tutte le nuvole minacciose!

Strane ed inconcepibili obiezioni, alle quali basterebbe rispondere, che il riporre nell' incertezza di un oscuro e dubbioso avvenire la medela di mali prementi ed acuti, è sempre stolto consiglio. Ed un popolo deliberato a fare antemurale co' petti al trono costituzionale dee vedere sollecitamente cicatrizzate le sue profonde e molte ferite, poichè nello stato d' infermità mai si combatte contro un forte nemico, cui è mestieri di opporre vigorosa energia, onde incontrario con felice successo. Imperocchè non bisogna sostituire ai grandi fatti le grandi parole, che ad animo italiano non saprebbero fare illusione. Volete voi che quanti sono abitanti delle Due Sicilie giurino veramente di morire per la Costituzione che abbiamo adottata? Fate loro conoscere che beni *immediati* e *sensibili* ne sono le conseguenze, e che uomini generosi presiedono a' suoi no-

velli destini, i quali invece di mezze misure, alti e coraggiosi concepimenti mandano ad effetto con sicura mano, ed imperturbabile mente. E se nell'epoca invero di una radicale riforma si rifugge da quei solenni e decisivi provvedimenti, per i quali il corpo sociale ringiovinisce, chi mai potrà concepire lusinga, che nella tranquilla abitudine de' mali si possa venire a così maschie risoluzioni? D'altronde, o Signori, una gran lotta arde ora in mezzo d'Europa, tra i popoli che reclamano gl'imprescrittibili dritti che Iddio, legislatore della società, loro ebbe accordati, e la oligarchia che forte dell'ignoranza e dei pregiudizi della plebe, o ignuda, o togata, o patrizia, ed arbitra tuttavia delle nazionali ricchezze, ne agita in mille guise le meno oneste passioni; e da questo cieco e tumultuoso contrasto vuol trarre forza onde raffermare il cadente edificio del potere assoluto! Or chi può mai spingere l'acume del vedere nel caliginoso avvenire, e non iscorgere aperto, che la causa dell'uman genere trionferà di tutte le vili arti e di tutti gl'iniqui maneggi del dispotismo? Ma nell'alterna onnipotenza delle umani sorti chi può mai assicurare che per poco non risorga quell'orribile mostro, cui la giustizia del Cielo e la sacra vendetta degli uomini hanno dannato ad ineluttabile morte? E se ciò per isventura avvenisse in questa terra di libertà, qual non sarebbe il nostro dolore ed il rimorso nell'aver temporeggiato a troncar le fila dell'infame laberinto, di cui le lagrime ed il sangue de' popoli segnano il tenebroso cammino? E ci saremo noi dimenticati sì presto che tale era lo scopo del messaggio insidioso de' 7 dicembre? E dopo di averne sì altamente vituperate le oscure intenzioni, caderemo noi nel laccio, che il ministero ci tende, nel voler santificato cioè dal nostro cieco annuire il tristo retaggio di coloro, che nel quinquennio han divorato ogni pubblica e privata sostanza? E non basta forse alla nostra lodevole moderazione di aver perdonato al ministero del 1815, l'orribile attentato, per cui fu da esso distolto il magnanimo cuore del nostro Monarca da quella liberale costituzione, che il dì 1 maggio, egli avvolto nella maestà delle sue lunghe sventure, ci annunziava dalla reale Palermo, professando il sublime principio della sovranità popolare? E vorremo noi spingere la nostra *prudenza* fino a rispettare con religioso orrore l'arca del testamento, ossia il più assurdo sistema di finanze, che il desio di spogliar le nazioni con regolari apparenze potesse ideare? E se mai avvenisse, che noi stretti dal tempo ed atterriti da un lavoro, che la ignavia e la malignità congiurano a dimostrarci superiore alle nostre risorse, qual mai sarebbe il frutto dell'avvenuto rivolgimento, onde il popolo trovasse un compenso ai pericoli sopravvenuti, alla fatiche delle armi cui sono tutti chiamati, ed infine alle spese dello Stato accresciute da un consiglio di Stato, da un Parlamento, e da un'esercito sì numeroso e fiorente? Ed a coloro, i quali credono intempestiva ogni vigorosa risoluzione sulle finanze, io domanderò come essi hanno creduto necessaria ed eseguibile una generale riforma nelle guardie nazionali, mentre queste già organizzate correvano alla difesa della patria, ed ora poi temono di fare altrettanto nel ramo che fu e sarà la perpetua cagione di ogni politico rivolgimento? E se in meno di 20 giorni abbiamo noi riformato il codice eterno de' nostri dritti e de' nostri doveri, voglio dire lo Statuto, qual pusillanimità ci farà dubbiosi a sciogliere il nodo di tutte le nostre disavventure, ordinando un sistema, i di cui difetti, a nullo ascosi, formano il subbietto inesauribile di tutti i pubblici e privati ragionamenti?..... Da tutto ciò adunque parmi chiaro apparire che il progetto di decreto suggeritoci dal ministro delle finanze per la minorazione del peso fondiario accompagnato dalla dimanda di sanzionare le spese del nuovo anno a norma di quelle del caduto 1820, altro non essendo che una transazione, per la quale si vogliono far da noi consolidare tutti gli abusi che produssero la rivoluzione, e che in cinque anni due volte hanno tratto al sepolcro il potere assoluto, ed insidiare potrebbero la libertà; dee rigettarsi, per la parte singolarmente delle considerazioni che lo precedono: e decretandosi da voi la definitiva ed indispensabile riduzione della imposta fondiaria, dee nello stesso tempo ordinarsi, che il mese di cui oggi è principio, sia per noi tutto consacrato alla radicale riforma delle finanze, primo ed imperioso volere della Nazione. E qualora a voi piaccia aderire al progetto di legge, che un personaggio consumato nella pubblica amministrazione e pieno di lumi, e di sapere economico ha presentato alla vostra Commissione straordinaria di finanze per la concentrazione di tutti i rami di tale amministrazione, giacchè il ministero è impassibilmente tenace nel proposito di nulla innovare, io mi riprometto di presentarvi in meno di giorni otto il budget generale del regno, ed a tal uopo domando, che alcuni deputati a vostra scelta sieno destinati all'esame ed alla revisione di un tale lavoro, onde esso venga dinanzi a voi già discusso e renduto meno indegno delle alte vostre considerazioni.

Riforma del governo municipale e dell'amministrazione provinciale, riduzione de' pesi, protezione del commercio, e miglioramento del codice che cambiò i tribunali in *dogane*: ecco i grandi e supremi bisogni de' popoli delle Due Sicilie! Sovvenite a questi; e la vostra Patria sarà forte, indipendente e felice.

— —

QUARANTESIMANONA TORNATA

(7 gennaio 1821) [1]

Dopo la lettura del processo verbale della ultima adunanza del passato mese ed anno, il Deputato Segretario Ferdinando de Luca presenta il rapporto delle più importanti deliberazioni prese nelle passate tornate col quale così si esprime.

» E sulle prime fra le altre leggi da voi rimesse alla sanzione del Re vi erano:

1. Un vostro decreto a favore de' cittadini Cappuccio e Longobardi, esclusi nel quinquennio da' loro impieghi, perchè ammogliati, mentre erano stretti da' voti sacri. Voi, rimettendo all'autorità del Pontefice tutto ciò che riguardava la parte canonica, ne avete solamente riconosciuti i dritti civili, come quelli che venivan garantiti dalla capitolazione di Casalanza.

2. Un altro vostro decreto per autorizzare la pronta riunione del consiglio di Stato, non ostante che mancasse il numero de' consiglieri richiesto dal regolamento.

3. Una legge sull'abolizione delle prestazioni alle mense vescovili, arcivescovili, e chiese *nullius*, conosciute sotto il nome di cattedratico, quarta decima, quarta obitus, quarta funeraria, sinodatico, ricognizione di cattedra, canonico, protopopia, sussidio caritativo, visita ad sacra limina, strena, procurazione ed obbedienza.

4. Una legge per l'abolizione de' maioraschi.

Il Principe Reggente, avendo apposta la sanzione alle tre ultime leggi, ed il veto al primo decreto, per la ragione che esso avea più l'abito giudiziale che legislativo, voi, dopo la pubblicazione fattane nel Parlamento, rimettendo a miglior esame il decreto di Longobardi e Cappuccio, ordinaste al segretario di rimettere al potere esecutivo le leggi sanzionate, per pubblicarle. Si è a ciò data esecuzione.

Sollecití sempre di migliorare la condizione de' popoli, ed impazienti di più attendere le leggi organiche del ramo finanziere, voi ne avete dato l'incarico alla vostra Commessione straordinaria di finanze, autorizzandola a chiedere tutti gli schiarimenti dal ministro delle finanze. La vostra decisione è stata già comunicata.

Il Ministro di grazia e giustizia vi avea rimesso il regolamento di Spagna sul Consiglio di Stato, onde ogni deputato potesse con più dati intraprendere l'esame di quello che si stava compilando per uso del nostro Consiglio di Stato.

Voi vedendo la necessità di conoscere questo regolamento al più presto possibile, ne avete sollecitato il termine. La vostra decisione è stata partecipata.

La Sicilia reclamava dal Parlamento delle leggi per fare sparire qualunque vestigia di feudalità. Voi discuteste e decretaste un progetto di legge che la Commessione di legislazione vi avea sottomesso per tale oggetto; non restava che la lettura dell'intiera legge e la discussione di qualche altro articolo. Voi faceste e l'uno e l'altro.

Il rendiconto de' ministri è uno degli oggetti che ha tante volte richiamata la vostra attenzione e le vostre premure: il tempo di esaminare i conti non è lontano; ma voi vedeste che mancava un regolamento per intraprendere regolarmente questo esame. Ne ordinaste perciò la redazione alla vostra Commessione ordinaria di finanze, e la vostra deliberazione è stata partecipata dal Parlamento.

Il ministro interino degli affari interni vi avea scritto, che egli, nuovo ed interino nel ministero, non avrebbe potuto occuparsi delle leggi organiche di quel ramo: voi facendogli riflettere che ciò dipendea da tutti que' dati, che esistono sempre ne' ministeri, m' imponeste di rinnovare delle premure per tali leggi; la vostra decisione è stata eseguita.

Oltre di ciò voi avete rimesso alle rispettive Commessioni varî affari per averne rapporto.

Un onorevole deputato richiamò la vostra attenzione sopra alcune estorsioni fatte nel comune di Tarsia da un uffiziale dell'intendenza di Calabria Citra. Voi, garanti della libertà de' Comuni, ne rimetteste l'affare a quella deputazione provinciale per provocare le disposizioni a norma delle leggi. La vostra decisione è stata già eseguita.

Chiamati a dare un moto più rapido al servizio delle poste interne per la più pronta comunicazione degli atti del Governo, voi con un decreto avete deciso, che tal servizio sia a carico de' Comuni, e che le deputazioni provinciali formino subito de' regolamenti per la pronta circolazione degli atti del Governo, e per la ripartizione dei fondi necessari ad attivare il servizio. Il vostro parere è stato già inviato al potere esecutivo.

Deliberaste di scrivere a tutt' i ministri, perchè si compiacessero di rimettere lo stato organico de' rispettivi ministeri, non che i progetti di miglioramento e di restrizione, salvi sempre i dritti degli attuali impiegati, e la vostra decisione è stata eseguita.

L'organizzazione del segretariato del Parlamento e delle officine addette alle Commessioni portò qualche ritardo sullo stabilimento di una tipografia per uso del primo e delle seconde: quando essa fu stabilita, il Parlamento

[1] Nell'adunanza del 2 venne nominato pel mese di gennaio il signor Innocenzio De Cesare Presidente, il signor Girolamo Arcovito Vice Presidente, ed il signor Matteo Imbriani Segretario del Parlamento Nazionale.

si era di molto inoltrato ne' suoi travagli: fu questo il motivo, che portò un certo ritardo alla pubblicazione esatta de' nostri diari, al che si aggiunsero i tanti lavori straordinari, de' quali dee occuparsi la suddetta tipografia. Ciò non ostante, solleciti voi a mettere in corrente la pubblicazione dei sopradetti diari, avete deciso, che il segretariato di unita alla Commessione del giornale s'incaricasse di ciò prontamente. Il segretariato ha già disposto le copie di essi, per mezzo degli impiegati delle Commessioni, affinchè, passate queste alla stamperia, gli originali restassero nell'archivio. Questo lavoro si sta eseguendo, ma richiede più tempo di ciocchè si desiderava da tutti.

La Sicilia oltre al Faro ha anche più bisogno di noi di una giusta ripartizione della proprietà; ivi le ricchezze sono assorbite da' feudatari e dagli ecclesiastici. Abolita la feudalità, bisognava portar anche l'esame sulla rendita de' beni ecclesiastici: voi avete perciò incombensato il ministro degli affari ecclesiastici a rimettere con sollecitudine un quadro di tutte le rendite ecclesiastiche secolari. La vostra decisione è stata eseguita.

Giunti al vostro cospetto de' reclami contro talune autorità per arresti arbitrari eseguiti; ed altri atti, che portano una ferita alla libertà individuale, ch'è la più nobile prerogativa de' cittadini, garentita dalla Costituzione, voi ne rimetteste l'esame alla vostra Commessione di esame e tutela della Costituzione, e fu già eseguita la vostra decisione.

Il Comune di Umbriatico in Calabria, pieno di patrio sentimento, avea offerto duc. 3000 di avanzi di cassa per armare e vestire i legionari di quel distretto. Voi, tutori degli interessi de' Comuni, mentre ammiraste da una parte un tal disinteressato patriottismo, ne rimetteste però la domanda alla vostra Commessione di amministrazione per darne parere, il che si è già eseguito.

Un colonnello vi avea promosso il dubbio, se la legge sugli ascensi militari era di ostacolo alle sue promozioni. Voi, rispettando il principio che le promozioni militari sono nelle facoltà del Re, avete solo interpretata la vostra legge decidendo ch'essa non facea ostacolo alla sua promozione.

Voi approvaste nello scorso mese di dicembre lo stato discusso del consiglio di pubblica sicurezza, tranne alcune spese enunciate in alto articoli di esso, per le quali attendeste degli ulteriori schiarimenti. Ora però gli esiti suddetti, come necessarj, sono stati da voi autorizzati, meno che quelli degli esiti eventuali, che sospendeste per attendere ulteriori dilucidazioni.

Avevate chiesti al ministro di finanza gli stati discussi generali per i 13 del corrente mese di gennaio. Il ministro rispose, che avrebbe adempito a questo importante lavoro, meno che per la Sicilia, per ragioni che avrebbe esposto. Voi dietro lunga e matura discussione, mi ordinaste di scrivere, che lo stato discusso di Sicilia non dovendo esser diverso da quello di Napoli, che in qualche cosa di poco momento, bisognava che avesse fatto parte dello stato discusso generale. La vostra decisione è stata eseguita.

Una lettera del bravo generale Guglielmo Pepe sullo spirito pubblico degli Abruzzesi e sul di loro attaccamento alla Costituzione di Spagna mosse una proposizione per impegnarci a decretare una legge contra i delitti eversivi della Costituzione, ed una sulla responsabilità tanto de' ministri, che di tutti i funzionarj pubblici. Voi ne affidaste l'incarico alla vostra Commissione di legislazione, alla quale già si è passato avviso della vostra decisione.

Il ministro degli affari interni vi avea rimesso gli Stati di molte provincie relativamente agli assegnamenti, che molti Comuni pagano a titolo di congrua e di supplemento di congrua, onde servire di dati per l'organizzazione del ramo ecclesiastico: voi, rimettendogli alla Commissione di amministrazione provinciale e comunale, mi ordinaste di sollecitare l'invio di tutti gli altri, il che è stato da me eseguito.

Quattro tra' deputati della Valle di Palermo si erano scusati di portarsi all'esercizio delle alte funzioni, alle quali erano stati chiamati. Questa scusa, come anticostituzionale, non fu da voi ammessa; e ne rimetteste l'esame alla vostra Commissione di esame e tutela della Costituzione, il che è stato già eseguito.

Vicini forse a dimostrar con le armi, che noi eravamo degni di un Trono costituzionale, bisogna che il Potere Esecutivo possa disporre de' militi e legionarj, i quali, giusta la Costituzione, non possono uscire dalle loro rispettive provincie senza l'autorizzazione del Parlamento. Il ministro della guerra ne ha fatto la richiesta regolare a nome di S. A. R. il Principe Reggente, e voi avete già messo a sua disposizione i soli militi, affinchè, nel caso di bisogno, possa aver libere le mani per servirsene.

Un onorevole deputato vi ha presentato un progetto per la riforma del clero, onde potesse questo corrispondere alle auguste funzioni della nostra Divina Religione. Voi lo avete rimesso all'esame della vostra Commissione di legislazione, insieme con un progetto sulla formazione di un codice patrio di leggi, presentato da un altro onorevole deputato.

I sentimenti di divozione al Re, all'erede del Trono, ed a tutta l'augusta Famiglia Regnante non sono mai gli ultimi nel vostro cuore. Appena foste chiamati al dovere di assegnare al Re, al Duca di Calabria, ed a tutta la Real Famiglia una lista civile corrispondente alla Maestà del Trono, alla dignità della Na-

zione, ed a' doveri che dobbiamo al Fondatore e Difensore del Trono Costituzionale, che ne affidaste l' incarico alla vostra Commissione delle finanze. Nello stesso tempo gli onorevoli deputati richiamarono l' attenzione del Parlamento al dovere di mettere a disposizione del Principe Reggente una somma per rinnovare porzione del grosso mobilio de' suoi reali appartamenti. L'ottimo Principe, che a ragione può dirsi il Padre degl' infelici, non solo versa sulla classe indigente ciocchè rimane a' suoi bisogni, ma spesso toglie a sè stesso il puro bisognevole per darlo a' poveri, cosicchè non di rado risente gli effetti di tanta generosità. È a questa generosità che si dovea la mancanza de' mezzi per rinnovare porzione de' suoi mobili: ma fu appena ciò a voi proposto, si disse appena, che bisognava dare allo stesso almeno 15000 ducati, che voi per acclamazione e ad unanimità metteste a sua disposizione la somma di 20000 ducati; e già la vostra decisione è stata partecipata.

La città di Sansevero nella Daunia avea domandato per mezzo di un suo cittadino, che un fondo di 632 versure di pertinenza degli ex-Celestini fosse censito a' poveri cittadini di quel Comune: voi, intenti sempre a sollevare la classe indigente, avete annuito alla domanda, richiedendone però prima un rapporto dalla deputazione provinciale di quella provincia. La vostra decisione è stata eseguita.

Fu a voi avvertito, che taluni ecclesiastici, tra' quali molti di alta dignità, agivano in controsenso della Costituzione. Ciò sembrò a voi incredibile a prima vista: e come supporsi che i ministri della religione potessero dar l'esempio di uno spergiuro? Ma, delle memorie pubblicate e sottoscritte, vi fecero pur troppo avvedere del vostro inganno. Un onorevole deputato declamò dalla tribuna contro uno di questi scritti, il quale, anzichè ad un pastore dell' augusta Religione Cristiana, può meglio attribuirsi ad un fanatico, che, dimentico de' suoi doveri e de' precetti dell' apostolo delle genti, prorompe in espressioni ingiuriose, le quali in ultima analisi vanno a colpire il potere legislativo ed esecutivo. Voi, senza mancare al rispetto dovuto alla religione che abbiamo giurata ed a' ministri di essa, ne avete rimesso l'esame alla vostra Commissione di esame e tutela della Costituzione.

La discussione di molti affari politici avevano prodotto un piccolo attrasso sopra taluni rapporti delle commissioni, per affari per altro di poco momento. Voi avete esaminati e decretati gran parte di questi rapporti.

Questo, Signori deputati, è il quadro delle deliberazioni, che voi avete prese nelle trascorse sessioni: se esso manca dell' esattezza pari a quello zelo, che vi spinse verso la felicità di questo popolo generoso, unico oggetto de' vostri voti, supplirà la solita energia che vol avete spiegata nelle discussioni, che hanno precedute le deliberazioni, delle quali vi ho sottomesso l' elenco col patriottismo da cui esse sono state dirette.

Il Segretario relatore *Ferdinando de Luca.*

Si passa alla discussione del rapporto della Commissione di pubblica sicurezza presentato dal Deputato Borrelli relatore, e dopo alcune osservazioni viene approvato nel modo che qui si trascrive.

» È lungo tempo, egli dice, che i voti del popolo ci fan sentire il bisogno di riorganizzare per sempre la guardia nazionale. Onorati dell' incarico di presentarvi un progetto su di questo proposito, abbiam creduto di darvi la più grande attenzione. Ci è stato impossibile il dissimularci gli ostacoli che si opponevan con forza al successo del nostro lavoro. Abbiamo in fatti osservato, che la formazione di questo corpo era già stata intrapresa in diversi luoghi del Regno, ed in taluni avea dati dei risultamenti felici. È sorto quindi nel nostro animo il dubbio, che il desiderio di compier l'opera su di un piano migliore non l'avesse arrestata nel punto, in cui bisogna adoperarla; e che il bene in questa guisa non fosse stato immolato al desiderio dell' ottimo.

Non è il solo vostro comando che ci ha posti al di sopra di questo timore. Noi abbiam riflettuto, che i difetti dell' attuale composizione della guardia el rendevano di giorno in giorno necessarie delle nuove misure, e che l' adottarle senza prefiggersi una guida certa e plausibile era porsi nel rischio di sempre più deviare dal retto cammino.

Discendendo con questi pensieri al travaglio propostoci, abbiam dovuto fissare innanzi tutto la idea di una guardia nazionale. Noi ci siam persuasi che quest' ultima è fatta per la *sicurezza pubblica interna* come l'è per l' esterna l'armata di linea. La gendarmeria non debbe essere confusa nè con l'una nè con l' altra di queste due forze; poichè non riconosce per principale suo scopo che la conservazione della sicurezza privata.

Egli è vero che gli effetti di queste istituzioni sociali son del pari interessanti alla tranquillità dei cittadino. Ma non ha egli del pari la obbligazione di cooperare per tutte. Dovendo molte volte prestare il suo braccio all' agricoltura ed alle arti, non può addirsi esclusivamente al mestiere delle armi. La persecuzione de' colpevoli ha inoltre bisogno di un' attività così grande, e trascina spesso ad operazioni cotanto odiose, che non può e non debbe formare l' occupazione di tutti.

Ma tutti per l'opposto hanno il sacro dovere di tener fronte agli attarchi, i quali potrebbero disordinare la sicurezza pubblica interna: e tutti possono egualmente consacrarle i loro travagli senza rendersi perciò inutili alla classe produttiva. Non può infatti suppor-

sì che, indipendentemente dagli attacchi di un nemico straniero, la tranquillità di uno Stato sia così spesso in pericolo da dover esigere incessantemente le cure di moltissimi uomini. Il servizio ordinario della guardia Nazionale non può quindi impegnarne che pochi: e distribuito su tutta la classe de' cittadini non può tornar che di rado su le stesse persone. È dunque così leggiero, come necessario, che se divenisse alcuna volta pesante, ciò misurerebbe di esser ita sì oltre la grandezza del rischio da far dimenticare ogni convenienza ed ogni economia.

Sorge quindi la massima fondamentale del nostro progetto. Non ogni cittadino può esser gendarme o soldato, ma ogni cittadino è tenuto a far parte delle guardie nazionali. Non appena egli ha scorso il diciottesimo anno, non appena egli sente il potere di brandire le armi, egli dee palesare ch'è pronto ad assumerle per lo vantaggio comune: Dee dunque presentare il suo nome al registro, che ogni municipalità destina a quest'uso. Non la malattia, non la professione, non altra circostanza qualunque può dispensarlo dall'adempimento di questo dovere. La renitenza ad eseguirlo equivalerebbe alla dichiarazione di non curar la sicurezza del proprio paese: verrebbe adunque meritamente punita con la sospensione del dritto di cittadinanza: poichè non è degno di avere la protezion della Patria chi giunge a riguardarne con indifferenza il destino.

Ma se nulla può allontanare la necessità ineluttabile di farsi inscriver nel ruolo, molte ragioni posson poi risparmiare l'attività del servizio. Fa d'uopo in tal guisa eccettuarne così gli ecclesiastici laici che i regolari: poichè la santità di un ministero di pace non discese mai volentieri al maneggio delle armi. Fa d'uopo eccettuarne i membri del Parlamento nazionale ed i capi dell'esercizio del potere esecutivo: poichè il ristagno delle lor funzioni più nuocerebbe al ben pubblico di quel che potrebbe giovargli il di loro concorso alla guardia nazionale. Fa d'uopo eccettuarne que' domestici, que' giornalieri di città, que' custodi di armenti, la di cui vita è strettamente connessa alla prestazione non interrotta de' loro travagli, e la di cui persona non potrebbe venirne sottratta senza compromettere evidentemente la fortuna privata. Fa d'uopo soprattutto eccettuarne quelle classi d'individui, che non han mezzi conosciuti di sussistenza. Sia che languiscan nell'ozio, sia che impieghino le loro forze nell'oscurità del delitto, essi non son degni di aspirare alla gloria di servir la nazione. La imprudenza sola potrebbe d'altronde confidare le armi a chi può sperar nel disordine un cangiamento piacevole della propria fortuna.

Trascelti su questi principî gl'individui della Guardia Nazionale, non abbiam potuto essere incerti sul modo di organizzarla. Era infatti visibile che bisognasse stabilirvi quel sistema militare, la di cui utilità nella division della forza e nell'impiego di essa, è ormai accreditata dalla sperienza de' secoli. E chi potrebbe immaginare una gerarchia più distinta, un meccanismo più atto alla circolazione degli ordini, un'opera insomma più estesa, e ciò non ostante più semplice? Doveva inoltre prevedersi che bisogni urgenti dello Stato avessero potuto dividere fra la Guardia Nazionale e la linea, la necessità di difenderlo. Sarebbe stato allora mostruoso, che queste due forze non avessero avuta una misura comune: e sarebbe stato impossibile il farle insieme dipendere da uno stesso comando, o dividendole, subordinarle ad uno stesso disegno.

Abbiam solamente creduto che i gradi dei capi non dovessero venir estesi al di là di colonnello, e che in ciò convenisse allontanarsi dall'esempio della linea. Ci siamo in fatti guardati dell'errore d'impartire un'autorità troppo estesa ad un cittadino su gli altri; ed abbiam voluto evitare al possibile così le manovre pericolose di un'ambizione soddisfatta. Ove dunque sia d'uopo riunire più reggimenti in brigata e farli agire di accordo, ne sarà conceduta la direzione a chi fra i loro colonnelli sarà primo nel rango; ed una tal preferenza avrà dovuto stabilirsi non su la interpetrazione litigiosa di titoli incerti, ma sul giudizio di chi non offende e non muove alcuno a vendetta, io voglio dir della sorte.

Abbiam pure abbandonate le regole dell'armata di linea per quanto riguarda la scelta degli uffiziali: ci siamo in ciò conformati a' principî che la Francia repubblicana o la Spagna costituzionale ci han suggerito di accordo. La guardia nazionale è certamente lo scudo della sicurezza pubblica interna. Può esser costretta a difenderla contro il genio tumultuoso dell'anarchia, e contra i funesti attentati del dispotismo. Ella in somma dee guardare la linea di demarcazione tra la frenesia de' plebei e l'astuzia de' grandi: e se assicurando la calma dello Stato, non debbe mai dominarlo; ubbidendo poi al governo, non debbe mai dominarlo nè deve divenirne la schiavo. Or si prepara a riempir la prima di queste vedute col respingere inesorabilmente dal proprio seno ed i vagabondi ed i proletari, e tutti in somma gli uomini che non hanno interesse al mantenimento della moderazione della pace e dell'ordine. Non riempirebbe che con molta difficoltà la seconda, se fosse paga di accettare i suoi uffiziali dalla nomina ed arbitraria volontà del Monarca. In ciascuno di essi avrebbe allora un vincolo di dipendenza: e ben lungi dal costituire una forza nazionale, non sarebbe anzi che una nuova specie di armata di linea.

Inoltre il coraggio, l'onore, l'attaccamento alle proprie bandiere son bastanti ad un uffi-

ziale che dee militar nell'esercito. Ma una popolarità estrema, un'estrema dolcezza, un'arte estrema di alleggerire il comando e di lasciarsi ubbidire sono indispensabili a qualunque capo di guardie nazionali. Ora il Re potrebbe egli discernere dall'altezza del Trono gl'individui rivestiti di questo carattere? Potrebbe tanti discernerne, quanti sono necessarj all'uffizialità numerosissima di questo corpo? E non correrebbe egli il pericolo di mutuar da' favoriti quelle lenti fallaci che sì di sovente smarriscono la veduta del merito?

Per contrario il *popolo*, dice Montesquieu, *è ammirabile per iscegliere coloro, a cui dee confidare una parte della sua autorità. Egli non dee determinarsi che su cose quali non può non sapere e su fatti quali cadono sotto i suoi sensi. Se si potesse dubitarne* (ei soggiunge) *non si avrebbe che a gettar gli occhi su quella serie continua di scelte sorprendenti che furon fatte da' Romani e dagli Ateniesi. Ciò senza dubbio non si attribuirà a puro caso.*

Abbiam dunque opinato che dal seno istesso della guardia dovesse emerger la scelta degli uffiziali: noi l'abbiam sottoposta a quella lenta e minuta severità di scrutinio che potea solo difenderne le conseguenze.

La ricezione di essi dovea corrispondere al modo con cui vengono fatti. Abbiamo adunque proposto, che innanzi al battaglione riunito si dia lettura dei processo verbale della loro nomina e delle loro patenti. È così che tutti riconosceranno di nuovo la potestà creatrice del popolo. Questa idea si scolpirà tanto meglio nella immaginazione comune, in quanto che non altri che il sindaco della municipalità rispettiva istallerà di fatti il candidato. Tenendo nella sua dritta la spada, riceverà il di lui giuramento, e rammenterà in esso tutto ciò che un prode cittadino deve al Re, alla Nazione, all'onore, alla legge. Così la religione stessa verrà a suggellare un tal atto, e non si potrà mancare a quegli obblighi che gli sono connessi, senza divenir sacrilego.

L'uffiziale così istituito non dovrà esser perpetuo. Per verità l'abitudine di comandare i suoi simili potrebbe renderlo aspro: la sicurezza di rimanere nelle sue funzioni potrebbe scemargli l'impegno di essere amato: e potrebbe sorgerne un dispotismo di tanto più incomodo, per quanto è più prossimo al militare. La elezione adunque non riceverà effetto che per soli tre anni, ma potrà tuttavia venir confermata. Così il desiderio di ritener la carica, e la necessità di riceverne la continuazione dal voto del popolo imparerà a procurarsene la benevolenza. Così resa ancora comune la possibilità di essere scelto dopo il corso di un triennio, animerà le speranze dei giovani, e li spingerà ad emulare ed a vincer gli antichi. Così in somma l'amor del popolo verrà posto all'incanto: ed il maggior offerente sarà sempre colui che avrà acquistato più lumi, e meglio avrà meritata la di lui confidenza.

Noi avremmo evidentemente abusato di questi principj se ci fosse piaciuto limitar le funzioni di uffiziale al solo periodo di un anno. La facilità di perder l'impiego sarebbe stato in fatti un motivo di non averlo in istima: e la facilità di ascendervi avrebbe nociuto alla premura di farsene degno. Una in somma si sarebbe adottata di quelle istituzioni incerte e cadenti, fra cui vacillò lungo tempo, e si ruppe in fine il sistema della repubblica francese.

Noi avremmo ancora abusato de' nostri principi, se li avessimo estesi agli uffiziali artiglieri ed agli aiutanti maggiori. La istruzione indispensabile agli uni ed agli altri ha bisogno di tanti mezzi e così malagevoli, che non può certamente incontrarsi in molti individui. Allorchè dunque le cariche di tal natura si son ben riempiute, fa d'uopo rinunziare alla tentazione di meglio riempierle: nè, a vero dire, i pericoli di un lungo comando equivalgono agli inconvenienti della imperizia.

Dopo aver disegnato il meccanismo organico della Guardia Nazionale non abbiam creduto d'intrattenerci gran fatto su' mezzi più opportuni di ammaestrarla. Ci è anzi sembrato che il Parlamento non avrebbe potuto fissarli con minutezza, che restringendo con troppi vincoli la libertà de' cittadini, e deviandoli in conseguenza da' lor travagli ordinarj. Ci siam quindi contentati di dire che le domeniche di alcuni mesi dell'anno sarebbero state consacrate agli esercizj militari: ed abbiam confidato l'uffizio di determinar questi mesi alle sole deputazioni delle provincie. Niuna autorità è più idonea di loro a sapere i tempi più liberi dalle cure campestri, ed a conciliare prudentemente l'istruzione col comodo. Noi siamo persuasi che l'affabilità e la dolcezza dei capi saprà aumentare di giorno in giorno l'amore per sì fatti esercizj; e che unitamente al vantaggio di addestrarsi alla guerra ne sorgerà il rimedio più attivo contro i mali dell'ozio. In tal guisa la sicurezza pubblica interna diventerà il propugnacolo della morale, e quest'ultima le renderà tutto il bene che ne ha ricevuto. Tal è appunto la natura delle buone istituzioni; si prestan esse mutuamente la mano, e corrono insieme il cammino che può solo guidarle ad esser perfette.

Noi siamo stati men parchi nello stabilir le funzioni della guardia Nazionale. Egli è pur vero che la destinazione a lei propria non è che quella di dissipare gli attruppamenti criminosi, di prevenire o di estinguere le ribellioni, di resistere in somma a ciò che turba internamente la tranquillità dello Stato. Ma è di mestieri prevedere delle circostanze imponenti che rompano la periferia del servizio ordinario. La truppa di linea combatterà in un canto del regno, e repentinamente in un altro comparirà l'inimico. Sarà attaccata per avventura da una forza prevalente, e dubiterà di

poterle far fronte. Qual partito dovrà allora seguirsi? Il solo di pugnar per la Patria e di morire per lei. Questo sacro dovere scompone tutti i riguardi, arresta tutte le regole, ed è superiore a qual siasi convenienza. La Guardia Nazionale abbandonerà dunque per un istante l'ufizio nativo, e diventerà sussidiariamente una nuova armata di linea.

Posson darsi de' casi men considerabili, ma tuttavia molto degni di attenzione. Uno scellerato verrà sorpreso sul suo stesso delitto, o verrà dal commetterlo. La Guardia Nazionale gli permetterà ella di sottrarsi al rigor delle leggi e sarà testimone indolente della di lui perfidia? Mancherà la forza destinata a custodir le prigioni, o ad eseguir le sentenze di un tribunale? La guardia istessa tollererà che il delinquente s'involi a' suoi lacci, o che l'autorità giudiziaria rimanga negletta? E non è anzi un dovere di qualunque cittadino il prestar allora il suo braccio all'ordine pubblico, ed inaridir la sorgente di mille gravi pericoli?

Permettendo in tali circostanze un inversione di servizio abbiam prescritto il dovere di apporle due limiti.

Il primo è segnato nel fondo dello Statuto politico. Per quanto sia vasta l'autorità del Monarca nel comandar le armate, non potrà egli far uscire da qualunque provincia la sua Guardia Nazionale, senza prima consultarne la volontà del Parlamento. La facoltà indeterminata di regolar le azioni di un gran corpo militare spaventerebbe a ragione la libertà de' cittadini e costituirebbe il mezzo d'infiniti disordini.

Il secondo è mutuato dalle leggi francesi. Qualunque capo delle Guardie Nazionali violenterà il servizio di esse, qualunque capo le addirà ad altri usi che i sopradescritti, ed in altre circostanze che le sopraindicate, ne renderà conto severo alle autorità competenti, e soffrirà tutte le pene di una misura dispotica.

Son tali provvedimenti che assicurano i dritti della Guardia Nazionale. Non è al certo malagevole determinarne i doveri. Legalmente richiesta a prestarsi non debbe ella esaminare, se il comando sia giusto. Una simile investigazione lascerebbe in vano trascorrere un tempo prezioso, animerebbe la disputa, metterebbe in soqquadro la disciplina, darebbe luogo all'errore, e creerebbe non già un potere garante, ma persecutore dell'ordine. Chi ha domandata dunque la forza rimane il solo tenuto a giustificarne i motivi: gl'individui che la compongono, non son tenuti a giustificare la loro ubbidienza.

Quasi gli stessi principj ci han condotti a prescrivere che la Guardia Nazionale non potrà mai riunirsi e non potrà prender le armi, ove ella non ne riceva legittimamente il comando. Non potrà nè anche occuparsi di deliberare, se pur non si tratti di un consiglio di disciplina. L'arbitraria adunanza d'individui che cingon la spada, sarà sempre sospetta ad una Nazione sagace: nè le buone leggi preferiranno il vile ed incerto partito di spiar questi atti all'altro di prevenirli con lealtà e con vigore.

L'eseguimento de' proprj doveri ha spessamente bisogno di venir provocato dal timor delle pene: non abbiam dunque mancato di comminarle. Ma le abbiam comminate come rappresentanti di uomini liberi, e non come tiranni legislatori di schiavi. Esse vanno da due ad otto giorni di prigionia o di arresto per castigar le colpe comprese fra la semplice dissubbidienza e l'abbandono della sentinella in tempo di pace. I delitti rapaci di pene maggiori son deferiti al giudizio della magistratura pagana: quelli commessi nel corso delle marce o degli accampamenti son sottoposti alla forza degli statuti militari.

Ma vi sono azioni che macchiano la riputazione del prode, senza formare un reato. Che sarà se abusando della sua robustezza, mancherà de' riguardi dovuti alla fragilità di un uomo canuto? Gli sguardi del popolo non saran turbati a ragione dal veder bruttamente congiunta l'inurbanità col coraggio? Ed a chi potrà appartenere la generosità, la cortesia, se non sarà costantemente il patrimonio del bravo?

Alla deformità di simili tratti debbe applicarsi una pena: ma non è giusto esercitarla che in via di censura. Si emanerà dunque un decreto di disapprovazione. Sarà esso più tormentoso per un cuore educato che la più lunga prigionia: nè cesserà di avere l'autorità più solenne, che quando cessi il costume: ma il costume e la libertà dei popoli hanno comune la tomba.

Saremmo stati riprensibili della più grave mancanza, se, diligenti in fissar delle pene, fossimo stati dimentichi delle ricompense. Le abbiam dunque cercate in un fondo che non può esaurirsi e che non induce dispendio, cioè nell'onore. La Guardia Nazionale avrà la preferenza su la gendarmeria e la linea, e fornirà spesse volte i comandanti de' forti. Premio di chi si distingue ne' suoi generosi servigi sarà qualche volta un *certificato di benemerenza*: sarà qualche altra, una lode pubblicata nell'ordine del giorno, ne' cartelli affissi a' posti di guardia o ne' pubblici fogli. Si accorderà talora il donativo di un'arma. Poichè non debbe circoscriversi a' tempi dell'eroismo selvaggio la gloria veramente dolce di mostrarla ai suoi figli, e farne un fondo fedecommesso di valor patriottico.

Non è senza una grande veduta che noi abbiamo riserbata la distribuzione dei premi al giorno anniversario del nostro riscatto. Riunendo un atto sì illustre ad una memoria sì cara, abbiam voluto ripetere che le nazioni non meritano di rendersi libere, se non quando sono

virtuose; e che non correremo il pericolo di cadere in servaggio se non quando saremo incapaci di generose azioni. Non abbiam cercata la solennità più distinta in questo apparato festivo. Poichè abbiam creduto che i servizi resi alla patria non potesser lodarsi abbastanza, nè abbastanza proporsi alla imitazione de' buoni.

Abbiamo cercato di coadiuvare l'onore con l'utile, se può sembrar necessario il coadiuvare l'onore. Gl'individui delle guardie nazionali riceveranno gratuito il permesso di caccia. Il certificato di aver servito fra esse o di esserne escluso per legge formerà d'ora in avanti un requisito essenziale per ottenere gli impieghi. Non era giusto che la Patria conferisse funzioni a chi ricusa di avere in aito le armi per poterla difendere.

Abbiam inoltre imparato dalle leggi francesi la istituzione di un corpo di veterani. Non presteranno essi servizio e non si mostreranno che nelle pubbliche feste: saranno ancora distinti per una spada più corta. Si sarebbe fatto un oltraggio alla loro canizie se si fosse loro negato la permissione di armarsi per lo proprio paese. Essi avrebbero guardata con rincrescimento la morte: poichè uno degli onori civici più considerabili non avrebbe decorata la loc vita. D'altra parte la vecchiezza, naturalmente destinata alla istruzione de' giovani, avrebbe anche esibita un'essenziale mancanza, se non avesse dato l'esempio di un ufizio così sacro e così necessario, come quello di appartenere alla guardia nazionale.

Ma gli anziani non serviranno alla sola apparenza. Abbiam loro confidata un'ispezione censoria su le azioni reprensibili degl'individui che servono, abbiam cercato di dar loro la influenza più attiva nella distribuzione dei premi. Ed a chi meglio quest'incarichi avrebber potuto appoggiarsi che ad un'età così ricca di sperienza, come fredda ed esente da trasporti parziali?

I veterani non saranno soli ad esercitare un tal dritto. Un certo numero di essi verrà aggiunto al consiglio di disciplina; a quel consiglio che, istallato abitualmente nel corpo, è nel caso di ben conoscerne le operazioni. Così il giudizio potrà ricevere la più grande esattezza; e riscontrare o determinare la opinione del pubblico.

Abbiamo infine progettato un corpo di alunni. Essi assisteranno necessariamente alle feste nazionali, alla distribuzione de' premj ed alla decretazione delle pene censorie. Teneri, ardenti e suscettibili delle impressioni più fine, ne ricaveranno quella facilità di giudizi pratici che tien luogo di senso morale: ed incominceranno ad ordire quelle preziose abitudini che inviluppano e frenano le passioni dannose. L'emulazione ed il pudore travaglieranno ugualmente a renderli docili e fieri, coraggiosi e magnanimi, ubbidienti ed atti al comando.

Tal'è, o cittadini rappresentanti, l'ordine e la materia del nostro progetto. Voi lo esaminerete con la diligenza a voi propria; vi porterete le correzioni che vi parran necessarie; e compirete in tal guisa un lavoro su di cui riposa la calma e la sicurtà nazionale.

Pasquale Borrelli, relatore, *Coletti*, *Melchiorre*, *Vivacqua*, *Sponsa*, *Piccoletti*, *Perugini*, *Corbi*, *Berni*, *Mazziotti*.

CINQUANTESIMA TORNATA

(9 Gennaio 1821)

In quest'adunanza il Parlamento si è occupato dello stato discusso del 1821, e dopo varie osservazioni fatte da' Deputati, che tralasciamo qui trascrivere, si è approvato il seguente Decreto.

« Considerando che il ministro non ha ancora presentato il progetto dello Stato discusso, e quindi il Parlamento si trova nella necessità di confirmare provvisoriamente in massa le contribuzioni dirette per il 1821 per intraprenderne immediatamente un esame scrupoloso, e dare alla Nazione quei disgravi, che l'economia non disgiunta da'bisogni dello Stato potrà suggerire.

Il Parlamento decreta

» Art. 1. La contribuzione fondiaria delle provincie al di quà dal Faro attualmente della somma in principale di ducati 6,150,000, sarà per l'anno 1821 diminuita di un sesto, e quindi ridotta a ducati 5,125,000.

» Art. 2. Questa somma così ridotta sarà, insieme co'grani addizionali, percepita in cinque rate eguali, che scaderanno ne' giorni 15 febbraio, 15 aprile, 15 giugno, 15 agosto, e 15 ottobre, nulla pagandosi nella ordinaria scadenza de' 15 dicembre.

» Art. 3. La percezione delle quote suddette si farà col metodo attuale, ma provvisoriamente.

» Art. 4. La somma di ducati 5,125,000 in principale sarà ripartita nell'anno 1821 tra le provincie al di quà dal Faro, secondo le attuali proporzioni, provvisoriamente nel seguente modo:

» Napoli	D.	758,000
» Terra di Lavoro		762 000
» Abruzzo Ultra 1.ma . . .		129,000
» Abruzzo Ultra 2.da . . .		177,000
» Abruzzo Citra		173,000
» Principato Citeriore . . .		365,000
» Principato Ulteriore . . .		278,000
» Molise		168,000
» Capitanata		370,000
» Terra di Bari		500,000
Da riportarsi	D.	3,680,000

Riporto D.	3,680 000
» Terra d'Otranto	426,000
» Basilicata	348,000
» Calabria Citra	236,000
» Calabria Ultra 1.ª . . .	171,000
» Calabria Ultra 2.ª . . .	264,000
Totale . D.	5,125,000

» Art. 5. Sarà fatta ne'grani addizionali la diminuzione di un sesto la quale ascenderà alla somma di ducati 264,177,65. Quindi saranno imposti, oltre ai contingenti in principale, i seguenti grani addizionali:

» dieci per il debito pubblico,

» sette per le spese fisse di provincia,

» non più di due per le spese variabili di provincia,

» non più di due per le spese comunali,

» qualtro per diritto di percezione, da usarsene nel modo finora praticato.

» I suddetti grani addizionali variabili di provincia, e di Comuni saranno imposti nel 1821 come lo sono stati nel 1820 senza alterazione. Nel caso di avanzo servirà per fondo di cassa dell'anno venturo, però provvisoriamente.

» Art. 6. La reimposizione delle somme discaricate nell'anno 1820 sarà fatta nel modo finora praticato, e provvisoriamente.

» Art. 7. L'imposta tra'Comuni sarà ripartita su le basi seguite per l'anno 1820 dalla Deputazione Provinciale.

» Art. 8. Le ritenzioni che i padroni utili, e i debitori sono dall'art. 3 del decreto de' 10 giugno autorizzati a fare nel pagamento dei censi, annualità, e vitalizj, saranno diminuite di un sesto della loro somma attuale 1.

1 Napoli, 16 gennaio — Ministero delle finanze — Circolare del segretario di Stato ministro delle finanze, a' Signori intendenti, direttori delle contribuzioni dirette, ricevitori generali e distrettuali annessa al suddetto decreto.

Signori

Nel trasmettervi il decreto del Parlamento Nazionale sanzionato da Sua Altezza Reale il Principe Reggente, che stabilisce provvisoriamente la somma e la ripartizione della contribuzione fondiaria pel corrente anno 1821; richiamo tutta la vostra attenzione su di questo ramo importantissimo del pubblico servizio. Il ritardo che ha provato l'emanazione del decreto suddetto, per circostanze estranee all'ordine consueto dell'amministrazione, ci obbliga ad usare, per ovviarvi, di una diligenza e di una speditezza non comuni.

Ridotta la contribuzione nella somma e nelle epoche della percezione, non sono perciò alterati i metodi pratici coi quali si è finora ripartita.

L'art. 7 prescrive che il ripartimento dell'imposta tra' comuni si faccia dalle deputazioni provinciali, sulle basi seguite per l'anno 1820. Perciò il direttore delle contribuzioni dirette formerà uno stato per comuni della materia imponibile dell'anno scorso, con le diminuzioni e cogli aumenti derivati dai discarichi e dai ruoli suppletori, lo presenterà senza indugio alla deputazione provinciale a cui gli interessi della nazione raccomanderanno meglio di quel che io far potrei, di emettere una pronta deliberazione. Questa sarà dal direttore immediatamente eseguita. Per regola del ministero egli mi rimetterà una copia dello stato dalla deputazione approvato; ma intanto procederà oltre senza attendere il mio riscontro. In generale, fidando io sulla esperienza de'direttori, gli esorto a non trattenersi nel loro cammino per consultarmi sulle difficoltà che potrebbero incontrare; ma bensì di risolverle, di concerto con la deputazione provinciale, nella maniera che sembrerà più conveniente.

Nascerà in qualche provincia il dubbio se i catasti rettificati, conformemente al decreto de'10 giugno 1817 nel corso dell'anno 1820; come quelli che non han servito di base alla ripartizione di quell'anno, possano o nò esser di norma allo determinazione de'contingenti comunali per l'anno corrente. La deputazione provinciale lo risolverà, sulle osservazioni del direttore, e dietro la conoscenza che aver deve de'luoghi e del merito delle operazioni eseguite. Essa giudicherà forse esser savio partito, e conforme alla mente del decreto l'adottare le variazioni di poco momento, e di lasciar da banda quelle che produr potrebbero uno sbilancio considerevole.

Nulla mi accade di farvi osservare sui grani addizionali, che, diminuiti nel loro totale per effetto dello scemamento del principale, non hanno, per l'art. 5, subito alcun cangiamento in quanto alle loro proporzioni dell'anno 1820. Dirò solamente che dovendo per grani variabili di provincia e di comuni, imporsene tanti quanti ne sono stati imposti per l'anno caduto, non soffrirà la spedizione de'ruoli alcun ritardo per causa loro. Gli stati delle somme da reimporsi per disgravi accordati nell'anno scorso si trovano già da per tutto formati, e pronti a somministrar gli elementi della reimposizione, per la quale l'articolo del decreto impone di praticarsi provvisoriamente il metodo fin ora seguito.

Così la direzione delle contribuzioni dirette potrà attendere colla necessaria celerità ad un lavoro di cui si trovano già in parte, per le precedenti disposizioni di questo ministero, preparati i materiali. Io intendo seguirne l'andamento colla cura più assidua; e quindi incarico il signor Direttore delle contribuzioni dirette a trasmettermi due volte in ogni settimana uno statino degli articoli e delle somme, indicante, nel modo usato per lo addietro, il lavoro fatto e da fare.

Coll'art. 3 del decreto si dichiara che la percezione si farà provvisoriamente col metodo attuale. Ciò dovrà impegnare i ricevitori generali e distrettuali, coi rispettivi controlori, non che gli esattori comunali e i percettori ad adempire puntualmente ai doveri prescritti dai regolamenti per quel che riguarda la riscossione, e i versamenti, e le scritture.

Per la scadenza delle rate da versarsi, essendosi dall'art. 2, ridotta l'annata di percezione a dieci mesi ed a cinque bimestri, il regolamento del 1 febbraio 1816 sarà eseguito come al solito, colla sola avvertenza che le rate di reste scaderanno la prima a 20 dicembre e l'ultima a 10 febbraio, per gli esattori, e quindi pe'ricevitori generali e distrettuali, colle solite differenze di due e di cinque giorni.

Napoli, 15 gennaio 1821.

Il segretario di stato
ministro delle finanze interino,
IL DUCA DI CARIGNANO

In questa adunanza il Deputato Caracciolo ha letto il seguente discorso.

La formalità dell'iscrizione d'ipoteca e della trascrizione del passaggio di proprietà non v'ha dubbio, che è la sicurezza de'contraenti, ma un tal vantaggio viene avvelenato orribilmente da una legge dispotica finanziera.

Gli acquisti non sempre sono figli dell'opulenza, ma spesse volte del bisogno.

Si acquista per una aggiudicazione, e forse sarà l'unica proprietà, che si avrà dall'aggiudicatario e probabilmente per ottenerla sarà rimasto esaurito il medesimo di forze, e quindi inabilitato a fare una nuova spesa per l'iscrizione o la trascrizione.

Si acquista ancora tirando qualche piccola proprietà da un retaggio paterno, con una somma in contanti, e che forse non sarà bastante per l'acquisto del fondo, in conseguenza impossibilitato a nuova spesa.

In fine si acquista in provincia, o per ragione di dote, che è indispensabile farne l'acquisto, perchè danaro condizionato, o per retaggio paterno, o vero accettando qualche delegazione; ed in questo aspetto, o per altre ragioni simili, è indifficoltabile, che non vi è indizio di ricchezza, ma più tosto di un'imperiosa circostanza. Succede infinite volte, che restano dei minori in provincia privi di cognizioni, e dei mezzi.

Un contadino, che non avrà mai veduto la capitale della sua provincia, o per ragioni particolari, o per la distanza, viene obbligato per trascrivere di portarsi alla capitale della provincia a tale oggetto: in ogni dieci anni è altresì obbligato rinnovare l'iscrizione, lo trascùra sicuramente. Quindi viene da una legge dispotica spogliato delle sue proprietà, perchè il ricco senza il menomo incomodo ha trascritto, ed ecco la classe degl'indigenti oppressa sempre da'facoltosi. Infinite volte succede, che poveri campagnuoli abbandonando le loro cure campestri, si portano alla capitale della provincia ad iscrivere o trascrivere, ma inutilmente, dacchè dopo molti giorni di perfetta inerzia, senzacchè se gli sia dato ascolto dai conservatori, sono obbligati ritornarsene, rimanendo i medesimi senza cautela, e con tempo perduto e danari spesi. Quale dunque è la colpa di questi infelici? Molte volte accade, che dalla provincia, e per i minori si clegge un procuratore per fare iscrivere o trascrivere, e questo, o profittando per qualche tempo della somma all'oggetto, o per aver ritardato ad eseguire la commessa, il committente al far de'conti si trova spogliato della sua proprietà.

Dimando chi è quello, che nel fare acquisto di un fondo, non si porta su la faccia del luogo per farne l'apprezzo, ed esaminarne la qualità! Come dunque ignorare il possesso legittimo di colui, che ne ha fatto regolarmente l'acquisto? Non mi sembra dunque giusto spogliare quest'ultimo, e lasciare il fondo a quello, che fraudolentemente ne ha fatto l'acquisto, profittando di una garantia di una legge ingiusta.

Colui, il quale è convinto dal fatto, e per notorietà, come dall'intestazione della fondiaria, che un fondo sia stato acquistato, e ne abbia il pieno possesso, il nuovo padrone deve riputarsi acquirente fraudolento, e non dovrà valere l'ultimo acquisto. Non vi è cosa più sacra della proprietà, oggetto principale del contratto sociale, e che viene garentito da ogni pubblicista. Il legislatore in far la legge è in obbligo consigliare i bisogni dell'uomo, ed altronde deve esser convinto dell'ingordigia dello stesso, in preferire l'interesse privato al vantaggio pubblico, e se occorre al proprio onore; quando la legge non è risultata da tali premesse, deve dirsi abuso e non legge.

La legge dell'ipoteca è una di queste, mentre infinite persone profittando dell'innanzidette cause, e vedutesi garentite dalla legge, si appigliano a de' contratti, che l'autorizzano a crudelmente spogliare delle loro proprietà tanti infelici, in pena di non aver adempito ad un pagamento in favore delle finanze, o per ignoranza, o per impotenza, malgrado ne fussero i legittimi possessori; ed ecco ridotte alla mendicità tante famiglie, in virtù di una legge, che in luogo di prevenire la frode istruisce i cittadini a questa sublime scienza.

Colui, che acquista un fondo con annuo canone, dovrebbe soddisfare per ciò che acquista; ma non basta. Viene per legge obbligato un infelice a costo di perdere la sua proprietà a pagare non solo per parte dell'utile, che riceve, ma benanche in considerazione dell'annuo canone, che non lo riguarda, e della fondiaria, che figura in qualità passiva.

A prescindere dal dritto d'ipoteca, che dovrebbe minorarsi, e non essere una speculazione finanziera, come lo è, ma di sola garantia de'contraenti, vi sono i dritti arbitrarj de' conservatori. Questi si dovrebbero abolire, e ridurre ad un sol pagamento, ed a discreta ragione, quanto basta solo per lo spesato dell'oggetto, e dare al conservatore un soldo corrispondente.

Signori, in nome dell'umanità, cercate a metter freno a tale dispotica legge.

Quindi, credo debba dirsi per articolo di legge, dietro tali considerazioni.

1. I contratti eseguiti prima della legge, e che per una imperiosa circostanza non si troveranno inscritti, non dovranno mai rimaner pregiudicati per omissione di una formalità posteriormente inventata. Questi sono contratti fatti sotto di una legge, che il solo istromento di acquisto bastava per la sua garentia. Dunque debbono essere rispettati, o almeno rianimati tali contratti per una fatalità rima-

sti senza vita, con la condizione d'iscriversi nel corso di un mese.

2. Non sarà lecito al secondo acquirente di vantar dritto su di un fondo, malgrado la sua industria di aver prima iscritto, quando il fondo in quistione trovasi in assoluto dominio dell'acquirente anteriore, ogni qual volta però non fosse l'antecedente contratto eseguito occulto, e che non si fosse curato neppure il passaggio dell'intestazione del carico fondiario.

Da ora in avanti per evitare tutt'gl' inconvenienti dinanzi detti dovrebbe dirsi per articolo di legge:

1. Il notajo stipulatore non potrà registrare, se prima non riceverà da colui, che acquista il fondo, ciò che bisogna per i dritti di trascrizione, o pure per i dritti d'iscrizione nei contratti per i quali devesi conservare un'ipoteca.

Il notajo sarà nell'obbligo nel giro di dieci giorni passare il reassunto dell'istromento al conservatore, o pure la copia del medesimo; ed indi riceverne il borderò per inserirlo nel suo protocollo, a cautela delle parti. In tal maniera si raccoglierebbe ancora il vantaggio dell'unità della scrittura, e non resterebbe più ella scissa, come al presente, in un foglio volante, esposto a mille eventi, del quale è facilissimo perdersene la memoria. Così facendo non resterà mai paralizzato, e senza effetto un contratto, ma sarà cura del notajo mettere in regola un infelice contadino, che per ignoranza o per impotenza corre rischio di esser privato della piccola proprietà, tanto più, che mettendosi in corrispondenza il conservatore co' notai della provincia non vi sarebbe ritardo, restringendosi a trattare con i suoi notai, e non più con le parti. Quindi nessuno sarà più obbligato ad abbandonare le sue cure per portarsi nella capitale della provincia, ed il più delle volte inutilmente.

Dietro tali considerazioni dovrebbe ancora abolirsi l'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni in ogni decennio; o tutto al più vorrebbe essere a cura dello stesso notajo un tale disimpegno, con fissare un discreto dritto, tanto per lo stesso, che per il conservatore.

Meritano considerazione fra gli altri principalmente i contratti decaduti al presente dal di loro rango per la omessione dell'accidentale formalità della rinnovazione della iscrizione una volta eseguita, i contratti posteriori niente perdono se questi ricuperano i di loro dritti. Essi continueranno nel grado, che aveano, e non gli si permettera un'acquisto illecito, per l'efficacia di un'astuta speculazione finanziera, come a' primi contratti non sara con legali sofismi ritolto ciò, che per dritto di natura si deve. »

CINQUANTUNESIMA TORNATA

(11 Gennaio)

Il Parlamento ha scelto in questa adunanza una Commissione di 20 Deputati per recare al Principe Reggente i voti della Rappresentanza Nazionale in occasione del giorno 12, natalizio del Re.

» La discussione di molti affari politici avea prodotto un picciolo attrasso sopra taluni rapporti delle Commissioni, per affari per altro di poco momento. Voi avete esaminati e decretati gran parte di questi rapporti nelle precedenti adunanze. »

» In queste stesse adunanze si è data conoscenza all'assemblea delle osservazioni fatte dal potere esecutivo alla nostra Costituzione, o sia a quella di Spagna, modificata dal Parlamento, e se n'è rimesso l'esame alla Commessione ordinaria e straordinaria di esame e tutela della Costituzione riunita insieme. »

» Finalmente, per compire l'organizzazione interna del Parlamento, voi avete nominato un archivario, un suo aggiunto, ed un altro impiegato per rimpiazzar quello che dal segretariato passa all'archivio. Questo, Signori deputati, è il quadro delle deliberazioni, che voi avete prese nella trascorsa settimana: se esso manca dell'esattezza pari a quel zelo, che vi spinse verso la felicità di questo Popolo generoso, unico oggetto de' vostri voti, supplirà la solita energia che voi avete spiegata nelle discussioni, che hanno preceduto le deliberazioni, delle quali vi ho sottomesso l'elenco col patriottismo da cui esse sono state dirette. »

La deputazione fu ad un tempo eletta a presentare alla sanzione sovrana la legge sull'abolizione della feudalità e sulla divisione de' demanj della Sicilia oltre il Faro, ed un nuovo regolamento per le Guardie Nazionali. Con la presentazione di due leggi, che concernono sì da vicino la prosperità nazionale, volle il Parlamento festeggiare nel modo più solenne il giorno natalizio del Padre della Patria.

La deputazione era formata de' Deputati Arcovito, Coletti, Natale, Grimaldi, Trigona, Iliolo, Sponsa, Mercogliano, Angelini, Pepe, De Filippis, Desiderio, Giordano, Comi, e de' Segretarj Dragonetti, Pulejo, Imbriani.

Il Deputato Arcovito, autore del progetto della legge per l'abolizione della feudalità e della divisione de' demanj, diresse a S. A. R. le parole seguenti:

Altezza Reale,

» La feudalità attentava a' sacri dritti del Popolo, egualmente che a quelli del Re.

L'augusto vostro Genitore avea già da gran tempo formato il generoso disegno di estinguerla. Sua mercè in ambe le Sicilie si corre-

va a grandi passi alla magnanima impresa.

Mentre in questa parte del Regno si promulgavano dal Governo del decennio le leggi eversive del barbaro edifizio, e distributive de'demanj, la M. S. per mezzo dell'A. V., suo general Vicario, provvedeva a'medesimi oggetti nella parte del Regno oltre il Faro, con leggi tanto più ammirevoli, quanto erano i mezzi più scarsi.

Egli quivi abolì la feudalità, ed ordinò la divisione de'demanj. Non corrispose però l'esecuzione al disegno. Tanti furono e sì grandi gli ostacoli che vi si frapposero! Tornato al Trono degli Avi, costante ne' principi di ragion generale e di pubblica utilità, mentre qui vane dichiarava le doglianze de'già feudatarj, ordinava l'esecuzione delle sue leggi in quella Sicilia. La gran cancelleria aveva già pronto un progetto di legge sul proposito.

Ecco di che si è il Parlamento occupato. Di un decreto che recasse ed effetto le esistenti salutari leggi del Re sull'abolizione della feudalità, e sulla divisione de'demani nella Sicilia oltre il Faro.

Altezza Reale. Voi non vedrete in esso massime nuove, nuovi principi. Quegli stessi che furono sempre nella mente e nel cuore del Re, che regolarono la legislazione de'vostri Augusti Antenati; le decisioni de'nostri antichi Magistrati Supremi, della commissione feudale, ed il progetto della gran cancelleria.

Questo è il decreto che la deputazione del Parlamento Nazionale reca all'A. V. per la sua sanzione reale.

Sono in esso stampate le lagrime de'secoli di quel Popolo buono, gemente ancora sotto le baronali ritorte, che reclama di esser messo a livello co'suoi confratelli componenti il Regno medesimo; e lo reclama da quel Principe, in cui già da gran tempo tutte ripose le sue speranze, che di tanti benefizj il colmò, che gli diè il dritto di attenderne maggiori, che magnanimo sempre previene i desiderj, e supera ancor la fiducia.

Altro oggetto della nostra missione è presentare all'A. V. una ordinanza per l'organizzazione della guardia Nazionale. Sono in essa (giunte in un corpo con mirabili tempra) la dignità del Trono e la libertà della Nazione: quella dignità che concentra e diffonde lo splendore del popolo: quella libertà che forma la gemma migliore, e più preziosa del reale diadema, e della quale V. A. R. coll'augusto suo Padre è il primo fondatore, il più gradito e potente sostegno. Presentiamo ancora la terna per la nomina del consigliere di Stato per la Provincia di Teramo, vacante per la rinunzia del Deputato Delfico. Parlo infine di un oggetto di cui avrei dovuto parlare in principio. Ma l'ultimo in rango è in pari onore del primo. Ricorre dimane il dì natalizio della Maestà del Re nostro augusto Monarca. Il Parlamento Nazionale ci ha particolarmente incaricati di far presenti all'A. V. le sue felicitazioni in circostanza tanto cara ai cuor cittadino. Che l'Altissimo Iddio guardi i giorni preziosi della M. S.! Che il regno della sua Augusta Dinastia e della Libertà Nazionale, non abbia altra misura, che quella della immensità de'secoli avvenire.

Sua Altezza Reale rispose:

» Gradisco la Deputazione del Parlamento Nazionale, specialmente in questa occasione, che ricorre la nascita del mio Augusto Genitore e Re, che tutti dobbiamo rispettare ed obbedire. Mi sono grate le felicitazioni per la ricorrenza di giorno sì fausto. Ringrazio il Parlamento, e mi affretterò a sanzionare le leggi che mi avete presentate. Seguirò in ciò le orme del mio Genitore, che in tutto il suo regno non ebbe mai altro scopo che la felicità dei Popoli. »

CINQUANTESIMASECONDA TORNATA

(13 Gennaio 1821)

Il deputato Catalano è alla tribuna, e legge la mozione seguente:

Signori Deputati,

Abbenchè la libertà della stampa sia una delle principali basi di una ben concepita costituzione, pur nondimeno nè la nostra nè qualunque altra più liberale può mai permettere, che colla stampa sia spaventata la coscienza del popoli, imputati i legislatori degli attacchi più violenti alla Religione dominante, chiamati enormemente ingiusti e misteriosamente iniqui i di loro decreti, allarmata la pietà dei Principe, oltraggiata la dignità della Rappresentanza nazionale, ed invitati i cittadini ad accorrere tutti in fretta per prestare il necessario soccorso alla Religione in pericolo, ch'è quanto dire, invitati i cittadini alla rivolta.

Signori, sotto il finto nome di rappresentanza a S. A. R. il Principe Reggente, a firma del cardinale Arcivescovo di Napoli, e di 20 altri vescovi, come si dice da lui sedotti, si racchiude un colpevole concerto di armare il braccio del fanatismo contra il Parlamento nazionale.

In questo dispregevole scritto incendiario si annegano alcune vecchie rapsodie in un diluvio di parole ingiuriose, citandosi alla stessa pagina Isaia e Cicerone, Plinio e l'Apocalisse, S. Paolo e Mirabeau; si calunnia la nazione, asserendosi che la maggior parte dei nazionali è prevenuta contro Dio e la sua Chiesa; e che nei fogli volanti s'insulta Dio, la Religione, l'onestà e la virtù; si avvilisce la Religione

Cattolica, sostenendosi che la libertà della stampa la distruggerebbe; si mette in ridicolo la Chiesa, poichè si assume che senza foro correrebbe a sicura rovina; si proclama una crociata contro gli autori dei progetti per la stampa; e per non fare risorgere tra noi il foro ecclesiastico, ch'è quanto dire, si ordina la crociata contro il Parlamento nazionale per aver proposto queste due modifiche. Sono, in somma, in questo scritto invitati i cattolici, cioè i popoli tutti del Regno, a sollevarsi contra il potere legislativo ed il potere esecutivo, sotto pena di dovere render conto del sangue che si spargerà, agendo altrimenti.

Signori, se la santa rabbia dell'energumeno estensore, e di coloro che han cooperato e consigliato lo scritto incendiario, non sarà frenata, la libertà della Rappresentanza nazionale sarà spenta; potrebbero moltiplicarsi ai giorni nostri e le funeste giornate di S. Barthelemy, ed i terribili eccidi di Errico III e di Errico IV.

Nell'esibire dunque al Parlamento copia dello scritto, dimando che sia rimesso alla Commessione di esame e tutela della Costituzione, acciò dopo averlo esaminato e fatto rilevare le moltiplici rivoltose espressioni, ed il tentativo di armare il braccio dei fanatici contra il Parlamento, proponga i mezzi come ridurre ad effetto la responsabilità innanzi alla legge degli autori e complici del medesimo, per esser quindi giudicati dal tribunal competente a termini del Codice penale in vigore.

Napoli, 13 gennaio 1821.

V. Catalani, M. Castagna, Perugini, G. Arcovito, Incarnati, Macchiaroli.

CINQUANTESIMATERZA TORNATA

(15 gennaio 1821)

Il deputato Galanti a nome della Commessione di esame, e tutela della Costituzione fa il seguente rapporto.

Signori Deputati,

« La vostra Commissione di esame e tutela della Costituzione, a cui avete rimessa la mozione del Sigoor deputato Catalano, ha con vero e profondo dolore esaminati gl'indirizzi dell'Em. Arcivescovo di Napoli al Parlamento, ed a S. A. R. il Principe Reggente; dico con vero dolore, imperciocchè ha veduto che non già lo zelo, sempre commendevole in un prelato quando si tratta della nostra Santa Religione per quanto eccessivo ei si fosse, ma mondanissime e ree intenzioni hanno diretta la penna di quel porporato. E come no, se false sono le assertive, se ingiuste le pretenzioni, e calonniosi i detti?

Nella memoria diretta al Parlamento si assumeva che coll'essersi detto nella Costituzione, che si proibiva il pubblico esercizio di ogni altro culto, venivasi ad autorizzare il privato. Una tale interpetrazione è tanto giusta in logica, quanto è piena di carità cristiana verso del Parlamento. Questo ha avuto nella redazione di quell'articolo della Costituzione due intenzioni; ambedue religiosissime; la prima di non permettere nel nostro Regno un culto pubblico qualunque che non fosse il cattolico, come si era fatto a Messina, dove dopo il tremuoto del 1783 si era permesso l'esercizio pubblico di ogni altra religione, e come accade in Roma stessa, dove pubblico è l'esercizio della religione giudaica; la seconda di non dar mai presa al S. Offizio, come togliendo quella parola *pubblico* per la forza stessa delle espressioni potrebbe accadere.

La nostra Nazione si è sempre altamente dichiarata sul conto del S. Officio; ed è inutile rammentarvi la rivolta accaduta sotto il Vicerè di Toledo e l'esilio di un antecessore del nostro Arcivescovo, cioè del Cardinale Spinelli, per siffatti tentativi. Un'espressa deputazione esisteva nella nostra metropoli contro lo stabilimento del S. Officio. La parola *pubblico*, aggiunta alla costituzione, terrebbe luogo di quella deputazione, sempre gloriosa per il nostro paese.

Ma come mai si può sostenere che proibire il pubblico esercizio di ogni religione, che non fosse la cattolica, sia lo stesso che permettere l'esercizio privato di ogni altra? Sarà lo stesso, quando si vuol esser conseguente, che non è permesso inquirere contro le private coscienze, o per dirlo in altri vocaboli, sarà lo stesso che non volere il S. Offizio. Ma non son queste le nostre antiche leggi? E non dovevan queste esser adattate alla nostra Costituzione? Qual cosa adunque di nuovo si è fatto? Menar tanto rumore per una legge da secoli vigente nel nostro paese non annunzia certamente intenzioni rette e pure. La questione si riduce a questa semplice proposizione: il Parlamento non vuole il S. Officio, il Cardinale Arcivescovo lo vuole. Costui adunque non deve far altro, che più nettamente enunziare la sua proposizione ed aspettarsi il fato del suo antecessore Spinelli.

Chi potrebbe parlare senza raccapriccio degli orrori, che celavano le segrete del S. Officio, che in sostanza si mostra desiderare tra noi? Ignorasi forse che inquisitori religiosi, dimentichi de'precetti di quella S. Religione che professavano, si compiacevano di far a brani la carne umana, di slogare le ossa di tanti infelici, di portare il dolore fino al punto di estinguerlo colla vita? Nè queste sono ri-

membranze antiche. No, è corso appena un anno che siffatto infamie son cessate in Ispagna. Nel S. Officio di Toledo si vede forse ancora (gelo di orrore nel riferirlo) una statua della Madre del Redentore convertita in una macchina infernale, che stringeva tra le sue braccia ed il suo seno, guerniti di acutissimi ferri, l'infelice condannato dall'inquisizione, ed a questa statua, per una orribile e sagrilega allusione, si dava il nome di *Madre dolorosa*.

Ecco dove mena quel volere perscrutare le altrui private coscienze. Chi non vede che simili orrori si vorrebbero far nascere tra noi, lasciando libero il freno alle private e segrete inquisizioni? Ed intanto mentre si serbano sì ree intenzioni, mentre a tal segno si obbliano i precetti della nostra religione tutta carità, si osa calunniare l'alto e profondamente sentito rispetto del Parlamento per la religione dei nostri padri.

Non deve ignorare l'Eminentissimo Arcivescovo di Napoli, che la divina nostra religione si sostiene colla persuasione, coll'esempio, colle virtù, non colla forza, come le false religioni. *Religionis non est cogere ad religionem, quae sponte suscipi debet non vi*, diceva Tertulliano (ad Scap. c. 2); e Lattanzio osserva, che *nihil tam voluntarium quam religio est, in qua si animus adversus est, iam sublata est, iam nulla est* (Inst. lib. V. c. 14). Egli non deve pure ignorare che la religione era grande, quando conculcava le ricchezze, non se le appropriava; quando spregiava le ricchezze, non le ambiva. Non saranno i rigori e le persecuzioni quelli che faranno buoni fedeli, ma la mansuetudine ed i buoni esempj. Di chi è la colpa, se i sostenitori del sagro dogma ne divengano i traditori? se dimentichi delle loro santo tradizioni, di tanti illustri esempi, in vece di rialzare la maestà della religione depressa da mondane passioni, come tutti i vili disertori ricorrono alla mensogna, e cercano discreditare le azioni più pure, dare sinistra interpretazione alle cose più chiare?

Due nuove querele e dello stesso conio ha messe in campo l'Arcivescovo di Napoli in una rappresentanza a S. A. R. il Principe Reggente. La prima riguarda la libertà della stampa, la seconda il foro ecclesiastico. Vediamo se vi è più buona fede in queste, che nelle precedenti assertive.

Per far la guerra alla libertà della stampa caritatevolmente si asserisce, che presso di noi *le idee degli uomini sono oggi più che mai stravolte. . . . che la stravaganza del pensare è giunta all'eccesso . . . . che il mondo d'oggi è pieno di malvagi*. Ma quello che è più orribile, si aggiunge: *una gran parte de' nostri nazionali è già prevenuta contro Dio e contro la sua religione, ed un odio acerbo contro che vi è di più sacro e di più santo nella rivelazione, nella chiesa e nel santuario si è impossessato de' cuori*. Nè contento di tutto questo, prosegue: *i nostri nazionali per la più parte sono malamente disposti; tutte le passioni più desolanti han preso il loro dominio; si hanno a fastidio e disprezzo l'antica religione, la virtù de' vostri padri e la costumatezza de' secoli trascorsi; si ama tutto quello che sa di novità e che lusinga i proprj capricci; stravolti da una solenne pazzia si sveglia ne' loro cuori un mal nato desio, che ripugna all' esistenza di quell'ente sovrano, da cui solo può temersi il castigo e le pene; e la perversità del cuore passando nella mente produce il tetro pensiero che forse Dio non esiste*.

Non vi spaventate, Signori: un quadro sì orribile non esiste che nella paterna carità di un primo pastore del nostro regno: i popoli, la Dio mercè, vi presentano ben altra cosa.... Ma la calunnia e la mensogna sono cattive ragionatrici, e si svelano, da se stesse. Di fatti se la Nazione è, come vien dipinta dal pio arcivescovo, non può esser ciò opera della stampa libera, la quale in pochi mesi non potea produrre tanti e sì lagrimevoli effetti: sono adunque opera della restrizione della stampa che vi era precedentemente.

Di più: da che la stampa è libera, se si eccettuino alcune indecenti personalità, nessuno potrà citare libri e fogli volanti, che abbiano manifestato quell'*odio acerbo contro quanto vi è di più sacro nella rivelazione, nella chiesa e nel santuario*, che l'arcivescovo caritatevolmente attribuisce al suo gregge. Si può anzi asserire francamente, che le prime cose, davvero scandalose, comparse nella libertà della stampa, sieno appunto le due rappresentanze dell'arcivescovo di Napoli il quale, abusando di questa libertà, calunnia il popolo delle Sicilie, e la denunzia agli occhi dell'Europa come *nemico di Dio, pieno di malvagi*, e *stravolto d'idee*. Chi mai ha ardito dire simili cose contro una nazione religiosa e costumata?

Ognuno di voi, e quanti vi sono abitatori nel Regno, consulta la sua coscienza, e nel frenare i risentimenti del suo cuore, sente, a dispetto della calunnia, la voce di quella celeste religione che obbliga a perdonare le ingiurie; ed ognuno con S. Pier Crisologo deplora di vedere *labia Christi Evangelio consecrata immunda et damnabili verborum procacitate polluere*. I sentimenti religiosi hanno una forza superiore a quella di ogni altro. E chi potrebbe mai credere, che tale orribile disgrazia sia già accaduta nel nostro paese?

Ma invano alla restrizione della stampa si vorrebbe legare l'esistenza della nostra santa religione; invano si presagisce che questa *già vacillante tra noi*, come indegnamente si asserisce, troverà la tomba nella stampa libera: ben più solide sono le fondamenta, ben più validi i sostegni della nostra fede. Tutti son oggi persuasi che la stampa libera giova al

bene pubblico, e non nuoce affatto alla causa di Dio, il quale non ha bisogno di censori e difensori contra gl'impotenti attacchi di qualche miserabile scrittore. Tutti son persuasi che la stampa libera, anche quando divenisse ministra di empietà, nuoce tanto alla causa dell'Ente Supremo, quanto le nuocciono tutte le altre bestemmie. Ma tutti son pure persuasi, che questa stessa libertà della stampa è dannosissima per coloro che abusano, e che vogliono sostenere le loro pretensioni sotto il santissimo nome di Dio. E qui, a traverso del velo dell'Ipocrisia, si manifestano le idee mondane, che dirigono la mente e la penna di certe persone. Chi può ignorare, che sotto l'Inquisizione sono surti i Luteri ed i Calvini? Chi può ignorare che senza stampa accadevano i disordini de' secoli infelici di mezzo, che avevano quasi perduta la religione? Chi può ignorare che da quando la stampa è libera, o almeno meno inceppata in Francia, è cessata quella colluvie di libri infami, che hanno fatto tanto torto a quella ingegnosa nazione? Fingere di ignorare questi ed infiniti altri fatti simili, fingere di essere in apprensioni e spaventi per la causa di Dio, mentre si tratta della propria, è un'Ipocrisia, una mala fede indegna non solo del vero cristiano, ma anche dell'uomo onesto.

Ma in nessuna cosa tanto manifestamente si svelano le vere intenzioni dell'arcivescovo di Napoli, quanto nelle sue pretensioni sul foro ecclesiastico. Chi nega mai tra i buoni cattolici che la Chiesa abbia la potestà di far leggi, di esigerne l'osservanza, di punire i colpevoli? E non obbediamo tutti alle sue sante leggi, non confessiamo le nostre colpe se quelle trasgrediamo, non riconosciamo le pene che per tali colpe ci vengono imposte? Ma il regno della Chiesa essendo tutto spirituale, spirituali ne sono le leggi, spirituali le pene. Questo foro tutto spirituale non poteva nè dovea aver luogo in una Costituzione fatta per le cose temporali di questo mondo. Si sono forse abolite le leggi veglianti? Si è negato forse alla Chiesa la spirituale potestà sopra i fedeli? Si è ad essa negata la potestà di regolare la sua disciplina? Niente di tutto questo. Ma chiara è l'idea di volere un tribunale, che all'ombra della Costituzione, sovvertisse l'ordine pubblico e le leggi attuali. Non ha provveduto forse il codice penale art. 92 e seg. a tutti que' delitti, de' quali l'arcivescovo vorrebbe a se riserbata la punizione? Egli dunque ostilmente si eleva contro quelle leggi stesse dettate dal nostro buon Re nel 1817. Il Parlamento se non ha interloquito sul foro ecclesiastico, ciò non è diverso dal doversi stare alle leggi in vigore. Ma è costume della malignità farci parlare quando tacciamo; e travestirci quando parliamo.

La vostra Commessione, a fronte di tanti oltraggi e di tante ree intenzioni svelato, non vi propone che moderazione e la pratica della carità cristiana. Sono ben dolente però, o Signori, dovervi dire, che malgrado la più vostra moderazione, non guadagnerete le persone che amano l'ostinazione per interesse. L'ambizione ingannata è irreconciliabile ne' suoi odi, e l'orgoglio smentito non perdona mai. Ma la Nazione non sarà sedotta, essa vi renderà giustizia; e voi non avrete altro a desiderare. Oggi le sottigliezze e le dispute di religione non sono più di moda. Ogni giorno la ragione guadagna terreno, e con essa la pura e santa religione che Cristo ci ha insegnato, checchè ne dicano coloro che confondono la religione co' loro interessi.

Se tornassero in vita gli Ambrogi, i Crisostomi, i Cipriani non ravviserebbero certamente in tutti i ministri del culto i loro degni successori. La vita e la condotta di que' santi sacerdoti, più che la loro profonda dottrina, confondeva l'empietà, assicurava il trionfo della religione. Da gran tempo non si veggono quegli uomini spirituali e perfetti, che riguardavano con profondo disprezzo i beni terreni, che sapevano frenare le loro passioni, che aveano una sincera ed ardente carità, che sapevano compatire l'errore, che lo correggevano coll'esempio, non colle vane declamazioni. Ma se i ministri dell'altare si fossero allontanati dall'oggetto e dalla purità della nostra santa religione; se a' doveri tanto difficili ad osservare, avessero sostituito le pratiche tanto facili a seguirsi, ed al bene pubblico e generale della religione i proprj interessi; la stampa libera, svelando queste e simili cose, non formerebbe forse un freno salutare alla naturale debolezza dell'uomo? Forse allora sarebbero richiamati i fedeli allo spirito ed al fine della nostra credenza, e non sarebbero più abbandonati al materiale ed alla scorza, diciam così, della religione. Forse allora nè il popolo, nè i Ministri dell' Altare agirebbero più in contraddizione di quello che dicono di credere. Forse allora la santa ed augusta nostra religione, imbrattata per tanti secoli col sangue delle nazioni e colla miseria de' popoli, tornerebbe ad essere il vincolo della pace, la base delle virtù sociali. Forse allora, finalmente, cangiato pratiche o costumi, l'empietà non avrebbe più pretesto od occasione di addentare l'unica e vera religione.

Dopo gli esposti principî, la vostra commessione opina, che si faccia un indirizzo a S. A. R. il Principe Reggento, onde supplicarlo di far metter termine alle irreligiose operazioni dell'Arcivescovo di Napoli con quei mezzi che crederà più opportuni: e la vostra Commessione s'incaricherà di compilare il progetto di tale indirizzo, quando il suo parere meritasse la vostra approvazione. »

Galanti Relatore.

Il Deputato Morici

Signori,

« Il rapparto che si desidera sull'attuale stato di difesa delle nostre frontiere è stato già redatto, e se il Parlamento lo vuole sono pronto a leggerlo. Non pertanto se il Parlamento potesse rivenire su i suoi passi, io proporrei che non si ripetessero troppo facilmente i rapporti su affari di guerra, de' quali i particolari sono molto pericolosi ed inutili insieme.

I rapporti giornalieri che l'onorevole Ministro di guerra ci fa, sono di oggetti troppo minuti. E che, vorremo noi occuparci, se un rivestimento di fortificazione stia per terminare, se un poco di terreno delle fossate debba regolarizzarsi, se si debba coronare un bastione di gabbioni?

Oltre che qaeste cose non sono intelligibili a chi non è del mestiere, sarebbe pericoloso il pubblicarle. Del resto se al Parlamento piace il rapporto, come dissi, è già redatto. »

Il Deputato Poerio

Signori,

« Sulla proposizione di uno de'nostri più distinti colleghi, voi ordinaste alla nostra Commessione di guerra di mettersi in contatto col Ministro di questo ramo; di prender da lui e dare al Parlamento conto giornaliero dello stato effettivo del nostro esercito e della nostra difesa. La vostra Commessione intese tutta l'importanza, e tutta la delicatezza di questo incarico; e nell'adempirlo credè di non doversi dipartire dal sentiero costituzionale, il solo che fosse ne' suoi poteri, ed il solo ch'è certamente stato nelle vostre intenzioni. Perciò lasciando libero il governo in qaesta parte nobilissima delle sae attribuzioni, invece di stancarvi con delle particolarità di cui l'onorevole preopinante signor Morici vi ha fatto giudiziosamente travedere la inutilità ed il pericolo, la vostra Commessione si contentò di esigere ogni mattina dal Ministro, e di mettere sotto i vostri occhi il quadro circostanziato delle nostre forze, e quello de' progressi degli approvisionamenti, e delle fortificazioni sul piede di guerra, e ciò nel doppio fine di potersi esercitare da voi quella salutare vigilanza, ch'è inseparabile da ogni rappresentanza nazionale, e di potersi al bisogno dar luogo agli atti legislativi, che la salvezza della Patria render potrebbe indispensabili.

Ma la vostra Commessione ha fatto dippiù. Consultando la nostra posizione politica, è persuasa, che senza mezzi pecuniari le guerre più giuste non possono esser coronate da felice successo, si riunì, giorni dietro, alla Commessione straordinaria di finanza, e, chiamati i Ministri de' due dipartimenti, si fece loro presenti; — Che, nel caso di una dichiarazione ostile, intera esser dovea la gloria del governo nell'assicurare la comune salute; ma intera esser doveva altresì la responsabilità del ministero in an oggetto così geloso ed eminente. Che esso solo era nel grado di calcolare i mezzi di offesa e di difesa, perchè esso solo potea conoscere i movimenti, e le forze nemiche, e proporzionare alle stesse le nostre. Che il più stretto accordo, e la più grande franchezza doveano presedere a' rapporti scambievoli fra il Governo ed il Parlamento Nazionale; che la loro intima unione, utile, sempre, era divenuta piucchè mai an sacrosanto dovere, ed infine che non ci eran sacrifizi di gente e danaro de' quali la Nazione non fosse capace per consolidare la sua indipendenza, e quella del Trono.

Quindi fu pregato il Ministro della guerra a presentare la proposizione specifica de' rinforzi in uomini, e qaello delle finanze a presentare la proposizione specifica degli aumenti de' fondi giudicati necessarj per mettere al coverto il Regno da ogni attacco esterno. I due Ministri proposero d'inviare i loro rispettivi rapporti immediatamente.

In tal guisa voi darete un bello ed imponente spettacolo all'Europa. E mentre vi occupate tranquillamente de' miglioramenti della pubblica amministrazione, e della formazione degli stati discussi sul piede di quella profonda pace alla quale abbiamo dritto, e che tutti desideriamo, nè perdete di vista la possibilità di un enorme attentato, vi preparate alla meno meritata delle guerre.

CINQUANTESIMAQUARTA TORNATA

(17 e 18 Gennaio)

In qaeste adunanze il Parlamento si è occupato dell'elezione della Deputazione permanente, eligendo a formarla i Deputati Galdi, Scrugli, Nicolai, Berni, Borrelli, Donato, Strano, e per supplenti i Deputati Ricciardi, e Trigona.

Il Deputato Generale Begani sale alla Tribuna, e legge il seguente rapporto:

Signori

» Di ritorno da Gaeta ove ho seguito S. A. R., per ordine suo, e vostra approvazione, stimo mio dovere informare il Parlamento dello stato in cui trovasi detta piazza.

Questo primo baluardo del Regno delle due Sicilie, che per la sua situazione è molto forte allorchè è attaccato soltanto da terra, aumenterà di molto la sua forza quando gl'intrapresi miglioramenti, le incominciate opere, ed altre disposizioni da S. A. R. emanate, avranno avuto piena esecuzione. Io non occuperò il

Parlamento descrivendogli partitamente tali cose; ma stima non doverglì tacere, che tutto ciò che si fa, e si farà, è uniforme ai principj dell'arte, e nessuna operazione si è fatta ed ordinata senza essere stata prima ben meditata e studiata.

Una numerosa artiglieria difende le fortificazioni di Gaeta: nulla vi è da desiderare in quanto al numero delle bocche a fuoco, e poco in quanto alle specie. L'esperienza ha provato che sono efficacissime quelle atte a lanciare di preferenza de' projetil cavi, o partenti sotto grandi angoli; e la piazza ne avrà aggiunte alle diggià esistenti.

Più imperioso è il bisogno di affusti convenienti all'uopo; se n'è fatta sentire la necessità, e non vi ha dubbio che se ne farà l'opportuna provvisione. Sono stato poi assicurato essersi dati gli ordini perchè tutti i projetti, che si costruiscono alla Mongiana venghino trasportati senza dilazione in Gaeta.

Le piazze assediate ripetono la loro principale difesa dalle artiglierie, e sopratutto quelle che trovansi nel caso dell'or'ora enunciata. Quindi l'indispensabilità di un'approvisionamento relativo al servizio dell'artiglieria la cui composizione e moltiplicità di oggetti può concepirsi solo da uomini dell'arte.

Anche il Genio ha bisogno di un considerevole approvisionamento, specialmente in strumenti, e sopratutto in legname da *blindare*.

Ma cosa sono tutte le armi più efficaci, e le fortificazioni più sublimi, senza gli uomini per avvalersene? Questa considerazione comunque semplice fa nascere il desiderio di vedere aumentato al più presto, e ben composto il personale delle due armi Artiglieria e Genio in Gaeta. La prima non dovrebbe avere meno di un colonnello comandante, e due tenenti colonnelli, quattro compagnie complete anche in uffiziali, ed una squadra di artefici; e la seconda di un colonnello, e di un tenente colonnello, ed una compagnia di zappatori, la quale per altro già vi esiste. Io spero, che il Ministro della guerra darà le analoghe disposizioni per oggetto tanto essenziale.

Tutti gl'indicati oggetti sono stati presi in maturo esame da S. A. R., la quale per convincersene a fondo è entrato a discuterne i più minuti dettagli.

Formano attualmente guarnigione in Gaeta due reggimenti d'Infanteria, cioè il secondo leggiero, ed il decimo di linea, appartenenti alla prima divisione attiva. S. A. R. gli ha passati in rivista, ed è rimasta contentissima della loro disciplina, istruzione e proprietà.

L'A. S. R. ha parimenti visitati i quartieri un per uno della truppa, ed ha interrogato individualmente molti soldati per conoscere e sapere, come eran contenti del loro stato. Dapertutto è rimasta soddisfatta, ed ammirata del buono spirito, che anima quelle truppe. Un solo oggetto ha penetrato di dolore il paterno cuore di S. A., e ciò è stato il vedere, che un migliajo di soldati dorme ancora sulla paglia. Ha quindi sul momento ordinato, che a qualunque costo nel corso di questa settimana si muoisca la guarnigione di Gaeta di tanti altri letti, quanti ne bisognano per 1200 uomini.

Ha pur S. A. R. visitato gli ospedali, e gli ammalati; ed ha ordinato tutto ciò, che si può desiderare sul miglioramento de' quartieri, e degli ospedali medesimi.

Una attenzione scrupolosissima ha portato agli approvisionamenti in viveri della piazza. Siccome delle false voci erano sparse su questo oggetto importante, così S. A. R. non ha voluto niente trascurare per assicurarsi sull'esistenza, ed ottima qualità di detto approvisionamento; ed io posso assicurare il Parlamento, che in questo ramo il servigio è completo.

L'approvisionamento di assedio per lo spedale però manca, ma gli ordini sono stati dati, perchè senza indugio venghi completato al pari dell'altro de' viveri.

Io non devo omettere un giusto tributo di elogj dovuti ai buoni abitanti di Gaeta. Se in ogni tempo sono stati docili alle particolari sventure, che hanno dovuto soffrire per gli effetti della guerra, oggi par che sfidino quei disagi, che altra volta gli ha desolati. La bella causa, che si difende elettrizza tutti gli animi, e lo stesso vescovo di Gaeta col clero ne ha esternato de' voti per la prosperità della Famiglia Reale e della Nazione, richiamando dall'Altissimo tutte le benedizioni perchè questo buon popolo sorta trionfante dai palesi ed occulti nemici, e goda una volta di quella felicità, che l'ottimo Governo Costituzionale gli promette.

Del resto, o Signori, la vera forza della piazza di Gaeta, come di qualunque altra, deve principalmente ripetersi dall'onore, dal cuore dei suoi difensori; se coll'ingegno dell'uomo potesse quel baluardo rendersi cento volte più forte, pur cadrebbe, come caddero le mura di Gerico, senza quelle due circostanze, cioè coraggio ed onore. Oggi però, che il petto di ogni soldato cittadino è non solo animato da questi due sentimenti, ma è pur anche caldissimo di amor di Patria, quindi la Nazione può avere tutta la fiducia nella inespugnabilità di quella fortezza. »

Il Maresciallo di Campo Begani.

Trecento arditi Calabresi sotto il nome di trecento Bruzj si sono offerti a combattere per la libertà della patria a somiglianza de' trecento Spartani guidati da Leonida.

Si procede alla scelta de' componenti il Tribunale del Parlamento.

Per la prima Camera i Deputati de Piccolellis, Angelini, Dragonetti, Pessolani, de Ruggiero, de Cesare, e per Fiscale Orazio.

Per la seconda Camera i Deputati Bausan, Morire, Castagna, Visconti, de Filippis, Giordano, Arcovito, Lo Sapio, Corbi, e per Fiscale Colaneri.

CINQUANTESIMAQUINTA TORNATA.

(18 gennaio)

Il Deputato Borrelli nella qualità di relatore della Commissione straordinaria riunita a quella di esame e tutela della Costituzione prende a dar conto di ciò che S. A. R. il principe reggente ha opinato intorno alle modificazioni dello Statuto politico.

Egli divide la materia in quattro parti distinte.

I. Osservazioni che han forma di *veto*.

II. *Veto* che non cadono su la sostanza, ma su di espressioni variabili senza sconvertire del senso.

III. *Veto* che cadono su la sostanza.

IV. Proposte del governo in forma di *veto*.

Circa le due prime classi, il relatore dimostra che per lo più non si tratta, se non di semplici equivoci dell'amanuense, e propone di farvi quell'emende che il Parlamento istesso avrebbe fatte innanzi di pubblicar la sua opera.

Circa la terza, il deputato Borrelli, a nome de'comitati riuniti, propone, che si rappresentino a S. A. R. i motivi delle determinazioni dell'assemblea, e si rendano, ove sia di mestieri, ancor più visibili con la mutazione di qualche frase. Egli si augura dalla perspicacia e dalla rettitudine del principe reggente, che troverà rinchiusi i suoi stessi principii nelle decretazioni del Parlamento, che non insisterà quindi oltre sul *veto*, e che non vi sarà in conseguenza bisogno di esaminarne gli effetti.

Circa la quarta, il relatore propone di rappresentare a S. A. R. che il dritto di proporre delle modificazioni allo Statuto politico essendo stato accordato dal decreto degli 8 luglio 1820 al solo Parlamento, ella può cangiare le sue proposte in progetti di leggi e dirigerli all'assemblea nazionale. Essi intanto non debbono mettere ostacolo alla pubblicazione dello Statuto medesimo.

Il parere delle Commissioni riunite è abbracciato dal Parlamento.

CINQUANTESIMASESTA TORNATA

(21, e 23, Gennaro

Il Segretario De Luca sale la tribuna e legge la seguente relazione:

Signori Deputati.

Vengo a farvi il terzo rapporto settimanile, che contiene le deliberazioni da voi prese nelle adunanze della settimana precedente tenute ne'giorni 15, 17, 18, 19, 20 del corrente; e sulle prime essendo a voi ritornata la legge sul disgravio de'pesi comunali conosciuti sotto il nome di soldo de'regi giudici di circondario; soldo de'custodi e mantenimento de'detenuti nelle prigioni del circondario: ventesimo comunale: tassa per le spese militari del 1815: mantenimento de'curati e vicecurati, di qualunque denominazione e grado: voi, dopo la pubblicazione fattane nel Parlamento, ne decideste il rinvio al potere esecutivo per la solenne pubblicazione, il che è stato eseguito. Voi accordaste il diritto di nazionalità a' Signori Alessandro Pellequin di Madera, Giuseppe Emery, francese, Paolo Malfatti di Lucca, dottor Gio. Battista Quadri di Vicenza, Davide Servile, Giuseppe Cesari di Corsica, Giuseppe Maria Ricci di Longone e Giovanni Bistchi di Bologna. Accordaste parimenti la cittadinanza a'Sigoori Emmanuele e Luigi Caruson di Malta, Vittoriu Peujol, francese, e Francesco Giorgini, romano.

Il segretariato ha già partecipato agli individui soggetti il vostro decreto.

Riceveste, nella tornata di lunedì 15 del corrente, delle comunicazioni dal ministro degli affari stranieri, e vi si presentò in tal rincontro orcasione di manifestare i vostri sentimenti di filantropia e di ospitalità. Riceveste dal ministro di grazia e giustizia il rapporto sull'organizzazione del ramo giudiziario, accompagnato dallo stato discusso corrispondente, e lo rinviaste alla vostra Commissione di legislazione, il che è stato eseguito.

Il ministro delle finanze vi presentò lo stato discusso generale per l'anno 1821, accompagnato da lungo rapporto; voi me ne ordinaste l'invio alle diverse Commissioni per la parte che spetta a ciascuna di esse: tutte queste vostre deliberazioni sono state da me eseguite.

I deputati della Valle di Palermo presentarono le loro scuse a quel pretore per esimersi dalle funzioni parlamentari. La loro rinunzia fu a voi manifestata dal ministro degli affari interni. Voi riflettendo che al Parlamento soltanto spetta l'esame di simili casi, e circondando della vostra indignazione un procedere così illegale, qualora esso non fosse stato dettato da legittimi motivi, la conoscenza de'quali è a voi soli riserbata, decideste, che i medesimi si rendessero subito al vostro cospetto

per render conto de' loro poteri e della loro rinuncia. La vostra deliberazione è stata già partecipata.

Sulla proposizione del ministro della guerra decideste che gli uffiziali destituiti e dimissionati dal 1806 al 1815, fossero riabilitati al pari di quelli che furono destituiti e dimissionati dal 1815 in poi; quantevolte però essi fossero idonei a servire ne' corpi attivi dell' esercito.

Varii cittadini vi han fatto pervenire delle domande per formare e vestire a loro spese de' corpi militari pronti di correre in tempo di guerra ove maggiore fosse il pericolo: voi, conoscendo che lo spirito costituzionale della Nazione ha bisogno di freno più che di spinta, rimetteste le di loro domande alla Commissione di milizie provinciali, onde poter decidere maturamente su di esse per quella parte che riguarda il potere legislativo.

Alcuni cittadini portarono al vostro cospetto de' reclami contro gli attentati di certe autorità, diretti alla loro libertà individuale; voi ne rimetteste l'esame alla vostra Commissione di tutela della Costituzione, e si è già eseguito l'invio di questi reclami.

Il potere esecutivo vi ha respinta la Costituzione di Spagna, da voi modificata, e voi dietro il parere della vostra Commissione di esame e tutela della Costituzione, avendo preso conto de' motivi del rinvio, alcuni ne trovaste giusti, ed altri insussistenti: quindi con quella docilità che vi distingue, correggendo alcune cose, decideste per le altre che una vostra Commissione dovesse presentare a S. A. R. il Principe Reggente le potenti ragioni, che ve le aveano dettate, affinchè persuadendosene potesse ritirare il suo *veto*; questa stessa decisione fu da voi applicata al rinvio della legge transitoria sull'elezione costituzionale de' nuovi corpi municipali. Intanto voi, conoscendo la necessità di dare a questa nazione una Costituzione sua propria, affidaste ad uno degli onorevoli e zelanti deputati, la stampa della Costituzione modificata, insieme co' *rincii* del potere esecutivo.

La vostra Commissione di esame e tutela della Costituzione vi fece presentare per mezzo di un zelante e dotto deputato il suo rapporto sulla tutta singolare rappresentanza dell'arcivescovo di Napoli, diretta a S. A. R. il Principe Reggente. Voi abbandonandovi sempre a que' sentimenti di moderazione che vi distinguono, ne ordinaste la stampa, per prendere poi più maturamente quelle risoluzioni che il bisogno richiede.

La difesa della Patria è il primo bisogno di un popolo libero. Voi non avete giammai perduto di mira questo importante oggetto. Avevate perciò richiesto dal ministro della guerra un rapporto giornaliero sullo stato della nostra difesa, e su i mezzi legislativi di perfezionarlo; vedendo però che sarebbe stato più utile un rapporto a voce, mi ordinaste di scrivere al suddetto ministro, che in ogni giorno, o esso stesso, o un suo capo di ripartimento dovesse portarsi ad informare la Commessione di guerra di tutto ciò che riguarda un oggetto così importante. A tal'effetto, per accrescere la riserva delle armi e delle munizioni, avete autorizzato lo stesso ministro a fare que' contratti che meglio crede per l'acquisto di armi e munizioni da guerra.

Sulla proposizione del ministro della guerra avete aggiunto alle precedenti autorizzazioni per l'organizzazione di un battaglione di militi a distretto, altri 20 battaglioni di guardia nazionale, e mi avete ordinato di render nota questa nostra deliberazione al ministro di finanze per proporvi i fondi necessari al di loro mantenimento. Tutto è stato eseguito. La Commessione di guerra vi ha presentato il suo rapporto sull'organizzazione dell'esercito progettata dal ministro della guerra; voi lo avete discusso ed approvato con qualche modificazione. Una delle vostre più interessanti cure fu quella di formare una legge per regolare gli alloggi militari. L'onorevole deputato de Ruggieri fu il primo che richiamò la vostra attenzione su di questo oggetto importante.

La vostra Commessione amministrativa, di accordo con quella della guerra, ne distese il progetto di legge, e voi lo discuteste, modificandolo in parte ed in parte approvandolo. Il segretariato ne sta formando le copie per rimetterle al Potere Esecutivo.

Un corpo di 300 Bruzi, anelando in caso di guerra di rinnovare l'esempio de' 300 Spartani al passo delle Termopili, vi aveva chiesto l'onore di opporre i loro petti alla forza nei luoghi i più difficili: voi, a rapporto della vostra Commessione di guerra, accettando l'offerta di questi campioni della Patria, avete deciso, ch'essi sotto le bandiere della guardia nazionale potessero aver l'onore di sagrificarsi per la Patria in quel punto che loro venisse indicato dal Potere Esecutivo.

Il segretariato si sta già occupando dell'esecuzione di questa vostra decisione.

Alcune vedove di militari reclamavano dalla vostra filantropia le pensioni dovute a' servizi de' loro mariti, e che non avevano potuto ottenere per mancanza di regio permesso nei loro matrimonj; voi, riflettendo che non si trattava se non di riattivare un indulto reale accordato da S. M. alle vedove di militari maritate senza regio permesso, avete dettato un atto legislativo col quale avete riattivato il regio perdono.

Le vostre maggiori cure sono state dirette nella scorsa settimana alla legge amministrativa; voi ne avete discussa in varie tornate la parte che riguarda la Commessione amministrativa, le segreterie e gli archivi pro-

vinciali, l'amministrazione comunale e sua composizione, e quindi le attribuzioni ed i doveri del sindaco, degli eletti, de'cancellieri, degli archivari, cassieri e corpo municipale, e finalmente l'intero capitolo che tratta delle nomine, de'giuramenti, de'congedi, delle sospensioni e dell'incompatibilità delle cariche dell'amministrazione civile.

Finalmente vi siete occupati della elezione della deputazione permanente, e del tribunale del Parlamento, ed avete nominato per la formazione di questi corpi de'vostri distinti colleghi.

Oltre di questi affari, voi avete rimesse alle rispettive Commessioni moltissime carte provvenienti dal Governo, da deputati e da particolari cittadini. Questo, o Signori deputati, è il quadro delle più interessanti deliberazioni da voi prese nella scorsa settimana. Io ve lo presento, non con la presunzione di aver con esso descritto l'andamento de'vostri travagli, ma col sentimento di rendervi un tributo di rispetto, e di quell'ammirazione che vi è dovuta per l'interesse che prendete all'esame de'moltiplici affari che vi sono proposti.

CINQUANTESIMASETTIMA TORNATA

(22 gennaio)

In questa tornata si è istallata la prima Camera del Tribunale del Parlamento medesimo; ed ha eletto per Presidente il Deputato De Cesare, il quale ha dichiarato istallata la Gran Corte sudetta.

Il Deputato Poerio è alla Tribuna, e legge il seguente rapporto della Commessione di Guerra, e Marina.

Signori

» La vostra Commessione di guerra, marina, ed affari esteri ha esaminato l'indirizzo dei trecento Bruzj, i quali, armati e vestiti a proprie spese, bramano al primo grido di guerra di accorrere dal fondo della Calabria Brezia in difesa della Patria, e dimandano, che da voi loro si assegni alle frontiere il varco del più evidente pericolo, onde chiuderlo co'loro petti, e concorrere così col sacrifizio delle lore vite al trionfo dell'onor nazionale.

Una offerta di questa natura come potrebbe esser mal ricusata? Il medesimo sacro sentimento che l'ha fatto produrre deve farla accettare: ed il solo dubbio sarebbe una specie di profanazione.

Ma presso le nazioni libere e costituite niun pericolo, niuna considerazione, niun merito, niuna circostanza straordinaria può far deviare dalle regole costituzionali. E sinanche l'entusiasmo della libertà deve andarvi soggetto.

Ecco perchè stà bene, che la dimanda di questi bravi sia stata a voi diretta, poichè appartiene al solo Parlamento potere aggiungere de' novelli corpi di cittadini armati alle guardie nazionali esistenti, ed esso solo può permettere il servizio oltre il limite delle rispettive provincie. Ma una volta posta in attività e sul piede di guerra, ogni forza deve esclusivamente dipendere dal governo, ed egli solo può legalmente disporne.

Premesse queste osservazioni, è facile il definire la qualità, dritti ed i doveri del corpo de'trecento Bruzj.

Sarà un corpo di guardie nazionali, perchè tale è essenzialmente ogni riunione (permessa dalla legge) di cittadini armati e non incardinati nell'esercito di linea: ed in conseguenza la loro organizzazione, il loro uniforme ed il loro trattamento in compagnia non differirà da quello de' militi o de' legionarj.

Sarà un corpo transitorio, perchè passeggiero è l'oggetto della sua istituzione. Esso non dovrà vivere, che nella memoria e nella riconoscenza nazionale. Gl' individui, che lo compongono saranno messi alla disposizione del Governo, e non avranno altra distinzione, che quella di essere adoperati ne' posti più pericolosi. Cessato il bisogno, ognuno riprenderà i suoi gradi ed i suoi impieghi ordinari.

I loro dritti, infine, ed i loro doveri si confonderanno insieme, saranno assorbiti dall'atto illustre ch' è loro comune, e verranno tutti compresi in questa idea: *Combattere e morire per la patria*. Conforme a questi principi, o Signori, è il progetto di decreto, che io vi rassegno in nome della vostra Commessione di guerra.

Visto l'indirizzo de'300 Bruzi ec.

Il Parlamento Nazionale a' termini degli articoli 131 n. 11, 363 e 365 della Costituzione decreta quanto segue:

Art. 1. L'offerta de'300 Bruzi è accettata. Essi saranno organizzati, e riuniti in un sol corpo, il quale sarà messo, in caso di guerra, alla disposizione del Governo.

Art. 2. Questo corpo sarà transitorio, e durante il suo servizio verrà considerato come una parte della guardia nazionale.

Art. 3. L'uniforme ed il trattamento in campagna degl' individui che lo compongono sarà lo stesso di quello de' militi o de' legionarî messo in attività fuori de' limiti della loro provincia.

La Commessione di guerra, marina ed affari esteri era stata di parere, che il governatore militare della piazza di Gaeta dovesse esser sempre un tenente generale. E siccome il governo di quella piazza trovasi ora affidato al prode maresciallo Begani, il quale la difese nel 1815 e fece l'invidia degli assalitori; così quel rispettabile generale imprese nella di-

scussione a sostenere il voto della Commissione, ma a chiedere ad un tempo un'eccezione perchè ora potesse averne il comando un maresciallo. Con che volle egli rispettare la saggezza de' principi della Commissione, e mostrarsi non da altro sentimento animato, che da quello solo di servire la Patria in quelle stesse mura, ove diede già tante pruove di onore, di coraggio, di scienza militare e di fede.

Il Deputato Generale Begani, è alla Tribuna, e pronunzia il seguente discorso.

Signori

» Allorchè la Commessione di guerra, marina ed affari esteri decise di sottoporre al Parlamento il progetto di legge relativo al numero de' generali necessari per il servizio militare del Regno delle Due Sicilie, era lungi dal supporre che l'attuale governatore di Gaeta fosse nominato a questa carica. In fatti rendeasi difficile il prevedere, che colui il quale aveva sofferto un esilio di 5 anni dalla sua Patria non disgiunto da quelle avversità ed amarezze inseparabili da tal pena, in una epoca in cui da tutti gli Stati di Europa era riguardato con diffidenza, potesse venire esposto a simile sventura, o anche peggio (se pure non avesse pria la fortuna di perire) mettendolo nell'istesso posto a combattere l'istesso nemico che cagionò le sue disgrazie.

Avvezzo a non interpetrare giammai gli ordini de' suoi capi, ed alla più esatta ubbidienza per tutto ciò che possa riguardare il servizio militare, non si permise di fare alcuna osservazione, che pur sarebbe stata alla moda; ed argomentando l'altrui cuore dal suo, volle credere, che quella nomina fosse stata una pruova di fiducia nella sua lealtà ed onoratezza, come nel suo patriottismo.

Se però si rasseguò e tacque per la carica avuta, non può serbare un egual contegno su la parte di questo progetto di legge relativa al grado che debb'avere il generale governatore della piazza di Gaeta. Quantunque verissimo sia tuttociò che dalla Commessione vien riferito per giustificare il principio, che alle tre piazze di Napoli, Messina e Gaeta debba darsi un governatore militare graduato di tenente generale, e per economia, giacchè il soldo non è aumentato qualunque possa essere il grado di governatore, e per l'importanza delle piazze, come ognuno sa e vede da se medesimo anche senza essere conoscitore di guerra, e per potersi anche aggiungere, che dovendo dipendere dagli ordini diretti del potere esecutivo senza intermedi, trovandosi in contatto ed in rapporti con tenenti generali, non deve restare da essi dipendente, ragion vuole che sia del loro medesimo grado; pure è suo parere, che il solo attuale governatore debba restare nel grado in cui trovasi di maresciallo di campo e non di tenente generale.

Signori! Che non v'impedisca essere del suo avviso l'apparente contraddizione fra i principi stabiliti e la sua conchiusione. Val meglio un'irregolarità passaggiera che un esempio pericoloso. Non si dica essersi decretato dal Parlamento cosa, benchè giustissima in massima, vantaggiosa ad un suo individuo. Non si mancherebbe da' nostri detrattori di profittare di questa occasione per calunniarci e denigrare soprattutto la purità de' sentimenti dell'uomo cui si riferisce il presente parere. Egli, che riguarda in ogni deputato al Parlamento un vero amico, spera che principalmente per amor suo vogliano tutti uniformarsi al voto che egli ha emesso; e se qualcuno si facesse pur scrupolo di non volerlo privare di una onorificenza, che riputasse giusta e dovuta alla carica di governatore, si persuada e convenga, che il deputato al Parlamento Nazionale e governatore di Gaeta, al paragone, fa molto più cònto di quell'onore e di quella gloria che gli risulta rifiutando il vantaggio che gli avverrebbe con l'ammissione ed approvazione dell'articolo cui riguarda la presente opposizione. »

Begani.

Il Parlamento, ammirando la delicatezza del general Begani, ha deciso che un affare personale non dee far ostacolo alla formazione di una legge richiesta dal vantaggio della patria; ch'esso dovea ignorare che il general Begani era governatore di Gaeta, maggiormente perchè rimaneva sempre al Re la liberta di destinare al governo di Gaeta quel generale che più credea a proposito. Quindi il Parlamento ha deciso, a norma del parere della Commessione, che il governo di Gaeta dee essere affidato ad un tenente generale.

CINQUANTESIMAOTTAVA TORNATA

(23 gennaio)

In questa adunanza il signor Galanti relatore a nome della Commissione di esame e tutela della Costituzione, ha proposto ed il Parlamento ha approvato ed inviato un Messaggio a S. A. R. il Principe Reggente. Ecco il tenore del messaggio.

Altezza Reale,

Il Parlamento, destinato a vegliare perchè i dritti della Nazione e la Maestà del Trono non sieno vilipesi, ha dovuto riguardare come un affronto per l'una e per l'altro, e come un atto positivo d'insubordinazione le due rappre-

sentanze falle dall'arcivescovo di Napoli al Parlamento ed a V. A. R.

Nella prima l'arcivescovo si duole, che la parola *pubblico* aggiunta all'art. 12 della Costituzione debba rovesciare la religione dello Stato, dando le interpetrazioni più maligne alle rette e religiose intenzioni del Parlamento, e minacciando di non riconoscere la nuova Costituzione dalla potestà legittima modificata.

Nella seconda rappresentanza diretta a V. A. R., si duole che siesi ampliata la libertà della stampa e tolto il foro agli ecclesiastici. In questa occasione fa della Nazione il più orribile e calunnioso ritratto, e la denunzia agli occhi dell'Europa per *inimica di Dio e piena di un odio acerbo contro quanto vi ha di più sacro nella rivelazione, nella chiesa e nel santuario*. V. A. R. sarà con noi raccapricciata nel sentire il primo pastore del regno calunniare in tal guisa il gregge suo e l'altrui. Egli sparge a larga mano affettati spaventi nelle coscienze, fa temere ruine e stragi, e tutto ciò per avere un foro che le nostre leggi non gli accordano, e per non essersi adottate sulla stampa quelle *restrizioni*, che a' legislatori non a lui tocca fissare. Egli si mostra ben reo rivendicando sotto la Costituzione quelle attribuzioni, che il codice penale, dettato dall'alta sapienza del vostro Augusto Genitore, (art. 92 e seg.) dà a' tribunali criminali.

Signore, non è questa la prima volta che l'arcivescovo Ruffo insorge contro le autorità costituite. Lasciando stare la condotta, prima vile e poi fuor di proposito orgogliosa da lui tenuta nel 1806; egli nel 1816, in disprezzo del governo, proibì il catechismo di Bossuet, del S. Padre della chiesa moderno, che era stato adottato dalla pubblica istruzione, e per orgoglio vietò quello dello stesso Bellarmino.

Egli nel 1817 fece audacemente pubblicare ed affiggere nelle chiese e confessionari della sua diocesi la bolla *In coena Domini* tanto eversiva de' dritti delle sovranità; e vi fu necessità d'impiegare la forza armata onde farla strappare da' luoghi ove era stata affissa.

Egli, in disprezzo sempre delle autorità costituite, non volle far degradare il sacerdote Ciappa prima di essere giustiziato, pretendendo che apparteneva a lui giudicarlo.

Egli, sempre rivoltoso contro l'ordine pubblico, avea ordinato che si continuasse dalla curia a spedire il decreto di *contrahatur* contro gli espressi ordini del governo, che richiamava in osservanza il Sacro Concilio Tridentino.

Egli, sempre costante ne' suoi principii eversivi dell'ordine pubblico, e sempre opposto a quella religione che inculca rispetto ed obbedienza alle autorità costituite, ardisce oggi reclamare contro le leggi dello Stato, delle quali V. A. R. è il vigile esecutore, ardisce calunniare la religione del Parlamento, ardisce dipingere co' più neri ed infamanti colori una Nazione religiosa e costumata, ed ardisce portare la face della discordia nel seno della pace.

Signore, a simili delitti ha provveduto il codice penale, specialmente negli art. 142 e 143.

Il Parlamento perciò prega V. A R. di far metter termine a sì orribili attentati con quei mezzi che l'alta sua sapienza crederà più opportuni.

In questa occasione il Parlamento manifesta a V. A. R. il suo dolore nel vedere che qualche altro vescovo, specialmente quei di Aversa, Termoli e della Cava, imitino l'arcivescovo di Napoli, contro de' quali reclama da V. A. R. le stesse provvidenze che darà per l'arcivescovo di Napoli.

Innocenzio De Cesare presidente.
I segretari,
Ferdinando de Luca.
Luigi Dragonetti.
Felice Puleio.
Matteo Imbriani.

Il Deputato Poerio era stato incaricato dalla Commessione di Guerra e Marina di esporre al Parlamento il progetto di decreto per richiamare i residui delle leve del 1819, e 1820. Avendo il suo rapporto incontrato delle opposizioni, egli si fa a rispondere nel seguente modo.

Signori

» I dubbi che si promuovono non erano sfuggiti alla vostra Commessione di guerra: ma poche riflessioni semplici e vere bastano a dissiparli. Permettete che io le rassegni alla vostra saviezza.

La Commessione partì da due principî. Quello di non potervi essere armata permanente senza coscrizione: solo mezzo nobile, giusto e costituzionale di creare degli eserciti di soldati cittadini e di tenerli sempre al completo. E l'altro di doversi religiosamente osservare la parola data a' congedati del vecchio esercito richiamati ultimamente in attività, quella cioè di rimandarli dopo sei mesi.

Come conciliare questi due principî con la nostra posizione politica, che comanda imperiosamente di tener l'armata sul piede di guerra? Ecco il problema che noi dovevamo risolvere: e questo problema non era, e non è facile.

Da un canto osservate, Signori, che alla fine di marzo prossimo scorre il semestre de' richiamati, e 22 mila vecchi soldati potranno se loro piace lasciare il servizio. Come supplire ad un vòto sì considerabile, e supplirvi con la celerità reclamata dalle nostre circostanze? E da qui il bisogno assoluto, indispensabile, incontrastabile di avvalerci de' residui delle leve

degli anni 1819 e 1820, e di mettere in attività la coscrizione per l'anno 1821.

Dall'altro canto osservate, che un'operazione di questa natura consuma necessariamente più mesi, e che anco cominciandosi in questo mese saremmo ben fortunati se i coscritti pervenissero ne' loro corpi nella fine di marzo. Non aggiungiamo a questo ritardo naturale quello della discussione di una nuova legge organica sulla coscrizione militare. Certamente la legge attuale ha bisogno di essere riveduta. Certamente noi ne dobbiamo una alla Nazione che sia degna di un popolo libero e conforme alle intenzioni rette del Re: ma finchè questa legge si proponga, si esamini, si discuta, si sanzioni, è sano consiglio, anzi è necessità contentarci delle leggi e de' regolamenti vigenti.

Si dice, che questi regolamenti contengono molte esenzioni ingiuste e diverse disposizioni abusive. Lo sappiamo, e tutte le possibili ingiustizie e gli abusi spariranno con la nuova legge: ma intanto dovrà sospendersi l'armamento che solo può salvar la Patria? Dovrà mettersi a pericolo la nostra indipendenza? Dovrà perdersi un tempo prezioso, tempo che fugge, e non ritorna più?

Si dice, che sarebbe assai meglio rimpiazzare i congedati venuti con quelli rimasti nelle loro case, i quali formano la riserva, e che essendo de' vecchi soldati sono sempre preferibili a de' coscritti inesperti. Ma vi son tre risposte. La prima *aritmetica*, poichè i residui delle due leve passate, e la coscrizione dello anno prossimo non daranno che 13 in 14 mila uomini, e perciò per far fronte al nostro bisogno ch'è di 22 mila uomini dovremo avvalerci di amendue le risorse, e de' coscritti, e di una parte della riserva de' congedati. La seconda risposta è *finanziera*. I congedati costano ognuno un carlino al giorno di più de' coscritti, ossia ogni uomo è pagato quasi per due; conviene perciò diminuirne il numero per quanto più sarà possibile. La terza risposta è *militare*, e fu data a me dagli uffiziali distinti, che seggono nella Commessione. I congedati avevano interrotto il loro servizio da cinque e più anni. La maggior parte fra essi sono mariti e padri di famiglia. L'entusiasmo gli ha riportati sotto le bandiere, e vi staranno, e vi ritorneranno tutte le volte che la nostra indipendenza verrà minacciata. Niuno di essi si ricuserà a questo servizio straordinario. Sì, non ne dubitiamo, o colleghi, i 22 mila bravi, che volarono al primo pericolo si sdegnerebbero della loro inerzia se il pericolo si rinnovasse. Ma per la formazione ordinaria dell'esercito i coscritti sono a loro preferibili, e perchè più pieghevoli, e perchè il loro impegno è quinquennale.

Si dice in ultimo luogo, che in ordine alla quota de' coscritti deve cessare ogni differenza tra le provincie al di là e quelle al di quà del Faro. Ma si risponde, che questa discettazione è prematura. Quando dovrà discutersi la legge organica sulla coscrizione militare sarà una quistione degna de' vostri lumi quella di vedere se la posizione geografica della Sicilia, e lo stato attuale della sua agricoltura e del suo commercio possano permettere colà la stessa proporzione, che in Napoli. Ma questa volta che si applicano le leggi in vigore bisogna serbare le proporzioni sussistenti, senza introdurvi una novità, che chiede molta ponderazione, e che potrebbe ritardare nell'isola la riunione dei coscritti.

Signori. Queste sono state le ragioni, che hanno determinata la vostra Commessione di guerra ad accogliere il progetto del governo. Decidete con calma, e soprattutto non perdete di vista che il nostro esercito non deve restare un solo istante diminuito della sua forza attuale: che deve restar sempre al completo ed in sentinella alle frontiere: che i sacrifizî fatti dalla Nazione e le somme da noi accordate han per oggetto la salvezza comune; e che senza uomini, e senza baionette la nostra difesa sarà soltanto oratoria.

Il Parlamento adotta il progetto di decreto come qui appresso. »

Visto il rapporto del segretario di Stato ministro della guerra relativo alla leva di circa 9500 coscritti necessari per cominciare a rimpiazzare i vuoti che lasceranno in breve i congedati riammessi, i quali a' termini del decreto de' 3 settembre scorso anno, devono servire per soli sei mesi;

Inteso il rapporto della Commessione di guerra, marina ed affari esteri,

Il Parlamento ha decretato quanto segue:

» Art. 1. Sarà fatta la leva di nove in diecimila uomini secondo la legge fissata in marzo 1818, e le successive istruzioni del due dicembre 1818 (Supremo Comando 2.° ripartimento, 1.° carico, num. 46). I clerici contemplati nella medesima non avranno alcun privilegio.

» Art. 2. L'art. 6. num. 1. della legge suddetta, col quale vengono esclusi dalla leva gli impiegati con Decreto Reale, che abbiano un soldo mensuale maggiore di duc. 15, sarà esteso agl' impiegati della stessa classe con decreto del Parlamento.

» Art. 3. A proporzione che i nuovi coscritti giungeranno a' corpi, saranno licenziati i congedati, richiamati col suddetto decreto de' 3 settembre, e saranno i primi ad essere rimandati quelli che i primi partirono da' rispettivi comuni, e che regolarmente giunsero a' depositi, od a' corpi a' quali furono assegnati.

» Art. 4. Sarà accelerato il compimento della leva degli anni 1819 e 1820.

» Art. 5. Gli antichi consigli di reclutazione, a' quali si aggiungeranno due individui del-

le rispettive deputazioni provinciali, eseguiranno provvisoriamente la coscrizione.

— —

CINQUANTESIMANONA TORNATA

(25 gennaio)

Il Deputato Poerio in nome della Commessione di esame, e tutela della Costituzione legge il rapporto intorno all' accusa dell'ex Ministro Carrascosa.

Signori

» Le vostre Commessioni riunite di esame e tutela della Costituzione, di guerra, marina ed affari esteri, si fecero ad esaminare con la dovuta attenzione, le due accuse proposte l'una da Andrea Soriano, e l'altra da Girolamo della Torre contra il passato ministro della guerra Signor tenente Generale barone Carrascosa.

La lettura di queste accuse persuase le due Commessioni riunite della necessità di avere sulle stesse de' chiarimenti specifici ed officiali, perchè cadendo, per la maggior parte, sopra oggetti di fatto permanente, la ragione e le leggi indicavano doversi prima assicurare se i reati esistessero, e poscia conoscere se contro l'imputato vi fosse sufficienza di carichi tale che dasse luogo alla risponsabilità ministeriale.

Ma chi somministrar potea siffatti chiarimenti?.

L'imputato ex-ministro erasi rivolto al deputato incaricato del rapporto, e con sua lettera in data de' 7 del corrente mese, nel mostrargli la più viva brama di veder sollecitamente trattato il suo affare, avea preteso che si seguissero delle indicazioni giustificative date da lui medesimo.

Poteva essere giusta l'impazienza del ex-ministro, perchè si mettesse in chiaro la sua condotta. La via però da lui tracciata era non solo illegale, ma pregiudizievole alle sue medesime ragioni. Il regolamento non permette che si ascolti il ministro imputato che dopo essersi con lui *contestato;* vale a dire, dopochè la Commessione o il Parlamento han trovata fondata l'imputazione. Perciò il deputato relatore, conscio della sua rappresentanza, riguardò detta lettera come non iscritta, ed in vece di secondare i desiderj che offender potevano l'accusa o la difesa, e che certamente offendevano la legge, propose alle due Commessioni il solo mezzo costituzionale di poter conoscere il vero; il solo che la imparzialità e la giustizia comandavano; il solo che lasciava intatti i dritti egualmente sacri degli accusatori e dell'accusato; il solo in fine che poteva spargere vera luce su tutta la materia.

Questo mezzo era quello additato dal regolamento; furono quindi rimesse copie delle due accuse all'attuale onorevole ministro della guerra, perchè, consultati i registri e gli archivj del ministero, dasse su ciascun carico le dilucidazioni convenienti.

L'onorevole ministro ha fatto eseguire questo lavoro, che, diviso per materie e capi di accusa, merita di esser posto tutto intero sotto i vostri occhi.

Le due Commissioni riunite.

» Considerando che i carichi addossati all'ex-ministro tenente generale Carrascosa vengono smentiti da' documenti officiali guarentiti dall' attuale ministro della guerra: che per la maggior parte delle imputazioni manca assolutamente il fatto e la materia imputabile, e per niuna l'ex-ministro è convinto o indiziato de' disegni criminosi, che nelle accuse gli vengono attribuiti;

Considerando che da' quadri ministeriali rilevasi l'esercito essere al completo di nomini, e fornito convenientemente, e che se gli armeoti di riserva in armi e munizioni non erano ancora effettuati, non vi è pruova che ciò sia derivato da colpa del passato ministro, dall' insieme delle di cui operazioni risultano gli sforzi da lui fatti per portare sollecitamente l'armata sul piede di guerra, e mettere il regno nello stato di difesa;

Considerando, in fine, che l'unico documento esibito in appoggio delle accuse concerne de' fatti di dettaglio e di esecuzione subalterna, i quali, benchè veri, non menano a risponsabilità ministeriale:

Per questi motivi le due Commissioni sono di parere non esservi luogo per i suddetti capi di accusa a formazione di processo contra l'ex-ministro della guerra. »

Poerio Relatore

Lo stesso Deputato in nome della Commessione di Guerra legge il seguente rapporto.

Signori

» È grande, è bello, è imponente lo spettacolo da voi dato all'Europa. Le cure legislative, le discussioni politiche, le modifiche dello Statuto non vi han distratto un solo istante dal gran pensiero della comune difesa. Questo pensiero è stato l'elemento caratteristico di tutte le vostre adunanze, e l'anima, dirò così, di tutte le vostre operazioni. E giammai rappresentanza nazionale provò in un modo più luminoso la sua intolleranza di qualunque giogo, o influenza straniera e la sua decisa volontà di resistere ad un enorme attentato.

Perciò, Signori, avete raddoppiato, e posto sul piede di guerra l'esercito di linea.

Perciò avete accordato delle risorse straordinarie al governo, e vi apparecchiate a crearne delle nuove.

Perciò con l'ordinanza sulla guardia nazionale avete messo in armi l'intiera parte attiva della nazione, e con averle assegnato il fondo generale de'doni patriottici avete agevolato l'organizzazione di questa forza veramente tutelare.

Nè il Parlamento è stato pago di queste disposizioni generali. Senza uscir mai dal sentiero costituzionale, e dalla sua competenza, non ha perduto una occasione sola per eccitare, e a dir meglio per regolare lo slancio de' cittadini che si sono offerti a combattere per una causa sì giusta. E già oltre varj corpi nazionali a piedi ed a cavallo organizzati sopra domande particolari, con vostri ultimi decreti sono stati posti alla disposizione di S. M. cinquantamila e più militi, perchè agissero al bisogno di concerto con le truppe di linea, e sono stati autorizzati considerabili aumenti di armi, e di munizioni belliche.

Certamente questi sforzi, e queste misure mostreranno non essere cosa sì agevole il cancellare la nostra Patria dalla lista delle nazioni, ed assicureranno la sua indipendenza per le vie nobilissime dell'onore, del coraggio e della fedeltà.

Ma per l'adempimento di questa parte de' nostri doveri rimane tuttavia ad essere regolato un oggetto importante. La vostra Commessione di guerra, marina ed affari esteri lo crede degno di tutta la vostra attenzione, e pensa che voi non dobbiate chiudere questa memorabile sessione senza averlo prima determinato.

Da' rapporti del ministero esaminati per vostro ordine rilevasi che i vecchi soldati richiamati col real decreto de' 3 settembre ultimo, ed incorporati nell'esercito giungono a circa 22 mila uomini sparsi tra le varie armi.

Il loro servizio, giusta l'articolo del detto decreto, deve essere di sei mesi, e questo termine non è lontano. Il Parlamento fermo nel principio di doversi religiosamente serbare la promessa Regia ha già ordinato la coscrizione del 1821, e la severa esecuzione di quelle del 1819 e 1820. Ma i residui delle leve degli anni precedenti, ed i coscritti dell'anno attuale uniti insieme oltre di essere di molto inferiori a 22 mila uomini che hanno dritto al ritiro, non potranno giungere nel corso del semestre. Come conciliare la buona fede con la pubblica salvezza, ed i dritti de' privati con quelli della Patria? La vostra Commessione di guerra nell'occuparsi di questo interessante affare ha prevednto tre casi:

Il primo è quello del trionfo pacifico della nostra causa costituzionale; trionfo che il contegno della nazione, le virtù del nostro Monarca e la giustizia degli Alti Potentati debbono farci sperare.

Il secondo è quello della più ingiusta delle guerre.

Il terzo è finalmente la continuazione dello stato d'incertezza attuale.

Nel primo caso la pace vi permetterà di portar subito l'esercito sul piede ordinario. Tutti gli antichi congedati potranno rientrare nelle loro case, e la coscrizione sarà pincchè sufficiente al pieno organico dell'armata.

Nel secondo caso il pericolo di guerra dovrà impedire ogni mutazione nell'esercito. Questa misura è prescritta dall'arte militare, è consigliata dall'esempio di tutte le nazioni, è comandata da' bisogni della Patria. I bravi che voi vorreste allontanare dal campo della gloria, mal soffrirebbero di non rimanervi. Le loro famiglie, i loro concittadini gli rigetterebbero sdegnosi dal loro seno.

Ma i casi ipotetici della pace, e delle guerra non devono farci perdere di vista il nostro stato positivo e reale. La posizione in cui ci troviamo è guerriera, e noi dobbiamo perdurare in essa finchè dura il pericolo. Questa posizione è penosa per i vostri cuori, sopratutto perchè ritarda il frutto della più gran parte de' miglioramenti che state preparando a' popoli. Ma l'onor nazionale, e quello della Corona renderannno leggiero ogni sagrifizio.

Ora in queste circostanze la Commessione crede giusto che si mantenga la parola data a' congedati; ma crede giusto, utile, e necessario insieme che il loro ritorno ne' proprî lari si esegua senza scossa sensibile nell'esercito, e senza danno della disciplina militare. Deve perciò proclamarsi, e rigorosamente applicarsi la massima che niuno possa lasciare le bandiere sino al suo individuale rimpiazzo, e che la surrogazione progressiva de' giovani coscritti a' vecchi soldati debba operarsi in modo che l'armata sia permanentemente sul piede di guerra al gran completo.

Co' soli coscritti però non si perverrà a rimpiazzare tutt'i 22 mila congedati. Come supplire a questa lacuna? Vi sono due strade, o Signori, una aperta dalla vostra previdenza, l'altra dall'amor di Patria, ed entrambe conformi alla legge. La prima è quella di mettere in attività la *riserva* de' vecchi soldati giusta l'ordinanza da voi saggiamente stabilita. La seconda è quella di permettere a quelli tra essi che stanno servendo di continuare se vogliono, il loro servizio. Siate certi, Signori, che molti preferiranno i pericoli all'ozio, ed in tal guisa l'esercito sarà sempre vegeto, intatto e pronto a misurarsi con l'inimico.

L'annesso progetto di decreto contiene la parte dispositiva delle misure, che la vostra Commessione di guerra crede indispensabili.

Se questo progetto non incontra i vostri suffragi bisognerà accrescere la coscrizione, e portarla fino a 22 mila uomini ritenendo sempre il principio che ogni rimpiazzo deve essere individuale.

Ecco il progetto di decreto adottato dal Parlamento.

Progetto di Decreto.

Il Parlamento ec. ec.

Visto il real decreto de'3 settembre 1820 sul richiamo de'congedati,

Visto il decreto del dì 6 novembre sulla riserva degli esuberanti.

Visto il decreto del dì 30 dicembre ultimo sulla coscrizione del 1821,

Decreta quanto segue:

Art. 1. La riserva de'vecchi soldati esuberanti è richiamata in attività giusta il decreto del dì 6 novembre ultimo.

Art. 2. Quelli tra gli antichi congedati che si trovano incorporati nell'esercito, e che vogliono continuare il loro servizio oltre i sei mesi potranno farlo per un altro semestre.

Art. 3. Per coloro che vogliono rientrare nelle loro famiglie, il semestre sarà calcolato dal dì in cui sono giunti sotto le bandiere, ed essi non potranno lasciarle sino al loro rimpiazzo individuale. Questo rimpiazzo sarà fatto indistintamente co'congedati della riserva, e co'coscritti che giungeranno ai depositi, e sarà eseguito in modo che l'esercito resti sempre al gran completo sul piede di guerra.

Art. 4. Nel caso di guerra resta sospesa la disposizione dell'art. . . . del real decreto de' 3 settembre 1820.

SESSANTESIMA TORNATA

(27 gennaio)

Riportiamo il discorso pronunziato dal Deputato Arcovito che a capo della Commessione dei 22 Deputati era stata prescelta dal Parlamento per annunziare a S. A. R. il Principe Reggente la chiusura delle sessioni del 1820 (1).

Altezza Reale

» Il Parlamento è al termine delle sue sessioni del 1820.

Dovere c'impone di prevenirne l'A. V., onde nella sua qualità di Reggente del Regno si compiaccia intervenire alla chiusura, che seguirà nel prossimo mercoldì.

Se altra gloria noi non possiamo attribuirci ne'nostri primi travagli, niuno certamente potrà negarci quella di esser concorsi con tutti i nostri mezzi e con tutta la rettitudine della mente e del cuore alla prosperità della Nazione ed all'onore del Trono.

Il desiderio dell'A. V. di rimanere i Deputati in Napoli, e di occuparsi nelle Commessioni ad apparecchiare i travagli per le prossime sessioni del 1821 è precisamente la decisione di quanti siamo. Che Iddio benedica le intenzioni comuni all'A. V. ed al Parlamento, ed assista i comuni travagli, e la nostra Nazione giugnerà al colmo della grandezza, ed il Trono delle Due Sicilie sarà il più glorioso di quanti sono i troni del Mondo!»

S. A. R. il Principe Reggente rispose:

» Io interverrò alla chiusura della sessione. Il mio desiderio, perchè i Deputati rimangano in Napoli, non è solo per preparare i travagli per le prossime sessioni, ma per potere ancora ricevere i lumi ed i sentimenti del Parlamento in qualunque circostanza potesse presentarsi. »

SESSANTUNESIMA TORNATA

(29 gennaro)

Quarto rapporto settimanile del segretario del Parlamento Signor D. Ferdinando de Luca, fatto nella tornata del dì 29 gennaio 1821.

Signori.

Nel presentarvi il quadro delle vostre operazioni della scorsa settimana, non so se debba cominciare dalla narrazione di esse, o dal congratularmi con voi per l'instancabile zelo col quale, vicini al termine della prima sessione, vi siete totalmente abbandonati a quell'amor di patria, che tanto vi distingue, sacrificando alla premura di discutere i più urgenti affari, anche il tempo destinato al riposo ed alle distrazioni più innocenti.

Voi, senza lasciare le serie occupazioni de' rispettivi comitati, ai quali appartenete, vi siete in ogni giorno riuniti in Parlamento, dividendo a vicenda le ore del giorno tra l'esame degli affari e la discussione legislativa di essi.

E sulle prime intenti sempre a dar termine ad una legge amministrativa, liberale e paterna, che ben può dirsi la Costituzione pratica de' popoli, voi ne avete intrapreso con maturità e calore l'esame di quella gran parte, che rimaneva ancora a discutersi, e l'avete già portata al suo termine. Quindi vi siete in varie tornate occupati della forma di elezioni delle cariche amministrative, delle qualità necessarie ad un amministratore, delle eccezioni ed impedimenti per l'esercizio di esse, del-

(1) Veniva composta da'signori Arcovito, Saponara, Cataiani, abate Coletti, Giovine, Incarnati, Ceraldi, Trigona, Grimaldi, Melchiorre, Iitolo, Caracciolo, Tuminelli, Borduele, Scio, Sonni, Corbi, De Concilils, De Filippis, Cinatrella, e de'Segretarii De Luca e Pulsio.

la dorata delle stesse, delle prerogative ed obbligazioni che ne risultano, del trattamento delle cariche amministrative e mantenimento delle loro segreterie, delle spese e rendite provinciali e comunali, del metodo di amministrarle, delle formole da osservarsi ne' contratti che interessano le provincie, de' censi canoni e delle prestazioni, de' proventi giurisdizionali, dei dazii di consumo, dei grani addizionali, delle spese comunali, della natura e misura delle medesime, del metodo di amministrazione comunale, degli stati discussi, della contabilità e de' mezzi per provvedere alla polizia amministrativa, e finalmente delle forme da osservarsi ne' contratti e nelle liti de' comuni.

Io non saprei abbastanza richiamarvi a memoria la moltiplicità degli oggetti, che han più interessata la vostra attenzione e la profondità delle vostre discussioni. E nel parlarvi di esse non saprei, se cominciare dal ricordarvi le profonde e moltiplici conoscenze amministrative, che le hanno regolate o dall'encomiare il costante desiderio, che avete sempre manifestato per dare a' popoli un'amministrazione libera, savia e più adattata ai lori interessi e alla loro prosperità. Sicuro di non saper trovare delle espressioni per dirvi quei che sento internamente, mi tacerò contento di avervi solamente indicato gli oggetti, che voi avete profondamente discussi. Intanto la legge è stata per la maggior parte redatta, e sarà rimessa al Sovrano per la sanzione al più breve termine possibile.

La pairia degli uomini liberi è l'asilo di tutti gli uomini.

Persuasi voi di questa verità non avete giammai negato il dritto di nazionalità a chiunque ve lo avesse domandato ne' termini prescritti dalle leggi. I vostri diari annunziano la vostra filantropia con tante concessioni di simil fatta; ed in varie tornate della scorsa settimana avete renduti cittadini di questo regno, molti che avevano domandato tal favore. A queste vostre deliberazioni si è data esecuzione per la maggior parte.

Tutte le vostre occupazioni ed amministrative e legislative non hanno giammai distratta la vostra attenzione dal preparar tutti i mezzi per la difesa della patria. Voi perciò avete compita, nella scorsa settimana, l'organizzazione del personale dell'armata; avete posto a disposizione del ministro della guerra una ingente somma per portare al massimo grado possibile i mezzi della nostra difesa; avete allo stesso conceduto de' fondi, per mettere nel più imponente piede di guerra 40 mila bravi Abruzzesi, i quali, nel caso di guerra, esposti i primi ad una invasione nemica, i primi aneIano di dare alle altre provincie l'esempio della più eroica fermezza e la pruova di quei sentimenti patriottici, che ardono ne' loro petti, e nei cuori di quanti vi sono cittadini nel Regno delle due Sicilie; avete per quattro mesi sospesa la privativa di fabbricar la polvere da sparo ed il nitro, affinchè ogni Cittadino possa per proprio uso fabbricarne oltre il bisogno; avete esentato da dazio l'immissione della stessa polvere e del nitro, come lo avevate prima fatto per le armi; avete ordinato il richiamo della riserva composta da que' bravi soldati, de' quali avevate sospesa la marcia, perchè soprabbondanti al bisogno, ed avete ordinato che a proporzione che essi si presentano, per rimpiazzare i di loro camerata chiamati per sei mesi, così fossero questi rinviati in seno delle di loro famiglie, onde l'armata restasse sempre sul piede di guerra da voi decretato; avete accordato le razioni di foraggio al corpo de' dragoni nazionali, avete dispensato ad un articolo della vostra legge sugli ascensi militari, acciocchè senza tutte le formalità che richiederebbero del tempo, e sarebbero perniciose ora che le nostre truppe sono sulle frontiere del regno, potessero le promozioni necessarie esser fatte in modo da dar sempre la preferenza al merito ed all'anzianità; avete, sul dubbio propostovi dal ministro della guerra, meglio dichiarato l'art. 72 tit. V della vostra legge de' 24 novembre che riguarda l'anzianità di servizio militare; avete deciso che i ruoli di anzianita per la marina debbano esser fissati sull'art. 22 della vostra legge sugli ascensi militari; avete decretato il modo come debbono aver luogo gli ascensi nel corpo di marina; avete deciso che il treno di artiglieria abbia nello stato di guerra per ispettore e comandante, sotto gli ordini del primo ispettor generale, un colonnello dell'arma; avete con atto legislativo conceduto a' cittadini, caldi di patrio amore, il potersi riunire in corpi sotto le leggi però della guardia nazionale, e nel modo che meglio avesse disposto il potere esecutivo, a cui solo appartiene il diritto di comandare le armate; ed in fine, avete rimesso per urgenza alla Commissione di guerra l'esame di tanti altri oggetti, su i quali il ministro della guerra avea richiamata la vostra attenzione.

Due cittadini, trasportati da fervido amor di patria fino a dubitare de' sentimenti patriottici di uno de' più prodi e più istruiti de' nostri generali, lo aveano accusato al Parlamento, imputandolo di varii capi di accusa. L'onore di un generale di tanto nome, che avea dato tante ripruove de' suoi talenti, del suo coraggio e della sua fede richiamò tutta la vostra attenzione. In due tornate vi siete occupati di un esame così delicato; avete portata la vostra attenzione sopra tutte le carte che la vostra Commissione di guerra aveva potuto riunire; e, dietro maturo esame, avete ad unanimità dichiarato, che non vi era luogo a formazione di processo.

Intanto a garentire la libertà de' cittadini, primo e sacro palladio di un governo libero, avete rimesso alla vostra Commissione di esame e tutela della Costituzione dei reclami contra abusi di potere. Desiderosi sempre che la proprietà si diffonda presso tutte le classi de'cittadini, avete chiesti de'rischiarimenti alla deputazione provinciale della Daunia sopra una domanda del comune di Apricena, con cui, a'termini della legge emanata in settembre 1817, domandarono di esser provveduti di terreni sopra gli antichi loro demanii.

Spinti dalle stesse ragioni avete prorogato a tutto il corrente anno il termine concesso per la divisione de'demanii ex-feudali ed ecclesiastici, e che era già spirato col cader dell'anno 1820.

Sessanta italiani, che nel decennio aveano fra le fila de' nostri concittadini combattuto sotto le patrie bandiere, hanno fatto a voi giungere una loro domanda per chiedervi ospitalità e soccorso. Si può mai resistere alla voce dell'infelice da uomini, che professano per sistema i principii liberali; tra' quali i primi sono quelli di filantropia? La voce che ci domandava l'ospitalità fu tosto seguita dal vostro unanime voto; e voi avete loro conceduto il permesso di abitare nel regno, aggiungendovi un giornaliero sussidio.

La Sicilia oltre il Faro non ha ancora tutte le istituzioni: la nostra camera di amministrazione vide quindi il bisogno di proporvi che ivi si continuasse l'attual sistema di esigere gli otto baiocchi addizionali alla contribuzione fondiaria; e voi vi siete uniformati al suo parere. Avete rimesso alla camera di guerra, milizie provinciali, legislazione e finanze l'esame di più urgenti affari, per deciderli ne'pochi giorni che restano per la fine di questa prima sessione.

Finalmente avete abolita l'attuale direzione forestale, facendo ritornare quella del pubblico demanio alla direzione del registro e bollo, da cui era stata distaccata. Con ciò, lasciando sotto la tutela de'corpi municipali e delle deputazioni provinciali i boschi de'comuni e de'pubblici stabilimenti, avete voluto dare a'proprietarii de'boschi il libero uso della di loro proprietà, soggettandolo solamente a quelle restrizioni che l'utile pubblico richiede.

Tale, o Signori deputati, è in sbozzo il quadro delle deliberazioni da voi prese nella trascorsa settimana: perdonate alla brevità del tempo ed a'miei scarsi talenti, se ho mancato di unire all'elenco delle vostre operazioni un rapido cenno delle vostre discussioni. Se voi concederete un'indulgenza non a'miei rapporti, ma all'impegno che ho di ubbidire a'vostri comandi, voi mi avrete bastantemente onorato.

Discorso del Signor Imbriani pronunziato in una delle passate adunanze.

Signori.

Una legge liberalissima sulla Guardia Nazionale è passata. I suoi dettami sono figli della profonda meditazione della vostra Commissione e della esperienza degli altri popoli liberi. Essa consolida ed assicura la libertà del popolo ed influisce sulla sua esistenza armandolo a suo pro in una maniera legale: in questo modo resterà il suo proprio sovrano. Intanto elementi di questa Guardia esistevano fin dal tempo della francese dominazione, elementi fortificati e forse migliorati nel quinquennio, cui in gran parte dobbiamo la nostra libertà; altri ne son surti dopo i sei luglio per la legge de'26 di quel mese e la legge de'3 settembre, con cui fu creata una legione: gli uffiziali di queste diverse creazioni meritano una considerazione. Trattasi dunque di fondere questi diversi elementi, in modo che la patria sia riconoscente ai servizi renduti, la Guardia nelle circostanze in cui siamo non sia disorganizzata, e, quel che è più, la libertà del popolo venga maggiormente assicurata.

La libertà, Signori, la libertà, questo primo bisogno delle nazioni generose e brave, come la nostra; quella libertà, che è tanto necessaria per la pubblica prosperità e della privata, quella libertà, che mette la felicità particolare sotto la salvaguardia delle istituzioni e della volontà generale; e senza di cui tutte le leggi son labili e tutti gl'istituti passaggieri!

La libertà dunque è il primo interesse, e qualunque considerazione in faccia a lei dee sparire, se è quella per cui il popolo ha domandato al Re uno Statuto, quella che ci ha messi in tanti rischi, che ha esatti tanti sacrifizii e ne esige ancora, quella in fine per cui voi ed io siamo qui ragunati. Il nostro primo dovere è di assicurar questa libertà.

La libertà, Signori, è però per il popolo ben diversa cosa che un aggregato d'idee astratte: ella è una serie sentita di bisogni sociali soddisfatti: ella è mangiare, commerciare, guadagnare, goder della casa, de'figli, della moglie, de'prodotti del proprio travaglio, senza che veruno abbia potere di disturbarlo o di maltrattarlo, o in qualunque modo impedirlo fuorchè ne'casi preveduti dalla legge.

Signori, io son chiaro: le istituzioni della vecchia guardia nazionale, quelle formate colla legge de'26 luglio; quelle della legione sono ben lungi più per il fatto che per il diritto dall'assicurare l'anzidetta benefica libertà al popolo. Ed in primo luogo agli ufiziali della vecchia guardia. Questa classe rispetta-

bile di cittadini, cui il regno da quindeci anni deve il bene della sua tranquillità; se è ammirabile pei beni che ha fatti, è però ancor rimarchevole pei mali che ha recati, e se novantanove centesimi sono la scelta di proprietari onesti, novantanove probi, amanti del loro paese, ve n'è però un centesimo, che fa la disgrazia di qualche circondario. Il difetto di questo stato di cose è nelle istituzioni. Se gli ufiziali fossero stati temporanei, se fossero stati dipendenti dalla scelta del popolo noi non avremmo a lagnarci di quest'inconvenienti.

La legge de' 26 luglio non ha migliorate le istituzioni, come la legge de' 3 settembre. Anzi scelti gli uffiziali nella fretta, nella confusione, nella distrazione, la scelta si risente di queste circostanze, e caduta, in taluni circondari, in pessime mani, ha sparso il fremito, la ruina e la disperazione in tutti, ed ha cambiato il loro zelo per la Costituzione nell'odio più mortale; i popoli ne han parodiato il nome chiamandola *costernazione*. E perchè? l'arrollamento alla legione, ch'esser dovea volontario è divenuto forzoso; perchè i ricchi ne sono stati esclusi per venalità de' capitani; perchè i poveri sono stati astretti a vestirsi contro l'espresso senso della legge, e vi sono stati astretti con tutti i mezzi iniqui e violatori della libertà individuale e della proprieta, carcerazioni, bastonate, sequestri arbitrari; perchè sono stati astretti ad abbigliarsi sotto il monopolio di un sarto protetto dal capitano, ossia a pagar l'abbigliamento due volte più del suo valore reale. Eccovi, Signori, la specie di libertà di cui godono i nostri popoli.

Con questi potremo noi approvare il decreto transitorio della Commissione per eternare quest'ordine di cose? Potremo noi perpetuare una schiavitù tanto vergognosa? Saremmo noi veramente allora non i difensori de' dritti dei popoli, i quali qui ci han chiamato a difenderli, ma il flagello.

Giusto è dunque, che siamo riconoscenti agli uffiziali della Guardia Nazionale; ma è indispensabile, e più giusto ancora che subordiniamo quel dovere ai primari: la libertà e la felicità de' popoli. Nè qualunque fossero le urgenze delle nostre circostanze, potrebbero portarci mai ad obbliare questa sacra gradazione di doveri. Se taluno però volesse dirci, che se non vogliamo gli uffiziali perpetui, come la Commissione ci propone, noi dovrem contentarci di soffrire il nemico; io gli risponderei, che la buona volontà del popolo ed il suo interesse alla causa comune è da valutarsi più di quello de' suoi uffiziali, e che al popolo è ben indifferente, poichè deve soffrire e tacere, se colui che lo tiranneggia, sia un estero o un Napoletano.

Ma perchè vogliam noi fare un torto al patriottismo ed allo zelo della maggiorità di questi bravi uffiziali? Perchè dobbiam noi credere ch'essi sieno interessati al mantenimento de' loro gradi? Perchè questo impegno? Sono forse essi truppe venali, cui questa perpetuità interessa? Essi son de' proprietari, cui la pubblica felicità è a cuore, ed a cui la milizia è meno un premio che un peso. Ma sia pur premio: di che temono? Non sono essi ben pochi ne' loro comuni? Non sono essi cui il popolo rispetta? E se essi ben si conducono, chi sarà mai lo sciagurato, che vorrà trascurare di rieleggerli? E se pur taluno ce ne fosse, la massa del popolo è sempre giusta per affidare il potere a coloro che lo han ben maneggiato. La storia di tutti i popoli viene in soccorso della mia opinione.

Nè meno urgente è, o Signori, la fusione della legione nella guardia nazionale, perchè la separazione di queste due milizie per istituto e per fine somigliatissime, mena seco delle gelosie per spirito di corpo, che rovescia l'unità tanto necessaria e la convergenza ad uno scopo comune. Fuse tra loro queste due milizie, esse tenderanno allo stesso fine, che è la difesa della patria.

Allora finiranno tutte queste oppressioni; allora il popolo riprenderà la sua dignità; allora la Guardia Nazionale sarà restituita alle eccelse sue funzioni; quelle di difendere la propria sicurezza, le proprie sostanze e la pubblica libertà.

Io dunque opino:

1. Che si metta subito in esecuzione la legge sulle guardie nazionali.
2. Che la legione sia fusa nelle medesime.
3. Che ogni comune elegga il capitano delle proprie compagnie.
4. Che i capitani delle milizie esistenti prima de' 6 luglio, come quelli creati in forza della legge de' 26, dopo esatto scrutinio, siano conservati per un altro triennio, salvo a poter esser rieletti ne' successivi trienni.
5. Che siano esclusi da questa misura gli uffiziali della legione.

Si legge il messaggio di S. A. R. il Principe Reggente intorno alla redazione della Costituzione fatta dal Parlamento, concepito ne' seguenti termini.

Signori Deputati del Parlamento Nazionale,

Ho esaminata la Costituzione nuovamente redatta dal Parlamento in seguito de' rinvj che furono da me fatti per alcuni articoli delle proposte modifiche nel dì 1 del cadente mese di gennajo.

Questo nuovo lavoro è stato da me sanzionato, volendo dare alla Nazione una luminosa pruova del vivo desiderio, che io nutro di veder senza ulteriore indugio nel suo pieno vi-

gore la nostra politica Costituzione, e vieppiù assicurata la sua felicità.

Napoli, 29 gennajo 1821.

FRANCESCO Reggente

L'interino segretario di Stato
Ministro degli affari interni
MARCHESE DI AULETTA.

Il Deputato Arcovito è alla Tribuna, e così si esprime;

Cittadini Rappresentanti,

» La nostra Costituzione politica va a pubblicarsi a momenti. È necessario provvedere alle pubbliche feste che per circostanza sì fausta debbono solennizzarsi in tal giorno tanto per questo anno, quanto per gli anni, e dirò meglio, per i secoli avvenire.

È di egual necessità dichiarare festivo il giorno in cui fu segnato tra il Popolo ed il Re il nuovo patto politico.

Due saranno adunque le feste nazionali in ogni anno; quelle già indicate.

Per questa prima volta non è possibile solennizzarsi la festa nel giorno stesso della pubblicazione. Essa non sarà nota nel tempo medesimo a' popoli tutti della monarchia. Bisogna stabilire un giorno, e quello in cui potrà calcolarsi esser pervenuto a tutti i comuni del regno l'annunzio della pubblicazione seguita in Napoli. Secondo queste idee, io vi propongo il seguente progetto di decreto:

Art. 1. Saranno perpetuamente solenni e festivi per tutto il Regno delle due Sicilie il giorno 7 di luglio in cui fu segnato il nuovo patto politico, e quello in cui sarà pubblicata la Costituzione della Monarchia.

2. In ogni comune la mattina di detti giorni sarà celebrato nella Chiesa maggiore solenne *Te Deum* con l'intervento di tutte le autorità e di tutti gli ecclesiastici. L'ecclesiastico di maggior dignità pronunzierà un discorso analogo alla circostanza. Nel giorno ci saranno feste popolari secondo gli usi de' differenti comuni.

3. Il giorno festivo della pubblicazione della Costituzione sarà per questo solo anno fissato alla prima domenica del prossimo mese di marzo.

4. In tal giorno sarà prestato il giuramento di osservanza, difesa, inviolabilità della Costituzione sopra i Santi Evangeli da tutte le autorità, impiegati ed ecclesiastici nel modo prescritto dal decreto di . . . . . . , secondo la formola seguente . . . . :

5. Nella detta prima domenica di marzo i soldati avranno doppio prest. »

SESSANTESIMASECONDA TORNATA

(30 gennaio)

Il Deputato Borrelli

Signori

» Voi m'imponeste di regolare l'edizione del vostro Statuto politico, o sia dello Statuto di Spagna da voi modificato. Malgrado le occupazioni ordinarie del Parlamento e l'angustia del tempo, io vi promisi che ve ne avrei consegnate le copie innanzi la chiusura della vostra prima sessione. I vostri ordini sono eseguiti; la mia parola è mantenuta. Io vi presento sotto forme nazionali il codice della vostra libertà, il lungo oggetto del desiderio de' vostri maggiori, lo scopo de' più caldi voti de' vostri concittadini, il fondamento principale delle loro speranze. Io vi ho portata tutta la cura che la brevità dello spazio prefissomi potea comportare. Dopo aver mondato di tutti gli errori di scrittura l'autografo, l'ho accresciuto della citazione degli articoli analoghi e di quelli del regolamento che vi hanno rapporto. Io l'ho terminato con un indice alfabetico delle materie. Se i venti del settentrione e del mezzogiorno spireranno pace, io vi aggiungerò bentosto un volume che svilupperà lo spirito della Costituzione spagnuola, e renderà conto delle riforme da voi decretate e sanzionate dal Principe.

Io vi propongo intanto d'imprimere 50,000 copie del libro in quistione. Circolando rapidamente, risponderanno esse a' sofismi della più oscura e più torta di tutte le logiche, di quella del dispotismo. Questo libro formerà d'ora in avanti la bibbia politica di tutti i cittadini delle due Sicilie, ed in ciascuna delle loro case avrà un santuario. I loro fanciulli, aprendo per la prima volta gli occhi, incontreran con lo sguardo questo codice sacro, come i figliuoletti degli Spartani incontravano la spada e lo scudo.

Io sono intanto superbo di abbandonar la tribuna in questa prima sessione con l'esclamare altamente non più: *viva la Costituzione di Spagna*; ma *viva la Costituzione delle Due Sicilie: viva il Re, viva il Principe che l'hanno protetta!* »

Il Parlamento non potendo per la brevità del tempo pubblicare la legge amministrativa da redigersi secondo i principj costituzionali, e non convenendo di far rimanere in carica gli amministratori municipali eletti anteriormente alla Costituzione adottata, decreta quanto segue

» TITOLO I.

Art. 1. In ogni comune per la sua amministrazione vi sarà un corpo municipale compo-

sto da un sindaco, da un primo eletto, da un secondo eletto, da un giudice municipale, da un cancelliere archivario con una corrispondente officina, da un cassiere e da un decurionato. I comuni hanno il dritto di domandare dal Parlamento l'aumento del numero degli eletti, se può ad essi convenire, e se la pubblica utilità lo esiga.

2. I comuni riuniti avranno un eletto particolare sotto la dipendenza del sindaco: l'eletto avrà presso di se un cancelliere sostituto.

3. Il personale dell'amministrazione de' comuni riuniti dovrà essere composto in modo che ciascuno di essi vi abbia, per quanto sia possibile, il numero de' soggetti proporzionato alla sua popolazione.

4. Il decurionato sarà composto, ne' comuni da tremila abitanti in sopra, di un numero d'individui corrispondenti a tre per ogni mille abitanti; ma non può oltrepassare il totale di trenta, nè essere minore di dieci. Ne' comuni da tremila abitanti in sotto, non può esser meno di dieci individui. Si richiede essenzialmente che il terzo sappia scrivere.

CAPITOLO II.

Amministrazione de' comuni di Napoli, Palermo, Messina e Catania.

5. L'amministrazione de' comuni di Napoli, di Messina, di Palermo e di Catania sarà affidata ciascuna ad un corpo municipale.

6. I borghi che attualmente si trovano riuniti alla capitale o a qualcuno degli enunciati comuni, e che avessero il corrispondente numero di abitanti per avere un corpo municipale indipendente, purchè questo possa convenirgli, restar debbono indipendenti nella di loro amministrazione municipale.

7. I corpi municipali di Napoli, Messina, Palermo e Catania, oltre al decurionato composto giusta l'articolo 9, ed al cassiere, avranno, quello di Napoli un sindaco, dodici eletti e dodici giudici municipali, e quelli delle tre altre città un sindaco, sei eletti e sei giudici municipali.

8. Poichè l'attual divisione della città di Napoli è di dodici sezioni, e quella di ognuno de' suddetti tre comuni è di sei, così vi sarà un eletto con due aggiunti, un cancelliere, ed una corrispondente cancelleria in ciascuna delle sezioni di Napoli, e lo stesso personale, ma con un solo aggiunto, per ogni sezione de' comuni di Messina, Palermo e Catania.

Quando vi sia borgo riunito a qualche sezione, a cui non possa applicarsi la disposizione dell'articolo 6, vi sarà un altro aggiunto.

9. Le suddette quattro città avranno rispettivamente il decurionato composto per Napoli di trentasei individui, e per le altre tre di trenta per ciascuna.

Per Napoli il numero sarà di tre per ogni sezione, e per le altre tre città sarà composto di cinque individui scelti per ciascuna sezione. Il sindaco potrà essere preso in qualunque sezione.

TITOLO II.

Nomina ed elezioni.

CAPITOLO I.

10. Le nomine alle cariche municipali saranno fatte nel modo seguente:

1. I sindaci, i primi e secondi eletti, i decurioni ed i giudici municipali sono scelti per elezione dagli elettori municipali, a' termini della Costituzione;

2. I cancellieri, archivarj e cassieri, gli aggiunti, e tutti gli stipendiati ed altri impiegati municipali sono di nomina del decurionato.

11. Tutti gl'individui suddetti nel prender possesso delle loro funzioni rispettive presteranno giuramento, cioè il sindaco di nuova nomina presso il sindaco che cessa dalle sue funzioni; gli eletti, il decurionato, il giudice municipale, il cancelliere, il cassiere, tutti gli stipendiati ed altri impiegati comunali nelle mani del nuovo sindaco, secondo la seguente formola:

» Io N. N. giuro e prometto innanzi a Dio e sopra i santi vangeli di osservare la Costituzione politica della Monarchia delle Due Sicilie, ubbidire alle leggi, esser fedele al Re ed adempire religiosamente gli obblighi del mio impiego. »

12. Niuna carica municipale potrà conferirsi ad impiegato di nomina del Re.

13. Sono incompatibili in un medesimo corpo municipale gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il zio ed il nipote, o due congiunti in secondo grado di consanguineità.

CAPITOLO II.

Forma di elezione alle cariche municipali.

14. In ciascun comune, appena pubblicato il presente decreto, si riuniranno i cittadini nel modo stabilito per la elezione de' Deputati al Parlamento, colle istruzioni annesse al decreto de' 22 di luglio ultimo, e nomineranno a pluralità di voti un numero di elettori triplo degli agenti municipali che debbono stabilirsi. Detti elettori debbono essere proporzionati agli abitanti di ciascuna parrocchia per la città di Napoli, Messina, Palermo e Catania.

15. Prima di sciogliersi l'adunanza de' cittadini sarà formato uno stato nominale degli

elettori, firmato dal sindaco presidente, da due scrutatori e dal segretario dell'adunanza: sarà pubblicato nell'adunanza stessa e depositato nell'archivio comunale. Il sindaco ne farà affiggere subito copia ne' luoghi consueti, e ne darà partecipazione scritta a ciascuno elettore per riunirsi tutti in seguito.

16. Gli elettori si riuniranno a cura e diligenza del sindaco nella casa comunale, o in altro sito conveniente, e nomineranno successivamente a maggioranza assoluta di voti nel di loro seno e fuori, il sindaco, il primo e secondo eletto, gli aggiunti, giusta l'articolo 8, il giudice municipale ed il decurionato.

17. Gli elettori faranno immediatamente un atto delle nomine firmato da tutti, e ne spediranno un estratto firmato nello stesso modo a ciascun cittadino nominato per agente municipale, perchè entrino in esercizio il dì primo dell'anno prossimo. Successivamente l'atto originale sarà depositato nell'archivio della municipalità. Il sindaco ne farà subito affiggere una copia nei luoghi consueti, e ne darà partecipazione alla deputazione provinciale per mezzo del capo superiore.

18. Il decurionato nella sua prima seduta eleggerà il cassiere, gl'impiegati subalterni e tutti gli stipendiati comunali. I cancellieri archivarj resteranno fino a che la legge organica delle amministrazioni municipali e provinciali non disponga altrimenti.

19. Non possono essere eletti a cariche municipali coloro che non abbiano i seguenti requisiti:

1. la cittadinanza in esercizio de' suoi diritti;

2. l'età di venticinque anni compiti con cinque almeno di domicilio e residenza presso il rispettivo comune;

3. ne' comuni di cinquemila abitanti in sopra, la proprietà di un'annua rendita non minore di ducati venti, ed una professione di arte liberale;

ne' comuni da tremila a cinquemila abitanti, la proprietà di ducati quindici, o pure un'arte, un mestiere, un negoziato anche di bottega;

ne' comuni di tremila abitanti in sotto, anche la proprietà di un'annua rendita non minore di ducati sei, o un'industria di agricoltura per conto proprio, di altrui proprietà, a titolo di censo, di affitto, o di altro.

20. Non possono essere scelti alle cariche municipali.

1. quelli che abbiano esercitato simili funzioni da un anno non compito;

2. gli ecclesiastici;

3. gl'impiegati regi;

4. i naturalizzati all'estero;

5. gl'impiegati sotto altro governo;

6. quelli soggetti e pene afflittive;

7. i debitori per causa di amministrazione comunale;

8. quelli che non ancora abbiano reso i conti dell'amministrazione comunale;

9. i litiganti col comune,

10. i servi domestici,

21. I cittadini dell'età di sessant'anni potranno scusarsi dall'esercizio delle cariche municipali.

CAPITOLO III.

Attribuzioni degli agenti municipali.

22. Tutti i nuovi agenti comunali conserveranno le attribuzioni attuali sino a che una nuova legge amministrativa non le definisca particolarmente.

23. La presente legge transitoria avrà la sua piena esecuzione per la elezione di questo anno; mentre per quelle che dovranno aver luogo nel tratto successivo, verranno regolate colla legge organica amministrativa, di cui il Parlamento nazionale attualmente si occupa.

Pertanto comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi e governatori, ed autorità tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempiere ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Siatene intesi pel suo adempimento, e disporrete che s'imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti.

Napoli, il dì 30 gennaio 1821.

FRANCESCO Reggente

Per l'interino segretario di Stato
ministro degli affari interni
l' incaricato del portafoglio
MARCHESE DI AULETTA.

Si procede all'elezione della Deputazione permanente del Parlamento, e sono nominati per comporla i Deputati Gaidi, Scrugli, Nicolai, Berni, Borrelli, Donato, e Strano.

SESSANTESIMATERZA TORNATA

(31 Gennaro.)

Quest' Adunanza ha per oggetto la chiusura della legislatura del 1820.

Colle solite formalità di rito una Deputazione del Parlamento viene incaricata di ricevere S. A. R. il Principe Reggente, il quale dopo di avere occupata la Sedia del Presidente, così imprende a dire.

Signori Deputati.

» Eccovi giunti al termine del primo periodo delle vostre sessioni, ed ho il piacere di manifestarvi la mia soddisfazione per la condotta tenuta in esse dal Parlamento, e pel rispetto dimostrato costantemente al Trono.

Il mio cuore, particolarmente grato ai segni di affetto, che il Parlamento stesso ha in ogni rincontro manifestato a me ed alla mia real Famiglia, lo è viemaggiormente per la maniera rispettosa insieme e cordiale, onde il Parlamento, e la Nazione tutta da voi rappresentata, ha affidata al Re mio augusto Genitore la difesa della causa della sua indipendenza: e ci lusinghiamo di ricevere al più presto i risultamenti dei suoi sforzi su tal particolare. Intanto ho la consolazione di assicurarvi del florido stato della sua preziosa salute, non ostante il penoso viaggio, che ha dovuto eseguire nell'attuale rigida stagione.

Ho veduto con vera soddisfazione gli sforzi da voi fatti per agevolare le finanze dello Stato, e per riorganizzare l'armata, e provvedere ad ogni altro mezzo di difesa, in modo da farci rispettare: e nell'atto stesso che l'entusiasmo nazionale anima tutti, mi son compiaciuto di scorgere ch'esso non va disgiunto da moderazione e da nobile contegno verso le potenze estere, i cui rappresentanti hanno costantemente qui ottenuti i maggiori riguardi.

Lodo il vostro impegno in rettificare i varj rami dell'amministrazione pubblica, adattandoli alla giurata Costituzione, le cui modifiche sono state già compiute di comune accordo. Mi rincresce soltanto che, malgrado la proroga delle sedute da me promossa a seconda della Costituzione istessa, la brevità del tempo in una materia così importante, qual'era il riorganizzamento della macchina dello Stato secondo il nuovo ordine politico, non ve l'abbia potuto far recare a quel punto di perfezione, che il mio cuore avrebbe bramato, onde far godere ai popoli i vantaggi dell'adottato sistema: ma voglio sperare che nelle future sedute, con la vostra più matura riflessione ed attiva cooperazione, la macchina pubblica andrà di mano in mano perfezionandosi; mediante anche il migliore accordo con le autorità, che emanano dal potere esecutivo; non avendo io altro in mira che di vedere consolidato il bene e la gloria della Patria.

Ho notato parimente con piacere che nel breve intervallo, fino alla nuova apertura del Parlamento, i deputati dello stesso resteranno in Napoli a fine di preparare nelle Commessioni, di cui essi fan parte, i travagli della prossima sessione; perciocchè per tal modo gli avrò tuttavia vicino a me ne' casi, che a seconda della Costituzione fosse necessario di domandarne alla Deputazione permanente una straordinaria convocazione, volendo io andare in tutto di perfetto accordo colla Nazione, e corrispondere pienamente alla fiducia, che la stessa ha riposta nella mia persona. »

Il Deputato de Cesare, presidente del Parlamento, ha risposto:

Altezza Reale.

» I liberali principj professati dall'A. V. in tutti i tempi dell'una e l'altra parte del regno, formano il più bel pregio dell'animo suo; ed i sentimenti manifestati di volersi circondare de' deputati, come di un consiglio di famiglia, ci fan certi che l'A. V. si è portata in questo recinto non per servire ad una cerimonia di rito richiesta dallo Statuto costituzionale; ma per stringere sempre più il nodo che l'attacca a' deputati della Nazione. Questi, penetrati da vivo sentimento di tenerezza, pronunzieranno sempre il nome dell'A. V. con quella riconoscenza che ispirano i grandi beneficj. L'A. V. secondando le loro mire e le pacifiche intenzioni di un popolo generoso, ha saputo conservare con armonioso accordo illeso l'ordine sociale, ed evitare eziandio le più lievi oscillazioni, che sono inseparabili da un cangiamento qualunque. Grazie sian rendute all'A. V., e questo giorno formi un nuovo nodo che stringa la riconoscente Nazione al migliore de' Principi, il quale con le sue virtù ricorda quelle dell'ottimo Re, suo genitore, e degl'illustri avi. Possa la Provvidenza render felice la Real Dinastia, e felice la Nazione, che riconoscerà nella persona del Principe Reggente il garante della sua indipendenza!

Altezza Reale. Rivolgendo lo sguardo ai Deputati, nel momento in cui le nostre sessioni han termine, non posso non applaudire ai generosi sforzi co' quali si son portati all'adempimento de' propri doveri. Molto è vero rimane a farsi, ma molto d'altronde si è da loro operato. Seguendo la storia degli avvenimenti, che hanno avuto luogo nel corso della nostra legislatura, non ci sarà alcuno che non ne resterà convinto. I giorni consagrati al giuramento del Re, e dell'A. V., i molti destinati alla lettura de' lunghi rapporti de' ministri, ed i non pochi impiegati ai comitati segreti per trattare gli affari gelosi di guerra, hanno assorbita la maggior parte del loro tempo. In breve intervallo intanto si è organizzato ed ordinato: il materiale ed il personale dell'intero esercito: ripianato il deficit delle finanze: formato il consiglio di Stato: modificato lo Statuto costituzionale: stabilita la lunga ordinanza per la Guardia Nazionale: la legge provvisoria sulla elezione de' corpi municipali: quella per l'effettiva abolizione della feudalità in Sicilia, la sola che possa recar vantaggio a quell'Isola infelice. Si sono aboliti i maioraschi per far sparire ogni odiosa distinzione: aboliti molti dritti gravosi di navigazione: abolite le abusive

prestazioni alle mense vescovili; si è diminuita per ora la fondiaria di un sesto: e si è decretato il disgravio di varie spese comunali; oltre gl' infiniti oggetti derisi nel corso delle sessioni, a dimanda de' particolari, de' comuni e de' pubblici stabilimenti. Altezza Reale. Le nuove sessioni, e circostanze che ci auguriamo più felici, metteranno i deputati nella fortunata posizione di dare al Popolo tutto il bene possibile, certi che continueranno ad essere secondati dall' efficace cooperazione dell' A. V.»

Essendo chiusa la legislatura del 1820 i Deputati si ritirano dalla Sala dell' udienza.

DEPUTAZIONE PERMANENTE.

La deputazione permanente del Parlamento Nazionale; composta da' signori Galdi. Scrugli Nicolai, Berni, Borrelli, Donato, e Strano, si è riunita il dì 1 febbraio, in una delle sale del Parlamento, ed ha proceduta all' elezione del suo presidente e del suo segretario. Raccolti i voti, sono risultati presidente il sig. cav. D. Matteo Galdi, segretario il sig. D. Tito Berni.

La Deputazione Permanente — Al Popolo delle Due Sicilie.

A norma degli articoli 150 e seguenti della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, si è istallata la deputazione permanente del Parlamento Nazionale. I membri, che la compongono, hanno già misurato da lontano tutta l'estensione della loro risponsabilità e de' loro doveri, nè si sono smarriti all' aspetto di tanto incarico, animati da vivo amor di Patria, dal giudizio de' loro committenti, e dalla benevolenza della Naziono.

Essi non mancheranno nel breve intervallo della loro permanenza di classificare o disporre tutti quei travagli, che agevolar possono il più celere e sicuro andamento della prossima legislatura; e sono vieppiù avvalorati in questa speranza, in quantochè la maggior parte degli onorevoli deputati al Parlamento Nazionale ha già deciso di non abbandonar la città ed esser pronti ad ogni straordinario bisogno della Patria.

Essi avranno particolarmente in mira di conservar la pace, la sicurezza de' cittadini, e le franchigie tutte, che formano il più ampio e caro retaggio delle Nazioni incivilite; mentre si attendono dall' eroico contegno del Popolo delle Due Sicilie una giusta retribuzione di amore, di rispetto alle leggi, e di quella libera e spontanea ubbidienza, che prontamente cede all' impero della ragione.

Ma la prima e più gelosa cura della deputazione permanente sarà quella di mantenere inviolata la Costituzione, che forma la comune sicurezza, garentisce la libertà de' cittadini e la legittimità del Trono e della Dinastia Regnante, e conserva in armonia ed in equilibrio tutte le autorità e tutti i poteri dello Stato. Ad ottenere questo primo scopo delle sue attribuzioni, la deputazione stessa altamente confida nel concorso della lealtà e de' nobili e generosi sentimenti che adornano l' animo ed il cuore del Principe Reggente.

Nè si perderanno di mira in sì breve intervallo, tutti quegli altri oggetti, che interessar possono il ben essere, la gloria, la prosperità nazionale; ed è invocato a poter tanto eseguire il concorso de' lumi e la valida assistenza di tutte le anime superiori, che ebbero dalla Providenza in dono il poter accrescere i progressi e la perfettibilità dello spirito umano. e mutar con le loro scoverte l' aspetto delle regioni, e dar nome ed impronta a' secoli.

Se la sola innocenza, e la rettitudine e nobiltà de' suoi principii, e mille documenti di lealtà e moderazione, già dati dal Popolo e dal Governo del Regno delle Due Sicilie a tutte le Potenze di Europa, fossero bastevoli ad assicurar le nostre recenti istituzioni, noi quanto siam liberi, tanto saremmo pure sicuri e felici: ma l' Europa si risente ancora di quella scossa ondolatoria, che le impressero 25 anni di guerra, e ne alterarono l' equilibrio. Nuove combinazioni politiche, sebbene estranee al nostro pacifico sistema, potrebbero minacciare la nostra tranquillità: quindi bisogna vieppiù perfezionare ed accrescere quel sistema difensivo, che ne faccia riguardar sicuri, e da lontano le procelle, che agitar potrebbero le straniere nazioni, e la stessa Italia.

Questo sistema è il più giusto ed il più degno di un Popolo, che si forma un muro di acciaio de' petti de' propri concittadini, e pianta alle sue frontiere il vessillo e l' ara della Giustizia.

Vigilate intanto, o Concittadini, a servar sempre ardente ed inestinguibile la fiamma dell' amor di Patria: questo sia per voi il fuoco eterno, che incenerisce presto o tardi tutti i baluardi del potere arbitrario, e rischiara della più vivida luce l' orizzonte de' popoli liberi. ed i troni de' principi generosi.

Siamo, per fine, fra noi costantemente amici, giusti, benevoli, concordi: con la discordia precipitano in ruina i più grandi imperi; con la concordia i più piccoli Stati ed ignoti si elevano all' apice della grandezza.

Porterà la fama oltre le Alpi, a' grandi Monarchi del Nord le nuove veraci della placida calma e della nobile attitudine insieme, che regna nelle Due Sicilie, e diranno: « era ben degna degli alti suoi destini questa Nazione. » Così diranno essi. ed il nostro buon Re Ferdinando si rallegrerà nel suo cuore, ascoltando le meritate lodi de' suoi Popoli.

Napoli 1° febbraio 1821.

Galdi, presidente.
Berni, segretario.

La Deputazione Permanente al Popolo delle Due Sicilie.

Una lettera in data de' 28 gennaio da Laybach diretta dal Re a S. A. R. il Principe Reggente, e da questo confidenzialmente comunicata alla Deputazione Permanente, mette questa nella necessità di convocare il Parlamento straordinario, dietro l'iniziativa che ne farà il Principe Reggente a tenore dell'art. 155 n. 3 della Costituzione, affin di prendere tutte quelle misure che la dignità e l'onore della Nazione delle Due Sicilie suggeriscono. La calma e la fermezza che questa ha mostrato nel ricevere quella lettera è qual si conveniva ad un Popolo libero, e ad un Popolo che insieme col Monarca ha giurata la Costituzione. Questa calma e questa fermezza deluderanno gl'insidiosi progetti di coloro che desiderano solo di far traviare lo spirito della Nazione, lanciando nel di lei seno le faci della discordia fraterna. Con questi auspici la gloria di essa non potrà più esser vittima della calunnia o dell'oppressione.

Napoli, 9 febbraio 1821.

Galdi presidente
Scrugli;
Nicolai;
Borrelli;
Donato;
Strano;
Berni Segret.

DEPUTAZIONE PERMANENTE.

In vista del soprascritto uffizio di S. A. R. il Principe Reggente, considerando che, a tenore dell'articolo 157 della Costituzione delle Due Sicilie, le sessioni del Parlamento straordinario principieranno e termineranno con le stesse formalità del Parlamento ordinario; ha fissato il giorno di lunedì 12 del corrente per la prima e seconda Giunta preparatoria, e quella di martedì 13 del corrente per l'apertura del Parlamento straordinario per sentire le comunicazioni importanti che dee fare S. A. R. il Principe Reggente, e prender sull'oggetto le determinazioni che la gloria ed il bene della Nazione esigeranno.

Napoli, 10 febbraio 1821.

Galdi *presidente*;
Scrugli;
Nicolai;
Borrelli;
Donato;
Strano;
Berni *segretario*.

PRIMA ADUNANZA STRAORDINARIA

(13 febbraio 1821)

Il Parlamento Nazionale straordinariamente convocato, in seguito di editto di S. A. R. il Principe Reggente, ha tenuto le sue adunanze preparatorie.

Sono stati nominati a presidente il Signor Matteo Galdi; a vicepresidente il signor Tito Berni; a segretari i signori Nazzario Colaneri, Ferdinando De Luca, Francesco Strano, Luigi Dragonetti.

Dato dal presidente e da tutti i Signori deputati il giuramento dalla Costituzione prescritto, il presidente ha detto.

» La Deputazione Permanente del Parlamento Nazionale era tutta intenta nell'adempiere gli atti suoi doveri. La prima di tutte le sue cure era quella di rendere stabile, e conciliar rispetto alla nostra Costituzione, la quale deve essere immortale. La maggior parte de' Rappresentanti della Nazione, non ostante che il mese di febbraio fosse dedicato al riposo, era non pertanto nella città, ed assistova alle rispettive commissioni, onde preparare i lavori per la nuova legislazione, e complere la grande opera delle nostre politiche e civili istituzioni. »

« Intanto la Deputazione Permanente non perdeva di mira l'amministrazione interna, le finanze, le nostre relazioni straniere, e soprattutto la guerra e la marina, per perfezionare sempreppiù quel sistema difensivo, che formò l'oggetto principale delle cure del Parlamento. »

» Tutto corrispondeva a'suoi voti: con la sola giustizia della nostra causa si credea poter trionfare di ogni ostacolo, ed allontanare con una condotta nobile e moderata qualunque aggressione straniera. Si credea fermamente, che piantando alle nostre frontiere il vessillo ed il simulacro della Giustizia, si fosse allontanato dalle nostre terre ogn'insulto ed ogni periglio. »

» Ma la sola innocenza non basta alla difesa delle Nazioni: vi ha bisogno di muro di bronzo, formato dai petti di tutti i Cittadini, perchè sia validamente difesa la terra de' giusti. »

» Un nuovo turbine si è innalzato dall'ultimo settentrione, e minaccia la tranquillità di un Popolo libero ed innocente. Ecco che alle nostre frontiere è forse per decidersi una gran causa: la causa di tutta l'Europa. Tutti i governi regolari, tutte le nazioni incivilite saranno dalla nostra banda, e cercheranno insieme con noi di allontanare i mali, che ne minacciano e conservarci la pace di cui godiamo. E se pure vorranno rimanere spettatori indolenti di una lotta tanto ineguale, lo saranno ma non senza loro periglio: in quanto a noi

fidiamo nelle nostre leali e sempre pacifiche intenzioni, nella forza, nella riunione di tutti i figli della Patria. Spesso le più grandi navi vanno a rompersi contro piccolo scoglio. Non è questa la prima volta, che le più grandi Nazinni del Mondn videro distrutte le loro forze e fiaccato il loro orgoglio da poche falangi di liberi cittadini. »

» Noi non abbiamo mai desiderato, mai provocato la guerra: ma noi respingeremo la forza con la forza; difenderemo quanto abbiam di più sacro, le nostre leggi, la nostra indipendenza, la nostra Costituzione. »

A queste parole la sala e le tribune, che erano ingombre di tranquilli ma anziosi spettatori, hanno echeggiato di lunghi vivissimi applausi.

Di gran mattino, il Popolo ingombrava le strade: la bella Guardia di Sicurezza e la truppa di linea erano schierate lungo il cammino per il quale dovea passare il corteggio reale. All'ora indicata, il cannone de' forti ha annunziato la partenza di S. A. R. Erano nella stessa carrozza il Principe Reggente, e la Duchessa di Calabria; precedeano in altre i Principi e le Principesse della loro Famiglia ed il Principe di Salerno.

Il corteggio reale è arrivato al Parlamento fra le grida di VIVA IL PRINCIPE! VIVA LA COSTITUZIONE!

Giunta S. A. R. nel cortile del Parlamento, è stata incontrata da una gran deputazione; altra è andata a ricevere la Duchessa di Calabria.

Straordinario era il concorso nelle tribune del Parlamento: sommo e rispettoso il silenzio alla presenza di S. A. R. Il Principe Reggente si è assiso sotto il Trono: il Principe di Salerno era alla sua sinistra: la Duchessa di Calabria e la sua augusta Famiglia hanno occupata la tribuna dirimpetto al Trono.

Assisi i deputati, il Principe Reggente ha diretto loro le parole seguenti:

» Signori Deputati,

» Nel momento di chiudere le vostre sessioni ordinarie vi annunziai che forse sarei stato nella necessità di domandare a tenore della Costituzione una straordinaria convocazione del Parlamento. Eccone giunto il tempo, nel quale con vera soddisfazione mi veggo di nuovo in mezzo ai rappresentanti della nostra Nazione. Trattasi in questo momento di dover voi deliberare sull'oggetto il più importante, che siasi mai presentato alla vostra considerazione. »

» Consentaneo sempre ai principii da me dichiarati, ed alla fermezza di essere strettamente unito con la mia Nazione, non ho tralasciato di far mettere a giorno la Deputazione Permanente delle notizie, che abbiam ricevute, e che interessar poteano la Nazione medesima. Ora ho similmente ordinato al ministro degli affari esteri, che vi faccia un pieno e fedele rapporto della sua missione, di quanto concerne le risoluzioni prese dal congresso di Laybach ed a noi manifestate, su tutto ciò che riguarda il nostro Statuto politico; come altresì delle varie relazioni, in cui ci troviamo con le Potenze straniere. »

» Ho parimente ordinato agli altri ministri che vi dieno tutti quei rischiarimenti, che potrete richiedere, o che potranno condorvi particolarmente a conoscere le nostre risorse tanto nel ramo di guerra o marina, che in quello di finanze. »

» Son sicuro che le più sagge riflessioni e la ponderazione più profonda dirigeranno le vostre discussioni in un affare di tanta alta importanza, che interessa al tempo stesso l'onore e la felicità di tutta la Nazione, che mi son tanto a cuore, non altrimenti ch'esser debbono ad ogni buon cittadino, avendo io strettamente legati i miei interessi con quelli della Nazione medesima. »

» La condotta, che ha diretto finora tutte le misure da voi prese, e che vi ha fatto distinguere, mi dà una sicura garentia che ora più che mai ogni vostro passo avrà per guida l'onor nazionale, il rispetto al Trono e l'ordine pubblico, per il cui mantenimento son certo che il Parlamento saprà accorrervi con quei mezzi, che dipendono dal potere legislativo, e che saranno i più adatti alle attuali pressantissime urgenze. »

« Prendiamo delle misure sagge, energiche e mature; ed io, sempre fedele a' miei giuramenti, godrò di essere in mezzo ad una Nazione, che non cessa di dimostrarmi in ogni rincontro i suoi affettuosi sentimenti. »

Un grido di gioia ha annunziato il termine del dire di S. A. R. *Evviva* il PRINCIPE REGGENTE e la COSTITUZIONE ha echeggiato la sala! Evviva il PRINCIPE REGGENTE e la COSTITUZIONE! ha ripetuto il numeroso Popolo che ingombrava la corte ed i dintorni: e questo grido di gioia si è in un baleno propagato per tutta la capitale.

Cessati gli applausi dalla riconoscenza diretti all'Ottimo Principe Cittadino, degno erede delle virtù di S. Luigi e di Errico IV, il Presidente del Parlamento ha risposto con l'orazione seguente.

» Altezza Reale.

« Le Nazioni colte ed incivilite son pur quelle che più delle altre tutte, che trovansi sparse sulla superficie della terra, amano le leggi e le costituzioni, onde deriva il loro stato di pace e le industrie e le arti tutte e le scienze, che fanno eminentemente distinguerle da' popoli barbari. »

« Una nazione, industriosa e colta, è naturalmente pacifica, utile ai Popoli finitimi, non invida della loro gloria, non inimica della loro possanza: occupata di continuo del perfezionamento delle proprie istituzioni, protetta da una savia legislazione e liberale, ama il suo stato presente, non cerca di cambiarlo con un dubbioso avvenire, rispetta i diritti altrui perchè conosce il ben essere che in lei deriva da un sistema pacifico e moderato. »

« Su queste basi fondarono i nostri maggiori le loro leggi, su queste piantaron le Costituzioni, e furono dei primi fra i più celebri Popoli dell'universo a distinguersi nel lungo periodo della loro civiltà. »

« Le aberrazioni, cui per l'andar degli anni, per l'obblio della religione, per i degenerati costumi vanno soggetti i popoli della terra, avean alterati presso di noi quei nobili e sublimi principii, sui quali fondasi la forza, la gloria, la celebrità delle nazioni. Una nazione vivace, magnanima, generosa non potea rimaner più lungo tempo nel buio delle tenebre che la circondavano. Ella risvegliossi dal suo letargo, ed in pochi mesi percorse la carriera di un secolo; ma senza scosse violente, senza rovesciar tutto ad un tratto le antiche sue istituzioni, ed aggiungendo al suo slancio improvviso il consenso due volte giurato del suo Re legittimo, e consacrando con egual libero e leal giuramento la legittimità del Trono e della Dinastia regnante. »

« L'eroica Spagna applaudì alla magnanima impresa: applandiron per la maggior parte i governi più liberali di Europa. Ma una nera nube incominciò ad innalzarsi dal seno dell'Istro, minacciosa di tempesta, e di ecclissare la luce, che vivida spuntava dalle terre dell'Italia Meridionale e dalla Trinacria. Si corse ai riparo, si cercò scongiurarla con preci e con voti: tutto si tentò, tutto si fece fuorchè di ricorrere alla viltà de' Popoli vinti e passati sotto al giogo, e tutto in vano. Si vollero spiegazioni, si diedero; proteste di sicurtà, si fecero; si volle la presenza del nostro Sovrano al congresso degli alti alleati in Lubiana, Ferdinando vi giunse; si cercaron rischiarimenti sulla nostra condotta politica, e civile; poco mancò ancora, che non si volesse conto de' più reconditi nostri pensieri; si fece ogni sacrificio compatibile con l'onore e la dignità della Nazione; ed, il dirò pure, con la dignità del Trono Costituzionale, ma senza esito felice. Che potevamo far di più, qual garentia potremmo offerire maggiore di tanta calma, di tanta rassegnazione, di tanto rispetto ai dritto di tutti i Popoli e di tutti i sovrani? Ma, replico, tutto fu vano, e se l'Essere Supremo, protettore della innocenza e della giustizia, non illumina le menti di quegli alti sovrani, non tocca il cuore de' loro consiglieri e ministri, ne sarà difficile il conservar la pace. »

« La fama, trista nunzia de' mali che sovrastano ai popoli, ne avea già di lunga mano avvertiti, che la minacciosa nube si avvicinava alle nostre terre, gravida di fulmini e di tempesta. L'A. V. accrebbe i nostri sospetti convocando un Parlamento straordinario. Il discorso, che con tanta effusione di cuore ha pronunziato dall'alto del trono de' suoi maggiori, cangia il dubbio in certezza. Il contenuto de' documenti officiali che l'accompagnano è per noi di tristo augurio, e bisognerà forse, che la Nazione intera abbandoni il sistema di moderazione, che la distingue, e faccia valere tutti i suoi dritti, e si mostri all'Europa, al mondo intero in tutta la sua dignità. »

« Noi non esigiam nulla dai popoli finitimi, rispettiam tutti i governi lontani, comunque siansi costituiti, vogliamo vivere in pace nelle nostre case, coltivar le nostre terre, esercitar liberamente la nostra industria ed il nostro commercio; noi vogliamo, che sia rispettata la nostra Religione, e che rimanga incontaminata da prestigi stranieri; vogliam la pace all'ombra delle leggi protettrici, e della COSTITUZIONE IMMORTALE, CHE ABBIAM GIURATA. »

« Altezza Reale, il Parlamento Nazionale prenderà quelle risoluzioni che crederà più degne del decoro e della indipendenza della Nazione, che gli ha confidati i suoi destini; quelle risoluzioni, che saranno più atte a conservar, se sia possibile, la pace e la buona intelligenza fra il Popolo delle due Sicilie ed i popoli tutti della terra, a consolidar l'edifizio della nostra Costituzione, e la legittimità del Trono. »

« L'A. V., con quella nobile franchezza e lealtà che la distingue, ha pronunciato or ora le memorabili parole: *che sarà sempre con noi e con la Nazione*, e la Nazione riconoscente, al pari della sua Costituzione, saprà conservare ETERNA SUL TRONO DELLE SICILIE LA DINASTIA DI CARLO III. »

A questi detti la sala ha nuovamente echeggiata di applausi, i quali hanno accompagnato il Principe e l'Augusta Sua Sposa fino al loro ritorno dal Parlamento al palazzo reale.

Partito il Principe Reggente dal Parlamento, S. E. il duca di Gallo, segretario di Stato e ministro degli affari esteri interino, ha dato minuto ragguaglio della sua missione, come ministro al seguito di S. M. il Re per intervenire al congresso di Lubiana. S. E. ha fedelmente esposto le opposizioni incontrate lungo tutto il suo viaggio per parte degli agenti austriaci: ai che ha aggiunto essere stato chiamato in Lubiana unicamente per ricevere le decisioni del Congresso, vale a dire degl'Imperatori di Russia e di Austria, e del Re di Prussia ivi adunati. Fatta questa narrazione l'E. S. ha presentato al Parlamento:

1. Le note de' ministri plenipotenziari di

quelle Potenze di risposta alla nota da S. M. il Re comunicata al Congresso;

2. Le note ministeriali presentate a S. A. R. il Principe Reggente dagl' inviati di quelle Potenze presso la Real Corte di Napoli, e le risposte loro date da S. A. R. il Principe Reggente;

3. Nota dell' inviato di S. M. Brittannica presso la Real Corte di Napoli, di risposta ad un ufizio del ministero degli affari stranieri, col quale si domandavano schiarimenti intorno all'oggetto de' legni da guerra inglesi nella rada di Napoli;

4. Nota dell' incaricato di Francia in Napoli di risposta ad altro ufizio del ministero degli affari stranieri concernente la permanenza dei legni da guerra francesi nella rada di Napoli.

Il presidente ha nominato una Commissione straordinaria de' Signori Borrelli, Poerio, Donato, Scrugli, Berni, Bausan, Visconti, Begani e Ricciardi, a' quali è stato commesso l' esame de' documenti comunicati al Parlamento.

Nominata questa Commissione, è stata letta una petizione del tenente colonnello Pace, comandante della prima legione di gendarmeria, il quale chiede servire nella vanguardia dell' esercito, non ostante il suo grado, ed offre il terzo del suo soldo, durante la guerra e sei mesi dopo.

Il presidente. Annunzia l'adunanza per l' esame de' documenti dopo dimani.

Il Signor Borrelli. Le difficili circostanze, per noi gloriose, in cui siamo, esigono calma, ponderazione e somma fermezza nelle deliberazioni. Il nostro esercito è alle frontiere; o noi dobbiamo o garentirlo da ogni ostile aggressione, o assicurargli la vittoria; l' indugio di un giorno è dimandato dalla saggezza con la quale deesi deliberare. L'adunanza si scioglie.

SECONDA ADUNANZA STRAORD.

(14 febbraio 1821)

Letto il processo verbale della tornata di ieri, viene approvato.

Il Signor Strano. La causa della libertà nazionale è comune a' popoli delle Due Sicilie; al beneficio comune deono corrispondere i sacrifizi più generosi dell' universale. L'onorevole deputato propone che il Parlamento chiami alle armi gli abitanti della Sicilia Meridionale. I Siciliani corrisponderanno a questo invito con l'energia che formò in tutte l' età il loro carattere principale.

Litterio Viessi Messinese viene assicurato da persone, venute da Messina da pochi giorni, che molti cittadini di quella città vogliono portarsi in questa capitale a far causa comune in difesa della Patria e della indipendenza nazionale.

Egli domanda che il Parlamento si degni decidere che gl' individui della Sicilia di là del Faro, i quali marceranno alle frontiere, sieno riguardati come quelli della Sicilia di qua del Faro. *Approvato.*

Il Signor Morici. Con una mozione piena di bello entusiasmo chiede potere allontanarsi dal banco de' deputati per andare alle frontiere a militare come semplice soldato tra i volteggiatori. (Osserveremo che l' onorevole deputato è uno de' rispettabili capitani del Corpo del genio)

Il Signor de Concilii. Con saggia e nobile orazione si fa a mostrare non essere il Re libero fra nemici della sua gloria, della maestà del trono e della libertà nazionale; e discendendo all' esame degli atti del congresso di Lubiana e di quegli stessi dettati in nome di S. M., fa voti perchè il Parlamento opponga tutta la sua forza contra le macchinazioni con le quali si volle far servire il Re di strumento alla vendetta degli stranieri. L' onorevole deputato chiede abbandonare la rappresentanza nazionale per andare a combattere alle frontiere.

Il Signor Pepe. Propone talune belle sue idee sulla nostra difesa, sulla marcia dell' esercito, sul general movimento di tutte le milizie del Regno, non escluse quelle delle provincie più lontane e non meno ardenti di misurarsi col nemico. Chiede occulata vigilanza sopra talune autorità ecclesiastiche e civili, alle quali l' amore del potere assoluto sembra rendere grave il nuovo reggimento costituzionale. Da' mezzi, acconci onde farci sicuri dal nemico straniero ed a conservarci la tranquillità interna, l' onorevole deputato passa a ragionare sugli atti del Congresso di Lubiana, e considera il Re come prigioniero, e le possenti ragioni addita per le quali la Nazione intera dee sorgere in massa per vendicare l' onta recata al trono, e per assicurare per sempre le nostre franchigie e la nostra gloria. Io debbo in fine, ha egli detto, congedarmi da voi. Il 24 ottobre, io vi dissi, che al primo grido di guerra avrei abbandonato questo augusto consesso per andare al posto ove mi chiamerebbe la voce della Patria. Voi non potreste negarvi a sì giusta dimanda. Faccia il cielo che io sia la sola vittima di guerra sì ingiusta ed oppressiva, e che il mio solo sangue basti a dissetare la sete de' despoti, ed a spegnere il fuoco della persecuzione, acceso contra l' umanità intera! Felice me se, cadendo estinto per la nostra cara Patria, giunga a meritare una lagrima sola de' miei concittadini! (L'onorevole deputato è stato più volte interrotto dagli applausi e dalle lagrime de' deputati e degli spettatori. Il presidente ha con energici sensi esternata all' oratore la ricono-

scenza dell' assemblea in nome della Patria, ed ha dati nuovi stimoli a'suoi affetti patrii e guerrieri. Il Deputato Pepe, levandosi dal suo banco, ha detto:

« Io sono in una convulsione di affetti, di sentimenti e di patrio interesse troppo forte per poter ringraziare il presidente e l'assemblea degli accenti de'quali mi onora, nel modo converrebbe a me fare. Sia il mio silenzio più eloquente di quanto potrei qui dire.

Il signor de Piccolellis. I tre onorevoli oratori, da'quali sono stato preceduto alla tribuna, uniscono come me al carattere di deputati quello di soldato. Io domando come essi il permesso di poterml allontanare dal seno della rappresentanza nazionale per correre tra i miei fratelli d'armi. Quando il cielo benedirà i nostri sforzi, cessato il giorno del pericolo, noi riverremo in mezzo a voi, se non avremo avuto la fortuna di suggellare col sangue la nostra carità verso la Patria!

Il Signor Incarnati. Commenda lo zelo de' bravi e generosi deputati. Passa quindi a ragionare de' mezzi onde accorrere alle spese che la guerra richiede. Egli propone versarsi nel tesoro nazionale tutte le somme già addette alla costruzione de'camposanti; quelle di tutte le amministrazioni diocesane; togliersi un milione dalle mense vescovili del Regno; ritrarsi due milioni da tutti i negozianti e capitalisti giusta la mappa del 1816; un milione da' proprietari, corrispondente al sesto della fondiaria.

Il Presidente. La Deputazione Permanente non restò alcun momento oziosa; ella rivolse precipuamente la sua attenzione ad assicurare i mezzi di provvedere a' bisogni della guerra. Io posso assicurare la rappresentanza nazionale essersi già a tutto provveduto, e non mancare i fondi onde accorrere a tutte le spese che l'esercito può dimandare. A queste provvigioni, da voi anticipate con quella saggia previdenza che vi distingue, si aggiungono altri tre milioni, per i quali l'onorevole ministro delle finanze sta in questo stesso momento occupandosi con la Commissione da voi ieri nominata, ed i quali si avranno senza il menomo indugio.

Il Signor Colaneri. Legge una dimanda del ministro della marina per armare subito molti legni sottili e due fragate, ed a tale oggetto chiede ducati sessantamila. *Approvato*.

La Commissione provinciale e comunale, sulla dimanda de' Signori Macchiaroli, Rondinelli ed altri propone vestirsi ed armarsi i militi e legionari poveri co'fondi di *resta* de' comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza. *Approvato*.

Il Presidente annunzia che la Commissione, nominata ieri per l'esame de' documenti di Lubiana, era pronta a far dimane il suo rapporto. Non potendo, egli ha aggiunto, il Parlamento straordinario intrattenersi se non di affari concernenti la guerra, lo dichiaro sciolta oggi l' adunanza.

TERZA ADUNANZA STRAORDINARIA.

(15 febbraio 1821)

Grande, maestosa e veramente degna di un Popolo libero è stata l'adunanza in questo giorno tenuta dal Parlamento straordinario. La sessione si è aperta dal Signor Borrelli, relatore della Commissione incaricata dell'esame de'documenti concernenti le deliberazioni del congresso di Lubiana, ed alla rappresentanza nazionale presentati dal segretario di Stato ministro degli affari stranieri. L'onorevole deputato ha, come in breve tela, dipinti gli avvenimenti a' quali la Patria nostra e l' Europa intera fu esposta per trent'anni. Indicate le cagioni della nostra politica riforma, ha egli con vivi e veri colori di quella ritratto l'indole, l'andamento, la storia; le inique trame a nostro danno tessute dagli oscuri agenti di un gabinetto nemico; i tentativi fatti per sospingere a rivolta; le calunnie a larga mano contro noi pubblicate da vilissimi giornalisti prezzolati; il nobile contegno dalla Nazione serbato; la giusta fiducia che ella riponea nelle parole del Re, il quale, chiamato in Lubiana, potea smascherare la menzogna, atterrare la cabala, e rendere testimonianza alla purità de' sentimenti di un Popolo, il quale non cessò mai di esser degno della stima e dell' affezione delle genti incivilite.

Qui l'oratore, abbandonando la calma del tranquillo storico, ha innalzato il suo dire a tutta la grandezza del soggetto che si facea a discorrere, ed ha additato il Re spogliato in Lubiana della dignità reale, e chiamato come l'ultimo degli uomini ad udir la sentenza inappellabile di tre potenti, che si arrogarono il diritto di decidere la sorte di una nazione indipendente, quasi che si fusse trattato di vil gregge di schiavi. Questa parte del suo ragionare, la quale era stata preceduta dalla trista esposizione de'torti fatti agl' inviati di S. M. e quindi al ministro che seco recava al Congresso, è stata con tanta nobiltà di dire e con tanta forza di argomenti presentata, che bisognava aver l'anima incapace d' intendere affatto la dignità della natura umana per non gridare altamente all' iniquità, all' ingiustizia. Indicate le feroci condizioni del congresso dispoticamente dettate, l'oratore le ha esaminate in ordine al diritto delle genti, de' trattati, delle reciproche relazioni de' Popoli; e, facendole vedere sempre opera di cieca sete di dispotica dominazione, ha tutta mostrata l'onta e l'infamia di cui la Nazione si cuopri-

rebbe, ove non sorgesse, ardente di santa indignazione, per rigettarle; e non preferisse seppellirsi sotto le sue ruine anzichè comperare la pace a prezzo di tanta nequizia.

Sarebbe difficile ritrarre la trista immagine dall' oratore presentata della guerra che ci attende: dipingendo gli orrori di quel nuovo flagello, di che la congrega ministeriale minaccia la Patria nostra, ha da essi tratto nuovo argomento di dimostrare esser questa la sola parte che rimaneva a scegliere, ove la nazione non preferisse l' infamia e la pace delle tombe, riserbata a' popoli vinti.

Dopo aver in tal modo esposto il parere della Commissione, il Signor Borrelli ha in nome di quella presentato tre progetti di decreti, i quali, messi quindi a partito, sono stati dalla Rappresentanza nazionale unanimamente adottati.

Il Parlamento Nazionale dichiara

1. Che non ha facoltà di aderire ad alcuna delle proposizioni comunicategli per parte delle LL. MM. il re di Prussia e gl' imperatori di Russia e di Austria: proposizioni tendenti alla distruzione della Costituzione attuale ed alla occupazione del regno.

2. Che riguarda come incapace di attribuirsi alla volontà libera di S. M. ogni atto passato o futuro, il quale sia contrario ai di lui giuramenti confermativi della Costituzione medesima; ed in conseguenza riguarda, in ordine a tali atti, S. M. come costituita in istato di coazione.

3. Che, durante questo medesimo stato di coazione della M. S., il Duca di Calabria, suo augusto figlio, continuerà la reggenza del regno nel modo prefisso col decreto de' 10 dicembre 1820.

4. Che in conformità delle dichiarazioni contenute ne' precedenti articoli, e secondo la Costituzione, tutte le misure sien prese per la salvezza dello Stato.

Considerando la necessità di rendere sempre più manifesti i principj di dritto pubblico, i quali regolano la Nazione delle Due Sicilie,

Il Parlamento dichiara.

1. Che la Nazione delle Due Sicilie è la naturale alleata di tutte quelle che godono la sua Costituzione o altra: e ciò secondo i particolari rapporti che ne' modi costituzionali verranno stabiliti.

2. Che non s' immischia nel governo delle altre nazioni: non tollera che altri s' immischia nel suo: ed è disposto ad impiegare tutti i suoi mezzi, perchè altra potenza non receda da questi principii.

3. Che la nazione dà asilo agli stranieri banditi dalla lor patria per causa di opinioni liberali.

4. Ch' essa non fa mai pace con un inimico, finchè occupa il suo territorio.

Visto l' articolo 4 della Costituzione così concepito « La nazione è nell' obbligo di conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, la proprietà e gli altri legittimi dritti di tutti gl' individui che la compongono»

Visti gli articoli 6 e 7 della Costituzione medesima così concepiti.

» L' amor della patria è uno de' principali » doveri di tutti i nazionali del regno delle » Due Sicilie, e parimenti l' esser giusti e benefici.

» Ogni nazionale delle Due Sicilie, è tenuto ad esser fedele alla Costituzione, di ubbidire alle leggi e di rispettare le autorità costituite ».

Considerando che una delle leggi più savie e più giuste le quali possano conservare la libertà, la proprietà ed i dritti de' cittadini, è quella che rischiara e dirige lo spirito pubblico in guisa da accrescere le forze della nazione e diminuir le nemiche.

Considerando che il pretesto adottato contro la notorietà de' fatti da' persecutori del nostro reggimento costituzionale: 1. è l' essere esso il risultato non della volontà del popolo, ma di una setta e di alcune milizie, 2, l' essere incapace di prevenir l' anarchia, 3, l' essere sovversivo del trono;

Considerando che il principale mezzo adottato dall' inimico per giustificare tali pretesti e per assicurar l' esito di una guerra iniqua contro un popolo innocente, è stato quello di voler dividere il sentimento della nazione, di eccitarne una parte contro dell' altra, e di deviare in contrarie direzioni lo spirito pubblico; e che ciò non solo rilevasi dagli avvenimenti del 7 ed 8 dicembre 1820 e dal tenore degli atti ultimamente partiti da Laybac, ma da una moltitudine di fatti particolari che sono stati scoverti dalle autorità del regno:

Il Parlamento Nazionale delle Due Sicilie dichiara ciò che segue:

1. E' dovere della maggiore importanza per la salvezza del popolo il concentramento delle sue forze, e perciò la concordia fra i cittadini, l' armonia delle autorità civili e militari, l' obblio de' privati interessi, l' allontanamento di ogni particolare pretensione, e l' applicazione di tutte le cure al pubblico bene.

2. E' altresì dovere di tutti i cittadini il tentare di sminuire il numero de' nemici esteri della nazione, ed il conciliarle de' nuovi amici, o confermarle gli antichi; dovranno perciò mostrare agli occhi dell' universo, che la loro Costituzione, desiderata dalla massa del popolo, proclamata simultaneamente in tutte le parti del regno, e giurata dai monarca, non solamente si è stabilita, ed ha fin qui proceduto senza delitto, ma che si conserva ancora in mezzo alla guerra con la virtù, col rispetto

verso il trono, con la soggezione alle leggi, con la riverenza verso le autorità costituite, con la moderazione e con la pace.

3. È anche dovere essenzialissimo de' cittadini l'attender con fiducia e l'eseguire con prestezza e con forza le disposizioni del Parlamento Nazionale e quelle del Governo. Essi potranno però per sempre avvalersi della facoltà che loro concede l'art. 360 della Costituzione, reclamando la esecuzione della medesima presso il Re, o innanzi al Parlamento.

4. E finalmente un dovere essenziale di chiunque milita sotto le bandiere nazionali la rassegnazione a'capi, la spontaneità della ubbidienza, l'attività delle operazioni che vengano prescritte, la stretta osservanza delle regole, della disciplina militare, l'amore de'cittadini, la maggiore umanità ed avvenenza verso i prigionieri nemici, ed in fine quella morigeratezza e quella calma che distinguono il vero coraggio.

5. Dovranno dichiararsi come nocivi alla patria

I. Tutti coloro che cercano di fare delle diversioni nel sentimento nazionale, o promuovendo de' sistemi dissoni dall'attuale Costituzione, od eccitando delle discordie e degli odii fra i cittadini.

II. Tutti coloro che intendessero mischiare il delitto sotto qualunque forma o pretesto alla causa della Costituzione, e macchiarne con qualunque via di fatto la illibatezza.

III. Tutti coloro che tendessero sminuire il rispetto verso l'autorità regia e legislativa, o ne mancassero essi medesimi.

IV. Tutti coloro che pongono degli ostacoli alla esecuzione delle leggi, alla disciplina dell'armata, ed in generale all'ordine pubblico.

6. Sempre che i casi sviluppati nell'articolo precedente scorrano fino al delitto o al misfatto, i colpevoli saran puniti con tutti il rigor delle leggi: e quando a ciò non arrivino, saran puniti dal disprezzo e dall'obbrobrio che segue sempre il demerito di non amare la patria e di favorire anche involontariamente le viste dell'inimico.

Il Signor Pepe. Nel bivio, in cui siam messi fra la felicità e la sventura, fra la gloria e l'ignominia, fra la libertà e la schiavitù, fra la vita e la morte, chi è quel vile che oserebbe transigere? Sì, cittadini, l'oltraggio è estremo, massimo. Se del pari estremo e formidabile è il rischio, fia questo nobile e sublime, sia che cadremo, sia che trionferemo. Vincitori rifulgeremo di gloria, ed assicureremo la nostra libertà: schiacciati e vinti, noi risorgeremo sempre più terribili, più esiziali al perfido nemico, che osa aggredire un Popolo leale ed innocente!.... L'oratore espone tutte le ragioni che impongono la guerra, e rivolgendosi a' Popoli di tutta la terra, perchè i nostri avvenimenti sieno lo specchio de' loro futuri destini, appella al loro giudizio ed alla vendetta de' secoli!

E qui, messi in opera tutti i mezzi dell'arte e dell'eloquenza, invoca gli uomini di tutte l'età e di tutte le condizioni, e le madri stesse e le spose e le giovinette perchè infiammino i cuori di tutti a far salva la libertà della Patria... Gli applausi interrompono più volte l'oratore, e più ancora degli applausi le lagrime della più commovente tenerezza... Lode ed onore al cittadino, al soldato, al deputato del Sannio, che ricorda il coraggio e le severe virtù degli avi!

Il Signor Dragonetti. I rovesci di venti anni sono stati inutili ammaestramenti per gli antichi dominatori del Mondo. A Troppavia ed a Lubiana si sono restaurati i tenebrosi principii che a Ramstadt ed a Pilnitz segnarono un età di delitti e di sangue. Un uomo d'ingegno straordinario, che misurava col raggio della sua mente l'universo, discese dalle impervie rupi delle Alpi, ed umiliò l'orgoglio di quei potenti. Il secolo progredì raggiando di luce, e le arti e le scienze presero un volo sublime. L'aquila imperiale coprì delle sue grandi ali i nuovi interessi creati dalla rivoluzione, e la militare tirannide fu alleviata dal prestigio della gloria e da' successi dell' industria operosa, cui dava luogo l'ignavia ed il fasto delle classi privilegiate. Ma Buonaparte pagò anch'egli un largo tributo alla debolezza umana. La Confederazione del Reno e l'Elvetica furono per esso *protette*, e d'allora il vocabolo di *protezione* divenne esecrando nella storia de' popoli. Baiona il vide compiere il più atroce misfatto, che si conosca dai barbari tempi fino al congresso di Lubiana, che solo ne va a superare l'enormità. Gli umiliati monarchi ben si avvisarono di così stolti consigli, e ne profittarono a danno di quel sommo imperante. Essi acclamarono la indipendenza de' popoli, e la potenza del gran capitano disparve, ed egli medesimo contempla ora da una rupe dell'Atlantico l'altezza della sua caduta. Ma ben tosto i novelli trionfatori si avvidero, che lo slancio delle nazioni minacciava tutte le antiche usurpazioni del potere assoluto, e fondarono la Santa Alleanza per riconsolidare la deplorabile oligarchia. Stolto e vano divisamento! Mentre tai fatti si preludeva ogni meato alla luce, dall'eroica Spagna si sollevò maestoso il sole di libertà, e tutta riconfortò di suo splendore la terra: ne sentirono alto e feroce dispetto i Signori del Mondo, ma chinarono ossequiosi la fronte a colei, che avea umiliata l'onnipotenza francese. Salutò Napoli quell'astro divino, e tutto il suo splendore irradiò questo suolo di antiche e gloriose reminiscenze. Ma la giustizia de' re, che misura i suoi atti con le proporzioni della forza, si volse ciecamente a' rigenerati popoli delle Due

Sicilie, e si propose di combattere su questo campo il novello diritto delle genti. Essi provocarono in mille modi la guerra, e strinsero di catene il nostro infelice Monarca, ed insultarono l'alto personaggio che l'accompagnò in Lubiana, come ambasciatore straordinario. Infine: gli oltraggi sono giunti fino a proporci o l'ignominia o la morte. Signori deputati, che dovremo noi deliberare nell'orribile alternativa? Per quanto si facciano tacere le passioni, a noi non rimane che trarre la spada, e difendere i sacri termini della Patria.

Liberi figli di libera terra noi sapremo farla rispettare. Il nome italiano per noi risorgerà a novello splendore, e le prische memorie non più saranno il solo nostro titolo alla riverenza dello straniero. E questa buona eredità noi lasceremo a chi discenda da noi: perchè veggano i posteri che se vivemmo in tempo di mortalissime guerre e di crudeli fazioni, non deponemmo però l'animo italiano, e dalle avventure assumendo coraggio, da lunga serie di mali cogliemmo frutto nobilissimo e sempiterno. E fatti protagonisti dell'ultimo combattimento, che darà la luce alle tenebre, noi forse riconquisteremo alla civiltà l'Europa, e le tenebre della barbarie saranno respinte di là dall'Alpi e dal Reno. I nostri figli benediranno così la nostra memoria, e ricomposto per ogni dove il trono della giustizia, la pace sorriderà sull'universo, fondata sull'interesse reciproco delle nazioni, ed il suo regno non avrà fine. Allora il cielo benedirà la terra, e la terra darà abbondevoli i suoi frutti alle pacifiche generazioni degli uomini.

Io voto per l'opinione della Commissione, e domando che sia invitato il nostro generoso monarca a ritornare nella sua reggia, onde porsi alla testa di un popolo, che difenderà la sua religione ed i suoi focolari con l'impeto e l'intrepidezza, che l'onor nazionale e la vilipesa giustizia ispirano.

Il Signor Berni. La guerra è un delitto: un popolo saggio non dee mai di esso macchiarsi.

Ma quando divien l'unico mezzo della difesa della Patria, della indipendenza, della libertà, allora la guerra è un bisogno sacro, un dovere.

E qual bisogno e qual dovere, per uomini liberi più augusto, quanto il sottrarsi all'ignominia, all'infamia?

Ma la guerra oltre alle ragioni di necessità che la impongono, ha pur quella della sua giustizia. Si percorra la storia della nostra rigenerazione, si paragoni con la condotta tenuta con noi dal Congresso di Lubiana, e l'evidenza della nostra giustizia è tale che non pare possibil cosa la guerra. Che se il fatto porta il disinganno, a questa impossibilità, allora convien dire, che un Nume ispiri ad alcuni potenti la smania di violare i diritti altrui, per sollevare qualche popolo oppresso, in quella guisa appunto che nel 1809 ispirò al despota di Europa l'inquieta voglia di opprimere l'eroica Spagna, origia prima della di lui calamità. Se la giustizia è per noi, la vittoria non potrebbe esser dubbia: non può la forza opprimer la giustizia, e non può la fortuna favorire la forza?

Il può, aggiunge l'oratore, e noi forse cadremo ma spogli d'infamia, cadremo vincitori e non vinti. Cadremo, ma veraci e non degeneri Italiani. Cadremo ma senza profanar la terra che accoglie le ossa de' Zalenchi e degli Scipioni. Cadremo, ma coronati dal fulgore della gloria, ma simili al sole che nei giogbi dell'oceano cade nel torrente della sua luce. Cadremo, ma lasciando ai nostri figli la sublime eredità della vendetta nazionale, perchè ognun di loro sorga più fortunato Annibale ai nostri nemici. Cadremo, ma per risorger cadendo. La vera fenice è l'amore di una saggia libertà, che risorge dalle sue ceneri. Tal virtù è giusta che non soffre giogo straniero; e la sua storia è scritta col sangue de' popoli che primi la invocano, perchè i posteri in quelle cifre terribili leggessero i sacrifizi de' padri loro, e non ardissero violarla.

Ma no, il Dio della pace, il padre degli uomini, il vindice de' popoli oppressi non permetterà mai che sia oppresso un popolo giusto e difeso dalla giustizia; Iddio farà che tutti gli orrori della guerra cadano sulla testa di que' ministri che versano senza ribrezzo il sangue del genere umano, e mentre non possono dar la vita ad un atomo solo, mandan popoli interi a perder la vita.

Il Signor Nicolai. Il sacrifizio dell'orgoglio e della bassezza è già consumato. I Re han dunque cessato di esser sacri ed inviolabili per opera de' Re medesimi? La *demagogia* del dispotismo, si permetta questa ardita espressione, si scaglia, sin'anche a comandare lo spergiuro alla lealtà di un monarca.

Il Re delle Due Sicilie, prima di sciogliere la vela, pronunciò, d'innanzi a' rappresentanti del popolo, d'innanzi a' rappresentanti de' principi della terra, ch'egli partiva per sostenere i suoi giuramenti. Sulle acque di Baia a bordo di una nave britannica, ripetè con commozione maggiore le stesse promesse ai rappresentanti del popolo. In Firenze ed in altre regioni d'Italia, ove ora libero nelle sue determinazioni, fece conoscere la stessa premura. Ma giunge in Lubiana, ed il suo volere si cangia? Era forse in schiavitù il monarca, allorchè, nella pienezza del suo potere arrendeasi fra noi alle voci della giustizia; ed avea riconquistato la sua libertà, allorchè decretava, in Lubiana, la degradazione de' popoli, l'obblio de' giuramenti, l'infamia della corona de' gigli d'oro, le massime della più stolta e nefanda politica, allorchè abbandonava i suoi popoli e la prosapia di S. Luigi alle cala-

mità più funeste? Oh! turpitudine del sofisma ministeriale! L'opera della virtù dovrà chiamarsi il prodotto della violenza, l'opera dell'iniquità dovrà dirsi spontanea? Si è vilipesa la canizie de' Re, un conciliabolo ministeriale ha decretato la degradazione del monarca e del popolo delle Due Sicilie.

Ma se i ministri ed i grandi difficilmente si cangiano, se la storia è vano nome per essi; il nostro partito è già preso. Cittadini legislatori, la fortuna signora del mondo non ha dominio sul volere costante delle nazioni. L'ora è giunta in cui la libertà deve avere, nella sventura, la garentia della sua perpetuità. L'Europa ci guarda con lagrime di bella invidia. I nemici chiamano contaggioso il nostro esempio. Possano non essere questa volta mendaci! La santa febbre di Napoli arda per tutta Italia, e trasformi in successo felice il desiderio universale di Europa!

Il Signor Poerio. L'oratore imprende a dimostrare non potersi aderire a' monarchi in Lubiana congregati, e perchè non può riconoscersi una supremazia straniera eversiva dei dritto delle genti, e perchè le condizioni, per essi dettate, sono ingiuste, ignominiose, indegne di essere accolte. Preso per testo del suo dire l'ultimo trattato di Aquisgrana, (del dì 15 novembre 1818) come quello che il germe contiene de' congressi di Troppavia e di Lubiana, ed il codice che servì di fondamento alle deliberazioni di que' monarchi, attacchiamo, egli dice, i nostri nemici nelle loro trinciere medesime.

Con le parole dell'articolo 4 di quel trattato e della dichiarazione solenne fatta in seguito del medesimo, l'oratore passa a dimostrare essere stato acclamato e riconosciuto dalle cinque potenze il principio augusto dell'indipendenza di tutte le nazioni, e quello di non doversi i monarchi ingerire negli affari interni degli altri Stati, se non quando concorresse solenne dimanda d'intervenzione per parte degli Stati rispettivi, nel quale caso si sarebbe riconosciuto in questi il diritto di essere rappresentati e di partecipare alle deliberazioni comuni.

Nelle risoluzioni che Napoli concernono, non concorse alcuna di quelle condizioni, non la dimanda d'intervenzione, che anzi tutti gli atti diplomatici dal dì 6 luglio 1820, da S. M. e dal governo del Regno delle Due Sicilie eseguiti, escludeano per sino il più lontano sospetto che fosse quella invocata.

Il Re avea nominato nuovi suoi agenti pressо tutte le Corti di Europa, o avea gli antichi confermati; e prescrivendo a quelli di prestar giuramento alla Costituzione Spagnuola, già per esso giurata, lungi d'invitare i potenti stranieri a turbare il nuovo reggimento politico del suo Regno, avea loro appalesato qual fosse la sua volontà e gli avea tutti invitati a riconoscerlo e rispettarlo. E fece egli quel suo volere chiarissimo, quando destituì il principe Ruffo, già suo inviato a Vienna, ed il principe di Castelcicala, già suo ambasciatore a Parigi, perchè quei due suoi agenti, negandosi di prestar il giuramento costituzionale, aveau cessato di essere degni della sovrana sua grazia.

Al che si aggiunse ampia prova tanto più splendida per quanto libera spontanea e dettata tutta dal cuore religioso del Re alla causa della Costituzione divoto. Il duca di Serracapriola, inviato del nostro governo presso l'Imperial corte delle Russie, invitato dal segretario di Stato ministro degli affari stranieri a dare il suo giuramento, lo diede. Ma sul dubbio, che gli ordini fossero di Napoli partito senza il pieno consenso del monarca, inviò quell'atto solenne con riservatissima lettera al Re, supplicandolo che gli desse corso ove tale fosse la sua volontà, e che lo facesse in contrario sparire. Il Re accolse quel documento come nuovo pegno di fede dell'antico suo ministro, e, lieto di ciò, prescrisse al suo figliuolo l'augusto Duca di Calabria di dargli tutta la pubblicità, perchè facesse a tutti chiaro il voler suo.

Che se tante pruove non bastassero, varrà, aggiunse l'oratore, a convincere i più ostinati quella certamente luminosissima da S. M. data, quando potea considerarsi sulle sponde del Tamigi, in Londra stessa; chè sul Tamigi ed in Lombardia considerar si potea l'augusto monarca, allorchè era sopra di un vascello inglese, da venti contrari ritenuto nel porto di Baia. Ebbene! il Re fu lieto di accogliere amorevolmente su quel vascello una deputazione del Parlamento, e di confermare a questo il suo deciso volere di recarsi al Congresso per sostenere la Costituzione giurata. Il che diede in quel giorno la più solenne mentita alle imposture de'fogli austriaci, ed annunziò chiaramente a tutti i monarchi non avere il nostro Re bisogno e non volere la loro intervenzione.

L'oratore passò quindi a dimostrare che l'ingiustizia, per tali ragioni patente, vieppiù si appalesava ove si volesse por mente al tempo in cui i tre monarchi presero ingerenza delle nostre domestiche cose, delle quali decisero in Troppavia e non in Lubiana; quando il Re era in Napoli e non quando il Re era al Congesso; quando il Re non solo non dimandava il loro aiuto, ma ignorava affatto gli atti del Congresso, per lungo tempo coperti dal segreto d'impenetrabile mistero.

Sventuratamente, egli aggiunse, l'oltraggio fatto al diritto delle genti in Troppavia non fu risarcito in Lubiana. Il Re partì in conseguenza delle dichiarazioni con lettere autografe inviate da' tre monarchi di voler rispettare il principio dell'indipendenza; e perciò, parlando il linguaggio de' nostri medesimi avversari, l'oratore considerò il monarca come un alto plenipotenziario del suo popolo, inviato non

per sollecitare, ma per impedire l'intervenzione straniera. E qui aggiunse. Perchè questo benevolo disegno del Re andasse a vòto, fu egli isolato dal duca di Gallo, suo ministro costituzionale, e non fu pure lasciato in compagnia della sola sua religiosa coscienza, ma gli venne messo a fianchi quello stesso principe Ruffo che avea tradito la causa della Costituzione e del suo Sovrano. Senza che fosse a S. M. permesso discutere i nostri più gravi interessi, le venne comunicata la volontà irremovibile de' potentati; e tutte le conferenze di Lubiana si limitarono alla sola e semplice pubblicazione della sentenza pronunziata in Troppavia, ove erasi eretto quel terribile tribunale, che si arrogò il diritto di condannare le nazioni ed i re senza ascoltarli. E qui l'onorevole deputato con forza, che il sentimento della dignità nazionale ispira sempre negli animi liberi, pronunziò memorande parole, con le quali di quella insigne ingiustizia appellò non al giudizio sempre incerto delle armi, ma a quello sicuro e tremendo della posterità e di Dio!

Passando alla seconda parte del suo ragionare, l'oratore provò che le proposizioni de' monarchi riduceansi ad ordinare a sette milioni di uomini di dichiararsi rei mentre erano innocenti; di confessare di aver fatta violenza al Re mentre il Re era stato sempre libero, e tale erasi costantemente egli stesso riconosciuto; di distruggere con un atto della loro volontà la Costituzione da noi e dal Re giurata; di volere esigere da noi tutte le garentie per essi a nostro danno immaginate, e di non volerne dare alcuna; di chiedere, infine, il nostro sacrificio, dandoci, senza risponder motto ed a discrezione, come misere torme di schiavi o di vilissimi armenti! Bella fu la dipintura, viva e fedele, che qui l'oratore fece dell'indignazione a quelle ingiuste dimande universalmente destata, e più bello ancora il confronto per esso fatto della nostra virtù e della nostra moderazione, e dell'ingiustizia singolare con la quale a quella da' monarchi si corrispose.

Si elevò l'oratore, in fine, contro quelle parole degli atti di Lubiana, le quali dichiarano il Regno delle Due Sicilie fuori dell'alleanza europea; ed indicando l'eroica Spagna, il Portogallo, nazioni con strettissimi vincoli a noi congiunte, e l'Olanda, e la Svizzera, e la Svezia, dalle quali fummo dopo la pubblicazione del nostro Statuto riconosciuti, le ragioni addusse per le quali non poteano essere a noi avverse e la Francia, ed i paesi costituzionali della Germania, e tutti quelli d'Italia, e l'Inghilterra, madre della libertà delle nazioni moderne, e terra nutrice di un Popolo libero e generoso, il cui augusto capo protestò contro le massime stabilite in Troppavia, riconoscendole perniciose alla sicurezza delle nazioni ed alla conservazione dell'ordine pubblico dell'Europa. (Viva l'Inghilterra eccheggiò allora cento volte la sala, viva l'Inghilterra nostra antica alleata ed amica!)

Quetato il nobile movimento dell'adunanza, l'oratore riprese con energia e dignità: Stranieri, a noi nemici, chiamano la risponsabilità della guerra sul capo de' deputati della Nazione; ma ogni stilla di sangue che sarà per versarsi in questa guerra *peserà nella tremenda bilancia di Dio contra gl' ingiusti aggressori, non contra gl' innocenti assaliti!* Se il capo dei novantotto deputati potesse far salva la Nazione da' pericoli, che le si minacciano chi di noi non correrebbe con animo ebbro di gioia al generoso sacrificio? No: non la nostra morte oggi si domanda, egli disse, ma quella della Patria... Sì della Patria!... Noi non saremo parricidi!

Tale è lo scheletro di un' aringa, degna di cuor cittadino, e dettata con tutta la forza del dire che ci richiamò al pensiero i tempi felici in cui l'orator massimo di Atene tuonava contra l'ingiusto oppressore della Grecia. Noi ci auguriamo che l'onorevole deputato voglia darci scritta la sua orazione pronunziata ieri estemporaneamente.

E' una sventura che l'Italia manchi ancora di stenografi, senza questa mancanza ella avrebbe già in molte aringhe de' nostri deputati splendidissimi esemplari di eloquenza. Il Signor Poerio, più volte interrotto dagli applausi, scese dalla tribuna tra le universali acclamazioni.

Gli applausi ed i trasporti di quanti erano deputati, cittadini e stranieri hanno in questo giorno assicurato il trionfo della causa nazionale e dell' intero genere umano. Daremo conto più minutamente di questa memorabile tornata.

L'ambasciatore di Spagna e gl'inviati d'Inghilterra e di Olanda erano presenti all'adunanza e vi erano pure l'ammiraglio e parecchi ufficiali inglesi, i quali han dovuto essere dolcemente tocchi da carità di Patria, allorchè la sala ha erbeggiato di lietissime *evviva l' Inghilterra.*

Messi a partito i tre decreti sopra riportati sono adottati alla unanimità.

QUARTA ADUNANZA STRAORDINARIA.

(16 febbraio 1821)

Il segretario di Stato ministro degli affari interni fa con suo officio sapere al Parlamento, che S. A. R. il Principe Reggente riceverà questa sera la deputazione destinata a presentare i decreti adottati nell'adunanza di ieri.

Il Signor Semola. Il Dio degli eserciti ha in ogni tempo protetto il suo popolo contra le ingiuste aggressioni. Noi siamo innocenti, e noi vinceremo le numerose falangi che ardiranno

profanare la terra sacra alla Religione de' nostri Padri, sacra alla libertà. Io domando che il Parlamento stabilisca, che i vescovi invitino i parrochi ed i direttori delle chiese delle loro diocesi, perchè facciano pubbliche preghiere per tre giorni, e perchè nel divin sacrifizio si apponga la solita colletta per tutto il tempo della guerra. (*Applausi generali.*)

Il Presidente. L'onorevole deputato ha prevenuto i voti comuni; cominciamo le nostre operazioni implorando l'aiuto di Dio; invieremo al Governo atto di questa deliberazione, perchè possano vedersi compiuti i desideri universali.

Il Segretario Colaneri. Legge varie domande.

Il Signor Guglielmo Paladini fa presente al Parlamento, che egli avea reclamato contro il Signor Borrelli, il quale, allorchè occupava la carica di presidente della pubblica sicurezza, avea procurato col suo arresto la desolazione della sua famiglia. Vedendo ora quell'onorevole deputato possentemente contribuire coi suoi discorsi alla causa della libertà; dichiara da questo momento che, ammiratore del di lui patriottismo, non solo obblia il passato, ma lo accoglie come suo amico.

Il Presidente. Ecco i principii da cui dee ognuno essere animato. Tutte le passioni deono in questo momento tacere, tranne quella di difendere la nostra indipendenza, e di liberare il mondo dalle sue catene..

Il Signor Colaneri. Comunica al Parlamento due lettere venute di Parigi, una del Signor barone Bignon, l'altra del Signor Franchelieu, i quali inviano due loro scritture concernenti le deliberazioni del congresso di Troppavia a nostro riguardo.

Il Presidente. Si traducano le due opere e si stampino, e gli originali vengano depositati nella nostra biblioteca. Si faccia onorevole menzione di esse e de'loro autori nel nostro diario.

Il Signor Colaneri. Bartolomeo Paolella, uno degli autori della nostra rigenerazione, chiede di poter riunire i suoi compagni, i quali cooperarono alla gran causa, per accorrere alla difesa della patria. Dimandano egualmente di esporsi ai luoghi di maggiori pericoli molti di quelli che i primi accorsero in Monteforte, e che di poi eran ritornati in seno alle loro famiglie.

Quaranta disgraziati, altra volta disertati, bramerebbero ora di ottenere la grazia di essere ammessi a militare tra le linee di liberi soldati. Appartenevano essi a' reggimenti Borbone fanteria e terzo leggiero.

Il Signor Mazziotti. Io sono indulgente per ogni altro delitto, non mai per quello della diserzione. Prendete esempio dai Romani i quali, sommamente severi per coloro che avessero abbandonato le loro insegne per rifuggirsi tra nemici, non ammettean pure tra i difensori della patria quei che avessero tollerato servitù fra stranieri.

Il barone......, polacco di nazione, figlio di un generale di divisione, che in patria servì nel 17mo reggimento, già ufiziale di ordinanza del vicerè d'Italia, noto per alcune invenzioni utili in guerra e conosciuto da molti nostri generali, maniaco, come egli dice per la libertà, viene ad offrir la sua vita per un paese libero, e domanda la qualità di cittadino (Applauso generale.) E'dichiarato cittadino per acclamazione.

Il Presidente. Due giorni d'indulgenza sono stati questi per gli applausi, dimane tutto rientrerà nella solita calma.

Il Segretario Colaneri. Dugento volontari chiedono di eleggersi un capo, ed accorrere i primi ad affrontare il nemico. Viene annuessa la domanda, e sono messi a disposizione del potere esecutivo.

Il ministro delle finanze dimanda che si conceda al Signor Persi di potere introdurre utile facili, senza pagare il solito dazio doganale.

Il Signor Morici. Si conceda purchè gli venda al potere esecutivo.

Il Signor Borrelli è alla tribuna. Propone e legge un indirizzo in occasione di presentarsi la Commissione a S. A. R.

Il Cardinal Firrao. Si stampi. E'approvato.

Il Signore Arcovito. Propone una formola di decreto a favore dei militari di terra e di mare che avessero contratto matrimonî senza la necessaria permissione.

Il Signor Cassini. Si prenda in considerazione il decreto in vigore, altrimenti il Parlamento verrebbe ad abrogare una legge sussistente.

Il Signor Arcovito. Legge un altro progetto riguardante i soldati di qualunque grado e tempo di servizio che rimarranno mutilati o morti in battaglia, perchè si conceda loro o alle loro famiglie una pensione, con alcune particolari determinazioni.

Il Signor Poerio è alla tribuna ed in nome della Commissione straordinaria propone successivamente i seguenti sei decreti come misure di urgenza.

1. Un decreto con cui si permette agli stranieri di militare in caso di guerra sotto le bandiere nazionali.

2. Un decreto con cui si mettono alla disposizione del Governo 32 altri battaglioni di legionari per adoprargli al bisogno contro il nemico.

3. Un decreto, con cui si mettono alla disposizione del Governo sette battaglioni esuberanti di militi e legionari abruzzesi.

4. Un decreto con cui si creano delle giunte provinciali composte di proprietari, ed incaricate d'invigilar ed assicurare il servizio delle sussistenze militari.

5. Un decreto col quale si prescrive che,

nel caso in cui gli eventi della guerra portino il nostro esercito al di là delle frontiere, i paesi e gli abitanti italiani sieno trattati come amici e fratelli: e che le provvigioni per essi somministrate sieno pagate a pronto contante, o sopra boni pagabili dal tesoro e messi sotto la fede della garantia nazionale.

6. Un decreto con cui si crea per la Sicilia una Commissione provvisoria di Governo composta di sette individui presi uno per ogni provincia, e preseduta da un generale, o da un magistrato di nomina del governo.

Il Parlamento adotta tutti i progetti presentati dall'onorevole deputato relatore.

Il Signor de Cesare. La Commissione della Sicilia dovrà aver residenza in Messina, come quella che ha dato tante prove di divozione alla causa della nostra indipendenza.

Il Signor Poerio. Amerei che si lasciasse alla stessa Commissione la libertà di risedere ove più le piaccia.

Il signor Scrugli. Per venire a questa decisione è necessario che si stabilisca un luogo provvisionale per adunarsi la prima volta.

Il Signor Tamminelli. Palermo, perchè Palermo fu sempre la residenza del governo, dee essere il luogo di residenza della Commissione, altrimenti i Palermitani sarebbero da noi riguardati come nemici.

(Si decide rimettersi la scelta al potere esecutivo.)

Il ministro della guerra dumanda 850 mila ducati per tre mesi di sussistenza di 100 mila uomini, e 5 mila cavalli. (Approvato).

Il Signor Catalani. Ieri ho veduto con dispiacere riportati per metà, nel *Giornale Costituzionale*, i documenti officiali di Lubiana. Quel giornale, non provveduto di alcuna dote, è obbligato a somministrare gratuitamente copia tutti i giorni a quanti sono comuni del Regno: caricato di sì ingente peso, non può coi soli suoi associali provvedere largamente ai supplimenti che gli atti ufiziali potessero richiedere. Io dimando che quel giornale esca d'oggi innanzi anche le domeniche, e che sia dato un fondo per provvedere a questa spesa ed a quella de'supplementi. *Approvato*.

Il Segretario Colaneri. Legge un progetto del ministro delle finanze riguardante una lotteria di tre milioni, composta di 125 mila biglietti, con molti interessanti particolari.

Il Signor Poerio è alla tribuna. Legge un progetto in cui si assegna un milione di beni territoriali come dote per ricompensare quei bravi, che si distingueranno in guerra con azioni di singolare valore, ammettendo a partecipare di questo benefizio anche le vedove di que' prodi che perdessero la vita in difesa della patria.

Il Signor Mazziotti. Che si aumenti questa dote.

Il Signor Poerio. Potrà in seguito aumentarsi; per ora potrà essere sufficiente. Regolamenti particolari daran norma tanto alla qualità delle azioni, che del premio da concedersi.

Il Signor Morice. Tutte le ricompense sono nulla per un militare in confronto al premio dell'onore.

Il Signor Macchiaroli. Belli sono per parte dell'onorevole deputato e di ogni buon cittadino questi nobili e generosi sentimenti; ma è pur dover sacro della nazione ricompensare le virtù ne' prodi che concorrono con generosi sacrifizi alla salvezza della Patria. Ed aggiungete, che è dover sacro far sicuro il cittadino che combatte per la comune salvezza, che, cadendo estinto, v' ha chi provvederà ai bisogni della sua famiglia.

Il Signor Poerio. V'ha di più. La guerra a cui siamo chiamati non ha il carattere ordinario: tutto è straordinario nelle presenti circostanze, e perciò è di mestieri fare sagge eccezioni. E se ciò è una specie di aristocrazia, come ha detto un rispettabile deputato, sia anche questa permessa nel nostro caso. L'onorevole deputato aggiunge parecchie altre riflessioni, fra le quali vi è quella, che le terre dello Stato, essendo per lo più mal coltivate, fertili diverranno in mano dei bravi o delle loro famiglie. (*Il progetto di decreto è approvato*).

Il Signor Colaneri. Legge lettera dal duca d'Ascoli diretta a S. A. R. il Principe Reggente per chiedere di servire in difesa della Patria e della Dinastia regnante, attaccacate, da ingiusta guerra. L'onorevole segretario passa quindi a leggere la risposta intorno a quella lettera da S. A. R. di proprio carattere diretta al ministro della guerra. La sala e le tribune applaudono vivamente alla nobile divozione ed al patriottismo del duca d'Ascoli. Il Parlamento decide di farsi onorevole menzione di quel virtuoso cittadino negli atti di questo giorno. L'adunanza si scioglie.

QUINTA ADUNANZA STRAORDINARIA.

(17 febbraio 1821)

Gli atti dell'adunanza precedente sono approvati.

Il Signor Romeo chiede che si aggiunga non essere egli intervenuto ieri all'adunanza perchè infermo.

Il Signor de Cesare. Domando che si aggiunga avere egli chiesto, che la deputazione decretata per la Sicilia stabilisca la sua sede in Messina, città la quale per la sua posizione è dalla natura chiamata ed essere il centro de' movimenti di qua e di là del Faro.

Il Segretario Colaneri. Legge parecchie dimande, fra le quali è una della città di Benevento e paesi di quello Stato, che desiderano

far causa comune co' popoli delle Due Sicilie, al quale oggetto hanno inviato una deputazione. Fanno i medesimi voti i cittadini di Pontecorvo.

Il Signor Pepe. Saremmo ed ingrati e poco leali non accogliendo le offerte di nostri vicini degni di miglior sorte.

Il Signor Colaneri L'ingiusta guerra che a noi si dichiara ci dà il diritto di accogliere le offerte che altra volta un dovere facea ricusare. Mille e seicento di quei bravi sono già in armi, e sospirano il momento di essere a parte de' nostri pericoli e della nostra sorte. (*Vivissimi applausi*)

Il Signor Borrelli. Ogni adesione a' voti de' popoli di altri Stati porta gravi inimicizie. E' mio avviso attendere, per ora, unicamente a battere gli Austriaci.

Il Signor Pepe. Quando si trovano popoli che vogliono unirsi a noi, bisogna stender loro la mano in segno di fraterna amicizia. E non si è cercato e non si cerca muover tutta l'Europa contra noi?

Il Signor Ruggiero. Appoggia l'opinione dell'onorevole deputato.

Il Signor Flamma. Guardiamoci di lasciare in Benevento, posta nel centro del nostro Regno, un asilo ove possano rifuggirsi i nostri nemici.

Il Presidente. Propone di rinviarsi l'esame alla Commissione straordinaria del Parlamento. *Approvato.*

Il Segretario de Luca.

I prodi, che marciano alla difesa della Patria, lasciano le loro famiglie abbandonate all'amore ed al rispetto de' cittadini, ed alla protezione dell'intera nazione e del governo. Essi hanno loro assegnate sussistenze corrispondenti a' loro averi: assicuriamo l'animo loro; dichiariamo le loro famiglie sotto la protezione del potere legislativo, e provochiamone la protezione di S. A. R., affinchè esse siano ricompensate dal rispetto e dall'amore di tutti, e loro siano pagati esattamente gli assegnamenti fatti da' bravi loro congiunti, che sono corsi alla difesa della Patria. Quando quei prodi sapranno, che i deputati della Nazione uniti al Principe si hanno fatto un dovere di vegliare al bene delle loro famiglie, tutte le loro cure avranno un solo oggetto, la libertà della Patria o la morte.

Il Parlamento approva all'unanimità la mozione dell'onorevole deputato; e decide, che nel senso di essa si faccia un indirizzo alle popolazioni.

Il Signor de Luca (Antonio). Il Principe Reggente ed il suo augusto fratello il Principe di Salerno si recheranno all'esercito: fa d'uopo che le AA. LL. RR. sieno soddisfatte de' crediti che hanno sul tesoro, senza di che non potrebbero accorrere alle spese straordinarie alle quali sono, per la loro partenza, obbligate. *Alla Commissione straordinaria.*

Il Segretario Colaneri. Legge un offizio col quale il segretario di Stato ministro della guerra comunica al Parlamento gli ordini dati da S. A. R. il Principe Reggente per la formazione delle *guerriglie* in tutta la superficie del Regno.

Vengono lette e rimesse alla Commissione straordinaria le petizioni del Signor D. Nicola Masi di Sora, del Signor D. Giuseppe Putsinelli di Arpino, del Signor Bastardi di Sora, i quali chieggono formare altrettante compagnie franche.

Gli alunni della Scuola Veterinaria chieggono marciare contro il nemico, comandati dal loro capo. Questo atto di bella divozione è degno di lode in giovani grati alle cure delle quali è con essi generosa la Nazione. *Il Parlamento accetta l'offerta.*

I legionari della provincia di Napoli offrono un battaglione vestito a loro spese per andare a combattere: chieggono di esser comandati da capi di loro scelta. *Alla Commissione straordinaria.*

La deputazione provinciale di Bari domanda, che vengano distribuiti a' militi settecento fucili che sono in quel forte. *Approvato.*

Il Signor Poerio è alla tribuna. L'onorevole deputato rende conto della missione della deputazione andata iersera per presentare al Principe Reggente le deliberazioni del Parlamento a riguardo di quelle del congresso di Lubiana. Egli aggiunge la lettura de' due documenti seguenti:

» Altezza Reale,

» Il Parlamento Nazionale straordinario avendo esaminato con ponderazione le proposizioni fatte dalle MM. LL. gl'Imperatori di Austria e di Russia, ed il re di Prussia, ha dichiarato che non ha facoltà di aderirvi.

Il Parlamento è stato indotto a tale risposta dalla natura del suo mandato, e dalla santità de' suoi giuramenti: dalla impossibilità in cui era di riconoscere una supremazia straniera contraria al diritto delle genti, ed eversiva della sua indipendenza politica: dalla indignazione che han manifestato le popolazioni del Regno, le quali corrono tutte alle armi, e si affollano alle frontiere; dalla certezza che S. M. non ha potuto mancare alla fede giurata, dalla nobile dichiarazione fatta dall'A. V. di non volere mai ed in alcun caso separare il suo destino da quello della Nazione.

» Il Parlamento ha creduto di dover accompagnare la sua decisione con taluni decreti, che abbiamo l'onore di presentarle, e che sono stati dettati dal bisogno della pubblica salvezza, dall'amor della giustizia, dall'onor nazionale.

» Il Parlamento si compiace assicurarla, e si fa gloria di professare innanzi all'Europa,

che i popoli del Regno delle due Sicilie dividono con V. A. R. i sentimenti filiali verso S. M. il Re.

» Grandi prove di calma, di coraggio, di costanza ha dato nella presente occasione questo popolo generoso ed innocente. Esso si è mostrato degno di esser libero.

» Il Parlamento ha visto con piacere che un sentimento unanime e concorde regna in tutte le classi; quello cioè della comune difesa, e della intolleranza di qualunque giogo straniero. Fra i tratti, ai quali è stato sensibile, vi è l'offerta del benemerito cittadino il tenente generale duca di Ascoli, il quale chiede di combattere per la Patria e per la regnante Dinastia. Il Parlamento non dubita, che V. A. R. metterà a profitto la divozione di questo vecchio amico del suo augusto Genitore.

» A. R., la guerra è un male. Ma chi altri la vuole, ed a chi altri deve imputarsi fuorchè a' nostri inimici? Non dee temersi quando combatte per noi la giustizia. Noi speriamo di disarmare con la resistenza i gabinetti ambiziosi, e con la moderazione i gabinetti ingannati.

S. A. R. rispose.

» Sento la decisione del Parlamento, e sono assai contento della sua saviezza. Sopratutto lo ringrazio di avere penetrato i veri sentimenti di S. M. il mio augusto Re e padre ed i miei. Prenderò in esame i decreti che mi avete presentato, e non dubito che sien diretti alla difesa ed alla gloria della Nazione. Son sensibile al prezzo che il Parlamento mette alle offerte del duca di Ascoli, di quel vecchio amico di S. M., e certamente non mi farò sfuggire l'occasione ch'egli mi presenta di servire il Re e la Patria. Vi confermo semprepiù che io voglio correre la sorte della Nazione, e che non mai in alcun caso mi separerò da lei e da' miei giuramenti. »

Il Segretario Colaneri. Propone il rapporto del segretario di Stato ministro delle finanze concernente l'imprestito da farsi per lotteria, di tre milioni, e diviso in tante azioni di ducati venti l'una da restituirsi nel corso di anni dieci. Saranno i biglietti divisi tra i proprietari, i negozianti e gl'impiegati civili che han più di ducati cinquanta di soldo al mese. Sarà ragguagliato l'interesse al 9 per cento, come ne' contratti collo straniero. Quelli che accorreranno con maggior prontezza saranno i primi ad essere soddisfatti. Con tali biglietti si potranno pagare le imposte dirette ed indirette, comperare beni dello Stato ec. L'imprestito dovrà eseguirsi in un mese. Il progetto del ministro è regolato in ventuno articoli. Il ministro propone fare esente da tale imprestito la città di Caltanissetta, in Sicilia, per i danni sofferti.

Il Signor Borduele. E Trapani la quale non soffrì meno di quella città.

Il Signor Borrelli. Bisognerebbe eccettuare i soli Abruzzi più esposti al teatro della guerra. Ma tutti deono pagare senza eccezione, essendo urgente il bisogno.

Il Signor Romeo E' indecoroso ed indecente che ne' momenti presenti si parli di eccezioni e di risparmi. Per la guerra si richieggono danari, e tutti deono accorrere ai bisogni comuni

Il Presidente. Bisogna adottare il progetto senza eccezioni ed ulteriori discussioni.

Il Signor Arcovito. Si stampi e si pubblichi acciocchè ognuno si apparecchi a pagare, cominciando da noi deputati.

I Signori Incarnati, e Cassini. Presentano talune loro idee per ampliare o rettificare quelle del ministro delle finanze.

Si discutono tutti i progetti: il ministro delle finanze è presente, e rischiara le sue proposizioni. Alla Commissione per le modificazioni credute necessarie.

Il Signor de Filippis. V'ha una nota per far marciare un battaglione di ottocento uomini della fanteria e de' cannonieri di marina i quali sono armati e vestiti.

Il Signor Poerio. La Commissione straordinaria ha in questo momento ricevuto tali carte. *Alla Commissione straordinaria perchè le proponga per urgenza nella prima tornata.*

Il Presidente. Annunzia sciolta l'adunanza; la quale è convocata nuovamente per il prossimo lunedì.

SESTA ADUNANZA STRAORDINARIA.

(19 febbraio 1821)

Gli atti dell'adunanza precedente sono approvati.

Il segretario Strano legge il seguente

Proclama del Parlamento Nazionale delle Sicilie ai bravi Siciliani delle provincie oltre il Faro.

Siciliani,

Tutti i vostri fratelli delle provincie al di qua del Faro corrono impetuosamente alle armi. Tre gran monarchi del Nord han deciso d'invadere l'Italia meridionale. La nostra buona fede, la lealtà, il rispetto alla religione degli avi, l'amore per la nostra Costituzione immortale ne vengono ascritti a delitto. L'augusto e venerando nostro Monarca, che, a dispetto dell'età canuta e della rigida stagione, corse richiesto ad implorar pace, a scongiurare il nero turbine, che ne sovrastava di là delle Alpi Giulie, è in istato di coazione.

Freme l'Europa, fremono i popoli, che han leggi e costumi, ed avremo vendetta: se gli uomini non saranno bastanti ad ottenerla, l'avremo dal cielo; ed i posteri più remoti non crederanno mai, o non perdoneranno l'esecrando attentato.

Sono state scelte le nostre fertilissime contrade per far saggio di guerra e di devastazione; si crede cominciar da'più deboli, per debbellar quindi i più forti; s'ingannano. Nè noi siam deboli, nè i forti rimarranno spettatori indolenti del nostro eccidio, per aspettar quindi la propria ruvina

Ogni argomento esaurito, ogni pegno di pace è stato offerto, per deviare dalla nostra patria immeritevole il loro sdegno e l'ira tremenda. Sono rimasti irritati dalla nostra moderazione istessa, ed han creduto debolezza ed ignavia la dichiarazione libera e franca dei nostri dritti ad una Costituzione nazionale, e ad una legislazione indipendente. In vece di ragioni, in vece di adequata risposta alla sincera esposizione del nostro stato interno, è partito da Laybach il fatal cenno del nostro esterminio; e pria di partir questo cenno, erano già in moto le austriache falangi, e l'orribil grido della discordia si era inteso dal più interno seno dell'Adria al mare Ligustico, e dalla sommità delle Alpi Giulie all'ultimo appennino. Marciano in prima linea gli Ungheri, ed i popoli dell'Istro debbono seguir quelli della Sarmazia e della Scizia. Ma si placherà l'erede dei principii liberali della gran Caterina, si placherà l'erede delle virtù e del valore del Salomone del Nord: rimarrà solo l'imperator di Austria, o per dir meglio, i ministri del gabinetto di Vienna rimarranno soli a farci la guerra. Per noi siam fermi, non avviliti da tanto apparato: Dio e la giustizia della nostra causa sono con noi. Tutti corriamo impetuosamente alle armi. I vecchi padri e le tenere madri più non rattengono i figli nelle loro case: le caste spose e le timide verginelle più non allacciano nei loro amplessi i mariti e i fratelli, e gridano alle armi: sembra, che tutta l'ardente gioventù della Magna Grecia, della Lucania, della Daunia, del Sannio, della Campania, abbia un'anima, una volontà, e formi una falange sola, per combattere e vincere.

E vincerà questa gioventù generosa, e voi Siciliani non avrete parte alla vittoria: e tornerà carica di gloria, e tornerà cinta di allori a raccogliere le civiche corone, e gli alti onori, che le destina la Patria riconoscente.

E saran riportate spoglie opime, e s'inalzeran trofei su questa classica terra, e voi vedrete tutto ciò con tarde lagrime di dispetto e non senza invidia! Allor direte nel vostro cuore; *non eravamo presenti, non abbiamo avuto parte nel salvare la Patria*; i genitori e le spose vi respingono lungi dal loro seno: e che vi rattien dunque? accorrete ancor voi impetuosamente all'armi, innalzate il grido di guerra, intonate l'inno della vittoria.

Se la discordia fu sì pronta a portarne sulle fosche ali il nunzio di guerra, assai più pronto sarà l'angelo della fraternità ad annunciarne dai fortunati promontori della Trinacria l'opportano soccorso.

Siciliani, alle armi, non permettete, che vincan soli, e soli si vantino della vittoria i vostri fratelli delle provincie di qua del Faro. Essi sanno vincer soli, ed agognano a vincere con voi riuniti. Se vantano essi un Telesio, un Mario, un Ponzio, un Erennio, voi vi vantate pure di un Agatocle e di un Dione; al loro Archita e al loro Zeleuco, voi degnamente opponete un Empedocle ed un Archimede. Pari in valore antico; pari in antica sapienza, accorrete parimente all'armi. Accorrete, aspettati, accorrete impetuosi, rapidi qual fulmine tremendi, togliete ogni indugio, altrimenti sarà tardi, e non avrete più parte alla vittoria (*Applausi*.)

Il Signor Poerio è alla tribuna. Egli propone a nome della Commissione straordinaria, e di quella di guerra, marina ed affari esteri, riunite, i seguenti progetti di decreti, che sono approvati dal Parlamento.

Il Parlamento Nazionale.

Visto la proposizione fatta dal governo per l'organo del ministro della guerra;

Considerando che tutte le armi esuberanti de' privati cittadini sono, durante il bisogno della guerra, il patrimonio nazionale della Nazione;

Il Parlamento decreta quanto segue:

Art. 1. Tutti i cittadini, i quali non sono ascritti alle milizie ed alle legioni, perchè non chiamati dalla legge, dovranno consegnare i loro fucili ad una Commissione composta dal giudice del circondario, sindaco del capoluogo, e da tutti gli uffiziali militi e legionari del circondario.

Art. 2. Questa Commissione, ricevendo i fucili, avrà cura di fargli apprezzare, e rilasciare a' proprietari un apposito certificato, in cui verrà indicato il prezzo a cui l'arma è stata valutata.

Art. 3. I militi e legionari dovranno consegnare i fucili, che avessero al di là del proprio.

Art. 4. Cessata la guerra, o pure arrivando i fucili di munizione, che si attendono, saranno restituiti a' proprietari quelli da essi consegnati, e laddove si fossero dispersi, la Nazione ne pagherà l'equivalente.

Art. 5. La Commissione avrà cura di far la ripartizione de' fucili, che avrà riuniti, ritirandone ricevo da' militi o legionari, cui saranno consegnati.

Art. 6. Se un cittadino, in seguito delle

istruzioni suddette, rifiutasse di presentare il suo fucile alla Commissione, sarà astretto, ed inoltre il di lui rifiuto sarà pubblicato nel Giornale Costituzionale.

Il Parlamento Nazionale.

Considerando, per l'esempio delle passate invasioni del Regno, quanto sia pernicioso il far restare la sede del Governo delle Provincie o de' distretti, e le pubbliche casse nei luoghi occupati dal nemico.

Decreta quanto siegue.

Art. 1. Gl'intendenti e sottintendenti, ed i ricevitori generali o distrettuali, mettendosi in ciò di accordo coi generali che comandano le armate Nazionali, tutte le volte, che i Capi-luoghi, sia delle Provincie, sia de' Distretti son minacciati da vicina invasione, trasferiranno la sede del Governo, quella parte degli archivi, che crederanno necessaria, e le pubbliche casse ne' luoghi della medesima provincia, che saranno giudicati più sicuri, ed eserciteranno da colà le loro funzioni, concorrendo con tutti i mezzi, che sono in lor potere alla difesa della Patria.

Art. 2 L'abbandono volontario de' loro posti quando non son minacciati d'invasione, o il restar volontariamente ne' medesimi, quando sono invasi, sarà riguardato e punito ugualmente come un atto di favore verso il nemico.

Art. 3. Ogni funzionario pubblico, che potrà trovarsi in luoghi occupati dal nemico, se vi rimane, s'intende destituito dalla sua carica.

Il Parlamento Nazionale.

Vista la proposizione del Governo fatta per l'organo del ministro della guerra.

Volendo concorrere con tutti i mezzi che sono in suo potere alla difesa della Patria.

Decreta quanto segue:

Art. 1. Durante la guerra, vi saranno nelle provincie al di qua del Faro quattro grandi luogotenenti militari.

La prima luogotenenza sarà formata da' tre Abruzzi, e dalle provincie di Terra di Lavoro e Molise.

La seconda da' due Principati e dalle tre Calabrie.

La terza dalle provincie di Capitanata, Terra di Otranto, Bari e Basilicata.

La quarta della città e provincia di Napoli.

Art. 2. Il tenente generale, o maresciallo di campo, al quale si affiderà il comando di ciascuna delle suddette luogotenenze dovrà comandare quanto vi ha in essa di cose militari, tranne i corpi attivi, i quali appartenenti all'esercito combattente, dovranno restare sotto gli ordini de' rispettivi comandanti.

Art. 3. I principali doveri de' luogotenenti saranno di spedire all'armata i coscritti ed i militi, le monizioni da guerra e da bocca, o altri mezzi di difesa e di sussistenza; concorrere alla fortificazione di qualche punto; procurare la distribuzione, secondo i bisogni della difesa, di strade, ponti, macchine o mezzi di ogni specie, che diverrebbero utili al nemico, ove se ne impadronisse; concorrere alle operazioni marittime di difesa; fare arrestare gli evasi; far giudicare e punire i disertori; tenersi in continua corrispondenza con lo stato maggiore generale dell'armata, col ministero della guerra, co' generali comandanti le divisioni o brigate attive, e vegliare, in fine, perchè le operazioni delle guerriglie corrispondano allo scopo della loro istituzione.

Art. 4. Le cariche di luogotenenti saranno affidate agli uffiziali generali attualmente esuberanti.

Art. 5. Queste cariche son transitorie, e cesseranno con la guerra.

Il Segretario Colaneri. Legge la proposta del ministro della guerra per lo stabilimento di nuovi spedali per l'esercito, perchè quelli che ora sussistono erano destinati solo per 50 mila uomini. Essendosi portato l'esercito a 100 mila uomini, vi sono necessarii altri spedali. (Alla Commissione).

Il Presidente. Che la Commissione decida; intanto, senza perder tempo, si pensi subito a dare le disposizioni per procurarsi gli oggetti necessari. Ci compiacciamo peraltro di vedere alla presidenza di tale stabilimento il Signor Savaresi, il quale per lungo tempo ha esercitato sì nobile impiego presso gli eserciti francesi.

Il signor Catalani. È di parere che si facciano requisizioni a tale oggetto.

Il Signor Castagna. Conviene col preopinante, ma desidererebbe che vi dovessero contribuire tutte le provincie.

Il Presidente. Difficilissimo ne sarebbe il trasporto dalle lontane provincie. Si cercherà nondimeno per mezzo di utili istruzioni che tutto sia distribuito con equità.

Il signor Morici. Riflette che gli spedali non sono soltanto nelle frontiere, ma molti pur se ne trovano nell'interno del regno; la requisizione perciò de' letti e degli altri oggetti necessari si faranno ancora nelle provincie più lontane.

Il Signor Netti. Vorrei che contribuissero secondo il bisogno le provincie ove trovansi gli spedali; le altre daranno il compenso, dopo che sarà terminata la guerra.

Il Signor Morici. Come relatore della Commissione di guerra è alla tribuna. Noi, egli dice, abbiamo generose offerte di molti che bramano di volare alle frontiere in difesa della giurata Costituzione. Tali sono tra le altre quelle dei Signori Paolelli, Marsi, Polsinelli, Ferrari, Rinaldi, Franco, Vittorio, Amodio. La Commissione è di opinione che tutte le offerte di tal natura sieno accettate (Al ministero della guerra.

Il ministro della guerra propone lo stabilimento di una linea di telegrafi ambulanti per servizio dell'esercito. La Commissione vi ha aderito e perchè la marina ha tali telegrafi, e perchè la spesa costerà al governo solo sei mila ducati.

Il consiglio de' generali fu di parere doversi fortificare tutti i comuni più esposti a nemiche invasioni, per opporre difficili e frequenti impedimenti al nemico; potrebbe a tal uopo essere utile l'opera degli uffiziali del genio. (*Al ministro della guerra*).

Giambattista Carrara dimanda il permesso di armare a sue spese un legno per andare in corso contro il nemico nell'Adriatico. (*Al ministro della guerra e marina*).

Il ministro della guerra ha chiesto 291,740 ducati per fare acquisto di cappotti, sacchi e scarpe, per somministrare tali oggetti a quei militi e legionari messi in attività che fossero in circostanze di averne bisogno. La Commissione è di opinione di concedersi la somma richiesta, a condizione che il valore sarà ritenuto sopra i soldi, per esser così rimborsato il pubblico tesoro. *Approvato*.

Il Signor Macchiaroli. Fa osservare che debba aggiungersi agli articoli della dimanda del ministro, che ogni milite e legionario debba esser proveduto di una marmitta ed una gamella. (Si scriva al ministro).

Il ministro della guerra fa osservare al Parlamento che l'amministrazione militare non è stata convenientemente diretta per la sproporzione tra i commissari e gli aggiunti. Egli perciò propone un nuovo piano nel quale, senza molto alterare il numero degl'impiegati, ne vorrebbe mutare i gradi: di 18 commissari e 36 aggiunti desidererebbe egli formare 36 commissari e 20 aggiunti.

La Commissione ha creduto approvare il progetto del ministro, ma dopo alcune riflessioni dei deputati de Filippis ed Incarnati, fra le quali vi è quella di un accrescimento di soldi senza che l'esercito ne riceva alcun vantaggio, il Parlamento ha deciso, che si scriva al ministro, affinchè provveda per ora al servizio dell'esercito, salve le disposizioni che prenderà il Parlamento a miglior tempo.

Lo stesso ministro dimanda varie modificazioni alla legge fatta dal Parlamento, nella passata sessione, intorno agli ascensi militari, desiderando che questi si facessero in massa e non nel corpo. (*Il ministro si uniformi alla legge organica*).

Il Segretario Colaneri. Annunzia che il ministro di grazia e giustizia ha rimesso, sanzionati da S. A. il Principe Reggente, due decreti del Parlamento, riguardanti l'uno i doveri di cittadino costituzionale, l'altro l'amministrazione della Sicilia al di là del Faro.

L' onorevole Segretario prosegue. La forza doganale desidera l'onore di recarsi alle frontiere; ella chiede dividere le fatiche della guerra con la truppa di linea, e di essere per tal tempo assimilata a quella ne' gradi, senza che sieno per nulla cresciuti i suoi soldi (Al ministro della guerra, perchè riferisca al Parlamento in qual modo quella forza potrebbe rendersi utile.)

La Peucezia, provincia di Bari, la quale diede tante belle prove di divozione alla causa della libertà, e la quale non cede ad altra regione del Regno per santa carità di Patria, tocca dagli elogi, co' quali il *Giornale Costituzionale* riferì ultimamente le offerte di guerra fatte alla Nazione dalla sola città di Barletta, in quella provincia, offre al Parlamento ducati ventuno mila cento ventisei, e cinquanta tomoli di frumento. Questi doni patriottici sono interamente divisi da quelli fatti da Barletta di sopra ricordati.

Il signor Iocuzio. Richiede misure di sicurezza riguardo ai servi di pena che trovansi in questa capitale. È di parere che si distribuiscano nelle varie isole del regno.

Il signor Colaneri. Si potrebbero distribuire come si era altra volta stabilito, per le diverse fortezze del di qua e di là dal Faro. (*Alla Commissione*).

Trecento generosi cittadini dimandano di formare un battaglione ed accorrere in difesa delle nostre franchigie, prendendo il nome di corpo franco. Per provvedere subito al loro vestimento, fan riflettere che si trovano ancora in un magazzino gli uniformi degli antichi Macedoni già al servizio di Napoli; essi son pronti a vestirsi di quelle divise e mettersi in cammino. (*Alla Commissione*).

I signori Comi, e de Luca. Propongono che venga stabilita una Commissione incaricata di vegliare per le provvisioni dei viveri. (*Alla Commissione*).

Il Presidente. Dimani sarebbe il giorno della giunta preparatoria; ma il Parlamento si trova di già istallato; possiamo perciò dispensarci da tale formalità.

Il signor Borrelli è alla tribuna. L'onorevole deputato annunzia, che le nostre milizie, impazienti di combattere contro il nemico, hanno oltrepassato i confini del regno. Perciò i generali domandano che sia subito pagato l'imprestito di guerra. L'oratore propone che il ministro delle finanze sia autorizzato a negoziare le azioni della lotteria per la somma di 250 mila ducati fra due giorni. (*Approvato*).

L'oratore propone altro progetto di decreto perchè tutte le amministrazioni distrettuali e comunali siano autorizzate a somministrare le provvigioni necessarie all'esercito, ricevendone i boni rispettivi, che saranno messi sotto la garentia della nazione e pagati dal pubblico tesoro.

Il Segretario signor Colaneri.

Signor Presidente, Signori. Volendo seguire le tracce dell'onorevole mio collega signor De Luca, il quale nello scorso gennaio, ultimo mese della prima legislatura ordinaria, trovandosi primo segretario, introdusse il lodevole sistema di farvi rapporto settimanile delle vostre deliberazioni, ed esporvi in picciol quadro le disposizioni, i decreti e le leggi che aveano richiamato l'attenzione vostra e le vostre principali cure; mi affretto a presentarvi rapido ragguaglio di quanto da voi, riuniti in Parlamento straordinario, si è operato dal giorno 13 fino al 17 del corrente, giorno dell'ultima vostra adunanza.

Così nelle circostanze in cui è lo Stato, e le quali han provocato la vostra straordinaria riunione, potrete ravvisare come sopra breve tela segnate le vostre obbligazioni, e quelle scorgere da voi già adempiute, e quelle che esigono con preferenza le vostre cure e la vostra più sollecita attenzione.

La prima adunanza straordinaria fu tenuta nel giorno 13 del corrente, e fu quella dedicata alle cerimonie della solenne apertura del Parlamento straordinario, fatta da S. A. R. il Principe Reggente del Regno, il quale volle in tale occasione dare alla Nazione nuovo pegno della sua lealtà e della sua affezione. L'adunanza quindi sentì per più ore le comunicazioni, per ordine del Reggente fatte dal segretario ministro degli affari esteri intorno agli avvenimenti della sua missione al Congresso di Lubiana, intorno alle deliberazioni de' Sovrani là congregati, ed intorno a quelle del Governo relative all'oggetto. Io non vi farò parola di quelle relazioni perchè a voi ed a tutti notissime. In quel giorno, fu nominata una Commessione straordinaria di nove onorevoli deputati, perchè, esaminate tutte le note e gli atti depositati dal ministro nell'officio del Parlamento, ne facesse subito minuto rapporto. Quella prima adunanza fu sciolta dopo aver voi decretato un attestato di riconoscenza all'ottimo militare signor Gio. Battista Pace, il quale volle offrire la sua vita, domandando di servire nella vanguardia del nostro esercito, e il terzo del suo soldo durante la guerra e per sei mesi dopo.

L'adunanza del giorno 14 fu quasi interamente consacrata alla lettura di interessantissime mozioni. Il signor Strano chiese la pronta pubblicazione del diario del Parlamento, e la sua mozione venne approvata. Il signor Pepe domandò farsi un appello al Popolo; sollecitare la marcia delle milizie: vegliare la condotta di alcuni prelati e di alcuni prefetti di provincia, e dichiarare, durante lo stato di guerra, le deputazioni provinciali in permanenza. Il signor Morici chiese potersi allontanare dall'assemblea de' deputati per andare alle frontiere a militare come semplice soldato. Il signor de Conciliis dimandò il congedo dalla Rappresentanza Nazionale per portarsi coi suoi compagni d'arme al campo dell'onore; provocò energiche disposizioni perchè lo Statuto fosse da tutti rispettato; perchè il Re venisse considerato come prigioniero dei nostri nemici; e perchè si dessero le opportune provvidenze, se le circostanze l'esigessero, di mettere al coverto da ogni insidia nemica la Rappresentanza Nazionale e la Famiglia Reale.

Per i bravi Siciliani, i quali bramano dividere le fatiche della guerra co' prodi militi delle provincie al di qua del Faro, il signore Alessi chiese gli stessi provvedimenti dati per questi ultimi; e la dimanda fu da voi pienamente approvata.

Il signor Incarnati propose taluni mezzi facili e poco onerosi per provvedere il tesoro di fondi, ed accorrere a tanti straordinari dispendi.

Il signor Caracciolo invocò le più energiche misure per impedire l'estrazione de' cereali dal regno, ormai necessari per la sussistenza di poderoso esercito.

Mozioni dettate da tanta saggezza e da vero patriottismo non potevano non interessare la vostra attenzione; e perciò, dichiarandole urgenti, disponeste che la Commissione straordinaria le esaminasse e ne facesse subito rapporto.

Il Segretario di Stato ministro di guerra e marina vi domandò un fondo di duc. 60,000 per riattar subito due fregate e molti bastimenti sottili, ed accrescere i nostri mezzi di difesa anche marittimi; e voi, guidati dal primo e sempre lodevole fra tutti i doveri, qual' è quello di provvedere alla salvezza della Patria, non esitaste di aprire sulle finanze dello Stato il domandato credito, perchè quel ministro potesse accrescere le nostre forze marittime.

Solleciti sempre a promuovere e facilitare le misure tendenti a garentir la Patria da nemica aggressione, approvaste, in seguito di non breve discussione, un progetto di decreto della vostra Commissione di amministrazione provinciale, ordinando che gli avanzi delle rendite comunali e de' luoghi di beneficenza, a tutto dicembre 1820, fossero adoperati per provvedere di armi, vestiario ed equipaggio i militi e legionari di ciascun comune, i quali per deficienza di mezzi non potessero farlo a proprie spese. Questo decreto ha già ricevuta la sanzione del Reggente, ed è stato pure pubblicato.

Grande, maestosa e memorabile fu la vostra adunanza del giorno 15. È ben difficile anzi impossibile il dipingere e la importanza dello oggetto della vostra discussione, e l'eloquenza degli oratori che su questa tribuna perorarono la causa della Patria, e la giustizia, la moderazione, la profonda politica e l'intima-

bile saggezza delle dichiarazioni da voi in quella tornata decretate, e che io tralascio di ripetere. Furon quelle decisioni libere manifestazioni del vostro costante volere di non aderire mai a proposizioni tendenti a distruggere il nostro politico Statuto, ad umiliare il popolo che rappresentate, ad annientare le pubbliche franchigie, a deturpare la condottà del vecchio Monarca, ed a coprire di eterna ignominia la Nazione ed il Trono. Guidati sempre dai principio di non aver nulla fatto per la salvezza della Patria quando restasse pur qualche cosa a farsi, non voleste sciogliere l'adunanza se non dopo aver discusso ed approvato il progetto di decreto della vostra Commissione di guerra, relativo all'organizzazione del corpo politico dell'artiglieria: organizzazione imperiosamente reclamata dalle circostanze di guerra in cui ci troviamo, e senza della quale il servizio dell'esercito sarebbe stato con grave danno paralizzato.

Molte ed assai importanti furono le discussioni e le deliberazioni della vostra quarta adunanza straordinaria, tenuta nel giorno 16.

Fu vostra prima cura di provocare dal potere esecutivo le analoghe disposizioni, perchè il servizio sanitario dell'esercito fosse compiutamente e prontamente ordinato.

Difensori zelanti della Costituzione, e generosi estimatori di chiunque impiega i propri talenti per farne l'elogio, e per confutare i maligni detrattori, decretaste, che onorevole menzione si facesse negli atti dell'adunanza dei signor Bignon, e del signor Francillieu, i quali sulle rive della Senna alzano forte la voce in sostegno della nostra rigenerazione politica e dei nostro codice statutario, e ad eterna onta degli oligarchi di Europa sempre congiurati a danno de' popoli.

Rappresentanti di un Popolo fedele alla Religione de' nostri padri, non obliaste, che il Dio degli eserciti protegge un popolo innocente; e che il primo de' doveri era pur quello d'implorarne l'aiuto: voi decretaste perciò pubbliche preci, per chiamare in difesa della nostra causa il patrocinio di un Dio punitore de'spergiuri e de' superbi oppressori dell'umanità.

Un progetto d'indrizzo vi fu presentato dall'onorevole Deputato signor Borrelli per accompagnare le dichiarazioni del giorno precedente al Principe Reggente; e voi non esitaste un istante ad approvarlo, perchè conforme ai principii da voi professati.

Molte domande pure accoglieste con sentimenti di gratitudine di tanti bravi cittadini, i quali, spinti da caldo amor di patria, offrono le loro braccia ed i loro petti in difesa della nostra libertà; voi rimetteste quelle allo esame della Commissione di guerra per le corrispondenti disposizioni a prendersi in vista del rapporto che ve ne sarà fatto.

Non isdegnaste di prendere in considerazione molti ragionati progetti finanzieri presentati dai signori Cassini, Lozzi, e Boccapianola, commettendone l'esame alla vostra Commissione di finanze per farne pronto rapporto.

Concedeste la chiesta nazionalità al prode Barone Zawristowschi, distinto militare e zelante amatore di liberali istituzioni.

Non obbliando giammai l'importante oggetto della difesa del regno, voi decretaste, che altri 32 battaglioni di legionari fossero posti a disposizione del Governo per compiere il numero di 104 battaglioni dal medesimo richiesti.

Volendo dare una prova di fiducia ai bravi Abruzzesi, e mettere a profitto il loro coraggio, decretaste che i sette battaglioni di militi e legionari, organizzati in quelle provincie oltre il numero prescritto dai regolamenti, fossero pur messi a disposizione del Governo per impiegarli in difesa della Patria.

Considerando che le azioni di valore contro il nemico aggressore han positivo diritto a ricompense nazionali, non indugiaste a sanzionare il progetto della vostra Commissione straordinaria, decretando, che un milione di beni fondi nazionali fosse riserbato per ricompensare coloro che si distingueranno nel campo dell'onore, o le famiglie de' bravi che caderanno vittime onorate sul campo della gloria.

Considerando che le prime cure in tempo di guerra debbono dirigersi ad assicurare le sussistenze dell'esercito, decretaste, che nelle provincie frontiere, ed in quelle ove sono corpi di esercito, o di militi e legionari destinati alla guerra, le deputazioni provinciali dovessero nominare fra tre giorni delle giunte di proprietari, nei numero e luoghi che giudicheranno più convenevoli per vegliare al servizio delle provvisioni militari, ed assicurare la sussistenza delle truppe.

Volendo, che le regole della più stretta giustizia e della più generosa assistenza sieno serbate con le popolazioni al di là della nostra frontiera, presso delle quali l'evento della guerra potrebbe portare le nostre armi, decretaste che le somministrazioni in generi che potrebbero esser fatte alle nostre truppe ne' paesi italiani, fossero soddisfatte a pronto contante, o con boni pagabili a vista dalla tesoreria, mettendo questi boni sotto la guarentia della fede nazionale, ed ordinando ai generali del nostro esercito di assicurare le proprietà di que' popoli con tutti i mezzi che sono in lor potere.

Volendo pure assicurare l'andamento dell'amministrazione interna delle provincie oltre il Faro, e preparare gli utili miglioramenti di cui sono elle suscettibili, decretaste, che una Commissione di governo di sette individui, da nominarsi dal Reggente, presi

uno per ogni provincia e preseduti da un Generale o da un magistrato superiore, governi interinamente la Sicilia, con le leggi vigenti e coll'obbligo d'invigilare al mantenimento della tranquillità interna, alla percezione de'tributi, ed al retto andamento della giustizia: quella Commissione avrà cura ancora di proporre fra due mesi al Governo, per discutersi nel Parlamento, le misure le quali, compatibili con la Costituzione e l'unità politica della Monarchia, possono assicurare la felicità di que' popoli.

Considerando, che nelle attuali circostanze dello Stato uno dei mezzi più conducenti a dirigere lo spirito pubblico verso il grande oggetto della garentia de' nostri diritti e della nostra indipendenza, sia quello di tener giornalmente la Nazione informata di tutte le disposizioni del Governo e del Parlamento, e di tutti gli avvenimenti e le corrispondenti provvidenze che saran date all'oggetto, decretaste un aumento di fondi per abilitare il Giornale Costituzionale a pubblicar tutto giornalmente con soppìimenti al foglio periodico, senza eccettuarne le domeniche e gli altri giorni festivi.

Senza perder giammai di mira l'importante oggetto delle sussistenze militari, non indugiaste ad aprire sulle finanze dello Stato, a favore del ministro della guerra, un credito straordinario di ducati 846.431, per provvedere alle sussistenze di 100 mila uomini e 5 mila cavalli per tre mesi.

Volendo dare un attestato di gratitudine a que' militari che trovansi ammogliati senza licenza, e che con tanta carità di patria hanno abbandonato le loro famiglie per correre ad incontrar l'inimico, con acclamazione approvaste il progetto di decreto del Signor Arcovito, dispensando a lor favore a tutte le leggi, che proibiscono i matrimoni senza permesso per tutti i militari dell'esercito di terra e di mare di qualunque grado che avessero operato in contrario al divieto fino al giorno della pubblicazione della legge; e voleste che tali matrimoni producessero rispetto alle vedove e le famiglie tutti gli effetti che avrebbero prodotto se fossero stati contratti con permesso.

Divagati da tante cure non obbliaste che una squadra nazionale trovasi nell'acque dell'Adriatico, la quale potrebbe essere esposta alle insidie dei nemico; e perciò vi deste ogni premura di sollecitare dal governo le più pronte disposizioni perchè il comandante di essa fosse prevenuto del cambiamento delle nostre relazioni politiche coll'Austria, la Russia e la Prussia.

Il treno di campagna mancava di animali necessari per lo trasporto de'carriaggi del Parco dell'esercito, e non era proporzionato al numero delle batterie, nè sufficiente per il servizio di un esercito straordinariamente cresciuto; quindi era indispensabile l'aumento almeno di due altre compagnie, ed il provvederlo tutte di animali. Fu questo il parere della vostra Commissione di guerra, e voi l'approvaste pienamente.

Non dovete dimenticare, che in quell'adunanza vi furono varie offerte patriottiche, e fra queste meritò particolar menzione quella del Signor Antonio Lionetti, il quale rinunziò a benefizio della Nazione la pensione che gode come direttore de' demani, e che voi accettaste riconoscenti.

Se l'adunanza del giorno 16 fu feconda di tanti utili e saggie deliberazioni, quella del giorno 17 non lo fu meno di generose e patriottiche offerte di tanti bravi nostri concittadini, i quali, ansiosi di misurarsi col nemico comune, domandarono autorizzazioni per portarsi alla frontiera riuniti in corpi franchi. Tali domande sono state da voi rimesse alla Commissione di guerra, per prenderle in considerazione, e farne corrispondente rapporto, allorchè dovrà pur riferire sul progetto del governo, relativo all'organizzazione delle guerriglie.

Il Ducato di Benevento ed il Principato di Pontecorvo, per mezzo dei loro plenipotenziari, vi fecero in quest'adunanza la formale richiesta di essere incorporati al nostro regno; e voi che nei momenti i più difficili non avete giammai dato bando da questa sala a quella calma che dee regnare nel congresso di saggi legislatori, lodando lo zelo de' due Stati, voleste rimettere all'esame della vostra Commissione straordinaria le rispettive domande, per quindi risolvere con ponderazione.

Fu in quest'adunanza, che l'onorevole deputato Poerio vi diede conto della missione presso il Principe di una vostra deputazione incaricata di presentarle le dichiarazioni del giorno 15, e tutti i decreti del giorno stesso, e del seguente.

Il Signor Borrelli vi presentò pure in quell'adunanza un progetto di decreto, con cui si prescrive la maggiore ospitalità verso i sudditi austriaci e delle altre due potenze che hanno solamente aderito ai principii dell'Austria, i quali volessero rimaner nel regno durante la guerra; senza che però cotali prescrizioni sieno di ostacolo alle misure di embargo che potranno prendersi su i legni austriaci, per la garentia de' legni nazionali che si trovano ne' porti nemici: voi non esitaste un momento ad approvarne il decreto.

Altro decreto fu progettato per la istituzione di un direttore di guerra, durante il bisogno, in cui ci troviamo, di avere in quel ministero un centro di movimento straordinario; e voi, conoscendone l'importanza, l'approvaste.

Il Signor Pelliccia vi presentò puro altro progetto per invertire gl' introiti che si fanno per le bollette della crociata a beneficio del Tesoro; e voi, tranne qualche picciola porzione che trovasi addetta all'Ospedale degli Incurabili, accettaste il progetto.

Fu in quella tornata, che vi occupaste dell' imprestito forzoso di tre milioni proposto dal ministro di finanze; e dopo alcune emende ed addizioni, cioè d' annullare l' eccezione progettata per la Valle di Caltanissetta, e di renderlo obbligatorio pe' vescovi beneficiati e corpi morali, l' approvaste in tutte le sue parti. Approvaste pure la parte di un progetto del signor Incarnati, mettendo a disposizione dell' erario pubblico tutti i fondi delle amministrazioni diocesane e del patrimonio regolare.

È questo, o Signori, il succinto ragguaglio di quanto avete operato in cinque adunanze straordinarie, e debbo assicurarvi, che le vostre decisioni, i vostri decreti, e le vostre leggi, in quelle adunanze dettate, sono state immediatamente trasmesse al Potere esecutivo per la corrispondente sanzione, e che mercè l' attività degl' impiegati del segretariato non eravi nella giornata di ieri alcun decreto che restasse ancora non comunicato al Governo.

SETTIMA ADUNANZA STRAORDINARIA.

(20 febbraio 1821).

Gli atti dell'adunanza precedente sono approvati.

Il segretario Colaneri legge una petizione del signor Gerarchino Dragone, con cui questi domanda considerarsi come non fatti i precedenti ricorsi contro al marchese de Turris. In un momento, egli dice, che cessar debbano le civili dissenzioni e le particolari differenze fra i cittadini, intendo e voglio annullato ogni atto che porti idee di disgusto col marchese suddetto. (Si loda la moderazione del sig. Dragone.

Il ministro della guerra rimette con suo rapporto le deliberazioni dei consiglio di artiglieria in ordine al programma degli esami per gli ascensi a tenente in 2.° ed a tenente colonnello nel corpo stesso di artiglieria. (Alla Commissione di guerra).

Lo stesso ministro invia altro rapporto sulle proposizioni fatte dal 1.° ispettore generale di artiglieria circa il modo onde provvedere gl' impieghi di tenente colonnello e di tenente in secondo nell' arma suddetta. (Alla Commissione di guerra).

Lo stesso ministro manda altro rapporto relativo alle osservazioni fatte dal 1.° ispettore generale di artiglieria sull'offerta di 50,000 fucili ed altre armi, fatta dal signor Pasquale Bevilacqua. Il Parlamento dispone: farsi noto al ministro della guerra essere esclusivamente nelle facoltà del potere esecutivo l'accettare o pur rifiutare offerte relative ad oggetti di guerra, poichè la Costituzione rende responsabili i ministri, quante volte mancassero di provvedere legalmente ai mezzi necessari per il buono andamento dei servizio pubblico, di cui sono incaricati.

Lo stesso ministro dirige altro rapporto sulla urgenza di determinare il programma dell' esame per provvedersi alcuni posti di uffiziali nel reggimento di zappatori minatori.

Il Parlamento, vista l' urgenza ed il bisogno di provvedere di uffiziali quel corpo, dispensa dalla legge del 28 novembre circa gli ascensi militari; e, per le circostanze di guerra, dispone che, in vece dell' esame con tal legge prescritto, il consiglio di amministrazione del corpo e gli ufficiali superiori di esso propongano i sottufiziali più instrutti e più idonei per i posti di sottotenenti che debbono provvedersi.

I Signori Sebastiano Calcagno e Francesco Bisso di Genova domandano la nazionalità, perchè siano ammessi a militare sotto le nostre insegne.

Il Parlamento, considerando esserci già un decreto con cui si autorizzano gli stranieri a prender servizio fra le nostre truppe, dispone rinviarsi le petizioni al ministro della guerra, perchè, quando lo creda utile, faccia valere per i petizionari le disposizioni dell' enunciato decreto.

Il cittadino Giuseppe Jollain, già sottotenente quartier mastro della gendarmeria reale, reintegrato nel suo grado col destino nella 2da classe, dimanda far parte dello squadrone di guerra della gendarmeria.

Il Parlamento ammette la domanda, e dispone inviarsi il ministro della guerra a secondare le liberali e lodevoli domande del Signor Jollain.

Il Signor Netti. Sollecita pronte disposizioni per vietare l' estrazione de' cereali dal regno, visto l' incartamento de' medesimi.

Il Signor Mazziotti. Appoggia la proposizione del preopinante, e provoca all'oggetto analoga e sollecita decisione.

Il Signor Caracciolo. Fa osservare, che da qualche giorno avea fatto questa mozione; e che già trovasi rimessa alla Commissione straordinaria. Ne affretta la discussione.

I Signori Colaneri e De Luca. Fanno osservare che altra mozione relativa all'oggetto era stata da essi fatta nella precedente sessione, e che trovasi pure rimessa alla Commissione.

Il Presidente. Osserva che per procedere con saggezza in affare cotanto delicato ed interessante, conveniva posporre la discussio-

ne, ed attendere il rapporto della Commissione.

Il Parlamento si uniforma al parere del Presidente : dispone sollecitarsi la Commissione per lo rapporto corrispondente soll'oggetto,

Il signor Borrelli. Propone un *Progetto di un proclama alle truppe ed ai militi messi in attività di servizio.*

Il Signor colonnello de Conciliis con lettera al Parlamento manifesta, che molti giovani, andati per servir da volontari nel suo reggimento, han desistito dal loro pensiere, essendosi fatto loro conoscere doversi ingaggiare per nove anni. Domanda che a que' bravi si conceda la libertà di lasciare il servizio, se così volessero, cessata la presente campagna ; propone inoltre, che le molte armi che sono nel real sito di S. Leocio sieno ritirate e distribuite ai difensori della Patria: chiede il permesso di allontanarsi dall'assemblea per andare alla testa del suo reggimento a spargere il sangue in difesa della nostra indipendenza, come il primo è stato ad acclamarla.

Il Parlamento, ammirando sempre più lo zelo ed il patriottismo dell'onorevole deputato colonnello de Concilii, il quale, pronto a portarsi sul campo della gloria per la difesa della patria, non cessa di applicarsi nel oggetti interessanti per il ben essere della Nazione, dispone, che sia al medesimo accordato il chiesto congedo, e che per gli altri due oggetti della sua lettera si consulti la Commissione straordinaria, perchè proponga le misure più pronte e più efficaci per secondare i patriottici voti del benemerito cittadino, che sono pur quelli di tutti i rappresentanti della Nazione.

Il Signor Netti. Fa osservare che la provincia di Bari ha inviato persona in Napoli con ducati 5000, per acquistare fucili, e perciò sarebbe opportuno ed utile darsi subito le analoghe disposizioni per l'acquisto delle armi che si dicono depositate in S. Leucio, perchè si diano ai militi di Bari e delle altre provincie che desiderano farne acquisto.

Il Signor Incarnati. I militi debbono armarsi a proprie spese; la Nazione dee provvedere di armi i soli militi e legionari poveri.

Dopo qualche altra osservazione in contrario de' signori Tafuri e Carlino, il Parlamento dispone scriversi al ministero della guerra in conformità della mozione di questi onorevoli deputati, perchè abbia egli presente le richieste dei bisogni di quelle provincie.

Il Signor Alessi Messinese propone de'mezzi come incoraggiare e promuovere l' immissione dei cereali nelle provincie oltre il Faro.

Si rimette la proposizione all' esame della Commissione straordinaria per farne rapporto.

Il Signor Vicenzo Lugari, capitano de'corpi franchi Messinesi, andati col corpo di esercito in Palermo, domanda di essere autorizzato a riunire quelle compagnie per impiegarle in difesa della Patria.

La domanda si rimette al ministro della guerra, perchè la prenda in considerazione, e dia le analoghe disposizioni, per rendere utili le offerte di quel benemerito cittadino, quante volte lo creda opportuno.

L' adunanza si scioglie.

OTTAVA ADUNANZA STRAORDINARIA.

(21 febbraio 1821).

Letti gli atti della tornata precedente, sono approvati.

Il segretario Colaneri. Il ministro delle finanze propone d'impiegare per oggetti di urgenza gli avanzi delle spese delle corti e tribunali del Regno e quelli delle provincie. (*Approvato*):

Lo stesso ministro, per ultimare il contratto relativamente all' imprestito de' 10 milioni approvato dal Parlamento Nazionale nell'adunanza del dì 28 dello scorso gennaio, domanda l'estratto degli atti del Parlamento dell'adunanza di quel giorno. (*Approvato*).

Il suditetto ministro rimette sanzionato il decreto il quale autorizza d' invertire in usi di urgenza le somme che sono nelle casse delle amministrazioni diocesane e del patrimonio regolare.

Il ministro della guerra invia rapporto concernente il servizio degli spedali dell'esercito, e fa istanza per una sollecita decisione che autorizzi la requisizione degli oggetti necessari per la formazione degli spedali militari.

Il cittadino Scartocchi di Campobasso rappresenta al Parlamento la Provincia del Sannio ancor non conoscere che sia deputazione provinciale ; alcuni deputati non essersi per anco recati al loro posto ; altri esercitare impieghi incompatibili con le funzioni di deputati ; esser ben doloroso vedere segretario della deputazione un antico impiegato dell' intendenza. Egli chiede, che sia nominato altro segretario; che vengano eletti nuovi deputati in vece di quelli che per parecchie ragioni sono dalla legge esclusi ; che la deputazione si unisca nei giorni dalla Costituzione prescritti. (*Alla deputazione provinciale perchè informi*).

Il cittadino Comi dimanda che vengano formate nuove guerriglie e flottiglie leggiere per secondare le operazioni dell' esercito lungo le coste dell' Adriatico. L' onorevole segretario Colaneri sostiene la dimanda. (*Alla Commissione straordinaria*).

Il Signor Netti è alla tribuna. Ne' difficili momenti di una guerra diretta a distruggere lo statuto politico, a rinnovare le scene di

sangue e gli orrori di altra infelice età, a portare l'esterminio alla Patria, fa d'uopo ricorrere a mezzi straordinari: per salvare la Costituzione è d'uopo far tacere la sua voce. Il mezzo che io propongo è ardito, ma necessario alla salute universale. Seguiamo in ciò l'esempio di Roma maestra di sapienza nel politico reggimento. Come Roma creava i suoi dittatori, riconcentriamo noi tutto il potere in mano del Principe Reggente assistito da una Commissione che gli serva di consiglio finchè duri la guerra, lasciando alla Rappresentanza Nazionale il diritto di far cessare quei poteri straordinàri, sempre che con due terze parti de'deputati così opini. Parte di questa Commissione segua l'esercito, e faccia sicura la Nazione che il coraggio ed il buon volere del soldato non sia distrutto da rigiri e da vilissimi tradimenti. L'esperienza acquistata per lo passato non ci farà ascrivere a colpa il sospetto; e dando una prova di estrema fiducia e di amore all'augusta persona del Principe Reggente, noi avremo la sicurezza di salvare la Patria. Non v'ha Nazione, per quanto picciola ella sia, la quale non possa assicurare la propria salvezza quando sia fermamente decisa di esser libera; ma chi può prevedere l'opera dell'iniquità, e prevenire le conseguenze delle oscure macchinazioni de' potenti?

Il Signor Macchiaroli. Appoggio la mozione dell'onorevole preopinante con alcune modificazioni. Chieggo inviarsi alla Commissione straordinaria, e mettersi nell'ordine del giorno di dimane. (Alla Commissione).

Il Signor Colaneri. Il ministro della guerra fa osservare, che in forza delle discipline prescritte col decreto concernente la requisizione de' cavalli, se ne possono acquistare pochissimi; sarebbe perciò opportuno modificare quel decreto.

Il Signor Netti. Le vie di eludere quei decreto sono mille. Un padrone di molti cavalli finge appartenere quelli a persone diverse, e si esime dagli effetti della richiesta, dal che il picciol numero dei cavalli che si ottengono. No la legge non vuole essere modificata; deve essere con maggior attività eseguita. (Resta approvata la modificazione).

Il Signor Macchiaroli. Propone un progetto di decreto per la requisizione di 80,000 paia di scarpe e 40,000 cappotti in quattro giorni improrogabili. (Approvato).

Il cittadino Giuseppe Aiala, maggiore del 6.° battaglione dei legionari di Napoli, offre formare e vestire altri battaglione franco di legionari. (Alla Commissione).

Il Signor Macchiaroli. Prega il segretario a spedire in giornata i decreti del Parlamento, e protesta contro qualunque ritardo del ministero, deliberato d'invitare il Parlamento a fare un appello alla Nazione, caso in cui le misure da esso esposte non sieno da' ministri secondate con ogni possibile energia.

Il Signor Presidente. Il ritardo non proviene da mala intenzione: prodotto da certa inerzia, basterà vincere questa, e tutto andrà prontamente.

Il Signor Netti. Il vizio è nel sistema; insisto per la mozione da me fatta.

Il segretario Colaneri. Legge una domanda degli alunni del Collegio Militare, per volare all'esercito.

Il Signor Galanti. Si faccia onorevole menzione di questi bravi giovani, bella speranza della Patria; ma restino a continuare i loro studi; fra breve noi avremo bisogno di uffiziali ben istruiti, ed allora i fervidi loro voti saranno adempiuti.

Il Segretario Colaneri. L'accademia militare fa la stessa domanda.

Il Signor Riolo. Servino nella capitale (Si decide farsi onorevole menzione di essi; e per i gravi danni che risulterebbero dall'abbandono degli studi, si nega loro il dimandato permesso di recarsi all'armata).

Il segretario Colaneri. Il signor Poerio è invitato alla tribuna.

Il Signor Poerio legge i seguenti progetti di decreti presentati a nome delle Commissioni.

Il Parlamento Nazionale, vista la proposizione del governo per l'organo del segretario di Stato ministro della guerra;

Visto l'articolo 27 della legge de' 24 ottobre 1820 sugli ascensi militari;

Considerando che la presente guerra, avendo per unico oggetto la difesa della Costituzione, e della indipendenza politica della Nazione, i servizi che possono essere resi nel corso della stessa danno dritto alla riconoscenza nazionale;

Decreta quanto siegue.

Art. 1. I bravi che si saranno distinti nel corso della medesima avranno dritto ad uno o più do' seguenti premi.

1. L'onorevole menzione, la quale sarà sempre riportata di dritto sull'ordine del giorno dell'armata, e nei pubblici fogli.

2. L'ascenso militare.

3. La preferenza agli impieghi civili, quando l'individuo che vi aspira abbia le qualità idonee.

4. Gli onori e le distinzioni, che in forza dei n. 7 dell'art. 164 della Costituzione possono essere conceduti dal Re.

5. La partecipazione ai beni, giusta il regolamento enunciato nell'art. 2 del decreto de' 16 corrente.

6. L'essere dichiarati benemeriti della Patria. Quest'ultimo premio non può essere accordato senza il consenso della Rappresentanza Nazionale.

Art. 2. Per ottenere uno o più de' premi anzidetti è sempre necessario un processo ver-

bale di distinzione indicante l'azione di coraggio, di senno o di umanità che può dar luogo alla ricompensa.

Art. 3. Il Governo formerà un modello di detto processo verbale ritenendo per suoi caratteri essenziali:

1. che l'azione meritoria debba essere certificata da' militari di grado immediatamente superiore a quello dell'individuo, che si è distinto, preferendo coloro che sono stati testimoni del fatto.

2. che venga legalizzato dal comandante del distaccamento, o del corpo cui l'uomo appartiene.

3. che vi sia fatta menzione di essersene data lettura alla testa del reggimento per tre giorni consecutivi senza dar luogo a reclami.

Art. 4. Agli ascensi militari per merito distinto contratto nella presente guerra non è applicabile la legge dei 28 novembre ultimo; e quindi per i corpi che hanno fatto la guerra la quota delle promozioni messa alla disposizione del governo sarà portata a due terzi.

Art. 5. I generali comandanti i corpi di armata sono autorizzati di promuovere sul campo di battaglia per azioni di straordinario valore; e queste promozioni saranno imputate nelle due terze parti degli ascensi lasciati a scelta del governo.

Art. 6. I figli di coloro che moriranno combattendo sono dichiarati figli adottivi della Patria. La Nazione provvederà alla loro sussistenza ed educazione (Approvato) (Grido d'approvazione universale).

Il Signor Netti. Osserva che la benemerenza della Patria, e la partecipazione ai beni nazionali non può essere dichiarata se non dal Parlamento; perciò opina doversi modificare gli articoli 5 e 6 del progetto in quistione.

Il Signor Poerio. È giusto; in questa parte si riformerà il progetto come segue.

» Art. 6. L'essere dichiarati benemeriti » della Patria. Quest'ultimo premio e quello » indicato nell'articolo precedente, non può » essere accordato senza il concorso della » Rappresentanza Nazionale ».

L'oratore legge altro rapporto delle Commissioni, relativo all'unione dei due corpi degli artiglieri di mare e del reggimento real marina. (Approvato con talune modificazioni).

Il Signor segretario Strano. La Commissione straordinaria opina, che la Rappresentanza Nazionale, il ministero, ed il tesoro nazionale si terranno sempre ad una distanza discreta dal quartiere generale di S. A. R. il Principe Reggente, e che nel caso di bisogno la sua prima stazione sarà in Salerno. (Approvato).

Il Signor Morici. Rapporta che la Commissione è di parere autorizzarsi i capi dei corpi di cavalleria ad ammettere volontari durante il tempo della presente campagna (Approvato).

Il segretario Signor Colaneri. Raffaele Prisco e suoi compagni, della forza armata a cavallo dei dazi indiretti, domandano correre alle truppe di linea nelle frontiere. Chiede egli essere indennizzato della spesa del cavallo che tiene di sua proprietà. (Al ministro della guerra per l'esecuzione).

Francesco Cafiero uffiziale dei Lancieri della guardia di sicurezza domanda servire nel quarto leggiero a cavallo da semplice soldato. (Al ministro della guerra).

Il signor de Luca Antonio Maria. Chiede che si stabiliscano corrieri e staffette per la continua comunicazione coll'esercito.

Il presidente. Assicura essere attivissimi questi mezzi di comunicazione, ma che sulla mozione dell'onorevole deputato si accresceranno.

Il Signor Comi. Domanda recarsi in provincia (negli Abruzzi) per affari urgentissimi: promette restituirsi al più presto possibile nella capitale. (Conceduto).

Pietro Lopez, tenente della guardia nazionale di Napoli, chiede essere autorizzato a lasciare il suo posto, affin di raggiungere il generale Guglielmo Pepe da semplice soldato, contento di spargere il suo sangue in mezzo a'bravi difensori delle nazionali franchigie (Al ministro della guerra).

Francesco Tocci, Albanese in Calabria Citeriore, ha domandato di essere autorizzato a formare un corpo di Albanesi, ed esser quindi impiegato ove il bisogno lo esiga.

Si faccia onorevol menzione di questo bravo cittadino, e si accetti l'offerta. Al ministro della guerra per le disposizioni che lo riguardano.

Giuseppe Purloghese di Catania implora la autorizzazione di poter chiamare in questa capitale quei cittadini della sua patria, che gli hanno dichiarato esser pronti al primo grido di guerra di correre al campo di battaglia, ed unirsi ai loro generosi confratelli i bravi Napoletani, per difendere, quanto vi è di più caro, di più grande e di più sacro fra gli uomini.

Egli domanda, che il Parlamento Nazionale si degni concedere ai fedeli Catanesi, i quali marceranno alle frontiere del regno per versare il loro sangue in difesa della Patria e della libertà della Nazione, quegli stessi riguardi, che sono stati decretati per gli altri popoli della Sicilia al di qua del Faro. (Approvato a voti unanimi).

Il presidente scioglie l'adunanza.

NONA ADUNANZA STRAORDINARIA.

(22 febbraio 1821)

Gli atti della tornata precedente, fatte alcune osservazioni, sono approvati.

Il Signor Castagna. Rende conto al Parlamento delle ottime notizie che gli si scrivono dalla provincia di Teramo. L'entusiasmo patriottico degli Abruzzesi è superiore ad ogni elogio: si può bene immaginare, descrivere non mai. I giovani del seminario della città di Penne non seppero resistere alle voci della Patria che chiama tutti alla comune difesa: sono eglino corsi alle armi per unirsi all'esercito, tra le lagrime di gioia de' loro congiunti e tra gli applausi dell'universale. Trecento tomoli di frumento diretti per il servizio delle truppe austriache caddero sulle frontiere in potere de' nostri bravi.

Il Signor Ruggieri è alla tribuna. I cittadini del comune di Napoli, ansiosi di concorrere alla difesa della loro Patria in compagnia dei militi e legionari delle altre provincie, desiderano, ed io propongo, che il Parlamento decreti, che due compagnie di ciascuno reggimento della guardia di sicurezza a piedi un battaglione di legionari, ed una compagnia per ciascun reggimento a cavallo sieno pronte a marciare per le frontiere;

Che, per la formazione delle suddette compagnie a piedi, ciascun battaglione dia il numero di 80 individui, alla riunione dei quali si proceda dando la preferenza ai volontari, e quindi tirando a sorte gli individui dell'intero battaglione. La scelta degli ufficiali sarà affidata a' comandanti dei rispettivi battaglioni.

Un ugual sistema si terrà per i legionari e per la cavalleria

(Il Parlamento approva la dimanda e decreta quanto segue).

Vista la proposizione di moltissimi cittadini di Napoli;

Considerando, che l'ardore della guardia d'interna sicurezza della capitale per accorrere alla difesa della Patria non è men vivo di quello de' loro compagni d'armi delle provincie;

Considerando, che nel secondare il nobile patriottismo di questi bravi, deesi aver riguardo alla tranquillità pubblica della capitale, di cui la guardia d'interna sicurezza fu nell'epoche le più difficili il più fermo sostegno;

Considerando, che il servizio della guarnigione della capitale è affidato in questo momento alla guardia nazionale;

Il Parlamento decreta.

Art. 1. Una forza della guardia nazionale di Napoli, tanto a cavallo che a piedi, sarà riunita e destinata alla difesa della patria sulla frontiera.

Art. 2. Il ministro di guerra e marina stabilirà il numero di questa forza in modo che il servizio della capitale non abbia a risentirsene.

Art. 3. Questa forza, messa a disposizione del governo, mettendosi in marcia avrà lo stesso trattamento assegnato a' militi e legionari che escono dalle rispettive provincie.

Il Segretario De Luca. Legge una petizione di molti giovani del comune di Napoli i quali, non appartenendo nè al corpo de' militi, nè ai battaglioni de' legionari, desiderano anch'essi la gloria di battersi alle frontiere con gli altri cittadini provinciali, contenti solo del trattamento di semplici soldati, e provveduti di qualche oggetto che lor potesse mancare per l'intero armamento. (Approvato).

Il Signor Netti. Lode a que' bravi giovani; chè sarebbe stato ingiurioso per una città di 400,000 anime il non vedere i suoi figli in mezzo alle file de' cittadini che accorrono spontanei da tutti i punti della monarchia alla difesa della libertà e del trono costituzionale.

Il Segretario Colaneri. Legge tre decreti sanzionati da S. A. R. e rimessi dal ministro delle finanze relativi:

1. al modo come soddisfarsi le somministrazioni in generi all'armata nei paesi italiani;

2. all'imprestito di guerra di tre milioni di ducati;

3. ai mezzi per accelerare l'esazione di questo imprestito.

Il ministro della guerra e della marina dimanda diminuirsi di un quinto il prezzo de' bastimenti condannati di proprietà della marina, e di abbreviarsi ad una sola l'accensione di candela stabilendo che, scorse le 24 ore, non essendo altri che sopraimponga, rimanga la compra definitivamente aggiudicata. (*Alla Commissione*).

Il Signore Arcovito. È alla tribuna, e propone un progetto di decreto così concepito:

Il Parlamento Nazionale decreta:

Art. 1 Tutti coloro, che hanno generi, oggetti e mercanzie di qualunque natura nella gran dogana di Napoli, godranno il rilascio del terzo del dazio se gli sdoganeranno nel termine di otto giorni;

Del quarto, se gli sdoganeranno nel termine di quindici giorni;

Del sesto, se gli sdoganeranno nel termine di giorni ventidue, e

Del solo decimo se gli sdoganeranno nel termine di giorni trenta, a contare sempre dal dì della pubblicazione del presente decreto.

Il Signor Netti. Questa mozione fu altra volta fatta e venne combattuta. Il decreto non darebbe alcun vantaggio: si rigetti. (Alla Commissione).

Il Signore Arcovito. Propone l'abolizione del ministero della Casa Reale, perchè dalla Costituzione non riconosciuto, e perchè tutto dee oggi esser diretto con somma economia.

I Signori Rondinelli e Tomminelli appoggiano la mozione.

Il presidente la sostiene. (Alla Commissione).

Il ministro di grazia e giustizia invia un duplicato del decreto, profferito dal Parlamento Nazionale, relativo alla cauzione da presentarsi dagli aspiranti al notariato, e da S. A. R. il Principe Reggente sanzionato.

La deputazione provinciale di Terra di Lavoro dimanda le armi riposte in S. Leucio. (Approvato : si torni a scrivere al ministro).

Il Signor De Luca. Domanda che sia inviato ogni giorno buon numero del *Giornale Costituzionale*, e dell' *Amico della Costituzione* ai corpi dell' esercito. Approvato (Si scriva al ministro della guerra per l'esecuzione).

Il cittadino Pasquale Graziosi offre ottantuno volontari con precedente autorizzazione riuniti. Chiede alcuni oggetti che loro mancano, ed i brevetti per i rispettivi uffiziali, a norma della legge. (Approvato: al ministro per le disposizioni).

Il Signor Rondinelli. Propone che sieno sospese le pensioni ed i soldi a qualunque emigrato, e che il ministro non faccia pagamento a chiunque si trovi presso lo straniero, senza particolare decreto del Parlamento. (*Alla Commissione*).

Il Signor Netti. Insiste per la discussione della mozione fatta ieri intorno alla sospensione temporanea delle forme dalla Costituzione prescritte.

Il Presidente. Fa di mestieri che ognun tremi allorchè trattasi della Costituzione or ora giurata. Per essa abbiamo avuto la sventura di attirarci una guerra e la nimicizia di grandi potenze ; non siamo così facili a chiederne un sol momento la sospensione.

Il Signor Netti. L' urgenza, la conservazione della Costituzione stessa, ed il pronto andamento degli affari, così pressanti, come quelli in cui ci troviamo, mi suggerirono quel pensiero: non ho mai immaginato derogare anche per poco allo Statuto. (*La Commissione darà il suo parere*).

Il Signor Morici relatore della Commissione legge il seguente progetto di decreto :

Il Parlamento Nazionale decreta quanto segue :

Art. 1. È autorizzato il comandante in capo dell'armata a richiedere la sovvenzione di quei locali che da lui saranno fissati, e trovati atti per ospedali militari

Art. 2. È autorizzato parimenti a requirere mobili o sieno letti composti di un saccone riempito di paglia, con guanciale di lana, tre lenzuole per letto, e due federette di guanciali, lettiera con qualche tavola ed altro.

Art. 3. Il comandante in capo, nel fare questa requisizione, si metterà di accordo con la deputazione provinciale.

Art. 4. I proprietari tanto de'locali che dei letti saranno indennizzati dal Tesoro Nazionale. (Approvato).

Il Segretario Colaneri. La legione de' gendarmi imbarcata per la Sicilia domanda di non essere priva della gloria di far parte dell' esercito radunato alle frontiere. (*Onorevole menzione*).

Il Segretario prosegue. Il barone. . . . . nato Polacco, ed oggi per vostra concessione nostro concittadino, ha presentato al Parlamento una lancia di sua invenzione, utilissima per la cavalleria, una sciabla ed altri arnesi militari. Supplica il Parlamento di essere ammesso a servire col suo grado di capitano.

Il Presidente. Non è giusto che di qua escano strumenti di morte. (*Alla Commissione di guerra*).

Il cavaliere Antonio Affaitati chiede partire per l'esercito col suo grado di capo squadrone o avere il soldo di riforma annesso al suo grado. (*Al ministro della guerra*).

Il segretario Colaneri. La Commissione propone un progetto di decreto concernente i modi straordinari da adottarsi per conservare l'ordine pubblico finora felicemente mantenuto in Napoli.

Il Signor Mazziotti. Trattasi di grave oggetto perchè trattasi di sospendere la forza dello Statuto ; fa perciò d' uopo operar con molta precauzione. La legge che si propone dee esser modificata e renduta comune per tutto il Regno, ove vi concorrano due terzi de' deputati, poichè dee considerarsi come una modificazione alle leggi fondamentali della Monarchia. (*Differita la discussione a dimane*).

Il Signor Morice. Propone un progetto di decreto per gli spedali ambulanti. (Approvato)

Lo stesso onorevole deputato fa una mozione contra il capo politico e la deputazione provinciale di Napoli, per l' oscitanza mostrata nella distribuzione delle azioni de'tre milioni. (Alla Commissione).

L' adunanza si scioglie.

DECIMA ADUNANZA STRAORDINARIA

(23 febbraio 1821)

Gli atti della tornata precedente sono approvati.

Il Segretario Colaneri legge alcune dimande. Il Ministro delle finanze rimette un uffizio della Camera consultiva del commercio con lagnanze di negozianti della capitale perchè credono ineguale il ripartimento d' imprestito della lotteria per i commercianti delle altre città del regno.

Il Signor Netti. Fa osservare che nuovi bi-

sogni ci metteranno nel caso di equilibrare ogni differenza (*Al ministro per la esecuzione della legge*).

Il principe di Moliterno, già generale del nostro esercito, malgrado la sua avanzata età dimanda al Parlamento di accorrere anche egli in difesa della patria e del trono costituzionale, senza che si abbia alcun riguardo al suo grado. (*Al ministro della guerra; se ne faccia onorevole menzione*).

Il religioso dell'ordine di S. Benedetto P. D. Anselmo Adorno, volendo dimostrare la sua divozione alla patria rigenerata, e contribuire alla di lei difesa ora che viene inginstamente minacciata, offre un uomo mantenuto a sue spese in tutto il tempo della guerra. (*Accettata; al ministro della guerra per le disposizioni*).

Il tenente generale Francesco Pignatelli, principe di Strongoli, offre ducati cento al mese da ritenersi sul suo soldo, cominciando dal corrente mese di febbraio fino a che sia terminata la guerra. (*Se ne faccia onorevole menzione. Al ministro per le disposizioni*).

Il giudice regio d' Isernia ha riunita una compagnia di coraggiosi cittadini, i quali desiderano di recarsi alle frontiere per combattere l'ingiusto aggressore. Dimanda l'autorizzazione di lasciare il suo posto e mettersi subito in cammino. (*Ai ministri di grazia e giustizia e della guerra*).

Alcuni cittadini napoletani desidererebbero di vedere affidato il governo di questa capitale al duca di Ascoli, il quale con tanta generosità si è offerto di accorrere tra i primi difensori delle nostre franchigie. Pregano perciò il Parlamento Nazionale d'intercedere per tale oggetto presso S. A. R. (*Al potere esecutivo*).

Il Segretario de Luca. La giustizia distributiva, la quale dee servir di regola ad un governo paterno, non dee perdersi di vista dal Parlamento nazionale; quindi propongo il seguente progetto :

Considerando che le provincie hanno fatto finora i maggiori sforzi per il mantenimento del nuovo ordine di cose; perciò l'imprestito forzoso dee cadere soltanto sulla capitale. E siccome i pesi dello Stato gravitarono finora sui proprietari, senza che i capitalisti, i negozianti, i mercanti abbiano nulla contribuito; così le azioni devono essere a carico di questi ultimi, e di qualche ricco proprietario. Potendosi la nazione considerare come divisa in quattro classi, cioè dei ricchissimi cittadini, dei mediocremente ricchi, degli impiegati e degli artigiani; perciò tale imprestito dee per la più parte esser diviso fra quei della prima classe, dando loro un' ipoteca sopra i beni o altri fondi nazionali; pagare intanto gl'impiegati, perch'è un atto di giustizia dare ciò che si conviene a quelli che prestano i loro servigi, affinchè possano provvedere ai bisogni delle loro famiglie.

La legge dell'imprestito forzoso, escludendo dall'obbligo di prendere le azioni quelli che percepiscono un soldo minore di 50 ducati, è necessario che si facciano piccole azioni di ducati dieci per gl'impiegati col soldo di ducati venti a cinquanta.

Considerando che molti generosi cittadini possano donare alla nazione le azioni che prenderanno; volendo perciò esser grati alla loro generosità, dee aprirsi un libro ove sarà fatta onorevole menzione di uomini così benemeriti della patria.

Che al contrario vi potrebbe esser alcuno, poco tocco da vero amor di patria, il quale o si negasse di pagare, o ritardasse di molto il suo pagamento; bisogna perciò stabilire un tempo, dopo il quale i refrattari sieno costretti alla prestazione del doppio.

Che sia scelta una compagnia di negozianti, la quale sborzi la somma erogata dal banco per i pegni ivi conservati, dandole per garentia i pegni medesimi, ed il godimento degli interessi della pignorazione dal momento che mandano ad effetto i loro pagamenti.

Finalmente, che tutti gli arcivescovali e vescovati debbano ridursi provvisionalmente alla rendita di ducati tremila, e che il dippiù formi un imprestito per la nazione. (*Alla Commissione*).

Il segretario Colaneri. Annunzia l'arrivo del ministro degli affari stranieri. Il ministro comunica al Parlamento una nota del gabinetto di Francia a' Sovrani congregati in Troppavia. *Applausi generali. Viva il nipote di S. Luigi!*

Lo stesso ministro legge altra nota del gabinetto britannico. *Vivissimi applausi.*

Il generale Robertò Wilson, inglese, prosiegue il ministro, si è meco dichiarato di voler servire da semplice soldato tra i nostri bravi; chieggo dalla Rappresentanza Nazionale l'autorizzazione di poterlo chiamare. (*Che venga, che venga!*)

Il Segretario de Luca. Propone di concedere la cittadinanza all'illustre guerriero che tanto generoso si mostra verso il nostro paese minacciato da ingiusta guerra.

Il Presidente. Sussiste decreto riguardante gli stranieri difensori della nostra causa. Si invii subito al nostro ministro Cimitile in Londra, perchè lo comunichi al prode generale. (*Approvato*).

Il Signor Natale. Perchè dobbiamo conoscere le note che ci provengono da gabinetti stranieri prima dai giornali che dal ministro?

Il Ministro. Perchè la nota d'Inghilterra non mi era stata comunicata ufizialmente; perciò la feci annunziare, per semplice notizia, nel *Giornale Costituzionale* del giorno 16 del corrente mese.

Il Signor Nelli. Parla di trattati di commer-

cio con stranieri i quali potessero esserci di aiuto nella lotta in cui siamo.

Il Signor Borrelli. Questo discorso diplomatico male ci appartiene: a questo riguardo S. A. R. nulla trascurerà di ciò che concerne la nostra sicurezza ed i nostri vantaggi.

Il Presidente. Le nostre cure debbonsi tutte rivolgere alla guerra, e ciò che si è finora operato da questa onorevole Rappresentanza Nazionale è degno della più alta ammirazione. Noi avevamo prima del 2 luglio pochissime truppe e male ordinate per colpa di uno straniero. Con soddisfazione veggiamo ora sotto le bandiere costituzionali 100,000 prodi cittadini, che faran tremare le austriache falangi; 100,000 altri saranno quanto prima disponibili. Nemmeno la Francia ne'suoi giorni di portentosi avvenimenti fu di tanta energia capace. Non intendo con ciò fare elogi a' miei colleghi, ma dir solo che il Parlamento nulla ha trascurato per la difesa della patria, e nulla trascurerà per renderla sicura nell' interno e formidabile al di fuori.

Il Segretario Colaneri. Legge il progetto della Commissione riguardante i mezzi straordinari per mantenere l'ordine pubblico nella capitale durante le presenti circostanze. (*Succedono lunghe e vive discussioni*).

Il Presidente. Riassume le ragioni de'Signori preopinanti, e propone l'appello nominale per procedersi in affare di tanta importanza con la dovuta solennità.

Il Segretario de Luca. Propone la quistione: si deve o no sospendere la libertà individuale? si deve o no accettare in massima il progetto?

Il Presidente. All'appello nominale, ai voti. Messo a partito il progetto, vien rigettato alla maggioranza di 48 voti contro 3.

Il Segretario Colaneri. Il ministro delle finanze rimette sanzionato il vostro decreto sul milione destinato per ricompensa ai prodi che si distingueranno nell'esercito in difesa della indipendenza nazionale.

Il Presidente. Scioglie l'adunanza.

DEPUTAZIONE PERMANENTE

(25 febbraio 1821)

La Deputazione permanente occupa il posto destinato al presidente ed a' segretari.

Il Signor cavalier Galdi, nella sua qualità di presidente della deputazione permanente, invita i deputati a prestare il giuramento dalla Costituzione prescritto.

Compiuto quell'atto solenne si passa alla nomina del presidente, vicepresidente, e de'segretari per il primo mese del Parlamento ordinario. Sono nominati:

Presidente il Signor Arrovito.

Vicepresidente il Signor Poerio.

Segretari i Signori Cassini, Tomminelli, De Filippis, Morici.

UNDECIMA ADUNANZA STRAORDIN.

(25 febbraio 1821.)

Il Signor Presidente. Importanti progetti della Commissione straordinaria esigono in questo momento l'attenzione del Parlamento.

Il Signor Segretario Strano invita il signor Poerio alla tribuna.

Il Signor Poerio legge tre progetti di decreti delle Commissioni riunite, e concernenti:

1. Il modo come giudicare, in campagna presso le divisioni attive, i militi soggetti alla giurisdizione de'consigli di guerra, di guarnigione e divisionari.

2. Il modo di giudicare, per mezzo di consigli subitanei di guerra, gli ordinatori militari, i commissari di guerra, i fornitori dell'esercito, i loro agenti ed ogni altra persona incaricata di assicurare la sussistenza delle truppe, consecrando la massima di doversi tutti riguardare come fautori del nemico, ove contravvenendo a' doveri della loro carica, ai regolamenti o agli obblighi contratti, facessero volontariamente mancare le provvigioni, delle quali sono incaricati.

3. Il trattamento e la considerazione di colonnelli in attività di servizio, da concedersi a' colonnelli de' militi e legionari, i quali sono in campagna, destinati al comando de' battaglioni nazionali messi sul piede di guerra (*I tre progetti di decreto vengono approvati*).

Il Signor de Filippis. Presenta un progetto della Commissione col quale vengono prescritte severe discipline da seguirsi dai proprietari di viveri e di bestiami per sgombrare, degli uni e degli altri i loro paesi, caso in cui venissero occupati dal nemico.

Il Signor Netti. Il sistema desolante della distruzione, che si propone, non può seguirsi con felice successo tra noi, avuto riguardo alla poca estensione del nostro regno. Qui non siamo nelle sterili contrade del settentrione dell'Europa. Si può prescrivere di sgombrare il paese di animali e di ogni mezzo di trasporto; non mai di bruciare quelli di sussistenza, facili a rinvenirsi ad ogni passo. Le più severe regole a questo riguardo non arresterebbero nel nostro paese la marcia del nemico.

Il Signor Poerio. Si rimetta alla Commissione perchè esamini nuovamente il suo progetto. (*Viene approvata l'opinione del signor Poerio*).

Il Signor Arcovito. Come presidente del Par-

lamento ordinario, nomina la deputazione destinata a partecipare al Principe Reggente l'elezione del presidente e de'segretari, e pronunzia il seguente discorso.

Altezza Reale

Decreti irretrattabili di tre grandi potenze, condizioni di esterminio, di morte, straniere falangi, avide dei beni di cui ci fè natura prodigo dono, alle nostre frontiere, minacce di succedersi indefinitamente fino al compiuto trionfo: ecco il quadro che in un minuto ritratto è sotto gli occhi di tutti.

Ma noi, tranquilli e securi sotto lo scudo impenetrabile della giustizia, della ragione, della virtù, dell'onore: noi fedeli alla santità de' nostri giuramenti depositati nel seno di Dio ed impressi già negli eterni adamanti del cielo: noi, indissolubilmente attaccati al trono costituzionale, collegati al Re che non ha nel suo cuore, nè può avere unquamai altra causa che la nostra: uniti all'Altezza Vostra Reale, consorte dei nostri destini e di quelli della nostra Nazione generosa; noi, dopo aver provveduto alle arti di guerra, ad armi, ad armati, a finanze in Parlamento straordinario, siamo noi qui in Parlamento ordinario, che l'Altezza Vostra si è degnata di aprire personalmente, intesi a proseguire la grande opera della felicità di un popolo degno di occupare quel posto nel quale è stato collocato dalla possente mano di Dio, che sola nel tempo della nostra rigenerazione politica reggeva evidentemente il cuore del Re. Qui noi siamo, e qui saremo ancorchè fosse Annibale alle porte, ancorchè nuovi seniori romani dovessimo vedere Galli immovi, e barbaro ferro recidere le nostre testo innocenti. Ma comechè a tanto costantemente decisi; pure a tali estremi esser noi non dovremo, e non saremo.

Il grido di guerra, che seco portò la dichiarazione di Laybach, all'istante volò dal Tronto al Iapigio ed al Leucopetra: dal Peloro al Pachino ed al Lilibeo. Il dolce nome di patria, misto a quello di guerra e di vittoria, rimbombò echeggiando per tutto.

Non vi fu cittadino delle Due Sicilie che non abbia ripetuto, e che non ripeta col gran Pompeo: *è urgente il marciare*, *il vivere non già*. I nostri eserciti sono alle frontiere forniti di tutto: i nostri militi, i nostri legionari, che sono altrettanti corpi di linea, accorsi fin dagli ultimi confini del regno, sono all'armata. Son giunte dall'estrema Sicilia le riserbe e vi giungono da ora in ora da tutte le altre parti del regno. Il numero è superiore al bisogno. Le riserbe e le altre destinazioni che non siano quelle di essere i primi alla lotta onorata, si ascrivono ad onta ed oltraggio. Santo amore di patria trasporta il cuore di tutti, impazienti d'ogni ritardo. Le madri amorose, le sorelle sollecite, le tenere spose, pallide sì, ma accese da caldo amore di patria che sopprime ogni affetto, animate da generoso disdegno, armano con le loro mani esse stesse gli oggetti più cari della lor tenerezza.

La veneranda canizie, eccitando ancor essa le sue deboli forze, i bambini imitando i maggiori, additano ai prodi la strada di gloria. In somma: quanti mai sono gli esempli di vera virtù di gloria, che onorarono le genti più illustri, tutti si sono rinnovati fra noi in questi brevi intervalli.

Or questa Nazione difende la sua causa, quella del suo Re, del suo Principe Reggente! E si può questa Nazione debellare? si può questa vincere? vi sarà forza umana che la pieghi al giogo straniero?

E qual ragione, qual fato ci chiama contro nemici di tanta possanza! ma parliamo noi di nemici? e possiamo noi averne? le truppe che mossero già contro noi e quelle che potrebbero muovere appresso, conoscono tutte l'ingiustizia della lotta alla quale sono spinte: ed egli è nella natura dell'uomo d'avvilirsi al cospetto dell'ingiusta sua causa, nè vi è tracotanza, che basti a sostenerla gran tempo.

Sono nostri nemici il possente Alessandro, il datore di Costituzioni? il Re di Prussia, il nipote del gran Federico, di cui non può non avere ereditati i principii? l'Imperatore Francesco? Nò, essi non sono, non è possibile che sieno i nemici della nostra giustissima causa. Sono i nostri nemici le sinagoghe degli oligarchi, veggon costoro vacillante l'impero del loro dispotismo, lo veggon presso a perire. Fan quindi gli estremi di lor possa, impugnano le armi del mendacio, della calunnia, della ipocrisia, della disperazione.

Ma il tutto è già al perfetto meriggio, lo stato delle nostre cose da tutti i lati, per tutti gli aspetti, sotto tutti i rapporti dimostra che non si tratta di fazione, di violenza, portata alla sacra persona del Re; ma di voti concordi dell'intera Nazione che corre lieta a tutti gli sforzi, a tutti i sagrifizii comandati, e che potrà comandare il bisogno, che, prima del Parlamento e di V. A. R., ha gridata nazionale la guerra da sostenersi fino agli ultimi estremi e con tutti i mezzi che sono nello umano potere; ma di libera volontà del monarca che si collegò col popolo liberamente in nuovo patto politico, e non ha, nè può avere altra volontà, che quella giurata al cospetto di Dio, della Nazione, di tutta la terra.

Queste verità, che debbono essere giunte o che giungeranno senza ritardo al cospetto degli alti principi, che si dicono nostri nemici, imporranno loro la gloria di ritrattar la sentenza non dettata che dalla falsità, dalla calunnia, dalla ipocrisia, dall'interesse degli oligarchi nemici egualmente dei popoli e dei Re.

Già tutte le altre grandi potenze guardano con alto disdegno i principii adottati, detestano le conseguenze presenti, preveggono con nobile fremito le future.

E chi sa che meditino, e che rivolgano nei loro consigli, a che si determinano per la salvezza universale? chè universale è la causa nostra, quella cioè dell'indipendenza, della sicurezza delle Nazioni, e de'Troni.

Oligarchi! l'ultima vostra ora è sonata; e questa stessa è la prima del Popoli e de'Re.

Ma, in fine, noi pugniamo per la giustizia e per la virtù; per l'onore della Nazione e del Re, per la gloria del Trono, per le nostre leggi, per quel patto politico che ci eleva al grado di Nazione distinta, per la causa di tutto il genere umano.

Le armi dei nostri nemici sono armi di ingiustizia e di oppressione, armi d'iniquità, di misfatto, compre a vile mercede, in mano a coloro che vendono a prezzo le loro vite, ed ai quali la vittoria vale assai men che la perdita.

E per noi pugna quel Dio di cui è la terra e tutta l'estensione di essa: il potente fra tutti i potenti, il dominatore de'dominanti; quel Dio che tocca i monti e si riducono in cenere; che dà e trasferisce gl'imperi; che disperde i consigli e le sinagoghe degli empii; che veglia alla salvezza de'giusti.

E voi, Principe eccelso, voi che apriste prima che alla luce gli occhi alla virtù; voi che circondate il trono di tanto splendore, che tanti durate stenti e travagli, seguite nella magnanima impresa. Il tempio vero di gloria, al quale a grandi passi correte, è a voi disserrato. Gli annali del mondo già segnan per voi era novella. Il vostro nome è nel dito di Dio, che accanto a quello di Enrico IV si affretta ad imprimerlo a caratteri eterni.

Ecco i decreti del Parlamento in questo adunanza adottati.

Considerando che il prodotto dell'Imprestito de'tre milioni deve specialmente esser destinato a rimettersi in metallo ai rispettivi corpi dell'armata — il Parlamento nazionale decreta quanto segue:

Art. 1. In Napoli è destinata una cassa speciale nel banco di corte, nella quale saranno versate in moneta metallica d'oro o d'argento le rate per la contribuzione de'tre milioni.

Art. 2. Questa cassa sarà addetta espressamente a ricevere il danaro, ed a rimetterlo ai rispettivi Corpi d'armata. A qual fine, onde tenere la contabilità, le fedi di credito che la suddetta cassa rilascerà, avranno un bollo rosso.

Art. 3. La tesoreria generale non riceverà in conseguenza per tale imprestito fedi di credito, che non abbiano il bollo indicato nell'articolo precedente, e la firma del cassiere a tal uopo destinato. Il Parlamento l'approva in tutte le sue parti.

Considerando che il far mancare volontariamente le sussistenze all'armata incaricata della difesa della patria sia un misfatto militare tendente a compromettere la pubblica salvezza.

Il Parlamento decreta quanto segue.

Art. 1. Gli ordinatori militari, i commissari di guerra, i fornitori dell'armata, o loro agenti, e qualunque altro individuo incaricato di assicurare la sussistenza delle truppe, i quali in disprezzo de' regolamenti e dei loro obblighi abbiano fatto volontariamente mancare le sussistenze medesime, saranno riguardati come fautori del nemico, e giudicati e puniti come tali.

Art. 2. Si procederà contro di essi per via di consigli subitanei di guerra ai termini del capitolo IX lib. 2 dello statuto penale militare, del decreto de'6 febbraio corrente anno, e del decreto in data d'oggi.

Art. 3. Indipendentemente dalle pene i colpevoli saranno condannati ai danni ed interessi.

Il Parlamento approva in tutte le sue parti.

Considerando che la natura del servizio che si presta in campagna da'colonnelli de'militi e de'legionari equivale a quello della linea.

Il Parlamento decreta quanto segue.

Art. 1. I colonnelli de' militi o legionari, i quali sono in campagna al comando de'battaglioni nazionali messi sul piede di guerra, saranno considerati e trattati come colonnelli in attività di servizio.

Il Parlamento l'approva come trovasi redatto.

Veduto il decreto de'31 gennaio 1821 che autorizza la processura subitanea pel giudizio de' reati militari commessi in tempo di guerra:

Veduto l'articolo 340 dello statuto penale militare.

Volendo provvedere al caso in cui gl'individui militari soggetti alla giurisdizione dei consigli di guerra di guernigione e divisionari, debbono giudicarsi nelle piazze assediate, o presso delle divisioni attive in campagna, il Parlamento Nazionale decreta quanto segue:

Art. 1. Ogni piazza assediata avrà, oltre il consiglio di guerra di corpo, il suo consiglio di guerra di guernigione, ed i consigli divisionari, come per l'articolo 41 dello statuto penale militare l'ha la piazza di Gaeta.

Art. 2. L'ufiziale più elevato in grado che ha comando nella piazza assediata, in ciò che riguarda la parte giudiziaria militare, avrà le

facoltà ed attribuzioni di generale comandante nelle divisioni militari, e l'ufiziale che immediatamente gli succede nel comando, avrà le facoltà di comandante di provincia.

Art. 3. La nomina de'membri de'consigli di guerra di ogni piazza assediata sarà fatta in conformità del prescritto nel cap. 2. tit. 1. lib. 1. dello statuto penale militare.

Art. 4. Il commissario del Re presso il consiglio di guerra divisionario, ed il presidente ed il commissario di guerra di guernigione saranno nominati dall'ufiziale più elevato in grado che ha comando nella piazza assediata.

Art. 5. In ogni divisione attiva in campagna, oltre i consigli di guerra di corpo da convocarsi ne'modi prescritti nello statuto penale militare, vi saranno de'consigli di guerra con la giurisdizione che lo statuto medesimo attribuisce a'consigli di guerra divisionarii e di guernigione ne'casi della loro rispettiva competenza.

Art. 6. Il comandante generale di ogni divisione attiva in campagna avrà su'consigli di guerra rispettivi le attribuzioni accordate ai comandanti delle divisioni militari nella parte giudiziaria militare.

Fra'marescialli di campo appartenenti a ciascuna divisione attiva in campagna sarà destinato dal comandante generale della medesima quello che dovrà avere la facoltà di comandante di provincia nella parte giudiziaria militare.

Art. 7. Per la nomina de'membri de'consigli di guerra nelle divisioni attive in campagna verrà osservato quanto è prescritto nel capitolo 2. tit. 1. lib. 1. dello statuto penale militare pe'consigli di guerra di guernigione e divisionarii.

Art. 8. Il commissario del Re presso i consigli di guerra divisionarii, ed i presidenti e commissarii del Re dei consigli di guerra di guernigione in ogni divisione attiva in campagna saranno nominati dal comandante generale della divisione medesima.

Il Parlamento approva interamente il detto progetto di decreto.

DUODECIMA ADUNANZA STRAORDIN.

(26 febbraio 1821)

Si leggono gli atti delle tornate dei giorni 23 e 25, e vengono approvati.

Il Segretario Colaneri. Fa sapere essere stata ad ogni deputato rimessa copia di un manifesto del governo inviato dal ministro degli affari stranieri.

Il ministro di grazia e giustizia previene il Parlamento, che il ministro della guerra ha dato gli ordini perchè 200 servi di pena siano inviati prontamente alla Favignana, e 400 all'isola di Ponza; altri 400 saranno quanto prima spediti al bagno di Brindisi.

Il medesimo ministro domanda le disposizioni del Parlamento perchè i detenuti che ingombrano le prigioni di Terra di Lavoro possano essere traslocati in luoghi più sicuri. (*Al potere esecutivo*).

Il Signor Arcovito osserva che il potere esecutivo senza l'autorizzazione della rappresentanza nazionale, non può far eseguire la richiesta traslocazione; il potere giudiziario è indipendente dalla influenza ministeriale; il procurator generale criminale perciò non può rilasciare i detenuti sottomessi al giudizio con semplice lettera ministeriale; bisogna adunque autorizzarlo. (*Approvato*)

Il Segretario Colaneri. Legge alcune scritture. Il benemerito cittadino Giacomo di Girolamo, che offrì fin dal mese di ottobre duc. tre e grana 25 sopra i suoi soldi per i bisogni della patria, vi aggiunge ora egual somma da cominciare dall'entrante marzo per tutto il tempo della guerra. (*Al ministro della guerra. Onorevole menzione nel giornale costituzionale*).

Il ministro dell'interno rimette sanzionato il decreto riguardante i movimenti da seguirsi dal Parlamento, dal tesoro e dal ministro nel caso che venisse occupata la capitale. (*Si renda di pubblico dritto*).

Una società patriottica della Torre dell'Annunziata, conoscendo ritrovarsi in quella polveriera gran quantità di polvere da trasportarsi dove lo richiede il bisogno, fa l'offerta di ducati 150 per comprarne i barili necessarii. (*Al ministro della guerra. Onorevole menzione. Si stampi*).

Martino Jauno di Siracusa domanda di armare in corso una speronara a sue spese contra i nemici della patria; richiede solo un cannone da quattro, dando in garantia la speronara. (*Alla Commissione di guerra e marina*).

Il cittadino Giuseppe Aiala Maggiore del sesto battaglione della Legione di Napoli dimanda, se il battaglione di guerra offerto da lui precedentemente debba recarsi alle frontiere, invece di quello della guardia nazionale destinato dal Parlamento. (*Alla Commissione di guerra*).

Cento sessanta artiglieri della città di Capua, di già congedati, riuniti legalmente, ed una compagnia di volontari artiglieri littorali, dimandano dal Parlamento l'autorizzazione di mettersi in attività al servizio di quella piazza obbligandosi a vestirsi a proprie spese. (*Al ministro della guerra, perchè proponga l'organizzazione ed il servizio di tale compagnia*).

Il Signor Borrelli è alla tribuna, e legge il seguente progetto.

Il Parlamento Nazionale straordinario,

Visto il decreto del dì 19 febbraio 1821 riguardante l'anticipazione di ducati 250 mila per l'imprestito straordinario di guerra, decreta quanto segue:

Art. 1. L'anticipazione ordinata con quel decreto per ducati 250,000 sull'imprestito straordinario di guerra sarà estesa ad altri ducati 250,000.

Art. 2. Questa nuova anticipazione dovrà esigersi al più presto possibile con tutti i mezzi necessari all'oggetto, e permessi per la prima anticipazione. (*Approvato*).

Il Signor Mazzone. Corre notizia della prossima partenza di S. A. R. il Principe Reggente per l'esercito alle frontiere. Non saprei lodare abbastanza i nobili disegni dell'ottimo principe; ma le nostre presenti circostanze ci rendono necessaria la presenza del Principe Reggente; propongo perciò una deputazione incaricata ad esporre a S.A. i nostri desiderii, ed attender tra noi che il nemico sia vinto ed umiliato.

Il Signor Netti. La presenza del Principe è più dello stesso esercito formidabile al nemico; perciò vorrei che egli vi si recasse per alcuni giorni, e ritornasse poi alle sue pacifiche occupazioni.

Il Signor Borrelli. Chi può dettar leggi al nostro generale in capo costituzionale? Chi mettere in discussione se debba o no partir per l'esercito, e rimanervi piuttosto uno che due giorni? Signori, occupiamoci di affari più importanti, che sono in gran numero nelle presenti circostanze. (*Alla Commissione straordinaria*).

Antonio Calvarola detto Tognino, antico artista del teatro di S. Carlo, per mostrare la sua riconoscenza ad un paese ove per 22 anni ha ricevuto tanti segni di bontà, offre il prodotto della sua serata di benefizio di lunedì 5 marzo, la quale forma parte del prezzo della sua scrittura, e che egli mette a disposizione del Parlamento Nazionale. L'importo della serata dell'anno scorso fu di 1264 ducati: egli spera che in questo anno voglia esser maggiore, conoscendosene l'uso a cui vien destinata. È questo piccolo tributo che egli rende alla sua patria adottiva, ai destini della quale sono anili quelli della Europa intera per non dire dell'uman genere. (*Accettata. Se ne faccia onorevole e grata menzione*).

Il Signor Cassini. Questi nobili esempi sono oggi divenuti frequentissimi. Molti stranieri sono concorsi all'imprestito de' tre milioni della lotteria, e con bella generosità han ricusato le carte di riscontro. Dovrebbero farsi palesi i nomi di uomini così benemeriti della nazione.

Il Signor Borrelli. Alla rappresentanza nazionale non isfuggiranno le azioni di questi lodevoli cittadini. Io ne attendo nella giornata il catalogo, e sarà per me gran soddisfazione farvi osservare in esso parecchi Prussiani ed Austriaci, i quali, vergognandosi delle operazioni dei loro compatriotti, hanno contribuito per l'imprestito ordinato ed hanno ad un tempo rifiutato le loro azioni di lotteria.

L'adunanza si scioglie.

DECIMATERZA ADUNANZA STRAOR.

(27 febbraio 1821)

Il signor Poerio, prima di leggersi gli atti della precedente tornata chiede dall'onorevole vicepresidente Berni il permesso di proporre in qualità di relatore della Commissione di guerra il seguente progetto.

Il Parlamento Nazionale straordinario decreta quanto segue:

Art. 1. All'avvicinarsi del nemico ad un comune per occuparlo, tutti i proprietari di oggetti di guerra e di sussistenza saranno obbligati a trasportarli dietro le linee dell'armata.

Art. 2. Se mancassero ad essi i mezzi di trasporto, verranno, dopo la loro dimanda, somministrati dai generali e comandanti dei corpi più vicini al paese minacciato.

Art. 3. Se tali generi saranno giudicati necessari ai bisogni dell'esercito, i proprietari ne saranno soddisfatti dagli ordinatori militari, altrimenti l'amministratore militare proteggerà, e prenderà insieme coi proprietari le misure necessarie per sottrarre tutte le proprietà mobili dalle mani del nemico.

Il signor Netti. Fa osservare che tal decreto porterà sempre certissimi danni per evitare i possibili o per mancanza de' mezzi di trasporto, e perchè sarebbero costretti i proprietari, nel rigoroso adempimento della legge, a bruciarli nella parte che riguarda le sussistenze. Conchiude doversi limitare il progetto ai soli generi di consumo.

Il signor Poerio. La Commissione nel formare il progetto ebbe in pensiero togliere al nemico ogni speranza di soccorso, in quella stessa maniera che fece la Spagna contra i numerosi e grandi eserciti francesi. Io sostengo il progetto della Commissione, cioè di trasportarsi dietro la linea delle nostre truppe tutto quello che aiutando il nemico, potrebbe rivolgersi a nostro danno. Ciò non esclude una qualche eccezione in fatto di esecuzione; ma sarà pur vero che, racchiudendo la legge in generale, otterremo certamente che i proprietari trasporteranno almeno ciò che potranno.

Il signor Catalano. Per conciliare i pareri degli onorevoli preopinanti, crederei oppor-

tuno doversi concepire l'articolo del decreto ne' termini seguenti: I generali e capi dell'esercito di accordo conosceranno quali sieno gli oggetti da trasportarsi dietro le linee militari,

Il signor Mercogliano. Dà il suo voto per il progetto della Commissione, e chiede, in affare di tanta importanza, procedersi all'appello nominale.

Il Cardinal Firrao. La legge è da matura saggezza e da dotta esperienza dettata; la ragione o la nostra salvezza la richiede; perciò dee necessariamente approvarsi (*Approvato*).

Il signor Poerio legge altro progetto di decreto:

Il Parlamento Nazionale decreta:

Gli abitanti che abbandonano il proprio paese allorchè verrà occupato dal nemico, riceveranno ne' comuni ove si recheranno tutti i soccorsi della ospitalità; perciò le autorità amministrative gli distribuiranno per le abitazioni de' cittadini, e provvederanno con tutti i mezzi possibili ai loro ben essere. (*Approvato*).

Il Vicepresidente nomina la Commissione che dee recarsi a S. A. R. il Principe Reggente per invitarlo a fare la solenne chiusura del Parlamento straordinario nel giorno di domani.

La stessa Commissione viene incaricata di un secondo invito a S. A. R. per la solenne apertura della ordinaria sessione dell' anno 1821, nel primo giorno del prossimo mese di marzo.

Il Segretario Colaneri legge gli atti della tornata precedente, e restano approvati.

Quindi comunica un ufizio del ministro degli affari ecclesiastici, il quale rimette una rimostranza di Monsignor Giustiniani contra il decreto del Parlamento sanzionato il giorno 19 del passato mese, riguardante l'incassamento, per gli usi di urgenza, delle somme sussistenti presso le amministrazioni diocesane e del patrimonio regolare. Propone per misura conciliatrice adottarsi l'espediente di indennizzare le casse del patrimonio regolare con corrispondente numero di obbligazioni per l'imprestito del tre milioni della lotteria. (*Voci d' indignazione in tutta la sala*).

Il signor Arcovito. Niuno può ardire di fare osservazioni sul decreto che saggiamente dettò il Parlamento nazionale, e che il Principe Reggente con illuminata giustizia ha sanzionato. I beni ecclesiastici, benchè abbiano una lodevole destinazione, non cessano di essere veri beni della Nazione, la quale ne dispone a comune vantaggio quando il richiede il bisogno. Mentre i figli generosi di nobile patria corron tutti a difenderla col loro sangue, sentiremo noi scandalose voci le quali accusano di reato i mezzi di provvedere alla pubblica salute? La salvezza del popolo è la suprema legge dello Stato, nè alto qualunque o concordato può metterla in periglio. Ceda pur una volta ogni riguardo a questa ragion suprema. Conchiudo che il Parlamento decida non esservi luogo a deliberazione. (*Bravo! Bravo! Evviva!*)

Il signor Saponara. Mi giova osservare che nella rimostranza di Monsignore parlasi di contravvenzioni alle leggi della chiesa, perchè i beni regolari sono il patrimonio dei poveri. Ed i poveri non appartengono alla Nazione? e se la Nazione è distrutta, non perirauno tutte le sue istituzioni? In Spagna il temuto Santo Ufizio, delle sue massime tenace, non fece rimostranza ad un simile decreto.

Io sostengo avere il Parlamento fatto uso legittimo di quei beni, ed insisto perciò per l'esecuzione del suo decreto. (*Grandissimi applausi dalle ringhiere. Il Parlamento decide che si esegua la legge*).

Il signor Arcovito propone la esenzione di qualunque pagamento per le lettere de' militi e legionari che si trovano all' esercito.

Il Segretario Colaneri legge la seguente comunicazione.

L'onorevole deputato Tafuri fa noto al Parlamento quanto gli si scrive dal giudice della gran corte criminale di Lecce. I legionari e militi di quella provincia, egli dice, sono animati dal più vivo entusiasmo ed in ogni petto ribolle amor di patria. Tutti cercano di volare alle frontiere per essere i primi a combattere l'ingiusto aggressore; ma tutti non deono abbandonare i loro lari. La sorte adunque deciderà di quelli ai quali sarà permesso di entrare nel campo di gloria. Riconosca finalmente l' Europa intera quali figli nudre una terra, che i maligni oligarchi vogliono che sia immersa nella anarchia.

Domanda che si faccia onorevole menzione dell'entusiasmo dei Salentini nel Giornale Costituzionale. (*Approvato*).

Il Segretario Colaneri legge la dimanda del di già frate Carmelitano Michele Battaglini, il quale non potendo egli accorrere personalmente alla difesa della patria, offre di vestire il suo cognato Ferdinando de Luca di Napoli il quale desidera essere tra le file dei nostri guerrieri. Durante la guerra Battaglini procurerà il mantenimento della di lui famiglia, ed in caso di onorevole morte seguirà ad alimentare la moglie ed i di lui figliuoli. (*Si accetti la dimanda. Onorevole menzione.*)

Il signor Arcovito manifestando le idee comunicategli dal generale Vincenzo Pignatelli, disegna varii mezzi da adottarsi per la difesa delle frontiere dalla minacciata invasione.

(*Alla Commissione di guerra*).

Francesco de Luca di Campobasso chiede l'autorizzazione per riunire un battaglione di bravi giovani Sanniti.

(Al ministro della guerra per l' organizzazione).

Il medesimo Segretario Colaneri legge un decreto inviato dal ministro dell' interno, e sanzionato da S. A. R. riguardante la riunione di alcuni villaggi del circondario di Milazzo a quello di Santa Lucia, provincia di Messina.

Il Vicepresidente scioglie l'adunanza.

DECIMAQUARTA ADUNANZA STRAORD.

(28 febbraio 1821)

Letti gli atti della tornata precedente sono approvati.

Il Segretario Colaneri espone con suo rapporto tutte le determinazioni prese dal Parlamento straordinario riguardanti gli oggetti per i quali fu esso convocato, del tenor seguente.

Sig. Presidente, signori Deputati,

Avendovi con altro mio rapporto reso conto di tutto ciò ch' erasi da voi operato nelle prime cinque adunanze straordinarie, mi reco a dovere presentarvi ora breve sunto delle interessanti quistioni che hanno impegnata tutta la vostra attenzione, e tutte le vostre cure in nove altre successive adunanze.

Congregati straordinariamente a sol' oggetto di occuparvi della salvezza della patria, e della garentia della nostra indipendenza e delle liberali nostre istituzioni, tutte le vostre cure non si son dirette che ad assicurar sempre più il conseguimento di un oggetto di tanta importanza, aumentando e perfezionando i nostri mezzi di difesa, promovendo l'entusiasmo dell' armata, e della nazione, e dando una utile, e saggia direzione allo spirito pubblico.

Niente è sfuggito al vostro pensiero, niente avete obliato, e tutto avete fatto per corrispondere ai voti del principe, e alla fiducia dei vostri committenti.

Fu nell' adunanza del giorno 19 che, visto il bisogno di provveder d' armi i bravi, che spontanei corrono ad ingrossare i battaglioni de' militi, e legionari destinati a combattere l'insolente nemico, voi decretaste che ogni cittadino indistintamente, il quale avesse più fucili debbe consegnare i superflui ad una Commissione composta dal giudice del circondario, dal sindaco del capo luogo, e dagli uffiziali de' corpi suddetti del circondario stesso per essere apprezzati, e finito il bisogno o restituiti ai proprietari, o pagati nel caso di dispersione, o di inutilizzazione.

Considerando quanto sia pernicioso che i funzionari pubblici, e le casse nazionali restino ne' luoghi, che fossero per accidente occupati dal nemico, disponeste che tanto i primi, quanto le seconde dovessero trasferirsi nei luoghi più sicuri, quante volte quelli della ordinaria residenza fossero minacciati da vicina invasione: ed ordinaste pure, che l' abbandono volontario de' propri posti quando non sono minacciati d' invasione, e il restarvi volontariamente ne' medesimi quando sono invasi, sarà considerato e punito come un atto di favore verso il nemico, e s' intenderanno destituiti dalle rispettive cariche.

Per concorrere efficacemente alla difesa della patria, non bastava l' aver preparata una armata, ma conveniva spiegar tutti i mezzi per tenerla sempre a numero, e per provvedere a tutti gli straordinari bisogni di essa, nonchè agl' improveduti avvenimenti della guerra; e perciò decretaste la provvisoria esistenza di quattro luogotenenze militari nelle provincie al di quà del Faro, sotto il comando di esperti generali, ai quali è affidato l' incarico di spedire i coscritti, i militi requisiti, le munizioni da guerra e da bocca, ed ogni altro mezzo di difesa e di sussistenza; concorrere alla fortificazione di qualche punto interessante; promuovere ed effettuire la distruzione di ogni opera o mezzo che potesse facilitare all' inimico un' incursione e l' occupazione delle provincie comprese nelle rispettive luogotenenze; far arrestare gli evasi; far giudicare e punire i disertori; tenersi in continua corrispondenza col quartier generale, col ministro della guerra, e coi generali comandanti le divisioni e le brigate; e vegliare infine perchè le operazioni delle guerriglie corrispondano allo scopo della loro istituzione.

Il concorso straordinario de' militi e legionari all' armata ha sorpassato ogni aspettativa, ed ha in poco tempo esaurite le forniture già preparate, e vi ha imposto il dovere di provvedere con nuovi mezzi alla fornitura dei cappotti, e scarpe per uso di quelli tra medesimi che ne abbisognassero; ed avete perciò aperto un credito sul tesoro a disposizione del ministro della guerra di ducati 100,000 per 100,000 paja di scarpe, e di altri duc. 191,740 per sacchi e cappotti, e per impedire gli abusi, e le malversazioni avete disposto che cotali oggetti fossero depositati in magazzini appositamente stabiliti, e distribuiti con tutte le cautele necessarie e conosciute.

Per rendere semprepiù imponente e poderosa l' esercito nazionale disponeste che, giusta i voti manifestati dalla forza armata doganale, il ministro della guerra, di concerto con quello delle finanze utilizzassero questa forza in difesa della patria, in modo però che il servizio delle dogane non venisse a soffrirne alcun danno.

Perchè i militi, e legionari posti in attività di servizio sieno provveduti di tutti gli utensili bisognevoli ai corpi di armata in campagna, disponeste pure, che il ministro della guerra fornisse loro le così dette camelle e marmitte per uso militare.

Avendo sempre per guida il principio di non trascurare alcun mezzo onde perfezionare il servizio militare col minor danno possibile dell'erario pubblico, credeste utile aggiornare la discussione del progetto del ministro della guerra relativo all'aumento de' commessari di guerra, ed all'accrescimento de' soldi di costoro, per essere pienamente informati, che il servizio dell'armata non avrebbe in alcun modo sofferto serbandosi l'attuale organizzazione della sua parte amministrativa, e vi riserbaste di prenderlo in considerazione, allorchè dovrete discutere la legge amministrativa militare.

Occupati incessantemente della difesa del regno non è sfuggito alla vostr' attenzione l'utile progetto di autorizzare ogni comune, e quelli che saranno specialmente designati dal ministro della guerra a fortificarsi per opporre all'inimico valida e costante resistenza, e perciò non esitaste un istante ad impegnare il governo perchè desse le opportune disposizioni onde sia subito tutto ciò eseguito sotto la direzione di ufiziali del genio all'uopo destinati.

Gli alunni della scuola veterinaria non indifferenti per la causa pubblica si sono a voi diretti per essere autorizzati a formare una compagnia da aggregarsi ad uno de' corpi delle milizie nazionali che sono alle frontiere del regno, e voi ammirando lo zelo, ed il patriottismo di questi bravi giovinetti, e volendo secondare il loro nobile disegno, disponeste che il ministro della guerra desse gli ordini corrispondenti per rendere utile il concorso di costoro all'armata, aggregandoli ai corpi di cavalleria nazionale, ne' quali potrebbero rendere vantaggiosi servizi.

Avendo nelle passate sessioni ordinarie decretato che gli ufiziali delle disciolte compagnie scelte provinciali potessero passare alla linea in concorrenza con gli altri ufiziali disponibili, ammettendoli intanto al godimento del soldo della quarta classe del loro grado rispettivo, si è con ciò dato luogo a delle pretensioni di alcuni fra costoro, i quali promossi a gradi maggiori dopo lo scioglimento delle dette compagnie, han creduto di dover godere del soldo di quarta classe, corrispondente non già al grado che avevano nella epoca dell'abolizione delle compagnie anzidette, ma a quelle che attualmente hanno, e di aver dritto di passare alla linea con questo grado, e non con quello che in detta epoca avevano. Voi sempre generosi, ma sempre giusti avete rigettate coteste proposizioni, disponendo che costoro debbono essere considerati nel grado che trovavansi di avere quando le compagnie scelte provinciali furono abolite.

Quattrocento zelanti cittadini di questa capitale si sono a voi presentati per essere autorizzati a formare un corpo franco onde portarsi a combattere il comune nemico; e voi lodando il dicostoro patriottismo non vi siete negati ai loro voti, ed avete impegnato il ministro della guerra ad utilizzarli in difesa della patria; e quante volte potesse disporre del vestiario che apparteneva al battaglione Macedone, che dicesi depositato ne' magazzini della Commessione, li accordasse ai medesimi.

Simili domande vi sono state dirette da molti altri zelanti cittadini, i quali si offrono pronti ad organizzare altrettanti corpi franchi per accorrere alla difesa delle nostre frontiere; ma voi considerando che per render questi corpi realmente utili, facea d'uopo dar loro un ordinamento uniforme e regolare, in modo che nessun nocumento si arrechi all'organizzazione ed al servizio dell'armata e delle milizie nazionali, avete disposto che il ministro della guerra prenda in considerazione tali offerte per utilizzare nel miglior modo possibile questi corpi franchi, che si vogliono spontaneamente organizzare in servizio dello Stato.

Era indispensabile l'organizzazione de' telegrafi alle frontiere, e dei telegrafi ambulanti per mettere l'armata in una piena corrispondenza su tutti i punti della linea, e col quartier generale; e perciò assegnaste ducati 6000 per la pronta costruzione de' medesimi.

Occupati costantemente del grande oggetto di garentire il regno da ogni nemica aggressione, non avete però obbliato che l'interna tranquillità esigeva ancora la vostra attenzione; ed era pur essa un'oggetto che richiamar dovea le vostre cure speciali, che perciò avete date le opportune disposizioni onde sgombrare le prigioni, ed i bagni della capitale, con far trasportare altrove i servi di pena, ed i detenuti che vi si trovavano rinchiusi.

Se gli abitanti delle provincie al di quà del faro al primo grido di guerra corrono armati ad incontrare il nemico aggressore, quelli delle provincie oltre il faro non potevano restar neghittosi, ed indifferenti al destino de' loro fratelli; ed i fedeli, e bravi messinesi, e catanesi si sono affrettati ad offrire i loro petti, e le loro braccia contro il comune nemico; e voi accettando coteste spontanee, e lodevoli esibizioni avete autorizzato i cittadini Giuseppe Portoghese di Catania, e Placido Ferro di Messina a riunire que' bravi in compagnie franche per impiegarli alla difesa delle comuni franchigie, e della nostra Costituzione.

Obbligati, e per dovere, e per onore, e per dignità ad opporre poderoso esercito alle falangi transalpine che l'oligarchia, ed il dispotismo spingono contro questo popolo innocente ma libero, avete dovuto, vostro malgrado, ricorrere a misure straordinarie per proccurare i necessari mezzi onde far fronte ai grandi e rinascenti bisogni di un esercito numeroso sul piede di guerra; e per non imporre nuove gravezze ai popoli vi appigliaste al partito di un prestito forzoso con vistoso interesse da realizzarsi nell'intervallo di un mese; ma le urgenze della guerra, ed i pressanti bisogni della truppa non han permesso sì lunga dilazione, per cui stretti, e dal dovere di alimentare la armata e dall'urgenza de' suoi bisogni, siete stati obbligati ad autorizzare i mezzi coattivi onde effettuir subito l'indicato prestito.

Le sussistenze militari han sempre richiamate tutte le vostre cure, e con replicate ed analoghe disposizioni avete provveduto a questo interessante oggetto; ma l'accrescimento dell'esercito e lo straordinario concorso dei militi e legionari esigeva nuove, e più pronte misure perchè niente mancasse pel loro mantenimento; e perciò avete con somma saggezza e provvidenza disposto, che le deputazioni provinciali di accordo coi comandanti, e coi commissari di guerra provveggano col mezzo di requisizioni le necessarie sussistenze per la armata, rilasciando all'oggetto de' boni pagabili dal tesoro nazionale.

Fu nell'adunanza del giorno 20 che decretaste la dispensa alla legge del 20 novembre per provvedere immediatamente le piazze vote di sotto-tenente nel corpo de' zappatori senza preventivo esame, ma dietro proposta del consiglio di amministrazione del corpo collo intervento degli ufficiali superiori che presenteranno al governo le terne de' sotto ufiziali distinti per merito ed idoneità, non esclusa l'anzianità per ogni piazza a provvedersi.

Nella stessa adunanza accordaste pure la nazionalità a molti esteri ufiziali, che ammiratori de' nostri prodigi son qui venuti per dividere coi nostri prodi le fatiche della guerra, e le palme della vittoria.

L'amor della patria, l'onor nazionale, la indipendenza, la libertà sono ormai le passioni dominanti di ogni abitante di questo regno, e son pur queste che han condotto al campo della gloria i numerosi nostri battaglioni; ma era pur di necessità il manifestare ai nostri bravi la giustizia della causa ch'essi vanno a difender con la spada, ed era indispensabile manifestar loro il torto che l'oligarchia Tentonica intende fare ai liberi italiani, non che le tristi conseguenze di una straniera invasione, e perciò vi determinaste ad approvare nella stessa adunanza il proclama diretto alle nostre truppe riunite ai confini del Regno non per conquistare, non per opprimere i popoli vicini ed amici, ma per difendere non solo i nostri diritti e la nostra indipendenza, ma le basi invariabili su cui poggia il dritto pubblico universale, e la indipendenza di ogni nazione.

Sempre sollecili in secondare gli slanci di patriottismo de' vostri concittadini onde accrescer maggiormente le forze nazionali, vi compiaceste di approvare subito le domande che vi furono in detta adunanza presentate per provvedere di armi i numerosi battaglioni dei militi, e legionari Salentini, Lucani, Dauni, e Peucezi che già sono in marcia per raggiunger l'esercito; ed ordinaste, che il ministro della guerra disponesse di tutte le armi non essenzialmente necessarie all'armata per provvederne i detti battaglioni, che per la straordinaria loro forza in uomini potrebbero mancare.

Gli alunni del collegio, e dell'accademia militare si sono offerti spontanei per raggiunger l'armata e mostrare alla patria che sanno pur'essi nella lor fresca età brandir la spada a danno de'nostri nemici, ma voi considerando che lodevole, ma inopportuno consiglio aveva indotti questi bravi giovinetti a far la indicata dimanda, disponeste nella vostra adunanza del giorno 21 che onorevole menzione ne venisse fatta negli atti del Parlamento e su i giornali; e che continuassero tranquilli i loro studi per dare all'armata nazionale istruiti e buoni ufiziali.

Autorizzaste pure nella stess'adunanza il ministro della guerra a requirere senza alcuna eccezione lo stabilito numero di cavalli, e muli per gli urgentissimi bisogni dell'esercito.

Per far fronte con tutt'i mezzi possibili alle spese della guerra senza gravare la nazione di nuove imposte, ordinaste nella stessa adunanza che tutti gli avvanzi delle spese addette ai Tribunali e Corti del Regno, non che gli avvanzi de' fondi provinciali fossero versati nelle pubbliche casse, e messi a disposizione del ministro delle finanze.

Visto il bisogno straordinario dell'armata, e per impedire che i nostri cereali non sieno asportati fuori regno per provvederne il nemico, ne vietaste l'estrazione insino a nuova disposizione.

Considerando che la guerra presente si fa a sol' oggetto di difendere la indipendenza politica della nazione, e per garentire il nostro Statuto, era ben naturale che i bravi i quali si distingueranno sul campo della gloria per azione di valore e per patriottismo, fossero dalla nazione ricompensati; decretaste quindi per costoro i seguenti premii, da accordarsi in ragione del merito rispettivo, cioè: 1. onorevole menzione, che sarà di diritto riportata sull'ordine del giorno dell'armata, e ne' pubblici fogli: 2. ascensi militari: 3: la preferen-

za agl' impieghi civili quando l'individuo che vi aspira abbia le qualità idonee; 4. gli onori, e distinzioni, che in forza della Costituzione possono esser concedute dal Re; 5 la partecipazione ai beni riserbati per le ricompense dell'armata, a termini della legge del 16 del corrente mese: 6. l'esser dichiarato benemerito della patria; ma pe' due ultimi casi debb' esservi il concorso del Parlamento. Con lo stesso decreto disponeste che l'azione meritoria debb' essere certificata da militari di grado immediatamente superiore a quello dell'individuo che siasi distinto, preferendo coloro che sono stati testimoni del fatto; e coll'obbligo di annunziarlo per tre giorni consecutivi alla testa dei reggimento. Disponeste ancora che la quota delle promozioni pe' corpi che han fatta la guerra, e che è messa a disposizione del governo, sia portata a due terzi, dispensando perciò al disposto della legge del 28 novembre. Con lo stesso decreto autorizzaste i generali comandanti i corpi d'armata ad accordar promozioni sul campo di battaglia per azioni di straordinario valore; e dichiaraste che i figli di coloro che moriranno combattendo debbono considerarsi come figli adottivi della patria: e che questa sia obbligata di provvedere al di loro mantenimento ed educazione.

Occupati a decretare ricompense pe' bravi che si distingueranno nella vicina guerra nazionale, non obbliaste coloro che tanto si distinsero e per valore, e per condotta nel sottomettere la rivoltosa Palermo; e perciò decretaste, che tranne i premi enunciati ne' numeri 5, e 6 del precedente decreto, i militari distinti in questa spedizione abbiano dritto a tutte le altre ricompense indicate nel decreto istesso.

Volendo vieppiù facilitare l'approvisionamento, le forniture, e tutt'altro che potrebbe bisognare all'armata, disponeste, che la esecuzione del decreto de' 12 gennaio passato con cui furono esonerati i comuni dal somministrare, o anticipare cotesti oggetti, o de' mezzi per provvederne le truppe fosse provvisoriamente sospeso.

Pronti a secondare in ogni modo l'entusiasmo militare della prode gioventù del regno che corre ad arrollarsi ne' reggimenti di cavalleria, dispensaste al regolamenti che prescrivono per tali corpi il servizio di anni nove, e lo limitaste pe' volontari alla durata della guerra.

Era ben regolare di assicurare ai prodi guerrieri la proprietà delle prede che potrebbero col loro valore fare sul nemico; e perciò decretaste, che tutto ciò che sarà sorpreso al nemico nel campo, ne' forti, nelle azioni di battaglia tanto in terra che in mare, non escluse le armi, i cannoni, i bagagli, e le casse militari, debbono esser considerate di esclusiva proprietà de' corpi che l'avran presi; e la nazione acquisterà gli oggetti di guerra pagandone il corrispondente prezzo, che sarà distribuito a coloro che a' termini dei precedente articolo vi avranno dritto.

Vista la rigida stagione, vista la brevità del tempo, viste le posizioni montuose che debbono occupare le milizie nazionali, e volendo provveder subito di cappotti e di scarpe gli individui che a queste appartengono, e che ne fossero sprovvisti, decretaste che per via di requisizione si costruissero nell'intervallo di quattro giorni 40,000 cappotti, ed 80,000 paia di scarpe dagli artefici della capitale, e dei d'intorno rilasciando a questi, ed ai negozianti che somministreranno i generi, i boni corrispondenti pagabili sul credito di ducati 291,000 all'oggetto messi a disposizione del ministro della guerra.

Volendo provvedere ad ogni sinistro avvenimento, e risoluti di contrastare all'inimico l'occupazione del regno in sino all'ultimo suo confine, disponeste, che quante volte gli eventi della guerra portassero i' inimico all'occupazione di una parte di esso, ed anche della capitale, la rappresentanza nazionale, il ministero, ed il tesoro pubblico debbono trasportarsi altrove, e sempre ad una distanza discreta dal quartier generale di S. A. R. il Principe reggente, onde potere amendue i poteri dello Stato portare le di loro cure alla salvezza della patria.

Desiderosi sempre di utilizzare per la difesa della nostra indipendenza tutti que' corpi armati che non fan parte dell'esercito nè delle milizie nazionali, e che potrebbero essere utili in campagna disponeste, nella suddetta adunanza, che la forza doganale a cavallo sia messa a disposizione dei ministro della guerra, coll'obbligo di doversi pagare a tali individui il prezzo del cavallo che è di lor proprietà.

In detta adunanza il signor Aiala con 700 individui del suo battaglione della legione di Napoli, il signor Lopez tenente della guardia di sicurezza, il signor Catiero Francesco sottotenente de' Lancieri nazionali, il signor Tacchi Francesco di Spezzano, e per sè, e per un corpo di albanesi volontari di Calabria, vi han presentato domande per essere autorizzati a partir per le frontiere onde contrastarne allo inimico il passaggio; e voi lodando lo zelo di questi ottimi cittadini, disponeste, che tali petizioni fossero rinviata al ministro della guerra per prenderle in seria considerazione, e dare i corrispondenti ordini, che crederà i più conducenti a soddisfare i voti di costoro, senza alterare l'organizzazione dell'armata, e produrvi minimo sconcerto per l'affluenza di questi corpi franchi ed ufiziali volontari.

Nell'adunanza del giorno 22 furono pubblicate nelle forme costituzionali le leggi da voi fatte, e sanzionate dal Reggente per la

cauzione a prestarsi dagli aspiranti al notariato; per la riedificazione della grande e maestosa Cattedrale di Messina: e per la organizzazione della riserba della guardia d'interna sicurezza di Napoli.

Molti bravi e zelanti individui della stessa emuli della virtù de' bravi militi e legionari delle provincie, e non secondi a questi per coraggio e per amor di patria, di libertà e di gloria, vi diressero in detta adunanza i più fervidi voti perchè un corpo della Guardia suddetta a piedi ed a cavallo fosse autorizzato a portarsi sul campo di guerra per dividere coi loro fratelli delle provincie i disagi della campagna, e l'onore di combattere per la indipendenza della patria comune.

Giusti estimatori del verace e fervido patriottismo di questi bravi, ma saggi regolatori delle cose politiche, voi ben rifletteste, che han ben diritto alla riconoscenza nazionale non solo chi come Mario corre a combattere i nuovi Cimbri aggressori, ma pur quelli che ad imitazione di Tullio vegliano alla interna tranquillità e sicurezza della patria, e perciò decretaste, che il ministro della guerra e marina organizzasse un corpo di questi bravi per inviarsi alle frontiere; in modo però che il servizio della capitale non abbia a risentirne alcun detrimento.

Considerando quanto sia urgente di provvedere il ramo sanitario dell'armata co' mezzi necessari alle ambulanze, e agli ospedali temporanei, e che i provvedimenti ordinari produrrebbero un'indugio che paralizzerebbe il servizio, e farebbe mancar l'intento, avete con decreto dello stesso giorno autorizzati i comandanti in capo de'corpi dell'armata di accordo colle deputazioni provinciali a fare le necessarie requisizioni per tale oggetto, rilasciando i corrispondenti boni per pagarsi dal tesoro nazionale.

Considerando che uno de' mezzi più efficaci ad alimentar la confidenza dell'armata verso la rappresentanza nazionale, verso il governo ed i loro capi, e per promuovere il suo entusiasmo per la causa pubblica sia quello di tenerla informata giornalmente di tutte le disposizioni, decreti, ed ordinanze che si promulgano pel miglior bene dell'esercito e della nazione, approvaste perciò la mozione dello onorevole deputato de Luca d'inviarsi alle truppe in ciascun giorno un numero proporzionato di esemplari del giornale costituzionale, e dell'altro intitolato l'amico della costituzione.

Fu in questa adunanza che il sig. Pasquale Graziosi di Castel S. Lorenzo vi presentò domanda di autorizzazione per far marciare alle frontiere una compagnia di 81 giovani valorosi regolarmente organizzata, armata, e vestita, e voi accettando la generosa offerta disponeste che il ministro della guerra desse gli ordini corrispondenti per utilizzar questi bravi, e secondare il giusto e lodevole lor desiderio.

Simile domanda vi fu presentata dal signor Francesco Martino per sè, e 70 individui di questa capitale, ed uguale alla precedente fu la disposizione che voi daste.

Il valoroso barone Zavistausckl, a cui accordaste la nazionalità, riconoscente verso la sua patria adottiva, vi chiese il favore di essere aggregato ad uno de'nostri squadroni per impiegare il suo braccio non inesperto alla pugna, in difesa della libertà nazionale, e voi grati a sì nobile e leale esibizione, disponeste, che il ministro della guerra secondasse i voti di quest' ufiziale giusta il decreto emanato, e promulgato per gli esteri che volessero servire sotto le nostre bandiere, e con de' riguardi per costui che oggi ci appartiene con vincoli di nazionalità.

Fu in questa tornata, che la deputazione provinciale della Campania vi accertò della esistenza di molte armi e munizioni nel sito di S. Leucio, di cui l'onorevole deputato de Concillis ve ne aveva dato il primo annunzio, e voi solleciti sempre a provvedere di armi i militi e legionari che non han mezzi per averle a loro spese, disponeste che il ministro della guerra facesse rinvenire le indicate armi, e le dispensasse ai militi e legionari poveri della detta provincia.

Un' accusa vi fu presentata contro la deputazione provinciale di Napoli, per essersi negata ad eseguire le prescrizioni del Parlamento, e del governo per la realizzazione del prestito forzoso ordinato in una precedente adunanza; ma l'onorevole deputato che la produsse sempre esatto nelle sue operazioni, come retto nelle sue intenzioni, convinto dell'equivoco in cui era stato indotto, si affrettò a ritirar l'accusa suddetta nell'adunanza seguente del giorno 23 su della quale impegnata era la vostra attenzione.

In questa tornata voi faceste conoscere al ministro delle finanze, il quale aveva provocata una vostra deliberazione sul reclamo della camera di commercio di Napoli contro la ripartizione delle azioni per l'impronto, che spettava al potere esecutivo la esatta esecuzione di una legge che aveva egli stesso proposta al Parlamento, e ch'è stata da questi approvata senza alcuna alterazione ne'suoi dettagli.

Fu pure in questa adunanza pubblicato il decreto sanzionato dal Principe Reggente con cui si è destinato un milione di beni fondi per ricompensare i bravi che si distingueranno nella guerra attuale.

Senza discostarvi mai dall'oggetto, che vi ha straordinariamente riuniti, tutte le vostre cure sono state dirette all'armata, per cui volendo e dovendo mantener questa, durante

il bisogno della guerra, al suo completo; e per supplire alle basse che per cause di malattie, di diserzioni, o oltre possono risultare nell'esercito, disponeste che il decreto del 25 gennaro corrente anno sia pienamente eseguito, e che tutti gli altri congedati appartenenti alle riserbe siano richiamati onde supplire alle basse che possono verificarsi nell'esercito per le indicate cagioni. Nell'adunanza del 23 febbraio voi gustaste i primi frutti delle vostre passate fatiche, e la Patria nostra vide con gioia i risultamenti felici della vostra saggia e prudente condotta, e gli effetti della moderazione, dignità, e fermezza che han sempre preseduto a tutte le vostre discussioni, e che distinguono le deliberazioni di questo Parlamento.

La giustizia della causa non solo nostra, ma di tutti i popoli indipendenti, da voi con tanta energia e dignità sostenuta al cospetto della Europa spettatrice, e nel tempo stesso ammiratrice de' nostri sforzi e del patriottismo dei nostri popoli, ha fatto sentire la sua voce ai gabinetti di Londra, e di Parigi; il primo dei quali scosso all'annunzio del più orribile attentato contro la indipendenza delle nazioni, ha protestato contro i principii su de' quali è basata la fatale sentenza che annienta la dignità de' troni, la indipendenza de' popoli, ed il dritto delle genti.

Il secondo *rimembrando forse le passate sciagure, e prevedendo i funesti e perniciosi effetti della supremazia austriaca in Italia*, dichiara che non aderisce alle ostilità decretate in Laybarh contro di noi, e rinnova le assicurazioni di amicizia verso la nostra nazione.

Furono queste le comunicazioni a voi fatte in quel giorno dal ministro degli affari esteri per ordine del Principe Reggente.

Non meno consolante fu per voi la partecipazione che vi fece, e ciò in giustificazione della santa causa che noi difendiamo, cioè, che il prode generale Wilson intende di venir a militare fra le nostre truppe onde validamente e col suo sangue contribuire alla difesa delle nostre franchigie e de' nostri diritti, che son pur quelli dell'intera umanità; partecipazione che diè luogo a spontanee manifestazioni di riconoscenza per il lodato generale, e per gli altri 2000 valorosi suoi concittadini, che simile offerta aveano pur fatta. Il ministro fu da voi incaricato di far pervenire copia del decreto, già sanzionato, al predetto generale che permette agli esteri di venir a militare fra noi, onde gli sia ciò noto, e lo sia pure a tutt' i liberali e coraggiosi brittanni.

Se la nostra indipendenza ha trovato fin sul Tamigi e la Senna zelanti difensori; se la giustizia della nostra causa è ormai riconosciuta dai gabinetti i più illuminati; se questi felici risultamenti son dovuti alla moderazione, alla generosità de' nostri popoli, ed alla concordia che regna fra essi, non che alla saggezza, alla dignità, ed alla fermezza e lealtà della vostra condotta parlamentaria; era ben regolare che costanti ne' vostri proponimenti e nelle vostre procedure, rigettaste il progetto di decreto per la sospensione provvisoria dell' art. 273 proposta come misura di precauzione, onde prevenire qualche interno disordine nella capitale e provincia di Napoli, quante volte riuscisse al nemico di penetrare in un punto delle nostre frontiere.

Questa vostra decisione è ben degna di voi e della nazione che reppresentate: essa consolida la libertà individuale de' cittadini; da nuove garantie per la inviolabilità del nostro Statuto; rassicura gli amici della nostra rigenerazione sparsi sul globo; smentisce i vili oltramontani detrattori delle nostre cose; ed annienta le basi su cui i nostri nemici poggiano l'insana e maligna loro macchinazione, per giustificare il più nero ed ignominioso attentato contro l'indipendenza de' popoli e la sicurezza de' troni.

La vostra adunanza del giorno 25, ch'ebbe luogo dopo la seduta della seconda giunta preparatoria per le nuove sessioni ordinarie del Parlamento, fu impiegata a sempre più assicurare il grande oggetto delle sussistenze e del regolare andamento dell'armata, nonchè la sua disciplina in campagna; quindi considerando, che il far mancare volontariamente la sussistenza all'armata sia un misfatto tendente a compromettere la pubblica salvezza, decretaste che tutti coloro, sotto qualunque denominazione, che sono incaricati di assicurare le sussistenze dell'armata, e che in dispregio de' regolamenti e de' loro obblighi abbiano fatto volontariamento mancare le sussistenze medesime, saranno puniti militarmente da' consigli subitanei di guerra a termine del capo IX lib. 2 dello statuto penale militare, e del decreto del 6 febbraio corrente anno, ed indipendentemente dalle pene ivi prescritte saranno condannati alle spese ed interessi.

Considerando che la natura del servizio che si presta in campagna dai colonnelli de' militi e legionari equivale a quello della linea, decretaste che i primi fossero considerati e trattati come colonnelli in attività di servizio quante volte sono in campagna al comando di battaglioni nazionali messi sul piede di guerra.

Volendo provvedere al caso in cui i militari soggetti alla giurisdizione de' consigli di guerra di guernigione e divisionarii debbano giudicarsi nelle piazze assediate, o presso le divisioni attive in campagna, approvaste un progetto di decreto con cui l'andamento dei giudizii militari vien regolato e per le piazze assediate e per le guarnigioni.

Considerando che il prodotto del prestito

de' tre milioni deve rimettersi in metallo ai corpi dell'armata, decretaste una cassa particolare nel banco di corte, nella quale saranno versate in moneta metallica di oro, e di argento le rate dell'impronto suddetto, e ne regolaste pure il corrispondente servizio.

Nella vostra adunanza del giorno 26, il ministro di grazia e giustizia vi fece conoscere i vantaggiosi effetti delle cure del colonnello Belleili nel distretto di Vallo; più, le disposizioni già date per far trasportare fuori della capitale, e nei luoghi sicuri i servi di pena; e voi voleste pure autorizzarlo a far sgombrare le carceri della Campania, traslocando altrove i rei lo quelle detenuti.

Nella stessa adunanza furono pubblicati in Parlamento due decreti sanzionati dal Principe Reggente, uno relativo al versamento da farsi in moneta metallica delle quote del prestito, e l'altro al traslocamento del Parlamento, del ministero, e del tesoro nazionale, quante volte riuscisse al nemico di occupare una parte del regno.

Fu pure in questa adunanza pubblicato il manifesto del governo relativo alla guerra che ci vien minacciata dall'Austria.

Sempre grati verso chiunque rende utili servizi alla Patria e si presta ne' suoi bisogni, decretaste, che onorevole menzione si facesse, nel verbale dell'adunanza, de' virtuosi patriotti della Torre Annunciata che hanno offerta la somma di ducati 150 per la compra di tanti barili che son necessarii per trasportare all'armata, e negli arsenali la polvere che trovasi confezionata in quella fabbrica; ed accettando l'offerta, daste le corrispondenti disposizioni per l'esecuzione di sì lodevole proposizione.

Profittando delle patriottiche esibizioni di 166 bravi capuani, che domandano di essere organizzati in una Compagnia di artiglieri nazionali pel servizio di quella piazza, essendo essi esperti per tale servizio, decretaste che la Commissione di guerra proponesse subito un progetto di decreto organico per detta compagnia.

Onorevole menzione pur decretaste, accettando le patriottiche offerte che vi furon fatte per il signor Antonio Calvarola antico artista del gran Teatro S. Carlo, che ha voluto rinunziare a beneficio della nazione l'introito della sua serata di beneficio stipulata nel contratto di appalto, e che può ascendere alla somma, netta di spese, a ducati 1264, e del sig. Giacomo di Gironimo, che ha voluto aggiungere alla prima offerta un'altra, riducendo il suo soldo come impiegato, a soli carlini 30, rinunziando il di più in beneficio del tesoro nazionale durante la guerra.

In detta adunanza finalmente voleste por decretare che le misure adottate per l'incasso immediato di ducati 250 mila del prestito forzoso, si adoperassero ancora per la pronta esazione di altri ducati 250 mila onde far fronte agli urgenti bisogni dell'armata.

Nell'adunanza del giorno 27 o sia la penultima del Parlamento straordinario, le prime vostre cure furon dirette a discutere ed approvare i seguenti progetti di decreto della vostra Commessione straordinaria, relativi al grande oggetto della guerra, ed alle conseguenze di essa. Quindi per togliere al nemico aggressore tutti i mezzi possibili per sostenersi su le nostre terre, decretaste, che all'avvicinarsi del medesimo a qualche comune del regno, i proprietari e possessori de' generi di guerra, o di sussistenza debbono trasportar questi dietro la linea dell'armata nazionale: e quante volte mancassero de' mezzi di trasporto debbono esser loro forniti dal comandanti de' corpi dell'armata, i quali potranno pure acquistare detti generi per conto dello esercito.

Degni rappresentanti di un popolo ospitale e generoso voleste pur decretare che que' cittadini i quali all'avvicinarsi del nemico abbandonassero le loro patrie minacciate d'invasione, debbono essere ospitalmente accolti nei comuni che presceglieranno per di loro asilo.

Volendo utilizzare de' soldati incorsi nella pena della prigionia, nonchè all'altra del confino e dell'esilio territoriale, disponeste che potessero essere le dette pene commutate in servizi ignobili sino al termine della condanna.

Nella medesima adunanza furono pubblicati in Parlamento i seguenti decreti sanzionati dal Principe Reggente, cioè quello con cui nella Sicilia oltre il Faro i Segretari-Generali sono autorizzati a presedere alle Deputazioni Provinciali in mancanza di Prefetti.

Quello relativo all'organizzazione della posta interna del Regno.

Quello con cui si approva la riunione di alcuni Comuni oltre il Faro al Circondario di S. Lucia.

Quello che stabilisce le casse pe' doni patriottici. E finalmente l'altro che vieta provvisoriamente l'estrazione de' cereali per lo straniero.

Fu in detta adunanza pur pubblicato il voto che il Principe Reggente ha opposto al decreto del 2 gennajo scorso per la ripristinazione nella piazza di capitano del sig. D. Giuseppe Caso per le stesse ragioni espresse sull'antecedente decreto relativo ai signori Longobardi e Cappuccio.

Fu letta in questa adunanza una rimostranza del Commissario Pontificio per l'esecuzione del Concordato, trasmesso dal ministro degli Affari Ecclesiastici, con la quale protesta contro il decreto del Parlamento, sanzionato pure dal Reggente, relativo all'inversione dei fondi

esistenti presso le amministrazioni Diocesane e del patrimonio regolare, per i bisogni di guerra, e per la ragione che non poteva il Parlamento disporre di fondi appartenenti alla chiesa e posti sotto la garentia della santa Sede. Quale poteva essere la vostra decisione su di una proposizione quanto ingiusta altrettanto arrogante?

Considerando che la salvezza della patria è la prima legge di un popolo. Che i beni chiesastici non perdono la qualità essenziale di beni Nazionali, che quando la patria è in pericolo n la bisogno tutto debbe sagrificarsi per la sua salvezza, e che quando fosse essa distrutta ed asservita, tutte le istituzioni in essa esistenti lo sarebbero del pari; decideste che il decreto promulgato fosse eseguito in tutte le sue parti.

Costantemente grati verso coloro che con tratti di vero patriottismo si distinguono nelle attuali circostanze dello Stato, decretaste che onorevole menzione si facesse negli atti del Parlamento degli abitanti della provincia di Salerno, e de' militi, e legionari della medesima per lo zelo che li distingue; egualmente che del signor Capitano Musco di Castelvetere in Calabria, del signor Battaglini monaco Carmelitano, e del suo cognato Ferdinando de Luca, del signor Giovanni del Monaco di Maddaloni, e del signor Francesco de Luca di Campobasso, per il quale disponeste pure scriversi al ministro della guerra ad oggetto di facilitare l'organizzazione di un battaglione di volontari Sanniti, che dal medesimo vien proposto, e che son pronti a rinnovare contro il nemico le gesta de' loro avi, e i prodigi del più eroico valore.

Considerando che presso un popolo incivilito e libero non debbe nè permettersi, nè tollerarsi lo spionaggio e che sarebbe un delitto il premiarlo; considerando inoltre, che in una armata cittadina non può avvenir giammai la diserzione, poichè è interesse di ciascuno il difendere la propria libertà, e la indipendenza nazionale, vi siete affrettati a cancellare dal codice delle patrie leggi l'art. 21 della legge del 6 marzo 1818 relativo alla leva militare.

Presso una nazione libera le leggi non debbono essere arcane, ma ciascun cittadino è nel dritto, e nel dovere di conoscerle, e perciò avete pur disposto, che le leggi, decisioni, e decreti che nelle forme costituzionali vengono promulgati, siano resi pubblici in ciascun comune col mezzo di affissi stampati.

Un gran numero di bravi gendarmi non ha guari vi ha presentato le più calde istanze per essere autorizzati a dividere col resto dell'armata il bene di combattere per l'Indipendenza della Patria, e voi sensibili a tante pruove di patriottismo avete disposto, che onorevole menzione se ne faccia negli atti dell'adunanza; e che si rimetta la petizione al ministero della guerra perchè la prenda in seria considerazione.

Onorevole menzione avete pur decretato pe' distinti cittadini Vincenzo Ricci, Pasquale Rundinò, ed il marchese di S. Angelo Orazio de Attellis, i quali vi han chiesta l'autorizzazione di portarsi alle frontiere a militare da semplici volontari.

Il signor D. Filippo Cossa di Arpino vi ha fatto conoscere l'importante posizione della sua Patria, e la necessità di garentirla da nemica invasione: a quale oggetto egli si offre di riunire un battaglione di zelanti cittadini che non han raggiunta l'armata, e che bramano di concorrere alla difesa della Patria. Era ben giusto farsi onorevole menzione di questo vero patriota, e disporre perchè le sue lodevoli intenzioni fossero secondate; e voi non avete indugiato a farlo.

Il sig. Giuseppe Brandini di Gioiosa in Calabria vi ha chiesto il permesso di organizzare un corpo franco di volontari calabresi per combattere ne' più difficili posti della frontiera, e voi lodando il suo zelo, avete emessa per questi una deliberazione uniforme alla precedente.

Volendo provvedere con sollecitudine agli urgenti bisogni dell'armata, avete decretato che le quote del prestito per lotteria attribuite dalla camera di commercio ai negozianti, e commercianti della capitale, debbon essere pagate in numerario effettivo nel giorno di domani, 1 marzo, sotto pena di doppio pagamento.

È questo, o Signori, il ragguaglio di quanto avete operato di più positivo nelle indicate adunanze straordinarie, e nel quale il popolo che rappresentate vedrà riunito tutto ciò che avete fatto per lo suo bene, e per garentire dagli attentati d'ingiusto aggressore la sua indipendenza, le sue terre, le sue istituzioni, la sua Religione, e i monumenti dell'avita gloria. Esso vedrà, che voi, nel provvedere ai mezzi per la difesa della patria, avete rispettata la sua libertà; e che secondando i suoi voti per la guerra, non avete abusato della sua confidenza, nè oltrapassati i limiti segnati dal patto sociale.

Le vostre funzioni in Parlamento straordinario sono cessate; ma non cesserà mai in voi l'impegno di salvar la patria, nè il desiderio di seppellirvi sotto le sue rovine, piuttosto che vederla umiliata, e serva di straniere genti.

Io mi credo nel dovere, sortendo dal posto di primo segretario, di rendere agli uffiziali ed impiegati nel segretariato del Parlamento le più distinte lodi per lo zelo, energia, ed istancabile attività, con cui mi hanno in tutto secondato, e con cui ciascuno ha disimpegnato il rispettivo incarico.

. Debbo inoltre manifestarvi la mia invariabile gratitudine perchè sempre meco indulgenti, vi siete compiaciuti di accordarmi il vostro compatimento.

Il signor Scrugli. Fa noto il risultamento della deputazione inviata ieri sera a S. A. R. il Principe Reggente. Legge quindi l'indirizzo che l'onorevole deputato Catalani ebbe l'onore di dirigere al Duca di Calabria, e la nobile risposta dell'augusto Principe.

Il Segretario Colaneri. Il ministro dell'Interno presenta alcune difficoltà alla esecuzione del vostro decreto dell' imprestito de' tre milioni, volendolo applicare ai corpi morali. Egli propone escludere dalle disposizioni di tal decreto i luoghi di beneficenza. (*La proposta del ministro rimane approvata.*)

Il signor Poerio è alla tribuna. Prima di prender congedo dall' adunanza per attendere agli importanti lavori della Commissione straordinaria, propone come urgentissimo un decreto della stessa Commissione.

Volendo e dovendo provvedere agli urgenti bisogni della Patria.

Il Parlamento straordinario decreta quanto segue :

Le quote dell' imprestito dei tre milioni della lotteria, assegnate dalla camera di commercio ai negozianti della capitale, saranno pagate in contante effettivo per tutto dimane, sotto pena del doppio pagamento.

Il signor Ginestous. Osserva doversi dire in quel progetto commercianti invece di negozianti.

Il signor Poerio. Conviene col preopinante.

Il signor Viracqua. Meglio sarà includervi tanto i negozianti che i commercianti. (*Approvato*).

Il Segretario Colaneri. Legge una dimanda del cittadino Pietro Centurchi abruzzese, con la quale quello si duole della ignoranza in cui si lascia nei comuni del regno la più parte delle popolazioni sulle risoluzioni e decreti del Parlamento Chiede perciò che gli atti della nazional rappresentanza si pubblichino, affiggendoli ne' luoghi soliti e colle forme praticate. (*Al ministro dell' interno per la esecuzione, dopo la sanzione di S. A. R. il Principe Reggente.*)

Il marchese de Athellis, maggiore onorario di cavalleria, chiede gli ufizi del Parlamento presso il potere esecutivo, perchè gli si conceda recarsi da semplice soldato all'avanguardia dell' esercito nazionale. (*Al ministro della guerra. Onorevole menzione.*)

Il corpo della gendarmeria espone alla rappresentanza nazionale non aver mai demeritato della patria per soffrire l' onta di rimanere ozioso nella capitale, mentre l'aggressione di ingiusto nemico minaccia l' indipendenza nazionale. Dimanda perciò di poter dare in questa occasione come nei tempi passati novelle prove di valore. (*Al ministro della guerra. Onorevole menzione.*)

Filippo Cossa, ricevitore del registro di Arpino, dimanda l'autorizzazione per formare un corpo franco di cittadini della patria di Mario e Cicerone per opporsi alla più ingiusta aggressione. (*Al ministro della guerra per la pronta esecuzione, trattandosi di una città posta alla frontiera.*)

Il signor Moriei relatore della Commissione di guerra, marina ed affari esteri, sulla proposizione del ministro della guerra, propone il seguente progetto di decreto :

Il Parlamento Nazionale.

Vista la proposizione fatta dal governo per l'organo del ministro della guerra.

Considerando che in una nazione libera deve essere sempre detestato, e non già premiato lo spionaggio;

Considerando che non è necessario mettere argine alla diserzione che non può presumersi numerosa tra' militari che difendono le loro proprie franchigie, decreta :

Art. 1. L' art. 21 della legge del 6 marzo 1818 sulla leva è abrogato.

Art. 2. Godranno però l' esenzione della leva coloro, che si trovano averla ottenuta finora in esecuzione del suddetto articolo. (*Approvato.*)

Il signor Viracqua. Reduce dalle provincie crederei mancare al più alto dovere, se tacessi le irregolarità con le quali si esegue la requisizione de' cavalli. Propongo perciò doversi escludere dalle disposizioni del decreto di requisizione i vetturini ed i vaticali. (*Al ministro per la esecuzione.*)

Il Presidente. Invita gli onorevoli deputati a fare le osservazioni, se lo crederanno opportuno, sugli affari discussi nel Parlamento straordinario, prima della chiusura.

Il Segretario Colaneri. Legge il discorso inviato da S. A. R. per la chiusura della sessione straordinaria, dopo il quale la sala echeggia delle liete voci di acclamazioni di *viva il Principe Reggente!*

Il Presidente si scusa di non poter pronunziare la sua risposta, la quale fu fatta palese dal medesimo segretario Colaneri.

Lo stesso Presidente ringrazia gli onorevoli deputati dell' onore di averlo eletto a presedere la passata sessione, e fa le sue scuse se non è giunto a corrispondere pienamente alle loro speranze. (*Viva il Presidente! che ha saputo superare il peso delle sue infermità e la comune espettazione.*)

Il Parlamento nazionale straordinario si sciolse.

PRIMA ADUNANZA ORDINARIA.

(2 marzo 1821)

Il Segretario Cassini. Legge gli atti della seconda giunta preparatoria e della prima tornata della sessione di questo anno, e sono approvati.

Lo stesso Segretario. Fa noto al Parlamento una dimanda, rimessa dal ministro degli affari ecclesiastici, con la quale il rettore del collegio delle Scuole Pie di Foggia espone la scarsezza de' maestri in quell'ordine così utile alla pubblica istruzione, e chiede che gli sia permesso di ammettere alla professione solenne cinque di tredici novizi di età avanzata e bene istrutti. (*Alla Commissione*).

Il ministro della guerra fa pervenire un rapporto concernente l'offerta che gli vien fatta di reclutare una legione britannica a spese ed in servizio della Nazione Napoletana. (*Alla Commissione*).

I proprietari de' cavalli del Comune di Capua offrono al governo 100 cavalli, ma desiderano che sieno esentati dalle requisizioni i vaticali ed i vetturini dello stesso comune.

Il Presidente. Con tale dimanda si vuole una eccezione alla legge, mi sembra perciò che debba prima esaminarla la Commissione, e quindi sottomettersi alla vostra discussione.

Il signor Vivacqua. Riflette che la dimanda contiene due parti; per la prima, riguardante i vaticali e vetturini, è stata da noi decisa; per la seconda, sebbene pernicioso sia il principio di una eccezione, nondimeno, perchè utile nelle presenti circostanze, sono di opinione che debba scriversi al ministro della guerra per trovare il modo di conciliare tali difficoltà. (*Alla Commissione*).

Leggesi lo specchio delle Commissioni del Parlamento.

Legislazione. Pelliccia, Catalani, De Cesare, Ricciardi, Scrugli, Tafuri, Coletti Decio, Saponara, Vivacqua.

Finanze. Borrelli, Dragonetti, Incarnati, Matera, Trigona, Rossi Giuseppe Nicola, Ruggiero, Boccapianola, Netti.

Guerra, Marina, Affari esteri. Poerio, Bausan, Caracciolo, Donato, Macchiaroli, Firrao, Rossi, Visconti, Sponsa.

Pubblica Sicurezza. Lauria, Angelini, Corbi, Flamma, Borduele, Marcone, Mazziotti, Perugini.

Agricoltura, Arti, Commercio. Giovane, Ginestous, Jacuzio, Brasile, Orazio, Nicolai, Falletti, Romeo, Comi.

Tutela della Costituzione. Galante, Carlino, Pulejo, Iannauttuono, Castagna, Ceraldi, Lepiane, Maruggi, De Horatiis.

Amministrazione Provinciale. Imbriani, Fantacone, Giordano, Cianirella, Natale, Paglione, Rondinelli, De Luca Antonio Maria, Sonni.

Pubblica Istruzione. Galdi, Berni, De Luca Ferdinando, Semola, Lozzi, Petruccelli, Coletti Abate, Strano, Vasta.

Governo Interno. Presidente Arcovito, Cassini, Buonsanto, Colaneri, Desiderin, Riolo, Grimaldi, Pessolani, Scio.

Commmessione degli Stati Discussi. Donato, Fantacone, Coletti Abate, Dragonetti, Sonni, Scrugli, Boccapianola, Rossi Giuseppe Niccola, Strano.

Il signor Poerio. Comunica agli onorevoli deputati una lettera a lui diretta dal zelante cittadino signor Prato di Lecce, con la quale questi si appalesa autore di due operette, che offre al Parlamento, e nelle quali avea voluto conservar l'anonimo. Il signor Prato, dice il signor Poerio, discorrendo l'antica e la moderna storia di questo regno, dimostra quanto i nostri valessero in arme, allorchè si trattò difendere la nazionale indipendenza; e che le colpe di tempi più recenti ricader debbono sullo straniero, il quale volle sempre servirsi, come strumento di sua ambizione, di un popolo indocile di ogni oltraggiante dominazione. (*Si accettino. Onorevole menzione*).

Il signor Riolo. S. A. R. ha nominato la Commissione di governo della Sicilia al di là del Faro. Fra le attribuzioni della Deputazione v'ha di dover quella presentare piani di miglioramento per quella parte del Regno. Domando che s'inviti la Commissione a spedire un progetto per lo stato discusso del corrente anno 1821, per essere esaminato dal Parlamento nel principio di questa sessione; e che si chieggano dal ministero il più presto possibile i conti della Sicilia per lo scorso anno 1820.

Il signor Tumminelli appoggia l'opinione del preopinante.

Il signor Romeo. Fa osservare, che ignorandosi dalla rappresentanza nazionale le istruzioni date dal potere esecutivo a quella Commissione, basterebbe solo inviare al ministero la mozione per le opportune disposizioni. (*Si scriva al ministro giusta il parere del sig. Romeo*).

Il Segretario Tumminelli. Legge un progetto del signor Rondinelli, il cui oggetto riguarda l'intera libertà della stampa. In un suolo fortunato, ove s'innalzarono altari a saggia libertà, ove le franchigie di ogni cittadino sono garantite dalla Costituzione, non potrebbero sussistere istituzioni, le quali limitassero in menoma parte la libertà del pensiero. L'oratore propone il pronto scioglimento delle così dette Commissioni protettrici della libertà della stampa, come distruttrici della medesima.

Il signor Galdi. La preziosa libertà, che l'onorevole preopinante sostiene sì nobilmente, non venne finora attaccata. Questa nazione generosa ha sempre garentito e garentisce

l'importantissimo diritto conceduto con energiche parole dalla Costituzione. Non scorgo motivo legale da indurre il Parlamento alla approvazione del decreto che si domanda.

Il Presidente loda il parere del sig. Galdi, e fa osservare che in quella mozione non solamente non parlasi di leggi contrarie alla libertà della stampa, ma si chiede lo scioglimento delle Commissioni incaricate di proteggerla.

Il signor Catalano. Signori, non mancano esempi per farci supporre che non sussiste interamente la libertà della stampa. Qualche straniero nel metter piede nel nostro regno, terra sacra alla libertà, ha sofferto formale sequestro delle sue valigie, perchè racchiudevano libri. Non è questo un attentato alla libertà di cui parliamo? Io voto per il progetto presentato.

Il signor Giordano. Il diritto di rendere di pubblica ragione le proprie idee è incontrastabile. Ma non per questo sono affatto annientate certe leggi che metton ceppi alla stampa; propongo perciò che tutti i libri stampati nel regno e presso lo straniero debbano circolare liberamente, e sieno ammessi senza alcuna licenza o revisione. Tutte le disposizioni in contrario sieno abrogate.

Il signor Viracqua. Riflettendo doversi esaminare e discutere con ponderazione una questione da cui dipende sempre la libertà delle nazioni, è di opinione essere necessario rimettersi alla Commissione.

(Al ministro perchè siano soppresse le Commissioni protettrici della libertà della stampa).

Il deputato Poerio in nome delle Commissioni riunite, la straordinaria e quella di guerra, marina, ed affari esteri, presenta al Parlamento lo stralcio degli ultimi loro lavori relativi al gran pensiero della comune difesa, ed a' mezzi per sostenere le spese della guerra.

L'oratore parte dal principio, che la rappresentanza nazionale debba nella presente sessione stabilire due stati discussi: quello del corrente anno 1821, e l'altro del 1822.

Osserva indi, che siccome la guerra deve sempre riguardarsi come uno stato transitorio e di eccezione; così la via più semplice è quella di fissare le spese dell'amministrazione pubblica per questi due anni sul piede ordinario di pace; provvedendo simultaneamente a' bisogni passaggieri della guerra per via di sussidi ed aumenti straordinari.

Dimostra egli che questo metodo viene indicato dalla ragione, e consigliato dalla prudenza, anche perchè la guerra che andiamo a soffrire è di natura tale da renderne necessariamente incerta la durata, e variabile essendo l'impiego delle nostre forze, uno stato discusso permanente ed inalterabile addiviene assolutamente impossibile.

Ciò posto, espone il relatore, che le due Commissioni, chiamati nel loro seno i ministri delle finanze, della guerra, e degli affari interni, avean calcolato l'accrescimento mensuale de' fondi pecuniari indispensabili per mantenere un esercito di centomila uomini e di cinquemila cavalli, quanti per l'appunto ne saranno fra pochi giorni alle nostre frontiere; dopo di che eransi occupate co' ministri delle risorse straordinarie per assicurare il servizio della guerra almeno per sei mesi.

L'oratore trova queste risorse nel prestito de' tre milioni per lotteria; nella massa delle residuali iscrizioni risultate dai beni nazionali sin'ora venduti: nella vendita ulteriore di un'altra parte de' beni medesimi: e nella requisizione già decretata de' viveri per le sussistenze militari.

Spiega egli successivamente ciascuna di queste risorse e ne mostra la realtà; ma perchè il loro effetto sia infallibile pensa che il Parlamento debba sottoporle a' principii della più severa giustizia, ed alle regole della più estesa buona fede.

Presenta perciò, in nome delle due Commissioni, tre progetti di decreti coordinati tra loro e tendenti tutti al medesimo fine.

Col primo si propone l'emissione di due milioni di fedi di credito, che avranno un bollo separato, e costituiranno un conto a parte. Le stesse sono esclusivamente destinate al pagamento de' generi che potranno requirersi per le sussistenze militari. I possessori potranno impiegarle sin da ora come danaro contante nell'acquisto de' beni nazionali, e dopo sei mesi potranno anche versarle nelle casse pubbliche in estinzione delle contribuzioni verso lo Stato. L'oratore riguarda queste fedi di credito come *beni nobilitati*, il di cui credito non nuocerà a quello delle iscrizioni, e porterà la calma nel cuore de' proprietari che avranno somministrate le loro derrate all'esercito difensore della nostra politica indipendenza.

Col secondo decreto si propone la vendita, fra due mesi e senza candela, de' rimanenti beni riservati e di quelli reintegrati allo Stato. Il progetto porta, che il prezzo debba pagarsi in danaro contante, o con le fedi di credito create in forza del decreto precedente. (Il deputato Incarnati manifesta il desiderio di esporre venali anche i beni del demanio; ma il relatore delle Commissioni vi si oppone e richiama alla memoria del Parlamento il sacro debito della riconoscenza nazionale verso i difensori della Patria). Una dote, egli dice, per ora di un milione di ducati di beni, è stata già decretata per ripartirsi fra i bravi che si distingueranno nella presente guerra. I beni che trovansi nell'attuale amministrazione del demanio sono i più opportuni per questa prima dotazione. Consistendo per la maggior parte in piccoli

fondi sparsi in tutto il regno, si prestano più facilmente alla formazione de' *lotti* che saranno in breve il premio ed il sollievo del valore. Così il soldato cittadino, che avrà fatto trionfare la più giusta delle cause, reduce nella sua provincia, coltiverà volentieri il pezzo di terra che egli ha sì gloriosamente guadagnato, e che ricorderà a sè medesimo e tramanderà a' suoi posteri la gratitudine della Patria liberata.

Passa il relatore ad esporre il terzo progetto di decreto, che egli si riserva di presentare scritto dopo un' ultima conferenza co' suoi colleghi; intanto ne fa conoscere le idee e la utilità. Questo ha l' unico oggetto di consolidare il credito del banco delle Due Sicilie: credito, che tutti gli sforzi della calunnia e le aberrazioni della credulità non potranno mai far vacillare. L'oratore crede che il vero mezzo per smascherar la prima e disingannar la seconda sia quello di rivelare al pubblico la vera posizione del banco. i governi costituzionali (egli esclama) non han bisogno di tenebre e di misteri. La più gran luce, la più grande franchezza, la più grande lealtà: ecco il solo segreto per riuscire nei pubblici affari e sopratutto negli affari finanzieri. Quindi fa egli l' analisi dello stato del banco e lo mostra solido e rassicurante. Fa conoscere che il *deficit* del medesimo figura per circa mezzo milione, e risale all'epoca del 1803; ma che in realtà bisogna dedurre da questa somma tutte le partite obbliate, e tutti i depositi giudiziari o vincolati, in guisachè la carta circolante in vuoto giunge appena a ducati 250,000. Contrappone a questa piccolissima mancanza tutti i beni del banco che di gran lunga superano detta somma: e che formano le naturali e legali garentie de' creditori apodissari. Prova egli, in fine, che nè il servizio della cassa di sconto, nè quello della cassa de' pegni han diminuito la solidità del banco: non il primo perchè rappresentato da valori effettivi di vicinissima e sicurissima riscossione; e non il secondo, perchè rappresentato da materie preziose e di prezzo maggiore de' depositi metallici. E conchiude l' argomento, proponendo una misura di sovrabbondante cautela, ma generosa e degna della Nazione; quella cioè non solo di garentire il suddetto *deficit*, ma di ripianarlo. Sarà un gran monumento di gloria (egli dice) per il Governo Costituzionale l'aver coverto alla vigilia della guerra un vuoto che i ministeri precedenti fecero, e non poterono riparare nei tempi della più profonda pace.

L'oratore termina il suo rapporto con un quadro consolatore dello stato delle finanze del Regno, e con le immense risorse che offrono il suo suolo, il suo demanio, il suo commercio, il suo credito. Egli parla del gran prestito stipulato ultimamente, con la compagnia di Welz, e ragionando nella doppia ipotesi che il contratto si effettuisca o si storni, presenta in ciascuno di questi due casi il modo come supplire a' progressivi bisogni di una guerra da noi non provocata nè voluta, ma che l' amor della nostra vita politica rende necessaria. In qualunque caso (egli dice) noi provvederemo a mezzi di difesa, col credito che deve ispirare una Nazione agricola, industriosa, e non *oberata*. Il nostro debito pubblico è proporzionatamente il minore di tutti gli altri Stati dell' Europa. Noi come Nazione abbiamo meno debiti di un particolare agiato. Gl' interessi del nostro consolidato giungono appena alla sedicesima parte delle nostre rendite nette, calcolandoci anche le ultime diminuzioni. Questa sola riflessione dovrebbe bastare per incoraggiare i più pusillanimi, e convincere i più increduli. Si salvarono col credito l' Austria, la Prussia, e la stessa Francia. Ci salveremo ancor noi. (*Applausi generali all' onorevole deputato, le cui parole destarono il più vivo entusiasmo nell' assemblea e nelle tribune*).

Il Segretario Cassini. Il ministro di grazia e giustizia, considerando esserci ora il Consiglio di Stato, il quale per la Costituzione è il solo Consiglio del Re, fa osservare doversi legalmente sciogliere il supremo Consiglio di cancelleria; perciò propone il seguente progetto di decreto:

Il Parlamento Nazionale decreta:

Art. 1. Il supremo Consiglio di cancelleria è abolito.

Art. 2. Tutti gl' impiegati nel Consiglio suddetto saranno tenuti presenti ad altri impieghi, ove concorressero in essi i necessari requisiti.

I signori Netti e Mazziotti opinano che il Consiglio di cancelleria sia stato abolito sin dal momento che lo Statuto politico fu messo in esecuzione.

I signori Scrugli e Vivacqua sono di parere non potere ciò aver luogo senza incontrare gravissime difficoltà; ed in quanto alla validità degli atti dal Consiglio di cancelleria emanati in questo tempo intermedio, ed in quanto ai soldi dovuti a tutti gl' individui di quel Consiglio.

Il Presidente propone la quistione circa il tempo in cui debbasi intendere abolito il supremo Consiglio di cancelleria.

Alcuni deputati opinano che questo sia rimesso all' esame di una Commissione; altri che la quistione si risolva all' istante.

Il Presidente mette la quistione a partito: con 36 voti sopra 23 rimane risoluto che si decida all' istante.

Il signor Borrelli sostiene che debbasi considerare abolito di dritto nel momento in cui la Costituzione è stata adottata, essendo quel Consiglio incompatibile collo Statuto politico, il quale non riconosce altro Consiglio del

Principe tranne il Consiglio di Stato. Pure, egli soggiunge, l' abolizione della istituzione nulla ha di comune coi soldi dovuti fino al momento che se ne fa unta l'abolizione ai suoi diversi impiegati.

Il signor Ruggiero. Se il Consiglio di cancelleria è incompatibile collo Statuto, perchè il Re non ha altro Consiglio che quello di *Stato*, è giusto che l'epoca della sua abolizione debba prendersi dal momento in cui il Consiglio di Stato fu istallato.

Il signor Vivacqua, Flamma e Saponara successivamente sostengono che si debba riputare abolito in questo momento, prescrivendo, che da ora s'intendano cessate tutte le sue funzioni.

Il signor Poerio. La promulgazione dello Statuto non tutte abolì le attribuzioni del supremo Consiglio; quantunque minorate, continuarono fino a questo giorno. Non può nascer perciò dubbio sul pagamento de' soldi fino a questo momento.

Il signor Borrelli. Fermo nella sua opinione, insiste sul pagamento de' soldi perchè col fatto sin'ora sono rimasti in esercizio; ma non perciò è men vero che l'abolizione del Consiglio fu di diritto operativa dal giorno che la Costituzione fu adottata, e divenne legge dello Stato.

Il signor Colaneri. Appoggia l'opinione del signor Borrelli.

Il signor Berni. Non basta che il Consiglio di cancelleria nulla abbia fatto o pochissimo, è d'uopo osservare se i cittadini vi poteano ricorrere, e se vi hanno effettivamente ricorso in linea di gravame. Il solo diritto e non il fatto costituisce l'esistenza.

Il signor Catalani. Quando anche legalmente il Consiglio di cancelleria non fosse stato abolito, ma per una specie di errore comune siasi creduto esserci, l'errore di tal specie costituisce una esistenza efficace nelle sue determinazioni, nelle sue operazioni. Ne abbiamo l'esempio nel corpo delle nostre leggi, in quella tanto nota *Barbarius Philippus.*

Il Presidente. Propone la quistione per determinare il tempo in cui quel Consiglio debba dirsi abolito.

(Il Parlamento approva il primo articolo del progetto: Il Consiglio di cancelleria da oggi innanzi rimane abolito).

Si passa alla discussione del secondo articolo del progetto che tratta degl' impiegati.

Il signor Mazziotti desidererebbe migliore spiegazione e più precisa, affin di evitare ogni equivoco che potesse aver luogo nella collazione delle cariche.

Il signor Vivacqua, Netti, ed altri opinano, che l'articolo secondo in quistione debba conservarsi.

Il signor Galdi osserva, che se il conferire le cariche è nelle attribuzioni del potere esecutivo, egli con questo articolo ha dimostrato una generosità ed una rispettosa osservanza verso il Parlamento, mentre l' articolo in questo particolare restringe le facoltà del potere esecutivo, e non vale già ad ampliarlo: egli vota a favore del progetto.

Il signor Colaneri. Il contrario parere assai mi dispiace come quello che non corrisponde alla nobiltà di questo augusto consesso. Consecrando l' articolo, noi seguiamo le orme da noi stessi altre volte calcate. Vi sovvenga, che simile disposizione emetteste nel decreto abolitivo della direzione delle acque e foreste. È decoroso e giusto che agli onesti e vecchi impiegati si lasci la speranza ed il dritto di preferenza sopra quelli che prima non servirono.

Il signor Pessolani avverte, che per quanto potesse giusta sembrare una tale risoluzione, è però necessario che si badi a non diminuire in modo anche indiretto le facoltà del Consiglio di Stato nella elezione degl' impieghi di magistratura. (*L'articolo secondo è approvato*).

Il signor Catalani. Mi han ferito gl' immensi reclami de'tassati per l'imprestito de' tre milioni. Ecco un progetto di decreto che io propongo.

Art. 1. L'imposizione di tre milioni di ducati, sanzionato col decreto de' . . . . febbraio scorso, sarà ripartita nel modo seguente:

Cento mila azioni saran distribuite tra gli impiegati, pensionisti e commercianti del Regno, con le basi fissate nel detto decreto, e con quelle eseguite nel 1816 per i negozianti.

Art. 2. Questa ripartizione sarà eseguita tra giorni otto sotto la responsabilità personale de' ricevitori generali e distrettuali, e la esazione sarà fatta tra 48 ore, anche con coazioni personali, non solo su i debitori tassati, ma anche su i loro reddenti, fittuari ed altri debitori. (*Alla Commissione di finanze per discuterlo come affare d' urgenza*).

L'adunanza si scioglie.

SECONDA ADUNANZA ORDINARIA.

(3 marzo 1821)

Si leggono gli atti della tornata precedente.

Il signor Vivacqua. La determinazione intorno ai due progetti de' decreti proposti dai signori Rondinelli e Giordano, riguardo alla responsabilità della stampa, non è notata negli atti come fu risoluta in quella adunanza, ma fu rimesso l' esame alla Commissione, intanto negli atti si dice approvato.

Il Segretario Cassini. Convengo coll' onorevole deputato in quanto alla mozione del signor Giordano, ma i due progetti sono diversi tra loro per le disposizioni che contengono, e diversa ancora la decisione del Parlamento.

Rimane perciò ferma l'approvazione al progetto del signor Rondinelli, il quale dimandò la soppressione legale delle Commissioni protettrici della libertà della stampa. Dopo queste osservazioni gli atti rimangono approvati.

Lo stesso Segretario. Il cittadino Paolo Corsi di Bari, colonnello delle milizie nazionali, per mostrare vieppiù l'ardente desiderio di difendere l'indipendenza della sua patria, dimanda il permesso di lasciare il comando di quel reggimento per recarsi all'esercito da semplice soldato affin di opporre tutta la fermezza di cuor cittadino agli sforzi d'ingiusta aggressione. (*Al potere esecutivo. Onorata menzione nel Giornale Costituzionale*)

La deputazione provinciale di Napoli per risparmiare il patrimonio regolare ed i beni delle Commessioni diocesane, senza ritardare la esecuzione del decreto dei 19 dello scorso mese di febbraio, cui quale quei beni furono destinati agli urgenti bisogni dello Stato, chiede che le somme da quelli provvegnenti si versino nel tesoro nazionale, come quote dei tre milioni d'imprestito decretati per lotteria.

Il signor Tafuri. Le istituzioni fidecommissarie de' benefici di patronato laicale particolare, de' legati pii e delle cappellanie ancora esistenti debbono essere abolite, perchè in contraddizione delle leggi del regno ora in vigore.

Il signor Riolo. Appoggia l'opinione del preopinante.

Il signor Rondinelli. Le disposizioni che si dimandano debbono estendersi anche a tutte le corporazioni religiose. (*prima lettura*)

Il signor Desiderio. Il clero ed il popolo del comune di S. Agata de'Goti, volendo efficacemente contribuire ai bisogni della patria, oltre agli altri mezzi offerti, pongono alla disposizione del Parlamento quanto rimase di argento nelle loro chiese, obbligandosi rifarlo a proprie spese in migliori circostanze. (*Si accetta il dono come primo e generoso esempio, e se ne faccia menzione onorevole nel Giornale Costituzionale.*)

Il Segretario Tumminelli. Il cittadino Giacomo Juliani, già vicepresidente del tribunale civile prega il Parlamento di accettare l'offerta della intera pensione che egli gode, cominciando dal mese corrente. (*Si accetta l'offerta. Onorevole menzione.*)

Il signor Mazziotti. Mentre un cittadino offre spontaneamente la sola pensione che gli rimane, mai si conviene che altri godano soldi e pensioni, o più soldi nel tempo medesimo Perciò insisto per il rapporto della Commissione delle finanze sull'oggetto delle pensioni delle quali si è mille volte favellato. (*Alla Commissione per l'esame.*)

Il signor Donato. Sottomette alla considerazione della rappresentanza nazionale il disegno di novelli *obici* d'invenzione del sig. Cuccinla, per bersagliare fanti e cavalli.

Il signor Vivacqua. Si esamini in comitato segreto.

Molti altri deputati. Si esamini dalla Commissione. (*Alla Commissione di guerra.*)

Il Presidente. La discussione dell'ordine del giorno è aperta.

Il Segretario Tumminelli. Legge un rapporto del signor Donato relatore della Commissione di finanze, concernente le somme per arretrati dovute a'Principi Reali.

La Commissione, sul rimborso della quota dovuta a S. A. R. l'ultima Duchessa di Calabria, è di opinione che venga permutata con quella la quale dovevasi in eguai somma dalla nostra corte a S. A. R. la Principessa D. Luisa; che il ministro delle finanze sia autorizzato a provvedere l'A. S. R. di quattro obbligazioni, ciascuna di 30,000 ducati pagabili dalla cassa di servizio, cogli interessi del sei per cento, in quattro scadenze, cominciando dalla fine del corrente anno 1821, e terminando nel mese di dicembre del 1824.

Riguardo a S. A. R. il Principe Reggente, il quale parte or ora per condursi tra i difensori della Patria e delle nostre istituzioni, la Commissione riconosce il di lui credito. ed è di parere autorizzarsi il ministro delle finanze a formare sei obbligazioni di 30,000 ducati l'una a carico del pubblico demanio ed a favore dal Principe, o della persona che egli sarà per destinare, pagabili alla fine di ogni anno con l'interesse del sei per cento, cominciando dal corrente anno 1821. Beuu inteso che l'interesse debba correre da questo anno, e non già dalla data primitiva del credito.

E siccome rimangono ancora duc. 19,144.67 per estinguere affatto tale debito, la vostra Commissione straordinaria pensa che di questo primo residuo, S. A. R. potrebbe prendere in saldo altrettante obbligazioni sull'imprestito nazionale de' 3 milioni decretati a' 17 dello scorso febbraio.

Il signor Mazziotti. La discussione dell'accrescimento della lista civile di S. A. R. il duca di Calabria, essendo di grave importanza, potrebbe rimettersi al giorno di dimane.

Il signor Vivacqua. L'accrescimento di cui parla l'onorevole preopinante sarà l'oggetto di altro esame. Ora si tratta di soli arretrati dovuti, credo pertanto convenientissimo che ciò debba esser deciso all'istante.

Il signor Mazziotti. Meglio sarebbe posporre la discussione tanto degli arretrati quanto dell'accrescimento di appannaggio e deliberare de'due oggetti ad un tempo.

Il Presidente. La decisione sopra un debito certo di arretrati liquidati, e che va crescendo cogli interessi, non deve essere differita, perchè può conciliarsi con le attuali circo-

stanze, assegnandosi per soddisfarli biglietti pagabili dopo un tempo determinato. (*Il parere della Commissione è approvato.*)

Si legge un rapporto della Commissione di pubblica istruzione, sulla dimanda di riaprirsi il seminario di Nola. Essa è di opinione doversi scrivere a' ministri di grazia e giustizia e dell'Interno per mettersi di accordo col capitolo di quella cattedrale e dare le convenevoli disposizioni.

Il signor Tafuri. Sarebbe regolare incaricare il ministro degli affari ecclesiastici, il quale prenderà le misure opportune secondo le decisioni del concilio tridentino.

Il signor Mazziotti. La pubblica istruzione è di pubblico dritto nazionale. L'Europa ha corso grave pericolo, perchè ha voluto affidarla ad un ordine particolare della società. Nessuno provvedimento può darsi sul proposto affare, se prima non vengano stabilite le leggi generali. Poco importa se il seminario di Nola stia chiuso per qualche tempo. (*Al ministro dell' interno perchè dasse le provvidenze sull'oggetto.*)

Si discute altro rapporto della Commissione sulla dimanda dei professori della Casa degl' incurabili ad oggetto di sopprimersi la nuova carica di segretario del gabinetto della pietra, creato abusivamente dal già ministro Zurlo.

Il signor Rossi. È necessario sapere, se quell'impiego abbia un fondo costituito, dal quale trae il soldo, o pure sia a carico dello Stato.

Il signor Petruccelli. Non si è mai conosciuta utilità alcuna di questa carica da che sussiste il gabinetto della pietra. Una nuova carica inutile e dispendiosa non dee essere tollerata. (*Rimane soppressa.*)

Il signor Borrelli. Signor presidente, non mi sembra questo il tempo di attendersi ad oggetti particolari e di sì poco momento, mentre abbiamo affari generali, e regolamenti organici richiesti dallo Statuto, senza dei quali imperfetta sarà la nostra politica riforma.

Il Presidente. L'onorevole deputato ha prevenuto il mio pensiere, ma non è possibile mettere ne' primi giorni in discussione ciò che giustamente si desidera.

Il signor de Luca. Io domando la sollecita formazione delle leggi organiche, altrimenti si renderanno inutili le nostre fatiche, quando esamineremo gli stati discussi.

Il signor Mazziotti. Non si perda altro tempo in ricercare leggi organiche. Se i ministri non rimettono sollecitamente i loro stati discussi, il Parlamento stesso li formerà senza indugio.

Il signor Natale. Il bene reale della Costituzione è la libertà individuale assicurata dalla istituzione dei giurati. Occupiamoci adunque prima di ogni altro di questo importantissimo oggetto, e partiremo da questa adunanza col convincimento di aver molto operato per le nostre franchigie.

Il signor Borrelli. Assicuro il Parlamento che subito presenterò un elenco di que' regolamenti organici riconosciuti dallo Statuto, i quali si posson dire l' utile costituzionale messo in operato.

Si discute un rapporto delle Commissioni riunite, nel quale esse si uniformano alla proposta del ministro di guerra e marina sulla pensione da concedersi alla famiglia Cafiero. (*Approvato.*)

Nel medesimo rapporto si propone un progetto di legge a favore dei congiunti di coloro che muoiono per la difesa della patria. (*Rigettato perchè sussiste una legge su tale oggetto.*)

L'adunanza si scioglie.

TERZA ADUNANZA ORDINARIA.

(5 marzo 1821)

Si leggono gli atti della tornata precedente e sono approvati.

Il Segretario Tumminelli. Il ministro della guerra propone un progetto di decreto, per proibire a chiunque, meno che a' compilatori de' giornali, di pubblicare notizie sulla guerra presente, se non pervengono dal capo dello stato maggiore dell'esercito.

Il signor Mazziotti. Sarebbe questo il primo passo alla intera distruzione della libertà della stampa. Con ciò non intendo favorire l' avidità di guadagno di qualche stampatore menzognero; ma non debbo perciò aderire al ministro. Leggi sacre ed intangibili proteggono presso di noi tal libertà, sempre insidiata dal potere arbitrario; leggi parimente sagge ed imparziali puniscono gli abusi di ogni specie. Io do il mio voto contra il progetto.

Il Cardinal Firrao. Gli inconvenienti testè avvenuti, i quali han dato luogo al progetto di legge in discussione, altamente dimandano qualche misura. Pare che non debba esser dubbio sull'approvazione del progetto. (*Alla Commissione.*)

Il ministro delle finanze rimette al Parlamento il decreto, il quale abolisce la gabella del macino in Sicilia, sanzionato da S. A. R.

Altro decreto, ancor sanzionato, vien rimesso dal ministro di grazia e giustizia, col quale vengono concedute alle gran corti criminali di Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Girgenti, nella Sicilia ulteriore, le attribuzioni delle gran corti civili.

Il ministro di grazia e giustizia assicura il Parlamento di aver partecipato a tutte le autorità i decreti della rappresentanza nazionale concernenti il suo dipartimento.

Lo stesso ministro chiede gli atti che contengono la querela fatta dal general Carrascosa contra i suoi calunniatori, per rimetterli al procurator generale criminale, affinchè abbia luogo il convenevole giudizio. (*Si dieno le carte originali e si ritengano le copie.*)

Il ministro dell'interno rimette con suo ufizio la proposta della deputazione provinciale di Bari, per far concedere il sussidio di un carlino al giorno alle famiglie de' militi e legionari bisognosi che sono in attività di servizio alle frontiere, come si è praticato per quelle de' congedati richiamati alle bandiere. (*Alla Commissione.*)

Il medesimo ministro comunica la sanzione apposta dal Principe Reggente a due decreti del Parlamento straordinario, concernente il primo i soccorsi da somministrarsi ai cittadini che abbandoneranno i paesi che possono essere occupati dal nemico; il secondo sulle norme da seguirsi dai pubblici amministratori nel caso d'invasione de' luoghi ove risiedono.

Il Segretario Tumminelli. Legge per la seconda volta la mozione del signor Catalani, il quale, per far liberamente circolare i boni dei due milioni decretati per i proprietari che somministreranno viveri e sussistenze allo esercito, propose la sospensione per sei mesi delle fedi di credito che sono ora in circolazione. (*Alla Commissione.*)

I compilatori del giornale l'Amico della Constituzione si fanno un dovere dedicare al Parlamento Nazionale la traduzione della Costituzione di Vittemberga. (*Accettata. Onorevole menzione.*)

La provincia di Caltanissetta, nota per le illustri sventure, delle quali fu teatro negli avvenimenti che agitarono la Sicilia, non si mostra oggi men ferma e men calda di amor patrio, e monta a difendere la causa della indipendenza nazionale. Il signor Calogero Amico, del Comune di Caltanissetta, distinto ufiziale della cavalleria sicula sotto gli ordini del colonnello Costa, dimanda l'autorizzazione di riunire la sua compagnia franca, e correre con essa alle frontiere, nel sito in cui sia maggiore il pericolo. Desidera che il governo gli somministri le sole sciable. (*Al ministro per la esecuzione.*)

Il comune di Cerignola, volendo mostrare lo zelo di cui sono animati que' cittadini per il bene della causa pubblica, avea offerto ducati 900 destinati alla costruzione del campo santo. La Commissione di amministrazione provinciale e comunale, dopo maturo esame è di parere accettarsi l'offerta di soli ducati 300, rimanendo gli altri ducati 600 per la antica destinazione, o per altra opera di pubblica utilità.

Il signor Colaneri. Altra volta io sono stato acerrimo difensore dei corpi morali, ma ora, per gli straordinari nostri bisogni, credo che non debbano ricusarsi le offerte di sorte alcuna. Si tratta di nutrire i soldati, è questo l'urgente bisogno del momento; si penserà in miglior tempo ai pubblici lavori. Io dunque sono di opinione che l'offerta debba interamente accettarsi.

Il Presidente con alcuni altri onorevoli deputati. Si accetti l'offerta, poichè un decreto del Parlamento stabilisce che tali fondi possono invertirsi, in caso di grave bisogno, in servizio dello Stato.

I signori deputati, i quali composero la Commissione di amministrazione provinciale nella passata legislatura fanno osservare che quella offerta e molte altre ancora furono rigettate, perchè fatte al Parlamento in tempo che i bisogni erano meno urgenti; essendo ora diverse le circostanze, sono di opinione che debbano riesaminarsi tutti i rapporti di tal natura, e decidersi conforme alle circostanze presenti. (*È accettata l'intera offerta dei ducati 900.*)

Il comune di Palmi, nella Calabria Reggina, offre ducati 1000 sulla cassa de' camposanti. (*Accettato*)

La Commissione provinciale, dopo le dimande delle deputazioni provinciali di Bari e di Terra di Lavoro sulle loro attribuzioni, è di opinione, che, non essendo ancora pubblicata la legge organica amministrativa, debba servir di norma in simili dubbi l'articolo 335 della Costituzione. (*Approvato.*)

Il signor Berni. Ieri fu promesso l'elenco di tutte le leggi che mancano al compimento del nostro edifizio sociale; dimando se alcuno degli onorevoli colleghi lo abbia già presentato.

Il signor Borrelli. Mi son data la massima sollecitudine a formarlo, e si trova ora nelle mani del Presidente. In tal lavoro io ho aggiunto alla vostra esattissima nota solamente alcuni articoli creduti da me importantissimi.

Il Presidente. Ho nominato una particolar Commissione incaricata all'ordinamento delle materie contenute nell'elenco, per passarle alle Commissioni, le quali dovranno prima discutere le più urgenti, e quelle specialmente atte a compiere l'oggetto che si è proposto la presente legislatura.

Il Segretario Cassini. Il signor Mazziotti, appoggiando la dimanda di 36 cittadini, propose reintegrarsi negl'impieghi tutti coloro che ne furono dimessi per opinioni politiche. La Commissione di legislazione, considerando che un impiego diviene proprietà sacra per gli onesti cittadini, e che perciò non possono esserne privati senza cognizione di causa e delitti provati. Considerando che molti dimessi dagl'impieghi godono nel loro ozio pensioni gravi allo Stato, è di opinione: 1. che gl'impiegati i quali trovansi dimessi per opinioni liberali sieno al più presto reinte-

grati; 2. che quegli impiegati i quali sono stati dimessi senza motivi legali, ed hanno pensioni, sieno a preferenza degli altri provveduti d'impieghi; che godano lo stesso beneficio coloro, le cui cariche rimarranno soppresse in conseguenza de' rangiamenti fatti o da farsi nella pubblica amministrazione.

Il signor Nelli. Bisogna prima di tutto aver documenti dai quali possa dedursi che gl'impiegati sieno stati dimessi per opinioni liberali, altrimenti si corre rischio di reintegrare i dimessi per altri motivi.

Il Presidente. Qui si tratta di una legge generale da farsi: sarà attribuzione del potere esecutivo la giusta esecuzione. Del rimanente io non nego che vi sieno probi cittadini destituiti per liberali principii.

Il signor Melchiorre. Ne potrei io nominare più di uno.

Il signor Mazziotti Il Parlamento ben conosce non essere sua attribuzione la reintegra indicata nel progetto della Commissione. Ma questo augusto consesso istituito per la garantia della libertà nazionale, non permetterà mai che i di lei intrepidi sostenitori risentano ancora i colpi di assoluto potere. Si rechino dunque al Principe Reggente gli ufizi del Parlamento in soccorso di cittadini, per i quali fu delitto l'amor santo di Patria e l'odio al dispotismo.

Il signor Galanti ed altri onorevoli deputati appoggiano l'opinione del preopinante.

Il signor Incarnati. L'articolo primo del progetto in discussione, perchè coattivo del potere esecutivo, dee rigettarsi. L'indirizzo al Principe Reggente, per raccomandare i dimessi dagli impieghi perchè sieno reintegrati, non può adottarsi, perchè opposto ai principii di equità e di prudenza. Reintegrare ad un tempo gli antichi impiegati sarebbe lo stesso che espellere i nuovi senza ragione. Io voto perchè si raccomandino solo che sieno provveduti a preferenza degli altri nelle vacanze che possono avvenire.

Il signor Colaneri. Propone un decreto transitorio per questi già impiegati, non potendosi ammettere come massima generale l'idea della Commissione.

Il Presidente. Signori, i destituiti dei quali è quistione debbono con giustizia essere reintegrati. Il trattato di Casalanza garantì gl'impieghi, allora sussistenti; pure quel solenne trattato fu appena per qualche giorno mantenuto. I più meritevoli cittadini si videro strappati dalle cariche dignitosamente da loro esercitate. Persuadiamoci che quegli impiegati non servirono la occupazione, ma la patria, contribuendo al miglioramento delle nostre istituzioni.

Noi non vedremo rifiorire la magistratura, nè gli altri rami di pubblica amministrazione, se non richiameremo ai loro posti quei probi e dotti uomini. Si faccia la legge, perchè corregga gli abusi commessi con ingiustizia contra quel trattato.

Il signor Borrelli. Io ebbi l'onore tempo fa di prevenire le idee del signor Mazziotti ed il parere della Commissione. Io dovrà esser commosso dalle lagrime di molti infelici degni di migliori destini, cacciati dalle loro cariche onorevolmente esercitate. E chi può dubitare che non si deono loro gl'impieghi ingiustamente perduti? Pure non potendosi adottare dal Parlamento il 1. articolo del progetto, perchè la distribuzione degli impieghi tutti appartiene al potere esecutivo, crederei regolare formarsi indirizzo al Principe Reggente, affinchè, prendendo in considerazione quell'articolo, faccia un decreto analogo ai principii di quella giustizia ed equità che accompagnano tutte le sue operazioni.

Riguardo alle pensioni godute dai soppressi impiegati, e che si dovranno a coloro che, per mancanza di posti occupati da ottime persone, non possono essere reintegrati, la più grande equità mi suggerisce stabilirsi la massima di autorizzarsi il potere esecutivo a dar pensioni a tali ragguardevoli soggetti. (*Il Parlamento rigetta il decreto proposto dalla Commissione e stabilisce inviarsi indirizzo a S. A. R. perchè prenda in considerazione quegli infelici una volta impiegati.*

Il signor de Filippis relatore della Commissione de'premi, legge un rapporto della medesima col quale crede opportuno assegnarsi una pensione di ducati sei al mese alla vedova del sergente dei militi Caruso, infelicemente ucciso al principio della nostra politica riforma. Questa pensione sarà trasmissibile ai di lei figlinoli, dichiarandoli figli adottivi della patria. La Commissione propone farsi ufizio al potere esecutivo per la loro educazione.

Il signor Ruggiero. Desidero che vi sia spiegato, che la pensione si godrà cumulativamente fino all'ultimo figlio.

Il signor Macchiaroli. Vi si dee aggiungere che, nel caso che passi la madre a seconde nozze, la pensione rimanga immediatamente ai suoi figlinoli. (*Approvato colle spiegazioni degli ultimi onorevoli deputati.*)

Si legge altro rapporto della medesima Commissione perchè il codice penale sia coordinato alla Costituzione.

Il signor Vitacqua. È questo un affare di somma importanza; può riserbarsi per dopo dimane. (*Approvato.*)

Il Presidente. Il signor Catalano dee ricordarsi l'incarico a lui dato dell'esame della legge organica della magistratura.

Il signor Mazziotti. Ritorna alla sua mozione contra la riunione di più soldi in una medesima persona. Le spese straordinarie attuali esigono che presto si provveda su tale oggetto.

Domenico Anciulli, tenente de' lancieri della guardia nazionale, dimanda servire da semplice volontario nel quarto leggero di linea a cavallo, ma desidera che al suo ritorno possa riprendere il suo grado. (*Approvato*)

Il Presidente invita i membri delle Commissioni a riunirsi dimane per la elezione dei presidenti e segretari.

L'adunanza si scioglie.

QUARTA ADUNANZA ORDINARIA.

(8 marzo 1821)

Letti gli atti del Parlamento, vengono approvati.

Il Segretario Tumminelli. Comunica un ufizio del ministro dell'interno, il quale rimette al Parlamento il decreto dei 22 dicembre sulla soppressione de' sottintendenti, de' consigli e segretari generali d'intendenze co' motivi per i quali S. A. R. il Principe Reggente negò la sua sanzione.

Il signor Giordano. Son di parere dovrsi rimettere tali osservazioni alla Commissione per esaminarle e farne rapporto, contenendo esse oggetti di gravissima discussione.

Il signor Scrugli Non credo necessario alcuno esame, chè anzi chiaro si vede dalla Costituzione quali determinazioni potremo prendere in questa stessa adunanza.

Il signor Puleio. La quistione sarà sciolta subito che vedremo in qual maniera il decreto fu diretto al potere esecutivo, se per semplice pubblicazione o per la sanzione. Conosceremo allora se v'ha luogo a discussione.

Il Presidente. È necessario che si stabiliscano due formole per i decreti che il Parlamento invia al potere esecutivo. La prima da apporsi a quelli che debbonsi pubblicare, la seconda a quelli che ban bisogno della sanzione del Re. Fatto partecipe il ministero di tali formole, toglieremo tutte le quistioni che potrebbero nascere in avvenire nell'esame delle osservazioni del potere esecutivo sui decreti della rappresentanza nazionale.

Il signor Mazziotti. Sagge sono le idee dello onorevole preopinante; a tale oggetto debbo parteciparvi un rapporto della Commissione, a cui ho l'onore di appartenere, nel quale distintamente vien dichiarato quali sono i decreti da sottoporsi alla sanzione. Sono perciò di parere, che la deliberazione sulle osservazioni inviate, sia differita fino alla discussione di quel rapporto.

Il signor Scrugli. Si deliberi oggi, o per dir meglio non v'ha luogo a deliberare sul decreto inviato al Principe Reggente, perchè la Costituzione non riconosce le cariche in esso abolite. (*All'ordine del giorno della prossima adunanza.*)

Il ministro dell'interno rinvia al Parlamento altro progetto di decreto intorno all'amministrazione civile, con le osservazioni di S. A. R. per essere di nuovo esaminato.

Il signor Angelini. La discussione delle osservazioni rimesse dal Principe Reggente è di gravissima importanza, perciò non credo che basti leggerle per giudicarle. Propongo dunque che si stampino per distribuirsi ad ogni deputato, e che la Commissione riguardi questo affare come urgentissimo. (*Approvato.*)

Il ministro della guerra comunica al Parlamento la partenza di S. A. R. il Principe Reggente col Principe Reale D. Leopoldo per recarsi all'esercito.

Il Presidente. In nome di tutta l'adunanza rendo grazie a S. A. R. per la fiducia che ripone nel Parlamento. Vi prego, signor Ministro, assicurare il Principe Reggente, che la sua Famiglia rimarrà in mezzo ad un popolo virtuoso e riconoscente, il quale non ismentirà mai i suoi nobili sentimenti verso la dinastia de' Borboni.

Il Segretario Tumminelli. Il ministro di grazia e giustizia rimette copia del decreto del Parlamento concernente l'abolizione della feudalità in Sicilia con un foglio di osservazioni di S. A. R. sopra alcuni articoli.

Il signor Natale. Considerando i mali gravissimi che derivano dalla ritardata esecuzione di questo decreto, dimando che si leggan subito tali osservazioni, affinchè una pronta decisione liberi dalla antica tirannide baronale quell'isola infelice. (*Si leggono le osservazioni.*)

Il signor Puleio. È quasi inconcepibile come si frapponga tanto ritardo al ben essere di quell'isola afflitta da sì gran tempo dall'idra baronale. Nel 1812, fu essa atterrata in dritto, ma infatti tuttavia sussiste, e sussisterà ancora se le misure più energiche non saranno adottate dal Parlamento. Il consiglio di cancelleria la fulminò con 16 articoli i quali rimasero paralizzati. Mille intrighi hanno sturbata la esecuzione del vostro decreto. I baroni di quell'isola banno dimandato soccorso in Lubiana! Io non comprendo donde provvengano sì cattivi esempi di rinviarsi tre decreti non sanzionati per lievissime cagioni.

Il signor Incarnati. Non sono così leggere quanto si credono le osservazioni. Si discuteranno con maturità, per decidersi ciò che si stimerà convenevole.

Il signor Catalano. Se quella legge tocca così da vicino gl'interessi della Sicilia, perchè non leggersi ora le osservazioni e decidere, essendo questi i voti dei deputati di quell'isola?

Il signor Angelini. Non sono questi i voti dei soli onorevoli deputati della Sicilia, ma di tutta la rappresentanza nazionale. Credo perciò che le osservazioni debbano rimettersi alla Commissione come affare di urgenza. (*Approvato. All'ordine del giorno di dimane.*)

il ministro di grazia e giustizia rimette sanzionato il decreto che abolisce il supremo consiglio di cancelleria.

Lo stesso ministro partecipa al Parlamento che degli otto consiglieri di Stato della Sicilia al di là del Faro, il solo Rossi è qua giunto e siede al suo posto. Dei rimanenti tre han rinunziato, e monsignor Balsamo chiede un mese di licenza per finir la visita di già cominciata della diocesi di Morreale della quale è arcivescovo.

Il ministro delle finanze propone concedersi un compenso di 20 mila ducati ai signori Appelth de Weltz e compagni per l'imprestito conchiuso con essi di tre milioni di ducati. (*Alla Commissione.*)

Il ministro di guerra e marina con suo uffizio rimette una lettera del cavalier Sancio amministratore de' luoghi reali di S. Leucio, con la quale fa sapere che solo 136 fucili si sono rinvenuti in quel deposito, ed alcune antiche giberne e vecchie cartucce. Cento fucili si trovano già in potere di quei militi; i trentasei che vi rimangono sono a disposizione del governo.

Il signor Colaneri. Vorrei che il Parlamento incaricasse un deputato di Terra di Lavoro per verificare l'esposto di quell'amministratore. Con ciò non intendo dubitare della sua onestà; ma, siccome questa rappresentanza non gli diede mai l'incarico di togliere da quel deposito le armi e distribuirle, così giudico opportuna la richiesta verifica. (*Si approva l'ufizio del signor Sancio.*)

Il ministro delle finanze rimette 150 copie del suo rapporto sugli stati discussi da lui inviati il dì 15 gennaio 1821.

Il ministro dell'interno rinvia per un nuovo esame il decreto intorno alla divisione de' demani già feudali ed ecclesiastici, affidata alla cura delle deputazioni provinciali.

Il ministro di grazia e giustizia richiede dal Parlamento gli atti dell'accusa del signor Guglielmo Paladini.

Il signor Angelini Non fu solo il Paladini che produsse l'accusa, e del solo Paladini si ha la domanda di remissione. Chiedo perciò che il Parlamento non abbandoni un affare di tanto interesse.

Il signor Viracqua. La rappresentanza non può occuparsi della dimanda del ministro. È attribuzione dei procuratori generali della corte di giustizia del Parlamento rispondere all'oggetto. (*Approvato. Si scriva al ministro.*)

Il tenente generale Vincenzo Pignatelli fa noto al Parlamento il grave suo cordoglio di vedersi nella capitale inoperoso, mentre si ascriverebbe a vergogna all'ultimo soldato non correre alle frontiere per sostenere i sacri dritti della libertà della patria. Chiede perciò il comando della quinta divisione che è ora per formarsi. (*Onorevole menzione. Al ministro della guerra.*)

Pietro Buongiovanni della provincia di Caltanisetta in Sicilia, desidera di raggiungere i bravi dell'esercito con 400 coraggiosi giovani Siciliani, caldissimi di amor di patria. Offre di più vestire ed armare a sue spese il corpo che chiede riunire. (*Onorata menzione Si accetti l'offerta, e sollecitamente si esegua.*)

Il corpo degli ufiziali delle guardia nazionale di Napoli, prega il Parlamento a concedere opportuni soccorsi alla desolata famiglia del fu Bagnoli morto disgraziatamente in servizio della Patria. (*Alla Commissione de' premi come urgente.*)

Il cittadino Giuseppe Lamberti, tenente della forza doganale, offre per i bisogni della guerra il terzo del suo soldo. (*Al ministro delle finanze.*)

Il cittadino Lucio Barbiere, del comune di S. Agata de' Goti nella Campania, non potendo recarsi all'esercito in difesa della patria indipendenza, desideroso di contribuire in qualche maniera alla pubblica causa, offre di somministrare gratuitamente tutte le medicine che potranno bisognare agli individui delle famiglie dei militi e legionari suoi concittadini, che trovansi alle frontiere, durante il tempo della guerra. (*Accettata. Onorevole menzione.*)

Il signor Puleio. Ricordo ai miei colleghi la decisione deffinitiva sulla mozione dell'onorevole deputato Arcovito intorno ai trenta per cento sui generi dozanali, perchè da quel tempo sono mancati in quel ramo di finanza.

Il signor Dragonetti appoggia l'opinione del preopinante. (*La mozione del signor Arcovito vien rigettata.*)

Il signor Trigona. Signori, debbo dolermi dei frequenti abusi che si commettono dagli amministratori delle poste della Sicilia ulteriore. Ivi il più sacro dritto del cittadino, quello di comunicare i propri pensieri ai suoi parenti, ai suoi amici, è impunemente violato. Chieggo perciò pronti ed energici ufizi presso il potere esecutivo, per le necessarie disposizioni.

Il signor Tumminelli con molti altri appoggia la mozione del preopinante. Richiamo a questo riguardo l'attenzione del Parlamento, perchè è doloroso vedere, dopo l'arrivo di più corrieri, ritenute le nostre lettere di Sicilia, e condannati così a continue incertezze intorno alle nostre famiglie. Perciò io domando scriversi al ministro delle finanze, affinchè vigili sopra tutti gl'impiegati nella posta, e faccia adempire scrupolosamente il loro dovere in sì dilicato servizio. (*Approvato.*)

Lo stesso Segretario Tumminelli. Terminate felicemente le modificazioni alla Costituzione di Spagna, credo di somma importanza un codice penale ordinato secondo il nostro Sta-

tuto politico; propongo perciò la sollecita riforma del codice penale e l'esame della legge organica giudiziaria. (*Rimesso di urgenza alla Commissione.*)

Il signor Cotalano. Io approvo come giustissime le istanze dell'onorevole segretario, ed assicuro che la Commissione di legislazione non trascurerà di riunirsi ogni mattina per la discussione del progetto di modificazioni dello stesso. Propongo perciò: 1. invitarsi il ministro di grazia e giustizia, perchè scriva a tutte le autorità giudiziarie, ed ai giureconsulti del regno per avere progetti ed osservazioni utili alla riforma di tutte le parti del nostro codice; 2. farsi indirizzo alla Nazione intera, la quale concorra anche essa coi suoi lumi e con la sua esperienza al compimento di un'opera destinata a garantire il bene generale e gl'interessi particolari de'cittadini. (*Approvato.*)

Il signor Saponara. Legge un rapporto della Commissione di guerra sulla proposta del ministro di quel ripartimento. La stessa Commissione, approvando il progetto del ministro, è di parere concedersi amnistia al 103 disertori del 3 leggiero di linea che trovansi detenuti nel castello dell'Ovo, sin dal mese del passato luglio 1820, e che non sono stati ancora giudicati; per gli altri 40 che si trovano già condannati, è di opinione che si raccomandino alla clemenza del Principe.

Il signor Mozziotti. Io mi oppongo al parere della Commissione, perchè credo non doversi amnistiare, tra quei disertori, i recidivi, che potrebbero essere di pessimo esempio all'esercito, il quale si è finora mostrato degno della nuova rigenerazione.

Il signor Vivacqua sostiene il progetto della Commissione, come giusto e conforme ai principii della Costituzione politica del Regno.

(*È approvato il progetto della Commissione.*)

Il signor Poerio è alla tribuna. Legge diversi rapporti della Commissione straordinaria e di altre Commissioni.

Il Parlamento Nazionale.

Visto il decreto del dì 21 ottobre 1820.

Volendo concorrere con tutt'i mezzi, che sono in suo potere alla difesa della Patria.

Decreta quanto segue:

Art. 1. I beni riservati, i beni donati, e reintegrati allo Stato saranno venduti nel corso di due mesi con candele abbreviate a pronto contante, o con cedole di credito destinate specialmente al pagamento delle sussistenze militari, giusta il decreto in data del 2 marzo.

Art. 2. In questa vendita si osserveranno le regole stabilite dal decreto de'22 agosto 1820, tranne le basi del lor capitale de'beni che saranno esposti in vendita. Questo valore verrà calcolato per la provincia di Napoli, e Terra di Lavoro al sei per cento, netto di contribuzione fondiaria, e per le altre provincie al sei e mezzo per cento parimenti netto.

Art. 3. Un direttore speciale riunendo in se l'attribuzioni che la legge accorda alla direzione de'beni riservati, ed a quella de' beni donati o reintegrati allo Stato, presederà alla vendita anzidetta.

Il Parlamento Nazionale.

Visto il rapporto del Segretario di Stato ministro delle finanze relativo alla posizione del banco delle Due Sicilie.

Volendo semprepiù consolidare la fede pubblica, e dare alle fedi di credito bancali libera circolazione,

Decreta quanto segue:

Art. 1. Il governo è autorizzato a ceder tutti, o parte de'valori della cassa di sconto, al lor valor nominale, a possessori delle fedi di credito del banco delle Due Sicilie, che volessero farne l'acquisto con le fedi medesime.

Il Parlamento Nazionale.

Visto il rapporto del passato segretario di Stato ministro delle finanze de'9 dicembre 1820, donde risulta che il banco delle due Sicilie abbia un antico debito verso i possessori delle sue polizze nascente da un *deficit* in numerario fatto sin dall'anno 1803, e riconosciuto esistente all'epoca di detto rapporto in ducati 570,392. 92.

Visto il rapporto dell'attuale segretario di Stato ministro delle finanze che nel confermare l'esistenza e l'antichità di detto *deficit* lo porta sino al dì 3 marzo corrente nella somma di ducati 543.932. 92.

Visto il rapporto del reggente del banco confermativo dell'esistenza di detto *deficit*.

Visto il quadro de'beni amministrati dalla direzione generale del demanio trasmesso dal governo, e dal quale risulta che il valore approssimativo di detti beni sia di oltre i due milioni di ducati.

Considerando che quantunque le partite ed i depositi vincolati diminuiscano notabilmente l'asserito *deficit*, pure sia degno della giustizia e della dignità nazionale il garentirlo nella sua totalità e ripianarlo nel più breve tempo possibile.

Volendo mantenere religiosamente la fede pubblica

Decreta quanto segue:

Art. 1. Il *deficit* del banco delle due Sicilie fatto sin dall'anno 1803 ed asserito esistente sino al dì 3 marzo corrente anno nella somma di ducati 543,392. 92 è solennemente garentito dalla Nazione, e sarà ripianato con la vendita de'beni nazionali, salve l'azioni che per danni ed interessi possono competere.

Art. 2. A questo fine il ministro delle finanze dalla massa de'beni amministrati dalla direzione generale de'demani preleverà fra otto giorni il milione di ducati in capitale alla ragione del cinque per cento destinato per pri-

ma dote de' premi dell'armata; ed esporrà il resto di detti beni in vendita giusta le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 3. Una Commessione nominata dal governo liquiderà immediatamente l'origine, e la prontità precisa del *deficit* del banco.

Il Parlamento Nazionale.

Visto il rapporto del segretario di Stato ministro delle finanze relativo alla posizione del banco delle due Sicilie.

Volendo semprepiù consolidare la fede pubblica, e dare alle fedi di credito bancali libera circolazione.

Decreta quanto segue:

Art. 1. I pegni fatti nel banco delle due Sicilie non ancora scaduti, possono essere riscattati fra quindici giorni si da'rispettivi proprietari, che da terze persone con fedi di credito del banco medesimo, o in danaro contante, e col beneficio dell'uno per cento. I proprietari saranno sempre preferiti.

Art. 2. I terzi che avranno riscattati i pegni fatti da altri subentrano ne'diritti, o nelle obbligazioni del Banco, ma in niun caso potranno amuovere gli oggetti pignorati dalla pubblica custodia dove attualmente si trovano.

L'adunanza si scioglie.

QUINTA ADUNANZA ORDINARIA.

(9 marzo 1821)

Letti gli atti della tornata precedente vengono approvati.

Il ministro degli affari stranieri rinvia sanzionato il decreto del Parlamento concernente la maniera da riguardarsi i sudditi austriaci, russi e prussiani che risiedono nella capitale.

Il Colonnello della Legione di Bari fa conoscere l'entusiasmo dei due battaglioni del suo reggimento partiti per l'esercito, i quali hanno giurato di cadere estinti, o di tornar vittoriosi in seno alle loro famiglie. Perciò dimandarono di esser messi alle prime file per vendicarsi dell'ingiusta aggressione. Ogni comune ha contribuito alla formazione di quel corpo di bravi, ma Bari, Barletta, Monopoli, Bisceglie, Sant' Eramo, Gioia, Mola e Bitonto si sono particolarmente distinti. (*Onorevole menzione dei sette comuni.*)

Giuseppe Blasi, impiegato nelle poste, non potendo contribuire personalmente alla difesa della patria, offre il quarto del suo soldo per gli attuali bisogni dello Stato. (*Accettato. Al ministro delle finanze.*)

Vincenzo Iorio chiede l'autorizzazione per armare un suo sciabecco ed andare in corso. (*Alla Commissione di guerra e marina.*)

Il signor Imbriani. Vi ricordo, o Signori, la nostra determinazione di rispondere al signor barone Bignon per ringraziarlo della sua dotta scrittura in difesa della nostra politica riforma.

Il signor Berni. Voi, o Signori, avevate a me dato un tale incarico; trattandosi però non di semplice risposta, ma di ragionata analitica lettera, non posso adempirlo per le presenti gravi mie occupazioni. (*Si faccia convenevole lettera di ringraziamento,*)

Il signor Saponara è alla tribuna in qualità di relatore della Commissione di legislazione. Legge il rapporto sulle osservazioni al decreto che abolisce la feudalità in Sicilia rinviato al Parlamento da S. A. R. il Principe Reggente.

Osservazione 1. Nell'art. 3 § *le terre, le rendite, gl'immobili* ec. par che sia giusto aggiungersi la spiegazione che, se i baroni avessero fatto ne' terreni conceduti utili miglioramenti, sia in piantagioni, sia in fabbriche o macchine, ne debba esser loro pagato il prezzo. « Questa aggiunzione è ne' principii del dritto comune, e serve eminentemente ad evitar liti tra i di già baroni ed i loro avversari.

2. Nella seconda parte dell'art. 5. « È necessaria una inversione nella dizione. Dopo le parole *secondo le leggi del tempo*, convien riferire la clausola, che rende salvi i dritti dei comuni per la ricompra. Questa clausola nel luogo ove è collocata, rimane priva di effetto. Quando le tenute non sono state legittimamente acquistate, vi ha luogo ad applicare la prima parte dell'articolo 5.

3. » Ad assicurare semprepiù la stabilità delle convenzioni, e delle transazioni sociali, convien stabilire che il diritto di ricompra non può sperimentarsi contro i terzi possessori.

4. Nell'art. 6 fa d'uopo sopprimere le parole: *Coll' assenso del governo.*

5. Il bene de'comuni ed i principii eversivi della feudalità richieggono, che nell'art. 7 la redazione sia regolata in questo modo:

» La esibizione di acquisto non sarà neces-
» saria, se i già feudatari riscuotano canoni o
» censi, decime, terraggi, o altre simili pre-
» stazioni reali non sopra l' universalità del
» territorio, ma sopra parziali fondi. » L' aggiunzione *Universalità del territorio* è reclamata dallo spirito dello stesso art. 7.

6. È utile cosa far precedere all' art. 14 la massima, che in tutt'i demani feudali si presumono di diritto gli usi civici. Ma questa presunzione non ha luogo pe'feudi, che alla epoca della prima Commessione avean popolazione, e per le difese legittimamente costituite. Qualora però ne' feudi nel tempo della concessione disabitati, e da poi renduti popolati il barone coi fatto o con iscritto avesse accordato agli abitatori introdotti il godimento degli usi civici, de'quali si truovino nel pacifico possesso, debbano i medesimi esservi mantenuti a norma della legge.

Queste massime non ammettono alcun dubbio nel dritto, e ricordandone il tenore si reca un gran vantaggio a' comuni, e si evita la moltiplicità delle liti.

7. È pur necessario escludere dagli accantonamenti i terreni del demanio feudale conceduti a colonia perpetua, che saranno prelevati a favore del barone. Ma i giardini, le vigne ed altre piantagioni fatte dal barone nei terreni del demanio feudale saranno soggetti alla ripartizione accantonata a favor di lui in conto della quota che gli spetterà sul demanio feudale.

8. Perciò che riguarda la porzione del territorio da darsi a' comuni nella divisione dei demani feudali è necessario stabilirne non solo *il minimo*, ma ancora *il massimo*. In questa parte del Regno fu fissato il minimo *al quarto*, ed il massimo *a tre quarti*; e ciò non ostante niuno trovò che i baroni fossero stati in questa parte favoriti in pregiudizio de' comuni. È quindi giusto che la medesima disposizione sia applicata per la Sicilia Ulteriore.

9. Sembra necessario il dichiararsi, che *i legumi* e le *piante ortolizie* sono immuni da prestazioni feudali, quando però non sieno il prodotto principale del fondo. Senza questa dichiarazione, rimarrebbe nell'arbitrio dei coloni di pagare quando loro piacerebbe.

10. Onde non confondere le colonie colle locazioni, è d'uopo aggiungere all'art. 17, che le scritture di affitto debbono essere rispettate.

11. L'art. 20 merita di esser soppresso, tra perchè il decreto, avendo tutto dettagliatamente spiegato, non occorre alcun rinvio ad altre leggi, come ancora perchè questo rinvio potrebbe cagionare confusione, e ritardar la esecuzione del decreto istesso.

(Il decreto sull'abolizione della feudalità di Sicilia verrà nuovamente redatto secondo le 10 osservazioni suddette, ad eccezione dell'undecima ed ultima, per cui rimane l'articolo 20 che si domandava sopprimere.)

Il signor Tumminelli. Il già religioso Pellegrino Landolfi offre per le spese della guerra ducati 20 sul suo credito di ducati 32, importo di tre bimestri di pensione che egli gode sul tesoro nazionale. (*Accettata. Onorevole menzione nel Giornale Costituzionale.*)

Il signor Dragonetti, come relatore della Commissione delle finanze è alla tribuna. Sulla dimanda delle deputazioni provinciali della Preluntina, Marsia e Frentania per fare eccettuare dall'imprestito dei tre milioni quelle provincie per le gravi requisizioni sofferte, o almeno che il milione di razioni complete e gli altri generi somministrati all'esercito fossero compensati con tante rate da ripetersi per l'indicato imprestito. Presenta perciò il seguente progetto di decreto.

» Considerando non esser giusto che gli Abruzzesi, più d'ogni altro sollecili ad apprestare grandi aiuti e pronti soccorsi agli urgenti bisogni dell'esercito;

» Considerando doversi concedere un compenso ai moltiplici sagrifici da essi tollerati,

Il Parlamento Nazionale decreta:

Art. 1. Le tre provincie, Preluntina, Marsia, e Frentania, rimangono esonerate dall'imprestito de' tre milioni.

Art. 2. Le quote di esse graviteranno sopra le altre provincie.

Il signor Berni. Io encomio il patriottismo degli Abruzzesi, ma trattandosi di eccezione, dimando che sia stampato il progetto per discuterlo con maturo esame.

Il signor Netti. Io son di opinione che il progetto sia approvato all'istante. Il peso della guerra gravita in gran parte sugli Abruzzi. Essi fecero grandissimi sforzi. Eh che? le sussistenze e le altre somministrazioni furono pagate forse in contanti? Le requisizioni sorpassano 1 400 mila scudi, perchè non si potrebbero queste anticipazioni compensare con le rate dei tre milioni?

Il signor Fantacone. La Campania è come gli Abruzzi il teatro della guerra; essa ha somministrato moltissime prestazioni; sarebbe giustissimo che fosse anche compresa nel decreto.

Il signor Colaneri. Non bisogna parlar per ora di eccezioni delle altre provincie; potrà rimettersi tal discussione ad altro tempo. Riguardo agli Abruzzi la giustizia e la equità ci persuadono a non differire l'approvazione del progetto di decreto. (*Approvato.*)

Il Segretario Tumminelli. Legge un ufizio della deputazione provinciale di Napoli, la quale si lagna della camera di commercio per avere male interpretato l'art. 7 del decreto de' 17 del passato febbraio, ed in conseguenza fatta erronea tassa coll'includervi quei che per legge non erano obbligati a contribuire; propone perciò una maniera più esatta di distribuzione delle azioni eguale alla somma di 500 mila ducati.

Alcuni onorevoli deputati credono non esservi luogo a deliberare sull'oggetto, perchè attribuzione del potere esecutivo.

Il Presidente. È necessaria una dichiarazione per determinare con distinzione quali sono i commercianti imponibili secondo il decreto.

Il signor Incarnati. È facile il conoscere quali debbonsi intendere per commercianti imponibili. Il ruolo de' negozianti del 1807 potrà servir di norma a tale operazione (*Alla Commissione per urgenza.*)

Si legge un rapporto della Commissione di guerra, marina ed affari stranieri sulla mozione dell'onorevole deputato Pepe, il quale dimandò abolirsi la odiosa diversità di soldi fra gli ufiziali dello stesso grado, e di togliersi nei reggimenti gl'impieghi di caporal foriere, per compensarsi coi loro averi le gravi fatiche de' bassi ufiziali.

La Commissione approva la prima parte riconoscendo in tale abuso continue cagioni di discordie tra gli uffiziali dell'esercito. Riguardo all'abolizione de'caporali furieri, non crede aderire al progetto, perchè tale impiego fu istituito appunto per alleviare le fatiche dei bassi uffiziali. (*Differito.*)

L'adunanza si scioglie.

SESTA ADUNANZA ORDINARIA.

(12 marzo 1821)

Presidenza del Signor Arcovito.

Letti gli atti della tornata precedente rimangono approvati.

Il signor Dragonetti. Una compagnia di negozianti Olandesi ha fatto offerta di grandissime somme, dimandando l'ipoteca su' preziosi monamenti del Museo Borbonico. Io propongo come cosa urgentissima porre in salvo tutti gli oggetti ivi contenuti.

Il signor Vivacqua. Io son di parere che ciò debba rimettersi all'esame della Commissione.

Il signor Dragonetti. È inutile, anzi dannevole attendere il parere della Commissione: il Parlamento conosce pienamente i bisogni straordinari dello Stato. Con la proposta disposizione otterremo alcuni milioni all'istante; perciò la rappresentanza nazionale non può differire lungamente la decisione di un oggetto così importante.

Il Presidente. Il Parlamento rimane oggi in permanente adunanza. Si abbiano dunque le necessarie assicurazioni del contratto da farsi col negozianti olandesi, e tutto sarà determinato. (*Approvato.*)

Il segretario signor *Tumminelli* legge le domande seguenti:

Il tenente Giuseppe Gallucci presenta al Parlamento Nazionale alcuni dubbi derivati dall'applicazione della legge de' 28 ottobre ultimo sulle promozioni militari, e domanda:

1. Se il vocabolo *Corpo* debba esser preso nel senso di *Arma o di Reggimento*, e se le promozioni debbansi fare per anzianità in quella o in questo.

2. Se le promozioni a gradi di uffiziale, divenati vacanti prima di entrare in azione col nemico, debbano essere fatte con le prescrizioni del citato decreto, o pure con quelle dell'ordinanza, che regola le promozioni in tempo di guerra (*Alla Commissione di guerra.*)

Il signor Colonnello Pepe, Deputato al Parlamento, rimette una domanda del capitano de'legionari di Traetto signor Morola, per la mancanza de' fucili di quella brava compagnia, in numero di 225, e fa conoscere la necessità che tal compagnia sia armata in quel sito tanto importante (*Al ministro della guerra perchè subito provveda.*)

Il Presidente della deputazione provinciale di Bari rimette alla deliberazione del Parlamento la misura adottata da quella deputazione, affin d'impedire i reclami di coloro, che, col pretesto d'esercitare cariche municipali, si vogliono esentare dal marciare per le frontiere. (*Alla Commissione di guerra.*)

Lo stesso presidente provoca un decreto dal Parlamento, perchè si faccia alle famiglie miserabili de' militi e legionari della sua provincia, un assegnamento di un carlino al giorno sopra i fondi comunali; e ciò in conformità di quanto si è praticato per i veterani richiamati. (*Alla Commissione di guerra.*)

Il giudice Regio di Ariano Gabriele Manza domanda l'autorizzazione di riunire 40 bravi cittadini decisi di perire in sostegno de' sacri dritti della Patria; chiede perciò l'armamento de'medesimi, ritenendo l'importo sopra i soldi che lor verranno assegnati. (*Al ministro della guerra.*)

Pietro Braida, sottotenente de'lancieri nazionali, fa premurose istanze perchè potesse partire da semplice soldato col squadroni di guerra del 4. cacciatore a cavallo, riprendendo l'attuale suo grado finita la presente guerra.

Filippo Adinolfi chiede l'autorizzazione di comprare alcuni fondi dello Stato dando una rendita sul gran libro, aguale alla rendita attuale dei fondi, o al di loro imponibile. (*Alla Commissione.*)

La Commissione di legislazione, vista la domanda di naturalizzazione di Berardino Biamonti genovese, uffiziale di 3. classe nel ministero della guerra, e segretario all'ispezione generale dei cavalli, avvisa che si conceda il chiesto diploma di nazionalità. (*Approvato.*)

La medesima Commissione, per le dimande di Corrado Benz, svizzero, tenente colonnello del 12° reggimento di linea (Ferdinando) di Cristiano Reitzel, bavaro, capitano dello stesso reggimento, e di Agostino Soret, ginevrino, volontario della legione della nostra provincia di Campania, è di parere concedersi i corrispondenti decreti di nazionalità. (*Approvato.*)

Gli uffiziali, sottuffiziali e soldati de'reggimenti Principessa e Borbone si dolgono essere stati lasciati inoperosi in Sicilia, domandano perciò votare alle frontiere in difesa della patria. (*Al ministro della guerra.*)

Diversi negozianti, fatti certi che più corsari sono usciti da Piombino e Portoferraio, implorano le disposizioni del Parlamento, perchè il ministro della marina spedisse qualche legno da guerra per iscortare molti legni mercantili carichi di grano da Puglia sino a questa capitale. (*Alla Commissione di guerra e marina per urgenza.*)

Il colonnello Giovanni Bausan, deputato al

Parlamento, propone che delle iscrizioni messe a disposizione del ministro delle finanze se ne paghi una porzione corrispondente al credito che i diversi corpi della real marina avanzano per il saldo ed indennità dell'anno scorso. (*Alla Commissione di guerra e marina per urgenza.*)

Il signor Giuseppe del Re creditore di ducati 5300 in circa per le spese diverse di stampe appartenenti al Parlamento, e somministrazioni diverse di carta, registri ed altri oggetti somministrati al segretariato dello stesso, domanda o di essere soddisfatto in effettivo contante, o pure in altrettante iscrizioni, corrispondenti al credito, sul gran libro. (*Alla Commissione del governo interno.*)

L'adunanza è sciolta.

SETTIMA ADUNANZA ORDINARIA.

(13 marzo 1821)

Presidenza del signor Arcovito.

Approvati gli atti precedenti, il segretario signor Cassini legge una mozione con la quale il signor de Luca (Antonio Maria) ragionando della trista sorpresa che cagionò lo sbandamento de'militi e de'legionari, propone di fare loro un appello perchè individualmente ognuno di essi faccia palese se voglia ritornare alla difesa della indipendenza nazionale o ritirarsi in seno alla propria famiglia con congedi dati con la formola di *vili e senza onore.*

Il signor Melchiorre ed altri deputati sostengono la mozione.

Il signor Puleio. Se ognuno ha il dover sacro di difender la Patria; questo appello sarebbe eversivo de'principi costituzionali. (*Alla Commissione perchè dia il suo parere senza indugio.*)

Il Presidente. Molte offerte vennero fatte per sola vanità; io ve ne propongo una dettata da vero amor di patria, e fatta da gran numero di studenti, tutti proprietari, i quali chieggono servire come volontari in qualunque corpo della linea, e non lasciare la bandiera se non assicurata l'indipendenza nazionale. Oh! Se l'esempio di questi eletti cittadini venisse imitato, sarebbe salva la Patria! (*Al ministro della guerra perchè secondi i voti di quei cittadini degni di difendere la causa della libertà.*)

Sono rimesse a' rispettivi ministri talune dimande concernenti oggetti particolari.

Il signor Dragonetti. Credo urgente l'esame del progetto del ministro della guerra concernente la formazione delle guerriglie.

Il presidente e parecchi deputati sostengono la mozione, e propongono discuterla senza dilazione.

Il signor Nicolai. Legge in nome della Commissione un appello al Popolo.

Il signor Flamma. Il nostro manifesto dee esser diretto unicamente alle ingiurie scritte in quello del generale austriaco.

Il signor Angelini, Mazziotti ed altri. Basterebbe dire: *La Patria è in pericolo. L'invasione da cui siamo minacciati sarebbe accompagnata da sventure di ogni maniera. Chi vuol difendere l'indipendenza nazionale corra alle armi.*

Il signor Netti. Tal manifesto è inutile. Che si pretende conseguire con esso? L'armamento de'cittadini a' quali preme l'onor nazionale? Le leggi han già proveduto a questo bisogno. V'ha però un oggetto di altissima importanza che voi non potete lasciare obbliato. I nostri nemici hanno cercato dividere gli animi, calunniando il Principe Reggente, il Parlamento, la Nazione intera: essi osarono dire esser tutti in opposizione al nostro Monarca. Smentire questa atroce calunnia, ecco il dover sacro che a noi incumbe in questo momento.

Molti deputati appoggiano la mozione.

Il signor Catalano. Noi combattiamo contra i nostri nemici per la volontà del Re. Il messaggio di S. M. dei dì 7 dicembre, nel quale si prevedea la possibilità di un'aggressione straniera, c'imponea di rivolgere tutte le nostre cure agli affari della guerra, per esser pronti a difendere l'indipendenza nazionale.

Dopo parecchie discussioni il *signor Galdi è alla tribuna.* L'oratore espone come in breve tela la storia della politica riforma. Passa quindi a ragionare del sistema di guerra per noi adottato e diretto unicamente alla difesa cui miravano le belle fortificazioni e le trinciere dal general Carrascosa disposte dall'estrema frontiera fino a Capua. Persuasi che la linea degli Abruzzi fosse stata più difficile a superarsi, noi l'avevamo affidata a poca truppa di linea, alle legioni, a'militi. La mancanza dell'arte di guerreggiare e la sorpresa portò il disordine ne' primi fatti di armi e cagionò lo sbandamento in uomini nuovi alle armi. I generali Russo e Verdinois hanno opposto ed oppongono vigorosa resistenza: al primo momento di sorpresa succederà il coraggio, e chi abbandonò le bandiere ritornerà sulle vie dell'onore. Il castello di Aquila, i forti di Città Ducale, Civitella del Tronto, che oppose tanta resistenza alle armi francesi, Pescara, sono ancora nelle nostre mani. Se ai prodi generali Verdinois e Russo riuscirà riunirsi e trincerarsi al di là di Castel di Sangro, la nostra posizione cangerà di aspetto. Serbiamo il contegno del Senato di Roma allorchè dichiarò benemerito il console, che dopo la disfatta di Canne, non avea disperato della salute della Patria, ed avea riuniti i dispersi avanzi dell'esercito per opporre nuova resistenza al nemico. L'energia del Parlamento e del potere esecutivo richiameranno i militi ed

i legionari sbandati: in chi non può la voce del proprio sentimento, potrà quella degli amici della Patria, de' quali v'ha gran numero in tutte le provincie. Si faccia un appello al Popolo, ma esso sia diretto a rispondere alle infami calunnie del generale austriaco. La Nazione ed il Re furon sempre di accordo; sostenendo questa ingiusta lotta, difendendo la Patria, noi difendiamo le nostre leggi, il trono, il Re. (*Applausi dalle tribune.*)

Il signor Morici. L'esercito di linea abbia un sostegno ne' petti, nelle braccia di tutti i cittadini. Ovunque si presenta il nemico si suoni campana a stormo, si faccia fuoco dalle abitazioni, dalle alture, da' fossi, dalle siepi, dalle rupi. Si armino tutti, e s'infiammi il coraggio ne' petti de' più deboli. Il nemico trovi da per tutto la morte.

Il Parlamento decide scriversi un nuovo manifesto: sono nominati all'oggetto i signori Catalano, Nicolai, Netti, Morici, Galdi.

È approvato con talune modificazioni il progetto del ministro della guerra per la formazione delle guerriglie.

È approvato un progetto di decreto presentato dalla Commissione, sulla proposta del ministro della guerra, perchè i militi e legionari, venuti senz'armi e senza divisa, sieno tenuti in deposito fino a che non saranno equipaggiati. Essi avranno intanto due carlini al giorno.

Il signor Pelliccia. Dimanda che si allontanino dalla capitale tutti i servi di pena. (*Alla Commissione per urgenza.*)

Il signor Dragonetti. Chiede spedirsi lettera di marca perchè ogni cittadino possa armar legni per proteggere il nostro commercio ed intercettare quello del nemico. (*Al potere esecutivo.*)

Sulla lagnanza di diversi congedati, i quali si dolgono che nella Calabria Cosentina le autorità comunali non pagano il soccorso assegnato alle loro famiglie, si decide scriversi fortemente al ministro della guerra, e pubblicarsi ne' giornali essersi prese gravi misure contro quell'intendente e per quella e per altre doglianze

Il signor Mazziotti. Propone la pubblicazione della legge concernente le Guardie Nazionali. Sulla proposizione del presidente e di altri oratori, il Parlamento decide attendersi il parere della Commissione delle milizie provinciali.

Il generale comandante della quinta divisione si duole della cattiva condotta degl'Intendenti delle provincie delle Calabrie Cosentina e Reggina.

Il Parlamento decide che si scriva al ministro dell'interno perchè vengano in Napoli e rendano conto della loro condotta.

Il ministro della giustizia invia sanzionata da S. A. R. la legge concernente l'abolizione della feudalità nella Sicilia.

Il signor Catalano legge il manifesto del quale era stata incaricata la Commissione nominata nel corso della tornata.

Il Parlamento Nazionale delle due Sicilie.

Difensori della Patria,

Un'armata nemica ha violate le nostre frontiere.

Provocati abbiam dovuto opporre una necessaria resistenza.

I primi nostri sforzi non sono stati coronati dal successo che meritava la giustizia di una causa sì bella.

I nostri militi e legionari han dovuto cedere per un momento al primo impeto di truppa veterana ed agguerrita.

Le nostre cose però non sono in quello stato difficile come vorrebbe diplugerle la malevolenza o una immaginazione esaltata.

I nostri affari possono migliorare fra poco, mercè la tattica de'nostri generali, e la riunione di quei giovani che nel primo incontro col nemico han dimostrato più mancanza di esperienza che di coraggio.

Difensori della Patria, riunitevi intorno alle bandiere nazionali; fate in guisa che vi ritornino ancora quelli che per un istante se ne sono allontanati. Essi già si avvezzano ad affrontare il nemico, e sapranno vincere.

Il generale *Frimont* ha calunniato le nostre intenzioni con l'asserire che voi resistete al volere del Re.

Difensori della Patria, il volere del Re si confonde con quello della Nazione. Più volte S. M. lo ha dichiarato, e precisamente col suo messaggio de'7 dicembre fe' conoscere essere sua intenzione costante, che il Parlamento avesse rivolto le sue prime cure alla difesa del regno.

Il Principe Reggente, depositario de' voleri del suo Augusto Genitore, lo ha fatto similmente conoscere ne' due ultimi proclami, nel momento in cui fu costretto a ricorrere alla ultima ragione delle armi, per opporsi all'aggressione nemica.

Tutto dunque è in nostro favore. La ragion delle genti, la patria indipendenza, l'onore del trono, la volontà del monarca.

Difensori della Patria, chi vuol salvare la religione degli avi, la santità delle leggi, la indipendenza della nazione e del trono, dee fare dei sacrifizi, dee soffrire delle privazioni, deve incontrare pericoli.

Senza di ciò non si perviene all'unico scopo di ogni associazione civile; non si perviene ad ottenere una pace onorata, ed una felicità permanente.

Napoli, 13 marzo 1821.

L'adunanza si scioglie.

———

OTTAVA ADUNANZA ORDINARIA.

(15 marzo 1821)

Presidenza del signor Arcovito.

Gli atti della tornata precedente sono approvati.

Il signor Poerio è invitato dal presidente a dare gli ultimi ragguagli venoti alla conoscenza della Commissione di guerra sullo stato de'nostri eserciti. L'onorevole deputato è alla tribuna.

Le ultime nuove del secondo corpo di esercito recano, che le gole di Popoli sono tuttavia libere; che i marescialli di campo Russo e Montemajor, ed il colonnello Manthonè concentrano le loro forze in Solmona: che un reggimento e due battaglioni di linea marciano da Venafro a Castel di Sangro; che il corpo del generale Verdinois era il dì 12 del corrente in Ascoli; che l'intera legione Teramana, comandata dall'intendente colonnello Lucente sotto gli ordini di quel generale e numerosa di seimila uomini, era pronta a seguirlo. Il movimento retrogrado di quel corpo, fatto non più per il lungo cammino degli Abruzzi marittimi, ma per la strada consolare che conduce nel cuore degli Abruzzi, ed il movimento progressivo de'corpi che si avanzano da Castel di Sangro e da Solmona, uniti a' rinforzi che sicuramente spedirà il Governo, faranno ben presto riprendere a quel nostro esercito le sue antiche posizioni. Confidiamo perciò, ha aggiunto l'oratore, nella previdenza di S. A. R., nell'accordo, nell'esperienza e nel patriottismo de'generali, nel valore e nella buona volontà delle truppe. Non dubitiamo dello slancio di tutte le milizie per la fantasia alterata di pochi battaglioni, nè disperiamo della salvezza della Patria per un disastro di un sol momento e di un sol luogo. Bandiamo le diffidenze. Vinciamo con la nostra calma l'altrui costernazione; e sopratutto non perdiamo di vista, che noi difendiamo la più santa e la più bella delle cause; quella della indipendenza politica del Trono e della Nazione. Rispetto profondo al Re, calda resistenza agli stranieri, moderazione nella prosperità, fortezza nell'infortunio: ecco i nostri doveri. Adempiamoli e costringeremo i nostri stessi nemici a stimarci Può essere incerta la sorte delle armi, ma non dee essere incerta mai quella dell'onore. (L'onorevole deputato discende dalla tribuna in mezzo a'vivissimi applausi.)

Il signor Borrelli. Voi avete emesso un decreto concernente la formazione delle guerriglie; ma voleste che ognuna di esse fosse formata di picciol numero di uomini. Ciò non potrebbe conseguire il grande oggetto di tribolare fortemente il nemico. Io vi propongo di aggiungere a quella saggia ed utile disposizione l'altra che vi presento nel progetto di decreto, il quale è diretto ad autorizzare la creazione di corpi franchi più numerosi, e capaci perciò di recare al nemico grave danno, e di ritardarne in tutti i punti il cammino. Comandati que'corpi da cittadini ardenti di concorrere alla salvezza della Patria, serviranno essi di singolare aiuto a'corpi regolari dell'esercito, co'quali opereranno in tutti i punti di accordo. Ecco il progetto di decreto:

Considerando che niun mezzo dee trascurarsi per la difesa del Regno e per la salute della Patria;

Il Parlamento Nazionale decreta:

Il ministro della guerra è autorizzato ad ordinare, dovunque il creda opportuno, dei corpi franchi, preporre a' medesimi delle persone, le quali abbiano la sua fiducia e quella della nazione, e disporne in generale i movimenti.

2. La sussistenza di tali corpi franchi si regolerà come quella delle guerriglie; giusta il metodo prescritto dal decreto degli 11 del corrente mese (*Approvato.*)

Il Segretario Tumminelli. Legge officio del ministro delle finanze di risposta ad altro del Parlamento concernente i gravi inconvenienti che avvengono nella posta della Sicilia, ove nulla o poco è rispettato il segreto delle lettere. Il ministro dimanda che gli sieno date specifiche indicazioni perchè possa procedere secondo la legge contra gl'impiegati infedeli.

Il signor Trigona. I deputati non possono rivelare i casi specifici; eglino indicarono al ministro la norma da seguirsi, quando lo tennero avvertito degl'inconvenienti avvenuti. Nel nostro segretariato sono depositate prove contra parecchi impiegati delle poste.

Il signor Morici. Gli atti del Parlamento non giunsero mai in regola nelle provincie: essi o arrivarono con ritardo o mancarono affatto. Noi abbiamo molte doglianze di questa natura.

Il signor Vivacqua. L'onorevole ministro avrebbe fatto meglio, se invece di chiedere notizie specifiche al Parlamento avesse inviato circolari ed ordini severi per far cessare tali colpevoli abusi, e far serbare la fede e l'esattezza che si richiede nel servizio delle poste. La dimanda fatta dal ministro può solo fomentare gli abusi e far crescere la speranza della impunità ne'rei. Il Parlamento non può trasformarsi in autorità giudiziaria, cui spetta raccogliere le prove delle infrazioni delle leggi e punirle. Bisogna ripetere al ministro i medesimi officî in termini generali, ed invitarlo a rendere regolare, esatto, fedele il servizio delle poste. (*Approvato.*)

Il reggimento del terzo leggiero si duole di essere stato lasciato in Palermo: chiede di essere chiamato a far parte dell'esercito destinato alla difesa della Patria.

Il Presidente. Si rimetta la dimanda al ministro della guerra.

Il signor Colaneri. Non basta rimetterla al ministro della guerra. Quei soldati ed uffiziali, valorosi e vecchi alle armi, credono onta rimanere oziosi in Sicilia, privi dell'onore di aver parte in una lotta dalla quale dipende la indipendenza della Nazione e del trono. Il loro zelo è degno della vostra estimazione, e simili domande meriterebbero la vostra approvazione. (*Onorevole menzione. Al ministro della guerra.*)

Il signor Poerio Osserva che il Parlamento in questa tornata dee attendere all'esame degli stati discussi di due anni; quello dell'anno 1821 e del prossimo 1822: osserva che la Nazione ha diritto a conoscere lo stato delle sue finanze: egli domanda con istanza, che le Commissioni attendano di urgenza a questo oggetto.

Luigi Alfonso chiede armare un legno in corso contra il nemico. (*Al ministro della guerra e marina.*)

Il signor Presidente. Il ministro di grazia e giustizia fece conoscere al Parlamento la necessità di una riforma nelle nostre leggi penali, per render queste accomodate alla nostra Costituzione politica. La vostra Commissione di legislazione vi presenta un progetto di appendice a quella parte del nostro codice. Ecco il progetto della Commissione.

Appendice alle leggi penali del Regno delle Due Sicilie.

Art. 1. La seconda parte dell'articolo primo delle leggi penali è riformata nel modo seguente,

Ogni reato sarà punito con pene criminali, correzionali, e di polizia.

La Commessione sul rapporto del ministro di grazia e giustizia osservando, che la seconda parte dell'articolo primo delle leggi penali in cui si dice *nessuna pena è infamante*, sia contraditoria coll'art. 221 delle leggi civili. « *La condanna di uno de' coniugi a pena infamante potrà essere per l'altro causa di separazione*, » si troverebbe pure oggi contraria al num. 2 dell'art. 24 della Costituzione.

La qualità di cittadino si perde. . . . . . . num. 3 per effetto di sentenza con cui se gl'impongono pene afflittive o infamanti, eccetto il caso di essersi nuovamente abilitato.

Considerando, che non è nelle mani del legislatore il dichiarare o il togliere l'infamia da una azione o da una pena è di parere di sopprimere la seconda parte dell'articolo 1 del codice penale.

Il signor Mazziotti. Io credo doversi conservare in quel primo articolo le parole: *nessuna pena è infamante*, come si legge nel codice. I legislatori non possono comandare alla pubblica opinione.

I signori Berni e Vivacqua. Sostengono il progetto della Commissione, ed opinano perciò di sopprimere le parole indicate. (*Rimane approvato il parere della Commissione.*)

2. L'articolo 3 delle medesime leggi sarà espresso così.

Le pene criminali sono.

1. La morte
2. L'ergastolo
3. I ferri
4. La reclusione
5. La rilegazione
6. L'esilio dal regno
7. La interdizione de' diritti politici
8. La interdizione de' pubblici ufizi
9. La interdizione patrimoniale.

Il signor Saponara L'ergastolo non fu mai conosciuto da'codici dettati con filosofia ed umanità. Si lasci tal sorte di pena a' barbari legislatori. Ad una nazione libera mal si conviene una pena la quale, isolando per sempre dal consorzio degli uomini le vittime di provati delitti, toglie alla legge il singolare beneficio dell'esempio. Non si deono sottrarre dallo sguardo del popolo le triste conseguenze a cui conduce il delitto. Io propongo abolire la pena dell'ergastolo, e di sostituire ad essa i ferri a vita.

Il Cardinal Firrao e molti altri onorevoli deputati secondano il preopinante. (Il Parlamento decide di sostituire alla pena dell'ergastolo quella de' ferri a vita.)

Il signor Vivacqua. Adotta la pena de' ferri a vita, rimane a vedere se si debban conservare le gradazioni nel codice prescritte per la pena de'ferri. Il *maximum* oggi giunge sino a 30 anni. Tolto l'ergastolo, pena intermedia da'ferri a tempo alla morte si passa per salto. L'ergastolo non viene rimpiazzato co' ferri a vita, i quali certamente si confondono coll' ultimo grado di questi a 30 anni. Io propongo ridurre il massimo de'ferri a tempo, a 20 anni. Allora il primo grado sarà sino a 5 anni; il secondo sino a 10; il terzo sino a 15; il quarto sino a 20. (Il Parlamento approva il parere della Commissione, e la pena temporanea de' ferri rimane da 7 a 30 anni.

3. La pena di morte si esegue colla decapitazione: salve le disposizioni dello statuto militare intorno alla fucilazione.

Sono aboliti tutti i gradi di pubblico esempio stabiliti nell'articolo sesto delle leggi penali.

L'esecuzione sul luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino, potrà essere, secondo le circostanze, ordinata dal giudice.

Il signor Saponara. Saggia è la disposizione del codice francese per rendere esemplare e terribile la pena del parricida. Si conservi la benda nera, e la veste rossa e tutto il tristo apparato da quei legislatori sapientemente prescritto.

(Il Parlamento approva l'articolo terzo con le aggiunzioni indicate dal signor Saponara.)

Il Segretario Tumminelli. La Commissione di finanze ha preso in considerazione il rapporto del ministro dell'interno, il quale chiede fondi necessari all'acquisto di molti frumenti che trovansi sopra bastimenti destinati a consumare la loro contomacia di osservazione nel Lazzaretto di Nisida. La Commissione è di parere di chiedere all'onorevole ministro schiarimenti su i bisogni dello esercito e su i mezzi per avere i fondi richiesti.

Il signor Poerio.. Prego il Parlamento perchè ponga la più matura ponderazione in questo esame. Noi abbiamo grandi bisogni di danaro per l'esercito. Chi potrebbe consigliare di versarne ingente somma in mano dello straniero comperando cinquanta mila tomoli di frumento? Prima di deliberare intorno a sì grave oggetto è d'uopo che il ministro della guerra ci faccia sapere. in questa parte, i bisogni dell'esercito. Lo zelo e l'energia del sindaco di Napoli ha già scoperto grandi magazzini e conserve di frumento in questa capitale. L'acquisto di quella derrata non è perciò oggi, come prima credeasi, di urgenza. Non veggo la necessità di emettere oggi stesso la vostra decisione sulla dimanda del ministro. (*È adottato il parere della Commissione.*)

L'adunanza si scioglie.

MINISTERO DELLA GUERRA

Eccellenza,

Ieri fui a Torricella fino alle 4 e mezzo pomeridiane; ritornai quindi a Casalanza per i movimenti della divisione Ambrosio. Nella notte mi è giunto rapporto del tenente generale Filangieri da Torricella, col quale mi dava parte, che quella brigata quasi in totalità si era sbandata, tirando fucilate sugli uffiziali, e particolarmente su di lui: fucilate che trafuraronoa centinaja la porta della stanza dov'egli abitava.

Intanto mi giungeva rapporto, che la brigata leggiera del generale Costa aveva avuto avvenimento simile verso Sessa.

E mentre che mi contristava di tutto ciò, intesi a poca distanza numerose fucilate, e verificai subito, che queste partivano dai cinque battaglioni della 1. divisione, arrivati e bivacquati a Casalanza, che i soldati dirigevano sui propri offiziali.

Di là ad un momento furon caricati da quella canaglia i quartieri generali del generale d'Ambrosio, e mio: il generale Ambrosio fu salvo per una compagnia di zappatori, che fu fedele ai suoi doveri, ed io il fui per una ventina di gendarmi, che fece fuoco sui soldati, i quali vili quanto iniqui si dispersero per la campagna. Ordinai allora alla cavalleria, che li caricasse; ed in questa golsa ne ho raccolto molti, e ricondotti nei ranghi; ma V. E. rifletta, che sono questi gli stessi uomini ammutinati e sbandati un'ora innanzi.

La prego di stabilire delle pattuglie di cavalleria sulla strada da Napoli ad Aversa: io farò altrettanto da Aversa a Capua: il dippiù è nelle mani di Dio.

Si degni V. E. di dar subito conoscenza di tutto ciò a S. A. R. il Principe Reggente.

Capua, 18 marzo 1821.

A S. E. il Segret. di Stato min. della guerra.

CARRASCOSA

Per copia conforme

Il ministro della guerra

COLLETTA

REGOLAMENTO DELLE TRUPPE.

La guardia reale continuerà a prestare il servizio al quale essa è destinata; ed eseguir quello della guardia del Re e del palazzo.

L'entrata delle truppe austriache a Napoli non lasciando la possibilità di acquartierarvi le truppe napoletane, che vi si trovano tuttora, queste riceveranno oggi l'ordine di uscirne e saran messe per l'ulteriore loro destino agli ordini di S. E. il comandante generale barone di Frimont.

La gendarmeria continuerà il suo ordinario servizio.

La guardia d'interna sicurezza, a'buoni servizi della quale è dovuto il mantenimento dell'ordine nei giorni di agitazione, conserverà l'attuale sua organizzazione; intanto essa non prenderà le armi e non farà servizio, che dietro la richiesta di S. E. il comandante generale barone di Frimont.

Gli ordini dati da S. A. R. il Principe Reggente per l'entrata delle truppe austriache nelle piazze di Gaeta, e di Pescara saranno rimessi domani prima dell'ingresso dell'armata nella città di Napoli a S. E. il comandante generale barone di Frimont, da S. E. il tenente generale Petrinelli governatore di Napoli.

Le dette piazze e la città di Napoli saranno occupate nel modo fissato dalla convenzione del 20 marzo segnata innanzi Capua.

Le guarnigioni delle mentovate due piazze seguiranno la sorte delle altre truppe napoletane.

Fatto, conchiuso, e segnato in doppio tra S. E. il tenente generale Petrinelli, governatore di Napoli, ed il signor conte di Fieguelmont, general maggiore, tutti e due muniti dei poteri necessarii a quest'oggetto.

Segnato ad Aversa, il 25 marzo 1821.

Firm. — *Il tenente gen.* PETRINELLI *al servizio di S. M. Siciliana*

Firm. — Il Conte di FIEGUELMONT *Gener. al serv. di S. M. I. R. Austriaco*

Per copia conforme

Il tenente gen. capo dello stato maggiore generale

F. PEPE.

FERDINANDO I.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, Re di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

La sollecitudine dell'animo nostro espressa nella lettera da Noi scritta in data del 28 gennaio al dilettissimo nostro Figlio il Duca di Calabria, e la dichiarazione uniforme fatta nel tempo stesso da' Rappresentanti dei Monarchi nostri Alleati, non han potuto lasciar dubbio alcuno nei nostri popoli sulle conseguenze alle quali i deplorabili avvenimenti del mese di luglio ultimo, ed i loro effetti progresssivi espongono oggi il nostro Regno.

Il paterno nostro cuore nutriva la più ferma speranza che le nostre premurose esortazioni avrebbero fatto prevalere i consigli della prudenza e della moderazione, e che un cieco fanatismo non avrebbe attirato sul nostro regno quei mali che ci siamo costantemente occupati di evitare.

Unicamente affidati a questa speranza, abbiamo creduto di dover prolungare il nostro soggiorno nel luogo ove si trovano riuniti i nostri potenti Alleati, ad oggetto di poter fare fino all'ultimo momento, secondo le determinazioni che si sarebbero prese a Napoli, tutti i nostri sforzi, onde pervenire allo scopo a cui tendevano i nostri voti più ardenti, come conciliatore e come pacificatore, sola consolazione che nella nostra età avanzata poteva compensare le nostre angustie, i disagi dei rigor della stagione, e quelli di un lungo e penoso viaggio.

Ma gli uomini che hanno momentaneamente esercitato il potere a Napoli, sopraffatti dalla perversità di un piccolo numero, sono stati sordi alla nostra voce. Essi volendo affascinare gli animi dei nostri popoli, hanno tentato d'indurli in una supposizione altrettanto erronea quanto ingiuriosa a' grandi Monarchi, quella cioè, che noi ci trovassimo qui in stato di coazione. Il fatto risponderà a questa vana e colpevole imputazione.

Or che per l'effetto di perniciose suggestioni, il nostro soggiorno in mezzi ai Sovrani nostri Alleati non ha più per oggetto l'utilità da prima sperata, ci porremo immediatamente in viaggio per ritornare ne' nostri Stati.

In questa posizione di cose, consideriamo essere un dovere verso Noi stessi e verso i nostri popoli quello di fare loro giungere la manifestazione de' nostri reali e paterni sentimenti.

Una lunga esperienza durante sessant' anni di regno ci ha insegnato a conoscere l'indole ed i veri bisogni dei nostri sudditi. Noi confidiamo nella loro retta intenzione, e sapremo coll'aiuto di Dio soddisfare a quei bisogni stessi in un modo giusto e durevole.

Dichiariamo in conseguenza che l'armata la quale s'avanza verso il nostro Regno, deve essere riguardata dai nostri fedeli sudditi, non già come nemica, ma come solamente destinata a proteggerli, contribuendo essa a consolidare l'ordine necessario per mantenere la pace interna ed esterna del Regno.

Ordiniamo alla nostra propria armata di terra e di mare di considerare ed accogliere quella de' nostri augusti Alleati, come una forza che agisce soltanto pel vero interesse del nostro regno, e che lungi dall'essere inviata per sottoporlo al flagello d'una inutile guerra, è al contrario diretta a riunire i suoi sforzi per assicurare la tranquillità, e per proteggere gli amici veri del bene e della Patria, quali sono i fedeli sudditi del loro Re.

Laibach 23 febbraio 1821.

FERDINANDO.

FRANCESCO

DUCA DI CALABRIA REGGENTE DEL REGNO.

Le paterne intenzioni del Re mio augusto genitore vengono ad essere pienamente rischiarate con le ultime sue manifestazioni fattemi in data de' 19 corrente da Firenze e recatemi dal generale Fardella. Io credo non solo glorioso per Sua Maestà, che utile a rassicurare tutti gli animi il farle note, trascrivendole letteralmente.

Figlio carissimo,

» Ho ricevuto le lettere delle quali è stato » da Voi incaricato il general Fardella. Dal » contenuto delle vostre del 13 corrente rilevo » col massimo dolore quanto Voi mi esponete » sullo stato in cui attualmente si trovano i » miei amati sudditi. I ragionamenti che mi » fate par che vogliono indicar me per causa » de' mali della guerra, che affliggono il mio » regno. È per l'appunto per evitar questi » mali che io mi sono adoprato, e che vi » scrissi la lettera del 28 gennaio da Lubiana, » alla quale disgraziatamente nessuna attenzione si è fatta. Le ostilità non provocate » sono state commesse dalle nostre truppe, e » ciò su di un territorio neutrale, e ad onta » fin anche del mio proclama del 23 febbraio. » L'armata de' miei augusti Alleati veniva » come amica; i Sovrani lo avean dichiarato; » io aveva esplicitamente annunziate le loro e » le mie intenzioni. A chi si devono attribuire » i disastri? Chi ne ha la colpa?

» Le Potenze alleate ed io abbiamo fatto di » tutto per porre in veduta le circostanze in» felici alle quali venivano esposti i miei po» poli. Abbiamo offerto il modo di evitarle, » ed abbiamo fatto conoscere, che il bene ed » il vantaggio del mio regno esigevano che la » ragione dettasse l' immediata cessazione di » tutto ciò che costà si era innovato. Ma con » mio sommo cordoglio ho veduto che sordi » alle voci magnanime dell' Augusto Congres» so, ed a quelle dell' animo mio paterno, una » cieca ostinazione ha presentato la resistenza » la più inutile e la più fatale a quanto si è » suggerito per la salvezza e pel vero interesse » dello Stato.

» Che si dia una volta ascolto alle voci sin» cere di un Padre affettuoso. Tale sono sem» pre stato e tale mi troveranno sempre gli » amatissimi miei sudditi. Si abbiano presenti » le mie esortazioni, i desiderii, ed i voti che » vi ho espressi. La mia lettera da Lubiana, » ed il mio proclama contengono tutto ciò che » può e deve servir di norma ad una condotta » che reclamano gl' interessi del regno, i voti » dei buoni, e quelli che io non cesso di for» mare per la tranquillità de' miei Stati. Son » sicuro, carissimo Figlio, che contribuirete » dal canto vostro, perchè si pervenga all' ot» tenimento di ciò che non può essere disgiun» to dai vostri savii ed ardenti desiderii. Te» neramente vi abbraccio, vi benedico, e sono » il vostro.

Firenze 19 marzo 1821.

Affezionatissimo Padre
FERDINANDO B.

Napoletani!

Nel momento che l' armata posta sotto il mio comando mette piede sulle frontiere del regno, mi vedo obbligato a dichiararvi francamente ed apertamente qual' è lo scopo della mia operazione.

Una rivoluzione deplorabile ha nel passato mese di luglio perturbata la vostra tranquillità interna, e rotti i legami amichevoli, che tra Stati vicini non altrimenti possono riposare che sulla condizione fondamentale di una reciproca fiducia.

Il vostro Re ha fatto sentire al suo popolo la Sua Reale Paterna voce. Esso vi ha avvertiti su gli orrori di una guerra inutile, di una guerra che nessuno vi porta, e che per opera vostra soltanto potrebbe piombare sopra di voi.

Gli antichi e fedeli alleati del regno hanno anche dal canto loro parlato a voi. Essi hanno dei doveri verso i loro proprii popoli, ma anche la vostra vera e durevole felicità non è punto a loro straniera; e questa voi non la ritrovereте giammai sulle vie della dimenticanza dei vostri doveri e della ribellione. Rigettate volontariamente un prodotto a voi straniero, e confidate nel vostro Re. Il vostro bene ed il suo, sono tra di loro inseparabilmente congiunti.

Nel procedere oltre i confini del regno nessuna mira ostile guida i nostri passi. L'armata che è sotto il mio comando riguarderà e tratterà come amici tutti i Napoletani sudditi fedeli del loro Re che sono amanti della tranquillità; osserverà da per tutto la più rigorosa disciplina, e solamente riguarderà per nemici coloro, che come nemici ad essa si opporranno.

Napoletani! date ascolto alla voce del vostro Re, e dei suoi amici, che sono anche i vostri. Riflettete ai tanti e diversi disastri, che vi attirereste addosso mediante una vana resistenza; riflettete che la transitoria idea, con cui cercano di abbagliarvi i nemici dell' ordine e della tranquillità, che sono i vostri proprii nemici, non può mai divenire la sorgente della vostra durevole prosperità.

Dato nel nostro quartier generale di Foligno il 27 del mese di febbraio 1821.

Giovanni Barone di Frimont
Generale in capo dell'armata.

Ecco ora un elenco esatto del personale che intervenne al congresso; ben inteso che non vi possono esser comprese quelle persone diplomatiche, le quali, senza aver alcuna relazione col congresso, furono chiamate a Lubiana solamente dagli affari correnti delle loro corti e dei rispettivi gabinetti; e nè manco quelle che vi furono condotte da oggetti di tutt'altra indole, e senza speciali commissioni.

I. *Austria.* Il principe di Metternich. Coincaricato (per il tempo di sua dimora) il barone Vincent generale di cavalleria, ministro, alla corte di Francia.

II. *Russia.* Il segretario di Stato conte di Nesselrode; il conte Capo d' Istria idem; il signor Pozzo di Borgo luogotenente generale ministro russo alla corte di Francia.

III. *Prussia.* Il principe di Hardenberg, cancelliere di Stato; il conte Bernstorff, ministro degli affari esteri. Co-incaricato il sig. di Krusemark luogotenente generale ministro presso la corte di Vienna.

IV. *Francia.* Il conte di Blacas, ambasciatore francese presso la S. Sede, e presso S. M. il Re delle Due Sicilie; il marchese di Caraman ambasciatore alla corte di Vienna; il conte La Ferronaye ministro a Pietroburgo.

V. *Gran Brettagna.* Lord Stewart ambasciatore inglese alla corte di Vienna. Onor. R. Gordon (fratello del conte di Aberdeen) ministro incaricato presso la stessa corte.

VI. *Roma*. Il cardinale Spina, legato pontificio a Bologna.

VII. *Sardegna*. Il marchese di S. Marsan ministro degli affari stranieri; il conte d'Agliè.

VIII. *Toscana*. Il principe Neri Corsini.

IX. *Modena*. Il marchese di Molza.

Il signor di Gentz ebbe l'incarico di stendere il protocollo e gli altri documenti.

CONVENZIONE.

I sottoscritti muniti dei pieni poteri, necessarii all'effetto, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. Saranno sospese le ostilità in tutt'i punti del Regno.

Art. 2. Le ostilità cesseranno ancora in mare nel più breve tempo possibile. A questo effetto saran subito spediti de' corrieri dalle due armate.

Art. 3. L'armata Austriaca occuperà Capua domani 21 del corrente. I suoi posti occuperanno e non oltrepasseranno Aversa.

Art. 4. L'occupazione della Città di Napoli e dei suoi forti sarà l'oggetto di una convenzione particolare.

Art. 5. L'armata Austriaca rispetterà le persone e le proprietà qualunque siano le circostanze particolari di ciascun individuo.

Art. 6. Tutti gli oggetti di proprietà Reale e dello Stato sistenti in tutte le provincie che l'armata austriaca occupa e che occuperà; tutti gli arsenali, i magazzini, i parchi, i cantieri, manifatture d'armi, appartengono di dritto al Re, e saranno rispettati come tali.

Art. 7. Vi sarà in tutte le Piazze e Forti che saranno occupati dall'armata austriaca indipendentemente dal comandante austriaco, un Governatore a nome del Re: tutto il materiale della guerra, per ciò che riguarda la parte amministrativa, dipenderà dalle direzioni amministrative reali.

Art. 8. La presente convenzione sarà ratificata da S. A. R. il Principe Reggente, e da S. E. il comandante generale l'armata austriaca barone di Frimont.

Segnato al gran Priorato di Napoli innanzi Capua il 20 marzo 1821.

Il bar. D'Ambrosio *Tenente gen. al serviz. di S. M. il Re di Napoli.*	Il conte di Fiequelmont *General magg. al servizio di S. M. I. R. Austriaca.*

Per copia conforme

Il Segr. di Stato min. della guerra e della marina

P. Colletta.

FINE.

INDICE DEL DIARIO

DEL PARLAMENTO NAZIONALE DELLE DUE SICILIE

Negli anni 1820 e 1821.

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.